Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2583

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

19/03/2018 - 13:49

Indice

1. DDL S. 2583 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2583 . . . 5
1.2.2. Relazione 2583 e 1295-A . . . 13
1.2.3. Testo approvato 2583 (Bozza provvisoria) . . . 36
1.2.4. Testo 1 . . . 44
1.2.5. Testo 2 . . . 81
1.2.6. Testo 2 (ANNESSO) . . . 118
1.3. Trattazione in Commissione . . . 121
1.3.1. Sedute . . . 122
1.3.2. Resoconti sommari . . . 124
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 125
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 436 (pom.) del 09/11/2016 . . . 126
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 438 (pom.) del 15/11/2016 . . . 150
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 442 (pom.) del 22/11/2016 . . . 169
1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 445 (pom.) del 20/12/2016 . . . 173
1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 457 (pom.) del 07/02/2017 . . . 185
1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 466 (pom.) del 22/02/2017 . . . 204
1.4. Trattazione in consultiva . . . 226
1.4.1. Sedute . . . 227
1.4.2. Resoconti sommari . . . 231
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 232
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/02/2017 . . . 233
1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . 238
1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 125 (pom.) del 22/11/2016 . . . 239
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 248
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 680 (pom.) del 24/01/2017 . . . 249
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 682 (pom.) del 25/01/2017 . . . 258
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 696 (pom.) del 15/02/2017 . . . 262
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 697 (ant.) del 16/02/2017 . . . 269
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 699 (pom.) del 21/02/2017 . . . 272

1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 701 (ant.) del 23/02/2017 351
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 702 (pom.) del 28/02/2017 355
1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 369
1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 415 (pom.) del 31/01/2017 370
1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 417 (ant.) del 02/02/2017 376
1.4.2.4.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 418 (pom.) del 07/02/2017 380
1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 388
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227 (ant.) del 16/11/2016 389
1.5. Trattazione in Assemblea 401
1.5.1. Sedute 402
1.5.2. Resoconti stenografici 404
1.5.2.1. Seduta n. 741 (pom.) del 17/01/2017 405
1.5.2.2. Seduta n. 753 (pom.) del 01/02/2017 481
1.5.2.3. Seduta n. 766 (pom.) del 21/02/2017 577
1.5.2.4. Seduta n. 767 (ant.) del 22/02/2017 618
1.5.2.5. Seduta n. 769 (ant.) del 23/02/2017 761
1.5.2.6. Seduta n. 772 (pom.) del 28/02/2017 826
1.5.2.7. Seduta n. 773 (ant.) del 01/03/2017 896
1.5.2.8. Seduta n. 774 (pom.) del 01/03/2017 979

1. DDL S. 2583 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2583
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Titolo breve: *protezione dei minori stranieri non accompagnati*

Iter

1 marzo 2017: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

C.1658	approvato
S.2583	assorbe S.1295 **approvato con modificazioni**
C.1658-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 47/17 del 7 aprile 2017, GU n. 93 del 21 aprile 2017.

Iniziativa Parlamentare

On. **Sandra Zampa** (PD)

Cofirmatari

On. **Maria Rosaria Carfagna** (PdL), On. **Antimo Cesaro** (SCpI), On. **Sandro Gozi** (PD), On. **Matteo Dall'Osso** (M5S), On. **Nicola Fratoianni** (SEL), On. **Matteo Mantero** (M5S), On. **Angelo Antonio D'Agostino** (SCpI), On. **Lorenzo Dellai** (SCpI), On. **Aniello Formisano** (Misto, Centro Democratico), On. **Adriana Galgano** (SCpI), On. **Vanna Iori** (PD), On. **Mario Marazziti** (SCpI), On. **Roberta Oliaro** (SCpI), On. **Daniela Sbrollini** (PD), On. **Chiara Scuvera** (PD), On. **Giulio Cesare Sottanelli** (SCpI), On. **Maria Valentina Vezzali** (SCpI), On. **Roberto Rampi** (PD), On. **Massimo Felice De Rosa** (M5S)
On. **Florian Kronbichler** (SEL) (aggiunge firma in data 2 aprile 2014)
On. **Gennaro Migliore** (SEL) (aggiunge firma in data 2 aprile 2014)
On. **Marisa Nicchi** (SEL) (aggiunge firma in data 2 aprile 2014)
On. **Nazzareno Pilozzi** (SEL) (aggiunge firma in data 2 aprile 2014)
On. **Giuseppe Guerini** (PD) (aggiunge firma in data 11 aprile 2014)
On. **Paolo Beni** (PD) (aggiunge firma in data 16 aprile 2014)
On. **Salvatore Capone** (PD) (aggiunge firma in data 16 aprile 2014)
On. **Sofia Amoddio** (PD) (aggiunge firma in data 28 luglio 2014)
On. **Celeste Costantino** (SEL) (aggiunge firma in data 31 luglio 2014)
On. **Stefano Quaranta** (SEL) (aggiunge firma in data 31 luglio 2014)
On. **Teresa Piccione** (PD) (aggiunge firma in data 26 settembre 2014)
On. **Elena Carnevali** (PD) (aggiunge firma in data 3 agosto 2016)

On. **Vincenza Bruno Bossio** (PD) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2016)
On. **Paola Binetti** (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 24 ottobre 2016)
On. **Paola Bragantini** (PD) (aggiunge firma in data 26 ottobre 2016)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 21 febbraio 2017.

Presentazione

Trasmesso in data **28 ottobre 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 713 del 2 novembre 2016.

Classificazione TESEO

MINORI , STRANIERI , ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Articoli

DIVIETI (Art.3), ESPULSIONE DI STRANIERI (Art.3), VISTO DI INGRESSO (Art.3), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.4, 6, 12, 13, 18, 19), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4, 5), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.6, 8, 9, 11, 12), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Art.8), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.5), IMPRONTE DIGITALI (Art.5), ETA' DELLE PERSONE (Art.5), FAMIGLIA (Art.6), AFFIDAMENTO DI MINORI (Art.7), RIMPATRIO (Artt.3, 8), BASI DI DATI (Art.9), PERMESSO DI SOGGIORNO (Art.10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.11), TUTELA E CURATELA (Artt.6, 11), ASSISTENZA SANITARIA (Art.14), SCUOLA (Art.14), DIRITTI DEGLI STRANIERI (Artt.15, 16), GRATUITO PATROCINIO (Art.16), RIDUZIONE IN SCHIAVITU' (Art.17), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.20), REGOLAMENTI (Art.22)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Riccardo Mazzoni** (AL-A) (dato conto della nomina il 9 novembre 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Riccardo Mazzoni** (ALA-SCCLP) nominato nella seduta pom. n. 466 del 22 febbraio 2017 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 22 febbraio 2017; annuncio nella seduta ant. n. 769 del 23 febbraio 2017.

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 31 ottobre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 713 del 2 novembre 2016.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2583

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2583

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **ZAMPA** , **CARFAGNA** , **Antimo CESARO** , **GOZI** , **DALL'OSSO** , **FRATOIANNI** , **MANTERO** , **D'AGOSTINO** , **DELLAI** , **FORMISANO** , **GALGANO** , **IORI** , **MARAZZITI** , **OLIARO** , **SBROLLINI** , **SCUVERA** , **SOTTANELLI** , **VEZZALI** , **RAMPI** , **DE ROSA** , **AMODDIO** , **BENI** , **BINETTI** , **Paola BRAGANTINI** , **Bruno BOSSIO** , **CAPONE** , **CARNEVALI** , **COSTANTINO** , **Giuseppe GUERINI** , **KRONBICHLER** , **MIGLIORE** , **NICCHI** , **PICCIONE** , **PILOZZI** e **QUARANTA**

(V. *Stampato Camera n*. **1658**)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 2016

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 3.

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«*1-bis.* In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il

minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Art. 5.

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. -- *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. -- *1.* Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Affidamento familiare)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Art. 8.

(Rimpatrio assistito e volontario)

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della

maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11.

(Elenco dei tutori volontari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è stato ancora nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 12.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale e alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Art. 13.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14.

(Diritto alla salute e all'istruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15.

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16.

(Diritto all'assistenza legale)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-quater.* Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 17.

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter,* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.

(Minori richiedenti protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Art. 19.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 20.

(Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

1.2.2. Relazione 2583 e 1295-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2583 E 1295-A

Relazione Orale

Relatore Mazzoni

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 22 febbraio 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 2583)

d'iniziativa dei deputati **ZAMPA** , **CARFAGNA** , **Antimo CESARO** , **GOZI** , **DALL'OSSO** , **FRATOIANNI** , **MANTERO** , **D'AGOSTINO** , **DELLAI** , **FORMISANO** , **GALGANO** , **IORI** , **MARAZZITI** , **OLIARO** , **SBROLLINI** , **SCUVERA** , **SOTTANELLI** , **VEZZALI** , **RAMPI** , **DE ROSA** , **AMODDIO** , **BENI** , **BINETTI** , **Paola BRAGANTINI** , **Bruno BOSSIO** , **CAPONE** , **CARNEVALI** , **COSTANTINO** , **Giuseppe GUERINI** , **KRONBICHLER** , **MIGLIORE** , **NICCHI** , **PICCIONE** , **PILOZZI** e **QUARANTA**

(V. *Stampato Camera n.* **1658**)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 ottobre 2016

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate (n. 1295)

d'iniziativa dei senatori **PUGLISI** , **AMATI** , **BIANCO** , **CANTINI** , **CIRINNÀ** , **COCIANCICH** , **DEL BARBA** , **DIRINDIN** , **FABBRI** , **FAVERO** , **Elena FERRARA** , **FILIPPI** , **FILIPPIN** , **GINETTI** , **GOTOR** , **GRANAIOLA** , **GUERRA** , **IDEM** , **LO GIUDICE** , **MATTESINI** , **MINEO** , **MUCCHETTI** , **ORRÙ** , **PADUA** , **PAGLIARI** , **PARENTE** , **PEGORER** , **TOMASELLI** , **VALENTINI** , **ZAVOLI** , **CUCCA** , **FORNARO** , **LUMIA** e **RICCHIUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2583

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge n. 2583 e su emendamenti
(Estensore: Broglia)

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere

non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-*bis,* sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»;

all'articolo 7, comma 1, dopo il capoverso 1-*bis* inserire il seguente:

«1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci»;

all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: «e alle risorse» con le seguenti: «ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse»;

all'articolo 16, comma 1, capoverso 4-*quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017»;

all'articolo 17 sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

all'articolo 21 sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2/6, 5.2/9, 5.2/22, 5.2/30, 5.2, 6.3/3, 19.0.1/1 e 19.0.1.

Il parere è altresì di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sui disegni di legge nn. 2583 e 1295

(Estensore: Cociancich)

16 novembre 2016

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione;

ricordato che la normativa europea in materia di minori non accompagnati è dettata principalmente dalla direttiva 2013/32/UE («direttiva procedure») e dalla direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza» nell'ambito del sistema comune di asilo;

considerato che il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato il secondo pacchetto di riforma del sistema di asilo (in aggiunta al primo pacchetto del 4 maggio 2016), in cui sono previste

modifiche alle citate direttive «procedure» (COM(2016) 465) e «accoglienza» (COM(2016) 467), anche al fine di assicurare maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, prevedendo tra l'altro che questi debbano essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda d'asilo;

ricordato che nell'ambito del discorso sullo Stato dell'Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione europea ha diffuso una lettera di intenti in cui ha indicato come prioritari per l'anno a venire alcuni temi, tra cui la protezione dei minori non accompagnati (oltre all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, la ricollocazione dei rifugiati dalla Grecia e dall'Italia, la rapida adozione delle proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo, compresa la riforma del «meccanismo Dublino» l'attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi, l'efficace attuazione di tutte le misure intraprese a seguito dell'Agenda europea sulla migrazione, la rapida adozione del nuovo quadro di reinsediamento europeo proposto dalla Commissione);

valutato che le disposizioni contenute nei disegni di legge non sembrano presentare profili di incompatibilità con la vigente normativa europea in materia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema comune d'asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive «procedure» e «accoglienza» o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac;

si esprime infine apprezzamento per gli obiettivi del provvedimento che affronta un fenomeno dai contorni drammatici e che vede la presenza sul nostro territorio, nell'ultimo anno, di circa 20.000 minori non accompagnati, e si auspica una sua celere approvazione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Rostellato)

25 gennaio 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 2583, approvato dalla Camera, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere *a)*, *b)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anche sulle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché sulle materie «politiche sociali» e «formazione professionale», spettanti alla competenza legislativa delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire - anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza -

con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

b) all'articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «ove necessario».

DISEGNO DI LEGGE Approvato dalla Camera dei deputati	DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione
Art. 1. *(Ambito di applicazione)* 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.	Art. 1. *(Ambito di applicazione)* *Identico*
Art. 2. *(Definizione)* 1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.	Art. 2. *(Definizione)* *Identico*
Art. 3. *(Divieto di respingimento)* 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: «*1-bis.* In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»; *b)* al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni». 2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «*1.* Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».	Art. 3. *(Divieto di respingimento)* *Identico*
Art. 4.	Art. 4.

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)	*(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*
1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;	
b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».	
Art. 5.	Art. 5.
(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)	*(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*
1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:	*Identico*
«Art. 19-*bis*. -- *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. -- *1*. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.	
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.	

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1.

Art. 6.

(Indagini familiari)

Identico

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».	
3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.	
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
Art. 7.	Art. 7.
(Affidamento familiare)	*(Affidamento familiare)*
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:	1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, **sono inseriti i seguenti**:
«*1-bis*. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».	«*1-bis.* Gli enti locali **possono promuovere** la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
	1-ter. **Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci**».
Art. 8.	Art. 8.
(Rimpatrio assistito e volontario)	*(Rimpatrio assistito e volontario)*
1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.	*Identico*
2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;	
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:	
«*3.* All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».	
Art. 9.	Art. 9.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)	*(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)*
1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.	*Identico*
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.	
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.	
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
Art. 10.	Art. 10.
(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)	*(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)*
1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:	*Identico*
a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;	

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.	
Art. 11. *(Elenco dei tutori volontari)* 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è stato ancora nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.	Art. 11. *(Elenco dei tutori volontari)* 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni **e nelle province autonome di Trento e di Bolzano** in cui il garante non è stato ancora nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio **dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.	2. *Identico.*
Art. 12. *(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)* 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:	Art. 12. *(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)* 1. *Identico:*

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale e alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;	*a)* al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale **ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse** del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis*. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;	*b) identica;*
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».	*c) identica;*
2. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».	2. *Identico*.
Art. 13.	Art. 13.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)	*(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)*
1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».	*Identico*
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.	
Art. 14.	Art. 14.
(Diritto alla salute e all'istruzione)	*(Diritto alla salute e all'istruzione)*
1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*b-bis)* i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».	*Identico*
2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.	
3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.	
Art. 15. *(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)* 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti: «*2-bis*. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. *2-ter*. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».	Art. 15. *(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)* *Identico*
Art. 16. *(Diritto all'assistenza legale)* 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*4-quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».	Art. 16. *(Diritto all'assistenza legale)* 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*4-quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. **Per l'**attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma **è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017**».
Art. 17.	Art. 17.

(Minori vittime di tratta)	*(Minori vittime di tratta)*
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».	1. *Identico*.
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter,* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.	2. *Identico*.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	3. **Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017**. **4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**
Art. 18. *(Minori richiedenti protezione internazionale)*	Art. 18. *(Minori richiedenti protezione internazionale)*
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; *b)* al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; *c)* al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».	*Identico*
Art. 19. *(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)*	Art. 19. *(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)*

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.	*Identico*
Art. 20. *(Cooperazione internazionale)* 1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.	Art. 20. *(Cooperazione internazionale)* *Identico*
Art. 21. *(Disposizioni finanziarie)* 1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».	Art. 21. *(Disposizioni finanziarie)* 1. *Identico*.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	2. **Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.** **3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** **4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**
Art. 22. *(Disposizioni di adeguamento)* 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.	Art. 22. *(Disposizioni di adeguamento)* *Identico*

DISEGNO DI LEGGE N. 1295

D'iniziativa dei senatori Puglisi ed altri

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.

2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 3.

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato,» sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore,».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnate da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.

(Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza)

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».

2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti; «, nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture - Uffici territoriali del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;

c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «*status* di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di

minore straniero non accompagnato».

3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.

4. Ai fini della presente legge:

a) per «servizio di prima assistenza» si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;

b) per «struttura di prima accoglienza» si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.

5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.

Art. 5.

(Obbligo di segnalazione)

1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di frontiera,».

Art. 6.

(Identificazione)

1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dall'articolo 3 della presente legge è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*. -- *(Disposizioni concernenti ti minori stranieri non accompagnati)*. -- *1*. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.

3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione

internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multi disciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psicofisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*.

8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.

11. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea *European dactyloscopie* (EURODAC)».

Art. 7.

(Indagini familiari)

1. Dopo l'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 31-*ter*. -- *(Indagini familiari)*. -- *1*. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.

2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.

4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

Art. 8.

(Affidamento)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Art. 9.

(Rimpatrio assistito)

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

2. All'articolo 33 del testo unico, come modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 10.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriaIe, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età:

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.

Art. 12.

(Tutela)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 13.

(Sistema nazionale di accoglienza)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».

2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.

3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.

Art. 14.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosti 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 15.

(Diritto alla salute)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

Art. 16.

(Diritto all'istruzione)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 17.

(Diritto all'ascolto dei minori nei procedimenti)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 33-*bis*. -- *(Superiore interesse del minore)*. -- *1*. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.

2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 18.

(Diritto all'assistenza legale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 19.

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nel confronti dei minori stranieri non accompagnati,

predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-*bis* del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

Art. 20.

(Minori richiedenti protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

c) al comma l dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

Art. 21.

(Minori coinvolti in attività illecite)

1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».

Art. 22.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 24.

(Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 25.

(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Disposizione finanziaria)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 27.

(Disposizioni di adeguamento)

1. Con regolamento da adottare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535, le modifiche necessarie all'attuazione della presente legge.

1.2.3. Testo approvato 2583 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2583

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 1° marzo 2017, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zampa, Carfagna, Antimo Cesaro, Gozi, Dall'Osso, Fratoianni, Mantero, D'Agostino, Dellai, Formisano, Galgano, Iori, Marazziti, Oliaro, Sbrollini, Scuvera, Sottanelli, Vezzali, Rampi, De Rosa, Amoddio, Beni, Binetti, Paola Bragantini, Bruno Bossio, Capone, Carnevali, Costantino, Giuseppe Guerini, Kronbichler, Migliore, Nicchi, Piccione, Pilozzi e Quaranta, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 3.

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Art. 5.

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. - *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. -- *1.* Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal

suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-*bis*. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-*ter*. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1.

7-*quater*. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Affidamento familiare)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per

favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 8.

(Rimpatrio assistito e volontario)

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11.

(Elenco dei tutori volontari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 12.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Art. 13.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14.

(Diritto alla salute e all'istruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15.

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-*ter.* Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16.

(Diritto all'assistenza legale)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17.

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter,* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.

(Minori richiedenti
protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Art. 19.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 20.

(Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di

protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
22 febbraio 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (2583)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

1.101
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei casi e nelle modalità previste dalla presente legge».

1.102
MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

Tip. Senato

1.103

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Art. 2.

2.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

2.101

CALDEROLI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di cui sia accertata l'età inferiore agli anni diciotto che si trova nel territorio nazionale per aver formalizzato domanda di protezione internazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi dell'ordinamento italiano».

2.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «giurisdizione italiana,» *inserire le seguenti:* «per tutto il tempo in cui è».

2.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «privo» *con le seguenti parole:* «di cui sia preventivamente accertata la mancanza».

2.104

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1 sostituire le parole da «e di rappresentanza» *a* «italiano» *con le seguenti parole:* «da parte di familiari o di altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finchè non ne assuma effettivamente la custodia una personaper esso responsabile».

2.105

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «ordinamento italiano» *aggiungere le seguenti:* «successivamente all'esito negativo delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di origine o in altro paese europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

Art. 3.

3.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

3.101

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

3.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.104

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo in caso di specifica richiesta del minore stesso, sentita, ove possibile e se ritenuto opportuno, la famiglia o la rappresentanza diplomatica del paese di provenienza».

3.105

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo in caso di minore dall'età apparente superiore ai quattordici anni che tenga comportamento violento, ovvero formuli minacce e affermi il proposito di compiere reati».

3.106

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1*-bis, *aggiungere, in fine, le parole:* «salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari».

3.107

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «non comporti un rischio» *inserire le seguenti:* «specifico e concreto».

3.0.100

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari"».

Art. 4.

4.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire la parola:* «destinate», *con la seguente:* «riservate» ;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*c)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

d) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

4.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «destinate», *con la seguente:* «adibite».

4.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

b-ter) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

Art. 5.

5.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

5.101
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.» sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «del colloquio previsto dal comma 1», *con le seguenti:* «di apposito colloquio».

5.102
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «o all'autorità giudiziaria», *inserire le seguenti:* «o a qualsivoglia soggetto istituzionale deputato alla sua tutela».

5.103
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «o all'autorità giudiziaria», *inserire le seguenti:* «deputati alla sua tutela e assistenza».

5.104
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *dopo le parole:* «il personale qualificato della strutture di prima accoglienza», *inserire le seguenti:* «ove l'età del minore lo renda possibile».

5.4
MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.» *al comma 1, sostituire le parole:* «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» *con le seguenti:* «delle Asl territorialmente competenti».

5.105

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*, comma l», *sostituire le parole:* «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» *con le seguenti:* «delle Asl territorialmente competenti».

5.106

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1 sostituire le parole:* «, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni» *con* «da un interprete».

5.107

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «un colloquio con il», *inserire le seguenti:* «presunto».

5.6

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «un colloquio con il minore, volto ad», *inserire le seguenti:* «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età,».

5.108

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», *inserire le seguenti:* «accertare lo stato di salute del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la effettiva o possibile condizione di minore età».

5.109

CALDEROLI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 1, sostituire le parole:* «alla sua protezione» *con le seguenti:* «anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 o nei paesi di origine».

5.7

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-*bis*», *comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Al colloquio deve essere garantita la presenza di una unità multi disciplinare costituita presso le ASL e formata da un medico pediatra, uno psicologo dell'età evolutiva, un interprete, un mediatore culturale».

5.110

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» *con le seguenti:* «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» *inserire le seguenti:* «, ove necessaria,».

5.111

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» *con le seguenti:* «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «o del tutore provvisorio se già nominato», *con le seguenti:* «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art.19-*bis* comma 9», *sopprimere le parole:* «ove nominato».

5.112

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «o del tutore provvisorio se già nominato», *con le seguenti:* «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *comma 9, opprimere le parole:* «ove nominato».

5.113

CALDEROLI,VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 3, secondo periodo in fine, dopo le parole:* «autorità diplomatico-consolari» *aggiungere le seguenti:* «anche al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».

5.114

MALAN, RIZZOTTI

Al comma l, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «di protezione internazionale emerga» *inserire la seguente:* «anche».

5.115

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 3, al quarto periodo infine, dopo le parole:* «autorità diplomaticoconsolare» *aggiungere le seguenti:* «e a supporto di tale decisione fornisca validi e fondati motivi».

5.116

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le iniziative di cui al comma 1 ultimo periodo, possono includere, d'intesa con il paese di provenienza, la previsione di non applicare ai cittadini del paese stesso o da esso provenienti, il terzo e il quarto periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, aggiungere al termine del terzo e del quarto periodo le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 3-*bis*».

5.12

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, l'unità multidisciplinare della Asi di cui al comma 1 del presente articolo, chiederà autorizzazione scritta al presunto minore per effettuare una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasi ve, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.117

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, con il consenso del presunto minore verrà disposta una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.16

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

5.118

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo

straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100
SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

ai fini dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati le autorità di pubblica sicurezza sono coadiuvate da mediatori culturali e, secondo norma di legge, dal tutore, o tutore provvisorio se già nominato;

in via generale l'articolo 379 del Codice civile stabilisce la gratuità dell'ufficio tutelare, ma anche la possibilità – da parte del giudice tutelare – di assegnare al tutore un'equa indennità;

considerato che:

un'insistita e diffusa assenza di compenso, sotto forma di indennità, rende spesso l'istituto tutelare un obbligo gravoso per coloro che vengono preposti e nominati a tale rilevante ufficio. Ciò naturalmente si riflette inevitabilmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di protezione in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

valutato che:

non è infrequente che i sindaci si vedano costretti farsi carico in via sostitutiva dell'ufficio tutelare per arrivare a colmare ciò che – anche in relazione all'assenza di personale qualificato ed esperto in psicologia che coadiuvi le operazioni di identificazione e accoglienza – si configura come un vero e proprio vulnus nell'iter previsto del provvedimento in oggetto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i tribunali – anche alla luce dell'importanza e della consistenza dell'impegno richiesto – possano disporre di adeguate risorse finalizzate all'assegnazione ai tutori di un'equa indennità per ottemperare al meglio e in modo conforme ai propri importanti doveri.

G5.101

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

studi recenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno evidenziato come in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui viene annoverata anche l'Italia, nelle procedure di identificazione di minori non accompagnati e di accertamento della relativa età anagrafica, tali valutazioni avvengono prevalentemente attraverso esami di tipo medico che – per natura e somministrazione – assumono carattere invasivo, seppure vengano eseguiti con la necessaria perizia e nel rispetto del minore;

considerato che:

tali prassi di frequente non tengono sufficientemente conto del precario equilibrio psico-fisico del bambino o del ragazzo, inevitabilmente affetto e condizionato da problematiche psicologiche spesso di origine traumatica, a causa del vissuto pregresso;

il personale che conduce i colloqui non è sempre formato adeguatamente sulle tecniche di intervista e ascolto dei minori non accompagnati, anche considerando che le modalità con cui vengono eseguite le indagini sullo sviluppo psico-sociale e cognitivo della persona non appaiono sempre omogenee;

valutato inoltre che:

tutto ciò inevitabilmente si riflette sulle esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità psico-fisica del minore, sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di ottimizzare l'impiego delle misure di protezione previste in materia;

al fine di scongiurare il rischio di aggravare ulteriormente il disagio ed evitare ulteriori traumi psicologici, nelle procedure di identificazione da parte delle autorità a ciò preposte, gli adempimenti in oggetto dovrebbero essere sempre compiuti con l'apporto professionale di uno psicologo dell'età evolutiva appositamente formato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché nelle procedure di identificazione e valutazione dell'età dei minori non accompagnati, anche al fine di non provocare ulteriori traumi alla persona, venga sempre garantita la pre-

senza di psicologi dell'età evolutiva appositamente formati per tale genere di procedure.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

6.2
NACCARATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – *(Indagini familiari). – 1*. All'articolo 19 comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo le parole: "minore non accompagnato" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i richiedenti protezione internazionale» e eliminate le parole: «richiedente protezione internazionale".

2. L'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: "Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, anche sulla base delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale per le politiche migratorie, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati".

3. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-*bis*. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia la richiesta di attivazione delle indagini familiari al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attiva immediatamente le indagini.

7-*ter*. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale è trasmesso immediata-

mente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.101

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 2, capoverso 7-ter, *sostituire le parole:* «che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-*bis*», *con le seguenti:* «della struttura di prima accoglienza».

6.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere svolti» *con le seguenti:* «sono svolti».

Art. 7.

7.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 7, novellando l'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni (recante Diritto del minore ad una famiglia) propone norme per l'affidamento familiare, stabilendo che gli enti locali «promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza»;

considerato che:

in sede di relazione tecnica la verifica positiva del testo in esame è stata condizionata, fra le altre cose, dalla sostituzione della parola: «promuovono» con le parole «possono promuovere», e dall'aggiunta della clausola di invarianza da cui deriva che gli Enti locali debbano provvedere, per ciò che concerne le disposizioni suesposte, nei limiti delle risorse disponibili dei propri bilanci;

valutato che:

stante le difficoltà economico-finanziarie in cui versano gli Enti locali, ciò naturalmente non può non riflettersi fatalmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di affidamento familiare in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché – nel primo provvedimento utile – possano essere reperiti fondi idonei per gli Enti locali da destinare all'affidamento familiare e alle finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

8.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore».

8.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al» *con la seguente:* «nel».

8.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia» .

Art. 9.

9.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

9.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 2 sostituire le parole: «della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato» *con le seguenti:* «dell'identità del presunto minore non accompagnato, anche ai fini dell'avvio tempestivo delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo».

9.102

MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

9.103

MALAN, RIZZOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Presso il ministero dell'interno è istituita e aggiornata una banca dati che includa i dati di tutti i minori stranieri non accompagnati, la struttura dove essi si trovano, le specifiche problematiche eventualmente riscontrate e le spese per la loro accoglienza. Tale banca dati deve essere integrata con quella analoga riguardante i minori italiani fuori famiglia, che deve includere gli stessi dati».

Art. 10.

10.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

10.101
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera b) *aggiungere alla fine del periodo:* «purché di età inferiore ai quattordici anni».

Art. 11.

11.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

11.2
MALAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui cir-

condario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.101

CALDEROLI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui circondario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.102

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dei garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome»;

b) *dopo le parole:* «tra i garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome».

11.103
FRAVEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «per i minorenni» *con le seguenti:* «ordinario».

Art. 12.

12.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

12.101
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* «I minori non accompagnati» *inserire le seguenti:* «stranieri richiedenti protezione internazionale».

Art. 13.

13.100
CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

13.101
CALEROLI, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al compimento della maggiore età, allo straniero verranno disposte le misure di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini del rimpatrio nel paese di origine».

Art. 14.

14.100

CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

14.101

CALEROLI, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del» *e sostituite con le seguenti:* «al» *e dopo le parole:* «percorso di studi» *aggiungere le seguenti:* «qualora ne ricorrano i requisiti e si trovino con valido titolo nel territorio nazionale».

Art. 15.

15.100

CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

15.101

CALEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *sopprimere le parole:* «di persone idonee indicate dal minore, nonché».

Art. 16.

16.100
CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

16.101
CALEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «comma 4-*quater*», *dopo la parola:* «procedimento» *aggiungere le seguenti:* «senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 17.

17.100
CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 18.

18.100
CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.

19.100

CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

19.101

CALEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «illegittimi» *aggiungere le seguenti:* «presunti a titolo gratuito».

Art. 20.

20.100

CALEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

20.101

CALEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «interesse dei minori» *aggiungere le seguenti:* «e il ricongiungimento degli stessi nonché il rimpatrio nei paesi di origine».

20.102

CALDEROLI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma precedente, a decorrere dal 1º gennaio 2018, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale denominato Fondo per le politiche di cooperazione e sviluppo a favore dei minori nei Paesi di origine con una dotazione annua di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 20, "2-*bis*, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017".».

Al comma 3, dopo le parole: «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.100

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, quanto a 57 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.101

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.102

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica per le spese sostenute dai comuni che accolgono minori stranieri non accompagnai)

1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative alle prestazioni di servizi e all'acquisto di beni necessarie all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati escluse dal finanziamento proveniente dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, quanto a 57 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

Art. 21.

21.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 22.

22.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPAELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Il Senato,

premesso che:

– l'articolo 22 del presente disegno di legge reca: «Disposizioni di adeguamento» della normativa;

– l'instabilità politica e le innumerevoli crisi dei Paesi del Mediterraneo hanno determinato negli ultimi anni un repentino quanto notevole aumento degli sbarchi di persone sulle coste del nostro Paese, con la presenza di numerosi minori non accompagnati;

– le attuali proposte della Commissione europea per rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino» introducono un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che, tuttavia, riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedono a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati membri;

– si introducono, dunque, nuovi complicati meccanismi burocratici, mantenendo in piedi un sistema che nel tempo si è dimostrato inefficace, costoso e che produce irregolarità;

– il quadro emergente dalle proposte presentate e dagli atti approvati dalle istituzioni europee nell'ultimo anno è desolante e manifesta tutta l'incapacità dell'Unione europea a far fronte ad un numero elevato, ma certo non insostenibile – come invece si vuole spesso rappresentare in maniera drammatica – di arrivi;

– questo fallimento deriva da molteplici fattori, uno dei quali è certamente rappresentato dall'ostinazione con cui gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea continuano a voler disciplinare gli spostamenti di persone in un territorio che si vuole, al tempo stesso, privo di controlli alle frontiere interne;

– occorrerebbe prendere atto del mutamento dei contesti globali e del fatto che molte persone scappano da guerre, carestie, effetti dei cambiamenti climatici, eventi che molto spesso l'occidente – e quindi anche l'Unione europea – ha spesso creato, o quantomeno aggravato anche con la sola inerzia;

– l'Europa continua ad affrontare un fenomeno tanto delicato, quale quello migratorio, fondamentalmente con una mera previsione diretta e indiretta di quote/flussi;

– la questione migratoria non può essere rimessa alla gestione di singoli Paesi «volenterosi», ma deve riguardare tutti le parti coinvolte nell'Unione;

– è assolutamente ingiusto che alcuni Paesi dell'Unione europea, dopo aver assunto impegni chiari e precisi circa l'accoglienza e la ricollocazione dei migranti, pur non avendovi ottemperato, percepiscano e continuino a percepire stanziamenti europei, spesso impiegati per il rilancio del territorio;

– è fondamentale che il nostro Paese si faccia promotore di una posizione forte rispetto alla debolezza/superficialità dell'approccio europeo nei confronti della questione migranti, al fine di promuovere un'efficace riforma del regolamento «Dublino III», demolire il rigido e dannoso sistema quote/flussi e per far sì che i Paesi riluttanti all'accoglienza dei migranti non possano continuare a beneficiare di aiuti europei;

impegna il Governo:

a proporre una riforma del sistema di asilo europeo e dell'accoglienza, anche con riferimento a quella dei minori, tesa a superare radicalmente l'attuale impostazione – inefficace, costosa e che produce irregolarità – e del regolamento 604/2013 (Dublino III), che pure caratterizza la corrente proposta della Commissione europea, in grado di superare il meccanismo delle quote/flussi; in caso di mancato recepimento di tali proposte, a porre il veto sul progetto di bilancio 2017 dell'Unione europea.

€ 4,00

1.2.5. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
24 febbraio 2017
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (2583)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

1.101
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei casi e nelle modalità previste dalla presente legge».

1.102
MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

Tip. Senato

1.103

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Art. 2.

2.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

2.101

CALDEROLI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di cui sia accertata l'età inferiore agli anni diciotto che si trova nel territorio nazionale per aver formalizzato domanda di protezione internazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi dell'ordinamento italiano».

2.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «giurisdizione italiana,» *inserire le seguenti:* «per tutto il tempo in cui è».

2.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «privo» *con le seguenti parole:* «di cui sia preventivamente accertata la mancanza».

2.104

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1 sostituire le parole da «e di rappresentanza» *a* «italiano» *con le seguenti parole:* «da parte di familiari o di altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finchè non ne assuma effettivamente la custodia una personaper esso responsabile».

2.105

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «ordinamento italiano» *aggiungere le seguenti:* «successivamente all'esito negativo delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di origine o in altro paese europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

Art. 3.

3.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

3.101

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

3.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.104

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo in caso di specifica richiesta del minore stesso, sentita, ove possibile e se ritenuto opportuno, la famiglia o la rappresentanza diplomatica del paese di provenienza».

3.105

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo in caso di minore dall'età apparente superiore ai quattordici anni che tenga comportamento violento, ovvero formuli minacce e affermi il proposito di compiere reati».

3.106

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1*-bis, *aggiungere, in fine, le parole:* «salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari».

3.107

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «non comporti un rischio» *inserire le seguenti:* «specifico e concreto».

3.0.100

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari"».

Art. 4.

4.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire la parola:* «destinate», *con la seguente:* «riservate» ;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*c)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

d) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

4.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «destinate», *con la seguente:* «adibite».

4.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

b-ter) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

Art. 5.

5.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

5.101

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.» sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «del colloquio previsto dal comma 1», *con le seguenti:* «di apposito colloquio».

5.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «o all'autorità giudiziaria», *inserire le seguenti:* «o a qualsivoglia soggetto istituzionale deputato alla sua tutela».

5.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «o all'autorità giudiziaria», *inserire le seguenti:* «deputati alla sua tutela e assistenza».

5.104

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *dopo le parole:* «il personale qualificato della strutture di prima accoglienza», *inserire le seguenti:* «ove l'età del minore lo renda possibile».

5.4

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.» *al comma 1, sostituire le parole:* «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» *con le seguenti:* «delle Asl territorialmente competenti».

5.105

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*, comma l», *sostituire le parole:* «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» *con le seguenti:* «delle Asl territorialmente competenti».

5.106

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1 sostituire le parole:* «, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni» *con* «da un interprete».

5.107

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «un colloquio con il», *inserire le seguenti:* «presunto».

5.6

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «un colloquio con il minore, volto ad», *inserire le seguenti:* «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età,».

5.108

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», *inserire le seguenti:* «accertare lo stato di salute del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la effettiva o possibile condizione di minore età, ad».

5.109

CALDEROLI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 1, sostituire le parole:* «alla sua protezione» *con le seguenti:* «anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 o nei paesi di origine».

5.7

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-*bis*», *comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Al colloquio deve essere garantita la presenza di una unità multi disciplinare costituita presso le ASL e formata da un medico pediatra, uno psicologo dell'età evolutiva, un interprete, un mediatore culturale».

5.111

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» *con le seguenti:* «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «o del tutore provvisorio se già nominato», *con le seguenti:* «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art.19-*bis* comma 9», *sopprimere le parole:* «ove nominato».

5.112

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «o del tutore provvisorio se già nominato», *con le seguenti:* «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *comma 9, opprimere le parole:* «ove nominato».

5.110

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» *con le seguenti:* «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» *inserire le seguenti:* «, ove necessaria,».

5.113

CALDEROLI,VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 3, secondo periodo in fine, dopo le parole:* «autorità diplomatico-consolari» *aggiungere le seguenti:* «anche al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».

5.114

MALAN, RIZZOTTI

Al comma l, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «di protezione internazionale emerga» *inserire la seguente:* «anche».

5.115

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *al comma 3, al quarto periodo infine, dopo le parole:* «autorità diplomaticoconsolare» *aggiungere le seguenti:* «e a supporto di tale decisione fornisca validi e fondati motivi».

5.116

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le iniziative di cui al comma 1 ultimo periodo, possono includere, d'intesa con il paese di provenienza, la previsione di non applicare ai cittadini del paese stesso o da esso provenienti, il terzo e il quarto periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, aggiungere al termine del terzo e del quarto periodo le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 3-*bis*».

5.12

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, l'unità multidisciplinare della Asi di cui al comma 1 del presente articolo, chiederà autorizzazione scritta al presunto minore per effettuare una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasi ve, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al

precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.117

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, con il consenso del presunto minore verrà disposta una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.16

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

5.118

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo

737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100
SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

ai fini dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati le autorità di pubblica sicurezza sono coadiuvate da mediatori culturali e, secondo norma di legge, dal tutore, o tutore provvisorio se già nominato;

in via generale l'articolo 379 del Codice civile stabilisce la gratuità dell'ufficio tutelare, ma anche la possibilità – da parte del giudice tutelare – di assegnare al tutore un'equa indennità;

considerato che:

un'insistita e diffusa assenza di compenso, sotto forma di indennità, rende spesso l'istituto tutelare un obbligo gravoso per coloro che vengono preposti e nominati a tale rilevante ufficio. Ciò naturalmente si riflette inevitabilmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di protezione in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

valutato che:

non è infrequente che i sindaci si vedano costretti farsi carico in via sostitutiva dell'ufficio tutelare per arrivare a colmare ciò che – anche in relazione all'assenza di personale qualificato ed esperto in psicologia che coadiuvi le operazioni di identificazione e accoglienza – si configura come un vero e proprio vulnus nell'iter previsto del provvedimento in oggetto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i tribunali – anche alla luce dell'importanza e della consistenza dell'impegno richiesto – possano disporre di adeguate risorse finalizzate all'assegnazione ai tutori di un'equa indennità per ottemperare al meglio e in modo conforme ai propri importanti doveri.

G5.101

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

studi recenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno evidenziato come in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui viene annoverata anche l'Italia, nelle procedure di identificazione di minori non accompagnati e di accertamento della relativa età anagrafica, tali valutazioni avvengono prevalentemente attraverso esami di tipo medico che – per natura e somministrazione – assumono carattere invasivo, seppure vengano eseguiti con la necessaria perizia e nel rispetto del minore;

considerato che:

tali prassi di frequente non tengono sufficientemente conto del precario equilibrio psico-fisico del bambino o del ragazzo, inevitabilmente affetto e condizionato da problematiche psicologiche spesso di origine traumatica, a causa del vissuto pregresso;

il personale che conduce i colloqui non è sempre formato adeguatamente sulle tecniche di intervista e ascolto dei minori non accompagnati, anche considerando che le modalità con cui vengono eseguite le indagini sullo sviluppo psico-sociale e cognitivo della persona non appaiono sempre omogenee;

valutato inoltre che:

tutto ciò inevitabilmente si riflette sulle esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità psico-fisica del minore, sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di ottimizzare l'impiego delle misure di protezione previste in materia;

al fine di scongiurare il rischio di aggravare ulteriormente il disagio ed evitare ulteriori traumi psicologici, nelle procedure di identificazione da parte delle autorità a ciò preposte, gli adempimenti in oggetto dovrebbero essere sempre compiuti con l'apporto professionale di uno psicologo dell'età evolutiva appositamente formato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché nelle procedure di identificazione

e valutazione dell'età dei minori non accompagnati, anche al fine di non provocare ulteriori traumi alla persona, venga sempre garantita la presenza di psicologi dell'età evolutiva appositamente formati per tale genere di procedure.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

6.2
NACCARATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – *(Indagini familiari). – 1*. All'articolo 19 comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo le parole: "minore non accompagnato" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i richiedenti protezione internazionale» e eliminate le parole: «richiedente protezione internazionale".

2. L'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: "Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, anche sulla base delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale per le politiche migratorie, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati".

3. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-*bis*. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia la richiesta di attivazione delle indagini familiari al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attiva immediatamente le indagini.

7-*ter*. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale è trasmesso immediata-

mente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.101

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 2, capoverso 7-ter, *sostituire le parole:* «che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-*bis*», *con le seguenti:* «della struttura di prima accoglienza».

6.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere svolti» *con le seguenti:* «sono svolti».

Art. 7.

7.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 7, novellando l'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni (recante Diritto del minore ad una famiglia) propone norme per l'affidamento familiare, stabilendo che gli enti locali «promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza»;

considerato che:

in sede di relazione tecnica la verifica positiva del testo in esame è stata condizionata, fra le altre cose, dalla sostituzione della parola: «promuovono» con le parole «possono promuovere», e dall'aggiunta della clausola di invarianza da cui deriva che gli Enti locali debbano provvedere, per ciò che concerne le disposizioni suesposte, nei limiti delle risorse disponibili dei propri bilanci;

valutato che:

stante le difficoltà economico-finanziarie in cui versano gli Enti locali, ciò naturalmente non può non riflettersi fatalmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di affidamento familiare in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché – nel primo provvedimento utile – possano essere reperiti fondi idonei per gli Enti locali da destinare all'affidamento familiare e alle finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

8.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore».

8.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al» *con la seguente:* «nel».

8.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia» .

Art. 9.

9.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

9.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 2 sostituire le parole: «della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato» *con le seguenti:* «dell'identità del presunto minore non accompagnato, anche ai fini dell'avvio tempestivo delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo».

9.102

MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

9.103

MALAN, RIZZOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Presso il ministero dell'interno è istituita e aggiornata una banca dati che includa i dati di tutti i minori stranieri non accompagnati, la struttura dove essi si trovano, le specifiche problematiche eventualmente riscontrate e le spese per la loro accoglienza. Tale banca dati deve essere integrata con quella analoga riguardante i minori italiani fuori famiglia, che deve includere gli stessi dati».

Art. 10.

10.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

10.101
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera b) *aggiungere alla fine del periodo:* «purché di età inferiore ai quattordici anni».

Art. 11.

11.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

11.2
MALAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui cir-

condario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.101

CALDEROLI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui circondario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.102

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dei garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome»;

b) *dopo le parole:* «tra i garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome».

11.103
FRAVEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «per i minorenni» *con le seguenti:* «ordinario».

Art. 12.

12.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

12.101
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* «I minori non accompagnati» *inserire le seguenti:* «stranieri richiedenti protezione internazionale».

Art. 13.

13.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

13.101
CALDEROLI, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al compimento della maggiore età, allo straniero verranno disposte le misure di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini del rimpatrio nel paese di origine».

Art. 14.

14.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

14.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del» *e sostituite con le seguenti:* «al» *e dopo le parole:* «percorso di studi» *aggiungere le seguenti:* «qualora ne ricorrano i requisiti e si trovino con valido titolo nel territorio nazionale».

Art. 15.

15.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

15.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «comma 2-*bis*», *sopprimere le parole:* «di persone idonee indicate dal minore, nonché».

Art. 16.

16.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

16.101
CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «comma 4-*quater*», *dopo la parola:* «procedimento» *aggiungere le seguenti:* «senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 17.

17.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 18.

18.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.

19.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

19.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «illegittimi» *aggiungere le seguenti:* «presunti a titolo gratuito».

Art. 20.

20.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

20.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «interesse dei minori» *aggiungere le seguenti:* «e il ricongiungimento degli stessi nonché il rimpatrio nei paesi di origine».

20.102

CALDEROLI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma precedente, a decorrere dal 1º gennaio 2018, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale denominato Fondo per le politiche di cooperazione e sviluppo a favore dei minori nei Paesi di origine con una dotazione annua di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 20, "2-*bis*, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017".».

Al comma 3, dopo le parole: «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.100

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, quanto a 57 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.101

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.102

CALDEROLI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica per le spese sostenute dai comuni che accolgono minori stranieri non accompagnai)

1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative alle prestazioni di servizi e all'acquisto di beni necessarie all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati escluse dal finanziamento proveniente dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, quanto a 57 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

Art. 21.

21.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 22.

22.100
CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia

Il Senato,

premesso che:

– l'articolo 22 del presente disegno di legge reca: «Disposizioni di adeguamento» della normativa;

– l'instabilità politica e le innumerevoli crisi dei Paesi del Mediterraneo hanno determinato negli ultimi anni un repentino quanto notevole aumento degli sbarchi di persone sulle coste del nostro Paese, con la presenza di numerosi minori non accompagnati;

– le attuali proposte della Commissione europea per rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino» introducono un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che, tuttavia, riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedono a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati membri;

– si introducono, dunque, nuovi complicati meccanismi burocratici, mantenendo in piedi un sistema che nel tempo si è dimostrato inefficace, costoso e che produce irregolarità;

– il quadro emergente dalle proposte presentate e dagli atti approvati dalle istituzioni europee nell'ultimo anno è desolante e manifesta tutta l'incapacità dell'Unione europea a far fronte ad un numero elevato, ma certo non insostenibile – come invece si vuole spesso rappresentare in maniera drammatica – di arrivi;

– questo fallimento deriva da molteplici fattori, uno dei quali è certamente rappresentato dall'ostinazione con cui gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea continuano a voler disciplinare gli spostamenti di persone in un territorio che si vuole, al tempo stesso, privo di controlli alle frontiere interne;

– occorrerebbe prendere atto del mutamento dei contesti globali e del fatto che molte persone scappano da guerre, carestie, effetti dei cambiamenti climatici, eventi che molto spesso l'occidente – e quindi anche l'Unione europea – ha spesso creato, o quantomeno aggravato anche con la sola inerzia;

– l'Europa continua ad affrontare un fenomeno tanto delicato, quale quello migratorio, fondamentalmente con una mera previsione diretta e indiretta di quote/flussi;

– la questione migratoria non può essere rimessa alla gestione di singoli Paesi «volenterosi», ma deve riguardare tutti le parti coinvolte nell'Unione;

– è assolutamente ingiusto che alcuni Paesi dell'Unione europea, dopo aver assunto impegni chiari e precisi circa l'accoglienza e la ricollocazione dei migranti, pur non avendovi ottemperato, percepiscano e continuino a percepire stanziamenti europei, spesso impiegati per il rilancio del territorio;

– è fondamentale che il nostro Paese si faccia promotore di una posizione forte rispetto alla debolezza/superficialità dell'approccio europeo nei confronti della questione migranti, al fine di promuovere un'efficace riforma del regolamento «Dublino III», demolire il rigido e dannoso sistema quote/flussi e per far sì che i Paesi riluttanti all'accoglienza dei migranti non possano continuare a beneficiare di aiuti europei;

impegna il Governo:

a proporre una riforma del sistema di asilo europeo e dell'accoglienza, anche con riferimento a quella dei minori, tesa a superare radicalmente l'attuale impostazione – inefficace, costosa e che produce irregolarità – e del regolamento 604/2013 (Dublino III), che pure caratterizza la corrente proposta della Commissione europea, in grado di superare il meccanismo delle quote/flussi; in caso di mancato recepimento di tali proposte, a porre il veto sul progetto di bilancio 2017 dell'Unione europea.

€ 4,00

1.2.6. Testo 2 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
24 febbraio 2017
N. 2 - ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (2583)

EMENDAMENTO

Art. 5.

5.110 (testo 2)
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*»*, al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «solo dopo che è stata garantita» *inserire le seguenti:* «, ove necessaria,».

Tip. Senato

€ 1,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2583
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Titolo breve: *protezione dei minori stranieri non accompagnati*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente	
N. 436 (pom.) 9 novembre 2016	Congiunzione di S. 1295
N. 438 (pom.) 15 novembre 2016	
N. 442 (pom.) 22 novembre 2016	Adottato testo base S. 2583. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 dicembre 2016 alle ore 13:00
N. 445 (pom.) 20 dicembre 2016	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore: 11/1/2017, h. 13. Ordini del giorno ed emendamenti allegati al resoconto
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	

N. 457 (pom.) 7 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: S.1295 Sull'esame dei ddl

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 466 (pom.) 22 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: S.1295 Approvati emendamenti Testo di ordini del giorno ed emendamenti allegato al resoconto Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: del ddl S. 1295 da parte del ddl S.2583 proposto accoglimento OdG proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 436 (pom.) del 09/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
436ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) riferisce sul disegno di legge n. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a introdurre una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di definire una disciplina unitaria organica. La materia, infatti, è attualmente regolata da disposizioni contenute in diversi provvedimenti, principalmente negli articoli 32 e 33 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché nel relativo regolamento di attuazione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999. Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono inoltre contenute nel decreto

legislativo n. 142 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Con riferimento particolare ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, oltre al menzionato decreto n. 142, si applicano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale e del decreto legislativo n. 251 del 2007.

I primi tre articoli del disegno di legge in esame definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina che si intende introdurre e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. In particolare, l'articolo 1 circoscrive l'applicazione della legge ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Si stabilisce altresì che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

L'articolo 2 definisce il minore straniero non accompagnato come il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.

Con l'articolo 3 si introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, è aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che nella attuale formulazione non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione, ovvero ai minori non accompagnati. In merito al provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni, si dispone che esso possa essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni debba essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

Con l'articolo 4 il testo interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l'identificazione del minore - per la quale è introdotto il termine massimo di 10 giorni - e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le procedure per l'identificazione del minore e per l'accertamento dell'età sono poi disciplinate nel dettaglio dal successivo articolo 5.

L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, mentre l'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.

L'articolo 11 prevede che, presso ogni tribunale per i minorenni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8 sposta la competenza dell'adozione del provvedimento dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

L'articolo 10 riguarda il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, contemplando due sole tipologie, quello per minore età e quello per

motivi familiari.

In materia di accoglienza, l'articolo 12 prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale. Conseguentemente, viene modificata la denominazione del programma di accoglienza in "Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati". Sono poi individuati alcuni criteri da rispettare nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo. In particolare, si stabilisce che, nella scelta della struttura disponibile, occorre tenere in considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Si segnala, in particolare, una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Gli articoli da 14 a 19 sono finalizzati a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati. Innanzitutto, l'articolo 14 estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In relazione al diritto all'istruzione, è incentivata l'attivazione di specifiche misure, a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici con il coinvolgimento dei mediatori culturali.

Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero. In particolare, l'articolo 15 stabilisce che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata in ogni stato e grado del procedimento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 16 riconosce in capo al minore straniero non accompagnato, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, a intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale.

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Con una norma di coordinamento finale, l'articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 1295, d'iniziativa della senatrice Puglisi e altri, sottolineando alcuni aspetti per cui la proposta si differenzia dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, stabilisce che queste si riferiscono ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, compresi quelli provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, per i quali però sono fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione.

Con l'articolo 4, si intende garantire a ogni minore straniero non accompagnato un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli indicati come valichi di frontiera.

L'articolo 5 dispone che anche gli uffici di frontiera possano segnalare, al pari di ogni altro pubblico ufficiale, la presenza di persone straniere di minore età non accompagnate alle autorità competenti, tra cui il tribunale per i minorenni, chiamato ad adottare opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse della persona di minore età.

In merito alle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati, non si segnalano differenze rilevanti con il disegno di legge n. 2583, a parte il fatto che l'articolo 6 colloca le nuove norme dopo l'articolo 31 del testo unico in materia di immigrazione e prevede che le operazioni di identificazione si concludano con il fotosegnalamento del minore, che tuttavia non è inserito nel sistema di identificazione dattiloscopica europea EURODAC.

L'articolo 13 istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, al fine di individuare la soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore, attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate, che segnala i posti di accoglienza disponibili sul territorio.

Con l'articolo 20 si istituisce - presso ogni commissione territoriale - una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 21 prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche allo straniero che - dopo aver espiato una pena detentiva o una misura alternativa alla detenzione per reati commessi durante la minore età - partecipi attivamente ad un percorso di reinserimento sociale.

L'articolo 23 prevede la costituzione di un tavolo tecnico con finalità di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, con la partecipazione delle autorità coinvolte, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni di tutela e delle comunità di accoglienza, stabilendo lo svolgimento di periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Infine, per la copertura degli oneri finanziari, all'articolo 25 si istituisce il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con dotazione pluriennale stabilita dal Ministero del lavoro, sentita la Conferenza unificata.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene opportuno valutare la compatibilità del disegno di legge in titolo con le disposizioni in materia di cittadinanza previste dalla legge n. 91 del 1992, soprattutto con riferimento all'ipotesi - di cui al comma 2 dell'articolo 1 - del minore non accompagnato "trovato nel territorio della Repubblica". Ovviamente, bisognerebbe tenere altresì conto delle eventuali modifiche in tema di *ius soli*, ancora all'esame della Commissione in sede referente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato. Sottolinea che nella predisposizione del testo - che risulta piuttosto articolato, proprio in ragione della complessità dello schema di decreto legislativo - si è tenuto conto, in particolare, dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata.

Segnala che, per la piena attuazione della nuova disciplina sulla dirigenza della Repubblica, appare necessaria la riforma del sistema di valutazione, a cui il Governo è stato delegato dall'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge n. 124 del 2015. In secondo luogo, è stata rilevata l'esigenza di un adeguato intervento sotto il profilo finanziario, per garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza. Sarebbe altresì opportuno introdurre forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diversi fasi di implementazione della riforma, anche per consentire di verificarne puntualmente l'efficacia rispetto al funzionamento della struttura amministrativa.

Oltre a evidenziare la necessità di assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in materia di programmazione e organizzazione della pubblica amministrazione, segnala anche la necessità di prevedere - in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità - un obbligo generale di motivazione relativo al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali.

Nel ravvisare l'opportunità di definire in modo più puntuale l'ambito di applicazione della riforma, ritiene meritevole di specifica attenzione la questione dei segretari comunali e provinciali, destinati a confluire nel ruolo unico dei dirigenti locali. In particolare, bisognerebbe tenere conto delle differenti posizioni professionali dei segretari comunali collocati in fascia C, che invece nello schema di decreto legislativo sono disciplinate in modo unitario e cumulativo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) illustra una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato. Sebbene ritenga condivisibile l'istituzione del ruolo unico della dirigenza, al fine di valorizzare la circolarità delle esperienze, esprime un giudizio fortemente critico sull'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo. Infatti, ritiene che, con le nuove norme, la dirigenza pubblica sarà eccessivamente vincolata agli organi politici, con pregiudizio del principio costituzionale di indipendenza della pubblica amministrazione.

Sottolinea, quindi, alcuni rilievi critici. Innanzitutto, ritiene inaccettabile che si possano ancora conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni, al di fuori del reclutamento attraverso concorso, con il rischio di un incremento dei costi per le amministrazioni. Sarebbe

opportuno, quanto meno, prevedere che siano assegnati incarichi a tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, prima di rivolgersi a soggetti esterni.

Peraltro, a suo avviso, il corso-concorso sembra configurare una modalità di accesso meno qualificante, in quanto i vincitori sono inquadrati come funzionari per un periodo di tre anni, al termine dei quali dovranno superare un?ulteriore verifica per accedere al ruolo unico della dirigenza. Peraltro, rileva il rischio che tale modalità di assunzione determini un numero sproporzionato di vincitori di concorso e, dunque, di dirigenti precari e non utilizzati, senza che si faccia alcun cenno alle graduatorie esistenti.

Un ulteriore elemento suscettibile di critica è la previsione di una durata prestabilita di quattro anni degli incarichi dirigenziali, rinnovabili per una sola volta di ulteriori due anni, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva, con decisione motivata dell?amministrazione. Tuttavia, la valutazione positiva non comporta un'automatica conferma del ruolo, poiché i contratti si risolvono al termine dei quattro anni, con il rischio, quindi, di una lesione del principio della continuità dell'azione amministrativa. Ritiene inaccettabile che la decadenza dalla carriera lavorativa non sia giustificata da inadempienze o negligenze dell'interessato, ma soltanto dal mero scorrere del tempo; in questo modo, infatti, si espone il dirigente alla costante ricerca di un incarico, magari con il rischio di una accentuata sensibilità agli indirizzi politici.

Con riferimento al sistema di valutazione, rileva l'esigenza di adottare sistemi di misurazione e valutazione delle *performance* chiari e omogenei, per evitare una eccessiva discrezionalità da parte delle amministrazioni.

Appare censurabile, a suo avviso, anche la svalutazione del ruolo di reclutamento e formazione dei dirigenti pubblici svolto finora dalla Scuola nazionale di amministrazione.

Infine, giudica particolarmente grave il superamento della figura dei segretari comunali e provinciali, presidio irrinunciabile, negli enti locali, per il controllo di legalità dell'azione amministrativa.

Il senatore CRIMI (*M5S*) illustra una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato. Pur ritenendo condivisibili i numerosi rilievi formulati dalla Presidente nella sua proposta di parere, giudica inaccettabile lo schema di decreto legislativo nel suo complesso e in particolare laddove si prevede la possibilità di interscambio di professionalità tra i ruoli della dirigenza. Tale principio, in realtà, sarebbe condivisibile solo in presenza di criteri omogenei per il reclutamento dei dirigenti, non sempre adottati per le assunzioni presso gli enti locali.

Dopo aver ricordato la mancanza di un nuovo sistema di valutazione della dirigenza, segnala la necessità di prevedere una norma specifica per gli uffici legali degli enti pubblici, nei quali il ruolo di dirigente deve essere necessariamente assegnato a un avvocato, che esercita più che altro funzioni di coordinamento.

Infine, ritiene opportuno riformulare in termini più stringenti il rilievo sulla opportunità di prevedere risorse finanziarie adeguate per consentire l'attuazione della riforma. Infatti, trattandosi di una condizione, sarebbe opportuno sopprimere l'espressione: "si valuti l'esigenza di".

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che proprio l'introduzione di un termine temporale certo per l'esercizio dell'incarico dirigenziale escluda il rischio di subordinazione della dirigenza pubblica all'arbitrarietà del potere politico.

Tale previsione, infatti, è volta ad accrescere la professionalità dei dirigenti pubblici, evitando le rigidità del passato che hanno portato alla formazione di veri e propri centri di potere. A suo avviso, la pubblica amministrazione non deve più limitarsi a svolgere compiti di controllo, ma è chiamata a promuovere l'iniziativa delle imprese e dei cittadini.

Per rispondere alle sfide della competitività, è necessario che la struttura amministrativa sia più dinamica e professionalmente aggiornata. Pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di riforma, poiché incide sugli equilibri tra potere

politico e amministrativo, in un'ottica di stimolo e valorizzazione della professionalità.

Con riferimento alla responsabilità dirigenziale, ricorda che la legge delega prevedeva una delimitazione dell'ambito della responsabilità amministrativa rispetto a quella politica, attraverso la distinzione degli atti di gestione tra quelli dovuti, di mera applicazione dell'indirizzo politico, e quelli che implicano un'autonoma determinazione dirigenziale. Pertanto, propone di inserire un ulteriore rilievo del seguente tenore: "valutare l'opportunità di puntualizzare che la responsabilità gestionale dei dirigenti non riguarda gli atti meramente esecutivi degli atti di indirizzo e, comunque, degli atti di competenza degli organi politico-amministrativi monocratici o collegiali ed è sempre limitata alle determinazioni di autonoma competenza dei dirigenti, ferma restando la responsabilità degli organi politico-amministrativi".

Reputa inopportuno inserire, nella proposta di parere, la questione dell'equiparazione stipendiale dei docenti della Scuola nazionale di amministrazione, trattandosi di un tema sensibile, meritevole di maggiore approfondimento.

Infine, ritiene che la proroga degli incarichi dirigenziali, in presenza di una valutazione positiva del dirigente, possa essere negata solo per ragioni oggettive, legate alla funzionalità dell'ente.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva l'opportunità di formulare come osservazione il richiamo - attualmente inserito in premessa - sull'applicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle attribuzioni e prerogative riconosciute dai rispettivi statuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per domani, 10 novembre, alle ore 12 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina della dirigenza della Repubblica" (Atto del Governo n. 328), adottato in attuazione dell?articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,
tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l?intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all?accoglimento delle proposte formulate dalle Regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro tecnico da tenere, dopo l?acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e prima dell?approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa "forte" e ha chiesto un?ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi "prioritariamente" nell?ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali,
premesso che:
la legge n. 124 del 2015 ha previsto l?adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;
lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del "sistema della dirigenza pubblica" nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;
uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio "mercato della dirigenza", coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell?amministrazione e l?offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;
i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, così come - previa intesa in tali sedi - è prevista l?istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l?accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei criteri generali che competono alle Commissioni;
lo stesso parere del Consiglio di Stato ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un?intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell?intesa;
la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l?importanza della distinzione «tra l?azione di governo - normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza - e l?azione dell?amministrazione che nell?attuazione dell?indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell?ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007);
al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l?imparzialità nell?attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l?istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica e, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del

Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell?ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;
a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell?incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;
la legge di delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con "modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali";
tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 28-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette commissioni;
la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell?ordinamento, della missione e dell?assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell?Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento - per le attività di reclutamento - di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti e lo schema di decreto in esame ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;
appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;
va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell?articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;
appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all?articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;
alla luce della centralità del principio di trasparenza, per realizzare un?autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l?opportunità di specificare, anche nell?ambito della disposizione in esame, l?obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;
in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell?istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento - di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale - autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una "giusta proporzione" tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;
appare opportuno chiarire - in sede di prima attuazione della riforma in esame - le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti, che non contemplano la figura dei segretari

comunali e provinciali nell?ambito dei ruoli della dirigenza locale;
appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma, per la prima applicazione, che dispone il conferimento dell?incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all?articolo 19-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;
nel rispetto del criterio direttivo contenuto all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, numero 1), della legge n. 124 del 2015, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4 dello schema correttamente non include il personale degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili, previo assenso delle amministrazioni interessate, con il corso-concorso e il concorso per accesso alla dirigenza pubblica. Si segnala che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo erroneamente - in quanto non previsto nella legge di delega - indica il personale degli organi costituzionali tra le categorie incluse. Al riguardo, si ricorda che, nel corso dell'esame parlamentare di approvazione della legge di delega, quel riferimento - inizialmente previsto nel disegno di legge - fu espressamente soppresso, in quanto inammissibile;
il nuovo articolo 19-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per ogni incarico dirigenziale, il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell?amministrazione;
in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell?amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;
il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l?esercizio delle funzioni amministrative di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;
andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l?opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all?articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;
quanto all?applicazione delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale, occorre ricordare che la legge di delega n. 124 del 2015 prevede all?articolo 22, in via generale, che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e delle prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;
appare altresì di fondamentale importanza prevedere che il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di "accompagnare" i diversi passaggi previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l?organicità e l?effettività delle nuove

previsioni;
è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali - sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e - per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali ? nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni,
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
si valuti l?esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;
valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale sia a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all?articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione, nonché assicurando che la banca dati "delle competenze" di cui all?articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;
in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell?amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall?articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale di disponibilità;
individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge di delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata e l?acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere;
individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che sia coerente con i principi espressi nella legge di delega;
prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le Regioni, improntate al principio di leale collaborazione;
dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato *staff* di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una "fattibilità concreta" delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema, che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;
prevedere l?obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all?articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisiste nell?esercizio di determinate funzioni dirigenziali;
stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall?articolo 11, comma 1, lettera *a)*, che l?attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la "gestione tecnica" di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;
fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell?interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l?autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti

dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di "giusta proporzione" tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;

riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati chiamati a far parte del Comitato direttivo (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell?ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città;

al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all?istituenda agenzia;

siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;

valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo, di cui all?articolo 28-*bis*, commi 5 e 6, rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lett. *c)*, della legge n. 124 del 2015), in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell?immissione nel ruolo unico della dirigenza;

rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;

chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all?articolo 19-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

prevedere - in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità - un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;

all?articolo 19-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;

prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche, nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell?attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);

risolvere la contraddizione tra la previsione dell?articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l?obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell?articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche,

chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali - attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche - nell?ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell?albo dei segretari comunali e provinciali;
istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell?albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all?articolo 10;
prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell?interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle Regioni a statuto ordinario e dalle Province (enti di cui all?articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera *c)* limitatamente alle parole ", anche nell?ambito di procedure di mobilità";
al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;
prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell?entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell?articolo 51, terzo comma, della Costituzione, in base alle quali "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro";
prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un?intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell?intesa;
in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, della quale è prevista l?istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, valutare l?opportunità di prevedere - ferma restando l?articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento - che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali;
valutare l?esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;
chiarire, all?articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale "resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali", con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;
valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse - di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 - si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza

articolato in tre ruoli unici;
introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l?opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell?articolo 28-*quinquies* sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell?Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell?articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
in merito al personale della SNA, valutare l?esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell?istituzione dell?Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo, per quelli di ruolo, l?applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari; dall?altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell?incardinamento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l?opportunità di mantenere, a favore del personale che non opta ai sensi dell?articolo 28-*quinquies*, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
al fine di assicurare, nell?attività di formazione, un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall?articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge di delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell?amministrazione dello Stato prevista dall?articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società *in house* delle amministrazioni statali e locali;
impostare - nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma - il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto "posti fissi" e "posti disponibili", anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di "esigenze non coperte dalla programmazione triennale"; valutare altresì - quanto al concorso - la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;
tenere conto, all?articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell?esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione della legge di delega, nella parte in cui prevede la "cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza";
valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale "*hub*" in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;
si valuti l?opportunità, in ragione dell?autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell?elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere, da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità e, dall?altro, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, che sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;
si valuti l?opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dall?articolo 10, comma 4, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;
si valuti la conformità alla disposizione di delega di cui all?articolo 11, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 124 del 2015, delle previsioni di cui all?articolo 19-*ter*, comma 1, secondo periodo, del decreto

legislativo n. 165 del 2001;
alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all?art. 11, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 124 del 2015, valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall?articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
in considerazione delle peculiarità dell?incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, si valuti l?applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all?art. 19-*ter*) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all?articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;
valutare l?opportunità di chiarire le previsioni dettate dall?articolo 10, comma 5, relative all?immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all?Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni - per i segretari comunali collocati in fascia C - disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;
valutare l?opportunità di prevedere un?apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell?ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;
alla luce del nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell?articolo 10 dello schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;
riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all?articolo 23-*ter*, oltre all?esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, si valuti l?opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l?assegnazione d?ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al procedente incarico;
sia valutata l?esigenza, al medesimo art. 23-*ter*, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: "e senza retribuzioni aggiuntive", con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l?erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;
si valuti l?opportunità di prevedere l?inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali, ai sensi dell?articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;
valutare l'opportunità di specificare che, per tali soggetti, restano fermi l?iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;
fermo restando la necessità di garantire l?interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l?opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente

operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DE PETRIS SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
- lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente la disciplina della dirigenza della Repubblica. Tale norma ha come scopo la semplificazione della Pubblica Amministrazione, al fine di renderla maggiormente agile ed efficiente;
- nel corso degli anni la disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è stata oggetto di profonde riforme, con l'obiettivo di emancipare la figura del Dirigente pubblico dalla tradizionale dipendenza gerarchica dal potere politico;
- il decreto in esame dà avvio ad una ulteriore riforma in questo ambito, attraverso disposizioni volte a: istituire un sistema della dirigenza pubblica articolato in 3 ruoli (statale, regionale e locale) prevedendo altresì il ruolo unico per le autorità indipendenti; nuove disposizioni sul reclutamento e la formazione dei dirigenti, nonché sulla procedure di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle relative responsabilità e modalità di valutazione; disposizioni circa la durata degli incarichi; superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l?articolazione in uffici dirigenziali generali e non; nuove previsioni concernenti gli uffici dirigenziali generali e all?attuazione dei programmi; introduzione di una specifica procedura, articolata in più fasi, per i dirigenti privi d?incarico e valorizzazione delle norme sulla mobilità dei dirigenti; nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza ed alla relativa graduale convergenza nell?ambito dei tre ruoli; disciplina transitoria per la prima attuazione; integrazione delle disposizioni concernenti la responsabilità dirigenziale, con particolare riguardo agli elementi che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi; superamento della figura dei segretari comunali e loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale; riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione;
- come segnalato da numerose associazioni rappresentative della dirigenza pubblica, si è manifestata una totale chiusura dell?Esecutivo ad un confronto ufficiale, a dispetto del principio contenuto nel testo di riforma della carta Costituzionale volto a elevare a principio costituzionale la consultazione delle parti sociali nell?*iter* di formazione delle leggi (nuovo art. 70 della Costituzione): un atteggiamento grave nei confronti dei lavoratori pubblici, che rischia tra l'altro di peggiorare un clima esacerbato venutosi a creare negli ultimi anni a causa di campagne mediatiche contro la dirigenza pubblica;
- il decreto rischia di configurarsi incostituzionale e viziato di eccesso di delega;
- è necessario segnalare come la norma, nonostante i propositi enunciati, incida in modo approssimativo sul legame tra politica e amministrazione pubblica, con valutazioni potenzialmente poco oggettive;
- lo schema di decreto manifesta infatti numerosi profili di criticità, che rischiano di vanificare gli obiettivi della delega e di creare le condizioni per una classe dirigenziale estremamente dipendente dalle posizioni del vertice politico, ledendo i principi di indipendenza e separazione dei poteri. Numerose parti del testo realizzano infatti una visione "proprietaria" della PA da parte del Governo;
- in primo luogo, la riorganizzazione della dirigenza pubblica vede escluse alcune tipologie dirigenziali, quali la dirigenza scolastica, medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto si rivolge, secondo il rapporto 2016 della Corte dei Conti sul lavoro pubblico, a 35.639 dirigenti, escludendone 172.589, a cui vanno aggiunti i dirigenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome. Non viene compresa nel ruolo unico la dirigenza scolastica, nonostante il discutibile ruolo attribuitole con la riforma della cosiddetta *Buona scuola*;

- in secondo luogo, se da un lato può essere apprezzabile l'istituzione di uno spazio unico della dirigenza che valorizzi la circolarità delle esperienze, ponendo fine alla rigidità di scelta e collocazione, le modalità con cui viene realizzato tale processo rischiano di determinare una sorta di mercato dei dirigenti, deresponsabilizzando allo stesso tempo le amministrazioni pubbliche;
- numerosi altri profili destano gravi preoccupazioni: le tre Commissioni di coordinamento del sistema (una per ruolo: Stato, Regioni ed Enti locali) con compiti molto delicati, saranno composte da sette persone, di cui 5 risulteranno essere alti funzionari dello Stato: di nomina politica centrale, dunque, nonostante debbano giudicare anche su ambiti regionali e locali. Tali funzionari, Presidente dell'ANAC, Ragioniere generale dello Stato, Segretario generale del Ministero degli esteri e Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che diviene Capo dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio nella sola Commissione regionale) e Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, risultando già impegnati in incarichi di grande responsabilità, non avranno a disposizione tempo, strumenti e risorse umane e materiali atte a supportare il funzionamento di compiti impegnativi come quelli attribuitigli dal decreto. Le loro funzioni vanno infatti dalla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori al concorso alla definizione dei criteri generali di conferimento degli incarichi alla preselezione dei candidati ai sistemi di valutazione;
- l?attuale composizione sarà quasi esclusivamente legata a soggetti nominati direttamente o indirettamente dal Governo, circostanza che appare assolutamente inconciliabile con la "*piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione*" che lo stesso decreto richiama quale caratteristica imprescindibile della Commissione. Lo stesso Consiglio di Stato ha espresso perplessità in ordine alla composizione della Commissione,essendo alcuni componenti non del tutto indipendenti dagli organi politici e non essendo gli stessi in grado di assicurare un impegno a tempo pieno nell?espletamento delle delicate funzioni;
- in aggiunta, la Commissione non rappresenta le professionalità che è chiamata a valutare, atteso che i 5/7 di essa sono appartenenti a professionalità estranee al ruolo unico della dirigenza;
- per ciò che concerne le competenze, va segnalata la necessità che alcune di esse, sotto il profilo gestionale, rimangano in capo al datore di lavoro. Affidare la gestione di migliaia di posizioni individuali relative ad una pluralità di enti diversi rischierebbe infatti di determinare la burocratizzazione del sistema;
- è inoltre da segnalare la necessità che la Commissione per la dirigenza locale abbia una disciplina specifica, anche attraverso un rinvio ad una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-Città. L'attuale formazione, infatti, ispirata ad un modello centralistico, non garantisce competenze specifiche concernenti il sistema della autonomia né la stessa funzionalità dell'organo;
- oltre alle considerazioni sulle Commissioni, uno dei profili maggiormente critici del decreto concerne il meccanismo di accesso e valutazione dei Dirigenti, che rischia di creare una precarizzazione di tale ruolo innescando una lotta tra gli stessi i quali, qualora non riescano a ricollocarsi, corrono il rischio di essere licenziati;
- la farraginosità delle procedure pone il dirigente in condizione di dipendere dalle valutazioni delle amministrazioni non solo per l'accesso ma anche per il tipo di incarico successivamente conferito;
- lo schema di decreto dispone infatti all'articolo 3 che alla dirigenza pubblica si possa accedere tramite le modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni;
- il corso-concorso, bandito annualmente, sembra divenire modalità di accesso di "serie B": a differenza di quanto accade per le altre forme di reclutamento, i vincitori vengono infatti inquadrati come funzionari per un periodo di 3 anni, al termine dei quali avranno l'obbligo di superare un?ulteriore verifica per accedere al ruolo unico della dirigenza. Tale modalità rischia tra l'altro di creare un numero sproporzionato di vincitori di concorso e, dunque, di dirigenti precari e non utilizzati, mentre non viene fatto alcun cenno alle graduatorie esistenti. In questo modo viene istituzionalizzato un meccanismo di instabilità che fa *galleggiare* per anni i vincitori del concorso in

attesa di una valutazione da parte dell'amministrazione. Sarebbe risultato maggiormente utile che la programmazione venisse definita in sede di Conferenza Stato-città mediante accordo o intesa forte;
- vengono così configurati quattro anni di prova (1 di corso e 3 in qualità di funzionario) per accedere ad un contratto a tempo indeterminato dirigenziale. Una modalità simile viene stabilita per i vincitori di concorso, ove si prevede che dopo i primi 3 anni di servizio come dirigenti (riducibili a un anno) i vincitori siano chiamati a svolgere un esame di conferma che, se non superato, li colloca nelle fila dei funzionari;
- altro elemento di criticità è la sostituzione dell'inamovibilità del dirigente con un principio completamente opposto, che viene giustificato con la necessità di una rotazione degli incarichi al fine di prevenire fenomeni di corruzione;
- la durata degli incarichi dirigenziali sarà infatti di 4 anni, rinnovabile per una sola volta di ulteriori 2, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva, con decisione motivata dell?amministrazione. Una durata che rischia di coincidere con quella delle consiliature politiche, creando un mercato della dirigenza dove la politica potrà scegliere in base al profilo più confacente agli indirizzi dell'amministrazione;
- la valutazione positiva di un dirigente non comporta una automatica conferma del ruolo allo stesso assegnato, poiché i contratti si risolvono in modo automatico al termine dei 4 anni. È l'amministrazione a decidere se procedere con la proroga;
- in caso non si proceda alla proroga, o comunque al termine dei 6 anni, viene svolta una procedura comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il dirigente già titolare dell?incarico salvo il caso di uffici a rischio di corruzione;
- oltre a ledere il principio della continuità dell'azione amministrativa, questo meccanismo configura una situazione in cui la mobilità e la carriera del dirigente risultano totalmente e irrazionalmente slegate dalla valutazione del suo operato. La disciplina introdotta dal decreto, infatti, fa sì che il dirigente valutato negativamente possa potenzialmente ricevere altri incarichi, mentre il dirigente valutato positivamente possa rischiare di ritrovarsi, suo malgrado, in un "limbo" composto da dirigenti senza incarico, con consequenziale drastica riduzione del trattamento economico e possibile licenziamento;
- alla scadenza di ogni incarico, infatti, i dirigenti rimangono iscritto al ruolo e sono collocati in disponibilità fino all?attribuzione di un nuovo incarico; viene introdotto un obbligo di partecipare ad almeno 5 procedure comparative all'anno per il conferimento degli incarichi con avviso pubblico per le quali abbiano i requisiti. Decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali, per i quali essi abbiano i requisiti, secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica (in merito a questo ultimo punto, si segnala come, nonostante nella delega venisse disposto che per il conferimento degli incarichi si dovesse ricorrere sempre alla procedura comparativa, questo criterio non venga rispettato in ogni occasione);
- durante il periodo in cui il dirigente risulti privo di incarico si determina una riduzione economica del 50% a partire dal primo anno, che diviene 75% nel secondo, essendo erogato per il primo anno il trattamento economico fondamentale (senza il trattamento accessorio) e, dal secondo, risultando ridotti di un terzo le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell?ambito del trattamento fondamentale. Decorsi 2 anni dal collocamento in disponibilità, il Dipartimento per la funzione pubblica colloca i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili (un altro dei casi in cui non si ricorre alla procedura comparativa). In caso di rifiuto il Dirigente decade dal ruolo;
- è allarmante che la decadenza dalla carriera lavorativa non sia giustificata da inadempienze o negligenze dell'interessato ma soltanto da un mero scorrere del tempo. Questo meccanismo, infatti, costringe i dirigenti a mortificare la propria professionalità accettando una posizione lavorativa inferiore a quella acquisita tramite concorso;
- tra l'altro in questo modo il dirigente, costretto alla costante ricerca di un incarico, avrà intuitivamente meno interesse per l?andamento del proprio ufficio, potendo perdere l?incarico anche se

raggiunge buoni risultati. Egli avrà come obiettivo la soddisfazione degli interessi del vertice politico (che può conferirgli un nuovo incarico) e non gli interessi del cittadino. Sarebbe necessario prevedere il diritto all?incarico per il dirigente, quanto meno in assenza di valutazione negativa o che, in tali casi, il dirigente abbia diritto a non vedere pregiudicato il proprio trattamento economico, attraverso una tempestiva assegnazione di un nuovo incarico dirigenziale;
- tra l'altro, durante questo "concorsificio" ove i dirigenti vengono spinti a partecipare in modo continuativo ad interpelli, nel periodo privo di incarico il trattamento economico degli stessi viene addebitato alla precedente amministrazione, con conseguente rischio di aggravio di spesa qualora essa individui un nuovo dirigente cui affidare l'incarico. Sarebbe necessario creare un fondo perequativo in grado di distribuire sull'intero comparto l'onere finanziario dei trattamenti economici dei dirigenti in disponibilità;
- come segnalato dal Consiglio di Stato, in tale contesto di riorganizzazione non viene introdotto il necessario limite alla possibilità di incarichi esterni, che restano attivabili per i posti non assegnati con i concorsi o le procedure di conferimento dell'incarico. Si segnala come la possibilità di un ricorso ad incarichi esterni si concretizzi in un incremento dei costi per le amministrazioni;
- bisognerebbe invece prevedere che solo subordinatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli possa essere consentito il conferimento di incarichi ad estranei alla P.A. Si rischia infatti di giungere al paradosso per cui al dirigente di ruolo potrebbe essere preferito l?estraneo;
- altro elemento da segnalare è il necessario coordinamento da stabilire tra il nuovo meccanismo di mobilità dei dirigenti e le regole del turn-over, in modo da scongiurare che la cessione di un contratto di lavoro tra due amministrazioni, essendo un'operazione di mobilità, non comporti una riduzione della capacità assunzionale dell'ente ricevente;
- oltretutto, essendo configurata la valutazione dei dirigenti quale criterio di riferimento per l'attribuzione degli incarichi, sarebbe necessario garantire che tutte le PPAA si dotino di sistemi di misurazione e valutazione delle performance solidi, omogenei ed affidabili. L'eccessiva generalità delle regole, l'assenza di sedi di contraddittorio (come segnalato anche dal Consiglio di Stato) e il meccanismo della disciplina rischiano infatti di determinare un assoluta discrezionalità da parte delle amministrazioni, generando una sensibilità agli indirizzi politici più volte censurata da sentenze delle Corte Costituzionale. Uno stretto rapporto tra politica e dirigenza che rischia di concretizzarsi maggiormente a livello locale in conseguenza del loro rapporto numerico;
- anche il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la riforma sia priva di nuovi sistemi di valutazione della dirigenza, la cui assenza rischia di compromettere la funzionalità dell?intero impianto;
- anche in materia di responsabilità del dirigente il decreto in esame presenta numerosi profili critici: l?art 11 dello schema di decreto introduce la novità che i dirigenti "*sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico*": il dirigente, dunque, oltre a non potersi discostare dagli indirizzi del vertice politico in virtù della suddetta precarizzazione, rischia anche di essere responsabile in via esclusiva dei danni eventualmente arrecati all?erario proprio a causa del rispetto di tali indirizzi. Risulta necessario cambiare anche questo profilo prevedendo che, ove si riscontrasse che il dirigente ha agito nel rispetto di precisi indirizzi del vertice politico, per quest?ultimo fosse configurabile un concorso di responsabilità, a meno che non si voglia creare una totale deresponsabilizzazione della politica scaricando il tutto sugli apparati tecnicoamministrativi;
- all?articolo 5, inoltre, viene previsto inoltre che "*Costituiscano mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne*". Ciò vuol dire che chiunqueabbia passato una giornata nera in un ufficio possa risultare determinante nel giudizio negativo su un dirigente. In questo modo il giustissimo principio del controllo sociale della cittadinanza rischia di trasformarsi in una gogna mediatica;
- censurabile è anche la svalutazione del ruolo della Scuola Nazionale di Amministrazione. La

funzione di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici rischia, infatti, di poter essere appaltata a soggetti esterni, privandola del suo ruolo primario. Oltretutto il decreto prevede che la SNA si trasformi in agenzia, svolgendo attività di reclutamento e di formazione di tutta la dirigenza appartenente ai diversi ruoli senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con il rischio che a parità di risorse finanziarie e organizzative essa non sia in grado di svolgere le funzioni assegnatele;
- da segnalare, inoltre, l'avvio di un meccanismo di vero e proprio *spoil system* per gli incarichi superapicali, che cesseranno decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo;
- il Consiglio di Stato ha altresì riportato l'attenzione sulla necessità che vengano previsti ruoli separati per le singole Autorità indipendenti, in ragione della loro diversità per funzioni e compiti, o comunque sezioni speciali che tengano conto delle specifiche competenze di ciascuna di esse;
- altro aspetto segnalato dal Consiglio di Stato è l?opportunità di inserire nel testo una norma di salvaguardia del potere normativo degli Enti locali, avente un fondamento costituzionale;
- ultimo, gravissimo, profilo è quello relativo alla deprofessionalizzazione dei segretari di comuni e province. Cancellato con un atto una storia centenaria di servitori dello stato, dotati di una qualificatissima e specifica competenza nella gestione amministrativa degli enti locali, essi diventeranno dirigenti e dipendente della amministrazione locale. In questo modo, tuttavia, rimane poco chiaro chi dovrà svolgere il controllo della legalità dell'azione amministrativa;
- se dovesse essere, infatti, un dirigente interno si vanificherebbe l'azione di controllo, facendo coincidere controllore e controllato la stessa persona, poiché il dirigente risulta essere direttamente fiduciario del governo;
- sarebbe stato necessario, come suggerito dall'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, procedere ad una riforma dell'Albo. Per una sua maggiore flessibilità, arricchendolo delle migliori professionalità espresse dalla dirigenza;
- in merito ai Segretari Comunali è necessario altresì che all'articolo 9 venga previsto che in ragione della nomina del dirigente apicale gli Enti locali adeguino le proprie dotazioni organiche, onde evitare che l'assorbimento dei segretari comunali nei ruoli risulti impossibile per incapienza delle stesse, con il rischio di determinare condizioni di soprannumero e conseguente esubero;
- ulteriore profilo concerne la lacuna rispetto alla condizione dei segretari comunali e provinciali che si trovino, alla data di entrata in vigore del decreto, in condizione di aspettativa, prevedendo la sospensione del termine di cui all'articolo 10, commi 2 e 3,
esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CRIMI ED ENDRIZZI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che esso è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 124 del 2015,
considerato che:
gli articoli 1 e 2 recano la disciplina del Sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni pubbliche con particolare riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi e al ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti (articolo 1). Vengono tuttavia esclusi dell?applicazione delle disposizioni del provvedimento i dirigenti scolastici ed i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché numerose altre tipologie dirigenziali per le quali rimane ferma la vigente disciplina. In tal modo l'ambito numerico delle figure escluse dalla disciplina a vario titolo viene a superare quelle direttamente interessate dal processo di riforma. Nello specifico, viene modificato il vigente decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo una unica qualifica dirigenziale e prevedendo che ogni dirigente iscritto nei ruoli costituenti il Sistema della

dirigenza pubblica possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Il Sistema della dirigenza pubblica viene disciplinato dal nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la costituzione di tre distinti Ruoli della dirigenza (Ruolo dei dirigenti statali, Ruolo dei dirigenti regionali e Ruolo dei dirigenti locali), ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione dei Ruoli in questione;

l'articolo 3 disciplina reclutamento e formazione dei dirigenti, disponendo l?accesso alla dirigenza attraverso le modalità del corso-concorso e del concorso, bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale. Restano invece ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 1, lettera *a)*). Con riguardo alla disciplina del corso-concorso, si prevede che i vincitori siano immessi in servizio come funzionari, per un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati banditi i posti. A conclusione del suddetto periodo, l?amministrazione di pertinenza trasmette alla relativa Commissione per la dirigenza statale una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato. In caso di valutazione positiva, il vincitore viene assunto come dirigente a tempo indeterminato e consegue automaticamente l?iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l?interessato è assunto nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali (comma 1, lettera *b)*);

gli articoli da 4 a 6 dettano una nuova disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e della relativa durata (quattro anni rinnovabili una sola volta per due anni, in presenza di determinate condizioni) istituendo tre Commissioni per la dirigenza pubblica, una per ciascuno dei tre ruoli neo-istituiti, presso il Dipartimento della funzione pubblica. Preliminarmente va osservato che i criteri di selezione e la struttura delle commissioni non sembrano essere in linea con la legge di delega, con il riparto costituzionale di competenze tra stato e altri livelli della Repubblica in materia di organizzazione né sembrano contenere effettive garanzie di efficacia, funzionalità e indipendenza delle stessa dai rischi di politicizzazione delle nomine, come sarà più avanti motivato. Viene disposto che gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o la procedura di cui all?articolo 19-*ter*, possano essere conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili, e dell?otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. Viene integrata la disciplina della responsabilità dirigenziale, tipizzando alcune fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi (articolo 5);

l'articolo 7 disciplina la mobilità tra pubblico e privato dei dirigenti privi d?incarico, prevedendo che, alla scadenza dell?incarico ogni dirigente rimanga iscritto al Ruolo della dirigenza e venga collocato in disponibilità fino all?attribuzione di un nuovo incarico. Decorso un anno, le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali detti dirigenti abbiano i requisiti secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico. L'articolo 8 reca la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, prevedendo che il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente e la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva. Viene, infine, previsto che i contratti collettivi assicurino ai dirigenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data (comma 2). Il decreto contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali e dirigenti delle autorità indipendenti, nonché disposizioni transitorie , di coordinamento e finali, valutato che:

da più parti - oltre ai rilievi rispetto alla legge delega e agli stessi aspetti di legittimità costituzionale - sono state sollevate le criticità rappresentate dall?approccio verticistico e unilaterale dell?articolato, che, in luogo di prefigurare una evoluzione della dirigenza verso un modello moderno, indipendente ed

efficiente, potrebbe invece introdurre elementi di ulteriore indebolimento e subordinazione della dirigenza pubblica al Governo *pro tempore*, in un quadro complessivo di mancata coerenza delle nuove regole con il sistema previgente che manca in tal modo l'obiettivo di risolvere le forti problematiche riscontrate da tempo e che invece richiedono una pubblica amministrazione fortemente motivata e in possesso di competenze tecniche adeguate. Ciò postulerebbe anzitutto elevati livelli di garanzie di indipendenza e professionalità, tali da evitare che la politica possa, nelle scelte dei vertici dell'amministrazione, privilegiare l'appartenenza a discapito del dettato costituzione che vuolei pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione nonché dell'obbligo, sempre costituzionale, che i pubblici uffici siano organizzati assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. A tal fine risultano cruciali le regole ed i sistemi di valutazione dei dirigenti, punto sul quale lo schema di decreto trasmesso dal Governo ha invece suscitato forti obiezioni per le manifeste contraddittorietà e carenze che lo contraddistinguono, ad iniziare da un impianto che non sembra tener conto di quelle peculiarità delle diverse amministrazioni che costituiscono invece elemento essenziale di qualunque progetto di rilancio del ruolo pubblico, che deve essere fondato sulla conoscenza di ciò che si pretende di riformare, col rischio di veder crescere i contenziosi, i costi e le inefficienze cui si dice di voler porre rimedio,

valutato, in particolare, che:

in sede di audizione sono stati raccolte numerose osservazioni critiche, afferenti aspetti di assoluto rilievo, che in questa sede appare opportuno richiamare, analogamente a quanto di seguito riportato per il Consiglio di Stato, pervenuto successivamente alla trasmissione dello schema, che il Governo aveva inviato alle Camere in assenza del relativo parere. Con riferimento al ruolo unico di cui all'articolo 2, vanno rilevate anzitutto le differenze giuridiche, economiche e normative delle amministrazioni interessate, nonché, in riferimento alle regioni, le grandi difformità nella distribuzione dei dirigenti in rapporto ai non dirigenti. Della complessità del quadro di partenza non sembra si sia tenuto conto a sufficienza nella predisposizione della riforma, in cui mancail dirigente risulta poter essere adibito a "qualsiasi incarico", anziché - come sarebbe stato opportuno - ad un incarico contiguo con la propria professionalità. Allo stesso modo, con riferimento al reclutamento (articolo 3) e alle prospettive di graduale riduzione del numero dei dirigenti, non sembra di rivenire criteri precisi, quali ad esempio il numero degli abitanti nelle Regioni virtuose;

le commissioni di cui all'articolo 4 sono chiamate all'importante funzione di governare il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi svolti. Esse sono composte da sette membri, cinque dei quali già individuati nel Presidente dell?ANAC, nel Ragioniere Generale dello Stato, nel Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (presenti in tutte le Commissioni) nel Capo Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell?Interno e nel Segretario Generale del Ministero degli Esteri (presenti in due commissioni su tre). Non si vede come un così ristretto numero di persone possa concretamente adempiere a tale complesse funzioni, riguardanti molte migliaia di posizioni dirigenziali, afferenti peraltro ad Amministrazioni del tutto diverse da quelle da cui i cinque membri predetti provengono. Costituisce peraltro violazione della legge delega è la stessa previsione secondo cui ben 5 componenti su 7 della Commissione per la dirigenza vengano indicati come componenti di diritto, laddove la legge delega prevede una selezione. La stessa composizione qualitativa delle commissioni non pone al riparo dai rischi di politicizzazione della dirigenza , indipendentemente dai rischi concreti di impossibilità di funzionamento, data la circostanza che la maggior parte dei componenti delle commissioni già è oberata da altre gravose incombenze;

appaiono altresì generici, eterogenei ed astratti i criteri utilizzati per la valutazione del *curriculum*, per cui - è appena il caso di sottolinearlo - dovrebbe essere invece sempre garantita la massima pubblicità, trasparenza e informazione al pubblico. Ciò se effettivamente si volesse premiare merito, competenza ed indipendenza. Il che è tanto più vero in relazione alla difformità dei numerosi meccanismi di valutazione attualmente operanti nelle diverse amministrazioni, ad esempio con riferimento al parametro dei risultati conseguiti, con l'effetto di amplificare ulteriormente le disomogeneità di un

sistema già non univoco di valutazione. Il combinato disposto tra la vaghezza dei criteri e le obiettive difficoltà gestionali in cui vengono ad esser poste commissioni formate in siffatto modo, è tale da non fugare il sospetto che le procedure delineate dal decreto non riescano a debellare i deprecabili sistemi di cooptazione dei dirigenti cui si è talvolta assistito. Nella farraginosità delle procedure - facilmente aperte ad ogni possibile ricorso in sede di giustizia amministrativa, se non anche nel campo giuslavoristico - troverebbero infatti spazi di arbitrio gli organi politici che in ultima istanza operano le scelte;

appare particolarmente importante fissare criteri obiettivi sul mancato raggiungimento dei risultati, ai fini della valutazione negativa della struttura di appartenenza, laddove non si rivengono invece nel testo elementi di chiarezza in tale direzione. Si deve anche tener conto del fatto che - stando all'articolato proposto - dirigenti privi di incarico possono essere conferiti incarichi per non meglio precisate attività di supporto presso le Amministrazioni stesse, o presso Enti senza scopo di lucro, nel settore privato o in società partecipate. Nel complesso il ciclo di audizioni svolto e la stessa lettura dell'articolato, confermano l'impressione secondo cui il testo trasmesso dal Governo non contiene gli elementi necessari a giudicare la riforma della dirigenza - tenuto conto della sua rilevanza per il funzionamento dell?intero sistema di diritto amministrativo - in grado di assicurare che l?attività della pubblica amministrazione si conformi ai principi di imparzialità e buon andamento, dal momento che l?organizzazione degli uffici dirigenziali, non viene strutturata in modo tale da assicurare il perseguimento di queste finalità,

considerato, in particolare, che:

nel parere adottato in data 14 ottobre 2016 sullo schema di decreto legislativo riguardante la dirigenza pubblica, il Consiglio di Stato esprime numerose perplessità in ordine al funzionamento effettivo della riforma, partendo dalla questione finanziaria, e pone l'accento sulla necessità che venga assicurato il pieno rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell?azione amministrativa e sulla necessità, conseguente, che siano previste procedure e criteri di scelta del dirigente oggettivi, trasparenti, che siano evitate incertezze sul regime del rapporto di lavoro, sull?autonomia tecnica rispetto all?autorità politica e sul rigoroso accertamento della responsabilità dirigenziale. Il parere, cui si fa doveroso e opportuno rinvio per gli aspetti più tecnici, contiene una lunga serie di condizioni e osservazioni a cominciare dalla composizione della Commissione per la dirigenza, alcuni componenti della quale non sono del tutto indipendenti dagli organi politici, a dispetto delle sue delicate funzioni. Il Consiglio di Stato conferma che la Commissione stessa, per come è costituita, non è grado di assicurare un impegno a tempo pieno dei suoi membri nell?espletamento dei compiti ad essa demandati;

il Consiglio di Stato ha altresì sottolineato come la riforma sia priva di nuovi sistemi di valutazione della dirigenza, il che rischia di compromettere la funzionalità dell?intero impianto, nonché dei principi per la fissazione degli obiettivi da parte dell?autorità politica, il che rende impossibile il funzionamento della riforma e non può essere evitato senza correttivi alla legge di delega. In tale caso - che è diverso dagli specifici aspetti che si pongono invece in contrasto con i principi e i criteri direttivi di delega, la grave lacuna è invece attribuibile al legislatore delegante, il che, ad avviso degli scriventi, getta ancor più ombra sull'efficienza e la funzionalità, della dirigenza come risultante dalla riforma;

con riferimento alle singole disposizioni, il Consiglio di Stato giudica negativamente il fatto che la regola di preferenza per il corso-concorso sia basata su un dato soggettivo, costituito dal giudizio del Dipartimento della funzione pubblica. Altrettanto negativa è la valutazione sulla circostanza che con il corso-concorso possa essere reclutato personale della carriera diplomatica, prefettizia e delle autorità indipendenti, mentre la previsione che ai vincitori del concorso, immessi in ruoli come funzionari, possa essere attribuito, dopo un certo periodo, un incarico dirigenziale senza l?espletamento della procedura comparativa non trova alcun fondamento nella legge di delega. Il Consiglio evidenzia come la composizione della commissione chiamata ad esaminare dopo tre anni di servizio i vincitori del concorso non sia minimamente disciplinata nel testo. Rispetto al conferimento degli incarichi esterni

manca l'imprescindibile obbligo della previa verifica dell?assenza di adeguate professionalità interne alla dirigenza della Repubblica mentre la previsione che esclude gli incarichi di vertice dall?obbligo della procedura di selezione con avviso pubblico non trova rispondenza nella legge delega, che ad avviso del Consiglio di Stato impone per tutti gli incarichi il rispetto di tale procedura;
su un altro punto cruciale - le fattispecie che costituiscono, ai fini della responsabilità dirigenziale, il «mancato raggiungimento degli obiettivi» - il Consiglio di Stato evidenzia la mancanza dei necessari chiarimenti, in assenza dei quali le disposizioni in questione resterebbero lettera morta o darebbero adito ad un interminabile contenzioso. Le stesse procedure selettive per la scelta del dirigente non chiariscono il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario. Ulteriori rilievi sono di carattere strutturale: nel parere reso si afferma chiaramente che i compiti già propri dei segretari comunali e provinciali non possono essere esercitati dai responsabili degli uffici e servizi. Manca inoltre nel testo una norma di salvaguardia del potere normativo degli Enti locali, e la già citata composizione della Commissione per la dirigenza viola, per i dirigenti regionali e locali, le competenze costituzionali delle autonomie. Più in generale, manca la previsione di ruoli separati per le singole Autorità indipendenti, in ragione della loro diversità per funzioni e compiti,
considerato, infine, che:
la mancanza di un sistema univoco di valutazione, come base per la comparazione dei requisiti, la mancanza di adeguata conoscenza delle caratteristiche peculiari delle diverse amministrazioni proprio mentre si introduce un meccanismo di permeabilità delle carriere con un continuo ricambio dei dirigenti, non sembrano consentire di raggiungere l?intento di valorizzare il "merito", anche perché non accompagnate da seri meccanismi che prevengano e contrastino la politicizzazione della dirigenza, assicurando autentica separazione tra indirizzo politico e responsabilità di gestione. Il Consiglio di Stato ha addirittura evidenziato come alla mancanza di tuta una serie di aspetti - a cominciare da valutazione e obiettivi - che minano la funzionalità dell'intero impianto, si può porre rimedio solo modificando la stessa norma di delega, rilievo che la Commissione Consultiva non può non ritenere cruciale in sede di adozione del prescritto parere. I rischi di aumento dei costi - derivante anche dalla soglia minima per la retribuzione di risultato, dai vincoli alla durata massima degli incarichi e dalla composizione delle Commissioni per la dirigenza pubblica - indicati puntualmente dal Servizio Bilancio costituiscono un corollario di un sistema surrettizio di *spoils system* che può incrinare ulteriormente il funzionamento e l?autonomia amministrativa della P.A. ove non radicalmente modificato,
esprime parere contrario.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 438 (pom.) del 15/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
438ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016***
(Parere alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) riferisce sul decreto-legge n. 205 dell'11 novembre 2016, emanato a seguito degli ulteriori eventi sismici che hanno aggravato la situazione di emergenza già esistente nelle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Risulta indispensabile, infatti, adeguare gli interventi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 per l'ampliamento dell'ambito territoriale interessato e le nuove esigenze dal punto di vista abitativo, organizzativo e gestionale che ne conseguono.
Il provvedimento si compone di 12 articoli. L'articolo 1 attribuisce al commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189, il compito di individuare con propria ordinanza - sulla base delle segnalazioni da parte dei presidenti delle Regioni interessate dal sisma - l'elenco dei Comuni aggiuntivo rispetto a quello contenuto nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 189, a cui estendere l'applicazione delle misure previste sia dal medesimo decreto-legge sia dal presente decreto,

valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. Tale elenco dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere. È altresì previsto che il commissario operi con i poteri di cui al decreto-legge n. 189 e al presente decreto anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici.

Al fine di far fronte alle urgenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma, l'articolo 2 detta disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, rimuovibili al termine della relativa esigenza, con particolare riferimento all'individuazione delle aree per l'insediamento, alla fornitura e all'installazione di tali strutture. In particolare, è previsto che i sindaci dei Comuni interessati forniscano le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti, che dovranno essere preferibilmente pubbliche. È legittimato il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per la stipula di contratti aventi a oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei moduli abitativi provvisori, nonché dei correlati servizi e beni strumentali. Agli oneri conseguenti all'attuazione di tale norma, si provvede nei limiti delle risorse stanziate nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992.

L'articolo 3 reca interventi a sostegno delle attività agricole e zootecniche. Inoltre, sono previste disposizioni di carattere procedurale in merito all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica da parte dei titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici e alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei danni in caso di successiva richiesta di contributo pubblico. Le imprese che hanno subito danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari per garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata che attesti il nesso causale tra gli eventi sismici e il danno e la valutazione economica del danno subito. Tali spese potranno essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189.

L'articolo 4 stabilisce che i Comuni interessati dagli eventi sismici possano assumere fino a 350 unità dì personale, con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. I Comuni avranno facoltà di attingere alle graduatorie ancora valide, anche di altre amministrazioni pubbliche, per profili professionali compatibili con le esigenze da soddisfare; qualora in tali graduatorie non siano rinvenibili profili professionali idonei, si potrà procedere a selezione pubblica anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino a un massimo di 20 unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Infine, con ordinanza del Capo del Dipartimento, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza, possono essere prorogati i rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalla normativa europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e collaborativa in essere nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nella gestione delle attività di emergenza.

L'articolo 5 prevede che il personale assegnato alla struttura del commissario straordinario sia individuato nel limite di 20 unità tra quello in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione, istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012.

L'articolo 6 reca disposizioni di carattere procedurale per consentire l'avvio tempestivo di interventi di tutela e ricostruzione di beni di interesse storico, culturale e paesaggistico, con l'applicazione delle norme in materia di affidamento dei contratti ed esecuzione dei lavori previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Per accelerare la realizzazione di tali interventi, l'Ufficio del soprintendente speciale può avvalersi di un'apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita per la durata di 5 anni e composta da non più di 20 unità di personale, e reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, con le procedure già previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189.

All'articolo 7 sono previste misure urgenti per le infrastrutture viarie, stabilendo che l'ANAS operi come soggetto attuatore di protezione civile e ponga in essere tutte le iniziative necessarie per il ripristino della viabilità, mentre l'articolo 8 reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico

2016-2017. A tale proposito, sono autorizzati interventi che comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in deroga ai parametri attualmente vigenti, al fine di istituire un numero superiore di classi e prevedere ulteriori posti di personale docente, educativo e ATA, fino al 30 giugno 2017.

Con l'articolo 9 si consente, per gli edifici con danni lievi classificati non agibili, di effettuare l'immediato ripristino, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

L'articolo 10 reca norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, attraverso l'istituzione di seggi speciali.

Infine, l'articolo 11 reca la copertura degli oneri finanziari, mentre l'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene che sussistano senz'altro i presupposti di necessità e urgenza, considerata la situazione di emergenza nelle aree interessate dai ripetuti eventi sismici. Tuttavia, sarebbe opportuno, a suo avviso, accelerare l'*iter* del provvedimento, trasferendone i contenuti nel decreto-legge n. 189, ancora in corso di esame al Senato, attraverso coerenti proposte emendative.

Rileva, peraltro, che alcune misure non sarebbero state necessarie se fosse stato già approvato il disegno di legge n. 2068, che delega al Governo il riordino delle norme sul sistema nazionale della Protezione civile. A tale proposito, quindi, auspica l'adozione di provvedimenti mirati, per evitare confusioni e sovrapposizioni nella fase dell'emergenza.

Ritiene indispensabile, infine, modificare l'Allegato 1 al decreto-legge n. 189, al fine di includere nell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma anche quelli della provincia di Macerata.

A nome del proprio Gruppo, quindi, annuncia un voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) anticipa il proprio voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tuttavia, ritiene indispensabile che le norme all'esame confluiscano nel decreto-legge n. 189, di cui ancora si attende la conversione in legge.

A proposito della scelta di ricorrere alla procedura negoziata per la fornitura dei *container*, ritiene che sarebbe preferibile agire in via preventiva, per garantire una disponibilità immediata in caso di emergenza.

Il senatore CRIMI (*M5S*) auspica una verifica puntuale sulla procedura di acquisizione dei moduli abitativi, per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata. Rileva, inoltre, che nel testo all'esame sono state inserite anche norme a efficacia differita, che sarebbe stato più opportuno collocare in un disegno di legge organico. Segnala, infine, l'esigenza di una verifica puntuale della copertura finanziaria del provvedimento.

Nonostante tali rilievi, ritiene indifferibile un intervento a favore delle zone colpite dal sisma e, pertanto, a nome del proprio Gruppo annuncia un voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, segnalando tuttavia l'esigenza di una definizione più puntuale delle competenze per la modifica dell'elenco dei Comuni interessati dal sisma.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.
Propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 23 novembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 34) ***Valeria FEDELI ed altri - Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra alcune proposte di modifica a propria firma.
In particolare, con gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.3 e 2.15 si propone una formula alternativa in luogo dell'espressione "di genere". A suo avviso, infatti, il termine "genere", oltre a essere alquanto ambiguo, potrebbe richiamare surrettiziamente la teoria sociologica che prescinde dalle differenze biologiche tra i due sessi.
Con l'emendamento 2.1, propone di sopprimere la parola "reali", in riferimento all'accertamento delle dimensioni del fenomeno del femminicidio, in quanto l'aggettivo risulterebbe pleonastico.
Inoltre, ritiene necessario estendere l'oggetto dell'inchiesta alle situazioni sociali o familiari in cui la donna è segregata o fortemente limitata nella propria libertà, come previsto con l'emendamento 2.10.

La relatrice LO MORO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.3 e 2.15. Ritiene più appropriato, infatti, il concetto di "violenza di genere", in continuità con la terminologia adottata dalla Convenzione di Istanbul e dalle norme con cui tale accordo è stato recepito nell'ordinamento italiano, con particolare riguardo alla legge n. 119 del 2013.

Sull'emendamento 2.1 si rimette alla Commissione. Invita, quindi, a ritirare l'emendamento 2.2.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.4, ritenendo inopportuna la precisazione che l'inchiesta riguardi anche la violenza domestica, concetto che, secondo la Convenzione di Istanbul, rientra in quello più ampio di violenza di genere.

Invita a ritirare l'emendamento 2.5, per consentire una riflessione più approfondita per l'esame in Assemblea sulle iniziative per la formazione in ambito scolastico, in parte già previste dalla citata legge n. 119.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 e 2.11: un elenco eccessivamente dettagliato dei compiti della Commissione potrebbe risultare non esaustivo e, al contempo, limitare l'ambito di indagine.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 2.8 e 2.12 (testo 2).

Invita a ritirare gli emendamenti 2.13 e 2.14, in quanto le proposte sono volte a precisare con eccessivo dettaglio le finalità dell'inchiesta, le quali in realtà possono ritenersi già ricomprese nell'oggetto di indagine.

Formula un parere contrario sugli emendamenti 2.16, 2.17 e 2.18, in quanto essi sembrano anticipare proposte che eventualmente la Commissione d'inchiesta potrà formulare in esito ai propri lavori.

Infine, il parere è contrario sull'emendamento 2.19, essendo già previsto che la Commissione accerti eventuali carenze della normativa vigente in Italia, compresa quella riferita alla funzionalità dei centri di ascolto e rieducazione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.2.

La relatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 2.2 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritiene più opportuno, infatti, precisare il concetto di femminicidio, secondo la definizione citata nella sentenza del 10 dicembre 2009 della Corte interamericana per i diritti umani.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice. Inoltre, esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 2.2 (testo 2) e 4.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*), in riferimento ai rilievi formulati dal senatore Calderoli, precisa che la nozione di "minore straniero non accompagnato" è assolutamente differente da quella di "figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica", contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, il quale può essere considerato cittadino italiano. Del resto, anche nelle convenzioni internazionali tali definizioni sono distinte, per cui il minore non accompagnato non è necessariamente anche abbandonato.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che anche nel decreto legislativo n. 286 del 1998 e nel decreto legislativo n. 142 del 2015 emerge chiaramente che il minore straniero non accompagnato non si identifica affatto con il figlio di ignoti trovato sul territorio nazionale. Pertanto, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, nonché le nuove norme in materia di cittadinanza in corso di esame al Senato, non possono in alcun caso interferire con un orientamento ormai consolidato.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) valuta positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto volte ad affrontare, nella misura più efficace e concreta, il complesso tema dei minori stranieri non accompagnati fuggiti da zone di guerra oppure clandestini irregolari, molti dei quali purtroppo scompaiono subito dopo essere giunti in Italia.

In particolare, ritiene apprezzabili le misure volte all'accertamento dell'età del minore, anche per evitare che siano concesse particolari tutele a soggetti che poi risultano essere maggiorenni, nonché la previsione di affidare i minori prioritariamente a famiglie o comunità. Tale soluzione, a suo avviso, dovrebbe essere estesa anche ai minorenni italiani fuori dalla famiglia di origine. Si tratta di un fenomeno molto grave, su cui mancano perfino dati attendibili. A suo avviso, bisognerebbe indagare sul motivo per cui questi minori sono stati allontanati dalle loro famiglie, per sapere dove sono stati collocati e quali programmi sono previsti per il loro futuro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2208) ***Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) ***Maria MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1261-B

Art. 1

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità e definizioni). ? 1.* La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipelazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica; nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per "gestore del sito *internet*" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Tutela della dignità del minore). ? 1.* Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet*, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Conseguentemente, nel Titolo del disegno di legge, dopo la parola: «Disposizioni» *inserire le seguenti:* «a tutela dei minori».

1.2

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti».

1.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «in tutte le loro manifestazioni, in particolare» *con le seguenti:* «con azioni a carattere preventivo e».

Conseguentemente

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, anche minore» *con le seguenti:* «Ciascun minore»;

b) al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni per la prevenzione» *con le seguenti:* «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione».

1.4

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1 sostituire la parola: «anche» *con le seguenti:* «ai minori e».

Conseguentemente, nel titolo, dopo la parola: «Disposizioni» *inserire le seguenti:* «a tutela dei minori».

1.5

PALERMO, *relatore*

Sopprimere il comma 2.

1.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sopprimere la parola: «reiterate».

1.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime» *con le seguenti:* «un minore o di un gruppo di minori, a danno di una o più vittime minorenni».

1.8

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «a danno di una o più vittime» *con le seguenti:* «in danno di minorenni».

1.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo le parole: «religione,» *aggiungere le seguenti:* «sesso,».

1.10

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «o di uno o più componenti della sua famiglia:».

1.11

BONFRISCO, BRUNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con il termine "bullismo" s'intendono altresì i comportamenti vessatori posti in essere da un gruppo di persone, volti ad escludere intenzionalmente singoli individui per le ragioni indicate al comma 2, determinando il loro isolamento».

1.12

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.13

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 3, dopo le parole: «o atto» *aggiungere le seguenti:* «, anche non reiterato,».

1.14

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei contenuti» *con le seguenti:* «dei contenuti di servizi di *social networking* o dei contenuti».

Art. 2

2.1

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del *social* media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Tutela della dignità del minore».

2.2

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, anche» *con la seguente:* «Ciascun».

2.3

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» *inserire le seguenti:* «e ai gestori dei motori di ricerca».

2.4

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «quarantotto» *con* «ventiquattro».

2.5

PALERMO, *relatore*

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.6

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «gestori dei siti *internet*» *inserire le seguenti:* «e gli operatori che forniscono servizi di *social networking*».

2.7

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla pagina iniziale del sito».

Art. 3

3.1

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «per la prevenzione e il contrasto»*, sopprimere le seguenti:* «del bullismo e».

3.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della giustizia» *inserire le seguenti:* «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità».

3.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della giustizia,» *inserire le seguenti:* «dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF),» .

3.4

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *Social networking* e degli altri operatori della rete *internet*,» *con le seguenti:* «e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*, nonché».

b) sopprimere le parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

3.5

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle tematiche di genere».

3.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché esperti» *fino a:* «Consiglio dei ministri».

3.7

PEPE

Al comma 1, dopo le parole: «in campo psicologico, pedagogico»*, inserire le seguenti:* «vittimologico/criminologico, del *counseling* sociologico e giuridico».

3.8

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «del bullismo e».

3.9

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e realizza» *fino al termine del comma.*

3.10

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e realizza» *fino alla fine del periodo».*

3.11

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori».

3.12
ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH
Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il comitato di monitoraggio di cui al presente articolo ha, altresì, il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico».
3.13
PALERMO, *relatore*
Al comma 4, sostituire le parole: «dei fenomeni del bullismo e» *con le seguenti:* «del fenomeno».
3.14
CENTINAIO, CALDEROLI
Al comma 4, sostituire le parole: «ai cittadini» *con le seguenti:* «ai minori e agli adolescenti».
3.15
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, destinati agli adolescenti, quali i centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza».
3.16
CENTINAIO, CALDEROLI
Sopprimere i commi 5, 7 e 8.
3.17
ELENA FERRARA, IDEM
Al comma 5, dopo le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», *inserire le seguenti:* «il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché il Garante per la protezione dei dati personali».
3.18
PALERMO, *relatore*
Al comma 5, sopprimere le parole: «del bullismo e».
3.19
ELENA FERRARA, IDEM
Al comma 5, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati».
3.20
PALERMO, *relatore*
Al comma 6, sopprimere le parole: «del bullismo e».

Art. 4

4.1
PALERMO, *relatore*
Al comma 1, sopprimere le parole: «del bullismo e».
4.2
PEPE
Al comma 1, dopo le parole: «nelle scuole» *inserire le seguenti:* «attraverso una prevenzione multidisciplinare che comprenda esperti in psicologia, pedagogia, vittimologia/criminologia, *counseling*, sociologia, diritto e giurisprudenza».
4.3
CENTINAIO, CALDEROLI
Al comma 1, dopo le parole: «nelle scuole» *sopprimere la parola:* «anche».
4.4
SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI
Al comma 1, sostituire le parole «biennale» *con la seguente:* «annuale».
4.5
ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in via sperimentale,».

4.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo le parole: «per ogni autonomia scolastica;» *inserire le seguenti:* «; l'individuazione presso ciascuna scuola, quale figura di riferimento, di un docente con il coinvolgimento di studenti».

4.7

PEPE

Al comma 2, dopo le parole: «*peer education*,», *inserire le seguenti:* «che siano in precedenza stati formati a livello multidisciplinare da diversi esperti negli ambiti della psicologia, pedagogia, vittimologia/criminologia, *counseling*, sociologia, diritto.».

4.8

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.9

ZIZZA, BRUNI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, prevede l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psicopedagogiche e di pratiche educative, previo riconoscimento del relativo titolo abilitativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

3-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti in Tabella C della legge di bilancio 2017».

4.10

ZIZZA, BRUNI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo per ogni autonomia scolastica l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative, previo riconoscimento del relativo titolo abilitativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durante le ore di lezione, stilerà schede personali al fine di attuare azioni preventive del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole e delle famiglie ritenute a rischio.

3-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti in Tabella C della legge di bilancio 2017».

4.11

PALERMO, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.12

PEPE

Al comma 3, sostituire le parole: «anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale», *con le seguenti:* «avvalendosi sia della collaborazione della polizia postale, sia della collaborazione di diversi esperti come indicato nel comma 2 di tale articolo».

4.13

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 3, sostituire le parole: «della polizia postale» *con le seguenti:* «delle Forze di polizia».

4.14

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei centri di aggregazione giovanile».

4.15

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni istituto scolastico, inoltre, nell'ambito della propria autonomia, provvede a individuare e utilizzare, nei limiti delle risorse stanziate con il comma 2 dell'articolo 6:

a) uno psico-pedagogista e un educatore professionale per ciascuna istituzione scolastica;

b) un educatore professionale specificamente preposto alla classe, ai fini della presente legge, laddove siano presenti e si manifestino disagio e problematiche comportamentali;

c) un *team* di docenti ed educatori professionali che ? in sinergia con le famiglie e i genitori degli alunni ? promuovano e attuino progetti di dialogo e confronto».

Conseguentemente all'articolo 6:

? al comma 2, sostituire le parole: «220.000 euro» *con le seguenti:* «500.000 euro»;

? al comma 3, sostituire le parole: «220.000 euro» *con le seguenti:* «500.000 euro».

4.16

PALERMO, *relatore*

Al comma 4, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.17

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 5, dopo le parole: «rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «e dei social media».

4.18

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 6, sostituire le parole: «I servizi sociali territoriali» *con le seguenti:* «I servizi territoriali».

4.19

PALERMO, *relatore*

Al comma 6, sopprimere le parole: «di bullismo e».

Art. 5

5.1

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

5.2

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «di bullismo o» *e, nel secondo periodo, sopprimere le parole:* «del bullismo e».

5.3

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «e, qualora lo ritenga necessario» *con le seguenti:* «e i».

5.4

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «di bullismo e».

5.5

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché percorsi educativi degli autori degli atti

medesimi».

Art. 6

6.1

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la cifra: «220.000» *con la seguente:* «1.000.000».

Art. 7

7.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. - *(Ammonimento). ? 1.* Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reali di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

7.2

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

7.3

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, SERRA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di minore età dell'ammonito,» *con le seguenti:* «Ai fini dell'ammonimento di cui al presente articolo,».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, nel caso lo ritenga opportuno, sentito un professionista competente, in luogo dell'ammonimento chiede che sia svolto, tramite i servizi sociali territoriali, un percorso rieducativo del giovane e della famiglia».

Art. 8

8.1

PALERMO, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

8.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

8.4

CENTINAIO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

8.5

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Attività di contrasto all'istigazione al suicidio). ? 1.* Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.

2. Per una più efficace realizzazione dei propri compiti la Polizia postale e delle comunicazioni promuove lo sviluppo di proficui rapporti collaborativi con le omologhe realtà investigative presenti in altri Stati per la veicolazione e lo scambio delle informazioni relative al cyberbullismo e promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del distorto uso della rete.

3. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva».

8.6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Giustizia riparativa). ? 1.* Nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai minori, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrono a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su *Médiation en matière penale* e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante *Basic Principles on the use or restorative justice programmes in criminal matters* e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata, competenza.

3. I mediatori, adeguatamente formati ai programmi di giustizia riparativa, esercitano le loro funzioni con indipendenza, autonomia e imparzialità e provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria circa l'andamento del programma di giustizia riparativa, le attività svolte e i relativi risultati.

4. I programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge, consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.

5. I programmi di giustizia riparativa di cui alla presente legge, possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto; essi assicurano la riservatezza e si svolgono in locali appositi al di fuori degli uffici giudiziari.

6. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto

responsabilizzazione deIl'autore».

Tit.

Tit.1.

PALERMO, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO

Doc. XXII, N. 34

Art. 1

1.1

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» *con le seguenti:* «legata al sesso della vittima».

1.2

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» *con le seguenti:* «di uomini contro le donne in quanto tali».

Art. 2

2.1

MALAN

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «reali».

2.2

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «femminicidio»*, ovunque ricorra, inserire le seguenti:* «, inteso come uccisione di una donna da parte di un uomo per ragioni legate al sesso di appartenenza».

2.2 (testo 2)

LO MORO, *relatrice*

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «femminicidio»*, inserire le seguenti:* «, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere,».

2.3

MALAN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di genere» *con le seguenti:* «di uomini contro le donne in quanto tali».

2.4

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «violenza di genere» *aggiungere le seguenti:* «e di violenza domestica così come definite dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul 1'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata "Convenzione di Istanbul"».

2.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* valutare l'effettiva integrazione delle questioni concernenti il tema della parità di genere e della promozione di una cultura del rispetto delle differenze in tutte le iniziative concernenti la realtà scolastica, educativa e formativa;».

2.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* accertare l'esatto adempimento da parte dell'Italia di tutte le disposizioni contenute negli strumenti sovranazionali in materia, con particolare riguardo a:

1) la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, di seguito denominata "CEDAW";

2) il Protocollo opzionale alla CEDAW (1999), adottato il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000;

3) la Convenzione di Istanbul».

2.7

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* verificare lo stato di attuazione dei seguenti interventi:

a) piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* approvato dal Ministro per le pari opportunità con decreto dell'11 novembre 2010, con particolare riferimento alle azioni ivi previste; alle aree di intervento relative alla prevenzione, formazione e sensibilizzazione, centri antiviolenza e servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime».

2.8

MALAN

Al comma 1, alla lettera d)*, dopo la parola:* «riscontrabili» *inserire le seguenti:* «condizioni o».

2.9

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* compiere uno studio analitico sulla idoneità delle misure adottate dalle istituzioni alle quali sono state denunciati episodi, anche reiterati, di violenze di genere, prodromiche al femminicidio, a prevenire ed impedire tali forme di violenza, valutando altresì l'adeguatezza della normativa vigente e la sua compatibilità con quella sovranazionale;».

2.10

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* indagare sulle situazioni sociali o familiari in cui la donna è segregata, o fortemente limitata nella propria libertà, nelle quali le violenze sono funzionali a mantenere tali condizioni;».

2.11

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* svolgere indagini sulle modalità e gli strumenti con i quali, le istituzioni sono intervenute a tutela e sostegno dei figli delle vittime di femminicidio; valutando l'efficacia della normativa vigente e la sua compatibilità con quella sovranazionale, eseguendo una ricognizione sull'adeguatezza e la distribuzione territoriale delle strutture assistenziali ad essi dedicate, nonché fornendo un'analisi sulle conseguenze psicologiche e materiali sui figli delle vittime di femminicidio».

2.12

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo. la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* monitorare che le risorse stanziate dalla legge n. 119 del 2013, dal Piano d'azione

straordinario contro la violenza sessuale e di genere e dalle leggi di Stabilità precedenti siano effettivamente messe a disposizione delle strutture che si occupano del fenomeno, valutando in tal senso anche l'effettivo trasferimento dei fondi da parte delle Regioni;».

2.12 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo. la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dalla legge n. 119 del 2013 e dalle leggi di Stabilità a partire da quella del 2011;».

2.13

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* monitorare l'adeguatezza del livello di finanziamento di tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale al fine di scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far emergere le donne dalla spirale delle violenze;».

2.14

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* monitorare il livello di formazione e informazione sul tema nell'ambito delle attività riferibili a operatori e operatrici sanitari e giuridici, insegnanti, Forze dell'ordine e coloro che si occupano di informazione e comunicazione;».

2.15

MALAN

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «di genere» *con le seguenti:* «di uomini contro le donne in quanto tali».

2.16

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* promuovere, a ogni livello, campagne o programmi di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza e la comprensione su larga scala delle varie manifestazioni di violenza e delle conseguenze che inevitabilmente ne derivano anche nei confronti del nucleo familiare della vittima soprattutto se in presenza di minori».

2.17

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* promuovere il cambiamento nei comportamenti socio-culturali al fine di eliminare qualunque tipo di pregiudizio basato sulla concezione dell'inferiorità della donna o comunque su modelli stereotipati del ruolo delle donne e degli uomini, vigilando affinché fattori culturali, sociali, tradizioni religiose, usi e consuetudini, costumi ed abitudini non possano in alcun modo essere utilizzati per giustificare atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di lstanbul».

2.18

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* promuovere e sostenere il lavoro delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni ai sensi

dell'articolo 9 della Convenzione di Istanbul».

2.19

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* monitorare ed elaborare proposte normative che rafforzino l'attività dei centri di ascolto e rieducazione per uomini violenti e maltrattanti».

Art. 4

4.1

LO MORO, *relatrice*

Al comma 3, dopo le parole: «composto dal presidente, da» *inserire la seguente:* «due».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 442 (pom.) del 22/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
442ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2208) ***Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati
(2230) ***Maria MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, propone che il disegno di legge n. 2208 sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 14 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2208, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) segnala la necessità di risolvere alcune criticità del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Innanzitutto, ritiene inopportuna la drastica riduzione, da 60 a 30 giorni, prevista dall'articolo 4, del periodo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza. Appare irrealistico, infatti, che tali strutture riescano a completare gli adempimenti previsti, tra cui l'identificazione del minore, in un tempo così ridotto.

In secondo luogo, evidenzia la necessità, segnalata principalmente dai sindaci dei Comuni siciliani, di rivedere la norma sul necessario accreditamento delle strutture di accoglienza ai sensi della normativa nazionale e regionale, in quanto ciò a volte rischia di impedire un tempestivo ricovero dei minori stranieri non accompagnati.

Segnala, inoltre, l'opportunità di riconsiderare l'applicazione della norma sul silenzio-assenso per il rilascio del permesso di soggiorno, al fine di evitare disparità di trattamento tra minori stranieri accompagnati e non accompagnati.

Osserva che l'articolo 5 del disegno di legge n. 2583 introduce, nel decreto legislativo n. 142 del 2015, l'articolo 19-*bis*, riguardante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati. In proposito, ritiene necessario sopprimere il quarto periodo del comma 3, ove si stabilisce che l'intervento dell'autorità diplomatico-consolare, per accertare l'età del minore straniero, non è esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento di tale autorità.

In ogni caso, ritiene indispensabile una verifica della congruità delle nuove norme con disposizioni già vigenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni che determinerebbero una situazione di incertezza in sede attuativa.

Con riferimento al disegno di legge n. 1295, rileva che l'estensione della disciplina ai minori stranieri non accompagnati provenienti da Paesi dell'Unione europea, come previsto all'articolo 1, potrebbe introdurre una irragionevole disparità di trattamento a danno dei minori italiani.

Si riserva, quindi, di presentare proposte emendative al fine di risolvere le criticità illustrate.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che le questioni segnalate dal relatore discendano da precise scelte politiche compiute dall'altro ramo del Parlamento.

A suo avviso, il tempo massimo di permanenza dei minori stranieri nelle strutture di accoglienza dovrebbe essere stabilito in rapporto alle esigenze del minore e non predeterminato in funzione degli adempimenti burocratici da compiere.

Osserva, inoltre, che l'accreditamento delle strutture di accoglienza potrebbe garantire il rispetto di determinati *standard* di qualità, sempre nel superiore interesse del minore.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene opportuna una più approfondita riflessione sul testo, alla luce dei rilievi espressi dal relatore. Per questo motivo, il Gruppo PD sarà disponibile anche a rivalutare le scelte politiche compiute in prima lettura, cercando di individuare soluzioni condivise, per consentire comunque un'approvazione in tempi brevi di un provvedimento molto atteso.

Considera condivisibili le proposte del relatore in merito all'eventuale ripristino del termine di 60 giorni per la permanenza dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza, che dovrebbero peraltro essere esentate dall'onere di espletare le procedure di accreditamento. A suo avviso, infatti, è necessario individuare misure realistiche, che tengano conto delle esigenze concrete emerse nei territori più interessati dal fenomeno migratorio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda che la norma sull'accreditamento fu introdotta a seguito del clamore suscitato dalle notizie di stampa sulla grave inefficienza del sistema di accoglienza dei minori stranieri, nonché sui fenomeni di sfruttamento evidenziati da alcune inchieste giudiziarie.

In ogni caso, concorda sulla necessità di una discussione più approfondita, purché si tenga conto anche della urgenza del provvedimento.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) sottolinea che, nonostante l'iniziale proposito di concludere in tempi quanto più possibile rapidi l'esame del disegno di legge, appare indispensabile apportare alcuni correttivi. Per esempio, la definizione di minore straniero non accompagnato, prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2583, dovrebbe essere riformulata, al fine di includere anche gli apolidi.

Propone, quindi, che il disegno di legge n. 2583 sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 14 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2583, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 23 novembre, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 445 (pom.) del 20/12/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2016
445ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice presidente TORRISI, a nome della Commissione, formula le proprie congratulazioni alla senatrice Finocchiaro per il nuovo incarico di Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esprime il proprio convincimento che, in tale ruolo - con la saggezza e competenza già dimostrate in qualità di Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato - il Ministro saprà certamente assicurare una proficua collaborazione tra il Governo e il Parlamento, soprattutto in una fase di transizione così complessa, nella quale si prospetta l'esigenza di modificare la legge elettorale.

Il ministro FINOCCHIARO, nel ringraziare la Commissione per le parole di apprezzamento, assicura piena collaborazione e impegno da parte del Governo per accompagnare i lavori parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 novembre.

Il vice presidente TORRISI avverte che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.
Propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 11 gennaio 2017 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore, riferiti al disegno di legge n. 2583, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (n. 360)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *d)*, 4 e 5, 2 e 8 della legge. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 dicembre.

Il vice presidente TORRISI ricorda che il termine per il parere delle Commissioni parlamentari è previsto per il 23 dicembre.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame sia particolarmente complesso e, pertanto, sarebbe inopportuno comprimere i tempi della discussione. Del resto, il ritardo è dipeso dallo svolgimento del *referendum* costituzionale e dalle dimissioni del precedente Esecutivo. Auspica, quindi, che il Governo, prima di licenziare definitivamente il provvedimento, attenda comunque il pronunciamento delle Commissioni.

Il ministro FINOCCHIARO, pur auspicando un esame approfondito e articolato dello schema di decreto legislativo, ritiene opportuno rispettare i termini previsti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) osserva che l'istituzione del servizio civile universale presenta implicazioni tali da esigere un ulteriore approfondimento e, quindi, un approccio più flessibile da parte del Governo.

A suo avviso, infatti, occorre chiarire l'ambito di applicazione del nuovo istituto. Sotto il profilo soggettivo, si registrerà un inevitabile ampliamento, a seguito della sentenza n. 119 del 2015 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità della norma con cui si prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile. Questo avrà notevoli ripercussioni, se si considera che, in passato, l'impegno solidaristico ha rappresentato un'alternativa per giovani disoccupati, soprattutto nelle aree economicamente più svantaggiate.

Anche i settori di intervento risultano ampliati, passando tra l'altro da una dimensione nazionale a una europea e addirittura extraeuropea, poiché il nuovo servizio civile sarà finalizzato alla promozione della pace tra i popoli, alla tutela dei diritti umani e al sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Il relatore COLLINA (*PD*) anticipa che, nello schema di parere, proporrà di formulare alcune osservazioni. Infatti, ritiene necessario, da un lato, un coordinamento con il decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma; dall'altro, considera opportuno un maggior coinvolgimento delle Regioni nei settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale, anche tenuto conto che la riforma costituzionale non entrerà in vigore.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel concordare con le osservazioni della senatrice Bernini, sottolinea il rischio di gravi ricadute sociali a seguito dell'estensione dell'accesso al servizio civile a stranieri che siano anche solo regolarmente soggiornanti in Italia. Per ottenere tale *status*, infatti, è sufficiente la presentazione della domanda di protezione internazionale.

Ritiene, inoltre, che - al fine di evitare un aggravio del contenzioso tra Stato e Regioni - risulterà particolarmente complesso l'adeguamento alla Costituzione vigente di uno schema di decreto legislativo adottato nel presupposto di un diverso assetto dei rapporti tra Stato e Regioni.

A suo avviso, quindi, sarebbe opportuna una riflessione più approfondita sul provvedimento.

Il vice presidente TORRISI, tenuto conto delle differenti esigenze prospettate nel dibattito, propone di rinviare il seguito della discussione a domani, 21 dicembre, convocando una ulteriore seduta alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il vice presidente TORRISI avverte che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 8,45 di domani, mercoledì 21 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2583

ordini del giorno

G/2583/1/1
DE PETRIS
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 22 del presente disegno di legga reca «Disposizioni di adeguamento» della normativa; l'instabilità politica e le innumerevoli crisi dei Paesi del Mediterraneo hanno determinato negli ultimi anni un repentino quanto notevole aumento degli sbarchi di persone sulle coste del nostro Paese, con la presenza di numerosi minori non accompagnati;
le attuali proposte della Commissione europea per rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino» introducono un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che, tuttavia, riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedono a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati membri;
si introducono, dunque, nuovi complicati meccanismi burocratici, mantenendo in piedi un sistema che nel tempo si è dimostrato inefficace, costoso e che produce irregolarità;
il quadro emergente dalle proposte presentate e dagli atti approvati dalle istituzioni europee nell'ultimo anno è desolante e manifesta tutta l'incapacità dell'Unione europea a far fronte ad un numero elevato, ma certo non insostenibile ? come invece si vuole spesso rappresentare in maniera drammatica ? di arrivi;
questo fallimento deriva da molteplici fattori, uno dei quali è certamente rappresentato dall'ostinazione con cui gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea continuano a voler disciplinare gli spostamenti di persone in un territorio che si vuole, al tempo stesso, privo di controlli alle frontiere interne;
occorrerebbe prendere atta del mutamento dei contesti globali e del fatto che molte persone scappano da guerre, carestie, effetti dei cambiamenti climatici, eventi che molto spesso l'occidente ? e quindi anche l'Unione europea ? ha spesso creato, o quantomeno aggravato anche con la sola inerzia;
l'Europa continua ad affrontare un fenomeno tanto delicato, quale quello migratorio, fondamentalmente con una mera previsione diretta e indiretta di quote/flussi;
la questione migratoria non può essere rimessa alla gestione di singoli Paesi «volenterosi», ma deve riguardare tutti le parti coinvolte nell'Unione;
è assolutamente ingiusto che alcuni Paesi dell'Unione europea, dopo aver assunto impegni chiari e precisi circa l'accoglienza e la ricollocazione dei migranti, pur non avendovi ottemperato, percepiscano e continuino a percepire stanziamenti europei, spesso impiegati per il rilancio del territorio;
è fondamentale che il nostro Paese si faccia promotore di una posizione forte rispetto alla

debolezza/superficialità ?dell'approccio europeo nei confronti della questione migranti, al fine di promuovere un'efficace riforma del regolamento «Dublino ?III», demolire il rigido e dannoso sistema quote/flussi e per far sì che i Paesi riluttanti all'accoglienza dei migranti non possano continuare a beneficiare di aiuti europei;

impegna il Governo:

a proporre una riforma del sistema di asilo europeo e dell'accoglienza, anche con riferimento a quella dei minori, tesa a superare radicalmente l'attuale impostazione ? inefficace, costosa e che produce irregolarità ? e del regolamento 604/2013 (Dublino III), che pure caratterizza la corrente proposta della Commissione europea, in grado di superare il meccanismo delle quote/flussi; in caso di mancato recepimento di tali preposte, a porre il veto sul progetto di bilancio 2017 dell'Unione europea.

emendamenti

Art. 1

1.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 2

2.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MAZZONI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di età inferiore agli anni diciotto che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi dell'ordinamento italiano».

Art. 3

3.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

MAZZONI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno,"».

Art. 4

4.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sostituire la parola:* «destinate»*, con la seguente:* «riservate»;

b) *dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*c)* dopo le parole: "nei principi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

d) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

4.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 5

5.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.» *apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le forze di polizia, coadiuvate, ove necessario, da mediatori culturali, procedono all'identificazione del minore straniero non accompagnato sulla base di documenti idonei e, se necessario, attraverso l'acquisizione dei dati eventualmente presenti nelle banche dati previste dalle leggi vigenti. Sono ritenuti documenti idonei il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al periodo precedente costituiscono principio di prova ai fini dell'identificazione.

2. Ove necessario, si procede alla identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorità diplomatico consolari, salvo i casi in cui il minore manifesta la volontà di chiedere ,la protezione internazionale ovvero emerge una possibile esigenza di protezione internazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma»;

b*) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. Quando a conclusione degli adempimenti di cui al comma 1 permangono dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, su richiesta della forza di polizia che procede all'identificazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre l'accertamento dell'età tramite esami socio-sanitari, che possono comprendere, ove necessario, esami radiografici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche con reparti pediatrici, nel rispetto dell'integrità fisica e psichica, dell'età presunta, del sesso e delle tradizioni religiose del minore: ove necessario, gli esami socio-sanitari sono svolti alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete»;

c) *al comma 5, dopo le parole:* «è informato,» *inserire le seguenti:* «ove necessario»;

d) *sopprimere il comma 6;*

e) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1*) dopo le parole: «*dell'accertamento socio-sanitario» *inserire le seguenti:* «riporta l'indicazione di attribuzione dell'età stimata secondo il margine di errore insito nelle metodiche utilizzate e i conseguenti valori minimi e massimo dell'età attribuita ed»;

2) *sostituire le parole da:* «all'esercente la responsabilità genitoriale» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «al tutore e alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, che ne informa la questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato. La Forza di polizia che ha richiesto l'accertamento ne comunica altresì l'esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni unitamente ad una relazione in cui si dà atto delle attività condotte per l'accertamento dell'età del presunto minore»;

f) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, il Tribunale per i minorenni,

anche su istanza dell'interessato o di chi lo rappresenta, può disporre ulteriori accertamenti, da effettuarsi entro ventiquattro ore, ove ne ravvisi la necessità ovvero ravvisi irregolarità nella procedura seguita ai sensi del presente articolo. L'avvio e la conclusione degli ulteriori accertamenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati alla questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato, alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, se diversa dalla questura, e al tutore».

Conseguentemente,

all'articolo 6, comma 2, capoverso «comma 7-*ter*» *sostituire le parole:* «articolo 19-*bis*» *con le seguenti:* «articolo 19»;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 19-*bis*» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 19»;

all'articolo 12, comma 1, lettera b)*, capoverso* «comma 2-*bis*», *sostituire le parole:* «di cui all'articolo 19-*bis*» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 19».

5.3

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*, comma 1», dopo le parole: «o all'autorità giudiziaria»*, inserire le seguenti:* «deputato alla sua tutela».

5.4

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*, comma 1»*, sostituire le parole:* «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» *con le seguenti:* «Asl territorialmente competenti».

5.5

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «un colloquio con il minore»*, inserire le seguenti:* «e il mediatore culturale».

5.6

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «un colloquio con il minore, volto ad»*, inserire le seguenti:* «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età,».

5.7

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-*bis*»*, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Al colloquio deve essere garantita la presenza di una unità multidisciplinare costituita presso le ASL e formata da un medico pediatra, uno psicologo dell'età evolutiva, un interprete, un mediatore culturale».

5.8

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*»*, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Durante il colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale e di uno psicologo».

5.9

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*»*, comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «alla presenza»*, inserire le seguenti:* «di uno psicologo,»;

b) *sostituire la parola:* «umanitaria»*, con la seguente:* «psicopedagogica».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis»*, comma 3, sostituire le parole:* «o del tutore provvisorio se già nominato»*, con le seguenti:* «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art.19-*bis*» *comma 9, opprimere le parole:* «ove nominato».

5.11

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, quarto periodo, dopo le parole:* «il minore», *inserire le seguenti:* «manifesti evidenti comportamenti e problemi che derivino da disagio psicofisico o».

5.12

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-*bis*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, l'unità multidisciplinare della Asl di cui al comma 1 del presente articolo, chiederà autorizzazione scritta al presunto minore per effettuare una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.13

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 4, dopo le parole:* «socio sanitari», *inserire le seguenti:* «non invasivi».

5.14

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* «alla persona», *inserire le seguenti:* «dallo psicologo che ha seguito il caso e».

5.15

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.», comma 6, *sopprimere le seguenti parole:* «ove necessario».

5.16

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-*bis*», *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

Art. 6

6.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

6.2

NACCARATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? *(Indagini familiari). ? 1.* All'articolo 19 comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo le parole: "minore non accompagnato" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i richiedenti protezione internazionale" e eliminate le parole: "richiedente protezione internazionale".

2. L'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal .seguente: "Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, stipula convenzioni, anche sulla base delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale per le politiche migratorie, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati".

3. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-*bis.* Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia la richiesta di attivazione delle indagini familiari al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attiva immediatamente le indagini.

7-*ter*. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale è trasmesso immediatamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il capoverso* «7-*bis*»;

b) *al capoverso* «7-*ter*» *sostituire le parole:* «l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1» *con le seguenti:* «il tutore nonché il responsabile della struttura di accoglienza».

6.4

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 7-quater.

6.5

DE PETRIS

Al comma 2, capoverso comma 7-quater*, sostituire le parole:* «Qualora siano individuati familiari» *con le seguenti:* «Qualora siano individuati, sul territorio nazionale, familiari entro il quarto grado».

6.6

MAZZONI, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera c).

6.7

MAZZONI, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o di protezione internazionale».

6.8

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coadiuvato da uno psicologo».

Art. 7

7.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

8.2

MAZZONI, *relatore*

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e volontario».

8.3

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «e il tutore» *con le seguenti:* «il tutore, il mediatore culturale e lo psicologo».

Art. 9

9.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

9.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, dopo la parola: «accompagnati» *aggiungere le seguenti:* «regolato con specifico decreto ministeriale».

9.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni» *con le seguenti:* «, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nonché alla questura competente in base al luogo in cui si è situata la struttura di accoglienza in cui si trova il minore».

Art. 10

10.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

10.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile,» *con le seguenti:* «su richiesta del tutore»;

b) *alla lettera* b)*, sostituire le parole da:* «di quattordici anni» *fino a:* «affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9» *con le seguenti:* «affidato, anche ai sensi dell'articolo 9».

Art. 11

11.1

CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

11.2

MALAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui circondario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 12

12.1

CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

12.2
MAZZONI, *relatore*
Al comma 1, alla lettera b), *dopo le parole:* «Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati» *inserire le seguenti:* «ai sensi dei commi 1 e 2».

12.3
DE PETRIS
Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 2*-bis*, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza discriminazioni rispetto ai minori italiani».

Art. 13

13.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

13.2
MAZZONI, *relatore*
Sopprimere il comma 1.

13.3
SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 2, dopo la parola: «supporto» *inserire la seguente:* «psicologico».

13.4
MAZZONI, *relatore*
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'accoglienza prosegue in strutture per adulti».

Art. 14

14.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

14.2
SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 3, dopo le parole: «dell'obbligo scolastico,» *inserire le seguenti:* «per il tramite del mediatore culturale».

Art. 15

15.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

15.0.1
DE PETRIS
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. L'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è abrogato».

Art. 16

16.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.
18.2
MAZZONI, *relatore*
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 19

19.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.
19.0.1
MAZZONI, *relatore*
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis.* Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui al primo comma, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione di tutela dei minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Tavolo tecnico è integrato da rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati; nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori."».

Art. 20

20.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

Art. 21

21.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.
21.2
SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, fino all'importo massimo di 5 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017-2019, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei 2017-2020. Ulteriori risorse per l'attuazione della presente legge, possono essere individuate a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

Art. 22

22.1
CALDEROLI
Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 457 (pom.) del 07/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
457ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il vice presidente TORRISI comunica che la senatrice Padua ha aggiunto la propria forma all'emendamento 4.48 (testo 2) e la senatrice Favero ha aggiunto la propria forma all'emendamento 8.10 (testo 2), mentre la senatrice Di Giorgi ritira la sua firma agli emendamenti 4.96 e 4.98.

Informa che gli emendamenti 6.24 (testo 2), 6.29 (testo 2) e 9.49 (testo 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in allegato, che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili. Anche l'emendamento 13.106 (testo 3) è stato riformulato in un testo 4, pubblicato in allegato, che risulta proponibile.

Sono stati presentati, successivamente, anche gli emendamenti 6.24 (testo 4) e 6.29 (testo 4), pubblicati in allegato, che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Comunica che l'emendamento x1.1 è proponibile.

Comunica, infine, che sono stati presentati subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore e del Governo, pubblicati in allegato, che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1.

Il relatore COLLINA (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1. Si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.11 (testo 2), di cui pertanto propone l'accantonamento. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.12. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.20, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.21, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.22 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.24 e 1.25, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone, inoltre, di accantonare gli emendamenti 1.26 e 1.27.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.30 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.35 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.36, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché gli identici emendamenti 1.37 e 1.38, in quanto la disposizione risulta già inserita nella legge di stabilità per il 2017.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.39 e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.41, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone di accantonare l'emendamento 1.42. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.43, 1.44 e 1.46.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.47, 1.48, 1.49 e 1.51, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54, nonché sul subemendamento 1.1000/1. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 1.56 e sull'emendamento 1.57, limitatamente al capoverso "13", lettera *a)*.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.59 e 1.60, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.61, 1.62, 1.64 e 1.65. Propone di accantonare l'emendamento 1.66. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.67, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.69, ad eccezione della lettera *b)* delcapoverso 15-*bis*.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.74, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.76 e 1.77, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.2000 del Governo.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.80, 1.84, 1.86 (limitatamente al capoverso 16-*bis*, primo periodo) e 1.90, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone l'accantonamento degli ordini del giorno G/2630/1/1 e G/2630/2/1. Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1000 del relatore. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.26, 1.27, 1.35 (testo 2), 1.42 e 1.66, nonché gli ordini del giorno G/2630/1/1 e G/2630/2/1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore COLLINA (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.15, sostanzialmente identici, a condizione che siano riformulati, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «alla citata lettera *a)*, sono soppresse le parole: "al netto del contributo medesimo"».

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.11 e contrario sull'emendamento 2.14.

Propone infine di accantonare l'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.0.1 è quindi accantonato.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*), accogliendo la proposta del relatore, riformula in un testo 2 gli emendamenti 2.2 e 2.3, pubblicati in allegato.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) e la senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) si riservano di riformulare rispettivamente gli emendamenti 2.4 e 2.15 secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede di valutare, secondo i criteri rigorosi già adottati per la dichiarazione di ammissibilità delle proposte di modifica, anche la riformulazione degli emendamenti 2.2 e 2.3, proposta dal relatore, in quanto la disposizione non reca una proroga di termini.

Il vice presidente TORRISI si riserva di valutare la proponibilità degli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.3 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.9 e 3.10. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.16. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.18 (testo 2), nonché degli identici emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21.

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.22. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.28, 3.29 (limitatamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter*), 3.30 (limitatamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter*) e 3.32, su cui

la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.2000 del Governo. Propone di accantonare l'emendamento 3.40.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.41, 3.42, 3.43, 3.45, 3.46 (limitatamente al capoverso 3-*bis*, primo periodo), 3.47, 3.48 e 3.49, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto all'emendamento 3.50, già dichiarato improponibile, chiede al Vice Presidente di valutare la riammissione all'esame, nel caso in cui sia riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 7.0.4.

Propone di accantonare l'emendamento 3.51. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.53 e 3.56, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.58, 3.62, 3.59, 3.60, 3.61, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66, nonché sull'emendamento 3.2001 del Governo.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.67, 3.68 e 3.69, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone l'accantonamento degli emendamenti 3.72, 3.73 e 3.74. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.75 e 3.76, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.77.

Propone di accantonare gli ordini del giorno G/2630/3/1, G/2630/4/1, G/2630/5/1 e G/2630/6/1. Infine, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.9 e 3.0.10, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 3.18 (testo 2), nonché gli identici 3.19, 3.20 e 3.21. Risultano altresì accantonati gli emendamenti 3.40, 3.51, 3.72, 3.73 e 3.74, nonché gli ordini del giorno G/2630/3/1, G/2630/4/1, G/2630/5/1 e G/2630/6/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 4.

Il relatore COLLINA (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, nonché sull'emendamento 4.6. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 4.8, 4.9 e 4.10.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita a riformulare l'emendamento 4.13, sostituendo la parola: «decimo» con l'altra: «ottavo» e la parola: «undicesimo» con l'altra: «nono».

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.14. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.18 (limitatamente al comma 4-*bis*), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è contrario anche sull'emendamento 4.19.

Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 4.20, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.23 e 4.27 (testo 2).

Propone l'accantonamento dell'emendamento 4.33 (limitatamente alla lettera *a)*). Esprime parere contrario sull'emendamento 4.34 e favorevole sull'emendamento 4.35. Invita la proponente a ritirare l'emendamento 4.36, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita a riformulare l'emendamento 4.38, sostituendo la parola: «decimo» con l'altra: «ottavo» e la parola: «undicesimo» con l'altra: «nono».

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.40. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.41, a condizione che sia riformulato, sostituendo la parola: «2018» con l'altra: «2021».

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 4.43, a condizione che sia riformulato, espungendo le parole: «e 2017-2018». Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.44 e 4.45 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.47 (testo 2) e 4.48 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.50, 4.51, 4.55, 4.56, 4.59 e 4.60, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 4.65.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.66, 4.67 e 4.68, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 4.69.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.70, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.71. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.76, 4.77, 4.83, 4.85, 4.87, 4.88 e 4.90, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone di accantonare gli emendamenti 4.94, 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98. Invita le proponenti a ritirare l'emendamento 4.100, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone, infine, l'accantonamento degli ordini del giorno G/2630/7/1 e G/2630/8/1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), accogliendo la proposta del relatore, riformula in un testo 2 l'emendamento 4.13, pubblicato in allegato.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), accogliendo la proposta del relatore, riformula in un testo 2 l'emendamento 4.38, pubblicato in allegato. Inoltre, in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 4.43 e, accogliendo la proposta del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo la proposta del relatore, riformula in un testo 2 l'emendamento 4.41, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 4.13 (testo 2), 4.38 (testo 2), 4.41 (testo 2) e 4.43 (testo 2) risultano proponibili.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede tuttavia l'accantonamento anche degli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10, al fine di consentire una riflessione complessiva su tutte le proposte di modifica relative agli adempimenti per l'adeguamento alla normativa antincendio.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.33 (limitatamente alla lettera *a)*), 4.94, 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98, nonché gli ordini del giorno G/2630/7/1 e G/2630/8/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 5.11. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 5.14. Quanto all'emendamento 5.15, invita i proponenti a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 5.16.

Invita il proponente a ritirare l'emendamento 5.19 (limitatamente al capoverso 11-*bis*), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.20 (testo 2) (limitatamente al capoverso 11-*bis*). Invita, quindi, i proponenti dell'emendamento 5.21 a riformularlo in un testo analogo a quello dell'emendamento 5.20 (testo 2) (limitatamente al capoverso 11-*bis*).

Propone l'accantonamento degli emendamenti 5.23, 5.24 e 5.25. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.27 e propone l'accantonamento dell'emendamento 5.28 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.29, 5.30 e 5.31. Propone di accantonare l'emendamento 5.34, nonché gli identici 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41 e 5.42. Chiede quindi di accantonare anche l'emendamento 5.43. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.44.

Propone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/2630/10/1. Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20, 5.0.21 (limitatamente alla prima parte), 5.0.22 (limitatamente alla prima parte), 5.0.23 (limitatamente alla prima parte), 5.0.24, 5.0.31, 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.39, 5.0.40, 5.0.41, 5.0.42, 5.0.43 e 5.0.53, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.56.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.25, 5.28 (testo 2) e 5.34, gli identici 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41 e 5.42, nonché l'emendamento 5.43. Risulta altresì accantonato l'ordine del giorno G/2630/10/1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2583 E 1295 (PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)

Il vice presidente TORRISI comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il senatore ZANDA (*PD*) ritiene opportuno procedere comunque all'esame dei disegni di legge in titolo, trattandosi di materia particolarmente complessa e rilevante. Tra l'altro, il provvedimento è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Zanda.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) non condivide la proposta del senatore Zanda. Sarebbe inopportuno, infatti, procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo, in assenza del parere della Commissione bilancio, trattandosi peraltro di argomento su cui persistono orientamenti contrastanti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) condivide la proposta del senatore Zanda. Infatti, ritiene indispensabile quanto meno un confronto tra i Gruppi circa la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, peraltro già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Sebbene il testo presenti alcune criticità, appare ormai indifferibile un intervento, a causa della grave situazione in cui si trovano i minori stranieri non accompagnati.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene doveroso procedere nell'esame del provvedimento, ai fini di un confronto tra i Gruppi parlamentari circa la possibilità di accelerarne l'*iter*, tanto più che per la prossima settimana è previsto che l'argomento sia discusso in Assemblea.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle considerazioni delle senatrici De Petris e Lo Moro.

Il relatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) preannuncia il ritiro dei propri emendamenti. Sebbene ritenga necessario risolvere alcune criticità presenti nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, valuta positivamente la disponibilità manifestata dal Governo a introdurre eventualmente i necessari correttivi attraverso un successivo decreto-legge, per favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Sottolinea che la situazione dei minori stranieri non accompagnati risulta ormai drammatica, in quanto molti di loro diventano irrintracciabili proprio durante il periodo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza.

Auspica, quindi, che sia possibile accelerare l'*iter* del provvedimento, ricordando anche le sollecitazioni espresse dal Papa e dal Presidente della Repubblica, durante la Giornata mondiale del rifugiato, per l'adozione di misure di tutela a favore dei minori stranieri giunti sul territorio italiano.

Il vice presidente TORRISI assicura che rappresenterà al Presidente della Commissione bilancio l'esigenza di completare quanto prima l'esame del provvedimento.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il vice presidente TORRISI avverte che è convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 18 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2630

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1000/1

GIROTTO, ENDRIZZI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta unità»*, con le seguenti:* «quaranta unità»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000

COLLINA, *relatore*

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico rideterminato ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di trenta unità previa contestuale riduzione di quaranta unità di contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo».

Art. 2

2.2 (testo 2)

MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quella di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge; alla citata lettera *a)* sono soppresse le parole: "al netto del contributo medesimo"».

2.3 (testo 2)

SPILABOTTE, SOLLO, PEZZOPANE, SCALIA, MANCUSO, VALDINOSI, IDEM, SONEGO, FRAVEZZI, FAVERO, CONTE, ANGIONI, MASTRANGELI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quella di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge; alla citata lettera *a)* sono soppresse le parole: "al netto del contributo medesimo"».

Art. 4

4.13 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo sostituire le parole: "sesto anno", con le seguenti: "ottavo anno", e al terzo periodo sostituire le parole "settimo anno", con le seguenti: "nono anno"».

4.38 (testo 2)

PUGLISI, PAGLIARI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, FATTORINI, FASIOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo anno" e le parole: "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"».

4.41 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 107-*bis*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.43 (testo 2)

PUGLISI, PAGLIARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017"».

Art. 6

6.24 (testo 3)

COLUCCI, MANCUSO, GUALDANI, AIELLO, LUIGI MARINO, VICECONTE, DE POLI

Sostituire i1 comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Fatti salvi i procedimenti in corso, le amministrazioni interessate, che non vi abbiano ancora provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della normativa dello Stato e delle Regioni vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del rilascio delle nuove concessioni. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

6.24 (testo 4)

COLUCCI, MANCUSO, GUALDANI, AIELLO, LUIGI MARINO, VICECONTE, DE POLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data, fatte comunque salve le procedure già avviate e i relativi effetti. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

6.29 (testo 3)

MIRABELLI, VACCARI, TOMASELLI, VALDINOSI, GIANLUCA ROSSI, PIGNEDOLI, STEFANO ESPOSITO, LANZILLOTTA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Fatti salvi i procedimenti in corso, le amministrazioni interessate, che non vi abbiano ancora provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della normativa dello Stato e delle Regioni vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del rilascio delle nuove concessioni. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

6.29 (testo 4)

MIRABELLI, VACCARI, TOMASELLI, VALDINOSI, GIANLUCA ROSSI, PIGNEDOLI, STEFANO ESPOSITO, LANZILLOTTA, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data, fatte comunque salve le procedure già avviate e i relativi effetti. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

Art. 7

7.1000/1

DE PETRIS, CIRINNÀ

All'emendamento 7.1000, dopo il capoverso «comma 3-*bis*»*, aggiungere i seguenti:*

«3-*ter.* Al fine di consentire un completo censimento degli esemplari di testuggini terrestri tutelate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, per ciò che concerne le suddette specie il termine per la presentazione della denuncia di detenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è prorogato al 31 dicembre 2017.

3-*quater.* Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter* coloro che detengano esemplari delle specie di cui al medesimo comma a scopo di lucro».

7.1000/2

CALDEROLI, COMAROLI

*All'emendamento 7.1000, dopo il comma 3-*bis*, aggiungere il seguente:*

«3-*ter* Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è inserito il seguente comma: "1-*bis*. l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è

integralmente escluso per coloro i quali trasmettono dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175"».

7.1000

COLLINA, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese».

Art. 9

9.49 (testo 3)

SANTINI, FILIPPIN

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 9-ter per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le opere così finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

9-*ter*. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere utilizzati, ovvero non revocati se già spesi, per finalità difformi dal progetto originario esclusivamente nei casi in cui rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico o dall'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

9-*quater*. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 9-bis, a pena di revoca e con obbligo di restituzione del finanziamento all'entrata del bilancio dello Stato salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal D.Lgs. 229/2011.

9-*quinquies*. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013 e gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal D.Lgs. 229/2011.

9-*sexies*. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge, che non rientrino nei canoni di cui al comma 9-ter.»

Art. 10

10.2000/1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI

All'emendamento 10.2000, al capoverso «2-bis»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* il comma 1-*bis* è sostituito con il seguente: "1-*bis*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020".»;

b) sopprimere la lettera b).

10.2000/2

LUMIA

All'emendamento 10.2000, lettera b)*, capoverso* «1-ter»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017».

10.2000

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, a 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, il primo periodo è abrogato e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del comma 1";

b) dopo il collima 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente comma, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, hanno avuto assegnata la prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da anni quattro in anni tre"».

Art. 13

13.1000/1

RUTA

*All'emendamento 13.1000, dopo il comma 6-*ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. All'articolo 1, comma 712-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere infine le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

13.1000

COLLINA, *relatore*

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

c) all'articolo 91, comma 1, lettera *c),* in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3".

6-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61».

13.2000/1

CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 13.2000, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 6-*bis*, secondo periodo, dopo le parole:* «Su tali prestiti»*, inserire le seguenti:* «, su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,»;

*b) al comma 6-*ter*, sostituire le lettere* a) *e* b)*, con la seguente:* «a) mediante corrispondente utilizzo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

13.2000/2

CALDEROLI, COMAROLI

*All'emendamento 13.2000, al comma 6-*bis*, secondo periodo, dopo le parole:* «Su tali prestiti»*, inserire le seguenti:* «, su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,».

13.2000

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements te Borrow* (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010,

n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.
6-*ter*. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 ai 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n, 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascun anno dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
6-*quater*. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai cormi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-*quinquies*. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n, 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui ai comma 6-*ter* sono considerate spese obbligatorie».

13.2001/1

CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 13.2001, al comma 6-ter dopo le parole: «6-*bis*»*, inserire le seguenti:* «, su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata-alle Camere,».

13.2001

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo Monetario Internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-*ter*. Sul prestito di cui al comma 6-*bis* è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.
6-*quater*. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-*ter* sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

13.2002/1

CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 13.2002, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, *secondo periodo, aggiungere, in fine, parole:* «, sui cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alla Camere.»;

b) al comma 6-ter), *sostituire le parole da:* «di cui all'articolo 25, comma 6» *fino a:* «fine» *con le seguenti:* «di cui al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

13.2002/2

CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 13.2002, al comma 6-bis, *secondo periodo, aggiungere, in fine, parole:* «, sui cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alla Camere».

13.2002

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi a settembre 2016, sono prorogati le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) un accordo di prestito bilaterale, il cui schema è riportato nell'allegato 1 al presente decreto, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-*ter*. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-*bis* derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

13.106 (testo 4)

MANCUSO, PAGANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge 122 del 7 luglio 2016 è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 5 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.2000/1

CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 13.0.2000, al comma 2, la lettera b), *premettere la seguente:*

«*0b) al comma 1 dell'articolo 96 il secondo periodo è sostituito con il seguente:* "L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, tranne in caso di fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro per cui l'eccedenza è deducibile nel limite del 50 per cento".

All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n, 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

c) per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017».

13.0.2000/2

CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 13.0.2000, al comma 2, la lettera b), *sopprimere le parole:* «derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

13.0.2000/3

MANCUSO

All'emendamento 13.0.2002, al capoverso «Art. 13-*bis*.»*, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis.* Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

13.0.2000

Il Governo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, è prorogato di 15 giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute nei corrimi successivi.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da detti principi-contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali"

sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";

c) all'articolo 108:

1) il comma l è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.'";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.";

4) al comma 4 le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

d) al comma 4 dell'articolo 109, la parola: "internazionali" è sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati";

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa".

3. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere *c)* e *d)*, 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

4. Il riferimento contenuto nelle nonne vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31

dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo-unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)* operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo, 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-*quater*, è aggiunto il seguente: "7-*quiquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-*bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le

disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera *c)*, valutato in .18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7-milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera *c)*».

al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1

x1.1000/1

RUTA

All'emendamento x1.1000, al comma 1-bis, *sopprimere la lettera* a).

x1.1000/2

BERTUZZI

All'emendamento x1.1000, al comma 1-bis, *lettera* a), *in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e, al comma 3,» *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *le parole:* «la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse» *sono sostituite dalla seguenti:* «prevedendo che le risorse da destinare al finanziamento della filiera ippica debbano essere commisurate ai livelli di gettito derivanti dalle scommesse ippiche, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario in caso di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse»;

2) *alla lettera* b), *le parole:* «prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «prevedere le modalità di costituzione, compatibilmente con la normativa europea, dell'organismo di natura giuridica privata» *e la parola:* «demandare» *è sostituita dalla seguente:* «trasferire»;

3) *alla lettera* d), *dopo le parole:* «siano assegnate all'organismo di cui alla lettera *b)*», *sono aggiunte le seguenti:* «, tenuto conto delle sanzioni a esso trasferite»;

4) *alla lettera* e), *le parole:* «e assegnati all'organismo di cui alla lettera *b),* tenuto conto delle funzioni a esso trasferite n sono soppresse;

5) *alla lettera* e), *le parole:* «e all'80 per cento nel quarto anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «, all'80 per cento nel quarto anno e al 100 per cento dal quinto anno».

x1.1000/3

BERTUZZI

All'emendamento x1.1000, al comma 1-bis, *lettera* a), *in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e, al comma 3, lettera *b)*, *le parole:* «del soggetto incaricato di costituire un organismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'organismo di natura giuridica privata» *e la parola:* «demandare» *è sostituita dalla seguente:* «trasferire».

x1.1000/4

DE PETRIS

All'emendamento x1.1000, dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi».

x1.1000

COLLINA, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 466 (pom.) del 22/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
466ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritiene complessivamente condivisibile il provvedimento, in quanto volto ad accelerare e rendere effettivi i rimpatri, in modo da favorire l'integrazione dei migranti aventi diritto alla protezione internazionale.
Esprime, tuttavia, alcune perplessità in merito alla previsione di un unico grado di giudizio per la definizione dei procedimenti relativi alle richieste di asilo. A suo avviso, la norma sembrerebbe in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione.
Inoltre, ravvisa elementi di criticità nella previsione secondo cui il giudice dispone l'audizione del

richiedente asilo solo qualora lo ritenga necessario, e comunque dopo aver visionato la videoregistrazione del colloquio personale con l'interessato. Ciò, a suo giudizio, potrebbe ledere il principio del contraddittorio, riconosciuto dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene improprio il ricorso alla decretazione d'urgenza, sia perché il provvedimento reca importanti misure di carattere ordinamentale, che incidono profondamente in materia di immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale, sia perché su una questione tanto complessa sarebbe necessario un ampio dibattito, che non può essere limitato in ragione dei ristretti termini per la conversione in legge del decreto.

Non ravvisa, tra l'altro, il requisito dell'urgenza, in quanto il provvedimento era già stato preannunciato dal precedente Governo. In realtà, a suo avviso, con il decreto-legge in esame si risponde in modo inadeguato ai gravi problemi determinati dall'aumento esponenziale dei flussi migratori, anche a causa dell'incapacità dell'Unione europea di apprestare misure efficaci.

Il provvedimento, in sostanza, comprime i diritti dei migranti, attraverso l'introduzione del procedimento camerale e della videoregistrazione del colloquio con il richiedente, e si limita a rafforzare i procedimenti di espulsione, anche dando seguito agli accordi conclusi con Libia e Nigeria, dove peraltro le condizioni di vita dei migranti sono insostenibili.

Infine, segnala che la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale potrebbe nascondere una forma di prestazione d'opera non retribuita.

Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che la pressione migratoria sul territorio nazionale ha raggiunto dimensioni incalcolabili, con conseguente aumento dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale e relativi ricorsi giurisdizionali. La situazione si è aggravata a causa dei provvedimenti assunti da alcuni Stati membri dell'Unione europea, che hanno determinato la chiusura della rotta balcanica e fatto convergere il traffico di immigrati clandestini su quella mediterranea.

A suo avviso, sarebbe necessario un cospicuo stanziamento di risorse da parte dell'Unione europea per ottenere, nel Nord Africa, gli stessi risultati ottenuti attraverso l'accordo con la Turchia. Anche il provvedimento in esame appare del tutto insufficiente a conseguire gli obiettivi annunciati, in quanto le risorse previste sono troppo limitate per potenziare i centri di identificazione ed espulsione e garantire i rimpatri.

Ritiene, inoltre, che - allo scopo di accelerare i tempi di definizione della posizione giuridica dei cittadini stranieri - non siano sufficienti le modifiche procedurali previste, se al contempo non si rafforzano gli organici delle commissioni territoriali.

Annuncia, quindi, che si asterrà dalla votazione, auspicando che il Governo adotti effettivamente misure adeguate per contrastare la crisi provocata dai flussi migratori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene del tutto inappropriato l'uso della decretazione d'urgenza per affrontare la complessa materia dell'immigrazione. Sarebbe necessario, infatti, un approccio più organico e rispettoso dei diritti riconosciuti ai migranti, anche per evitare contestazioni successive, per violazione degli articoli 10 e 24 della Costituzione.

Peraltro, a suo avviso, senza un'adeguata revisione del regolamento di Dublino, qualsiasi misura risulterà insufficiente.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia che si asterrà dalla votazione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il provvedimento presenti i caratteri della necessità e dell'urgenza, considerata la grave situazione di emergenza determinata dall'aumento esponenziale dei

flussi migratori, a fronte di una inadeguata risposta dell'Unione europea. A suo avviso, infatti, alcune misure si rendono indispensabili a seguito della mancata applicazione del principio di reciprocità in ambito comunitario sul tema del ricollocamento dei migranti, come invece originariamente previsto dal regolamento di Dublino.

Restano certamente da approfondire alcuni aspetti, con particolare riguardo alla limitatezza delle risorse finanziarie previste, nonché alle soluzioni procedurali individuate a livello amministrativo e giurisdizionale al fine di accelerare i tempi per il riconoscimento della protezione internazionale.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore BRUNI (*CoR*), pur considerando necessarie le misure previste dal decreto-legge in esame, ritiene insussistente il requisito dell'urgenza, soprattutto nei primi due Capi del provvedimento, con i quali si istituiscono sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale e si apportano modifiche di carattere procedurale, al fine di accelerare i tempi per la definizione delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. Peraltro, a suo avviso, alcune disposizioni richiederanno lunghi tempi di attuazione, come quelle relative alla formazione dei giudici delle sezioni specializzate.

Preannuncia, pertanto, la propria astensione.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che l'adozione del rito processuale camerale per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non leda il diritto di difesa, in quanto l'articolo 24 della Costituzione non prevede necessariamente un doppio grado di giudizio. Inoltre, a suo avviso, l'istituzione di sezioni specializzate risponde all'esigenza di garantire una specifica competenza dei giudici in materia di immigrazione e quindi non appare in conflitto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Il provvedimento, quindi, reca disposizioni necessarie e urgenti per contrastare la situazione di emergenza determinata dai flussi migratori, a fronte dell'inerzia dell'Unione europea. Le misure adottate, inoltre, appaiono omogenee perché volte, da un lato, a sveltire le procedure di riconoscimento del diritto d'asilo e, dall'altro, a rendere effettivi i rimpatri. Ulteriori approfondimenti nel merito potranno essere effettuati in sede referente.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 21 febbraio dal relatore Maran, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il vice presidente TORRISI comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

Avverte, infine, che il relatore ha presentato gli emendamenti 7.100, 12.100, 16.100, 17.100 e 21.100, pubblicati in allegato, i quali recepiscono le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché l'emendamento 11.100, finalizzato ad una più corretta redazione del testo.

Il relatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritira gli emendamenti 2.2, 3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4, 18.2 e 19.0.1. Pur ritenendo che alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati sarebbero state opportune, ritiene prevalenti le esigenze di speditezza nell'approvazione definitiva del provvedimento. Ricorda, a tale riguardo, l'allarme delle organizzazioni umanitarie, per la situazione drammatica dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, il cui numero è in costante aumento.

Tuttavia, alcune modifiche si rendono necessarie per recepire i rilievi della Commissione bilancio.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere favorevole sugli ulteriori emendamenti del relatore 7.100, 11.100, 12.100, 16.100, 17.100 e 21.100. Sui restanti emendamenti e subemendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Inoltre, accoglie l'ordine del giorno G/2583/1/1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 2.2, 3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4, 18.2 e 19.0.1, ritirati dal relatore. Segnala che le risorse stanziate con il provvedimento in esame risultano irrisorie.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4, 18.2 e 19.0.1.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira i subemendamenti 2.2/4 , 5.2/1, 5.2/2, 5.2/4, 5.2/5, 5.2/6, 5.2/7, 5.2/16, 5.2/17, 5.2/26, 5.2/27, 5.2/29, 5.2730, 5.2/31, 5.2/33, 5.2/35, 5.2/36, 6.3/1, 6.3/2 e 6.3/5, nonché gli emendamenti 6.4 e 6.5.

Ritira altresì i subemendamenti 9.3/1, 9.3/2, 10.2/1 e 10.2/3, nonché l'emendamento 12.3. Ritira infine i subemendamenti 13.2/1, 13.2/2 e 13.4/2 e gli emendamenti 14.2 e 15.0.1.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira i subemendamenti 5.2/9, 5.2/20 e 5.2/21, nonché gli emendamenti 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.13 e 5.14. Ritira altresì il subemendamento 6.3/3, nonché gli emendamenti 6.8, 8.3, 13.3, 14.2 e 21.2.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 2.2/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.2/2, 2.2/3, 2.2/5, 2.2/6 e 2.2/7 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 3.0.1/1 e 3.0.1/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.1 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 4.3/1 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.3, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.2/3 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 5.2/8 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/10, 5.2/11, 5.2/12, 5.2/13, 5.2/14 e 5.2/15 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.2/18 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 5.2/19, che risulta respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 5.2/22.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa propri i subemendamenti 5.2/23 e 5.2/24.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/23 e 5.2/24 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 5.2/25 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2583/2/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO accoglie l'ordine del giorno G/2583/2/1.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.2/28 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/32 e 5.2/34 sono respinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.2, che risulta respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10 e 5.12.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10 e 5.12 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.15 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.16 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.1 è respinto.

Il senatore NACCARATO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ritira l'emendamento 6.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 6.3/4 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.6 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 9.2/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2583/3/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO accoglie l'ordine del giorno G/2583/3/1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2583/4/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO esprime parere contrario.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2583/4/1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 10.2/2 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.2/4 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 11.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 11.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 12.100 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.2 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 13.1 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 13.2/1 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 13.2 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 13.4/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 13.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 14.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 14.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 15.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 15.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 16.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 17.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 18.1 e 18.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 19.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.1 è respinto.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) insiste per la votazione del subemendamento 19.0.1/1, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente la necessità di ridurre il numero di soggetti presenti al tavolo di tecnico di coordinamento nazionale - di cui si propone l'istituzione con l'emendamento 19.0.1 - al fine di ridurre i tempi di elaborazione delle linee di indirizzo per le politiche di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 19.0.1/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 20.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 21.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 21.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 21.100 del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 22.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 22.1 è respinto.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che il testo approvato in prima lettura sarebbe stato meritevole di alcune correzioni e integrazioni, tanto più considerando che - a causa delle modifiche necessarie per recepire i rilievi della Commissione bilancio - sarà indispensabile un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati.
In ogni caso, sottolinea l'esigenza di approvare senza ulteriori indugi il provvedimento in esame, in quanto introduce una regolazione della materia, tutelando i diritti dei minori stranieri non accompagnati.
Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi al relatore Mazzoni il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2583, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il connesso disegno di legge n. 1295 risulta pertanto assorbito.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) propone di esprimere un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di impegnare il Governo, riguardo alla riforma del sistema europeo di asilo, ad adoperarsi in sede negoziale affinché vengano garantite una distribuzione uniforme dell'impegno e un?effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata il 5 ottobre 2016 (*Doc.* XVIII n. 156).

Inoltre, in relazione alle misure di armonizzazione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale per cittadini di Paesi terzi o apolidi, dello status per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e del contenuto della protezione riconosciuta, è opportuno che il Governo sostenga nei negoziati sulla proposta di regolamento tutte le misure necessarie ad alleggerire la gestione dei richiedenti asilo nel Paese di primo ingresso, secondo quanto previsto nella risoluzione del 19 ottobre 2016 (Doc. XVIII n. 167).

Infine, il Governo dovrebbe richiedere una piena ed efficace attuazione, da parte degli altri Stati membri, delle decisioni sulla ricollocazione (decisione (UE) 2015/1523 e decisione (UE) 2015/1601).

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) ed ENDRIZZI (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di presentare un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, allo scopo di consolidare i diversi assi di intervento e di stilare un bilancio orizzontale, compresa

l'attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione con i Paesi terzi;
osservato che la Commissione europea considera prioritarie numerose proposte relative alla riforma del sistema europeo comune di asilo;
valutate positivamente le linee di azione prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a proseguire l'azione volta a mantenere al centro dell?Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni sia per quelli esterni,

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:
a) con riguardo alla riforma del sistema europeo di asilo, adoperarsi in sede negoziale affinché vengano garantite una distribuzione uniforme dell'impegno e un?effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata il 5 ottobre 2016 (Doc. XVIII, n. 156);
b) in relazione alle misure di armonizzazione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale per cittadini di paesi terzi o apolidi, dello status per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e del contenuto della protezione riconosciuta, sostenere - nei negoziati sulla proposta di regolamento - tutte le misure necessarie ad alleggerire la gestione dei richiedenti asilo nel Paese di primo ingresso, secondo quanto previsto nella risoluzione del 19 ottobre 2016 (Doc. XVIII, n. 167);
c) richiedere una piena ed efficace attuazione, da parte degli altri Stati membri, delle decisioni sulla ricollocazione (decisione (UE) 2015/1523 e decisione (UE) 2015/1601).

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2583

Art. 2

2.2/1

MALAN

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, al comma 1, sostituire le parole:* «di età inferiore agli anni diciotto»*, con le seguenti:* «di minore età secondo la legge nazionale italiana».

2.2/2

CALDEROLI

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire le parole:* «di età inferiore agli anni diciotto» *con le seguenti:* «di cui sia accertata la minore età».

2.2/3

CALDEROLI

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire le parole:* «qualsiasi causa»*, con le seguenti:* «aver formalizzato domanda di protezione internazionale».

2.2/4

DE PETRIS

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, inserire le seguenti:* «, o ad essere sottoposto alla giurisdizione italiana,».

2.2/5

CALDEROLI

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire la parola:* «privo»*, con le seguenti:* «di cui sia preventivamente accertata la mancanza».

2.2/6

CALDEROLI

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire le parole da:* «rappresentanza» *a* «italiano»*, con le seguenti:* «da parte di familiari o di altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile».

2.2/7

CALDEROLI

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, dopo le parole:* «ordinamento italiano»*, aggiungere le seguenti:* «e successivamente all'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di origine e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

2.2

MAZZONI, *relatore*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Definizione). ? 1.* Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di età inferiore agli anni diciotto che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi del riordinamento italiano».

Art. 3

3.0.1/1

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.1, sostituire le parole: «dal Ministero dell'interno»*, con le seguenti:* «con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

3.0.1/2

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.1 dopo la parola: «interno,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

3.0.1

MAZZONI, *relatore*

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee adottate dal Ministero dell'interno,"».

Art. 4

4.3/1

CALDEROLI

All'emendamento 4.3 dopo le parole: «lettera *b)*»*, aggiungere le seguenti:* «e la lettera *a)*».

4.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 5

5.2/1

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*»*, sopprimere le lettere* a) *e* b).

5.2/2

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*»*, sopprimere la lettera* a).

5.2/3

ORELLANA, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai fini dell'identificazione di minori stranieri non accompagnati si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234"».

Conseguentemente alla lettera d), *sostituire le parole:* «il comma 6», *con le seguenti:* «i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9»;

Conseguentemente sopprimere le lettere b), c), e), f).

5.2/4

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», lettera *a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, in presenza di un tutore e di un mediatore culturale, un colloquio con il minore non accompagnato volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, con il coinvolgimento di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori».

5.2/5

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, sopprimere le parole:* «coadiuvate, ove necessario, da mediatori culturali,».

5.2/6

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, sopprimere le parole:* «ove necessario» *e sostituire le parole:* «, se necessario,» *con le seguenti:* «di un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, svolto da personale qualificato della struttura di prima accoglienza sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, con il coinvolgimento di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, nonché, ove risulti necessario,».

5.2/7

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1,sopprimere le parole:* «ove necessario».

5.2/8

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1 sostituire le parole:* «mediatori culturali», *con le seguenti:* «interpreti qualificati».

5.2/9

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *comma 1, dopo le parole:* «da mediatori culturali», *inserire le seguenti*: «e da uno psicologo»;

b) *alla lettera* b), *dopo le parole:* «alla presenza», *inserire le seguenti:* «di uno psicologo,».

5.2/10

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, prima della parola:* «minore», *inserire la seguente:* «presunto».

5.2/11

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, alla fine del primo periodo dopo le parole:* «leggi vigenti», *aggiungere le seguenti:* «ed in particolare dal Regolamento UE n.

603/2013 anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

5.2/12

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*»*, lettera* a)*, al comma 2 sopprimere le parole:* «Ove necessario».

5.2/13

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*»*, lettera* a)*, comma 2, sostituire le parole:* «manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale»*, con le seguenti:* «abbia espresso e formalizzato richiesta di protezione internazionale» *e la parola:* «possibile» *con la seguente:* «evidente».

5.2/14

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*»*, lettera* a) *comma 2, sostituire le parole:* «promuovono le opportune iniziative al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma»*, con le seguenti:* «si attivano al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e di accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».

5.2/15

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*»*, lettera* a) *comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «presente comma»*, aggiungere le seguenti:* «e della ricerca di familiari o adulti per esso responsabili o di strutture di accoglienza nel paese di origine».

5.2/16

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*»*, sopprimere la lettera* b).

5.2/17

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*»*, alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «i commi 3 e 4» *, con le seguenti:* «il comma 4»*, e al capoverso comma 3, dopo le parole:* «religiose del minore:»*, sopprimere la seguente:* «necessario».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) *e* d)

5.2/18

MALAN

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*»*,* *lettera* b)*, al comma 3, sostituire le parole:* «su richiesta della forza di polizia che procede all'identificazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre» *con le seguenti:* «le forze di polizia che procedono all'identificazione devono segnalare senza indugio la circostanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che, entro le 48 ore, dispone».

5.2/19

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*»*,* *lettera* b)*, comma 3, sostituire le parole:* «può disporre» *con la seguente:* «dispone».

5.2/20

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*»*,* *lettera* a)*, comma 3, dopo le parole:* «tramite esami socio-sanitari»*, inserire le seguenti:* «non invasivi».

5.2/21
SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a) *comma 3, dopo le parole:* «tramite esami socio sanitari», *inserire le seguenti:* «finalizzati anche all'individuazione di eventuali comportamenti o problemi che derivino da disagio psicofisico e».

5.2/22
CALDEROLI
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b) *comma 3 sostituire le parole:* «possono comprendere» *con la seguente:* «comprendono».

5.2/23
MALAN
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, sopprimere le parole:* «, dell'età presunta, del sesso e delle tradizioni religiose».

5.2/24
MALAN
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, sopprimere le parole:* «di un mediatore culturale o».

5.2/25
CALDEROLI
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, dopo le parole:* «di un mediatore culturale», *inserire le seguenti:* «con comprovata esperienza».

5.2/26
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «si applicano, ove ne ricorrano i presupposti le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24».

5.2/27
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In ogni caso, in attesa dell'esito del processo di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita presso le apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge».

5.2/28
MALAN
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al comma 2 fa venire meno fa presunzione della minore età di cui al comma 8».

5.2/29
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sopprimere la lettera* d).

5.2/30
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire la lettera* d), *con la seguente:*
«*d)* al comma 6, sopprimere le parole: ", ove necessario,"».

5.2/31
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* e), *al punto 2), sopprimere le parole:* «e alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, che ne informa la questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato.

La Forza di polizia che ha richiesto l'accertamento ne comunica altre si l'esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni».

5.2/32
CALDEROLI
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* e), *numero 2, sostituire le parole da:* «La forza di polizia»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «nonché all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento».
5.2/33
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sopprimere la lettera* f).
5.2/34
CALDEROLI
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* f)*, comma 9, sopprimere le parole:* «anche su istanza dell'interessato o di chi lo rappresenta» *e:* «ne ravvisi la necessità ovvero».
5.2/35
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* f)*, comma 9, al primo periodo, dopo le parole:* «ulteriori accertamenti»*, inserire le seguenti:* «, nel rispetto dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona».
5.2/36
DE PETRIS
All'emendamento 5.2, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» *sino alla fine dell'emendamento.*
5.2
MAZZONI, *relatore*
Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le forze di polizia, coadiuvate, ove necessario, da mediatori culturali procedono all'identificazione del minore straniero non accompagnato sulla base di documenti idonei e, se necessario, attraverso l'acquisizione dei dati eventualmente presenti nelle banche dati previste dalle leggi vigenti. Sono ritenuti documenti idonei il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al periodo precedente costituiscono principio di prova ai fini dell'identificazione.

2. Ove necessario, si procede alla identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorità diplomatico consolari, salvo i casi in cui il minore manifesta la volontà di chiedere, la protezione internazionale ovvero emerge una possibile esigenza di protezione internazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovano le opportune iniziative al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma»;

b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Quando a conclusione degli adempimenti di cui al comma 1 permangono dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, su richiesta della forza di polizia che procede all'identificazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre l'accertamento dell'età tramite esami socio-sanitarie che possono comprendere, ove necessario, esami radiografici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche con reparti pediatrici, nel rispetto del dell'integrità fisica e Psichica, dell'età presunta, del sesso e delle tradizioni religiose del minore ove necessario, gli esami socio-sanitari sono svolti alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete»;

c) al comma 5, dopo le parole: «è informato,» *inserire le seguenti:* «ove necessario»;

d) sopprimere il comma 6;

e) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dell'accertamento socio-sanitario» inserire le seguenti: «riporta l'indicazione di attribuzione dell'età stimata secondo il margine di errore insito nelle metodiche

utilizzate e i conseguenti valori minimi e massimo dell'età attribuita ed»;

2) sostituire le parole da: «all'esercente la responsabilità genitoriale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al tutore e alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, che ne informa la questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato. La Forza di polizia che ha richiesto l'accertamento ne comunica altresì l'esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni unitamente ad una relazione in cui si dà atto delle attività condotte per l'accertamento dell'età del presunto minore»;

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, il Tribunale per i minorenni, anche su istanza dell'interessato o di chi lo rappresenta, può disporre ulteriori accertamenti, da effettuarsi entro ventiquattro ore, ove ne ravvisi la necessità ovvero ravvisi irregolarità nella procedura seguita ai sensi del presente articolo. L'avvio e la conclusione degli ulteriori accertamenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati alla questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato, alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, se diversa dalla questura, e al tutore».

Conseguentemente,

all'articolo 6, comma 2, capoverso «comma 7-ter» *sostituire le parole:* «articolo 19-bis»*, con le seguenti:* «articolo 19»;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 19-bis» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 19»;

all'articolo 12, comma 1, lettera b)*, capoverso* «comma 2-bis»*, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 19-bis» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 19».

G/2583/2/1 (già em. 5.2/25)

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato,

impegna il Governo:

ad assicurare anche lo svolgimento di esami socio-sanitari, svolti alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete con comprovata esperienza.

Art. 6

6.3/1

DE PETRIS

All'emendamento 6.3, sopprimere le parole da: «apportare» *sino a:* «b)».

6.3/2

DE PETRIS

All'emendamento 6.3, sostituire la lettera a) *con la seguente:* «al capoverso 7-*bis*», *sostituire le parole:* «l'esercente la responsabilità genitoriale» *con le seguenti:* «il tutore».

6.3/3

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 6.3, lettera b), *dopo le parole:* «il tutore» *inserire le seguenti:* «, coadiuvato da uno psicologo,».

6.3/4

CALDEROLI

All'emendamento 6.3, lettera b) *sostituire le parole:* «nonché il responsabile della struttura di accoglienza» *con le seguenti:* «nonché le forze di polizia».

6.3/5

DE PETRIS

All'emendamento 6.3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* sopprimere il capoverso: "7-*quater*"».

6.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il capoverso a-bis);

b) al capoverso «7-ter» *sostituire le parole:* «l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1» *con le seguenti:* «il tutore nonché il responsabile della struttura di accoglienza».

Art. 7

7.100

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-bis*, sostituire la parola:* «promuovono» *con le seguenti:* «possono promuovere»*;*

b) dopo il capoverso 1-bis*, inserire il seguente:* «1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 9

9.2/1

CALDEROLI

All'emendamento 9.2, dopo la parola: «ministeriale», *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

9.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, dopo la parola: «accompagnati» *aggiungere le seguenti:* «regolato con specifico decreto ministeriale».

9.3/1

DE PETRIS

All'emendamento 9.3, sostituire le parole da: «, alla Procura della Repubblica» *sino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «e al Tribunale per i minorenni».

9.3/2

DE PETRIS

All'emendamento 9.3, sostituire le parole: «nonché alla questura competente in base al luogo in cui si è abituata la» *con la seguente:* «dalla».

9.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni» *con le seguenti:* «alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nonché alla questura competente in base al luogo in cui si è situata la struttura di accoglienza in cui si trova il minore».

G/2583/3/1 (già em. 9.2)

CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

premesso che:

l'articolo 9, comma 1 - in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, se necessario, di regolare il Sistema informativo con specifico decreto

ministeriale.

G/2583/4/1 (già em. 9.3)

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge prevede che, nel momento in cui il minore straniero non accom-pagnato sia entrato in contatto o sia stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolga un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione;

in seguito a tale colloquio il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la cartella sociale venga trasmessa, oltre che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, anche alla questura competente in base al luogo in cui si è situata la struttura di accoglienza in cui si trova il minore.

Art. 10

10.2/1

DE PETRIS

All'emendamento 10.2, alla lettera a) *sostituire le parole:* «su richiesta del tutore» *con le seguenti:* «su richiesta dello stesso minore direttamente o attraverso il suo tutore».

10.2/2

ORELLANA, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 10.2, lettera a), *sostituire le parole:* «su richiesta del tutore», *con le seguenti:* «su richiesta inoltrata dal minore stesso prima della nomina del tutore, o su richiesta del tutore nominato ai sensi degli articoli 343, e seguenti, del codice civile».

10.2/3

DE PETRIS

All'emendamento 10.2, sopprimere la lettera b).

10.2/4

CALDEROLI

All'emendamento 10.2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè di età inferiore ai quattordici anni».

10.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sostituire le parole:* «, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile,» *con le seguenti:* «su richiesta del tutore»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole da:* «di quattordici anni» *fino a:* «affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9» *con le seguenti*: «affidato, anche ai sensi dell'articolo 9».

Art. 11

11.100

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Nelle regioni» *inserire le seguenti:* «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» *e sostituire le parole:* «del Garante nazionale» *con le seguenti:* «dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Art. 12

12.100

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e alle risorse» *con le seguenti:* «ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse».

Art. 13

13.2/1

ORELLANA, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 13.2, sostituire la parola: «il»*, con le seguenti:* «l'ultimo periodo del».

13.2/2

DE PETRIS

All'emendamento 13.2, sostituire le parole: «il comma 1» *con le seguenti:* «e successive modificazioni».

13.2

MAZZONI, *relatore*

Sopprimere il comma 1.

13.4/1

CALDEROLI

All'emendamento 13.4 sostituire la parola: «l'accoglienza» *con le seguenti:* «il trattenimento ai fini del rimpatrio».

13.4/2

DE PETRIS

All'emendamento 13.4 sostituire le parole: «in strutture per adulti»*, con le seguenti:* «, in accordo col minore, in continuità con il precedente percorso».

13.4

MAZZONI, *relatore*

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'accoglienza prosegue in strutture adulti».

Art. 16

16.100

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 4-quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17

17.100

MAZZONI, *relatore*

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

3-*bis*. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 19

19.0.1/1

CALDEROLI

All'emendamento 19.0.1 sopprimere le parole: «; nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori».

19.0.1

MAZZONI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. il Tavolo di coordinamento nazionale di cui al primo comma, di concerto con l'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione di tutela dei minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Tavolo tecnico è integrato da rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati; nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle di tutela e di promozione dei diritti dei minori"».

Art. 21

21.100

MAZZONI, *relatore*

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*bis*. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2583
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Titolo breve: *protezione dei minori stranieri non accompagnati*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 182 (pom.) 28 febbraio 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Discusso congiuntamente: S. 1295 Parere destinato all'Assemblea
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	
N. 125 (pom.) 22 novembre 2016	Esito: Favorevole Discusso congiuntamente: S. 1295 Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 680 (pom.) 24 gennaio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 682 (pom.) 25 gennaio 2017	Esito: **Rinvio** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 696 (pom.) 15 febbraio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 697 (ant.) 16 febbraio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 699 (pom.) 21 febbraio 2017	Esito: Non ostativo con condizioni Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Pervenuta relazione tecnica Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**

	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 701 (ant.) 23 febbraio 2017	Esito: Non ostativo **su nuovo testo**
	Discusso congiuntamente: S.1295
	Parere destinato all'Assemblea
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 702 (pom.) 28 febbraio 2017	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**
	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	
N. 415 (pom.) 31 gennaio 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Discusso congiuntamente: S.1295
	Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 417 (ant.) 2 febbraio 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 418 (pom.) 7 febbraio 2017	Esito: Favorevole con osservazioni

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 227 (ant.) 16 novembre 2016	Esito: Favorevole con osservazioni Discusso congiuntamente: S. 1295 Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

Commissione parlamentare questioni regionali

25 gennaio 2017 (ant.)	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
182ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo su emendamenti)

Il relatore TORRISI (*AP (Ncd-CpE)*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *g*), che, nel riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, indicato tra i princìpi e i criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2583 e 1295-A) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (Ncd-CpE)*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2576) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(624) ***MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(895) ***Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.***
(1020) ***Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena***
(2160) ***BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato***

(2163) ***Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano***

(2175) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2178) ***MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(2187) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2196) ***GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza***

(2197) ***LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2202) ***TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(2547) ***Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2591) ***MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca***

(*Doc.* XXII, n. 30) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(*Doc.* XXII, n. 37) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob***

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra gli ulteriori emendamenti al testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (*PD*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, segnala che, nell'introdurre il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso anche ai ruoli degli insegnanti tecnico pratici nella scuola secondaria di secondo grado, si palesa una non piena conformità al principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 181, lettera *b)*, della legge n. 107 del 2015, il quale si riferisce esclusivamente ai ruoli di docente nella scuola secondaria.

All'articolo 3, comma 4, evidenzia, inoltre, la necessità che ogni modifica alla composizione della commissione nazionale di valutazione finale per l'accesso al ruolo sia realizzata con lo stesso strumento normativo (regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) con il quale essa viene istituita.

All'articolo 15, comma 1, e all'articolo 16, comma 1, segnala che le disposizioni ivi previste, nel disporre che nelle scuole secondarie paritarie possano insegnare, rispettivamente come docenti su posto comune e come docenti sul posto di sostegno, anche coloro che sono iscritti al corso di specializzazione, non appaiono coerenti con il principio di delega, di cui al all'articolo 1, comma 181, lettera *b)*, numero 8), della legge n. 107 del 2015, il quale invece prevede che requisito necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie sia il conseguimento del diploma di specializzazione.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (*PD*), nel riferire sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnala, all'articolo 3, comma 4, che - ai fini dell'individuazione dei criteri per una progressiva uniformità sul territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa - non è indicato lo strumento normativo, ma è prevista esclusivamente l'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni.

In riferimento all'articolo 6, comma 1, invita a valutare l'opportunità - ai fini della costituzione delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti riguardanti soggetti in etàevolutiva - di esplicitare che i tre medici membri siano scelti tra quelli dipendenti o convenzionati dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 125 (pom.) del 22/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario AMENDOLA risponde alla interrogazione n. 3-03066 presentata dalla senatrice Gambaro ed altri.

Sottolinea innanzitutto che la questione sollevata nell'interrogazione, relativa alle misure informative riguardanti i possibili rischi per i connazionali che si recano in viaggio all?estero, rappresenta un tema che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale considera da anni in modo prioritario, tenuto conto del progressivo mutamento dello scenario internazionale e della comparsa di nuovi fattori di rischio su scala globale.

La Farnesina, per il tramite dell?Unità di Crisi, mette già oggi a disposizione di tutti i cittadini italiani che intendono recarsi all?estero i due siti internet istituzionali di "viaggiare sicuri" e di "dove siamo nel mondo", che forniscono informazioni dettagliate sulle situazioni di rischio e sui diversi aspetti sanitari, economici e sociali dei diversi Paesi del mondo, e consentono ai cittadini italiani di comunicare i loro recapiti e le informazioni necessarie a consentire eventuali interventi in loro favore.

Per rendere sempre più familiare ai cittadini l'uso di tali strumenti, la Farnesina, che da tempo continua a svolgere capillari campagne di informazione, ha avviato anche contatti con il mondo delle imprese e delle organizzazioni non governative, nonché promosso una specifica azione di sensibilizzazione del

comparto turistico, sollecitando le varie associazioni di categoria ad un?azione informativa nei confronti delle agenzie di viaggio.

Ricorda inoltre che la nostra Costituzione sancisce una piena libertà di movimento per i cittadini, ma anche che norme introdotte di recente dell'ordinamento delimitano con chiarezza le aree di responsabilità di chi si reca all?estero, stabilendo fra l'altro che le conseguenze dei viaggi al di fuori dei confini nazionali ricadono nell?esclusiva responsabilità individuale non solo di chi assume la decisione di intraprenderli ma anche di chi li organizza. In particolare, nel cosiddetto codice del turismo sono stabilite le responsabilità di chi si espone deliberatamente a rischi che potevano essere conosciuti con l?uso della normale diligenza.

Conclude osservando che la scelta di ogni viaggio spetta in ogni caso al singolo individuo, sul quale inevitabilmente ricade la necessità di acquisire ogni elemento informativo necessario a compiere scelte consapevoli e responsabili.

La senatrice GAMBARO (*AL-A*) si ritiene soddisfatta, evidenziando come con l'interrogazione intendesse sollecitare una maggiore attenzione da parte degli operatori del settore turistico sulle informazioni da fornire in connessione con l'organizzazione e lo svolgimento di viaggi.

Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite, Bilancio e Finanze, sul disegno di legge, già approvato alla Camera, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Il testo contiene una serie di misure concernenti interventi strutturali di politica economica e fiscale di notevole impatto per la crescita del nostro sistema produttivo, dallo scioglimento di *Equitalia* alle misure per il recupero dell'evasione fiscale, e per il posizionamento responsabile del nostro Paese nel quadro dell'Unione europea e della comunità internazionale.

Fra le norme di interesse per la Commissione, evidenzia principalmente l'articolo 9 che autorizza, fino al 31 dicembre, una spesa di circa 17,39 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata "*Ippocrate*", nonché per l'invio del personale militare impegnato nella missione delle Nazioni Unite per l?organizzazione di supporto in Libia (UNSMIL). Precisa che si tratta di fondi che si aggiungono a quelli già stanziati per la proroga di tutte le altre missioni militari del nostro Paese.

Con il medesimo articolo 9 vengono inoltre disciplinati anche i profili normativi connessi alle missioni richiamate, prevedendo, per specifici aspetti quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale,

e per la disciplina contabile e penale, una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Ricorda altresì che l'operazione *Ippocrate* è stata concepita per andare incontro alle richieste del governo libico legittimo di Al-Sarraj per la costruzione di un ospedale militare nella zona di Misurata, in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con l?azione umanitaria svolta dal nostro Paese a sostegno delle categorie più vulnerabili della popolazione civile libica.

Lo scorso 13 settembre i Ministri degli affari esteri e della difesa hanno reso comunicazioni alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera e del Senato ed illustrato le principali caratteristiche della operazione, con particolare riferimento allo schieramento, presso l'aeroporto di Misurata, di una struttura ospedaliera da campo completa di personale medico e infermieristico, comprensiva della necessaria protezione e supporto logistico, per un totale di circa trecento unità, di cui 65 medici e infermieri, 135 unità per la funzione di supporto logistico generale e 100 unità come forza di protezione. La misura prevista nel provvedimento in esame appare dunque del tutto conforme all'impegno chiesto dalle Commissioni parlamentari, ed in particolare dalla risoluzione approvata lo scorso 13 settembre dalle Commissioni affari esteri e difesa del Senato.

Il relatore segnala anche il contenuto dell'articolo 7, che riapre i termini per esperire la procedura per la collaborazione volontaria, la cosiddetta *voluntary disclosure,* sia per l'emersione di attività estere, sia per violazioni dichiarative relative a imposte erariali per violazioni commesse fino al 30 settembre scorso. Ricorda che la norma prevede agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali.

Ricorda poi come sono previste misure di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali, ponendo a carico dei Comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), al fine della formazione di liste selettiveper i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Da ultimo menziona l'articolo 12 del provvedimento che stabilisce misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza degli stranieri richiedenti misure di protezione internazionale.

Propone quindi alla Commissione la formulazione di un parere favorevole al provvedimento in esame, di cui dà lettura.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, pone dei dubbi sulla legittimità internazionale del Governo libico di Al Sarraj, nonché sulla denominazione "Ippocrate" scelta per l'operazione di supporto sanitario in Libia.

Il sottosegretario AMENDOLA, non commentando la scelta del nome per l'operazione di supporto sanitario in Libia, evidenzia viceversa come la legittimità internazionale del Governo libico di Al Sarraj derivi dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice FATTORINI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in titolo. L'esame si concentra tuttavia sul disegno di legge già approvato dalla Camera, di modifica delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, in particolare in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Evidenzia che i profili di competenza della Commissione discendono dal richiamo al *corpus* normativo internazionale ed europeo in materia umanitaria e di tutela dell'infanzia, in particolare alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il provvedimento in esame ha infatti l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del minore straniero non accompagnato e di assicurare omogeneità nell'applicazione delle nuove norme su tutto il territorio nazionale. Ricorda che i dati statistici ufficiali evidenziano per il 2016 un considerevole flusso di minori stranieri non accompagnati proveniente principalmente da Paesi come l'Egitto, l'Eritrea, la Somalia, la Nigeria e l'Afghanistan. Nei primi otto mesi del 2016 sono state presentate oltre 3.000 domande di protezione internazionale relative a minori stranieri non accompagnati, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 pari al 49 per cento.

Il provvedimento in esame innova la disciplina vigente ampliando e rendendo unitaria la nozione di «minore straniero non accompagnato», facendovi rientrare anche i casi - finora esclusi - di minori non accompagnati richiedenti asilo. Il testo conferma il divieto di respingimento alla frontiera per tali minori e disciplina in modo organico il loro percorso una volta arrivati in Italia, dall?identificazione alla prima accoglienza ai percorsi di integrazione. Con riferimento all'identificazione, il provvedimento specifica che è finalizzata a tutelare i giovanissimi migranti da ulteriori disagi e da rischi di illegalità, stabilendo che l?accertamento dell?età avvenga in presenza di mediatori culturali, privilegiando ove possibile le informazioni del documento anagrafico.

Richiama quindi altri aspetti qualificanti del provvedimento, quali l'istituzione di una "cartella sociale" per facilitare il compito degli operatori sociali, le misure per sostenere in modo organico l?integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e per garantire loro il diritto alla salute e all?istruzione, nonché il riferimento alla figura del mediatore per una valutazione delle specifiche esigenze del minore. Ricorda che il testo promuove l?affidamento familiaredei minori non accompagnati come alternativa alle strutture di accoglienza, coinvolgendo le comunità locali attraverso la nomina di "tutori volontari", adeguatamente selezionati e formati.

Per ciò che attiene i profili di specifico interesse della Commissione, segnala inoltre l'articolo 5, che, nel disciplinare i meccanismi di identificazione dei minori, prevede una collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvi i casi in cui il presunto minore richieda protezione internazionale o quando una esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio iniziale. Richiama anche l'articolo 6, in merito all'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, l'articolo 17, che prevede un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta, l'articolo 18, che disciplina la richiesta di protezione internazionale da parte del minore, e l'articolo 20, che reca una norma di carattere programmatico sulla promozione da parte dell'Italia di una più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine.

In conclusione, tenuto conto che il provvedimento in esame è finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento forme di tutela addizionali per i minori non accompagnati riferibili ai principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell?Infanzia e dell?Adolescenza, propone alla Commissione di formulare un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'ESFD e il fondo di garanzia EFSD (n. COM (2016) 586 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato di sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) introduce l'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. La proposta si colloca nel quadro di quell'impegno di lungo periodo, già annunciato dalla Commissione europea in coerenza con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, per la creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione. Oltre a una serie di misure proposte per affrontare i bisogni più urgenti dei rifugiati e per sostenere le comunità di accoglienza, la Commissione sollecita infatti una strategia di lungo periodo per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell?Agenda 2030 e per continuare ad affrontare le cause profonde delle migrazioni.

La proposta in esame punta alla creazione di un piano per gli investimenti esterni fondato su tre pilastri, rappresentati dalla nascita di un nuovo specifico fondo di investimento, dalle garanzie per un'assistenza tecnica per autorità e imprese per lo sviluppo di progetti sostenibili, e dai partenariati di ampia portata fra l'Unione europea e i Paesi *partner*, necessari per la messa a punto di programmi di sviluppo e cooperazione.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in particolare, è finalizzato a promuovere gli investimenti - coinvolgendo anche il settore privato - , nei "Paesi *partner*", ovvero i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), quelli del vicinato e quelli in via di sviluppo, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici e privati), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine.
Analogamente a quanto previsto per altri fondi europei, l'Unione europea metterà a disposizione una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, con l'intento di consentire all?ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento che, a sua volta, sarà in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto.

Ricorda inoltre che il Regolamento istituisce anche il Fondo di garanzia EFSD quale riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD, con una disponibilità a carico del bilancio generale dell'Unione di 350 milioni di euro.

Si prevede che il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile sarà in grado di mobilitare investimenti

complessivi fino a 44 miliardi di euro tramite i fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea, oltre a 3,35 miliardi di euro provenienti da altre fonti, per il periodo compreso tra il 2017 e il 2020. L'Unione europea assicurerà la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell?Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo (FES).

Sottolinea quindi che la Commissione europea assicurerà trasparenza nella gestione del Fondo, riferendo annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD. Peraltro il Capo V della proposta di Regolamento disciplina, fra gli altri, anche gli strumenti di revisione contabile da parte della Corte dei conti e le modalità di intervento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per contrastare eventuali attività illecite o frodi.

Il relatore evidenzia infine che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, nella misura in cui gli obiettivi attesi non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente solo dagli Stati membri, e al principio di proporzionalità, in quanto contenente disposizioni che non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo atteso.

Informa quindi che sul documento in esame è già pervenuto il parere favorevole da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne
(n. COM (2016) 582 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 174)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) illustra uno schema di risoluzione favorevole, che tiene conto del parere della 14a Commissione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione presentato dal relatore, e pubblicato in allegato, che viene approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

Resoconto stenografico

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
valutate le misure di carattere fiscale in esso contenute;
preso atto di quanto previsto dall'articolo 7 in relazione alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria, la cosiddetta *voluntary disclosure*, sia per l'emersione di attività estere, sia per violazioni dichiarative relative a imposte erariali;
tenuto conto che il medesimo articolo 7 prevede altresì agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti a consentire l'effettivo scambio di informazioni fiscali;
valutato l'impegno autorizzativo previsto dall'articolo 9 che dispone, per il periodo compreso fra il 14 settembre e il 31 dicembre 2016, una spesa di circa 17,39 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata "Ippocrate", nonché per l'invio del personale militare impegnato nella missione delle Nazioni Unite denominata "United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL)", il cui mandato è stato esteso al 15 dicembre 2016 dalla Risoluzione n. 2291 del 2016 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
apprezzato che tale impegno appare del tutto conforme con quanto preannunciato lo scorso 13 settembre dai Ministri degli affari esteri e della difesa nelle comunicazioni rese alle Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché con quanto espressamente richiesto dalla risoluzione approvata il medesimo 13 settembre dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa del Senato;
apprezzato infine il contenuto dell'articolo 12 che stabilisce misure a sostegno dei comuni che accolgano stranieri richiedenti asilo;
formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2583 E N. 1295

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati per le parti di competenza i disegni di legge in titolo, e in particolare il disegno di legge n. 2583, approvato dalla Camera dei deputati,
tenuto conto delle norme di diritto internazionale poste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei minori e degli adolescenti e in particolare dei minori non accompagnati;
valutato che l'afflusso di minori stranieri non accompagnati in Italia appare in crescita, stanti i dati statistici resi noti dalla direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento finalizzato al riordino della legislazione in materia ai fini del rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da conseguire anche attraverso un'omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale;
espresso apprezzamento per l'ampliamento della nozione di minore straniero non accompagnato, inclusiva della fattispecie del minore richiedente asilo;
condividendo la previsione circa la partecipazione attiva e diretta del minore straniero non accompagnato ad ogni procedura che lo riguardi, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell?infanzia;
apprezzate altresì le misure che assicurano priorità all'interesse esclusivo del minore straniero non

accompagnato nelle decisioni relative ai respingimenti alla frontiera, nella gestione di servizi di prima accoglienza, nelle procedure volte a consentirne l'identificazione e l'accertamento dell'età, nonché nelle ipotesi di rimpatrio volontario, accompagnato ed assistito;
valutate come opportune le misure e le relative restrizioni della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari nei meccanismi di identificazione dei minori stranieri non accompagnati;
preso atto del coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella stipula di apposite convenzioni da parte del Ministero dell'interno con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati;
considerata con estremo favore la previsione relativa alla predisposizione di un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta;
condivisa la norma di carattere programmatico relativa alla promozione da parte dell'Italia di una più stretta cooperazione internazionale, mediante accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, finalizzata all'armonizzazione della regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

formula per quanto di competenza un parere favorevole.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 582 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*DOC.* XVIII, n. 174)

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne;
considerato che tale proposta si colloca nell'ambito di un piano di investimenti esterni annunciato dalla Commissione europea a sostegno del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi in relazione all'Agenda europea sulla migrazione;
preso atto che la modifica normativa è intesa a creare i presupposti perché al fondo di garanzia per le azioni esterne siano accreditati i premi per i rischi derivanti da operazioni di finanziamento della Banca europea degli investimenti (BEI) nel quadro del mandato per il settore privato per progetti a sostegno dei rifugiati e delle comunità di accoglienza;
ribadita la necessità che le questioni connesse ai fenomeni migratori si affrontino in modo strutturale e non episodico, offrendo un ampio sostegno ai Paesi di provenienza dei flussi per favorire condizioni di sviluppo sostenibile *in loco*;
ribadita altresì la centralità del Mediterraneo per gli interessi geopolitici dell'Unione europea e l'importanza di un coordinamento delle politiche settoriali a beneficio dei Paesi del vicinato meridionale;
viste e condivise le osservazioni rese dalla 14a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ed alle implicazioni sostanziali relative al trasferimento della gestione delle attività del fondo di garanzia dalla BEI alla Commissione europea;
considerato in particolare che la proposta:
rispetta il principio di sussidiarietà, risultando l'iniziativa più efficace e comunque complementare rispetto all'azione degli Stati membri;
rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni accessorie, necessarie al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare del nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato;

si esprime favorevolmente.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 680 (pom.) del 24/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
680ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2629) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio***
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione, presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO riprende la richiesta di chiarimenti del senatore Guerrieri Paleotti, esposta nell'ultima seduta di trattazione. Precisa, in particolare, che nel testo si distingue tra valore nominale delle obbligazioni, ossia la quota parte del debito contratto soggetto a rimborso, e valore economico delle stesse, inteso come prezzo determinato in relazione a una molteplicità di fattori, quali le condizioni contrattuali, la scadenza o le modalità di rimborso. Nel testo, e in particolare all'articolo 15, si prevede che l'emittente presenti una valutazione economica dei titoli, effettuata da esperti indipendenti e validata da altri esperti terzi, nominati dalla Banca d'Italia. Il procedimento descritto consente di escludere la possibilità che si determinino plusvalenze anomale da parte degli attuali detentori dei titoli. In seguito fa riferimento ai chiarimenti supplementari richiesti nella nota di lettura del Servizio del bilancio, citando in particolare il punto in cui si tratta dei possibili ulteriori casi di sottocapitalizzazione degli istituti di credito italiani. Al riguardo precisa che l'unica fonte di

informazioni utilizzabile al riguardo è data dagli *stress tests* dello scorso luglio, i quali hanno provato che l'unica banca ad evidenziare necessità di integrazione della base patrimoniale è stata il Monte dei Paschi di Siena.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), riferendosi allo schema di parere già illustrato dal relatore nella precedente seduta di trattazione, chiede se si possa trasformare l'osservazione ivi inclusa in una più cogente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente TONINI evidenzia come la proposta di parere contenga un chiaro invito alla Commissione di merito ad approfondire la questione riguardante il vincolo di destinazione delle somme destinate ad onorare la garanzia statale. Una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, implicherebbe una presa di posizione della Commissione bilancio in favore di una precisa formulazione testuale, mentre appare più corretto che sia la Commissione finanze a sintetizzare le modifiche testuali, non trattandosi in questo caso di materia contabile ovvero di carenze nella copertura finanziaria in senso stretto.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si dichiara non soddisfatta dell'opzione scelta e preannuncia pertanto un voto contrario sulla proposta di parere.

La senatrice MANGILI (*M5S*) preannuncia a sua volta il voto contrario del Gruppo.

È messa dunque in votazione la proposta di parere già illustrata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261-B) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che ritiene necessaria l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dall'altro Ramo del Parlamento, prevista dalla legge di contabilità. Rimane comunque ferma la necessità di aggiornare la cadenza temporale degli oneri previsti dall'articolo 3, comma 7 e articolo 6, commi 2 e 3.
In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare al fine di escludere possibili implicazioni finanziarie, le proposte 4.2, 4.5, 4.7, 4.12, 4.16/1 e 8.6. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.15 e 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO comunica che è attualmente in via di perfezionamento una relazione tecnica.

Conviene con il relatore che, nonostante il testo sia già in fase di terza lettura, appare allo stato inevitabile una modifica ulteriore dell'articolato, per aggiornare i riferimenti temporali delle norme finanziarie.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che appare invece indispensabile per valutare se le attività previste dal provvedimento possano effettivamente essere svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
In relazione agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 5.2/6, 5.2/9, 5.2/19, 5.2/22, 5.2/30 e 6.3/3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO comunica che è pervenuta la documentazione necessaria alla relazione tecnica da parte del Ministero competente per materia e che attualmente è in corso la verifica da parte del Ragioniere generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) ***Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in particolare, che occorre valutare le proposte 1.10 e 1.2. Non ritiene invece vi siano osservazioni da muovere sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sugli emendamenti segnalati, che considera entrambi onerosi. Si sofferma in particolare sulla proposta 1.2, che aggiunge una procedura di riabilitazione individuale per tutti i condannati alla pena capitale, con connessa inevitabile articolata istruttoria, non immaginabile in assenza di risorse aggiuntive.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10 e 1.2. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con presupposti e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è giunta una nota di chiarimenti integrativi da parte del Governo, che è messa a disposizione dei senatori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si riserva di formulare alcune osservazioni in relazione alle note del Governo pervenute.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra una proposta di parere così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, un parere di semplice contrarietà sulla proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, che potrebbe esporre al rischio di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Il parere è non ostativo sulle restanti parti del testo, con i seguenti presupposti: che la proroga del termine entro il quale i Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non faccia venir meno, anche parzialmente, i risparmi di spesa previsti dalla norma originaria; che la proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, non faccia venir meno possibili risparmi; che la proroga disposta dall'articolo 6, comma 9, non comporti un onere per le reti pubbliche derivante dal mancato adeguamento della struttura tariffaria; che la proroga prevista dall'articolo 7, comma 2, non faccia venire meno economie associate alla rivisitazione della remunerazione della filiera del farmaco; che l'articolo 8, non comporti oneri in relazione all'aumento del numero di avanzamenti di ruolo dell'Arma dei Carabinieri disposto dal comma 1; che la proroga del termine di iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate prevista dall'articolo 8, comma 5, non comporti oneri per la finanza pubblica; e con le seguenti osservazioni: gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, sono coperti parzialmente mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4, del presente provvedimento. Tali risparmi, tuttavia, presentano carattere aleatorio e le coperture da essi derivanti ne potrebbero risultare pregiudicate; la copertura prevista dall'articolo 14, comma 10 presenta carattere aleatorio e di incerta quantificazione.".

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti al Governo sulle risposte del Ministero

dell'ambiente, inserite nella nota messa a disposizione nel corso dell'ultima seduta di trattazione. Più in particolare osserva che l'articolo 1, comma 12, pare prefigurare una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza la necessaria copertura finanziaria permanente. Chiede poi ragione delle necessità che abbiano indotto alla proroga di diverse gestioni commissariali, ad esempio di quella contenuta dall'articolo 9, comma 1.

Il vice ministro MORANDO osserva che la copertura dell'articolo 1, comma 12, appare corretta e che l'Amministrazione di settore riferisce di alcune assunzioni avvenute sulla base di una norma già presente nella legislazione vigente. Quanto alla proroga dei commissari straordinari segnala che in questa sede il Governo fornirà la propria posizione solo sui profili di copertura, mentre obiezioni riguardanti l'efficacia delle gestioni commissariali ovvero l'opportunità di una loro proroga deve formare oggetto di confronto presso la Commissione competente nel merito.

La RELATRICE aggiunge che in alcuni casi, come quello del Commissario per le Olimpiadi invernali di Torino, la permanenza in carica della gestione straordinaria risponde ad una effettiva esigenza finanziariamente rilevante, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso residuo, attraverso il quale si mira a recuperare somme contestate.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) aggiunge un'osservazione critica a proposito dell'articolo 2, commi da 2 a 5: la Ragioneria generale dello Stato esclude di poter fornire elementi aggiuntivi sulla copertura finanziaria della norma in materia di resi di prodotti editoriali, in relazione ad asserite ragioni di tutela della riservatezza. Ritiene che questo limiti eccessivamente la funzione di controllo della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'onere totale recato dalla norma è compiutamente quantificato e illustrato; ciò che, invece, manca è un elenco articolato dei percettori del beneficio, che implicherebbe una valutazione delle vendite di società quotate sui mercati regolamentari, con evidente danno del loro interesse alla riservatezza delle informazioni commerciali.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento sulla specificazione, contenuta nella nota messa a disposizione, degli "ulteriori risparmi di spesa", utilizzati a copertura da parte dell'articolo 4, comma 5.

Il vice ministro MORANDO osserva che il Ministero di settore illustra partitamente i settori nei quali le economie in parola sono state generate. Quanto ai profili di copertura della spesa osserva che i risparmi sono stati già quantificati e iscritti in bilancio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) conclude che, se i risparmi sono già stati effettivamente rappresentati in bilancio, l'osservazione proposta dalla relatrice andrebbe in tal senso integrata.

La RELATRICE propone, per segnalare la preoccupazione della senatrice Comaroli, di aggiungere all'osservazione circa l'alea connessa alle coperture la precisazione che i risparmi sono comunque stati iscritti in bilancio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede conferma, a proposito dell'articolo 14, comma 9, della capienza delle contabilità speciali ai fini del pagamento del lavoro straordinario prestato dai soccorritori nell'ambito dei recenti eventi calamitosi.

Il vice ministro MORANDO conferma che le risorse per il lavoro straordinario sono state previste nella dotazione iniziale della gestione commissariale. Per avere informazioni aggiornate circa le attuali disponibilità è necessario prendere contatto con la struttura commissariale medesima, che gestisce la propria contabilità.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) propone dunque di inserire nel parere un presupposto che dia conto delle rassicurazioni testé fornite dal Governo. Chiede un ulteriore chiarimento sulla dotazione di soli centomila euro assegnata per la proroga del Commissario straordinario per il terremoto del 1980-1981: l'esiguità della somma fa temere che si tratti di risorse solo sufficienti alla gestione amministrativa senza l'assolvimento di compiti operativi.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire informazioni sull'attuale natura dei compiti svolti dalla gestione commissariale in parola.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere integrato come segue: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, un parere di semplice contrarietà sulla proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, che potrebbe esporre al rischio di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Il parere è non ostativo sulle restanti parti del testo, con i seguenti presupposti: che la proroga del termine entro il quale i Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non faccia venir meno, anche parzialmente, i risparmi di spesa previsti dalla norma originaria; che la proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, non faccia venir meno possibili risparmi; che la proroga disposta dall'articolo 6, comma 9, non comporti un onere per le reti pubbliche derivante dal mancato adeguamento della struttura tariffaria; che la proroga prevista dall'articolo 7, comma 2, non faccia venire meno economie associate alla rivisitazione della remunerazione della filiera del farmaco; che l'articolo 8, non comporti oneri in relazione all'aumento del numero di avanzamenti di ruolo dell'Arma dei Carabinieri disposto dal comma 1; che la proroga del termine di iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate prevista dall'articolo 8, comma 5, non comporti oneri per la finanza pubblica; che in relazione all'articolo 14, comma 9, le dotazioni della gestione commissariale siano tali da poter far fronte anche al pagamento degli straordinari per i volontari senza che ciò possa pregiudicare gli interventi cui le risorse sono prioritariamente destinate; e con le seguenti osservazioni: gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, sono coperti parzialmente mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4, del presente provvedimento. Tali risparmi, ancorché iscritti in bilancio, tuttavia, presentano carattere aleatorio e le coperture da essi derivanti ne potrebbero risultare pregiudicate; la copertura prevista dall'articolo 14, comma 10 presenta carattere aleatorio e di incerta quantificazione."."

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e MANGILI (*M5S*) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

La RELATRICE illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riguardanti gli articoli da 1 a 8, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.19, 1.21, 1.24 e gli identici 1.59, 1.47 , 1.48, e 1.0.1, 1.41, 1.49, 1.73, 1.84, 1.89, 1.93, 1.94 e 1.99. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 1.4, 1.13 e gli analoghi

1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 e 1.67, 1.22, 1.25, 1.29, 1.31 e gli identici 1.32, 1.33, 1.34 e 1.85, 1.36, 1.35, 1.50, 1.55, 1.57, 1.75, 1.79, 1.82, 1.83, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.0.2 e 1.0.3. Occorre valutare le proposte 1.1, 1,7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.23, , 1.26, 1.27 (e l'identico 1.42), 1.28, 1.35, 1.37 (e l'identico 1.38), 1.44, 1.45, 1.51, 1.58, 1.60, 1.66, 1.70, 1.71, 1.72, 1.74, 1.77, 1.78, 1.80, 1.81, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91 e 1.92. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione all'articolo 2 necessitano di relazione tecnica le proposte 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 e 2.13. Occorre altresì valutare le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.11, 2.0.1 e 2.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In merito alle proposte riferite all'articolo 3, comportano maggiori oneri le modifiche 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.32, 3.48, 3.49, 3.53, 3.56, 3.67, 3.68, 3.71, 3.0.1. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.24, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.34, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 (e gli analoghi 3.44, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7), 3.45, 3.46, 3.47, 3.69, 3.75, 3.76, 3.79 e 3.0.8.

Occorre valutare le proposte 3.1, 3.2, 3.10, 3.16, 3.17, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.33, 3.52, 3.54, 3.55, 3.57 e 3.77. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In relazione all'articolo 4 comportano maggiori onerile proposte 4.12, 4.18, 4.26, 4.31, 4.32, 4.51, 4.61, 4.66 (e gli identici 4.67 e 4.68), 4.89 e 4.92. Appare necessario acquisire una relazione tecnica in ordine alla valutazione degli emendamenti 4.16, 4.17, 4.24, 4.25, 4.27, 4.45, 4.49, 4.50, 4.54, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.90, 4.91, 4.0.1, 4.0.4 e 4.0.6. Occorre altresì valutare le proposte 4.7, 4.20, 4.46 (e gli identici 4.47 e 4.48), 4.59 e l'analogo 4.60, 4.62, 4.70, 4.78, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.0.3 e 4.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Quanto all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.2 e 5.18. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 5.19, 5.20 e 5.21. Occorre valutare, al fine di escludere effetti onerosi, gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.15, 5.22, 5.23 (e identici 5.24 e 5.25), 5.26, 5.32, 5.34, 5.35 (e identici emendamenti sino al 5.42), 5.43, 5.0.2 (e identici emendamenti sino al 5.0.5), 5.0.6 (e identici emendamenti sino al 5.0.11), 5.0.12 (e identici emendamenti sino al 5.0.20), 5.0.21 (e identici emendamenti sino al 5.0.24), 5.0.25 (e identici emendamenti sino al 5.0.30), 5.0.31 (e identici emendamenti sino al 5.0.35), 5.0.36 (e identici emendamenti sino al 5.0.40), 5.0.41 (e identici emendamenti sino al 5.0.43), 5.0.44, 5.0.45 (e identici emendamenti sino al 5.0.52), 5.0.53 (e identici emendamenti sino al 5.0.55). Occorre altresì valutare le proposte 5.12, 5.13, 5.17 e 5.33, per le quali è prevista comunque una copertura finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.57, 6.62, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.118 e 6.119. Necessitano di relazione tecnica le proposte 6.2, 6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.60, 6.61, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.89, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116 e 6.122. Occorre valutare gli emendamenti 6.1, 6.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.105, 6.117, 6.120 e 6.121. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione all'articolo 7 comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2, 7.8, 7.9, 7.36, 7.50, 7.54, 7.58, 7.59, 7.66, 7.67, 7.68, 7.79, 7.80 e 7.84. Appare necessario acquisire una relazione tecnica in ordine alla valutazione degli emendamenti 7.5, 7.10, 7.34, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.49, 7.51, 7.73, 7.74, 7.81 e 7.82. Occorre altresì valutare le proposte 7.7, 7.35 e 7.46 di analogo tenore, 7.45, 7.47, 7.48, 7.53, 7.55, 7.56, 7.57, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.69, 7.70, 7.71, 7.75 e 7.83. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

In relazione all'articolo 8, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.11 e 8.12. Occorre valutare la proposta 8.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti

riferiti all'articolo 8.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1715) ***DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota nella quale si dà conto degli approfondimenti svolti sul testo. La Ragioneria generale dello Stato ha rinvenuto oneri non quantificati e non coperti che inducono a ritenere necessaria una compiuta riformulazione del testo per il suo ulteriore corso.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(687) ***GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota del proprio Dicastero ove si dà conto del carattere espansivo delle disposizioni in materia di cittadinanza, con i conseguenti oneri non coperti. Anche nel caso in questione ritiene opportuno sia segnalato ai proponenti il difetto di copertura per le loro eventuali iniziative di modifica del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) ***Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che saranno forniti a breve elementi sui profili di copertura del disegno di legge.

Il PRESIDENTE comunica, ad ogni buon fine, che la Commissione di merito ha preannunciato la trasmissione di ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1196) ***Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota del Ragioniere generale dello Stato con la quale si chiarisce che l'attuale testo reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che dunque non può esprimersi un parere favorevole nell'attuale formulazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 25 gennaio, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 682 (pom.) del 25/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
682ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261-B) ***Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una relazione tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) corredata di una nota della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento all'estensione della platea dei soggetti tutelati dal provvedimento, dichiara di non avere ancora ottenuto un'integrazione della relazione tecnica a suo tempo predisposta dal Garante della protezione dei dati personali che asseverasse la possibilità di svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli dalle modifiche approvate dalla Camera dei deputati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE riferisce che nel corso di contatti informali, il Garante ha ribadito quanto già sostenuto durante l'esame alla Camera circa l'impossibilità di svolgere le nuove funzioni previste dal

testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, pertanto, ineludibile la previsione di una copertura finanziaria che consenta, attraverso lo stanziamento di nuove risorse, lo svolgimento delle suddette funzioni. In alternativa, sarà necessario condizionare il parere non ostativo alla soppressione delle modifiche riguardanti la platea dei soggetti tutelati, tornando pertanto al testo licenziato dal Senato in prima lettura.

Il vice ministro MORANDO ritiene di poter considerare la relazione tecnica del MIUR verificata negativamente sulla scorta di quanto appena riferito dal Presidente. Esprime parere non ostativo sul testo, subordinatamente alle condizioni che si sopprimano le modifiche apportate dalla Camera dei deputati di allontanamento delle platee dei soggetti di cui all'articolo 2 e che si aggiornino i riferimenti alla cadenza temporale del bilancio.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede come sia possibile che la Camera dei deputati abbia approvato tali disposizioni non tenendo conto delle osservazioni precedentemente rese disponibili da parte del Garante, soprattutto considerando che un rappresentante del Governo partecipa ai lavori anche nell'altro Ramo del Parlamento.

Il vice ministro MORANDO passa quindi ad illustrare il parere sugli emendamenti. Ritiene, in particolare, oneroso l'emendamento 4.2, in quanto implica lo svolgimento obbligatorio di attività aventi chiaramente carattere oneroso senza prevederne la copertura. Ritiene, invece, che le attività proposte dall'emendamento 4.5 possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.12 e 4.16/1. Con riferimento alla proposta 8.6, osserva che si tratta prevalentemente di attività in capo agli uffici giudiziari dei tribunali dei minori che gli uffici stessi svolgono già ora sulla base della legislazione vigente. Concorda, infine, sul carattere oneroso degli emendamenti 4.9, 4.10, 4.15 e 6.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, nonché di quanto riferito dal Presidente, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: alla soppressione delle modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati all'articolo 2, nella parte in cui ampliano la platea dei soggetti tutelati; alla sostituzione dell'articolo 3, comma 7, con il seguente: "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"; alla sostituzione, all'articolo 4, comma 2, delle parole: "per il triennio 2016-2018" con le seguenti: "per il triennio 2017-2019"; alla sostituzione all'articolo 6, comma2, delle parole: "pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018," con le seguenti: "pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,"; alla sostituzione dell'articolo 6, comma 3, con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 4.7, 4.12, 4.16/1, 4.9, 4.10, 4.15 e 6.1. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'amministrazione competente non ha ancora provveduto a integrare la relazione tecnica in merito a quella parte dell'articolo 5 su cui aveva precedentemente reso disponibile una serie di valutazioni quantitative. Nel chiedere un rinvio dell'esame, mette comunque a disposizione dei senatori gli elementi tecnici finora disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, nel riferire che le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato in merito agli emendamenti non sono ancora disponibili, osserva che il parere sul carattere oneroso delle proposte andrebbe opportunamente reso dopo che la Commissione di merito si sia espressa in merito alla inammissibilità degli emendamenti. Ciò consentirebbe di migliorare notevolmente lo svolgimento dei lavori.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) propone, anche sulla scorta di quanto sostenuto dal Rappresentante del Governo, di rinviare l'esame degli emendamenti al momento in cui saranno disponibili le dichiarazioni di inammissibilità degli stessi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime una posizione analoga a quella della senatrice Bulgarelli, aggiungendo che tale procedura consentirebbe di esaminare le proposte ammissibili in modo più approfondito.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni esposte dal rappresentante del Governo e dalle senatrici Bulgarelli e Comaroli e propone il rinvio dell'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 696 (pom.) del 15/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017
696ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117 e 1.169. Fa presente che appare inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69 e 1.91. Osserva che occorre infine valutare gli emendamenti 1.17, 1.43, 1.90 (in ordine alla soppressione parziale di una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera), 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104, 1.113, 1.145, 1.170 e 1.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo agli emendamenti che comportano maggiori oneri. Analogamente, concorda con il relatore in merito alle proposte emendative per le quali si rende necessaria l'acquisizione di relazione tecnica. Al riguardo, segnala alcune problematicità relative alla proposta 1.1, ferma restando la necessità di acquisire una relazione

tecnica per approfondirne i contenuti particolarmente complessi. In particolare, per quanto riguarda la parte dell'emendamento in cui si prevede come copertura un intervento a carico del Servizio sanitario nazionale, segnala che poiché le risorse in questione finanziano la legislazione vigente, l'intervento realizzato presenta carattere problematico. Riguardo poi alla parte dell'emendamento in cui si prevede una copertura a carico del Fondo investimenti strutturali di politica economica (FISPE), segnala che sul Fondo non sono attualmente disponibili risorse sufficienti a garantire tale copertura. Sull'emendamento 1.17, che prevede oneri rilevanti la cui quantificazione non viene approntata, propone l'espressione di un parere contrario in assenza di relazione tecnica. Il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.43, che allarga la platea dei soggetti beneficiari senza prevedere un'idonea copertura, e 1.90, che sopprime una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Il parere è altresì contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.99, 1.100, 1.101 e 1.102, che prevedono un allungamento della durata di alcuni benefici, comportando pertanto maggiori oneri né quantificati né coperti. Sull'emendamento 1.104, che interviene modificando la parte finanziaria del provvedimento, segnala l'opportunità che la proposta venga resa maggiormente compatibile con il testo in esame: propone pertanto l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di segnalarne i possibili profili problematici. Analogo parere propone per l'emendamento 1.113, la cui eventuale approvazione farebbe venir meno la prevista attività di monitoraggio. Propone infine un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.145, la cui formulazione, ancorché generica, prevede comunque un utilizzo di maggiori risorse, 1.170, che determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, e 1.0.1, in cui la copertura a carico del FISPE non presenta risorse sufficienti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal vice ministro Morando, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117, 1.169, 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.91, 1.17, 1.43, 1.90, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.145, 1.170 e 1.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI comunica che è appena pervenuta la relazione tecnica aggiornata sul

provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si riserva di intervenire in modo più approfondito in una successiva seduta, quando avrà avuto modo di analizzare in maniera più approfondita la relazione tecnica. Fa presente, intanto, che per l'ennesima volta la Commissione si trova a dover affrontare un provvedimento di grande importanza in tempi ristrettissimi e senza disporre di margini di intervento, dal momento che il testo difficilmente potrà essere emendato dal Senato. Stigmatizza pertanto tale modo di procedere da parte del Governo, che replica quanto già recentemente avvenuto con la legge di bilancio 2017 e con il decreto-legge n. 193 del 2016 in materia fiscale.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) rileva che il testo in esame si limita principalmente a prorogare una serie di termini e a realizzare una serie di interventi non di carattere sistematico, tra cui spicca comunque quello in favore dei lavoratori dell'ILVA S.p.A. A proprio parere, peraltro, la limitatezza del provvedimento all'esame della Commissione è esemplificata anche dalla tipologia delle coperture utilizzate. Segnala poi alcune disposizioni che risultano particolarmente criticabili: l'articolo 3 innanzitutto, che interviene con legge per consentire ad un sottosegretario di Stato di occuparsi del risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Quanto poi all'articolo 7, dedicato a interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, rileva come la disposizione preveda il ricorso a una procedura negoziata senza la necessità di una previa pubblicazione del bando di gara: poiché l'organizzazione del G7 in Italia era nota da tempo, fa presente come tale circostanza faccia venir meno l'esigenza di intervenire in materia con decreto-legge; inoltre, poiché la disposizione di fatto comporta una violazione del codice degli appalti, chiede se l'Autorità nazionale anticorruzione non abbia nulla da obiettare in ordine a tale innovazione procedurale. Segnala, infine, che nella giornata di ieri risulta sia stata bocciata una proposta di patteggiamento avanzata proprio in merito alla vicenda dell'ILVA S.p.A.: si chiede, pertanto, quali siano gli effetti di tale bocciatura dal momento che il patteggiamento poteva essere utile per garantire tempi certi per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle somme interessate.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) ritiene che gli scarni contenuti del decreto-legge in esame esprimano sinteticamente la poca sostanza che contraddistingue l'attuale Governo. Fa presente che nel testo originario presentato dal Governo gli unici argomenti affrontati erano di fatto l'organizzazione del G7, la scuola europea di Brindisi e l'incremento del fondo per le non autosufficienze: gran parte delle altre materie trattate dal provvedimento sono state infatti aggiunte dalla Camera durante l'esame in prima lettura. Se il decreto-legge deve servire ad affrontare i problemi del Mezzogiorno, ritiene che si è ben lontani dal raggiungimento di tale obiettivo dal momento che il testo si limita ad una serie di microinterventi di portata limitata e di carattere localistico. Si riserva, comunque, di intervenire ulteriormente dopo aver meglio analizzato la relazione tecnica da poco messa a disposizione della Commissione.

Il PRESIDENTE dà la parola per la replica al ministro De Vincenti, preannunciando comunque la possibilità per i senatori di intervenire anche in una prossima seduta, dopo aver adeguatamente valutato i contenuti della relazione tecnica.

Il ministro DE VINCENTI ritiene che il provvedimento varato dal Governo sia tutt'altro che irrilevante e dannoso come sostenuto dai rappresentanti dell'opposizione: a titolo di esempio, i lavoratori dell'ILVA, oppure del porto di Gioia Tauro o del porto di Cagliari, valuterebbero gli interventi recati dal provvedimento tutt'altro che inutili.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) obietta incidentalmente alle parole del Ministro ribadendo il proprio

parere circa l'irrilevanza degli interventi realizzati, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno.

Il vice ministro DE VINCENTI fa presente che il decreto-legge, recante una serie di interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, non è esclusivamente dedicato a criticità presenti nelle aree del Mezzogiorno: cita, a titolo di esempio, gli interventi previsti in materia di depurazione delle acque. Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti del provvedimento, con particolare riguardo agli articoli originariamente presentati dal Governo, ricorda che l'articolo 1, che reca interventi concernenti il gruppo ILVA e la città di Taranto, affronta tali argomenti coniugando le tematiche industriali, ambientali e della salute, non limitandosi alla semplice gestione della cessione dei complessi aziendali. Quanto alla questione segnalata dal senatore Azzollini, fa presente che la norma non fa affidamento sulle somme derivanti dal patteggiamento, in quanto risultano stanziati 800 milioni di euro specificamente dedicati alle opere di risanamento ambientale; sullo stesso tema segnala l'articolo1-*bis*, che, introdotto dalla Camera, interviene integrando il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori del gruppo ILVA. L'articolo 2, che interviene in materia di depurazione delle acque reflue, apporta benefici non soltanto alle aree del Mezzogiorno ed istituisce la figura del Commissario unico.

La disposizione recata dall'articolo 3, che prevede che la cabina di regia per il risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio possa essere presieduta da un sottosegretario di Stato designato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, si è resa necessaria a seguito dell'istituzione della figura del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, ed è importante in quanto consente maggiore flessibilità.

L'articolo 4, che reca disposizioni per contrastare la crisi nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore del cosiddetto "*transhipment*", risulta di particolare rilievo al fine di garantire ai lavoratori del settore la necessaria riqualificazione professionale, rivestendo importanza strategica per la politica industriale italiana nel settore del *transhipment* nell'area mediterranea. Dopo aver ricordato i contenuti dell'articolo 5, che incrementa il fondo per le non autosufficienze, e dell'articolo 6, dedicato alla scuola europea di Brindisi, si sofferma sull'articolo 7, oggetto delle critiche delle opposizioni, che consente di realizzare importanti opere infrastrutturali necessarie per la gestione del G7 in Italia nel 2017; fa presente, al riguardo, che non è presente nessuna deroga al codice degli appalti in quanto la norma si limita a specificare i contenuti del provvedimento con riferimento all'evento in esame. Per quanto riguarda, infine, le disposizioni aggiunte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, segnala anzitutto l'articolo 7-*bis*, che reca principi per l'assegnazione di risorse del fondo di sviluppo e coesione alle diverse aree del paese. Esso prevede, in particolare, che per le risorse aggiuntive debbano valere i differenziali stabiliti con norme nazionali o europee, mentre le risorse ordinarie in conto capitale debbano essere distribuite equamente su tutto il territorio nazionale a partire dalla legge di bilancio 2018. Evidenzia l'importanza dell'articolo 7-*quater*, recante misure in materia di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno, diretto a migliorare il tiraggio delle risorse messe a disposizione.

Da ultimo, ricorda l'articolo 7-*septies* che, prevedendo il trasferimento di beni aziendali confiscati al patrimonio degli enti locali, può mettere a disposizione di regioni, province e comuni risorse, in alcuni casi, di importo significativo.

Il senatore LAI (*PD*), ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge scade nella giornata di domani, segnala ai membri della Commissione l'opportunità di presentare anche ordini del giorno che potrebbero più facilmente essere accolti dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio.

Il vice ministro MORANDO interviene ricordando che la Ragioneria generale dello Stato aveva avanzato una serie di critiche sul testo del provvedimento così come approvato dalla Camera dei deputati, ritenendo necessario apportare una serie di integrazioni al fine di superare tali criticità.

Tali problematiche sono state segnalate al Ministero dell'interno e a quello della giustizia, che hanno recentemente fornito i chiarimenti richiesti proponendo altresì alcune modifiche al testo. Fa presente, pertanto, che sarà possibile in tempi rapidi mettere a disposizione della Commissione un nuovo testo rideterminato alla luce delle osservazioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sul nuovo sistema di personalizzazione del percorso di apprendimento, previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*. Non risulta di immediata comprensione, infatti, come sia conciliabile il carattere strutturale della funzione di tutoraggio individuale, che il testo definisce caratterizzante il modello scolastico adottato, con l'invarianza degli oneri dichiarata dalla Relazione tecnica. Da un lato si afferma che l'attività aggiuntiva sarà «compensata con emolumenti tratti dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa», dall'altro che «l'attività di tutoraggio svolta dai docenti rientra tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'articolo 29 del contratto collettivo». Va, quindi, esplicitato se i docenti svolgeranno i nuovi compiti nell'ambito delle loro competenze stipendiali (come avviene per le attività di preparazione delle lezioni, correzione di compiti, relazione con le famiglie e partecipazione ad

organi collegiali di cui al citato articolo 29, ovvero se sarà corrisposto un emolumento aggiuntivo strutturale. Ciò anche per escludere che l'impegno aggiuntivo crei scoperture nelle attività ordinarie già previste a legislazione vigente o che determini l'instaurarsi di contenziosi per l'aumento dei carichi di lavoro. Va, inoltre, chiarito il rapporto tra l'articolo 4, comma 5, ove si prevede l'istituzione di un ufficio tecnico senza ulteriori oneri, e l'affermazione della relazione tecnica circa «l'istituzione di un posto di ITP, da destinare alla costituzione di un Ufficio Tecnico, in ciascuno dei 1.030 istituti ove è attivo un indirizzo di istruzione professionale senza però che ciò comporti l'incremento dell'organico»: in tale ultima eventualità andrebbe esplicitata, per assicurare l'effettiva invarianza di oneri, la soppressione di altrettanti posti in organico per insegnanti ITP destinati alla attività ordinaria e non all'ufficio tecnico in parola. Occorre, infine, un chiarimento sul maggior fabbisogno dei già menzionati insegnanti tecnico-pratici, identificato dalla Relazione tecnica in 1.506 per il 2018/2019 e in 2.478 unità a regime (dal 2022). Al riguardo necessita conferma che il relativo reclutamento avverrà progressivamente e sulla base delle effettive iscrizioni nei profili di istituzione professionale interessati, dal momento che, in caso contrario, potrebbe porsi nel tempo una rilevante problematica di esuberi, stante il chiaro legame tra insegnamenti tecnico-pratici e lo specifico settore di riferimento. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 159 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2484) ***Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo osservando, preliminarmente che il provvedimento in esame è sprovvisto della relazione tecnica prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per quanto di competenza, fa presente che nel corso dell'esame della Commissione bilancio della Camera il Governo ha assicurato che le amministrazioni competenti - il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - possono svolgere le funzioni previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo occorre acquisire ulteriore conferma dal Governo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, ancorché gli articoli di carattere oneroso siano corredati da clausole di invarianza degli oneri sarebbe tuttavia opportuno acquisire una relazione tecnica per verificare se, effettivamente, le innovazioni legislative di cui agli articoli 2, lettere *b)* e *d)*, 3, 4, 5 e 6 possano essere attuate senza risorse aggiuntive per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 7, istitutivo di un fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea, oltre alla necessità di cambiare la cadenza temporale dell'onere ed acquisire conferma delle risorse ad esso destinate appare opportuno chiarire a quale scopo viene istituito posto che tutte le attività sembrano essere svolte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In relazione agli emendamenti osserva che occorre valutare in relazione al testo le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 (testo 2), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 6.1 (testo 2), 6.1, 6.2, 6.9 e 7.0.1. Segnala, inoltre, che comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 697 (ant.) del 16/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017
697ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) ***Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il relatore BROGLIA (*PD*) osserva che la relazione tecnica di passaggio conferma la sussistenza delle risorse previste a copertura degli oneri finanziari dall'articolo 2 del provvedimento, risultando, quindi, positivamente verificata.

Il vice ministro MORANDO conferma quanto riportato dal relatore. Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative 1.11 e 1.l2, mentre ritiene non possano esserci effetti finanziari diretti in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.6.

Alla luce del contenuto della relazione tecnica di passaggio e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.11 e 1.12, è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6, mentre è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1641) ***Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio scorso.

Il relatore BROGLIA (*PD*), in relazione al testo, comunica che l'Amministrazione competente ha redatto una bozza di relazione tecnica su cui la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da formulare a condizione che si modifichi la cadenza temporale degli oneri e della copertura concentrandoli nel 2017.

Sono inoltre pervenute le riformulazioni 3.1 (testo 2), 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2), sulle quali non vi sono osservazioni da formulare in quanto le proposte recepiscono i rilievi della Ragioneria generale dello Stato volti a superare le criticità di ordine finanziario del testo e degli emendamenti originari.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di condizionare il parere non ostativo sul testo all'approvazione degli emendamenti riformulati dal relatore, volti a modificare la cadenza temporale degli oneri e conseguentemente delle relative coperture.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte segnalate come onerose dal relatore nella trattazione del 18 gennaio scorso, mentre concorda sul parere non ostativo relativo alle riformulazioni 3.1 (testo 2), 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che siano approvati gli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 4.5, 6.3, 6.4 e 6.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce della necessità di rinviare ulteriormente l'esame stante la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della Ragioneria generale dello Stato alle amministrazioni competente nel merito sugli aspetti problematici del provvedimento in ordine ai profili finanziari.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 699 (pom.) del 21/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
699ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO informa di aver trasmesso la relazione tecnica sul testo, verificata positivamente con diverse condizioni, consistenti in puntuali riformulazioni dell'articolato.

Il presidente TONINI conferma che la relazione tecnica è pervenuta ed è a disposizione dei senatori.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva come la condizione prescritta all'articolo 7, consistente nella sostituzione della parola «promuovere» con «possono promuovere» rischi di minare l'efficacia della norma, dal momento che lo svolgimento di attività facoltativa si scontra verosimilmente con le

difficoltà di bilancio degli enti locali.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), a proposito della medesima condizione, ritiene giustificata l'osservazione della Ragioneria generale dello Stato e, anzi, considera ancora insufficienti le cautele adottate a tutela della finanza pubblica. Con l'occasione chiede un chiarimento al Governo a proposito della discrepanza tra il numero totale di minori non accompagnati, pari a 17 mila, e quelli assistiti secondo il provvedimento, che risultano poco più di mille.

Il vice ministro MORANDO precisa, quanto alla richiesta della senatrice Comaroli, che il provvedimento fa riferimento al maggior afflusso di minori stranieri, scontando quelli già compresi dalla legislazione vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore BROGLIA (*PD*) propone di esprimere un parere non ostativo, condizionato al recepimento delle modifiche segnalate dal Governo, e così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-*bis*, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»;
- all'articolo 7, comma 1, dopo il capoverso 1-*bis*, inserire il seguente:

«1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.»;

- all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alle risorse» con le seguenti: «ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse»;
- all'articolo 16, comma 1, capoverso 4-*quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017»;
- all'articolo 17, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

- all'articolo 21, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) svolge una dichiarazione di voto contrario, ritenendo che, a

prescindere dal merito, il provvedimento nella sua forma attuale presenta chiare scoperture e causerà pertanto problemi per la finanza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è posta ai voti e approvata.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle proposte 5.2/6, 5.2/22, 5.2/30 e 6.3/3, che ritiene onerose. Al contrario considera neutrale per la finanza pubblica il subemendamento 5.2/19. Oltre alle proposte individuate dal relatore, segnala l'emendamento 2.2: esso amplia la platea dei soggetti tutelati anche ai minori apolidi. Al riguardo sono pervenute obiezioni da parte della Ragioneria generale dello Stato, seguite da precisazioni del Ministero dell'interno, il quale considera gli apolidi già compresi nella categoria degli stranieri, ai fini di cui trattasi. Ritiene, quindi, necessario tenere conto delle argomentazioni dell'Amministrazione di settore. In tal caso, dunque, l'emendamento risulterebbe non oneroso ma, piuttosto, ultroneo rispetto al quadro normativo vigente.

Il PRESIDENTE considera possibile esprimere la preoccupazione sistematica ora esposta con un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO ritiene non assentibile in assenza di relazione tecnica anche l'emendamento 5.2, mentre valuta direttamente onerose le proposte 19.0.1 e 19.0.1/1.

Il RELATORE, alla luce di quanto emerso, propone di esprimere un parere così formulato sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2/6, 5.2/9, 5.2/22, 5.2/30, 5.2, 6.3/3, 19.0.1/1 e 19.0.1. Il parere è altresì di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2) trasmesso al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che su tale proposta occorre acquisire una relazione tecnica. Ricorda, inoltre, che sulla prima versione della medesima era già stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO riferisce di essere ancora in attesa di elementi per la relazione tecnica.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, ferma restando la possibilità di una sua revisione qualora dovesse pervenire la predetta relazione.

La Commissione approva.

(624) ***MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) ***Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.***

(1020) ***Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena***

(2160) ***BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato***

(2163) ***Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano***

(2175) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2178) ***MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(2187) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2196) ***GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza***

(2197) ***LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2202) ***TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(2547) ***Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi***

riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2591) ***MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca***

(*Doc.* XXII, n. 30) ***BARANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(*Doc.* XXII, n. 37) ***CAPPELLETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob***

(Parere alla 6a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra i disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo unificato, che non vi sono osservazioni da formulare posto, che gli oneri di funzionamento della istituenda Commissione sono posti a carico dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE invita a intervenire, a conclusione della discussione generale, i senatori che intendano farlo. Informa inoltre che sono pervenuti emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Segnala che il senatore Lai è assente in ragione di un impegno istituzionale all'estero assunto da tempo e non rinviabile e che pertanto farà lui le veci del relatore.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede al Governo di voler chiarire le circostanze dell'intervento riguardante la cassa integrazione a favore dei dipendenti Ilva: si apprende infatti che verrebbero corrisposti trattamenti più elevati rispetto agli altri lavoratori dipendenti e esprime il timore che ciò rappresenti una discriminazione non giustificata. Esprime inoltre perplessità sulle norme riguardanti la gestione commissariale. Segnala infine la propria preoccupazione per le deroghe concesse in ambito di procedure di gara, riportando i timori di coloro che segnalano il rischio di vanificare i risparmi connessi alle assegnazioni tramite evidenza pubblica.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) critica le scelte del Governo accolte nel provvedimento in discussione, evidenziando l'arbitrarietà degli interventi promossi rispetto alle esigenze di altre aree del Mezzogiorno in condizioni analoghe a quelle considerate dal provvedimento. Cita al riguardo il sud-est della Sicilia e le aree di Augusta e Gela in particolare, ove i danni ambientali derivanti dall'industria petrolchimica sono stati altrettanto gravi, ma non vi sono programmi di sostegno alle popolazioni. Sostiene inoltre l'assenza dei presupposti per l'adozione di un decreto-legge rispetto alla parte riguardante il vertice G7 di quest'anno, dal momento che il suo svolgimento era ampiamente previsto, in omaggio al criterio turnario. Ritiene peraltro che l'abuso della decretazione d'urgenza costituisca una cifra caratterizzante del Governo in carica, dal momento che risulta inattuata gran parte delle norme inserite nei diversi decreti-legge, a conferma dell'improprietà dello strumento.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il ministro DE VINCENTI, intervenendo in replica, fornisce riscontro alle segnalazioni della senatrice Comaroli, precisando che l'intervento sulla cassa integrazione è limitato al solo anno 2017, ed è strettamente connesso al processo di cessione dell'azienda. Quanto ai suoi contenuti specifici, esso ha funzione di riequilibrio rispetto ai trattamenti corrisposti ad altri stabilimenti del Gruppo Ilva, determinati con un accordo riferito ai lavoratori in servizio a Cornigliano. Quanto alla notazione critica riguardante il commissario straordinario per la realizzazione dei depuratori, assicura che sarà prevista una relazione sull'operato della gestione e che l'attività del commissario in questione sarà oggetto di puntuale monitoraggio e controllo da parte del Governo. Ritiene comunque di condividere la richiesta di attenzione della senatrice Comaroli, in un'ottica di trasparenza delle gestioni commissariali. Quanto allo svolgimento del vertice G7, conferma che nel testo vi è un riferimento alla possibilità di utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, esigenza dettata dalla ristrettezza dei tempi e, in ogni caso, sottoposta a previa autorizzazione. Quanto alle osservazioni del senatore Giovanni Mauro, precisa che il carattere di urgenza è conferito alle disposizioni sul G7 dalla necessità di realizzare infrastrutture nell'area di Taormina nei ristretti tempi rimasti. Non condivide l'obiezione circa l'arbitrarietà degli interventi scelti, dal momento che sull'area di Gela è attivo un accordo di programma volto ad attività di reinvestimento da parte dell'Eni, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la logistica; l'accordo di programma è costantemente monitorato dal relativo Comitato. Conclude riferendo che nel Patto per la Regione Siciliana sono contenuti ulteriori interventi già individuati a beneficio delle medesime aree.

Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), apprezzata l'assenza di margini per la modifica del testo, propone di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti che saranno tutti respinti e di concentrare l'attenzione della Commissione sugli ordini del giorno che potrebbero trovare accoglimento da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti, essi si intendono tutti illustrati.

Il PRESIDENTE, relatore facente funzione, stante la nota ristrettezza di tempi per l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, invita al ritiro di tutti gli emendamenti esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il ministro DE VINCENTI esprime altresì parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

La senatrice MANGILI (*M5S*), preso atto del parere contrario a qualsiasi proposta di modifica, chiede una breve sospensione al fine di individuare gli emendamenti da ritirare e trasformare in ordini del giorno da sottoporre all'attenzione del Governo.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta, dispone la sospensione della seduta fino alle ore 15,30.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,30.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 7-*bis*.0.3, che contestualmente ritira e trasforma nell'ordine del giorno G/2692/31/5, pubblicato in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) dichiara di ritirare gli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.2, 5-*bis*.3 e 5-*bis*.4 e di trasformarli nell'ordine del giorno G/2692/32/5, pubblicato in allegato. Ritira inoltre l'emendamento 1.16, a sua volta trasformato nell'ordine del giorno G/2692/33/5, pubblicato in allegato.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira gli emendamenti 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.4 e 5.7, dichiarando di trasformarli contestualmente negli ordini del giorno G/2962/34/5, G/2962/35/5 e G/2962/36/5, pubblicati in allegato.

Il senatore GUALDANI (*AP (Ncd-CpE)*) ritira le proposte 4-*ter*.0.3, 4-*ter*.0.4, 4-*ter*.0.5 e 3-*quinquies*.0.6, trasformandoli negli ordini del giorno G/2962/37/5, G/2962/38/5, G/2962/39/5 e G/2962/40/5, pubblicati in allegato.

Concorde all'unanimità la Commissione, con un'unica votazione, verificata la presenza del prescritto numero legale, si intendono respinti tutti gli emendamenti rimanenti.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si rimette alle valutazioni del Governo su tutti gli ordini del giorno.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/2692/1/5, purché sia ridotto l'impegno al solo terzo punto e ad una mera valutazione dell'opportunità.

La senatrice LEZZI (*M5S*), dopo averlo sottoscritto, dichiara di non poter accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal Ministro e insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno risulta pertanto respinto.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2962/2/5, G/2962/6/5 e G/2962/7/5, che posti separatamente in votazione risultano respinti.
Esprime invece parere favorevole sull'ordine del giorno G/2692/3/5 purché l'impegno sia limitato a "valutare l'opportunità".

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'ordine del giorno e accetta la riformulazione,

pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2692/3/5 (testo 2) risulta accolto.

Il ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2692/4/5 e G/2692/5/5. Esprime invece avviso contrario sull'ordine del giorno G/2692/8/5.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando l'inopportunità dell'intervento sui porti di Augusta e Catania, posto in essere dalla Regione siciliana e a suo avviso avallato acriticamente dal Governo. Insiste peraltro per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/2692/8/5 è posto ai voti e risulta respinto.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2692/9/5 e G/2692/19/5 purché siano limitati a "valutare l'opportunità".

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli ordini del giorno e accetta la riformulazione, pubblicata in allegato.

Gli ordini del giorno G/2692/9/5 (testo 2) e G/2692/19/5 (testo 2) risultano accolti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2692/13/5, che risulta pertanto accolto. Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G/2692/10/5, G/2692/12/5, G/2692/17/5, G/2692/18/5, G/2692/20/5, G/2692/21/5 e G/2692/22/5, i quali posti in votazione su richiesta dei presentatori risultano respinti.

Ritiene invece necessaria ai fini del suo accoglimento una riformulazione dell'ordine del giorno G/2692/11/5, volta a far rientrare l'impegno nell'ambito del finanziamento ordinario per l'anno 2017. In assenza del proponente, l'ordine del giorno si intende non accolto.

Propone altresì la riformulazione dei dispositivi degli ordini del giorno G/2692/14/5, G/2692/15/5 e G/2692/16/5, i cui testi sono pubblicati in allegato.

La senatrice MANGILI (*M5S*) accoglie, sottoscrivendolo, la riformulazione dell'ordine del giorno G/2692/14/5.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive a sua volta l'ordine del giorno G/2692/15/5 e accoglie la riformulazione proposta dal Governo, così come la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accoglie la riformulazione del suo ordine del giorno.

Gli ordini del giorno in questione si intendono pertanto accolti.

Il ministro DE VINCENTI propone di riformulare l'ordine del giorno G/2692/23/5 limitandolo il dispositivo ad una valutazione della possibilità, comunque nell'ambito della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'ordine del giorno e accetta la riformulazione, pubblicata in allegato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) aggiunge altresì la propria firma all'ordine del giorno riformulato.

L'ordine del giorno G/2692/23/5 (testo 2) risulta accolto.

Il ministro DE VINCENTI dichiarare di accogliere gli ordini del giorno G/2692/24/5 e G/2692/32/5. Propone altresì la riformulazione dei dispositivi degli ordini del giorno G/2692/25/5, G/2692/26/5, G/2692/27/5, G/2692/30/5 e G/2692/31/5.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BELLOT (*Misto-Fare!*) accettano la riformulazione degli ordini del giorno a loro firma in un testo 2 pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno così riformulati si intendono pertanto accolti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2692/28/5 e G/2692/29/5 che posti ai voti su richiesta dei presentatori, sono respinti. Dichiara di accogliere come raccomandazioni gli ordini del giorno G/2692/33/5, G/2692/34/5 e G/2692/35/5.
Esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/2692/36/5, che posto ai voti risulta respinto. Esprime invece parere favorevole sull'ordine del giorno G/2692/38/5, previa riformulazione, pubblicata in allegato.

Il senatore GUALDANI (*AP (Ncd-CpE)*) accetta la riformulazione e l'ordine del giorno G/2692/38/5 (testo 2) è pertanto accolto. Ritira quindi gli ordini G/2692/37/5 e G/2692/39/5.

Il ministro DE VINCENTI dichiara infine di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/2692/40/5.

Il PRESIDENTE, nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, propone una sospensione della seduta, preannunciando che chiederà al Presidente del Senato una sospensione dei lavori dell'Assemblea per concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione conviene

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,15.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando l'orientamento negativo del proprio Gruppo sul provvedimento. Esprime il proprio disappunto per le critiche rivolte dal rappresentante del Governo, nell'ambito della discussione generale, alle osservazioni che ha ritenuto di avanzare al testo. Al riguardo ribadisce la propria censura all'articolo 3 del provvedimento, che appare di carattere personalistico, dal momento che riferisce le competenze della precedente figura di sottosegretario all'attuale Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Conferma anche la precedente notazione critica sull'articolo 7, che costituisce deroga rispetto alle ordinarie procedure, come ammesso dalla stessa documentazione fornita dall'Anac. Peraltro, ribadisce la singolarità di interventi ritenuti imprevedibili ma riferiti alla presidenza del G7 di quest'anno, che era nota da lungo tempo essendo disciplinata da un criterio di turnazione. Quanto alla questione relativa all'Ilva, considera particolarmente grave la situazione concernente l'impiego di somme nella disponibilità della proprietà Riva, il cui rientro in Italia è divenuto assai più incerto dopo la mancata accettazione del patteggiamento da parte del tribunale di Milano. Conferma a proposito che in un precedente intervento legislativo erano previste misure di risanamento ambientale pari a 800 milioni di euro coperti con le somme in questione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia altresì un voto contrario del suo Gruppo, stigmatizzando il metodo utilizzato, che ha reso impossibili miglioramenti del testo in seconda lettura, e il merito delle questioni, dal momento che si è dato corpo a un intervento legislativo deludente e parziale. Auspica che in futuro il Governo affronti le problematiche del Mezzogiorno in modo più efficace e concreto.

La Commissione approva infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere al Presidente del Senato lo svolgimento della relazione in forma orale.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 22 febbraio, già convocata per le ore 9,è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2692

G/2692/1/5
CASTALDI, GIROTTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 2692,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. Il medesimo articolo interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad esso strettamente connessi;
considerato che:
come emerge dal documento titolato «Report sul PM10 a Taranto», realizzato dall'associazione PeaceLink di Taranto e consegnato alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato in

occasione della sua visita a Taranto il 26 Gennaio 2016, «a causa della specifica tossicità delle polveri sottili, Taranto continua a risultare la città con l'aria più inquinata d'Italia»;

nel predetto Report viene evidenziato come «l'ASL di Taranto ha consigliato ai soggetti immunodepressi, cardiopatici e più fragili (anziani e bambini) di non fare attività all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione del PM10 supera i 25 microgrammi a metro cubo e di arieggiare in quei giorni le abitazioni nelle ore in cui presumibilmente la concentrazione del particolato è minore (tra le ore 12 e le ore 18)», ossia per un totale di 158 giorni, in cui in particolare bambini ed anziani del quartiere Tamburi avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini di vita, adottando comportamenti di massima prudenza. Nelle scuole del quartiere Tamburi in quei giorni si sarebbero dovute aprire le finestre solo dopo mezzogiorno. Tale indicazione precauzionale, ovviamente, non è mai stata adottata;

il potere tossico delle polveri di Taranto risulta 2,2 volte superiore alla tossicità delle polveri delle altre città italiane. Ad ogni incremento di PM10 si riscontra a Taranto una mortalità più che doppia. È noto che a Taranto le polveri sottili hanno una tossicità più elevata per via della presenza delle emissioni industriali: ma tale dato viene sistematicamente ignorato al momento della stesura delle graduatorie nazionali relative alla presenza di PM10, che individuano le città più inquinate d'Italia, in cima alle quali Taranto non compare mai nonostante le gravi criticità sanitarie riscontrate. Nel caso di Taranto il superamento del limite, infatti, non avviene in termini di tossicità ma di concentrazione, a dimostrazione che occorrerebbe anche rivedere la disciplina che regola le emissioni inquinanti in atmosfera;

tale ultimo dato viene colpevolmente tralasciato nella comunicazione relativa al quadro ambientale della città, che risulterebbe «a norma» per la qualità dell'aria, nonostante la situazione sanitaria permane grave non solo per gli effetti cronici (tumori), ma anche per gli effetti acuti immediati (ictus e infarti) che hanno una indubbia correlazione con le variazioni del Pm10;

rilevato che:

già da anni lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore della Sanità attesta la fortissima tossicità del PM10 di Taranto citando lo studio EPIAIR che ha riguardato 10 città italiane e documenta come a Taranto «i risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 ug/m3 di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel Nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31 per cento)». La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento Atmosferico) e allo studio SIST1 (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato 1'effetto acuto dell'inquinamento;

il citato progetto EpiAir è uno studio sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute in Italia, che ha analizzato gli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici (PM10, N02 e ozono) rilevati nel periodo 2001-2005 nelle città eli Milano, Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. Lo studio, coordinato dall'epidemiologo Francesco Forastiere e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), aveva come obiettivo quello di porre le basi per l'avvio di un programma di sorveglianza dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico fondato sull'utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati;

considerato inoltre che:

la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177 del 2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, per la violazione della direttiva 2008/1/CE (c.d. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambiti: *a)* la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei

materiali polverulenti; *b)* la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; *c)* la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente ulteriori specifiche misure per superare l'emergenza ambientale e sanitaria in corso nell'area di Taranto;

a destinare specifiche risorse volte a finanziare la prosecuzione del progetto EpiAir, al fine di un suo aggiornamento al 2016;

in ragione della conclamata correlazione tra gli aumenti esponenziali dei valori del PM10 e i gli accadimenti tragici che interessano la salute dei cittadini, che si riscontra indipendentemente dal superamento o meno dei limiti di legge, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'istituzione di modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale.

G/2692/2/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto reca disposizioni in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni,

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento, nell'ambito del Piano finanziario presentato all'acquirente, di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO2 ultraridotte.

G/2692/3/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è un prerequisito necessario per l'ottenimento dei certificati verdi (CV) o per l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva (TO) in funzione dell'energia elettrica netta prodotta ed immessa in rete;

la normativa vigente ha assegnato al GSE (gestore servizi elettrici) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabili una volta accertato il possesso dei requisiti della normativa di riferimento;

l'incentivo è rappresentato dai certificati verdi assegnati in base alla produzione;

se si produce normalmente la cessione viene pagata da ENEL o da altro gestore 0,05 euro/kwh a cui vanno aggiunti 0,11 euro/kwh dei certificati verdi pagati a parte;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica già attivi alla data di approvazione della presente legge e alimentati da

fonti rinnovabili, (IAFR) biogas di discarica, sia prevista la proroga di due anni degli incentivi per le convenzioni in scadenza nel 2017 al fine di recuperare le quantità di biogas residue prodotte.

G/2692/3/5
MANDELLI
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è un prerequisito necessario per l'ottenimento dei certificati verdi (CV) o per l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva (TO) in funzione dell'energia elettrica netta prodotta ed immessa in rete;

la normativa vigente ha assegnato al GSE (gestore servizi elettrici) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabili una volta accertato il possesso dei requisiti della normativa di riferimento;

l'incentivo è rappresentato dai certificati verdi assegnati in base alla produzione;

se si produce normalmente la cessione viene pagata da ENEL o da altro gestore 0,05 euro/kwh a cui vanno aggiunti 0,11 euro/kwh dei certificati verdi pagati a parte;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica già attivi alla data di approvazione della presente legge e alimentati da fonti rinnovabili, (IAFR) biogas di discarica, sia prevista la proroga di due anni degli incentivi per le convenzioni in scadenza nel 2017 al fine di recuperare le quantità di biogas residue prodotte.

G/2692/4/5
COMAROLI
Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 191 del 2015, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione di un Piano per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

i commissari straordinari, ai fini del trasferimento delle risorse, provvedono a rendicontare al Ministero della salute con cadenza semestrale. È stato specificato in sede referente che la relazione deve essere trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

impegna il Governo:

nell'ambito di attuazione della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 di rendicontare, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso, con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.

G/2692/5/5
COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n.191 del 2015, assegnando 50 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute per essere successivamente trasferiti alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni;

tale progetto che è inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, viene trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero della salute, per essere approvato, sentito l'Istituto superiore di sanità e previo parere del Tavolo istituzionale permanente per Taranto, integrato con un rappresentante del Ministero della salute;

nel corso dell'esame è stato previsto che la regione Puglia dovrà presentare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

impegna il Governo:

ai fini di un miglior controllo da parte delle Commissioni parlamentari sulla realizzazione del programma per l'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature medico-diagnostiche delle strutture sanitarie pubbliche di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, a prevedere, nell'ambito della relazione che si dovrà presentare entro il 31 gennaio dì ciascun anno, l'indicazione puntuale anche degli interventi in programma per l'anno in corso.

G/2692/6/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il settore portuale è interessato da una vera e propria crisi sociale a causa dei problemi occupazionali che ne sono scaturiti;

è fondamentale che si proceda ad una riqualificazione professionale che garantisca un'adeguata tutela dei lavoratori e il reimpiego flessibile nella fase di rilancio delle prospettive produttive ed occupazionali dei porti;

il provvedimento in esame inserisce delle misure a sostegno del settore che, si legge nella relazione tecnica, il primo anno di applicazione potrebbero interessare 900 lavoratori del porto di Gioia Tauro e Taranto;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione utile al fine di rilanciare il settore portuale ed arginare gli effetti della crisi occupazionale che ha interessato i lavoratori portuali, anche prevedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive che possano sostenere tutti i porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

G/2692/7/5

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con

particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

ritenute insufficienti le misure introdotte, in particolar modo quelle proposte al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali,

impegna il Governo:

a riassegnare alla città di Augusta la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, in rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

G/2692/8/5

ALICATA, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato un decreto con cui stabilisce che la sede della nuova Autorità portuale di Sistema della Sicilia Sud-Orientale è individuata, per i prossimi due anni, nel porto di Catania;

tale decisione appare in palese contrasto con i criteri assunti dalla Comunità europea, dallo stesso Governo e dal Ministero per le infrastrutture e trasporti, tenuto conto che le sedi delle Nuove Autorità Portuali di Sistema devono corrispondere con la mappa italiana dei Porti Core;

il Porto Core era e rimane quello di Augusta e rimangono gravemente incomprensibili le ragioni di una scelta diversa;

il decreto ministeriale è stato adottato in forza del parere del Presidente della Regione Siciliana con nota del 12 settembre 2016;

le motivazioni addotte dal Presidente della Regione e condivise dal Ministro appaiono clamorosamente prive di fondamento, essendo il porto di Augusta individuato e classificato, sulla base di rigorosi parametri e criteri europei, Porto Core;

il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato in questi giorni la volontà di modificare il proprio parere e chiedere al Ministro di sospendere la decisione di spostamento della sede a Catania, alla luce delle motivate e comprovate proteste del territorio in tutte le sue articolazioni istituzionali, economiche, sociali e politiche;

si ritiene fondamentale evitare ogni forma di contrasto campanilistico mentre il futuro delle attività portuali e marittime del territorio rimane quella della integrazione e della specificità dei singoli scali portuali;

in ragione delle caratteristiche oggettive degli scali in questione quali aree, banchine, spazi, fondali, attività e potenzialità, la sede della nuova Autorità Portuale di Sistema della Sicilia sud-orientale non può che essere Augusta;

nell'assise straordinaria svoltasi nei giorni scorsi, i Consigli Comunali Aperti di Augusta, Siracusa, Priolo e Melilli hanno manifestato vibrate proteste contro il decreto, avanzando richiesta forte e unitaria a favore di Augusta;

venerdì 10 febbraio u.s., è stata convocata dalle Organizzazioni Sindacali Unitarie una giornata di mobilitazione generale con manifestazione ad Augusta, che ha già visto l'adesione degli Enti Locali, Associazioni Professionali, forze politiche e deputazione regionale e nazionali;

la tensione crescente potrebbe causare, nei prossimi giorni, il blocco a tempo indeterminato di tutte le attività portuali e marittime con conseguenze davvero drammatiche per tutto il Paese, considerando che Augusta rimane il porto in Italia con la maggiore attività industriale nel settore petrolifero,

impegna il Governo:

a valutare con obiettiva urgenza la necessità di revocare il provvedimento che assegna la sede

della costituenda A.d.S.P. presso il porto di Catania, prevedendo la riassegnazione della sede dell'Autorità di Sistema Portuale, alla città di Augusta, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

G/2692/9/5 (testo 2)

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

G/2692/9/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

G/2692/10/5

COMAROLI, DIVINA

Il senato,

in sede di conversione del decreto legge recante «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»:

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per l'anno in corso al fine di integrare il trattamento economico di sostegno dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

rilevato che tale disposizione determina una evidente iniquità tra l'Ilva e le altre realtà produttive;

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per provvedere all'integrazione dei trattamenti salariali straordinari anche per tutti gli altri lavoratori che, in base alla normativa vigente, usufruirebbero di un trattamento economico deteriore.

G/2692/11/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

premesso che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che

pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo;

impegna il Governo:

adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca, tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

G/2692/12/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

nell'ambito dell'esame del decreto legge recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 5, che prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno in corso;

preso atto della necessità di integrare le risorse per l'esercizio delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuite alle regioni a decorrere dallo gennaio 2016;

ricordato che la legge 232/2016 prevede un contributo di 70 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio stesso;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo politiche per la non autosufficienza anche per l'esercizio delle funzioni per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

G/2692/13/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'istituzione in via sperimentale, del programma, denominato «Magna Grecia ? Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo è da considerarsi una occasione importante di promozione;

il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019. In particolare, è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio mediante la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche dirette a valorizzare aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali. Allo stesso tempo, la finalità è anche quella di favorire lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;

per le predette finalità, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MiBACT, con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, in tutte le fasi delle procedure per la selezione dei progetti e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, siano individuate misure che assicurino l'evidenza pubblica, anche attraverso le piattaforme informatiche del Ministero.

G/2692/14/5 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame è intitolato a Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione; in particolare l'Articolo 7-*bis* prevede «l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)»;

considerato che:

da molti anni l'Università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha generato un divario tanto significativo quanto sconfortante con gli altri Paesi europei. La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzogiorno;

a partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle Università è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sì che gli Atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le Isole;

tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

considerato inoltre che:

stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord ? nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine ? e Atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Censis e dall'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla qualità delle Università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

valutato che:

un simile stato di cose non è solo frutto di una riduzione delle risorse ma anche dell'adozione di meccanismi premiali particolari, vincolanti, quand'anche distorti, che precludono per le Università del Sud Italia la possibilità di aspirare all'eccellenza;

le Università del Mezzogiorno non riescono ad accedere ai fondi strutturali europei per un insieme di concause, che vanno dalla mancanza di competitività alla carenza di *Know-how* e di adeguate figure professionali che abbiano le appropriate competenze nell'ambito dell'europrogettazione;

considerato in fine che:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue Università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così 1'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che individuino risorse straordinarie in favore della promozione della didattica e della ricerca in favore delle università del Mezzogiorno.

G/2692/14/5

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame è intitolato a Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione; in particolare l'Articolo 7-*bis* prevede «l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)»;

considerato che:

da molti anni l'Università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha generato un divario tanto significativo quanto sconfortante con gli altri Paesi europei. La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzogiorno;

a partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle Università è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sì che gli Atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le Isole;

tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

considerato inoltre che:

stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord ? nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine ? e Atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Censis e dall'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla qualità delle Università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

valutato che:

un simile stato di cose non è solo frutto di una riduzione delle risorse ma anche dell'adozione di meccanismi premiali particolari, vincolanti, quand'anche distorti, che precludono per le Università del Sud Italia la possibilità di aspirare all'eccellenza;

le Università del Mezzogiorno non riescono ad accedere ai fondi strutturali europei per un insieme di concause, che vanno dalla mancanza di competitività alla carenza di *Know-how* e di adeguate figure professionali che abbiano le appropriate competenze nell'ambito dell'europrogettazione;

considerato in fine che:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue Università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così 1'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che

individuino risorse straordinarie, o che riservino una quota di fondi esistenti, in favore delle Università del Mezzogiorno che versano in gravi condizioni finanziarie;

ad adottare misure, anche di carattere normativo, che incentivino gli Atenei a dotarsi di strutture e di consulenti finalizzati alla progettazione e alla raccolta fondi.

G/2692/15/5 (testo 2)

ORELLANA, FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2692 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», all'articolo 28 prevede che: «ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi»;

l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva, al terzo comma, che: «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»;

la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «è assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori. Successivamente il comma è stato abrogato dall'articolo 43,della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'orientamento della Corte costituzionale è ribadito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con specifico riferimento agli articoli 12 e 13;

successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie, fra queste anche l'istruzione scolastica. Difatti, l'articolo 139 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. In particolare, le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore;

ai sensi del citato decreto nell'ambito delle funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», quindi anche il trasporto scolastico. Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, mentre ai comuni quello di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa;

peraltro, con la decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l'obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province, richiamando la citata sentenza 215 del 1987 della Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già «condannate» dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico ad uno studente con disabilità;

tuttavia, dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico continua a suscitare incertezze applicative e, pertanto, disagi per gli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

difatti, il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «Ai fini del

completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

la citata disposizione stabilisce altresì, che per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, la cui ripartizione tra gli enti territoriali interessati è stata effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

a causa dei dubbi interpretativi circa l'effettivo riparto di competenze tra i soggetti coinvolti e l'evidente scarsità delle risorse stanziate, i disservizi e le problematiche relative al trasporto degli studenti disabili hanno interessato, di fatto, quasi tutte le regioni;

emblematico è quanto avvenuto, ad esempio, presso un liceo della provincia di Catanzaro dove una studentessa affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich è rimasta per mesi priva del necessario supporto sia ai fini del trasporto, che dell'assistenza durante le lezioni. Altrettanto rilevanti sono le preoccupazioni manifestate nel corso del 2016 da ANCI Lombardia, con specifico riferimento al citato DPCM del luglio 2016 per lo stanziamento e la ripartizione delle risorse, che non tiene conto di elementi come la non coincidenza tra anno solare e anno scolastico e il netto aumento delle diagnosi avvenuto a partire dal 2015;

giova inoltre ricordare che è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1 comma 181, lettera *c)*, della legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

tale testo, all'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, conferma l'attribuzione agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1 comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, richiamando espressamente le garanzie previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)* della legge n. 104 del 1992;

tuttavia, nonostante il chiaro richiamo alle garanzie della legge 104 del 1992, al successivo articolo 6, comma 4, il provvedimento stabilisce che il fabbisogno assistenziale e per il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

difatti, la stessa relazione tecnica evidenzia come sia di fatto eliminata l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede un incremento del fondo per le non autosufficienze;

impegna il Governo a:

chiarire, per quanto di propria competenza, i dubbi interpretativi circa il riparto delle competenze legislative in materia di trasporto degli studenti affetti da disabilità;

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di incrementare le risorse destinate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, con specifico riferimento al trasporto e al sostegno.

G/2692/15/5

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2692 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», all'articolo 28 prevede che: «ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi»;

l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva, al terzo comma, che: «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»;

la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «è assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori. Successivamente il comma è stato abrogato dall'articolo 43,della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'orientamento della Corte costituzionale è ribadito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con specifico riferimento agli articoli 12 e 13;

successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie, fra queste anche l'istruzione scolastica. Difatti, l'articolo 139 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. In particolare, le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore;

ai sensi del citato decreto nell'ambito delle funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», quindi anche il trasporto scolastico. Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, mentre ai comuni quello di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa;

peraltro, con la decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l'obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province, richiamando la citata sentenza 215 del 1987 della Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già «condannate» dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico ad uno studente con disabilità;

tuttavia, dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico continua a suscitare incertezze applicative e, pertanto, disagi per gli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

difatti, il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle

predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

la citata disposizione stabilisce altresì, che per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, la cui ripartizione tra gli enti territoriali interessati è stata effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

a causa dei dubbi interpretativi circa l'effettivo riparto di competenze tra i soggetti coinvolti e l'evidente scarsità delle risorse stanziate, i disservizi e le problematiche relative al trasporto degli studenti disabili hanno interessato, di fatto, quasi tutte le regioni;

emblematico è quanto avvenuto, ad esempio, presso un liceo della provincia di Catanzaro dove una studentessa affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich è rimasta per mesi priva del necessario supporto sia ai fini del trasporto, che dell'assistenza durante le lezioni. Altrettanto rilevanti sono le preoccupazioni manifestate nel corso del 2016 da ANCI Lombardia, con specifico riferimento al citato DPCM del luglio 2016 per lo stanziamento e la ripartizione delle risorse, che non tiene conto di elementi come la non coincidenza tra anno solare e anno scolastico e il netto aumento delle diagnosi avvenuto a partire dal 2015;

giova inoltre ricordare che è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1 comma 181, lettera *c)*, della legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

tale testo, all'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, conferma l'attribuzione agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1 comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, richiamando espressamente le garanzie previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)* della legge n. 104 del 1992;

tuttavia, nonostante il chiaro richiamo alle garanzie della legge 104 del 1992, al successivo articolo 6, comma 4, il provvedimento stabilisce che il fabbisogno assistenziale e per il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

difatti, la stessa relazione tecnica evidenzia come sia di fatto eliminata l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede un incremento del fondo per le non autosufficienze;

impegna il Governo a:

chiarire definitivamente i dubbi interpretativi circa il riparto delle competenze legislative in materia di trasporto degli studenti affetti da disabilità;

incrementare le risorse destinate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, con specifico riferimento al trasporto e al sostegno.

G/2692/16/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

valutata la necessita di procedere alla realizzazione di zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione

in atto nella nazione ai appartenenza; rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

impegna il Governo:

ad accelerare con il massimo impegno l'interlocuzione con la Commissione europea, finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle zone economiche speciali.

G/2692/16/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

valutata la necessita di procedere alla realizzazione di zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione ai appartenenza; rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per la creazione di ZES in Lombardia; Veneto e Piemonte, anche promuovendone l'autorizzazione al tavolo di confronto con l'unione europea.

G/2692/17/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 7-*quater* del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che il credito di imposta sia esteso agli interventi per limitare i danni da pioggia o da grandine, comprese le coperture delle piantagioni di frutta, anche alla luce degli eventi calamitosi che hanno colpito il mezzogiorno e la Puglia in particolare nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017.

G/2692/18/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 7-quater del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016;

le imprese di Banqueting svolgono contemporaneamente più attività oggi ammesse al beneficio

del credito di imposta singolarmente, che però escludono l'attività complessa del Banqueting;

l'inclusione di queste attività risponde anche alla necessità di garantire lo sviluppo economico e dell'occupazione nel nostro paese tenuto anche conto del fatto che il Banqueting genera occupazione e sviluppo in molte imprese comprese nella sua filiera produttiva,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a estendere i benefici del credito di imposta anche alle imprese di Banqueting.

G/2692/19/5 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G/2692/19/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G/2692/20/5

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante Il Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a rilanciare la competitività del settore del Banqueting, attraverso;

specifiche misure di incentivazione e definizione delle attività, delle iniziative, delle categorie di imprese, del valore minimo degli investimenti e delle spese ammissibili all'agevolazione;

il riconoscimento ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

G/2692/21/5

MILO

Il Senato,

Premesso che:

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016), contiene la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, che regola i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

in primo luogo, in particolare, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 5 prevede «principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico»; in base a tale articolo una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte alcune condizioni elencate nello stesso articolo;

in secondo luogo, il decreto legislativo, all'articolo 192, disciplina il regime speciale degli affidamenti *in house*;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 2 della legge l dicembre 2016, n. 225, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, prevede che «a decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali

proprie e delle società da essi partecipate» e permette quindi ai Comuni di continuare ad avvalersi della riscossione nazionale con riferimento a tutte quelle attività gestite da Equitalia mediante la proroga, adottando apposita deliberazione entro il 1 giugno 2017;

impegna il Governo:

a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 della legge l dicembre 2016, n. 225, in quanto palesemente in contrasto con gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G/2692/22/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) ? territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico; l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

appare altresì opportuno garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra chiamato, evitando quelle ingiustificate disparità tra regione e regione nelle modalità di erogazione dei medicinali che di fatto impediscono l'accesso indiscriminato ai livelli essenziali di essenziali (LEA);

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero;

ad adottare le necessarie misure per garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio

nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra richiamato, nel pieno rispetto del dettato Costituzionale e del principio di universalità dell'assistenza sanitaria pubblica.

G/2692/23/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, istituita con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ? recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ? per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;

l'adroterapia è un trattamento preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute» alla radioterapia convenzionale e, pertanto, si configura come trattamento salvavita;

le patologie interessate riguardano tumori non trattabili ? o non trattabili in modo adeguato ? con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi;

il CNAO costituisce un centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di adottare misure volte a prevedere contributi a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia».

G/2692/23/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, istituita con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ? recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ? per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;

l'adroterapia è un trattamento preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute» alla radioterapia convenzionale e, pertanto, si configura come trattamento salvavita;

le patologie interessate riguardano tumori non trattabili ? o non trattabili in modo adeguato ? con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi;

il CNAO costituisce un centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere contributi a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia».

G/2692/24/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

la mobilità sanitaria interregionale è un effettivo e importante disagio che si pone a carico dei cittadini alla ricerca di cure efficaci e fruibili;

negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le Regioni del Nord e quelle del Sud in termini di capacità di attrarre pazienti da altre Regioni. Le Regioni con forte capacità di attrazione hanno incrementato il saldo netto di pazienti e quelle con scarsa capacità di attrazione hanno perso ulteriormente terreno. Tra il 1997 e il 2011 la Regione Lombardia ha incrementato il tasso di attrazione, ovvero la percentuale dei pazienti provenienti da altre Regioni rispetto al totale dei ricoverati, dal 6,4 per cento al 9 per cento. Risultati ancora più positivi vengono registrati in Piemonte (dall'1,6 per cento al 5,8 per cento), Veneto (dal 2,3 per cento al 7,8 per cento), Toscana (dal 5,2 per cento al 10,7 per cento) ed Emilia-Romagna (dal 9,4 per cento al 13,8 per cento);

il Nord assorbe il 55,1 per cento della mobilità attiva: tra pazienti in uscita e in entrata, la Lombardia ha avuto 142.930 ingressi extra-Regione con un saldo positivo di 76.367; l'Emilia-Romagna ha curato 110.944 pazienti di altre Regioni con un saldo positivo di 67.194 assistiti. Il 27,1 per cento della mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tutte le Regioni, ad eccezione delle Marche: la prima è la Toscana, con un saldo positivo di 34.000 pazienti. Nel Lazio sono stati curati 90.000 pazienti di altre Regioni, ma ben 68.260 residenti sono emigrati con un saldo positivo di 21.740 pazienti;

al Sud tutte le Regioni, tranne il Molise, hanno un saldo negativo: la Campania ha visto 81.744 propri residenti curati in altre Regioni e ne ha accolti 26.028, con un saldo negativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le Regioni italiane; la Sicilia ha un risultato negativo di 34.000 pazienti, la Puglia di 32.000 in quanto ha ospitato 26.281 cittadini di altre Regioni ma ha visto 58.454 propri residenti andare a curarsi altrove. Invece, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna hanno registrato un aumento dei tassi di fuga ovvero della percentuale di pazienti curati fuori Regione rispetto al totale dei pazienti curati nella Regione. Quasi raddoppiato il tasso di fuga in Calabria, passato dal 10,4 per cento del 1997

al 17,2 per cento del 2011 e anche la Campania ha registrato una crescita dal 5,7 aIl'8,3 per cento. Da segnalare il caso in controtendenza della Sicilia, che è riuscita a ridurre il tasso di fuga di quasi ben 10 punti, dal 16,4 per cento del 1997 al 6,7 per cento del 2011;

ogni anno in Italia il numero di malati oncologici, 3 mln nel 2015, cresce di oltre 90.000 unità (+3 per cento), sia per la maggiore incidenza collegata all'invecchiamento della popolazione, ai fattori ambientali e agli stili di vita, sia, fortunatamente, per i progressi nelle terapie che migliorano la sopravvivenza e cronicizzano la malattia;

la destinazione di 100 milioni di euro destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale appare un passo importante al fine di interrompere una spirale di ulteriore sofferenza per i malati oncologici;

impegna il Governo:

a predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate, al fine di monitorare il progresso di ammodernamento di strutture che possano garantire cure efficaci per i cittadini.

G/2692/25/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il provvedimento in oggetto, all'articolo 7-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati, al fine del completamento degli interventi già in essere, reca proroga per un periodo di tre anni dei contributi concessi da precedenti disposizioni finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti alla tutela e al recupero dell'ambiente e i beni culturali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, nonché alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole;

suddetto articolo dispone che, qualora i contributi concessi non siano più utilizzati per l'intervento originario, potranno comunque essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, anche difformi dallo stesso progetto originario;

nella disposizione si esplicita soltanto che, con riferimento ai contributi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009, i nuovi interventi dovranno comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole;

sarebbe opportuno esplicitare anche per le altre due tipologie di contributi le finalità di interesse pubblico a cui, eventualmente, destinare gli interventi finanziati con i contributi in oggetto che sono stati distolti da altre opere o finalità;

impegna il governo:

ad interpretare, in sede di applicazione, l'articolo 7-*quinquies* del provvedimento in esame, nel senso che le finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono dunque riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

G/2692/25/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il provvedimento in oggetto, all'articolo 7-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati, al fine del completamento degli interventi già in essere, reca proroga per un periodo di tre anni dei contributi concessi da precedenti disposizioni finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti alla tutela e al recupero dell'ambiente e i beni culturali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, nonché alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole;

suddetto articolo dispone che, qualora i contributi concessi non siano più utilizzati per l'intervento originario, potranno comunque essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, anche difformi dallo stesso progetto originario;

nella disposizione si esplicita soltanto che, con riferimento ai contributi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009, i nuovi interventi dovranno comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole;

sarebbe opportuno esplicitare anche per le altre due tipologie di contributi le finalità di interesse pubblico a cui, eventualmente, destinare gli interventi finanziati con i contributi in oggetto che sono stati distolti da altre opere o finalità;

impegna il governo:

a specificare, in merito all'articolo 7-*quinquies* del provvedimento in esame, che le finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono dunque riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

G/2692/26/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere tra le priorità inderogabili nell'attuazione delle linee politico programmati che la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato.

G/2692/26/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

Impegna il Governo:

a riconoscere quale priorità inderogabile nell'attuazione delle linee politico programmati che la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro secondo i seguenti principi:

a) gratuità dei sevizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi.

G/2692/27/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di misure a favore dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

G/2692/27/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione

sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare ad un fondo apposito adeguate risorse per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

G/2692/28/5

COMAROLI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che, ai fini dell'applicazione della procedura negoziata senza bando, siano fornite, per i singoli interventi, le ragioni di urgenza e della necessità di derogare alle procedure ordinarie di affidamento, che devono essere strettamente correlate ai tempi di realizzazione degli interventi stessi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della Presidenza italiana del G7;

con tale norma sembrerebbe introdursi per legge la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, riconducendo l'imprevedibilità connessa alla consistenza e durata dei procedimenti per la realizzazione degli eventi del G7, alla fattispecie dell'urgenza;

il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ha ristretto di molto i casi in cui viene permessa la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara;

occorre ribadire che i poteri straordinari dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, che non sono riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

impegna il Governo:

per i prossimi appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che in futuro dovranno essere aggiudicati da parte del Governo per far fronte alla realizzazione di interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi a impegni internazionali del nostro Paese, a procedere all'applicazione integrale del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, rispettando i tempi e i termini previsti dalle norme vigenti.

G/2692/29/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 7, inserito durante l'esame in sede referente, autorizza la spesa

annua di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2017, per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED *Dialogues*;

si prevede l'istituzione di un Comitato organizzatore della Conferenza, composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla Pubblica Amministrazione per i quali non sono riconosciuti gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi comunque denominati;

MED *Dialogues* è un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI e dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) con l'obiettivo di fornire le basi di una nuova agenda per il Mediterraneo affinché tale regione non sia più percepita solo come area di crisi, pericolo ed instabilità, ma torni ad essere teatro di opportunità;

impegna il Governo:

a informare periodicamente le Camere sulle attività svolte per l'organizzazione della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED *Dialogues*, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati per ciascun anno.

G/2692/30/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;

ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;

tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti di virtù del dichiarato stato di emergenza.

G/2692/30/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;

ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;

tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, a seguito al verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti di virtù del dichiarato stato di emergenza.

G/2692/31/5 (testo 2)

URAS, LAI, FLORIS, BELLOT

Il Senato,

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692

premesso che:

l'azione di governo dovrebbe essere maggiormente incentrata su obiettivi strategici nel Mezzogiorno finalizzati in modo particolare ad un impegno concreto nei confronti delle isole, sottolineando in tal modo le evidenti peculiarità di questi territori dovute a specificità storiche e culturali di grandi tradizioni, alla localizzazione geografica che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a deprimerle dal punto di vista occupazionale e non consentendo alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi per accrescere la competitività;

la specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, è

dimostrata ad esempio dalla mancanza di metanizzazione, dall'alto livello dei costi dei trasporti, dall'altissimo tasso di disoccupazione, specie giovanile, e dal livello insopportabile di dispersione scolastica;
da tempo con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali si chiede, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola.
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa europea, di promuovere d'intesa con la Regione sarda, in attuazione delle mozioni parlamentari nn. 1-00378, 1-00401 e 1-00412, approvate unanimemente il 6 maggio 2015 dall'Assemblea del Senato, l'avvio delle procedure necessarie per il riconoscimento in sede europea dello stato di insularità della Sardegna e l'attuazione del conseguente regime di aiuti già concesso alle regioni ultra periferiche.

G/2692/31/5

URAS, LAI, FLORIS, BELLOT

Il Senato,

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692

premesso che:
l'azione di governo dovrebbe essere maggiormente incentrata su obiettivi strategici nel Mezzogiorno finalizzati in modo particolare ad un impegno concreto nei confronti delle isole, sottolineando in tal modo le evidenti peculiarità di questi territori dovute a specificità storiche e culturali di grandi tradizioni, alla localizzazione geografica che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a deprimerle dal punto di vista occupazionale e non consentendo alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi per accrescere la competitività;
la specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, è dimostrata ad esempio dalla mancanza di metanizzazione, dall'alto livello dei costi dei trasporti, dall'altissimo tasso di disoccupazione, specie giovanile, e dal livello insopportabile di dispersione scolastica;
da tempo con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali si chiede, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola.
impegna il Governo:
a promuovere d'intesa con la Regione sarda, in attuazione delle mozioni parlamentari nn. 1-00378, 1-00401 e 1-00412, approvate unanimemente il 6 maggio 2015 dall'Assemblea del Senato, l'avvio delle procedure necessarie per il riconoscimento in sede europea dello stato di insularità della Sardegna e l'attuazione del conseguente regime di aiuti già concesso alle regioni ultra periferiche.

G/2692/32/5

DIRINDIN

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:
l'articolo 5-*bis* destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico

dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;
le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento saranno definiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dagli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.2, 5-*bis* .3 e 5-*bis*.4, al fine di potenziare l'offerta assistenziale nelle regioni del mezzogiorno nei confronti dei malati oncologici.

G/2692/33/5

DIRINDIN

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali che vengono destinate nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 1.16., al fine di destinare le risorse stanziate alla realizzazione di un più ampio progetto di riqualificazione dell'assistenza sul territorio dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra Montemesola, nell'ambito del quale sia prevista anche l'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ivi ubicate.

G/2692/34/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1-bis.0.2.

G/2692/35/5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1-bis.0.4.

G/2692/36/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 5.7.

G/2692/37/5

MANCUSO, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

nelle more della valutazione di più strutturali interventi mirati alla ricomposizione del perimetro delle

attività regolate dal contratto di programma tra lo Stato ed Enav, sembrerebbe opportuno contenere le dinamiche al rialzo della tariffa di terminale 2016 negli aeroporti c.d. di terza fascia, al fine di non acuire ulteriormente gli effetti negativi connessi all'attuale congiuntura economica, di cui il comparto del trasporto aereo risente in modo significativo.
impegna il Governo a:
al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, a valutare la possibilità che ENAV S.p.A. destini alla riduzione della tariffa di terminale per l'annualità 2016 negli aeroporti con traffico inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR all'anno, una quota pari a ventisei milioni di Euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per la fornitura dei servizi ella navigazione aerea in rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza.

G/2692/38/5 (testo 2)

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
premesso che:
in merito al tema del diritto alla mobilità aerea, la legge di stabilità per il 2016 attribuiva alla Regione Sicilia 20 milioni ? per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti (comma 486);
l'erogazione di tali risorse risulta esser necessaria per garantire la mobilità da e per l'isola a prezzi concorrenziali ed evitare in tal modo situazioni di svantaggio per la popolazione insulare;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di prorogare per il 2017 il finanziamento previsto per il 2016 per garantire la mobilità aerea da e per la Regione Siciliana.

G/2692/38/5

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
premesso che:
in merito al tema del diritto alla mobilità aerea, la legge di stabilità per il 2016 attribuiva alla Regione Sicilia 20 milioni ? per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti (comma 486);
l'erogazione di tali risorse risulta esser necessaria per garantire la mobilità da e per l'isola a prezzi concorrenziali ed evitare in tal modo situazioni di svantaggio per la popolazione insulare;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di prorogare per il 2017 il finanziamento previsto per il 2016 per garantire la mobilità aerea da e per la Regione Siciliana.

G/2692/39/5

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4-ter.0.5

G/2692/40/5

VICECONTE, GUALDANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
premesso che:
le disposizioni normative di cui alle leggi 28 febbraio 1986 n. 44 e 29 marzo 1995 n. 95, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 consentono l'accensione di mutui a tassi

agevolati alle iniziative imprenditoriali, in particolare portate avanti dai soggetti più giovani, nelle regioni meridionali;
la finalità della citata normativa rischia di essere compromessa in quanto, a causa delle perduranti situazioni di difficoltà economica, molte aziende risultano essere morose ed impossibilitate a rispondere ai provvedimenti di recupero del debito emessi dal soggetto pubblico incaricato;
considerato che:
l'impossibilità di sanare posizioni debitorie di micro e piccole aziende, beneficiarie delle agevolazioni previste dalle leggi sulla imprenditorialità giovanile, crea un danno per le finanze pubbliche, determinato da un modesto recupero del credito e allo stesso tempo un danno socio-economico derivante dalla chiusura delle imprese stesse;
i tentativi approntati finora per risolvere il problema sono stati realizzati mediante direttive ministeriali che, lungi dal rappresentare una risposta alla questione, hanno contribuito ad ampliare il contenzioso tra enti di riscossione ed aziende;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
consentire ai soggetti beneficiari dei mutui agevolati di beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.
consentire ad INVITALIA Spa, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari degli incentivi in parola o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

1.1
COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI
Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «comma 3, quarto periodo, » *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della procedura" sono inserite le seguenti: "ma subordinatamente al pagamento dei crediti prededucibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionati all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società" e».
1.2
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «comma 3, quarto periodo», *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della procedura" sono inserite le seguenti: "fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma" e».
1.3
COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI
Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «comma 3, quarto periodo,» *inserire le seguenti:* «la parola: "anteponendolo" è sostituita dalla seguente: "posponendolo" e».
1.4
ZIZZA
Al comma 1 dopo la lettera a) *inserire la seguente:*
«*a-bis)* al comma 8 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla *low carbon economy*, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Dovranno essere altresì attuate tutte le BAT (*Best Available Techniques* - migliori tecniche disponibili) di settore e ai relativi Documenti di Riferimento per le BAT «BREFS (*Bot Reference doocuments*)" prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo

29-*octies* comma 4 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Riesame dei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, fin ora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di cui alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla "decarbonizzazione" dei processi produttivi».

1.5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 8.4, primo periodo, aggiungere, infine, le parole:* «reso pubblico attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o attraverso altri siti web istituzionali a disposizione del Governo».

1.6

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole:* «tale termine», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *capoverso 8.4, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «i commissari straordinari» *con le seguenti:* «, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commissari straordinari, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA Puglia ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

1.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole:* «sono autorizzati ad» *con la seguente:* «devono».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: «ma allo stesso strettamente connessi, anche con le seguenti: fino alla completa bonifica ambientale della zona, comprese le falde idriche, dove sono presenti i complessi aziendali e le discariche del gruppo ILVA a Taranto e dell'intera area inquinata dalle attività del gruppo ILVA,».

1.9

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b) *capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole:* «ad individuare e realizzare» *aggiungere le seguenti:* «secondo quanto previsto dagli articoli 252 e 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale».

1.10

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma il capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: «non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi con le seguenti: compresi quelli per lo smantellamento e la bonifica delle parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale, non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma strettamente connessi secondo le modalità e i criteri dello stesso».

1.11

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «I risultati

delle caratterizzazioni, delle analisi, delle messe in sicurezza e delle bonifiche sinora effettuate, e quelle eventualmente da realizzare, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della società ILVA s.p.a».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 8.4 aggiungere il seguente: «8.4-bis*. Il processo di trasferimento di cui al comma 8.4 non pregiudica, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.13

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, terzo periodo dopo le parole: "piano industriale" sono aggiunte le seguenti: "di decarbonizzazione"».

1.14

COMAROLI

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* «e indica, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione».

1.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «realizzazione di un progetto» *aggiungere le seguenti:* «finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto e».

1.16

DIRINDIN

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «volto all'acquisizione» *con le seguenti:* «di riqualificazione dell'assistenza sul territorio anche attraverso l'acquisizione».

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire all'Azienda Sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.18

COMAROLI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: «nonché quelli in programma nell'anno in corso».

1.19

GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI
Sopprimere il comma 5-bis.

1.20

BOCCARDI, MANDELLI
Dopo il comma 5-bis *aggiungere i seguenti:*

«5-*ter*. Al fine di rafforzare il piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto! qualora il Piano preveda investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle tecnologie migliori per il rilancio dell'ILVA di Taranto, il Governo può sostenere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento di interventi volti a ridurre le emissioni di CO2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti! e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO2 ultraridotte.

5-*quater*. Il finanziamento delle disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere garantite mediante il ricorso alle risorse nazionali e Comunitarie destinate alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della competitività del sistema industriale.

5-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.21

GIROTTO
Dopo il comma 5-bis*, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-*bis*.1. I progetti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili installati negli edifici sono considerati progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi purché i progetti siano relativi all'energia auto-consumata all'interno dei medesimi edifici o di rispettive pertinenze e non immessa da tali impianti nella rete pubblica con obbligo di connessione di terzi.».

1-bis.1

STEFANO, URAS
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «bonifiche» *con le seguenti:* «attività di bonifica ambientale e/o messa in sicurezza e la ricostruzione ambientale dei siti oggetto di intervento». *E sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «24 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro»

1-bis.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «24 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

1-bis.3

STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «24 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

1-bis.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A tal fine dovranno essere attivati percorsi formativi del personale per attività di bonifica connesse col sito».

1-bis.5

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso aziende o stabilimenti produttivi in crisi e per i quali sia stato già avviato, ovvero prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Per far fronte all'onere derivante dal presente comma, quantificato in 1.000 milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

1-bis.0.1

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter.*

(Istituzione dell'Area Marina Protetta delle isole Cheradi e del Mar Piccolo).

1. In relazione alle valenze naturalisti che, costiere e marine, della zona comprendente le Isole Cheradi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, Allegato 1, scheda 8/d, composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del Mar Piccolo di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente: «*ee-octies*) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

2. L'Area Marina Protetta, ovvero le Aree Marine protette, Isole Cheradi e Mar Piccolo, sono organizzate secondo le modalità di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, allegato 1, scheda 8/d. Ai soli fini della vigilanza di dette Aree sono coinvolte anche le competenti Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 28 della legge del 31 dicembre 1982, n. 979 e le forze della Marina militare di Taranto.»

1-bis.0.2

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter.*

(Caratterizzazione discariche dell'ILVA di Taranto)

1. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono caratterizzate al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e dei codici CER già smaltite nelle suddette discariche».

1-bis.0.3

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter.*

(Tutela del golfo di Taranto)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «del Golfo di Salerno» sono aggiunte le seguenti: «, del Golfo di Taranto».

2. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «dalla costa fino alle 12 miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia».

1-bis.0.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter.*

(Dati aperti)

1. I dati inerenti le emissioni in aria e le immissioni in acqua prodotte dall'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto sono resi disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2.1

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti i Presidenti delle regioni interessate», *con le seguenti:* «d'intesa con le regioni interessate».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti Presidenti delle regioni interessate» *con le seguenti:* «d'intesa con le regioni interessate».

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» *inserire le seguenti:* «, previo parere in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,».

2.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il decreto di nomina stabilisce gli obiettivi minimi annui da raggiungere da parte del Commissario unico, pena la revoca dell'incarico».

2.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «un triennio» *con le seguenti:* «un anno»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La sua conferma ovvero la sua sostituzione è collegata agli obiettivi raggiunti ovvero a quanti agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 si adeguano alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate i119 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Gli obiettivi annuali minimi da raggiungere sono contenuti all'interno del decreto di nomina del Commissario unico di cui al presente comma».

2.7

COMAROLI, ARRIGONI

Al secondo periodo, dopo le parole: «resta in carica per un triennio» *inserire le seguenti:* «non rinnovabile».

2.8

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» *aggiungere le seguenti:* «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità».

2.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» *aggiungere le seguenti:* «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità».

2.10

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ed è pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni».

2.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario unico, in caso di condanna pecuniaria ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, visto anche il procedimento di rivalsa ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, invia una documentazione dettagliata alle procure regionali della Corte dei conti al fine di individuare gli amministratori responsabili che, attraverso le loro inoperosità, hanno determinato le sentenze».

2.12

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La priorità degli interventi è data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2034».

2.13

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» *aggiungere le seguenti:* «per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2».

2.14

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «il Commissario unico, una volta nominato, provvede a nominare sub-commissari i commissari cessati dal proprio incarico, i quali possono operare in sua vece direttamente sul territorio nel quale avevano consentito di avviare le procedure. Una volta nominati provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, trasferendo al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

2.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *aggiungere le seguenti:* «alle procure regionali della Corte dei conti».

2.16

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «alle Camere».

2.17

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Sopprimere il comma 6.

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 8, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro quindici giorni».

2.19

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

2.20

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. In caso di sentenza di condanna resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si applica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini della rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili».

2.21

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2017 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio.

All'onere derivante dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopò parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.1

COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

NUGNES

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

3-quater.1

GIROTTO, CASTALDI, FATTORI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

3-quater.2

DE PIN

Sopprimere l'articolo.

3-quater.3

DE PIN

Sopprimere la lettera a).

3-quinquies.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*sexies.*

(Modifiche alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le macro aree del Paese"».

3-quinquies.0.2

TARQUINIO, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3.-*Sexies*.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3-quinquies.0.3

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*sexies.*

(Istituzione Zone Economiche Speciali)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastruttura li complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti

dalla

normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un business pian;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; .

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione dì nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per ì contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma i, lettere *b)* (lRAP) e *d)* (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAPIIRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

10. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

11 L'efficacia delle diposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

3-quinquies.0.4

LIUZZI, ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*sexies.*

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 20162020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3-quinquies.0.5

TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*sexies.*

(Tutela del *Made in ltaly* e delle tipicità territoriali)

1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e foresta li un apposito fondo per la tutela del *made in Italy*, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017, 3 per il 2018 e 5 per il 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2017 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

3-quinquies.0.6

GUALDANI, VICECONTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*sexies.*

(Disposizioni in materia imborso mutui agevolati erogati alle iniziative imprenditoriali nelle regioni meridionali)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4.1

CIOFFI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Collocamento lavoratori portuali). ? 1.* Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, presso i centri per l'impiego competenti per i porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, sono istituiti appositi elenchi nei quali sono inseriti i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

2. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie fanno ricorso prioritariamente ai lavoratori inseriti negli elenchi di cui al comma 1 per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche

alle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in caso di previsioni di nuove assunzioni. Qualora assunti, i lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.3

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei porti nei quali» *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «viene previsto un contributo straordinario nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 18 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 in favore dei porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, a 18 milioni di euro per il 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.4

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei quali almeno fino a o cessazioni» *con le seguenti:* «di rilevanza nazionale in stato di crisi aziendale o cessazione».

Conseguentemente:

al comma 7 sostituire le parole: «18.400.000 di euro per l'anno 2017,14.112.000 di euro per l'anno 2018 e 8.064.000 di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «38.144.000 di euro per l'anno 2017, 28.112.000 di euro per l'anno 2018 e 16.064.000 di euro per l'anno 2019;

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2017, a 14 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019-, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «determinato ed».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'Autorità di Sistema portuale competente, di intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, mantiene in ogni caso il controllo pubblico dell'Agenzia di somministrazione, anche in caso di partecipazioni da parte di soggetti privati».

4.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno)

1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di

zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito;

c) operazioni di confezionamento;

d) operazioni di trasformazione;

e) operazioni di assemblaggio;

f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il! gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle per le persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese benefici ano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse;

3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata al l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume di affari;

d) entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del presidente della Repubblica n. 917 de11986 (TUIR) è abrogato».

4.0.2

ALICATA, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4.1

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, il secondo e il terzo periodo sono soppressi».

4.0.3

ALICATA, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4.1

1.Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n.84, la lettera *b)* è soppressa».

4.0.4

ALICATA, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4.1

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"*i-bis)* del mare di Sicilia orientale 2";

b) all'Allegato A:

al numero 9) le parole: "Porti di Augusta e Catania" sono sostituite dalle seguenti: "Porto di Catania";

dopo il numero 9), è aggiunto il seguente:

"9-*bis)* AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 2 Porto di Augusta"».

4.0.5

ALICATA, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

"*h-bis)* dello Stretto di Messina;

b) all'Allegato A:

al numero 6) la parola: "Messina" è soppressa;

dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

"8-*bis)* AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO DI MESSINA ? Porto di Messina"».

4-bis.1

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4-bis.2

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di» *con la seguente: «*5.000».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di» *con la seguente:* «5.000».

4-bis.0.1

BOCCARDI, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 4-*bis*.1

(Misure straordinarie per il lavoro stagionale)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati del settore del terziario, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le modalità per la fruizione dell'esonero di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni

2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019) allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4-bis.0.2

TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agro alimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: "anche";

- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: "una o più", con le seguenti: "almeno due";

- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", inserire le seguenti: "gravi e reiterate".

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole agro alimentari e forestale, del Ministro della salute, del Ministro dell'interno, del Ministero della giustizia dell'agricoltura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo- 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 199, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1 capoverso Art. 603-*bis* per come modificate dalla presente disposizione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4-bis.0.3

TARQUINIO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.1.

«Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono rivisti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca, tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente».

4-ter.0.1

PUGLIA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

(Misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno)

1. In via sperimentale, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono destinate risorse, nel limite di spesa di euro 3.000.000 annui, per il contrasto del fenomeno di dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo svolgimento di progetti di sviluppo della didattica integrativa da svolgere mediante l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro che perseguono come finalità statutarie: l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero del disagio sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrisponde riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4-ter.0.2

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate)

1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 ?2020 C(2014), 6424, del 16 settembre 2014.

2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (VE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziate per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta; di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal [me il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.

4-ter.0.3

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater.*

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina alla riduzione della tariffa di terminale per l'annualità 2016 negli aeroporti con traffico inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR, all'anno una quota pari a ventisei milioni di Euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per la fornitura dei servizi ella navigazione aerea in rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza».

4-ter.0.4

MARINELLO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater.*

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia al comma 486 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017".

2. A copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2017, all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017"».

4-ter.0.5

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*quater*.

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2017» *con le seguenti:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

5.2

GIOVANNI MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» *con le seguenti;* «200 milioni»;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«*a)* quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «50 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

5.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «per l'anno 2017» *con le seguenti:* «annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «comma 1» *aggiungere le seguenti:* «per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo l, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2017».

5.6

COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Negli atti e nei provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a decorrere dall'anno 2017, la ripartizione della quota del fondo alle regioni è determinata in funzione del numero effettivo dei casi di disabilità grave e gravissima censiti nella regione non solo in base alla popolazione della regione medesima. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei trasferimenti relativi al fondo per le non autosufficienze e la piena verificabilità delle modalità di spesa delle risorse erogate, con i medesimi atti è altresì definito un sistema di controllo telematica delle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni».

5.0.1

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Fondo per l'offerta dei servizi socio-educativi)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "potenziamento offerta dei servizi socio educativi", la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del ,decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

3. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 2 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.2

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Fondo per misure di sostegno ai genitori separati)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato «misure di sostegno ai genitori separati», la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, .della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2.8 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 2018, 2019. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e ?i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.

4. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

c) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

d) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.3

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Fondo asili nido)

1. Al fine di garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 500 milioni di euro decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

5.0.4

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5.1.

1. La partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2017. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

5.0.5

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5.1.

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge. À tale scopo, è autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

5-bis.1

DIRINDIN

Al comma 1, alle parole: «Nell'ambito della sottoscrizione» *premettere le seguenti:* «Al fine di potenziare l'offerta nelle regioni del Mezzogiorno nei confronti dei malati oncologici».

5-bis.2

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «è destinata» *aggiungere le seguenti:* «, nell'ambito di un Piano pluriennale di coordinamento e collaborazione interregionale dell'offerta assistenziale,».

5-bis.3

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «alla riqualificazione e all'ammodernamento» *aggiungere le seguenti:* «organizzativo e professionale, nonché».

5-bis.4

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione» *aggiungere le seguenti:* «e l'effettivo utilizzo da parte del personale».

5-bis.5

COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate».

6.0.1

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Bari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione puglia e la Città metropolitana di Bari, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Bari.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma sono definiti sulla base delle seguenti priorità:

- risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

- monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

- rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;

- miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

- attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche;

- ripristino delle aziende danneggiate dagli eventi atmosferici straordinari di Gennaio 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 20117 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

«341-*quinquies*, Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle "zone a" o nelle "zone c" della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (n. 117/10 ? Italia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 18 agosto 2010 C 215, sono considerate zone franche, di seguito denominate "zone franche ASI". Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.

341-*sexies*. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle "zone franche ASI", possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-*quinquies*:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

341-*septies*. Per le imprese di cui al comma 341-*sexies* è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle

agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.

341-*octies*. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-*sexies* le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 244 dello ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-*septies*.

341-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati te condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-*sexies* e 341-*octies*.

341-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-*quinquies*, pari a 50 milioni di euro per Panno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.3

ZIZZA, PERRONE, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Istituzione Zona Economica Speciale Brindisi)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Zona Economica Speciale nel territorio della provincia dì Brindisi (di seguito ZES Brindisi).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

d) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

e) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES Brindisi;

f) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nel limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES Brindisi sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES Brindisi non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES Brindisi dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il

funzionamento della ZES Brindisi. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES Brindisi sono registrate come aziende della ZES Brindisi e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES Brindisi è affidata ad una società pubblica cui spetta:

k) la realizzazione di un *business plan*;

l) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

m) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES Brindisi;

n) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

o) la lottizzazione dei terreni;

p) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

q) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

r) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

s) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

t) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES Brindisi.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES Brindisi nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

e) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta, Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

g) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

h) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50- per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES Brindisi le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES Brindisi le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *b)* (IRAP) e *d)* (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

d) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

e) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES Brindisi;

f) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

10, Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100

milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13.Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

11. L'efficacia delle diposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

6.0.4

ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 6-*bis.*

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.1

BERTOROTTA, CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

7.2

COMAROLI, CROSIO

Sopprimere il comma 1.

7.3

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.

7.4

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto».

7.5

COMAROLI, CROSIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

7.6

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro».

7.7

COMAROLI

Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati nell'anno in corso».

7.8

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere i seguenti:*

«1-*ter*. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma l siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quater*. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudica tori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal comma 1 attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

7.9

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7.1.

(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico)

1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine dì ridurre il consumo di suolo, i Comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle

coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.

2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.

3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai Comuni siti nelle Regioni del Mezzogiorno.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, ano scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

7-bis.1

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 3, dopo le parole: «sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,» *inserire le seguenti:* «con la valutazione della rispondenza delle risorse finanziarie assegnate agli interventi programmati nei territori interessati, e».

7-bis.0.1

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

2. Il piano di cui al comma l contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

I progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

f) l'assetto idrogeologico;

g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano, del sistema costiero e del paesaggio rurale;

h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali e internazionali atti a garantire la qualità ambientale dello sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

6. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operati ve territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

7. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.

8. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee alloro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità: mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2017-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti

negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2017. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

10. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo dello stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

11. La regione autonoma dalla Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

7-bis.0.2

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 ? Statuto speciale per la Sardegna ? Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.

2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

3. Il piano dove contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

5. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone diretti ve tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

6. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per ciascun anno del triennio 20172019. Agli oneri derivanti dal presente comma, per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.3

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 2017, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e della normativa dell'Unione Europea, per il

riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario».

7-bis.0.4

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. Limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione».

7-bis.0.5

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.6

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali».

7-bis.0.7

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche».

7-bis.0.8

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 a12026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione scolastico e universitario.

2. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.9

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico».

7-bis.0.10

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-4;bis.1.

(misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate del paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro. L'onere di cui al presente comma è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-bis.0.11

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia)

1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,- con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:

a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

7-bis.0.12

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle aree ricadenti nelle regioni obiettivo convergenza.

2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse».

7-bis.0.13

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia).

1. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per Panno 2017, per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di gennaio 2017 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà e che siano necessarie per il ripristino e salvaguardia delle coltivazioni. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dei presidenti delle Regioni interessate, che provvedono a stabile le modalità per la concessione dei contributi e che operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.

2.Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-bis.0.14

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.1.

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter)* è aggiunta la seguente:

"d-quater) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221"».

7-ter.1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

7-ter.2

MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sopprimere il comma 2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7-ter.0.1

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*ter*.1.

(Zona franca del- porto di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso)

1. È istituita nel territorio di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso una zona franca dotata di fiscalità da vantaggio, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale,

amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-quater.1

BOCCARDI, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «98»*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche alle imprese di Banqueting».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" *della missione* "Fondi da ripartire" *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

7-quater.2

BOCCARDI, MANDELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «beni strumentali nuovi» *aggiungere le seguenti:* «, nonché interventi infrastrutturali per limitare i danni provocati da eventi atmosferici comprese le coperture delle piantagioni di frutta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

7-quater.3

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 4, capoverso «Articolo 1»*, comma 105, dopo le parole:* «diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione» *inserire le seguenti:* «o se le imprese beneficiarie delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».

7-quater.4

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 aggiungere il seguente:

"105-*bis*. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero delle: sviluppo, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto

residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

7-quinquies.1

COMAROLI

Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole da: «Tali finalità fino a 2008, n. 133» *con le seguenti:* «Tali finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».

7-sexies.1

CASTALDI, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

a) *sopprimere i commi 2 e 3;*

b) *al comma 5 sostituire le parole:* «dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro» *con le seguenti:* «del comma 4, pari a 100.000 euro».

7-sexies.2

COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le misure che assicurino l'evidenza pubblica in tutte le fasi delle procedure».

7-septies.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a)*, secondo periodo, dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dell'Interno e della Giustizia» *sono aggiunte le seguenti:* «, sentita la Conferenza Unificata».

7-novies.0.1

COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Completamento infrastruttura viaria)

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea ? Libertinia ? A19 Palermo ? Catania, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000,00.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte attraverso la corrispondente riduzione della Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.2

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è

aggiunto il seguente: "A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture"».

7-novies.0.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del l? giugno 2014, e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4"».

7-novies.0.4

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 3O ottobre 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*bis*.1. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2"».

7-novies.0.5

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15- dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

7-novies.0.6

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Disposizioni in favore della Regione Abruzzo)

1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo il comma 200l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.7

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies*.

(Fondo per le emergenze nazionali)

1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio: 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *e),* numero 2-*bis)* del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, dopo il capoverso comma 3-*ter,* è aggiunto il seguente:

"3-*ter.*1. Il Comune provvede altresì alla contestuale pubblicazione, nella *home page* del sito web istituzionale, degli atti e dei documenti nonché di tutte le informazioni relative al piano di cui al comma 3-*bis* al fine di garantire la piena conoscenza e la massima condivisione da parte dei cittadini, anche nell'ottica di promuoverne la diffusione tra le categorie più deboli"».

7-novies.0.9

BOCCARDI, MANDELLI

*Dopo l'***articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Misure straordinarie per il settore del *Banqueting*)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la conferenza unificata e le associazioni di categoria di settore sono definite misure per il rilancio della competitività del settore del *Banqueting*.

2. Le misure di cui al comma precedente devono individuare specifiche misure di incentivazione e definire le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria] i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione.

3. Al fine di rafforzare l'attuazione degli investimenti e promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto] per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei

complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

4. La gestione delle misure di cui ai precedenti commi è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa sulla base di una apposita convenzione con il Ministro dello sviluppo economico.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-novies.0.10

SUSTA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Modifiche all'articolo 52-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 28 febbraio 2017 il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 3.000 per un chilogrammo di nicotina".

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previgenti disposizioni di cui al citato comma l-bis continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

3. All'onere recato dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.11

SUSTA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 7-*decies.*

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. In considerazione della particolare opportunità di ad divenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il soggetto passivo può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2017, specifica richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle citate imposte. la somma indicata nella richiesta non può essere inferiore al 10 per cento dell'imposta di consumo dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015 e 2016. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al primo periodo sono irricevibili.

2. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze il soggetto passivo di imposta di cui

al comma 1 versa la somma indicata nella richiesta entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. AI soggetto passivo d'imposta è consentito effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma l, secondo periodo, mediante rate annuali, non superiori a cinque previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

3. All'onere recato da commi 1 e 2, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Tit.1

ENDRIZZI

Al titolo del decreto-legge, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché in materia di incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, Scuola europea di Brindisi, interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, Programma "Magna Grecia" ? Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese».

1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 701 (ant.) del 23/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017
701ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583 e 1295-A) **Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che avendo la Commissione di merito recepito le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'avviso del relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda i profili finanziari dello schema di decreto occorre anzitutto acquisire conferma che le risorse necessarie all'attuazione dell'articolo 4, comma 3, concernente la formazione continua dei docenti, siano quelle già previste a legislazione vigente per la medesima finalità. Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 7, comma 4: la formulazione della norma concernente la maggiorazione del cinque percento dei posti messi a concorso rispetto ai vincitori non rende evidente se se tratti o meno di soggetti idonei e quindi privi di un diritto soggettivo all'ingresso nei ruoli o, invece, di altri vincitori di concorso con diritto soggettivo pieno. In relazione al comma 3 dell'articolo 12, concernente il tirocinio presso università o istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica occorre acquisire conferma che esso non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine al comma 3 dell'articolo 15 e all'analogo comma 3 dell'articolo 16 su cosa, concretamente, significhi "il soprannumero rispetto al fabbisogno" ivi disciplinato: poiché i due articoli sono riferiti alla specializzazione dei docenti delle scuole paritarie sarebbe necessario acquisire conferma che tali soggetti, che non rientrano tra coloro che hanno superato il concorso di cui all'articolo 3, non maturino lo stesso diritto all'assunzione nella scuola pubblica al di fuori di questo meccanismo, con il rischio di creare nuove graduatorie di precari. Infine, il relazione all'articolo 18, concernente la copertura finanziaria degli oneri, occorre avere chiarimenti sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 107 del 2015. Rinvia per ulteriori osservazioni alla Nota n. 161 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione delle note del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca in risposta a quanto segnalato dal relatore e dal Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (n. 380)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 182, lettera e),

e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se l'obiettivo di escludere i servizi per l'infanzia dai "servizi pubblici a domanda individuale" comporti una totale gratuità per gli utenti, con conseguente aggravio di spesa non trascurabile e, in tal caso, se le risorse oggi previste risultano adeguate a tale obiettivo. Fa presente che occorre inoltre acquisire conferma che la "soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia" stabilita dalla Conferenza unificata (art. 9) debba tenere conto dei margini necessari ad affrontare eventuali difficoltà degli enti locali, oltre al parametro delle risorse attualmente disponibili indicato dalla disposizione.

Quanto agli aspetti di copertura, rileva che va confermata la disponibilità delle risorse impiegate dall'articolo 13, in particolare con riferimento all'assenza di sovrapposizioni con altre esigenze nell'ambito del medesimo processo di riforma del sistema scolastico di cui alla legge n. 107 del 2015. Per ulteriori profili si fa riferimento alla Nota di lettura n. 160 del Servizio del Bilancio. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota di risposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della Ragioneria generale dello Stato sulle questioni poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) **Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri
(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso.

La senatrice ZANONI (PD) chiede al rappresentante del Governo quando sarà trasmessa la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento al fine di poter celermente esprimere il parere sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a richiedere a ognuna delle sei Amministrazioni competenti nel merito le osservazioni necessarie come base per la redazione della relazione tecnica che, ricorda, non era stata predisposta durante l'esame da parte della Camera dei deputati. Sottolinea altresì che diverse incongruenze nella formulazione del testo ne rendono particolarmente complessa la predisposizione e che qualche modifica del testo si

renderà necessaria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI (PD) cede la parola al vice ministro MORANDO in relazione alla richiesta di relazione tecnica avanzata dal Movimento 5 Stelle sull'emendamento 1.1 (testo 2), riferito al disegno di legge sul contrasto alla povertà A.S. 2094, riguardante il reddito di cittadinanza.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, come da impegno preso, sta lavorando sulla formulazione di una relazione tecnica di complessa formulazione oltre che di rilevante impegno finanziario. L'approfondimento tecnico richiesto prevede innanzitutto la redazione di una relazione preliminare da parte dell'Inps. Contemporaneamente, il Dipartimento delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato devono valutare gli aspetti di natura fiscale e di bilancio della quantificazione riferiti alla proposta in questione. Tutto ciò richiede ancora tempo e in ogni caso tale approfondimento non è funzionale al parere sull'emendamento già espresso dalla Commissione bilancio, ma piuttosto per consentire che il dibattito parlamentare si svolga su basi solide tecnicamente. Si scusa quindi con i proponenti, ma la complessità dell'emendamento richiede una quantità di tempo adeguata.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 702 (pom.) del 28/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
702ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583 e 1295-A) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102 e 21.100. Occorre altresì valutare le proposte 5.109, 6.101 e 6.102. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti segnalati. Quanto alle proposte sulle quali è stata richiesta una valutazione, propone innanzitutto un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.109, dal momento che la proposta potrebbe verosimilmente essere in una condizione di equilibrio finanziario, nonostante non via una compiuta dimostrazione di tale compensazione. Ritiene non oneroso l'emendamento 6.101, mentre evidenzia che la proposta 6.102, riproponendo un'iniziativa già censurata dalla Commissione, merita un parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE

propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102, 21.100 e 6.102.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.109.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2494-A) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando che, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito non ha approvato modifiche a quello pervenuto dalla Camera dei deputati, occorre riconfermare il parere già espresso per l'esame in sede referente.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire altresì il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113 già recato alla Commissione di merito. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, sulla base degli impegni assunti nelle scorse sedute di trattazione del disegno di legge nella fase referente della Commissione, mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si svolgono valutazioni sulla proposta di istituzione di un reddito di cittadinanza, contenuta nell'emendamento 1.1 (testo 2). Il testo comprende altresì le valutazioni trasmesse dall'INPS e dal Dipartimento delle Finanze. Nell'illustrare la nota tecnica segnala che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno considerato possibile una riduzione delle cosiddette spese fiscali, a copertura dell'istituendo reddito di cittadinanza, per un importo di 5 miliardi di euro: dal punto di vista delle scelte di politica legislativa, segnala che una riduzione di questa portata è sì tecnicamente realizzabile ma imporrebbe l'abolizione di vantaggi fiscali molto rilevanti quali le detrazioni per i carichi di famiglia, le agevolazioni sul gasolio per autotrazione, l'esenzione dall'IMU agricola oppure la detrazione per reddito da lavoro dipendente.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) prende atto degli approfondimenti svolti dal Governo e si riserva un giudizio dopo una loro attenta analisi.

Il rappresentante del GOVERNO conviene poi sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei pareri forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra uno schema di parere modificato, che tiene conto dei contributi emersi nel corso del dibattito svoltosi il 22 febbraio scorso, dal seguente tenore: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo, premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario completamento dell?Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della *governance* economica europea e a potenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l?obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l?occupazione;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo: a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall?altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell?intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo; b) ai fini di un miglioramento del *mix* delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso ? la cosiddetta ?fiscal stance? - così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell?area europea e dell?area euro in particolare; c) per rilanciare la crescita dell?area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziate per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione

e comunicazione (TIC), l?imprenditorialità. Servirebbero a completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione; d) sul piano della stabilità finanziaria serve completare l?unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l?istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell?attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell?integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. Il rischio è lasciare indifesa la zona euro di fronte all?esplosione di future gravi crisi finanziarie; e) per promuovere una maggiore convergenza e migliorare la resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e/o il rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l?onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato; f) adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso; g) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della *governance* economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del trattato, al fine di garantire un più efficace controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) propone l'inserimento di un richiamo alle difficoltà che incombono sul Paese in relazione alla crisi migratoria e alle prospettive di un'intensificazione delle barriere commerciali da parte degli Stati Uniti.

Il RELATORE, considerando necessario lasciare alla Commissione competente nel merito le valutazioni sul fenomeno migratorio, ritiene pertanto di non poter accogliere tale proposta, mentre conviene sull'utilità di un riferimento ai possibili rischi per il sistema economico e produttivo europeo di un ritorno di politiche protezionistiche nei rapporti transatlantici e alla possibilità di elaborare in sede europea una risposta al riguardo.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere i contenuti inseriti dal relatore nello schema di parere, così come quelli proposti dai senatori nel dibattito. In particolare si sofferma sulla segnalazione del senatore Azzollini volta ad inserire un richiamo alla situazione di stallo nei progressi verso una efficace unione bancaria. Al riguardo segnala che in questi giorni l'EBA ha formulato una proposta volta ad affrontare in modo sistemico il problema dei crediti insoluti delle banche e, per questa via, la perdurante questione della contrazione del credito bancario alle imprese. Ritiene che, a questo punto, ci siano le condizioni per un intervento delle istituzioni europee, che il Parlamento italiano potrebbe legittimamente a sua volta auspicare. Chiede pertanto al relatore se ritenga di poter inserire nel parere un riferimento a questo tema.

Il RELATORE dichiara di accogliere anche l'indicazione del vice ministro Morando e illustra quindi la proposta di parere integrata con le nuove osservazioni: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo: premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato

nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario completamento dell?Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della governance economica europea e a potenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l?obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l?occupazione; esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall?altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell?intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo;

b) ai fini di un miglioramento del mix delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso ? la cosiddetta ?fiscal stance? - così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell?area europea e dell?area euro in particolare;

c) per il rilancio della crescita dell?area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziate per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), l?imprenditorialità, al fine di completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione;

d) sul piano della stabilità finanziaria completare l?unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l?istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell?attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell?integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. In questa prospettiva va vista con favore la proposta di un soggetto, a livello europeo (*Asset management company*), in grado di poter gestire e favorire la formazione di un mercato europeo delle sofferenze bancarie;

e) per la promozione di una maggiore convergenza e per il miglioramento della resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e il rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l?onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato;

f) adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione, considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso;

g) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della governance economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Trattato, al fine di garantire un più efficace controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio;

h) adoperarsi affinché l?Unione possa formulare, di fronte alle minacce di nuovi aggressivi protezionismi provenienti da più paesi, una rinnovata strategia per la difesa e il rilancio del sistema multilaterale aperto, anche rafforzando e aggiornando le politiche e gli strumenti di difesa

commerciale, specie in settori chiave dell?economia a partire dalla revisione della normativa *antidumping* dell?Unione.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore BROGLIA (*PD*) riferisce di aver redatto una proposta di parere, con la quale si tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta. La proposta è pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO concorda sulle osservazioni e condizioni espresse dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce dei chiarimenti pervenuti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso favorevole alla proposta di parere, sottolineando che i presupposti corrispondono agli intendimenti del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (n. 380)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 182, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), preso atto dei chiarimenti trasmessi dal Governo, illustra una bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni del relatore, precisando che alle maggiori rigidità di bilancio segnalate corrisponde l'intento del Governo di dare un supporto concreto ad iniziative di cosiddetto *welfare* aziendale, in questo caso consistente nella realizzazione di servizi educativi per i figli dei dipendenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) ***MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena***

(895) ***Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.***

(1020) ***Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena***

(2160) ***BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato***

(2163) ***Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle***

vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano

(2175) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2178) ***MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(2187) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2196) ***GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza***

(2197) ***LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2202) ***TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(2547) ***Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2591) ***MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca***

(*Doc.* XXII, n. 30) ***BARANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(*Doc.* XXII, n. 37) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob***

(Parere alla 6a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) ***Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barrire alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile***
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che sul testo unificato n. 2 (NT2) era stata richiesta dalla Commissione bilancio una relazione tecnica, giunta lo scorso 9 gennaio, verificata negativamente. La Commissione di merito ha approvato, modificandolo, il testo attualmente all'esame dell'Assemblea accogliendo i suggerimenti contenuti nella relazione tecnica sulle parti ritenute onerose. Occorre tuttavia avere dal Governo conferma che il nuovo testo possa superare i rilievi negativi della Ragioneria generale dello Stato. Occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i riscontri richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2052) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, poi, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Per ciò che attiene all'ampio numero di attività bilaterali previste dagli articoli 3, 4 e 5 del testo dell'Accordo, va chiarito che le stesse potranno essere concretamente intraprese previo stanziamento delle necessarie risorse con idoneo provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda sulle osservazioni riguardanti l'aggiornamento dei riferimenti temporali e la soppressione della clausola di monitoraggio riferita al precedente testo della legge di contabilità. Conviene infine sulla circostanza che l'ampliamento delle attività di collaborazione, entro le materie previste dall'Accordo, necessiterà di adeguati stanziamenti con provvedimento legislativo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) obietta che se il Trattato prevede impegni circostanziati, e come

tali subito attivabili, la copertura finanziaria va inserita nel testo e non rinviata ad eventuali provvedimenti successivi.

Il RELATORE invita la senatrice Comaroli a considerare il carattere programmatico delle materie menzionate agli articoli 3, 4 e 5 dell'Accordo e si riserva la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2184) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, inoltre, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara, anche in questo caso, d'accordo con le osservazioni del relatore.

Il RELATORE si riserva di fornire una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preliminarmente, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione è resa necessaria dalla circostanza che, come evidenziato di seguito, il testo non recepisce completamente le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame della Camera, fa presente, in relazione al testo, che occorre conferma che l'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-*bis*», comma 4, si riferisca alle risorse di cui al comma 3 anziché 1. Osserva inoltre che l'articolo 25, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 2, presenta una formulazione parzialmente diversa da quella posta come condizione dalla Commissione bilancio della Camera. Andrebbe in proposito acquisito un parere da parte del Governo. Quanto al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, del medesimo articolo fa presente che occorre acquisire conferma da parte del Governo che le funzioni attribuite all'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Una analoga conferma di invarianza degli oneri finanziari andrebbe acquisita in merito alla facoltà, prevista dall'articolo 25, comma 4, capoverso «Art. 113», comma 2, che ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati ci si possa avvalere del personale dell'Agenzia del demanio. A tal proposito andrebbe valutato l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 13.5, 15.20, 16.5, 16.6, 18.3, 18.20, 25.24 e 28.0.1. Osserva che occorre altresì acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.2, 2.3, 13.1, 13.2, 14.6, 14.7, 14.19, 15.1, 17.4, 18.2, 18.7, 18.8, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.25, 18.0.1, 23.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.25 e 25.26. Occorre, infine, valutare le proposte 10.6, 10.7, 13.3, 14.3, 15.14, 18.28, 18.29 e 25.22. Fa quindi presente che non vi sono ulteriori osservazioni sul testo e sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire le valutazioni richieste.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario***

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è provvisto di relazione tecnica che, tuttavia, sarebbe necessario acquisire, posto che il provvedimento incide in modo rilevante sull'organizzazione dell'ordinamento giudiziario, con l'istituzione di tribunali tributari in tre gradi e la sostituzione delle attuali commissioni tributarie, con la conseguente piena giurisdizionalizzazione di tutti i procedimenti tributari. Non è possibile evincere dall'articolato il profilo, lo stato giuridico e la consistenza dei futuri giudici e dipendenti amministrativi degli istituendi tribunali, con i relativi oneri. Occorre, in particolare, una relazione tecnica al fine di per poter adeguatamente valutare l'articolo 97, che modifica la composizione e disciplina la competenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione e l'articolo 124 che, definendo le norme di raccordo tra la legislazione vigente e il nuovo rito, trasferisce le competenze attuali delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado ai tribunali di nuova istituzione senza chiarire se tali organi saranno soppressi o quali saranno i compiti residui. Occorre poi valutare l'articolo 37, comma 2, in ordine ai soggetti titolati alla notifica processuale e acquisire

chiarimenti in ordine alla legislazione vigente al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 45 per escludere effetti negativi sul gettito rispetto alla legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO assicura che richiederà alle Amministrazioni competenti la redazione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2459) ***Deputati Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta nel presupposto, confermato dal rappresentante del Governo, che l'immobile in questione sia, allo stato, inutilizzato. Non si hanno pertanto ulteriori osservazioni da aggiungere al riguardo ancorché il disegno di legge ponga un vincolo di destinazione alle risorse derivanti dall'eventuale alienazione dell'immobile.
In relazione all'emendamento 1.1 non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori note della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si esamina la questione, segnalata dal relatore, riguardante la conformità alla normativa contabile della ridestinazione dei fondi derivanti dall'alienazione del bene immobile. Le conclusioni sono nel senso di una conformità tra il disegno di legge e le norme contabili.

Il RELATORE preannuncia la predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce di aver appreso l'intenzione della Commissione 8ª di procedere nell'esame del disegno di legge n. 1638 recante delega al Governo per la riforma del codice della

strada.

Chiede se al rappresentante del Governo risultino novità in materia.

Il vice ministro MORANDO conferma che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che superi le ragioni della contrarietà.

Tali proposte dovrebbero pervenire alla Commissione non appena disponibili.

Il PRESIDENTE prende atto delle informazioni comunicate e assicura che il provvedimento sarà reinserito all'ordine del giorno quando dovessero pervenire nuovi testi.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
- preso atto che l'attuazione dell'articolo 4, comma 3, in materia di formazione continua dei docenti, avverrà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo dalla legislazione vigente

esprime parere non ostativo, con i seguenti presupposti:
- che il tirocinio presso università ed istituti A.F.A.M., di cui all'articolo 12, comma 3, non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
- che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, impiegato a copertura dall'articolo 18 dello schema di decreto, sia capiente e il suo utilizzo non incida su altre finalizzazioni;

e con le seguenti condizioni:
- che sia chiarito che la maggiorazione del cinque per cento dei posti messi a concorso, prevista dall'articolo 7, comma 4, dà luogo, per gli interessati, ad un'idoneità e non ad un diritto soggettivo all'assunzione;
- che sia altresì chiarito che l'iscrizione ai corsi di specializzazione "in sovrannumero" (artt. 15 e 16) deve avvenire senza che si generino ulteriori oneri a carico delle università e che, dal momento che coinvolge i docenti di istituti paritari, non conferisca un diritto all'assunzione nella scuola pubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 379

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo nei seguenti presupposti:
- che il modello di personalizzazione didattica e l'attività di tutoraggio previsti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* si attuino nell'ambito delle risorse già disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa e che, pertanto, le disposizioni non possano dar luogo a

rivendicazioni retributive ovvero a prestazioni comunque dovute da parte dell'istituto scolastico;
- che l'assegnazione di docenti ITP presso gli "uffici tecnici" di ciascun istituto scolastico, di cui all'articolo 4, comma 5, avvenga nell'ambito dell'organico dell'autonomia già individuato e finanziato ovvero tramite il reimpiego di docenti in esubero, senza determinare maggiore fabbisogno di personale;
- che il fabbisogno di docenti ITP quantificato dal Governo e posto alla base della norma di cui all'articolo 9, faccia riferimento all'effettivo andamento delle iscrizioni e che la stima del loro incremento (in quanto compensato con la diminuzione dei docenti laureati) abbia carattere prudenziale rispetto alla condizione attuale dell'organico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 380

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:
- che l'obiettivo di «escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale» di cui all'articolo 8, comma 1, non comporti di per sé forme di completa gratuità e che sia comunque garantito l'equilibrio finanziario delle prestazioni;
- che le risorse utilizzate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, siano disponibili e il loro utilizzo non incida su altre finalizzazioni;
e con la seguente osservazione:
- la previsione di una soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento, stabilita dalla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, rischia di creare una rigidità nei bilanci degli enti coinvolti. Tale strumento andrà pertanto utilizzato tenendo conto dei necessari margini di manovra di bilancio volti ad affrontare anche periodi finanziari di maggiore criticità.

1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 415 (pom.) del 31/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
415ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) **Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**
(926) **TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**
(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (PD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.
Dopo aver evidenziato che i testi in esame sono accomunati dalla finalità di promuovere e valorizzare la dieta mediterranea, ricorda che detta dieta è stata iscritta dall'UNESCO, nel 2010, nella lista del patrimonio culturale immateriale dell?umanità.
Quindi, considerato che il disegno di legge n. 313 è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base, si sofferma sull'illustrazione del relativo articolato.
L'articolo 1 individua la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, legate all?alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l?ambiente naturale.
L?articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», evidenziando che la stessa si configura come l?insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all?alimentazione, fino al consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante

nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2 dell'articolo in esame, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione e la diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva e, infine, l?intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate.

L?articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell?umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è intuito presso il relativo Dicastero.

L?articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea ? patrimonio dell?umanità»: si prevede che essa sia celebrata il 16 novembre di ogni anno in tutto il territorio nazionale e costituisca un'occasione per diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.

L?articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che, in sede di gara d?appalto per l?affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea.

All?articolo 6 si prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del marchio «Dieta mediterranea patrimonio dell?umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e dei prodotti connessi, nonché dei paesaggi rurali storici e delle culture tradizionali.

L?articolo 7, infine, istituisce il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell?umanità, il cui stanziamento è pari a 1 milione di euro all'anno (per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015).

La PRESIDENTE propone, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori presso la Commissione di merito, di proseguire e concludere l'esame congiunto nella giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2583) **Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) **Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate**

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PADUA (PD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Premesso che i testi in esame sono finalizzati alla protezione dei minori stranieri non accompagnati, passa a illustrare le disposizioni del testo base (Atto Senato n. 2583), soffermandosi sulle misure attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 - con cui, nel corso dell'attuale legislatura, è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo - un nuovo articolo 19-bis, volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

Il nuovo articolo 19-bis introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedimentali e sostanziali a tutela dei minori. In tale ambito, è prevista la possibilità di espletare accertamenti di carattere socio-sanitario.

Le fasi della procedura si articolano secondo con le seguenti modalità.

Non appena il minore è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 relative ai minori vittime di tratta.

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvo alcuni casi specificamente previsti.

Nei casi di "dubbi fondati" relativi all'età dichiarata dal minore e nel caso in cui, dopo gli accertamenti, permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età.

Lo straniero è in ogni caso informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,

all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa èpresunta ad ogni effetto di legge.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

L'articolo 14 del testo in esame estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a seguito della segnalazione (comma 1).

A tal fine viene modificato l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n . 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) che nella versione vigente prevede che solo i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno debbano essere obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte, a parità di trattamento e con piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Inoltre, nell'articolo in esame si specifica che, in caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, o dal responsabile della struttura di prima accoglienza (comma 2). Attualmente è l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (Regolamento di attuazione del testo unico) che disciplina le modalità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, stabilendo che essa è effettuata da chi esercita la potestà del minore o la tutela.

Infine, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17 del testo in esame, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela, attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale e sanitaria (oltre che legale), prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, conformemente a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza nella riunione dello scorso 26 gennaio, sarà richiesta al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare concernente le problematiche connesse alla sindrome OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno).

Soggiunge che i lavori della prossima settimana saranno dedicati all'esame di provvedimenti o affari in sede consultiva, secondo il programma che verrà concordato nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Potranno inoltre svolgersi audizioni informali nell'ambito delle istruttorie legislative concernenti i disegni di legge sulla procreazione assistita, sui farmaci veterinari e sui disturbi del comportamento alimentare.

La Commissione prende atto.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL PARERE IN MATERIA DI INTERFERENTI ENDOCRINI

La PRESIDENTE dà conto della risposta fornita dalla Commissione europea al parere sulla normativa comunitaria, in via formazione, in materia di interferenti endocrini (risoluzione Doc. XVIII, n. 162). Segnala l'opportunità di un'attenta ponderazione dei contenuti di tale risposta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, per la definizione del programma dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione dello scorso 25 gennaio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1630 e connessi (procreazione assistita), è stata depositata documentazione da parte del professor Carlo Flamigni, del dottor Corrado Melega e del professor Maurizio Mori.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 417 (ant.) del 02/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017
417ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***
(926) ***TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DIRINDIN (*PD*) dà lettura della proposta di parere - favorevole con osservazioni - pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), GAETTI (*M5S*), Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), MATURANI (*PD*) e AIELLO (*AP (Ncd-CpI)*) dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere illustrata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2583) ***Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MATTESINI (*PD*) osserva, in primo luogo, che le disposizioni introdotte dai provvedimenti in esame intendono costituire una sorta di testo unico sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, in conformità con le convenzioni internazionali che regolano la materia, dalle quali si desume la necessità di una normativa specifica.
Sottolinea, inoltre, che le misure in esame sono in linea con le risultanze del lavoro di approfondimento condotto nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale per l'infanzia.
Pone in evidenza che il testo base adottato dalla Commissione di merito delinea un sistema stabile e organico di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, i quali - fa rilevare l'oratrice - rappresentano una quota crescente dei flussi migratori.
Quanto agli aspetti di stretta competenza della Commissione, segnala anzitutto l'importante innovazione introdotta dall'articolo 14, ossia la garanzia di piena assistenza sanitaria con iscrizione obbligatoria dei minori stranieri non accompagnati al Servizio sanitario nazionale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In proposito, fa rilevare che la normativa vigente garantisce sì cure ambulatoriali e ospedaliere, ma senza possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in assenza di permesso di soggiorno. L'innovazione in questione, ad avviso dell'oratrice, consentirà di rendere più fluido ed efficiente il sistema di accoglienza, anche per ciò che attiene al sostegno psicologico e psichiatrico dei minori stranieri non accompagnati.
Evidenzia che il testo in esame prevede, all'articolo 5, anche modalità più avanzate di accertamento socio-sanitario dell'età dei minori, nonché termini certi per l'espletamento della necessaria procedura.
Si sofferma, infine, su alcune altre disposizioni che, a suo avviso, possono rivestire interesse nell'ottica della Commissione: l'articolo 9, che istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e prevede la Cartella sociale quale strumento per la individuazione delle soluzioni migliori nell'interesse del minore straniero non accompagnato; l'articolo 20, che pone le basi giuridiche per un rilancio delle politiche di cooperazione internazionale, basate anche sullo strumento degli accordi bilaterali.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di ieri, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 499 e 540 (farmaci veterinari), è stata depositata documentazione da parte del dottor Silvio Borrello del Ministero della salute e della dottoressa Raffaella Barbero, rappresentante della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 313 E CONNESSO

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo,
valutata l'opportunità di promuovere la dieta mediterranea, anche in ragione dei riconosciuti benefici che derivano da tale modello alimentare sulla salute;
rilevato che le disposizioni volte alla promozione della dieta mediterranea andrebbero inquadrate in un'ottica sistematica che tenga conto anche di altre iniziative legislative in corso di esame, relative a materie connesse (ad esempio in tema di ristorazione collettiva), nonché degli sviluppi del ricco dibattito e delle importanti iniziative sulle tematiche dell'alimentazione e sulle correlazioni tra questa e la salute e il benessere della popolazione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Commissione di merito (Atto Senato n. 313):
1) si segnala l'opportunità di verificare l'appropriato utilizzo dei termini "alimentazione" e "nutrizione", tenendo presente che, di norma, col termine "alimentazione" si indicano le scelte consapevoli dell'individuo in ordine al consumo di alimenti e bevande, nelle loro varie combinazioni, mentre col termine "nutrizione" si indica quanto serve a nutrire, con riferimento alla qualità o alla quantità dei nutrienti;
2) in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, si suggerisce: di inserire tra gli obiettivi la promozione della salute, oltre che la prevenzione delle malattie; di fare riferimento alle relazioni tra dieta mediterranea e "tutela della salute" (anziché tra dieta mediterranea e salute pubblica);
3) in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, si segnala che occorrerebbe prevedere attività formative rivolte anche agli adulti, in particolare nell'ambito della formazione permanente dei

lavoratori;

4) in riferimento al Comitato di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno armonizzarne obiettivi ed attività con l'ambito di competenza di altri organismi già previsti ed operanti, così da evitare duplicazioni e garantire maggiore efficacia;

5) in riferimento agli esperti destinati a operare nel suddetto Comitato su designazione del Ministero della salute, occorrerebbe prescrivere per essi il requisito della riconosciuta indipendenza, in aggiunta a quello dell'alta qualificazione. Detti requisiti dovrebbero peraltro essere richiesti per tutti gli esperti menzionati dal comma 2 del citato articolo 3;

6) sarebbe opportuno prevedere una relazione periodica alle Camere circa l'attività svolta e l'impiego delle risorse utilizzate dal Comitato in precedenza più volte citato;

7) ancora riguardo al ridetto Comitato, si osserva che occorrerebbe includere tra i compiti istituzionali dello stesso non solo la promozione della dieta mediterranea, ma anche quella dei prodotti e delle specialità che ne costituiscono le componenti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*;

8) si dovrebbe prevedere la promozione della dieta mediterranea - con disposizioni prescrittive, come quelle recate dall'articolo 5, o quanto meno incentivanti - non soltanto nei servizi di mensa scolastica, ma in relazione a ogni sistema di ristorazione collettiva. In particolare, appare necessario assicurare che detta promozione abbia luogo nell'ambito dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

9) si dovrebbe valutare con attenzione se l'istituzione del marchio "dieta mediterranea", prevista dall'articolo 6, rappresenti lo strumento più adeguato per perseguire l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea.

1.4.2.4.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 418 (pom.) del 07/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
418ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583) ***Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) osserva che le disposizioni attinenti a profili di interesse della Commissione, sulle quali si è soffermata la Relatrice nel corso dell'illustrazione del provvedimento, perseguono finalità condivisibili. Ritiene tuttavia, riguardo alla disciplina recata dall'articolo 5, che occorrerebbe non tanto uniformare la procedura di identificazione del minore, quanto prevedere regimi differenziati, rispettivamente, per i fanciulli in tenera età e per le persone prossime al raggiungimento della maggiore età, essendo molto diverse le problematiche connesse alla gestione delle suddette categorie di soggetti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) rileva che il testo base in esame, ponendosi come provvedimento organico sui minori stranieri non accompagnati, può assicurare l'auspicata uniformità

di trattamento sul territorio nazionale, ed è in tale ottica apprezzabile.

Quanto al merito della disciplina in esame, trova opportuno, in particolare, che si preveda la permanenza dei minori in apposite strutture di prima accoglienza, e che si fissino tempi certi per l'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età.

Osserva che, per evitare che le succitate esigenze di uniformità di trattamento restino frustrate, è necessario prevedere un attento monitoraggio circa l'applicazione della normativa statale a livello territoriale. Soggiunge che occorrerà grande cautela e attenzione, in sede attuativa, anche per evitare che le disposizioni volte alla protezione dei soggetti minori possano essere utilizzate strumentalmente.

Pone altresì in evidenza la necessità di contemperare i principi di accoglienza e di solidarietà che ispirano le disposizioni in esame con le compatibilità di tipo economico, anche alla luce dello scarso sostegno fornito dall'Unione europea ai Paesi che affrontano in prima battuta le problematiche connesse ai flussi migratori.

In conclusione, esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che la complessa normativa dettata dal testo in esame, al di là dei richiami dell'Unione europea, risponde ad esigenze che è doveroso soddisfare.

Esprime tuttavia delle riserve circa la farraginosità delle procedure delineate dall'articolo 5, anche per ciò che attiene agli accertamenti socio-sanitari propedeutici all'attribuzione dell'età.

Si domanda si sia davvero necessario specificare, come fa il testo in esame, che l'accertamento socio-sanitario deve avvenire con modalità rispettose dell'integrità fisica e psichica della persona (apparendo tale sottolineatura perfino pleonastica); e chi risponda della condotta dei minori stranieri non accompagnati.

Rileva che la previsione della possibilità di impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età rende vieppiù aleatorio l'esito della procedura.

Riguardo all'articolo 17, in materia di minori non accompagnati vittime di tratta, trova contraddittoria, rispetto alla *ratio* del provvedimento, la previsione di misure di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età da parte del soggetto interessato.

Segnala che il crescente afflusso di minori non accompagnati può essere utilizzato per infiltrare sul territorio nazionale potenziali terroristi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice PADUA (*PD*), in sede di replica, dichiara di aver trovato particolarmente condivisibili, nell'ambito degli interventi in discussione generale, le considerazioni svolte dalla senatrice Mattesini.

Quanto ai pur comprensibili timori manifestati da alcuni degli oratori, ritiene che su di essi debba prevalere la considerazione della straordinaria valenza umanitaria del provvedimento in esame, sottolineando che avere cura dei minori stranieri non accompagnati significa anche abbassare il rischio di una loro radicalizzazione.

Ciò premesso, preannuncia l'intendimento di recepire, nell'ambito della proposta di parere che si riserva di sottoporre alla Commissione, le osservazioni concernenti il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 5. Soggiunge che ha in animo di introdurre nello schema di parere anche osservazioni relative alla qualificazione delle strutture e del personale deputati all'accoglienza dei minori stranieri, nonché in merito all'idoneità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale per assicurare l'attuazione della piena assistenza sanitaria prevista dall'articolo 14.

La PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione il mandato alla Relatrice a

redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini precisati nell'intervento di replica.

La Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) introduce l'esame dell'affare assegnato in titolo.

Premette che l'affare inerisce a due importanti documenti programmatici annuali: la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2017: Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710), del 25 ottobre 2016 - , e la Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell?Italia all?Unione europea (*Doc*. LXXXVII-*bis*, n. 5), presentata alle Camere il 17 gennaio 2017.

Si sofferma, quindi, riguardo a ciascuno dei documenti sopra indicati, sui profili di competenza della Commissione, evidenziando le principali iniziative politiche e legislative della Commissione europea e le azioni del Governo nelle diverse aree d'intervento.

La salute della popolazione è un fattore riconosciuto della crescita economica. In linea con la politica sociale e sanitaria comune di "*Health 2020*", la promozione della salute, per rispondere alla emergenza delle malattie croniche non trasmissibili rappresenta una priorità da perseguire attraverso un?azione condivisa e concertata da parte dei diversi ambiti del Governo e con il coinvolgimento di tutti i settori della società. In tema di promozione della salute e politica sanitaria, il Governo, in particolare, si impegna a facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale promuovendo una partecipazione più competitiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca.

Specifico riferimento viene fatto al progetto "mattone internazionale", coordinato dal Governo assieme alle regioni Veneto e Toscana. La prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili è considerata prioritaria, secondo una strategia basata su interventi per modificare i comportamenti a rischio nell'intero arco della vita, promuovendo un invecchiamento sano e attivo. In quest'ottica il Governo sosterrà la collaborazione con l'Unione, partecipando alla definizione di normative armonizzate o di politiche o piani di azione. E' fatto specifico riferimento a: contrasto al tabagismo; alimentazione e attività fisica; controllo dell'obesità infantile; scambio e trasferimento di buone prassi. Azioni coordinate saranno altresì condotte per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive; in relazione al rischio di sostanze chimiche sulla salute, anche a medio/lungo termine (es. amianto); per la sicurezza del sangue e dei trapianti; per la prevenzione degli incidenti stradali.

La strategia nazionale, attraverso l?approccio intersettoriale e trasversale del Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", adottato anche dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014?2018, prevede interventi per modificare i comportamenti a rischio, agendo anche sui determinanti sociali della salute e rafforzando l?attenzione alla riduzione delle disuguaglianze, secondo un approccio impostato sull'intero arco della vita per un invecchiamento sano e attivo. Il Governo intende sostenere ogni forma di collaborazione con l?Unione europea, partecipando alla

definizione di normative armonizzate o di politiche e piani d?azione, promuovendo la salute come elemento fondamentale di sviluppo, attraverso azioni integrate non solo su aspetti specificamente sanitari, ma anche su fattori sociali ed economici, secondo i principi della "Salute in tutte le politiche", al fine di coinvolgere trasversalmente tutti i soggetti e gli attori che hanno capacità di incidere sulla salute e sul benessere delle popolazioni.

Nel 2017 il Governo proseguirà la collaborazione con la Commissione europea per rafforzare l?azione di contrasto al tabagismo attraverso l?attuazione della direttiva 40/2014/UE sui prodotti del tabacco, nell?ambito del "Gruppo di esperti sulle politiche del tabacco", istituito con Decisione della Commissione del 4 giugno 2014. Proseguirà anche il raccordo tra politiche nazionali in tema di alimentazione e di attività fisica, in attuazione della strategia dell'Unione su nutrizione, sovrappeso e obesità, nell?ambito del "Gruppo di alto livello su alimentazione ed attività fisica" della Commissione. Proseguirà, inoltre, l?attività per l?implementazione e il monitoraggio del "Piano d?azione UE per il controllo dell?obesità infantile" e della "*Framework* per la riduzione del sale nell?alimentazione".

Nell?ambito del Programma Salute UE 2014-2020, il Governo continuerà a contribuire quale "*Associated partner*" alla realizzazione dell?Azione Comune per la lotta alle malattie croniche e la promozione dell'invecchiamento sano per tutto il ciclo di vita, nonché della Azione Comune su Nutrizione ed attività fisica, che mira a contribuire ad arrestare l'epidemia di sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti entro il 2020. Il Governo continuerà a partecipare alle attività a livello europeo di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ivi comprese quelle connesse alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero ed alle attività di contrasto alla antimicrobico resistenza. E', inoltre, all?attenzione del Governo la prevenzione degli incidenti stradali che sono la prima causa di morte. Una maggiore attenzione alla salute dei giovani nella fascia 15-29 anni, agli stili di vita, all?uso e all?abuso di sostanze potrebbe essere di grande aiuto per il raggiungimento dell?obiettivo UE di ridurre i decessi da incidente stradale del 50 per cento entro il 2020 e il numero di feriti gravi.

Il Governo prevede di sviluppare la partecipazione attiva e propositiva alle attività della Commissione europea in tema di programmazione sanitaria. I gruppi di esperti già costituiti in seno alle istituzioni dell'Unione e i progetti già avviati consentiranno di sviluppare, tra gli altri: il monitoraggio e la valutazione della performance dell'assistenza sanitaria; un sistema informativo sostenibile e standardizzato; la valutazione dei problemi etici e legali associati alla raccolta e all'utilizzo di dati sanitari; la tematica della sicurezza del paziente.

In tema di sicurezza alimentare nel 2017 si prevedono interventi normativi su conservazione e trasporto dei prodotti da pesca; organizzazione di controlli su prodotti di origine animali destinati al consumo; criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; predisposizione di linee guida sulla gestione della presenza di escherichia coli; mutuo riconoscimento delle legislazioni vigenti in materia di sanità animale e sicurezza delle produzioni alimentari. Particolare attenzione sarà dedicata al tema degli organismi geneticamente modificati, in relazione ai lavori del Comitato incaricato di autorizzare l'immissione sul mercato europeo di nuovi alimenti e mangimi OGM. Altrettanta attenzione sarà riservata alla predisposizione del sistema sanzionatorio relativo al regolamento sugli alimenti a fini medici speciali.

In tema di prodotti fitosanitari, il Governo illustra lo sviluppo di una banca dati nazionale per la registrazione delle informazioni relative alle autorizzazioni all'immissione in commercio. Saranno, inoltre, discusse modifiche al regolamento (CE) n. 1107/2009, riguardanti l'adozione di specifici criteri per la determinazione delle sostanze con proprietà di interferente endocrino.

Sulla Comunicazione della Commissione europea che illustrava la strategia in tema di interferenti endocrini (COM(2016) 350) e su due progetti di atti delegati in materia - ricorda il Relatore - la Commissione 12a ha adottato il 18 ottobre 2016 una risoluzione favorevole (*Doc*. XVIII, n. 162). Venivano espresse però condizioni da un lato sulla riformulazione della definizione di interferente endocrino e, dall'altro, sul criterio per le deroghe al divieto di utilizzo degli interferenti. Nella risposta del 25 gennaio 2017, la Commissione europea ha illustrato i progetti di atti delegati riveduti, presentati

a fine 2016, adottati in risposta alle preoccupazioni espresse dal Senato assieme ad altre fonti.

Nel 2017 l'Italia sarà impegnata anche nella valutazione di 30 prodotti fitosanitari per il rinnovo delle relative autorizzazioni, da mettere a disposizione degli altri Stati membri.

In tema di sanità animale gli interventi saranno finalizzati ad una migliore organizzazione e coordinamento degli interventi sanitari per garantire il controllo sistematico e l'eradicazione di alcune malattie infettive animali, con particolare riferimento alle zoonosi, trasmissibili all'uomo. Il Governo preannuncia impegno e attenzione verso il tema della resistenza agli antibiotici, su cui è pendente la proposta di regolamento sui medicinali veterinari (COM(2014) 558), che intende promuovere la figura del veterinario, unico titolato a prescrivere farmaci ad animali sul proprio territorio, e estendere la tracciabilità dei medicinali anche attraverso la prescrizione elettronica. Il Parlamento europeo ha approvato emendamenti alla proposta originaria, senza però adottare una posizione in prima lettura; il provvedimento è stato quindi rinviato alla Commissione competente.

La Commissione 12a - ricorda il Relatore - ha approvato, il 25 novembre 2014, un parere favorevole (*Doc*. XVIII, n. 82, relativo anche al COM(2014) 557) condizionato: all'eliminazione della previsione della vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario; al chiarimento che la prescrizione può essere effettuata solo dai medici veterinari; alla revisione delle possibilità di vendita *on-line*; all'estensione agli Stati nazionali delle attività di controllo dell'insorgenza delle resistenze, anche relativamente a farmaci antivirali e antiparassitari; alla revisione di alcuni dei tempi di attesa; all'approfondimento dell'aggravio derivante dalle nuove procedure di farmacovigilanza; alla semplificazione dell'uso dell'omeopatia anche in campo veterinario.

Sempre sul tema della resistenza agli antibiotici, è in corso di esame la proposta di regolamento sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei mangimi medicati (COM(2014) 556).

Sul tema - ricorda il Relatore - la 12a Commissione ha approvato, il 29 ottobre 2014, una risoluzione (*Doc*. XVIII, n. 78) in cui si è affermata l'opportunità di garantire che l'utilizzo dei mangimi medicati avvenga per finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione.

Nella Relazione, il Governo illustra la profonda revisione in corso nel settore dei dispositivi medici in virtù dell'imminente approvazione delle proposte di regolamento relative ai dispositivi medici (COM(2012) 542) e ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (COM(2012) 541). Su entrambi i documenti è stato raggiunto un accordo politico di massima.

La 12a Commissione - ricorda il Relatore - ha approvato, il 29 ottobre 2014, un'unica risoluzione su entrambi i suddetti documenti (*Doc*. XVIII, n. 74 della XVI legislatura) con osservazioni sulla necessità che: i dispositivi medici siano tracciabili in ogni momento e luogo del loro percorso; siano disponibili tempestive comunicazioni su segnali di nocività o malfunzionamento; sia garantita una maggiore omogeneizzazione delle procedure riguardanti gli organismi notificati.

I nuovi Regolamenti, dopo un iter di approvazione durato più di quattro anni, dovrebbero entrare in vigore nella prima metà del 2017. Il Governo proseguirà il lavoro di supporto alle attività del Consiglio per finalizzare e perfezionare i testi anche dal punto di vista linguistico. Inoltre, la Commissione europea ha già avviato le attività propedeutiche alla elaborazione degli atti di esecuzione e degli atti delegati previsti dai Regolamenti.

Come ricorda il Governo, l'innovazione digitale in sanità è fattore abilitante e, in taluni casi, determinante per la realizzazione di modelli assistenziali e organizzativi rispondenti alle nuove necessità di cura, per rendere più omogeneo l?accesso ai servizi sanitari nelle diverse aree del Paese, nonché? far evolvere e semplificare il rapporto tra il cittadino e il Servizio sanitario nazionale. Per promuovere in modo sistematico l?innovazione digitale il Governo e le regioni hanno pertanto sottoscritto, in data 7 luglio 2016, il Patto per la sanità digitale che costituisce il piano strategico unitario e condiviso per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso l?impiego sistematico dell?innovazione digitale in sanità, e individua: gli obiettivi strategici da raggiungere, il processo da adottare, gli attori coinvolti, le priorità

di azione, la *governance* e le attività da realizzare. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell?attuazione del Patto per la sanità digitale sono esercitate dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrata con ulteriori soggetti, al fine di assicurare un sistema di interventi coerente con le iniziative di sanità in rete già in essere, nonché tenendo conto del quadro giuridico nazionale ed europeo. Sono attualmente in corso le attività per la nomina dei componenti della Cabina di Regia del NSIS, come definita dall?Accordo tra il Governo e le regioni del 7 luglio 2016, e contestualmente per la sua integrazione attraverso la nomina degli ulteriori soggetti.

Nel contesto della sanità digitale si colloca anche il Fascicolo Sanitario Elettronico che ha come scopo principale quello di agevolare l?assistenza al paziente, di facilitare l?integrazione delle diverse competenze professionali, di fornire una base informativa consistente, nonché contribuire al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura. Sono anche state avviate le attività per il perfezionamento del progetto finalizzato a supportare la creazione del Punto di Contatto Nazionale per l?*eHealth*, già valutato positivamente dalla Commissione europea. Il progetto, che sarà realizzato attraverso un consorzio di enti coordinato dal Ministero della salute, prevede la realizzazione dei servizi di interoperabilità per lo scambio transfrontaliero di dati e documenti sanitari, con particolare riferimento al *PatientSummary*e all?*ePrescription*, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva europea 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché dalla direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro, recepite in Italia con il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 38.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa all'illustrazione appena svolta, reputandola esaustiva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (*AP (Ncd-CpI)*) riferisce sull'atto in titolo.

La proposta di direttiva europea in esame modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un?esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Al riguardo, il Relatore ricorda che un'altra proposta di modifica della stessa direttiva - proposta recante novelle diverse ed autonome rispetto a quelle di cui alla proposta in oggetto - è già in corso di esame in sede europea, ed è stata scrutinata in fase ascendente anche dalle competenti Commissioni

del Senato. Essa è costituita dal COM(2016) 248 definitivo; su di essa, il Consiglio EPSCO ha definito un orientamento generale, nella sessione del 13 ottobre 2016, conforme al testo proposto dalla Commissione.

La proposta di modifica in esame (COM(2017) 11 definitivo)è intesa al rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante: l?inserimento nell?allegato I della direttiva 2004/37/CE - il quale contiene un elenco di sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori - dei lavori comportanti esposizione agli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore; l'inserimento nell'allegato III della medesima direttiva 2004/37/CE di valori limite relativi a cinque agenti - tricloroetilene, 4,4? - metilendianilina, epicloridrina, etilene dibromuro, etilene dicloruro - già inquadrati come cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente previsti valori limite; l'introduzione della nota che l'esposizione agli oli summenzionati o a uno dei cinque suddetti agenti cancerogeni ovvero a miscele (anch'esse già attualmente inquadrate come cancerogene) di idrocarburi policiclici aromatici contenenti "benzo[a]pirene" può determinare una penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale. Naturalmente quest'ultima nota, nella nuova versione proposta dell'allegato III, viene conservata anche con riferimento alla sostanza (Benzene) per la quale essa è già formulata.

L?articolo 2 della proposta pone il termine di recepimento delle novelle in due anni dall'entrata in vigore del testo in esame (quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 3, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

Il Relatore ricorda che l?articolo 1 della direttiva 2004/37/CE individua l?oggetto della medesima nella "protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi" e specifica che la direttiva fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi - ove ciò sia possibile (articolo 16) - i valori limite.

Il successivo articolo 3 impone che, per ogni attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si determini - con una valutazione da rinnovarsi periodicamente - la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare i rischi per la salute e la sicurezza e definire le misure da adottare. I datori di lavoro debbono fornire, in caso di richiesta da parte delle autorità responsabili, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

Sulla base di queste premesse, si individuano, a carico dei datori di lavoro, obblighi specifici (Capo II, articoli 4-13). Tra questi: la riduzione delle sostanze nocive e la loro sostituzione, ove tecnicamente possibile, con elementi non nocivi o meno nocivi (articolo 4); l?adozione di specifiche misure igieniche e di protezione individuale (articolo 10); l?assicurazione di idonee formazione ed informazione ai lavoratori (articoli 11-12).

Ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri assicurano un'adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti ai rischi in esame, con conservazione di elenchi e cartelle cliniche per un periodo minimo di 40 anni a decorrere dalla fine dell?esposizione (articolo 15).

Il Relatore fa infine presente che la proposta di direttiva in esame, secondo la relazione della Commissione europea, si basa giuridicamente sull'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale inquadra il miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori tra i settori in cui l'Unione europea ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. La medesima proposta, secondo la Commissione, è conforme al principio di sussidiarietà in termini di: necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto solo queste ultime sono competenti a modificare una direttiva vigente; valore aggiunto per l'Unione europea, costituito da un maggior livello omogeneo di tutela della salute dei lavoratori dell?Unione, evitando sia la determinazione di costi divergenti per gli operatori economici (che deriverebbero da norme del lavoro non armonizzate) sia la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente diversi (nei singoli Stati membri). Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta, secondo la relazione della Commissione europea, "rappresenta un progresso verso il

raggiungimento degli obiettivi" di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI FARMACI VETERINARI

La PRESIDENTE comunica che gli auspici, formulati per le vie brevi, di un rapido esame dei disegni di legge in titolo, eventualmente anche attraverso richiesta di trasferimento in sede deliberante, potranno essere presi in considerazione quando sarà stato raggiunto un adeguato livello di approfondimento istruttorio. Soggiunge che, in primo luogo, occorrerà valutare le richieste di audizione informale già pervenute, eventualmente operando una selezione ed una sintesi in funzione delle esigenze istruttorie, anche alla luce dell'orientamento che sarà manifestato in proposito dalla Relatrice. In secondo luogo, occorrerà completare l'acquisizione dei prescritti pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227 (ant.) del 16/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016
227ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (n. COM (2016) 583 definitivo)
(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, illustra l'atto in titolo spiegando che esso rafforza il mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e la relativa garanzia dell?Unione e introduce un nuovo obiettivo finalizzato ad affrontare le cause profonde della migrazione.

Dà conto, poi, di uno schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, secondo il quale la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l?attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

Inoltre, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l?obiettivo di assicurare la disponibilità di diversi miliardi di euro di finanziamenti garantiti, in favore dei settori privato e pubblico di Stati non membri dell?UE, interessati dal flusso migratorio, non può essere raggiunto dagli Stati membri

singolarmente.

In aggiunta, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il relatore ritiene che esso sia rispettato al fine di far fronte al maggior afflusso di migranti nei Paesi considerati dalla decisione. Tuttavia, considerando la formulazione dell?obiettivo strategico proposto, ovvero quello di "affrontare le cause profonde delle migrazioni", non si può non constatare che appare sproporzionatamente riduttivo affrontarle limitandosi a sostenere i Paesi che sono prevalentemente Paesi di transito delle migrazioni verso l?Unione europea, mentre le "cause profonde" sono da rinvenirsi soprattutto nei Paesi di origine dei flussi migratori.

In questo senso, sarebbe necessario anche ampliare la platea dei Paesi destinatari previsti negli allegati, ai Paesi africani e in particolare quelli della zona del Sahel, tanto più che nell?articolato della proposta non vi è alcun cenno alla destinazione dei finanziamenti per le migrazioni ai soli Paesi in fase di preadesione e ai Paesi mediterranei. Tale limitazione figura chiaramente solo nella relazione che accompagna la proposta di decisione. Di conseguenza, l?obiettivo di "affrontare le cause profonde delle migrazioni" potrebbe applicarsi a qualunque dei Paesi ricompresi negli allegati, in cui figurano anche quasi tutti gli Stati dell?America latina e dell?Asia. L?assenza dei Paesi africani, al di là di quelli che affacciano sul Mediterraneo, sembra, pertanto, non giustificata, considerato che da tali zone proviene una buona parte del flusso migratorio verso l?Europa.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

I senatori GUERRA (*PD*) e GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), pur condividendo gli orientamenti espressi nella bozza di osservazioni, sottolineano, soprattutto avuto riguardo all'ultimo capoverso, l'esigenza di includere, nella platea dei Paesi destinatari degli investimenti, anche i Paesi africani, da dove, come è noto, effettivamente, provengono gli attuali e cospicui flussi migratori ciò allo scopo di perseguire l'obiettivo di affrontare le cause profonde di tali flussi.

Anche secondo il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), è opportuno evidenziare, come nella proposta di osservazioni del relatore, la necessità di focalizzare in maniera mirata nei Paesi africani, tra cui quelli della zona del Sahel, i principali destinatari dei progetti di investimento messi in campo, al riguardo, dall'Unione europea.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) palesa i propri dubbi sul possibile rispetto del principio di proporzionalità da parte dell'atto comunitario in titolo, come evocato dal relatore.

Quanto alla volontà di incidere sulle cosiddette cause profonde dell'immigrazione, a suo modo di vedere, si tratta, essenzialmente, di un mero auspicio, risultando del tutto assente la formulazione di una concreta strategia di lungo termine volta a rimuovere le origini eziologiche degli epocali movimenti migratori in atto.

Per tali ragioni, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), pur essendo consapevole che il progetto legislativo in discussione può rappresentare solo uno strumento minore della più complessa linea di azione dell'Unione europea in tema di immigrazione, invita i Commissari a condividere la propria profonda preoccupazione sul relativo dibattito attualmente in corso in ambito UE.

Purtroppo, come è stato possibile constatare anche durante l'ultima riunione plenaria della COSAC di Bratislava, tenutasi dal 13 al 15 novembre 2016, tale drammatica problematica è percepita in modo alquanto differenziato tra i vari Paesi membri, molti dei quali non hanno la minima contezza delle gravi ripercussioni che questo fenomeno è suscettibile di ingenerare nella società europea.

Dopo una breve replica del relatore, senatore MARAN (*PD*), il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza di osservazioni del relatore.

La Commissione approva.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'ESFD e il fondo di garanzia EFSD (n. COM (2016) 586 definitivo)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, illustra l'atto in titolo mettendo in risalto come esso faccia parte del "piano per gli investimenti esterni" annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell?ambito dell?agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell?Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati.

Successivamente, distribuisce una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi, in cui si evince che la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l?attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

Anche il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l?obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti nei Paesi terzi, attraverso uno strumento di garanzia dei finanziamenti, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Parimenti rispettato risulta il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Al riguardo, il relatore esprime apprezzamento per l?articolazione della proposta volta ad affrontare le cause profonde dell?attuale drammatico fenomeno migratorio verso l?Europa e si auspica che essa venga pienamente e prontamente implementata, non solo nel suo primo pilastro relativo al fondo di garanzia finanziaria, ma anche nel secondo e nel terzo pilastro, relativi al dialogo tecnico con le autorità locali e le imprese, e al dialogo politico finalizzato a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere il tenore complessivo dello schema di osservazioni presentato dal relatore, sottolineando, in modo particolare, la necessità imprescindibile del momento cooperativo, tra gli Stati membri dell'UE, nell'affrontare l'attuale fenomeno migratorio verso l'Europa.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), oltre a esprimere perplessità sul previsto ammontare di risorse che verrebbero mobilitate grazie all'istituzione del suddetto Fondo per lo sviluppo sostenibile, suggerisce di includere una sorta di principio di condizionalità all'elargizione dei relativi finanziamenti europei. In altri termini, occorrerebbe prevedere che la promozione di investimenti e garanzie da parte dell'Unione europea avvenga a condizione che vengano rispettati, nei Paesi riceventi, degli *standard* minimi di rispetto dei diritti umani fondamentali.

Condividono tale orientamento il senatore URAS (*Misto*) ed il senatore MARAN (*PD*), relatore, il quale, conseguentemente, è disponibile ad apportare una relativa modifica alla propria bozza di osservazioni.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero di Senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di osservazioni del relatore, ulteriormente integrata, che viene accolta dalla Commissione.

(2583) ***Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, illustra i disegni di legge in titolo spiegando che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione.

Dà, quindi, lettura di una proposta di parere favorevole, con osservazioni, da lui predisposta, in cui si invita la Commissione di merito a valutare l?opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema comune d?asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive "procedure" e "accoglienza", o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac.

Lo stesso relatore esprime, infine, apprezzamento per gli obiettivi dei provvedimenti che affrontano un fenomeno dai contorni drammatici e che vede la presenza sul nostro territorio, nell'ultimo anno, di circa 20 mila minori non accompagnati, e si auspica una sua celere approvazione.

Il PRESIDENTE si congratula con il relatore per i contenuti dello schema di parere da lui testé illustrato e, considerata l'estrema delicatezza della materia trattata, ossia l'allestimento di misure per la protezione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati, formula la proposta di modificare il dispositivo del suddetto schema di parere da "non ostativo" a "favorevole".

Tale proposta è pienamente accolta dal relatore, senatore COCIANCICH (*PD*).

Il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la nuova versione della bozza di parere del relatore.

La Commissione la approva.

SUGLI ESITI DELLA LVI COSAC (BRATISLAVA, 13-15 NOVEMBRE 2016)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riepiloga le principali attività svolte nel corso dei lavori della LVI COSAC, tenutasi a Bratislava i giorni 13, 14 e 15 novembre, cui ha partecipato insieme con i senatori Mauro e Cardinali.

I temi all'ordine del giorno hanno riguardato le priorità della presidenza slovacca, con la presenza del primo ministro Robert Fico, il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali, con l'intervento del vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans, il TTIP, l'Unione dell'Energia e il rafforzamento delle frontiere esterne nel contesto delle migrazioni irregolari.

Nella prima sessione, la senatrice Cardinali ha ricordato le vicende delle regioni italiane duramente colpite da ripetuti terremoti nei mesi scorsi ed ha evidenziato la necessità di riparare i danni subiti e di agire rapidamente con misure di precauzione e prevenzione. Ne consegue la necessità che anche le risorse per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni nelle zone a rischio debbano essere scomputate dal calcolo dello sforzo strutturale richiesto agli Stati membri dal patto di stabilità e crescita.

Nella seconda sessione, il senatore Mauro ha sottolineato l'esigenza che i parlamenti nazionali siano coinvolti in maniera più sostanziale anche sul tema centrale della revisione di medio termine delle prospettive finanziarie 2014-2020, invitando le future presidenze a inserire tale tema all'ordine del giorno.

Per quanto concerne la sessione relativa al rafforzamento delle frontiere esterne, il senatore Romano riepiloga il confronto che ha avuto, in qualità di relatore, con il ministro dell'interno slovacco e il rappresentante del parlamento ungherese. La diversità di posizioni di partenza non ha impedito un utile scambio, in cui si è prospettato di coniugare le esigenze della sicurezza e della solidarietà. In tale contesto, ricorda di aver convintamente rappresentato la posizione italiana, volta a massimizzare l'efficacia dei partenariati con i paesi di origine e di transito e la necessità di condividere le responsabilità tra tutti gli Stati membri. Ha altresì evidenziato come il tema delle risorse sia assolutamente cruciale, propugnando una loro valutazione attenta nel quadro del patto di stabilità e crescita. Ha infine richiamato la lettera del presidente Chiti con cui si chiedeva alla presidenza della COSAC di attivarsi per una visita nei territori siciliani maggiormente interessati dall'afflusso di migranti.

Nel contributo finale adottato, sono stati accolti alcuni emendamenti presentati dalla delegazione italiana. In primo luogo, si è fatto inserire un richiamo al Parlamento europeo a tenere nella massima considerazione i pareri dei parlamenti nazionali inviati nell'ambito del dialogo politico. In secondo luogo, si è accentuato il richiamo alla solidarietà europea per il tramite dei programmi di

reinsediamento, al fine di supportare Stati come Italia e Grecia maggiormente esposti nell'accoglienza dei migranti. Sempre in tema di migranti, dopo essere stato bocciato nella versione originaria e dopo una lunga discussione, è stato accolto un emendamento italiano volto a consentire che nel calcolo del saldo di bilancio strutturale siano tenute nella massima considerazione le spese per i migranti. Un ulteriore emendamento italiano volto a consentire che nel calcolo del saldo di bilancio strutturale siano tenute nella massima considerazione le spese per la ricostruzione e l'ammodernamento antisismico delle abitazioni è stato ritenuto, come da recente prassi, non accoglibile in quanto tale. Tuttavia, esso è stato trasformato in una dichiarazione, poi sottoscritta dai rappresentanti di diciotto Camere europee. Allo stesso modo, un emendamento sulla situazione in Turchia, presentato dalla delegazione tedesca e sottoscritto dall'Italia, è stato ritenuto non accoglibile, ma anch'esso trasformato in dichiarazione.

A margine dei lavori, si è tenuta anche una riunione dei rappresentanti dei parlamenti con maggiore volontà di proseguire nel percorso di integrazione.

Al termine della LVI COSAC, infine, la presidenza maltese subentrante ha preannunciato le sue principali priorità e le date delle prossime riunioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 583 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che la proposta rafforza il mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e la relativa garanzia dell?Unione, e introduce un nuovo obiettivo finalizzato ad affrontare le cause profonde della migrazione;
considerato, in particolare, che la proposta:
- si basa sulla relazione intermedia, presentata dalla Commissione europea ai sensi dell?articolo 19 della decisione n. 466/2014/UE, relativa ai primi anni di applicazione della decisione (2014-2016), ed è stata elaborata con il contributo di una valutazione esterna indipendente e su una valutazione svolta dalla BEI;
- tiene conto della "iniziativa della BEI per la resilienza", del giugno 2016, elaborata su richiesta del Consiglio europeo, volta a mobilitare rapidamente finanziamenti aggiuntivi a sostegno della crescita sostenibile, delle infrastrutture essenziali e della coesione sociale nei Paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali, trattandosi di Paesi che presentano esigenze di finanziamento particolarmente urgenti in relazione alla crisi dei rifugiati, che ha determinato un improvviso afflusso di popolazione;
- fa parte del "piano per gli investimenti esterni" annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell?ambito dell?agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell?Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

ricordato che:
- in base agli articoli 208 e 209, paragrafo 3, del TFUE, oltre alla sua missione principale di finanziare gli investimenti all?interno dell?Unione europea, la BEI è chiamata a realizzare operazioni di finanziamento al di fuori dell?Unione, a sostegno delle politiche esterne dell?Unione e degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo;
- al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell?Unione senza mettere a rischio la sua affidabilità creditizia nei mercati finanziari, l?Unione le accorda una garanzia, amministrata dalla Commissione europea, che grava sul bilancio dell?Unione europea ("garanzia dell?Unione"), a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d?investimento;
- la garanzia attualmente vigente è prevista dalla decisione n. 466/2014/UE, nella misura del 65 per cento di un massimale di credito di 30 miliardi di euro concesso per il periodo 2014-2020, per investimenti nei Paesi di cui agli allegati II e III alla decisione (Paesi candidati e potenziali candidati, della Politica di vicinato e partenariato, dell?Asia, America latina e il Sud Africa);
considerato, in particolare, che:
- la proposta di decisione aumenta di 2,3 miliardi di euro il massimale di 30 miliardi di cui alla decisione n. 466/2014/UE, oggetto della garanzia dell?Unione;
- il massimale complessivo di 32,3 miliardi di euro è suddiviso in 30 miliardi destinati al mandato generale della BEI, di cui 1,4 miliardi per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano, e in 2,3 miliardi destinati ai progetti del settore privato che affrontino le cause profonde della migrazione;
- la proposta aggiunge agli obiettivi di cui all?articolo 3 della citata decisione n. 466, a cui sono preposte le operazioni della BEI al di fuori dell?UE, sostenute dalla garanzia dell?Unione, ovvero lo sviluppo del settore delle imprese private, lo sviluppo delle infrastrutture e la mitigazione dei cambiamenti climatici, il nuovo obiettivo di una "risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione";
- il predetto nuovo obiettivo è ulteriormente specificato al comma 8 dell?articolo 3, della citata decisione, come sostituito dalla proposta, nel senso che i finanziamenti devono essere volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei Paesi beneficiari, e in particolare devono finanziare progetti, sia pubblici che privati, finalizzati a rispondere all?aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all?afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l?integrazione economica e favorire l?autonomia dei rifugiati;
- per contribuire all?efficacia della predetta strategia, la proposta prevede che la BEI sviluppi indicatori per i progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e che fornisca una valutazione *ex post* delle relative operazioni di finanziamento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l?attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;
il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l?obiettivo di assicurare la disponibilità di diversi miliardi di euro di finanziamenti garantiti, in favore dei settori privato e pubblico di Stati non membri dell?UE, interessati dal flusso migratorio, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;
per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si ritiene che esso sia rispettato al fine di far fronte al maggior afflusso di migranti nei Paesi considerati dalla decisione. Tuttavia, considerando la formulazione dell?obiettivo strategico proposto, ovvero quello di "affrontare le cause profonde delle migrazioni", non si può non constatare che appare sproporzionatamente riduttivo affrontarle

limitandosi a sostenere i Paesi che sono prevalentemente Paesi di transito delle migrazioni verso l?Unione europea, mentre le "cause profonde" sono da rinvenirsi soprattutto nei Paesi di origine dei flussi migratori.
In questo senso, sarebbe necessario anche ampliare la platea dei Paesi destinatari previsti negli allegati, ai Paesi africani e in particolare quelli della zona del Sahel, tanto più che nell?articolato della proposta non vi è alcun cenno alla destinazione dei finanziamenti per le migrazioni ai soli Paesi in fase di preadesione e ai Paesi mediterranei. Tale limitazione figura chiaramente solo nella relazione che accompagna la proposta di decisione. Di conseguenza, l?obiettivo di "affrontare le cause profonde delle migrazioni" potrebbe applicarsi a qualunque dei Paesi ricompresi negli allegati, in cui figurano anche quasi tutti gli Stati dell?America latina e dell?Asia. L?assenza dei Paesi africani, al di là di quelli che affacciano sul Mediterraneo, sembra, pertanto, non giustificata, considerato che da tali zone proviene una buona parte del flusso migratorio verso l?Europa.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 586 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che la proposta fa parte del "piano per gli investimenti esterni" annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell?ambito dell?agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell?Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;
considerato che la proposta prevede l?istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development*, EFSD), finalizzato a promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, nei "Paesi partner" (Paesi ACP, Paesi della PEV e Paesi in via di sviluppo), tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici, enti privati che offrono adeguate garanzie finanziarie), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine;
considerato, in particolare, che:
- similmente al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la garanzia dell?EFSD consente all?ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento (*internal leverage*) e ciò, a sua volta, è in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto (*external leverage*), con la prospettiva di mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020, assicurando la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell?UE e del Fondo europeo di sviluppo (FES), per il quadriennio;
- il nuovo piano di investimenti dell?EFSD è composto da un quadro basato su tre pilastri: 1) il nuovo fondo di investimento; 2) l?assistenza tecnica alle autorità locali e alle imprese per aiutarle a sviluppare progetti sostenibili e in grado di attirare gli investitori; e 3) lo sviluppo di una serie di programmi tematici, nazionali e regionali, attraverso un dialogo politico, al fine di migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la

procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l?attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;
il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l?obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti nei Paesi terzi, attraverso uno strumento di garanzia dei finanziamenti, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;
anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.
Al riguardo, si esprime apprezzamento per l?articolazione della proposta volta ad affrontare le cause profonde dell?attuale drammatico fenomeno migratorio verso l?Europa e si auspica che essa venga pienamente e prontamente implementata, non solo nel suo primo pilastro relativo al fondo di garanzia finanziaria, ma anche nel secondo e nel terzo pilastro, relativi al dialogo tecnico con le autorità locali e le imprese, e al dialogo politico finalizzato a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 586 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che la proposta fa parte del "piano per gli investimenti esterni" annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell?ambito dell?agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell?Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;
considerato che la proposta prevede l?istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development*, EFSD), finalizzato a promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, nei "Paesi partner" (Paesi ACP, Paesi della PEV e Paesi in via di sviluppo), tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici, enti privati che offrono adeguate garanzie finanziarie), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine;
considerato, in particolare, che:
- similmente al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la garanzia dell?EFSD consente all?ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento (*internal leverage*) e ciò, a sua volta, è in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto (*external leverage*), con la prospettiva di mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020, assicurando la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell?UE e del Fondo europeo di sviluppo (FES), per il quadriennio;
- il nuovo piano di investimenti dell?EFSD è composto da un quadro basato su tre pilastri: 1) il nuovo fondo di investimento; 2) l?assistenza tecnica alle autorità locali e alle imprese per aiutarle a sviluppare progetti sostenibili e in grado di attirare gli investitori; e 3) lo sviluppo di una serie di

programmi tematici, nazionali e regionali, attraverso un dialogo politico, al fine di migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l?attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;
il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l?obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti nei Paesi terzi, attraverso uno strumento di garanzia dei finanziamenti, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;
anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.
Al riguardo, si esprime apprezzamento per l?articolazione della proposta volta ad affrontare le cause profonde dell?attuale drammatico fenomeno migratorio verso l?Europa e si sottolinea la necessità che essa venga pienamente e prontamente implementata, non solo nel suo primo pilastro relativo al fondo di garanzia finanziaria, ma anche nel secondo e nel terzo pilastro, relativi al dialogo tecnico con le autorità locali e le imprese, e al dialogo politico finalizzato a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati, favorendo anche il pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 2583 E 1295

La Commissione, esaminato i disegni di legge in titolo,
considerato che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione;
ricordato che la normativa europea in materia di minori non accompagnati è dettata principalmente dalla direttiva 2013/32/UE ("direttiva procedure") e dalla direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza") nell?ambito del sistema comune di asilo;
considerato che il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato il secondo pacchetto di riforma del sistema di asilo (in aggiunta al primo pacchetto del 4 maggio 2016), in cui sono previste modifiche alle citate direttive "procedure" (COM(2016) 465) e "accoglienza" (COM(2016) 467), anche al fine di assicurare maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, prevedendo tra l?altro che questi debbano essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda d?asilo;
ricordato che nell?ambito del discorso sullo Stato dell?Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione europea ha diffuso una Lettera di intenti in cui ha indicato come prioritari per l?anno a venire alcuni temi, tra cui la protezione dei minori non accompagnati (oltre all?attuazione della dichiarazione UE-Turchia, la ricollocazione dei rifugiati dalla Grecia e dall?Italia, la rapida adozione delle proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo, compresa la riforma del "meccanismo Dublino", l?attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi, l?efficace attuazione di tutte le misure intraprese a seguito dell?Agenda europea sulla migrazione, la rapida adozione del nuovo quadro di reinsediamento europeo proposto dalla Commissione);
valutato che le disposizioni contenute nei disegni di legge in titolo non sembrano non risultano

disposizioni incompatibili con l?ordinamento dell?Unione europeapresentare profili di incompatibilità con la vigente normativa europea in materia,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
si invita la Commissione di merito a valutare l?opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema comune d?asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive "procedure" e "accoglienza", o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac;

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 2583 E 1295

La Commissione, esaminato i disegni di legge in titolo,
considerato che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione;
ricordato che la normativa europea in materia di minori non accompagnati è dettata principalmente dalla direttiva 2013/32/UE ("direttiva procedure") e dalla direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza") nell?ambito del sistema comune di asilo;
considerato che il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato il secondo pacchetto di riforma del sistema di asilo (in aggiunta al primo pacchetto del 4 maggio 2016), in cui sono previste modifiche alle citate direttive "procedure" (COM(2016) 465) e "accoglienza" (COM(2016) 467), anche al fine di assicurare maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, prevedendo tra l?altro che questi debbano essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda d?asilo;
ricordato che nell?ambito del discorso sullo Stato dell?Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione europea ha diffuso una Lettera di intenti in cui ha indicato come prioritari per l?anno a venire alcuni temi, tra cui la protezione dei minori non accompagnati (oltre all?attuazione della dichiarazione UE-Turchia, la ricollocazione dei rifugiati dalla Grecia e dall?Italia, la rapida adozione delle proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo, compresa la riforma del "meccanismo Dublino", l?attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi, l?efficace attuazione di tutte le misure intraprese a seguito dell?Agenda europea sulla migrazione, la rapida adozione del nuovo quadro di reinsediamento europeo proposto dalla Commissione);
valutato che le disposizioni contenute nei disegni di legge in titolo non sembrano non risultano disposizioni incompatibili con l?ordinamento dell?Unione europeapresentare profili di incompatibilità con la vigente normativa europea in materia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si invita la Commissione di merito a valutare l?opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema comune d?asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive "procedure" e "accoglienza", o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac;
si esprime infine apprezzamento per gli obiettivi del provvedimento che affronta un fenomeno dai

contorni drammatici e che vede la presenza sul nostro territorio, nell'ultimo anno, di circa 20 mila minori non accompagnati, e si auspica una sua celere approvazione.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2583
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Titolo breve: *protezione dei minori stranieri non accompagnati*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 741 (pom.) 17 gennaio 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
N. 753 (pom.) 1 febbraio 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
N. 766 (pom.) 21 febbraio 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 febbraio 2017 alle ore 17:00
N. 767 (ant.) 22 febbraio 2017	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 febbraio 2017 alle ore 19:00
N. 769 (ant.) 23 febbraio 2017	**Questioni procedurali** Discusso congiuntamente: S.2583, S.1295 Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.2583 testo della Commissione**. Conclusa la discussione generale.
N. 772 (pom.) 28 febbraio 2017	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 5 (replica del relatore e del Governo)*.
N. 773 (ant.) 1 marzo 2017	**Trattazione articoli** Esame art. *da 5 (ripresa esame) a 22 (approvato emendamento; accolti odg)*.

N. 774 (pom.)	**Voto finale**
1 marzo 2017	Esito: **approvato con modificazioni**
	Assorbimento di S. 1295
	Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 170, contrari 50, astenuti 8, votanti 230, presenti 228.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 741 (pom.) del 17/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

741a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente GASPARRI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 742 del 18 gennaio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,34)*.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 16 gennaio 2017

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai rispettivi Sottosegretari di Stato presso i medesimi Dicasteri dott. Mario GIRO, sen. dott. Filippo BUBBICO, on. dott. Luigi CASERO, dott. Enrico MORANDO, on. Teresa BELLANOVA, sen. prof. Andrea OLIVERO e sen. Riccardo NENCINI.

F.*to* Paolo GENTILONI SILVERI».

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 2 febbraio 2017.

Nella seduta pomeridiana di oggi si svolgeranno le discussioni generali sulla proposta di istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta sul femminicidio e sul disegno di legge di istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

Nella seduta antimeridiana di domani il Ministro della giustizia presenterà la propria relazione sull'amministrazione della giustizia. I tempi del dibattito, al termine del quale potranno essere votati strumenti di indirizzo, sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Al primo punto della seduta pomeridiana di domani, su richiesta del senatore Zeller, sarà posta la dichiarazione di urgenza sul disegno di legge costituzionale n. 2643, concernente la minoranza linguistica ladina, approvato dalla Camera dei deputati.

Il calendario della settimana prevede, oltre al seguito dell'inchiesta sul femminicidio e del disegno di legge n. 2542, il seguito della discussione di mozioni sulle pensioni minime e la mozione Casini sulla crisi in Venezuela.

Nella seduta pomeridiana di *question time* di giovedì 19 gennaio il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risponderà a quesiti su problematiche connesse all'inquinamento atmosferico e sulla gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento alla bonifica dei siti di interesse nazionale.

La prossima settimana saranno discusse la relazione della Commissione antimafia sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito nonché - ove conclusi dalle Commissioni - i disegni di legge sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, sul contrasto al cyberbullismo e in materia di cittadinanza.

Il calendario prevede inoltre la relazione della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata nella Regione Liguria e le mozioni sui tumori femminili e sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione

degli insegnanti precari.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 25 gennaio si svolgerà la chiama per l'elezione, con scrutinio segreto mediante schede, di un commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di un componente del consiglio di presidenza della Corte dei conti. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

Sempre nella giornata di mercoledì 25 gennaio saranno poste ai voti le dimissioni presentate dal senatore Vacciano.

Il calendario della settimana dal 31 gennaio al 2 febbraio prevede la discussione dei decreti-legge sulla tutela del risparmio nel settore creditizio e di proroga termini. Nella seduta pomeridiana di giovedì 2 febbraio avrà luogo il *question time*.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito la calendarizzazione dei disegni di legge istitutivi di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario per il 16 febbraio.

La relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, presentata ieri, sarà deferita alle Commissioni riunite 3a e 4a, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 50 del Regolamento.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017

- Documento XXII, n. 34 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

- Disegno di legge n. 2542 - Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia

- Documento XXIII n. 18 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito

- Disegno di legge n. 2583 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 1261-B - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 624 e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle crisi del sistema bancario

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge

- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente

- Documenti di bilancio

- Mozioni

- Interpellanze ed interrogazioni

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

-

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 2 febbraio 2017:

Martedì	17	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Doc. XXII, n. 34 - Istituzione Commissione di inchiesta sul femminicidio - Disegno di legge n. 2542 - Istituzione giornata vittime civili di guerra *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia ***(mercoledì 18, ant.)*** - Deliberazione sulla dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento sul ddl costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Seguito mozioni sulle pensioni minime - Mozione n. 709, Casini, sulla crisi del Venezuela
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	19	gennaio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su: - problematiche connesse all'inqui-namento atmosferico; - gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento alla bonifica dei siti di interesse nazionale

Gli emendamenti al Doc. XXII, n. 34 (Commissione d'inchiesta femminicidio) e al disegno di legge n. 2542 (Giornata vittime civili di guerra) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 17 gennaio.

Martedì	24	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Doc. XXIII, n. 18 - Relazione della Commissione Antimafia sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito - Disegno di legge n. 2583 - Protezione dei minori stranieri non accompagnati *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 1261-B Contrasto al cyberbullismo *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Votazione per l'elezione di un Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni *(Votazione a scrutinio segreto mediante schede)* ***(Mercoledì 25, ant.) (*)*** - Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti *(Votazione a scrutinio segreto mediante schede)* ***(Mercoledì 25, ant.) (*)*** - Dimissioni Senatore Vacciano *(Votazione a scrutinio segreto)* ***(Mercoledì 25)*** - Doc. III, n. 2 - Relazione sulla elezione contestata nella regione Liguria - Mozioni sui tumori femminili - Mozioni n. 589 e 590, Centinaio, sui docenti di seconda

Mercoledì	25	"	ant.	h. 9,30-13,30	fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	26	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2483 (Protezione minori stranieri non accompagnati), n. 1261-B (Contrasto al cyberbullismo) e n. 2092 (Disposizioni in materia di cittadinanza) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

(*) Per entrambe le votazioni la chiama dei Senatori sarà effettuata in apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 25 gennaio. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

Martedì	31	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2629 - Decreto-legge n. 237, tutela risparmio settore creditizio *(Voto finale entro il 4 febbraio) (Scade il 21 febbraio)* - Disegno di legge n. 2630 - Decreto-legge n. 244, proroga termini *(Voto finale entro il 4 febbraio) (Scade il 28 febbraio)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	1°	febbraio	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	2	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2629 (Decreto-legge n. 237, tutela risparmio settore creditizio) e n. 2630 (Decreto-legge n. 244, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 26 gennaio.

Ripartizione dei tempi per la discussione della relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	41'
FI-PdL XVII	21'
M5S	19'
AP (Ncd-CpI)	17'
Misto	17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	14'
ALA-SCCLP	14'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)	13'
LN-Aut	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2629
(Decreto-legge n. 237, tutela risparmio settore creditizio)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
AP (Ncd-CpI)		40'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2630
(Decreto-legge n. 244, proroga termini)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
AP (Ncd-CpI)		40'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ovviamente siamo molto contenti del fatto che siano stati inseriti nel calendario dei lavori della prossima settimana i provvedimenti riguardanti la protezione dei minori e, subito dopo il cyberbullismo, lo *ius soli* e la cittadinanza. Vorrei però sottolineare, anche perché è una questione che abbiamo sottoposto varie volte all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo e dell'Assemblea, che per tali provvedimenti compare la dizione: «ove concluso dalla Commissione»; mi permetto pertanto, signor Presidente, di far presente che ci auguriamo che il lavoro in Commissione possa essere molto spedito, ma se non dovesse esserlo, nella

prossima Conferenza dei Capigruppo chiederemo che il provvedimento possa arrivare in Assemblea anche con l'esame in Commissione non concluso.

Fatta questa premessa, vorrei sottoporre alla sua attenzione due questioni. La prima, riguarda un provvedimento che giace ormai nella Commissione giustizia del Senato da molto tempo: il disegno di legge sull'istituzione del reato di tortura. Si tratta di una questione che riguarda la civiltà giuridica del nostro Paese che credo sia necessario affrontare, tanto più in vista della relazione del Ministro della giustizia, magari nella settimana che inizia con la seduta di martedì 31 gennaio.

In secondo luogo, in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo discusso nuovamente di una serie di provvedimenti che giacciono da molto tempo nelle Commissioni, tra cui quello che riguarda il reddito di dignità o di cittadinanza. Poiché i dati che ogni giorno, in modo inesorabile, arrivano all'attenzione di tutti, come quelli pubblicati ieri sulla disuguaglianza a livello mondiale e nel nostro Paese, sono spaventosi e quelli sulla povertà e sul numero dei poveri sono veramente impressionanti e sul provvedimento in materia è stato già redatto il testo unificato e sono state svolte tantissime audizioni, credo sarebbe il caso di inserire finalmente il disegno di legge nel nostro calendario, prevedendone la trattazione magari anche tra tre settimane, in modo che vi sia la possibilità di concluderlo in Commissione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, intendiamo proporre l'inserimento in calendario anzitutto di un'informativa del ministro Padoan sulle notizie che abbiamo appreso in questi giorni dagli organi di stampa circa la volontà dell'Unione europea di chiedere una manovra correttiva, che ammonterebbe a 3,4 o a 5 miliardi di euro (l'entità non è certa). Crediamo che il ministro Padoan debba rendere un'informativa alle Camere su questo argomento che riteniamo urgente.

Chiederemmo altresì un'informativa del ministro Minniti sulla vicenda del cyberspionaggio. Crediamo utile e doveroso che il Ministro venga a riferire in Assemblea rispetto a questa vicenda.

Avevamo anche chiesto che questa settimana, contrariamente al calendario approvato in sede di Conferenza di Capigruppo, fosse posto all'ordine del giorno l'esame del documento III, n. 2, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in merito alla decadenza dal mandato parlamentare del senatore Minzolini, vicenda che stiamo trascinando da prima dell'estate. Tra l'altro, nella Conferenza dei Capigruppo della scorsa settimana si era quasi deciso di discutere tale documento insieme a quello che riguardava il senatore Albertini, per cui ci chiediamo perché ancora questa settimana esso non compaia nel calendario e sia stato, invece, inserito nel calendario della settimana successiva.

Chiederemmo poi la calendarizzazione dell'Atto Senato 1148, a prima firma Catalfo, sul reddito di cittadinanza. Infatti, dal resoconto sommario della seduta dell'11 gennaio della 11a Commissione risulta che, a seguito di un intervento della senatrice Catalfo, il presidente della Commissione Sacconi abbia affermato che - voglio riportare fedelmente - «ove venissero calendarizzati in Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 3 del Regolamento del Senato per i disegni di legge d'iniziativa dell'opposizione, la Commissione sarebbe nelle condizioni di completare anche l'esame dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario».

Credo che, a fronte di un'affermazione fatta dal Presidente della Commissione competente, questa Assemblea non si possa sottrarre dalla calendarizzazione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Queste sono le nostre richieste, che chiediamo vengano sottoposte al voto dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come è stato detto in Conferenza dei Capigruppo, c'è la mozione 1-00705, a prima firma del senatore Malan e sottoscritta da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, con cui si chiede al Governo di attivarsi in sede europea verso gli organismi di governo

della Comunità europea, affinché lo Stato di Taiwan possa essere inserito all'interno dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), dell'Interpol e della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC). Sono tre organismi ai quali in parte questo Paese ha già partecipato.

Nel campo dell'aviazione civile abbiamo già rapporti, con viaggi diretti da parte dei nostri vettori e dei vettori di China Airlines, per cui è evidente l'importanza di avere un sistema che comunica e regole comuni che disciplinano la sicurezza del volo.

Non mi devo soffermare sull'importanza di far entrare questo Paese nell'Interpol, per tutti gli scambi di conoscenze e di notizie ai fini della sicurezza internazionale.

Dopo che Taiwan è entrato nell'Organizzazione del commercio mondiale (WTO), nell'Organizzazione mondiale della sanità, nel Comitato olimpico internazionale (CIO) e in altri organismi internazionali, sarebbe opportuno integrare questi tre organismi, in cui manca ancora la presenza di questo Stato.

La mozione è stata sottoscritta da tutti ed è anche di una notevole semplicità, avanzo quindi la richiesta di discuterla velocemente, magari anche in questa seduta.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, una volta, mentre ero in treno, fu proprio lei a telefonarmi e a chiedermi i motivi del ritardo del disegno di legge n. 1482, legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali. Sono passati quasi tre anni e questo disegno di legge non è ancora stato calendarizzato, neanche in Commissione, nonostante il Presidente della Commissione giustizia si sia pronunciato a favore di una veloce calendarizzazione.

Faccio presente che l'esame di questo disegno di legge consentirebbe di affrontare le tematiche contenute in tutte le mozioni e i disegni di legge, vuoi sugli allevamenti intensivi, vuoi sui circhi, vuoi sui farmaci veterinari e quant'altro, di diversa iniziativa, che vengano presentate: potrebbe essere l'occasione per mettere a punto tutte queste questioni in una sola volta, con una semplificazione non da poco.

Siccome vedo che si organizzano eventi su eventi a tutela degli animali, forse perché è un argomento sensibile, ma si bypassa sempre questa impostazione, che è l'unica razionale che porti veramente a un passo in avanti e a un cambio di prospettiva, mi chiedo se alla fine debbano sempre avere la meglio gli effetti mediatici e propagandistici piuttosto che gli interventi di sostanza. Questo è un intervento di sostanza e di buon senso.

Nel frattempo, continua ad arrivare a me e ai membri delle Commissioni sanità e giustizia un *mail bombing* di sollecito (ho quasi uno scatolone, tra avvisi ed *e-mail*) e penso che, se ci fosse stato un *referendum*, il sì avrebbe vinto alla grande. È una sensibilità che è maturata nei cittadini, per cui si rendono necessari un cambiamento, una svolta. Da qui la mia richiesta a lei, Presidente, che mi aveva rassicurato in questo senso, visto anche i tanti che ne sottolineano l'urgenza di sollecitare in Conferenza dei Capigruppo una velocizzazione dell'esame del provvedimento, perlomeno prima della fine della legislatura.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, non ho capito: lei vuole il sollecito o la calendarizzazione?

FUCKSIA *(Misto)*. Voglio il sollecito della calendarizzazione.

PRESIDENTE. D'accordo, ma in questa fase lei vuole il cambiamento del calendario?

FUCKSIA *(Misto)*. Presidente, dal momento che non sono ascoltata, uso questa finestra per ribadirlo.

PRESIDENTE. Io l'ho ascoltata, senatrice.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per due precisazioni.

Innanzitutto, se la senatrice De Petris mi scusa, vorrei fare una piccola correzione: il disegno di legge sulla tortura è stato approvato in Commissione giustizia *illo tempore* e da quel momento giace in Aula. Non è dunque responsabilità della Commissione giustizia l'eventuale lentezza su questo disegno di legge.

In secondo luogo, vorrei chiedere di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione del disegno di legge n. 2291, in tema di corruzione, concussione e reati contro pubblica amministrazione, che domani verrà sostanzialmente definito, all'unanimità, in Commissione. Conseguentemente, credo che, per colmare talune lacune che riguardano attualmente il settore dei reati contro la pubblica amministrazione, sarebbe utile calendarizzare e approvare rapidamente questo provvedimento. Si tratta di un disegno di legge molto agile in ordine al quale, ripeto, in Commissione si è registrata l'unanimità.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Prego i colleghi di raggiungere il proprio posto.

Metto voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di ulteriori disegni di legge. Nel caso in cui la proposta venga approvata, specificheremo poi i vari disegni di legge per cui è stata richiesta l'integrazione del calendario.

Non è approvata.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea le informative del ministro Padoan e del ministro Minniti.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad anticipare nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del documento III, n. 2, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle elezioni in Liguria.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione della mozione 1-00705, avanzata dal senatore Divina.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Abbiamo così esaurito le votazioni sulle proposte di modifica del calendario dei lavori.

Discussione del documento:

(*Doc.* XXII, n. 34) ***FEDELI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*** *(Relazione orale)* **(ore 16,56)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXII, n. 34.

La relatrice, senatrice Lo Moro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. *(Brusio)*. Prego i colleghi di continuare le loro discussioni fuori dall'Aula.

LO MORO, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, in questo pomeriggio sono chiamata a proporvi l'approvazione di un documento che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Prego i senatori di fare silenzio. Non riesco a sentire quello che dice la senatrice Lo Moro.

LO MORO, *relatrice.* Il documento che sottopongo alla vostra attenzione prevede la istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio. Noi abbiamo discusso di questo argomento qualche anno

fa, all'inizio della legislatura. Abbiamo discusso della violenza di genere e abbiamo approvato insieme alla Camera la legge n. 119 del 2013, che è molto importante. In quel momento sembrava che avessimo superato una tappa fondamentale e possiamo considerarla ancora tale, perché la normativa che abbiamo introdotto nel sistema italiano è di attuazione e ratifica della Convenzione di Istanbul. Essa è fortemente innovativa, perché prevede tutta una serie di meccanismi di prevenzione, oltre che di repressione. Infatti, il punto della discussione è che, sulla violenza di genere, si è spesso parlato, correttamente e giustamente, di repressione, ma il fatto che questo tipo di violenza continui e aumenti sul piano statistico, oltre che sul piano della qualità dei delitti, ci porta a considerare che non è più sufficiente parlarne solo in termini repressivi, che pure rimane una priorità assoluta, ma è necessario intervenire sulle coscienze in termini preventivi. Ecco perché di questo documento si è occupata la 1a Commissione: perché sarà uno strumento per fare una serie di verifiche il cui obiettivo è fondamentalmente preventivo.

Il Senato è abituato a porre attenzione al fenomeno perché c'è stata una staffetta, molto partecipata, che ha visto moltissimi donne e uomini parlare e ricordare le vittime di questa violenza. Non si tratta solo di chiedere l'attenzione all'Assemblea, un'attenzione più grande di quanto già non sia su questo fenomeno, cosa che non sarebbe molto semplice, perché, in realtà, da sempre continuiamo a insistere su questa triste vicenda. Si tratta di capire se possiamo fare qualcosa di più, se il legislatore, prima e oltre che legiferare con provvedimenti che - lo ricordiamo - a livello europeo sono considerati all'avanguardia sulla materia, così come sull'antimafia, possa andare oltre e creare strumenti di conoscenza e di inchiesta che consentano di entrare nel merito dei problemi in maniera radicale.

In questi giorni di sospensione invernale, tra l'altro, la nostra attenzione è stata attratta - non mi meraviglio quindi per questa improvvisa (che, in realtà, improvvisa non è) calendarizzazione del disegno di legge - da numerosi casi di femminicidio: sono stati tanti e non hanno smesso di fare cronaca fino a ieri. L'argomento non ha mai smesso di essere di triste attualità. Tra l'altro, se ne è occupato il Capo dello Stato, se ne è occupato il Papa e se ne è occupato lei stesso, presidente Grasso, che con la sua presenza in questo momento in Aula incide nel conferire autorevolezza alla nostra discussione.

Quindi, anche ai massimi livelli istituzionali e religiosi ci si è occupati di questo problema che, come emerge dall'analisi - ahimè solo giornalistica - dei casi che si sono verificati negli ultimi giorni di femminicidio e di tentato femminicidio, non è soltanto il problema di un'attenzione che le donne devono rivendicare: non si tratta di rivendicare nulla, si tratta di conquistare un livello di qualità nella nostra democrazia che consenta una convivenza paritaria e consenta di vivere, come acclarati e definiti, una serie di valori che hanno a che fare con uomini e donne.

Perché dico uomini e donne? Perché dico che non è solo una rivendicazione delle donne? Le ultime vicende e gli appelli che vari questori hanno rivolto alle donne per spingerle alla denuncia lasciano intendere che spesso sono anche le donne che sottovalutano certi fenomeni per una serie di ragioni, non ultima la mancanza di indipendenza economica, la paura o la presenza di figli minori. Tutta una serie di circostanze portano le stesse donne, che dentro di loro capiscono fino in fondo i rischi che stanno correndo, a sottovalutare di fatto i casi di violenza e a non denunciare. Spesso, le donne sottovalutano anche quando denunciano e quando si arriva a veri e propri provvedimenti. Parlo, per esempio, degli ultimi casi di femminicidio rispetto ai quali erano stati adottati provvedimenti in passato, per non parlare del caso della donna morta accoltellata due giorni fa, che venti anni prima aveva subito violenze fisiche enormi, sotto forma di coltellate. La donna allora non aveva presentato denuncia e aveva lasciato passare l'accaduto, accettando la versione del marito, il quale aveva dichiarato che non era stato lui e che non era presente in quel momento.

In parte ciò somiglia a quanto è successo in queste ore alla ragazza ventiduenne, che, davanti a uno sfregio, si è chiusa non tanto dietro un silenzio, quanto dietro una difesa d'ufficio del fidanzato, accusato del grave attentato all'identità e alla bellezza (come lo definiscono le vittime di questi episodi, di cui mi piace usare le parole) da lei stesso subito.

Un fenomeno dunque che ha bisogno di maggiore attenzione da parte della società, degli uomini e

delle donne, e ha bisogno di una forte collaborazione da parte delle vittime. Attualmente questa collaborazione non c'è e per ottenerla vi è fortemente bisogno di rimedi conoscibili, innanzitutto efficaci e poi anche comunicati all'esterno.

È di queste ore (ed è finita su tutti giornali) la storia di una ragazza che ha fatto una battaglia per ottenere una legge che riconosca il risarcimento delle vittime, ma l'articolo 29 della Convenzione di Istanbul contiene il principio secondo cui lo Stato che non riesce a garantire le vittime deve in qualche modo provvedere con un fondo attrezzato all'uopo. Questa ragazza ha assunto su di sé la responsabilità di una battaglia per una storia che ha vissuto sulla propria pelle.

Come facciamo a pretendere dalle donne che denuncino quando al loro orizzonte si annuncia un futuro, loro e dei loro figli, sempre più incerto davanti a una denuncia, perché perdono magari l'unica fonte non di tranquillità, ma di reddito e sostentamento? Allontanare da sé la violenza del marito può significare anche non allontanarla per sempre e sul serio e può significare anche portare la famiglia in una situazione di maggiore isolamento e di privazioni, talvolta con uno dei due genitori che muore e l'altro che finisce in galera o addirittura suicida.

Quindi, perché nasce la proposta di questa Commissione d'inchiesta? Nasce innanzitutto per tentare di compiere lo sforzo di verificare il grado di attuazione della Convenzione di Istanbul e della normativa vigente, perché anche quest'anno il Governo ha fatto lo sforzo dimettere a disposizione alcune somme per i centri antiviolenza, ma poi ci sono sempre degli intoppi prima che tutto questo diventi operativo.

Questi obiettivi potevano anche essere oggetto di un'indagine conoscitiva, in realtà, ma l'inchiesta acquista valenza e valore perché questa Commissione e i suoi componenti si occuperanno dei femminicidi avvenuti negli ultimi cinque anni, alla ricerca del filo rosso comune che lega queste vicende. L'obiettivo, dunque, non è solo di conoscenza. Dobbiamo smetterla e deve smettere lo Stato in tutte le sue componenti di pensare che la violenza all'interno delle famiglie sia un fatto privato: non può essere considerato privato il fatto che nel 2016, in Italia, almeno 118 donne sono state uccise proprio in quanto donne, perché questo è il femminicidio, perché non corrispondevano al tipo di donna che le convenzioni considerano quello naturale e che all'inizio dell'anno siamo già ad una statistica allarmante.

Non possiamo più considerare quella che è una violazione dei diritti umani come un fatto privato, dobbiamo entrare nel merito e dobbiamo creare i meccanismi per consentire allo Stato di entrare nelle famiglie senza avere sempre bisogno della denuncia della donna e di monitorare le situazioni difficili. Per fare questo, ovviamente, abbiamo bisogno di isolare gli eventi sentinella, gli eventi che ricorrono, i comportamenti, non solo all'interno ma anche all'esterno della famiglia, ad esempio i comportamenti delle istituzioni che avvicinano le donne - dalle ASL alle prefetture, alla magistratura - che spesso non mettono le donne stesse nelle condizioni di operare, di portare avanti delle denunce e di avere il coraggio di arrivare fino in fondo.

Questo, in estrema sintesi, è l'obiettivo che abbiamo davanti, e cioè un obiettivo definito che ci porterà a conclusioni, ovviamente non definite, perché la Commissione dovrà entrare nel merito delle vicende per capire come si può imprimere una svolta alla situazione, che cosa si può fare per le vittime dei tentati femminicidi e anche per le vittime più deboli e fragili, che sono i figli di queste donne. Non è possibile che la società non se ne occupi, non solo perché ce lo dice la Convenzione di Istanbul, ma perché noi stessi dobbiamo capire che questi non sono orfani qualsiasi, davanti all'impotenza di uno Stato che consente che sul proprio territorio, per un fatto culturale, o meglio subculturale, si arrivi a centinaia di donne uccise ogni anno, donne che non hanno altra colpa se non quella di ribellarsi, quella di non corrispondere all'idea che di loro si è fatto il compagno o il fidanzato, ex molto spesso. Lo Stato ha forti responsabilità; responsabilità che si deve assumere nei confronti di quelle donne e nei confronti delle donne di domani, che ancora non hanno vissuto queste vicende, e deve farlo in maniera pratica e concreta anche nei confronti degli orfani.

Anche questo sarà oggetto dell'attenzione della Commissione: capire quali siano le misure che dobbiamo portare avanti rispetto a tali circostanze. Concludo qui il mio intervento perché avremo occasione di ritornare sull'argomento e perché questa non è una proposta di legge che contiene già in

sé sbocchi normativi, amministrativi o di altro genere, è un documento che dice una cosa molto semplice e lo dice con grande onestà: abbiamo fatto tanto, ma quello che abbiamo fatto per capire e prevedere non è sufficiente. Bisogna andare oltre. Questo è solo un piccolo strumento che si affianca a tanti altri strumenti, che spesso nascono fuori dalle istituzioni.

Oggi, dall'interno delle istituzioni, diciamo che anche noi, donne e uomini, dobbiamo assumerci la nostra parte di responsabilità per capire meglio come contrastare tutto questo. Ciò è importante, soprattutto oggi, non soltanto perché il fenomeno è dilagante ma anche perché la parità uomo-donna, che questo fenomeno mette fortemente in discussione sul piano culturale, è un asse del sistema democratico dell'Occidente che è messo a rischio da tutta un'altra serie di insidie, insidie che vengono anche da altrove, ad esempio dai vari terrorismi che hanno, diciamo così, come matrice culturale tutta un'altra mentalità.

Quindi, coltivare la propria identità sul rispetto e la parità tra le donne e gli uomini significa anche e soprattutto fare in modo che episodi di questo genere diventino marginali, irrilevanti sul piano statistico e non invece, come tristemente accade oggi, episodi talmente importanti e significativi sul piano statistico da essere strutturali. Questo lo dobbiamo rifiutare.

Può fare qualcosa il Parlamento in questo momento, a fine legislatura, a un anno della conclusione naturale della stessa? Intanto siamo qui e qualcosa dobbiamo fare. Abbiamo fatto la nostra staffetta ed oggi facciamo un passo in più: ci mettiamo in discussione e cerchiamo di capire questo legislatore e quello di domani cos'altro devono fare per dare una risposta adeguata a tale fenomeno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, nel nostro Paese, nonostante l'entità ormai allarmante del fenomeno del femminicidio, non esiste attualmente una Commissione d'inchiesta ad esso dedicata. Una Commissione invece sarebbe molto importante per fare un'analisi e un monitoraggio dei dati relativi alla violenza contro le donne. Sotto questo profilo, tale Commissione sarà molto importante. Dobbiamo tenere conto che le risorse per il fondo antiviolenza sono assolutamente esigue e che non sono stati attualmente programmati interventi che consentano di far fronte a tale fenomeno.

Da dati provenienti in realtà da fonti non ufficiali sembrerebbe inoltre che il fenomeno del femminicidio si sia incrementato e che negli ultimi dieci anni abbia raggiunto numeri molto preoccupanti. Si tenga altresì presente che, nella maggior parte dei casi, gli autori di questi gravissimi delitti sono legati alle vittime da rapporti di parentela: spesso sono i padri, i coniugi o gli ex coniugi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,14)**

(*Segue* STEFANI). In realtà, parlare di femminicidio potrebbe sembrare anche improprio: gli omicidi della donna in quanto tale restano sempre omicidi; ammazzare un uomo o ammazzare una donna comporta necessariamente delle pene uguali. Però tenere conto del fenomeno della violenza e dell'omicidio contro la donna significa valutare non sono i numeri ma anche le motivazioni. La dimensione sociale del reato contro la donna spesso è occultata dalle pareti domestiche. Dobbiamo tenere presente che le violenze nei confronti delle donne e delle bambine sono commesse anche da parenti che ammazzano donne e ragazze perché non accettano l'emancipazione delle proprie figlie o compagne.

Dobbiamo ricordare che molti fatti di sangue hanno visto colpire donne straniere residenti in Italia, le quali sono vittime di una violenza che è armata da una sottomissione irragionevole legata a dettami fanatico-religiosi. Occorre ricordare che l'86 per cento delle donne islamiche presenti in Italia è analfabeta e non conosce nemmeno il sistema alfanumerico; non ha nemmeno la cultura per capire che all'interno delle mura domestiche si sta perpetrando una forma di violenza nei loro confronti, perché nascono in un ambiente culturale dove magari quell'atteggiamento di sottomissione è consentito e autorizzato. Ricordiamo che l'80 per cento delle donne musulmane non esce di casa, a meno che tali donne non siano accompagnate. Per pochissime delle 400.000 donne musulmane presenti in Italia si

può dire che conducano una vita normale. In molte famiglie di immigrati, infatti, manca una parità di diritti tra uomo e donna perché nascono in una cultura con tradizioni completamente diverse; donne che, purtroppo, sono penalizzate dalla mancanza di un'istruzione adeguata. Nonostante ciò, le denunce sono aumentate perché una donna che vive nel nostro Paese in qualche maniera viene a conoscere il mondo al di fuori di quelle pareti domestiche, e capisce che molto spesso il maschilismo o la misoginia sono semplicemente mascherati da precetti religiosi: in realtà non sono nient'altro che strumenti per tenere sottomessa una donna.

Esistono forme particolari di violenza, come imporre matrimoni, matrimoni poligamici; lo stesso divieto alle donne di integrarsi. Un altro fenomeno gravissimo è rappresentato dalle spose bambine: bambine costrette al matrimonio perché nascono in una cultura che ammette che una bambina possa sposare un uomo adulto. In tal senso, noi come Gruppo della Lega Nord abbiamo presentato un disegno di legge e ne abbiamo sottoscritto un altro con alcuni membri della maggioranza, che preghiamo sia messo quanto prima in discussione in Commissione, e quindi sia varato da quest'Assemblea perché deve essere necessariamente previsto un reato a carico di chi impone ad una bambina di sposarsi. Non si tratta solo del matrimonio, signori, ma bisogna considerarne le conseguenze: i parti precoci, le violenze sessuali su queste bambine. È gravissimo che ad oggi, nonostante siano passati mesi da quando abbiamo presentato il disegno di legge, non lo si sia ancora discusso. Un provvedimento su questo tema è urgente; è urgente che sia previsto questo reato ed è grave che in Italia non sia ancora previsto, così come lo è in altre realtà quali la Svezia.

Colleghi, quando si parla di femminicidio si parla di violenza sulle donne, di reati verso le persone, che, come dicevamo, nascono da una condizione di debolezza, in questo caso delle donne che sono lasciate a loro stesse, a vivere realtà all'interno delle mura domestiche per le quali spesso non hanno nemmeno la forza di reagire; non hanno nemmeno la forza di denunciare per la paura di essere ammazzate, per il timore di subire ripercussioni a seguito di quella denuncia. Ebbene, queste donne devono essere aiutate con grande forza; bisogna prevedere delle strutture affinché queste donne possano sentirsi tutelate e quindi denunciare liberamente i loro carnefici, sperando siano ancora in tempo per poterli denunciare perché gli omicidi, purtroppo, avvengono. E gli omicidi avvengono perché il *partner* o il genitore o l'ex *partner* vuole esercitare un dominio su quella donna e, nel momento in cui se la vede scappare, la ammazza. È questa la cosa più terribile, e lo è perché spesso non ci sono avvisaglie; ma è ancora più terribile quando le avvisaglie ci sono: certe donne hanno denunciato e quella denuncia è rimasta nell'aria, magari perché quelli denunciati sembravano atteggiamenti aggressivi che mai avrebbero potuto far preludere ad un atto quale un omicidio.

Non voglio tornare a vecchi discorsi femministi che sembrano appartenere ad altri momenti storici, ma non è vero che c'è parità tra uomo e donna in senso assoluto - basta vedere anche i dati - per quanto la donna stia ottenendo grandissimi risultati nel mondo delle professioni. Pensiamo alla stessa magistratura: è ricchissima di donne, come lo è l'avvocatura; anche nelle sedi parlamentari ci sono donne che stanno dimostrando un grandissimo valore. Allo stesso tempo ci sono strumenti, come i mezzi di comunicazione, nei quali invece, la figura della donna a volte viene completamente stravolta: messaggi pubblicitari che tendono a svilire la donna. Sembrano belli, accattivanti; magari qualcuno può essere sorridere davanti al messaggio pubblicitario, considerando che ormai fa parte del nostro modo di intendere. Ma se poi analizziamo, vediamo donne che magari si sottopongono a diete estreme per poter assomigliare a quel paradigma, allo stereotipo presentato. O, magari, cercano di non sembrare tanto intelligenti, perché se sembri troppo intelligente non riesci a ottenere ciò che quella figura femminile nella pubblicità sembra poter garantire.

Per questo è importante istituire questa Commissione di inchiesta. Ma istituiamola perché abbia un significato, che è quello di avere dei dati, ma anche di andare avanti su un programma. E il programma è dare cultura alle donne; alle donne straniere, offrendo loro le possibilità di avere degli strumenti.

L'unico aspetto che ci permettiamo di sottolineare è che in questo disegno di legge viene citata, sì, la violenza contro le donne, ma si parla di violenza di genere. L'unico appunto che avanziamo è solo questo: cerchiamo di fare in modo che questo provvedimento sia fatto per le donne, e che non venga

diversamente strumentalizzato e interpretato. Stiamo parlando di donne. Dobbiamo focalizzarci e arrivare a un provvedimento che possa ottenere una effettiva tutela nei confronti di questo soggetto, davvero troppo debole in alcune situazioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, la proposta dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere non può che vederci favorevoli. I dati statistici a nostra disposizione sono quanto mai allarmanti.

Sono oltre centodieci i casi registrati nel 2016, in lieve calo rispetto al 2015, ma questo non può costituire un elemento confortante. Negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (pari al 71,9 per cento) in famiglia; e 846 di queste (il 67,6 per cento) all'interno della coppia; 224 (il 26,5 per cento) per mano di un ex. Si tratta di una vera strage. E se si va ancora più indietro nel tempo, fino al 2000, anno *record* con 199 delitti il dato sale addirittura a 2.800 femminicidi.

Nel periodo 2005-2015, secondo i dati statistici gli omicidi avvenuti nell'ambito di una coppia hanno avuto nel 40,9 per cento dei casi un movente passionale, e nel 21,6 per cento sono stati originati da liti o dissapori. Le armi più utilizzate per uccidere sono state quelle da taglio (32,5 per cento) e da fuoco (30,1 per cento) mentre nel 12,2 per cento dei casi si è fatto uso di armi improprie; il 9 per cento ha strangolato la vittima e il 5,6 per cento l'ha soffocata. Nel 16,7 per cento dei casi il femminicidio è stato preceduto da violenze note, nel senso che si tratta di violenze regolarmente denunciate alle Forze dell'ordine. In tre casi su dieci, l'assassino si è tolto la vita e nel 9 per cento dei casi ci ha provato senza riuscirci.

Per quanto riguarda il riscontro territoriale, si nota che nel 2016 il 53,4 per cento dei femminicidi (62 donne uccise) si è registrato al Nord (Lombardia in testa) e il 75,9 per cento in ambito familiare. Al Sud il dato scende a quota 26,7 per cento, al centro al 19,8 per cento.

L'età media delle vittime è di 50,8 anni, e nel 92,5 per cento dei casi gli assassini sono uomini *killer*. Anche nel 2016 la famiglia (con 88 donne uccise, pari al 75,9 per cento del totale), si conferma il principale contesto dei femminicidi. Meno frequenti i delitti tra conoscenti (6 per cento), quelli nell'ambito della criminalità comune (4,3 per cento) o scaturiti da conflitti di vicinato (2,6 per cento) e all'interno di rapporti economici o di lavoro (1,7 per cento). Tra le altre figure familiari, quelle più a rischio sono le madri, con quattordici vittime, pari al 16,3 per cento del totale.

C'è infine il dramma degli orfani, i figli che hanno perso la madre per colpa del padre (o del compagno) assassino. Negli ultimi quindici anni il numero è salito fino a quota 1.628, di loro si parla poco, essendo definiti incredibilmente quali vittime secondarie. Purtroppo, così come cresce il numero delle donne uccise non può che aumentare anche quello dei ragazzi che perdono in un solo momento madre e padre. Nel 2015 sono stati 118 in più rispetto all'anno prima.

Questi i freddi dati. Ma da essi deriva l'importanza anche di una Commissione d'inchiesta che ci veda in prima fila come parlamentari nel volerci render conto in maniera più profonda e completa del triste fenomeno, nell'analizzare gli episodi di femminicidio già verificatisi, soprattutto al fine di aiutare la nostra azione di legislatori in chiave di prevenzione per il futuro, ma anche nel monitorare la concreta attuazione da parte del nostro Paese della Convenzione di Istanbul del 2001, perché non ci si ricordi della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne solo il 25 novembre, ma ogni giorno fino alla maturazione profonda delle coscienze.

Preannuncio pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo. *(Applausi del senatore Amoruso)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio è utile se noi partiamo già con il presupposto che gli esiti dei suoi lavori saranno impiegati nel migliore dei modi e cioè con una produzione normativa e di provvedimenti che consenta di porre finalmente un argine a questo fenomeno, che ha radici profonde nella cultura del nostro Paese, ma soprattutto nell'interpretazione del rapporto tra uomo e donna, che è nella responsabilità della parte

maschile della società.

Troppe giustificazioni sono state addotte in questi anni, in questi decenni, su comportamenti assolutamente intollerabili di violenza di genere e anche su atti estremi come il femminicidio. Non può esistere nella società civile di questo Paese alcun atteggiamento di comprensione e tantomeno di giustificazione di questi atti e la critica più severa deve essere rivolta a chi, nell'ambito della cultura maschile, ha sostenuto e qualche volta sollecitato comportamenti intollerabili di gestione del possesso della donna da parte dell'uomo.

Io credo che di questo dovremo ragionare, cioè degli interventi che vanno affrontati fin dalla tenera età nel sistema dell'istruzione e di come sia necessario educare tutti i soggetti della nostra società agli affetti, in modo tale che il rispetto degli uni verso gli altri sia il fondamento della nostra relazione con il resto del mondo, con le altre persone. Penso che molto possa essere fatto nella scuola e anche nei luoghi di lavoro. Dobbiamo introdurre elementi di rispetto nei confronti delle donne che ricomprendano tutto, dai trattamenti economici nei luoghi di lavoro, all'organizzazione del tempo di vita, all'attenzione nei confronti di chi è spesso impegnato su più fronti a sostegno della società, della propria relazione personale con i figli e con la famiglia.

In questo senso, e per la drammaticità dei numeri forniti dalle cronache quotidiane, sottolineo che non è più possibile che ogni tre giorni una donna venga fatta oggetto di violenza e di una violenza omicida, con una efferatezza che non ha margine di tolleranza. Riscontriamo non solo l'utilizzo dell'acido per colpire e deturpare, anche qualora la donna si salvasse da un'azione tremenda come questa, ma anche l'uso del fuoco: donne bruciate vive dai propri mariti, dai propri compagni. Queste donne, magari accolte nei centri antiviolenza, sono state avvisate della violenza nei loro confronti da comportamenti sistematici, che sono stati denunciati, resi noti ai legali, alle Forze dell'ordine e alla magistratura; e ciò nonostante queste donne sono state lasciate nella condizione di pericolo.

Penso che il fenomeno sia frutto di una subdola tolleranza manifestatasi più volte, in più parti, anche nell'organizzazione pubblica del nostro Paese, a cominciare dalla politica.

Oggi noi approveremo - mi auguro - la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare, ma questa non deve essere una giustificazione per ritardare ancora alcuni provvedimenti urgenti che il Governo può assumere a prescindere dal lavoro della Commissione, che inizierà, sarà prezioso e dovrà essere messo a sistema. C'è, infatti, l'urgenza di non lasciare sole le donne che oggi vivono in condizione di pericolo, affinché non vi sia una sottovalutazione di quegli avvertimenti che sistematicamente precedono la drammaticità acuta del femminicidio. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, cari colleghi, vorrei allargare la definizione che più comunemente si fa in relazione al termine «femminicidio», cioè non solo quella della Convenzione di Istanbul, ma anche quella di chi ha inventato questo termine. Fino alla fine degli anni Novanta, infatti, si parlava di femmicidio, poi, nei primi anni 2000, una donna fantastica come Marcela Lagarde, antropologa, accademica e politica messicana, arrivò alla definizione di femminicidio, dopo aver creato una Commissione speciale sul tema nel Congresso di Città del Messico, per indagare sui numerosi omicidi di Ciudad Juárez, una cittadina posta ai confini tra il Messico e il New Mexico degli Stati Uniti, diventata poi famosa con il film «Bordertown» che molti di voi conosceranno. Attraverso Marcela Lagarde è stato, poi, istituito il crimine di femminicidio nel codice federale messicano e la legge generale di accesso per le donne a una vita libera dalla violenza, entrata in vigore nel 2007.

Successivamente questo termine è stato adottato nei convegni internazionali sulla violenza contro le donne. Fino al 2006 il termine era pressoché sconosciuto in Europa, se non a seguito della pubblicità per il film, che allora fece molto scalpore, e divenne maggiormente noto dopo che il 2007 fu proclamato anno europeo delle pari opportunità.

Lagarde ha voluto, quindi, dare un significato più ampio al termine, non relegandolo alla mera uccisione di una donna da parte di un uomo. Dice Lagarde: «Femminicidio si ha in ogni contesto

storico o geografico, ogni volta che la donna subisce violenza fisica, psicologica, economica, normativa, sociale, religiosa, in famiglia o fuori, quando non può esercitare i diritti fondamentali dell'uomo, perché donna, ovvero in ragione del suo genere». Ha esteso, quindi, la definizione a tutte quelle condizioni in cui la violenza è tale da provocare l'annientamento fisico e psicologico della personalità femminile.

Il fenomeno del femminicidio, ossia dell'omicidio di donne esclusivamente in quanto donne, e delle violenze nei confronti delle donne, come gli atti di violenza basati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresa la violenza domestica, continua a mantenersi su livelli allarmanti sia nel nostro Paese che in tutto il mondo.

In una più ampia accezione del termine, si commette femminicidio in ogni contesto storico-geografico, ogni volta che la donna subisce violenza fisica, psicologica, economica, normativa, sociale e religiosa, in famiglia e fuori, quando non può esercitare - come dicevo prima - i diritti fondamentali dell'uomo, perché donna e in ragione del suo genere.

La lotta a questo fenomeno deve svolgersi all'interno delle istituzioni e della società in quanto fenomeno culturale e che le istituzioni devono supportare, diffondendo il più possibile ricerche, documenti e raccolte di dati sulla violenza di genere. Il riconoscersi da parte della donna in quanto vittima e la rivendicazione di questo *status* sono possibili solo in un contesto politico e culturale che affianca e sostiene le vittime, le quali altrimenti rischiano di soccombere. Il nostro Paese, con la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 di contrasto alla violenza di genere, in attuazione della Convenzione di Istanbul, ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere e come un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione asimmetrica di potere tra uomini e donne.

La legge n. 107 del 13 luglio 2015, sulla riforma del sistema nazionale di istruzione, al comma 16 dell'articolo unico deve assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità dei sessi e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Attualmente è depositata in Parlamento la proposta di legge n. 1230, presentata in data 19 giugno 2013, di iniziativa delle deputate del Partito Democratico Tentori e Braga, relativa all'introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Diventa pertanto importante approvare al più presto l'istituzione di questa Commissione, per questi motivi e per quello che ha appena presentato la relatrice Lo Moro nel suo intervento. Siamo di fronte, in Italia, ad una vera e propria mattanza di donne, che dobbiamo fermare al più presto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, trovo più che opportuno procedere all'insediamento di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio, non soltanto perché si tratta di un fenomeno ormai pervasivo, quotidiano, molto italiano, di donne italiane e di uomini italiani. Questa è la prima considerazione. Ritengo che si debba indagare in profondità, perché c'è qualcosa di antropologico, assai complesso e non ancora sufficientemente indagato, credo neanche dalle discipline scientifiche e dalla psicanalisi. Cosa porta un uomo a considerare una donna una completa e totale proprietà, più di un animale, più di una cosa? Penso infatti che nessuno uccida il proprio cane e che nessuno uccida il proprio gatto; però tante sono le donne che vengono uccise.

Questo è un punto drammatico e dolente, su cui forse sarebbe necessaria un'analisi più attenta della struttura della famiglia, della vergogna del tenere tutto nel privato, della vergogna sociale, della solitudine e - perché no? - della connivenza. Sono tutti elementi che andrebbero guardati con maggiore profondità. Dico connivenza, perché penso che tutti noi siamo rimasti molto colpiti - almeno io l'ho trovato incredibile - dal caso della ragazza a cui il fidanzato ha dato fuoco e che l'ha difeso strenuamente, dicendo che non era stato lui.

Trovo incredibile il caso di quella madre - è capitato a me in una trasmissione televisiva - la cui figlia è stata uccisa con 37 coltellate a Venezia qualche anno fa, che in televisione ha detto: «Io lo perdono, perché lui la amava».

Allora c'è qualcosa di più che credo dovrebbe interessare l'educazione, invece di tanta inutile ideologia sul *gender*, tante parole a vuoto, tanto «bla bla» per fare accuse sul piano ideologico. Forse varrebbe la pena ragionare su che cosa significa educare i bambini alla cultura del rispetto reciproco e che cosa vuole dire essere oggi genitori di questi bambini, che magari crescono e che per 80 euro fanno ammazzare da un amico il genitore.

Qualcosa non funziona, Presidente: è qualcosa di molto, molto più profondo.

Questa problematica riguarda molto da vicino la sanità e i temi della salute e non solo della salute mentale. Io sono di vecchia scuola e non ritengo che vi sia la sindrome del mostro, perché la nostra non è una società piena di mostri, ma una società piena di gente convinta evidentemente che certe cose si possano fare e che non succeda niente se si fanno.

Quella ragazza contro cui il fidanzato ha gettato l'acido, una candidata a miss Italia, una ragazza bellissima - poteva essere anche bruttissima, nel caso era bellissima - ha fatto solo l'errore di fidarsi e di essere d'accordo ad eliminare i 50 metri di distanza imposti dalla legge sullo *stalking*. Il prezzo di questo atto di fiducia è stato probabilmente la sua vita.

Tutto questo riguarda sicuramente la sanità. Pensiamo a tutte le donne che passano da un pronto soccorso, perché è questo che succede. Le donne vanno in un pronto soccorso, dove non sempre c'è la formazione che dovrebbe esserci: molti sono per fortuna gli esperimenti in campo, ma bisogna fare molto di più per formare gli operatori sanitari sul tema dell'emergenza affinché possano individuare il caso di violenza - infatti non è neanche detto che il caso di maltrattamento o di violenza venga individuato - e poter inviare così la donna ai centri antiviolenza. Il passo precedente è quello che oggi manca ufficialmente.

Spero che la Commissione d'inchiesta possa aprire una finestra anche su questo per verificare lo stato dei pronto soccorso, dell'emergenza e urgenza esattamente sul piano della formazione degli operatori, perché questa è la strada.

L'ISTAT ci dice che solo il 5 per cento delle donne si rivolge a un centro antiviolenza, ma sappiamo anche che nei pronto soccorso le donne maltrattate hanno delle caratteristiche comuni: hanno crisi di panico, cefalee croniche, dolori pelvici cronici. È una statistica brutale, ma anche questa è una statistica.

Non sempre queste donne raccontano le storie di violenza, ma la formazione degli operatori potrà fare in modo che il fenomeno emerga nel modo più umano possibile, perché qualcosa si sta facendo con le Forze dell'ordine, nei pronto soccorso e nell'emergenza e urgenza. Forse dobbiamo potenziare di più gli interventi.

Signor Presidente, i dati offerti dal Policlinico e dal pronto soccorso della clinica Mangiagalli a Milano rilevano che dal 2015 al 2016 c'è stato un incremento dei casi di violenza e maltrattamenti domestici da 304 a 1.037. Al pronto soccorso del Policlinico si è passati dai 178 del 2015 ai 419 del 2016. È un'enormità, e parliamo di un luogo in cui c'è monitoraggio. Ma in tutti quei luoghi in cui il monitoraggio invece non c'è? Che cosa sappiamo? Che cosa sarà di queste donne?

Non sono d'accordo nel dire che la donna è un soggetto debole. Non è così. Però le donne vengono brutalizzate con una violenza fisica e psicologica, ma questo non vuol dire debolezza. Ciò può forse significare debolezza e sordità della società, della politica e anche un po' delle istituzioni.

Signor Presidente, è per questo che mi auguro che questa Commissione di inchiesta possa avviare una fase di monitoraggio. Penso che il Ministero della salute debba fare la sua parte e occuparsi molto della formazione degli operatori.

Infine, vorrei dire che questa Commissione di inchiesta ha anche il dovere, secondo me, di indagare sulla parte maschile, rispetto alla quale non si fa proprio niente. Cosa succede a un uomo che commette un femminicidio? Che tipo di trattamento gli viene applicato in carcere? Ci sono metodiche

e studi straordinari che sarebbe ora che entrassero a pieno titolo nelle istituzioni. È un problema che riguarda la sanità, le donne e profondamente anche gli uomini perché quella violenza, quella forza brutale - che è peggio di quella animale perché è ancestrale - è un fenomeno rispetto al quale, se non lo combatteremo, faremo fatica a dirci un Paese civile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, sono contenta che venga istituita questa Commissione d'inchiesta, anche se lo sarei stata di più se non ce ne fosse stato bisogno perché «il fatto non sussiste». Però il fatto purtroppo sussiste perché in questi ultimi quattro anni, da quando sono in Parlamento, ogni anno si è ricordato il numero delle donne vittime di violenza. Nel 2016 più di 100 donne sono state uccise per mano di chi diceva di amarle. Siamo partiti nel 2017 con almeno - mi sembra - quattro vittime in questi ultimi diciassette giorni.

Circa un anno fa, come esponente dell'Italia dei Valori, avevo depositato il disegno di legge n. 2210 per l'istituzione di una Commissione parlamentare che riguardava questo fenomeno. In questa Commissione auspicavo che fosse analizzato il fenomeno e ciò che siamo riusciti a mettere in campo in Italia. Il nostro Paese è abbastanza a macchia di leopardo perché ci sono situazioni in cui è stato istituito un percorso per aiutare le donne vittime di violenza. Tramite questo si riesce a prevenire, anche se non al 100 per cento, una violenza sessuale o gravi danni dal compagno, fino addirittura alla morte. Mi viene in mente l'esempio, in Toscana, dell'ospedale di Grosseto, dove è stato creato un percorso specifico con l'assegnazione di un codice rosa. In ospedale, se gli operatori durante il *triage* sospettano che una donna abbia subito violenza, c'è un percorso che la protegge, la mette in rete e la sostiene nel trovare un aiuto concreto per uscire dalle grinfie del suo compagno o amante. Ciò che abbiamo fatto nel 2013 con la ratifica della Convenzione di Istanbul ha avuto un grande valore. Mi viene anche in mente l'istituzione del Fondo per la violenza sulle donne, anche se non è sufficiente perché quel fondo copre i danni patiti dalle donne nel caso in cui vengano uccise. Infatti, il risarcimento economico a una donna che non c'è più credo non abbia molto valore. Attraverso questo fondo si elargiscono risarcimenti anche a donne che hanno subito violenza sessuale, mentre non si aiutano le donne, per esempio, con il patrocinio gratuito. Si aiuta solamente chi ha un certo reddito. È bene invece che, quando una donna ha subito violenza e ha bisogno di un legale che la supporti nel percorso per rivendicare il danno patito, possa essere agevolata anche in questo senso.

Vorrei inoltre collegarmi a quanto ha detto l'unico uomo che è intervenuto finora, il senatore Uras - mi fa piacere che lo abbia fatto - perché ritengo che, sulla base dell'analisi della situazione dei vari territori, sia importante concepire normative adeguate e comunque mettere in atto una serie di misure tali da prevenire i fenomeni in questione.

Un altro disegno di legge che abbiamo presentato era teso a introdurre modifiche nel codice penale, perché riteniamo certamente importante prevenire, ma è altresì importante a questo punto reprimere suddetti fenomeni. Quando un uomo fa violenza a una donna, a mio avviso e ad avviso dell'Italia dei Valori che ha depositato il disegno di legge citato, non sono necessari patteggiamenti e sconti di pena, perché li crediamo forme di premialità non educative e riteniamo che in questo modo la pena possa non costituire un deterrente. Probabilmente, se la pena fosse più incisiva, le persone ci penserebbero due volte prima di mettere in atto atteggiamenti efferati. Ma capisco che il discorso è molto ampio.

Mi viene in mente poi un altro dato: da solo trentacinque anni, dal 1981, è stato abrogato il reato noto come delitto d'onore. Ero una ragazzina quando sono state abrogate le norme sul delitto d'onore. Fino a trentacinque anni fa si poteva ammazzare una donna che aveva tradito il proprio marito e la pena era minimale: qualcosa come sei anni. Ciò dimostra che nel nostro Paese ci sia una cultura un po' particolare nei confronti delle donne.

Voglio prendere un ulteriore spunto dall'intervento della senatrice Ricchiuti, la quale ha detto il femminicidio non è solamente uccidere, riportando le affermazioni della signora Lagarde. È vero: il femminicidio non è solo uccidere, ma è un fenomeno molto più ampio. Le famose violenze fisiche, verbali e non verbali, sono ampie nei confronti delle donne e rappresentano anch'esse una forma di femminicidio, tant'è vero che c'è stato bisogno di riconoscere - come ha ricordato prima il senatore

Uras - la differenza tra uomo e donna nel trattamento delle parti sul lavoro.

Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, n. 81 del 2008, stabilisce che esiste una differenza di genere tra donna e uomo e che la donna è sottoposta maggiormente a forme di aggressione nell'ambito di una serie di lavori che svolge nella nostra società. Le donne, spesso, ricoprono molti incarichi di tipo assistenziale e sono il *front office* verso l'esterno: dalla semplice commessa che si rivolge al pubblico alle infermiere che fanno assistenza, sono le prime a essere spesso aggredite verbalmente; mentre in altri ambiti lavorativi più nascosti vengono aggredite o molestate fisicamente per ottenere una contropartita.

Spesso una donna non viene valutata per le capacità e il merito e se concede qualcosa, riesce a salire di livello: sono queste una mentalità e una cultura distorte che rientrano nel fenomeno più ampio del femminicidio. Non è concepibile che un uomo si approcci a una donna pensando che, se gli fa qualche concessione, potrà a sua volta ottenere qualcosa in cambio.

Occorre, quindi, tornare al discorso dell'educazione: sicuramente va benissimo l'educazione di genere all'interno delle scuole, ma dobbiamo abbinarci la famosa educazione sentimentale su come ci si rapporta in questo mondo tra due esseri di genere diverso. È quindi importante, a partire dall'età scolare, dalle scuole elementari o ancor prima, far capire la differenza delle due parti e soprattutto insegnare la giusta educazione sentimentale e il rispetto dell'altro, in modo tale che, quando si arriva all'età adulta, non si giunga a quel conflitto che tende a comprimere le volontà delle donne e spesso a schiacciarle. Alla base di tutto questo penso vi siano veramente, una mancanza di cultura e l'incapacità di relazionarsi, per cui, se si educassero le persone fin da piccole probabilmente si riuscirebbe ad avere un mondo migliore.

Io spero che nel tempo che ci rimane - è piuttosto indeterminato dato che sulla legislatura, che dovrebbe terminare nel 2018, pende una spada di Damocle e dunque non sappiamo quando finirà - si possa iniziare a lavorare. Sicuramente ricaveremo dei dati e faremo delle valutazioni che rimarranno agli atti e, nel caso, il Parlamento potrà continuare a lavorare nel corso della prossima legislatura su quanto prodotto dalla Commissione che verrà istituita. Per questo motivo il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore del disegno di legge al nostro esame. Auguro buon lavoro a chi farà parte della Commissione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. «Ma ti vedi come sei ridotta? Non sei capace a fare niente! Sei pazza! Sei grassa! Sei brutta!».

Il femminicidio ha radici che affondano nella quotidianità, nel cercare di svilirti anche davanti ai tuoi amici. E i giorni di tante donne, troppe, sono riempiti di insulti, atti di accusa, offensive che puntano a ferire l'autostima e la sicurezza e di molestie morali, perché è da qui che occorre iniziare se si vuole sconfiggere la violenza fisica sulle donne. Non si devono tollerare mani alzate ma neanche umiliazioni, perché è da qui che si apre la voragine verso il femminicidio da parte di uomini che vogliono esercitare il potere sulle donne, controllarle e schiacciarle, su donne troppo deboli culturalmente, socialmente ed economicamente per ribellarsi. Violenze psicologiche, *stalking*, attacchi alla personalità, *mobbing* sono solo alcune delle violenze che le donne subiscono quotidianamente, a volte senza rendersene conto. Altre giungono alla conclusione che si tratta di normalità, ma così non è. Bisogna parlarne, senza temere di essere giudicate ma piuttosto per essere aiutate. È il primo passo verso la libertà fondamentale di tutte le vittime e di tutte le persone che soffrono disuguaglianze.

Avrei voluto tenere un intervento molto più lungo e corposo, ma i tempi non me lo permettono. Una cosa vorrei aggiungere: purtroppo ho avuto la sfortuna di conoscere donne trattate male tutti i giorni dal marito, trattate veramente male, che ho consigliato di andare dai carabinieri e implorate di sporgere denuncia, ma non ce l'hanno fatta, non hanno avuto quella forza. Purtroppo una donna che conoscevo è stata uccisa esattamente il 26 dicembre 2014 e questo fatto mi è rimasto dentro. Ogni volta che sento di persone che vengono attaccate, violentate, picchiate, io, come tante altre, cerco sempre di dare loro un aiuto e di sostenerle, ma purtroppo non sempre va bene. A volte si parla di questi fatti nei *talk show* in televisione, ma io non andrei mai a denunciarli in televisione perché poi queste vicende vengono

sfruttate e ciò non va bene, non aiuta in alcun modo.

Non mi prolungo oltre. Spero che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta apra veramente un varco, una porta e soprattutto accenda una luce per aiutare davvero le donne, ma a volte anche gli uomini, a capire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, noi del Gruppo Misto-Fare! auspichiamo che la proposta per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e sui relativi tragici episodi venga approvata il più velocemente possibile. Devo dire che in Commissione affari costituzionali la condivisione è stata amplissima per accelerare l'*iter* di approvazione della proposta di legge.

Ringrazio in particolare la relatrice Doris Lo Moro per la sensibilità dimostrata fin dall'inizio della trattazione, perché ha potuto rappresentare a noi colleghi in Commissione la drammaticità di tutti dati da lei raccolti nell'elaborazione della proposta di legge. E questo ci ha consentito di provare a dare un contributo ulteriore e di avviare uno strumento utile al dibattito, soprattutto pensando alla finalità che questa Commissione deve avere. Certamente, essa non è risolutiva, considerate l'amplissima difficoltà e la complessità del tema, ma può essere uno strumento utile per dare una mano a quanti si stanno già impegnando a livello istituzionale, alle Forze dell'ordine, ai medici e al personale sanitario, alla magistratura inquirente e giudicante, per affrontare un tema che è di una drammaticità tale da lasciare senza parole.

I dati che ci riportano le cronache indicano che gli episodi di uccisioni di donne sono ormai quotidiani. Ma oltre a ciò si assiste a una moltitudine di episodi di violenza fisica, morale, psicologica, o a molestie, per non parlare dei casi di stupri perpetrati a danno delle più giovani fino a donne di ogni età, purtroppo nascosti alle cronache.

Non dobbiamo mai dimenticare che il dramma vero è che la stragrande maggioranza delle donne vittime di violenza ancora oggi non ha la possibilità o il coraggio di denunciare. Sono pochissimi i casi di denuncia che arrivano ad avere anche un avvio giudiziario. Il problema è che molte donne oggi non denunciano non solo per la paura delle conseguenze che possono subire da parte di coloro che esercitano la violenza nei loro confronti, ma anche perché non si sentono protette e tutelate, adeguatamente garantite dal sistema. Spesso le denunce alle Forze dell'ordine, quando viene data una mano alla persona che si reca a sporgere una denuncia - può essere un pronto soccorso ma anche un presidio di polizia giudiziaria - non sempre poi trovano esito e riscontro perché, finché partono le indagini e si fa un minimo di accertamento, il delinquente a piede libero e in azione è in grado di perpetrare, purtroppo fino all'estremo atto dell'uccisione, il suo criminoso intento.

La Commissione che si intende istituire spero possa avere l'obiettivo e il compito di offrire uno strumento di analisi e di aiuto alla ricerca anche delle origini di questo tipo di fenomeni, per provare non soltanto a dare una risposta sul piano repressivo. Ricordo che, dall'inizio della legislatura, dal 2013 a oggi, molte sono state le iniziative assunte in Parlamento e anche qui in Senato: mozioni, interrogazioni e disegni di legge presentati in maniera trasversale e condivisa da tutte le forze politiche, provvedimenti finalizzati ad agire anche sul piano repressivo e penale. Ma sappiamo tutti che questo non è sufficiente.

Molte iniziative presentate e portate avanti anche a livello locale, dalle istituzioni territoriali o dalle associazioni di volontariato che si occupano di questi temi, sono volte a un aspetto che a noi sta ancora più a cuore, e che è stato richiamato anche dai colleghi che mi hanno preceduto: la prevenzione degli episodi e dei fenomeni in questione attraverso l'educazione, la formazione e la crescita personale, agendo fin dai primi anni di vita dei nostri ragazzi. Occorre agire nelle scuole attraverso la formazione di giovani uomini e donne nell'approccio al rispetto tra i sessi, in particolare con una nuova forma di educazione che riguardi proprio l'acquisizione di consapevolezza della necessità di reciproco rispetto.

È importante anche il lavoro che viene svolto - posso esserne testimone, per esempio, per la Provincia veronese o per quella trevigiana - da molti centri che si occupano del contrasto alle forme di violenza

sulle donne, e che consiste anche nell'aiuto e nel sostegno a quegli uomini che hanno il coraggio di rivolgersi ad essi quando si accorgono che magari l'episodio di ira che hanno vissuto ha oltrepassato certi limiti. Sono uomini che hanno il coraggio di chiedere aiuto. Non dobbiamo dimenticare che questo tema va affrontato guardando non soltanto al mondo femminile ma anche a quello maschile.

Rispetto a tutto quanto sta avvenendo, sono stati ricordati alcuni dati. Faccio un breve accenno a uno scenario drammatico: dal 2006 al 2016 le donne uccise in Italia sono state quasi 1.800, il 71 per cento delle quali in famiglia. Questo forse è un aspetto che non possiamo in alcun modo sottacere.

Il più delle volte gli episodi di violenza vengono perpetrati in ambito domestico e familiare, all'interno della coppia, della vita familiare, e quindi tra *partner* ma anche tra padri e figlie, o per mano di un *ex* compagno, di un fidanzato, di un marito. Gli ultimi episodi che le cronache, purtroppo, ci raccontano parlano anche di un'efferatezza, di un'inaudita - direi agghiacciante - modalità di perpetrazione di violenza nei confronti delle donne che fa pensare quasi a una crisi vera di valori sociali che ormai stiamo tutti vivendo. E questo forse è il dato più allarmante che ci lascia completamente senza parole. Sono tantissimi gli episodi, purtroppo, che ci fanno quasi pensare che nella nostra società si viva veramente una crisi drammatica di valori morali.

Io credo, quindi, che analizzare questo fenomeno in ogni suo aspetto, nella sua complessità, sia fondamentale non soltanto - ripeto - per agire sul fronte della prevenzione, nel cercare di vigilare su tutte le misure messe finora in campo dalle istituzioni per arginare il fenomeno e contrastarlo, ma anche per verificare ciò che invece fino a oggi evidentemente non è andato bene, ciò che è necessario fare di più per poter ottenere perlomeno il risultato di contenere siffatti episodi; fare breccia nella formazione culturale e personale degli individui in modo che nel tempo, nella società, si riesca a superare la crisi drammatica di valori, e non solo per dare risposte alle tante vittime che a oggi ci sono state e ai loro familiari.

Pensiamo ai minori che spesso rimangono orfani e che vivono situazioni familiari di questo tipo; minori che hanno assistito a certi episodi: dobbiamo interrogarci su quali misure sia il caso di mettere in atto per accompagnarli in un percorso di crescita che non li lasci soli. Dobbiamo mettere in campo misure che non diano solo assistenza nel momento immediato del verificarsi dell'episodio drammatico, ma siano anche di accompagnamento nella loro crescita, perché dobbiamo immaginare tutte le possibili conseguenze che si possono generare.

Non solo dobbiamo fornire questo tipo di risposte e provare a interrogarci su quali possano essere gli atti urgenti - anche di medio e lungo periodo - da mettere in campo, ma dobbiamo anche dare fiducia e speranza a tutte quelle donne che adesso, in queste ore, stanno subendo drammaticamente violenza in ogni ambito, magari anche in quello lavorativo. Non scordiamo mai che, oltre ai casi di *stalking* sempre ricordati, le donne spesso subiscono molestie sessuali sul lavoro che non vengono mai denunciate.

Dobbiamo provare insieme a dare fiducia e speranza a tutte le donne che fino a oggi non hanno avuto il coraggio di denunciare, perché possano superare certi momenti e sentirsi parte di un sistema che le protegge, le tutela ed è in grado di dare tempestivamente delle risposte.

Io faccio anche riferimento ad alcune iniziative assunte fino ad oggi, ma che certamente non sono sufficienti. Mi piace - ad esempio - ricordare lo stanziamento predisposto nell'ultima legge di bilancio per cinque milioni di euro per le donne vittime di violenza e i loro figli; cifra destinata per il triennio 2017-2019, attraverso un emendamento condiviso in Commissione bilancio e poi approvato alla Camera.

Queste risorse - e lo ricordo per questo - andranno al Piano antiviolenza che in ambito nazionale è stato approvato e, quindi, a tutti quei servizi territoriali e alle grandi associazioni che spesso sono in vita grazie all'opera di puro volontariato di tanti bravi operatori e operatrici a livello locale, nonché ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza che compiono, proprio insieme agli amministratori e alle amministratrici, un grandissimo lavoro quotidiano di ascolto e tutela nei confronti delle donne, sia di quelle che denunciano e intraprendono il percorso giudiziario sia di quelle che si rivolgono ai vari centri per fare segnalazioni e chiedere aiuto ma poi non hanno il coraggio di andare fino in fondo.

Questa è la cosa più importante.

L'auspicio del Gruppo Fare! è che l'istituzione di questa Commissione possa essere approvata il più velocemente possibile in quest'Aula, all'unanimità - come io mi auguro - e possa dare un contributo alla prevenzione e un forte investimento sul versante educativo e di formazione professionale. Soltanto agendo su questo aspetto ci si potrà in qualche modo sentire parte di una azione più concreta e incisiva, che possa dare risposte vere alle varie necessità e bisogni, ormai quotidiani. Da inizio legislatura, dalla ratifica della Convenzione di Istanbul fino ad oggi, noi abbiamo fatto un gran parlare nelle aule parlamentari, nei dibattiti e sui giornali di questi temi, ma poi di fatto le ottime intenzioni non si sono mai tradotte in qualcosa di concreto che abbia potuto arginare il fenomeno, che è in crescita. Qualche dato viene letto in maniera un po' diversa: se è vero che in certe aree i fenomeni di femminicidio (l'uccisione della donna) sono magari in diminuzione, è anche vero, però, che si è allargato in ogni maglia della società. Non è più, infatti, una questione di divisione di classi sociali, di classi culturali, di formazione: ormai gli episodi vengono perpetrati da uomini di ogni ceto sociale, anche dai più benestanti e anche da quelli che hanno una formazione scolastica superiore, e avvengono al Nord come al Sud. Non ci sono più distinzioni o divisioni.

Fondamentale è prenderne atto e, da questa constatazione, cercare di avviare azioni incisive e concrete, soprattutto per capire come aiutare le istituzioni locali e mettere in rete davvero quanto si sta facendo a livello nazionale, con articolazioni presenti nelle amministrazioni locali e soprattutto con i presidi territoriali che oggi già esistono e hanno sempre necessità di risorse e di aiuto ma, soprattutto, di sentirsi parte di un sistema integrato.

Con questo spirito, e augurandoci di non doverci trovare ancora a lungo a dover affrontare siffatti temi, appoggeremo con assoluta convinzione e daremo tutto il nostro sostegno possibile alla proposta di legge in esame e a ogni azione che il Governo intenda portare avanti per contrastare il fenomeno del femminicidio. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maturani. Ne ha facoltà.

MATURANI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, la discussione che noi oggi stiamo svolgendo, e che ha come obiettivo il sostegno alla proposta di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno del femminicidio, è davvero importante, e non è soltanto una volontà formale di dare il senso dell'impegno nostro rispetto alla drammaticità del fenomeno.

Io lo ritengo un atto importante e corrispondente al lavoro altrettanto rilevante che il Senato e le forze politiche hanno espresso negli ultimi anni anche e soprattutto nell'approvazione di norme che hanno acceso un faro su un fenomeno drammatico che riguarda il nostro Paese. In questo senso mi riferisco all'approvazione della legge n. 119 del 2013, che non è un punto d'arrivo, ma neanche un inizio banale o insufficiente rispetto alla drammaticità degli eventi. Io ricordo la discussione in quest'Aula per la sua approvazione, alla quale tutti, uomini e donne, abbiano partecipato consapevoli che certamente l'approvazione di una legge non avrebbe potuto risolvere il dramma della violenza sulle donne e il drammatico fenomeno del femminicidio con la bacchetta magica. Ricordo le considerazioni fatte rispetto a questo, nella consapevolezza che quella legge conteneva misure concrete e nuove di intervento. Ma contavamo e continuiamo a contare sul fatto che comunque la legge in generale produce nel Paese anche un elemento di crescita culturale rispetto alle questioni che affronta.

Parliamo da anni delle ragioni di questa violenza, che oggi è diventata drammaticamente inconcepibile, impensata, come hanno detto i colleghi Uras e Bisinella; una violenza che si manifesta con il dare fuoco alle donne, con l'uso dell'acido e produce un senso da parte degli uomini che ne sono gli attori. Non ripeto le osservazioni delle colleghe e dei colleghi intervenuti prima di me in maniera puntuale. Purtroppo questa violenza nasce sempre più all'interno dei nuclei famigliari e viene messa in atto da mariti, compagni, spesso figli o famigliari congiunti stretti. Le colleghe e i colleghi hanno ampiamente rappresentato queste realtà su cui io non torno, ma su ciò noi dobbiamo ampiamente riflettere.

Io credo che la Commissione d'inchiesta che si intende istituire sia davvero non solo straordinariamente importante, ma necessaria nel momento in cui noi abbiamo la consapevolezza che

le norme non sono sufficienti. A mio avviso, siamo un Paese all'avanguardia e non dobbiamo sentirci privi di strumenti rispetto a tanti Paesi europei in questo ambito, ma abbiamo la necessità di approfondire le ragioni del fenomeno, nonostante i tanti strumenti, e di colmare ancora le tante mancanze che abbiamo.

Condivido l'idea che dobbiamo implementare le risorse, sostenere quei soggetti e organizzazioni e amministrazioni che fanno tanto. Nel nostro Paese, sono tanti gli esempi virtuosi, efficienti ed efficaci che danno risposte importanti, ma ci sono anche situazioni nelle quali c'è non dico il deserto, ma effettivamente molto poco.

Credo che questa Commissione possa rappresentare il luogo in cui, per le espressioni che ho sentito in questa sede, trovare un punto comune importante rispetto a come dobbiamo lavorare agli obiettivi che dobbiamo raggiungere.

Penso che dobbiamo sottolineare un tema che è stato citato da chi mi ha preceduto. Le questioni sono tante. Noi cerchiamo di individuare le cause della violenza drammatica che nel nostro Paese viene perpetrata contro le donne e giustamente affermiamo che dobbiamo lavorare nell'ambito dell'educazione dei giovani, a partire dai nostri bambini e bambine, affinché si comprenda che il rispetto della differenza di genere è la realtà del mondo, è la realtà del nostro Paese. Ma credo che dobbiamo insistere molto, con il coinvolgimento delle famiglie, della scuola e delle istituzioni, affinché si comprenda l'importanza di riprendere e dare valore al tema della relazione tra uomo e donna, del senso e del significato della relazione sentimentale. Occorre soprattutto riconoscere che nella nostra società l'individualismo e l'egoismo hanno tolto dal centro dell'attenzione sociale collettiva il tema dell'educazione affettiva. Si deve porre, infatti, il tema dell'educazione sentimentale e affettiva. Ritengo elementi di povertà effettiva la violenza drammatica messa in atto e il ricorso a strumenti che ogni giorno sembrano affinarsi nella ricerca di una aggressività sempre più efferata e che faccia notizia e cronaca, fra le tante altre questioni in maniera puntuale rappresentate in questa discussione.

Penso, quindi, che la Commissione rappresenti una grande necessità, e per questo mi sento di ringraziare la nostra ministra Fedeli, prima firmataria del disegno di legge in esame, e la relatrice, senatrice Lo Moro: la senatrice Fedeli ha avuto l'intuizione della necessità di istituire la Commissione e la senatrice lo Moro ? lo dico davvero ? la capacità di rappresentare in Assemblea l'obiettivo della Commissione e il modo in cui lavoreranno i suoi membri. La discussione in Assemblea ha confermato siffatto obiettivo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,25)**

(*Segue* MATURANI). Penso che questo sia un elemento importante che ci fa ben sperare. Ritengo che il tempo di lavoro della Commissione non debba interessare la nostra discussione. La cosa importante è farla insediare e iniziare subito a lavorare.

Il Senato ha la consapevolezza del punto da dove iniziare a ragionare e di quali sono i nodi cruciali. Credo che questo sia un elemento fondamentale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, è la prima volta che mi capita di parlare all'improvviso al Senato, essendo l'ordine del giorno della seduta odierna apparso solo qualche ora fa. Ma sento il dovere di esprimere in questo momento il mio parere al riguardo.

Sono completamente d'accordo che dobbiamo risolvere un problema e che questo sia un problema. Sono un po' meno d'accordo che quella prospettata sia la soluzione più efficace del problema. Se dobbiamo parlarne, però, parliamone tutti insieme, rivolgendo uno sguardo sulla nostra vita e parliamo di omertà. È facile citare tutto quello che vediamo nei programmi televisivi, ma citiamo anche tutto quello che abbiamo visto e di cui non abbiamo parlato, sin da quando frequentavamo la scuola. Non era necessario che fossero gesti di bullismo: la violenza che si perpetra sulle donne esiste e ci accompagna in tutta l'esistenza, perché purtroppo - e lo dico qui - è anche una forma di abitudine. Su questo dobbiamo lavorare, e cioè sulla fine dell'omertà che costantemente abbiamo, a cominciare da noi.

Noi vediamo e stiamo zitti. Noi ascoltiamo e spesso e volentieri non siamo capaci neppure noi di aiutare quelli che vicino a noi stanno male. Non dobbiamo parlare solo di chi purtroppo è morto e non c'è più, ma anche di tutti quelli che adesso ci sono e possono essere aiutati, ma al momento non li aiutiamo neanche noi. Perché? Perché abbiamo paura; perché, finché si parla di chi ha ucciso uno che non conosco, è facile dire che è cattivo. Il problema è denunciare colui che sa che sono stata io e che sa che lo conosco, perché a quel punto siamo noi che entriamo in gioco e ci mettiamo avanti a tutti. Eppure, quando c'è da intraprendere questa azione, molti di noi si tirano indietro.

Parlare della violenza: è vero che si deve fare. Ma tra le violenze non denunciate o che non si fanno denunciare ci sono anche quelle sulle donne disabili. Mi è capitato più volte di sentire neuropsichiatre consigliare di non denunciare, perché tanto la vittima non ha compreso o comunque l'episodio non ha avuto tanti effetti su di lei. E lui, dov'è? Lui è ancora in giro. Queste sono complicità nascoste che generano dei mostri. E noi stiamo lì ad assistere.

Cosa c'è dietro tutti gli episodi che vengono chiamati cyberbullismo, femminicidio o con altre parole? C'è una parola sola: il rispetto. Dobbiamo educarci al rispetto: al rispetto della diversità, al rispetto dell'altro, anche dell'altro sesso, ma soprattutto al rispetto generale. Il rispetto è il cemento della società: il rispetto delle regole, il rispetto della legge. Parliamone, ma parliamone in maniera completa, perché questo problema va risolto.

Bisogna educarsi ai valori, e non solo al valore del rispetto, ma anche al significato della violenza e della non violenza. È un problema delicato che non va risolto in televisione con una trasmissione. Ho amiche che hanno presentato undici denunce e che non riesco ad aiutare. Non è che non posso aiutarle, ma delle volte è impossibile aiutare queste persone con gli strumenti offerti dalla legge. È necessario quindi predisporre dei mezzi attraverso i quali possiamo aiutare quelle persone.

Voglio, infine, fare una riflessione che certo non può essere la soluzione di tutto: dietro un mostro c'è sempre una donna, sua madre. Dobbiamo lavorare qui, all'interno di tutte le donne che diventano madri e che devono essere consapevoli che l'educazione al non rispetto può portare a tutte queste cose che, oltre a essere pericolose, sono anche dannose per la società. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la proposta in esame volta a istituire una Commissione d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, ha seguito una calendarizzazione in tempi *record*: presentata mercoledì 26 ottobre, dopo appena una settimana inizia il suo *iter* in Commissione. Il problema che affronta è realmente urgente. Anche la proposta di istituzione di una Commissione bicamerale, che pure era stata avanzata in materia, è stata trasformata nella proposta di istituire una Commissione monocamerale, per giustificare i tempi più brevi di approvazione e il periodo - è detto nella relazione - di fine legislatura.

Il problema è certamente evidente se si considera che in Italia ogni anno muoiono più di cento donne per mano dei propri compagni o *ex* conviventi. Mi sembra che anche il 2017 sia iniziato in modo drammatico. Va detto, innanzitutto, che si tratta di una Commissione monocamerale composta da venti senatori, secondo la previsione dell'articolo 82 della Costituzione. Noi riteniamo che si devono certamente svolgere tutti gli approfondimenti al fine di definire con precisione il fenomeno, le cause che portano al femminicidio, avendo, soprattutto, l'obiettivo di risolverlo. Va fatta una ricognizione sulla congruità della normativa vigente in materia. Vorrei a tal fine ricordare che la 1a Commissione ha iniziato l'esame di due disegni di legge in materia congiuntamente alla Commissione giustizia, su cui ha interrotto i lavori nell'ottobre 2013. Uno dei disegni di legge, d'iniziativa del mio Gruppo, riguarda l'introduzione del reato di femminicidio (articolo 613-*bis* del codice penale) quale aggravante per una serie di reati contro la persona, laddove vengano perpetrati in danno di una donna. Tutti i reati commessi nei confronti delle donne che hanno, come obiettivo, non solo la lesione del bene giuridico tutelato, ma che evidenziano la strumentalità di comportamenti violenti tesi ad imporre una supremazia sessuale, saranno quindi ritenuti più gravi laddove il pubblico ministero vorrà configurare la circostanza aggravante. Mi piace rammentare che il nostro ruolo è soprattutto quello di legislatori e,

quindi, dobbiamo finalizzare il nostro lavoro a migliorare la normativa in materia.

La Commissione può essere costituita qualora sia utile a realizzare una normativa più mirata al contrasto del femminicidio. Sull'opportunità di costituire una Commissione d'inchiesta, ovvero di avviare una indagine conoscitiva, vanno però fatte tutte le opportune valutazioni. Certo vanno fornite risposte a un fenomeno che non cessa di manifestarsi ormai quasi quotidianamente sulla cronaca nazionale, ma dobbiamo evitare di creare un nuovo organismo laddove dovesse servire solo a strumentalizzare il fenomeno. Riteniamo, quindi, che non si debba fare un uso strumentale di una Commissione, ma porre in essere una ricognizione sull'attuazione della Convenzione di Istanbul, e un accertamento della congruità e delle carenze normative, nonché delle capacità di intervento delle pubbliche amministrazioni. Così come abbiamo già fatto per altre materie, al termine del lavoro della Commissione bisognerà arrivare però a risposte concrete per arginare - se non debellare - e meglio inquadrare dal punto di vista della risposta legislativa il fenomeno del femminicidio e di ogni forma di violenza di genere.

Vorrei concludere ricordando comunque che siamo ancora senza Ministero per le opportunità. L'ultimo Ministro è stato Mara Carfagna, con il Governo Berlusconi, alla quale si deve la legge sullo *stalking* del 23 aprile 2009. Da quella data le denunce sono state più di 70.000. Purtroppo denunciare non è bastato perché molte delle denuncianti sono state ammazzate. Mi auguro che la Commissione possa semplificare la distribuzione dei fondi stanziati della legge di bilancio per la violenza sulle donne perché, per ora, i centri antiviolenza non hanno grandi fondi. Le Forze dell'ordine non sono sufficienti a seguire questi casi. Si dovrebbero rivedere anche i consultori familiari - sono anni che giace inevaso il mio disegno di legge sugli stessi - perché dovrebbero essere considerati uno dei primi punti di aiuto e di ascolto, soprattutto per le donne di ceto sociale più debole.

È stata giustamente ricordata da molti l'importanza della scuola. Mi ricordo che quando ero bambina e andavo ai giardinetti, se un maschio dava uno spintone a una femmina la madre gli diceva: «Non lo sai che le donne non si toccano neanche con un fiore?». Ora penso che sarebbe molto più utile nelle scuole, anziché introdurre la teoria del *gender*, soffermarsi a insegnare ai bambini quello che significa il rispetto per l'essere umano e per la donna.

Spero quindi che questa Commissione posso realmente dare un contributo, a trecentosessanta gradi, per contrastare questo terribile fenomeno. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Lo Moro)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, anch'io mi sento di ringraziare per questa importante opportunità che avrà il nostro Paese appena partirà questa Commissione d'inchiesta. Peraltro, in questa Aula, purtroppo da mesi, abbiamo tante volte raccontato (alcune colleghe hanno inventato la cosiddetta staffetta del femminicidio) ciò che succede nel nostro Paese. Vorrei solo soffermarmi su un aspetto, ricordando che è un problema trasversale che non riguarda una classe sociale, ma - ahimè - tutte le classi sociali: nessuno è escluso da queste problematiche.

Siccome tutto è stato già detto, vorrei centrare il mio intervento su altri attori che fanno parte dello stesso problema e che sono i minori: i bambini e le bambine, i piccoli che vivono in queste famiglie. Infatti, anche di questo stiamo parlando nella quasi totalità dei casi: bambini che assistono a questa violenza. Sappiamo bene - come ormai si evince ance dagli studi scientifici - che una donna in gravidanza che soffre di queste problematiche comunica al proprio figlio questa sofferenza: quindi già nel grembo materno il bambino o la bambina subisce gli effetti di questa violenza, sia essa psicologica, fisica o di altra natura. A maggior ragione, quando il bambino viene al mondo, la madre sarà talmente concentrata su se stessa per quello che vive ogni giorno, perché non sa che cosa le accadrà quel giorno e perché tutto può succedere in qualunque momento, da potersi anche "distrarre" dall'accudimento. Non sarà una mamma serena e comunicherà quest'ansia al suo bambino. Il bambino rischierà in un certo senso di essere invisibile e potrà anche portare su di sé i segni della trascuratezza, perché non c'è armonia e non c'è serenità in quella famiglia. Sappiamo bene come, a mano a mano che il bambino cresce, se vive in una famiglia e in un ambiente dove si respira la relazione e il rispetto, dove c'è il

riconoscimento dell'altro, quel bambino o quella bambina riporterà quel modello da adulto, perché è ciò che resta impresso nella sua coscienza e lo farà diventare adulto. Diversamente, se il bambino vive nella violenza, di qualunque natura essa sia, da quella fisica a quella psicologica, fino ad assumere le forme drammatiche che sono state ricordate, se il bambino vive questo clima di non rispetto e di non riconoscimento, crederà che quello è il modello da seguire e rischierà, molto probabilmente, da adulto di vivere e ripetere la stessa esperienza.

Dunque, per interrompere questa terribile catena, bisogna agire lì e aiutare questi bambini cercando di ascoltarli, perché i bambini non mentono. I bambini sono trasparenti, solo che spesso ci concentriamo solo sulla figura dell'adulto e il bambino non viene quasi mai o raramente considerato nella sua completezza.

Bisogna allora intervenire precocemente per cercare di dare fiducia al bambino, creare una relazione positiva e cominciare a far sì che si fidi dell'adulto, perché anche la madre potrà essere fragile e quindi non rassicurare il bambino.

È possibile interrompere tutto questo. La scienza ce lo ha dimostrato: il trauma può essere risolto, ma l'intervento deve essere precoce e intensivo. Bisogna allontanare il genitore che usa violenza, perché spesso accade che nonostante le denunce, l'uomo che viola resta nella stessa casa e determina quindi un clima di tensione e di inquietudine continua. Bisogna allora lavorare anche su questi uomini che sono stati probabilmente bambini, che hanno assistito a tutto questo e che hanno subito in un certo modo violenza.

Bisogna lavorare e prevedere rapporti di collaborazione, protocolli, non solo con le forze di polizia, che hanno fatto un lavoro straordinario in questi anni anche di formazione, ma, come è stato detto, con gli operatori del pronto soccorso e io dico anche con i pediatri, perché i primi segni di allarme possono venire proprio dai bambini. Un bambino può reagire in modo ambivalente: intanto si sente responsabile e vive un senso di colpa, come se la responsabilità di ciò che vive in quella famiglia fosse sua, e quindi può avere un atteggiamento di silenzio e di chiusura, può diventare taciturno all'improvviso, oppure può esprimere violenza egli stesso in un altro ambiente, ad esempio quando va a scuola, e quindi assumere atteggiamenti di pseudobullismo o di bullismo vero e proprio che vanno approfonditi per trovarne la vera matrice.

Si può intervenire e si può curare, si può risolvere e può scomparire questo problema però bisogna attenzionarlo e bisogna farlo in tutto il nostro Paese. Scusate se qui lo dico con molta veemenza: tanto abbiamo fatto nel corso di questa legislatura per questa problematica drammatica però, purtroppo, forse per scarsa sensibilità di qualcuno o per problemi di risorse che comunque finalmente cominciano ad essere previste, molto altro non è stato fatto.

Bisogna fare in modo che questo intervento sia più omogeneo in tutto il Paese. Non è così, anche in questo caso non è così. Spesso, in alcuni posti - e penso al mio profondo Sud - magari ci sono iniziative lodevoli e parte un progetto ma poi finiscono le risorse e finisce anche il progetto ma il problema rimane. Non si può trattare di un progetto, bisogna prevedere interventi strutturali perché la buona volontà dei tanti che sono disponibili - e sono davvero tanti - non può bastare, non può essere sufficiente. È quindi necessario lavorare di più insieme.

Infine, non basta prevedere i centri, è necessario che tutti siano vicini, che diventiamo una comunità educante. Abbiamo dimenticato che tutti noi siamo educatori. Se viviamo nella relazione e nel riconoscimento dell'altro, se usiamo una capacità dialettica di confronto, questo "respirerà" chi ci sta intorno. Tutti noi dobbiamo sentirci corresponsabili.

L'altro ieri ho sentito, nel servizio di un telegiornale riguardante l'ennesimo episodio drammatico, che qualcuno dei vicini di casa faceva capire che non fossero cose che lo riguardavano. Invece sono cose che riguardano ciascuno di noi! Tutti noi! È stato detto benissimo della relatrice, senatrice Lo Moro, che la violenza sulla donna, la violenza su un bambino è una violazione dei diritti umani, è un problema di tutti noi. Cerchiamo allora di recuperare quella bella capacità che abbiamo sempre avuto di sentirci famiglia, di sentirci comunità e ognuno si occupi di un "pezzetto" dell'altro, e se vede che una donna sta subendo e non ha il coraggio di reagire, perché non ne ha la capacità, non ha le risorse

economiche o perché ha paura di affrontare il problema, la accompagni. Queste persone, infatti, vanno accompagnate. Non basta fare la denuncia e tornare a casa: bisogna restare accanto a queste persone.

Il processo è difficile, però tutti noi dovremmo contribuire, ognuno per un pezzetto. Noi abbiamo maggiori responsabilità in questo momento e giustamente dobbiamo fare di più, e questa è un'occasione preziosa per farlo, ma tutti, cittadini e cittadine, dovremmo essere più attenti e avvertire che è un problema che riguarda ciascuno di noi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Rinvio il seguito della discussione del documento in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2542) ***Deputato BURTONE ed altri. - Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 18,44)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2542, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Amati, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, arriviamo, mi auguro, alla conclusione di questo atto simbolico ma importante che ha già avuto l'adesione piena sia della Camera dei deputati che della 4a Commissione permanente del Senato, la Commissione difesa: l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Il tema delle vittime civili è molto significativo. Voglio ricordare che dalle analisi dei dati relativi alle guerre, soprattutto i conflitti più grandi che hanno provocato il maggior numero di vittime, si sa ormai con certezza che le vittime civili sono assai più di quelle militari, non perché non pesi, ovviamente, il sacrificio dei giovani sotto le armi ma il confronto è diventato di anno in anno sempre più pesante. Lo dicono i numeri: del quasi mezzo miliardo di esseri umani uccisi nei cento massacri più rilevanti nella storia dell'umanità 315 milioni di morti dipendono dalle guerre; si tratta di 49 milioni di soldati uccisi contro 266 milioni di civili. Una media di civili morti durante le guerre che quindi è dell'85 per cento.

Certamente, ricordiamo le stragi e le perdite della Seconda guerra mondiale in particolare. Anche qui, guardando i dati che vengono dalle università americane, ho fatto un confronto che mi sembra utile ricordare brevemente. In Germania, Giappone e Italia la percentuale di vittime civili è significativa. I morti nella Seconda guerra mondiale per la Germania sono stati: 5.318.000 militari e 2.100.000 civili (una cifra molto significativa). In Giappone i dati sono i seguenti: 1.930.000 morti militari e 700.000 civili, comprensivi dei morti di Hiroshima e Nagasaki. Per il nostro Paese, sempre tenendo conto del rapporto numerico con la nostra popolazione di allora (43 milioni), i dati parlano di 319.207 morti militari e 153.147 morti civili. È un rapporto comunque importante, perché per i Paesi principali, quelli che avevano scatenato e perso - devo dire, fortunatamente - la Seconda guerra mondiale (sappiamo che il rapporto italiano è diverso e particolare dopo l'8 settembre), i dati sono impressionanti.

L'Unione Sovietica ha dato il maggior contributo di morti (il 13,6 per cento della popolazione di quel Paese): 10.400.000 morti militari e 12.600.000 civili. Ripeto, parliamo di oltre 12 milioni di morti civili. Anche nel Regno Unito il numero di morti militari è maggiore: 272.000 morti militari e 93.000 civili. Pensando alla Francia, il numero di civili (350.000) è maggiore di diverse migliaia di unità rispetto ai 210.000 militari.

Ripeto, nessuno di noi vuole non valorizzare o non tener presente il dramma della perdita di chi, prestando servizio alla patria, nelle guerre è morto. Ma io credo che gli atti che portiamo avanti siano sostanzialmente finalizzati a realizzare in modo concreto ed attuare la prima parte dell'articolo 11 della Costituzione, quella sul ripudio della guerra, affinché si possa arrivare a un orientamento culturale crescente nei diversi Paesi (parliamo quindi non solo dell'Italia, ma anche della cultura della pace nel mondo) volto a ridurre non solo le vittime civili dei conflitti ma anche quelle militari, e a fare in modo

che le guerre non ci siano.

Per l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili è stata individuata la data del 1° febbraio. Perché tale data? Perché il 1° febbraio è entrato in vigore il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 realizzando l'equiparazione ai fini risarcitori tra le vittime civili e quelle militari della Seconda guerra mondiale, quindi una pari dignità tra le due situazioni. Con gli articoli successivi si stabilisce che questa ricorrenza non sarà inclusa tra le giornate di solennità civile, ossia quelle con riferimento all'articolo 3 della legge n. 260 del 27 maggio del 1949 (quindi senza feste e chiusura degli uffici).

La legge è a costo zero sia per il Paese sia per gli enti locali e le strutture che ad esse sono successivamente deputate. Cosa si prevede? Che le Province e gli enti locali possano promuovere una cultura di pace e di conoscenza dei fenomeni che attengono alle guerre (ripeto, non è una giornata di solennità civile) e poi c'è un impegno importante del MIUR previsto all'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame. Il MIUR stabilisce direttive per coinvolgere le scuole.

Sappiamo bene come sia importante nella formazione, e quindi nella cultura che viene portata avanti all'interno delle nostre scuole, la preparazione rispetto alla pace. Tra l'altro, l'abbiamo anche praticata, abbiamo cercato di praticarla, l'abbiamo modestamente praticata anche negli spazi del nostro Senato. Penso a tutti gli incontri che sono stati organizzati, per esempio - siamo ad una settimana dal 27 gennaio - rispetto all'Olocausto. Abbiamo sostenuto tante iniziative per promuovere con le scuole quella cultura di pace.

L'anno scorso, nel centenario della Prima guerra mondiale nella sala Koch qui in Senato, insieme al Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani e con le scuole italiane abbiamo promosso una cultura che ricordasse della Prima guerra mondiale i gravi drammi, la conclusione, ma anche il dramma delle trincee, la vita dei soldati di allora. Questo continuo rapporto che abbiamo avuto con le scuole - che abbiamo cercato anche noi di sostenere - è sicuramente un nodo centrale dell'articolato che stiamo discutendo.

Vorrei dire che abbiamo anche lavorato in questo Senato per sostenere tutte quelle iniziative che andavano a favore dei temi della costruzione della pace e anche della riduzione degli armamenti, o almeno di quelli più pericolosi. Penso alla Convenzione di Ottawa, allo sminamento, alle bombe a grappolo; penso, da ultimo, alle misure per contrastare il finanziamento delle imprese costruttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, votate all'unanimità il 6 ottobre dello scorso anno dalla Commissione finanze, che mi auguro possa rapidamente trovare conclusione anche alla Camera, visto che l'atto è semplice e fortemente condiviso.

Il MIUR - come ho detto - potrà stabilire direttive per coinvolgere le scuole e anche l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus, un'associazione datata dal 1943, che ha 33.000 iscritti e che sostiene 120.000 persone, nonché l'osservatorio corrispondente istituto più recentemente, l'anno scorso, che hanno come finalità una formazione sempre più vicina alla cultura che riconosce le vittime civili e il peso della guerra, quindi le vittime militari, e soprattutto costruisce una cultura di pace.

Concludo dicendo che c'è una volontà comune, pensando anche alle guerre che si sono succedute dopo la fine della Prima guerra mondiale e a quelle che stiamo vivendo in questi giorni: ci sono stati 45 milioni di morti, due milioni dei quali bambini. I dati sono quindi assolutamente drammatici e d'altronde, le immagini quotidianamente mostrate dai *media* li testimoniano. Dobbiamo pertanto fare in modo che si possa veramente attuare la Carta costituzionale.

Noi amiamo la Costituzione italiana. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Pensiamo che, prima di tutto, vada attuata in tutte le sue parti e ci auguriamo che attuare la prima parte dell'articolo 11 sia un valore comune che anche in questo atto è contenuto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, anche se siamo in discussione generale, premetto sin d'ora che voteremo favorevolmente perché non si potrebbe fare diversamente dinanzi a un titolo di questo

genere, che voglio ripetere: «Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo». Immagino però che chi ha presentato questo disegno di legge debba avere un minimo di onestà intellettuale anche nel capire che cosa ha votato in questi anni in Parlamento, ovvero se effettivamente il titolo e i contenuti di questo provvedimento vadano realmente verso quello che la relatrice ha detto: diffondere la cultura di pace e contro le guerre.

Partiamo, allora, dall'articolo 11 della Costituzione. Nel disegno di legge, all'articolo 1, si prevede che «La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo"». Come se tutti gli altri giorni non potessero essere impegnati in tal senso, con politiche attive per andare in questa direzione! Nella parte finale e (e questa è la cosa più raccapricciante) si dice che secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione la cultura della pace e del ripudio della guerra va spinta e applicata. Come se la lettura e l'applicazione della Costituzione fossero qualcosa di secondo livello; come se ci fosse l'esigenza di fare un disegno di legge per affermare questo principio.

Io dico alla maggioranza, e al Governo che ha presentato questo disegno di legge, che esso non è altro che ipocrisia al livello puro. Questa è ipocrisia a livello puro! Ma come potete dire che siete pronti a diffondere la cultura della pace e del ripudio della guerra? La relatrice ha parlato di circa mezzo miliardo di morti civili durante le guerre. Davanti a questo che cosa fa un Governo? Ad esempio, dovrebbe ridurre i finanziamenti verso l'industria bellica. Questa sarebbe una cosa normale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'Italia, ad oggi, spende circa 20 miliardi di euro per oneri militari e gran parte di essi non è verso il personale ma verso gli armamenti. L'Italia è tra le prime Nazioni a livello mondiale per la vendita di armi proprio verso le nazioni che sono parte attiva in conflitti e nella violazione dei diritti umani. L'Italia è tra le prime Nazioni a fornire armi all'Arabia Saudita, che le usa contro lo Yemen, dove, dal punto di vista umanitario, è in atto qualcosa che è stato anche provato.

Davanti a questo, con quale onestà intellettuale si può presentare un disegno di legge oggi, visto che le politiche di questo Governo, e anche dei precedenti, sono andati in direzioni completamente opposte? Come si può dire che si coinvolgono le scuole e il Ministro dell'istruzione in questo progetto, se poi, alla fine, non investiamo neanche un euro? Ma come è possibile che le scuole si attivino in maniera automatica? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma perché non includere la ricerca? Perchè non destinare qualche miliardo di euro alla ricerca mirata alla riconversione delle industrie belliche, per farle lavorare verso un'altra tipologia di attività, come le energie rinnovabili? Questa è ipocrisia!

Questi sono atti che potreste immediatamente rendere legge in questo Parlamento. Ma non lo avete fatto, e allora vi volete lavare la coscienza con disegni di legge che sono carta straccia come questo. Non me ne abbiano assolutamente le associazioni che svolgono un lavoro assolutamente di alto livello e prezioso e che vengono strumentalmente utilizzate in questo disegno di legge. Ricordiamo, infatti, che è che questo fate; soprattutto voi del PD, lo fate in maniera strumentale: utilizzate le associazioni. Ma allora mettete i soldi e date finanziamenti, visto che le associazioni svolgono un ruolo importante, dal punto di vista civile, nel formare le coscienze. Metteteci i soldi! Abbiate il coraggio di mettere i soldi, ma non per vendere e acquistare armi.

La cultura della pace? Ma l'acquisto degli F-35 non lo avete votato voi?

Un nostro collega, in una fase successiva, spiegherà le motivazioni del nostro voto favorevole, in questa fase di discussione generale, però, ci tenevo a sottolineare il nulla di questo disegno di legge.

Tra l'altro, signor Presidente, questo è un disegno di legge che viene esaminato senza che siano stati presentati in Aula gli emendamenti. Mi chiedo allora, e le chiedo, che gioco è questo. Se dobbiamo perdere tempo, andiamo a fare altro. Oggi alle ore 19, e le 19 sono ora, in questo momento, scade il termine per discutere gli emendamenti. Le chiedo, da un punto di vista regolamentare, in quale fase della discussione io potrò difendere e spiegare a tutta l'Assemblea gli emendamenti che presenterò? Quando potrò farlo, se lei dichiarerà chiusa la discussione generale immediatamente finiti gli interventi

di questa fase?

Signor Presidente, non ce l'ho certamente con lei, ma vorrei portare alla sua attenzione il fatto che questo *modus operandi* non è accettabile, soprattutto se si parla di temi così importanti e nobili come quelli della pace, che non sono nelle vostre corde, ricordatevelo. Lo ripeto: non sono nelle vostre corde. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, cogliamo l'occasione rappresentata da questi pochi minuti a nostra disposizione per fare delle considerazioni sul disegno di legge in esame.

Va da sé che quando parliamo dell'istituzione di una Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo si potrebbe pensare di trovare tutti palesemente d'accordo. Ad ogni modo stiamo parlando dell'istituzione dell'ennesima giornata e del fatto che vengono previste delle attività di promozione all'interno delle scuole; ci piacerebbe forse sapere quante giornate ormai vengono deputate a particolari argomenti e ci domandiamo se questi ragazzi a scuola, magari, hanno anche il tempo di studiare qualcos'altro.

Noi solleviamo umilmente una piccola puntualizzazione e ci poniamo alcune domande, al di là del titolo che sembra evidentemente condivisibile. Ad esempio, all'articolo 4 vi è una misura molto particolare, perché si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole e in tal senso viene deputata alla realizzazione di queste iniziative l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus, che svolge gran parte della sua attività nella difesa di persone deboli. Tuttavia dal suo stesso sito Internet si evince benissimo che tale associazione ha delle particolari preferenze nella trattazione delle questioni che la coinvolgono. Oltre ad avere una decisa spinta fortemente europeista, possiamo vedere che lo stesso sito Internet di tale associazione incentiva la lettura di alcuni articoli dove si parla, in particolare, della situazione dell'immigrazione. Sembra che anche la rivista deputata alla promozione e distribuzione delle attività riguardanti la Onlus, intitolata «Pace & solidarietà», parli di immigrazione e di rifugiati, classificati come una crisi da affrontare tutti insieme, con un'impostazione per cui l'immigrazione non viene vista come a volte la dipingiamo anche noi del nostro movimento. Ci si riferisce all'immigrazione classificandola in maniera quasi indistinta, parlando di coloro che scappano dalla guerra, di coloro che si trovano in situazione di assoluto bisogno. Non se ne parla però solo in un articolo, ma in quasi tutta la rivista almeno un paio di articoli sono deputati alla trattazione di questa materia. Vi richiamo a fare una semplice visita al sito Internet dell'associazione.

Pertanto, visto che si intende chiamare tale associazione a svolgere questa attività, ci chiediamo se le vittime di cui si tratta nel disegno di legge in esame siano le vittime civili delle guerre o se vi si voglia ricomprendere tutto il fenomeno dell'immigrazione? Lo chiedo perche sappiamo bene che nel fenomeno migratorio non vi sono solo vittime di guerra; vi è una migrazione che può essere anche semplicemente di natura economica e che può nascondere in alcuni suoi anfratti anche un altro tipo di immigrazione. Sappiamo benissimo qual è il problema del terrorismo e di come deve essere gestito il fenomeno dell'immigrazione, degli spostamenti di persone straniere del nostro Paese.

Pertanto solleviamo delle perplessità sull'imparzialità con la quale questa associazione potrà promuovere questo tipo di iniziative e non, magari, introdurre anche questa materia. Solleviamo soltanto un semplice punto di domanda e invitiamo tutti i colleghi a fare un approfondimento sul tema. *(Applausi del senatore Crosio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il disegno di legge di cui stiamo parlando parte sicuramente animato dai migliori sentimenti e obiettivi, che condivido pienamente, cioè far rilevare e sottolineare l'orrore delle vittime civili nelle guerre. Non che le vittime militari siano meno da compiangere, ma le vittime civili delle guerre sono, per certi versi, una novità delle guerre degli ultimi cento anni, specialmente degli ultimi settanta e ottant'anni, almeno in Europa. Pertanto su questo intendimento non c'è alcuna discussione.

Ho però qualche perplessità riguardo l'istituzione dell'ennesima giornata per commemorare qualcosa. Ho presentato - sono scaduti pochi minuti fa i termini per la presentazione degli emendamenti - un ordine del giorno che impegna il Governo - che dovrebbe saperlo, ma non so se lo sa, non certo per responsabilità dell'onorevole sottosegretario Rossi-Doria, quanto piuttosto per responsabilità del Ministero dell'istruzione - a comunicare quante sono le giornate sui più condivisibili e toccanti temi per le quali dovrebbero essere coinvolte le scuole. Le scuole lavorano per duecento giorni all'anno ma, se facessimo il conto di quante giornate sono dedicate a questo o quell'altro tema (intendiamoci, assolutamente condivisibile in sé), mi chiedo quante giornate restino per insegnare quello che le scuole devono insegnare.

Non è per essere materialisti: al contrario. Le scuole dovrebbero fornire agli alunni e agli studenti gli strumenti per poter avere una conoscenza (ad esempio, in questo caso, la conoscenza di ciò che hanno provocato e provocano le guerre), per valutare le situazioni e le prospettazioni, per concordare con le soluzioni avanzate o proporne di nuove, piuttosto che essere coinvolte in tante iniziative *spot* (ripeto, con tutto il rispetto per la proposta che stiamo discutendo) per cui oggi si parla di questo, domani di quest'altro e dopodomani di quest'altro ancora. La cultura, a mio parere, è un'altra cosa: è saper mettere insieme le cose e non isolare i singoli problemi.

Se uno studia la storia, in particolare quella recente evidentemente, a capire che le guerre provocano danni enormi alle popolazioni civili, con devastazioni per milioni di famiglie, ci arriva da solo; studiando la storia dovrebbe anche capire quali sono stati i meccanismi che hanno provocato le guerre, i modi in cui sono state portate avanti e le loro conseguenze, piuttosto che facendo la giornata, il convegnino, il disegno o non so cosa che si finisce per fare in queste giornate. Questo partendo dalla migliore delle prospettive.

C'è, poi, il pericolo della strumentalizzazione, naturalmente. Uno parte con questo nobilissimo intendimento e poi c'è il rischio che si vada a fare una propaganda di parte: a seconda delle simpatie politiche e ideologiche dell'insegnante o del gruppo degli insegnanti, più che parlare del fatto in sé, delle tantissime vittime civili in tutte le guerre come riporta il disegno di legge, va a finire che si dice: «Il Governo attuale» che può essere quello di oggi, quello di dieci anni fa o quello tra dieci anni «è brutto e cattivo perché ha fatto questo e quest'altro».

Poco fa, in proposito, un autorevole collega del Movimento 5 Stelle ha parlato del fatto che bisognerebbe chiudere tutte le industrie militari nel nostro Paese, causando la trascurabile conseguenza di qualche centinaio di migliaia di disoccupati, più l'indotto. Questo è quello che è stato argomentato. E non crediate che questo venga fatto solo in quest'Aula, viene poi fatto in tante scuole. Ho detto contro i Governi, ma magari anche a favore, a seconda dell'ideologia di qualcuno.

Poi vediamo - mi riallaccio all'intervento della senatrice Stefani - in una rivista un'interessantissima intervista del qui presente sottosegretario Rossi sul problema degli ordigni inesplosi, sull'importanza delle bonifiche e sul lavoro straordinario che hanno fatto e stanno facendo i nostri militari, in particolare in Afghanistan, ma anche in altri posti (ad esempio nei Balcani), per questa attività di bonifica che è l'atto concreto, vero e decisivo (peraltro rischiosissimo) che i nostri militari fanno per ridurre il più possibile il pericolo, in particolare per i bambini, che sono le prime vittime degli ordigni inesplosi (quanti ce ne sono stati nel nostro Paese e ancora ce ne sono, ogni tanto, persino ai giorni nostri, dopo tanti anni dalla guerra!). Ebbene, accanto a questo articolo e a ben altri pienamente in linea con l'argomento che ci proponiamo di promuovere nelle scuole con questo disegno di legge, poi si parla dell'immigrazione, di quanto è bello accogliere, dell'equiparazione automatica di chi si imbarca su un barcone dalla Libia con chi è stato vittima civile della guerra, in situazioni magari un tantino diverse.

Ecco, le perplessità vengono da qui. Primo, un'ennesima giornata. Secondo, il coinvolgimento per statuto, cioè per legge, perché nel disegno di legge c'è scritto di questa associazione, sia pur meritevolissima, in particolare il presidente, persona straordinaria, entrambi liberissimi di avere le loro idee. Il fatto, poi, che queste loro idee vengano veicolate nelle scuole obbligatoriamente, per legge, questo mi lascia parecchio perplesso.

Chiudo ringraziando la relatrice Amati per il suo lavoro, che è stato peraltro quasi esaustivo del lavoro della Commissione, perché, andando a rivedere i lavori della Commissione, c'è stata la sua ottima relazione, seguita da due interventi che definiamo, per eufemismo, sintetici. La stessa cosa è accaduta alla Camera. Allora forse un po' più di approfondimento sarebbe opportuno, visto che in Commissione, evidentemente, qualcuno ha pensato si trattasse di un provvedimento scontato. Chi non è contro il fenomeno per cui ci sono dei civili che vengono uccisi, feriti o mutilati in guerra? Temo però che poi, l'attuazione di queste giornate, dia grande spazio all'approssimazione e alla propaganda di un certo tipo.

Proprio perché questo è un argomento unificante, bisognerebbe cercare di renderlo il più unificante possibile, perché tante volte - e qualche cosina si potrebbe dire pure sul provvedimento di cui abbiamo discusso precedentemente - partendo da un intendimento assolutamente condivisibile, che raccoglie praticamente il consenso della totalità della popolazione e del quadro politico che la rappresenta, poi si inserisce qualcosa di parte, magari strumentale, che finisce per creare divisioni. Forse sarebbe necessario un momento di riflessione su questo punto.

Sollecito fin d'ora la risposta alla domanda che ho fatto presentando un ordine del giorno: vorrei sapere dal Governo quante sono le giornate di questo e di quello, che dovrebbero coinvolgere le scuole. Così ci facciamo un'idea anche della portata che può avere questo provvedimento. Se sono tantissime, come mi pare che siano, la mia speranza è che solo alcune vengano messe in atto e ricordate nelle scuole, ovviamente ad arbitraria scelta di chi poi deve organizzare queste cose e che fa bene a farne solo alcune. Comunque si tratta di un eccesso di peso: per soddisfare i nostri buoni sentimenti - che sono buoni, non lo dico con ironia - finisce che diamo un po' di lavoro raffazzonato ed episodico alle scuole e forse questo non è proprio il fine che ci proponevamo con questo provvedimento. *(Applausi delle senatrici Rizzotti e Stefani)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere al Governo di agire con la massima urgenza sulla questione scuole nella provincia di Caserta, un problema enorme che il Movimento 5 Stelle sta seguendo molto da vicino e sul quale ha già provveduto ad attirare l'attenzione dei Ministri competenti. Abbiamo prodotto diversi atti, anche emendamenti, per provare a sanare una situazione creata dalla finta legge sull'abolizione delle Province, abbiamo depositato interrogazioni, di cui l'ultima il 13 ottobre scorso, la 4-06508, che intendo adesso sollecitare. Ad oggi, però, Governo e Ministro hanno fatto scena muta.

Mi riferisco al fatto che la Provincia di Caserta, cui compete per legge la gestione di 93 istituti, con circa 83.000 studenti, ha informato i dirigenti degli istituti tramite il suo presidente che dal 1° gennaio 2017, gli edifici scolastici, per effetto di mancati interventi sull'edilizia scolastica, sarebbero stati fuori legge, violando pertanto le norme sulla sicurezza, sul rischio sismico e antincendio, e che per via dei trasferimenti economici dalla Provincia allo Stato centrale, previsti dalla legge di stabilità 2015, la Provincia si dichiarava impossibilitata a garantire persino la fornitura dell'energia elettrica e del gas.

Con la nostra interrogazione di ottobre avevamo allertato il Ministro dell'istruzione proprio sul fatto che questa situazione avrebbe anche causato l'impossibilità di garantire il riscaldamento nelle scuole e con il freddo *record* al Sud di queste settimane potrete ben immaginare le condizioni degli studenti

nelle aule.

Gli studenti, da qualche giorno, sono partiti con la mobilitazione e l'occupazione delle scuole. L'intenzione è quella di occuparne il più alto numero possibile per dare un segnale forte alle istituzioni e già sono numerosi gli istituiti occupati. Il Governo e il Ministro dell'istruzione devono intervenire subito, devono rendersi conto che le gravi colpe dell'incapacità dei partiti e delle istituzioni gravano tutte sulle spalle degli studenti, che si trovano in condizioni assurde. Sono senza strutture idonee, non a norma e senza riscaldamento e, per di più, alcuni sono a rischio crollo, come accaduto al liceo «Salvatore Pizzi» di Capua. Gli studenti vivono con la paura che, in seguito a controlli sulla sicurezza o per intervento della procura, si possa disporre la chiusura delle scuole facendo perdere l'anno scolastico. Faccio presente che a dicembre proprio la procura è intervenuta chiudendo sei istituti per rischi sulla staticità.

Signor Presidente, come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato anche in Regione Campania una mozione puntuale. Noi del Movimento 5 Stelle siamo dalla parte degli studenti e siamo pronti anche a denunciare quei dirigenti scolastici che proveranno a minacciare gli studenti che chiedono di far valere i loro diritti.

Presidente, vogliamo sapere dal Governo cosa sceglie di fare: mandare le pattuglie di polizia fuori dalle scuole per reprimere la protesta o lavorare per garantire il diritto allo studio ai nostri ragazzi in piena sicurezza? Attendiamo una risposta dal Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1572

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio intervento è teso a chiederle di sollecitare, presso la Presidenza, la possibilità di calendarizzare il disegno di legge n. 1572, presentato dal Gruppo della Lega Nord, che prevede l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera.

Le chiedo questo perché, come lei ben saprà, Presidente, l'Italia è uno dei Paesi della Comunità europea che sta maggiormente pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale che ormai dura dal 2009. Ci sono territori del nostro Paese che in questo momento soffrono particolarmente, perché la loro posizione determina un'estrema competizione con la Confederazione elvetica: mi riferisco alle Province di Sondrio, Como e Varese. Questo si verifica perché la Confederazione elvetica ha un diverso assetto dal punto di vista istituzionale, un carico fiscale sicuramente più leggero, una rete infrastrutturale capillare e servizi accessori che la rendono sempre più attrattiva per le province lombarde confinanti. Pertanto succede che, sempre più, perdiamo aziende storiche e di eccellenza che, di fatto, preferiscono delocalizzare gli impianti nei più attrattivi Canton Ticino e Cantone dei Grigioni. Ciò sta minando da diversi anni il tessuto socioeconomico costruito con grande fatica sui nostri territori e la Lombardia, in queste zone, sta vivendo un momento di grande sofferenza.

Chiediamo quindi che venga calendarizzata al più presto la proposta di legge n. 1572, che, come ho detto, prevede l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree della Lombardia confinanti con la Confederazione elvetica. Ricordo, signor Presidente, che proprio ieri il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha lanciato un appello perché questo disegno di legge, che è stato depositato al Senato, ma anche, sempre dai colleghi del Gruppo della Lega Nord, alla Camera, possa trovare soddisfazione, è indifferente se nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento.

La mia richiesta, signor Presidente, è che, vista l'autorevolezza del presidente Grasso, egli possa sentire la collega Boldrini e definire da quale ramo del Parlamento partire. Mi creda: le aziende nelle zone della Regione Lombardia confinanti con la Confederazione elvetica stanno soffrendo e ogni giorno perdiamo non solo forza lavoro, ma anche un patrimonio storico, sociale e lavorativo che abbiamo costruito in cento anni, perché viene delocalizzato nella Confederazione, dove, purtroppo, le

condizioni per le aziende sono sicuramente più attrattive. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, anche il suo Capogruppo potrà sollecitare, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, le tematiche da lei richiamate.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signor Presidente, nel nostro Paese sono oltre cinque milioni gli stranieri residenti e gli alunni stranieri presenti nelle nostre scuole sono quasi il 10 per cento del totale di tutti gli alunni italiani. Nelle sole Emilia-Romagna e Lombardia sono rispettivamente il 15 e il 14 per cento. Questi dati ci parlano di una società molto diversa da quella che ha ispirato la riforma del 1992, che oggi disciplina il diritto di cittadinanza in Italia. Come è noto, la Camera dei deputati ha approvato, nel 2015, una nuova proposta di legge sulla cittadinanza. Il testo prevede l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita e una nuova forma di acquisto in seguito al percorso scolastico. Oggi quella proposta di legge fa parte del disegno di legge n. 2092, che è in Commissione affari costituzionali in Senato.

Certamente molti disegni di legge sono importanti, ma alcuni rivestono un'importanza particolare, direi strategica, per il futuro del nostro Paese: questo disegno di legge è certamente uno di questi.

Sono centinaia di migliaia i bambini e gli adolescenti, figli di famiglie di immigrati, che sono nati o stanno crescendo nel nostro Paese, che vanno a scuola, giocano e si confrontano quotidianamente con i loro coetanei italiani. Tra gli uni e gli altri non c'è, già oggi di fatto, alcuna distinzione. Entrambi fanno già parte della nuova generazione italiana ed europea.

Ecco perché credo che sia molto importante dare seguito all'appello di questi giorni, rivolto dai due colleghi presentatori della proposta di legge alla Camera, Khalid Chaouki e Milena Santerini, al Presidente del Senato, nel rispetto ovviamente del suo ruolo e di quello della 1ª Commissione, di adoperarsi affinché il provvedimento possa arrivare in Aula ed essere approvato in tempi certi, per consentire di avere, entro questa legislatura, una nuova legge sulla cittadinanza della quale il nostro Paese ha urgente bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, mi rivolgo al ministro Poletti per ricordargli che esistono i lavori socialmente utili (LSU), cioè esistono, in fin dei conti, dei lavoratori sfruttati dallo Stato ad un ottimo prezzo. Qualcuno, in realtà, potrebbe anche pensare che si tratti di persone sfaticate, invece non è vero. Coloro che, purtroppo, sono ancora rimasti come LSU e quindi non sono stati inglobati all'interno delle municipalizzate o all'interno degli enti stessi, sono persone che molto spesso svolgono quel tipo di lavoro da più di vent'anni e che probabilmente da vent'anni non riescono a trovare una municipalizzata, un ente locale o, forse, qualcuno che gli desse una spintarella per entrare in maniera effettiva negli enti. Quindi queste persone non soltanto lavorano da vent'anni per lo Stato svolgendo un lavoro fondamentale per gli enti locali, ma neanche hanno una copertura previdenziale. Allora, non soltanto bisognerebbe, caro Ministro, finalmente trovare i soldi per coprire previdenzialmente coloro che svolgono da anni e anni questo tipo di attività per lo Stato, ma esiste anche un problema di rinnovo della convenzione tra Ministero del lavoro e Regione Campania al fine di proseguire anche per l'anno 2017 questa attività. Sarebbe opportuno, quindi, che, anziché pensare ai giovani che stanno all'estero, caro Ministro, e denigrarli, si pensasse a rinnovare queste convenzioni altrimenti gli enti locali si troveranno senza l'attività fondamentale svolta dagli LSU da più di vent'anni e i servizi saranno erogati in maniera meno che sufficiente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 18 gennaio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,29)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bernini, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Consiglio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Susta, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale
Onn. Alfreider Daniel, Gebhard Renate, Plangger Albrecht, Schullian Manfred
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (2643)
(presentato in data 13/1/2017);
C.56 approvato,in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Albano Donatella
Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie (2644)
(presentato in data 12/1/2017);
senatore Buemi Enrico
Disposizioni in materia di trattenimento in servizio, a domanda, dei magistrati (2645)
(presentato in data 16/1/2017);
senatore Sollo Pasquale
Disposizioni per il contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi (2646)
(presentato in data 16/1/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Mauro Giovanni
Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione per la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (2614)
(assegnato in data 17/01/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Blundo Rosetta Enza ed altri
Disposizioni volte all'allineamento del trattamento retributivo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dal personale delle Forze di polizia (2618)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 17/01/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Compagna Luigi

Istituzione di un'Assemblea costituente (2622)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 17/01/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Palma Nitto Francesco, Sen. Bernini Anna Maria
Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 della Costituzione in materia di diminuzione dei rappresentanti elettivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché di abolizione dei senatori a vita, del CNEL e delle province (2627)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/01/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Alfreider Daniel ed altri
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (2643)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
C.56 approvato,in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/01/2017);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (2639)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.4039 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/01/2017);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Lumia Giuseppe
Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità permanente (2598)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/01/2017);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Liuzzi Pietro ed altri
Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica (2604)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/01/2017);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Scilipoti Isgro' Domenico
Modifica dell'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2612)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 17/01/2017);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Berger Hans ed altri
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura amatoriale (2608)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 17/01/2017);
Commissioni 2° e 7° riunite
Sen. Puglisi Francesca
Disposizioni per il riordino del diritto d'autore e modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (2292)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 17/01/2017).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 10 gennaio 2017, il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" (2594) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 10 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), nella seduta del 21 dicembre 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali e relativo allegato - Prima stesura del pilastro dei diritti sociali (COM (2016) 127 final e COM (2016) 127 final - Annex 1) (Atto n. 910).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Affari assegnati

È stato deferito alla 10a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza (Atto n. 911).
È stato deferito alla 4a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla normativa in materia di esportazioni dei sistemi d'arma (Atto n. 912).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3a e 4a (*Doc*. CCL, n. 1).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 10 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:
del dottor Pino Musolino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (n. 95);
dell'ingegner Stefano Corsini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale (n. 96).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 6 febbraio 2017.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 marzo 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 marzo 2017. Le Commissioni 1a, 11a e 12a potranno formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 marzo 2017. Le Commissioni 1a e 11a potranno formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (n. 380).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 marzo 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (n. 381).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 marzo 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (n. 382).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 marzo 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (n. 383).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alle Commissioni riunite 3a e 7a, che esprimeranno il parere entro il termine del 17 marzo 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato ((n. 384).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 gennaio 2017 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 marzo 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il 25 febbraio 2017. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 3 gennaio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Giuseppe Maresca, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Renato Angelo Mario Botti, estraneo all'amministrazione, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della salute.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettera in data 9 gennaio 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano delle Murge (Bari).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 10 gennaio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero medesimo, all'architetto Antonia Pasqua Recchia.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Con lettera in data 16 gennaio 2017, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 16 gennaio 2017, n. 6, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Arzachena (Sassari).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 4 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* XXXVIII, n. 4).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione - predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - sulla trasparenza dell'attività della Pubblica amministrazione, relativa all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. LXXVIII, n. 4).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 11 gennaio 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 7 del 22 novembre 2016, depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2017, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 196).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 10 e 12 dicembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di Italia Lavoro S.p.A., per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 477);
dell'Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 478);
di Poste italiane S.p.A., per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 479);
di Fintecnica S.p.A., per gli esercizi 2014-2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 480);
dell'Associazione Croce Rossa Italiana (CRI), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (

Doc. XV, n. 481).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16/2016/G con la quale è stata approvata la relazione concernente la "Destinazione e la gestione dell'otto per mille dell'Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 908).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2017, ha inviato la deliberazione n. 17/2016/G - Relazione concernente la ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 909).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 11 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.

Le Commissioni 3ª, 6ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.

La Commissione europea, in data 13 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM (2016) 750 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.

La Commissione europea, in data 11 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM (2016) 759 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alle Commissioni riunite 10ª e

13ª che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimeranno il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alle Commissioni riunite entro il 23 febbraio 2017.
La Commissione europea, in data 12 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (COM (2016) 811 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.
Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.
La Commissione europea, in data 12 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM (2016) 815 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.
Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.
La Commissione europea, in data 12 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM (2016) 825 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.
Le Commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.
La Commissione europea, in data 11 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM (2016) 853 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.
Le Commissioni 2ª, 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.

La Commissione europea, in data 11 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM (2016) 862 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.

Le Commissioni 3ª, 13ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.

La Commissione europea, in data 16 gennaio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (COM (2017) 14 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 2 marzo 2017.

Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 3ª Commissione entro il 23 febbraio 2017.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Amati ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00433 *p.a.* della senatrice Favero ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bocchino, Favero, Albano, Giacobbe e Angioni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06822 della senatrice Fasiolo.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4-06822, della senatrice Fasiolo ed altri, si intende rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Mozioni

CASINI, CORSINI, MINZOLINI, PEGORER, RAZZI, SANGALLI, SCHIFANI, VERDUCCI, ZIN, GIANNINI, MOSCARDELLI, SCALIA, PUPPATO, MARAN, CALEO, CUOMO, ANGIONI, DE BIASI, CANTINI, SONEGO, D'ADDA, PEZZOPANE, LAI, RUSSO, CHITI, FILIPPIN, PAGLIARI, SUSTA, DE PIETRO, COMPAGNA - Il Senato,

considerato che:

da quasi 3 anni il Venezuela attraversa una profondissima crisi economica, sociale e politica;

negli ultimi mesi la crisi economica si è ulteriormente aggravata, principalmente a causa delle scelte del Governo, con il peggioramento di tutti gli indicatori e il raddoppio del tasso di povertà;

l'aumento esponenziale del tasso di criminalità ha reso il Venezuela uno dei Paesi più pericolosi del mondo;

nonostante una crisi umanitaria sempre più grave, caratterizzata in particolare da carenza di cibo, di medicinali e di dispositivi medici, il Governo ostacola l'ingresso nel Paese di aiuti umanitari e le diverse iniziative internazionali, anche non governative, di sostegno alla popolazione;

la preoccupazione nei confronti della situazione venezuelana è condivisa dalla comunità internazionale, a partire dall'Unione europea, dalle Nazioni unite, dall'Organizzazione degli Stati americani e dal G7;

la proclamazione dello "stato di eccezione ed emergenza economica" attribuisce al Governo poteri straordinariamente estesi in ogni ambito, con un'inaccettabile restrizione delle garanzie costituzionali e dei diritti civili e politici;

la separazione tra i poteri, essenziale in uno Stato di diritto, soffre una grave limitazione, considerando

il forte controllo che il Governo esercita nei confronti degli organi giudiziari, del Consiglio elettorale nazionale e in particolare del Tribunale supremo;
le attribuzioni costituzionali dell'Assemblea nazionale, organo del quale l'opposizione democratica detiene la maggioranza, sono sistematicamente violate, attraverso decisioni, sia del Governo che del Tribunale supremo, che impediscono lo svolgimento delle sue funzioni legislative e di controllo ed hanno creato le premesse per l'approvazione da parte dell'Assemblea di atti che aggravano ulteriormente la frattura istituzionale in atto;
altissimo è il numero delle persone in prigione, agli arresti domiciliari o in liberta vigilata per ragioni politiche, tra cui esponenti politici di primo piano, come Leopoldo López, Antonio Ledezma e Daniel Ceballos;
nonostante le rilevanti concessioni dell'opposizione (che ha rinunciato, di fatto, a proseguire l'*iter* per l'indizione del *referendum* revocatorio), il dialogo politico, avviato anche grazie alla mediazione vaticana, appare bloccato e rischia di essere utilizzato dal Governo in termini puramente dilatori;
in Venezuela vive una numerosa comunità di origine e di cittadinanza italiane, che condivide le privazioni, l'insicurezza e il clima di intimidazione, in cui versa gran parte della popolazione;
le imprese italiane che operano nel Paese soffrono fortemente la situazione di crisi economica e di tensione politica, nonché l'atteggiamento di scarsa collaborazione del Governo, anche in relazione ad una posizione creditizia complessiva ormai insostenibile (stimata attualmente in circa 3 miliardi di dollari),
impegna il Governo:
1) ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile, anche in sede di Unione europea e in collaborazione con gli organismi internazionali, per ottenere dal Governo venezuelano un atteggiamento costruttivo per superare la situazione critica in cui versa il Paese; per impegnarlo a ripristinare la separazione dei poteri e salvaguardare le attribuzioni dei diversi organi costituzionali; per favorire un dialogo effettivo e stringente tra i diversi livelli di Governo, l'opposizione democratica e la società civile; per ottenere la liberazione di tutti i prigionieri politici;
2) ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile, anche in sede di Unione europea e in collaborazione con gli organismi internazionali, per alleviare la grave crisi umanitaria del Paese, in particolare a favore dei soggetti più deboli della società;
3) ad approntare un piano straordinario di assistenza ai connazionali residenti in Venezuela, anche attraverso un rafforzamento delle nostre strutture diplomatico-consolari;
4) a continuare a sostenere i legittimi interessi delle imprese italiane che operano nel Paese e vantano crediti nei confronti del Governo.
(1-00709)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:
la stazione ferroviaria di Barletta, città capoluogo della provincia di Barletta-Andria-Trani, è classificata come stazione di categoria "Gold", servendo un bacino di utenza di grandi dimensioni;
negli ultimi tempi, tra vandalismo, incuria e degrado, la stazione di Barletta è diventata un luogo che non garantisce la sicurezza degli utenti e del personale di servizio;
durante la notte diventa un dormitorio per senzatetto e sbandati e in più occasioni è stata oggetto di atti di vandalismo e danneggiamenti, a causa del fatto che durante le ore notturne la stazione di Polizia ferroviaria rimane chiusa,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere il grave problema descritto, che rischia di aggravarsi, a discapito dei cittadini del territorio.
(2-00435)

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:
il quotidiano "la Repubblica", il giorno 15 gennaio 2017, ha dato notizia di un'indagine giudiziaria in

corso a Torino per una presunta truffa nei riguardi di decine di famiglie prese in carico a suo tempo dall'ente autorizzato alle adozioni internazionali "Enzo B";
quest'ultimo episodio si inserisce in una crisi del sistema delle adozioni internazionali nel nostro Paese, in gran parte dovuta al malfunzionamento della CAI, Commissione per le adozioni internazionali, organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al centro, negli ultimi anni, di ripetute denunce e polemiche;
la Commissione infatti, organo collegiale, che per legge deve deliberare o ratificare le decisioni della presidenza della CAI, non si è mai riunita negli ultimi due anni e mezzo, e tutti gli atti in questo periodo sono stati firmati dalla dottoressa Silvia della Monica, nella sua duplice funzione di presidente e di vice presidente;
enti e famiglie sono state abbandonate a loro stessi, con il centralino della Commissione che non risponde alle telefonate e gli uffici non accessibili a chi chiede notizie o informazioni,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere dinanzi a questa intollerabile situazione, più volte oggetto di atti di sindacato ispettivo, che ha portato al tracollo delle adozioni di bambini provenienti dall'estero passati da più di 4.000 nel 2011 a meno di 2.000 attuali.
(2-00436)
MONTEVECCHI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la fondazione Arena di Verona ha attivato in data 27 settembre 2016 la procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, per cessazione di un ramo di azienda;
alla base di tale decisione vi sarebbe lo stato di grave crisi e squilibrio finanziario della fondazione che aveva già comportato il commissariamento straordinario e la necessità di aderire al piano di risanamento, il quale prevede, tra i contenuti inderogabili, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2016 e una razionalizzazione del personale artistico;
pertanto la fondazione ha comunicato l'apertura di licenziamento collettivo per cessazione del corpo di ballo e contestuale riduzione del personale tersicoreo relativo ai 21 lavoratori a tempo indeterminato;
a sostegno delle proprie asserzioni, la fondazione ha sostenuto di aver ottenuto un risparmio complessivo di 4 milioni di euro con le seguenti azioni: applicazione di un *part-time* verticale su tutte le risorse a seguito della chiusura delle attività pari a 52 giorni durante la stagione invernale; razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse minori a tempo determinato; effettivo ancoraggio dei premi aziendali al risultato di esercizio ed al raggiungimento del pareggio di bilancio; prepensionamento di tutte le risorse appartenenti all'area tecnico-amministrativa per effetto della legge n. 112 del 2013; razionalizzazione del personale dirigente; chiusura e cessazione del ramo di azienda del corpo di ballo;
il risultato di tali azioni ha comportato esclusivamente il licenziamento di 21 persone su 298 dipendenti;
considerato che:
la procedura di licenziamento è stata avviata prima dell'approvazione del piano di risanamento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
la fondazione ha proposto come misure alternative al licenziamento l'incentivo all'esodo di 70.000 euro netti a titolo transattivo a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 31 dicembre 2016 con l'impegno alla rinuncia da parte del lavoratore di ogni pretesa e contratti a termine di 120 giorni per la durata massima di 3 anni a far data dal 1° gennaio 2017 con l'inquadramento professionale che consente al personale tersicoreo di ottenere i medesimi requisiti contributivi appartenenti alla categoria con il codice 092, oltre al trattamento di fine rapporto e spettanze varie;

risulta agli interpellanti che, durante le trattative intercorse, nonostante le reiterate richieste da parte delle organizzazioni sindacali, la fondazione avrebbe fornito parziali informazioni e documentazione sulle marginalità di ogni settore, poiché concentrate esclusivamente sui licenziamenti dei lavoratori tersicorei;
considerato inoltre che:
la scelta della fondazione di eliminare il corpo di ballo e la programmazione artistica 2016-2017 relativa agli spettacoli del balletto non escludono la necessità per l'azienda di ricorrere comunque all'apporto dei tersicorei durante il *festival* estivo e durante tutte le opere messe in scena al teatro filarmonico nei ballabili;
a parere degli interpellanti, la procedura *ex* legge n. 223 del 1991 non elimina il costo aziendale, stante il permanente fabbisogno delle professionalità dei tersicorei che porterà alla continua stipula di contratti a termine con il rischio di una condanna da parte della magistratura;
sia il contratto collettivo nazionale del lavoro sia il contratto integrativo aziendale impongono alla fondazione di utilizzare la professionalità del personale tersicoreo per coprire le esigenze di mimi e comparse; al riguardo, le organizzazioni sindacali avevano espresso la disponibilità del personale interessato senza ulteriori costi;
inoltre, alle attività di ballo concorrono tutte le maestranze, conseguentemente cancellare la compagnia di danza significa togliere lavoro anche a tutti gli altri settori;
considerato altresì che il balletto rappresenta una disciplina artistica nobile che in Italia, e in particolare a Verona, ha visto la realizzazione di rappresentazioni di elevata qualità; a giudizio degli interpellanti, non è quindi tollerabile che proprio nel nostro Paese il balletto venga considerato come attività superflua al punto che si procede, ormai sistematicamente, allo smantellamento delle sue formazioni stabili presso i maggiori teatri italiani;
considerato infine che, a parere degli interpellanti:
l'eliminazione del corpo di ballo di Verona rappresenta un pericoloso precedente che porterebbe le altre fondazioni a comportarsi di conseguenza, con enorme *vulnus* per i lavoratori e per la stessa disciplina;
dietro una decisione irremovibile e una finta trattativa, sembrerebbe esserci una scelta di natura politica più che una necessità economica reale per avviare un percorso di licenziamenti ed eliminazione di interi settori che fanno parte del nostro patrimonio artistico per dare spazio ad attività meramente commerciali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per salvare il corpo di ballo dell'arena di Verona, realtà fondamentale per il teatro e per la città di Verona;
se non ritenga necessario intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, con strategie a medio e lungo termine, tese a salvaguardare e rilanciare la disciplina del balletto nata in Italia e che ha visto la realizzazione di spettacoli di qualità, con apprezzamenti anche all'estero, nonché la nascita di artisti di riconosciuta bravura.
(2-00437*p. a.*)
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il trasporto ferroviario, nonostante rappresenti il sistema di mobilità più opportuno dal punto di vista socio-economico e meno impattante per l'ambiente, in Italia, in rapporto agli altri Paesi europei, è sottosviluppato e poco incentivato;
ogni giorno milioni di lavoratori e studenti utilizzano la linea ferroviaria per i propri spostamenti e molti di questi, a causa della soppressione o riduzione dei treni a percorrenza lenta, regionali, interregionali e *intercity*, sono costretti ad utilizzare l'alta velocità (AV);
su diversi mezzi di stampa, tra la giornata di ieri e di oggi, è apparso un articolo in cui si riportano (secondo la fonte Trenitalia) dati puntuali con tutte le variazioni del costo degli abbonamenti AV per

tutte le tratte coperte;
durante la scorsa estate l'amministratore delegato di Trenitalia SpA, Barbara Morgante, aveva comunicato che la società stava prendendo in concreta considerazione addirittura l'eventualità di eliminare l'abbonamento sui treni AV, a partire dal 1° gennaio 2017;
considerato che:
dalle informazioni giornalistiche l'aumento del costo degli abbonamenti riguarderebbe come evidenziato, tutte le linee AV;
tale costo riguarderebbe proprio le fasce orarie, in cui il pendolarismo per motivi di lavoro e di studio, non ultimo per motivi di distanza è più frequente ed in particolare prima delle ore 9,00 e dopo le ore 17,00;
i rincari per le due "praticabili" tipologie di fascia introdotte variano dal 35 al 20 per cento;
a titolo esemplificativo, su una tratta particolarmente frequentata come la Torino - Milano, fino ad oggi l'abbonamento mensile utilizzabile in qualsiasi fascia oraria dal lunedì alla domenica costava 340 euro, mentre da febbraio 2017 per usufruire della stessa tipologia di servizio se ne dovranno pagare 459, cioè 119 euro in più;
dal 1° gennaio 2017 è stata inoltre istituita anche la "prenotazione obbligatoria" sui treni AV, che comporta per chi, pur abbonato, non trova un posto a sedere, una multa di ben 10 euro a viaggio;
valutato che:
già prima dell'aumento, i prezzi dei biglietti ferroviari dei treni dell'alta velocità erano incompatibili con lo stipendio medio dei lavoratori italiani;
tali incrementi tariffari risultano insostenibili per tantissimi studenti e lavoratori che si ritroveranno nella condizione di dover interrompere gli studi o abbandonare il lavoro;
con gli aumenti si riduce il diritto alla mobilità dei cittadini che diventa ad appannaggio solo dei ceti più abbienti;
tale politica, caratterizzata da tagli e ridimensionamenti delle tratte ferroviarie ed aumento dei costi, avrà conseguenze negative sul sistema della mobilità nazionale e di conseguenza sulla situazione socio-economica ed ambientale;
oggi la mobilità lavorativa è l'unico strumento per superare la crisi ed il cambiamento del mercato del lavoro sempre più mutevole ed con orizzonti temporali limitati;
Trenitalia è un'azienda monopolista privata, che utilizza uno dei beni più preziosi di un Paese: i servizi di mobilità su rotaia;
l'azienda negli ultimi 10 anni ha legato lo sviluppo dei suoi investimenti AV rispetto a quelli regionali, in virtù del fatto che il Paese doveva superare il *gap* di collegamento tra le grandi città, promuovendo il *concept* della "metropolitana d'Italia";
una siffatta politica dei prezzi e dei servizi non solo è incompatibile con il costo medio della vita e dei salari, ma con il concetto di aree metropolitane, su cui il governo sta insistendo ed investendo così massicciamente negli ultimi anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'aumento del costo dell'abbonamento sulla tratta ferroviaria AV Torino-Milano;
se non ritenga di intervenire immediatamente, per sventare il prevedibile disagio socio-economico che si abbatterebbe su tantissimi pendolari, chiedendo con urgenza a Trenitalia di rivedere tali incrementi tariffari affinché il costo degli abbonamenti ritorni al livello dell'anno precedente.
(2-00438*p. a.*)
Interrogazioni
PICCOLI, BERNINI, AMIDEI, BERTACCO, CERONI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:
nel corso degli ultimi mesi del 2016, il Ministro in indirizzo, Carlo Calenda, ha annunciato che la strategia energetica nazionale (SEN) sarebbe stata rivista nell'anno 2017, alla luce dei nuovi obiettivi clima-energia fissati dall'Unione europea, tra cui l'innalzamento della quota di fonti rinnovabili al 27

per cento entro il 2030;
il Ministro aveva anche spiegato come il cammino per definire tale strategia avrebbe dovuto essere "trasparente, amplissimo e partecipato", al fine di bilanciare diverse esigenze, dalla sicurezza degli approvvigionamenti all'integrazione delle tecnologie rinnovabili, passando per gli obiettivi ambientali. Inoltre aveva proposto un *check-up* annuale, attraverso cui valutare i progressi;
da un articolo di stampa, pubblicato in data 4 gennaio 2017 su "il Fatto Quotidiano", si evince che per aggiornare la strategia energetica nazionale, il Ministro avrebbe ricevuto assistenza della società "Boston consulting group", e che l'onere di tale consulenza sarebbe stato ripartito fra le società Terna e Snam, entrambe aziende italiane composte da un azionariato a maggioranza straniera, le cui future politiche aziendali, nel nostro Paese, sono vincolate dall'esito della nuova SEN;
da notizie in possesso degli interroganti, il Ministro, in data 6 gennaio, tramite un intervento sul *social network* "Twitter", avrebbe affermato che la scrittura della nuova strategia energetica nazionale è stata fatta dal Ministero dello sviluppo economico dopo un confronto con tutti gli *stakeholder* (i soggetti interessati), mentre il lavoro preparatorio su dati e tendenze ha coinvolto vari TSO (*transmission system operator*, cioè le grandi compagnie del settore energetico come Terna e Snam) oltre ad esperti italiani e internazionali;
a giudizio degli interroganti, coinvolgere una società esterna è una decisione inopportuna, perché nell'amministrazione pubblica vi sono diverse strutture in grado di elaborare la nuova strategia energetica, senza doversi appoggiare a consulenti privati,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere in merito alla questione della nuova strategia energetica nazionale (SEN);
per quali ragioni, alla luce di valide agenzie italiane, quali ENEA, GSE, ISPRA e molteplici centri di ricerca, intenda affidare ad un consulente straniero la redazione della nuova SEN.
(3-03395)
RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
con decreto 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2017, il Ministero della salute ha vietato la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i seguenti principi attivi: sertralina; buspirone; acido ursodesossicolico; pancreatina f.u. ix ed.; 5-idrossitriptofano; tè verde e.s. caffeina; citrus aurantium e.s. sinefrina; fucus e.s. iodio totale; tarassaco e.s. inulina; aloe e.s. titolato; boldo e.s. boldina; pilosella e.s. vitex; teobromina; guaranà e.s. caffeina; rabarbaro e.s. reina; finocchio e.s.; cascara e.s. cascarosidi; 1- (beta-idrossipropil) teobromina; acido deidrocolico; bromelina; caffeina; cromo; d-fenilalanina; deanolo-p-acetamido benzoato; fenilefrina; fucus vesciculosus estratto secco; L- (3 acetiltio-2 (S) -metil propionil) -L-propil-L-fenilalanina; senna; spironolattone; teobromina; L-tiroxina; triiodotironina; zonisamide; naltrexone; oxedrina; fluvoxamina; idrossizina; inositolo; L-carnosina; slendesta;
in particolare, l'articolo 1, comma 1, vieta la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i principi attivi elencati, mentre il successivo comma 2 contiene il generale divieto per i medici di prescrivere e per i farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti i suddetti principi attivi in combinazione associata tra loro, senza fornire ulteriori indicazioni e, quindi, indipendentemente da loro utilizzo a fini dimagranti;
inoltre l'articolo 2 raccomanda di utilizzare a scopo dimagrante solo principi attivi e loro associazioni la cui efficacia a scopo dimagrante sia attestata da lavori scientifici riconosciuti a livello internazionale;
considerato che:
negli ultimi anni, si sta registrando presso la popolazione mondiale, anche giovanile, un'incidenza sempre maggiore della patologia dell'obesità e della condizione di sovrappeso, con il conseguente incremento delle correlate malattie croniche;
il grasso in eccesso è, infatti, ritenuto responsabile del 44 per cento dei casi di diabete, del 23 per cento

delle malattie ischemiche del cuore e tra il 7 per cento e il 41 per cento di alcune forme di cancro;
la mancanza di attività fisica e un'alimentazione scorretta sono le cause principali di un'emergenza sanitaria che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, provoca 3,4 milioni di morti ogni anno, a causa di patologie legate ai chili di troppo;
nel 2015, il 45,1 per cento della popolazione di età superiore a 18 anni risultava in eccesso di peso (35,3 per cento in sovrappeso e 9,8 per cento obeso). Tale fenomeno si sta diffondendo in misura esponenziale, soprattutto tra i maschi (passando dal 51,2 per cento del 2001 al 54,8 per cento del 2015) e tra i bambini e gli adolescenti che hanno raggiunto la quota considerevole del 24,9 per cento nel biennio 2014-2015, con forti differenze di genere (28,3 per cento maschi, 21,3 per cento femmine);
per i soggetti in sovrappeso, la prescrizione galenica costituisce molto spesso l'unica forma di terapia efficace per curare tale patologia, poiché consente al medico di predisporre cure personalizzate sulla base delle specifiche esigenze terapeutiche del paziente;
appare necessario garantire la sicurezza ed il controllo di tali preparazioni dimagranti, anche al fine di reprimerne ogni forma di abuso o uso improprio e che non sembra al contempo proporzionato escludere, solamente in via prudenziale e cautelativa, l'accesso a tali terapie;
con un divieto così ampio di prescrizione e allestimento di preparazioni magistrali, si incentivano inevitabilmente i cittadini a far ricorso a soluzioni alternative, quali l'uso di integratori, che contengono tali sostanze ovvero altri percorsi non monitorati e vigilati adeguatamente, con notevoli rischi per la salute dei pazienti;
nelle premesse del citato decreto, sono richiamati due pareri tecnico-scientifici resi dall'Istituto superiore di sanità, in data 8 agosto e 19 ottobre 2016, nonché la nota dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 2 agosto 2016 ed il parere reso dalla medesima Agenzia in data 19 dicembre 2016;
rilevato, altresì, che, a quanto risulta agli interroganti:
il medicinale "MYSIMBA", costituito dall'associazione di bupropione e naltrexone (entrambi oggetto di divieti ministeriali), ha già ottenuto l'approvazione dell'EMA (European medicines agency) per il trattamento del sovrappeso grave e dell'obesità e a breve sarà introdotto anche in Italia;
non si comprendono, pertanto, i motivi di tale diversità di trattamento tra il richiamato medicinale di origine industriale e le preparazioni magistrali contenenti i medesimi principi attivi, visto che il medicinale stesso, per essere stato autorizzato, avrà di certo superato i rigorosi controlli e il severo vaglio dell'Agenzia europea sotto il profilo della validità scientifica e terapeutica, nonché in termini di sicurezza per i pazienti;
il TAR Lazio, con due recenti distinte sentenze, n. 00334/2017 e n. 00450/2017, ha annullato rispettivamente il decreto del Ministero della salute 2 dicembre 2015, recante divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo efedrina e il decreto 27 luglio 2015, recante divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti il principio attivo della pseudoefedrina,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di trasmettere i due pareri tecnico-scientifici resi dall'Istituto superiore di sanità in data 8 agosto e 19 ottobre 2016, nonché quali iniziative intenda porre in essere, anche in considerazione del rilevante contenzioso giurisdizionale pendente, per risolvere tale complessa e delicata situazione.
(3-03396)
FATTORI, GIARRUSSO, DONNO, LUCIDI, SANTANGELO, PUGLIA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, SCIBONA, MANGILI, PAGLINI, SERRA, MORRA, MORONESE, BUCCARELLA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 ha messo in ginocchio le popolazioni di 131 comuni nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo arrecando danni, ancora in fase di valutazione consuntiva, oltre a numerose vittime;
numerosi interventi normativi per fronteggiare l'emergenza sono sfociati nell'approvazione di due decreti-legge, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e n. 205 del 2016, poi abrogato dalla legge precedentemente citata, nonché di un elevato numero di atti provenienti

dal Dipartimento della protezione civile e dal commissario straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, per un totale di circa 30 provvedimenti, escluse le norme delle singole Regioni i cui presidenti sono stati nominati vice commissari per l'emergenza;

l'*iter* dei citati atti ha nel tempo evidenziato una serie di criticità, soprattutto burocratiche, che hanno richiesto continui aggiustamenti e provocato molti ritardi nell'applicazione; tra i maggiori riscontrati, vi sono quelli relativi alle strutture di alloggiamento del comparto zootecnico, che sta vivendo momenti drammatici dovuti anche alle proibitive condizioni meteorologiche;

nei due decreti-legge sono presenti norme in favore del comparto agricolo, soprattutto in termini di messa a disposizione di fondi, che ammontano a circa 11 milioni di euro (da mettere a bilancio nell'esercizio), e di sostegno alle imprese, ma le norme relative alle emergenze estemporanee, proprio come quelle legate all'ospitalità di bovini e ovini, sono, a parere degli interroganti, eccessivamente generiche;

l'art. 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede misure in favore del comparto agricolo e zootecnico come lo stanziamento di fondi e la messa a disposizione del fondo di rotazione e alcune facilitazioni di carattere finanziario e procedurale, queste ultime risultate poi insufficienti. Non si fa menzione degli alloggiamenti temporanei di emergenza per gli animali e, nel computo delle strutture da ricostruire, il parametro, anche se non ricadente nella categoria "A", è rappresentato dalle schede AEDES (agibilità e danno in emergenza sismica), risultato in seguito inadeguato e inefficiente per un censimento completo ed esaustivo e ha richiesto l'utilizzo delle schede FAST (fabbricati per l'agibilità sintetica *post* terremoto);

sono previste anche diverse deroghe alla norma di recepimento della direttiva europea sugli appalti, decreto legislativo n. 50 del 2016;

il decreto-legge n. 205 del 2016 ha cercato di ottemperare alle falle del precedente decreto-legge n. 189 in termini di tensostrutture temporanee per il bestiame e ha sostanzialmente avallato le ordinanze emesse dal capo del Dipartimento della protezione civile (n. 394 e n. 399) e ha comportato l'emanazione di successive ordinanze del Dipartimento (n. 408, n. 414 e n. 415) nonché l'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016, con l'intento di intervenire sulle gravi difficoltà ampliando le possibilità per il comparto zootecnico e armonizzando le procedure di delocalizzazione, autorizzandole anche in capo agli allevatori mentre prima erano di competenza delle Regioni, così aprendo la possibilità di compiere investimenti *motu proprio* a prescindere dal cosiddetto *maxi* appalto "Sisma 1" ed essere rimborsati entro 30 giorni dalla Regione Lazio in un'unica soluzione;

considerato che:

le citate procedure sono state progressivamente semplificate fino all'emanazione dell'ordinanza n. 5 del commissario straordinario, generando nel frattempo gravi ritardi nella consegna delle strutture temporanee per il bestiame;

in particolare, il *maxi* appalto "Sisma 1" che vedeva la Regione Lazio come stazione appaltante per 14 lotti di fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016, stabilendo così il prezzo anche per le altre Regioni che hanno accordato affinché la Regione Lazio concentrasse le richieste di tutti gli altri vice commissari, ha visto l'aggiudicazione nel seguente ordine: lotto 1: LMV SpA; lotto 2: LMV SpA; lotto 3: Frimat SpA; lotto 4: G&G Partners srl; lotto 5: LMV SpA; lotto 6: LMV SpA; lotto 7: G&G Partners srl; lotto 8: Ferromeccanica di Tiberi Filippo; lotto 9: Frimat SpA; lotto 10: Frimat SpA; lotto 11: O.M.C. Graglia srl; lotto 12: O.M.C. Graglia srl; lotto 13: Frimat SpA; lotto 14: G&G Partners srl;

i comunicati stampa ufficiali di Coldiretti e di alcuni sindaci interessati, tra cui il sindaco Pirozzi di Amatrice, alla fine di dicembre 2016 fotografavano una situazione di gravi ritardi nella consegna degli alloggi temporanei soprattutto nel Lazio e nelle Marche (lotti 1, 2, 5 e 6), che sono costati, sulla base dell'offerta proposta dall'azienda che rientrava nei massimali stimati dalla prima determina regionale G12193 del 20 ottobre 2016, 3.493.866,24 euro come si evince dalla determina di aggiudicazione della Regione Lazio G13316 del 10 novembre 2016;

tali ritardi, a giudizio degli interroganti, soprattutto nelle Marche, hanno costretto il Ministro in

indirizzo ad indire una riunione operativa urgente per sveltire le procedure;
nelle suddette note stampa, soprattutto di Coldiretti, si parla di un solo 15 per cento di alloggi temporanei di bestiame consegnati, mentre in una recente nota riportata da "sabiniatv " il sindaco Pirozzi parla di 27 strutture in meno consegnate sulle 51 dovute e chiede di mettere a disposizione le strutture dell'Esercito per il ricovero degli animali e di dare attuazione, da parte della Regione Lazio, dell'ordinanza n. 5 del 2016;
da una nota della Regione Lazio del 9 gennaio 2017 si evince che "è operativa dal giorno 7 gennaio 2017 la nuova determinazione della Regione Lazio che offre agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite dal terremoto la possibilità di provvedere direttamente all'acquisto, rimborsato al 100 per cento, delle attrezzature produttive in sostituzione di quelle danneggiate. Gli allevatori sono stati informati anche rispetto alla possibilità di avere ospitalità per i bovini da carne presso le stalle nel territorio, che hanno posti disponibili. Ciascun interessato dovrà redigere un elenco dettagliato e motivato dei beni strumentali che intende acquistare direttamente, ritenuti essenziali per preservare la propria attività produttiva. La Regione Lazio valuterà quindi ogni singola richiesta, rimborsando le spese autorizzate. Nello specifico, le spese ammesse e rimborsabili sono quelle per: fornitura di moduli zootecnici per bovini, ovicaprini e fienili; acquisto di animali, di macchine agricole o attrezzature, di impianti di mungitura fissi e mobili, di contenitori refrigeranti, di container per impianti e attrezzature di mungitura e conservazione del latte, di gruppi elettrogeni; lavori di realizzazione, rifinitura e adeguamento alle necessità dimensionali delle piazzole; allaccio delle utenze necessarie all'allevamento";
considerato inoltre che:
vi sono difficoltà nel reperimento delle informazioni soprattutto da parte delle minori realtà agricole e zootecniche dei territori colpiti dai sismi;
una sostanziale situazione di censimento incompleto sta penalizzando le micro realtà rurali, anche di autosostentamento, generando a parere degli interroganti un sistema di ingiustizia sociale nell'ottenimento di aiuti nonché il rischio che le realtà imprenditoriali più grandi non lascino spazio alle piccole e a quelle non censite;
sono note le difficoltà di azione da parte delle associazioni di volontariato che, pur essendo previste come soggetti attivi riconosciuti dalle varie norme emesse, hanno oggi problemi di carattere burocratico per svolgere attività operativa nonché di confronto dei dati a disposizione, che spesso ingenerano incongruenze rispetto alle informazioni provenienti delle istituzioni che risultano essere meno realistiche di quelle in possesso delle associazioni,
si chiede di sapere:
quali iniziative di censimento, comunicazione e assistenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per consentire agli allevatori l'accesso agli aiuti e ai rimborsi, anche in regime di autocostruzione;
se intenda redigere, in virtù dell'eventuale delocalizzazione del bestiame, un piano di rientro, visto che i dati della delocalizzazione stessa tendono a confermare che il fenomeno di ritorno *ab origine* sia quasi inesistente;
quali provvedimenti intenda assumere in relazione ai ritardi verificatisi nella consegna dei moduli provvisori di ospitalità per il bestiame e alla mancanza di intervento tempestivo nelle riparazioni di possibili danni dovuti a cause delle avverse condizioni meteorologiche.
(3-03398)
DI BIAGIO, BIANCONI, BISINELLA, BIGNAMI, DALLA TOR, CONTE, LANIECE, ANGIONI, GAMBARO, RAZZI - *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
tra le tante ferite che lacerano il tessuto sociale del nostro, come di molti Paesi, una sicuramente molto viva è quella generata dalle divisioni familiari, che hanno inevitabili ripercussioni in presenza di figli, generando contenziosi aspri quanto dolorosi in tema di affidamento. L'impatto di tali situazioni nell'attuale società globalizzata e multiculturale assume ulteriori profili di complessità quando le

divisioni interessano coppie di cittadinanza mista, allorché il conflitto tra i genitori può avere una drammatica estrinsecazione nella configurazione di una sottrazione internazionale di minore, aggiungendo ulteriori criticità a situazioni già molto complesse, il cui esito in ultima analisi si riversa a carico dei minori;

i dati statistici del Dipartimento per la giustizia minorile relativamente al numero dei casi in cui l'Italia si è trovata ad essere coinvolta in queste peculiari quanto drammatiche circostanze offrono un quadro, che merita riflessione, poiché presenta un *trend* decisamente crescente, considerando che si passa dai 151 casi del 2006, di cui 83 attivati dall'Autorità centrale italiana e 68 attivati dalle Autorità centrali estere nei confronti del nostro Paese, ai 243 casi del 2015, di cui 175 attivati dall'Autorità centrale italiana e 68 attivati dalle Autorità centrali estere nei confronti del nostro Paese;

sotto il profilo normativo, le disposizioni volte a garantire la protezione dei minori e la risoluzione delle controversie derivanti dal trasferimento in altro Stato all'insaputa di uno dei genitori, fanno capo alla Convenzione de L'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 64 del 1994;

è di tutta evidenza che la fattispecie considerata presenta numerosi profili di complessità, che vanno dalla gestione del contenzioso familiare, anche attraverso interventi di mediazione, alla trattazione dell'illecito commesso, che chiaramente richiede anche un attento approfondimento sulle soggiacenti motivazioni da parte dei servizi sociali, che in taluni casi può far emergere serie problematiche di natura sociale;

a tal riguardo è opportuno ricordare che la stessa Convenzione de L'Aja del 1980 in tema di sottrazione internazionale di minore evidenzia, all'art. 13, alcune condizioni relativamente alle quali lo Stato ricevente può opporsi al rimpatrio, ad esempio qualora sussista il rischio che il minore si trovi in situazione intollerabile oppure ove sia accertato che il minore si oppone allo stesso, avendo raggiunto un grado di maturità tale da richiedere che il suo parere sia tenuto in dovuto conto;

tutto ciò risponde anche all'esigenza di far fronte all'ulteriore complessità derivante dai casi in cui l'amplificarsi della distanza geografica e temporale comporta difficoltà evidenti nell'eventuale processo di riavvicinamento del minore con il genitore "rimasti" a casa, che può risultare completamente sconosciuto: in tali situazioni, nelle quali i diritti del minore e quelli dei genitori possono risultare in conflitto, il compito degli operatori si fa particolarmente difficile e il percorso di mutua conoscenza, indispensabile in riferimento a qualsiasi ipotesi di trasferimento, non può che essere graduale;

appare chiaro che in simili situazioni un ruolo fondamentale sia da ascrivere al lavoro di rete e cooperazione internazionale tra le autorità centrali degli Stati coinvolti, nel caso dell'Italia il Dipartimento di giustizia minorile del Ministero di giustizia, anche per sopperire alle difficoltà operative dei servizi sociali nazionali, nella fattispecie dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM), nel prendere doverosamente in carico le situazioni. Proprio in virtù di tali aspetti fu definita la Convenzione de L'Aja del 1980, ratificata dall'Italia nel 1994 e seguita nel 2003 dal regolamento (Ce) n. 2201/2003 sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

un caso eclatante in questo senso è quello che riguarda l'affidamento del piccolo C.A. nato a Moncalieri (Torino) il 24 settembre 2009 dalla relazione, mai formalizzata ufficialmente, tra la signora N.K., cittadina croata residente in Italia da diversi anni, e il signor A.A.;

nel 2011 alla rottura della relazione, dopo un vissuto molto difficile, la signora K. ha fatto rientro in Croazia portando con sé il bambino e configurando di fatto una sottrazione internazionale di minore denunciata dal signor A. il giorno dopo la partenza, il 9 aprile 2011;

grazie al lavoro congiunto e costante delle autorità giudiziarie e diplomatiche dei due Paesi, Italia e Croazia, la signora K. e del piccolo C. sono stati ritrovati a Spalato e nello stesso anno è cominciato un susseguirsi di procedimenti, sentenze e ricorsi sui procedimenti avviati, rispettivamente, presso la Corte di Spalato e presso il Tribunale per i minorenni di Torino in merito all'affidamento;

la complessa vicenda giudiziaria dura da diversi anni con pronunciamenti di natura contrastante nei diversi gradi di giudizio, che si è ulteriormente complicato quando nel 2012 la Corte distrettuale di

Spalato si pronunciava in secondo grado in favore del padre, evidenziando tuttavia la necessità che il rientro in Italia avvenisse con la madre. Difatti dall'estate del 2012 la signora K. e il piccolo C. risultavano irreperibili. Le ricerche, riprese e portate avanti grazie al contributo costante delle autorità Croate si sono concluse nel settembre del 2016, allorché la signora K. si è spontaneamente consegnata alle autorità croate;

il provvedimento di rientro in Italia è stato necessariamente finora rinviato per evitare traumi al piccolo C., anche perché si tratta di un bambino di ormai 8 anni, che non parla italiano e risiede a Spalato, dove frequenta la scuola e vive normalmente inserito nel contesto sociale croato, godendo di un positivo rapporto con la madre, i nonni e tutta la famiglia materna, con un forte attaccamento alla stessa, in una condizione di serenità e di ottima salute psichica e che tuttavia sarebbe drammaticamente turbato da un rientro in una realtà di fatto per lui sconosciuta come quella italiana;

nel corso di questi mesi sono stati disposti incontri per favorire un riavvicinamento graduale del bambino con il padre, procedimento di cui si fatica a immaginare la *ratio* proprio per quanto esposto e i cui tempi restano comunque difficilmente stimabili, rispondendo all'esigenza di garantire un'adeguata tutela del minore, che oltre ad essere il soggetto più debole di tutta la complessa vicenda, solo in questi mesi ha iniziato ad approcciare la lingua italiana, oltre ad essere in un'età per la quale la sua consapevolezza delle dinamiche deve essere tenuta in dovuto conto. È di tutta evidenza che queste tempistiche non possono essere piegate alle eventuali esigenze degli adulti coinvolti;

nel frattempo è proseguito il procedimento in Italia, tuttora in corso, per la sottrazione del minore alla potestà genitoriale del padre e relativamente al quale il giudice della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Torino ha chiesto la revoca del mandato di arresto europeo e di ogni misura cautelare per la causa in oggetto nei confronti della madre del bambino e disposto la traduzione in Italiano degli atti emessi in questi anni dalla giurisdizione croata, rinvenendone la rilevanza probatoria;

la complessa vicenda dei signori K. e A. è stata oggetto delle cronache nazionali negli scorsi mesi spesso con trattazioni di una certa superficialità, mentre avrebbe meritato ben diverse forme di cautela, anche in considerazione del fatto che, per quanto la signora K. non sia stata mai sentita finora in Italia personalmente, ha avuto modo di sottoporre tramite i suoi avvocati una memoria difensiva che, ripercorrendo la storia di una difficile relazione vissuta in un clima di generale oppressione psicologica, anche a seguito di episodi di violenza da parte del compagno e di disprezzo da parte della famiglia di lui, getta delle pesanti ombre sul quadro complessivo, che meriterebbe di essere adeguatamente chiarito, anche al fine di esorcizzare il rischio di incorrere in situazioni di cui le cronache recenti sono drammaticamente piene;

risulta peraltro agl'interroganti che il profilo stesso del signor A. presenti delle serie perplessità sia alla luce della strumentalizzazione mediatica che ha inteso fare di tutta la vicenda (millantando oneri di spese giudiziarie che non trovano riscontro nella realtà) sia attraverso una caratterizzazione a mezzo stampa espressamente denigratoria della realtà croata al limite del razzismo, nonché, stando alle informazioni raccolte sul territorio, in ragione di abitudini poco rassicuranti di presunta dedizione all'alcol e atteggiamenti violenti, che configurano un serio pregiudizio sulle reali capacità genitoriali che meriterebbero di essere approfondite dalle autorità competenti, compatibilmente con le dinamiche e i rilievi del procedimento in corso;

se a ciò si aggiunge che, stando a quanto risulta agl'interroganti, il signor A. aspirerebbe ad avere l'affidamento in via esclusiva del minore, le indicate evidenze renderebbero ancor più inaccettabile, oltre che per le ragioni già esposte, una pretesa di tal genere,

alla luce di quanto esposto, nel pieno rispetto dell'*iter* giudiziario attualmente in corso, risulta auspicabile che eventuali pronunciamenti in merito tengano in dovuto conto tutte le citate criticità del caso, valorizzando al massimo la tutela del minore e il suo diritto ad avere un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali, insieme al suo diritto a crescere in un ambiente positivo e sereno;

proprio in virtù della complessità e molteplicità di aspetti critici che ruotano attorno alla sottrazione internazionale di minori, sarebbe opportuno potenziare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione della fattispecie in oggetto anche attraverso un lavoro interministeriale, che coinvolga tutte le

istituzioni e le realtà operanti sul territorio e consenta di approfondire una maggiore comprensione del fenomeno agevolando il più possibile la mediazione del conflitto, soprattutto per una piena tutela del superiore interesse dei minori contesi,
si chiede di sapere:
quali iniziative siano state attuate o si intenda attuare al fine di garantire, sulla vicenda del minore C.A. di cui in premessa, la piena tutela del minore coinvolto, agevolando una composizione delle criticità, che favorisca in ogni caso il mantenimento del legame fondamentale dello stesso con la madre;
quale sia l'attuale quadro della sottrazione internazionale di minori, in riferimento ai dati aggiornati e alle strategie di presa in carico del fenomeno;
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare una cabina di regia interministeriale che, coinvolgendo tutte le istituzioni e le realtà operanti sul territorio, consenta di approfondire una maggiore comprensione del fenomeno al fine di potenziare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione dello stesso per una piena tutela del superiore interesse dei minori contesi, anche attraverso opportune campagne di sensibilizzazione.
(3-03399)
VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, CAMPANELLA, BENCINI, Maurizio ROMANI, PEPE, FUCKSIA, MOLINARI, DE PETRIS, CASALETTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
nel mese di ottobre 2016 il primo firmatario della presente interrogazione, unitamente ad altri senatori, ha presentato un'interrogazione al Ministro in indirizzo, 3-03253, relativa alle problematiche connesse al decreto-legge n. 133 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2014, con il quale il Governo determinò la rivalutazione delle quote di proprietà della Banca d'Italia in possesso, per la maggior parte, di istituti creditizi privati. Ognuna delle 300.000 azioni passò dal valore ormai simbolico di 0,52 centesimi di euro a 25.000 euro e fu previsto che entro 36 mesi, ovvero entro il 31 dicembre 2016, nessun socio avrebbe dovuto possedere più del 3 per cento del capitale di Banca d'Italia e le quote eccedenti sarebbero state vendute ad altri operatori abilitati all'acquisto, aventi sede fiscale italiana;
alla data del 1° ottobre 2016, oltre il 50 per cento delle quote della Banca d'Italia risultavano ancora in possesso di Intesa Sanpaolo SpA, UniCredit SpA, Cassa di risparmio di Bologna SpA, Generali Italia SpA, Cassa di risparmio di Genova e Imperia;
al 31 dicembre 2016 le quote risultano in possesso degli stessi enti bancari, con percentuali superiori ad un terzo;
considerato che:
con l'interrogazione 3-03253 si chiedevano al Ministro delucidazioni in merito alla possibilità di realizzare entro la data limite del 31 dicembre 2016 quanto previsto dal decreto-legge n. 133 del 2013, in merito alla cessione delle quote eccedenti il 3 per cento di ciascun azionista della Banca d'Italia o, nel caso in cui ciò non si fosse verificato, quali azioni avrebbe avuto intenzione di intraprendere, anche di carattere normativo, e in che tempi, per normalizzare tale situazione, senza creare pregiudizio al patrimonio della Banca d'Italia, allineando la situazione di fatto al dettato della legislazione che attualmente ne regola l'assetto proprietario;
il 3 novembre 2016 presso la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato veniva svolta l'interrogazione alla quale il Governo a giudizio degli interroganti non dava alcuna risposta concreta, limitandosi a ripetere dati già esposti nell'atto di sindacato ispettivo,
si chiede di sapere quale tipo di intervento il Ministro in indirizzo intenda adottare per allineare la situazione vigente, relativa alle quote di proprietà della Banca d'Italia, al dettato normativo della legge n. 5 del 2014, senza arrecare pregiudizio al patrimonio dell'istituto.
(3-03400)
FAVERO, SUSTA, ALBANO, ASTORRE, CANTINI, CUCCA, DALLA TOR, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, GIACOBBE, LANIECE, MOSCARDELLI, ORRU', PANIZZA, PUPPATO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

persistono e in molti casi si accentuano, le numerose difficoltà di ricezione del segnale televisivo, soprattutto dei canali RAI, manifestatesi in diverse aree del Paese, a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale terrestre;
le difficoltà maggiori si riscontrano soprattutto nelle zone montane e nei borghi delle aree interne più difficilmente raggiungibili, dove da tempo ai residenti viene di fatto impedito di poter godere di un servizio pubblico di primaria importanza;
numerosi sindaci e amministratori di comuni italiani hanno segnalato tale disservizio approvando, su invito dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), un ordine del giorno indirizzato al Governo e al Parlamento con cui si chiede di avviare un tavolo di monitoraggio sul servizio televisivo, che costringa "RaiWay", società proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica della Rai, a potenziare le infrastrutture per la diffusione del segnale;
tale incresciosa situazione è stata anche evidenziata dal CoReCom del Piemonte, che ha presentato, nel marzo del 2016, una indagine svolta su questo tema in 368 comuni del territorio piemontese, da cui risulta che su un totale di 1.205.328 abitanti, ben 149.064 ovvero il 15 per cento, non ricevono il segnale Rai. Dalla stessa indagine emerge, inoltre, che ad oggi, sarebbero 600.000 i piemontesi che non ricevono il TgR piemontese;
considerato che:
la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che l'imposta sul possesso della tv, comunemente definita "canone Rai", pari a euro 100, deve essere pagata attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione;
tale intervento ha consentito la riduzione dell'evasione dell'imposta. Secondo quanto recentemente dichiarato da Antonello Giacomelli, sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega alle comunicazioni, il gettito dell'imposta per l'anno 2016 è di circa 2 miliardi di euro, in crescita rispetto agli anni precedenti;
pare del tutto evidente che anche a fronte di un aumento delle entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta televisiva, è necessario assicurare un adeguato servizio agli utenti, consentendo la ricezione di tutti i canali, in particolare di quelli del servizio pubblico;
le difficoltà nella ricezione del segnale tv e radio rappresenta attualmente la causa principale del *digital divide* che colpisce le aree montane, alpine e appenniniche,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare, con la massima sollecitudine, un completo monitoraggio su tutto il territorio nazionale per verificare la ricezione anche priva di disturbi del segnale televisivo, coinvolgendo a tale fine anche le Regioni, le unioni di Comuni e le associazioni di enti locali, quali Anci e Uncem;
quali iniziative intenda adottare per impegnare Rai Way a potenziare le infrastrutture per la trasmissione del segnale tv, soprattutto nelle aree montane e più interne del Paese, dove i disturbi e, in alcuni casi, persino la completa assenza del segnale stanno maggiormente penalizzando i cittadini utenti;
se ritenga infine opportuno attivare un Tavolo interministeriale relativo alle strategie per la risoluzione del *digital divide*, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale.
(3-03401)
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI - *Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
l'attuale situazione dei medici ed infermieri precari nella provincia di Latina sta assumendo proporzioni preoccupanti e la mancanza di posizioni nette nelle intenzioni relative alla loro stabilizzazione presenta contorni sfumati ed è necessario che si faccia immediatamente chiarezza a riguardo;
sembrerebbe infatti che l'azienda sanitaria locale di Latina non abbia proceduto all'invio alla Regione Lazio dell'elenco dei nominativi delle persone da stabilizzare, come previsto dal decreto n. U00403 del

commissario ad acta per la sanità della Regione con il quale il 23 dicembre 2016 è stato approvato il "budget assunzionale" delle Asl e la conseguente autorizzazione di "indizione delle procedure selettive";

la delibera fa invero riferimento a due tipologie di professionisti: da una parte chi figura già in graduatorie di altre aziende ospedaliere e che risulta idoneo alla stabilizzazione in virtù di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, e dall'altra parte coloro che sono inseriti nei "bandi con riserva". Orbene, sembrerebbe che nel territorio di Latina vi siano posizioni e risorse sufficienti per la stabilizzazione di quanti rientrino nella prima tipologia, suddivisi in 23 posti per medici, 67 per infermieri e uno per programmatore, mentre non vi sarebbe alcuna indicazione per quanto attiene alle posizioni e alle risorse da destinarsi a coloro che appartengono alla seconda tipologia;

i destinatari dei "bandi con riserva" andrebbero individuati in quanti abbiano "maturato al 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura", come disciplinato dal secondo comma dell'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed interesserebbe almeno 300 tra medici ed infermieri che, presso l'ospedale "Goretti" di Latina, in media da 7-8 anni prestano la loro attività in qualità di precari ed al momento vedono vanificarsi qualsiasi speranza di stabilizzazione;

da quanto affermato nel decreto approvato il 23 dicembre 2016, si ha modo di notare come la Asl di Latina non sia tra quelle autorizzate alla stabilizzazione di personale precario come indicato dall'art.1, comma 543, della legge 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 244 del 2016, il quale stabilisce che "In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2018, e concludere, entro il 31 dicembre 2016, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2017";

pertanto, la deroga introdotta ha ampliato notevolmente il numero degli aventi diritto alla stabilizzazione, individuando, quindi, una quota di posti riservati per coloro che operano in assenza di alcuni requisiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'indizione di precipui bandi di concorso. Gli esclusi di quanti rientravano nel lotto della legge n. 208 del 2015 avrebbero dovuto essere indicati in un elenco che sarebbe dovuto essere inviato alla Regione, contenente i nominativi del personale in regola con la legge, ma nella delibera di stabilizzazione del commissario *ad acta* per la sanità i nominativi di Latina non figurano; in proposito il dottor Casati, direttore generale della Asl di Latina ha più volte tentato di arginare la questione sostenendo che "non vi sono elenchi dimenticati ma, più concretamente, posizioni individuali che vanno affrontate con

metodo e trasparenza per giungere alla loro piena regolarizzazione rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia. Considerata la complessità delle problematiche da affrontare presso la nostra azienda, non era neppure ipotizzabile che tutte potessero essere risolte dal Decreto del Commissario Ad Acta del 23 dicembre". Spiegazione comprensibile, che purtuttavia non è in grado di fugare i dubbi che si assiepano riguardo alla mancata comunicazione dei nominativi, ed in particolare in merito ad alcune assunzioni temporanee che sembrerebbero viziate a monte e per le quali non si sarebbe negli anni provveduto a sanarne le posizioni; anzi, alcuni contratti sarebbero stati prorogati pur in presenza di errori nelle assunzioni a tempo determinato;

considerato che:

la mancata inclusione dei soli precari della Asl di Latina non solo violerebbe il principio costituzionale dell'eguaglianza, creando un'ingiusta ed illegittima disparità di trattamento con i precari in possesso di identici requisiti che prestano la loro attività presso le altre Asl del Lazio per cui è stata ammessa la stabilizzazione, ma si porrebbe anche in contrasto con una sentenza della Corte di giustizia della UE nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 del 26 novembre 2014, con la quale l'Italia è stata condannata per l'improprio e sistematico ricorso di contratti a tempo determinato da parte di tutta la pubblica amministrazione;

la mancata stabilizzazione del personale medico ed infermieristico inferisce l'ennesimo colpo alla sanità pontina, ormai sull'orlo del collasso. Ogni giorno i quotidiani locali denunciano il sistematico depotenziamento delle strutture, la carenza di personale, la disorganizzazione nei servizi, le restrizioni nelle prestazioni, le strumentazioni inadeguate ed obsolete, la chiusura di reparti e i tagli costanti di tutti i presidi ospedalieri del basso Lazio;

si rende pertanto necessario ovviare ai disagi di tutto il personale che, nonostante lo stato di precarietà e le criticità del sistema sanitario locale, ha garantito assistenza ed erogazione delle prestazioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti, per quanto di rispettiva competenza, intendano adottare affinché sia tutelato il diritto alla stabilizzazione per i precari appartenenti alla Asl di Latina, in quanto gli unici illegittimamente esclusi dal processo di stabilizzazione previsto *ex* art. 1, comma 543 della legge 208/2015.

(3-03402)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MARGIOTTA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il consiglio di amministrazione dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti "Giovanni Amendola") ha approvato il 28 settembre 2016 una delibera contenente una serie di interventi, finalizzati ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale dell'ente, anche sulla base delle sollecitazioni del Governo (che in precedenza aveva bocciato una serie di proposte giudicate insufficienti) e dei rilievi della Corte dei conti sulle prospettive di equilibrio economico;

la delibera, approvata con il consenso delle parti sociali (giornalisti ed editori) e votata all'unanimità (in consiglio di amministrazione siede anche un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), prevede tra l'altro norme sull'età di pensionamento dei giornalisti e sulle possibilità di accesso alla cosiddetta pensione di anzianità, con sostanziali modifiche (che equiparano sostanzialmente i giornalisti alle altre categorie di lavoratori dipendenti) a partire dal 1° gennaio 2017;

nonostante l'*iter* descritto, e l'immediata trasmissione della delibera al Governo, i due Ministeri vigilanti (del lavoro e dell'economia e delle finanze) ad oggi non hanno formalizzato il previsto parere (l'INPGI è una fondazione privata e quindi per esercitare una funzione pubblica, come l'erogazione delle pensioni, ha bisogno del via libera del Governo), per cui si determina in questi giorni una situazione paradossale, con incertezza sia per le aziende, che per i giornalisti dipendenti;

per fare un esempio, le nuove norme portano dal 2017 l'età della pensione di vecchiaia a 66 anni, ma quelle ancora in vigore sono ferme a 65 anni. I giornalisti che compiono 65 anni in questi giorni

rischiano di essere collocati a riposo, e magari tra una settimana il Governo darà il previsto via libera alla delibera INPGI,
si chiede di sapere quali immediate iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere la questione descritta.
(3-03397)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nel quadro di un sostanziale e progressivo ridimensionamento delle grandi opere previste nell'ultimo decennio, fa eccezione la "Pedemontana veneta", quale opera strategica inserita nei piani previsionali dei diversi Governi fin dagli anni '90 e, ad oggi, avviata per circa un 30 per cento;
anche il Governo Gentiloni, con le recenti positive dichiarazioni del Ministro in indirizzo, continua a ritenere politicamente indispensabile la finalizzazione dell'opera, in quanto fortemente richiesta dai territori, quale "*asset* di crescita per il Paese e non emblema di spreco";
rilevato che il destino della Pedemontana veneta è da sempre alle prese con un *closing* finanziario dalla complessa definizione, che per far crescere l'*equity* assicurato da Sis conta di rivalersi sui beneficiari locali, smantellando il già residuale sistema di agevolazioni previsto, senza di fatto stimolare la domanda degli investitori;
valutato che:
anche la struttura commissariale, di recente non rinnovata dal Ministro, non ha assicurato l'auspicata sintesi fra le diverse posizioni tecniche espresse dai diversi *player* interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Veneto, SPV Sis e Cassa depositi e prestiti);
diviene ora urgente ed ineludibile, a parere dell'interrogante, addivenire, senza ulteriori incertezze, alla definizione di un diverso quadro di sostenibilità economico-finanziaria, capace di assicurare la realizzazione dell'intervento che, al di là delle previsioni tecniche sui volumi di traffico, dovrà imprescindibilmente contemplare nel progetto l'inserimento delle opere complementari necessarie per assicurare il raccordo fra la Pedemontana e le arterie esistenti nel territorio, in assenza delle quali qualsiasi stima di traffico rischia di essere smentita;
si auspica in estrema sintesi che vengano attuate proposte e ruoli alternativi da parte di Cassa depositi e prestiti nei compiti, non solo di vigilante, ma, *in primis*, di facilitatore e garante generale, in modo che il consorzio Sis-SPV, chiamato a gestire il piano del rischio finanziario e gestionale direttamente possa fare le opportune variazioni ai piani stessi, ponendosi sul mercato in modo diversamente equo, ma pur sempre proficuo e vantaggioso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, già interessato con altro analogo atto di sindacato ispettivo, 4-06314, pubblicato il 14 settembre 2016 ed in attesa di risposta, intenda intervenire con decisione nell'attuale fase di rinnovato stallo, affinché vengano definitivamente affrontate le criticità tecniche finanziarie legate alla stima del volume di traffico, inserendo figurativamente nel progetto complessivo le necessarie opere complementari di raccordo fra la Pedemontana e le arterie presenti nel territorio, senza le quali qualunque valutazione economico-finanziaria risulterebbe fuorviante e, per questo, scarsamente attendibile.
(4-06826)

CARDIELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(4-06827)
(*Già* 3-03258)

QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
ricorre oggi, 13 gennaio 2017, il quinto anniversario di una tragedia senza precedenti: il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa "Concordia" urtò lo scoglio delle Scole, tentando di eseguire una manovra azzardata (la "pratica dell'inchino"), a poche centinaia di metri dalla riva, per rendere omaggio all'isola del Giglio (Grosseto);
l'urto causò l'apertura di una falla lunga circa 70 metri sul lato sinistro dell'imbarcazione con

conseguente affondamento e arenamento sullo scalino roccioso del basso fondale prospiciente punta Gabbianara, a nord di Giglio porto;
la collisione avvenne intorno alle ore 21, mentre i passeggeri stavano cenando e la *band* dei "Dee Dee Smith" suonava. Uno dei componenti di questa *band* era il giovane musicista Giuseppe Girolamo;
come nel tragico naufragio del Titanic, la Concordia affondò, mentre il suo comandante abbandonava la nave prima dei passeggeri. Il batterista Giuseppe Girolamo, al contrario, cedette il suo posto in scialuppa ad una bambina, pur essendo consapevole di non saper nuotare e che questo gesto di generosità lo avrebbe condannato a morte sicura;
nel naufragio morirono 32 persone, tra le quali Giuseppe Girolamo. Il suo corpo è stato recuperato il 22 marzo, 2 mesi dopo il naufragio;
considerato che la legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante "Norme per la concessione di ricompense al valore civile", prevede che "Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" (art. 1) e che "Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'articolo 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; per il progresso della scienza od in genere per il bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria" (art. 3);
considerato infine che:
a parere dell'interrogante Giuseppe Girolamo, nel sacrificare la propria vita, ha compiuto un atto di grande eroismo che testimonia valori positivi, quali la solidarietà, l'altruismo, la fraternità e un alto e profondo senso civico;
un articolo pubblicato da "il Fatto Quotidiano" *on line* ricorda come il Comune di Alberobello (Bari), dove il batterista era nato e cresciuto, attraverso il sindaco Michele Maria Longo, abbia inoltrato numerose volte la domanda, affinché Giuseppe venga insignito della medaglia d'oro al valor civile, senza mai ottenere riscontro dagli uffici competenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga che sia opportuno conferire l'onorificenza a Giuseppe Girolamo che, con il suo atto di eccezionale coraggio, quale segnale di un profondo senso civico, ha esposto la sua vita a manifesto pericolo per salvare una bambina;
quali siano le motivazioni del mancato riscontro, per un periodo di tempo così prolungato, da parte degli uffici competenti alle richieste inoltrate da parte dell'amministrazione di Alberobello, guidata dal primo cittadino, dinanzi ad una vicenda di tale rilevanza umana e civile.
(4-06828)
GAETTI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, DONNO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
in Lombardia secondo la legge regionale n. 31 del 2008 è vietato collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
secondo le disposizioni generali del 2015 della Provincia di Mantova in tutte le acque la pesca esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata nelle acque del fiume Oglio, comprese le sue lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume e nei laghi di Mantova (zona di protezione speciale IT20B009) dallo scivolo lavatoio di Rivalta (sito di importanza comunitaria IT20B0017) fino alla riserva naturale Vallazza (sito di importanza comunitaria IT20B0010). Gli unici attrezzi consentiti per la pesca professionale sono la nassa, il bertovello e il guadello per l'esclusiva cattura di saltarelli, mentre la pesca notturna è possibile esclusivamente con reti da posta nei periodi e nei luoghi consentiti;
con l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 il legislatore ha tentato di porre un freno alla pesca illegale

nelle acque interne dello Stato e di rendere uniformi sul territorio e omogenee, sotto il profilo sanzionatorio, le attività di controllo e di contrasto al gravissimo fenomeno della pesca di frodo, sia in mare aperto, che nei fiumi e nei laghi presenti sul territorio nazionale;

il 30 settembre 2016 è stato ratificato il protocollo di intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e l'Autorità di bacino del fiume Po per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po, che comunque non prevede oneri aggiuntivi in capo ai soggetti sottoscrittori;

il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale erano istituzionalmente e tradizionalmente preposti alla tutela dell'ambiente e del territorio, nonché alla sicurezza agroalimentare, rivestendo un ruolo di primo piano in merito all'attività di vigilanza sull'esercizio della caccia, per la prevenzione e repressione dei vari fenomeni di bracconaggio e sulla tutela della fauna selvatica. A loro veniva deputato il compito di far rispettare le norme in materia ittico-venatoria nelle acque interne, di prevenire e reprimere i fenomeni di bracconaggio;

con il decreto legislativo n. 177 del 2016 l'Arma dei Carabinieri ha assorbito la maggior parte del personale in capo al Corpo forestale dello Stato e tutte le funzioni da esso svolte, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e lo spegnimento degli incendi con mezzi aerei, che vengono attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Secondo Antonio Brizzi, segretario generale CONAPO del sindacato autonomo Vigili del fuoco, "mentre l'Arma dei carabinieri si ritroverà di colpo aumentata di 7000 uomini circa, solo 390 sono le unità confluite nel Corpo nazionale" dei Vigili del fuoco, "un Corpo che già di suo registra una carenza di organico di oltre 3000 unità e che oggi si ritrova con compiti in più che erano in precedenza eseguiti, a vario titolo, da circa 3000 forestali" ("AvioNews" del 5 gennaio 2017);

in attuazione della cosiddetta riforma Delrio, di cui alla legge n. 56 del 2014, le istituzioni locali sono state obbligate ad un riordino territoriale delle proprie competenze: nel 2016 le funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca, precedentemente svolte dalla Provincia di Mantova sono passate in capo alla Regione Lombardia;

da qualche anno il Corpo forestale dello Stato, la Polizia provinciale e le guardie ittiche volontarie, grazie ad un coordinamento che nel tempo è diventato sempre più efficace, collaborano attivamente per garantire la tutela e la sicurezza del patrimonio fluviale;

il sito di interesse nazionale "laghi di Mantova e polo chimico" è stato riconosciuto ed inserito nel programma nazionale di bonifica con legge n. 179 del 2002, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

nell'arco del 2016 sono stati numerosi gli episodi di bracconaggio nel mantovano riportati dagli organi di stampa locale. Il 19 gennaio 2016 sono stati rimessi in acqua 200 chilogrammi di pesce rinvenuti sulla sponda del fiume Oglio, nel viadanese, dagli agenti della vigilanza ittico-venatoria della Provincia, frutto della pesca illegale con l'elettrostorditore di 2 bracconieri, che sono riusciti a fuggire a bordo di una barca. Il 3 marzo 2016 è stato rinvenuto un chilometro di reti nel Mincio in zona Vallazza, nel quale erano intrappolati 500 chilogrammi di pesce che sono stati rimessi in libertà. Il 9 maggio 2016 4 persone di nazionalità cinese sono state sorprese di notte mentre, immersi in acqua fino ala cintola, pescavano con grossi guadini nel fiume Mincio. Il 14 luglio 2016 i bracconieri, si presume 8 persone ben organizzate, sono riusciti a dileguarsi nel cuore della notte a bordo di un gommone abbandonando nel Mincio 450 chilogrammi di pesce, intrappolato in 4 chilometri e mezzo di reti che avevano steso a zig zag da una sponda all'altra in zona Vallazza. Il 3 ottobre 2016 sono stati recuperati 2 chilometri di reti stese nel lago inferiore di Mantova dai bracconieri, prima che potessero provocare ulteriore danno alla fauna ittica. Il 7 novembre 2016 sul canale Fossagone a Bagnolo San Vito è stato sequestrato un sistema di reti tirato da una parte all'altra del corso d'acqua, mentre il pesce catturato, stimato in oltre 40 chilogrammi, è stato rilasciato in acqua;

in un servizio del 27 aprile 2016, andato in onda su "Sky TG24", dal titolo "La pesca di frodo nel Po", le forze di Polizia di Ferrara descrivono una situazione sempre più allarmante. Nel servizio si parla

addirittura di 400 bracconieri, che operano nella zona e che hanno fatto della pesca di frodo un *business*. In particolare, il pesce siluro è poco considerato in Italia, ma viene comunemente commercializzato in alcuni Paesi nell'est Europa, e la richiesta di pesce misto per fare mangimi per animali, come crocchette per cani e gatti, è in continua crescita;

il 29 dicembre 2016, con un lungo articolo sulla "Gazzetta di Mantova", una guardia ittica volontaria dichiara: "Fino a qualche anno (...) fa i pescatori di frodo sul Po erano principalmente ungheresi. Poi circa dal 2008, quando il delta del Danubio è diventato parco, i bracconieri romeni che hanno devastato quel fiume si sono spostati qui. Di preferenza hanno puntato il Po, l'Oglio e in genere tutti i corsi d'acqua minori. Si muovono di notte con le barche che poi lasciano sulle rive. Pescano con gli elettrostorditori, l'esplosivo, con agenti chimici e reti chilometriche e fanno ogni notte strage di pesci. Una volta catturato, il pesce viene stoccato sulle rive o sui furgoni, senza alcun rispetto delle norme igieniche e, con bolle o fatture false, in cui si attesta una provenienza diversa del pescato, e cioè da acque non inquinate come sono le nostre, trasportato in Romania, a Bucarest. Lì ci sono aziende specializzate che trasformano la maggior parte del pesce in farina per l'alimentazione animale che viene poi venduta in tutta Europa, anche in Italia, senza controlli. Il tutto anche con la complicità di imprenditori e politici di casa nostra";

il 2016 si chiude con la denuncia di Alberto Borsari, vice presidente della Provincia di Mantova, che lamenta, sulle pagine della "Gazzetta di Mantova" del 30 dicembre, una maggiore difficoltà nel contrastare il fenomeno del bracconaggio, in conseguenza proprio della riforma delle istituzioni locali con le funzioni di agricoltura, caccia e pesca trasferite alla Regione Lombardia e la competenza sulla vigilanza ittico-venatoria rimasta in capo alla Provincia che ha comportato "una diminuzione di risorse, personale e professionalità in un settore molto delicato". Il Governo ha puntato sull'inasprimento delle sanzioni e delle pene quale mezzo principale per combattere la pesca di frodo, ma questa soluzione non pare aver scoraggiato i bracconieri e non può nemmeno essere considerata risolutiva del problema, se non viene affiancata ad azioni di controllo coordinate e continuative svolte sul territorio. A causa della *spending review*, coloro che dovrebbero contrastare la pesca di frodo sono sempre di meno e, con il razionamento di mezzi e carburanti e il divieto di straordinari, anche i controlli si sono ridotti, come nel caso delle guardie ittico-venatorie della Provincia di Mantova, che negli ultimi due anni sono diminuite da 15 a 9, mentre in Lombardia sono sempre più frequenti i casi di predoni dei fiumi che, organizzati in gruppi o in bande, depredano le ricchezze del bacino idrico del Po e dei sui affluenti. Negli ultimi 3 anni nel mantovano sono stati effettuati circa 4.000 controlli, che hanno portato al sequestro di numerosi attrezzi per la pesca non consentiti, come due batterie e un elettrostorditore, o usati illegalmente, come 39 chilometri di reti, 14 natanti e 2 furgoni, all'avvio di 9 procedimenti penali, alla stesura di 67 verbali e alla notifica di 612 sanzioni amministrative. È stato evitato un vero e proprio disastro ambientale e all'ecosistema con circa 170 quintali di pesce vivo recuperato e subito liberato in acqua, oltre ai 48 quintali di pesce morto rinvenuto. Sono state effettuate 250 ore di vigilanza con i natanti sui fiumi Po, Mincio e laghi di Mantova, 30 delle quali con equipaggi misti di agenti delle Province di Mantova e di Rovigo. In 14 interventi sono state sanzionate 14 persone, tutte di cittadinanza romena, per pesca con attrezzi professionali vietati e senza licenza, nonché per commercio di alimenti deteriorati e danno ambientale;

considerato infine che il gruppo Movimento 5 Stelle (M5S) al Senato, dopo che i deputati dello stesso Movimento avevano presentato, senza successo, modifiche alla legge n. 154 del 2016, aveva proposto sanzioni amministrative e penali più severe, che prevedevano l'arresto fino a 3 anni e ammende fino a 15.000 euro, per chi utilizza strumenti della pesca professionale oltre i limiti consentiti e per chi compie attività di bracconaggio nelle acque interne. I rappresentati del gruppo M5S avevano avvisato il Governo che la legge approvata poteva lasciare diverse scappatoie legali e che i predoni impuniti avrebbero continuato a farla franca, poiché le sanzioni amministrative non sono abbastanza efficaci per fermarli con grave danno al mercato regolare e alla salute. Soprattutto non sono stati fermati i bracconieri stranieri, che rappresentano la maggioranza dei pescatori illegali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se la preoccupante carenza di personale preposto alla tutela dell'ambiente e del territorio, causata dalla ridefinizione del ruolo delle Provincie e dal riordino delle forze armate, sia una delle cause che ha favorito il diffondersi del fenomeno legato al bracconaggio ittico nella pianura Padana;
quanti uomini, una volta terminata la fase di riordino, saranno destinati, in modo permanente, al contrasto di tale fenomeno nelle acque del bacino del Po e dei suoi affluenti;
se la *spending review* abbia comportato una limitazione delle azioni di controllo coordinate e continuative necessarie sul territorio per contrastare il bracconaggio;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere per limitare e contrastare la pesca di frodo e se tra queste abbiano intenzione di imporre una lunghezza massima delle reti da posa nelle acque interne ancora più restrittiva rispetto alla normativa vigente, ridurre orari e giorni per la posa e il recupero delle reti, imporre l'obbligo di immatricolazione dei natanti utilizzati per la pesca professionale e l'ormeggio notturno per quelli da diporto, avviare un progetto di geolocalizzazione delle imbarcazioni o un sistema di avviso "di inizio attività" tramite *sms* per la pratica della pesca professionale nelle acque interne;
quali iniziative intendano adottare per impedire il commercio del pesce pescato illegalmente nei tratti più inquinati dei fiumi o addirittura in un sito di interesse nazionale, come quello di Mantova.
(4-06829)

MAZZONI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge n. 107 del 2015 prevede, all'art. 1, comma 109, lettera *a)*, al fine dell'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo, lo svolgimento di concorsi pubblici regionali per titoli ed esami riservato al personale abilitato all'insegnamento. Inoltre, ai commi 180 e 181, lettere *a)* e *b)*, il Governo è delegato a riformare il sistema di formazione iniziale e di reclutamento nel settore istruzione. In particolare, al punto 1) della lett. *b)* del comma 181 è prevista "l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione". Al punto 2) si prevede "l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso";
al comma 131 prevede che "A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";
considerato che:
nel corso dell'anno 2016 si è svolta la prima tornata concorsuale. Nell'ambito di tale procedura si è verificato un tasso di bocciature molto superiore alle attese, il che ha determinato che molti posti sono rimasti non assegnati;
i docenti delle graduatorie di istituto vengono, a tutt'oggi, impiegati in prevalenza per coprire posti di organico di diritto, cioè strutturalmente liberi e vacanti;
considerato, altresì, che l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 è stato straordinariamente problematico a causa della difficoltà per le istituzioni scolastiche autonome di coprire le supplenze di varia natura, nonostante la disponibilità di docenti abilitati,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto per una "fase transitoria" tra il vecchio sistema di reclutamento detto "a doppio canale" e il nuovo sistema, di cui alla delega del comma 181, lettera *b)*, citato, basato sul concorso per le lauree magistrali, nell'ottica di una stabilizzazione degli insegnanti abilitati, gran parte dei quali risulta iscritta nelle graduatorie di istituto di II fascia;
quale sia la consistenza esatta dei posti in organico di diritto rimasti scoperti per mancanza di aspiranti, inclusi i posti derivanti dalla trasformazione da organico di fatto in organico di diritto autorizzati

all'interno della legge di bilancio per il 2017, e la consistenza esatta degli aspiranti abilitati all'insegnamento, al netto delle immissioni in ruolo già effettuate a settembre 2016 e comunque in programma nel triennio di vigenza delle graduatorie;
quali iniziative intenda porre in atto in relazione all'applicazione del comma 131 citato a tutela dei supplenti con più di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile, per impedire che l'onere dell'abuso dei contratti a termine ricada sui lavoratori.
(4-06830)

DIVINA - *Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:
dopo aver letto l'articolo apparso su "Il Resto del Carlino" il giorno 11 maggio 2016 in cui si parlava dell'odissea di una madre a cui il servizio sociale della ASP di Ferrara ha tolto due bambini nel dicembre 2015 *ex* art. 403 del codice civile, e approfondita la questione leggendo tutta la documentazione in merito si è rilevato quanto segue;
il Tribunale civile di Ferrara, dopo una separazione coniugale, il 15 luglio 2013 disponeva con un'ordinanza del presidente l'allontanamento del padre dalla casa coniugale e l'affidamento esclusivo alla mamma dei figli;
la mamma collaborava con l'assistente sociale allora competente che relazionava su di lei sempre in maniera lusinghiera, dicendo fra l'altro il 16 maggio 2013 "Rispetto alla relazione madre figli, si è osservata una relazione connotata da spontaneità, confidenza e da un buon dialogo (…) si è osservata una buona relazione fra i fratelli, i bambini durante la visita domiciliare sono apparsi molto uniti, si sono ricercati, sia interagendo nel dialogo che nel gioco";
nel luglio 2015 cambiava l'assistente sociale e le relazioni sulla mamma cominciavano inspiegabilmente ad essere negative, fino a che, dopo solo poco più di due mesi, il 10 ottobre 2015 l'assistente sociale chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna di allontanare i bambini dalla casa. Nel dicembre 2015, visto che il Tribunale non aveva ancora deciso, il servizio sociale effettuava un allontanamento forzato *ex* articolo 403 del codice civile portando i bambini a casa della zia del padre (il quale era stato denunciato dalla moglie per violenza assistita e sarebbe stato condannato per lesioni). La motivazione che si legge nel documento di allontanamento dei due bambini dalla madre è: "Visto che la situazione famigliare presenta caratteristiche che fanno presupporre elementi di forte pregiudizio". È noto che, per un allontanamento del genere, non devono esserci presupposizioni ma certezze. Lo stesso ordine nazionale degli assistenti sociali fa sapere che l'allontanamento di un minore dalla famiglia si deve attuare come elemento residuale, dopo aver espletato tutti i tentativi per evitarlo, cosa che, nel caso di specie, non è stata fatta;
si nota inoltre che:
il servizio sociale non doveva relazionare al Tribunale per i minorenni di Bologna (non essendo questo competente) perché era in atto un giudizio di separazione presso Tribunale civile di Ferrara, ma lo ha ugualmente fatto;
l'assistente sociale, invece di rimediare al suo errore, come dice lo stesso codice deontologico (art. 15), non solo ha insistito nell'errore, ma ha disposto, relazionando sempre, anche un provvedimento *ex* 403 del codice civile. Questo ha fatto sì che, quando 9 mesi dopo il Tribunale per i minorenni si dichiarava incompetente, i bambini (cosa gravissima e inaudita) sono rimasti in una situazione di stallo: non si capisce a chi siano affidati perché non esiste alcuna disposizione in merito e risultano essere stati sottratti al nucleo familiare solamente grazie ad un allontanamento *ex* art. 403 del codice civile mai convalidato da alcun Tribunale;
quando venne ufficialmente messo in evidenza "l'errore" da tutti e due gli avvocati delle parti in causa, l'assistente sociale ha continuato a relazionare al Tribunale per i minorenni;
l'assistente sociale ha disposto (non potendo farlo, stante la sola competenza in merito del tribunale *ex* art. 4, comma 3, della legge 184 del 1983) la calendarizzazione degli incontri discriminando la madre, alla quale non ha permesso oramai dal marzo 2016 di incontrare la figlia e facendole vedere il figlio con cadenze quindicinali e con interruzioni arbitrarie a seconda delle circostanze. Per il padre (condannato in via definitiva per lesioni) le visite sono state sempre libere;

l'assistente sociale, avendo l'affido, non ha sorvegliato sulla salute dei bambini tanto che ad oggi entrambi hanno gravi complicazioni cliniche e psicologiche;
l'assistente sociale ha consegnato le relazioni degli incontri protetti della mamma con i figli fino a marzo 2016, e da allora non ha più consegnato alcunché agli avvocati né al Tribunale, commettendo probabilmente anche il reato di omissione d'atti d'ufficio (art. 328 del codice penale). Ciò non consente né alla donna di difendersi né alla consulente tecnica d'ufficio in corso di valutare compiutamente disponendo di tutti i documenti;
premesso che, da studi metanalitici effettuati a livello internazionale (si veda il *blog* giuridico e sociale "affidamentiminorili" del dottor Massimo Rosselli del Turco, terzo quaderno, "Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori"), si apprende che i bambini privati di uno o di entrambi i genitori sono soggetti a futuri disturbi non solo psicologici ma anche fisici, pertanto si ritiene che tutti i comportamenti menzionati non siano stati assunti nel pieno rispetto della tutela dei diritti e della salute dei minori ed emergono seri dubbi sulla loro regolarità procedurale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno avviare iniziative ispettive presso il servizio sociale della ASP di Ferrara in merito ai fatti descritti.
(4-06831)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nell'istituto tecnico industriale «F. Severi» di Padova si è verificato un episodio increscioso. Il docente titolare della cattedra di diritto, in congedo da inizio anno, è rientrato al lavoro solo per un giorno, il tempo di interrompere la supplenza nel frattempo attivata dalla dirigente scolastica, per poi inoltrare una nuova richiesta di congedo;
la preside dell'istituto, Nadia Vidale, a questo punto, esasperata, ha scritto una lettera per chiedere conto al docente del suo comportamento, che appare oltremodo offensivo per gli studenti e che li danneggia notevolmente visto che, dopo tanto tempo senza professore, la preside aveva trovato per loro un'ottima e volenterosa supplente che, a causa del rientro del titolare di cattedra, ha dovuto licenziare. Assunta il 2 dicembre 2016 è stata licenziata il 22 dello stesso mese, in obbedienza al diritto del titolare di occupare quel posto;
il professore titolare è rientrato il 23 dicembre a scuola, ma dal 9 gennaio ha chiesto un nuovo congedo. Purtroppo però, non è possibile richiamare il supplente precedente, per bravo che sia, se il periodo di assenza è stato interrotto dal rientro del titolare, pur se per un giorno soltanto,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per impedire che si ripetano comportamenti come quelli descritti da parte di docenti, che, così agendo, privano gli alunni del loro diritto allo studio.
(4-06832)

GASPARRI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
lo scrittore Roberto Saviano sarà a Forlì il 15 marzo 2017 per una serie di incontri;
il preside del liceo scientifico "G.B. Morgagni" di Forlì avrebbe diramato una circolare (n. 299) nella quale, promuovendo l'iniziativa, scrive che "L'adesione all'iniziativa deve riguardare l'intera classe con l'acquisto da parte degli studenti del romanzo al costo di 16 euro";
nella circolare si confermerebbe, altresì, che l'ufficio stampa di Saviano contatterà la scuola per definire l'incontro, soltanto dopo l'avvenuta adesione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga assolutamente deplorevole una circolare che vincola un incontro culturale all'acquisto del libro dello scrittore;
se non intenda far chiarezza sull'episodio per capire se tale vincolo dipenda da un'iniziativa del preside o se sia stato l'ufficio stampa di Saviano a concordare l'adesione, legandola all'acquisto del libro;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere nei confronti del preside del liceo Morgagni di Forlì.

(4-06833)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il dirigente scolastico del liceo classico statale "G.B. Morgagni" di Forlì, in data 13 gennaio 2017, ha inviato una circolare agli studenti delle classi quarte e quinte per informarli che avrebbero potuto incontrare lo scrittore Roberto Saviano che il 15 marzo 2017 sarà nella città;
l'adesione all'iniziativa presuppone però l'acquisto dell'ultimo libro dello scrittore "La Paranza dei bambini", al costo di 16 euro,
si chiede di sapere:
quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo circa i fatti descritti;
se non ritenga molto inopportuno e per questo sanzionabile che un dirigente scolastico si trasformi in "venditore di libri" per conto terzi e quali iniziative intenda assumere affinché simili fatti non abbiano a ripetersi.
(4-06834)
TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da articoli apparsi recentemente sulla stampa si è avuta notizia dell'arresto di un ventinovenne del Gambia, Jaiteh Morro, processato poco dopo per direttissima con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di 43 grammi di hashish;
l'arresto sarebbe avvenuto ai Bastioni di Verona, precisamente nei giardini di circonvallazione Oriani, dove il giovane gambiano sarebbe stato colto in flagranza di reato mentre cercava di vendere sostanze stupefacenti ad una donna, che l'immigrato aveva avvicinato dopo insistenti *avance* offrendole dell'hashish;
nello stesso momento sono, quindi, prontamente intervenuti i militari, che hanno proceduto alla perquisizione del gambiano, trovandolo in possesso di ben 43 grammi di hashish, oltre a 150 euro ritenuti frutto di precedente spaccio e hanno, pertanto, proceduto all'immediato arresto dell'immigrato;
nel corso della successiva udienza di convalida, il pubblico ministero avrebbe avanzato richiesta degli arresti domiciliari per l'immigrato, "visto i gravi e reiterati indizi di colpevolezza dati anche dal fatto che nell'agosto 2015 aveva chiesto la protezione internazionale", tuttavia il giudice, risultando l'arrestato senza fissa dimora, sebbene domiciliato all'*hotel* "Monaco" in via Torricelli a Verona, ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel comune, vietandone il reingresso se non con l'autorizzazione del magistrato;
la prossima udienza del procedimento nei confronti del cittadino gambiano è fissata per il 23 maggio 2017;
considerato che:
esattamente un mese prima dei fatti riportati in premessa, il 4 dicembre 2016, lo stesso giovane gambiano pare fosse già stato arrestato sempre per reati analoghi ma successivamente rimesso in libertà con il solo obbligo di firma presso la Questura, presso cui doveva presentarsi quotidianamente tra le ore 10 e le ore 11 di mattina;
invece, è proprio a quell'ora che pochi giorni fa lo straniero gambiano si trovava impegnato a vendere droga ai Bastioni di Verona, proprio davanti alla scuola media "Betteloni", dove è stato nuovamente arrestato;
più recentemente, è di lunedì 9 gennaio 2017 la notizia di altri due arresti operati dai carabinieri di Verona, sempre ai Bastioni, di altri due giovani stranieri di nazionalità gambiana per detenzione e spaccio di droga, di cui uno è ospite presso il centro di accoglienza per richiedenti asilo a Costagrande;
anche per questi ultimi, dopo la convalida dell'arresto, è stato disposto solo l'obbligo di firma;
visto l'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;
vista la gravità della situazione, che non può ulteriormente essere sottovalutata, trattandosi non di casi isolati, bensì del terzo arresto in pochi giorni, nella medesima località e per gli stessi reati, di cittadini

stranieri gambiani, di cui l'ultimo ospitato presso il centro di accoglienza di Costagrande, nel quale dopo la convalida ha potuto fare ritorno,
si chiede di sapere:
se nei confronti del gambiano arrestato sia stato già adottato un provvedimento di espulsione, in considerazione della sua abituale attività dedita a traffici delittuosi, per di più nei pressi di una struttura scolastica ove sono presenti minori, e, conseguentemente, se sia stato disposto il suo trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione nelle more dell'adempimento di tutte le procedure finalizzate al suo effettivo rimpatrio nel Paese di origine;
se analoghi provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei due cittadini gambiani recentemente arrestati sempre ai Bastioni di Verona e si sia provveduto alla revoca delle condizioni di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, o quali siano i motivi per i quali tali provvedimenti non siano già stati adottati e se non reputi opportuno, anche al fine di prevenire il reiterare dei reati compiuti, procedere ad una loro immediata assunzione;
se il Ministro in indirizzo intenda avviare, anche per il tramite della Prefettura competente, le opportune indagini sulla gestione del centro di accoglienza a Costagrande;
se intenda verificare la possibile esistenza in zona di un gruppo organizzato dedito al reclutamento di stranieri per lo spaccio di sostanze stupefacenti.
(4-06835)

CROSIO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
a fine dicembre 2016 è stato diffuso un documento relativo alla prevenzione ed al controllo della malaria: 24 pagine contenenti le indicazioni per le misure di prevenzione per i viaggiatori, per la sicurezza trasfusionale e le modalità di segnalazione per aggiornare le ultime linee guida risalenti al 1997;
nel documento si può leggere che: «Nei paesi non endemici la malaria continua ad essere la più importante malattia d'importazione, legata al numero crescente sia di viaggiatori internazionali sia di flussi migratori provenienti da aree endemiche». Poi, prima di elencare le nuove linee guida, si passa all'analisi dei numeri che raccontano di 3.633 casi notificati in Italia nel quinquennio dal 2011 al 2015 di cui 89 per cento con diagnosi confermata. Nella quasi totalità di casi sono d'importazione, i casi autoctoni riportati sono stati 7, sottolineando che la malaria «rappresenta dunque la principale fonte di preoccupazione da un punto di vista sanitario per le persone che si rechino in paesi tropicali e sub tropicali»;
una circolare del Ministero della salute riporta, inoltre, di prestare attenzione perché i casi di malaria stanno aumentando e ricorda esplicitamente che questa malattia starebbe arrivando a causa dei flussi migratori. La circolare però pone più l'accento sui residenti che si recano in Paesi a rischio per i motivi più svariati, rispetto ai flussi migratori, ma è necessario sottolineare quanto evidenziato dai dati: alcune malattie, tra le quali la malaria, che erano state debellate, stanno tornando sui nostri territori;
va sottolineato come negli ultimi anni la diffusione della malaria nel mondo sia stata notevolmente ridotta, grazie all'attuazione di programmi di controllo promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Anche se nell'ultimo rapporto sulla situazione mondiale della malaria, pubblicato dall'OMS, vengono riportati 95 Paesi ancora con malaria endemica nel mondo, circa 214 milioni di casi e 438.000 decessi. L'ufficio regionale europeo dell'OMS, nell'aprile 2016, ha comunicato agli Stati membri l'eradicazione della trasmissione di malaria autoctona sul territorio della regione europea. Tuttavia, nelle aree tropicali e *sub* tropicali, la malaria rappresenta ancora la più importante malattia trasmessa da vettore,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa riferire su quali misure di controllo, prevenzione e profilassi intenda adottare per fronteggiare tale emergenza e per controllare e testare gli immigrati ospitati e quelli in continuo arrivo sul territorio italiano, al fine di tutelare la salute pubblica dal ritorno di malattie debellate da decenni.
(4-06836)

MARINELLO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 304, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha previsto, per il 2016, un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante, tra l'altro, la previsione che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno;

il comma 305 della stessa legge di stabilità per il 2016 ha previsto, per il medesimo anno, nell'ambito delle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la riserva di una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;

successivamente, anche attraverso il decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 è stato ribadito che l'integrazione salariale (pagamento della cassa integrazione guadagni straordinaria) non possa essere superiore ad un periodo di 3 mesi nell'arco di un anno; ad avviso dell'interrogante questo criterio, già più restrittivo di quello applicato negli anni precedenti, risulta essere del tutto insufficiente ad ottemperare alle esigenze del settore; basti pensare che il solo periodo di fermo copre un arco temporale di 30 giorni;

ad integrazione della norma, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il citato limite deve essere inteso quale durata massima, anche non continuativa, del programma aziendale da cui deriva l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale e pertanto deve esser applicato all'impresa;

nella normativa applicativa si precisa oltre tutto che le domande di cassa integrazione straordinaria relative al 2016 devono essere presentate inderogabilmente entro il 30 gennaio 2017;

considerato, inoltre, che:

a ridosso della scadenza di presentazione delle domande, senza alcun preavviso, concertazione o coinvolgimento delle categorie interessate, l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 75 del 9 gennaio 2017 contenente chiarimenti operativi utili alla corretta presentazione delle domande di cassa integrazione straordinaria relative al 2016;

a detta dell'interrogante, cambiare le regole o le modalità di presentazione delle domande in prossimità della loro scadenza, senza prorogare i termini di presentazione, risulta essere estremamente deleterio per la corretta erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e lede notevolmente il principio del legittimo affidamento dell'utente;

secondo le disposizioni contenute nel messaggio, si configurano due modalità di presentazione delle istanze: potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a 3 mesi o potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100. I diversi periodi di intervento dovranno rispettare i seguenti parametri e modalità: 1) prima domanda: periodo d'intervento richiesto dal 1° febbraio al 15 aprile 2016 (con inserimento nel quadro "C" del modello SR100 nella colonna "Periodo" dei "Dati Trattamento Cig in deroga" del periodo "dal 1/02/2016 al 15/04/2016"); 2) seconda domanda: periodo di intervento richiesto dal 15 settembre al 21 settembre 2016 (con inserimento del periodo "dal 15/09/2016 al 21/09/2016"); 3) terza domanda: periodo d'intervento richiesto di una sola giornata il 10 ottobre 2016 (con inserimento del periodo "dal 10/10/2016 al 10/10/2016"); 4) quarta domanda: periodo d'intervento richiesto dal 20 ottobre al 31 dicembre 2016 (con inserimento del periodo "dal 20/10/2016 al 31/12/2016");

secondo le regole procedurali stabilite, ai fini dell'autorizzazione da parte delle sedi dell'Istituto territorialmente competenti, il periodo massimo concedibile per l'azienda viene, quindi, calcolato sommando aritmeticamente i periodi richiesti, secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande. Seguendo questo criterio, saranno autorizzabili, in presenza di tutti i presupposti previsti dal decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, le prime 3 domande (che complessivamente corrispondono ad un periodo pari a 2 mesi e 15 giorni più 7 giorni più un giorno inferiore a 3 mesi) mentre la quarta domanda non potrà essere autorizzata, perché il periodo richiesto (2 mesi e 11 giorni) sommato ai primi 3 periodi determina il superamento del limite massimo di 3 mesi;

al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell'Istituto territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto nella domanda SR100, pertanto l'azienda, in tali casi, dovrà ripresentare, comunque entro il termine previsto del 30 gennaio 2017, l'istanza con l'indicazione di un periodo che, sommato a precedenti, non determini il superamento del limite dei 3 mesi;

rilevato che:

nonostante si tratti di procedure che richiederanno un sicuro aggravio di lavoro rispetto alla prassi seguita finora, non sono state disposte proroghe del termine di presentazione delle domande. Inoltre, laddove siano già state presentate istanze di cassa integrazione straordinaria in difformità dai criteri indicati nel messaggio, le stesse dovranno essere correttamente riformulate entro il termine improrogabile del 30 gennaio 2017, pena la loro definitiva bocciatura;

con la modifica in corso dei criteri per la presentazione delle relative istanze, secondo l'interrogante, potrebbero sorgere casi di numerosi rigetti delle istanze e di innumerevoli contenziosi successivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna ed urgente una proroga del termine finale per la presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria relative al 2016, ad oggi fissato al 30 gennaio 2017;

se non ritenga lesivo del principio del legittimo affidamento modificare le modalità di presentazione delle domande in corso d'opera, sia per l'interpretazione ancora più restrittiva di criteri già stringenti, sia per il lavoro di tutti coloro i quali avevano già da tempo predisposto la documentazione relativa alla presentazione delle istanze.

(4-06837)

DONNO, SERRA, PAGLINI, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 6 agosto 2013, Nils Muiznieks, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, nel rendere pubblico un rapporto sulla visita effettuata dal 22 al 24 maggio 2013 in Azerbaigian, dichiarava che: "molestie a giornalisti e a chi esprime un'opinione critica in Azerbaigian sono fonte di preoccupazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo. Le autorità dovrebbero rimettere in libertà tutti coloro che sono in detenzione a causa delle proprie opinioni e modificare la legislazione e la pratica riguardanti la libertà d'espressione e di riunione";

in data 3 marzo 2015, il sito *internet* "Amnesty" rendeva noto che "le autorità azere hanno intensificato la repressione nei confronti dei giornalisti che criticano il governo. Khadija Ismayilova, pluripremiata giornalista d'inchiesta, è stata arrestata il 5 dicembre 2014 sulla base della grottesca accusa di aver incitato al suicidio un ex collega. Khadija Ismayilova aveva diffuso una lista di prigionieri politici e stava indagando sulle voci di legami tra la famiglia del presidente Aliyev e un lucroso progetto edilizio nella capitale Baku. In precedenza, aveva ricevuto minacce di morte anonime secondo le quali se non avesse abbandonato le sue inchieste sarebbero state diffuse sue foto intime, probabilmente scattate da agenti governativi introdottisi nella sua abitazione". Inoltre, "le autorità prendono di mira anche i giovani attivisti che si schierano contro il governo, accusandoli di reati di droga o di teppismo. Le accuse mosse nei loro confronti per poterli arrestare sono molto discutibili e del resto le domande negli interrogatori riguardano per lo più le loro idee politiche";

in data 9 luglio 2015, in occasione della visita ufficiale in Italia del Presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, il direttore della Sezione italiana di "Amnesty International", Gianni Ruffini, in una lettera indirizzata al Governo, chiedeva ufficialmente di affrontare con Aliyev "il tema delle violazioni dei diritti umani";

successivamente, con un documento diffuso in data 15 giugno 2016, Amnesty International tornava a porre l'attenzione sulla violazione dei diritti umani in Azerbaigian, dichiarando che "la comunità internazionale non deve lasciarsi ingannare dai tentativi di facciata delle autorità dell'Azerbaigian di mettere a posto la situazione dei diritti umani, che rimane disastrosa". Nonostante alcune scarcerazioni,

tra cui tra cui quella della pluripremiata giornalista investigativa Khadija Ismayilova e di altri 11 prigionieri di coscienza, Denis Krivosheev, vicedirettore del programma Europa e Asia centrale di Amnesty International, dichiarava che: "le persone rilasciate non hanno maggiore libertà di parola rispetto a quando erano in carcere. Le loro celle vuote sono state riempite da altri";
nel suddetto documento si evidenzia "un'ondata di nuovi arresti con accuse prefabbricate nei confronti di chi critica il governo e dei familiari di dissidenti che vivono all'estero". Inoltre, sebbene i prigionieri di coscienza risultassero stimati in un numero pari a 14, l'organizzazione per i diritti umani manifestava preoccupazione circa l'effettiva superiorità del numero reale;
considerato che:
come indicato dal codice di comportamento TAP (Trans adriatic pipeline) al paragrafo 5.1., TAP ha predisposto studi dell'impatto sui diritti umani (Human Rights Impact Assessment - HRIA) in ciascuno dei tre Paesi che ospitano il progetto, al fine di adempiere alla propria responsabilità d'impresa in tema di rispetto dei diritti umani, in ossequio ai requisiti richiesti dalle istituzioni finanziarie;
secondo quanto presente sul sito di riferimento "tap-ag", lo scopo degli studi HRIA è stato quello "di identificare possibili impatti ed opportunità sui diritti umani che possono derivare dal progetto in Grecia, l'Albania e l'Italia, e di sviluppare specifiche misure di mitigazione e valorizzazione. Gli HRIA completano le diverse Valutazioni di Impatto Ambientale e Sociale che coprono temi come l'utilizzo del territorio, la protezione da materiali pericolosi e gli effetti sull'ambiente". Inoltre, "ogni Studio HRIA identifica e valuta i potenziali impatti del progetto su una serie di diritti umani definiti a livello internazionale in documenti come la Carta Internazionale dei Diritti Umani, le Convenzioni fondamentali della Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Identificano anche impatti in relazione ad altri standard con cui TAP si è allineata. Questi includono i requisiti previsti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), le linee guida per aziende multinazionali della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i principi guida delle Nazioni Unite per le Attività economiche e i Diritti dell'uomo e i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani";
TAP AG, dunque, ha inequivocabilmente manifestato una particolare attenzione alla tematica del rispetto dei diritti umani. All'uopo, in un documento di maggio 2016, Ian Bradshaw, TAP *managing director*, nell'evidenziare come il rispetto dei diritti umani fosse "parte integrante di "Vivere i nostri valori", il Codice di Condotta di TAP, e della nostra cultura aziendale", sottolineava altresì la sussistenza di una responsabilità aziendale avente la finalità di "aumentare la consapevolezza di chi lavora in TAP sulle questioni connesse ai diritti umani e di incoraggiarli a salvaguardare la loro protezione" oltre che un "impegno a prevenire o mitigare ogni impatto negativi sui diritti umani";
considerato, inoltre, che:
in data 12 gennaio 2017 veniva approvato definitivamente in Senato il disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012";
ai sensi dell'art. 2 del citato accordo, "le parti nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della prevenzione e repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori: a) criminalità organizzata transnazionale; b) produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori; c) tratta di persone e traffico di migranti; d) reati contro il patrimonio storico e culturale";
secondo "infoMercatiEsteri", il sito del Ministero degli affari esteri contenente informazioni sui mercati esteri, i rapporti bilaterali tra Italia e Azerbaigian sono intensi e in crescita. Da 7 anni, infatti, l'Italia è "il primo cliente del Paese, con un interscambio pari a circa 5,6 miliardi di euro nel 2015 (6 miliardi di euro nel 2014) - assorbendo il 23% delle esportazioni azere (per un valore pari a 3,39 miliardi di euro)". L'Italia, inoltre, "si conferma come primo partner per il Paese, a fronte dell'elevato valore delle nostre importazioni di prodotti energetici, che fanno dell'Azerbaijan il nostro primo

fornitore di petrolio sin dal 2013",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano contraddittorio intrattenere rapporti di tipo commerciale con Stati, quali l'Azerbaigian, che pongono in essere una grave e sistematica violazione dei diritti umani, fortemente stigmatizzata a livello comunitario ed internazionale;
se gli indiscutibili riverberi economici a vantaggio dell'Azerbaigian, connessi alla prevista realizzazione del gasdotto TAP, non debbano definirsi del tutto incompatibili con la proclamata attenzione, responsabilità ed impegno di TAP AG a prevenire o mitigare ogni impatto negativo sui diritti umani.
(4-06838)
DONNO, CAPPELLETTI, GIROTTO, PAGLINI, GIARRUSSO, MORRA, MORONESE, PUGLIA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il terzo pacchetto legislativo sull'energia, adottato nell'aprile 2009, è volto a liberalizzare ulteriormente il mercato interno dell'elettricità e del gas e comprende le nuove direttive sull'energia elettrica (2009/72/CE) e sul gas (2009/73/CE), provvedendo in particolare a: disciplinare la proprietà delle reti di trasmissione dell'elettricità e di trasporto del gas garantendo una chiara separazione tra le attività di fornitura e di produzione da un lato e quelle di gestione delle reti dall'altro; assicurare una più efficace vigilanza da parte di autorità nazionali di regolamentazione realmente indipendenti, mediante il rafforzamento e l'armonizzazione delle competenze e dell'indipendenza di tali autorità, così da consentire un accesso effettivo e non discriminatorio alle reti di trasmissione e trasporto; rafforzare la tutela dei consumatori; disciplinare l'accesso di terzi allo stoccaggio del gas e agli impianti di gas naturale liquefatto e stabilire norme concernenti la trasparenza;
in particolare, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale regolamenta il mercato stesso ed è volta a garantire, tra l'altro: un accesso non discriminatorio alla rete, al fine di creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale stabilite nell'Unione; la separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura, al fine di eliminare le discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate ad investire in misura adeguata nelle proprie reti; che il proprietario della rete non possa fissare tariffe in regime di monopolio. All'uopo, la direttiva sottolinea l'opportunità di adottare misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto e che siano applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Secondo la direttiva le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del GNL (gas naturale liquefatto), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete;
l'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, come recepito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 93 del 2011, ha riformato la disciplina dell'esenzione di nuove infrastrutture del sistema gas dal cosiddetto principio del *third party access* (TPA) prevista dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 239 del 2004, confermando la competenza del Ministero dello sviluppo economico a concedere l'esenzione dopo aver acquisito il parere dell'Autorità. Il principio di esenzione per le nuove importanti infrastrutture del sistema gas, tra cui i gasdotti di interconnessione tra Stati membri, ha lo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale;
ai sensi dell'art. 36, punto 1, della direttiva 2009/73/CE, per il rilascio dell'esenzione devono essere rispettate le seguenti condizioni: "a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti; b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere

tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga; c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata; d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastrutture, e e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata";

al fine di facilitare la realizzazione del progetto relativo alla realizzazione dell'infrastruttura strategica per trasportare gas naturale dai giacimenti dell'area del Caspio, nella specie dal giacimento azero di Shah Deniz II, verso l'Europa, la società Trans Adriatic pipeline (TAP AG), con lettera del 2 settembre 2011, ha presentato al Ministero dello sviluppo economico istanza di esenzione dal *third party access*;

in particolare, l'istanza includeva una richiesta di esenzione, per un periodo di 25 anni, decorrente dalla data di entrata in esercizio del gasdotto: dall'obbligo di TPA (articolo 32 della direttiva 2009/73/CE); dalle tariffe regolate (articoli 41, commi 6, 8, e 10, della direttiva 2009/73/CE); dagli obblighi di separazione proprietaria (articolo 9); dagli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 (con l'eccezione dell'articolo 19, comma 4);

l'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas), con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la "joint opinion", recante il parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti;

con decreto 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la joint opinion;

il 13 marzo 2013, il decreto di esenzione è stato notificato dal Ministero alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 36, punto 8, della direttiva 2009/73/CE;

in data 16 maggio 2013, la Commissione europea ha assunto, ai sensi dell'art. 36, punto 9, della direttiva 2009/73/CE, la decisione C (2013) 2949final in merito all'esenzione notificata, recante "Exemption of the Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in articles 9, 32, 41 (6), 41 (8) and 42 (10) of Directive 2009/73/EC";

la deroga prevista dalla decisione per il consorzio TAP AG stabilisce che la capacità dell'infrastruttura, una volta realizzata, sarà riservata ai membri del consorzio TAP nei limiti della capacità futura totale di 20 miliardi di metri cubi per un periodo di 25 anni (esenzione dal TPA), e pertanto essi potranno allocare la capacità di trasporto nel lungo periodo. Ai sensi della deroga, sono altresì esentati dagli obblighi di separazione societaria delle attività di trasporto e produzione. Il corrispettivo per il trasporto sarà stabilito dal consorzio TAP, esonerando in tale senso lo stesso dall'applicazione della metodologia per il calcolo del regime tariffario stabilita dall'Autorità, applicando il TAP *tariffcode*;

con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la final joint opinion;

considerato, inoltre, che:

l'art. 36, punto 9, ultimo periodo della direttiva 2009/73/CE stabilisce che "L'approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona cui la deroga è stata concessa";

nonostante ciò, l'articolo 11 della decisione C(2013) 2949 della Commissione prevede che la decisione di esenzione perda effetto 3 anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 6 anni dopo la sua adozione qualora, entro il medesimo termine, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto a cui la deroga è stata concessa;

la Commissione ha quindi previsto un'estensione dei termini di validità della deroga già al momento del suo rilascio, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 36, punto 9, della direttiva 2009/73/CE che prevede la possibilità di estendere la validità della decisione solo successivamente al suo rilascio, qualora dovessero rilevarsi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto, tali da produrre ritardi nell'avvio della costruzione dell'infrastruttura o nella sua entrata in esercizio;
secondo quanto affermato nei paragrafi 43 e seguenti del punto 4.1 della decisione C(2013) 2949, l'inizio della costruzione dell'infrastruttura e della sua operatività commerciale non dipendono da TAP AG. In particolare, si legge che l'inizio dell'operatività di TAP dipende dalla data di prima consegna del gas da parte del consorzio SD (che potrebbe avvenire a partire dal 1° gennaio 2019 e cioè molto più di 5 anni dopo l'adozione della decisione) e che sono altresì fuori dal controllo di TAP le decisioni in merito alle modalità attraverso le quali verrà assicurato il trasporto del gas del consorzio SD attraverso il territorio turco. TAP AG comunicava quindi alla Commissione che l'entrata in esercizio dell'infrastruttura è prevista per il 2019, contrariamente a quanto comunicato in sede di istanza di esenzione in cui si dichiarava che l'infrastruttura sarebbe stata operativa già nel 2017, chiedendo alla Commissione la necessaria flessibilità al fine di permettere che la decisione di deroga non perdesse i suoi effetti automaticamente sulla base dei termini dettati dall'articolo 36, punto 9, della direttiva 2009/73/CE;
pertanto, la Commissione ha deciso di considerare gli ostacoli che esulano dal controllo di TAP già in fase di rilascio della deroga, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva che dispone una proroga dei termini solo successivamente al rilascio della deroga sulla base della dimostrazione da parte del soggetto interessato che i ritardi non sono allo stesso riconducibili;
considerato, altresì, che:
in particolare, risulterebbe non giustificabile l'estensione del termine (dal 2015 al 2016) riferito all'inizio dei lavori di costruzione del gasdotto previsto dalla decisione C(2013) 2949, poiché una simile proroga non avrebbe consentito al gasdotto di entrare in esercizio entro il 2019 (data di prima consegna del gas da parte del consorzio SD) in considerazione delle tempistiche necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura;
la suddetta osservazione risulta in linea con quanto espresso dalla stessa Commissione in data 17 marzo 2015 con la successiva decisione di proroga del periodo di validità della decisione di deroga, nella quale è stato condiviso il parere delle autorità interessate di estendere il termine ultimo entro cui il gasdotto deve entrare in esercizio fino al 31 dicembre 2020 (vista la comunicazione del consorzio SD che prevede la prima consegna del gas nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020), ma non è stata ritenuta giustificabile la necessità di estendere anche il termine relativo all'inizio dei lavori di costruzione dell'infrastruttura (che quindi rimane fermo alla data del 16 maggio 2016), in quanto una simile proroga non consentirebbe al gasdotto di entrare in esercizio entro il 2020, per via delle tempistiche necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura di 5 anni, come dichiarato nelle ultime comunicazioni di TAP AG,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno indagare presso le opportune sedi di competenza al fine di chiarire le motivazioni che abbiano indotto la Commissione europea ad estendere i termini di validità della decisione di deroga in modo non conforme a quanto stabilito dall'articolo 36, punto 9, della direttiva 2009/73/ CE in favore di TAP AG;
se, accertata l'eventuale violazione del disposto di cui all'art. 36, punto 9, da parte della Commissione europea con la decisione C(2013) 2949 del 16 maggio 2013, non ritenga necessario adoperarsi presso le competenti sedi affinché si revochi ogni efficacia alla decisione stessa e, per l'effetto, si dichiari TAP AG decaduta dalle deroghe a suo tempo concesse, al fine dell'esenzione dal TPA.
(4-06839)
TOSATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
più di 3.000 docenti tra quelli assegnati per quest'anno al Veneto, provenienti da altre zone d'Italia, hanno fatto ritorno nelle regioni d'origine, in alcuni casi in modo definitivo, in altri con assegnazioni

provvisorie legate a permessi per malattia, con provvedimenti *ex* legge n. 104 del 1992 (familiare con disabilità), per avvicinamento a figli minori; con il risultato che il Veneto, ma il fenomeno è comune a molte altre regioni, ha avuto una carenza di insegnanti all'inizio dell'anno scolastico e molti presidi sono stati costretti a ricorrere a numerosi supplenti;
per spiegare meglio la situazione esasperante per studenti, famiglie e scuole, basta portare alcuni esempi verificatisi sul territorio. Alla scuola elementare "Giulio Cesare" di Mestre la preside è stata costretta a nominare 7 diverse supplenti in 3 mesi per lo stesso posto perché l'insegnante titolare ha preso diversi periodi di malattia, rientrava per pochi giorni e ad ogni rientro la supplente in carica veniva licenziata, salvo poi doverne cercare un'altra quando l'insegnante titolare tornava in malattia;
la conseguenza è stata che 25 bambini, nell'età in cui si imparano i fondamenti di tutte le discipline, hanno cambiato 7 insegnanti in 3 mesi. Questo è accaduto con quasi tutti i docenti che erano stati trasferiti nella scuola da altre regioni;
stessa situazione anche all'alberghiero "Musatti" di Dolo: lì su 11 docenti arrivati solo 2 sono rimasti, gli altri hanno chiesto assegnazioni provvisorie altrove o sono rimasti a casa in malattia;
secondo i dati diffusi dal *dossier* di "Tuttoscuola" in Italia sono stati 207.000 i docenti trasferiti nel 2016. Di questi 72.000 sono stati assegnati ad ambiti territoriali distanti. Il 74 per cento di loro proviene dal Sud. Tuttoscuola stima che il 40-45 per cento di loro, 55-60.000 insegnanti in tutta Italia, abbia lasciato le cattedre al Centro-Nord per tornare a casa, creando così la necessità di nuove supplenze;
i conti del Veneto per le supplenze richieste dopo l'inizio dell'anno (e dunque provenienti al 99 per cento da posti liberati) parlano di ben 4.769 supplenze per il 2016, di cui 2.782 normali, 1.987 per sostegno;
il problema è sorto dal fatto che non c'è stata corrispondenza tra i posti, che erano in prevalenza al Nord, e gli insegnanti che erano in prevalenza al Sud. Le persone per avere un posto fisso hanno accettato, poi chi ha potuto è tornato indietro. L'errore a monte è stato estendere a tutta Italia le assunzioni, ma se c'è la possibilità di scegliere se rimanere a 1.000 chilometri di distanza o di tornare a casa chiunque farebbe la stessa cosa. Una situazione insostenibile questa, che potrà solo aggravarsi con la decisione assunta in questi giorni dal Ministro in indirizzo della cancellazione dell'obbligo di rimanere 3 anni nella stessa regione dopo l'assunzione,
si chiede di sapere:
quali soluzioni intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di impedire situazioni come quelle descritte, che colpiscono pesantemente sia gli alunni e il loro diritto all'apprendimento, sia i docenti costretti per svolgere il loro lavoro ad allontanarsi anche migliaia di chilometri dalle proprie zone di appartenenza, a tutto discapito della propria vita privata e della qualità dell'insegnamento che offrono ai nostri figli;
se intenda considerare, per i prossimi concorsi che verranno banditi a livello nazionale, una gestione delle graduatorie a livello regionale, per evitare che si verifichino nuovamente tali problematiche.
(4-06840)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nel comune di Civitavecchia (Roma) è stato avviato il cantiere per la costruzione di un forno crematorio, nel cimitero comunale, per la cremazione fino a 5.000 salme all'anno;
la Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla costruzione in *project financing* dell'impianto, nonostante l'opposizione dei comitati dei cittadini e di varie associazioni di categoria;
il forno crematorio è di tipo industriale e la sua realizzazione aggiungerebbe emissioni inquinanti in una zona già satura dalle emissioni di impianti industriali inquinanti e dalle attività portuali, con notevoli conseguenze negative per la salute dei residenti di Civitavecchia, città già nota per la comprovata alta incidenza di tumori;
infatti l'impianto si pone in contraddizione con la delibera del Comune di Civitavecchia del 30 ottobre 2013, contraria ad ogni altra forma di combustione aggiuntiva alle fonti esistenti;

il forno crematorio non si limiterebbe alle esigue esigenze cittadine, condizione accettabile, ma sarebbe destinato a servire un vasto comprensorio provinciale fino a Roma;
attualmente non esiste una normativa specifica ambientale sui forni crematori per cui è impossibile un oggettivo riscontro in termini tecnici delle quantità di emissioni inquinanti e quindi una consona autorizzazione ambientale; in mancanza di una legge regionale, tale attività si paragona agli inceneritori di rifiuti nell'ambito della normativa nazionale;
il sindaco, nonostante le richieste consistenti dei cittadini per l'indizione di un *referendum* atto alla democratica scelta di questi ultimi su un tema così importante per la città, si è appellato, per uscire dall'*empasse* di una decisione già presa senza il parere dei cittadini, ad una commissione tecnica speciale comunale che ha bocciato categoricamente il *referendum* con la motivazione che non si potrebbe bloccare il progetto per lavori già iniziati e che l'eventuale blocco avrebbe avuto riscontri negativi sulle casse del Comune; tali motivazioni non solo sono opinabili ai fini dell'applicazione democratica di uno strumento come il *referendum*, ma non tengono nemmeno conto dei risvolti ambientali della realizzazione dell'opera;
per comprovare la contrarietà dei cittadini e l'ambiguità con cui è stata condotta l'approvazione del progetto, si rileva che in sede di Consiglio metropolitano di Roma, in data 13 gennaio 2017, è stata approvata a maggioranza, escluso il gruppo 5 Stelle, una mozione per l'annullamento della conferenza dei servizi e del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze per la tutela dell'ambiente, e anche in considerazione degli studi effettuati per l'individuazione dello stato dell'ambiente sul territorio delle regioni ai fini dell'attuazione del piano strategico degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non intenda interessarsi della questione della realizzazione del forno crematorio nel cimitero comunale di Civitavecchia, per garantire condizioni ambientali accettabili agli abitanti.
(4-06841)

DE POLI - *Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno* - Premesso che:
sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2017 è stata pubblicata la graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 relativo ai progetti presentati a seguito del "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", bandito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016;
trattasi del meglio noto "bando periferie", promosso dal Governo in attuazione della previsione normativa di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), articolo 1, commi da 974 a 978, con il quale si è dato avvio al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie" attraverso l'istituzione di un apposito fondo, capace di una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
al 30 agosto 2016, data di scadenza prevista dalla procedura di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, risultavano pervenuti 120 progetti da parte degli enti proponenti abilitati per un importo complessivo richiesto di circa 2,1 miliardi di euro e che, stante la dotazione finanziaria limitata a 500 milioni di euro per l'anno 2016, solo i primi 24 progetti hanno trovato possibilità di accoglimento;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), articolo 1, commi 140 e 141, ha previsto che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) venissero destinate ulteriori risorse a valere su quelle disponibili del "Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020", al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario;
il Comune di Padova ha presentato un complesso di progetti ed iniziative di rilievo strutturale con un forte impatto sociale e turistico-culturale finalizzati al restauro del castello dei Carraresi e degli 11

chilometri delle mura cinquecentesche, per un importo complessivo di oltre 17,9 milioni di euro, classificandosi al 107° posto della citata graduatoria pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*;
per la città di Padova, essendo tra le più importanti mete turistiche nazionali, contare sulla disponibilità di tali risorse costituirebbe un'importante occasione di sviluppo;
il Ministro in indirizzo ha recentemente e pubblicamente assicurato che con gli ulteriori 1,6 miliardi di euro stanziati con la legge di bilancio per il 2017 saranno finanziati tutti i progetti presentati e validati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi perché venga data massima accelerazione all'*iter* di approvazione della delibera CIPE, in quanto funzionale a dare seguito al "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" e, in modo particolare, ai progetti presentati dal Comune di Padova che hanno un forte impatto dal punto di vista sia sociale che turistico-culturale.
(4-06842)
SANTANGELO, MORONESE, BUCCARELLA, GIARRUSSO, DONNO, PUGLIA, MORRA, LUCIDI, MARTON, CRIMI, BERTOROTTA, MANGILI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nelle ultime settimane molte regioni d'Italia sono state interessate dall'eccezionale diminuzione delle temperature dovute alle abbondanti nevicate che, pur essendo state previste dagli esperti meteorologi, hanno causato diverse criticità e disagi, segnalati da molti cittadini, tra i quali l'impraticabilità di molte strade statali e non, nonché i gravi disservizi riscontrati nei giorni scorsi lungo diverse linee ferroviarie, con decine di passeggeri costretti ad aspettare i treni al freddo;
da alcuni anni, si assiste ad un vero e proprio piano di smantellamento del sistema ferroviario regionale, che riguarda non solo la soppressione di tratte, ma anche la chiusura di numerose stazioni ferroviarie e la soppressione di alcuni servizi essenziali;
tratte soppresse, treni in ritardo, sale d'attesa chiuse sono i segni più evidenti del degrado in cui versa il sistema dei trasporti ferroviari della Sicilia. Già in passato è stata richiamata l'attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su RFI (Rete ferroviaria italiana) con alcuni atti di sindacato ispettivo relativamente all'insopportabile e drammatica condizione in cui versa il sistema ferroviario siciliano;
a Mazara del Vallo (Trapani) si verifica ormai da circa 2 anni un fatto increscioso presso un luogo di accesso pubblico quale è la saletta di attesa Trenitalia; ormai puntualmente la stessa viene giornalmente chiusa, a parere degli interroganti arbitrariamente, alle ore 20,30 circa, creando parecchi disagi ai pendolari, in quanto costretti ad aspettare fuori, al freddo, al vento, al gelo ed alla pioggia gli ultimi 2 treni (n. 26651 e n. 26648), in arrivo da Piraineto (frazione del Comune di Carini) a Mazara Del Vallo alle ore 21,12 (in costante ritardo di almeno 20 minuti) e il treno che arriva da Trapani e transita a Mazara del Vallo alle ore 21,33;
i passeggeri che arrivano in stazione, dopo le ore 20,30, e quindi impossibilitati a fare il biglietto presso la macchinetta automatica, che si trova all'interno della suddetta saletta, quando salgono sul treno e chiedono al capotreno di poter acquistare il biglietto, vengono sanzionati con una maggiorazione sull'acquisto dello stesso, malgrado abbiano subìto un disservizio, a causa della saletta chiusa;
considerato che:
molti utenti della tratta ferroviaria in transito dalla stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato di essere stati invitati ad uscire dalla sala d'attesa al momento della chiusura, quindi obbligati ad attendere al freddo l'arrivo dei treni;
a parere degli interroganti sarebbe stato di buon senso non far aspettare i treni ai pendolari in luoghi esposti a temperature troppo basse, eventualmente anche prolungando l'apertura delle stesse sale d'attesa;
risulta agli interroganti che in passato, sempre per ottemperare alla puntuale chiusura della suddetta saletta, un ragazzo che si era rifiutato di uscire dalla stessa sarebbe stato chiuso all'interno e, costretto a

chiamare la volante della locale Polizia di Stato, sarebbe stato fatto uscire soltanto dopo il loro intervento, avvenuto dopo qualche minuto;

da notizie assunte dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, la gestione dei servizi e dei locali della stazione ferroviaria di Mazara del Vallo avrebbe più gestori e pertanto, in alcuni casi, si potrebbe configurare una interruzione di pubblico servizio con la non fruibilità della biglietteria automatica, posta all'interno della sala d'attesa;

ogni Regione ha una propria carta dei servizi che elenca una serie di stazioni definite "svantaggiate", nelle quali, non essendo possibile acquistare il biglietto, il passeggero può mettersi in regola, rintracciando il controllore e comprando il *ticket* in vettura con un supplemento di 6 euro;

come riportato nella pagina *online* di "Yahoo- Finanza" dell'8 ottobre 2012, nell'articolo titolato "In treno senza biglietto: una sentenza a difesa dei consumatori", si apprende che, a seguito di quest'ultima, Trenitalia non può multare chi sale in una stazione con biglietteria chiusa e senza emettitrici attive, indipendentemente dal fatto che la sede di partenza sia o non sia inserita negli elenchi delle stazioni svantaggiate;

risulta agli interroganti che ad oggi, nonostante la suddetta sentenza, Trenitalia continui ad applicare le sanzioni descritte agli utenti impossibilitati ad acquistare il biglietto, dopo le ore 20,30 presso la stazione di Mazara del Vallo:

molti pendolari fruitori di Trenitalia da Campobello di Mazara per Trapani continuano a lamentare disagi e disservizi, legati alla vetustà dei treni, o circa la sicurezza dei passaggi a livello segnalati con la precedente interrogazione 3-03044 del 20 luglio 2016,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se intenda verificare, nei limiti delle proprie competenze, per quali motivi non sia stato garantito il servizio di apertura al pubblico della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Mazara del Vallo, anche alla luce delle particolari condizioni atmosferiche di quest'ultimo periodo invernale;

se la stazione di Mazara del Vallo rientri negli elenchi delle stazioni "svantaggiate" e, ed eventualmente, se sia legittimo che il controllore del treno in transito da Mazara del Vallo applichi la maggiorazione del biglietto o eventuali sanzioni, vista anche la suddetta sentenza riportata nell'articolo pubblicato da "Yahoo- Finanza".

(4-06843)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-03399, del senatore Di Biagio ed altri, su un caso di sottrazione internazionale di minori;

6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-03400, del senatore Vacciano ed altri, sulla cessione di quote eccedenti il 3 per cento da parte degli azionisti della Banca d'Italia;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03398, della senatrice Fattori ed altri, sui ritardi nell'applicazione delle misure in favore del settore zootecnico nei territori colpiti dal sisma del 2016;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03395, del senatore Piccoli ed altri, sull'elaborazione della nuova strategia energetica nazionale.

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03402, della senatrice Simeoni ed altri, sulla stabilizzazione del personale precario della ASL di Latina.

1.5.2.2. Seduta n. 753 (pom.) del 01/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

753a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,43)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,45)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 marzo.

Nella seduta pomeridiana di oggi proseguirà l'esame del disegno di legge delega sulla protezione civile al fine di concludere la discussione generale e l'illustrazione di tutti gli emendamenti. Le votazioni degli emendamenti e il voto finale avranno luogo domani mattina.

Resta confermato per domani pomeriggio il *question time* con il Ministro dell'economia.

Per quanto riguarda l'informativa già deliberata dall'Assemblea, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che questa potrà svolgersi nell'ambito delle comunicazioni che lo stesso Ministro renderà alle Commissioni bilancio di Senato e Camera nella riunione congiunta prevista per la prossima settimana.

I decreti-legge sul settore creditizio e in materia di proroga termini saranno discussi la settimana prossima.

Nella settimana successiva alla prossima, restano confermati i disegni di legge già previsti in tema di minori stranieri non accompagnati, in materia di cittadinanza (quest'ultimo ove concluso dalla Commissione), nonché la relazione sulla elezione contestata nella Regione Liguria, così come l'avvio dell'esame dei disegni di legge istitutivi di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario italiano.

Nelle sedute comprese tra il 21 febbraio e il 2 marzo il calendario prevede la discussione del decreto-legge sul Mezzogiorno, in scadenza il 28 febbraio, nonché dei seguenti disegni di legge, alcuni dei quali già avviati nei mesi scorsi e gli altri ove conclusi dalle Commissioni competenti: modifiche al codice penale e di procedura penale; delitto di tortura; lingua italiana dei segni; concorrenza; tutela costituzionale della minoranza ladina; modifiche al codice penale per contrastare il fenomeno delle spose bambine.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 22 febbraio si procederà alla votazione per 1'elezione di un Vice Presidente del Senato.

Per quanto riguarda le mozioni, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la loro trattazione abbia luogo nelle sedute antimeridiane del martedì, tra le ore 11 e le ore 13, a partire dal 14 febbraio, nel seguente ordine: tumori femminili; docenti (21 febbraio); carta geologica d'Italia (28 febbraio).

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017:

- Disegno di legge n. 2068 e connessi - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni

- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero*

legale)

- Disegno di legge costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 2441 - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 marzo:

Mercoledì	1°	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2068 e connessi - Delega riordino sistema nazionale protezione civile *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	2	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'economia e delle finanze su: - stato dei conti pubblici - problematiche relative al settore bancario

****

Martedì	7	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2629 - Decreto-legge n. 237, tutela risparmio settore creditizio *(Scade il 21 febbraio)* - Disegno di legge n. 2630 - Decreto-legge n. 244, proroga termini *(Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	9	febbraio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	14	febbraio	ant.	h. 11-13	- Mozioni sui tumori femminili
Martedì	14	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 2583 - Protezione dei minori stranieri non accompagnati *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Doc. III, n. 2 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella regione Liguria Disegno di legge n. 624 e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario ***(Giovedì 16, ant.)***
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	16	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2583 (Protezione minori stranieri non accompagnati), n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza) e n. 624 e connessi (Commissione inchiesta sistema bancario) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	21	febbraio	ant.	h. 11-13	- Mozioni sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari
Martedì	21	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)* - Votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato *(Voto a scrutinio segreto mediante schede)* ***(Mercoledì 22, ant.)***
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	febbraio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	28	febbraio	ant.	h. 11-13	- Mozioni sulla carta geologica d'Italia
Martedì	28	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno *(Ove trasmesso dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)* - Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2441 - Modifiche al codice penale per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e precoci *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	1°	marzo	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	2	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 302 e connessi (Riconoscimento della lingua italiana dei segni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 23 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 2643 (Minoranza linguistica ladina) e al disegno di legge n. 2441 (Contrasto fenomeno matrimoni forzati e precoci) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2629
(Decreto-legge n. 237, tutela risparmio settore creditizio)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
AP (Ncd-CpI)		40'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2630
(Decreto-legge n. 244, proroga termini)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
AP (Ncd-CpI)		40'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31'
AP (Ncd-CpI)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
ALA-SCCLP		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, chiedo all'Assemblea, con riferimento al disegno di legge sulla cittadinanza, che è già previsto nel calendario, di togliere la dizione «ove concluso dalla Commissione». Lo dico in modo molto chiaro.

Il provvedimento è stato licenziato dalla Camera ormai da molto ed è da tempo al Senato. Credo che non possiamo più rinviare la modifica della legge sulla cittadinanza perché, Presidente - come lei sa - l'attuale è incongruente e, per certi versi, crea ulteriori problemi. Abbiamo un milione di persone tra uomini, donne e bambini (questi ultimi sono 800.000) che sono nati qui e sono italiani a tutti gli effetti. Gli adulti pagano le tasse, lavorano e hanno un'attività professionale ma non viene riconosciuta loro la pienezza dei propri diritti, che viene data solo dalla cittadinanza.

So perfettamente che lei è sensibile alla questione, ma chiedo che l'Assemblea si pronunci specificatamente sull'eliminazione di quella dizione. In caso contrario, potrebbe ripetersi quanto accaduto altre volte, ovvero che i provvedimenti ritenuti politicamente urgenti - e questo per noi lo è - arrivino in Assemblea bypassando il lavoro delle Commissioni, ed è da molto tempo che il provvedimento giace in Commissione. È un'assunzione di responsabilità e anche di verità.

Tutti noi sappiamo che siamo ormai arrivati alla fine di questa legislatura e, quindi, riteniamo di non poterci esimere dal pronunciarci sulla questione, facendo finalmente un atto di giustizia e di civiltà, che è nell'interesse del nostro Paese. Chi pensa che ciò sia contro l'interesse del Paese si sbaglia, in quanto è proprio nell'interesse generale dell'Italia favorire ancora di più il processo di integrazione che è già avvenuto nei fatti, ma che ha bisogno di essere ratificato. Per questi motivi, signor Presidente, chiedo che al riguardo l'Assemblea si pronunci con un voto.

Passo all'ultima questione. Onestamente non comprendo per quale motivo il *question time* del ministro Padoan previsto per domani pomeriggio non possa essere trasformato in un'informativa, nel rispetto della deliberazione assunta dall'Assemblea. Onestamente non l'ho compreso. Sarebbe stato molto meglio prevedere lo svolgimento di un'informativa, in maniera tale da consentire a tutti di capire esattamente la posizione del Governo italiano e cosa risponderà, visto che alla Camera dei deputati è in corso il *question time* sul tema molto delicato riguardante la risposta alla richiesta dell'Unione europea di una manovra di correzione di oltre 3,5 miliardi di euro. Credo che su questo aspetto sia necessario ribadire il contenuto del voto espresso dall'Assemblea, favorevole allo svolgimento di un'informativa.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, lei già sa su cosa interverrò perché ha appena comunicato che giovedì pomeriggio è previsto lo svolgimento di un *question time* con il ministro Padoan e che

l'informativa deliberata con un voto dall'Assemblea si esaurirà in un'audizione del Ministro dinanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato in riunione congiunta. Ciò è inaccettabile, perché quest'Assemblea - tutta l'Assemblea - aveva deliberato l'informativa da rendere in Assemblea del ministro Padoan, il quale sarebbe già dovuto venire in questa sede prima della letterina indirizzata all'Unione europea. Abbiamo quindi sforato con i tempi.

A ciò si aggiunga che il ministro Padoan si era reso disponibile, per domani pomeriggio, a non intervenire durante il *question time*, ma a rendere l'informativa. Tuttavia, è evidente che qui c'è qualcuno dall'umore volubile, visto che ha posto in sede di Conferenza dei Capigruppo il problema dell'informativa dopo che, appena due settimane fa, l'aveva votata. Ciò dà la misura della volubilità e dell'inaffidabilità delle persone che votano in quest'Assemblea, le quali cambiano idea dopo così poco tempo.

Oggi, quindi, ci ritroviamo in questa sede a dover nuovamente chiedere il voto dell'Assemblea su un tema su cui si è già espressa, ovvero sullo svolgimento di un'informativa in Assemblea da parte del ministro Padoan. È infatti evidente che una tale richiesta non si può esaurire nell'ambito di comunicazioni rese dal Ministro dinanzi alle Commissioni competenti. Ciò è inaccettabile, perché vuol dire che le deliberazioni assunte da quest'Assemblea hanno il valore della carta straccia e che le possiamo usare per fare legna nei nostri camini, se li abbiamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questa è la serietà dell'Assemblea. Ma che idea di legittimità delle decisioni assunte da quest'Assemblea si può fare un cittadino che ci ascolta? E ci troviamo nella Camera alta!

Signor Presidente, le chiedo di ripensarci e, siccome lei ne ha facoltà, di dare seguito alla deliberazione assunta dall'Assemblea con il voto anche delle maggioranze. Infatti, noi non avremmo mai potuto votare la nostra proposta in solitudine. Ricordo che ci sono stati l'accondiscendenza e l'accordo di tutti.

Passo al secondo punto, ribadendo quanto già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo. Visto che il calendario dei lavori ha durata fino al prossimo 2 marzo, avremmo potuto fare lo sforzo di organizzare una programmazione un po' più lungimirante, prevedendo la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge elettorale, perché alla Camera dei deputati il provvedimento è stato calendarizzato per il prossimo 27 febbraio. Poiché mi pare che sul disegno di legge elettorale e sullo svolgimento delle elezioni a giugno ci sia l'accordo di tre forze politiche che insieme costituiscono la maggioranza dei voti dell'Assemblea, credo non ci vorrà tanto per consentire al disegno di legge elettorale un *iter* senza problemi sia in Commissione, che in Assemblea alla Camera dei deputati, e altrettanto mi aspetto in Senato.

Giacché il nostro calendario finisce il 2 marzo, spostiamolo di una settimana e prevediamo anche la calendarizzazione della legge elettorale in Senato. Altrimenti, quando sento il Capogruppo di maggioranza in Conferenza dei Capigruppo nicchiare su questo punto, mi viene da pensare che, in fondo, in fondo, il PD chieda le elezioni ma non sia poi così tanto convinto di voler andare a votare a giugno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, per chiarezza: credo che lei intenda che venga calendarizzata la legge elettorale che sarà approvata dalla Camera. Giusto?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, ribadisco quanto detto dalla mia collega circa il bisogno e la necessità dell'immediata informativa del ministro Padoan in Aula, domani mattina o al massimo domani pomeriggio. L'informativa è basilare per noi per capire come intendiamo presentarci in Europa sulla manovra da 3,4 miliardi.

Non solo. Chiedo l'immediata calendarizzazione della mozione per togliere il titolo di cavaliere al dottor Moretti, condannato ieri in primo grado per la strage di Viareggio. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Amati, Stefani, Perrone e Liuzzi)*.

Abbiamo presentato a febbraio 2014 a questo Parlamento una mozione per impegnare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a chiedere al Presidente della Repubblica di togliere il

titolo di cavaliere a una persona che non si è dimostrata degna di quel titolo. Vi ricordo che la legge 15 maggio 1986, n. 194, prevede questa procedura, a differenza di quanto è stato riferito alla mia collega in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Chiedo altresì la calendarizzazione per il 14 febbraio - data che lei ha indicato per l'apertura della discussione sulle mozioni - della mozione di sfiducia al ministro Padoan, presentata oggi dal nostro Gruppo; anche costui, infatti, mi sembra indegno di ricoprire tale titolo.

Chiedo, poi, la calendarizzazione, appena scaduti i termini dell'urgenza, della discussione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta su Forteto. So benissimo che la legislatura è in scadenza e, quindi, chiedo, poiché vi è un unico testo che propone l'istituzione di siffatta Commissione, di calendarizzarne la discussione in Assemblea alla scadenza dei trenta giorni da quando l'esame del testo è stato incardinato in Commissione giustizia, anche qualora la Commissione non avesse concluso il proprio lavoro.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere a lei e all'Assemblea di anticipare la votazione relativa alla relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata nella Regione Liguria - traduco per tutti i cittadini che dall'esterno non riescono a capire che esso riguarda la decadenza del senatore Minzolini - la quale viene ritardata strumentalmente da parte della maggioranza da quasi un anno.

Signor Presidente, al fine di venirle incontro - perché capisco che lei pone la massima attenzione nell'applicazione degli strumenti che ha disposizione e, quindi, anche dei Regolamenti parlamentari - contestualmente le chiedo anche di riunire con urgenza la Giunta per il Regolamento, al fine di esaminare un disegno di legge che abbiamo depositato nella giornata odierna, che riguarda la modifica dell'articolo 135 del Regolamento del Senato. Così facendo si stabilisce un termine perentorio (entro trenta giorni) per dare la possibilità all'Assemblea di votare, affinché non si crei nuovamente una situazione assolutamente inaccettabile.

Sempre per cercare di essere preciso, Presidente, e venire incontro alle esigenze dell'Assemblea rispetto al calendario, le suggerirei eventualmente la data di venerdì 3 febbraio, nella seduta antimeridiana - non è convocata e, quindi, potrebbe convocarla - per non dover fare ulteriori spostamenti nei nostri lavori e poter effettuare la votazione. Se il 3 febbraio non dovesse essere una giornata ideale per tutti, suggerisco, in alternativa, la giornata di martedì 7 febbraio, alle ore 9,30, con la convocazione, quindi, di un'altra seduta. Ci dobbiamo dire - contrariamente a quanto lei, signor Presidente, ha dichiarato al momento del suo insediamento - che a oggi questo Senato lavora dal martedì pomeriggio al giovedì pomeriggio, quando va bene. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, sarebbe il caso, quantomeno per questi ultimi mesi, di lasciare alla successiva legislatura una buona abitudine: lavorare anche il venerdì e il martedì mattina. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Se lei partecipasse alla Conferenza dei Capigruppo saprebbe che questo mio intendimento continua a essere ribadito a ogni riunione con il risultato che ben vedete.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per specificare, in risposta alla richiesta, legittima nel merito, espressa dalla senatrice Montevecchi per la calendarizzazione del disegno di legge sulla cittadinanza, che questo provvedimento - voglio ricordarlo alla senatrice e all'Aula - è stato inserito in calendario su espressa richiesta del Partito Democratico.

Noi voteremo in conformità con quanto deciso dalla Capigruppo soltanto perché riteniamo opportuno che - come previsto - si riesca ad approvare il disegno di legge altrettanto importante e atteso sul tema dei minori non accompagnati. Riteniamo infatti opportuno che la Commissione abbia il tempo di concludere l'*iter* e siamo certi - avendone caldeggiato l'inserimento, avvenuto su espressa richiesta del Partito Democratico - che sarà possibile arrivare a conclusione anche di quel provvedimento.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nell'apprezzare la decisione relativa alla calendarizzazione delle mozioni, dedicando alla discussione sulle stesse i tempi delle sedute del martedì mattina, non ho capito, dall'elencazione da lei fatta, se lei ha indicato solo le prime in calendario, quando invece c'è un elenco completo, avendo chiesto di poter caratterizzare le mozioni su Taiwan, sull'AIDS e sugli antibiotici.

Vorrei capire se, nella stesura definitiva del calendario, queste compariranno o dovremo poi tornare in Capigruppo per deciderne la calendarizzazione. Gradirei che ci fosse un elenco comprensivo anche di queste mozioni, seppure, giustamente, poste in coda a quelle che erano già state deliberate.

PRESIDENTE. Siccome abbiamo deliberato il calendario sino al 2 marzo, è chiaro che abbiamo riempito i martedì fino al 2 marzo. Sarà poi cura continuare a inserire nelle successive calendarizzazioni le mozioni che sono state già indicate, ma lo potremo fare solo quando delibereremo il calendario successivo. Se c'è bisogno, lo ribadiremo in una prossima riunione di Capigruppo, che certamente nel frattempo sarà convocata.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Poi nascono altre esigenze.

PRESIDENTE. Sono già messe in elenco.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole a quanto concordato dalla Capigruppo con due osservazioni che affido alla sua valutazione: la prima è che tra le mozioni dovremmo tentare di recuperare quella sulle pensioni, per la quale manca il voto finale e che è rimasta, per così dire, a metà.

Fra i disegni di legge che lei ha indicato, così come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, vi è il disegno di legge sulla concorrenza. Ricordo che tale provvedimento è frutto del lavoro annuale che viene svolto sulla base della relazione che l'Autorità garante della concorrenza redige e consegna al Parlamento. Se tra i provvedimenti da calendarizzare si potesse dare la precedenza a quel disegno di legge, tenteremmo di accorciare i tempi che, per quel che ci riguarda, sono stati abbastanza dilatati.

PRESIDENTE. Le ricordo che la mozione sulle pensioni è stata votata lo scorso 18 gennaio. Per quanto riguarda l'anticipo dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza, adesso vedremo.

Passiamo alla votazione delle proposte di modifica del calendario.

Metto ai voti la richiesta avanzata dalla senatrice De Petris volta ad espungere dal calendario dei lavori dell'Assemblea la dizione «ove concluso dalla Commissione» in merito al disegno di legge sulla cittadinanza.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la calendarizzazione dell'informativa del ministro Padoan.

Non è approvata.

AIROLA *(M5S)*. Ma se l'abbiamo già votata!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, lei non può impostare una votazione votando una cosa che è già stata deliberata dall'Assemblea. Lei ha fatto votare la calendarizzazione dell'informativa del ministro Padoan, ma su tale informativa l'Assemblea si è già espressa.

PRESIDENTE. Ho capito, ma la Capigruppo si è espressa in maniera contraria, quindi adesso rivotiamo sulla sua richiesta.

SANTANGELO *(M5S)*. Ma non può. Ma non è possibile!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma siamo impazziti?

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, lei era presente alla Capigruppo.
MONTEVECCHI *(M5S)*. Ero presente alla Capigruppo, ma lei rimette in votazione...
PRESIDENTE. La votazione si è già svolta, l'Assemblea non ha approvato la proposta.
DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, lei deve spiegarmi come può la Capigruppo ribaltare il voto dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È una cosa impensabile.
PRESIDENTE. Il problema è stato affrontato nella Capigruppo e la senatrice Montevecchi era presente. La questione è stata lungamente dibattuta.
Siccome questo è un calendario diverso, l'Assemblea lo sta votando.
MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma non stiamo votando un calendario diverso!
PRESIDENTE. È un calendario diverso rispetto al precedente.
AIROLA *(M5S)*. Lei ha rimesso in votazione l'informativa del ministro Padoan!
MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma stiamo scherzando?
PRESIDENTE. In questo momento si è pronunciata l'Assemblea.
Dispongo la controprova.
SANTANGELO *(M5S)*. Ma vai avanti con che cosa?
PRESIDENTE. Sul calendario.
SANTANGELO *(M5S)*. Fammi intervenire sull'ordine dei lavori!
PRESIDENTE. La votazione è stata fatta, poi decido io chi...
SANTANGELO *(M5S)*. Basta con questi giochini!
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, stiamo svolgendo la controprova.
SANTANGELO *(M5S)*. Volevo intervenire sull'ordine dei lavori, gliel'ho detto prima!
PRESIDENTE. Possiamo sempre annullare la votazione se le sue argomentazioni sono valide, ma decido io. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Senatore Santangelo, ora ha facoltà di intervenire. Ha rinunciato alla parola?
MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ESPOSITO Stefano *(PD)*. Uno vale uno!
PRESIDENTE. Non provochiamo, per favore.
MONTEVECCHI *(M5S)*. Uno vale uno, però come succede per voi, a volte la parola viene data al Presidente del Gruppo. *(Commenti del senatore Airola. Commenti dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego, non abbiamo bisogno. *(Proteste del senatore Airola)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Senatore Airola, abbiamo le allieve e gli allievi del Liceo scientifico «Augusto Righi» di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, che salutiamo e a cui mostriamo il nostro dibattito. *(Applausi. Commenti del senatore Airola)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Lasciamo parlare la senatrice Montevecchi.

SANTANGELO *(M5S)*. Vergognati. Fallo quando parla Zanda!

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, ha la parola.

Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine.

SANTANGELO *(M5S)*. Vergognati. Maleducato.

PRESIDENTE. Sull'educazione possiamo fare un dibattito, sulla sua educazione soprattutto; possiamo fare una conferenza. Si accomodi. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (Ncd-CpI) e Misto. Proteste del senatore Santangelo)*.

Si accomodi senatore, non ha la parola, la richiamo all'ordine. *(Proteste del senatore Santangelo)*. Secondo richiamo all'ordine; sia messo a verbale.

AIROLA *(M5S)*. È questione di regole, non di educazione.

PRESIDENTE. Senatore Airola, anche lei è richiamato all'ordine. Volete far parlare la vostra Capogruppo, che ne ha facoltà?

MANCONI *(PD)*. Hanno fatto l'inciucio con Renzi!

PRESIDENTE. *(Rivolto alle tribune)*. Ragazzi, non è sempre così.

CIOFFI *(M5S)*. Peggio!

SANTANGELO *(M5S)*. Vergognati!

PRESIDENTE. Senatore, vuole andare fuori? Si vuole accomodare fuori? Senatrice Montevecchi, ha la parola.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Se me la lascia.

PRESIDENTE. Se gliela lasciano i suoi colleghi.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Anche lei però, perché me l'aveva appena data e me l'ha ritolta per fare una battuta indirizzata alla tribuna.

Intervengo solo per dire che con questa votazione noi abbiamo stigmatizzato un principio costituzionale, cioè che la Conferenza dei Capigruppo vale più di un'Assemblea parlamentare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La Conferenza dei Capigruppo ha un potere decisionale che supera quello dell'Assemblea parlamentare e da oggi in poi è sancita questa verità. Che ne prendano atto tutti, anche fuori gli organi preposti alla vigilanza e alla garanzia del lavoro e dell'andamento in queste Camere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Perché sia chiaro anche per chi ascolta, ci sono tanti esempi di disegni di legge che sono stati calendarizzati e votati e che poi sono usciti dal calendario quando ne è stato approvato uno nuovo. Il disegno di legge sulla giustizia è uno di questi esempi e ora è stato calendarizzato.

SANTANGELO *(M5S)*. Glielo ha suggerito il Segretario Generale!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei non ha la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. Eh, lo so!

Questa è la norma e la prassi che viene applicata. Il calendario nuovo è questo. L'Assemblea si è espressa e non approva l'inserimento dell'informativa del ministro Padoan. *(Commenti del senatore Airola)*.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del disegno di legge in materia elettorale, quando sarà stato approvato e trasmesso dalla Camera.

Non è approvata.

AIROLA *(M5S)*. Guardate che Renzi vi guarda!

VOCI DAL GRUPPO M5S. Controprova!

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è evidente. Senatori Segretari, non è evidente il risultato della votazione?

SANTANGELO *(M5S)*. Ma che fa?

MONTEVECCHI *(M5S)*. *(All'indirizzo del Gruppo PD)*. Loro hanno votato contro!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione della mozione sulla revoca del titolo di cavaliere a Mauro Moretti.

Non è approvata.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Il PD ha votato contro!

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego, senatore Santangelo, ha la parola, quando gliela do io però.

SANTANGELO *(M5S)*. No, signor Presidente, io ho diritto di avere la parola.

PRESIDENTE. Quando sono io a dargliela. Ora può parlare.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, ho diritto di parlare e non dietro alla sua voce. Mi faccia finire il mio intervento, come da Regolamento.

Gentilmente le chiedo la controprova perché moltissimi senatori non hanno alzato la mano, quindi ho il dubbio sull'esito della votazione che lei ha appena dichiarato.

PRESIDENTE. Chiariamo il suo dubbio.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, intendo specificare il senso del voto contrario del Partito Democratico. Non ci risulta che il Senato abbia alcuna competenza rispetto alla concessione o alla revoca di un qualunque titolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È una mozione, non è che il Senato si arroga questo diritto. Si tratta semplicemente della discussione di una mozione. *(Commenti del senatore Airola)*.

AIROLA *(M5S)*. Moretti è roba vostra!

RUSSO *(PD)*. Chiederei comunque ai colleghi del Movimento 5 Stelle di non abusare dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. È inutile tornare sull'argomento, abbiamo votato e la mozione in oggetto non è in calendario. *(Commenti della senatrice Bottici)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, se non ho sentito male, lei ha espulso dall'Aula il collega Santangelo. *(Ilarità del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. No, ha capito male. Non l'ho espulso; la mia era una esortazione nel caso in cui volesse accomodarsi fuori e proseguire fuori. L'espulsione non è stata formalizzata, se era questo che voleva sapere. Il senatore Santangelo è ancora qui, tant'è che gli ho dato la parola.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione del disegno di legge sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Forteto.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Padoan.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

AIROLA *(M5S)*. Dai, che potreste far cadere il Governo Gentiloni, come vuole Renzi!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

AIROLA *(M5S)*. O forse fate fare il lavoro sporco ad Area Popolare?

PRESIDENTE. Senatore Airola, ci faccia lavorare.

AIROLA *(M5S)*. Sto lavorando, Presidente!

PRESIDENTE. Ragazzo, lasciaci lavorare!

Metto ai voti la proposta volta ad anticipare nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione della relazione sull'elezione contestata nella Regione Liguria.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, per comprendere: oggi, sia nei corridoi che nell'Aula e in Commissione, abbiamo sentito parlare costantemente di legge elettorale e di pensione, ossia il contributo pensionistico ai parlamentari e quant'altro. Ora mi chiedo: se il senatore Minzolini arriva alla fine dei cinque anni, gli diamo comunque il contributo pensionistico, anche se non doveva più essere con noi, oppure no? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Se non lo sa lei che è questore, senatrice Bottici, chi lo deve sapere? Si faccia la domanda e si dia la risposta. *(Applausi dai Gruppi PD, LN-Aut, AP (Ncd-CpI) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S)*.

BOTTICI *(M5S)*. Allora mi rispondo: il senatore Minzolini, con l'appoggio della maggioranza, sta rubando la pensione! Va bene?

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta volta ad anticipare nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione del provvedimento sulla concorrenza, avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Non è approvata.

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Pellegrino)*

(1001) ***VALENTINI e AMATI. - Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità***

(1606) ***PEPE ed altri. - Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana***

(1797) ***CUOMO. - Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana***

(2095) ***MARAN. - Delega al Governo per l'unificazione delle Forze di polizia e per la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 17,23)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2068, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Braga ed altri, Segoni ed altri, Zaratti e Pellegrino, 1001, 1606, 1797 e 2095.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, finalmente approda in quest'Aula un provvedimento molto importante e atteso da tempo. Ringrazio i relatori, Massimo Caleo e Stefano Collina, il Presidente della Commissione e tutti i colleghi senatori che hanno dedicato a questo provvedimento tempo e attenzione. Dopo la nostra approvazione, esso tornerà nuovamente alla Camera per la terza lettura (e ci auguriamo che sia quella definitiva); poi la palla passerà al Governo.

L'esigenza di un riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale di protezione civile era da tempo avvertita, ma, dopo gli eventi che hanno interessato il nostro Paese, in particolare le ultime settimane in Abruzzo, c'è stata sicuramente la necessità di un'accelerazione. Non era più accettabile attendere ulteriormente, né è possibile dedicare alla protezione civile parole banali e retoriche, dedicare questa assenza totale di attenzione di quest'Aula o, peggio, le chiacchiere da bar. Invece in questo provvedimento si prendono degli urgenti impegni, che possono portare la Protezione civile a migliorare il campo d'azione.

Alla Protezione civile e a tutti i suoi uomini e alle sue donne, di straordinaria forza e umanità, dobbiamo molto; non solo al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ma a tutti gli uomini e le donne del Dipartimento nazionale, alla loro organizzazione e al loro spirito di sacrificio.

Ma soprattutto dobbiamo ringraziare la complessa e policentrica organizzazione di strutture dello Stato, così come ricordavano i colleghi: Vigili del fuoco, Esercito, Forze dell'ordine, Croce rossa, Soccorso alpino, insieme alla moltitudine di straordinari volontari, orgoglio italiano. Dobbiamo loro molto, anche in termini di vite umane.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 17,25)**

(*Segue* PEZZOPANE). Tuttavia, chiunque di noi abbia esperienza di gestione di un'emergenza o ne sia stato attento osservatore si è potuto rendere conto di alcune questioni lasciate aperte.

Mio malgrado, ho direttamente vissuto da amministratrice, presidente della Provincia e poi assessore alle politiche sociali del Comune di L'Aquila, il terremoto del 2009 e tutta l'emergenza conseguente. Ho vissuto anche, e sto vivendo, l'emergenza 2016 e 2017. Quando arrivano le colonne mobili e cominciano ad occuparsi delle persone, a toglierle dalle macerie ed organizzare gli aiuti, senti che arriva lo Stato. In queste situazioni sbaglia chi distingue tra uno Stato astratto e assente e queste forze che arrivano, come se non fossero esse stesse la parte bella dello Stato. Il senso di sollievo, di speranza, non è paragonabile a nient'altro in quei momenti dolorosi, ma proprio per questo non accorgersi di alcune debolezze e non metterci riparo sarebbe stato un gesto da incapaci.

Ho conosciuto la Protezione civile del 2009 e quella del 2016/2017. Tra l'una e l'altra c'è la riforma del 2012, condivisa da gran parte delle forze politiche. Con questo provvedimento e con la relativa delega al Governo, andiamo a proporre un modello nuovo che ritengo molto più equilibrato e molto più efficiente, ovviamente con i decreti che il Governo dovrà emanare.

Lo dico ad alcuni colleghi: non reggono i paragoni tra l'oggi e il 2009. Nel 2009, quando ci fu il terremoto in Abruzzo e nella mia città, a capo della Protezione civile c'era Guido Bertolaso. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

Bertolaso, dal 2001 al 2010 ha rivestito la carica di commissario in diverse emergenze, anche con risultati. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, chi non è interessato si accomodi. Consentite alla senatrice Pezzopane di svolgere il suo intervento. Senatore Russo, ci dia una mano.

PEZZOPANE *(PD)*. Io svolgerò ugualmente il mio intervento, Presidente, perché voglio andare avanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nel 2009, Guido Bertolaso ricopriva contemporaneamente la carica di Sottosegretario di Stato, la carica di commissario e la figura di capo della Protezione civile. Nella sostanza, incarnava nella sua persona tre ruoli differenti. Oggi, con la nuova Protezione civile, queste situazioni sono completamente diversificate. In pratica, nell'esperienza che ho fatto nel 2009, c'era un potere forte e fortemente accentrato, un modello che esplose però, tant'è che, al di là dei risultati raggiunti, fu proprio il Parlamento a volerlo cambiare. Ma da quella ipotesi ad un Dipartimento svuotato di risorse e di competenze c'è quella via di mezzo equilibrata che forse si può raggiungere con questo provvedimento. Il legislatore, insomma, in questa proposta, riesce a riportare novità, forze ed energia all'essenzialità della Protezione civile.

Inoltre, e questo è un aspetto molto positivo, sottolineato dai relatori e dai colleghi che sono intervenuti, l'azione che attiviamo con questa delega si collega anche a diverse altre misure adottate per il contrasto e la mitigazione dei danni da calamità naturale e dissesto idrogeologico.

Ma vorrei citare anche la riforma del terzo settore, che può dare una grossa mano sulla parte del volontariato. Viviamo una terra fragile e ogni giorno ce lo ricordiamo: una fragilità per la sua storia geologica recente, ma anche per la mancanza di coscienza civile, per il ricorso all'abusivismo, per il delirio di onnipotenza che molto spesso porta a costruire dove non si potrebbe.

E viviamo anche in una comunità e in una società in cui il fatalismo ci porta a preferire, magari, di fare gli scongiuri verso le disgrazie, pensando che a noi non capiteranno mai; invece, poi, accadono e raccogliamo, purtroppo, i morti.

Con questa delega si riordina il quadro normativo in cui opera il Dipartimento nazionale. Si punta ad organizzare un sistema policentrico centrale, regionale e locale che consente un coordinamento intermedio tra il livello comunale e regionale. Si punta a migliorare il sistema di protezione civile, rendendo più trasparenti e definite le procedure, i ruoli, le competenze e i centri di responsabilità.

Nella tragica e straordinaria combinazione di neve, terremoto e valanga di Rigopiano è emerso un dato: al di là delle responsabilità penali, che sarà la magistratura a definire, si fa una grande fatica a ricostruire la catena del comando e se dentro quella catena del comando vi siano state delle falle. Questo non può più accadere.

Inoltre, va riattribuita al Dipartimento l'attività di prevenzione strutturale per la riduzione dei rischi da calamità naturale. Si ha un riordino, con questa delega, e anche un riassetto del Dipartimento utile e necessario. La filiera delle responsabilità, infatti, con la delega si può ricomporre

È molto positivo anche l'inserimento del monitoraggio delle misure, che prevede la relazione del Presidente del Consiglio in Parlamento. Entro nove mesi il Governo dovrà esercitare la delega, con uno o più decreti legislativi. Dovrà definire meglio le attività di protezione civile ed è chiaro il riferimento nelle deleghe alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi degli eventi calamitosi. Dovrà definire il sistema policentrico e attribuire funzioni più dettagliate e precise in materia di protezione civile a Stato, Regioni, Comuni, unioni comunali, Città metropolitane ed enti di area vasta distinguendo le funzioni politiche e definendo i margini delle diverse responsabilità. Non dimentichiamo, infatti, che la legge n. 225 del 1992 individua le strutture operative della protezione civile, ma anche su questo si indica, nella delega, un salto di qualità. Fondamentale è l'indirizzo per la partecipazione dei cittadini, per il coinvolgimento delle università e degli enti di ricerca, per la necessità di rivedere i piani di emergenza comunali e le previsioni del comma 2.

Voglio indicare come necessità anche una rivisitazione dei metodi di lavoro della Commissione grandi rischi. Questa Commissione è una struttura di collegamento tra il Servizio nazionale della protezione civile e la comunità scientifica, con il compito di fornire pareri di carattere tecnico-scientifico. Su questi, il capo del Dipartimento della protezione civile può dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.

Va rivista, quindi, la sua organizzazione e il suo metodo di comunicare all'esterno, se è vero che nelle

recenti occasioni di tragedia naturale in Abruzzo, non solo il presidente della commissione grandi rischi, violando queste regole, ha annunciato non solo un terremoto di magnitudo da 6.5 fino a 7, ma anche un possibile crollo della diga di Campotosto, paragonandone il possibile effetto a quello del Vajont e poi ha invitato in diretta televisiva i sindaci che non avessero scuole di tenuta 6.5/7 a chiudere gli edifici. In Abruzzo tali dichiarazioni hanno scatenato il caos. I sindaci ora chiedono risposte allo Stato, chiedono la ricostruzione rapida delle scuole e i giovani annullano le iscrizioni a scuole e università. Mi auguro che questo non accada più. Il decreto che il Governo approverà a breve dovrà dare sollievo anche nei confronti di queste cadute di stile e di queste enunciazioni a rischio di procurato allarme.

In conclusione, ringrazio ancora una volta questo straordinario popolo e questo straordinario sistema di protezione civile: uomini e donne valorosi e coraggiosi, capaci e determinati, capaci di gesti di eroismo e di grande umanità. Io stessa ho visto più volte, dopo aver effettuato il salvataggio delle persone, gli stessi soccorritori correre dentro casa, magari per recuperare la bambola per una bambina o la fotografia del marito deceduto per una signora anziana.

Voglio dedicare questi ultimi istanti del mio intervento ad Andrea Pietrolungo, di 39 anni, un soccorritore di Rigopiano, un uomo della Protezione civile, che aveva partecipato, per tutto il mese di gennaio, prima agli aiuti in provincia di Teramo a seguito delle precipitazioni nevose e poi, a Rigopiano, al recupero delle persone sotto le macerie. Questo soccorritore, direttore della Scuola regionale di speleologia, istruttore e volontario, aveva un grande cuore, ma questo grande cuore proprio ieri mattina ha ceduto. Lo ricordo perché di queste persone è fatta la nostra Protezione civile. Persone instancabili, con un grande cuore, capaci di mettere purtroppo a repentaglio la loro stessa vita. Nell'auspicio che cose di questa natura non accadano più, ringrazio ancora tutti gli uomini e le donne della Protezione civile e saluto con affetto Andrea, che ci guarda da lassù, dopo aver fatto tanto - ma tanto davvero - per le persone che purtroppo hanno perso la vita a Rigopiano e soprattutto per coloro che si sono salvati, anche grazie a lui. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Razzi e Auricchio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

*LIUZZI *(CoR)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, consentitemi una riflessione a margine del dibattito in corso sul disegno di legge n. 2068. Più volte, nella mia breve esperienza parlamentare, ho assistito ad avvenimenti che hanno richiesto, in Assemblea, la nostra contrita attenzione su eventi calamitosi, disgrazie naturali, lutti nazionali cagionati da disastri ambientali e dovuti all'incuria umana. Più volte abbiamo manifestato il nostro partecipe cordoglio o rammarico, a seconda della gravità dell'evento, e l'auspicio che quegli incidenti, quei lutti e quelle emergenze disastrose avessero a terminare, mediante impegni ufficiali, formali, morali. Oggi l'Assemblea recepisce il disegno di legge in esame e, nel marasma delle tante emergenze, *in primis* sociali ed economiche, nell'incertezza sull'esito della legislatura e nella distrazione di massa, indotta dal fantomatico dibattito - che infatti ancora non c'è - sulle modalità di voto alle prossime elezioni politiche, cerca affannosamente di addivenire ad una convergenza di intenti, di scopi, di azioni virtuose, che finalmente diano al *corpus* della Protezione civile una funzionale dignità, al servizio dei destini del Paese.

Lungi da me il ricorso alla retorica per indicare che su questo pesante argomento si misura la civiltà, l'indice di umanità, il tasso di crescita civile di un popolo e, nello specifico, del popolo italiano. C'è un concetto di protezione civile connesso intimamente gli atti di coraggio, di abnegazione, finanche di eroismo degli uomini e delle donne intervenuti a soccorrere e a salvare vite umane, cose e oggetti, patrimoni d'arte e di affetti. Si parla in questi casi del grande cuore d'oro d'Italia.

C'è purtroppo un concetto ormai assimilato nell'immaginario nazionale, intimamente legato alle disfunzioni, allo Stato che non c'è quando dovrebbe esserci, alla totale dissonanza di intenti e di azioni, alla confusione sui luoghi della calamità: si chiama disorganizzazione e confusione. Eppure di organizzazione, coordinamento, armonizzazione degli interventi si parla da decenni. Inoltre, qualche giorno fa abbiamo avuto, qui al Senato, la breve visita - a mio parere di confortevole sollecitazione a far bene e a fare presto - da parte dell'uomo simbolo della protezione civile italiana, forse anche europea, quel tale Zamberletti che, per primo e in senso pionieristico, mise l'accento, non solo teorico,

sull'importanza delle regole anche nell'affrontare le urgenze e i disastri e sul dovere dello Stato di farsi Nazione nell'apprestare i soccorsi e provvedere al ripristino, alla ricostruzione morale e infrastrutturale dei territori colpiti.

Sulla coesistenza della solidarietà e grande umanità dell'emergenza e sulla necessità di evitare improvvisazioni altrettanto perniciose il presente disegno di legge intende intervenire. Ci riusciremo? Metteremo un punto fermo all'enorme e ingombrante mole di esperienze negative e positive, di virtù e di dannazioni che ha segnato la controversa storia della protezione civile nell'ultima metà del Novecento e, ahimè, nel primo quindicennio del presente secolo? Lo faremo se abbandoneremo l'indole della demagogica che sta imperversando nella politica e nella società italiana in questi anni. C'è una demagogia di opposizione e una demagogia di Governo. Quest'ultima è di certo la più perniciosa, la più cattiva e più foriera di ulteriori danni e calamità, la demagogia che sfianca le speranze, delude i cittadini, mina al cuore gli ideali di Nazione solidale e di identità nazionale.

Per prima cosa, nell'apprezzare le tante buone intenzioni contenute in questo disegno di legge, va rivisto il ruolo delle Province e delle Città metropolitane. Su queste due entità giuridicamente compromesse dalla cosiddetta legge Delrio occorre essere chiari: i compiti e il ruolo affidati a Province e Città metropolitane dalla delega di riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, vanno meglio definiti a cominciare, sottosegretario Pizzetti, dal ripensamento serio ed operoso, che noi auspichiamo, dello *status* delle Province, delle loro competenze e del recupero di centralità di questi enti nei sistemi territoriali. Occorreva depurare le Province mediante la Delrio delle funzioni ridondanti e sovrapponibili con altri compiti detenuti da altri enti locali, dallo Stato e dalle Regioni. Via le politiche culturali, le programmazioni turistiche e gli spettacoli, la caccia e la pesca e le quaglie di Checco Zalone. Occorreva concentrarsi sulle autentiche funzioni sovra comunali di orizzonte vasto, come viabilità e mobilità tra il centro e le periferie e tra le periferie stesse del territorio provinciale e intervenire con mano ferma sul sistema delle emergenze, sulle dotazioni, i compiti e i luoghi della protezione civile che, com'è noto, va attivata in tempi ragionevoli con le peculiarità orografiche, corografiche, geografiche e pedologiche dell'area in cui è chiamati ad intervenire. Le nuove Province, insomma, potrebbero svolgere ruoli di fondamentale importanza nel sovrintendere a funzioni di celerità, di efficienza, di raziocinio, di coordinamento, di utilizzo di mezzi, di dotazioni finanziarie e di risorse umane. Depurando le Province da inutili orpelli e concentrando le loro funzioni e ragion d'essere su obiettivi che intercettino i vecchi e i nuovi bisogni immediatamente riconoscibili dalla comunità locale quali utili al suo sviluppo e crescita, la protezione civile potrà riconnettersi con il sentimento nazionale che non sia solo emotivo, ma anche, e soprattutto, efficace per salvare vite umane, patrimoni immateriali e materiali, giacimenti di arte e di architettura.

Rimettiamo mano, quindi, alla cosiddetta riforma Delrio per riorganizzare bene la protezione civile, riattribuendo la sovranità al popolo, ossia consentendo il diritto di voto ai cittadini, che così potranno scegliere i propri rappresentanti nei Consigli di Province e Città metropolitane, con competenze certe, circoscritte e universali per i territori, rispondenti a fabbisogni veri e proiettate allo sviluppo locale e alla sicurezza. In tal guisa, lo Stato si farà Nazione. *(Applausi dal Gruppo CoR. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, anche la settimana scorsa, di fronte al presidente del Consiglio Gentiloni Silveri che ha relazionato sull'emergenza del terremoto e delle calamità atmosferiche, ho affermato come fosse urgente l'esame da parte dell'Assemblea del Senato della riforma della protezione civile. Abbiamo sostenuto ciò non soltanto in ragione delle emergenze degli scorsi mesi e degli ultimi giorni, ma anche perché riteniamo che si tratti di una riforma indispensabile per accrescere la qualità dei nostri dispositivi di sicurezza e di intervento. La politica deve sapersi assumere le proprie responsabilità e lo deve fare con razionalità e capacità di proporre soluzioni innovative.

Occorre operare in termini di sistema, assicurando le condizioni normative e organizzative necessarie alla tutela delle competenze, delle professionalità, delle conoscenze e della trasparenza amministrativa. Riteniamo indispensabile, in tal modo, rispondere alle richieste che, in primo luogo, sono delle

strutture della Protezione civile, cui è affidato un essenziale compito di coordinamento nazionale (responsabilità oggi in capo alla Provincia autonoma di Trento, che la sta gestendo con un'eccellente capacità organizzativa e un'efficacia di intervento riconosciute da tutti e, in particolare, dai territori interessati). Tali richieste della Protezione civile sono, al tempo stesso, espressione delle risorse umane e professionali garantite nei territori anche da una rete diffusa e altamente preparata di volontari, Vigili del fuoco, alpini e operatori del soccorso alpino. Si tratta di volontari e professionisti che ovviamente ringrazio.

Vi è una duplice dimensione del sistema di protezione civile che è essenziale garantire: un più efficiente sistema di comando tra Comuni, prefetture e Regioni e, nel contempo, una maggiore responsabilizzazione delle Regioni e delle Province autonome, che svolgono un ruolo fondamentale e che devono poter prendere decisioni in tempi rapidi quando gli eventi lo richiedono. Questa è la ragione per la quale va assolutamente superato il dualismo con le prefetture, per arrivare ad un sistema di condivisione nel quale non venga mai meno una precisa catena del comando e delle responsabilità.

Il riordino delle funzioni della Protezione civile, che è la sostanza della riforma, deve certamente assicurare un coordinamento centrale delle strutture e delle risorse umane, ma non può essere soggetto a una logica centralista. In sede di Conferenza Stato-Regioni (nel cui ambito, come ho detto, spetta al Trentino l'attività di coordinamento della Protezione civile) abbiamo coerentemente chiesto che siano i Presidenti delle Regioni a relazionarsi con i sindaci e a coordinare le emergenze, in accordo con i prefetti. Su questo punto, in particolare, ci si è confrontati sia in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, che in Commissione affari costituzionali del Senato.

Un aspetto a nostro giudizio fondamentale, sia che si ragioni in termini di ricostruzione, sia che si operi in ordine agli interventi di prevenzione, è individuare un sistema che garantisca un punto di equilibrio tra efficacia dei lavori e garanzie massime nel contrastare possibili tentativi di infiltrazione di organizzazioni interessate a speculare sulla ricostruzione. Sotto questi profili, occorre riconoscere sia un principio di cautela in termini di legalità, sia opporsi a una visione ideologica di tali problemi; trasparenza, legalità, efficienza e tempestività degli interventi e delle politiche di sicurezza e di ammodernamento sul territorio devono essere in relazione e non in contrapposizione fra loro. Il passato e anche alcune situazioni attuali ci insegnano come talvolta la velocità degli interventi non garantisca la trasparenza e come la trasparenza produca lungaggini burocratiche, incertezze e lentezza. Si deve superare questa contraddizione, presente anche nell'apporto, costante e straordinario, dato anche in questi mesi e giorni, da chi ha operato nell'emergenza che, al di là delle emergenze, deve operare per contrastare il dissesto idrogeologico e ambientale. Ed è una contraddizione insostenibile in relazione alla domanda di sicurezza e di ricostruzione delle popolazioni colpite e del Paese nel suo insieme.

L'urgenza della ricostruzione, imposta dagli eventi tragici del terremoto nell'Italia centrale, è un'ulteriore e decisiva motivazione per introdurre un sistema equilibrato, che preveda competenze ben delineate, una chiara catena di comando, trasparenza amministrativa, così da evitare un rimpallo delle responsabilità in particolare con i Comuni.

Per questa ragione con il nostro appello, oggi come in passato, inviteremo ad esercitare il senso di responsabilità, iniziando oggi con il voto sul testo di riforma della protezione civile e proseguendo con le prossime misure che riguarderanno tutte le zone colpite dal terremoto. Lo sosteniamo anche a nome delle unità della Protezione civile del Trentino (prevenzione rischi, gestione strade, vigili del fuoco permanenti, forestali e volontari), che hanno operato nei territori colpiti dal terremoto e, come hanno già fatto in passato, con livelli eccellenti di preparazione e di specializzazione.

Come rappresentanti del Trentino, abbiamo presentato un emendamento perché preoccupati dalla previsione della legge delega di una omogeneizzazione, su base nazionale, di terminologie e codici per gestire le diverse attività dì protezione civile, anche in relazione alla redazione dei piani. Mi auguro che l'emendamento venga accolto o che comunque il Governo si impegni ad assicurare, in sede di emanazione dei decreti attuativi, il rispetto delle prerogative attribuite alle Province autonome dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, anche con specifico riferimento ai compiti di

gestione delle attività di protezione civile assegnati alle medesime autonomie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sull'importantissimo tema della protezione civile abbiamo per anni discusso e non mi dispiace che qualcuno abbia provato a parlare degli anni trascorsi. Infatti, negli anni trascorsi abbiamo avuto modelli di protezione civile di grandissima qualità, invidiatici da tutto il mondo: si chiamavano i modelli Bertolaso e Berlusconi, che sono intervenuti sulle calamità naturali purtroppo verificatesi in Italia e nel mondo, ottenendo sempre risultati di grandissima qualità e grandi riconoscimenti.

Veniamo al disegno di legge. Nel corso del dibattito avremo motivo di ripercorrere tappe del passato per trarre indicazioni per il futuro. Il disegno di legge, cui tutti abbiamo dato la procedura d'urgenza, deve essere certamente affrontato, ma non deve essere recepito così com'è.

Intanto, è significativa la tempistica: si tratta di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015, cioè quando ancora vigeva la spinta riformistica in un senso che è, poi, stato bocciato dal popolo italiano. Inoltre, è stato approvato quando ancora non si erano verificati gli ultimi ? purtroppo ? tremendi episodi di calamità naturali, che hanno rivelato tutta l'inconsistenza dell'attuale assetto della Protezione civile e di questo Governo nel gestirla.

Chiederemo, quindi, con una serie di emendamenti che comunque, anche ove accolti, non riconducono a un modello quale noi ci auguriamo debba essere la protezione civile nazionale, che questo disegno di legge non venga acriticamente recepito dal Senato solo perché abbiamo dato una procedura d'urgenza e solo perché si impone, certamente, una riforma della protezione civile. Una riforma si impone, ma con una direttiva precisa di ricostituzione della filiera decisionale in senso certamente più efficiente e più efficace, con minore dispersione di forze e di risorse e con minore confusione di competenze sul territorio.

Lo stesso Presidente del Consiglio, pochi giorni fa, ha annunciato alcuni decreti-legge in materia. Immagino che, purtroppo, si verificherà la solita scena cui siamo costretti ad assistere da alcuni anni e mesi a questa parte, cioè un accavallamento tra le decisioni del Parlamento, impostate forse in maniera più ampia e buonistica, e quelle di un Governo le cui necessità operative invece richiedono interventi più decisi.

Sarebbe stato più opportuno forse - con ciò intendo anche criticare il nostro entusiasmo per l'adozione della procedura d'urgenza - attendere che il Governo emanasse quei decreti per capire quali potessero essere le linee direttive della nuova Protezione civile. E poi, colleghi, conferire una così ampia delega in un momento così critico della legislatura mi sembra anche un po' velleitario. Mi sembra più un esercizio accademico che non una cosa utile quale dovremmo fare in tema di protezione civile.

Non possiamo continuare ad assecondare modelli policentrici di protezione civile, che portano alla confusione e a vanificare, per mancanza di organizzazione, quell'eroismo individuale che tutti riconosciamo ai singoli operatori della nostra Protezione civile. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di mezzi che non funzionano, di mezzi che non sono pronti all'intervento e che non ricevono le manutenzioni, di assenza di prevenzione sul territorio. Non è vero che il Parlamento ebbe a modificare il modello Bertolaso nella precedente legislatura. Il modello Bertolaso aveva avuto una sua ulteriore compiuta definizione nel decreto?legge sulla Protezione civile SpA che quest'Aula del Parlamento aveva approvato e che poi fu demolito dall'azione della magistratura e da agenti esterni al Parlamento.

Diciamocelo chiaramente: quel modello sarebbe stato l'ideale per il nostro Paese, perché avrebbe consentito meccanismi di prevenzione; non solo (è chiaro che non si possono prevedere molte calamità naturali), ma avrebbe consentito di mettere in piedi meccanismi di pronto intervento basati sull'efficienza costantemente controllata e certificata dei mezzi e degli addetti che sarebbero dovuti intervenire: un modello che avrebbe assicurato che non potessero verificarsi fatti dovuti alla disorganizzazione, all'improntitudine, all'incertezza su chi deve comandare, su chi deve decidere e su chi deve fare cosa e come.

Un'altra importante notazione, a mio giudizio, è quella dell'autorevolezza non solo delle persone, ma anche delle istituzioni che sono a capo della protezione civile. Qualcuno ha ricordato il ministro Zamberletti. Io voglio ricordare Guido Bertolaso anche come Sottosegretario, cioè voglio ricordare come l'autorevolezza dell'istituzione, unita all'autorevolezza delle capacità della persona, possano essere determinanti per la rapidità e l'efficacia degli interventi.

Questo disegno di legge non porta a riorganizzare, nel senso dell'efficacia, la protezione civile e non porta certamente a individuare anche forme di controllo preventivo immediato. Noi proporremo con un emendamento questo inserimento nel testo, perché il controllo preventivo immediato consente agli operatori - e soprattutto ai sindaci in molti casi - di dover operare senza poi vedersi, dopo mesi, arrivare censure teoriche e che naturalmente non tengono in considerazione magari l'esigenza della salvezza nell'immediato della vita umana.

Un modello che doveva essere innovativo e che in questo disegno di legge non lo è. Questo è un disegno di legge vecchia maniera, una delega basata su principi molto spesso ridondanti e ripetitivi, molto spesso generanti nuova confusione in quella che è già assodato essere la confusione dell'attuale protezione civile italiana.

Vorrei che i relatori e il Governo non ponessero l'attenzione soprattutto a varare questo testo così come è uscito dalla Camera, ma - ripeto - considerassero che questo testo è uscito dalla Camera in un tempo ormai remoto dal punto di vista politico: un anno e mezzo fa chi l'ha presentato non pensava agli esiti del *referendum* sulle riforme istituzionali. Purtroppo, come ho detto poco fa, non si erano verificate alcune calamità che hanno accentuato i limiti enormi dell'attuale organizzazione della protezione civile che, ripeto, non è dovuta solamente, come ha giustamente sottolineato anche il senatore Candiani, a una clamorosa diminuzione delle risorse che negli ultimi Governi si sono sommate rendendo i fondi della protezione civile sempre più esigui e insufficienti, ma è dovuta alla carenza organizzativa e - consentitemi - forse anche alla carenza di autorevolezza dei suoi protagonisti.

Nel corso dell'illustrazione degli emendamenti e della loro votazione chiederò delle modifiche che ritengo assolutamente in linea con le moderne esigenze di una protezione civile. Non abbiamo potuto certamente elaborare un disegno di legge *ex novo*, ma se questo deve essere il disegno di legge delega che noi dobbiamo affidare al Governo (quale non sappiamo, forse non l'attuale, forse il prossimo) non vorrei che il dibattito della politica rischiasse di avvilupparsi solamente su temi che poco interessano agli italiani come quelli della riforma elettorale.

Dopo aver subito quattro mesi di campagna elettorale sul *referendum*, che poteva essere celebrato molto prima e che invece è stato celebrato nella parte finale dell'anno per volontà del Presidente del Consiglio; dopo aver condannato il Paese a un dibattito lunghissimo sul *referendum* con esiti per noi sicuramente favorevoli, che sono stati poi dimostrati dai cittadini, non vorrei che adesso il Parlamento si avviluppasse in mesi di dibattito su una legge elettorale che comunque deve essere fatta. Se deve essere fatta presto, che si faccia presto; se deve essere fatta dopo, che si faccia dopo, e nel frattempo si ragioni su fatti concreti come questo, ma si ragioni con la possibilità di intervenire veramente, non di recepire acriticamente un testo.

Si sarebbe potuto intervenire sulla filiera del comando anche a proposito delle Regioni. Qual è il motivo per cui in questo Paese si deve continuare ad alimentare un sistema così frazionato di un regionalismo che è di confini amministrativi e non di confini naturali? Perché quattro Regioni, tutte interessate da un unico sisma, devono continuare ad essere gestite come quattro Regioni e non come un comprensorio unitario di un'area geografica del Paese che è omogenea? Dobbiamo cominciare ad introdurre, anche attraverso questi provvedimenti, il concetto delle macroregioni e il concetto quindi di una semplificazione vera e non solamente nominale delle procedure di intervento dello Stato sul territorio e del governo del territorio.

Dobbiamo essere innovativi, non stantii, e questo è un disegno di legge stantio. Ed è per questo che noi chiediamo la sua modifica, la chiederemo e ci riserviamo il giudizio sul voto finale in base alla capacità che Governo e relatori avranno di voler accogliere alcune nostre proposte che riteniamo assolutamente importanti.

La Protezione civile è dimostrato che può avere, ove ben gestita, una valenza enorme sul nostro territorio. Qui si parla molto poco di prevenzione, se ne parla solo in maniera occasionale e letteraria, ma quella prevenzione che noi avevamo immaginato in seno al decreto-legge sull'Abruzzo riguardo l'esame accurato e approfondito del rischio sismico in Italia e che fu bocciata dalla Conferenza delle Regioni (presieduta da colui che oggi ricopre, guarda caso, la carica di commissario straordinario per il terremoto), ebbene quella prevenzione non è stata mai fatta. Allora si disse che lo Stato non doveva porsi al di sopra delle Regioni per immaginare un percorso di indagine preventiva sul rischio sismico del Paese, ma quella era materia riservata alle Regioni. Abbiamo visto cosa hanno fatto le Regioni nei molti anni che ci separano da quella proposta del Governo Berlusconi alla tragica attualità; tragica non solo per gli eventi naturali e per le calamità, ma anche per come sono state organizzate e gestite le risorse destinate al loro sollievo.

Queste sono quindi le innovazioni che dobbiamo introdurre; questa è la delega che dobbiamo dare con elementi e principi veramente moderni di protezione civile. La prevenzione è essenziale, ma non è solamente l'accademica lezione che il collega Piano ci ha fatto in questa sede e che naturalmente tutti, da buoni scolaretti, abbiamo apprezzato. La prevenzione è la capacità di intervenire con strumenti d'incentivo e di coinvolgimento dei cittadini nel senso più autentico della sussidiarietà, per portare loro stessi a recuperare il patrimonio edilizio, storico, culturale e paesaggistico del nostro Paese che con il loro contributo si può recuperare. Abbandoniamo l'idea che possa essere lo Stato a fare tutto e a dover risolvere tutto, soprattutto a posteriori e non in fase di prevenzione. Coinvolgiamo i cittadini con i dovuti incentivi, che non sono solamente quelli fiscali (sicuramente opportuni) sulla ristrutturazione edilizia, ma con altra tipologia: noi abbiamo bisogno di una complessiva riqualificazione ambientale ed edilizia del nostro Paese che, partendo dai presupposti della sicurezza, dell'efficienza energetica e della qualità architettonica, possa veramente ridarci un Paese qual era prima che il sacco degli anni Sessanta e Settanta e della ricostruzione postbellica lo riducesse a non essere più il Paese più bello del mondo, ma un Paese variegato in cui ci sono ancora bellezze irraggiungibili, ma anche bruttezze che dovrebbero essere eliminate.

Infatti, intervenendo sul rischio sismico, alla fine dobbiamo arrivare anche a prevedere la possibilità che i nostri concittadini possano stipulare polizze assicurative contro il rischio sismico, non solo per essere garantiti nel loro patrimonio anche dagli eventi naturali calamitosi, ma anche perché lo Stato possa dedicarsi e dedicare le sue risorse a interventi di riqualificazione del territorio, in modo da non trovarsi ogni volta in maniera imbarazzante nell'impossibilità di reperire i giusti indennizzi per quanti sono stati danneggiati.

Tutto ciò rientra in un modello di protezione civile - lo ripeto - che non è quello individuato dal disegno di legge in discussione. Io spero e penso che questo debba essere solamente il primo passo verso una vera e moderna riorganizzazione della protezione civile, in cui al vertice ci sia anche la responsabilità politica. Non illudiamoci di poter risolvere sempre il problema dicendo cosa fa il Comune, cosa la Provincia e cosa la Regione, frantumando i centri decisionali senza avere una filiera che abbia una responsabilità finale, perché in questo Paese, non solo in questo campo ma in molti ambiti dell'attività sociale, uno dei guai è l'assenza di punti di responsabilità e l'impossibilità di capire chi deve, responsabilmente e con poteri precisi, prendere alcune decisioni importanti.

Ringrazio quindi i colleghi per l'attenzione, ma ringrazierò soprattutto i relatori e il Governo per l'attenzione che vorranno accordare alle nostre proposte emendative *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, giungiamo al termine di un dibattito importante. Io credo che le calamità naturali che hanno colpito in queste settimane e in questi mesi il Centro Italia e l'emergenza che tutto il Paese sta vivendo di fronte a questa tragedia rendano non solo più urgente e necessaria l'approvazione del disegno di legge in discussione, ma anche più chiare ed evidenti le ragioni dello stesso.

La Protezione civile ha saputo - dobbiamo dircelo - fronteggiare l'emergenza, una situazione

pesantissima sia per l'entità dei danni prodotti dal terremoto e dal maltempo, sia per la durata dello sciame sismico e la ripetizione a distanza di poche settimane di scosse devastanti. Le cose hanno funzionato, dobbiamo dircelo. Ha funzionato la filiera di rapporto tra Stato, Regioni e Comuni; ha funzionato il rapporto tra le istituzioni, i Corpi dello Stato, i volontari organizzati e i cittadini volontari. Si è affrontata così la prima emergenza.

Oggi si vuole provare a porsi l'obiettivo di migliorare, di velocizzare gli interventi, di potenziare il funzionamento della Protezione civile. Per esempio, come è emerso in maniera evidente da questa vicenda negli ultimi giorni, serve velocizzare gli interventi per la sistemazione e la ricostruzione delle reti. Serve ridurre, accorciare la catena di comando, la catena delle responsabilità per consentire interventi più rapidi. Ecco, gran parte dei provvedimenti contenuti in questo disegno di legge chiarisce meglio competenze e responsabilità; si mettono in campo fondi per le emergenza nazionali. Questo disegno di legge snellisce e potenzia con le sue proposte l'attività di coordinamento da parte del Dipartimento stesso della Protezione civile. Voglio dirlo: guarda al futuro, facendo tesoro delle esperienze positive, ma anche dei limiti che siamo stati costretti a vivere in questi anni.

Noi viviamo - lo diceva poc'anzi il senatore D'Alì - in un Paese bello ma fragile, soggetto a calamità naturali, ma che soffre anche le conseguenze del dissesto idrogeologico, legato ai mancati interventi o soprattutto a un'urbanizzazione sconsiderata; legato alle conseguenze dell'abusivismo: cose che stanno all'origine di troppi disastri ambientali.

In questa legislatura ci siamo posti il problema, questa maggioranza si è posta il problema. Non si può dimenticare, senatore D'Alì - glielo dico per confermare l'attenzione comune che abbiamo tutti alla prevenzione - che è di questa legislatura e di questa maggioranza l'idea, la promozione della struttura di missione Italia Sicura, che è intervenuta sul dissesto idrogeologico, che ha consentito, con fondi consistenti, di intervenire da Milano (rispetto all'esondazione del Seveso) a Genova per evitare in futuro i disastri provocati dalle alluvioni. Quella struttura di missione ha già prodotto risultati. Una parte importante di quei soldi è già stata spesa; i fondi si sono già tradotti in opere e iniziative. Non dimentichiamo neanche il valore che può avere e avrà l'unità di missione Casa Italia. Si tratta di investire sulla messa in sicurezza delle nostre abitazioni anche di fronte ai rischi del terremoto.

Voglio dire anche qui che quello che abbiamo fatto è esattamente dare incentivi forti per prevenire, per mettere le nostre case in sicurezza. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo alzato la percentuale del *bonus* per le ristrutturazioni, per chi mette le proprie case in sicurezza rispetto alle norme urbanistiche. Il *bonus* che arriva fino all'80 per cento va in questo senso; si pone il tema di aiutare i cittadini e di dare loro la possibilità di mettere in sicurezza le proprie abitazioni. Quindi, il tema della prevenzione ce l'abbiamo chiaro; è una responsabilità che ci siamo assunti.

Il tema della prevenzione deve attraversare - questo lo sappiamo - gran parte delle politiche territoriali. Serve difendere il suolo, ridurre l'urbanizzazione, non consumare più suolo. Serve manutenere e mettere in sicurezza i fiumi e i corsi d'acqua; serve monitorare costantemente, come dice il provvedimento, tutte le aree a rischio.

Ecco, la prevenzione non può più essere un tema di cui discutiamo solo dopo gli eventi luttuosi e di cui poi ci dimentichiamo, senza fare niente, ma deve essere un impegno costante nel nostro intervento sul territorio del Paese, mirando e definendo obiettivi precisi, che vadano in questa direzione.

In questo contesto si colloca il provvedimento. La legge delega si pone, tra gli altri, alcuni obiettivi per me qualificanti. I relatori Caleo e Collina hanno già presentato ed efficacemente illustrato il progetto. Io penso però che vadano sottolineati di nuovo alcuni punti. In primo luogo, si riordina il quadro normativo in cui opera la Protezione civile, si semplificano le procedure e si interviene per rendere coerenti tra loro gli strumenti nazionali e regionali. Il sistema, che vive della positiva integrazione tra Stato, Regioni ed enti locali, ha bisogno di procedure più chiare e di chiarezza su ruoli, competenze e responsabilità. Occorre rafforzare, in questo contesto, l'attività di prevenzione dei rischi da calamità naturali. E su questo mi pare che il progetto di legge rappresenti un grande passo in avanti.

In secondo luogo, c'è una grande attenzione in questo disegno di legge al volontariato. Noi dobbiamo essere riconoscenti ai tanti volontari, organizzati e non, che hanno dato, anche in occasione di questo

terremoto e di queste calamità naturali, un grandissimo contributo, un contributo straordinario. Si tratta, per la norma, di integrare la partecipazione dei cittadini, singoli o in associazione, all'attività della Protezione civile. Si tratta di promuovere il volontariato e diffondere la cultura della protezione civile. Sono obiettivi, come ha ricordato il senatore Caleo, che non vanno persi e che non sono secondari in questa proposta di legge. In terzo luogo, voglio sottolineare ancora la scelta, presente in questa legge, di definire per la Protezione civile fondi nazionali, regionali e contro le calamità naturali.

Serve questa legge e serve approvarla in fretta. Serve dare un riconoscimento alla Protezione civile, serve dare certezze e trasparenza su fondi, ruoli, responsabilità e funzioni a chi opera. Ciò è evidente dalla storia di queste settimane e di questi mesi. Serve velocizzare i processi. C'è una domanda in questi giorni, di fronte ai ritardi: bisogna che sia chiaro chi deve fare e che cosa deve fare ognuno. Serve garantire che chi si assume le responsabilità lo possa fare con tranquillità, in un quadro chiaro che tutela tutti. Che tutela i cittadini, che vogliono essere al centro dell'attenzione della Protezione civile e non potrebbero sopportare un utilizzo illegale o che sposta altrove risorse e impegno. Ma serve anche tutela per chi assume le decisioni, che deve poterlo fare con regole certe e tranquillamente. Come sa il senatore D'Alì, il Governo, nel decreto che prevede di emanare, intende presentare una proposta, che sta studiando con l'Autorità nazionale anticorruzione, proprio per dare tranquillità agli operatori e dare tranquillità a chi si assume le responsabilità. Tutto ciò - è l'esperienza che ce lo dice - può consentire la velocizzazione dei processi.

Voglio concludere ringraziando i corpi dello Stato e ringraziando i volontari, che nell'emergenza anche questa volta hanno dato e ogni volta che sono chiamati in causa danno una grande prova e rappresentano al meglio lo Stato e le istituzioni di questo Paese. Di questo, lo voglio dire, dovremmo essere (uscendo dalla campagna elettorale) tutti orgogliosi, per come le istituzioni e lo Stato hanno reagito e per come hanno garantito assistenza e aiuto alle popolazioni martoriate. Questa legge serve a continuare a farlo, con risultati anche migliori di quelli conseguiti finora. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caleo.

CALEO, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti e anche quelli che sono rimasti ad ascoltare le mie parole di replica.

Il dibattito è stato molto interessante. L'ultimo intervento del senatore Mirabelli ha ripercorso le tappe e ha evidenziato molto bene i punti di forza della modifica alla legge n. 225 del 1992 che è stata una legge molto importante, nata in una stagione in cui il Parlamento - lo ricordavo anche per un altro provvedimento - ha prodotto buone leggi fra le quali la legge sui parchi, la legge sulla tutela e la valorizzazione dell'attività venatoria, la legge sulla protezione civile.

In questi anni, la legge sulla protezione civile ha costruito un sistema che ci invidia tutto il mondo. Io credo che si debba partire da questa riflessione e fare di tutto per preservarne la validità. Essendo il relatore, e occupandomi anche da sindaco di protezione civile dato che, purtroppo, il territorio della provincia di La Spezia ha avuto più volte problemi di natura idrogeologica molto importanti con alluvioni e morti nell'ultimo quinquennio, mi sono adoperato con i volontari e mi sono arricchito anche del loro prezioso apporto perché credo che sia una delle parti più belle, più importanti e più serie del nostro Stato. Ho girato il Paese in lungo e in largo, conoscendo migliaia di volontari, parlando con loro e cercando di capire le loro ragioni e i loro suggerimenti. Vi assicuro che è un modo, l'ho già detto anche nella relazione introduttiva, per avvicinare i cittadini e la comunità al bene comune. Lo fanno senza nulla chiedere in cambio.

Oggi la senatrice Pezzopane ha ricordato Andrea Pietrolungo, uno dei volontari che hanno lavorato in Abruzzo, che è stato a Rigopiano ed era direttore della scuola di speleologia, che è morto a trentanove anni (oggi ci sono stati i funerali). La senatrice ha ricordato uno dei tanti, una delle migliaia di persone che in maniera silenziosa hanno dedicato parte della loro vita - e non lo dico con retorica - alla salvaguardia delle vite umane, all'intervento anche pericoloso, difficile e in condizioni estreme per poter salvare delle vite umane.

Credo che questa legge vada anche a rendere onore a queste persone. Ho ricordato a tutti, e anche a me stesso, che bisogna tenere lontano dalle polemiche politiche e partitiche e da una serie di valutazioni che non devono far parte del dibattito politico - se non cercando di farlo in maniera costruttiva - la Protezione civile. Ci siamo caduti. Sono state sollevate polemiche quando c'erano ancora persone sotto le macerie. Io credo che si debba smettere di fare politica in questa maniera, bisogna cercare di avere senso di responsabilità e profondo rispetto.

Cercherò ora di tracciare e riprendere alcuni dei punti che sono stati evidenziati in questa discussione.

Il senatore Arrigoni ricordava come il comma 2 non sia chiaro nei contenuti e dia un'eccessiva possibilità di intervento al Governo. Tale osservazione è sbagliata, perché il comma 2 intercetta proprio alcuni dei temi che lui elencava come criticità. Mi riferisco ad esempio al principio che mira a ricondurre l'azione di protezione civile agli ambiti propri, escludendo iniziative diverse, specificando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative. La delega lo dice in maniera chiara. Essa fa anche riferimento all'individuazione, alla sistematizzazione e al riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina del comma 1, per non parlare del rispetto della natura policentrica fondata sui territori e sulla loro peculiarità. Questo è un aspetto fondamentale.

Il sistema di protezione civile si regge sulla forte e leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del nostro Paese: i Comuni, i sindaci, le Regioni, le Forze armate, i prefetti, i volontari. È una risposta armonica quella che lo Stato deve dare nei momenti di grande difficoltà, mettendo a sistema e valorizzando tutte le risorse possibili. E in questo provvedimento, in questo disegno di legge, queste cose ci sono tutte.

Un'altra questione, che veniva posta anche dal senatore D'Alì, era quella finanziaria. La delega prevede meccanismi al regime per la modulazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile. Voglio evidenziare che essa si muove nel senso opposto a quello lamentato anche dal senatore Arrigoni e dal senatore D'Alì.

Corre anche l'obbligo di richiamare la circostanza in base alla quale, nel corso degli ultimi due anni, non c'è stata situazione emergenziale che non sia stata fronteggiata. Da ultimo, con la legge di stabilità per il 2016 sì e anche dato corso all'attuazione degli interventi di contribuzione al danno di privati e imprese, che erano stati bloccati nel 2013. Sgomberando il campo dalla paura della mancanza di risorse, la delega al contrario ne prevede una visione sistemica, coniugando nello stesso inquadramento i diversi fondi esistenti e i soggetti.

Un'altra critica che veniva mossa era legata allo svincolo dal pareggio di bilancio delle spese dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, destinati a funzioni di protezione civile. Una delle modifiche tecniche che domani voteremo elimina i riferimenti al Patto di stabilità, oggi non più esistente, in relazione al meccanismo del pareggio di bilancio. Sottolineo che già oggi sono disponibili modalità di governo delle spese emergenziali che, senza bisogno di norme primarie, consentono di contabilizzarle, evitando squilibri. Proprio in occasione degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto scorso, con una precisa disposizione di carattere interpretativo, è stato chiarito come gestire le risorse emergenziali in coerenza con le nuove procedure ed evitando criticità o sanzioni di alcun tipo.

L'altra questione evidenziata è quella del volontariato. Molti sono intervenuti valorizzando il ruolo del volontariato, mentre altri hanno messo in evidenza alcune criticità. Invece, la delega mette in grande evidenza il ruolo che il volontariato organizzato svolge.

Voglio ricordare che tale ruolo fondamentale è posto al centro dell'azione di riordino dell'azione normativa dalla lettera *d)* del comma 1 che stabilisce, tra gli ambiti oggetto di riordino, coordinamento e integrazione, quello della disciplina, della partecipazione, delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità

sociale e con disabilità, nonché quello della promozione e del sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad essi appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile.

Ho voluto citare l'intero principio contenuto nella lettera *d)*, in quanto per la prima volta si associa al tema della straordinaria forza rappresentata dalla partecipazione dei volontari specializzati di protezione civile, il concetto di dovere civico, connesso con l'esercizio della responsabilità dei cittadini.

Nella discussione è stato inoltre evidenziato il fatto che la nostra Protezione civile è intervenuta anche, con grande tempestività e successo, in altre Nazioni, dall'Ecuador, a Cipro, alla Francia (Corsica), al Nord Africa. Laddove c'è stato bisogno, il nostro sistema ha dato una mano e ha cercato di sostenere gli Stati che ne facevano richiesta.

Alcuni senatori hanno sostenuto che durante l'emergenza sono mancati i mezzi per lo sgombero della neve, gli spalaneve e le turbine. Questa affermazione mi pare poco realistica: lo ricordava il presidente del Consiglio Gentiloni e sono stati prova di ciò anche gli attestati di riconoscimento e di ringraziamento raccolti a margine dell'apertura dell'anno accademico dell'Università di Camerino, presenziata dal Capo dello Stato, con l'intervento di numerosi sindaci a difesa di questa importante attività. Nella discussione sono state menzionate anche altre questioni, dai finanziamenti al fatto che il sistema policentrico sarebbe non opportuno. Vorrei soffermarmi su questa importante intuizione della legge istitutiva del Servizio nazionale, del 1992, ovvero uno dei capisaldi posti a sostegno dell'attuale disegno di legge, tanto che la Camera dei deputati ha introdotto, alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, l'esplicitazione di tale impianto normativo, ovvero ha confermato, come ricordava il senatore Mirabelli, questo impianto policentrico, che è teso allo svolgimento delle attività sia di pianificazione che di gestione dell'emergenza.

Quindi rilevo una contraddizione rispetto alle invocate autonomie dei territori. I valori delle strutture territoriali di protezione civile sono importanti e sono stati rammentati da tanti. Allo stesso tempo, però, si invoca l'uomo solo al comando: cari colleghi, si tratta di una contraddizione abbastanza importante. Credo che non abbiamo bisogno di un sistema centralista e muscolare, ma di persone che sappiano far funzionare i vari livelli: la delega ha dunque fatto la scelta di un sistema di protezione civile policentrico, basato sulle intuizioni di Zamberletti del 1992, e intende offrire la possibilità di ripristinarne le potenzialità, perché l'impianto originario teneva conto di questo aspetto. Successivamente sono state emanate delle leggi ulteriori, ad ogni emergenza c'era un provvedimento diverso, ci sono state delle incrostazioni e delle superfetazioni che hanno irrigidito l'impianto originario: il compito della legge delega è quello di ripristinare tale impianto. Sento qualcuno che invoca l'uomo forte e poi dice di voler dare più responsabilità ai territori: ritengo invece che si debba trovare un equilibrio e credo che l'impianto della legge lo abbia trovato.

In merito all'impianto relativo alla valutazione delle responsabilità, ho partecipato a convegni e attività seminariali con magistrati, con parte del Consiglio superiore della magistratura e con avvocati, per individuare delle forme che salvaguardassero l'attività dei responsabili, perché indubbiamente dei timori esistono.

Ogni volta che si firma una delibera e si fa un atto c'è sempre la paura di avere dietro la procura o l'attività dell'autorità giudiziaria. Credo - e sono d'accordo con chi evocava questo aspetto - che sia importante approfondire questo tema, non però in questo disegno di legge ma nei disegni di legge che riguardano la giustizia. È un argomento da vedere e verificare e chi lo porrà troverà anche il mio sostegno.

Ci sarebbero da trattare altre questioni legate alla burocrazia e ai ricorsi. Ho fatto il sindaco dal 2005 al 2013 e vi assicuro che molte volte si firmano atti e delibere e si fanno azioni che sono frutto del coraggio dei singoli. Molte volte, infatti, manca l'appiglio normativo e credo ci debba essere un riconoscimento dell'attività sindacale e una copertura, laddove è possibile, ma certamente non il malaffare. Questi atti in determinati momenti servono e devono essere supportati, riconosciuti e compresi anche da altri livelli istituzionali del nostro Stato. Da questo punto di vista, volevo

tranquillizzare tutti: trovate nei relatori delle persone che conoscono la realtà e che - ahimè - hanno avuto a che fare personalmente con queste vicende. Pertanto, il disegno di legge in esame riordina e dà un nuovo assetto anche a tali tematiche.

Avviandomi a concludere, vorrei riprendere un esempio che ho fatto nell'introduzione. Noi chiediamo più velocità nello stato di emergenza, però, per dichiararlo, c'è bisogno di una sequela di atti, documenti e prove che comportano un allungamento dei tempi. Questa contraddizione tra la dichiarazione dello stato di emergenza e i documenti che devono essere prodotti deve essere eliminata e penso che nel disegno di legge, che delega il Governo alla definizione di questo aspetto, ci siano le condizioni necessarie per porre fine a questa contraddizione. Credo sia altrettanto importante riconoscere il fatto che noi andiamo a riordinare il sistema della protezione civile, non andiamo a definire i criteri di ricostruzione di una comunità: arriviamo fino al riavvio delle normali condizioni di vita. Poi c'è la fase della ricostruzione e qui credo che i protagonisti debbano essere gli enti locali, i Comuni e la Regione. Il compito del Dipartimento della protezione civile è dare utile consigli per la progettazione. La famosa prevenzione strutturale è questa: dare utili consigli nella determinazione dei luoghi e dei modi in cui si costruisce, evitando errori e tragedie successive. Se riusciamo a fare questo e a dare al Governo la possibilità di emanare i decreti attuativi nel breve periodo, facciamo un servizio non solo alla protezione civile, ma al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, la Protezione civile è un grande patrimonio nazionale dell'oggi; non è una sorta di rimpianto *amarcord* fuori contesto. Oltre alla giusta tristezza per le vite umane scomparse, vorrei dire che il provvedimento è importante non per l'attualità, ma per l'ulteriore potenziamento degli *standard* di eccellenza del sistema nazionale di protezione civile.

È un provvedimento di iniziativa parlamentare di notevole importanza, alla cui stesura il Governo ha concorso. Tuttavia, ritengo importante valorizzare l'azione del Parlamento e dei diversi Gruppi parlamentari perché questa è anche una testimonianza viva e presente di come, appunto, le istituzioni possono svolgere una funzione positiva, importante e assai utile al Paese, contrariamente a ciò che, purtroppo, altri pensano.

I relatori hanno ben illustrato i contenuti della norma di delega al Governo, una delega che definirei funzionale, i cui esiti vedranno ovviamente e necessariamente l'ulteriore successivo coinvolgimento del Parlamento. Vorrei fare mie le parole del presidente Marinello, secondo il quale si tratta di un provvedimento che razionalizza, modernizza, omogeneizza e non di un *restyling*. Credo che questa sia, in modo schematico, la fotografia importante del provvedimento alla nostra attenzione. Il disegno di legge, infatti, rafforza il già ottimo sistema di protezione civile a livello sia piramidale, che reticolare e lo fa integrando meglio i diversi attori: le forze di sicurezza, le strutture sanitarie, le università, i centri di ricerca, il volontariato (come è stato ricordato), le Regioni, i Comuni e lo Stato. Questo è il senso del provvedimento in esame.

Vorrei dire al senatore Liuzzi che il ritorno al voto diretto per le Province c'entra poco con il sistema nazionale di protezione civile. Forse - ne sono consapevole - esiste una tematica riguardante la legge di stabilità, per consentire alle Province lo svolgimento importante e puntuale delle funzioni fondamentali cui sono preposte dalla legislazione.

Vorrei poi dire al senatore D'Alì, che fa riferimento alle macroregioni come riorganizzazione, che proprio in quest'Aula, in occasione della discussione sulla riforma costituzionale, emendamenti riferiti a processi di riorganizzazione del sistema regionale sono stati respinti con ampio concorso. Quindi, il tema della riorganizzazione certamente c'è, ma noi stiamo affrontando un'altra parte: non la dinamica della ristrutturazione di un sistema di Stato, ma quella del funzionamento di un sistema di protezione, che è esattamente altra cosa.

Vorrei concludere dicendo che questo è il valore del provvedimento che - mi auguro - stiamo per approvare. È stata scritta una buona pagina e spero che un'altra verrà scritta domani, quando il Consiglio dei ministri assumerà un'azione legislativa sul cosiddetto decreto terremoto. *(Applausi dal*

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 2068, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero anzitutto illustrare l'emendamento 1.200, invitando il relatore a riflettere in quanto si tratta di un semplicemente emendamento di coordinamento. Dalle attività di sopralluogo che abbiamo svolto nelle zone terremotate è emerso che c'è un forte bisogno di effettuare una ricognizione dello stato attuale della nostra Protezione civile e, poi, un'azione di modifica e integrazione. L'emendamento in esame è proprio diretto a evidenziare questo aspetto, ossia la necessità di una fase iniziale di ricognizione.

Illustro, poi, l'emendamento 1.207 per ribadire quanto espresso ieri in discussione generale: serve una più precisa e puntuale definizione delle competenze della Protezione civile, non per limitarne l'azione, ma addirittura per espanderla. Come abbiamo visto, infatti, è stata inserita la possibilità di far rientrare tra i casi in cui viene chiesta l'azione della Protezione civile anche quelli concernenti problemi a livello ambientale.

L'emendamento 1.232 è stato predisposto perché, nella nostra fase di incontro con i territori, con le persone colpite e soprattutto con le organizzazioni presenti sui territori, molto spesso abbiamo notato che vi è stata l'esclusione di alcune organizzazioni, per i motivi più disparati. Questo emendamento, quindi, è volto semplicemente a cercare la massima integrazione costruttiva in tutto il sistema della protezione civile.

Ritengo che l'emendamento 1.271 sia essenziale perché va a sanare un problema fondamentale e su questo richiamo l'attenzione del relatore Caleo. Durante questi sei mesi - purtroppo - di terremoto sono stati coinvolti sia le università sia gli ordini professionali sia una serie di reti e di laboratori, che hanno grandi competenze in ingegneria sismica; è però emerso che manca un riconoscimento dell'autorità di questi laboratori. Come ho ricordato ieri, ho presentato un esposto alla procura per il mancato riconoscimento di una relazione fatta da un professore universitario che denunciava alcune criticità che poi si sono tradotte in crolli nel sisma del 30 ottobre. Proprio a queste persone, infatti, non è attribuita la giusta autorità. Con questo emendamento vogliamo pertanto che il Governo, in fase di delega, rifletta sul fatto che a determinate figure debba essere ovviamente riconosciuta la giusta autorità, per permettere il loro corretto inserimento nella catena decisoria della Protezione civile.

L'emendamento 1.307 ritengo poi sia molto innovativo: permette l'attivazione di eventuali interventi di protezione civile non soltanto da parte dei prefetti, ma anche da parte dei cittadini, che possono chiedere (al Governo, se accoglierà questo provvedimento), tramite opportuna sottoscrizione da parte di un numero congruo di essi, l'intervento della Protezione civile sui territori.

L'ultimo che espongo è l'emendamento 1.290, che prevede l'obbligo di revisione periodica, soprattutto con tempi certi, di tutto ciò che riguarda il mondo dell'edilizia, non solo scolastica, ma anche pubblica. È notizia di queste ore - porto l'esempio della mia piccola città - che a Spoleto vi sono ben nove scuole senza certificazione sismica; per non parlare, poi, di tutto ciò che riguarda la componente di protezione contro gli incendi. Ieri in discussione generale ho ribadito la necessità di individuare le priorità reali del nostro Paese e quest'ultimo emendamento va esattamente in quella direzione.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, noi del Gruppo Fare! abbiamo presentato alcuni emendamenti che riteniamo essere di buonsenso e che vanno nella direzione di ottimizzare il lavoro della Protezione civile e dei volontari che devono intervenire e, quindi, la sicurezza di entrambi i casi.

Con l'emendamento 1.201 insistiamo in particolare proprio sull'efficacia di questa delega, ovvero chiediamo di ridurre i tempi di esercizio della delega stessa; questo chiaramente vista l'attualità, la fase di incertezza che stiamo vivendo e anche la possibilità di voto imminente. Crediamo sia necessario ridurre i tempi e portarli quindi a tre mesi, perché è una legge necessaria - come tutti abbiamo rilevato

- e utile per il Paese, anche in queste fasi emergenziali che purtroppo continuano a susseguirsi. Speriamo veramente che si arrivi a vederne la fine per queste popolazioni che sono ormai stremate dalla situazione in cui vivono. Siamo convinti che, proprio in considerazione di ciò, sia necessario portare a tre mesi questa delega per darne subito effettiva attuazione e far sì che gli interventi che in essa saranno contenuti possano essere messi in campo il prima possibile.

Con l'emendamento 1.237 chiediamo che sia data ancora maggiore chiarezza - anche il Sottosegretario prima vi ha dedicato un passaggio - alla cabina di comando, proprio per evitare confusione e sovrapposizioni nelle fasi di intervento e nella gestione emergenziale. Siamo convinti che, per quanto tutti i volontari e gli operatori che si trovano in queste fasi a dover intervenire in tempi veloci siano preparati, debba essere data chiarezza e ancora maggiore certezza a questa cabina di comando piramidale, che è necessaria ma va ancora meglio definita.

Con l'emendamento 1.260 chiediamo che vengano destinati investimenti, anche tra quelli già previsti, per garantire la formazione e l'addestramento dei volontari. Già sappiamo che questi soggetti operano, come figure di eccellenza, in un ambito di volontariato, ma chiediamo che formazione e addestramento possano ottimizzare ancor più queste operazioni di intervento, per fornire intervento immediato a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi o da queste emergenze attraverso l'utilizzo, quindi, di personale preparato in modo più che adeguato ed eccellente. È personale che - ripeto - ha già dato prova di questa capacità, ma chiediamo che sia prevista la possibilità di garantire formazione continua e addestramento, anche al fine di tutelare i volontari stessi. Infatti, ricordiamoci che sono persone che mettono la propria vita a disposizione e a repentaglio e quindi ci sembra doveroso formarli, per la tutela stessa della sicurezza del volontario, oltre che per una maggiore incisività dei loro interventi.

Vorrei infine illustrare l'emendamento 1.389, su cui poniamo un'assoluta attenzione: con esso esprimiamo la volontà che vengano garantiti controlli sulla funzionalità, la vetustà, la sicurezza e la qualità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, perché queste sono fondamentali per operare e per farlo con velocità, incisività e fornire subito quegli aiuti che sono necessari. Lo chiediamo sia per una maggiore sicurezza ed economicità delle operazioni di intervento, ma anche in questo caso proprio per la tutela del personale che, preparato all'uso dei mezzi e delle attrezzature, ha bisogno di operare in sicurezza per la propria incolumità, ma anche per quella delle persone per le quali l'intervento viene effettuato.

Chiediamo quindi che sia posta la massima attenzione alla parte strumentale, degli automezzi, delle attrezzature e di tutti gli ausili utilizzati per intervenire, affinché non si creino disagi, ma si possa operare con sicurezza e incisività.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi limiterò a illustrare sei emendamenti tra quelli presentati dal Gruppo della Lega Nord.

Parto con il primo, l'emendamento 1.94 che tocca il comma 1, lettera *m)* del provvedimento, che riguarda la disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. Quando si fa riferimento alla ripresa economica dei soggetti privati delle attività economiche e produttive danneggiate, chiediamo che lo si faccia anche con la creazione di zone franche urbane. D'altronde la zona franca urbana è stata inserita durante l'emergenza del terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012. Quindi riteniamo che sia importante recepire questa indicazione, perché per le imprese, soprattutto le microimprese, che vengono colpite dalle calamità naturali non possiamo limitarci alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, alla sospensione dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e dei mutui. Riteniamo invece che ci vogliono interventi fiscali più robusti, efficaci e che durino nel tempo, che quindi diano garanzia di medio termine all'artigiano, al commerciante, all'agricoltura e all'allevatore che vorrebbe investire nel proprio territorio.

Il secondo emendamento che illustrerò è l'1.366. Noi chiediamo di assegnare al capo del Dipartimento della Protezione civile poteri straordinari e in deroga alla normativa vigente. Sostanzialmente chiediamo di tornare alla precedente normativa e previsione che è stata superata con l'entrata in vigore

del decreto-legge n. 59 del 2012. D'altronde, voglio ricordare che qualche giorno fa è venuto in Aula a riferire sull'emergenza maltempo il *premier* Gentiloni e anche lui ha parlato della necessità di essere più veloci dando poteri più efficaci e straordinari alla Protezione civile e segnatamente al capo del Dipartimento della protezione civile.

Con l'emendamento 1.390 chiediamo di inserire la «previsione della possibilità per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nella fase di emergenza e di ricostruzione di poter aggiudicare i connessi appalti di lavori, servizi e forniture attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara» - in conformità e in coerenza con quanto prevede oggi il nuovo codice degli appalti - «senza necessità di produrre motivazioni aggiuntive ulteriori a quella della dichiarazione dello stato di emergenza».

Passo ad illustrare l'emendamento 1.391, il quale tocca un tema citato poc'anzi dal relatore Caleo in occasione della sua replica. Noi chiediamo di introdurre e specificare la «limitazione delle responsabilità penali e amministrative per le condotte poste in essere da parte del soggetto funzionalmente proposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione di comprovata colpa grave, tenendo conto che le condotte medesime costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro».

L'emendamento 1.398 riguarda anch'esso un aspetto toccato in precedenza dal relatore Caleo. Chiediamo di introdurre una significativa riduzione: «la riduzione ad un quarto di tutti i termini amministrativi e procedurali, relativi alla realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnicoamministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, alle procedure di occupazione e di espropriazione». Ripeto, questo e il precedente sono temi già toccati dal relatore Caleo; quindi confidiamo che egli possa essere benevolo nell'accoglimento di tali proposte.

Infine, tra i tanti emendamenti proposti vado ad illustrare l'1.404. Chiediamo di introdurre al comma 2 del disegno di legge la previsione che durante il periodo di permanenza venga previsto il «supporto dell'esercito per la riduzione delle macerie, l'abbattimento di immobili pericolanti, l'approntamento per di strutture temporanee per alloggi e servizi». Tale proposta fa seguito a una richiesta che viene dal territorio. Insieme al collega Candiani siamo andati diverse volte nel Centro Italia dopo il terremoto dello scorso 24 agosto e gli amministratori che rappresentano quelle popolazioni duramente colpite hanno sempre sottolineato l'importanza dell'intervento dell'Esercito, ancorché limitato per vincoli e limitazioni. Pertanto, sarebbe cosa buona e giusta prevederne l'intervento, addirittura specificando il ruolo dell'Esercito nel disegno di legge delega. *(Applausi del senatore Candiani*).

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustrerò un certo numero di emendamenti da me firmati assieme al senatore Piccoli e quelli a mia prima firma, chiedendo la sua cortesia e anche la pazienza di concedere un tempo congruo, dato che si tratta di un provvedimento corposo.

PRESIDENTE. Senatore, siccome lei è presentatore di più emendamenti, svolga un unico intervento anche sugli emendamenti di cui è primo firmatario.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Esattamente Presidente, le chiedo solo la cortesia di concedere un tempo congruo considerando il fatto che l'importante provvedimento in esame si articola su un unico articolo di diversi commi.

L'emendamento 1.209 si illustra da sé, in quanto prevede di inserire in maniera più specifica anche la protezione delle attività produttive tra i beni che devono essere tutelati nelle azioni di protezione civile.

L'emendamento 1.221 è un punto cardine della leggera divergenza di filosofia, d'impostazione del provvedimento, perché a nostro giudizio l'organizzazione di un sistema policentrico significa confusione o quantomeno impegnare il Governo; indicare un sistema policentrico significa comunque escludere di per sé un sistema che possa avere un riferimento più unitario. Riterrei quindi importante eliminare la parola: «policentrico», perché abbiamo esperienza del fatto che alle volte molti centri non

sono tra loro collegati o addirittura non solo non dialogano, ma addirittura confliggono nella loro azione.

L'emendamento 1.226 è uno di quei testi - ve ne saranno altri, quindi approfitto del primo per commentare - che vorrebbero obbligare questo disegno di legge a recepire il mantenimento del livello provinciale, in seguito alla bocciatura nel *referendum* costituzionale e della proposta di eliminare la parola: «Provincia» dalla Costituzione. Questo testo era stato esitato quando il vento riformista aveva immaginato che le Province potessero essere definitivamente eliminate certamente dal lessico; poi la legge Delrio ci ha detto che di fatto non sarebbero state soppresse, ma in ogni caso erano state quantomeno eliminate dal lessico. Adesso che la Costituzione è rimasta quella che è, credo che abbiamo l'obbligo (mi riferisco ai relatori e al Governo) di rivedere e reinserire il livello provinciale tra quelli che devono essere obbligatoriamente rispettati anche nella filiera della protezione civile.

L'emendamento 1.229 naturalmente non solo si riferisce alle strutture operative, ma anche alle loro modalità di attivazione. Noi dobbiamo avere un concetto assolutamente dinamico e puntuale degli interventi di protezione civile e quindi non limitarci a integrare un elenco delle strutture operative, ma anche indicare come queste debbano essere utilizzate.

Sempre restando al comma 1, alla lettera *c)* l'emendamento 1.234 propone di sostituire la dizione «alle unioni di comuni» con le seguenti: «alle Province». Intanto le parole: «alle unioni di comuni» dovrebbero essere comunque eliminate, perché non sono un livello di Governo del territorio costituzionalmente riconosciuto e non sono uniformemente presenti in tutto il Paese; invece, essendo la Protezione civile interesse di tutti, noi dobbiamo individuare le responsabilità in capo a quegli enti che certamente esistono sul territorio e pertanto occorre sostituire le parole: «alle unioni di comuni» con le parole: «alle Province».

L'emendamento 1.241 introduce un concetto importante. Volendo il testo attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità di tutte le politiche di protezione civile, con funzioni di indirizzo e coordinamento, non si può non considerare il fatto che dette funzioni devono essere svolte «nell'assoluta considerazione delle esigenze di tempestività e di efficacia degli interventi». Diversamente, rischiano di essere in parte sclerotizzate su funzioni burocratiche e non su funzioni veramente operative.

Altrettanto importante è il tema concernente il coinvolgimento dei cosiddetti volontari. È giusto dare importanza e significato pregnante alla presenza delle associazioni di volontariato, ma è altrettanto giusto, che, oltre a quanto previsto dal testo, si introduca un principio di professionalità e, quindi, una disciplina non solo di partecipazione, ma anche di formazione. Molto spesso, infatti, abbiamo assistito, anche attraverso le cronache televisive, al fatto che il grande cuore degli italiani - si traduce poi nella presenza sul luogo di molti volontari - in alcuni casi può creare anche talune criticità organizzative, per non dire qualcos'altro. È pertanto assolutamente opportuno che i volontari siano inquadrati anche attraverso qualificazioni di formazione.

L'emendamento 1.252 - mi permetto di richiamare l'attenzione di Governo e relatori - introduce il principio dell'individuazione di alcuni casi in cui i sindaci, nella loro qualità di ufficiali di governo, possano disporre di interventi di immediatezza finalizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana - abbiamo avuto esempi di come sia importante intervenire nell'arco di pochi minuti, o di poche decine di minuti - anche in deroga alle norme di contabilità ordinarie. Molto spesso lodevoli amministratori locali intervengono per salvare vite umane e poi magari, dopo qualche mese o anno, subiscono una procedura di contestazione contabile perché hanno utilizzato risorse che magari non erano previste nel bilancio o erano destinate ad altri capitoli di spesa. Sarebbe, allora, il caso che il disegno di legge delega in esame individuasse quei casi in cui i sindaci - veramente per emergenze particolarissime - possano intervenire in tal senso.

L'emendamento 1.281 introduce un concetto - a mio avviso - importante, peraltro ripreso dalla lettera *f)* del comma 1 che lo stesso emendamento mira a sostituire, ma che indica in maniera più compiuta. Mi riferisco alla definizione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di prevenzione e di emergenza comunali, provinciali e regionali, nel quadro dell'esercizio

coordinato delle attività di protezione civile.

Abbiamo visto come, spesso, molti disagi, incongruenze e addirittura rischi si annidino proprio nella mancanza di aggiornamento dei piani e soprattutto di revisione degli strumenti in essi previsti; magari un Comune si dota di alcuni macchinari, ma poi non ne cura la manutenzione o l'adeguamento, cosicché quegli strumenti non sono più adatti alla bisogna. Questo mi sembra assolutamente importante.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.314, noi vorremmo che la normativa dell'Unione europea in questo caso non fosse indicata con una compatibilità tassativa, perché abbiamo nel tempo imparato a verificare come la normativa... *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, si tratta di un unico articolo e sono molti gli emendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. Difatti le sto concedendo tempo supplementare, senatore D'Alì, ma i tempi sono dettati dal Regolamento. Prego, senatore D'Alì, ha ancora due minuti.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Sarò allora costretto a utilizzare i dieci minuti regolamentari per le dichiarazioni di voto domani, in sede di votazione di ogni emendamento.

PRESIDENTE. È possibile, senatore D'Alì, perché non dovrebbe farlo?

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Allora, Regolamento per Regolamento, interrompiamo qui e ci vediamo domani. Pensavo di poter rendere un servigio ai tempi dell'Aula.

Dicevo che abbiamo nel tempo visto come spesso la normativa dell'Unione europea confligga con le esigenze di rapidità dell'intervento in casi eccezionali, dovuti naturalmente alla Protezione civile.

Vado rapidamente a illustrare, riservandomi di fare altri interventi in dichiarazione di voto, gli emendamenti 1.361 e 1.368 e poi prometto che mi taccio.

L'emendamento 1.361 introduce un principio secondo me fondamentale: il principio del potere sostitutivo, da parte dello Stato o di chi la legge delega vorrà indicare, laddove i Comuni, le Province o le stesse Regioni non provvedano alla redazione dei piani di protezione civile. Si attribuisce una grande importanza ai piani di protezione civile, in quanto predisposti alla prevenzione e al buon successo degli interventi, ma se non istituiamo dei meccanismi di potere sostitutivo da parte dell'autorità nazionale, saranno sempre possibili dei vuoti di programmazione. Quindi, se un Comune, una Provincia o una Regione non adeguano o non badano ai loro piani di protezione civile, deve essere previsto un potere sostitutivo, in assenza di una loro corretta gestione, della Protezione civile.

L'emendamento 1.368 - mi fermo qua, e del resto parleremo in dichiarazione di voto in fase di votazione degli emendamenti - riguarda un tema sul quale abbiamo dibattuto ampiamente nella scorsa legislatura e, soprattutto con il senatore Zanda, abbiamo avuto scontri non indifferenti in merito ai grandi eventi. I grandi eventi, sbattuti fuori dal portone, rientrano dalla finestra. Dice infatti la norma che «non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative». Questo significa che in ogni caso la Protezione civile diventa titolare per intervenire quando gli eventi non sono per tempo programmati. E la valutazione dei tempi e della programmazione chi la fa? La fa il Governo. Quindi, la dichiarazione di un grande evento sarà ancora una volta nelle dinamiche e nelle possibilità del Governo. Se viene assegnata al nostro Paese, improvvisamente, la direzione di un G7 o un G8, perché la Nazione titolare rinuncia, a due mesi di scadenza dalla data, diventa un grande evento non programmato e quindi la Protezione civile, alla luce di questa normativa, può intervenire. Io sono assolutamente d'accordo, ma chiedo naturalmente che ci sia un riconoscimento politico ufficiale su questo tema, che è stato per anni uno dei cavalli di battaglia di attacco della sinistra nei confronti della Protezione civile del Governo Berlusconi. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Ha avuto ampio spazio, senatore D'Alì, per intervenire. Le dichiarazioni di voto sono una facoltà, non una concessione. Quindi, lei potrà avvalersene nei modi e nelle forme che riterrà. Del resto, il Parlamento serve per parlare.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, illustrerò solo qualche emendamento, riservandomi di intervenire sugli altri in sede di dichiarazione di voto.

In ordine di presentazione, illustro l'emendamento 1.13 (testo 2), che riguarda la definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile, per far sì che venga esclusa la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano poi essere equiparati alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

L'emendamento 1.20 (testo 2) riguarda la riorganizzazione nazionale della Protezione civile, nella quale chiediamo che venga garantito un coinvolgimento anche del Ministero degli esteri, della difesa e delle organizzazioni nazionali non governative.

Con l'emendamento 1.38 chiediamo un sistema di turnazione per i dirigenti al fine non solo di prevenire la corruzione ma anche di conseguire un ampliamento delle competenze professionali dei dirigenti stessi.

L'emendamento 1.27 è molto importante: attualmente le autorità di protezione civile sono il Presidente del Consiglio e il sindaco. Il testo novellato vuole assegnare tale importantissima funzione anche al Presidente della Regione e alle altre due articolazioni dello Stato, il prefetto e i Vigili del fuoco. Non essendo però questi organi elettivi, non riusciamo a comprenderne il motivo. Tra l'altro, una tale commistione, oltre a prefigurare uno stravolgimento degli equilibri democratici e istituzionali, creerebbe una grande confusione nella catena decisionale.

Con l'emendamento 1.53 chiediamo una maggiore partecipazione e collaborazione degli enti pubblici di ricerca perché riteniamo possano dare un notevole supporto.

L'emendamento 1.65 è molto importante perché contiene la previsione di sanzioni per quei Comuni che risultano inadempienti rispetto al dovere di adozione di un piano di protezione civile. Molto spesso, infatti, i Comuni non sono provvisti di un simile piano, e ciò - a nostro parere - è molto grave e, dunque, sarebbe opportuno prevedere delle sanzioni.

Con l'emendamento 1.66 chiediamo la previsione di un sistema di coinvolgimento degli ordini professionali in maniera stabile. Anche in questo caso riteniamo possano dare un notevole apporto.

Ci siamo resi conto, anche nel corso degli ultimi eventi, che in qualche occasione, pur essendo necessario agire in deroga, vi sia stato un certo abuso dell'utilizzo di tale strumento. Con l'emendamento 1.75 chiediamo quindi che almeno per le norme penali, di procedura penale e per quelle ambientali e di sicurezza sul lavoro non vi sia la possibilità di derogare. Nel caso, però, si debba utilizzare questo strumento, occorre ben definire in che modo lo si debba fare e, quindi, si devono prevedere dei paletti.

L'ultimo emendamento che desidero illustrare è l'1.133 (testo 2). Riteniamo fondamentale diffondere dei modelli informativi comuni per far sì che tutti gli operatori di una determinata piattaforma siano portati a conoscenza delle stesse informazioni. In questo campo vi è molta disparità a livello nazionale e regionale e, quindi, sarebbe opportuno uniformare le informazioni.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, anch'io illustrerò alcuni degli emendamenti presentati, mentre per altri mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

L'emendamento 1.901 individua un percorso trasparente, pubblico e controllato delle risorse stanziate per far fronte all'emergenza e delle procedure di utilizzo delle risorse stesse. A tal fine, noi (insieme ad altri) proponiamo un'apposita gestione separata dove confluiscano tutte le risorse per le calamità: quelle pubbliche, le donazioni private, le sottoscrizioni e i contributi di varia natura.

L'emendamento 1.97 (testo 2) tocca un punto assolutamente fondamentale, una questione intorno alla quale, nelle ultime ore, si sta discutendo molto dopo i vari drammi e le emergenze. Mi riferisco alla questione della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per gli interventi urgenti e le spese sostenute per far fronte ai danni e dell'esclusione dal patto di stabilità - per esempio - anche delle risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di privati, nonché l'esclusione delle riduzioni anche del fondo di solidarietà comunale. Tra l'altro, questi erano impegni assunti dal Governo nell'ambito delle varie emergenze che ci siamo trovati ad affrontare con il terremoto.

Altri emendamenti sono stati presentati. In particolare, uno riguarda un'altra questione alla quale negli

ultimi anni, in occasione di certi eventi, ci siamo trovati di fronte. Si tratta della questione del personale precario, che è stato utilizzato per far fronte alle situazioni di emergenza che abbiamo dovuto spesso affrontare nell'ambito della città di L'Aquila.

L'emendamento in questione è l'1.107 (testo 2), che indica nella delega il criterio dell'individuazione delle modalità e degli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di ogni forma di rapporto di lavoro precario del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile.

Anche l'emendamento 1.113 (testo 2) riguarda la questione del personale e indica, tra i criteri della delega, l'esclusione del personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile dalle limitazioni assunzionali previste per gli enti locali interessati dall'attuazione delle disposizioni. Questo riguarda non solo l'emergenza, ma molto anche il problema della messa in sicurezza delle operazioni di censimento di sicurezza e - oserei dire - di tutte quelle fondamentali di prevenzione.

Arriviamo poi all'emendamento 1.118, che indica sempre come uno dei principi ispiratori e non derogabili della delega la previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di *standard*, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile. Si tratta di un emendamento da non trascurare, in quanto riguarda una delle questioni cui spesso ci siamo trovati di fronte, anche nell'ultimo periodo.

Altro problema è affrontato dall'emendamento 1.124 (testo 2), con il quale si chiede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del testo unico, il Presidente del Consiglio dei ministri emani uno o più decreti al fine di individuare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dei danni, nonché gli *standard* di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità, le risorse e i tempi per l'assunzione di tali *standard* presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile. È una questione che in qualche modo è stata varie volte affrontata, ma che noi segnaliamo nell'emendamento ritenendola molto importante.

Molto simile è l'emendamento 1.137 (testo 2), sul quale magari tornerò domani in sede di dichiarazione di voto, che riguarda la diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e comune, accessibile a tutti gli operatori del sistema. Presente anche in altri emendamenti, in diverse lettere, si tratta del problema degli *standard* delle piattaforme comuni conoscitive che rappresentano uno degli elementi fondamentali se vogliamo costruire una protezione civile ulteriormente radicata nel territorio, che coinvolga tutti gli agenti, soprattutto a livello comunale, dalla redazione dei piani comunali di protezione civile alla possibilità di uniformarli con *standard* e livelli essenziali e nazionali. E questo non può succedere se, oltre agli *standard*, non sono previsti anche modelli informativi comuni.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, anticipo l'intenzione di ritirare i due emendamenti che ho presentato e di trasformarli in un ordine del giorno, il cui testo riformulerò e consegnerò al relatore per una sua valutazione.

Anticipo ora il senso di tale ordine del giorno, che è quello di limitare i compiti della Protezione civile a tutto ciò che è emergenza e organizzazione dell'emergenza, disgiungendo - e dunque togliendo un po' di potere - tutto quello che riguarda la valutazione del danno e la ricostruzione, per i quali sono necessarie competenze nel campo dell'ingegneria, ovvero di tutta la materia edilizia, che viene trattata - a seconda anche di quanto è previsto negli albi professionali - da figure specializzate, fornite di competenze specifiche.

La Protezione civile, per quanto la si possa formare, è comunque composta da volontari: che poi tra i volontari possano essere presenti anche ingegneri e persone specializzate è un di più, ma il valore aggiunto, per quanto riguarda la valutazione di un danno sismico o la riprogettazione urbanistica o altro, di sicuro non si trova nell'ambito delle competenze della Protezione civile. Nel caso dell'ultimo terremoto, un certo disguido e la ridondanza di compiti hanno creato degli ingessamenti e rallentamenti. Desidero dunque inserire siffatto concetto all'interno del nostro dibattito.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente per illustrare gli emendamenti 1.56 e 1.106, a mia prima firma, che mirano a completare la disciplina relativa alla formazione degli operatori della Protezione civile. Nel primo caso, visto che al comma 1, lettera *e)*, si parla di partecipazione delle università e degli enti di ricerca alle attività di protezione civile, integrando «in esse (...) conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca», si propone di aggiungere anche le attività didattiche. Ovviamente le università compiono anche questo tipo di attività e fanno già didattica su tali materie, anche e soprattutto per riconvertire e formare il personale militare.

L'emendamento 1.106 è collegato strettamente a quello appena illustrato. Quando nella legge delega si parla della definizione del ruolo e delle responsabilità degli operatori e delle relative professionalità, ci sarebbe bisogno - e l'emendamento mira a questo - di prevedere adeguate forme di certificazione della formazione degli operatori. Anche in questo caso si andrebbe nel senso del riconoscimento del ruolo dei corsi universitari già attivati a tal fine. È inutile aggiungere che si tratta di attività che già si svolgono e, quindi, non si prevedono costi aggiuntivi di alcun genere.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intendo illustrare i tre emendamenti che ho presentato.

L'emendamento 1.288 tratta del rafforzamento dei poteri dei Presidenti delle Regioni e delle Province - dopo il ripristino pieno dei loro poteri, con il *referendum* che non ha confermato la nuova normativa costituzionale - e dei sindaci in materia di interventi, che oggi sono di pericolo imminente - gli interventi contingibili e urgenti in materia di sicurezza e sanità pubblica - ma che dovrebbero essere estesi all'attività di prevenzione ravvicinata, rispetto al pericolo potenziale.

Molte sono le situazioni di carattere territoriale che hanno bisogno di un'osservazione quotidiana da parte delle autorità più vicine al territorio, le quali possono intervenire anche sulle proprietà private con strumentazioni di obbligo che tendono a rimuovere il pericolo potenziale. Oggi questi poteri non sono in mano alle autorità locali, regionali, provinciali e locali e sono utilizzabili soltanto in materia di pericolo imminente.

Il secondo emendamento è, invece, riferito alle problematiche che abbiamo sperimentato per gli eventi atmosferici recenti, che hanno messo in serio pregiudizio la fornitura di energia elettrica sui territori. L'ENEL e gli altri enti erogatori hanno giustificato l'assenza del servizio con il fatto che la calamità aveva dimensioni così ampie da impedire l'intervento tempestivo in tutte le situazioni critiche verificatesi. Se il toro non è affrontabile - e probabilmente non c'è siffatta possibilità - l'attività di prevenzione della Protezione civile deve incentivare la capacità autonoma dei soggetti potenzialmente a rischio. Mi riferisco a case e condomini isolati, a stalle e altre attività di carattere economico non vicine ai centri più rilevanti per capacità di erogazione dell'energia elettrica e d'intervento. La Protezione civile deve intervenire incentivando o obbligando a dotarsi di strumenti autonomi di generazione dell'energia elettrica, fatta salva la possibilità di applicare nei confronti dei privati una tariffazione agevolata che deve ammortizzare l'investimento fatto per avere l'autonomia nell'utilizzo dell'energia. Ciò consentirebbe di concentrare l'attività di ripristino degli enti erogatori alle situazioni più macroscopiche e di dimensione demografica e di rilevanza quantitativa più importante.

L'emendamento 1.358 tende a inserire all'interno del nostro ordinamento un'attività di formazione dei cittadini che non solo consiste nell'educazione civica di carattere tradizionale inclusa tra le materie propedeutiche alle attività professionali, ma sia anche tesa alla creazione di una cultura della prevenzione e della gestione dell'emergenza. In tal senso, già il collega Palermo, con un suo emendamento, ha sollecitato l'inserimento nel nostro ordinamento di un coinvolgimento permanente della Protezione civile e delle università. Io, con il mio emendamento, propongo che l'attività di sensibilizzazione, formazione e specializzazione sia inserita all'interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel nostro Paese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, avevo comunicato che sarei intervenuta per fatto personale, ma lo farò domani perché gradirei una maggiore presenza di senatori in Assemblea. È una questione che riguarda non solo me, ma molti altri.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, allora interverrà domani.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, torno a segnalare una problematica che affligge da molto tempo tanti Comuni della mia Provincia, Pavia, ma che sono sicuro interessa moltissime realtà locali in tutto il territorio nazionale, ossia l'impatto sui bilanci delle amministrazioni comunali dell'affidamento ai Comuni dei minori allontanati dalla famiglia di origine a causa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Già nel corso dell'esame del cosiddetto decreto enti locali, lo scorso giugno, è stato accolto l'ordine del giorno G/2495/49/5, a mia prima firma, in cui era segnalato il fatto che la spesa per il mantenimento dei minori in istituto può mettere in crisi i bilanci comunali, che già devono fare i conti con tagli e vincoli. E ciò è particolarmente vero per i piccoli Comuni.

Rinnovo quindi il mio appello affinché venga trovato un punto di incontro tra le esigenze della comunità e i diritti all'assistenza dei minori che vivono in situazioni di disagio, fornendo il necessario supporto ai nostri amministratori locali e tutelando al contempo gli interessi dei bambini coinvolti.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, è di ieri la notizia della condanna degli ex vertici di Ferrovie, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia per la strage di Viareggio, un disastro ferroviario che nel 2009 causò 32 vittime.

Ho chiesto di intervenire perché tra i numerosi imputati figura Michele Mario Elia, all'epoca amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e attualmente *country manager* alla Trans Adriatic Pipeline (TAP) per l'Italia, la società che intende costruire il gasdotto che approderà in Salento. Si tratta di un fatto non proprio rassicurante, visto che sono anni che ci battiamo contro la realizzazione di questo gasdotto e di ciò che vi è dietro, e che mostra come il sospetto che ci sia del marcio non sia infondato. Partendo da un *iter* autorizzatorio non proprio trasparente, passando per lo scandalo che ha coinvolto l'ex deputato Volontè nella cosiddetta diplomazia del caviale, arrivando all'intreccio con i diritti umani, TAP continua a dare problemi.

Ma facciamo un passo indietro: chi è Michele Mario Elia? Nato a Castellana Grotte, in provincia di Bari, dopo la laurea in ingegneria elettrotecnica, nel 1975 è entrato nelle Ferrovie dello Stato, dove ha ricoperto i ruoli di responsabile per le operazioni infrastrutturali e produzione negli uffici regionali delle infrastrutture di Bari, di capo della direzione tecnica della divisione infrastrutture e di direttore tecnico per la pianificazione e il rinnovo delle linee elettriche di alimentazione del sistema di trazione ferroviario.

Il sito ufficiale di TAP tiene a specificare che questo signore ha molti anni di esperienza lavorativa nel settore delle infrastrutture in Italia: quarant'anni in Ferrovie dello Stato, appunto e, da ultimo, l'incarico di amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (gestore dell'infrastruttura Ferrovie dello Stato)

dal 2006 al 2014 e dal 2014 al 2015 amministratore delegato sempre di Ferrovie dello Stato.

Tutti questi dati si innestano in una serie di questioni controverse riguardanti TAP e pendenti anche a livello amministrativo. A breve, infatti, il Consiglio di Stato si pronuncerà sul nodo tra TAP, la cosiddetta normativa Seveso e la prevenzione degli incidenti rilevanti (vale a dire se a TAP si applichi o meno la normativa Seveso).

Mi avvio a concludere. Pensiamo che venga da sé una domanda amaramente retorica: come ha potuto il *country manager* di TAP per l'Italia, attualmente condannato per un disastro ferroviario, assolvere bene al proprio lavoro legato al gasdotto, connesso ancora una volta alle infrastrutture? Come possono dormire sonni tranquilli i salentini, i pugliesi, gli italiani e tutti coloro che sono coinvolti passivamente nella realizzazione di TAP?

Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo una risposta certa per entrambi i quesiti: assolutamente no e per questo chiediamo subito di fare chiarezza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la Presidenza a procedere velocemente alla nomina dei senatori che dovranno comporre la Commissione monocamerale di inchiesta sulla ricostruzione post sisma di L'Aquila.

A conclusione della discussione generale e dell'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge che deve rivedere il ruolo e le funzioni della Protezione civile, l'istituzione della Commissione di inchiesta risulta ancora più utile. E ricordo che è stata deliberata dall'Assemblea del Senato il 10 novembre scorso, con l'*iter* di esame e approvazione del documento da me proposto che, dopo molti rallentamenti, ha subito una sensibile accelerazione a seguito della richiesta di deliberazione urgente, che avevo depositato il 26 gennaio 2016, e ha visto il voto unanime di quest'Assemblea.

Durante i miei numerosi interventi, ho più volte manifestato la necessità di procedere alla rapida composizione della Commissione d'inchiesta, considerando che il concreto avvio è un atto doveroso verso quei cittadini aquilani che vogliono vedere accertate le responsabilità politiche. Ma è ancor più utile e indispensabile per comprendere quali sono stati gli errori da evitare e quali gli aspetti davvero virtuosi che possono indirizzare anche i successivi interventi della Protezione civile e i successivi processi di ricostruzione dei territori, visto che l'area del sisma, purtroppo, si è allargata a dismisura.

Nonostante i molti illeciti che hanno caratterizzato il processo di ricostruzione in questi anni, peraltro alcuni già oggetto di inchieste da parte della magistratura; nonostante la profonda incertezza che attualmente pervade l'attività istituzionale circa l'effettivo proseguimento della legislatura, chiedo alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del documento che istituisce la Commissione d'inchiesta, di procedere il prima possibile alla nomina dei componenti della Commissione, sollecitando i Gruppi parlamentari a proporre i senatori che intendono farne parte.

Mi auguro che la mia richiesta di questa sera sia presa in seria considerazione dalla Presidenza e auspico un pronto riscontro del presidente Grasso, a differenza del silenzio che ha contraddistinto la lettera, dello stesso tenore, che avevo inviato prima della pausa natalizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua sollecitazione, assolutamente condivisibile.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 2 febbraio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 febbraio, in due sedute pubbliche, la

prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,44)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (**2068**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:

a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;

b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi;

c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico

settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;

f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilità e all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite;

h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:

1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;

3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;

l) disciplina, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *p)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale, nonché nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;

m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di riduzione del rischio residuo e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa; esclusione dell'applicabilità delle misure di cui alla presente lettera agli edifici abusivi danneggiati o

distrutti;
n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;
o) individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della presente legge nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative;
b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali e amministrative, nelle diverse attività di protezione civile;
c) raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito delle materie oggetto della presente legge, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
g) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuità amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile;
i) integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;
l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare le materie oggetto della presente legge, definiscono altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

EMENDAMENTI

1.200

LUCIDI, MORONESE, CRIMI, BLUNDO

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di ricognizione e coordinamento del Sistema nazionale della protezione civile, ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, uno o più decreti legislativi di modifica e integrazione della disciplina delle funzioni del Servizio nazionale della protezione civile, in base ai princìpi di precauzione, trasparenza e partecipazione dei cittadini nei seguenti ambiti:».

1.201

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.1

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

1.2

ZIZZA, BRUNI

Al comma, 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

1.203

MUSSINI

Al comma 1 sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti:«un decreto legislativo».

1.204

MUSSINI

Al comma 1 sostituire le parole: «il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni» con le seguenti: «il Servizio nazionale della protezione civile, quale servizio di natura pubblica, e le relative funzioni».

1.205

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Servizio nazionale della protezione civile» inserire le seguenti: «quale servizio di natura pubblica,».

1.206

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà,» inserire le seguenti: «di adeguatezza, prossimità e concorso» e al medesimo comma, lettera c)» sostituire le parole: «il principio di sussidiarietà» con le parole: «i principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso».

1.4

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1 dopo le parole: «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà,» inserire le seguenti: «adeguatezza, prossimità e concorso».

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «secondo il principio di sussidiarietà» *inserire le seguenti:* «adeguatezza, prossimità e concorso».

1.207

LUCIDI, MORONESE, CRIMI, BLUNDO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività logistiche volte ad assicurare l'integrità della salute dei cittadini, dei loro beni, delle attività produttive di ogni settore, la tutela dell'ambiente, la tutela del patrimonio culturale e turistico e della salute degli animali, dai danni diretti o indiretti o dal pericolo di danni diretti o indiretti derivanti da calamità naturali o antropiche, dai casi di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, articolate in attività di monitoraggio, previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi, di pianificazione e gestione logistica delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;».

1.5

BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli insediamenti e l'ambiente», con le seguenti: «gli insediamenti anche produttivi e l'ambiente».

1.208
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli insediamenti e l'ambiente», con le seguenti: «gli insediamenti anche produttivi e l'ambiente».
1.209
PICCOLI, MALAN, D'ALI'
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli insediamenti» inserire le seguenti: «, le attività produttive».
1.6
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli insediamenti» inserire le seguenti: «anche produttivi».
1.210
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli insediamenti» inserire le seguenti: «anche produttivi».
1.7
DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e l'ambiente» con le seguenti: «, l'ambiente e la continuità economica e produttiva» e dopo le parole: «condizioni di vita» inserire le seguenti: «e di lavoro».
1.211
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e l'ambiente» con le seguenti: «, l'ambiente e la continuità economica e produttiva» e dopo le parole: «condizioni di vita» inserire le seguenti: «e di lavoro».
1.8
NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolate in attività» inserire le seguenti: «di soccorso».
1.212
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolate in attività» inserire le seguenti: «di soccorso».
1.9
DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».
1.10
MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».
1.11
ARRIGONI, CALDEROLI
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».
1.214
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di pianificazione» inserire le seguenti: «della risposta a detti eventi».
1.215
MUSSINI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di pianificazione» inserire le seguenti: «della risposta a detti eventi».
1.550
FUCKSIA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole «di pianificazione e gestione delle emergenze», sopprimere le

seguenti: «nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;».

1.12

MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, ENDRIZZI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzionalità dei servizi essenziali» inserire le seguenti: «, la continuità economica e produttiva».

1.216

MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzionalità dei servizi essenziali» inserire le seguenti: «la continuità economica e produttiva».

1.217

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzionalità dei servizi essenziali» inserire le seguenti: «, la continuità economica e produttiva».

1.13 (testo 2)

ENDRIZZI, CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile escludendo la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano essere equiparate a strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di protezione civile e specificando, nel rispetto delle disposizione di avviamento e tutela del lavoro, i modi, le forme e le finalità di partecipazione alle attività di protezione civile, tra le quali non possono essere comprese attività di ordine pubblico, sicurezza e disciplina stradale, né attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento e comunque funzioni che non siano strettamente attinenti allo stato di emergenza. Dall'attuazione della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

1.219

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile escludendo la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano essere equiparate a strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di protezione civile e specificando, nel rispetto delle disposizione di avviamento e tutela del lavoro, i modi, le forme e le finalità di partecipazione alle attività di protezione civile, tra le quali non possono essere comprese attività di ordine pubblico, sicurezza e disciplina stradale, né attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento e comunque funzioni che non siano strettamente attinenti allo stato di emergenza;».

1.218

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce Rossa Italiana, dalle Agenzie dalla comunità scientifica ed universitaria e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. I decreti legislativi di cui al presente comma aggiornano e individuano ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile, tra cui il sistema delle Agenzie di Protezione civile».

1.14

MORRA, ENDRIZZI, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* indicazione degli interventi che non possono essere considerati propri della finalità e dei compiti di protezione civile».

1.220

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* indicazione degli interventi che non possono essere considerati propri della finalità e dei compiti di protezione civile».

1.221

D'ALI', PICCOLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «policentrico».

1.222

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che operi» inserire le seguenti: «, secondo il principio di sussidiarietà,».

1.223

MUSSINI

Al comma 1, la lettera b), dopo le parole: «che operi», inserire le seguenti: «, secondo il principio di sussidarietà».

1.15

DI BIAGIO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* b) *dopo le parole:* «regionale e locale,» *inserire le seguenti parole:* «tenendo conto ulteriormente di quanto disposto all'articolo 27 della legge 115 del 2015 (legge europea 2014);

2) *dopo la lettera* o) *inserire la seguente lettera:*

«*o-bis)* garantire la piena attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacita. europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, prevedendo a tal uopo di inquadrale operatività del personale già afferente il Corpo militare della croce rossa italiana, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, nell'ambito del citato meccanismo unionale di protezione civile europea di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), anche avvalendosi delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE».

1.16

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «regionale e locale,» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesto ed in attuazione di accordi internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in specifiche attività all'estero, mediante le proprie componenti costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato dalle regioni, dagli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dai comuni, e le proprie strutture operative,» e dopo le parole: «livelli di coordinamento» inserire la parola: «intercomunali».

1.224

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «regionale e locale,» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesto ed in attuazione di accordi internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in specifiche attività all'estero, mediante le proprie componenti costituite dalle amministrazioni centrali

dello Stato dalle regioni, dagli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dai comuni, e le proprie strutture operative,» e dopo le parole: «livelli di coordinamento» inserire la parola: «intercomunali».

1.17

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «definire livelli», inserire le seguenti: «minimi di servizio su scala di area vasta, metropolitana e regionale e».

1.225

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «definire livelli», inserire le seguenti: «minimi di servizio su scala di area vasta, metropolitana e regionale e».

1.226

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dimensione comunale» inserire le seguenti: «, Provinciale o quelli di area vasta».

1.18

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi».

1.227

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi».

1.19

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «quella regionale e di» inserire le seguenti: «aggiornare ed».

1.228

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «quella regionale e di» inserire le seguenti: «aggiornare ed».

1.229

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «elenco delle strutture operative» *inserire le seguenti:* «e loro modalità di attivazione»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in grado di assicurare il tempestivo e costante controllo del preallarme e delle conseguenti iniziative da assumersi».

1.20 (testo 2)

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «includendovi anche» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le Organizzazioni non governative, il Ministero degli Esteri, le organizzazioni del volontariato di protezione civile nonché».

1.230

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «includendovi anche» inserire le seguenti: «le Organizzazioni non governative, il Ministero degli Esteri le organizzazioni del volontariato di protezione civile nonché».

1.21

BRUNI, ZIZZA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in base a principi innovativi» con le seguenti: «in base ai princìpi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza».

1.231

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in base a principi innovativi» con le seguenti: «in base ai princìpi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza».

1.500

RUTA

V. testo 2

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo alle regioni di avvalersi del personale precario che presta o ha prestato servizio presso le proprie strutture o presso gli altri enti locali della regione, per almeno 1 anno negli ultimi 5, alla data di pubblicazione della presente legge, in attuazione di provvedimenti governativi che hanno consentito la stipulazione di contratti a termine a seguito di concorso pubblico;».

1.500 (testo 2)

RUTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo alle regioni di avvalersi, attraverso la stipula in deroga di nuovi contratti, con durata massima di 36 mesi, del personale precario che presta o ha prestato servizio presso le proprie strutture o presso gli altri enti locali della regione, per almeno 1 anno negli ultimi 5, alla data di pubblicazione della presente legge, in attuazione di provvedimenti governativi che hanno consentito la stipulazione di contratti a termine a seguito di concorso pubblico;».

1.232

LUCIDI, MORONESE, CRIMI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di massima inclusione dei soggetti medesimi;».

1.23

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* istituzione di comitati operativi per la pianificazione speditiva a livello comunale, di area vasta regionale nazionale, partecipati da tutte le strutture operative e da un rappresentante della conferenza dei cittadini attivi con il fine di condividere la formulazione pianificazione/progettazione di Protezione civile e contribuire alla più equa gestione dei fondi».

1.233

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* istituzione di comitati operativi per la pianificazione speditiva a livello comunale, di area vasta regionale nazionale, partecipati da tutte le strutture operative e da un rappresentante della conferenza dei cittadini attivi con il fine di condividere la formulazione pianificazione/progettazione di Protezione civile e contribuire alla più equa gestione dei fondi».

1.234

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «alle unioni di comuni» con le seguenti: «alle Province,».

1.235

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,» inserire le eseguenti: «escludendo espressamente che le attività dello stesso, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, possano essere cedute a soggetti privati e».

1.236
MUSSINI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «strutture operative del servizio nazionale della protezione civile» inserire le seguenti: «escludendo espressamente che le attività dello stesso, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, possano essere cedute a soggetti privati e».
1.237
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Servizio nazionale della protezione civile» inserire le seguenti: «in modo da garantire chiarezza nella catena di comando piramidale».
1.238
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'unitarietà dell'ordinamento» inserire le parole: «nonché la perequazione delle risorse finanziarie».
1.239
Mario MAURO, Giovanni MAURO
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «a tal fine» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 488 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232,».
1.25
DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «svolge la funzione di indirizzo e coordinamento», inserire le parole: «e non di gestione diretta».
1.240
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «svolge la funzione di indirizzo e coordinamento», inserire le parole:«e non di gestione diretta».
1.241
D'ALI', PICCOLI, MALAN
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento» inserire le seguenti:«nell'assoluta considerazione delle esigenze di tempestività e di efficacia degli interventi».
1.26
DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e gli organismi internazionali» inserire le seguenti: «, l'unificazione della normazione tecnica».
1.242
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e gli organismi internazionali» inserire le seguenti: «, l'unificazione della normazione tecnica».
1.27
MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e per coordinare l'esercizio delle funzioni» sino alla fine del periodo.
1.243
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e per coordinare l'esercizio delle funzioni» sino alla fine del periodo.
1.28
ARRIGONI, CALDEROLI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e per coordinare» inserire le seguenti: «e migliorare, anche

attraverso la possibilità di ridefinizione delle competenze dei propri apparati,».

1.244

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «attribuite fino alla fine della lettera», con le seguenti: «di protezione civile».

1.245

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani» inserire le seguenti: «ai presidenti delle province,».

1.29

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti» inserire le seguenti: «in qualità di autorità territoriali garanti della sicurezza e del soccorso pubblico».

1.246

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti» inserire le seguenti: «in qualità di autorità territoriali garanti della sicurezza e del soccorso pubblico».

1.30

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità», inserire le seguenti: «comunali e»;

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «valutazione periodica dei piani di emergenza comunali» *inserire le seguenti:* «e territoriali».

1.31

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile,» inserire le seguenti: «, alle Agenzie regionali di protezione ambientale, inserite nel sistema dei Centri funzionali monitoraggio rischi,».

1.32

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che» inserire le seguenti: «, per mezzo dei Comandi provinciali,».

1.247

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che» inserire le seguenti: «, per mezzo dei Comandi provinciali,».

1.33

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a tal fine prevedendo l'istituzione di "unità di crisi" a livello territoriale regionale per la gestione coordinata delle emergenze, con responsabilità giuridica incardinata presso il Presidente della regione».

1.34 (testo 2)

NUGNES, CRIMI, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «tenuto conto che il servizio di protezione civile è un servizio di natura pubblica e nessuna funzione, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati, se non in caso di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e limitatamente a specifici incarichi e servizi preventivamente identificati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.248

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «tenuto conto che il servizio di protezione civile è un servizio di natura pubblica e nessuna funzione, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati, se non in caso di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e limitatamente a specifici incarichi e servizi preventivamente identificati».

1.35

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «La cessione di funzioni in materia di protezione civile a soggetti diversi da quelli pubblici è consentita unicamente in casi di assoluta e adeguatamente motivata necessità ed è limitata ad un numero definito di incarichi e servizi caratterizzati da elevata specificità».

1.249

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «La cessione di funzioni in materia di protezione civile a soggetti diversi da quelli pubblici è consentita unicamente in casi di assoluta e adeguatamente motivata necessità ed è limitata ad un numero definito di incarichi e servizi caratterizzati da elevata specificità».

1.39

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce rossa italiana dalle Agenzie dalla comunità scientifica ed universitaria e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. I decreti legislativi di cui al presente comma aggiornano e individuano ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile, tra cui il sistema delle Agenzie di protezione civile».

1.250

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce rossa italiana dalle Agenzie dalla comunità scientifica ed universitaria e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. I decreti legislativi di cui al presente comma aggiornano e individuano ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile, tra cui il sistema delle Agenzie di protezione civile».

1.36 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* istituzione dei Bacini Territoriali Ottimali di protezione civile, al fine di garantire l'erogazione del servizio e la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente su Area Vasta, cui sono attribuite le funzioni affidate alle province, prevedendo che nelle more della

disciplina degli stessi il coordinamento delle attività della sola Programmazione dell'Assistenza alle Popolazioni sia affidato al Presidente della regione. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente,

al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *c-bis)*», *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c-bis)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.251

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* istituzione dei Bacini territoriali ottimali di protezione civile, al fine di garantire l'erogazione del servizio e la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente su Area vasta, cui sono attribuite le funzioni affidate alle province, prevedendo che nelle more della disciplina degli stessi il coordinamento delle attività della sola programmazione dell'assistenza alle popolazioni sia affidato al Presidente della regione».

1.252

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, dopo lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* individuazione dei casi in cui i sindaci, in qualità di ufficiale di governo, possono disporre di interventi di immediatezza finalizzati alla salvaguardia della vita umana anche in deroga alle norme di contabilità ordinarie, da sottoporre a ratifica degli organi competenti;».

1.37

MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti eli competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento nei casi indicati alla lettera *a)*».

1.253

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento nei casi indicati alla lettera *a)*».

1.38

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* previsione di un sistema di turnazione degli incarichi dirigenziali anche al fine di conseguire un ampliamento e arricchimento della professionalità dei dirigenti».

1.254

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* previsione di un sistema di turnazione degli incarichi dirigenziali anche al fine di conseguire un ampliamento e arricchimento della professionalità dei dirigenti».

1.255

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «disciplina della partecipazione», inserire le seguenti: «, delle certificazioni di idoneità».

1.40

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle responsabilità dei cittadini singoli e associati» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».

1.41

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle responsabilità dei cittadini singoli e associati» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».

1.42

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «singoli e associati, anche» inserire le seguenti: «organizzati attraverso Conferenze dei Cittadini attivi disciplinate con apposito provvedimento o».

1.257

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «singoli e associati, anche», inserire le seguenti: «organizzati attraverso Conferenze dei Cittadini attivi disciplinate con apposito provvedimento o».

1.43

BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di natura professionale» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».

1.258

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di natura professionale», inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».

1.44

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per fronteggiare l'emergenza» con le seguenti: «, nonché per ridurre i rischi presenti sul territorio e fronteggiare le calamità ed i disastri».

1.259

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per fronteggiare l'emergenza», con le seguenti: «, nonché per ridurre i rischi presenti sul territorio e fronteggiare le calamità ed i disastri».

1.260

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari», con le seguenti: «e garantire la formazione e l'addestramento dei volontari».

1.45

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «attraverso processi di formazione ed informazione continui sui rischi,» e le parole: «anche attraverso la formazione e

l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti» con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni,».

1.261

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche attraverso», con le seguenti: «attraverso processi di formazione ed informazione continui sui rischi,» e le parole: «anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti», con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni,».

1.46

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e con disabilità» inserire le seguenti: «anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di rischi cui la popolazione è esposta e la formazione continua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio;».

1.262

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e con disabilità», inserire le seguenti: «anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di rischi cui la popolazione è esposta e la formazione continua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio;».

1.47

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche» con le seguenti: «disciplina organica del volontariato della protezione civile, volta a promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato».

1.48

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;» con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile anche attraverso la formazione e l'addestramento congiunto di tutte le strutture operative sulle attività di protezione civile; è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi od in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro».

1.263

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;» con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile anche attraverso la formazione e l'addestramento congiunto di tutte le strutture operative sulle attività di protezione civile; è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi od in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro».

1.49

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «addestramento dei volontari ad esse appartenenti» inserire le seguenti: «ad opera di personale specializzato ed in possesso di una certificazione delle competenze riconosciuta a livello nazionale».

1.264

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «addestramento dei volontari ad esse appartenenti» inserire le seguenti:«ad opera di personale specializzato ed in possesso di una certificazione delle competenze riconosciuta a livello nazionale».

1.50

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare, disciplina delle forme di partecipazione attiva del volontariato di protezione civile negli interventi di manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti, sotto la supervisione degli organi di controllo, ai fini della mitigazione del rischio idraulico;».

1.265

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «al fine di tutelare il cittadino da rischi, di evitare intralci alla operazioni di soccorso e di sollevare i sindaci dalle responsabilità di eventuali infortuni, non deve essere prevista l'attività dei cittadini, non organizzati in associazioni regolarmente iscritte al sistema, per la gestione delle attività di emergenza;».

1.266

MUSSINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: «al fine di tutelare il cittadino da rischi, di evitare intralci alle operazioni di soccorso e di sollevare i sindaci dalle responsabilità di eventuali infortuni, non deve essere prevista l'attività dei cittadini, non organizzati in associazioni regolarmente iscritte al sistema, per la gestione delle attività di emergenza».

1.267

PICCOLI, MALAN, D'ALI'

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e garantendo le necessarie forme di tutela assicurativa;».

1.51

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. È comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e di tutela del lavoro;» .

1.268

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. È comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e di tutela del lavoro;».

1.53

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* partecipazione e collaborazione con gli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione secondo lo stato dell'arte della ricerca nel settore; messa a punto di strumenti di facile utilizzo per la gestione dell'emergenza; costante aggiornamento degli operatori all'interno della protezione civile e in tutta la catena della gestione delle emergenze; partecipazione alle iniziative di ricerca e di utilizzo delle infrastrutture per la gestione delle emergenze promosse dall'Unione europea».

1.269

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* partecipazione e collaborazione con gli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare

l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione secondo lo stato dell'arte della ricerca nel settore; messa a punto di strumenti di facile utilizzo per la gestione dell'emergenza; costante aggiornamento degli operatori all'interno della protezione civile e in tutta la catena della gestione delle emergenze; partecipazione alle iniziative di ricerca e di utilizzo delle infrastrutture per la gestione delle emergenze promosse dall'Unione europea».

1.52

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* regolamentazione, previo accordo con le parti sociali, del permesso di esonero per impiego in attività di protezione civile;».

1.270

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* regolamentazione, previo accordo con le parti sociali, del permesso di esonero per impiego in attività di protezione civile;».

1.271

LUCIDI, MORONESE, CRIMI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* disciplina della partecipazione, della collaborazione, della responsabilità e della remunerazione, del recepimento dei pareri e relazioni formulati, delle università, degli enti e istituti di ricerca, dei laboratori o reti di laboratori competenti in materia e degli Ordini Professionali in relazione alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di unità di personale operativo, di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;».

1.272

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione anche nell'ambito di programmi di ricerca e iniziative promossi dal MIUR, dall'Unione europea, dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali assicurando in particolare l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione secondo lo stato dell'arte della ricerca nel settore; la messa a punto di strumenti per la gestione delle emergenze; il costante aggiornamento degli operatori di Protezione Civile».

1.54

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione civile» inserire le seguenti: «nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e del mercato».

1.273

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione civile» inserire le seguenti: «nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e del mercato».

1.55

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in esse» inserire le seguenti: «, nelle strutture operative e

nell'intero servizio di protezione civile».

1.274

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in esse» inserire le seguenti: «, nelle strutture operative e nell'intero servizio di protezione civile».

1.56

PALERMO, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attività di ricerca», inserire le seguenti: «e didattica».

1.275

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «frutto di iniziative promosse» con le seguenti: «nell'ambito di programmi di ricerca e iniziative promossi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando in particolare l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione secondo lo stato dell'arte della ricerca nel settore; la messa a punto di strumenti per la gestione delle emergenze; il costante aggiornamento degli operatori di Protezione civile».

1.57

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «istituzioni internazionali» inserire le seguenti: «volte a migliorare la qualità del servizio nazionale di protezione civile, ai fini di evitare condizioni monopolistiche in tali settori,».

1.276

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «istituzioni internazionali» inserire le seguenti: «volte a migliorare la qualità del servizio nazionale di protezione civile, ai fini di evitare condizioni monopolistiche in tali settori,».

1.277

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* istituzione di un programma nazionale di revisione e di valutazione dei piani comunali di emergenza in cui:

1) siano incentivati la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche;

2) il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile procedano, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;

3) si prevedano, per i comuni inadempienti, misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

1.278

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* istituzione di un programma nazionale di revisione e di valutazione dei piani comunali di emergenza in cui:

1) siano incentivati la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche;

2) il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile procedano, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;

3) si prevedano, per i comuni inadempienti, misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

1.279

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* introduzione di strumenti e risorse per una periodica revisione e valutazione dei piani di emergenza comunali e delle relative linee guida regionali, selezionati periodicamente e a campione, anche con il coinvolgimento dei centri di competenza; detti strumenti incentivano altresì la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento dei piani esistenti, anche con il coinvolgimento degli ordini professionali, e prevedono sanzioni o disincentivi per le amministrazioni inadempienti».

1.280

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* Introduzione di strumenti e risorse per una periodica revisione e valutazione dei piani di emergenza comunali e delle relative linee guida regionali, selezionati periodicamente e a campione, anche con il coinvolgimento dei centri di competenza; detti strumenti incentivano altresì la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento dei piani esistenti, anche con il coinvolgi mento degli ordini professionali, e prevedono sanzioni o disincentivi per le amministrazioni inadempienti».

1.281

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di prevenzione e di emergenza comunali, provinciali e regionali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle attività di protezione civile;».

1.282

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* definizione di meccanismi e procedure per la revisione periodica dei piani di emergenza territoriali e nazionali nonché dei programmi regionali di previsione e prevenzione, nel quadro dell'esercizio coordinate delle funzioni di protezione civile, di assetto e tutela del territorio, di difesa dell'ambiente e del coerente sviluppo socio-economico;».

1.61

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei piani emergenza comunali» inserire le seguenti: «e dei programmi regionali di previsione e prevenzione».

1.283

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «piani di emergenza comunali», con le seguenti: «piani di emergenza territoriali e nazionali».

1.284

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «valutazione periodica dei piani di emergenza comunali», inserire le seguenti: «e territoriali».

1.285

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei piani emergenza comunali», inserire le seguenti: «e dei programmi regionali di previsione e prevenzione».

1.62

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, di assetto e tutela del territorio, difesa dell'ambiente e di un coerente sviluppo socio-economico;».

1.286

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine, le seguenti parole: «, di assetto e tutela del territorio, difesa dell'ambiente e di un coerente sviluppo socio-economico;».

1.63

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine, le seguenti parole: «definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attività di monitoraggio».

1.287

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine, le seguenti parole: «definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attività di monitoraggio».

1.288

BUEMI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* in previsione della possibilità che si verifichino situazioni di pregiudizio per la stabilità e la sicurezza del territorio di competenza, attribuzione al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della provincia ovvero al Sindaco della facoltà di emettere, nei confronti dei privati, ordinanze contingibili e urgenti per l'adozione di misure a tutela del territorio, mediante la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni e degli assetti idrogeologici;».

1.64

ENDRIZZI, MORRA, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis)* incentivazione della redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche; a tal fine il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile possono procedere, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e

delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;

f-ter) previsione, per i comuni inadempienti, di misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

1.289

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis)* incentivazione della redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche; a tal fine il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile possono procedere, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;

f-ter) previsione, per i comuni inadempienti, di misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

1.290

LUCIDI, MORONESE, CRIMI, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici pubblici e privati in particolare per ospedali e scuole di ogni ordine e grado;».

1.65

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* previsione di un adeguato sistema di monitoraggio nonché di un sistema sanzionarono che preveda per i comuni inadempienti sanzioni che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse derivanti dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.291

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* previsione di un adeguato sistema di monitoraggio nonché di un sistema sanzionatorio che preveda per i comuni inadempienti sanzioni che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse derivanti dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.66

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* previsione di un sistema di coinvolgimento volontario degli ordini professionali nella redazione dei piani di emergenza comunale;».

1.292

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* previsione di un sistema di coinvolgimento volontario degli ordini professionali nella redazione dei piani di emergenza comunale;».

1.293

MUSSINI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «disciplina» fino a: «dichiarazione, », con le seguenti: «disciplina dello stato di emergenza, ricorrendo anche ad indicatori numerici quali il rapporto tra PIL locale e danni accertati, garantendo la tempestività, l'oggettività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione e delle misure per il ripristino delle normali condizioni di vita,».

1.67

BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione» con le seguenti: «degli stati di calamità e di emergenza, garantendo tempestività, omogeneità e coerenza della valutazione, anche speditiva,».

1.294

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione», con le seguenti: «degli stati di calamità e di emergenza, garantendo tempestività, omogeneità e coerenza della valutazione, anche speditiva, ».

1.295

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «disciplina dello stato di emergenza, », inserire le seguenti: «ricorrendo anche ad indicatori numerici quali il rapporto tra il PIL locale e danni accertati».

Conseguentemente alla medesima lettera:

dopo la parola: «tempestività»*, inserire la seguente:* «l'oggettività»*;*

dopo le parole: «della relativa dichiarazione»*, inserire le seguenti:* «e delle misure per il ripristino delle normali condizioni di vita».

1.68

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «anche preventiva», inserire le seguenti: «dei diversi livelli di governo».

1.70

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza» con le seguenti: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità».

1.71

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero,» inserire le seguenti: «prevedendo adeguate misure di controllo successivo, garantendo la massima trasparenza, e fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei princìpi del diritto amministrativo, nonché».

1.297

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «anche per interventi all'estero, », inserire le seguenti: «prevedendo adeguate misure di controllo successivo, garantendo la massima trasparenza, e fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei princìpi del diritto amministrativo, nonché».

1.298

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «anche per interventi all'estero», inserire le seguenti: «prevedendo adeguate misure di controllo successivo, garantendo la massima trasparenza, fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei princìpi d diritto amministrativo e».

1.72

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per interventi all'estero» inserire le seguenti: «consentendo alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza dichiarata, il passaggio alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».

1.299

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per interventi all'estero», inserire le seguenti: «consentendo alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza dichiarata, il passaggio alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».

1.300

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e del volontariato» inserire la seguente: «organizzato».

1.301

MUSSINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e del volontariato» inserire la seguente: «organizzato».

1.73

MORRA, NUGNES, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alle norme comunitarie, alla norma penale, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità penale e amministrativa, alle norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro, alle norme di tutela ambientale, alla normativa antimafia e anticorruzione, alle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli appalti pubblici, nonché alle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, fatta eccezione per specifiche disposizioni parzialmente derogabili in casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento. I reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere salvo ratifica da conseguire nell'immediato».

1.302

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alle norme comunitarie, alla norma penale, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità penale e amministrativa, alle norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro, alle norme di tutela ambientale, alla normativa antimafia e anticorruzione, alle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli appalti pubblici, nonché alle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, fatta eccezione per specifiche disposizioni parzialmente derogabili in casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento. I reati

commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere salvo ratifica da conseguire nell'immediato».

1.75

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguente parole: «non possono in alcun caso essere derogate le norme penali, di procedura penale e le norme in materia di avviamento e sicurezza del lavoro, i princìpi generali di contabilità dello Stato e le norme a tutela dell'ambiente. Per le materie inderogabili i reati commessi in rapporto agli eventi calamitosi sono imprescrittibili;».

1.303

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non possono in alcun caso essere derogate le norme penali, di procedura penale e le norme in materia di avviamento e sicurezza del lavoro, i princìpi generali di contabilità dello Stato e le norme a tutela dell'ambiente. Per le materie inderogabili i reati commessi in rapporto agli eventi calamitosi sono imprescrittibili;».

1.305

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «i reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».

1.77

ENDRIZZI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «i reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».

1.76

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».

1.306

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».

1.74

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regime derogatorio alla normativa vigente è volto esclusivamente ad assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di calamità ed è sottoposto ad adeguate procedure di controllo successivo e di garanzia della massima trasparenza, escludendo in ogni caso la possibilità di derogare alla normativa penale ed al codice di procedura penale, alle norme comunitarie ed ai principi del diritto amministrativo, alla normativa del lavoro nonché ai principi generali di contabilità dello Stato; i reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo;».

1.304

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regime derogatorio alla normativa

vigente è volto esclusivamente ad assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di calamità ed è sottoposto ad adeguate procedure di controllo successivo e di garanzia della massima trasparenza, escludendo in ogni caso la possibilità di derogare alla normativa penale ed al codice di procedura penale, alle norme comunitarie ed ai principi del diritto amministrativo, alla normativa del lavoro nonché ai principi generali di contabilità dello Stato; i reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo;».

1.307

LUCIDI, MORONESE, CRIMI, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* disciplina della richiesta, da parte del Prefetto competente, per l'attivazione operativa anche preventiva del Servizio Nazionale della protezione civile e per la dichiarazione dello stato di emergenza nei casi di cui alla lettera *a)*, nonché la disciplina della richiesta da parte di un congruo numero di cittadini stabilito anche in relazione alla densità di popolazione nell'area interessata».

1.78

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* individuazione del soggetto cui attribuire la dichiarazione dello stato di calamità nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso; in casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di calamità anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato; a tal fine, il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di regione, può emanare ordinanze non derogatorie di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal decreto delegato».

1.308

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* individuazione del soggetto cui attribuire la dichiarazione dello stato di calamità nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso; in casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di calamità anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato; a tal fine, il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di regione, può emanare ordinanze non derogatorie di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal decreto delegato».

1.79

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* definizione del ruolo e responsabilità degli organi consultivi e propositivi del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo alla Commissione Grandi Rischi;».

1.309

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* definizione del ruolo e responsabilità degli organi consultivi e propositivi del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo alla Commissione Grandi Rischi;».

1.310

PICCOLI, MALAN, D'ALI'

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «in ragione della gravità dell'evento calamitoso,».

1.80

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera h), alinea, dopo le parole: «specifiche modalità di intervento» inserire le seguenti: «dei diversi livelli di governo».

1.81

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «in ragione della gravità dell'evento calamitoso,» inserire le parole: «che deve essere temporalmente limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi,».

1.82

NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «calamitoso» inserire le seguenti: «e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».

1.311

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera h), alinea, dopo le parole: «calamitoso» inserire le seguenti: «e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».

1.312

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo la parola: «preventiva», inserire le seguenti: «e per lotti geografici».

1.313

MUSSINI

Al comma 1, lettera h), punto 1, dopo le parole: «in via preventiva,» inserire le seguenti: «e per lotti geografici,».

1.314

PICCOLI

Al comma 1, lettera h), al n. 3) sopprimere le seguenti parole: «con la normativa dell'Unione europea e».

1.83

BRUNI, ZIZZA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «disciplina organica» inserire le seguenti: «sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini ed imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia».

1.84

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «disciplina organica» inserire le seguenti: «sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini e imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia».

1.85

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «articolati»: con le seguenti: «con dotazioni annue minime obbligatorie, articolate».

1.86

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le

emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile» con le seguenti: «Fondo per la previsione, la prevenzione e la preparazione alle calamità di protezione civile e nel Fondo per la gestione e superamento delle emergenze».

1.316

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile» con le seguenti: «Fondo per la previsione, la prevenzione e la preparazione alle calamità di protezione civile e nel Fondo per la gestione e superamento delle emergenze».

1.87

BRUNI, ZIZZA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «flussi finanziari».

1.317

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «flussi finanziari».

1.88

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «nell'ambito di tali Fondi, distinzione delle risorse da destinare alle attività ordinarie di previsione e prevenzione delle calamità naturali».

1.89 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis)* garanzia della perequazione delle risorse finanziarie tra tutte le componenti e le strutture operative mediante l'istituzione di un'apposita commissione all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa, con il compito di definire i criteri di ripartizione delle risorse assegnate. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente,

al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *i-bis)*», *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *i-bis)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.318

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis)* garanzia della perequazione delle risorse finanziarie tra tutte le componenti e le strutture operative mediante l'istituzione di un'apposita commissione all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre. 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa, con il compito di definire i criteri di ripartizione delle risorse assegnate;».

1.319

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «disciplina delle procedure» fino a: «speciale» con le seguenti: «disciplina delle modalità di svolgimento, da parte di tutte le istituzioni a ciò preposte, delle attività di autorizzazione e controllo preventivi, anche contabile, sugli atti attinenti la gestione delle emergenze e delle relative tempistiche correlate alle condizioni di urgenza e immediatezza e dalle situazioni di emergenza nel loro complesso; possibilità di istituire contabilità separate e speciali».

1.320

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «nonché disposizioni che regolano la funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti, il cui bilancio consuntivo deve essere reso pubblico e consultabile sui siti web degli enti competenti».

1.321

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle modalità per la determinazione e l'impiego da parte dei commissari delegati di integrazioni finanziarie nei casi espressamente previsti dalla legge».

1.322

BUEMI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis)* in previsione della possibilità che si verifichino situazioni di pregiudizio per la copertura integrale del servizio di fornitura e dispacciamento dell'energia elettrica, attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico del potere di imporre ai proprietari di abitazioni private l'obbligo di dotarsi di gruppi elettro geni autonomi ovvero altri dispositivi autonomi di emergenza».

1.901

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, i finanziamenti disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali devono confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la qualità di funzionario delegato. Il :funzionario delegato rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di. gestione della struttura commissariale, in interventi urgenti di soccorso alla popolazione, in oneri per il ricovero della popolazione, in interventi infrastrutturali urgenti, in contributi assistenziali ed in altri capitoli secondo le modalità individuate nel testo unico di cui all'alinea; al decorrere dal secondo esercizio, il funzionano delegato rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziano in corso. Alle gestioni contabili sono date le massime diffusione e trasparenza con relazione semestrale trasmessa alle Camere e pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale. I fondi derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma: di prelievo fiscale e possono essere impiegati esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tale fine al termine del primo esercizio finanziario e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere computate come residuo e sono versate all'erario. Di tali fondi è reso, secondo modalità individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico rendiconto trimestrale da trasmettere alle Camere e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. I decreti legislativi di cui all'alinea individuano le

modalità per la determinazione e per l'impiego da parte dei funzionari delegati di eventuali ulteriori risorse, ovvero per l'utilizzo di eventuali residui o economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge;».

1.91

ENDRIZZI, NUGNES, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «nonché disposizioni che regolano la funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti, il cui bilancio consuntivo deve essere reso pubblico e consultabile sui siti web degli enti competenti».

1.92

MARTELLI, CRIMI, NUGNES, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle modalità per la determinazione e l'impiego da parte dei commissari delegati di integrazioni finanziarie nei casi espressamente previsti dalla legge».

1.501

FUCKSIA

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.323

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «condizioni di vita» inserire le seguenti: «e di lavoro».

1.324

MUSSINI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «condizioni di vita» inserire le seguenti: «e di lavoro».

1.93

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rischio residuo», inserire le seguenti: «di regolamentazione del ciclo dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo prodotte nelle calamità,».

1.325

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rischio residuo», inserire le seguenti: «di regolamentazione del ciclo dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo prodotte nelle calamità,».

1.94

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate,», inserire le seguenti: «anche attraverso la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.326

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate», inserire le seguenti: «, al fine di garantire livelli occupazionali non inferiori a quelli precedenti l'emergenza,».

1.327

MUSSINI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «produttive danneggiate» inserire le seguenti: «al fine di garantire livelli occupazionali non inferiori a quelli precedenti l'emergenza,».

1.95

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE

CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa,», con le seguenti: «al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria».

1.96

MORRA, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, NUGNES, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: « tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa», con le seguenti: «, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria».

1.328

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa,», con le seguenti: «al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria».

1.329

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «tenendo conto» con le seguenti: «al netto».

1.330

MUSSINI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «tenendo conto» con le seguenti: «al netto».

1.97 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali colpiti dagli eventi calamitosi per sostenere la capacità di spesa per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese; stabilire infine l'Esclusione dal patto di stabilità per tutti gli interventi di mitigazione del rischio e per le attività di Protezione Civile. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *m)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *m)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere recato dal presente comma. si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 6-*ter*.

6-*ter*. A decorrere dai 10 gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

1.331

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, delle spese per interventi di somma urgenza e delle risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da privati ed imprese,

nonché delle spese relative agli interventi di mitigazione del rischio e di quelle relative alle attività di protezione civile».

1.101

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, infine, le parole: «definizione dell'ambito assicurativo e delle modalità e dei limiti di risarcimento conseguente ad eventi calamitosi ed in particolare dei criteri di formazione dei premi e dei criteri generali di valutazione del danno».

1.332

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente: «le suddette misure sono commisurate ad indicatori numerici oggettivi quali il rapporto tra PIL locale e danni accertati, in modo da garantire l'omogeneità di trattamento dei territori a fronte di eventi emergenziali distinti».

1.333

MUSSINI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le suddette misure sono commisurate ad indicatori numerici oggettivi quali il rapporto tra PIL locale e danni accertati, in modo da garantire l'omogeneità di trattamento dei territori a fronte di eventi emergenziali distinti».

1.334

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; esclusione dal patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi ai sensi della lettera l), per sostenere la capacità di spesa per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese; stabilire infine l'esclusione dal patto di stabilità per tutti gli interventi di mitigazione del rischio e per le attività di Protezione Civile».

1.98

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; stabilire inoltre l'esclusione dal saldo di competenza finale delle spese, come certificate, sostenute dai Comuni, colpiti dagli eventi calamitosi, per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese».

1.99

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; stabilire inoltre l'esclusione dal saldo di competenza finale delle spese, come certificate, sostenute dai Comuni, colpiti dagli eventi calamitosi, per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese».

1.102 (testo 2)

CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* istituzione, nel rispetto dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, di un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112 al fine di garantire lo scambio rapido ed efficace dei dati tra i due sistemi. Dall'attuazione della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.336

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* istituzione, nel rispetto dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, di un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112 al [me di garantire lo scambio rapido ed efficace dei dati tra i due sistemi».

1.337

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* definizione di una carta dei servizi di protezione civile, che individui le prestazioni minime del servizio di protezione civile e i relativi standard di qualità, al fine di garantire livelli omogenei di servizio sull'intero territorio nazionale, per ciascuna delle fasi di previsione, prevenzione e soccorso; previsione che in caso d'inerzia dell'ente locale competente subentri l'ente locale di livello superiore».

1.338

MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis)* definizione di una carta dei servizi di protezione civile, che individui le prestazioni minime del servizio di protezione civile e i relativi standard di qualità, al fine di garantire livelli omogenei di servizio sull'intero territorio nazionale, per ciascuna delle fasi di previsione, prevenzione e soccorso. In caso d'inerzia dell'ente locale competente subentra l'ente locale di livello superiore».

1.339

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.340

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:

«*n)* definizione della filiera delle responsabilità dal livello nazionale, regionale a quello locale, evitando sovrapposizioni e nel rispetto del principio di sussidiarietà, in tutte le funzioni della Protezione Civile; definizioni dei ruoli degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;».

1.341

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e», con le seguenti: «della filiera delle responsabilità dal livello nazionale, regionale a quello locale, evitando sovrapposizioni e nel rispetto del principio di sussidiarietà, in tutte le funzioni della protezione civile; definizione dei ruoli».

1.103

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «relative specifiche professionalità», con le seguenti: «relativi specifici profili di professionalità di protezione civile».

1.342

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «relative specifiche professionalità», con le seguenti: «relativi specifici profili di professionalità di protezione civile».

1.105

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «relative specifiche professionalità», inserire le seguenti: «, organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione,».

1.343

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «relative specifiche professionalità», inserire le seguenti: «, organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione,».

1.104

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «specifiche professionalità», inserire le seguenti: «adeguatamente certificate,».

1.344

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «specifiche professionalità», inserire le seguenti: «adeguatamente certificate, ».

1.106

PALERMO, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «specifiche professionalità, anche», inserire le seguenti: «con il riconoscimento delle competenze acquisite nei corsi universitari dedicati alla materia, nonché».

1.107 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, individuando le modalità e gli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di ogni forma di rapporto precario di lavoro del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile instaurato entro la medesima data. Al termine di tale fase transitoria è consentito esclusivamente l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *n)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *n)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere recato dal presente comma si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 6-*ter*.

6-*ter*. A decorrere dai 1º gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 918 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto«.

1.345

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, individuando le modalità e gli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di ogni forma di rapporto precario di lavoro del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile instaurato entro la medesima data. Al

termine di tale fase transitoria è consentito esclusivamente l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale;».

1.108 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché definizione di profili professionali specifici per figure di protezione civile ispirata ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, individuabile attraverso articolazioni tipologiche. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *n)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera *n)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 70 milioni di euro annui per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.346

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché definizione di profili professionali specifici per figure di protezione civile ispirata ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, individuabile attraverso articolazioni tipologiche».

1.109

BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in tale ambito è istituito - previo accordo tra le parti sociali - uno specifico protocollo normativa intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di- emergenza e per la sola durata dello stesso;».

1.347

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in tale ambito è istituito - previo accordo tra le parti sociali - uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di- emergenza e per la sola durata dello stesso;».

1.110

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le parole: «nonché alle modalità di comunicazione che garantiscano e certifichino un idoneo passaggio delle informazioni tra operatori diversi».

1.111

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione di un apposito contratto collettivo nazionale di categoria per gli addetti al Servizio di Protezione Civile, da adottare previo confronto con le rappresentanze sindacali e con le regioni;».

1.348

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* in riferimento alla peculiarità del ruolo, responsabilità e specifica professionalità degli operatori di protezione civile richiamati dalla lettera *n)*, adozione di un piano straordinario finalizzato a stabilizzare i lavoratori precari presenti nel Servizio nazionale di Protezione civile, sia nelle strutture dello Stato centrale che presso le sale operative della Protezione civile regionali e nei centri funzionali decentrati della Protezione civile».

1.349

MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* in riferimento alla peculiarità del ruolo, responsabilità e specifica professionalità degli operatori di protezione civile, richiamati dalla lettera *n)*, adozione di un piano straordinario finalizzato a stabilizzare i lavoratori precari presenti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile, sia nelle strutture dello Stato centrale che presso le sale operative della protezione civile regionali e nei centri funzionali decentrati della Protezione civile».

1.350

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo lo lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* ruolo e responsabilità dei sindaci e del personale degli enti territoriali, anche con riferimento al recepimento delle allerte diramate da altre componenti della Protezione civile e alla pronta attuazione di pani di emergenza prestabiliti».

1.351

MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* ruolo e responsabilità dei sindaci e del personale degli enti territoriali, anche con riferimento al recepimento delle allerte diramate da altre componenti della Protezione Civile e alla pronta attuazione di pani di emergenza prestabilità».

1.114

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* prevedere che il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non venga computato ai fini delle limitazioni assunzionali negli Enti locali interessati, e che la spesa per il personale impiegato in tale funzione non venga computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge».

1.113 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* esclusione del personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile dalle limitazioni assunzionali previste per gli Enti locali interessati dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *n-bis)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera *n-bis)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 70 milioni di euro annui per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.353

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* esclusione del personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile dalle limitazioni assunzionali previste per gli Enti locali interessati;».

1.119

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* definizione di un piano nazionale concertato a tutti i livelli istituzionali per l'ottimizzazione dell'impiego delle frequenze radio utilizzate per funzioni di previsione, prevenzione e comunicazione, sia in tempo di ordinaria amministrazione che in situazione di emergenza;».

1.115

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».

1.116

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».

1.117

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».

1.355

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».

1.118

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile».

1.356

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis)* previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile».

1.357

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.358

BUEMI

Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* individuazione nell'ambito delle materie curriculari delle scuole di ogni ordine e grado, di una apposita attività dedicata alla cultura della sicurezza, della prevenzione e della gestione dell'emergenza di cui alla lettera *a)*; tale attività si svolge seguendo un percorso di formazione del cittadino alla conoscenza dei pericoli insiti nel suo territorio sotto il profilo naturale o di origine antropica».

1.120

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* garanzia della direzione e del coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso con particolare cura all'individuazione dei Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva, istituiti e regolamentati da appositi provvedimenti, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà;».

1.359

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* garanzia della direzione e del coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso con particolare cura all'individuazione dei Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva, istituiti e regolamentati da appositi provvedimenti, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà;».

1.121

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* disciplina dell'apposizione del segreto di Stato nelle attività di protezione Civile ai fini di regolamentarne in modo tassativo le modalità, il controllo ed i rapporti con la Commissione parlamentare;».

1.360

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* disciplina dell'apposizione del segreto di Stato nelle attività di protezione Civile ai fini di regolamentarne in modo tassativo le modalità, il controllo ed i rapporti con la Commissione parlamentare;».

1.361

D'ALI', MALAN, PICCOLI

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«*o-bis)* previsione di meccanismi di potere sostitutivo per gli enti inadempienti nella redazione dei piani di protezione civile di loro competenza».

1.122 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* previsione di attività di formazione continua di tutti i dipendenti pubblici, delle strutture operative e degli enti pubblici in materia di protezione civile e di cultura del rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *o-bis)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *o-bis)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.362

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* previsione di attività di formazione continua di tutti i dipendenti pubblici, delle strutture operative e degli enti pubblici in materia di protezione civile e di cultura del rischio;».

1.123

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* individuazione degli strumenti e delle modalità atti a garantire la diffusione capillare della cultura del rischio nel territorio;».

1.363

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis)* individuazione degli strumenti e delle modalità atti a garantire la diffusione capillare della cultura del rischio nel territorio;».

1.124 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana uno o più decreti al fine di individuare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità, le risorse ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.

1-*ter*. La predisposizione dei decreti di cui al comma l-bis è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta altresì gli atti necessari alla promozione, presso gli Organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di specifica normazione tecnica di protezione civile. Con le medesime modalità sono definite metodologie e regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.

1-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* non devono derivare oneri superiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, salvo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 6, della presente legge;« .

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste ai commi 1-*bis* e 1-*ter*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* è autorizzata una spesa per un limite massimo di l milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.364

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana uno o più decreti al fine di individuare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità, le risorse ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.

1-*ter*. La predisposizione dei decreti di cui al comma 1-*bis* è curata da un apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta altresì gli atti necessari alla promozione, presso gli Organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di specifica normazione tecnica di protezione civile. Con le medesime modalità sono definite metodologie e regole tecnico economiche in materia di Protezione civile».

1.365

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» aggiungere le seguenti: «e relative finalità:».

1.366

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* assegnazione al Capo del Dipartimento della protezione civile di tutti i poteri straordinari e in deroga alla normativa vigente, in vigore in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012, e successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100».

1.125

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nell'azione di protezione civile» inserire le seguenti: «gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità, nonché».

1.367

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nell'azione di protezione civile», inserire le seguenti: «gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità, nonché».

1.368

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o programmabili».

1.126 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. A tal fine, chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale della protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. L'intervento del Servizio nazionale della protezione civile è limitato alla sola

fase di assistenza alla popolazione ove necessaria, qualora l'evento sia stato programmato o sia programmabile in tempo utile come nel caso di attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni ed eventi analoghi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 2, lettera *a)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *a)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.369

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «; a tal fine, chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale della protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. L'intervento del Servizio nazionale della protezione civile è limitato alla sola fase di assistenza alla popolazione ove necessaria, qualora l'evento sia stato programmato o sia programmabile in tempo utile carne nel caso di attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni ed eventi analoghi;».

1.127

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* divieto di attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano compromettere le successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione».

1.370

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* divieto di attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano compromettere le successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione».

1.128

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai fini della più» aggiungere la seguente: «perequata,».

1.371

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai fini della più» aggiungere la seguente: «perequata,».

1.130

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i *sociaI network*;».

1.131

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i *social network*;».

1.132
DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«*b-bis)* individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio, anche attraverso i *social network*;».
1.133 (testo 2)
MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«*b-bis)* diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema. Dall'attuazione della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».
1.134
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«*b-bis)* diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».
1.374
D'ALI', PICCOLI, MALAN
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«*c)* raccordo delle attività di programmazione in materia di protezione civile con quelle di pianificazione territoriale nel rispetto delle prerogative di legge degli enti di governo del territorio;».
1.135
BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «raccordo» inserire le seguenti: «e integrazione».
1.375
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «raccordo», inserire le seguenti: «e integrazione».
1.136 (testo 2)
CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c-bis)* individuazione di standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi di previsione, di prevenzione e di soccorso. Dall'attuazione della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».
1.376
ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c-bis)* individuazione di standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi di previsione, di prevenzione e di soccorso;».
1.137 (testo 2)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c-bis)* diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».
Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad

esclusione delle misure previste al comma 2, lettera *c-bis)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *c-bis)*, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.377

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».

1.378

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «su base nazionale» aggiungere le seguenti: «ed internazionale».

1.379

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile», inserire le seguenti: «al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e».

1.380

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile,» inserire le seguenti: «e ai sistemi di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico».

1.381

MUSSINI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «redazione dei piani di protezione civile» inserire le seguenti: «ai sistemi di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico».

1.382

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole «dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «delle normative speciali sul bilinguismo».

1.139

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* d), *sopprimere le seguenti parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

2) *al comma 4, sopprimere le parole:* «e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

3) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano attribuite dalla Statuto speciale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione».

1.140 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* istituzione dei livelli minimi di servizio di protezione civile e dei relativi standard di

qualità, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Unificata. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare oneri superiori oneri superiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 1, lettera *m)*» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 2, lettera *d-bis)* è autorizzata una spesa per un limite massimo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere recato dal presente comma, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 6-*ter*.

6-*ter*. A decorrere dai 1º gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e del Superenalotto».

1.383

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* istituzione dei i livelli minimi di servizio di protezione civile e dei relativi standard di qualità, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza Unificata;».

1.141

GALIMBERTI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati» con le seguenti: «creazione di una classificazione oggettiva degli eventi calamitosi, fondata sugli effetti da essi determinati, e commisurata».

1.384

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati» con le seguenti: «creazione di una classificazione oggettiva degli eventi calamitosi, fondata sugli effetti da essi determinati, e commisurata».

1.385

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 2, lettera e), dopo le parole «alla capacità dei territori di farvi fronte,» inserire le seguenti: «con preciso riferimento alle categorie già individuate a livello scientifico e internazionalmente riconosciute,».

1.142

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle peculiarità delle singole realtà territoriali».

1.386

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle peculiarità delle singole realtà territoriali».

1.143

MORRA, ENDRIZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* definizione di un modello fiscale solidaristico di protezione civile che consenta di porre

gli interventi di prevenzione e riparazione dei danni da calamità naturali a carico della fiscalità generale, secondo i principi di progressività delle imposte e di capacità contributiva, ed escludendo forme di assicurazione obbligatoria;».

1.387

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* definizione di un modello fiscale solidaristico di protezione civile che consenta di porre gli interventi di prevenzione e riparazione dei danni da calamità naturali a carico della fiscalità generale, secondo i principi di progressività delle imposte e di capacità contributiva, ed escludendo forme di assicurazione obbligatoria;».

1.144

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza;».

1.388

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza;».

1.389

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* garantire gli *standard* qualitativi di mezzi e attrezzature;».

1.390

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* previsione della possibilità per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nella fase di emergenza e di ricostruzione di poter aggiudicare i connessi appalti di lavori, servizi e forniture attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza necessità di produrre motivazioni aggiuntive ulteriori a quella della dichiarazione dello stato di emergenza, e previsione dell'individuazione degli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando le *white list* presenti presso le prefetture, nonché rispettando il principio di rotazione».

1.391

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* limitazione delle responsabilità penali e amministrative per le condotte poste in essere da parte del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione di comprovata colpa grave, tenendo conto che le condotte medesime costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;».

1.392

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 2, lettera g), dopo le parole «riduzione degli adempimenti amministrativi» inserire le seguenti: «e della loro tempistica».

1.145

GALIMBERTI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «adempimenti amministrativi» inserire le seguenti: «, sulla

base dei princìpi di maggiore efficacia ed efficienza,».

1.393

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «adempimenti amministrativi» inserire le seguenti: «, sulla base dei princìpi di maggiore efficacia ed efficienza,».

1.146

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «trasparenza e tracciabilità» inserire le seguenti: «dei processi decisionali e».

1.394

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «trasparenza e tracciabilità» inserire le seguenti: «dei processi decisionali e».

1.147

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».

1.148

MORONESE, CRIMI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».

1.149

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».

1.397

PICCOLI, D'ALI'

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis)* ricognizione degli attuali sistemi informativi territoriali nella disponibilità dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e successiva creazione di un Sistema unitario multi utente da porre nella disponibilità di tutti gli operatori;».

1.398

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis)* riduzione ad un quarto di tutti i termini amministrativi e procedurali, relativi alla realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnicoamministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, alle procedure di occupazione e di espropriazione;».

1.399

PICCOLI, MALAN, D'ALI'

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis)* introduzione di nuove tecnologie legate alla sensoristica ambientale sia nella fase di prevenzione, sia nella fase di gestione dell'emergenza;».

1.400

MANDELLI, D'ALI', MALAN, PICCOLI

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis)* introduzione della detraibilità dall'imponibile fiscale delle somme elargite o impiegate in via diretta per l'acquisto di container donati al Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici».

1.401

MUSSINI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*. Introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi e l'esonero delle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile, prevedendo l'eliminazione del canone per la concessione delle radiofrequenze per la trasmissione dei dati di monitoraggio in tempo reale».

1.402

PICCOLI

Al comma 2, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «ai fini di protezione civile».

1.150

ENDRIZZI, MORRA, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e con il coinvolgimento delle regioni e dei i comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione civile».

1.403

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e con il coinvolgimento delle regioni e dei i comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione civile».

1.404

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis)* previsione, per il periodo di emergenza, del supporto dell'esercito per la rimozione delle macerie, l'abbattimento di immobili pericolanti, l'approntamento di strutture temporanee per alloggi e servizi;».

1.151

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«*i)* predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativa del sistema di protezione civile previsto dal comma 1».

1.405

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«*i)* predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativa del sistema di protezione civile previsto dal comma 1».

1.152

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia della rappresentatività del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel suo complesso nelle sedi di discussione dell'Unione Europea in materiali».

1.406

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia della rappresentatività del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel suo complesso nelle sedi di discussione dell'Unione Europea in materiali».

1.153

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia di trasparenza, informazione e partecipazione degli attori del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai progetti europei;».

1.407

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia di trasparenza, informazione e partecipazione degli attori del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai progetti europei;».

1.154

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare per quanto attiene alle funzioni preparatorie indirizzate ad affrontare le emergenze».

1.156

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis)* riconoscimento del ruolo delle regioni nella redazione della parte del Piano di gestione alluvioni di propri-a competenza, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE;».

1.408

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis)* predisposizione di adeguate coperture finanziarie anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 1, lettera *l)*, da parte degli enti territoriali che necessitino di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile di cui al comma 1, al tal fine il Governo è delegato a negoziare in ambito comunitario le modalità secondo cui, in caso di calamità per le quali interviene la dichiarazione di stato di emergenza, siano considerati gli oneri per il soccorso delle popolazioni ed il ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite, nonché a promuovere, in ambito europeo, iniziative volte alla rinegoziazione del fondo di solidarietà europeo».

1.409

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.157

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che le somme destinate dagli enti locali a funzioni di protezione civile non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;».

1.410

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i

decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.158

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)* divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione; a tal fine, divieto di sviluppare attività di soccorso e ritorno alla normali condizioni di vita che possano pregiudicare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione;».

1.411

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)* divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione; a tal fine, divieto di sviluppare attività di soccorso e ritorno alla normali condizioni di vita che possano pregiudicare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione;».

1.159

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA, BLUNDO

Al comma 2,dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)* individuazione del Programma di Protezione Civile, dei piani di emergenza comunali e sovra-comunali, quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale;».

1.412

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)* individuazione del Programma di Protezione Civile, dei piani di emergenza comunali e sovra-comunali, quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale;».

1.160

MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2,dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)*. esclusione del ricorso a decreti e ordinanze contenenti norme eterogenee nelle materie di protezione civile».

1.413

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)* esclusione del ricorso a decreti e ordinanze contenenti norme eterogenee nelle materie di protezione civile».

1.414

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire il mantenimento di un livello di eccellenza in campo internazionale e di disporre costantemente di strumenti operativi tecnologica mente e scientificamente all'avanguardia, il decreto legislativo di cui al comma 1 promuove attività di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e trasferimento di conoscenze e competenze e stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) possa finanziare o partecipare a progetti di ricerca applicata inerenti alla mitigazione dei rischi;

b) possa stipulare apposite convenzioni con i centri di competenza, come previsto dal decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2013. L'individuazione delle attività oggetto delle convenzioni avviene in seguito alla definizione di una specifica necessità operativa da parte del Dipartimento della protezione civile, inquadrabile come attività di ricerca, e della formulazione di offerte economiche da parte dei soggetti interessati; l'individuazione del soggetto che ha presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente migliore avviene a seguito di gara o procedimento di evidenza pubblica. Le attività possono essere inquadrate in programmi quadro pluriennali, rimodulabili annualmente. In ogni caso le convenzioni pluriennali non possono avere durata iniziale superiore a tre anni;

c) collabora con gli ordini professionali partecipando all'aggiornamento e alla formazione dei professionisti in materia di protezione civile;

d) collabora con le università, partecipando alla formazione degli studenti in materia di protezione civile mediante la tenuta di corsi e seminari;

e) promuove la partecipazione degli enti locali come utilizzatori finali nei programmi sviluppati nei centri di competenza, attivando specifici meccanismi premiali nelle procedure di finanziamento delle convenzioni».

1.415

MUSSINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire il mantenimento di un livello di eccellenza in campo internazionale e di disporre costantemente di strumenti operativi tecnologica mente e scientificamente all'avanguardia, il decreto legislativo di cui al comma 1 promuove attività di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e trasferimento di conoscenze e competenze e stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) possa finanziare o partecipare a progetti di ricerca applicata inerenti alla mitigazione dei rischi;

b) possa stipulare apposite convenzioni con i centri di competenza, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2013. L'individuazione delle attività oggetto delle convenzioni avviene in seguito alla definizione di una specifica necessità operativa da parte del Dipartimento della protezione civile, inquadrabile come attività di ricerca, e della formulazione di offerte economiche da parte dei soggetti interessati; l'individuazione del soggetto che ha presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente migliore avviene a seguito di gara o procedimento di evidenza pubblica. Le attività possono essere inquadrate in programmi quadro pluriennali, rimodulabili annualmente. In ogni caso le convenzioni pluriennali non possono avere durata iniziale superiore a tre anni;

c) collabora con gli ordini professionali partecipando all'aggiornamento e alla formazione dei professionisti in materia di protezione civile;

d) collabora con le università, partecipando alla formazione degli studenti in materia di protezione civile mediante la tenuta di corsi e seminari;

e) promuove la partecipazione degli enti locali come utilizzatori finali nei programmi sviluppati nei centri di competenza, attivando specifici meccanismi premiali nelle procedure di finanziamento delle convenzioni».

1.161

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa», inserire le seguenti: «con quella nazionale e comunitaria».

1.162

MORONESE, ENDRIZZI, CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORRA, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre. in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce in particolare:

a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;

b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;

c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui è dichiarato lo stato-di emergenza nazionale, comprendente:

1) la sospensione, per un periodo .congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;

2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;

3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica odi soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);

d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di-materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi e una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;

e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente alle stesse aree colpite dalla calamità».

1.416

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre. in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce in particolare:

a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;

b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;

c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, comprendente:

1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;

2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;

3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica odi soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);

d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine

naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi e una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;

e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e-i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente alle stesse aree colpite dalla calamità».

1.417

MUSSINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In sede di emanazione dei decreti di cui al comma l, il Governo dà pieno recepimento alle disposizioni comunitarie 91/396/CEE e 2002/22/CE, relative all'introduzione di un numero unico europeo per le chiamate di emergenza, estendendo all'intero territorio nazionale la sperimentazione già avviata in Lombardia dal 2010, introducendo il 112 come Numero Unico dell'Emergenza e quindi anche come primo contatto nella filiera di risposte di Protezione Civile».

1.418

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Sopprimere il comma 4.

1.164

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5, sostituire le parole: «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, che predispone a tal fine una apposita commissione integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa,».

1.419

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, che predispone a tal fine una apposita commissione integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa,».

1.420

D'ALI', PICCOLI, MALAN

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a)*sopprimere le parole:* «di concerto con i Ministri interessati»;

b) *sostituire le parole* «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata» *con le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata»;

c)al secondo periodo, sopprimere la parola: «successivamente».

1.421

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del parere» inserire la seguente: «vincolante»..

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.502

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, BIGNAMI

Al comma 5, sostituire le parole: «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, che predispone a tal fine una apposita commissione integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare oneri superiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017;».

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle misure previste al comma 5» *e dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata una spesa per un limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.165

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, dopo le parole: «dei pareri», inserire la seguente: «vincolanti».

1.422

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», inserire la seguente: «vincolanti».

1.166

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetta, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

1.167

GALIMBERTI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».

1.423

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».

1.168

ARRIGONI, CALDEROLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque

adottato».

1.169 (testo 2)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«decreti correttivi di cui al presente comma sono adottati previa acquisizione dei pareri-della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

1.424

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti correttivi di cui al presente comma sono adottati previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

1.170

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migra tori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, all'igiene e alla salubrità: dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico».

1.425

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migra tori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, all'igiene e alla salubrità: dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico».

1.171

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le metodologie e regole tecnico-economiche in materia di protezione civile sono definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.426

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le metodologie e regole tecnico-economiche in materia di protezione civile sono definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2068 e sui relativi emendamenti

La Commissione Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.124 (testo 2), 1.364, 1.136 (testo 2) e 1.376 parere non ostativo, segnalando la necessità che, nell'individuazione di *standard* di qualità minimi da assicurare nello svolgimento delle attività di protezione civile, nelle fasi di previsione, prevenzione e soccorso, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.219, 1.15, 1.16, 1.224, 1.20, 1.23, 1.33, 1.34, 1.36, 1.46, 1.262, 1.64, 1.89, 1.318, 1.90, 1.94, 1.97, 1.100, 1.331, 1.98, 1.99, 1.102, 1.103, 1.106, 1.107, 1.345, 1.108, 1.346, 1.111, 1.112, 1.114, 1.113, 1.353, 1.120, 1.122, 1.362, 1.124, 1.364, 1.126, 1.369, 1.133, 1.134, 1.136, 1.376, 1.137, 1.377, 1.140, 1.383, 1.151, 1.405, 1.157, 1.162, 1.416, 1.164 e 1.419.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.238, 1.85, 1.143 e 1.387.

Sulla proposta 1.500 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che la durata complessiva dei contratti non superi il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione vigente.

Sulle proposte 1.72 e 1.299 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "emergenza dichiarata" delle seguenti: "e con le risorse per la stessa già stanziate,"

Riguardo agli emendamenti 1.82 e 1.311, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole "emergenza qualora dichiarata", con le seguenti: "emergenza dichiarata e con le risorse per la stessa già stanziate".

Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte emendative.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.500 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Malan, Micheloni, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Pepe, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Saggese, Schifani, Serra, Stucchi, Taverna, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ceroni, Guerrieri Paleotti e Tonini, per attività della 5a Commissione permanente; Marino Mauro Maria, per attività della 6a Commissione permanente; Catalfo e Favero, per attività della 11a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Crimi Vito Claudio, Montevecchi Michela, Airola Alberto, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Cappelletti Enrico, Castaldi

Gianluca, Catalfo Nunzia, Ciampolillo Lello, Cioffi Andrea, Cotti Roberto, Donno Daniela, Endrizzi Giovanni, Fattori Elena, Gaetti Luigi, Giarrusso Mario Michele, Girotto Gianni Pietro, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Mangili Giovanna, Martelli Carlo, Marton Bruno, Moronese Vilma, Morra Nicola, Nugnes Paola, Paglini Sara, Petrocelli Vito Rosario, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Scibona Marco, Serra Manuela, Taverna Paola

Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica (2675)

(presentato in data 01/2/2017).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

Casson e Mineo. - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui centri di accoglienza e di identificazione dei migranti, in particolare sulla situazione attuale e sul loro sovraffollamento, comprese l'analisi e la verifica delle risorse economiche, d'origine sia nazionale che internazionale, nonché del rispetto dei criteri e dei principi di sicurezza e di dignità della persona umana" (*Doc*. XXII, n. 36), previ pareri della 2a e della 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n.70, la relazione sull'attività svolta nonché il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relativi all'anno 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 926).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 25 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 278, la relazione della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi relativa all'impiego delle risorse per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 927).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 27 gennaio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis)*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 31 dicembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. CCXX, n. 6).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera pervenuta in data 24 gennaio 2017, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Garante del contribuente per la Puglia.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 928).

Corte Costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare

Il Presidente della Corte Costituzionale, con lettera in data 27 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle sentenze n. 26, n. 27 e n. 28 dell'11 gennaio 2017, depositate il 27 gennaio 2017 in Cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato, rispettivamente:

inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo

2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2016, pronunciata dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione;
ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.»,
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2016, dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione;
ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*voucher*)»,
richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 6-9 dicembre 2016 dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione.
Le predette sentenze sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 19 gennaio 2017, ha inviato la deliberazione n. 20/2016/G - relazione concernente "I residui di versamento nel rendiconto generale dello Stato: i resti da versare nell'allegato 23 al conto consuntivo dell'entrata".
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 925).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Nugnes e Donno hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00720 del senatore Scibona e altri.

Interrogazioni

ANGIONI, CUCCA, LAI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la cefalea primaria cronica è una grave malattia caratterizzata da continuità nel tempo (da poche ore a diversi giorni) e priva di cause manifeste;
si stima che nel nostro Paese siano diverse centinaia di migliaia i cittadini che soffrono della patologia, e oltre il 10 per cento della popolazione che soffre periodicamente di cefalee di diverse gravità;
la patologia incide molto negativamente nella vita sociale e lavorativa dei soggetti che ne sono affetti, comportando alti costi economici, sia per i singoli, che per l'intera collettività;
considerato che:
l'Organizzazione mondiale della sanità inserisce la cefalea primaria cronica tra le patologie più invalidanti e la considera degna di rilevanza sociale per le sue gravi implicazioni nella vita delle

persone che ne sono affette;
l'Italia, ad oggi, non prevede nessun riconoscimento normativo della patologia, in particolare non prevede il suo riconoscimento come malattia sociale. Tra l'altro, la considerazione della sua gravità e le modalità di cura prestate variano in maniera significativa, a seconda del servizio pubblico sanitario regionale di competenza,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per il riconoscimento della cefalea primaria quale malattia sociale;
quali iniziative intenda adottare affinché il servizio sanitario del nostro Paese possa rispondere con la stessa efficacia alle esigenze di cura delle persone affette dalla patologia.
(3-03459)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ENDRIZZI, MORRA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", nella parte (comma 6), in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento, motiva la sentenza, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale;
in data 15 settembre 2016, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 3-03114 sulla taratura degli strumenti di rilevazione della velocità, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, dottor Umberto Del Basso De Caro, ha affermato che: "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, si rende necessario modificare l'articolo 45, comma 6, del vigente codice della strada, nel senso indicato dalla Corte medesima. Ed infatti, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio al fine dell'adeguamento alla citata sentenza, stanno svolgendo un'attività di ricerca e di approfondimento per prevedere l'obbligo, attraverso apposito decreto ministeriale, di controlli e verifiche periodiche per i dispositivi direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale, come per quelli totalmente automatici, così da uniformare le procedure";
il citato decreto ministeriale non risulta ancora emesso, né risultano previste modalità di trasmissione e di ricezione da parte delle Prefetture della documentazione attestante l'avvenuta taratura;
in tale contesto, i tribunali di fronte ai quali vengono sollevati i ricorsi avverso le sanzioni emesse per mezzo dei citati dispositivi si troverebbero nella situazione di dover accogliere praticamente tutti i ricorsi. A riprova si riportano le parole del dottor Luigi Vingiani, segretario nazionale della Confederazione dei giudici di pace, pubblicate sul sito di informazione *on line* "liberoquotidiano" del 16 gennaio 2017, secondo cui "Da quando è entrata in vigore la sentenza, mi saranno capitati almeno un migliaio di ricorsi, quasi tutti sui tutor. Mai visto un prefetto portare la documentazione della taratura", aggiungendo che se "non ce la portano, il ricorso deve essere accolto";
afferma inoltre che: "Nessuno sa poi fornire dei dati sui ricorsi contro tutor e autovelox. Il ministero della giustizia comunica che i nuovi casi erano quasi 81mila nei primi sei mesi dell'anno scorso ma sicuramente sono cresciuti dopo la sentenza della Corte costituzionale che è di fine aprile",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda comunicare i tempi entro i quali verrà emanato il decreto ministeriale e quali siano le modalità in ordine alle quali le Prefetture dovranno ricevere i documenti relativi alle tarature ed esibirli in sede di ricorso;
se intenda inoltre divulgare i dati aggiornati relativi ai ricorsi pendenti e conclusi riguardanti le sanzioni emesse a seguito di violazioni dei limiti di velocità rilevate con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali gli *autovelox*, i *telelaser*, i *tutor* e ogni altra apparecchiatura che consenta il calcolo della velocità media di percorrenza.
(4-06929)

CENTINAIO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, "Collegato agricoltura", ha modificato il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in tema di sanzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura;
in particolare, il suddetto comma 5 prevede che gli operatori del settore ittico siano passibili di sanzioni amministrative, che si applicano per la violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo (come modificato dal Collegato agricoltura) relativamente alla cattura, accidentale o accessoria, delle specie ittiche la cui taglia è inferiore a quella taglia minima. Le sanzioni vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 75.000 euro, in proporzione al peso del pescato, e raddoppiano nel caso in cui le specie ittiche siano il tonno rosso o il pesce spada;
quasi sempre gli operatori ittici catturano accidentalmente alcune specie sotto misura e, quindi, la cattura involontaria non dovrebbe comportare sanzioni così ingenti come quelle esposte, in quanto la misura delle stesse sanzioni potrebbe compromettere la continuazione dell'esercizio dell'attività;
il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al comma 2 dell'articolo 89 stabilisce che "il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la loro professione. Tali sanzioni sono altresì atte a produrre effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione stessa";
altresì, l'articolo 90 del regolamento stabilisce che la gravità di un'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro, tenendo conto della natura del danno arrecato e del suo valore, della situazione economica del trasgressore e della portata dell'infrazione o della sua reiterazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità ed urgenza di adottare dei provvedimenti che portino alla revisione completa o quantomeno alla riduzione delle suddette sanzioni amministrative, rendendole, come stabiliscono gli articoli del regolamento (CE) n. 1224/2009, produttive di effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione, nonché che tengano conto della natura del danno arrecato e del suo valore, così da tutelare maggiormente gli operatori del settore ittico riguardo al fenomeno della cattura accidentale.
(4-06930)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'ondata di grande freddo del mese di gennaio 2017 ha messo in luce la cronica carenza degli impianti di riscaldamento in molte scuole d'Italia, soprattutto al Centro-Sud;
gli studenti, per poter fare lezione, sono stati costretti a rimanere con i cappotti addosso e portarsi da casa scaldini, borse di acqua calda, eccetera;
in alcuni casi hanno dovuto fare i turni per contendersi l'unica aula dotata di riscaldamento;
ovviamente si è ripetuto l'ennesimo rimbalzo di competenze in materia tra Stato, Regione, Province e Comuni;
in molte scuole gli studenti si sono rifiutati di entrare e in altre hanno organizzato occupazioni di protesta;
il Governo, specialmente quello presieduto da Matteo Renzi, ha sempre sostenuto che sul fronte scuola, in materia di sicurezza e adeguamento infrastrutturale, si sarebbe investito e realizzato il massimo,
si chiede di sapere, visto l'impegno politico in merito al decoro e alla sicurezza delle scuole, come mai si siano verificati simili disservizi e quando si intenda completare l'adeguamento degli istituti scolastici alle norme di sicurezza come quelle antincendio e antisismiche e agli *standard* minimi di vivibilità (degli impianti termici, eccetera).
(4-06931)

CONSIGLIO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che
il portale creato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per promuovere gli eventi

in corso in Italia nel periodo di Expo, denominato "Verybello", ha chiuso i battenti;
digitando l'indirizzo infatti appare la seguente la dichiarazione: "Il nuovo sito presto *online*";
c'è anche un modulo per richiedere informazioni, dove inserire nome, cognome, numero di telefono ed un eventuale messaggio;
il problema è che se si compila il modulo e si prova ad inviarlo, l'invio non funziona. Per il momento non si hanno notizie di quando sarà nuovamente *online*, ma sicuramente non sarà il sito con cui il Ministero, negli annunci fatti due anni fa dal Ministro in indirizzo, voleva replicare su scala nazionale il lavoro fatto per Expo 2015 e creare il portale degli eventi in Italia ad uso e consumo dei turisti stranieri;
era partito con delle frasi abbastanza incoraggianti: "VeryBello è un nuovo modo di viaggiare in Italia attraverso la nostra straordinaria offerta culturale";
al momento della sua apertura il sito aveva portato a ben 500.000 accessi, in sole 6 ore, tanto che il Ministro aveva affermato subito: "Invieremo 3 mila e-mail ai siti giornalistici offrendo di prendere il banner di VeryBello, Gratuitamente. Dobbiamo sfruttare questa occasione per promuovere al massimo la nostra offerta di turismo culturale";
a giudizio dell'interrogante, tutti i contenuti del sito erano un esempio di come non si realizza un sito *web*, in quanto mancavano l'accessibilità o altre versioni nella lingua desiderata (come quella inglese);
l'amministratore del dominio risulta essere Onofrio Cutaia, a capo della Direzione dello spettacolo dal vivo del Ministero;
il sito sarebbe costato 35.000 euro più Iva per ideazione e realizzazione, ma era stato oggetto di numerose polemiche *online* per la realizzazione considerata da molti addetti ai lavori poco professionale,
si chiede di sapere se il sito sarà effettivamente rimesso *online* e se si intenda procedere ad un *restyling* adeguato dello stesso, a cominciare dal nome.
(4-06932)

1.5.2.3. Seduta n. 766 (pom.) del 21/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

766a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,42)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,44)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 16 marzo 2017, distribuendo su un arco temporale più ampio la trattazione degli argomenti già previsti dal calendario vigente, con alcune integrazioni.

Le integrazioni stabilite concernono: l'inserimento del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica sul contrasto alla povertà, già approvato dalla Camera dei deputati, ove concluso dalla Commissione; il decreto-legge sul contrasto all'immigrazione illegale; le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo, nella seduta antimeridiana di mercoledì 8 marzo; la clausola «ove concluso dalla Commissione» per la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la discussione del documento definito dalle Commissioni 3a e 4a sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Nella seduta pomeridiana di oggi si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul Mezzogiorno.

Domani mattina la seduta avrà inizio alle ore 9 con la chiama per l'elezione di un Vice Presidente del Senato. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 12,30. Dopo la chiama proseguirà l'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno, con l'intento di concluderlo entro la serata.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

- Disegno di legge n. 2494 e connessi - Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 16 marzo 2017

Martedì	21	febbraio	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2692 - Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)* - Votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato *(Voto a scrutinio segreto mediante schede)* ***(Mercoledì 22, ant.) (*)*** - Disegno di legge n. 2583 - Protezione dei minori stranieri non accompagnati *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei*

Mercoledì	22	"	ant.	h. 9-13	*deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2494 e connessi - Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - *Doc*. III, n. 2 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Liguria - Disegno di legge n. 624 e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario *(Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	febbraio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

(*) La chiama si terrà in apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 22 febbraio. Le urne resteranno aperte fino alle ore 12.30.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2583 (Protezione minori stranieri non accompagnati) dovranno essere presentati entro le ore 17 di mercoledì 22 febbraio.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza), n. 2494 e connessi (Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali) e n. 624 e connessi (Commissione inchiesta sistema bancario) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	28	febbraio	ant.	h. 11-13	- Seguito mozioni sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari
Martedì	28	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	1°	marzo	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	2	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del documento definito dalle Commissioni riunite 3a e 4a sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Martedì	7	marzo	ant.	h. 11-13	- Mozioni sulla carta geologica d'Italia

Martedì	7	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017 ***(mercoledì 8, ant.)*** - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2441 - Modifiche al codice penale per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e precoci *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	9	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 302 e connessi (Riconoscimento della lingua italiana dei segni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 23 febbraio.

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 2643 (Minoranza linguistica ladina) e al disegno di legge n. 2441 (Contrasto fenomeno matrimoni forzati e precoci) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	14	marzo	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 717, Mandelli, su iniziative contro la diffusione dell'AIDS
Martedì	14	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2705 - Decreto-legge n. 13, procedimenti protezione internazionale e contrasto immigrazione illegale *(Scade il 18 aprile) (Voto finale entro il 22 marzo)*
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	16	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2705 (Decreto-legge n. 13, procedimenti protezione internazionale e contrasto immigrazione illegale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 9 marzo.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2692
(Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		

PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31'
Misto		30'
AP (Ncd-CpE)		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
ALA-SCCLP		22'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2494 e connessi
(Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.	
Governo	1h.	
Votazioni	1h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
Misto		42'
AP (Ncd-CpE)		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085
(Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.	
Governo	1h.	
Votazioni	1h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
Misto		42'
AP (Ncd-CpE)		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'

GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
Misto	15'
AP (Ncd-CpE)	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
ALA-SCCLP	11'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2705 (Decreto-legge n. 13, procedimenti protezione internazionale e contrasto immigrazione illegale)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.	
Governo	1h.	
Votazioni	1h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
Misto		42'
AP (Ncd-CpE)		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ancora una volta all'interno della Conferenza dei Capigruppo abbiamo sollevato una questione molto sentita dall'opinione pubblica che, per la verità, ci

pone anche all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento e che, tuttavia, non trova una soluzione. Mi riferisco al disegno di legge in materia di cittadinanza, rispetto al quale, tra l'altro, si sta svolgendo in questo momento una manifestazione al Pantheon ed è prevista per il 28 febbraio un'iniziativa nazionale.

Oggi è stato dato addirittura annuncio di una mozione *sui generis* da parte di alcuni deputati del Partito Democratico, che chiedevano al Senato di approvare il disegno di legge, che - ahimè - è stato approvato dalla Camera più di un anno fa e giace, quindi, da più di un anno all'interno della 1ª Commissione, affari costituzionali, del Senato.

È noto che al riguardo ci sono posizioni molto diverse e che sono stati presentati 8.700 emendamenti, ma proprio in virtù di questa situazione, signor Presidente, in più occasioni ho chiesto che il disegno di legge fosse inserito nel calendario dei lavori e, com'è noto, è stato inserito. Tuttavia, arrivati a questo punto, credo occorra assumersi una responsabilità, altrimenti non si sblocca la situazione in Commissione che, davanti agli 8.700 emendamenti, neanche inizia la discussione.

Chiedo, quindi, che il disegno di legge n. 2092 rimanga in calendario, così come previsto, ma con l'eliminazione della dicitura «ove concluso dalla Commissione». Credo che l'eliminazione di questa formula darebbe finalmente un impulso al lavoro in Commissione. Molti sostengono che i propri non sono emendamenti ostruzionistici e che vi sono alcune questioni di merito. Questa modifica della formula indurrebbe ogni forza politica e ogni Gruppo ad assumersi la responsabilità di esplicitare quali sono le questioni che intende affrontare e forse la situazione si sbloccherebbe.

Non è possibile, signor Presidente, mantenere norme sulla cittadinanza risalenti al 1992, che oggi non sono più adeguate ad affrontare e risolvere il problema di dare una risposta a un milione di persone, che sono nei fatti cittadini italiani, in quanto sono nati qui, parlano perfettamente la nostra lingua, lavorano e studiano qui: ci sono circa 800.000 bambini. Credo non sia degno di un Paese civile continuare a procrastinare questa situazione.

Signor Presidente, chiedo per l'ennesima volta - e anticipo quanto detto dal senatore Zanda, il quale aveva manifestato la propria disponibilità - che in quest'Assemblea ognuno si assuma la responsabilità di ciò che vota. Anche il Gruppo del Partito Democratico faccia uno sforzo di buona volontà e voti la mia proposta di eliminare la formula «ove concluso dalla Commissione», in modo da spingere la Commissione a concludere l'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto stigmatizzare il modo di procedere dell'attività parlamentare. Onestamente, questa programmazione non risponde più ad alcuna logica: non riusciamo a rispettare i calendari, neppure nel breve periodo, perché ogni volta interviene qualcosa per cui si modifica la programmazione addirittura per volere dell'Assemblea. È un modo di procedere inaccettabile, che non ci permette di lavorare in modo sereno, efficace e proficuo.

A maggior ragione, ciò avviene questa settimana. Signor Presidente, mi perdoni, gliel'ho detto anche prima in Conferenza dei Capigruppo: è inammissibile che si debba comprimere tutto il lavoro entro domani pomeriggio perché giovedì 23 vi è uno sciopero dei mezzi. Sembra che in quest'Aula ci siano persone che non sono in grado di stare a Roma fino al venerdì, che non sono in grado di programmarsi e di programmare il proprio lavoro per rimanere in Senato a lavorare o tornare a casa il venerdì, come fanno tantissime persone. E allora che succede? Succede che noi ci ritroviamo a dover comprimere i lavori tra oggi pomeriggio, stasera e domani, perché domani sera ci sono persone che devono correre a prendere un treno o un aereo, perché non ci si può permettere di tornare a casa il venerdì. Mi scusi se lo ribadisco, ma questa è una cosa inaccettabile, perché poi noi ci troviamo a dover lavorare con i tempi compressi e questo ha ricadute negative sulle modalità con cui vengono esaminati i provvedimenti e spesso questi provvedimenti hanno come epilogo una questione di fiducia, che comprime ancora una volta la libertà di una forza politica di poter esprimere la propria opinione su un provvedimento. Se, infatti, sui provvedimenti voi ponete continuamente delle questioni di fiducia, le forze di opposizione come la nostra come potranno mai esprimersi? È inaccettabile. *(Applausi dal*

Gruppo M5S).

E allora, io ribadisco qui l'appello che vi ho fatto accoratamente nella Conferenza dei Capigruppo: vi ho chiesto di riflettere, perché non è solo una questione del Movimento 5 Stelle. Qui c'è un Paese che sta aspettando da questo Parlamento un segnale, sta aspettando un segnale di serietà, di volontà di occuparsi delle cose del Paese. Ed è possibile che non riesca a uscire un segnale per i cittadini da quest'Aula? Noi siamo i loro rappresentanti! Possibile che nessuno di noi senta dentro questo obbligo morale? *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

Sì, sì, urlate, ma intanto voi andate a casa il mercoledì sera! Parlate con il vostro Capogruppo, che in Conferenza dei Capigruppo non ha portato la vostra voce; evidentemente voi sareste rimasti qui fino a venerdì, ma non vi siete coordinati con il vostro Capogruppo, al quale invece va benissimo che i lavori dell'Assemblea finiscano domani sera.

Allora, detto questo, senza correre il rischio di dover apporre l'ennesima fiducia, potremmo agevolmente, tra oggi pomeriggio e domani, esaminare il decreto-legge sul Mezzogiorno e giovedì, come da calendario, procedere con la votazione del documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che riguarda l'incandidabilità del senatore Minzolini. Non ce ne voglia il senatore Minzolini, ma sono trecento giorni e sette mesi che quel documento attende il passaggio in Aula ed è anche questa una cosa inaccettabile. Quindi giovedì potremmo continuare, come da programma dei lavori, esaminando il documento della Giunta delle elezioni e, siccome mi risulta che domani potrebbe concludersi anche l'esame del provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle banche, potremmo inserire in calendario anche tale provvedimento e iniziare a incardinarlo in Aula. Questa è la mia proposta di calendario, perché è inutile prevedere due ore di seduta d'Assemblea il martedì mattina e impegnare l'Assemblea con delle mozioni per lavarci la coscienza, quando poi, per uno sciopero dei mezzi, facciamo finire i lavori d'Assemblea il mercoledì pomeriggio, strozzando i lavori parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, mi ha preceduto la mia Capogruppo. Anch'io volevo chiedere di inserire in calendario per giovedì mattina la discussione del provvedimento per l'istituzione della Commissione d'inchiesta. Proprio per il fatto che c'è lo sciopero dei mezzi e che molti scioperi dipendono dalle leggi che questo Parlamento fa, propongo di utilizzare la giornata di giovedì per lavorare e dare dimostrazione che il Parlamento c'è.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere a questa Assemblea di avere un po' di coscienza perché noi vorremmo che fosse calendarizzato al più presto un atto politico che libererebbe l'Italia e il nostro Paese. Lo libererebbe perché l'Italia sta vivendo sotto un ricatto continuo: per persone povere si intendono persone che non hanno la possibilità di trovare un lavoro e in questo Paese l'83 cento delle persone che non lavorano si rivolgono a parenti, amici, politici, amministratori locali, potenti e solamente il 4 per cento si rivolge agli enti preposti o agli uffici di collocamento. Il reddito di cittadinanza vuole liberare gli italiani da questo sistema corrotto nelle fondamenta più profonde, un sistema mafioso in cui non esiste una tutela seria diffusa sul territorio. Le persone, pur di sopravvivere, si rivolgono alle mafie.

Presidente, il disegno di legge n. 1148 sul reddito di cittadinanza è un provvedimento serio, non è un palliativo come quello del Governo, che, guarda caso, lo ha cominciato a presentare due giorni prima del *referendum* costituzionale, perché questo Governo si è ricordato dei poveri solamente quando voleva un voto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Siamo dell'avviso che si debba dare un segnale. Siamo stanchi di essere presi in giro da una classe politica cieca, sorda e presa solo dai propri giochi di potere e dalle proprie poltrone, che non uscirà mai di qua con la testa alta perché dopo quattro anni che siamo qua, nessuno ha fatto niente.

Il disegno di legge del Governo che volete calendarizzare è un falso: darà solamente a 250.000

famiglie le briciole. Si parla si e no di 320 euro al mese, solo se hai una condizione economica vergognosa, con magari due figli minori a carico.

Signor Presidente, il reddito di cittadinanza - lo diceva Calamandrei, non la senatrice Paglini - libera le persone, perché una persona povera non è libera. Una persona può essere libera solo in uno Stato con le mani libere e con una classe politica che fa gli interessi dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per questo, signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di intervenire e chiedo a tutti di prendersi questa responsabilità: volete continuare a prenderci in giro ancora per un po' o vogliamo alzare tutti la testa e fare il lavoro per cui siamo stati mandati qua, il bene delle persone che stanno fuori da questi palazzi? *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad espungere la clausola «ove concluso dalla Commissione» riferita al disegno di legge sulla cittadinanza, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire per giovedì prossimo l'esame del documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Liguria, avanzata dalla senatrice Montevecchi.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Verifica del numero legale

DIVINA *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, prima che lei proceda con le altre votazioni, mi permetto di farle presente che, per ciò che riguarda la votazione della mia proposta, a me pare che lei l'abbia posta in modo errato, perché lei ha posto in votazione la proposta di inserimento di qualcosa che è già previsto nel calendario di giovedì 23 febbraio. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. Forse lei non ha ascoltato bene. Lei ha chiesto l'inserimento per giovedì, mentre non era previsto per giovedì...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì, signor Presidente, era già previsto per giovedì 23 febbraio, come confermato dal prospetto che ci ha fornito la Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Allora la sua richiesta non aveva ragione di esistere: se era già previsto nel calendario, non c'era bisogno di votare una modifica del calendario.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la

discussione dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sull'ordine dei lavori

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, la 5a Commissione ha quasi ultimato il lavoro sulla conversione del decreto-legge sul Mezzogiorno. Siamo nella fase delle dichiarazioni di voto e del voto finale sul mandato al relatore. Le chiederei pertanto mezz'ora, quaranta minuti, per poter espletare anche questa fase, in modo da poter venire in Aula con il relatore.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Tonini.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i ragazzi, le ragazze e i docenti del Liceo classico «Torquato Tasso» di Salerno, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 17,45.

(La seduta, sospesa alle ore 17,06, è ripresa alle ore 17,45).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Discussione del disegno di legge:

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17,46)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2692, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Tonini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

TONINI, *f.f. relatore*. Signora Presidente, sostituisco il relatore, senatore Lai, che, in qualità di Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, oggi è a Bruxelles per incontri in sede NATO, programmati da tempo. E, quindi, si scusa per il mio tramite, ma è giustificato da altri incarichi istituzionali.

Il provvedimento al nostro esame è stato affrontato dalla 5a Commissione, compatibilmente con dei tempi molto ristretti. E su questo punto mi corre l'obbligo di riferire all'Assemblea il sentimento di un certo disagio, dovuto al fatto che si sta affermando una prassi di bicameralismo alternato per cui i decreti-legge vengono esaminati da una sola Camera, potendo l'altra soltanto esprimere un parere conforme. E ciò naturalmente dovrebbe essere oggetto di una discussione e, in ogni caso, non trova il consenso generale dei Gruppi, anche se poi si sta affermando come una prassi spinta dall'inerzia delle cose.

Ciò detto, il provvedimento al nostro esame ha consentito comunque una discussione di livello sulle politiche per il Mezzogiorno. Naturalmente - come è stato detto dal Governo - il provvedimento in discussione non ha l'ambizione di segnare una svolta storica nelle politiche meridionali. Pertanto, le critiche che sono state rivolte di un testo deludente probabilmente non colgono l'obiettivo vero ed esplicito del provvedimento, che invece è quello di affrontare in maniera innovativa e comunque efficace nodi importanti che hanno a che fare con questioni di lungo periodo e di lunga data nel nostro Paese che affliggono, in particolare, alcune aree del Mezzogiorno e punti particolarmente sensibili del sistema meridionale del nostro Paese.

Vengo quindi a una rapida elencazione dei punti essenziali. L'articolo 1 contiene le norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni. Questo è il primo grande blocco del decreto-legge che affronta un tema all'attenzione di tutto il territorio e che riguarda l'economia di tutto il sistema Paese e non solo - anche se ovviamente principalmente - del Mezzogiorno e della Regione Puglia. L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera, autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell'ILVA per i quali sia avviato o prorogato nel corso dello stesso anno il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate nel 2012 e nel 2014, evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale. Si prevede, inoltre, che questa cabina di regia sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio da lui designato. Rispetto al testo originariamente approvato dal Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita la possibilità di designare anche un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio oltre che un Ministro.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, autorizza l'attuale commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin SpA del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito, nonché la finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate.

L'articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che la Regione Puglia provveda, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione ambientale della Regione Puglia e dell'Azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un piano straordinario di indagine e di approfondimento, volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel Comune di Ugento e, segnatamente, nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi.

L'articolo 3-*quater*, inserito nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi. Ciò avviene, da un lato, mediante proroga del diritto di fruire di un incentivo sull'energia e, dall'altro, cambiando i criteri per la determinazione dell'importo del medesimo incentivo.

L'articolo 3-*quinquies* incrementa di dieci unità, limitatamente all'anno 2017, la forza media di ufficio ausiliari di complemento dell'Arma dei carabinieri

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci, il

cosiddetto *transhipment*.

L'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti, finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni, dal 2017 al 2022.

L'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, demanda a un regolamento del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la revisione delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 5 incrementa di 50 milioni di euro per il 2017 lo stanziamento del fondo per le non autosufficienze.

L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017. Il comma 1-*bis* dell'articolo 7, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro, finalizzata all'organizzazione con cadenza annuale della Conferenza per il dialogo Mediterraneo, denominata MED Dialogue.

L'articolo 7-*bis* persegue le finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per le politiche di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Esso prevede, inoltre, l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi.

In particolare, il comma 1 assegna all'autorità politica per la coesione il compito di curare l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L'articolo 7-*ter*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, di sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione.

L'articolo 7-*quater*, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotto dalla legge di stabilità 2016. In particolare, si prevede l'inclusione della Sardegna tra le Regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato; l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante all'acquisto di beni strumentali nuovi; l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento e la soppressione del divieto di cumulo del credito di imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

La Camera ha poi introdotto quattro ulteriori articoli che elenco rapidamente: l'articolo 7-*quinquies* reca disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi di tre disposizioni legislative. A tal fine si consente una proroga per un periodo di tre anni a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per l'impiego di quei contributi che, non utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, vengono destinati ad altre finalità di interesse pubblico.

L'articolo 7-*sexies* istituisce in via sperimentale un programma denominato Magna Grecia - Matera verso il Mediterraneo, finalizzato a finanziarie specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo. Il programma è connesso al ruolo di Matera quale capitale europea della cultura che le è stato riconosciuto per il 2019.

L'articolo 7-*septies* interviene sul codice antimafia per consentire la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità o dei singoli beni aziendali agli enti territoriali.

Infine, l'articolo 7-*novies* introduce modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio che istituivano una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico, Industria 4.0.

Concludo così la mia relazione e ringrazio i colleghi per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una delegazione comunale e ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione del Comune di Campodarsego, in provincia di Padova, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Salutiamo inoltre una rappresentanza di allievi e docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Vincenzo Capirola» di Leno, in provincia di Brescia, che è oggi in visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2692 (ore 18)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, ci troviamo a discutere un provvedimento che parla di coesione sociale e territoriale e di Mezzogiorno, un tema antico. Il relatore ci ha detto che non ha un approccio organico ma, se non ricordo male, di questione meridionale parlava Gramsci esattamente novant'anni fa e, quindi, stiamo parlando di una storia antica che si ripete sempre uguale a se stessa.

Forse bisognerebbe avere il coraggio di affrontare realmente i nodi che riguardano il Mezzogiorno, perché sono tante le ragioni storiche e le cose non fatte. Entrando, però, nel dettaglio, potremmo parlare di tre soli articoli del provvedimento al nostro esame e precisamente dell'articolo 2, che parla della situazione delle fognature, dell'articolo 4, che parla dei porti di Gioia Tauro e di Taranto, e dell'articolo 7 che tratta il G7.

L'articolo 2 parla di sistemi fognari e depurativi e stabilisce che dobbiamo fare un commissario unico che accentri su di se i poteri dei commissari straordinari. È molto singolare il fatto che si debba fare questo, perché non rispettiamo alcune direttive europee. Ma sarà bene spiegare quale sia la direttiva che non rispettiamo, e cioè la n. 271 del 1991 che, prevedeva che, entro l'anno 2000, tutti i sistemi fognari e depurativi dovessero essere adeguati.

Siamo nel 2017: la politica dei commissari straordinari è fallita e noi nominiamo un bel commissario unico centrale a cui le Regioni danno i soldi per gestire l'operazione. Non mi sembra sia questo il modo di affrontare i problemi, assegnando tutti i poteri a un commissario straordinario che dovrà gestire i fondi anche delle Regioni. E ciò è molto interessante se si considera che poi tutto passa attraverso il Ministero dell'ambiente. È una vecchia storia che tutti conoscono: non si capisce perché il Ministero dell'ambiente si occupi di infrastrutture e, nel caso specifico, di infrastrutture fognarie e

depurative. Forse quando fu istituito il Ministero dell'ambiente bisognava dargli un po' di soldini in modo da poter gestire risorse economiche. È un problema storico, ben conosciuto da chi si occupa di Ministero dell'ambiente. E ricordiamo alcuni personaggi che hanno fatto il bello e il cattivo tempo in quel Ministero: mi sembra uno fosse il direttore Mascazzini. Ma questa è un'altra storia che ben conoscono coloro che hanno lavorato con il Ministero dell'ambiente.

All'articolo 4 si parla dei porti di Goia Tauro e di Taranto, cioè i porti *transhipment*. Ebbene, cosa facciamo con questa disposizione? Torniamo indietro al 1994. Il modernismo si ricollega all'antico; ma, se lo facessimo in senso buono, non ci sarebbe nulla da dire. Noi, invece, ritorniamo all'antico nel senso sbagliato. La legge n. 84 del 1994 fu una riforma che provava a risolvere dei problemi. Ma, poiché non li abbiamo risolti, creiamo un'agenzia di somministrazione di lavoro di proprietà dell'autorità portuale. I 400 lavoratori del porto di Gioia Tauro e gli altrettanti del porto di Taranto vanno indubbiamente tutelati, ma usiamo uno strumento sbagliato per farlo. E questa è una costante, una continua ripetizione: è un approccio sbagliato nel modo di ragionare, che non è corretto né conforme all'interesse collettivo.

Nel porto di Gioia Tauro abbiamo una concessione che scade nel 2043 con un concessionario unico: abbiamo dato tutto il porto a un solo concessionario. Che situazione è questa? Abbiamo dato il porto con il più alto pescaggio che esiste in Italia a un unico concessionario, che ha fatto grandi volumi; poi sono subentrati i porti egiziani e algerini e siamo andati in crisi. Lo stesso è successo a Taranto con il Pireo. Che modo di affrontare le cose è questo?

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CIOFFI *(M5S)*. Termino con il G7, che fu deciso a giugno 2016: per nominare il commissario abbiamo dovuto aspettare gennaio 2017 e adesso il Governo, colpevole del ritardo nella nomina, ci dice che andiamo in deroga al codice appalti voluto dal Governo stesso perché non riusciamo a fare le opere. Forse bisognerebbe avere un minimo di senso del pudore.

Nonostante tutte queste criticità, ci sono anche aspetti interessanti di cui, però, discuteranno altri miei colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, il decreto-legge in esame conferma la convinzione - non è soltanto del Parlamento, ma di tutto il Paese - in ordine alla scomparsa del Mezzogiorno dall'agenda del Governo.

Il provvedimento non contribuirà a imprimere una spinta alla stagnante economia del Sud; anzi, costituirà un'ulteriore occasione mancata per quel rilancio della struttura produttiva e dell'offerta dei servizi, a cominciare da quelli turistici e culturali, nel Sud. Ahimè, esso interviene in maniera non sistemica ma puntuale, nel senso che prevede risorse per alcuni siti, per alcune zone del Paese, e lascia sguarnito tutto il resto del Meridione; si occupa di economia assistenziale a Taranto, venendo incontro alla forte, drammatica situazione occupazionale dell'area ILVA, mettendo a disposizione fondi per evitare licenziamenti, ricorrendo alla cassa integrazione e guadagni per alcune migliaia di lavoratori.

Sull'intera vicenda del più grande polo siderurgico d'Europa continuano a piovere cattive notizie; mai buone nuove, mai soluzioni di rilevanza generale, che offrano ai 12.000 lavoratori diretti e agli altrettanti addetti dell'indotto diffuso soluzioni definitive che alimentino nuovamente la speranza delle famiglie colpite nei più profondi affetti.

A Taranto resta irrisolta la questione dei crediti vantati dalle ditte di autotrasporto che, nel decennio scorso, hanno fornito prestazioni in favore dell'ILVA, ma non sono state pagate a causa della rovinosa situazione di cassa dello stabilimento. Ricordiamo che piove sempre sul bagnato, quando la bocciatura da parte dell'autorità giudiziaria del patteggiamento proposto dalla famiglia Riva allontana di fatto l'acquisizione al bilancio dello Stato delle ingenti somme destinate alla bonifica e a soddisfare i creditori.

Quali saranno le conseguenze di tale bocciatura? I giovani del Mezzogiorno assistono sgomenti a tutto questo, vivono in uno stato di rassegnazione e di torpore, stati d'animo che non aiutano la gioventù

meridionale a recuperare le energie necessarie al riscatto e alla rivendicazione dei tanti meriti che pure il Sud può vantare, a cominciare dalla qualità delle relazioni umane, la difesa dei valori, delle tradizioni e gli ottimi risultati nell'istruzione e nelle competenze professionali e lavorative.

Governo e maggioranza hanno bocciato un emendamento presentato alla Camera dall'onorevole Palese, Capogruppo di Direzione Italia, che prorogava i termini di utilizzazione di 49 milioni di euro a favore dell'Università del Salento; danaro che non potrà più agevolare l'innovazione tecnologica in quell'università, la qualità degli studi universitari e la migliore infrastrutturazione dei dipartimenti.

Signor Ministro, il decreto-legge in esame non va in soccorso di queste aspettative. Concede poche risorse, distribuite male; giunge come manna per alcune località (vedi la Scuola europea di Brindisi e Matera per onorare le attese della Capitale europea della cultura 2019) e lascia a bocca asciutta il resto dei territori.

Signor Ministro, duole sinceramente denunciare tutto ciò e assistere al disfacimento della Nazione e al fatto di non riuscire a convincere la classe dirigente del suo partito, il PD, ad abbandonare la folle corsa al *cupio dissolvi* per mettersi finalmente di buzzo buono ad affrontare le vere emergenze del Paese: dalle banche al credito sofferente, dall'occupazione che non decolla alle imprese mortificate dai provvedimenti a zig-zag, dall'eccessivo carico fiscale che grava su imprese, famiglie e professionisti, al debito pubblico che corre a rotta di collo.

Signor Ministro, il PD mantiene il freno a mano sull'azione del Governo Gentiloni e il Mezzogiorno ne fa le spese. Diremmo: *goodbye* Mezzogiorno, alla prossima! *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, quando ho letto il titolo del provvedimento in esame ho pronunciato la parola «finalmente», perché esso recita «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno». Si parla di «situazioni critiche», ma il Mezzogiorno è tutto critico da quando abbiamo deciso di unificarci. È diventato tutto critico, perché avevamo le industrie più floride e attualmente ci ritroviamo senza più nulla.

Allora, mi aspettavo da questo Governo misure molto più robuste e invece nulla: soltanto interventi straordinari e momentanei. Nulla per le aziende e nulla per le piccole medie imprese. Mi aspettavo un abbattimento totale dell'IRAP, finalmente stabile: nulla. Mi aspettavo il ripristino della normativa che voi avete voluto abolire, ossia quella - tecnicamente è contenuta nella legge n. 407 del 1990 - che dava la possibilità ai datori di lavoro che assumevano, proprio nel Mezzogiorno d'Italia, di ottenere degli sconti. Era una legge fondamentale. L'avete voluta abolire e sostituire con il *jobs act* e abbiamo visto che fine ha fatto.

Mi aspettavo qualcosa sul tema della dispersione scolastica nel Mezzogiorno d'Italia. Mi aspettavo un intervento robusto e, invece, avete bocciato delle nostre proposte che vertevano proprio su questo tema. Ricordiamo che, se vogliamo realmente contrastare la mafia, la camorra e le tante mafie, dobbiamo partire dalla cultura, dall'istruzione e dai nostri giovani. E invece nulla: solo provvedimenti *spot*.

Noi abbiamo *o' mare, o' sole, o' mandolino* e *a' sfugliatella*, abbiamo quello che potrebbe realmente fare la differenza, ossia il turismo. Abbiamo un patrimonio artistico e culturale, ma anche architettonico e soprattutto archeologico invidiato in tutto il mondo. Nelle nostre zone c'è Pompei, conosciuta in tutto il mondo, e anche Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, la Reggia di Portici e Castellammare di Stabia. Veramente non riesco a capire perché non ci sia nulla nel provvedimento in esame. Nel nostro territorio abbiamo l'oro, ma questo Governo è cieco e - ripeto - nel provvedimento non vi è nulla che possa realmente dare alle nostre piccole e medie imprese quella spinta necessaria per poter finalmente incrementare l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

Mi aspettavo qualcosa anche per risolvere i problemi legati alla cosiddetta Terra dei fuochi, che identifica delle zone in cui vengono accantonati cumuli di rifiuti senza essere controllati.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,14)**

(*Segue* PUGLIA). Il nostro territorio avrebbe dovuto ricevere delle risorse finanziarie per aiutarci a fronteggiare il problema. Tuttavia, questo Governo, pur pubblicizzando in televisione lo stanziamento di risorse e impegnandosi a risolvere il problema della Terra dei fuochi, ha poi dirottato nel silenzio i soldi a favore di Expo 2015. E abbiamo visto che fine hanno fatto le risorse e anche l'indagine che attualmente coinvolge chi ha gestito quella manifestazione, oggi fatto diventare dal Partito Democratico il sindaco di una grande città italiana, Milano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Guardo questo provvedimento e mi dico: prima i cittadini vi cacciano via e non vi votano più, prima liberiamo il Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli anglosassoni fanno una distinzione tra la politica, che chiamano *politics*, e le politiche di settore, che chiamano *policy*.

Il problema che emerge dall'analisi del provvedimento in esame sta nella mancanza di politica o, quanto meno, nella scorrettezza della scelta di fondo.

Noi di Sinistra Italiana siamo l'unica forza in Parlamento che è coerentemente contraria alla visione neoliberistica che costringe questo Governo - e tutti i Governi che saranno retti dalla stessa visione - a una gestione in una compatibilità complessiva di un bilancio che deve essere riportato in un pareggio da favola, tanto è irraggiungibile.

Il provvedimento al nostro esame attacca alcuni problemi e in alcuni casi gli interventi sono anche interessanti e non mal fatti. Manca, tuttavia, una visione risolutiva di fondo. Il Sud - come altri colleghi hanno evidenziato prima di me - ha bisogno di una strategia e di un intervento complessivi. Al contrario, ancora una volta, si prevede una serie di interventi puntuali, di suture, che produce un tessuto cucito qua e là, una sorta di *patchwork*, che risolve i singoli sintomi ma lascia inalterata la malattia.

Alla Camera - tra l'altro anche con la partecipazione del Gruppo Sinistra Italiana - sono stati introdotti alcuni interventi migliorativi. Ma, complessivamente, accanto ad alcune misure anche apprezzabili - penso, ad esempio, alle misure relative ai fondi per la sanità della città di Taranto o allo stanziamento di risorse aggiuntive per integrare il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti dell'ILVA - manca una trama sottostante. Possiamo dire che il Governo ha perso ancora una volta un'occasione per proporre al Parlamento e al Paese un vero e proprio progetto organico per il Meridione, prevedendo interventi di carattere più strutturale, anch'essi urgenti e improcrastinabili, e non solo per colmare le asimmetrie e i ritardi che si sono aggravati nella crisi, ma anche per consolidare e rendere non episodici i modesti segnali di ripresa registrati a partire dal 2015, in un quadro di persistente fragilità del sistema produttivo meridionale e di vera e propria emergenza sociale.

Ricordo in questa occasione che in grandi città del Meridione - penso a Messina, come più volte ho denunciato - la somministrazione dell'acqua potabile è discontinua, aleatoria: è sufficiente che piova perché l'acquedotto che adduce acqua alla città di Messina entri in crisi e la somministrazione diventi aleatoria, a fortuna. Messina è stata una settimana, dieci giorni senz'acqua. Ma anche altre grandi città in Sicilia - penso ad Agrigento - ricevono l'acqua «a fortuna» e, tra l'altro, la pagano carissima.

La condizione economica di tutto il Mezzogiorno necessita di un progetto complessivo, di una strategia nazionale di rilancio. E queste considerazioni sono state portate in Parlamento anche dalla SVIMEZ, audita in Commissione bilancio, che ha osservato che, soltanto attraverso l'adozione di una politica nazionale per il Meridione, sarà possibile intervenire per la riduzione dell'attuale divario esistente, oltre che per superare le debolezze strutturali dell'intero Paese. Il Sud, infatti, non è un problema solo per il Sud: l'arretratezza economica e infrastrutturale in cui il Sud è mantenuto è un problema per tutto il Paese.

L'effetto annuncio cui ci aveva abituato il precedente Governo - penso al Masterplan per il Mezzogiorno - non può risolvere i problemi dell'Italia meridionale. Il Sud ha bisogno di una nuova politica industriale, dei servizi pubblici, della scuola, dell'università, dell'amministrazione della

giustizia, per raggiungere obiettivi generali e specifici. Non servono - per intenderci - interventi tanto fantasiosi quanto dannosi, come il Ponte sullo Stretto.

Serve una strategia organica, fondata sullo sviluppo di investimenti pubblici, per realizzare soprattutto piccole opere utili e anche interventi di infrastrutturazione sociale. Serve una politica industriale ordinaria, oltre agli estemporanei e limitati sgravi fiscali, spesso peraltro inutili e inefficaci, dati alle imprese e che non hanno prodotto risultati importanti.

Vedete, le risorse per il Mezzogiorno, e non solo quelle dei fondi europei, tra l'altro si sono costantemente ridotte. I patti siglati con le Regioni del Sud non sono sufficienti; non ci sono misure di largo respiro e di impatto sul medio e lungo termine. Ci siamo ripetuti più volte in quest'Aula che c'è una politica che funziona, quella che pensa alle generazioni successive, non quella che pensa alle elezioni successive. Anche la CGIL, nella sua audizione, ha sottolineato con forza come, senza una robusta crescita del Mezzogiorno, non c'è possibilità di inversione del ciclo economico. E le misure contenute in questo decreto-legge rispondono a punti, a pezzi, rapsodicamente si potrebbe dire, solo ad alcune urgenze contingenti e improcrastinabili. Viene delusa l'esigenza di una politica complessiva e di un quadro complessivo, industriale, ambientale e sociale.

Sull'ILVA regna l'incertezza, perché la prevista cessione a terzi subisce ulteriori spostamenti nel tempo. Vengono messi in cassa integrazione 5.000 lavoratori e il piano ambientale ancora non lo si conosce. Per ora le uniche risorse messe a disposizione sono quelle dello Stato, mentre quelle della famiglia Riva non sono ancora disponibili. Siamo in presenza di un piano e di un quadro drammatico dal punto di vista ambientale, ma anche sanitario e occupazionale, che rimane sostanzialmente invariato. Tuttavia, accanto a queste negatività, bisogna pur dire che esistono i 50 (più altri 20) milioni di euro per la sanità di Taranto. È anche interessante che venga aumentato di 50 milioni in Fondo per la non autosufficienza, ma si tratta ancora di risorse limitate, che rispondono in modo assai parziale al dramma dei disabili, degli anziani e delle famiglie.

Il grande tema della povertà assoluta nel nostro Paese è drammaticamente aumentato negli ultimi anni e, di fronte ad essa, questi interventi appaiono assolutamente parziali e quindi complessivamente inefficaci. Ora, vorrei sottolineare che il Gruppo Sinistra Italiana ha visto l'approvazione alla Camera di un emendamento aggiuntivo che interviene direttamente sulla destinazione delle risorse in conto capitale in favore delle Regioni del Mezzogiorno, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso dell'audizione del rappresentante della SVIMEZ, prevedendo in particolare un meccanismo che, una volta implementato, dovrebbe consentire, nel *mix* fra risorse aggiuntive e risorse ordinarie, alle Regioni meridionali di colmare il *gap* rispetto alle altre aree del Paese.

Comunque, per concludere, rimane quel discorso che dicevo all'inizio. Insieme ad alcune norme che sono importanti e necessarie, ne vediamo alcune altre discutibili, come ad esempio quelle relative ad interventi funzionali alla preparazione e all'organizzazione della presidenza italiana del G7 nel 2017. E rimane comunque delusa l'aspettativa di un provvedimento organico, che manca da troppo tempo, nonostante gli annunci velleitari di *masterplan* per fronteggiare la situazione sociale ed economica di grande sofferenza del Mezzogiorno. Quindi, se il provvedimento dovesse mantenere queste caratteristiche, noi non potremo far altro che astenerci, tenendo conto di quanto c'è di positivo (come dicevo prima), per l'assenza appunto di una spinta a risolvere i problemi del Mezzogiorno, che non sono costituiti da singoli punti o da singole criticità. *(Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarquinio. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, ci ritroviamo con il solito problema ultradecennale del Mezzogiorno. Però, come ha detto il collega poc'anzi, tale problema non viene mai affrontato seriamente. Andiamo avanti con provvedimenti tampone, ma questo accade da decenni e non ne faccio un'accusa verso questo Governo. È da decenni che il problema viene affrontato in maniera completamente sbagliata, non capendo che cosa vuol dire il Mezzogiorno per questo Paese e non vedendo i problemi per quelli che sono. Nel frattempo si accumulano ritardi su ritardi e problemi su problemi. Tanti anni fa, infatti, il Mezzogiorno era carente di infrastrutture e oggi le infrastrutture sono

rimaste le stesse. Non si fa niente per superare il *gap* con il Nord, che è necessario per lo stesso Nord. Come diceva il collega, se non cresce il Mezzogiorno, non cresce neanche l'Italia: la mancata crescita del Mezzogiorno azzoppa la crescita del Nord Italia. Questo è il dato reale e, quando lo apprendiamo sembriamo tutti voler saltare sulla sedia, affannandoci a parlare dei problemi dei depuratori e delle multe pagate nel 2016 (62,7 milioni di euro) o dei 364.000 euro di multe al giorno. Ci preoccupiamo di sostituire i commissari mettendone uno solo, ma stiamo sempre allo stesso punto: non si vuole affrontare un problema enorme e serio, che ha va preso di petto (come di petto andavano affrontate le emergenze idrogeologiche e sismiche di questo Paese, immaginando che uno sforzo di quel tipo avrebbe prodotto effetti positivi sul PIL). Si lascia invece scorrere tutto in questo modo. Facciamo i tamponamenti a Taranto. Diamo 70 milioni alla sanità per acquistare i macchinari dimenticando che nel frattempo la Regione Puglia chiude gli ospedali e non si sa quindi questi macchinari dove andranno. Dimentichiamo, tra le tante cose, la crisi dei porti che è enorme e per cui non si fa niente. Se non si creano zone economiche speciali che rendono appetibile quel porto, dove andiamo? Ciò accade in ogni Paese d'Europa e del mondo.

Con tutto il rispetto per il Mezzogiorno e per tutti noi, il collega intervenuto prima ha saltato l'argomento più importante: il Mezzogiorno non potrà mai crescere se non si affronta seriamente il problema della criminalità, se lo Stato non sarà presente ovunque e comunque, se lo Stato non garantirà con uomini, mezzi e dotazioni le forze della Polizia e dei Carabinieri. Se questo non ci sarà, il Mezzogiorno non crescerà perché il cancro della mafia del Mezzogiorno c'è - e da meridionale lo dico e lo ripeto sempre - ma lo Stato non c'è; il dramma è questo, e non c'è principalmente negli ultimi quindici anni. Forse c'era prima. Si pensa sempre e solo alla mafia (è mafia tutto) ma qui la criminalità organizzata è peggiore della mafia, questo è il dato reale, però nulla accade e facciamo finta. Diamo le mance che poi qualcuno gestisce anche in maniera sbagliata, non risolvendo nessun problema e aumentando la rabbia della gente. Dove andremo a finire prima o poi? Il popolo meridionale è abituato a sopportare di tutto, spesso anche a essere poco diligente, ma se "esplode" poi non lo controlla più nessuno, come accadrà se esploderà l'intera Nazione su altri problemi. Non ci poniamo questi problemi e non li affrontiamo. Queste mance non servono a nessuno. I problemi in questo Paese sono a un punto di non ritorno nell'Italia intera e, a maggior ragione, nel Mezzogiorno; o li affrontiamo di petto con tutto ciò che comporta o si perde solo tempo. Questi interventi, con cui si accontentano Tizio e Caio per la propria realtà regionale o provinciale, non servono a niente. Ci accorgiamo che la macchina dello Stato con i vari commissari non funziona e che i poteri sostituivi che vi sono stati dati servono solo per superare ostacoli che, spesso artatamente, pongono le stesse amministrazioni locali. Perché non ce lo diciamo? Perché non ci deve essere un fatto virtuoso a livello nazionale per andare avanti nelle vere opere pubbliche necessarie? Non si fa tutto questo; giochiamo con i vari equilibri inutili e non affrontiamo il problema per quello che è: il problema del Mezzogiorno è dell'intera Italia e tira giù l'intera Italia. Questo è il dato reale; lamentiamoci poi di quanto accade. Da meridionale dico tutto questo. Non sono nato a Milano, ma a Foggia: sono pugliese e non mi chiamo fuori da tutto questo, però come non denunciare queste cose? Le carenze sono tante, spesso anche perché chi dovrebbe indagare, se non c'è un politico in mezzo, lascia stare perché non è urgente. È grave anche questo. Questo è un Paese che deve fare un esame al suo interno in ogni istituzione. Le cose non vanno ovunque; non c'è chi è perfetto e non c'è nessuno che può dire che le assoluzioni non esistono: sono tutti colpevoli. Questo vale anche all'interno del corpo in cui esercita lei, signor Ministro. Non ci rendiamo conto di tutto questo e facciamo ognuno la commedia di chi è il migliore e chi il più sporco. Il più sporco alla fine siano tutti noi se non abbiamo il coraggio di dire le cose per quelle che sono e affrontare di petto i problemi di questo Paese, al di là delle parti politiche, perché la fazione è quella che fa sempre più danno. L'Italia ha bisogno di tutti noi senza fazioni, e sbagliamo se non facciamo questo.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, o questo Governo - e ho detto già prima che vi sono decenni di latitanza seria su tale questione, quindi non faccio accuse specifiche - affronta il tema seriamente e con la consapevolezza di tutti, partendo innanzitutto da lotta alla criminalità, infrastrutture e tutto il resto, oppure ci prendiamo in giro.

Per tale ragione, al di là di ogni considerazione, da parte mia - non impegno il Gruppo perché per esso si esprimerà chi interverrà in dichiarazione di voto - non ritengo sia possibile votare un provvedimento di questo tipo. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, si è parlato di questo provvedimento come di un decreto-legge che ha avuto una linea piuttosto coraggiosa nel diventare man mano qualcosa di diverso con le modifiche che erano state apportate. Si è parlato di un decreto-legge di ampio respiro, ma appare chiaro che le singole iniziative con i relativi stanziamenti su ILVA, area di Taranto, Gioia Tauro, depurazione delle acque reflue, G7 di Taormina, Scuola europea di Brindisi, non consentono nel modo più assoluto di giustificare l'enfasi con la quale il Governo Gentiloni sostiene di aver riportato il Mezzogiorno in agenda come tema prioritario.

Non vorremmo che questo provvedimento venga sognato e pensato da qualcuno come il nuovo Piano Marshall per il Sud. A dire il vero, il presidente Tonini ne ha già ampiamente annacquato le pretese nella sua esposizione. L'ex *Premier* aveva sognato un Ministero per il Mezzogiorno tutto dedicato, come aveva detto, al rilancio occupazionale ed industriale; un Ministero in grado di battersi in sede europea (con risultati che fino ad ora ha sicuramente "ciccato"), slegando il cofinanziamento del piano 2014-2020 dai paletti del Patto di stabilità, almeno per quanto riguarda gli investimenti delle Regioni. Il Ministero per il Sud, senza un ragionamento e una visione complessiva, è una cattedrale nel deserto di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Ma perché - questa è la domanda che ci viene da porre tutte le volte che leggiamo il titolo di un provvedimento - non lo intitolate basandovi sulle questioni che sono contenute all'interno del provvedimento stesso? I problemi del Sud - ne abbiamo menzionati alcuni in precedenza - vengono a vario titolo sistemati con un po' di soldi, con qualche mancetta, ma i problemi reali sono altri, Presidente: la disoccupazione *post*-industriale, il degrado urbano, le mafie che gestiscono affari di dimensioni mondiali e l'economia illegale e sommersa. Quando sono arrivati i soldi per il Sud, mai sono andati alla gente e ai cittadini; hanno soltanto accresciuto il clientelismo senza creare un'economia vitale e libera.

La qualità della vita è sempre più scarsa: guardate le classifiche e controllate se trovate una città del Mezzogiorno nei primi dieci o venti posti. Quanto agli ospedali, si destinano 70 milioni di euro ma poi agli ospedali del Sud mancano addirittura le lettighe e non c'è un posto dove mettere gli ammalati, che vengono ricoverati per terra. C'è il degrado ambientale (la terra dei fuochi insegna), ma non c'è stata la forza in questi tre o quattro anni di costruire un termovalorizzatore per risolvere il problema dei rifiuti. Quanto al lavoro nero, i *voucher* non hanno fatto altro che acuire ancora di più questa forma di scarsa attenzione ai giovani.

Ho letto - per dire una cosa simpatica, Ministro - che si fa il Festival a Sanremo, terra dei fiori sì ma non della musica, e invece probabilmente questo festival andrebbe fatto a Napoli; ma Napoli e Palermo non vengono considerate città d'arte. Queste scarse attenzioni, secondo me, danno l'idea molto negativa della possibilità che il Sud possa essere rilanciato con la politica.

Poi c'è l'arte di arrangiarsi e il provvedimento in esame effettivamente è un po' arrangiato. Come dicevo in precedenza, ci sono mance e mancette per situazioni che non si è avuto la forza e il coraggio di affrontare nella legge di bilancio. Le avete tolte dalla legge di bilancio, perché non riuscivate ad affrontarle, e le avete "cacciate" nel provvedimento in esame. Abbiamo visto l'ex Presidente del Consiglio sottoscrivere patti con i Presidenti delle Regioni del Sud - i famosi patti - e avremmo voluto vederne i risultati. Mi pare che ci sia poca carne al fuoco e tanto fumo. Forse si trattava di propaganda elettorale, andata anche piuttosto male, visti i risultati del *referendum* costituzionale del 4 dicembre. Le Regioni del Centro-Sud sono tutte amministrate da vostri governatori, colleghi della maggioranza, e in alcune di queste non siete riusciti nemmeno a spendere i soldi arrivati dai fondi strutturali.

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i quindici e i ventiquattro anni, nel Mezzogiorno, è del 60 per cento circa e non è mai stato così alto. Sono dati che vanno a braccetto con i 10 miliardi di euro andati in fumo, signor Presidente, derivanti dalla perdita di PIL relativa all'ILVA. Il rallentamento

dell'acciaieria, per cui avete stanziato qualche soldo (ma siamo al dodicesimo o al tredicesimo provvedimento) ha provocato fra il 2013 e il 2015 una perdita secca di investimenti fissi lordi pari a 2,19 miliardi di euro. Meno denaro e meno tecnologie nelle nostre attività produttive: questo è il risultato finale, con i concorrenti esteri che sono entrati come una lama nel burro, con un aumento dell'*import* di acciaio dall'estero di 1,78 miliardi di euro.

Ora interviene il provvedimento in esame, con quattro, cinque o sei punti, un po' a macchia di leopardo, che hanno cercato di affrontare le più disparate iniziative, senza alcuna strategia generale, alcun coordinamento e alcuna visione per il futuro. Ebbene, se il futuro non è il problema di questo Governo, signori, crediamo che questo Governo non debba avere futuro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, il provvedimento oggi in esame reca un titolo assai impegnativo e altisonante, perché quando parliamo di Mezzogiorno e coesione territoriale parliamo certamente di un tema che rimanda alla questione meridionale, come più volte è stato detto, e ai tanti anni di storia e di politica sostanzialmente fallimentari su questo tema. Ci brucia che anche questi ultimi anni di legislatura siano passati invano, nonostante avessimo invocato a più riprese non misure "*spot*" per il Mezzogiorno, ma un piano straordinario di perequazione, che si ponesse come obiettivo quello di garantire la riduzione del divario di sviluppo che ancora oggi perdura tra Nord e Sud del Paese e che, sotto la spinta della crisi globale, ha ulteriormente allargato la propria forbice.

I dati statistici a nostra disposizione (mi riferisco a quelli dello SVIMEZ) ci parlano di una timida ripresa del Meridione, di una piccola inversione di tendenza che non presenta, però, i caratteri della stabilità, bensì quelli più preoccupanti della congiuntura occasionale, dell'eccezionalità, non supportata da precise scelte politiche.

Bisogna infatti dire e avere coscienza del fatto che i modesti segnali di ripresa al Sud non fanno venir meno il contesto drammatico di una profonda e irrisolta emergenza sociale e di una persistente fragilità strutturale. Il potenziale produttivo del Sud è ancora debole a causa della crisi globale e i picchi positivi sono concentrati solo in alcune nicchie produttive. Persistono infatti i grandi problemi strutturali e di competitività. Per interrompere la lunga spirale di bassa produttività, bassa crescita e dunque minore benessere per i cittadini occorre la buona politica. È questo che la politica dovrebbe fare, essendo nata per gestire la vita degli uomini, con un'azione che dovrebbe essere consapevole, decisa ed efficace, per servire la gente e migliorare le sue condizioni di vita: questo è il problema dei problemi.

Oggi, ogni giorno, siamo tartassati da questa pseudo-informazione, da mille questioni spesso legate a vicende particolari di partito, a *gossip* e a tutta una serie di cose che niente hanno a che vedere con il problema più importante di tutti. Secondo noi oggi l'unico grande problema è la disoccupazione giovanile: questo è il problema dei problemi che dovremmo sforzarci di contrastare in ogni modo. Penso poi al tema della sicurezza sociale e di una gestione corretta, intelligente e ordinata dei flussi migratori. Questi due grandi problemi, che dovrebbero occupare il dibattito ogni giorno in TV e in Parlamento, basterebbero e avanzerebbero per discutere e cercare di trovare delle soluzioni a lungo termine, non dico definitive ma quanto meno durature.

Abbiamo detto più volte e lo ribadiamo ancora oggi che è una priorità assoluta rilanciare il Paese partendo dal Sud, dove la tenuta sociale di molte realtà territoriali è largamente compromessa: come sappiamo, infatti, in molte parti lo Stato non riesce quasi a gestire il territorio. Per essere concreti, come hanno detto tanti colleghi, al Mezzogiorno non servono norme e interventi settoriali e questo è il vero problema del provvedimento in esame. Non bastano interventi settoriali a macchia di leopardo, o norme *spot* come quelle contenute nel decreto-legge in discussione; così come non servono norme per incrementare la flessibilità delle assunzioni a tempo determinato se le imprese sono talmente allo stremo che non riescono ad assumere nessuno (né a tempo determinato né a tempo indeterminato).

Questo provvedimento, infatti, non affronta minimamente le cause del divario, né quelle della disoccupazione, che oggi è davvero la più grande emergenza del Mezzogiorno, come abbiamo detto.

Certo, il testo contiene qualche buon intervento, come l'incremento delle risorse per il fondo di coesione e l'introduzione del principio di assegnazione differenziale delle risorse aggiuntive nei territori delle Regioni del Sud; le previsioni riguardanti le bonifiche ambientali di grandi dimensioni, i 100 milioni di riqualificazione delle tecnologie della radioterapia oncologica, ma si tratta di disposizioni irrilevanti per la finalità della coesione territoriale del Mezzogiorno.

Al di là di queste disposizioni puntiformi e prevalentemente localistiche, manca una strategia complessiva. Gli interventi che esaminiamo oggi potrebbero essere di qualche efficacia solo se ci muovessimo in un contesto diverso di normalità, solo se l'emergenza economica del Sud non si fosse intrecciata con quell'emergenza sociale che è diventata anche civile e per fronteggiare la quale non basta qualche ricetta veloce contrabbandata come un intervento risolutivo; occorrono invece politiche complessive per il lavoro e la solidarietà che riescano a compensare veramente gli effetti della crisi contrastando le diseguaglianze strutturali che di fatto ostacolano la vera ripresa del Paese.

Certo, prendiamo atto che il Governo Gentiloni ha sentito la necessità di dotarsi finalmente di un Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e quindi speriamo che ciò significhi l'acquisizione per il Governo del concetto della dignità del Mezzogiorno. Se è così, il Governo non può chiudere gli occhi e fare finta che non esista questo dualismo territoriale del mercato del lavoro, un dualismo tanto più pericoloso quando diventa dualismo generazionale, dal momento che proprio i giovani stanno subendo i contraccolpi maggiori di questa situazione che va avanti ormai da diversi anni. L'Italia è infatti troppo diseguale per crescere e anche la distribuzione delle famiglie è diversa a seconda delle aree territoriali. Infatti, nel Centro-Nord una famiglia su due è collocata nei due quinti più ricchi, al Sud invece più frequentemente le famiglie appartengono ai due quinti più poveri.

La sfida è dunque quella di una effettiva e forte ripresa degli investimenti, che al Sud significa avere addizionalità, una condizione essenziale per rendere sia quel *master plan* per il Mezzogiorno che i Patti per il Sud strumenti davvero efficaci che non si risolvono nella mera ricognizione delle opere. Occorre, infatti, accentuare i caratteri di strategicità degli interventi che vanno coordinati con le varie fonti di finanziamento, non solo europee, ma soprattutto con le politiche generali ordinarie, che finora sono state il vero punto debole delle politiche nel Mezzogiorno.

Accanto al rilancio di una rinnovata politica industriale specifica per il Mezzogiorno, occorre investire in logistica, infrastrutture, energie, territorio, capitale umano, nell'agroalimentare e nella cultura, rovesciando così la perifericità del Sud. Occorre rendere "attraente" il territorio, rilanciandone la competitività.

Queste politiche debbono guardare agli obiettivi di fondo che ho già citato, primo tra tutti quello di ridurre le disuguaglianze, combattendo la povertà, contrastando la disoccupazione giovanile, in questo momento il cancro della nostra società, il grande problema che rende infelici le famiglie e i giovani, incapaci di realizzare la propria esistenza e la propria vita. Insomma, tutto il contrario di ciò che la buona politica dovrebbe fare.

Occorre rilanciare la domanda interna e garantire l'effettiva tutela dei diritti di cittadinanza in tutto il territorio nazionale in maniera uniforme. In mancanza di una strategia di questo genere, ci troveremo sempre in presenza di operazioni di piccolo cabotaggio e di scarsa sostanza. I microinterventi non servono, come pure rimanere ancorati ad una legislazione dell'emergenza: manifesta solo lo sguardo corto del Governo, che non vede lontano, che non guarda alle prospettive di sviluppo del Paese, che dimentica come solo gli interventi radicali e coraggiosi di coesione territoriale sono gli unici che possono fondare una ripresa del nostro Paese veramente duratura.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, desidero iniziare questo intervento ricordando, innanzitutto, il titolo del decreto-legge che, in ottemperanza alle norme ivi contenute, reca interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, e non già di tutto il Mezzogiorno. Come sostenuto più volte dal Governo, ma è bene ribadirlo per avere chiarezza al riguardo, non si tratta, dunque, di un intervento di necessità e urgenza che interessa, in via generale, il Sud ma, al contrario, di un intervento

che tratta di alcuni temi specifici, ben individuati, che richiedevano interventi emergenziali.

Il decreto-legge, dunque, affronta alcune questioni, peraltro di rilievo assolutamente primario, che, seppur specifiche, possono però essere inquadrate all'interno di uno schema e di un disegno più grande, rivolto al rilancio di strategie specifiche per il Mezzogiorno e, di conseguenza, per il nostro Paese.

Il simbolo concreto più eclatante ed evidente che il Governo Gentiloni, in continuità con quello Renzi, punti a dare la massima attenzione per il Sud può essere desunto dall'istituzione di un Dicastero apposito per la coesione sociale, territoriale e il Mezzogiorno. Questo Ministero ha un compito fondamentale, importantissimo: deve vigilare sull'applicazione e sul buon esito dei patti per il Sud, sulla base di un piano d'azione generale (il cosiddetto *masterplan*) fondato sul dialogo e sull'ascolto dei bisogni primari dei cittadini e delle comunità locali e, quindi, per fare poi delle scelte condivise. Infatti, è con l'interazione continua e costante tra Roma e le amministrazioni territoriali che possono raggiungersi quegli obiettivi fondamentali che passano dall'individuazione delle priorità alle concrete capacità di risposta che possono essere date ai problemi dei diversi territori. Si parte proprio da lì: dal dialogo con Regioni, Città metropolitane e Comuni, ovvero gli enti che sono più vicini ai cittadini, quegli enti di prossimità così importanti. È con loro che il Governo centrale, e in particolare il Ministero affidato all'onorevole ministro De Vincenti, deve trovare quell'interazione indispensabile per compiere scelte opportune.

Mi pare, comunque, data la rilevanza del decreto-legge in discussione, che si sia partiti con il piede giusto, nell'ottica di un intervento che tocca molti aspetti essenziali per la coesione sociale e territoriale. Mi piace sottolineare questo punto. È un cambio di sguardo: non più quei provvedimenti che cadevano dall'alto e che, in qualche modo, erano spesi in maniera strana o, comunque, emergenziale anche a livello degli enti locali, ma qualcosa di concertato, di condiviso, in termini di ascolto e di accoglienza.

Comincio solo con brevi cenni, perché il provvedimento è molto importante, da ciò che riguarda l'ILVA. Innanzitutto, vorrei ricordare come nel decreto-legge varato dall'Esecutivo vi sia uno stanziamento di 70 milioni specifici, che si aggiungono agli altri già destinati alla sanità e all'ambiente per la città di Taranto, dedicati all'acquisto di apparecchiature medico-diagnostiche avanzate che consentono di far fronte ai bisogni della sanità locale.

Sono stati anche riservati 100 milioni per tutte le Regioni del Sud - Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna - per le apparecchiature di radiologia e di diagnostica oncologica. Tramite l'approvazione di interventi che puntano all'ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle strutture sanitarie, come quelli previsti dagli articoli 1 e 5-*bis* del decreto-legge in conversione, si intende anche consentire una più efficace e utile organizzazione dei servizi, con particolare riferimento, anche, ad interventi che dovranno riguardare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario. In questo modo, potranno essere rese più omogenee le terapie utilizzate anche al Sud, secondo le ultime evidenze scientifiche, riducendo, peraltro, i viaggi della speranza che costano tanta fatica ai pazienti e alle loro famiglie e determinano tanto sperpero di denaro pubblico per la mobilità interregionale.

Ancora: 30 milioni sono destinati a programmi di sostegno e supporto per le famiglie disagiate dell'area tarantina: sono interventi di inclusione e di integrazione in territori cui lo Stato deve guardare con un'ottica duplice: risanamento ambientale dell'ILVA e riqualificazione ambientale della città di Taranto, con particolare riguardo alla salute dei cittadini, e mantenimento dei livelli occupazionali. È questa, certo, una delle sfide principali che si pone il provvedimento in esame.

Sono risorse queste, conviene ribadirlo, che si aggiungono a una serie di interventi, come peraltro è stato ricordato da alcuni colleghi in Aula, già attuati da questo Governo, dal precedente e dal Parlamento, durante questa legislatura.

Voglio ora fare un cenno, come hanno fatto altri colleghi, alle acque reflue. Come ben sappiamo, purtroppo, da procedure d'infrazione europee, è fondamentale che il provvedimento tratti della questione dei ritardi del nostro Paese in materia di depurazione: ci sono serie criticità in molte zone del

Sud e, come è ben noto, esistono, purtroppo, conseguenze molto negative a questo correlate in ambito sanitario e, quindi, sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.

Mi è piaciuta anche molto la parte relativa all'utilizzo dei beni confiscati e la loro messa a disposizione da parte degli enti locali per fini sociali. Molto spesso gli enti locali, i Comuni, non hanno spazi a disposizione e devono affrontare ulteriori spese per le emergenze sociali che sono sempre in aumento. Ebbene, questo provvedimento permetterà l'utilizzo anche dei beni delle aziende che sono in odore di malavita organizzata.

Infine, ultimo ma non per valenza, vale la pena sottolineare l'articolo 7 del decreto-legge sul prossimo G7 da tenersi a Taormina ai fini dell'accelerazione delle procedure amministrative necessarie all'organizzazione dell'evento, nel rispetto completo del principio di trasparenza. Attrezzare in modo idoneo Taormina per ospitare il G7 è una questione che investe non solamente la Sicilia ma tutta l'Italia. Che un simile evento avvenga in Sicilia evidenzia la volontà chiara del Governo di dare all'isola, e quindi all'intero Sud, una nuova e rinnovata centralità, nel contesto europeo e internazionale.

Infatti, senza una ripartenza del Sud, in prima linea quotidianamente, per esempio - voglio ricordarlo - sull'emergenza immigrazione e gravato oggi da una non meno seria emergenza occupazionale soprattutto fra i giovani, non riparte il nostro Paese, il quale non può prescindere da una politica generale per il Mezzogiorno.

Voglio evidenziare che tale politica ha preso forma con il *masterplan* lanciato dal Governo Renzi un anno e mezzo fa che ha fatto nascere i patti per il Sud con le otto Regioni e le sette Città metropolitane coinvolte, cui va aggiunto poi il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto.

Bene, colleghi, non voglio aggiungere una nota polemica, ma ho ascoltato il dibattito in quest'Aula e tanti di voi si sono lamentati di questo provvedimento. Mi chiedo allora: nei vent'anni passati chi ha governato questo Paese che cosa ha fatto dato che si è dimenticato completamente del Sud? E adesso ci si scandalizza perché non sono sufficienti questi provvedimenti. Intanto sono un inizio e ci sarà un *continuum*.

Ho detto all'inizio del mio intervento che il provvedimento al nostro esame riguarda alcune emergenze territoriali del Sud, alcune: non è il piano del Mezzogiorno, riguarda alcune urgenze. Veramente mi stupisco se penso che chi per tanti anni è stato seduto in questa come nell'altra Aula, rappresentando il Paese per tanti anni con le maggioranze più ampie possibili, non si è proprio mai preoccupato di questo Sud. Dico, allora, che il passo è cambiato; si è visto che c'è un'attenzione del Governo precedente e di quello attuale, del Governo Renzi come del Governo Gentiloni: la presenza del Ministro che rappresenta la coesione territoriale e il Mezzogiorno mostra un cambio di passo. È una volontà diversa e mi piace che questo sia coniugato all'ascolto, all'attenzione e al monitoraggio, perché quello che viene scritto nel *masterplan* non è il libro dei sogni ma realtà concrete che debbono attuarsi e concretizzarsi. In tal senso sta a tutti noi stimolare i rappresentanti dei nostri Comuni, la nostra parte politica. Tutti, a livello istituzionale, dobbiamo andare a verificare le grandi potenzialità che possono esserci in questo atto come in altri provvedimenti che hanno riguardato il Sud. Gli stessi 100 milioni di cui si è parlato prima vanno a revisionare, ad arricchire quelle tecnologie spesso obsolete che ci sono al Sud.

È vero che ci sono difficoltà nella sanità; lo sappiamo o lo abbiamo verificato in Commissione sanità tante volte; ci sono ancora, purtroppo, gravi disparità tra Nord e Sud, un divario che aumenta. Questo, però, è un segno, l'inizio di un percorso.

Prendiamo, allora, il bene che vediamo anche in questo provvedimento e continuiamo a lavorare con impegno e determinazione, senza recriminazioni ma guardando avanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP (Ncd-CpE))*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per anni il Mezzogiorno è stato derubricato dall'agenda di Governo, che lo ha tenuto in coda alle priorità di questo Paese. In questa legislatura, invece, è stata impressa una svolta importante sotto il profilo

metodologico e culturale.

La maggioranza si è assunta la responsabilità di restituire dignità politica alla questione meridionale. Come, infatti, diceva anche la collega, in questa legislatura si è finalmente tolta la benda e si sta cercando di lavorare anche tenendo conto dei gravi problemi che affliggono il Mezzogiorno. Lo si è fatto in termini nuovi e innovativi, e il *masterplan* ha declinato nuove logiche: non più un assecondare dinamiche del lamento, ma un impulso, uno stimolo a fare di più. Sono stati siglati patti che hanno riguardato tutte le Regioni meridionali e le Città metropolitane di quest'area e, in conseguenza di ciò, nei prossimi anni, si muoveranno risorse pari a 95 miliardi di euro per infrastrutture, ambiente, cultura, coesione sociale, promozione di attività economiche e agricoltura. Direi che non è poco: sfido chiunque a portare questi dati in riferimento a Governi passati.

Avremo, quindi, appuntamenti importanti, come Palermo capitale italiana della cultura per l'anno 2018, che avvicinerà l'appuntamento di Matera capitale europea della cultura per l'anno 2019. Sappiamo bene che la cultura è una variabile molto importante per il rilancio e per lo sviluppo del Sud. È il più grande giacimento di energie e potenzialità che abbiamo a disposizione e, purtroppo, risulta largamente sottoutilizzato. L'esempio di Pompei ci dimostra che molto si può fare sotto questo punto di vista, e sono convinto che quella di Palermo sia una sfida strategica proprio per rilanciare la cultura come *asset* per lo sviluppo. Mettere in rete musei, bellezze, patrimonio storico, naturalistico e ambientale è imprescindibile per un Paese come l'Italia, ma soprattutto per il Mezzogiorno.

Siamo oggettivamente in una fase nuova, in cui ciascuno è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, e il Governo lo sta facendo in maniera importante.

Il decreto-legge in esame reca una serie di misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte a criticità che interessano aree del Mezzogiorno, prevedendo interventi che coniugano ambiente e occupazione. Si va dall'ILVA alla rete sanitaria; si interviene per garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2012 e del 2014 ed evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue: un obiettivo che viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi a un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati con lo sblocca Italia. È una misura da non sottovalutare. Si tratta di una criticità che è direttamente collegata anche alla promozione delle nostre coste di straordinaria bellezza. Abbiamo la necessità di rafforzare l'attrattività turistica del nostro mare, che attualmente è sottodimensionata. Una delle cause è sicuramente legata alla mancata depurazione di acque reflue.

Ci sono poi misure legate alla portualità che puntano ad offrire supporto alle vie del mare, che riguardano in particolare i porti del Mezzogiorno e che consentono alla riforma del sistema portuale di essere ancora più efficiente dopo il processo di razionalizzazione delle autorità portuali.

C'è poi la parte dedicata al G7 di Taormina. Questo appuntamento, di indiscussa valenza per l'Italia, anche in relazione all'attuale momento geopolitico mondiale e agli scenari che si prospettano per il prossimo futuro, avrà come vetrina dell'Italia per il mondo intero una *location* di straordinaria bellezza. Taormina sarà epicentro del mondo, e noi, facendo anche tesoro delle criticità emerse nel passato, dobbiamo far sì che la preparazione di questo appuntamento possa svolgersi con trasparenza ed efficienza. Il Governo ha predisposto un quadro normativo rispondente a questa priorità, in cui anche l'urgenza e la necessità non costituiscano zone d'ombra in cui, purtroppo, in passato abbiamo visto annidarsi *virus* che hanno pregiudicato l'immagine del nostro Paese. Noi quindi guardiamo con assoluta serietà a questo importante appuntamento che vedrà protagonista il nostro Paese e anche la Sicilia.

Ci sono, poi, anche altre misure di sicuro rilievo e impatto, anche dal punto di vista sociale. Penso, ad esempio, all'incremento delle risorse per il Fondo per le non autosufficienze o alle misure in materia di coesione sociale.

Il Sud è certamente una questione che non può ridursi al numero degli stanziamenti o alle risorse destinate. Il Mezzogiorno è soprattutto una questione politica che investe la responsabilità delle classi

dirigenti a tutti i livelli, da quelle centrali a quelle periferiche e locali.

È in questo quadro che deve essere inserito questo provvedimento, che non è un *collage* di emergenze, ma, in qualche modo, evidenzia come il primo vero provvedimento del Governo Gentiloni si sia rivolto proprio alle criticità di questa vasta macroarea che conta otto Regioni e oltre 20 milioni di abitanti. Sappiamo bene che in essa si addensano problemi enormi, a partire dal fatto che oltre un terzo della popolazione vive in condizioni di indigenza, che lì si registra il più basso numero di popolazione attiva occupata, che il numero delle donne che lavorano è ben lontano dagli obiettivi europei, che esiste un'emergenza giovani e che l'emigrazione giovanile ci priva di intelligenze e anche di braccia.

I tasselli di questo provvedimento ci dimostrano che c'è consapevolezza di tutto questo e che, se proviamo a scongiurare la chiusura dell'ILVA, se vogliamo dotare il Sud di infrastrutture portuali e per la depurazione delle acque, se vogliamo proseguire sul recupero di aree urbane come Bagnoli e investire su processi di rigenerazione urbana e bonifica, e se, infine, consideriamo Taormina non solo la sede per una foto dei sette Presidenti e dei Primi Ministri dei Paesi più industrializzati e vogliamo farci carico delle fragilità di una parte assai importante del nostro Paese, tutto questo dimostra la volontà di garantire un'inversione di tendenza per il Mezzogiorno. Un Mezzogiorno non più considerato unicamente come destinatario di risorse a pioggia, ma come centro delle nuove potenzialità da sfruttare per la rinascita del sistema Paese.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Pascoli» di Cormons, in provincia di Gorizia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2692 (ore 19,06)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, mi sento di ripetere che i titoli a effetto utilizzati da questo Governo sono sempre sorprendenti. Il decreto-legge in esame reca «Interventi urgenti e necessari per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno». E chi potrebbe non essere d'accordo a intervenire su questi temi? Mi rivolgo soprattutto a noi che viviamo nel Mezzogiorno.

Dobbiamo però leggere i dati della SVIMEZ, stando ai quali negli ultimi quindici anni il Sud è cresciuto la metà rispetto alla Grecia. Ora c'è una lievissima ripresa (dal mio punto di vista ciò non è neanche tanto vero e poi spiegherò le ragioni). Nel 2014 si sono registrate al Sud solo 174.000 nascite, il minimo storico da oltre centocinquant'anni. In certe aree del Mezzogiorno la disoccupazione giovanile supera abbondantemente il 50 per cento, mentre quella generale si attesta al 15 per cento.

Come sempre ripeto, questi dati - ahimè - non sono nemmeno veritieri, in quanto ormai i dati dell'ISTAT considerano anche chi lavora pochi giorni. Ripeto e ripeterò fino alla noia che considerare occupato un lavoratore che lavora per pochi giorni ed è pagato con i *voucher* è veramente una cosa non degna di questo Paese.

Oltre a quanto ho appena detto, un dato che preoccupa e dovrebbe far riflettere tutti è che, nel giro di pochi decenni - si calcola quaranta o cinquant'anni - gli abitanti del Sud saranno 4,2 milioni in meno. In altre parole, 4,2 milioni di persone che abitano al Sud saranno costrette a emigrare.

Io vengo dalla Basilicata e c'è un'altra cosa che dico da sempre e che continuerò a ripetere fino alla noia. Ogni anno più di 3.000 giovani lasciano la propria casa in Basilicata senza farvi più ritorno. La

drammaticità di questa scelta risiede non solo nel fatto che lasciano la propria terra - questo è un dato che dovrebbe far riflettere - ma che lo fanno per andare forse a sopravvivere. È infatti di questo che si parla, visto come è ormai ridotto il mondo del lavoro.

Questi dati dovrebbero far riflettere tutti noi, perché ci dicono che servono misure veramente straordinarie per rimettere in moto il Mezzogiorno. Come è stato detto da tanti prima di me, la ripresa del Mezzogiorno sarebbe utile per tutto il Paese, svolgendo una funzione di traino. Ad esempio, ciò di cui ha bisogno il Sud è un piano straordinario per il lavoro e non di questi *spot* (non so neanche come definirli), che sono solo una piccola boccata di ossigeno. Servirebbe - ripeto - un piano straordinario per il lavoro.

In tanti si interrogano spesso su dove prendere le risorse. Anche su questo tema vorrei ripetere cose che sicuramente ho già detto. Prendiamo ad esempio gli ultimi dati. Non voglio parlare dei 20 miliardi di euro regalati pochi giorni fa alle banche, come è sotto gli occhi di tutti. Né dei 20 miliardi del *jobs act* che sono stati letteralmente regalati e che non hanno prodotto alcun incremento occupazionale, anzi. Davanti al rappresentante del Governo, che non so se ha letto con attenzione le notizie degli ultimi giorni, voglio ricordare che ormai per gli operai è difficile anche andare in bagno e che sono costretti a urinarsi addosso. Ecco ciò che - purtroppo - il *jobs act* ha prodotto nell'ultimo periodo.

In ultimo, vorrei ricordare i 10 miliardi di euro riguardanti il famoso *bonus* da 80 euro. Tutto sommato, facendo una piccola addizione, si arriva a 50 miliardi di euro. Si tratta di una sperimentazione di reddito minimo garantito. Ricordo che su questo tema la componente Sinistra Italiana del Gruppo Misto ha promosso quattro anni fa la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare - l'unico di iniziativa popolare - che il Governo non pensa minimamente di prendere in considerazione.

Tutti voi dite che noi siamo in Europa; ma se siamo nell'Unione europea, non capisco perché siamo rimasti l'unico posto, insieme alla Grecia (anzi la Grecia già si sta muovendo in questa direzione), a non voler adottare questa misura europea. Non si capisce perché.

Ho fornito dei dati; solitamente non riporto dati perché i numeri sono numeri, mentre io vorrei parlare di politica e vorrei che questo Governo dimostrasse un po' di attenzione verso il Sud. Avete perso, ancora una volta, un'occasione per dare dignità a un popolo.

Io - ripeto - vengo dalla Basilicata e ho fornito i dati sull'emigrazione giovanile. Voglio ricordarvi che la Basilicata è una Regione che ha ormai poco più di 500.000 abitanti, in cui vi sono risorse naturali che forse non hanno pari in Italia: non credo che vi sia un'altra Regione così ricca da questo punto di vista. Invece, il Governo ha conosciuto la Basilicata solo grazie ai suoi amici petrolieri - questo deve essere detto - che hanno lasciato e stanno lasciando solo devastazione in quel territorio.

Voglio ripetere ancora una volta queste cose affinché rimangano agli atti; non penso che questo Governo ascolterà, perché non l'ha mai fatto finora e non credo che lo farà ora, ma voglio che almeno queste considerazioni rimangano agli atti. Penso che il Sud meriti ben altro, soprattutto un altro Governo, attento a queste esigenze. Abbiamo parlato d'Italia e d'Europa e voglio ricordare che il Mezzogiorno fa parte dell'Italia. Il divario - nonostante neppure il Nord se la passi bene sul fronte della disoccupazione - si sta allargando in maniera esponenziale. Queste sono le riflessioni che devono essere fatte.

Sull'ILVA è intervenuto prima di me il compagno e amico Campanella che ha già detto tutto. La questione dell'ILVA, che da questo Governo è sempre trattata come emergenza, è ferma ormai da tre o quattro anni; nel frattempo, 5.000 lavoratori rischiano la cassa integrazione e fino a poco tempo fa erano 1.000.

Questi sono i dati reali, di questo dovremmo occuparci tutti, la maggioranza, che ha la responsabilità di affrontare le questioni, e l'opposizione, che dovrebbe avere la saggezza di adoperarsi affinché esse siano poste all'ordine del giorno e di fare puntualizzazioni precise in merito.

Ancora una volta ho portato queste istanze; spero - ma da quanto si sa porrete di nuovo la fiducia e non si potrà discutere di nulla - che vengano almeno accolte e che vi sia attenzione, perché il Sud merita veramente tanto e questo Governo, come sempre, fa finta di nulla. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-*

SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, già l'accorato dibattito e la partecipazione intensa, con tutti gli scranni pieni, che stanno accompagnando questi interventi dimostrano quanto il Sud sia protagonista della nostra scena politica. Debbo pensare che, a questo punto, è un protagonista latitante. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CARDINALI *(PD)*. Ma parlano loro? Stamattina non c'era nessuno.

MORRA *(M5S)*. Di fatto, quest'Assemblea sta degnando, come al solito, il Mezzogiorno di un'attenzione che definire risibile è veramente poco. Il Sud è scomparso, non solo dall'agenda del Governo, ma anche dell'agenda di chi vuole fare investimenti per far tornare a essere produttiva una realtà che, un tempo, era importante nell'intero scacchiere mediterraneo, riuscendo, da sola, a garantire quella coesione sociale e territoriale che abbellisce il titolo del decreto-legge in questione.

Mi sembra opportuno chiarire subito che questo è un provvedimento che va a mettere delle toppe; infatti, è ormai da non so quanto tempo che, piuttosto che prefiggersi coesione sociale e territoriale, i Governi del Paese stanno lavorando per produrre lacerazione sociale, territoriale e, aggiungo anche, signor Ministro, generazionale.

Poc'anzi il collega Barozzino ha ricordato i dati relativi alla natalità del Mezzogiorno. Si tratta di dati impressionanti: il 2014 è stato l'anno in cui nel Mezzogiorno si sono registrate meno nascite rispetto a tutta la storia dell'Unità. Già questo fa capire quale sia il livello dell'intervento che deve essere fatto. Ma, mentre in queste ore Alessandro Profumo fa forse autocritica in merito al salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e mentre poc'anzi ci si ricordava che 20 miliardi per salvare gli amici che hanno inguaiato le banche si trovano in fretta e furia, noi troviamo pochissimo per salvaguardare, lì dove è necessario, situazioni emergenziali o altrimenti per andare avanti con la solita politica del ricatto, del tira e molla, dell'assenza di programmazione.

Noi interveniamo, in base all'articolo 2, per sanare una questione per cui siamo sotto infrazione dall'anno 2000. A seguito di una direttiva europea del 1991, noi che dovevamo metterci in regola nel 2000, oggi, nel 2017, cosa facciamo? Udite, udite: interveniamo commissariando i commissari e quindi istituiamo un commissario unico, perché forse tutti quelli che hanno operato fino ad adesso hanno operato male. Benissimo, mi è stato insegnato che c'è lo strumento della sanzione. Ci sono responsabilità. Chi sbaglia deve pagare. In questi momenti tanti italiani stanno piangendo, per non dire ridendo, di un assessore regionale siciliano che gestisce il suo assessorato in maniera meschina e misera. Benissimo, noi cosa facciamo? Incrementiamo il Fondo per le non autosufficienze. Benissimo, raddoppiamo, triplichiamo tale Fondo, ma facciamo in modo che tutto arrivi a chi di dovere. Noi abbiamo chiesto alla Camera che, ad esempio, il Fondo venisse ripartito in funzione del numero degli effettivi aventi diritto; anche questo è stato evitato.

Oppure, ancora: Gioia Tauro. Noi dobbiamo far partire l'ennesima agenzia per la somministrazione del lavoro. Benissimo, peccato però che non si nomini l'autorità di sistema portuale e, di conseguenza, 400 padri di famiglia non sappiano di che morte dovranno morire. Il Sud sta collassando. Poi, è ovvio, questo è l'ennesimo provvedimento tampone, perché bisogna fare *maquillage*. Sono venticinque anni che l'occupazione al Sud sta declinando; rispetto al 1992, il Sud ha perso circa il 10 per cento della sua forza lavoro e il 10 per cento è stato l'aumento registrato dal Centro-Nord. Su questi dati i Governi di tutte le parti debbono assumersi le loro responsabilità. Certo, anche i cittadini meridionali dovranno svegliarsi, ma lo stanno facendo. In Sicilia, magari fra qualche tempo, avremo dei cambiamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, ci troviamo a discutere questo provvedimento senza la necessaria tranquillità che avremmo voluto, perché siamo a conoscenza delle proteste che si sono venute a creare in questi giorni fuori dall'Aula e specialmente oggi fuori dalla Camera dei deputati, dove ci giungono notizie di lanci addirittura di bombe-carta e di

cariche delle Forze dell'ordine contro i dimostranti. Credo innanzitutto che sia opportuno rivolgere un forte invito a tutti a ritrovare la calma e a superare le divisioni con il dialogo.

Mi sono stati concessi pochi minuti per il mio intervento e, in generale, poco tempo è stato riservato a questo provvedimento. Neanche facciamo in tempo a entrare nel vivo della discussione, che già sulle agenzie stampa leggiamo dell'intenzione del Governo di porre la fiducia, impedendo quindi ai senatori la possibilità di correggere e migliorare il testo al nostro esame.

Il Mezzogiorno è la principale questione nazionale ancora irrisolta, ma purtroppo il Governo la relega ad argomento di contorno, cui dedicare poca attenzione e poco tempo.

Il disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» nel suo contenuto ci lascia molto perplessi e insoddisfatti. Eppure vi abbiamo offerto diverse occasioni per migliorare il testo. Ad esempio, abbiamo proposto di adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ci sono imprese e imprese; ci sono imprenditori che rimangono ad operare in Italia, non si lasciano attrarre dalle sirene della delocalizzazione, non licenziano i propri collaboratori, neppure in periodi di crisi come questo, ma si sacrificano con loro per mantenere inalterati i livelli occupazionali. Credo che questi imprenditori meritino misure fiscali di tutela perché difendono la produzione italiana e, soprattutto, il lavoro italiano.

Altro esempio è l'articolo 7-*quater* del decreto-legge in discussione, che modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016. Abbiamo chiesto al Governo di adottare misure volte a prevedere che il credito di imposta sia esteso agli interventi per limitare i danni da pioggia o da grandine, comprese le coperture delle piantagioni di frutta, anche alla luce degli eventi calamitosi che hanno colpito il Mezzogiorno e, in particolare, la Puglia, specialmente nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017. Il maltempo ha causato ingentissimi danni all'agricoltura del Mezzogiorno e sappiamo tutti quanto sia importante l'agricoltura per lo sviluppo del Mezzogiorno eppure il Governo si è dimostrato insensibile non accogliendo il nostro emendamento a favore delle imprese che, per colpa del maltempo, hanno visto distrutti i raccolti e danneggiate irreparabilmente le coperture della piantagioni. La mancata approvazione del nostro emendamento da parte del Governo è imperdonabile perché le imprese agricole del Sud costituiscono un modello da valorizzare ed esportare. Lo dice anche il rapporto ISMEA-SVIMEZ di oggi: sono più giovani e crescono più del resto del Paese, con un 7,3 per cento in più nel 2015 rispetto all'1,6 del Centro-Nord. È l'agricoltura che traina il PIL del Mezzogiorno, che cresce dello 0,8 per cento, mentre al Centro-Nord si ferma allo 0,5. È un sistema, quindi, a cui guardare e che merita incentivi. I prodotti agricoli e alimentari del Sud sono quelli che crescono anche nelle esportazioni. Al Meridione crescono anche gli investimenti in agricoltura e l'occupazione, che conta sempre più rapporti di lavoro stabili e a favore dei giovani. Anche il peso dell'imprenditorialità giovanile agricola è in crescita: sono quasi 20.000 le imprese guidate da giovani al Sud nei primi mesi del 2016. È evidente che l'agricoltura è un settore dalle grandi potenzialità nel Mezzogiorno, ma servono misure dedicate al primo insediamento e politiche di sostegno e detassazione dell'imprenditoria giovanile. La fiducia dei giovani imprenditori del Sud deve contagiare il Governo. Si inizi sfruttando i fondi europei messi a disposizione dai piani di sviluppo rurale regionali. Il Sud può fare da esempio e traino per il resto del Paese.

Che dire poi dell'ILVA? L'articolo 1 del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni. Abbiamo chiesto - purtroppo il Governo non ci ha ascoltato - di prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento, nell'ambito del piano finanziario presentato all'acquirente, di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata, basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e

su infrastrutture intelligenti e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO2 ultraridotte.

Mi sono soffermato, visto il poco tempo a disposizione, su questi pochi punti, ma ve ne sono tanti altri per illustrare quanto carente sia questo provvedimento.

In generale, manca un piano serio per il rilancio della parte del Paese rimasta più indietro, che nonostante tutto, in alcune realtà, si è comunque sviluppata, anche se cresce a un ritmo pari alla metà della media nazionale.

Il provvedimento al nostro esame testimonia la presenza di una serie di norme approvate dai Governi di centrosinistra degli ultimi anni, che non hanno trovato soluzione ai problemi del Mezzogiorno; una serie di disposizioni che rinviano i problemi di anno in anno, a partire dalle norme che riguardano l'ILVA di Taranto, che hanno registrato il dodicesimo provvedimento in materia dal 2012 ad oggi, ed è il sesto, se riferito ai Governi Renzi-Gentiloni. Sono stati cinque anni sostanzialmente persi senza trovare una soluzione definitiva a un tema che si trascina da molti, troppi anni.

In queste disposizioni si riscontra l'incapacità di trovare una soluzione alla riconversione industriale della grande industria siderurgica, oltre che ai problemi ambientali, di ricollocazione dei lavoratori e di salute pubblica ad essa connessi. È insomma assente ancora una volta una strategia di insieme che punti soprattutto sul potenziamento delle infrastrutture, la cui carenza costituisce uno degli atavici freni alla crescita economica del Mezzogiorno.

Va messo in atto un coordinamento delle risorse provenienti dall'Europa e va studiato un piano per il Mezzogiorno che, grazie alle garanzie della presenza del finanziamento pubblico, funzioni da moltiplicatore dell'investimento pubblico. Parliamo dei fondi europei, che vengono assegnati al nostro Mezzogiorno: sono di importo elevato (oltre 40 miliardi l'ultima tornata di finanziamenti sino al 2020), ma non vengono spesi perché non agganciati a una progettualità reale. Bisogna, quindi, incoraggiare chi ha progettualità e scoraggiare chi ha sprecato o manca di progetti concreti. È necessario finalmente capire che non si possono più utilizzare i fondi strutturali per fare spesa corrente o per formare persone che poi non troveranno uno sbocco lavorativo laddove vengono formate.

Questo è il quadro. Quello che manca è una politica di programmazione e di controllo sui fondi che, uniti a quelli privati (anche esteri), possano finalmente dare una scossa a una economia ancora piegata dalla crisi.

Preannuncio quindi che voteremo contro questo provvedimento che è, ancora una volta, un'occasione mancata per risollevare le sorti del Sud. Il Sud, secondo noi, chiede e si merita altro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per anni il Sud è stato ai margini dell'agenda politica del Paese e le risorse disponibili sono state spesso usate male o in ritardo, o distorte verso altre finalità o per altre emergenze. Negli ultimi tre anni numerosi interventi hanno contribuito ad un cambiamento di rotta. La SVIMEZ, nell'ultimo rapporto, ci ha detto che il PIL e l'occupazione nel Mezzogiorno, dopo sette anni, sono tornati a crescere, così come alcuni settori vitali non sono più in contrazione, ma risultano invece in estensione. Nell'ultimo anno sono state siglati dal Governo centrale diversi patti territoriali con i governi regionali del Sud e con le città metropolitane. I prossimi anni dovranno essere utilizzati per accelerare in tempi rapidi le risorse disponibili che, come sappiamo, sono molto ingenti (oltre 95 miliardi).

Nel decreto-legge in esame sono contenute misure puntuali e mirate sia ad affrontare il tema delle emergenze sia a rafforzare misure di sistema. Vi sono misure per l'ILVA; si investe sulla salute con risorse destinaste a una rete di cura in un comprensorio segnato dagli effetti di una industrializzazione pesante; vengono rafforzate le strutture di oncologia e radioterapia nel Mezzogiorno, e sappiamo, purtroppo, quanto questo sia necessario; viene rafforzato, sul piano dello sviluppo, il credito d'imposta, facendo crescere le aliquote di agevolazione ed estendendone l'accesso anche alla Sardegna, per le grandi e per le piccole imprese per l'acquisto dei beni strumentali. Tutte queste misure servono ad accrescere la potenzialità produttiva e non, come qualcuno sostiene, la macchina di rappresentanza.

Nello specifico, sono significative le misure per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, dopo molti interventi, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale, a cui si aggiungono importanti misure, come già sottolineato, per l'emergenza sanitaria e il sostegno assistenziale per le famiglie di Taranto e dei Comuni limitrofi.

Viene inoltre autorizzata una spesa di 24 milioni di euro per integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso l'ILVA dopo lunghi anni di cassa integrazione. Sul piano ambientale, vi sono misure specifiche che assicurano un rapido adeguamento alle sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia europea, evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

Si modifica la composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per ulteriori iniziative nel territorio. Si concede un'autorizzazione all'attuale commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte. Infine, la Regione Puglia provvederà, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione ambientale e dell'Azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali, in particolare nel Comune di Ugento e nelle aree interessate dalla maggiore presenza di discariche. Si interviene anche in materia di trasporti marittimi e dei settori della movimentazione dei *container* e dell'attività di trasbordo delle navi (il cosiddetto *transhipment*). Si incrementa il contributo per la rete immateriale degli interporti finalizzata a potenziare la rete logistica, con investimenti di 5 milioni di euro all'anno, per ciascuno dei prossimi cinque anni. Viene istituita in via temporanea, per un periodo massimo di trentasei mesi, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per riqualificare professionalmente i dipendenti, con lo scopo di sostenere l'occupazione e di accompagnare i necessari processi di riconversione industriale.

Sul piano sociale, si incrementa di 50 milioni di euro lo stanziamento per il Fondo per le non autosufficienze, quindi con la possibilità di consentire maggiore efficacia a questi interventi e si destina, nell'ambito degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota di oltre 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica in tutte le Regioni meridionali, ovvero in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di nuove tecnologie robotiche o rotazionali. Sul piano delle politiche di sviluppo, si persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, lavorando quindi sul fatto che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenze presenti nei territori, cercando quindi di renderle più mirate ed efficaci. Si consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, per recuperare i ritardi del passato, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione. Tali attività sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione nazionale ed europea vigente. Come dicevamo, viene modificata la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. A tal fine ci sarà una proroga di tre anni per l'impiego dei contributi che non siano stati utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, in modo tale che possano essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico. Come sappiamo, questo è un tema sempre molto faticoso per ciò che riguarda il Sud, che qui trova una risposta concreta, che speriamo sia anche molto efficace. L'articolo 7-*novies*, infine, introduce modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio, per rafforzare la misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti sui beni ad alto contenuto tecnologico, in modo da assicurare uno sviluppo qualitativo del settore industriale, secondo il Piano industria 4.0.

In conclusione, possiamo dire che la questione meridionale, con il provvedimento in esame, fa un

passo in avanti. Non è solo una questione di quantità di risorse, che pure sono importanti e stanziate in misura sufficiente, ma le misure dei Governi Renzi e Gentiloni sono finalizzate anche a dare sostegno alla struttura, alla classe dirigente e alla gestione del cambiamento, per utilizzare al meglio tali risorse. In quest'area del territorio nazionale risiede un potenziale di riscatto significativo per il Paese sia per sconfiggere la crisi al Sud, sia per dare più forza alla ripresa complessiva. Una cultura autenticamente riformista vede quindi nel Mezzogiorno un banco di prova, molto impegnativo e con il decreto-legge in esame, puntuale, specifico, ma anche di sistema, si fa un deciso passo in avanti. *(Applausi dei senatori Berger e Padua)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, oggi ricorre il venticinquennale di un gravissimo genocidio avvenuto a Khojaly in Azerbaigian alla fine del febbraio 1992. La verità sul fatto: da parte armena l'operazione si è giustificata parlando di operazione militare, ma in quella vicenda sono morti più di 600 civili, più di 100 donne, più di 150 tra bambini e anziani e la guerra non si fa contro i civili, le donne, i bambini e gli anziani.

Per chi non conoscesse la vicenda, il tutto avviene nel contesto di quella guerra combattuta a ritmi alterni nel Nagorno-Karabakh, un territorio conteso tra Azerbaigian e Armenia. Quattro risoluzioni dell'ONU sanciscono la sovranità dell'Azerbaigian su quelle aree, su cui però nell'arco di questi oltre venticinque anni è avvenuta una vera e propria pulizia etnica: più di 2 milioni di azeri ormai non possono più vivere nei propri territori, sono stati sradicati e sono profughi interni, cioè vivono in altre parti di quel Paese.

Il Caucaso per noi è una terra assai lontana, che desta poco interesse nei *media* europei; anzi, più che informazione corretta su quegli eventi si è fatta propaganda. I nostri *media* occidentali probabilmente non gradiscono i Governi forti. Se andiamo a vedere dei piccoli resoconti, notiamo che, qualsiasi fatto accada in quei Paesi, si trovano sempre responsabilità da addossare all'Azerbaigian, alla Russia, ad Israele e adesso anche nei confronti dell'America, perché è cambiata l'Amministrazione e nei confronti dell'Amministrazione Trump non c'è la stessa tolleranza che vi era nei confronti di quella precedente. Io posso dire di aver visto almeno un servizio RAI (non credo ne siano stati fatti tanti altri) in cui, descrivendo quello che sta accadendo nel Nagorno-Karabakh, si sono fatte delle interviste, si sono raccolte delle opinioni, peccato che fossero esclusivamente di soggetti armeni. Questo non è fare informazione, ma forse fare deformazione dell'informazione.

Noi vorremmo poter far conoscere la verità di quella situazione, di ciò che accaduto, di quel tragico evento e il Parlamento è uno dei pochi luoghi in cui ciò è possibile. Guardando a cosa è successo in zone assimilabili, nell'ex Jugoslavia per esempio tutti abbiamo conosciuto il grande eccidio di Srebrenica e in quel caso si è costituita una commissione internazionale per accertare se vi fossero state violazioni di diritti umani e per rilevare le responsabilità.

Ebbene, noi avremmo il piacere di capire cosa accadde venticinque anni fa a Khojaly nel Nagorno-Karabakh e una commissione sui crimini non di guerra, perché questi sono stati commessi nei confronti dei civili, sarebbe più che opportuna. *(Applausi del senatore Berger)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in questa sede vorrei parlare di un tema che ho già trattato precedentemente, ovvero delle trattenute praticate a carico di pensionati e disoccupati, cioè di tutti coloro che percepiscono un emolumento economico, un'indennità o una pensione, da parte dell'INPS. Giustamente, ci sono le trattenute fiscali. Avevo già un po' storto il naso quando ho saputo che al pensionato non pervengono ogni mese i cedolini, nei quali egli può rilevare quali le trattenute vengono effettuate. Poi, c'è da dire che se pure avesse in mano questo cedolino dove leggere le trattenute già sarebbe difficile leggerle, ma neanche viene dato, né al disoccupato, che prende una indennità di disoccupazione di 600, 700 o 800 euro al massimo, né al pensionato. La cosa più grave è che sto ricevendo segnalazioni di persone che denunciano come tra queste trattenute vi siano quelle sindacali, effettuate a fronte di una loro scelta fatta nel momento in cui si sono recate in qualche patronato collegato al sindacato che, oltre alle varie documentazioni e deleghe per gestire la pratica, ha fatto loro firmare anche la delega per la trattenuta sindacale. Giustamente, è un diritto questo, ma a volte queste persone sono anche inconsapevoli. Chiedo allora al Ministro del lavoro di adottare un provvedimento al fine di chiedere all'INPS la conferma che queste deleghe sono ancora attuali, frutto di una reale spontanea volontà.

Dobbiamo capire che queste trattenute vengono effettuate tutti i mesi, per sempre e molto spesso la persona, se non riceve un cedolino da leggere, neanche riesce a capire cosa viene trattenuto.

Sarebbe quindi opportuno, signor Presidente, che il Ministro segnalasse all'INPS questa situazione. Semplicemente, bisogna chiedere alle persone di confermare che vogliono continuare ad avere le trattenute sindacali sulla pensione o sulle indennità di disoccupazione.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, dal censimento permanente dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro emergono alcuni dati che non mi sembra eccessivo qualificare impressionanti. Dal 2012 al 2016 il numero complessivo delle liti davanti alle sezioni lavoro di tribunali e corti d'appello, nel settore privato, è diminuito di un terzo. Ma ancora più drastica è la riduzione in atto, nello stesso settore, delle liti in materia di licenziamenti e di contratti a termine: nello stesso quinquennio il numero di questi procedimenti giudiziali si è ridotto del 69 per cento.

Mi è stato possibile ottenere questi dati alla fonte, cioè dal Ministero della giustizia, con grande difficoltà. Pongo, dunque, in proposito una prima questione: perché tanta difficoltà? La stessa legge n. 92 del 2012, la cosiddetta legge Fornero, che ha innescato questo processo virtuoso di allineamento del tasso italiano del contenzioso in materia di lavoro ai livelli degli altri maggiori Paesi europei, prevede espressamente il monitoraggio degli effetti prodotti, in funzione di una valutazione pragmatica e rigorosa dell'impatto della nuova normativa.

Ma, se anche la legge non lo prevedesse, quale mai potrebbe essere un motivo serio per non pubblicare *online* e aggiornare permanentemente l'intera serie di questi dati fin dall'inizio del censimento informatico e non solo quella successiva al 2011, in modo che chiunque possa studiarli e discuterne?

L'altra cosa, non meno importante, su cui dobbiamo interrogarci è il significato di questo fenomeno che i tecnici indicano con l'espressione "deflazione del contenzioso" e che si manifesta in queste dimensioni solo nel settore privato; nel settore pubblico la riduzione è stata soltanto del 13 per cento. Potremo rispondere a questa domanda solo quando l'intera serie dei dati sarà disponibile.

Per ora è interessante osservare che, poiché i procedimenti in materia di lavoro hanno costituito, fino a qualche anno fa, circa un terzo del totale dei procedimenti civili, si può anche sperare che il ritorno alla normalità del volume del contenzioso in materia di lavoro dia un contributo anche al miglioramento dell'efficienza del sistema della giustizia civile, un motivo in più, dunque, per consentire una piena conoscibilità e trasparenza di tutto il flusso dei procedimenti, sia nei suoi dati aggregati sia nei suoi dati disaggregati.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 22 febbraio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 22 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,48)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fravezzi, Gentile, Giacobbe, Idem, Martini, Mattesini, Micheloni, Monti, Nencini, Olivero, Perrone, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, per attività della 3a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Chiti, Liuzzi e Piccoli, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista, Cappelletti, Floris, Granaiola, Lai, Mussini e Uras, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince; Nugnes e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Gentiloni Silveri-I)
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 (2709)
(presentato in data 21/2/2017).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (n. 97).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 marzo 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 15 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione sugli immobili adibiti a teatro, relativa all'anno 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 953).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, aggiornata al 30 giugno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CCXIII, n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 498).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione del Controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2017, ha inviato la determinazione n. 4/2017 relativa al programma dell'attività della Sezione stessa per l'anno 20176.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 952).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 15 febbraio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 aprile 2017.

Le Commissioni 1ª, 3ª, 8ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 28 marzo 2017.

La Commissione europea, in data 20 febbraio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (COM (2017) 47 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 aprile 2017.

Le Commissioni 3ª, 11ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 30 marzo 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Conte, Di Giacomo e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07014 del senatore Di Biagio ed altri.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINELLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante da un articolo de "la Repubblica" del 15 febbraio 2017 si apprende delle difficoltà economiche nella gestione del bilancio Inps;

considerato che:

la preoccupazione per la tenuta dei conti dell'Inps discende anche da un'ulteriore questione non di secondaria rilevanza. L'approvazione nel 2016 della legge sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016) può comportare per il futuro danni collaterali irreversibili per la tenuta dell'ente previdenziale;

a quanto si apprende da un articolo de "La verità" del 10 febbraio 2017, attraverso una rielaborazione delle stime fornite dall'Inps e dalla Ragioneria dello Stato, le pensioni indirette e ai superstiti di coppie

tra persone dello stesso sesso costeranno all'Erario oltre un miliardo, da qui al 2050;
inoltre, l'estensione alle coppie omosessuali delle detrazioni per il coniuge a carico graverà sulle tasche dei lavoratori per altri 99,2 milioni di euro, da oggi al 2025; altri 5,8 milioni di euro dovrebbero essere stanziati in 10 anni per l'assegno al nucleo familiare delle coppie dello stesso sesso;
queste stime partono da previsioni che prendono come base di partenza le 65.000 unioni *gay* censite in Germania nel 2011; secondo l'ipotesi effettuata, in Italia si arriverà ad un sistema a regime unicamente nel 2035, con 50.000 coppie *gay* legate stabilmente. Ma questo dato non può essere che parziale, in quanto non tiene conto di eventuali distorsioni o abusi incentivati dalle previsioni della legge sulle unioni civili;
di fatto, ad oggi, chiunque può andare dinanzi all'ufficiale di stato civile, dichiararsi *gay*, anche se non lo è, e formare un'unione omosessuale. Potrebbe avvenire tra due amici, una badante ed una signora assistita: in tal modo, il superstite, potrebbe intascarsi la pensione a carico del contribuente, dopo aver già beneficiato delle detrazioni per il coniuge a carico o dell'assegno familiare; nella legge non sono posti limiti alle fantasie dei truffatori;
in ogni caso, la spesa per queste pensioni di reversibilità aggiuntiva è destinata a crescere e non sembra che la copertura finanziaria sia idonea. Al momento dell'approvazione della legge sulle unioni civili, il testo prevedeva una copertura dai 3,7 milioni di euro per il 2016 fino ai 22,7 per il 2025 per un totale, nei prossimi 10 anni, di 130 milioni di euro. Leggendo la relazione tecnica che accompagna la legge sulle unioni civili, si scopre che gran parte di questi 130 milioni di euro è destinata agli sgravi Irpef per il "coniuge" omosessuale a carico. Per le pensioni di reversibilità la cifra stanziata è assai inferiore: si va da 100.000 euro per il 2016 a 6,1 milioni per il 2025, per un totale in 10 anni di soli 25,3 milioni di euro;
diverse proteste circa la copertura finanziaria del provvedimento sono state avanzate già durante l'approvazione del testo in Senato; in quel caso la fretta del Governo *pro tempore* e l'apposizione della questione di fiducia non permisero valutazioni approfondite sul tema;
ai tempi della discussione in Senato, il senatore Lucio Malan, senatore di Forza Italia, depositò presso la 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) una relazione alternativa a quella del Governo, in cui stimava il costo totale di questi matrimoni in 4,5 miliardi di euro nei primi 10 anni, di cui circa 3,7 per le pensioni di reversibilità. Il calcolo diverso dei costi si basava sul fatto che attualmente si spendono circa 55 miliardi di euro per la reversibilità. Secondo un'indagine Istat, il 6,7 per cento della popolazione ha risposto a un questionario del 2012, dicendo di essere omosessuale/bisessuale, ma solo il 2,4 per cento lo ha dichiarato pubblicamente. Calcolando il 6,7 e il 2,4 per cento di 55 miliardi si dimostra facilmente che la reversibilità nei prossimi 10 anni costerà tra gli 1,32 e i 3,69 miliardi di euro, e non 25 milioni. Che la copertura di bilancio per questa legge fosse manifestamente sottostimata e calcolata in modo incongruente, emergeva sempre dalla relazione governativa, nel momento in cui per le detrazioni per il coniuge a carico si stimavano 67.000 unioni civili in 10 anni, mentre a proposito di reversibilità, la cifra scendeva inspiegabilmente e magicamente a 30.000;
un altro "errore" macroscopico contenuto nel testo, a parere dell'interrogante, lo ha fatto notare il senatore Maurizio Sacconi. Le regole di contabilità pubblica richiedono per la spesa previdenziale una proiezione degli oneri ad almeno 10 anni, in quanto devono essere stimati nel momento in cui se ne dispiegano compiutamente gli effetti. Effetti che in questo caso si manifesteranno quando la nuova platea dei beneficiari raggiungerà il tasso medio di mortalità. Ed è evidente che considerando solo i prossimi 10 anni, per fortuna, pochi sono i decessi previsti con le conseguenti pochissime prestazioni. In sostanza, il Governo ha stimato un'età media delle coppie che ricorrono all'unione civile inferiore ai cinquant'anni. In questo modo ha spostato il peso economico della reversibilità, perché si presume che un quarantenne viva ormai fino a 80 anni. Quindi il superstite inizierà a ricevere la pensione del compagno non prima del 2045. La realtà, invece, è ben diversa. A unirsi con il nuovo istituto saranno soprattutto coppie sopra i 50 anni e quindi le prestazioni di reversibilità inizieranno ben prima di quanto previsto dal Governo;

inoltre, l'allargamento imponderabile della platea dei beneficiari determinerà oneri che sono stati ampiamente sottovalutati e che aumenteranno quando la Corte costituzionale italiana non potrà che accogliere il ricorso di quanti segnaleranno la disparità di trattamento con le stabili convivenze eterosessuali, magari con figli;

anche il firmatario del presente atto, durante il dibattito in Aula sulle unioni civili, segnalò una dimenticanza rilevante contenuta nel testo votato. Infatti, sempre in merito agli aspetti previdenziali, la reversibilità che questo testo ha inserito è soltanto parziale, perché non riguarda tutti gli Italiani, ma solo una parte, cioè tutti coloro i quali hanno una copertura previdenziale da parte degli istituti pubblici, dell'INPS e dall'ex amministrazione INPDAP. Resterebbero fuori da questo diritto tutti gli Italiani che, invece, hanno una copertura previdenziale con le cosiddette casse autonome. Quindi, da questo punto di vista, i casi sono due: o la legge prevede che si applichi ai professori, agli impiegati, ai magistrati e non ai giornalisti, agli architetti e medici, oppure si tratta di una grave dimenticanza, in quanto non è prevista una specifica copertura;

considerato, inoltre, che:

la Corte dei Conti, recentemente, ha fotografato il deterioramento della solidità finanziaria dell'Inps: nella relazione sul bilancio 2015 dell'Istituto di previdenza, i magistrati contabili scrivono che "sul versante economico patrimoniale si assiste a una situazione in peggioramento rispetto al precedente esercizio. Lo scostamento tra i saldi finanziari e quelli economici è dovuto principalmente all'andamento dei residui attivi". La Corte sottolinea che l'esercizio 2015 si è chiuso con un risultato economico negativo per 16,3 miliardi, "condizionato da un accantonamento al fondo rischi crediti contributivi per 13,09 miliardi. In conseguenza di ciò, il patrimonio netto si attesta su 5,87 miliardi, con un decremento sul 2014 di 12,54 miliardi". Ma a questo punto i magistrati contabili anticipano un effetto a valere sul 2016, notando che "per effetto di un peggioramento dei risultati previsionali assestati del 2016 (con un risultato economico negativo che si attesta su 7,65 miliardi) il patrimonio netto passi, per la prima volta dall'istituzione dell'ente, in territorio negativo per 1,73 miliardi". Andando ancora oltre nel tempo e scontando il bilancio di previsione per il 2017 adottato dal presidente il 27 dicembre 2016 e in corso di approvazione da parte del Civ (Consiglio di indirizzo e vigilanza), mostra un risultato economico di esercizio negativo per 6,152 miliardi e un patrimonio netto che si attesta a meno 7,863 miliardi;

i magistrati scrivono che la "movimentazione del patrimonio netto nel 2015, mostra con evidenza il peso che deriva da risultati economici negativi condizionati dal forte incremento dei crediti svalutati perché a rischio di realizzabilità";

questa denuncia da parte dei giudici contabili sarebbe stata stigmatizzata dal Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, il quale ha sottolineato un generale quadro di tenuta del sistema: "Il sistema è assolutamente sostenibile" riferisce dice ai giornalisti che chiedevano conto delle preoccupazioni dei magistrati contabili, "Oggi non sono previsti interventi perché le risorse che fanno fronte alle situazioni che le leggi prevedono in termini di costi sono già definite dalla legge di bilancio, che garantisce la copertura di queste situazioni";

il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha definito tali preoccupazioni come "fuori luogo". Si tratta, a suo avviso, di una mera questione contabile, in quanto il disavanzo deriva da ritardi nei trasferimenti dello Stato che vengono anticipati dall'Inps e poi ripianati di nuovo dallo Stato stesso;

in ogni caso, come ribadito dalla stessa Corte, non sembra più procrastinabile " una riforma della governance dell'Inps che parta dalla revisione di funzioni e compiti dei tre principali organi - di indirizzo e vigilanza, di rappresentanza legale dell'ente, di indirizzo politico-amministrativo - che, insieme al direttore generale, compongono quel particolare assetto duale disegnato dal legislatore per gli enti previdenziali pubblici";

in questo clima di incertezza sulla solidità dei conti dell'ente previdenziale, sembra assurdo e paradossale, a giudizio dell'interrogante, elargire ulteriori spese senza un'adeguata attività istruttoria; soprattutto, sembra che le coperture economiche siano manipolate ad arte, per la pura e semplice convenienza politica di parte. Purtroppo con i conti dello Stato non si scherza, in quanto si rischia di

fornire unicamente macerie alle generazioni future,
si chiede di sapere:
se non sia opportuno predisporre un'indagine, al fine di acquisire dati certi sulla esatta quantificazione della popolazione che andrebbe a beneficiare delle misure previste dalla legge sulle unioni civili, in modo tale da predisporre una copertura adeguata agli esborsi economici che l'INPS dovrà sostenere nel prossimo futuro;
al fine di evitare ulteriori contenziosi estremamente gravosi per l'Erario, se non sia opportuno prevedere l'estensione delle suddette misure pensionistiche e di sostegno al reddito anche a coloro che hanno una copertura previdenziale con le cosiddette casse autonome o a coloro che istituiscono stabili convivenze eterosessuali, disciplinate dalla medesima legge, per evitare disparità di trattamento sia tra categorie di lavoratori all'interno della medesima unione sia fra unioni diverse dal matrimonio.
(4-07029)
MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il signor O.P., originario della provincia di Agrigento, è stato ricoverato in data 8 gennaio 2016 presso il reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere sottoposto ad intervento neurochirurgico finalizzato alla risoluzione della patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4";
il signor P. è purtroppo deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016 dopo essere stato sottoposto presso l'ospedale di Catania a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa delle complicazioni verificatesi durante il primo;
per fare chiarezza sulle circostanze che hanno determinato il decesso, a seguito del ricorso al giudice da parte dei familiari della vittima, il pubblico ministero del Tribunale di Catania ha disposto una consulenza tecnica e dato relativo incarico a tre esperti. Tali specialisti hanno individuato la causa della morte in una broncopolmonite originata dal batterio *pseudomonas aeruginosa*, che ha causato una grave infezione, fino allo *shock* settico e all'insufficienza multiorgano. Dai rilievi dei consulenti, il pubblico ministero ha ritenuto di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento a carico dei sanitari in quanto, pur essendo stato accertato che la prima causa del decesso del signor P. sia stata un'infezione nosocomiale, non sarebbe possibile accertare quale sia stato il fattore determinante l'insorgenza di tale infezione;
considerato che, per quanto risulta:
la relazione medico-legale al pubblico ministero è stata sottoposta alla valutazione di due esperti incaricati dai familiari della vittima, che, dopo aver riscontrato passaggi a tratti lacunosi e a tratti contraddittori, hanno formulato critiche puntuali e sono giunti a conclusioni nettamente contrastanti con quelle della prima perizia;
in particolare, è stato rilevato dai consulenti di parte come l'infezione ospedaliera sia stata certamente contratta dal paziente presso il presidio ospedaliero, a causa del mancato rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni per la prevenzione di tali polmoniti che sono statisticamente la prima causa di morte fra le infezioni contratte in ambiente ospedaliero;
infatti, vista l'assenza di preesistenti problemi polmonari del paziente, gli esperti hanno sottolineato che l'infezione è stata contratta oltre ogni ragionevole dubbio, necessariamente e alternativamente, o nel corso del secondo intervento cui è stato sottoposto d'urgenza il signor P., in data 11 gennaio 2016, per la rimozione di un ematoma derivante dalla lesione del nervo glossofaringeo e dalla lesione tracheale provocate dal personale sanitario durante il primo intervento, ovvero nei successivi giorni di ricovero presso il reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico; in ogni caso, secondo gli esperti della parte offesa, l'infezione è stata causata dalla mancata adozione delle idonee misure igienico-sanitarie dell'ambiente, del personale o dei presidi medici e dall'inosservanza delle cautele e delle procedure previste per la prevenzione di forme di contagio in sede di terapia intensiva pneumologica;
inoltre, sembrerebbe aver contribuito alle complicanze respiratorie anche l'errato collocamento del

tubo da sondino nasogastrico, finito nel bronco principale sinistro (apparto respiratorio), anziché nello stomaco (apparto digerente) a causa di una maldestra manovra durante il ricovero in rianimazione dall'11 gennaio al 16 gennaio 2016;
infine, nonostante quella che gli specialisti incaricati dai familiari della vittima chiamano "evidente sintomatologia" e nonostante gli esami radiografici, che permettevano di sospettare già dall'11 gennaio che il paziente fosse affetto da una grave pneumopatia infettiva, non sono stati eseguiti accertamenti idonei sulla natura del germe responsabile dell'infezione, procedendo quindi per 7 giorni con una terapia antibiotica di tipo "empirico", invece che mirato e calibrato sulle reali condizioni del paziente. La presenza del batterio ospedaliero è stata subito ed inequivocabilmente confermata dagli esami colturali eseguiti presso l'ospedale di Caltagirone, dove il signor P. è stato trasferito in data 21 gennaio 2016 in condizioni ormai disperate;
tenuto conto che, a quanto risulta:
durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del paziente;
l'imparzialità e la terzietà nelle valutazioni tecniche medico-legali di due dei tre consulenti del pubblico ministero potrebbero sembrare non pienamente soddisfatte alla luce dei seguenti fatti: uno degli esperti ha accettato l'incarico di consulenza di parte proposto, qualche mese dopo la vicenda, proprio dall'azienda ospedaliera policlinico Vittorio Emanuele, in un altro procedimento civile pendente presso il Tribunale di Catania; un altro degli specialisti nominati dal pubblico ministero, come emerso in sede di conferimento dell'incarico, è risultato essere collega di lavoro di uno dei medici indagati a seguito del ricorso dei familiari della vittima,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nel rispetto dell'autonomo svolgimento dei procedimenti giudiziari, disporre tutte le verifiche ritenute più idonee ed efficaci per accertare l'eventuale sussistenza di responsabilità del personale sanitario tali da causare, anche indirettamente, la morte del signor P. e riconducibili a violazioni ed inosservanza delle regole e delle procedure di prevenzione, diagnosi e cura previste dalle norme in materia sanitaria;
se non ritenga che sia necessario predisporre un'indagine accurata da parte degli ispettori del Ministero in merito alle condizioni igienico-sanitarie del nosocomio catanese, al fine di ripristinare, qualora sia necessario, gli *standard* igienico-sanitari per la cura dei degenti.
(4-07030)
BATTISTA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
il 19 febbraio 2017 la trasmissione televisiva "Le Iene" ha mandato in onda un servizio in cui si denuncia l'esistenza di un'associazione aggiudicatrice di un bando di finanziamento dell'Unar, a cui farebbero capo alcuni circoli, saune e centri massaggi riservati a pratiche erotico-omosessuale;
in particolare, l'Unar, l'Ufficio anti discriminazioni razziali all'interno del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si occupa di promuovere la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni razziali, etniche e sessuali, con campagne di comunicazione e progetti in collaborazione con associazioni *no profit*;
come previsto da statuto, la *mission* della suddetta associazione sarebbe quella dell'informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, come l'Aids. Le persone nel circolo, però, fanno intendere chiaramente che queste iniziative sono solo una copertura: ingresso riservato solo a uomini e immagini che immortalano scene di sesso omoerotico, molto spinto, al limite della violenza, senza alcun tipo di precauzione;
l'associazione coinvolta sarebbe vincitrice di un bando di finanziamento pari a 55.560 euro;
a quanto si evince dal servizio televisivo trasmesso, dietro l'attività dell'associazione sarebbe chiaramente occultato il *business* del sesso a pagamento;
considerato che:

laddove fossero accertate le responsabilità nel mancato controllo e vigilanza nella gestione dei fondi governativi erogati all'associazione coinvolta, è da ritenersi come atto moralmente e professionalmente inqualificabile, nonché vergognoso;
tutto ciò offende, non solo l'etica associazionistica, ma quanti credono e fruiscono delle agevolazioni fiscali per la promozione culturale e scientifica,
si chiede di sapere:
quali iniziative, misure e provvedimenti il Governo abbia in animo di intraprendere per chiarire l'inquietante vicenda denunciata nel servizio televisivo;
quali siano le azioni concrete volte ad assicurare la corretta e severa vigilanza *ex post* dei fondi assegnati tramite bando;
se, infine, non sia indispensabile e tempestiva una dichiarazione ufficiale chiarificatrice all'opinione pubblica, considerata soprattutto la delicata e imbarazzante circostanza.
(4-07031)

VOLPI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:
la vita e la cultura millenaria delle comunità del Gennargentu ruotano attorno all'allevamento del suino. Gli abitanti della zona traggono da sempre sostentamento dall'allevamento di suini ed altre variabili suinicole;
nell'area del Gennargentu (Barbagia e Ogliastra), la Giunta regionale sarda, tramite una *task force* coordinata da "unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana", ha stabilito l'abbattimento con la forza, "*manu militari*", di molti suini sani, fonte di sopravvivenza di un'antichissima cultura dell'allevamento. Il suino sardo allo stato brado, importante fonte di reddito e di sostentamento delle popolazioni locali, è patrimonio di biodiversità, patrimonio genetico di una razza suina in via di estinzione, inserita fra le 6 razze autoctone nazionali presenti nell'isola. La razza tutelata per legge è stata ufficialmente riconosciuta con decreto ministeriale n. 21664 l'8 giugno 2006;
la regolarizzazione degli allevamenti, con l'estinzione del pascolo brado, sarebbe condizione igienico-sanitaria indispensabile per l'eradicazione della peste suina africana;
su tale linea l'azione di abbattimento dei suini sani allo stato brado voluta dalla Giunta regionale sarda va avanti nonostante le numerose, inascoltate lamentele degli allevatori, impossibilitati a regolarizzare i propri allevamenti suini entro i termini stabiliti scaduti il 30 novembre 2015 e a causa delle pesanti sanzioni da pagare;
sono stati presentati diversi esposti in merito all'abbattimento di capi suini di razza sarda, affinché vengano effettuate opportune indagini valutando gli eventuali profili di illiceità penale e individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti;
l'11 novembre 2011 la Comunità europea ha istituito il divieto assoluto di far varcare i confini della Sardegna per qualsiasi prodotto a base di carne suina sarda. La peste suina africana, nonostante sia una forma influenzale altamente virulenta, è innocua per l'uomo ed il virus non è trasmissibile attraverso le carni macellate e lavorate. Attualmente risultano insufficienti le motivazioni di carattere scientifico e sanitario che giustifichino il divieto di esportazione dei prosciutti sardi anche quando la loro stagionatura rispetta le normative europee, considerato che nei documenti disponibili non esiste traccia di tali indispensabili motivazioni. In Sardegna non è attualmente possibile in nessun caso lavorare e esportare prosciutti di carne suina proveniente da allevamenti sardi, anche se sottoposti a un trattamento di fermentazione e di stagionatura naturali di almeno 190 giorni, causando ingenti danni economici ai singoli operatori e all'economia dell'area del Gennargentu e della Sardegna. Il mercato delle carni suine sarde resta chiuso. Il macellato è destinato a un mercato interno che, sebbene con alti consumi, rappresenta un bacino ristretto;
l'unità di progetto per la lotta alla peste suina africana che opera al servizio della Giunta continua con proclami a minacciare ulteriori interventi di abbattimenti di suini allo stato brado mentre il territorio è diventato una pericolosa polveriera sociale pronta a esplodere: si registra una grave situazione di tensione sociale che potrebbe causare un pericoloso conflitto con le popolazioni;
si è chiusa il 18 ottobre 2016 con l'ultima audizione tenuta nella sede della ASL 1 di Sassari con i

rappresentanti dell'unità di progetto la visita degli ispettori del Food and veterinary office (Fvo) della Commissione europea, che hanno visto il *team* di esperti UE, supportati dai colleghi del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale pesti suine, dal personale degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dai NAS dei Carabinieri visitare macelli, punti di allevamento e di trasformazione in diversi territori dell'Isola;
nell'area del Gennargentu la stragrande maggioranza degli allevatori alleva suini non solo come azienda ma anche per fabbisogno familiare. Se tutti i cittadini utenti del diritto d'esercizio d'uso civico facessero richiesta di recintare porzioni di territorio, la superficie da concedere sarebbe praticamente insufficiente, per cui sarebbe impossibile soddisfare tutte le richieste, con conseguenti possibili discriminazioni;
la regolarizzazione dei suini irregolari nei demani civici dell'area del Gennargentu può essere realizzata positivamente solo restituendo il diritto e uso millenario di pascolo brado agli allevatori e a tutti i cittadini utenti del diritto di uso civico del loro territorio. La peste suina africana nei demani civici non può e non deve rappresentare motivazione plausibile per imporre il divieto a tempo indeterminato del diritto di pascolo brado previsto dalla legge regionale n. 12 del 1984,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano porre in essere azioni per fermare lo sterminio di una specie suina da tutelare, patrimonio di biodiversità dell'area del Gennargentu e principale fonte di sostentamento delle popolazioni locali, effettuando prelievi sui suini, regolarizzando i maiali sani ed investendo, piuttosto, le ingenti somme destinate all'abbattimento degli animali al pascolo brado alla ricerca dei vaccini per la peste suina africana.
(4-07032)
STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
(4-07033)
(*Già* 3-01592)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
da tempo, ma in particolare nelle ultime settimane, in più istituti scolastici del Paese le forze dell'ordine sono entrate all'interno delle aule svolgendo, anche con dei cani a seguito, controlli antidroga durante le lezioni tra i banchi occupati dagli studenti;
2 anni fa, a Terni, un docente è stato sospeso dall'insegnamento per essersi opposto all'ingresso delle forze dell'ordine in classe;
visto che:
come raccontano alcuni insegnanti, le irruzioni all'interno delle scuole sarebbero avvenute all'improvviso, durante le lezioni, senza neanche bussare alla porta;
sempre secondo le testimonianze dei docenti, all'interno di molte delle classi perquisite ci sarebbero stati studenti che frequentano centri sociali o che fanno politica;
tale azione da parte delle forze dell'ordine sarebbe mirata soprattutto alla ricerca di droghe leggere;
considerato che:
la scuola non è uno spazio pubblico come altri, ma il luogo della formazione, non solo culturale, della persona e del cittadino, dove i ragazzi dovrebbero essere messi nella migliore condizione sociale e psicologia, al fine di un migliore apprendimento e di una migliore crescita;
irruzioni e perquisizioni, che talvolta possono provocare traumi psicologici nei ragazzi, non avvengono in altri luoghi pubblici, come caserme, tribunali e come il Parlamento stesso dove, secondo alcune inchieste giornalistiche, l'utilizzo di droghe, non solo leggere, sembra essere più frequente di quanto si immagini;
valutato che:
le politiche e le leggi proibizionistiche messe finora in campo nel nostro Paese, non solo non hanno risolto il problema del consumo di stupefacenti, ma alimentano quotidianamente l'enorme rete di criminalità organizzata presente in Italia;

al fine di infliggere un duro colpo alla criminalità organizzata e controllare l'uso di certi tipi di stupefacenti, l'unico intervento utile, sperimentato anche in altri Paesi con ottimi risultati, sarebbe quello a parere degli interroganti della legalizzazione delle droghe leggere;

in tema di lotta allo spaccio di stupefacenti la relazione annuale della Direzione nazionale antimafia, del febbraio 2015, afferma che "senza alcun pregiudizio ideologico, proibizionista o antiproibizionista che sia, si deve registrare il totale fallimento dell'azione repressiva";

recentemente Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), ha sostenuto che "una legalizzazione intelligente possa evitare il danno peggiore per i ragazzi, cioè entrare in contatto con ambienti della criminalità e che i soldi che spendiamo in processi e repressione, nell'attuazione del proibizionismo, sarebbero spesi molto meglio nella prevenzione";

la discussione in merito alla presentazione del provvedimento sulla legalizzazione della *cannabis* è da tempo sospesa presso la Camera dei deputati,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti secondo quali criteri le forze dell'ordine scelgono di fare irruzione all'interno di alcune aule di scuole del nostro Paese e perché non scelgono di intervenire in altri luoghi pubblici;

se non ritengano dannoso per l'attività scolastica e di formazione, per gli insegnanti e per gli studenti stessi, questa tipologia di perquisizione;

quali azioni di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di accelerare la legislazione sulla legalizzazione della *cannabis* da troppo tempo ferma in Parlamento, anche alla luce dei pessimi risultati ottenuti dalla normativa proibizionistica di questo Paese che, di fatto, secondo gli interroganti, non fa altro che alimentare la rete criminale, come certificato tra gli altri anche dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Direzione nazionale antimafia.

(4-07034)

1.5.2.4. Seduta n. 767 (ant.) del 22/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

767a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 906 del 26 ottobre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,05)*.

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato (ore 9,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato».

Per tale votazione, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un nome. Risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.

Per le operazioni di voto è stata predisposta un'urna. Quando avranno votato i senatori presenti in Aula in questo momento, l'urna resterà aperta per dar modo agli altri senatori di partecipare alla votazione, mentre l'Assemblea potrà proseguire nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

I senatori passeranno sotto il banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta.

Dichiaro aperta la votazione.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello nominale dei senatori in ordine alfabetico.

(Il senatore segretario SIBILIA e, successivamente, la senatrice segretario SAGGESE fanno l'appello).

(Segue la votazione). (Commenti e proteste del senatore Palma al momento dell'espressione del voto della senatrice Vicari).

Abbiamo così concluso l'appello dei senatori.

Ricordo ai colleghi che l'urna resterà aperta fino alle ore 12,30 per consentire, a coloro che non hanno ancora votato, di farlo. Alle ore 12,30 si dichiarerà chiusa la votazione.

(L'urna resta aperta).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare gli allievi e le allieve, i docenti e gli accompagnatori dell'Istituto di istruzione superiore «Stenio» di Termini Imerese, in provincia di Palermo. *(Applausi)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2692, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore facente funzioni ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica e siamo in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 10,50).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,50)**

La seduta è ripresa.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, ritengo che la discussione sul decreto-legge in esame, che ieri abbiamo svolto in Assemblea, sia stata importante. In particolare diversi interventi, come quelli dei senatori Padua, Santini e Gualdani, hanno messo bene in rilievo il significato del decreto-legge, ma ho apprezzato anche gli interventi critici, che comunque (in linea di massima) hanno colto alcuni elementi importanti presenti nel provvedimento.

Tengo a sottolineare il senso complessivo del decreto?legge in esame. Certamente, come del resto recita il titolo del decreto-legge, non stiamo parlando di un provvedimento che introduce un insieme di interventi complessivi sulla tematica del Mezzogiorno, ma di un provvedimento che reca interventi urgenti, con particolare riferimento ad alcune situazioni critiche, in alcune aree del Mezzogiorno. Però, come è stato messo in evidenza nella discussione di ieri, si tratta di situazioni specifiche che hanno un forte rilievo generale. Penso ad esempio all'articolo 1, che tocca il tema del risanamento ambientale dell'ILVA e della tutela della salute dei cittadini nella città di Taranto. Si tratta di un tema specifico, ma contemporaneamente di grande significato generale, perché significa affrontare il tema di fondo di una nuova fase dello sviluppo industriale, che sia ambientalmente compatibile e che tuteli pienamente la salute dei cittadini. All'interno di quell'articolo è stato poi introdotto, con un emendamento governativo, un ulteriore rafforzamento della tutela dei lavoratori durante la fase di transizione che si sta aprendo, attraverso la cessione del complesso dell'ILVA.

Sempre riagganciandomi al tema della tutela della salute, penso anche all'emendamento di origine parlamentare, introdotto alla Camera dei deputati (che destina 100 milioni di euro allo sviluppo della radioterapia oncologica nelle Regioni del Mezzogiorno e quindi al rafforzamento delle strutture sanitarie del Mezzogiorno in questa direzione), che accompagna quanto già previsto nella versione originaria del decreto-legge con specifico riferimento alle strutture sanitarie della città di Taranto, per cui il Governo ha previsto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l' acquisizione di strumentazioni avanzate in campo diagnostico.

Anche l'articolo 2, che ha a che fare con la questione dei depuratori e con l'accelerazione nella realizzazione degli impianti per il trattamento delle acque reflue, in risposta a procedure di infrazione europee, coglie una questione che è sì specifica, ma che è anch'essa di rilievo generale, ovvero la tutela dell'ambiente e in particolare dei mari del Mezzogiorno, che costituiscono una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, a partire dalle attività del turismo, per non parlare poi naturalmente di quelle legate alla pesca.

Anche l'articolo 4 del decreto-legge, che introduce la possibilità di costituire agenzie di somministrazione del lavoro nel caso di porti toccati dalla crisi del *transhipment* - pensiamo in particolare a quelli di Taranto e Gioia Tauro - tocca un tema specifico, ma di rilievo generale: si tratta del ruolo dell'Italia e nello specifico del Mezzogiorno nello sviluppo dei traffici merci nel Mediterraneo, in particolare dopo l'apertura del secondo ramo del canale di Suez.

All'articolo 7 vi è, infine, la questione del G7 che, come è chiaro, riguarda un tema di fondo e cioè l'immagine del nostro Paese a livello internazionale, testimoniata proprio da una realtà di particolare importanza, bellezza e tradizione culturale come è Taormina.

Diversi emendamenti introdotti alla Camera (ho già ricordato quello sul rafforzamento delle strutture di radioterapia oncologica nel Mezzogiorno) hanno ulteriormente ampliato e rafforzato l'impianto del decreto-legge. Mi riferisco, in particolare, a tre emendamenti, il primo dei quali riguarda la possibilità per i Comuni di utilizzare beni confiscati alle aziende per motivi di criminalità organizzata anche per scopi sociali: penso ad esempio a tutta la questione degli alloggi. Lo considero un passo in avanti importante e significativo, nello spirito con cui si procede nell'utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

L'emendamento sul credito d'imposta ha rafforzato in modo significativo tale strumento, in modo che, da parte delle imprese che investono nel Mezzogiorno, si arrivi al pieno utilizzo della dotazione

finanziaria di 600 milioni annui per quattro anni, poiché tali risorse, ove pienamente utilizzate, possono avere un effetto leva molto importante per oltre 1,7 miliardi d'investimenti all'anno nel Mezzogiorno.

Inoltre, un emendamento di origine parlamentare e riformulato dal Governo prevede un indirizzo al Governo nell'allocazione delle risorse di bilancio a partire dalla legge di bilancio per il 2018, in modo che gli stanziamenti ordinari in conto capitale per investimenti siano equamente distribuiti sul territorio nazionale affinché le risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei fondi strutturali possano svolgere appieno il loro ruolo per ridurre il divario tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord.

Si tratta quindi di un decreto-legge che mette in campo interventi urgenti in situazioni specifiche di criticità, che ha anche un significato più generale perché quegli stessi interventi hanno un significato più generale. Il provvedimento in esame si inserisce quindi in un disegno di azione più ampio che con il Governo Renzi ha visto l'impostazione del *masterplan* per il Mezzogiorno e la sua applicazione attraverso i Patti per il Sud con le Regioni e le Città metropolitane del Mezzogiorno e che vede il Governo Gentiloni Silveri impegnato sul Mezzogiorno come priorità della propria agenda. Da questo punto di vista e in risposta ad alcuni interventi, vorrei sottolineare come i fondi disponibili per le politiche di coesione per il Mezzogiorno siano molto importanti; in particolare, aggiungo che nell'ultima legge di bilancio il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato ulteriormente aumentato, di quasi 11 miliardi di euro, pertanto oggi ha una dotazione complessiva di 54,8 miliardi di euro.

Aggiungendo a questo i Fondi strutturali europei, di cui quasi la metà sono cofinanziamenti nazionali, siamo oltre i 100 miliardi, per l'esattezza a 124 miliardi di euro per le politiche di coesione, che in parte molto ampia (tra il 70 e l'80 per cento) vanno alle Regioni del Mezzogiorno. Di questi 124 miliardi, 82 sono a valere sul bilancio nazionale e 42 sono a valere sul bilancio dell'Unione europea.

Si tratta di risorse importanti, il punto chiave è utilizzarle appieno. Abbiamo dimostrato, con il recupero nell'utilizzo dei Fondi strutturali 2007-2013 (oggi siamo al piano assorbimento di quelle risorse), la capacità delle amministrazioni, come oggi riorganizzate attraverso sia il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia per la coesione territoriale sia le *task force* che abbiamo costruito insieme con le Regioni del Mezzogiorno, di utilizzare i fondi. Oggi siamo quindi in grado di dare piena attuazione alle politiche che utilizzano quella massa di risorse di cui ho parlato, che devono essere al servizio, come abbiamo scritto nel *masterplan*, delle potenzialità che ci sono nel Mezzogiorno.

Il compito delle istituzioni, del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e del Governo tutto, il compito delle istituzioni regionali, delle Città metropolitane e dei Comuni deve essere quello, con questi fondi, di costruire le condizioni entro cui le eccellenze presenti nel Mezzogiorno possano esprimersi appieno: capacità imprenditoriali, competenze lavorative, capacità innovative, che già oggi si fanno sentire. Lo abbiamo visto ieri con il rapporto ISMEA-Svimez sull'agricoltura del Mezzogiorno, ma lo abbiamo visto anche con il rapporto Svimez dell'estate scorsa e con il cosiddetto *check-up* Mezzogiorno da parte del centro studi di Confindustria e lo abbiamo visto anche nel documento unitario Confindustria-sindacati sulle politiche del Mezzogiorno: realtà produttive del Mezzogiorno che stanno proiettandosi sui mercati internazionali e che hanno forti potenzialità di sviluppo. Il nostro compito è fare in modo che si diffondano su tutto il territorio del Mezzogiorno e creino le possibilità di una ripresa forte della crescita nel Mezzogiorno.

Ci tengo a sottolineare un ultimo punto, anch'esso evidenziato in alcuni degli interventi di ieri. Abbiamo detto più volte che senza la ripresa del Mezzogiorno non c'è la ripresa del Paese intero ed io vorrei sottolineare che il compito del Ministro per la coesione territoriale e per il Mezzogiorno e di tutto il Governo è quello di fare della questione meridionale una questione nazionale, dello sviluppo del Mezzogiorno una parte integrante dello sviluppo nazionale e delle politiche per il Mezzogiorno una parte integrante della politica economica del nostro Paese. In altri termini, il compito è quello di creare le condizioni di un Paese realmente coeso, da Aosta a Bari, da Trieste a Palermo, affinché le possibilità di sviluppo siano omogenee su tutto il territorio nazionale ed, anzi, il Mezzogiorno possa crescere ancora di più in modo da ridurre il divario dal Centro-Nord e di far sì che tutti i cittadini italiani siano

fino in fondo cittadini italiani a pieno titolo, con pari diritti. La questione meridionale come questione nazionale: abbiamo cominciato con il Governo Renzi, continuiamo con il Governo Gentiloni Silveri.

A questo punto ringrazio veramente per il lavoro svolto in Commissione il presidente Tonini, il relatore Lai, tutti i senatori della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, perché in quell'ambito si è creato un clima di lavoro molto collaborativo, così come avevamo già riscontrato nel lavoro della Camera dei deputati.

Qui al Senato abbiamo trovato uno spirito di collaborazione molto importante. Abbiamo apprezzato, in particolare, la scelta che in Commissione si è fatta di una rapida votazione sugli emendamenti, con il ritiro o la trasformazione in ordini del giorno di diversi di essi, sia della maggioranza sia delle forze di opposizione, molti dei quali sono stati accolti dal Governo.

Mi auguro che questo clima di collaborazione continui qui nell'Aula del Senato perché, tenendo conto che comunque, come sappiamo, i tempi sono limitati e il decreto-legge deve essere convertito entro il 28 febbraio, sarebbe importante da parte del Governo, non mettendo il voto di fiducia, fare in modo che si condivida insieme, maggioranza e opposizione, l'appartenenza delle misure contenute in questo decreto-legge. Ribadisco infatti che queste, a mio parere, sono importanti in sé e perché si inseriscono in un disegno generale, cui il Parlamento ha dato un contributo importante nel corso dei suoi lavori.

Grazie per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lucio Romano)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno esprimo parere favorevole, purché siano modificati i dispositivi con «impegna il Governo a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. Questo è riferito a tutti gli ordini del giorno, relatore?

LAI, *relatore*. Sì, Presidente.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.7 e 1.8 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.13 e 1.14 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 1.16 e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.16 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.18 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Girotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Castaldi, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100?

CASTALDI *(M5S)*. Sì, Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100 (testo 2), presentato dai senatori Castaldi e Girotto.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'ordine del giorno G1.101. I presentatori accettano la riformulazione?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno, accetto la riformulazione e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101 (testo 2), presentato dal senatore Boccardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Comaroli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.102?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Comaroli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.103?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti o invito al loro ritiro. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1-*bis*.100, con la modifica «impegna il Governo a valutare».

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-*bis*.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.1, presentato dai senatori Stefano e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1-*bis*.3, presentato dai senatori Stefano e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.4, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.5, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'ordine del giorno G1-*bis*.100. Senatrice Comaroli, accetta la riformulazione?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1-*bis*.100 (testo 2), presentato dai senatori Comaroli e Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1-*bis*.0.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.0.2, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.0.3, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1-*bis*.0.4 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dai senatori Comaroli e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.6 e 2.7 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.9, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.10 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.14 e 2.15 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.19 e 2.20 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dai senatori Compagnone e Scavone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli 3, 3-*quater* e 3-*quinquies* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sulla soppressione dell'articolo 3, richiesta con l'emendamento 3.2.

Dal 2014 si tenta sempre più un irrigidimento e una centralizzazione dei lavori di urbanistica da eseguire a Bagnoli. All'articolo 33, comma 13, della legge n. 164 del 2014 (conversione del decreto-legge n. 133 del 2014) si stabilisce la necessità di una cabina di regia; in un secondo momento è stata introdotta la figura del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; con questo articolo 3 si inserisce la figura del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui designato, oltre alla possibilità che sia un Sottosegretario di Stato alla Presidenza. Si assiste quindi, sempre più, ad un tentativo di accentrare quella che è una prerogativa assolutamente territoriale e comunale, pertanto propongo di abolire completamente l'articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli 3, 3-*quater* e 3-*quinquies*.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 3, 3-*quater e* 3-*quinquies*.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3-*quater*.100, il parere è favorevole previa riformulazione tesa ad inserire l'elemento della valutazione da parte del Governo.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Quanto all'ordine del giorno G3-*quater*.100, si esprime parere favorevole previa la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Comaroli, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Nugnes.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*quater*.1, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori, identico all'emendamento 3-*quater.*2, presentato dalla senatrice De Pin.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*quater.*3, presentato dalla senatrice De Pin.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Mandelli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3-*quater*.100 proposta dal rappresentante del Governo?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione e chiedo la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3-*quater*.100 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*quinquies*.0.1, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*quinquies*.0.3, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*quinquies*.0.4, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*quinquies*.0.5, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3-*quinquies*.0.6 è stato ritirato.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4. Per quanto concerne gli ordini del giorno, propongo che il G4.100 e il G4.101 vengano riformulati gli impegni con l'aggiunta della locuzione «a valutare la possibilità di». Sono invece favorevole all'accoglimento del G4.102.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo. Sugli ordini del giorno il Governo è favorevole all'accoglimento del G4.100, previa riformulazione proposta dal relatore, mentre è contrario sul G4.101 e G4.102.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Catalfo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Comaroli, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G4.100?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, e chiedo che venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Catalfo, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G4.101 avanzata dal relatore?

CATALFO *(M5S)*. Sì, Presidente, accetto la riformulazione proposta.

LAI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, devo rivedere il mio parere su questo come sul successivo ordine del giorno. Ci sembrava che l'introduzione della locuzione «a valutare l'opportunità di» potesse consentire di dare un parere favorevole all'accoglimento ma, in effetti, su entrambi i temi vi è già stato un pronunciamento molto forte e significativo da parte del Governo, quindi il mio parere diventa contrario su entrambi gli ordini del giorno G4.101 e G4.102.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, non si può far altro che stigmatizzare il comportamento del relatore e del rappresentante del Governo, perché l'autonomia del Parlamento deve essere assoluta anche nel caso in cui il Governo, per motivi propri, esprima un parere contrario.

Qui oggi abbiamo visto come funziona il Parlamento: il relatore ha espresso un parere favorevole sull'ordine del giorno G4.101, tra l'altro con una riformulazione che andava a ridurre la portata del dispositivo (è comunque un ordine del giorno, quindi parliamo di poca cosa), ma il rappresentante del Governo ha detto «no» e il relatore, immediatamente e in maniera supina, si è sottomesso al parere del Governo.

Qui parliamo della difesa dei porti siciliani, in questo caso del porto di Augusta. Invito quindi realmente il Governo, di fronte a questo ordine del giorno (oltretutto riformulato con «a valutare l'opportunità di»), a rivedere la propria posizione contraria, perché il parere contrario significa un segnale chiaro che va nella direzione opposta rispetto all'atto che stiamo esaminando oggi.

Chiedo che venga messo a verbale questo cambio di parere così immotivato, perché il relatore non ha

espresso alcuna motivazione se non quella del parere negativo espresso dal Governo.

Invito quindi entrambi a rivedere il proprio parere o quantomeno a suggerire un'ulteriore riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi rispetto alla richiesta del senatore Santangelo.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, già in Commissione avevo espresso il parere contrario del Governo su entrambi gli ordini del giorno al nostro esame.

PRESIDENTE. Quindi, il relatore ha espresso parere contrario sugli ordini del giorno G4.101 e G4.102 e il Governo conferma il parere contrario espresso in Commissione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.101.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, il Governo ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno G4.101 in cui si parla della riforma delle autorità di sistema portuale. Stiamo parlando nello specifico dell'Autorità di sistema portuale che riguarda sia il porto di Catania che il porto di Augusta.

Qualcuno molto più autorevole di me diceva che a pensar male si fa peccato, ma ogni tanto ci si indovina e sembra strano che Augusta, in cui vi è l'unico porto *core* della Sicilia e che è una città - evidentemente disgraziatamente per qualcuno - governata dal Movimento 5 Stelle, venga scippata della sede dell'Autorità di sistema portuale e che questa venga spostata a Catania: altra città importantissima - non si discute assolutamente questo - ma è quantomeno singolare che l'unico porto *core* in Sicilia non sia sede dell'Autorità portuale.

Certe volte ci sorgono dubbi su quello che avviene e non si capisce perché il Governo intenda esprimere parere contrario su quest'ordine del giorno; non si riesce a vedere alcuna motivazione che non sia di carattere squisitamente politico-opportunista (e in questo caso la parola politica è con la «P» minuscola). Fa molto specie questa situazione che, come ha già detto il collega Santangelo, è indubbiamente da stigmatizzare.

Per questo motivo penso che sarebbe stato opportuno che il Governo riflettesse sulle azioni che compie, anche perché l'azione che il Governo vuole mettere in campo, che è quella di far funzionare meglio i porti italiani, non può andare a discapito di un porto importante come quello di Augusta (ovviamente con tutto il rispetto per il porto di Catania) che è individuato dall'Unione europea come porto *core*.

Ripeto: si tratta di una situazione indubbiamente singolare e non possiamo che opporci a questo modo di fare, perché è tutto concentrato su una «P» minuscola. E siccome la «P» minuscola è l'andazzo al quale siamo oramai avvezzi e non solo in queste Aule parlamentari, ma anche fuori, vorrà dire che quando il Movimento 5 Stelle andrà al Governo lavorerà con la «P» maiuscola. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore dell'ordine del giorno in votazione e approfitto dell'occasione per evidenziare come tutta la riforma delle autorità portuali del precedente Governo (e, nello specifico, del ministro Delrio, che attualmente ricopre la stessa carica) sia stata contrassegnata da episodi di politica e di raccomandazione locale, piuttosto che da un disegno obiettivo di ristrutturazione delle autorità portuali in Sicilia. Si sono così travolte realtà locali, regole e qualsiasi logica, in nome solamente dell'opportunismo politico.

L'ordine del giorno G4.101 ci dà l'opportunità di ribadire la nostra contrarietà a tutta la cosiddetta riforma Delrio, priva di ogni logica e di ogni obiettivo di vera organizzazione dei porti italiani. Questo è un episodio locale che forse era sfuggito, inizialmente, alla raccomandazione politica territoriale e vi

è entrato successivamente. Debbo dire, onestamente, che questa insipienza fondamentale della riforma Delrio è stata condita, in salsa siciliana, con l'assoluta assenza del Governo regionale e con l'ancor più grave insipienza del suo Presidente.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Anna Molinaro» di Montefiascone, in provincia di Viterbo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2692 (ore 11,32)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.101, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.102, presentato dai senatori Alicata e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, torniamo brevemente all'articolo 3-*quinquies*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*quinquies*.0.2, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Riprendiamo le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Alicata e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3, presentato dai senatori Alicata e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.0.4, presentato dai senatori Alicata e Mandelli, fino alle parole: «dalla seguente: "sedici";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.0.5.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, che si intendono

illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4-*bis*.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-*bis*.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.1, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4-*bis*.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.1, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.2, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.3, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-*bis*.0.4.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, è difficile parlare di Mezzogiorno senza far riferimento alle università e alle risorse ad esse destinate.

Chi si occupa realmente dell'economia del Sud, e sono convinto sia così per il ministro De Vincenti anche per la professione da lui svolta, sa come e quanto l'università riesca a essere motore per lo sviluppo, di coesione sociale, di abbattimento di disuguaglianze culturali e anche di promozione economica. Il fondo di finanziamento ordinario per le università è oggi ripartito secondo criteri che devono essere rivisti. L'emendamento è finalizzato a questo.

Chiedo al Governo un'attenzione supplementare e, nel frattempo (concedendo ovviamente i tempi necessari per gli approfondimenti del caso), chiedo che si valuti la possibilità almeno di assumere davanti al Paese un impegno serio, non in diluizione omeopatica, affinché queste disuguaglianze, che sono alla base del divario e dello iato profondo che esiste tra varie aree del Paese, possano essere superate. Chiedo, quindi, che sia valutata, almeno, la possibilità di trasformare l'emendamento 4-*bis*.0.4 in un ordine del giorno, il cui contenuto, per la verità, è presente anche all'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G4-*bis*.0.4, testé illustrato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore D'Ambrosio Lettieri?

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4-*bis*.0.4, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che l'emendamento 4-*ter*.0.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*ter*.0.2, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che gli emendamenti 4-*ter*.0.3, 4-*ter*.0.4 e 4-*ter*.0.5 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, gli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.2, 5-*bis*.3 e 5-*bis*.4 da me presentati erano già stati ritirati e sostituiti da un ordine del giorno già in sede di esame in Commissione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame, nonché sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.2, 5-*bis*.3 e 5-*bis*.4, ritirati dalla senatrice Dirindin.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.100 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Invito al ritiro dell'ordine del giorno G5.101, altrimenti esprimo parere contrario, perché i criteri sono già presenti nella distribuzione del fondo. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione, avvenuta in Commissione e riproposta ora, degli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.2, 5-*bis*.3 e 5-*bis*.4 presentati dalla senatrice Dirindin esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G5-*bis*.100. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G5-*bis*.101 e G5-*bis*.102 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno G5-*bis*.103.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, so che abbiamo già superato gli emendamenti all'articolo 4 e, probabilmente, io mi sono distratto, ma volevo sapere come mai non abbiamo votato l'emendamento 4-*ter*.01.

PRESIDENTE. Perché è stato ritirato, senatore Puglia.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per lo stesso motivo, volevo sapere se fossero stati ritirati anche gli emendamenti 4-*ter*.03, 4-*ter*.04 e 4-*ter*.05.

PRESIDENTE. Sì, senatore D'Alì.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.7 è stato ritirato.

Passiamo all'ordine del giorno G5.100, del quale il relatore ha presentato una riformulazione.

Chiedo al senatore Orellana se accetta tale riformulazione e, contestualmente, se insiste per la sua votazione.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, questo ordine del giorno era già stato accolto in Commissione, con una riformulazione che prevedeva la formula «a valutare l'opportunità di» per il secondo impegno, mentre per il primo impegno si chiedeva di lasciare «di chiarire» senza inserire «a valutare l'opportunità di».

Poiché il relatore e il Governo hanno confermato tale volontà, io accetto tale riformulazione. Allo stesso tempo, insisto però per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.101, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5-*bis*.1, presentato dalla senatrice Dirindin.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5-*bis*.5 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5-*bis*.100, presentato dai senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'ordine del giorno G5-*bis*.101 del quale il relatore ha presentato una riformulazione.

Chiedo al senatore Mandelli se accetta tale riformulazione e, contestualmente, se insiste per la sua votazione.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione ma insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5-*bis*.101 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'ordine del giorno G5-*bis*.102, del quale il relatore ha presentato una riformulazione.

Chiedo al senatore Mandelli se accetta tale riformulazione e, contestualmente, se insiste per la sua votazione.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione ma insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5-*bis*.102 (testo 2), presentato dai senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5-*bis*.103, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 6 del decreto-legge e degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G6.100 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: inserire nella parte dispositiva «a valutare la possibilità di».

Sugli emendamenti aggiuntivi il parere è contrario.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Esprimo parere conforme al Governo.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri accetta la riformulazione?

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100 (testo 2), presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Perrone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 7 e 7-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G7.100 e G7.101. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.102 se accolta la riformulazione del dispositivo che in seguito verrà illustrata.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 7-*bis*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G7-*bis*.100, G7-*bis*.101, G7-*bis*.102 e G7-*bis*.103 se accolta la riformulazione. Sugli emendamenti 7-*bis*.0.1 e 7-*bis*.0.2 invito al ritiro oppure ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno. Gli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 7-*bis* e relativi al tema della Sardegna chiedo che vengano trasformati in un unico ordine del giorno. In tal caso, il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Se posso riassumere, lei invita al ritiro degli emendamenti dal 7-*bis*.0.1 al 7-*bis*.0.10 per trasformarli in un unico ordine del giorno complessivo.

LAI, *relatore*. Esattamente, signor Presidente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7-*bis*.0.11, 7-*bis*.0.12, 7-*bis*.0.13 e 7-*bis*.0.14. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7-*ter*.1 e 7-*ter*.2. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G7-*ter*.100.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Sulla riformulazione dell'ordine del giorno G7-*bis*.100,

propongo che la parte iniziale del dispositivo venga modificata inserendo le seguenti parole: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità di riconoscere tra le priorità inderogabili». La parte restante del primo periodo del dispositivo rimane immutata e termina con le parole: «secondo un sistema articolato». La restante parte del dispositivo viene invece cancellata. Si tratta della stessa riformulazione proposta in Commissione e mi sembrava che la senatrice Comaroli l'avesse accolta.

PRESIDENTE. Vedo dei cenni di assenso da parte della senatrice Comaroli.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Per ciò che riguarda l'ordine del giorno G7-*bis*.101, anche in questo caso la riformulazione è un po' più complessa. Il Governo non accoglie infatti il secondo impegno, mentre si chiede di modificare la prima parte del dispositivo come segue: si «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che individuino risorse straordinarie in favore della promozione della didattica e della ricerca delle università del Mezzogiorno». Avevamo proposto alla senatrice Montevecchi la medesima riformulazione in sede di Commissione.

Per ciò che riguarda l'ordine del giorno G7-*bis*.103, propongo di riformulare la parte dispositiva come segue: si «impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di misure a favore dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio economico e sociale».

PRESIDENTE. Vedo altrettanti cenni di assenso da parte dei proponenti.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Infine, signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G7-*ter*.100, in conformità con il relatore.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma di tutti i componenti del Gruppo della Lega Nord all'ordine del giorno G7-*bis*.102, a prima firma della senatrice Comaroli.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.4 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Comaroli e Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento 7.6, che insieme ad un'altra piccola serie di proposte emendative pone un problema di cui abbiamo parlato nella seduta di ieri, in sede di discussione generale, a proposito di quanto previsto nel testo con riferimento alla possibilità di ricorrere all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il nuovo codice degli appalti, in tema di affidamento dei lavori tramite una procedura negoziata, senza la pubblicazione del bando di gara. Come abbiamo già detto, questa ci sembra una procedura alquanto singolare. Possiamo capire l'esigenza del Governo di realizzare queste opere entro tre mesi. Ovviamente non possiamo capire i ritardi del Governo che hanno provocato tutto ciò, come abbiamo già detto ieri, ritardando di ben sette mesi la nomina del commissario che avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione delle opere connesse al G7.

Con un emendamento precedente abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare l'articolo 62 del nuovo codice degli appalti in luogo dell'articolo 63, che prevede una procedura negoziata, ma previa pubblicazione del bando: ci sembrava infatti il minimo. Con l'emendamento in esame cerchiamo di escludere l'applicazione di tale norma agli interventi di importo pari o superiori al milione di euro.

Signor Presidente, è la modalità di azione che a nostro avviso non va bene e pertanto abbiamo presentato una serie di emendamenti, perché non si può non tener conto del fatto che vanno contemperate entrambe le esigenze: l'esigenza della trasparenza assoluta e della possibilità di controllo e verifica, connessa alla pubblicazione del bando di gara, e la necessità di realizzare le opere del G7. Quindi, non si riesce davvero a capire come il Governo intenda agire per contemperare le due esigenze, visto che ne ha presa in considerazione una sola. Essendo in ritardo, si scelgono procedure davvero straordinarie. Questo modo di agire è continuo e ripetuto. Il codice degli appalti è stato approvato lavorando tutti insieme nelle Commissioni competenti, per arrivare ad un testo che fosse ben fatto - con tutti gli aggiustamenti che è necessario fare, perché su tutta una serie di cose non eravamo d'accordo - ma è lo stesso Governo che ha voluto approvare il nuovo codice degli appalti, e in questo caso sceglie di agire in deroga.

Questa procedura, questo modo di agire da parte del Governo non è assolutamente accettabile, perciò chiediamo al Governo di cambiare la sua posizione sugli emendamenti, pur sapendo che questo non avverrà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, prima ho dimenticato di precisare la riformulazione annunciata dal relatore sull'ordine del giorno G7-*bis*.102, che avevo concordato anche in Commissione con la senatrice Comaroli. La riformulazione è dunque la seguente: «Impegna il Governo ad accelerare con il massimo impegno l'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle zone economiche speciali».

PRESIDENTE. Vedo che la senatrice Comaroli accoglie la riformulazione proposta.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.8 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore

Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, presentato dai senatori Comaroli e Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.101, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.102 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*bis*.1, presentato dai senatori Comaroli e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*bis*.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

La senatrice Montevecchi accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G7-*bis*.101.

Indìco quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*bis*.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*bis*.102 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*bis*.103 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-*bis*.0.1.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, io ho introdotto diversi emendamenti; tra l'altro vengo dall'approvazione in Commissione di un ordine del giorno sulla procedura per il riconoscimento dello

stato di insularità della Sardegna.

Signor Presidente, vorrei ricordare che l'unica norma di rango che definisce la Sardegna un'isola è contenuta all'articolo 13 dello Statuto speciale di autonomia, cioè quello che riguarda il piano di rinascita economica e sociale che deve essere disposto dallo Stato in concorso con la Regione.

Accetto l'ipotesi avanzata dal relatore nel far confluire i contenuti degli emendamenti all'articolo in un unico ordine del giorno che citi questi emendamenti e ne richiami i contenuti. Voglio però ricordare al Governo che il Parlamento unanimemente, nel maggio e nel giugno del 2015 (alla Camera come al Senato), ha approvato mozioni presentate da tutti i Gruppi in cui questi temi sono stati accolti come prioritari dal Governo e che l'Esecutivo si è impegnato a costituire un tavolo di confronto permanente Stato-Regione ai fini dell'attuazione di quegli obiettivi. Al Governo ed anche al ministro De Vincenti, che ha seguito da sempre queste vicende, voglio far rilevare che la polverizzazione del tavolo in tanti tavoli, ministeriali e tecnici, non dà l'impressione che sia stata accolta l'indicazione del Parlamento e che sia necessario un tavolo politico che tratti le questioni nel loro insieme. Parcellizzarle è una scelta politica sbagliata, che ha messo la Sardegna in ginocchio, alla quale bisogna porre rimedio.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno che scaturisce dal ritiro degli emendamenti di cui ha parlato il senatore Uras, con il quale ci troviamo d'accordo sull'opportunità di affrontare in un tavolo unico le questioni della Sardegna. Naturalmente la sottoscrizione l'ho chiesta anche al Gruppo, che mi ha dato parere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G7-*bis*.0.1 che riassume il contenuto degli emendamenti da 7-*bis*.0.1 a 7-*bis*.0.10.

LAI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*bis*.0.1, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*bis*.0.11, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-*bis*.0.12.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, intendo intervenire sugli emendamenti 7-*bis*.0.11, 7-*bis*.0.12 e 7-*bis*.0.13.

PRESIDENTE. Annullo, allora, la votazione dell'emendamento 7-*bis*.0.11.

Ha facoltà di intervenire, senatore D'Ambrosio Lettieri.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, le chiedo un minuto perché questi sono tre emendamenti in sequenza, che non ho illustrato perché sono di elementare comprensione e non presentano aspetti controversi o criptici legati a riferimenti normativi. Io attribuisco grande sensibilità e competenza al ministro De Vincenti, ma in quest'occasione spero che, auspice anche la provenienza geografica dell'autorevole Ministro per i rapporti con il Parlamento che gli siede accanto, che peraltro è eletta in Puglia, si possa svolgere una sorta di *moral suasion*, ma non per far passare gli

emendamenti su cui è stato espresso parere negativo, ma perché attraverso la loro trasformazione in ordini del giorno si dia al Mezzogiorno d'Italia la certezza che i temi contenuti nell'agenda politica del Governo possano riguardare in termini concreti anche il Mezzogiorno, in modo migliore di quanto si riesca a fare con il provvedimento in esame.

È noto a tutti quanto accaduto nella prima decade di gennaio; nella seconda sono stati tragici gli accadimenti connessi con gli eventi atmosferici, ma vogliamo dare un segnale di attenzione a gente che ha smesso anche di sperare, che è prostrata in ginocchio, che vive con il reddito proveniente dalla coltivazione di piccoli terreni che sono stati distrutti dalla neve? Vogliamo cercare di dare un segno di attenzione alle imprese, alle aziende e a tutto l'indotto che è completamente in difficoltà? Credo che almeno l'atto d'impegno al Governo che dica in quest'Aula al popolo italiano e alle aziende del Mezzogiorno «non dimentichiamo i problemi del Sud» sia un gesto di attenzione e soprattutto, se mi si permette, di rispetto.

PRESIDENTE. E a fronte di questo testo lei ritirerebbe i suoi emendamenti?

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Li ritirerei.

PRESIDENTE. Ministro De Vincenti, come si esprime in merito?

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Noi siamo pronti ad accogliere un ordine del giorno. Segnalo al senatore che in un articolo del decreto-legge varato dal Consiglio dei ministri c'è tutta una parte che riguarda il sostegno in particolare alle imprese agricole e, più in generale, a quelle colpite dall'emergenza del cattivo tempo e della neve, a cui fa riferimento nei suoi emendamenti il senatore D'Ambrosio Lettieri.

Siamo quindi pronti ad accogliere un ordine del giorno che magari abbia una premessa di tale tenore: «a valutare l'opportunità»; mi permetto di segnalarglielo, senatore D'Ambrosio Lettieri, solo perché poi devo controllare la coerenza con il decreto che abbiamo varato e che comunque è all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, mi sembra che, tenendo presente il contenuto del decreto, mettiamo i punti di riferimento rispetto ai contenuti degli emendamenti.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Presidente, intanto ringrazio il Ministro e accetto la sua richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Ritiro i tre emendamenti e chiedo che a questo ordine del giorno sia aggiunta la firma di tutti i componenti del Gruppo Conservatori e Riformisti.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*bis*.0.2, derivante dalla trasformazione degli emendamenti 7-*bis*.0.11, 7-*bis*.0.12 e 7-*bis*.0.13, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7-*bis*.0.14 e 7-*ter*.1 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*ter*.2, presentato dal senatore Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*ter*.100, presentato dal senatore Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*ter*.0.1, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli 7-*quater*, 7-*quinquies*, 7-*sexies*, 7-*septies* e 7-*novies*, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, proponendo la riformulazione del solo 7-*quinquies*.1.

Sugli ordini del giorno in esame il parere è contrario, salvo che sul G7-*quater*.103, il cui parere favorevole è condizionato al recepimento della seguente modifica del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare».

Sull'ordine del giorno G7-*quinquies*.100 chiedo una riformulazione del dispositivo di tale tenore: «impegna il Governo a interpretare, in sede di attuazione, l'articolo7-*quinquies* del provvedimento in esame, nel senso che».

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G7.*sexies*.100, perché è già stato approvato in Commissione.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, intende accogliere la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore sul suo emendamento 7-*quinquies*.1?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-*quater*.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*quater*.1, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*quater*.2, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*quater*.3, presentato dai senatori Comaroli e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*quater*.4, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*quater*.100, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*quater*.101, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*quater*.102, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Mandelli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7-*quater.*103?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, accetto la riformulazione e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*quater*.103 (testo 2), presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7-*quinquies*.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*quinquies*.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7-*sexies*.1 e 7-*sexies*.2 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7-*sexies*.100, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*septies*.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*novies*.0.1, presentato dai senatori Compagnone e Scavone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*novies*.0.2, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7-*novies*.0.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*novies*.0.4, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7-*novies*.0.5 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*novies*.0.6, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7-*novies*.0.7 e 7-*novies*.0.8 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*novies*.0.9, presentato dai senatori Boccardi e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*novies*.0.10, presentato dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*novies*.0.11, presentato dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento Tit. 1 è stato ritirato.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, gli Uffici mi hanno fatto una comunicazione su alcuni emendamenti che sono stati posti ai voti e discussi sui quali vi è la necessità che io faccia una precisazione, se lei me lo permette.

Il mio intervento si riferiva all'illustrazione di quattro emendamenti.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore, la votazione che ha respinto il primo dei tre emendamenti, come detto, si deve ritenere annullata perché il successivo ordine del giorno deriva dalla loro trasformazione.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, mi permetta di chiudere il mio intervento rinnovandole tutta la mia stima perché è tempestivo ed efficace.

PRESIDENTE. Colleghi, per permettere agli Uffici di riordinare il materiale, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, nella notte tra venerdì e sabato scorso la ditta di trasporti Caair a Vittoria è stata vittima di un vile attacco incendiario che impone una riflessione critica ed attenta, oltre ad una pronta risposta delle istituzioni nazionali e locali. È una vicenda molto grave che deve spingere ciascun componente della comunità siciliana, ed Iblea in particolare, ognuno per la propria parte per il proprio ruolo, a pretendere che la città possa essere libera da ogni tipo di condizionamento criminale o mafioso.

Sarebbe auspicabile, in questo senso, che tutti i vittoriesi ma tutti i siciliani, e in particolar modo tutta la comunità Iblea, facessero sentire tutto il proprio sdegno rispetto ad un simile gesto e c'è bisogno che lo Stato le istituzioni locali intervengano al più presto e in modo appropriato per il rispetto della legalità sul territorio.

In questo contesto, ieri mattina si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e, nell'attesa degli sviluppi delle indagini in corso da parte di carabinieri e procura della Repubblica, sono state rafforzate le misure di vigilanza e di controllo. Bene, quindi, perché è stata data una risposta

immediata dopo il grave episodio accaduto nel fine settimana ma i problemi non sono pochi e non possono essere sottaciuti. Le vicende criminali che si sono susseguite negli ultimi anni a Vittoria (in questo mese ci sono stati già due attacchi incendiari) denotano un palese peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro di un territorio e di una comunità particolarmente legati al commercio dell'ortofrutta e che per molto tempo ha rappresentato un avamposto di sviluppo e di lavoro per l'intero Mezzogiorno. L'attacco al mercato ortofrutticolo di Vittoria è un attacco all'economia del settore. Vittoria è un mercato multilingue e poliforme che guarda per natura non solo verso l'Italia, ma anche verso il Mediterraneo e il Nord Africa. È un mercato in costante crescita e si è in continua competizione per il suo dominio. Come detto, non mancano i problemi come quelli che riguardano *in primis* la contraffazione dei prodotti e che producono un danno enorme hai tanti, tantissimi produttori onesti e ai consumatori.

C'è un modo per combattere le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata, o la concorrenza sleale con prodotti non italiani: è l'aggregazione dei produttori che, associati, possono essere più forti e coesi. Da questo punto di vista, bisogna fare ancora molto, perché non c'è dubbio che convenga associarsi anche per accedere ai finanziamenti europei; ma c'è anche l'urgenza, allo stesso tempo, di aiutare quelli che non ce la fanno, che si sentono oppressi da una filiera articolata e complessa e che sono sotto la scure della crisi economica e di un continuo ribasso dei prezzi dei prodotti, e possono perciò essere a rischio del ricatto della criminalità organizzata e della mafia.

In questo contesto, dove la competizione può spingersi fino all'estremo infrangendo ogni regola, può essere difficile districarsi, soprattutto nei momenti di crisi economica. Per questo bisogna aiutare i produttori seri e onesti, che sono la quasi totalità, segnalando i casi di illegalità, purtroppo diffusa, che non possiamo assolutamente permettere prenda il sopravvento nella filiera commerciale e nell'indotto, incuneandosi nei gangli del mercato.

Per tali ragioni, l'amministrazione centrale dello Stato e gli organi periferici, le amministrazioni territoriali, la magistratura e la società civile, ognuno secondo i propri compiti, devono fare sistema. La collaborazione è l'unico mezzo di contrasto che può essere efficace per non lasciare il più grande mercato del Sud Italia in mano alla malavita organizzata. Per tale motivo presenterò in questi giorni un'interrogazione per conoscere le intenzioni del Governo e vedere cosa intende mettere in opera a tal proposito.

Signor Presidente, chiedo di consegnare agli atti la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei annunciare ai cittadini italiani e ai colleghi che il TTIP è già tra di noi. Qualcuno pensa sia stato bloccato, ma in realtà è già tra di noi.

Il TTIP contiene una norma che ci trasformerebbe negli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'inversione dell'onere della prova. Sapete bene che negli Stati Uniti un'azienda può produrre qualsiasi tipo di prodotto e disperderlo nell'ambiente, ed è il cittadino a dover poi dimostrare che quella sostanza inquina, che fa male, che fa ammalare, che uccide. Qui in Europa, teoricamente, dovremmo essere nella posizione opposta: abbiamo il RIS, abbiamo la necessità di dovere passare per controlli prima di poter immettere in produzione materiali o sostanze nuovi, ma cosa succede per quelle che sono già in circolo? Veniamo al caso specifico. Parlo di inceneritori, di cementifici.

In un piccolo Comune della Provincia di Treviso, a Pederobba, sono già presenti due inceneritori e un cementificio, e questo già brucia pneumatici e *pet-coke*, che è la parte peggiore del petrolio; ora chiede di poter bruciare anche plastiche. La situazione è che ha richiesto la valutazione di impatto ambientale, ma gli studi nel settore sono discordi; non c'è certezza. E allora perché - come sarebbe di buonsenso - non fare prima un'indagine epidemiologica sulla popolazione che già da vent'anni è sottoposta ai fumi di inceneritori e cementifici che bruciano pneumatici e *pet-coke* prima di procedere con l'aggiunta di plastiche, che - sappiamo bene - inceneritori e cementifici non annullano ma trasformano e

combinano? Il principio di precauzione in Europa e in Italia viene rispettato oppure no? Sembrerebbe proprio di no.

Chiedo quindi al Parlamento di attivarsi affinché sia rispettato questo basilare principio di tutela della sicurezza per i cittadini e chiedo alle autorità venete, in particolare di Treviso e Pederobba, di fermarsi finché non si avrà la certezza che una determinata azione non inquini, non provochi malattie e morti assolutamente ingiustificabili. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, «Roma ai romani, casa agli italiani»: si intitola così la vergognosa manifestazione di matrice xenofoba che Forza Nuova, organizzazione neofascista che nel tempo si è resa protagonista di violenze e apologia di fascismo, sta organizzando per il prossimo 24 febbraio nel popolare quartiere di Primavalle.

Proprio perché sono assolutamente consapevole del fatto che quello dell'abitare sia un diritto che da tempo a Roma, come anche nel resto del Paese, subisce gravi limitazioni e produce sofferenze inaudite a centinaia di migliaia di famiglie, non può divenire strumento e pretesto per fomentare vergognose campagne di odio, che con Sinistra Italiana intendiamo contrastare con tutti i mezzi democratici.

Purtroppo non occorre andare troppo lontano per stigmatizzare la matrice violenta e fascista di questa organizzazione. Ieri, nel corso delle manifestazioni che hanno attraversato la nostra capitale, tra gli arrestati, i fermati e i denunciati, vi sono esponenti di spicco di Forza Nuova; si tratta di alcuni infiltrati - ci tengo a sottolinearlo - del tutto estranei alle vertenze e alle ragioni che lì venivano sostenute, ragioni che ho peraltro condiviso in Aula e con i manifestanti stessi e che ribadisco. Le forze di polizia e la magistratura svolgeranno come sempre e bene il loro ruolo e prenderanno le decisioni e le misure corrispondenti; certo è che vi sono foto oggi che mostrano alcuni di questi personaggi in possesso di armi improprie o mentre pongono in essere atti di aggressione nei confronti delle Forze dell'ordine e che parlano da sole.

Rivolgo pertanto un appello al Ministro dell'interno affinché sia impedito lo svolgimento della manifestazione del 24 febbraio, che - come altre volte è avvenuto a Roma - potrebbe degenerare in pericolose esternazioni xenofobe, in apologia pubblica di fascismo, oltre che in vere e proprie violenze che metterebbero a rischio la sicurezza della cittadinanza e l'ordine pubblico, considerato che nella zona insistono sedi di organizzazioni democratiche che potrebbero essere bersaglio di attacchi e di provocazione da parte dei manifestanti.

Non tollereremo - per questo chiedo l'intervento del Ministro - alcuna offesa alla città, alcuna violenza, alcun attacco al cuore democratico e antifascista di Primavalle, alle associazioni politiche e sociali che ne sono espressione viva e a tutti coloro che si riconoscono nei valori costituzionali della nostra Repubblica. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti del Liceo classico statale «Socrate» di Bari che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Chiusura di votazione (ore 12,30)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un Vice Presidente del Senato.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aiello, Airola, Albano, Albertini, Amati, Amidei, Angioni, Anitori, Arrigoni, Astorre, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Berger, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonaiuti, Bondi, Bonfrisco, Borioli, Bottici, Broglia, Bruni, Bubbico, Buccarella, Buemi, Bulgarelli

Calderoli, Caleo, Caliendo, Campanella, Candiani, Cantini, Capacchione, Cappelletti, Cardiello, Cardinali, Carraro, Casaletto, Casini, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Chiavaroli, Ciampolillo, Cioffi, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Comaroli, Compagnone, Consiglio, Conte, Conti, Cotti, Crimi, Crosio, Cucca, Cuomo

D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ambrosio Lettieri, D'Ascola, De Biasi, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, Dirindin, Donno

Endrizzi, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasano, Fasiolo, Fattori, Fattorini, Favero, Fazzone, Fedeli, Ferrara Elena, Ferrara Mario, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Floris, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gaetti, Gasparri, Gatti, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Girotto, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lezzi, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lucidi, Lumia

Malan, Manassero, Manconi, Mancuso, Mandelli, Mangili, Maran, Marcucci, Margiotta, Marin, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martelli, Marton, Mattesini, Maturani, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Migliavacca, Milo, Mineo, Minniti, Minzolini, Mirabelli, Molinari, Montevecchi, Monti, Morgoni, Moronese, Morra, Moscardelli, Mucchetti, Munerato, Mussini

Naccarato, Napolitano, Nencini, Nugnes

Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Paglini, Pagnoncelli, Palermo, Palma, Panizza, Parente, Pegorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pizzetti, Puglia, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Razzi, Repetti, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Mariarosaria, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta, Ruvolo

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santangelo, Santini, Scalia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Silvestro, Simeoni, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Stefani, Stefano, Susta

Tarquinio, Taverna, Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tosato, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Vacciano, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte, Villari, Volpi

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller, Zin, Zizza, Zuffada.

In attesa della conclusione dello spoglio delle schede, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 13,33).

Presidenza del presidente GRASSO

Risultato di votazione (ore 13,33)

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Vice Presidente del Senato:

Senatori presenti	274

Senatori votanti	273

Hanno ottenuto voti i senatori:

Di Giorgi Rosa Maria	149
Petrocelli Vito	37
Lo Moro Doris	13
Zanda Luigi	4
Chiti Vannino	3
Buemi Enrico	2
De Biasi Emilia	2
Razzi Antonio	2
Viceconte Guido	2
Dispersi	8
Schede bianche	37
Schede nulle	14

Proclamo eletto Vice Presidente del Senato la senatrice Di Giorgi Rosa Maria, alla quale rivolgo le mie congratulazioni e quelle di tutta l'Assemblea, nonché i miei più cordiali auguri di buon lavoro. *(Applausi. Molte congratulazioni)*.

I senatori Segretari hanno considerato validi i voti espressi per le senatrici Di Giorgi e De Biasi laddove indicati, rispettivamente con le denominazioni De Giorgi (13 schede) e Di Biase (una scheda).

Sui lavori del Senato

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, tenuto conto che l'andamento dei lavori ha avuto un'accelerazione e avendo già fissato nella Capigruppo di ieri il termine delle ore 17 per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sui minori non accompagnati, sono a chiederle un ampliamento di questo spazio temporale, perché la Commissione affronterà proprio nel pomeriggio l'esame degli emendamenti, quindi sarebbe poco congruo far scadere il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Aula proprio nel momento in cui si dovrebbe concludere l'esame in Commissione.

PRESIDENTE. Viene concessa una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti fino alle ore 19.

Tenuto conto del protrarsi della seduta antimeridiana, la seduta pomeridiana di oggi inizierà alle ore 17 e non alle ore 16,30.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (**2692**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b)*:*

al capoverso 8.4:

al terzo periodo, dopo la parola: «realizzare» *sono inserite le seguenti:* «, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-*bis*, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione»;

al capoverso 8.5:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti *internet* istituzionali dei comuni medesimi»;

al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1° maggio 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2016»;

al comma 2:

alla lettera a) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «La relazione è inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

alla lettera b)*, le parole*: «in spesa nello stato previsione» *sono sostituite dalle seguenti: «* allo stato di previsione della spesa»;

al comma 3:

dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» *sono inserite le seguenti:* «di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

al comma 4, le parole: «sui saldi di finanza pubblica» *sono sostituite dalle seguenti*: «in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31

dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-*bis* - *(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA).* - 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che non siano in una situazione di conflitto di interessi»;
al secondo periodo, la parola: «collocato» *è sostituita dalle seguenti:* «è collocato»;
al terzo periodo, le parole: «in fuori ruolo»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «fuori ruolo»;
al comma 2:
le parole: «per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, della» *sono sostituite dalla seguente:* «dalla»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli

interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016»;

al comma 5, dopo le parole: «i Commissari» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 4» *e dopo le parole:* «attuazione degli interventi di competenza» *sono inserite le seguenti:* «, con le difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei medesimi,»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti»;

al comma 7, le parole: «sentita la competente Autorità, ovvero la Regione» *sono sostituite dalle seguenti:* «con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 134» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorità nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare» *sono soppresse;*

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare».

All'articolo 3, *comma 1, le parole*: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».

Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-*bis* - *(Bonifica del deposito ex Cemerad)*. - 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate.

2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-*bis*, e 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Art. 3-*ter*. *(Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento)*. - 1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.
2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 3-*quater*. - *(Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)*. - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
b) al comma 150, le parole: "riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012".
Art. 3-*quinquies*. - *(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità)*. - 1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio» *è inserita la seguente:* «2017» *e la parola:* «sentito» *è sostituita dalle seguenti:* «d'intesa con»;
al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Agenzie» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «Sistema portuale» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1»;
al secondo periodo, dopo le parole: «28 gennaio 1994, n. 84,» *sono inserite le seguenti:* «la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «stesso obbligo» *sono sostituite dalle seguenti:* «lo stesso obbligo»*;*
al comma 6, dopo le parole: «Agenzia di somministrazione» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1» *e le parole:* «di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81»*sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 7, le parole: «18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro

per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019»;
al comma 8, la parola: «presupporsi»*è sostituita dalla seguente:* «presupposti»;
al comma 9, lettere a) *e* b)*, le parole:* «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo sociale per occupazione e formazione».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-*bis*. - *(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno)*. - 1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformità alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 4-*ter*. - *(Trasporto di acqua destinata al consumo umano)*. - 1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-*bis*. - *(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno)*. - 1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise,

Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 577.522,36» *è inserita la seguente:* «annui»;

alla rubrica, la parola: «brindisi» *è sostituita dalla seguente:* «Brindisi».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Interventi per la presidenza del G7 e interventi diversi».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per» *sono sostituite dalla seguente:* «Per» *e le parole:* «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»*sono sostituite dalle seguenti:* «si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata "MED Dialogues". Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Nel capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-*bis*. - *(Princìpi per il riequilibrio territoriale)*. - 1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno

2017, sono stabilite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.

3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7-*ter*. - *(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione)*. - 1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 7-*quater*. - *(Misure in materia di credito di imposta)*. - 1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"*98.* Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico".

2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"*101*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione".

3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"*102*. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento".

4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"*105*. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7-*quinquies*. - *(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente)*. - 1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonché quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a finalità da esso difformi. Tali finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole. La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.

3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, a pena di revoca con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalità indicate nel decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 7-*sexies*. - *(Programma "Magna Grecia" - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese)*. - 1. È istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia", volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7-*septies*. - *(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)*. - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"*8-bis*. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia";

b) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"*8-bis*. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-*bis*, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti

territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti".

Art. 7-*octies*. - *(Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al comune di Lecce)*. - 1. All'articolo 1, comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "ricorso n. 7234 del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso n. 734 del 2014".

Art. 7-*novies*. - *(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico)*. - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "o da un ente di certificazione accreditato, attestante" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti";

b) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", la voce: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" è sostituita dalla seguente: "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime";

c) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", prima della voce: "dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti" è inserito il seguente periodo: "Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:";

d) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole da: "filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua" fino a: "fermare le attività di macchine e impianti" sono soppresse».

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:

«*8.4.* Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del

programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-*bis*, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.

8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti *internet* istituzionali dei comuni medesimi. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2016».

2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13 anche con le modalità di cui al comma 6-*undecies* del medesimo articolo 1:

a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. La relazione è inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola,

avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

3. Il progetto di cui al comma 2, lettera *b)*, inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

5-*bis*. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della procedura" sono inserite le seguenti: "ma subordinatamente al pagamento dei crediti prededucibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionati all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società" e».

1.2

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo», inserire le seguenti: «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della procedura" sono inserite le seguenti: "fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma" e».

1.3

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo,» inserire le seguenti: «la parola: "anteponendolo" è sostituita dalla seguente: "posponendolo" e».

1.4

ZIZZA

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 8 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla *low carbon economy*, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Dovranno essere altresì attuate tutte le BAT (*Best Available*

Techniques - migliori tecniche disponibili) di settore e ai relativi Documenti di Riferimento per le BAT «BREFS (*Bot Reference doocuments*)" prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29-*octies* comma 4 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Riesame dei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, fin ora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di cui alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla "decarbonizzazione" dei processi produttivi».

1.5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «reso pubblico attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o attraverso altri siti web istituzionali a disposizione del Governo».

1.6

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: «tale termine», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «i commissari straordinari» *con le seguenti:* «, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commissari straordinari, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA Puglia ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

1.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: «sono autorizzati ad» con la seguente: «devono».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: «ma allo stesso strettamente connessi, anche con le seguenti: fino alla completa bonifica ambientale della zona, comprese le falde idriche, dove sono presenti i complessi aziendali e le discariche del gruppo ILVA a Taranto e dell'intera area inquinata dalle attività del gruppo ILVA,».

1.9

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: «ad individuare e realizzare» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dagli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale».

1.10

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma il capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: «non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi con le seguenti: compresi quelli per lo smantellamento e la bonifica delle parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale, non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma strettamente connessi secondo le modalità e i criteri dello stesso».

1.11

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «I risultati delle caratterizzazioni, delle analisi, delle messe in sicurezza e delle bonifiche sinora effettuate, e quelle eventualmente da realizzare, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della società ILVA s.p.a».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.4 aggiungere il seguente: «8.4-bis. Il processo di trasferimento di cui al comma 8.4 non pregiudica, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.13

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, terzo periodo dopo le parole: "piano industriale" sono aggiunte le seguenti: "di decarbonizzazione"».

1.14

COMAROLI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e indica, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione».

1.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «realizzazione di un progetto» aggiungere le seguenti: «finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto e».

1.16

DIRINDIN

Ritirato e trasformato nell'odg G1.16

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «volto all'acquisizione» con le seguenti: «di riqualificazione dell'assistenza sul territorio anche attraverso l'acquisizione».

G1.16 (già em. 1.16)

DIRINDIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.16.

(*) Accolto dal Governo

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire all'Azienda Sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.18

COMAROLI

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole:«nonché quelli in programma nell'anno in corso».

1.19

GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 5-bis.

1.20

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-*ter*. AI fine di rafforzare il piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto! qualora il Piano preveda investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle tecnologie migliori per il rilancio dell'ILVA di Taranto, il Governo può sostenere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento di interventi volti a ridurre le emissioni di CO2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti! e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO2 ultra ridotte.

5-*quater*. Il finanziamento delle disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere garantite mediante il ricorso alle risorse nazionali e Comunitarie destinate alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della competitività del sistema industriale.

5-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.21

GIROTTO

Respinto

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*.1. I progetti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili installati negli edifici sono considerati progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi purché i progetti siano relativi all'energia auto-consumata all'interno dei medesimi edifici o di rispettive pertinenze e non immessa da tali impianti nella rete pubblica con obbligo di connessione di terzi,».

G1.100

CASTALDI, GIROTTO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2692,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. Il medesimo articolo interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad esso strettamente connessi;

considerato che:

come emerge dal documento titolato «Report sul PM10 a Taranto», realizzato dall'associazione PeaceLink di Taranto e consegnato alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato in occasione della sua visita a Taranto il 26 Gennaio 2016, «a causa della specifica tossicità delle polveri sottili, Taranto continua a risultare la città con l'aria più inquinata d'Italia»;

nel predetto Report viene evidenziato come «l'ASL di Taranto ha consigliato ai soggetti immunodepressi, cardiopatici e più fragili (anziani e bambini) di non fare attività all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione del PM10 supera i 25 microgrammi a metro cubo e di arieggiare in quei giorni le abitazioni nelle ore in cui presumibilmente la concentrazione del particolato è minore (tra le ore 12 e le ore 18)», ossia per un totale di 158 giorni, in cui in particolare bambini ed anziani del quartiere Tamburi avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini di vita, adottando comportamenti di massima prudenza. Nelle scuole del quartiere Tamburi in quei giorni si sarebbero dovute aprire le finestre solo dopo mezzogiorno. Tale indicazione precauzionale, ovviamente, non è mai stata adottata;

il potere tossico delle polveri di Taranto risulta 2,2 volte superiore alla tossicità delle polveri delle altre città italiane. Ad ogni incremento di PM10 si riscontra a Taranto una mortalità più che doppia. È noto che a Taranto le polveri sottili hanno una tossicità più elevata per via della presenza delle emissioni industriali: ma tale dato viene sistematicamente ignorato al momento della stesura delle graduatorie nazionali relative alla presenza di PM10, che individuano le città più inquinate d'Italia, in cima alle quali Taranto non compare mai nonostante le gravi criticità sanitarie riscontrate. Nel caso di Taranto il superamento del limite, infatti, non avviene in termini di tossicità ma di concentrazione, a dimostrazione che occorrerebbe anche rivedere la disciplina che regola le emissioni inquinanti in atmosfera;

tale ultimo dato viene colpevolmente tralasciato nella comunicazione relativa al quadro ambientale della città, che risulterebbe «a norma» per la qualità dell'aria, nonostante la situazione sanitaria permane grave non solo per gli effetti cronici (tumori), ma anche per gli effetti acuti immediati (ictus e infarti) che hanno una indubbia correlazione con le variazioni del Pm10;

rilevato che:

già da anni lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore della Sanità attesta la fortissima tossicità del PM10 di Taranto citando lo studio EPIAIR che ha riguardato 10 città italiane e documenta come a

Taranto «i risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 ug/m3 di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel Nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31 per cento)». La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento Atmosferico) e allo studio SIST1 (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato 1'effetto acuto dell'inquinamento;

il citato progetto EpiAir è uno studio sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute in Italia, che ha analizzato gli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici (PM10, N02 e ozono) rilevati nel periodo 2001-2005 nelle città eli Milano, Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. Lo studio, coordinato dall'epidemiologo Francesco Forastiere e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), aveva come obiettivo quello di porre le basi per l'avvio di un programma di sorveglianza dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico fondato sull'utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati;

considerato inoltre che:

la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177 del 2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, per la violazione della direttiva 200B/1/CE (ed. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambiti: *a)* la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti; *b)* la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; *c)* la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente ulteriori specifiche misure per superare l'emergenza ambientale e sanitaria in corso nell'area di Taranto;

a destinare specifiche risorse volte a finanziare la prosecuzione del progetto EpiAir, al fine di un suo aggiornamento al 2016;

in ragione della conclamata correlazione tra gli aumenti esponenziali dei valori del PM10 e i gli accadimenti tragici che interessano la salute dei cittadini, che si riscontra indipendentemente dal superamento o meno dei limiti di legge, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'istituzione di modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale.

G1.100 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2692,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. Il medesimo articolo interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad esso strettamente

connessi;

considerato che:

come emerge dal documento titolato «Report sul PM10 a Taranto», realizzato dall'associazione PeaceLink di Taranto e consegnato alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato in occasione della sua visita a Taranto il 26 Gennaio 2016, «a causa della specifica tossicità delle polveri sottili, Taranto continua a risultare la città con l'aria più inquinata d'Italia»;

nel predetto Report viene evidenziato come «l'ASL di Taranto ha consigliato ai soggetti immunodepressi, cardiopatici e più fragili (anziani e bambini) di non fare attività all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione del PM10 supera i 25 microgrammi a metro cubo e di arieggiare in quei giorni le abitazioni nelle ore in cui presumibilmente la concentrazione del particolato è minore (tra le ore 12 e le ore 18)», ossia per un totale di 158 giorni, in cui in particolare bambini ed anziani del quartiere Tamburi avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini di vita, adottando comportamenti di massima prudenza. Nelle scuole del quartiere Tamburi in quei giorni si sarebbero dovute aprire le finestre solo dopo mezzogiorno. Tale indicazione precauzionale, ovviamente, non è mai stata adottata;

il potere tossico delle polveri di Taranto risulta 2,2 volte superiore alla tossicità delle polveri delle altre città italiane. Ad ogni incremento di PM10 si riscontra a Taranto una mortalità più che doppia. È noto che a Taranto le polveri sottili hanno una tossicità più elevata per via della presenza delle emissioni industriali: ma tale dato viene sistematicamente ignorato al momento della stesura delle graduatorie nazionali relative alla presenza di PM10, che individuano le città più inquinate d'Italia, in cima alle quali Taranto non compare mai nonostante le gravi criticità sanitarie riscontrate. Nel caso di Taranto il superamento del limite, infatti, non avviene in termini di tossicità ma di concentrazione, a dimostrazione che occorrerebbe anche rivedere la disciplina che regola le emissioni inquinanti in atmosfera;

tale ultimo dato viene colpevolmente tralasciato nella comunicazione relativa al quadro ambientale della città, che risulterebbe «a norma» per la qualità dell'aria, nonostante la situazione sanitaria permane grave non solo per gli effetti cronici (tumori), ma anche per gli effetti acuti immediati (ictus e infarti) che hanno una indubbia correlazione con le variazioni del Pm10;

rilevato che:

già da anni lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore della Sanità attesta la fortissima tossicità del PM10 di Taranto citando lo studio EPIAIR che ha riguardato 10 città italiane e documenta come a Taranto «i risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 ug/m3 di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel Nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31 per cento)». La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento Atmosferico) e allo studio SIST1 (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato 1'effetto acuto dell'inquinamento;

il citato progetto EpiAir è uno studio sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute in Italia, che ha analizzato gli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici (PM10, N02 e ozono) rilevati nel periodo 2001-2005 nelle città eli Milano, Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. Lo studio, coordinato dall'epidemiologo Francesco Forastiere e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), aveva come obiettivo quello di porre le basi per l'avvio di un programma di sorveglianza dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico fondato sull'utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati;

considerato inoltre che:

la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177 del 2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, per la violazione della direttiva

200B/1/CE (ed. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambiti: *a)* la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti; *b)* la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; *c)* la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

adottare urgentemente ulteriori specifiche misure per superare l'emergenza ambientale e sanitaria in corso nell'area di Taranto;

destinare specifiche risorse volte a finanziare la prosecuzione del progetto EpiAir, al fine di un suo aggiornamento al 2016;

in ragione della conclamata correlazione tra gli aumenti esponenziali dei valori del PM10 e gli accadimenti tragici che interessano la salute dei cittadini, che si riscontra indipendentemente dal superamento o meno dei limiti di legge, adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'istituzione di modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale.

G1.101

BOCCARDI, MANDELLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto reca disposizioni in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni,

impegna il Governo a prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento, nell'ambito del Piano finanziario presentato all'acquirente, di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO_2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO_2 ultraridotte.

G1.101 (testo 2)

BOCCARDI, MANDELLI, MALAN (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto reca disposizioni in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento, nell'ambito del Piano finanziario presentato all'acquirente, di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO_2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a

emissioni di CO2 ultraridotte.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.102

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 191 del 2015, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione di un Piano per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

i commissari straordinari, ai fini del trasferimento delle risorse, provvedono a rendicontare al Ministero della salute con cadenza semestrale. È stato specificato in sede referente che la relazione deve essere trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere perii deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia,

impegna il Governo nell'ambito di attuazione della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 di rendicontare, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso, con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.

G1.102 (testo 2)

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 191 del 2015, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione di un Piano per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

i commissari straordinari, ai fini del trasferimento delle risorse, provvedono a rendicontare al Ministero della salute con cadenza semestrale. È stato specificato in sede referente che la relazione deve essere trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere perii deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nell'ambito di attuazione della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1, di rendicontare, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso, con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.

G1.103

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanzia menti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n.191 del 2015, assegnando 50 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute per essere successivamente trasferiti alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni tale progetto che è inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il30 dicembre 2015, viene trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero della salute, per essere approvato, sentito l'Istituto superiore di sanità e previo parere del Tavolo istituzionale permanente per Taranto, integrato con un rappresentante del Ministero della salute;

nel corso dell'esame è stato previsto che la regione Puglia dovrà presentare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia,

impegna il Governo ai fini di un miglior controllo da parte delle Commissioni parlamentari sulla realizzazione del programma per l'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature medico-diagnostiche delle strutture sanitarie pubbliche di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, a prevedere, nell'ambito della relazione che si dovrà presentare entro il 31 gennaio dì ciascun anno, l'indicazione puntuale anche degli interventi in programma per l'anno in corso.

G1.103 (testo 2)

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanzia menti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n.191 del 2015, assegnando 50 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute per essere successivamente trasferiti alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni tale progetto che è inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il30 dicembre 2015, viene trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero della salute, per essere approvato, sentito l'Istituto superiore di sanità e previo parere del Tavolo istituzionale permanente per Taranto, integrato con un rappresentante del Ministero della salute;

nel corso dell'esame è stato previsto che la regione Puglia dovrà presentare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia,

impegna il Governo a valutare la possibilità, ai fini di un miglior controllo da parte delle Commissioni parlamentari sulla realizzazione del programma per l'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature medico-diagnostiche delle strutture sanitarie pubbliche di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, di prevedere, nell'ambito della relazione che si dovrà presentare entro il 31 gennaio dì ciascun anno, l'indicazione puntuale anche degli interventi in programma per l'anno in corso.

ARTICOLO 1-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis*.

(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1-bis.1

STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:«bonifiche» con le seguenti: «attività di bonifica ambientale e/o messa in sicurezza e la ricostruzione ambientale dei siti oggetto di intervento». E sostituire, ovunque ricorrano, le parole:«24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»

1-bis.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:«24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1-bis.3

STEFANO, URAS

Id. em. 1-*bis*.2

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole:«24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1-bis.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A tal fine dovranno essere attivati percorsi formativi del personale per attività di bonifica connesse col sito».

1-bis.5

COMAROLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso aziende o

stabilimenti produttivi in crisi e per i quali sia stato già avviato, ovvero prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Per far fronte all'onere derivante dal presente comma, quantificato in 1.000 milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

G1-bis.100

COMAROLI, DIVINA

V. testo 2

Il senato,

in sede di conversione del decreto legge recante «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»:

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per l'anno in corso al fine di integrare il trattamento economico di sostegno dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

rilevato che tale disposizione determina una evidente iniquità tra l'Ilva e le altre realtà produttive,

impegna il Governo a reperire le occorrenti risorse finanziarie per provvedere all'integrazione dei trattamenti salariali straordinari anche per tutti gli altri lavoratori che, in base alla normativa vigente, usufruirebbero di un trattamento economico deteriore.

G1-bis.100 (testo 2)

COMAROLI, DIVINA

Approvato

Il senato,

in sede di conversione del decreto legge recante «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»:

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per l'anno in corso al fine di integrare il trattamento economico di sostegno dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

rilevato che tale disposizione determina una evidente iniquità tra l'Ilva e le altre realtà produttive,

impegna il Governo a valutare la possibilità di reperire le occorrenti risorse finanziarie per provvedere all'integrazione dei trattamenti salariali straordinari anche per tutti gli altri lavoratori che, in base alla normativa vigente, usufruirebbero di un trattamento economico deteriore.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-*BIS*

1-bis.0.1

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Istituzione dell'Area Marina Protetta delle isole Cheradi e del Mar Piccolo).

1. In relazione alle valenze naturalisti che, costiere e marine, della zona comprendente le Isole Cheradi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, Allegato 1, scheda 8/d, composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del Mar Piccolo di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente: «*ee-octies*) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

2. L'Area Marina Protetta, ovvero le Aree Marine protette, Isole Cheradi e Mar Piccolo, sono organizzate secondo le modalità di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, allegato 1, scheda 8/d. Ai soli fini della vigilanza di dette Aree sono coinvolte anche le competenti Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 28 della legge del 31 dicembre 1982, n. 979 e le forze della Marina militare di Taranto.»

1-bis.0.2

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter.*

(Caratterizzazione discariche dell'ILVA di Taranto)

1. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono caratterizzate al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e dei codici CER già smaltite nelle suddette discariche».

1-bis.0.3

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter.*

(Tutela del golfo di Taranto)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «del Golfo di Salerno» sono aggiunte le seguenti: «, del Golfo di Taranto».

2. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «dalla costa fino alle 12 miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia».

1-bis.0.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter.*

(Dati aperti)

1. I dati inerenti le emissioni in aria e le immissioni in acqua prodotte dall'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto sono resi disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.

4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di

cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti.

7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorità nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

EMENDAMENTI

2.1

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«sentiti i Presidenti delle regioni interessate», con le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«sentiti Presidenti delle regioni interessate» con le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» inserire le seguenti: «, previo parere in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,».

2.5

COMAROLI, ARRIGONI

Respinto

Dopo il primo periodo inserire il seguente:«Il decreto di nomina stabilisce gli obiettivi minimi annui da raggiungere da parte del Commissario unico, pena la revoca dell'incarico».

2.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «un triennio» *con le seguenti:* «un anno»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La sua conferma ovvero la sua sostituzione è collegata agli obiettivi raggiunti ovvero a quanti agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 si adeguano alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate i119 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Gli obiettivi annuali minimi da raggiungere sono contenuti all'interno del decreto di nomina del Commissario unico di cui al presente comma».

2.7

COMAROLI, ARRIGONI

Ritirato

Al secondo periodo, dopo le parole: «resta in carica per un triennio» inserire le seguenti: «non rinnovabile».

2.8

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» aggiungere le seguenti: «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento

della conformità».

2.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Id. em. 2.8

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» aggiungere le seguenti: «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità».

2.10

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:«ed è pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni».

2.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il Commissario unico, in caso di condanna pecuniaria ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, visto anche il procedimento di rivalsa ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, invia una documentazione dettagliata alle procure regionali della Corte dei conti al fine di individuare gli amministratori responsabili che, attraverso le loro inoperosità, hanno determinato le sentenze».

2.12

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La priorità degli interventi è data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2034».

2.13

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» aggiungere le seguenti: «per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2».

2.14

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «il Commissario unico, una volta nominato, provvede a nominare sub-commissari i commissari cessati dal proprio incarico, i quali possono operare in sua vece direttamente sul territorio nel quale avevano consentito di avviare le procedure. Una volta nominati provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, trasferendo al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

2.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole:«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «alle procure regionali della Corte dei conti».

2.16

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole:«Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «alle Camere».

2.17

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

2.19

COMAROLI, ARRIGONI

Ritirato

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:«sessanta giorni» con le seguenti: «10 giorni».

2.20

COMAROLI, ARRIGONI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. In caso di sentenza di condanna resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si applica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini della rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili».

2.21

COMPAGNONE, SCAVONE

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2017 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio.

All'onere derivante dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopò parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».

EMENDAMENTI

3.1

COMAROLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

NUGNES

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Ritirato

Al comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

ARTICOLI 3-*BIS*, 3-*TER* E 3-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-*bis*.

(Bonifica del deposito ex Cemerad)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate.

2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-*bis*, e 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Articolo 3-*ter*.

(Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento)

1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.

2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 3-*quater*.

(Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31

dicembre 2021»;
b) al comma 150, le parole: «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
3-quater.1
GIROTTO, CASTALDI, FATTORI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3-quater.2
DE PIN
Id. em. 3-*quater*.1
Sopprimere l'articolo.
3-quater.3
DE PIN
Respinto
Sopprimere la lettera a).
G3-quater.100
MANDELLI
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;
premesso che:
la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è un prerequisito necessario per l'ottenimento dei certificati verdi (CV) o per l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva (TO) in funzione dell'energia elettrica netta prodotta ed immessa in rete la normativa vigente ha assegnato al GSE (gestore servizi elettrici) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabili una volta accertato il possesso dei requisiti della normativa di riferimento l'incentivo è rappresentato dai certificati verdi assegnati in base alla produzione;
se si produce normalmente la cessione viene pagata da ENEL o da altro gestore 0,05 euro/kwh a cui vanno aggiunti 0,11 euro/kwh dei certificati verdi pagati a parte,
impegna il Governo ad adottare misure volte a prevedere che per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica già attivi alla data di approvazione della presente legge e alimentati da fonti rinnovabili, (IAFR) biogas di discarica, sia prevista la proroga di due anni degli incentivi per le convenzioni in scadenza nel 2017 al fine di recuperare le quantità di biogas residue prodotte.
G3-quater.100 (testo 2)
MANDELLI
Approvato
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;
premesso che:
la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è un prerequisito necessario per l'ottenimento dei certificati verdi (CV) o per l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva (TO) in funzione dell'energia elettrica netta

prodotta ed immessa in rete la normativa vigente ha assegnato al GSE (gestore servizi elettrici) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabili una volta accertato il possesso dei requisiti della normativa di riferimento l'incentivo è rappresentato dai certificati verdi assegnati in base alla produzione;

se si produce normalmente la cessione viene pagata da ENEL o da altro gestore 0,05 euro/kwh a cui vanno aggiunti 0,11 euro/kwh dei certificati verdi pagati a parte,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica già attivi alla data di approvazione della presente legge e alimentati da fonti rinnovabili, (IAFR) biogas di discarica, sia prevista la proroga di due anni degli incentivi per le convenzioni in scadenza nel 2017 al fine di recuperare le quantità di biogas residue prodotte.

ARTICOLO 3-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-*quinquies*.

(*Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità*)

1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-*QUINQUIES*

3-quinquies.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*sexies.*

(Modifiche alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le macro aree del Paese"».

3-quinquies.0.2

TARQUINIO, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.-*sexies*.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002)

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3-quinquies.0.3

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*sexies*.

(Istituzione Zone Economiche Speciali)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastruttura li complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla

normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un business pian;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; .

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione dì nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per ì contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma i, lettere *b)* (lRAP) e *d)* (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAPIIRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

12. L'efficacia delle diposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

3-quinquies.0.4

LIUZZI, ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*sexies*.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 20162020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3-quinquies.0.5

TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Respinto

Dopo l'articolo**,** inserire il seguente:

«Art. 3-*sexies*.

(Tutela del Made in ltaly *e delle tipicità territoriali)*

1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e foresta li un apposito fondo per la tutela del *made in Italy*, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017, 3 per il 2018 e 5 per il 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2017 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

3-quinquies.0.6

GUALDANI, VICECONTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*sexies*.

(Disposizioni in materia imborso mutui agevolati erogati alle iniziative imprenditoriali nelle regioni meridionali)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del

pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)*)*

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia personale

sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019.
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

CIOFFI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

CATALFO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Collocamento lavoratori portuali). - 1.* Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, presso i centri per l'impiego competenti per i porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi

aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, sono istituiti appositi elenchi nei quali sono inseriti i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

2. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie fanno ricorso prioritariamente ai lavoratori inseriti negli elenchi di cui al comma 1 per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in caso di previsioni di nuove assunzioni. Qualora assunti, i lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.3

COMAROLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei porti nei quali» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «viene previsto un contributo straordinario nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 18 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 in favore dei porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, a 18 milioni di euro per il 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.4

COMAROLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei quali almeno fino a o cessazioni» con le seguenti: «di rilevanza nazionale in stato di crisi aziendale o cessazione».

Conseguentemente:

al comma 7 sostituire le parole: «18.400.000 di euro per l'anno 2017,14.112.000 di euro per l'anno 2018 e 8.064.000 di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «38.144.000 di euro per l'anno 2017, 28.112.000 di euro per l'anno 2018 e 16.064.000 di euro per l'anno 2019;

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2017, a 14 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019-, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «determinato ed».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'Autorità di Sistema portuale competente, di intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, mantiene in ogni caso il controllo pubblico dell'Agenzia di somministrazione, anche in caso di partecipazioni da parte di soggetti privati».

G4.100

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il settore portuale è interessato da una vera e propria crisi sociale a causa dei problemi occupazionali che ne sono scaturiti;

è fondamentale che si proceda ad una riqualificazione professionale che garantisca un'adeguata tutela dei lavoratori e il reimpiego flessibile nella fase di rilancio delle prospettive produttive ed occupazionali dei porti;

il provvedimento in esame inserisce delle misure a sostegno del settore che, si legge nella relazione tecnica, il primo anno di applicazione potrebbero interessare 900 lavoratori del porto di Gioia Tauro e Taranto,

impegna il Governo a mettere in atto ogni azione utile al fine di rilanciare il settore portuale ed arginare gli effetti della crisi occupazionale che ha interessato i lavoratori portuali, anche prevedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive che possano sostenere tutti i porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

G4.100 (testo 2)

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il settore portuale è interessato da una vera e propria crisi sociale a causa dei problemi occupazionali che ne sono scaturiti;

è fondamentale che si proceda ad una riqualificazione professionale che garantisca un'adeguata tutela dei lavoratori e il reimpiego flessibile nella fase di rilancio delle prospettive produttive ed occupazionali dei porti;

il provvedimento in esame inserisce delle misure a sostegno del settore che, si legge nella relazione tecnica, il primo anno di applicazione potrebbero interessare 900 lavoratori del porto di Gioia Tauro e Taranto,

impegna il Governo a valutare la possibilità di mettere in atto ogni azione utile al fine di rilanciare il settore portuale ed arginare gli effetti della crisi occupazionale che ha interessato i lavoratori portuali, anche prevedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive che possano sostenere tutti i porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

G4.101

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Respinto

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

ritenute insufficienti le misure introdotte, in particolar modo quelle proposte al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali,

impegna il Governo a riassegnare alla città di Augusta la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, in rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento (VE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

G4.102

ALICATA, MANDELLI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato un decreto con cui stabilisce che la sede della nuova Autorità portuale di Sistema della Sicilia Sud-Orientale è individuata, per i prossimi due anni, nel porto di Catania;

tale decisione appare in palese contrasto con i criteri assunti dalla Comunità europea, dallo stesso Governo e dal Ministero per le infrastrutture e trasporti, tenuto conto che le sedi delle Nuove Autorità Portuali di Sistema devono corrispondere con la mappa italiana dei Porti Core;

il Porto Core era e rimane quello di Augusta e rimangono gravemente incomprensibili le ragioni di una scelta diversa;

il decreto ministeriale è stato adottato in forza del parere del Presidente della Regione Siciliana con nota del 12 settembre 2016;

le motivazioni addotte dal Presidente della Regione e condivise dal Ministro appaiono clamorosamente prive di fondamento, essendo il porto di Augusta individuato e classificato, sulla base di rigorosi parametri e criteri europei, Porto Core;

il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato in questi giorni la volontà di modificare il proprio parere e chiedere al Ministro di sospendere la decisione di spostamento della sede a Catania, alla luce delle motivate e comprovate proteste del territorio in tutte le sue articolazioni istituzionali, economiche, sociali e politiche;

si ritiene fondamentale evitare ogni forma di contrasto campanilistico mentre il futuro delle attività portuali e marittime del territorio rimane quella della integrazione e della specificità dei singoli scali portuali;

in ragione delle caratteristiche oggettive degli scali in questione quali aree, banchine, spazi, fondali, attività e potenzialità, la sede della nuova Autorità Portuale di Sistema della Sicilia sud-orientale non può che essere Augusta;

nell'assise straordinaria svoltasi nei giorni scorsi, i Consigli Comunali Aperti di Augusta, Siracusa, Priolo e Melilli hanno manifestato vibrate proteste contro il decreto, avanzando richiesta forte e unitaria a favore di Augusta;

venerdì 10 febbraio u.s., è stata convocata dalle Organizzazioni Sindacali Unitarie una giornata di mobilitazione generale con manifestazione ad Augusta, che ha già visto l'adesione degli Enti Locali, Associazioni Professionali, forze politiche e deputazione regionale e nazionali;

la tensione crescente potrebbe causare, nei prossimi giorni, il blocco a tempo indeterminato di tutte le attività portuali e marittime con conseguenze davvero drammatiche per tutto il Paese, considerando che Augusta rimane il porto in Italia con la maggiore attività industriale nel settore petrolifero,

impegna il Governo a valutare con obiettiva urgenza la necessità di revocare il provvedimento

che assegna la sede della costituenda A.d.S.P. presso il porto di Catania, prevedendo la riassegnazione della sede dell'Autorità di Sistema Portuale, alla città di Augusta, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno)

1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito;

c) operazioni di confezionamento;

d) operazioni di trasformazione;

e) operazioni di assemblaggio;

f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di

un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle per le persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese benefici ano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse;

3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata al l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume di affari;

d) entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del presidente della Repubblica n. 917 de11986 (TUIR) è abrogato».

4.0.2

ALICATA, MANDELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, il secondo e il terzo periodo sono soppressi».

4.0.3

ALICATA, MANDELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n.84, la lettera *b)* è soppressa».

4.0.4

ALICATA, MANDELLI

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «"sedici";» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"*i-bis)* del mare di Sicilia orientale 2";

b) all'Allegato A:

al numero 9) le parole: "Porti di Augusta e Catania" sono sostituite dalle seguenti: "Porto di Catania";

dopo il numero 9), è aggiunto il seguente:

"9-*bis)* AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 2 Porto di Augusta"».

4.0.5

ALICATA, MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

"*h-bis)* dello Stretto di Messina;

b) all'Allegato A:

al numero 6) la parola: "Messina" è soppressa;

dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

"8-*bis)* AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO DI MESSINA - Porto di Messina"».

ARTICOLO 4-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-*bis*.

(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno)

1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto

previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformità alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

EMENDAMENTI

4-bis.1

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4-bis.2

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di» con la seguente: «5.000».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di» *con la seguente:* «5.000».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-*BIS* E ORDINE DEL GIORNO

4-bis.0.1

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-*bis*.1

(Misure straordinarie per il lavoro stagionale)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati del settore del terziario, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le modalità per la fruizione dell'esonero di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019) allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4-bis.0.2

TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter*.

(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agro alimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: "anche";

- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: "una o più", con le seguenti: "almeno due";

- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", inserire le seguenti: "gravi e reiterate".

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole agro alimentari e forestale, del Ministro della salute, del Ministro dell'interno, del Ministero della giustizia dell'agricoltura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo- 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 199, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1 capoverso Art. 603-*bis* per come modificate dalla presente disposizione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4-bis.0.3

TARQUINIO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter*.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato e trasformato nell'odg G4-*bis*.0.4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.1.

«Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono rivisti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca, tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente».

G4-bis.0.4 (già em. 4-bis.0.4)

D'AMBROSIO LETTIERI

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4-*bis*.0.4.

ARTICOLO 4-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-*ter*.

(Trasporto di acqua destinata al consumo umano)

1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:

a) il campo di applicazione;

b) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;

d) la durata dell'autorizzazione;

e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;

f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento.

4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-*TER*

4-ter.0.1

PUGLIA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*quater*.

(Misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno)

1. In via sperimentale, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono destinate risorse, nel limite di spesa di euro 3.000.000 annui, per il contrasto del fenomeno di dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo svolgimento di progetti di sviluppo della didattica integrativa da svolgere mediante l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro che perseguono come finalità statutarie: l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero del disagio sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrisponde riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4-ter.0.2

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*quater*.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate)

1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, letter*a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 -2020 C(2014), 6424, del 16 settembre 2014.

2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (VE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziate per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta; di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal [me il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo».

4-ter.0.3

MANCUSO, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*quater*.

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina alla riduzione della tariffa di terminale per l'annualità 2016 negli aeroporti con traffico inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR, all'anno una quota pari a ventisei milioni di Euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per la fornitura dei servizi ella navigazione aerea in rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza».

4-ter.0.4

MARINELLO, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*quater*.

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia al comma 486 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017".

2. A copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2017, all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017"».

4-ter.0.5

MARINELLO, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*quater*.

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Incremento del fondo per le non autosufficienze)

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

5.2

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti; «200 milioni»;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«*a)* quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

5.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «per l'anno 2017» *con le seguenti:* «annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «comma 1» *aggiungere le seguenti:* «per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo l, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 2017» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

5.6

COMAROLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Negli atti e nei provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a decorrere dall'anno 2017, la ripartizione della quota del fondo alle regioni è determinata in funzione del numero effettivo dei casi di disabilità grave e gravissima censiti nella regione non solo in base alla popolazione della regione medesima. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei trasferimenti relativi al fondo per le non autosufficienze e la piena

verificabilità delle modalità di spesa delle risorse erogate, con i medesimi atti è altresì definito un sistema di controllo telematica delle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni».

G5.100

ORELLANA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2692 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree dei Mezzogiorno»;

premesso che:

la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione in legge del decreto legislativo 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove »norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», all'articolo 28 prevede che: «ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi»;

l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva, al terzo comma, che: «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»;

la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «(è assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori. Successivamente il comma è stato abrogato dall'articolo 43,della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'orientamento della Corte costituzionale è ribadito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con specifico riferimento agli articoli 12 e 13;

successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie, fra queste anche l'istruzione scolastica. Difatti, l'articolo 139 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. In particolare, le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore;

ai sensi del citato decreto nell'ambito delle funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», quindi anche il trasporto scolastico. Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, mentre ai comuni quello di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa;

peraltro, con la decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l'obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province, richiamando la citata sentenza 215 del 1987 della Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già «condannate» dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico ad uno studente con disabilità;

tuttavia, dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico continua a suscitare incertezze applicative e, pertanto, disagi per gli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

difatti, il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «Ai fini del

completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta - data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

la citata disposizione stabilisce altresì, che per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, la cui ripartizione tra gli enti territoriali interessati è stata effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

a causa dei dubbi interpretativi circa l'effettivo riparto di competenze tra i soggetti coinvolti e l'evidente scarsità delle risorse stanziate, i disservizi e le problematiche relative al trasporto degli studenti disabili hanno interessato, di fatto, quasi tutte le regioni;

emblematico è quanto avvenuto, ad esempio, presso un liceo della provincia di Catanzaro dove una studentessa affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich è rimasta per mesi priva del necessario supporto sia ai fini del trasporto, che dell'assistenza durante le lezioni. Altrettanto rilevanti sono le preoccupazioni manifestate nel corso del 2016 da ANCI Lombardia, con specifico riferimento al citato DPCM del luglio 2016 per lo stanziamento e la ripartizione delle risorse, che non tiene conto di elementi come la non coincidenza tra anno solare e anno scolastico e il netto aumento delle diagnosi avvenuto a partire dal 2015;

giova inoltre ricordare che è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1 comma 181, lettera *c)*, della legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

tale testo, all'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, conferma l'attribuzione agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1 comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, richiamando espressamente le garanzie previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)* della legge n. 104 del 1992;

tuttavia, nonostante il chiaro richiamo alle garanzie della legge 104 del 1992, al successivo articolo 6, comma 4, il provvedimento stabilisce che il fabbisogno assistenziale e per il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

difatti, la stessa relazione tecnica evidenzia come sia di fatto eliminata l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede un incremento del fondo per le non autosufficienze,

impegna il Governo a:

chiarire definitivamente i dubbi interpretativi circa il riparto delle competenze legislative in materia di trasporto degli studenti affetti da disabilità;

incrementare le risorse destinate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, con specifico riferimento al trasporto e al sostegno.

G5.100 (testo 2)

ORELLANA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2692 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree dei Mezzogiorno»;

premesso che:

la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione in legge del decreto legislativo 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove »norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», all'articolo 28 prevede che: «ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi»;

l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva, al terzo comma, che: «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»;

la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «(è assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori. Successivamente il comma è stato abrogato dall'articolo 43,della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'orientamento della Corte costituzionale è ribadito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con specifico riferimento agli articoli 12 e 13;

successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie, fra queste anche l'istruzione scolastica. Difatti, l'articolo 139 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. In particolare, le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore;

ai sensi del citato decreto nell'ambito delle funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», quindi anche il trasporto scolastico. Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, mentre ai comuni quello di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa;

peraltro, con la decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l'obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province, richiamando la citata sentenza 215 del 1987 della Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già «condannate» dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico ad uno studente con disabilità;

tuttavia, dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico continua a suscitare incertezze applicative e, pertanto, disagi per gli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

difatti, il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta - data già prevedono l'attribuzione delle

predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

la citata disposizione stabilisce altresì, che per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, la cui ripartizione tra gli enti territoriali interessati è stata effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

a causa dei dubbi interpretativi circa l'effettivo riparto di competenze tra i soggetti coinvolti e l'evidente scarsità delle risorse stanziate, i disservizi e le problematiche relative al trasporto degli studenti disabili hanno interessato, di fatto, quasi tutte le regioni;

emblematico è quanto avvenuto, ad esempio, presso un liceo della provincia di Catanzaro dove una studentessa affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich è rimasta per mesi priva del necessario supporto sia ai fini del trasporto, che dell'assistenza durante le lezioni. Altrettanto rilevanti sono le preoccupazioni manifestate nel corso del 2016 da ANCI Lombardia, con specifico riferimento al citato DPCM del luglio 2016 per lo stanziamento e la ripartizione delle risorse, che non tiene conto di elementi come la non coincidenza tra anno solare e anno scolastico e il netto aumento delle diagnosi avvenuto a partire dal 2015;

giova inoltre ricordare che è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1 comma 181, lettera *c)*, della legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

tale testo, all'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, conferma l'attribuzione agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1 comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, richiamando espressamente le garanzie previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)* della legge n. 104 del 1992;

tuttavia, nonostante il chiaro richiamo alle garanzie della legge 104 del 1992, al successivo articolo 6, comma 4, il provvedimento stabilisce che il fabbisogno assistenziale e per il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

difatti, la stessa relazione tecnica evidenzia come sia di fatto eliminata l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede un incremento del fondo per le non autosufficienze,

impegna il Governo a:

chiarire definitivamente i dubbi interpretativi circa il riparto delle competenze legislative in materia di trasporto degli studenti affetti da disabilità;

valutare la possibilità di incrementare le risorse destinate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, con specifico riferimento al trasporto e al sostegno.

G5.101

COMAROLI

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

nell'ambito dell'esame del decreto legge recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 5, che prevede un incremento

di 50 milioni di euro per l'armo in corso;

preso atto della necessità di integrare le risorse per l'esercizio delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuite alle regioni a decorrere dallo gennaio 2016;

ricordato che la legge 232/2016 prevede un contributo di 70 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio stesso,

impegna il Governo a valutare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo politiche per la non autosufficienza anche per l'esercizio delle funzioni per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

COMAROLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Fondo per l'offerta dei servizi socio-educativi)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "potenziamento offerta dei servizi socio educativi", la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del ,decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

3. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 2 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

4. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.2

COMAROLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Fondo per misure di sostegno ai genitori separati)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato «misure di sostegno ai genitori separati», la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, .della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2.8 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 2018, 2019. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e -i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.

4. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

c) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

d) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.3

COMAROLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Fondo asili nido)

1. Al fine di garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 500 milioni di euro decorrere

dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

5.0.4

URAS, STEFANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. La partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2017. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

5.0.5

URAS, STEFANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge. À tale scopo, è autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 5-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5-*bis*.

(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle

disposizioni di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5-bis.1

DIRINDIN

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 5-*bis*. 2, 5-*bis*. 3 e 5-*bis*. 4, nell'odg G5-*bis*.1

Al comma 1, alle parole: «Nell'ambito della sottoscrizione» premettere le seguenti: «Al fine di potenziare l'offerta nelle regioni del Mezzogiorno nei confronti dei malati oncologici».

5-bis.2

DIRINDIN

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 5-*bis*. 1, 5-*bis*. 3 e 5-*bis*. 4, nell'odg G5-*bis*.1

Al comma 1, dopo le parole: «è destinata» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito di un Piano pluriennale di coordinamento e collaborazione interregionale dell'offerta assistenziale,».

5-bis.3

DIRINDIN

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 5-*bis*. 1, 5-*bis*. 2 e 5-*bis*. 4, nell'odg G5-*bis*.1

Al comma 1, dopo le parole: «alla riqualificazione e all'ammodernamento» aggiungere le seguenti: «organizzativo e professionale, nonché».

5-bis.4

DIRINDIN

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 5-*bis*. 1, 5-*bis*. 2 e 5-*bis*. 3, nell'odg G5-*bis*.1

Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione» aggiungere le seguenti: «e l'effettivo utilizzo da parte del personale».

G5-bis.1 (già emm. 5-bis.1, 5-bis.2, 5-bis.3 e 5-bis.4)

DIRINDIN

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.2, 5-*bis*.3 e 5-*bis*.4.

5-bis.5

COMAROLI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate».

G5-bis.100

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedali ere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) - territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico; l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

appare altresì opportuno garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra chiamato, evitando quelle ingiustificate disparità tra regione e regione nelle modalità di erogazione dei medicinali che di fatto impediscono l'accesso indiscriminato ai livelli essenziali di essenziali (LEA),

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero;

ad adottare le necessarie misure per garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera*a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra richiamato, nel pieno rispetto del dettato Costituzionale e del principio di universalità dell'assistenza sanitaria pubblica.

G5-bis.101

MANDELLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, istituita con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 - recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;

l'adroterapia è un trattamento preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute» alla radioterapia convenzionale e, pertanto, si configura come trattamento salvavita;

le patologie interessate riguardano tumori non trattabili - o non trattabili in modo adeguato - con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi;

il CNAO costituisce n centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo ad adottare misure volte a prevedere contributi a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia».

G5-bis.101 (testo 2)

MANDELLI

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, istituita con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 - recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;

l'adroterapia è un trattamento preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute» alla radioterapia convenzionale e, pertanto, si configura come trattamento salvavita;

le patologie interessate riguardano tumori non trattabili - o non trattabili in modo adeguato - con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi;

il CNAO costituisce n centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere contributi a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia».

G5-bis.102

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo a disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G5-bis.102 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo a valutare la possibilità di disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G5-bis.103
COMAROLI
Approvato
Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimenti, a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

la mobilità sanitaria interregionale è un effettivo e importante disagio che si pone a carico dei cittadini alla ricerca di cure efficaci e fruibili;

negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le Regioni del Nord e quelle del Sud in termini di capacità di attrarre pazienti da altre Regioni. Le Regioni con forte capacità di attrazione hanno incrementato il saldo netto di pazienti e quelle con scarsa capacità di attrazione hanno perso ulteriormente terreno. Tra il 1997 e il 2011 la Regione Lombardia ha incrementato il tasso di attrazione, ovvero la percentuale dei pazienti provenienti da altre Regioni rispetto al totale dei ricoverati, dal 6,4 per cento al 9 per cento. Risultati ancora più positivi vengono registrati in Piemonte (dall'1,6 per cento al 5,8 per cento), Veneto (dal 2,3 per cento al 7,8 per cento), Toscana (dal 5,2 per cento al 10,7 per cento) ed Emilia-Romagna (dal 9,4 per cento al 13,8 per cento);

il Nord assorbe il 55,1 per cento della mobilità attiva: tra pazienti in uscita e in entrata, la Lombardia ha avuto 142.930 ingressi extra-Regione con un saldo positivo di 76.367; l'Emilia-Romagna ha curato 110.944 pazienti di altre Regioni con un saldo positivo di 67.194 assistiti. Il 27,1 per cento della mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tutte le Regioni, ad eccezione delle Marche: la prima è la Toscana, con un saldo positivo di 34.000 pazienti. Nel Lazio sono stati curati 90.000 pazienti di altre Regioni, ma ben 68.260 residenti sono emigrati con un saldo positivo di 21.740 pazienti;

al Sud tutte le Regioni, tranne il Molise, hanno un saldo negativo: la Campania ha visto 81.744 propri residenti curati in altre Regioni e ne ha accolti 26.028, con un saldo negativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le Regioni italiane; la Sicilia ha un risultato negativo di 34.000 pazienti, la Puglia di 32.000 in quanto ha ospitato 26.281 cittadini di altre Regioni ma ha visto 58.454 propri residenti andare a curarsi altrove. Invece, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna hanno registrato un aumento dei tassi di fuga ovvero della percentuale di pazienti curati fuori Regione rispetto al totale dei pazienti curati nella Regione. Quasi raddoppiato il tasso di fuga in Calabria, passato dal 10,4 per cento del 1997 al 17,2 per cento del 2011 e anche la Campania ha registrato una crescita dal 5,7 aIl'8,3 per cento. Da segnalare il caso in controtendenza della Sicilia, che è riuscita a ridurre il tasso di fuga di quasi ben 10 punti, da116,4 per cento del 1997 al 6,7 per cento del 2011;

ogni anno in Italia il numero di malati oncologici, 3 mln nel 2015, cresce di oltre 90.000 unità (+3 per cento), sia per la maggiore incidenza collegata all'invecchiamento della popolazione, ai fattori ambientali e agli stili di vita sia, fortunatamente, per i progressi nelle terapie che migliorano la sopravvivenza e cronicizzano la malattia;

la destinazione di 100 milioni di euro destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale appare un passo importante al fine di interrompere una spirale di ulteriore sofferenza per i malati oncologici,

impegna il Governo a predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate, al fine di monitorare il progresso di ammodernamento di strutture che possano garantire cure efficaci per i cittadini.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Scuola europea di Brindisi)

1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

D'AMBROSIO LETTIERI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

premesso che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo,

impegna il Governo ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

G6.100 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

premesso che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale

svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Bari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione puglia e la Città metropolitana di Bari, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Bari.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma sono definiti sulla base delle seguenti priorità:

- risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;
- monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;
- rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;
- miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;
- attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche;
- ripristino delle aziende danneggiate dagli eventi atmosferici straordinari di Gennaio 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 20117 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"341-*quinquies*, Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle "zone a" o nelle "zone c" della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (n. 117/10 - Italia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

dell'Unione europea del 18 agosto 2010 C 215, sono considerate zone franche, di seguito denominate "zone franche ASI". Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.

341-*sexies*. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle "zone franche ASI", possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-*quinquies*:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

341-*septies*. Per le imprese di cui al comma 341-*sexies* è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.

341-*octies*. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-*sexies* le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 244 dello ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-*septies*.

341-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati te condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-*sexies* e 341-*octies*.

341-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-*quinquies*, pari a 50 milioni di euro per Panno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

6.0.3

ZIZZA, PERRONE, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Istituzione Zona Economica Speciale Brindisi)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Zona Economica Speciale nel territorio della provincia dì Brindisi (di seguito ZES Brindisi).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES Brindisi;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nel limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES Brindisi sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES Brindisi non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES Brindisi dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES Brindisi. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES Brindisi sono registrate come aziende della ZES Brindisi e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES Brindisi è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un *business plan*;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES Brindisi;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

l) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES Brindisi.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES Brindisi nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta, Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse

imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES Brindisi le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES Brindisi le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *b)* (IRAP) e *d)* (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES Brindisi;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13.Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

12. L'efficacia delle diposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

6.0.4

ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Capo III

INTERVENTI PER LA PRESIDENZA DEL G7 E INTERVENTI DIVERSI

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017)

1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7.

1-*bis*. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

BERTOROTTA, CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

COMAROLI, CROSIO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

7.3

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di

una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b)del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto».

7.4

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b)del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto».

7.5

COMAROLI, CROSIO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

7.6

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro».

7.7

COMAROLI

Respinto

Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati nell'anno in corso».

7.8

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-*ter*. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma l siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quater*. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudica tori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal comma 1 attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

7.9

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia

di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

G7.100

COMAROLI, CROSIO

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che, ai fini dell'applicazione della procedura negoziata senza bando, siano fornite, per i singoli interventi, le ragioni di urgenza e della necessità di derogare alle procedure ordinarie di affidamento, che devono essere strettamente correlate ai tempi di realizzazione degli interventi stessi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della Presidenza italiana del G7;

con tale norma sembrerebbe introdursi per legge la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, riconducendo l'imprevedibilità connessa alla consistenza e durata dei procedimenti per la realizzazione degli eventi del G7, alla fattispecie dell'urgenza;

il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ha ristretto di molto i casi in cui viene permessa la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara;

occorre ribadire che i poteri straordinari dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, che non sono riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa,

impegna il Governo per i prossimi appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che in futuro dovranno essere aggiudicati da parte del Governo per far fronte alla realizzazione di interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi a impegni internazionali del nostro Paese, a procedere all'applicazione integrale del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, rispettando i tempi e i termini previsti dalle norme vigenti.

G7.101

COMAROLI

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 7, inserito durante l'esame in sede referente, autorizza la spesa annua di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2017, per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED *Dialogues*;

si prevede l'istituzione di un Comitato organizzatore della Conferenza, composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla Pubblica Amministrazione per i quali non sono riconosciuti gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi comunque denominati;

MED *Dialogues* è un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI e dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) con l'obiettivo di fornire le basi di una nuova agenda per il Mediterraneo affinché tale regione non sia più percepita solo

come area di crisi, pericolo ed instabilità, ma torni ad essere teatro di opportunità,

impegna il Governo a informare periodicamente le Camere sulle attività svolte per l'organizzazione della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED *Dialogues*, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati per ciascun anno.

G7.102

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;

ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;

tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, a seguito al verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti di virtù del dichiarato stato di emergenza.

G7.102 (testo 2)

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;

ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;

tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, a seguito al verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti di virtù del dichiarato stato di emergenza.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico)

1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine dì ridurre il consumo di suolo, i Comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.

2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.

3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai Comuni siti nelle Regioni del Mezzogiorno.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, ano scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

ARTICOLO 7-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-*bis*.

(Princìpi per il riequilibrio territoriale)

1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.

3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

7-bis.1

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,» inserire le seguenti: «con la valutazione della rispondenza delle risorse finanziarie assegnate agli interventi programmati nei territori interessati, e».

G7-bis.100

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della

persona umana,

Impegna il Governo:

a riconoscere quale priorità inderogabile nell'attuazione delle linee politico programmati che la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro secondo i seguenti principi:

a) gratuità dei sevizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi.

G7-bis.100 (testo 2)

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di riconoscere tra le priorità inderogabili nell'attuazione delle linee politico programmati che la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato.

G7-bis.101

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA

V. testo 2

Il Senato,

permanente, in sede d'esame del disegno di legge n. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame è intitolato a Disposizioni in materia di lavoro) politiche sociali e istruzione; in particolare l'Articolo 7-*bis* prevede «l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)»;

considerato che:

da molti anni l'Università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e

insistita riduzione degli investimenti statali, che ha generato un divario tanto significativo quanto sconfortante con gli altri Paesi europei. La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzogiorno;

a partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle Università è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sì che gli Atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le Isole;

tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

considerato inoltre che:

stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord - nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine - e Atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Censis e dall'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla qualità delle Università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi lilla differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

valutato che:

un simile stato di cose non è solo frutto di una riduzione delle risorse ma anche dell'adozione di meccanismi premiali particolari, vincolanti, quand'anche di storti, che precludono per le Università del Sud Italia la possibilità di aspirare all'eccellenza;

le Università del Mezzogiorno non riescono ad accedere ai fondi strutturali europei per un insieme di concause, che vanno dalla mancanza di competitività alla la carenza di *Know-how* e di adeguate figure professionali che abbiano le appropriate competenze nell'ambito dell'europrogettazione;

considerato in fine che:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue Università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così 1'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che individuino risorse straordinarie, o che riservino una quota di fondi esistenti, in favore delle Università del Mezzogiorno che versano in gravi condizioni finanziarie;

ad adottare misure, anche di carattere normativo, che incentivino gli Atenei a dotarsi di strutture e di consulenti finalizzati alla progettazione e alla raccolta fondi.

G7-bis.101 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA

Approvato

Il Senato,

permanente, in sede d'esame del disegno di legge n. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame è intitolato a Disposizioni in materia di lavoro) politiche sociali e istruzione; in particolare l'Articolo 7-*bis* prevede «l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)»;

considerato che:

da molti anni l'Università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha generato un divario tanto significativo quanto sconfortante con gli altri Paesi europei. La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzogiorno;

a partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle Università è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sì che gli Atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le Isole;

tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

considerato inoltre che:

stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord - nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine - e Atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Censis e dall'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla qualità delle Università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi lilla differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

valutato che:

un simile stato di cose non è solo frutto di una riduzione delle risorse ma anche dell'adozione di meccanismi premiali particolari, vincolanti, quand'anche di storti, che precludono per le Università del Sud Italia la possibilità di aspirare all'eccellenza;

le Università del Mezzogiorno non riescono ad accedere ai fondi strutturali europei per un insieme di concause, che vanno dalla mancanza di competitività alla la carenza di *Know-how* e di adeguate figure professionali che abbiano le appropriate competenze nell'ambito dell'europrogettazione;

considerato in fine che:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue Università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così 1'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che individuino risorse straordinarie in favore della promozione della didattica e della ricerca delle Università del Mezzogiorno.

G7-bis.102

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

valutata la necessita di procedere alla realizzazione di zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione ai appartenenza; rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per la creazione di

ZES in Lombardia; Veneto e Piemonte, anche promuovendone l'autorizzazione al tavolo di confronto con l'unione europea.

G7-bis.102 (testo 2)

COMAROLI, CROSIO (*)

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

valutata la necessita di procedere alla realizzazione di zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione ai appartenenza; rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate,

impegna il Governo ad accelerare con il massimo impegno l'interlocuzione con la Commissione europea, finalizzata a definire procedure e risorse per la concreta realizzazione delle zone econmiche speciali.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

G7-bis.103

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana,

impegna il Governo a valutare la possibilità di destinare ad un fondo apposito adeguate risorse per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

G7-bis.103 (testo 2)

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana,

impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di misure a favore dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio economico e sociale.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7-*BIS* E ORDINI DEL GIORNO

7-bis.0.1

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

2. Il piano di cui al comma l contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

I progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

f) l'assetto idrogeologico;

g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano, del sistema costiero e del paesaggio rurale;

h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali e internazionali atti a garantire la qualità ambientale dello sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

5. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operati ve territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

6. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.

7. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee alloro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità: mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2017-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti

negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2017. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

9. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo dello stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

10. La regione autonoma dalla Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

7-bis.0.2

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 - Statuto speciale per la Sardegna - Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.

2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

3. Il piano dove contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

4. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone diretti ve tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

5. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per ciascun anno del triennio 20172019. Agli oneri derivanti dal presente comma, per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.3

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 2017, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e della normativa dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario».

7-bis.0.4

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. Limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione».

7-bis.0.5

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.6

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali».

7-bis.0.7

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche».

7-bis.0.8

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.9, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 a12026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione scolastico e universitario.

2. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.9

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.10 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici

altissimi di dispersione scolastica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico».

7-bis.0.10

URAS, STEFANO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2, 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis*.9 nell'odg G7-*bis*.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-4;bis.1.

(misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate del paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro. L'onere di cui al presente comma è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

G7-bis.0.1 (già emm. 7-bis.0.1, 7-bis.0.2, 7-bis.0.3, 7-bis.0.4, 7-bis.0.5, 7-bis.0.6, 7-bis.0.7, 7-bis.0.8, 7-bis.0.9 e 7-bis.0.10)

URAS, FLORIS, STEFANO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 7-*bis*.0.1, 7-*bis*.0.2 e 7-*bis*.0.3, 7-*bis*.0.4, 7-*bis*.0.5, 7-*bis*.0.6, 7-*bis*.0.7, 7-*bis*.0.8, 7-*bis* .0.9 e 7-*bis*.0.10.

7-bis.0.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.12 e 7-*bis*.0.13 nell'odg G7-*bis*.0.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia)

1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,- con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:

a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

7-bis.0.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.11 e 7-*bis*.0.13 nell'odg G7-*bis*.0.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle aree ricadenti nelle regioni obiettivo convergenza.

2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse».

7-bis.0.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7-*bis*.0.11 e 7-*bis*.0.12 nell'odg G7-*bis*.0.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia)

1. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per Panno 2017, per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di gennaio 2017 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà e che siano necessarie per il ripristino e salvaguardia delle coltivazioni. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dei presidenti delle Regioni interessate, che provvedono a stabile le modalità per la concessione dei contributi e che operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.

2.Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

G7-bis.0.2 (già emm. 7-bis.0.11, 7-bis.0.12 e 7-bis.0.13)

D'AMBROSIO LETTIERI (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2692,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 7-*bis*.0.11, 7-*bis*.0.12 e 7-*bis*.0.13.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo CoR

7-bis.0.14

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.1.

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter)* è aggiunta la seguente:

"d-quater) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221"».

ARTICOLO 7-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-*ter*.

(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione)

1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7-ter.1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7-ter.2

MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sopprimere il comma 2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

G7-ter.100

MILO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016), contiene la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, che regola i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e

opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

in primo luogo, in particolare, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 5 prevede «principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico»; in base a tale articolo una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte alcune condizioni elencate nello stesso articolo;

in secondo luogo, il decreto legislativo, all'articolo 192, disciplina il regime speciale degli affidamenti *in house*;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 2 della legge l dicembre 2016, n. 225, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 22 ottobre 20 16, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, prevede che «a decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate» e permette quindi ai Comuni di continuare ad avvalersi della riscossione nazionale con riferimento a tutte quelle attività gestite da Equitalia mediante la proroga, adottando apposita deliberazione entro il 1 giugno 2017,

impegna il Governo a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 della legge l dicembre 2016, n. 225, in quanto palesemente in contrasto con gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7-*TER*

7-ter.0.1

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*ter*.1.

(Zona franca del- porto di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso)

1. È istituita nel territorio di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso una zona franca dotata di fiscalità da vantaggio, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

ARTICOLO 7-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-*quater*.

(Misure in materia di credito di imposta)

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«*98.* Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico».

2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «*101.* Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione».

3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «*102.* Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento».

4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «*105.* Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7-quater.1

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «98», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche alle imprese di Banqueting».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" *della missione* "Fondi da ripartire" *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo*

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-quater.2

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«beni strumentali nuovi» aggiungere le seguenti: «, nonché interventi infrastrutturali per limitare i danni provocati da eventi atmosferici comprese le coperture delle piantagioni di frutta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire»*dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

7-quater.3

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 4, capoverso «Articolo 1», comma 105, dopo le parole: «diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione» inserire le seguenti: «o se le imprese beneficiarie delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».

7-quater.4

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 aggiungere il seguente:

"105-*bis*. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero delle: sviluppo, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

G7-quater.100

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 7-*quater* del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle

regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo ad adottare misure volte a prevedere che il credito di imposta sia esteso agli interventi per limitare i danni da pioggia o da grandine, comprese le coperture delle piantagioni di frutta, anche alla luce degli eventi calamitosi che hanno colpito il mezzogiorno e la Puglia in particolare nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017.

G7-quater.101

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 7-quater del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016;

le imprese di Banqueting svolgono contemporaneamente più attività oggi ammesse al beneficio del credito di imposta singolarmente, che però escludono l'attività complessa del Banqueting;

l'inclusione di queste attività risponde anche alla necessità di garantire lo sviluppo economico e dell'occupazione nel nostro paese tenuto anche conto del fatto che il Banqueting genera occupazione e sviluppo in molte imprese comprese nella sua fili era produttiva,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a estendere i benefici del credito di imposta anche alle imprese di Banqueting.

G7-quater.102

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante Il Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a rilanciare la competitività del settore del Banqueting, attraverso;

specifiche misure di incentivazione e definizione delle attività, delle iniziative, delle categorie di imprese, del valore minimo degli investimenti e delle spese ammissibili all'agevolazione;

il riconoscimento ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

G7-quater.103

BOCCARDI, MANDELLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo ad adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

G7-quater.103 (testo 2)
BOCCARDI, MANDELLI
Approvato
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

ARTICOLO 7-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente)

1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonché quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a finalità da esso difformi. Tali finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole. La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.
3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, a pena di revoca con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalità indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

7-quinquies.1

COMAROLI

Ritirato

Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole da:«Tali finalità fino a 2008, n. 133» con le seguenti: «Tali finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».

G7-quinquies.100

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il provvedimento in oggetto, all'articolo 7-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati, al fine del completamento degli interventi già in essere, reca proroga per un periodo di tre anni dei contributi concessi da precedenti disposizioni finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti alla tutela e al recupero dell'ambiente e i beni culturali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, nonché alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole;

suddetto articolo dispone che, qualora i contributi concessi non siano più utilizzati per l'intervento originario, potranno comunque essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, anche difformi dallo stesso progetto originario;

nella disposizione si esplicita soltanto che, con riferimento ai contributi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009, i nuovi interventi dovranno comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole;

sarebbe opportuno esplicitare anche per le altre due tipologie di contributi le finalità di interesse pubblico a cui, eventualmente, destinare gli interventi finanziati con i contributi in oggetto che sono stati distolti da altre opere o finalità,

impegna il Governo a specificare, in merito all'articolo 7-*quinquies* del provvedimento in esame, che le finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono dunque riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

G7-quinquies.100 (testo 2)

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il provvedimento in oggetto, all'articolo 7-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati, al fine del completamento degli interventi già in essere, reca proroga per un periodo di tre anni dei contributi concessi da precedenti disposizioni finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti alla tutela e al recupero dell'ambiente e i beni culturali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, nonché alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole;

suddetto articolo dispone che, qualora i contributi concessi non siano più utilizzati per l'intervento originario, potranno comunque essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, anche difformi dallo stesso progetto originario;

nella disposizione si esplicita soltanto che, con riferimento ai contributi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009, i nuovi interventi dovranno comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole;

sarebbe opportuno esplicitare anche per le altre due tipologie di contributi le finalità di interesse pubblico a cui, eventualmente, destinare gli interventi finanziati con i contributi in oggetto che sono stati distolti da altre opere o finalità,

impegna il Governo ad interpretare, in sede di attuazione, l'articolo 7-*quinquies* del provvedimento in esame, nel senso che le finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono dunque riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ARTICOLO 7-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-*sexies.*

(Programma «Magna Grecia» - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese)

1. È istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7-sexies.1

CASTALDI, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

a)*sopprimere i commi 2 e 3;*

b) *al comma 5 sostituire le parole:* «dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro» *con le seguenti:* «del comma 4, pari a 100.000 euro».

7-sexies.2

COMAROLI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:«, nonché le misure che assicurino l'evidenza pubblica in tutte le fasi delle procedure».

G7-sexies.100

COMAROLI

Approvato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'istituzione in via sperimentale, del programma, denominato «Magna Grecia - Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo è da considerarsi una occasione importante di promozione;

il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019. In particolare, è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio mediante la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche dirette a valorizzare aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali. Allo stesso tempo, la finalità è anche quella di favorire lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;

per le predette finalità, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MiBACT, con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019,

impegna il Governo ad attivarsi affinché, in tutte le fasi delle procedure per la selezione dei progetti e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, siano individuate misure che assicurino l'evidenza pubblica, anche attraverso le piattaforme informatiche del Ministero.

ARTICOLO 7-*SEPTIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-*septies*.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis*. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della

regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività di impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis*. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-*bis*, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

EMENDAMENTO

7-septies.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'Interno e della Giustizia» sono aggiunte le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

ARTICOLI 7-*OCTIES* E 7-*NOVIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-*octies*.

(Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al comune di Lecce)

1. All'articolo 1, comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «ricorso n. 7234 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso n. 734 del 2014».

Articolo 7-*novies*.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «o da un ente di certificazione accreditato, attestante» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti»;

b) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» è sostituita dalla seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime»;

c) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», prima della voce: «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'iterconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti» è inserito il seguente periodo: «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" i seguenti:»;

d) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua» fino a: «fermare le attività di macchine e impianti» sono soppresse.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7-*NOVIES*

7-novies.0.1

COMPAGNONE, SCAVONE

Respinto

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Completamento infrastruttura viaria)

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - Libertinia - A19 Palermo - Catania, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000,00.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte attraverso la corrispondente riduzione della Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.2

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture"».

7-novies.0.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del l? giugno 2014, e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4"».

7-novies.0.4

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 3O ottobre 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*bis*.1. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2"».

7-novies.0.5

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15- dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

7-novies.0.6

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Disposizioni in favore della Regione Abruzzo)

1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo il comma 200l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.7

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Fondo per le emergenze nazionali)

1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio: 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *e),* numero 2-*bis)* del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, dopo il capoverso comma 3-*ter,* è aggiunto il seguente:

"3-*ter.*1. Il Comune provvede altresì alla contestuale pubblicazione, nella *home page* del sito web istituzionale, degli atti e dei documenti nonché di tutte le informazioni relative al piano di cui al comma 3-*bis* al fine di garantire la piena conoscenza e la massima condivisione da parte dei cittadini, anche nell'ottica di promuoverne la diffusione tra le categorie più deboli"».

7-novies.0.9

BOCCARDI, MANDELLI

Respinto

Dopo l'articolo**,** è inserito il seguente:

«Art. 7-*decies.*

(Misure straordinarie per il settore del Banqueting*)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la conferenza unificata e le associazioni di categoria di settore sono definite misure per il rilancio della competitività del settore del *Banqueting*.

2. Le misure di cui al comma precedente devono individuare specifiche misure di incentivazione e definire le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria] i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione.

3. Al fine di rafforzare l'attuazione degli investimenti e promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto] per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

4. La gestione delle misure di cui ai precedenti commi è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa sulla base di una apposita convenzione con il Ministro dello sviluppo economico.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-novies.0.10

SUSTA

Respinto

Dopo l'articolo**,** aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-*decies.*

*(Modifiche all'articolo 52-*quater *del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*

1. A decorrere dal 28 febbraio 2017 il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al

presente comma è fissata in euro 3.000 per un chilogrammo di nicotina".

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previgenti disposizioni di cui al citato comma l-bis continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

3. All'onere recato dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.11

SUSTA

Respinto

Dopo l'articolo**,** aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-*decies*.

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. In considerazione della particolare opportunità di ad divenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il soggetto passivo può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2017, specifica richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle citate imposte. la somma indicata nella richiesta non può essere inferiore al 10 per cento dell'imposta di consumo dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015 e 2016. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al primo periodo sono irricevibili.

2. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze il soggetto passivo di imposta di cui al comma 1 versa la somma indicata nella richiesta entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. AI soggetto passivo d'imposta è consentito effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma l, secondo periodo, mediante rate annuali, non superiori a cinque previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

3. All'onere recato da commi 1 e 2, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO AL TITOLO

Tit.1

ENDRIZZI

Ritirato

Alla rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché in materia di incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, Scuola europea di

Brindisi, interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, Programma "Magna Grecia" - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese» .

Allegato B

Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2692 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 1, la necessità che - nell'ambito dell'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle prerogative ad esse riconosciute in materia.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento della senatrice Padua su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Lo ripeto, vanno aiutati i produttori onesti, vessati da anni di crisi e costretti sempre più al palo da chi si insinua, con modalità illegali, nei meccanismi di funzionamento e sviluppo del mercato di Vittoria, luogo in cui va ripristinata la funzionalità e il rispetto della legalità nelle procedure di commercializzazione dei prodotti e nella formazione dei prezzi, nei meccanismi di vendita, di distribuzione e di trasporto ma, anche, nella condotta, soprattutto morale, di tutti coloro che lavorano per il settore dell'ortofrutta.

Concludo, esprimendo la piena solidarietà ai titolari e ai dipendenti dell'azienda rimasti vittime dell'attentato. Per fortuna l'autista del Tir coinvolto nel triste episodio, cui vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione, è fuori pericolo ma è ricoverato nel reparto grandi ustioni dell'ospedale di Catania e ne avrà per molto tempo.

Così non è possibile andare avanti: il rispetto dei principi di legalità e libertà d'impresa, anche nell'autotrasporto, sono fondamentali. Tutte le attività commerciali connesse alla produzione di ortofrutta, che trovano nel mercato di Vittoria la base di partenza per i mercati italiani ed esteri, devono essere assolutamente scevri da ogni intrusione di stampo mafioso e criminale.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2692:

sull'emendamento 1.21, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 7.3, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Corsini, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Idem, Martini, Mattesini, Micheloni, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Scalia, Schifani, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, Liuzzi e Piccoli, per attività della 14a Commissione permanente; Amoruso e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Interpellanze

BARANI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interpellante:

negli scorsi mesi numerose famiglie, circa 130, residenti nel comune di Villafranca in Lunigiana

(Massa), si sono viste recapitare bollette per la fornitura di gas con importi esorbitanti, alcune infatti si aggirano attorno ai 24.000 euro;
tutte le bollette sono state emesse dalla medesima società, Eni SpA, divisione Gas & power;
le bollette economicamente più elevate sono quelle che riportano come causale la dicitura "bolletta di conguaglio per la fornitura di gas" e che hanno quale periodo di riferimento gli anni che vanno dal 2006 al 2015 e, comunque, anche quelle recanti la diversa causale "bolletta di acconto per la fornitura di gas" risultano essere particolarmente gravose, considerando che coprono un arco temporale di circa 12 mesi e raggiungono in molti casi la soglia dei 2.500 euro;
alcune delle bollette trasmesse ai clienti risultano sprovviste, per alcuni anni, dei quadri di dettaglio relativi ai consumi;
tale situazione si è creata in seguito al cambio di gestione della rete per la distribuzione del gas, in particolare in seguito all'assorbimento di Italgas da parte dell'azienda pubblica, producendo un *gap* burocratico, che ha visto non registrare più i consumi sul territorio;
il cambio di gestione è avvenuto senza alcuna comunicazione ai consumatori, i quali, per di più, non avendo più ricevuto alcuna bolletta a partire dall'anno 2006, non erano neppure al corrente delle nuove tariffe a cui erano sottoposti per la fornitura;
a seguito della mancata ricezione delle bollette del gas, molti cittadini si sono attivati negli anni per chiedere spiegazioni in merito, ma, nonostante questo, la situazione è rimasta invariata fino ai primi mesi del 2015, momento in cui hanno ricevuto le bollette da capogiro;
già nel 2008, la stessa amministrazione comunale di Villafranca in Lunigiana, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ha provveduto a sollecitare ulteriormente i gestori per la fornitura del gas, avendo ricevuto da quest'ultima garanzie circa un pronto ripristino dei regolari servizi di fatturazione e relativo invio di bollette agli utenti;
nel periodo 2006-2015, oltre al mancato invio delle bollette, la società fornitrice di gas non ha neppure adempiuto alle dovute letture periodiche dei contatori;
il contatore, invece, resta fondamentale per quantificare il corrispettivo contrattuale a carico del consumatore; infatti, secondo l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la società che eroga la prestazione dovrebbe controllare almeno una volta all'anno i consumi effettivi anche per accertare la necessità di eventuali conguagli; qualora il cliente sia creditore della compagnia, non solo ha diritto al rimborso della somma, ma anche al risarcimento del danno liquidato in via equitativa come stabilito anche di recente dalla magistratura (sentenza n. 4510 del 2016 del giudice di pace di Palermo);
inoltre, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha recentemente (sentenza n. 23699 del 2016) chiarito come, se la compagnia sostituisce in modo unilaterale il contatore e ricalcola i consumi in bolletta anche per il passato, l'impossibilità di fornire la prova tecnica sul contatore sostituito non può ricadere sul debitore;
alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, risulta ancora più paradossale tale situazione, tanto che in data 14 luglio 2015 l'amministrazione comunale di Villafranca in Lunigiana attualmente in carica, alla presenza dei propri legali e dell'associazione dei consumatori AECI, ha incontrato i rappresentanti di Eni SpA;
nel corso dell'incontro è stata eccepita, da parte del sindaco e di AECI, la prescrizione degli importi relativi al periodo anteriore ad aprile 2010 ed è stata avanzata la richiesta di suddividere il pagamento delle restanti cifre in 36 rate, anziché 24, per le bollette superiori a 5.000 euro;
a fronte di tali richieste Eni SpA si è resa disponibile ad inviare a ciascun cliente interessato un nuovo documento contabile contenente il dettaglio dell'importo fatturato, detraendo dalle cifre indicate nelle bollette precedenti gli importi riguardanti i consumi di gas relativi al periodo compreso tra l'anno 2006 e aprile 2010, allegando altresì proposta di rateizzo degli importi ricalcolati e le relative modalità di pagamento;
è stato inoltre stabilito che la proposta inviata si intenderà accettata se sottoscritta e ritrasmessa entro il 15 settembre 2015 dai clienti all'indirizzo indicato da Eni SpA nella comunicazione;

questa vicenda può e deve servire per iniziare una seria riflessione sulle metodologie di interazione tra azienda e clientela, poiché coinvolge tematiche come quelle della trasparenza e della comunicazione tra soggetti e quelle del controllo e dello stretto monitoraggio delle azioni sul territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di tale incresciosa situazione e se non ravvisino un atteggiamento ai limiti del fraudolento da parte di Eni SpA;

se ritengano opportuno interessare in prima persona l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), nonché l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di salvaguardare i consumatori, chiaramente vittime di pratiche commerciali scorrette operate ai loro danni ed evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro.

(2-00450)

Interrogazioni

SANTANGELO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, DONNO, TAVERNA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, GAETTI, PUGLIA, MARTON - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in precedenza ente di diritto pubblico, con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1964, è stato trasformato in fondazione, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ed è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha depositato in data 6 maggio 2016 la determinazione n. 40/2016, "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per l'esercizio 2014", già trasmessa alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958;

l'attuale consiglio d'amministrazione dell'ENPAM, in carica nel quinquennio 2015-2020, vede come presidente il dottor Alberto Oliveti;

considerato che:

la determinazione della Corte dei conti, al punto "3. Personale", dispone che: "A capo della struttura amministrativa è posto un di rettore generale nominato dal Consiglio di amministrazione, scelto tra i dirigenti o tra gli appartenenti alla più alta qualifica professionale dell'Ente, ovvero tra esperti esterni che abbiano prestato servizio dirigenziale presso privati o pubbliche amministrazioni per almeno 10 anni. Il Direttore generale interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle commissioni consultive. Viene assunto con contratto quinquennale rinnovabile. Il Direttore generale in carica nell'esercizio in esame è stato assunto il 1 settembre 2012, ed il relativo compenso era pari ad euro 307.155";

il direttore generale cui fa riferimento la determina n. 40/2016 è il dottor Ernesto del Sordo, già vice direttore generale e direttore del Dipartimento della previdenza dell'ENPAM dal 2004; in precedenza, è stato per molti anni dirigente del Ministero del lavoro, con responsabilità nei settori della previdenza privata, dei lavoratori dello spettacolo e dello sport;

al dottor Ernesto del Sordo è subentrato il dottor Domenico Pimpinella, come riportato dalla pagina *on line* "quotidianosanità", con l'articolo del 21 gennaio 2016, dal titolo "Enpam. Domenico Pimpinella è il nuovo direttore generale";

nel sito dello stesso ENPAM, si legge che "Pimpinella è entrato all'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri nel febbraio 2014 come capo di gabinetto del Presidente e in questa veste ha seguito la recente riforma dello Statuto";

inoltre, la Corte dei conti ha evidenziato, nelle conclusioni della determinazione, che: "Nel corso del 2014 il costo del personale è aumentato del 3,3 per cento, fino a 35 milioni di euro. Si invita pertanto l'ente ad un puntuale rispetto dei vincoli legislativi in esame e, più in generale, a tenere comportamenti coerenti con l'orientamento dell'ordinamento, teso a politiche retributive delle Amministrazioni pubbliche improntate al massimo rigore",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano avviare iniziative di competenza, al fine di verificare quali siano stati i criteri adottati dall'attuale consiglio di amministrazione dell'ENPAM, che hanno determinato la nomina a direttore generale del dottor Domenico Pimpinella;
quale sia il compenso previsto dal contratto sottoscritto dal nuovo direttore generale e se, nel caso di specie, siano state rispettate le politiche retributive delle amministrazioni pubbliche improntate al massimo rigore, come anche ribadito nella citata relazione della Corte dei conti;
se, precedentemente alla nomina del direttore generale Pimpinella, sia stata indetta dall'ENPAM una manifestazione d'interesse pubblica per ricoprire tale carica, aperta anche ad esperti esterni che abbiano prestato servizio dirigenziale presso privati o pubbliche amministrazioni per almeno 10 anni.
(3-03513)

ORELLANA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
secondo quanto evidenziato dal "rapporto Cave 2017" di Legambiente, la crisi del settore edilizio degli ultimi anni ha fatto registrare una riduzione del numero di cave attive pari al 20,6 per cento in meno rispetto al 2010;
tuttavia, sono ben 4.752 le cave attive e 13.414 quelle dismesse nelle regioni in cui esiste un monitoraggio e il dato potrebbe salire ad oltre 14.000, se si considerassero anche le cave dismesse delle regioni che non hanno un monitoraggio (Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Calabria);
inoltre, con specifico riferimento al materiale estratto, dal "rapporto Cave" emergerebbe che la Lombardia è la prima regione per quantità cavata di sabbia e ghiaia, con 19,5 milioni di metri cubi estratti;
il *report* evidenzia inoltre che, in nove Regioni italiane non sono in vigore piani cava e che le norme di riferimento, oltre ad essere estremamente eterogenee, risultano quasi ovunque inadeguate a garantire tutela e recupero delle aree;
considerato che:
attualmente, la disciplina delle attività estrattive in Italia è regolata dal regio decreto n. 1443 del 1927, e da allora non vi è più stato un intervento normativo nazionale che determinasse criteri unici per tutto il Paese. Difatti, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 le funzioni amministrative relative alle attività di cava sono state trasferite alle Regioni, con la conseguente graduale approvazione di normative regionali a regolare il settore;
a livello comunitario, rilevano in particolare la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 (concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), ai sensi della quale l'apertura di nuove cave deve essere condizionata alla procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché la direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
in particolare, la direttiva 2006/21/CE ha prescritto per tutti gli Stati membri l'adozione di severe misure sulla gestione dei rifiuti derivati da attività estrattiva, quali l'obbligo di redigere un piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo e l'obbligo di trattare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da estrazione nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile;
considerato altresì che:
a questi dati si contrappongono quelli dei guadagni per gli operatori del settore, pari a circa 3 miliardi di euro all'anno, derivanti dalla vendita di inerti e pietre ornamentali a fronte di canoni di concessione irrisori. Difatti, la media delle concessioni in Italia è pari al 2,3 per cento degli introiti derivanti dalla vendita degli inerti, mentre in altre regioni il canone non è fissato e non viene riscosso;
giova tuttavia ricordare che se, ad esempio, fossero applicati i canoni in vigore nel Regno Unito, pari al 20 per cento del valore di mercato, si recupererebbero 545 milioni di euro all'anno di incassi per le Regioni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno: rafforzare la tutela del territorio e la legalità, attraverso una legge quadro nazionale, che stabilisca le aree in cui l'attività di cava è

vietata e obblighi il recupero contestuale delle aree; stabilire un canone minimo nazionale per le concessioni di cava per equilibrare i guadagni pubblici e privati e tutelare il paesaggio; ridurre il prelievo da cava, attraverso il recupero degli inerti provenienti dall'edilizia, per andare nella direzione prevista dalla normativa europea e riuscire così ad aumentare il numero degli occupati e risparmiare la trasformazione di altri paesaggi.

(3-03514)

SERRA, MORONESE, GIARRUSSO, MANGILI, SANTANGELO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il mancato o il non corretto scorrimento della graduatoria nazionale di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2016/2017 a giudizio degli interroganti è in grado di causare un pregiudizio del diritto allo studio per centinaia di studenti;

lo scorrimento n. 4 del 3 novembre 2016 comprendeva svariate anomalie e incongruenze che hanno falsato in maniera sostanziale la graduatoria causando rallentamenti e danni concreti a tutti i candidati idonei al *test*, ovvero tutti coloro che, a differenza degli ammessi, devono attendere lo scorrimento delle graduatorie nella speranza di avanzare in virtù delle rinunce o a cagione delle sedi scartate dagli altri candidati;

a parere degli interroganti, anche in virtù delle informazioni raccolte, le università hanno gestito le immatricolazioni in maniera non adeguata, non registrando immediatamente la decadenza di coloro che non hanno confermato la richiesta di iscrizione, determinando la creazione di una graduatoria imprecisa e farraginosa;

lo scorrimento n. 9 del 12 dicembre 2016 configurava, ad avviso degli interroganti, un'anomalia in considerazione del fatto che un candidato già immatricolato (facoltà di Medicina "Sant'Andrea", presso La Sapienza) risultava, invece, nella graduatoria nazionale come idoneo, pertanto ciò falsava e impediva il regolare scorrimento delle posizioni successive;

inoltre, lo scorrimento n. 13 del 23 gennaio 2017 ha determinato una notevole riduzione del numero degli assegnati e degli idonei, a seguito della decisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vista la grave situazione venutasi a creare, di procedere al riconoscimento *tout court* della sussistenza dell'interesse dei candidati;

considerato che, a parere degli interroganti:

sussiste l'esigenza di assicurare ulteriori scorrimenti della graduatoria unica nazionale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 (Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove) del decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 546, recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017", al fine di assegnare tutti i posti previsti dal bando, onde evitare il ripetersi di quanto accaduto con l'interruzione della graduatoria 2015/2016, ovvero il generarsi di contenzioso amministrativo attraverso la presentazione di ricorsi dinnanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato;

disporre la chiusura della graduatoria senza congruo avviso sarebbe irragionevole. L'interruzione della graduatoria, statisticamente, porterebbe circa la metà degli assegnatari a rinunciare. Di questi, molti sarebbero candidati di Odontoiatria;

il rischio che si paventa è che anche per quest'anno accademico, a causa della farraginosità del sistema di assegnazione, circa 100 posti disponibili per Medicina non vengano impiegati. Tali effetti genererebbero una grave perdita, anche in considerazione del già sottostimato fabbisogno stabilito dal Ministero attraverso lo schema di accordo tra il Governo e le Regioni in ordine alla "Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2016/2017";

in particolare, per Odontoiatria la situazione risulterebbe preoccupante in considerazione del fatto che per circa il 50 per cento gli idonei non vedrebbero soddisfatta la propria domanda. Ciò comporterebbe una carenza del 12 per cento rispetto alle esigenze di immatricolazione ad Odontoiatria. Questo produrrebbe una carenza degli odontoiatri e, al contempo, la sussistenza di corsi universitari con pochi iscritti,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se abbia adottato o intenda adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, allo scopo di intervenire, in via d'urgenza, affinché sia tutelato il diritto allo studio degli studenti candidati e inseriti nella graduatoria nazionale di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.
(3-03515)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALAN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
la trasmissione televisiva "Le Iene" di domenica 19 febbraio 2017 ha denunciato l'incredibile vicenda dei circoli "Anddos", presso i quali, si afferma nella trasmissione, si praticherebbero orge e prostituzione omosessuali, cui si aggiungono servizi sostanzialmente accessori come saune e massaggi, e che avrebbero ricevuto un finanziamento dal Governo di oltre 55.000 euro per presunte attività contro la discriminazione;
l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, ha istituito l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, in adempienza della direttiva 2000/43/CE del Consiglio europeo del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l'Unar ha, invece, svolto una vasta attività sulle tematiche dette LGBT, del tutto estranee a quanto la legge prevede; a tal fine, il 20 novembre 2012, ha dato vita a un gruppo di 29 associazioni attive nel settore, tra cui il circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli";
in collaborazione con tali associazioni di parte, l'Unar ha emanato un documento intitolato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri sotto l'egida del Dipartimento per le pari opportunità e del Ministro *pro tempore* per l'integrazione;
in questo contesto, spicca il circolo culturale intitolato a Mario Mieli, giovane morto suicida a 30 anni, che scriveva nel 1977 la sua opera principale "Elementi di critica omosessuale", ove si legge: «Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica… La pederastia, invece "è una freccia di libidine scagliata verso il feto"» (capitolo I, 8); tale attenzione verso i minori è tutt'altro che marginale nel complesso dell'opera, poiché, come sintetizza "Wikipedia", «L'assunto di fondo del pensiero di Mario Mieli consiste nel ritenere che ogni persona è potenzialmente transessuale se non fosse condizionata, fin dall'infanzia, da un certo tipo di società che (attraverso quella che Mieli chiamava "educastrazione"), costringe a considerare l'eterosessualità come "normalità" e tutto il resto come perversione. Per transessualità Mieli non intende quello che si intende oggi nella comune accezione del termine, ma l'innata tendenza polimorfa e "perversa" dell'uomo, caratterizzata da una pluralità delle tendenze dell'Eros e da l'ermafroditismo originario e profondo di ogni individuo»: la vera anormalità da sradicare sarebbe insomma l'eterosessualità;
al capitolo III, 8 viene presa di mira anche la religione: «L'amore per Dio e il timore di Dio sono il risultato nevrotico di un amore per i genitori censurato dal tabù dell'incesto e da quello antiomosessuale… il desiderio erotico del bimbo per il padre, il desiderio della figlia per la madre, tutto ciò si trasforma nevroticamente in adorazione di Dio», mentre «l'esperienza magica dell'universo recondito… il conosci te stesso passano necessariamente attraverso l'omosessualità manifesta»,
si chiede di sapere:

se vi sia la ragionevole certezza che tra le associazioni finanziate dall'Unar solo "Anddos" svolga attività improprie;
come possa spiegarsi che l'Unar svolga attività e distribuisca finanziamenti in ambiti diversi da quelli che la legge ad esso assegna, in particolare coinvolgendo un circolo intitolato a una persona che inneggiava ed esortava alla pratica della pedofilia;
se il Governo non ritenga di richiamare l'Unar a svolgere esclusivamente attività di propria competenza e, di conseguenza, destinare ad altro impiego parte delle risorse oggi assegnate ad esso.
(4-07035)

ICHINO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, solo da notizie di stampa, l'opinione pubblica italiana è stata informata del fatto che dal censimento permanente dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro emergerebbe un dato di grande rilievo: che dal 2012 al 2016 il numero complessivo delle liti davanti alle Sezioni lavoro di tribunali e corti d'appello, nel settore privato, è diminuito di un terzo, e che si è registrata una riduzione ancora più drastica, nello stesso settore privato, delle liti in materia di licenziamenti e di contratti a termine: nel medesimo quinquennio 2012-2016, il numero di questi procedimenti giudiziali si è ridotto del 69 per cento, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa illustrare quale sia stato l'andamento di tutti i procedimenti civili, disaggregati per materia, lungo tutto il periodo durante il quale il censimento informatico è stato attivato;
se non ritenga opportuno pubblicare *on line* e aggiornare permanentemente l'intera serie di questi dati fin dall'inizio del censimento informatico, in modo che chiunque possa studiarli e discuterne.
(4-07036)

DE PETRIS - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'annosa questione concernente la costruzione del centro commerciale LIDL, sito a Roma, in via dell'Acqua Bullicante n. 248, ha coinvolto una pluralità di soggetti fortemente contrari alla struttura, nel merito e nel metodo;
la zona nella quale è sorto il centro commerciale, infatti, risulta compresa tra le aree di interesse archeologico indicate all'articolo 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, come stabilito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 ottobre 1995, per il suo "particolare valore paesistico" e la "compresenza di valenze archeologiche, storiche e ambientali", che presentano caratteristiche ambientali del paesaggio storico dell'agro romano, nonché numerosi mausolei e sepolcri dell'età imperiale e repubblicana, secondo una nota della Soprintendenza del 1994;
la perimetrazione e l'area interna individuate dal decreto sono state incomprensibilmente smentite dalla planimetria allegata al decreto ministeriale, creando una difformità tra la mappa e la declaratoria. Un'incongruenza su cui sono intervenuti nel tempo numerosi organismi, ma che, tuttavia, risulta aver creato una situazione paradossale, consentendo alla società LIDL di costruire il centro commerciale in un'area a tutti gli effetti sottoposta a un vincolo;
già nel 2006 la questione era stata sottoposta all'attenzione del Comune e della Soprintendenza archeologica di Roma, in merito ad alcuni abusi commessi dalla ditta Sciarra metalli, affittuari di Immobiliare Bullicante Srl (che, a sua volta, nel 2015 ha edificato il centro commerciale per conto di LIDL). Il conflitto tra perimetrazione e planimetria era stato sciolto, allora, in favore della prima, in seguito ad alcuni sopralluoghi richiesti dal responsabile della Soprintendenza, la dottoressa Anna Buccellato;
il parere conclusivo, infatti, aveva accertato, all'epoca, come la particella su cui 10 anni dopo sarebbe sorto il centro commerciale fosse "da ritenersi inclusa nel perimetro del decreto ministeriale citato" e come "per un errore grafico nella planimetria allegata al decreto, la particella risulta esterna alla perimetrazione ma che tuttavia deve ritenersi inclusa in quanto fa fede la descrizione letterale dei confini così come enunciato nel dispositivo del decreto ministeriale". Una collocazione confermata successivamente da numerosi altri atti;
l'area suddetta "Ad duas lauros", tra l'altro, è stata inclusa nelle zone riconosciute come "paesaggio

naturale di continuità", la cui tutela "è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano" che ammettono usi del suolo "compatibili con la protezione del paesaggio naturale" o la "conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico" del piano territoriale paesistico della Regione Lazio approvato nel 2008;
tale inserimento rimane vigente, nella perdurante assenza di uno strumento urbanistico attuativo di livello comunale, che ne indichi norme d'uso: in tale caso, infatti, ogni trasformazione d'uso dei terreni del compendio "Ad duas lauros", deve ottemperare alla strumentazione di piano d'ordine superiore: il piano territoriale paesistico della Regione Lazio;
il 20 aprile 2015, con decreto del direttore di dipartimento, è stato tuttavia autorizzato un intervento di sostituzione edilizia in demolizione e ricostruzione, con rispettivo cambio di destinazione d'uso. È stata dunque rilasciata la conseguente autorizzazione amministrativa, volta a consentire l'apertura del centro commerciale con un'estensione di 995 metri quadrati: di lì a poco risultano essere stati abbattuti tutti gli alberi ricompresi nella zona, compromettendo il patrimonio naturalistico di un'area soggetta a tutela;
le comunità e le autorità locali si sono attivate da subito per stigmatizzare l'intervento: il presidente *pro tempore* del V Municipio di Roma, Gianluca Palmieri, ha sospeso i lavori ad avvio avvenuto;
anche la Regione, in seguito all'intervento del governo municipale, si espresse in linea con il precedente parere della Soprintendenza, rilevando una difformità tra il vincolo e la graficizzazione: "pertanto" ha sostenuto la Regione "si procederà alla rettifica della graficizzazione nelle procedure approvative del Piano territoriale paesistico regionale, includendo l'area erroneamente rimasta esclusa" (n. 338700 del 23 giugno 2015);
tale orientamento si è posto tuttavia in contrasto con il nuovo parere del responsabile del procedimento LIDL per la Soprintendenza archeologica, la medesima dottoressa Anna Buccellato, che nella nota n. 20128 del 13 luglio 2015 ha sostenuto come la perimetrazione del vincolo attraverso l'enunciazione della toponomastica fosse necessaria "in quanto la natura del vincolo non prevede l'identificazione attraverso l'indicazione delle particelle catastali ma è inevitabilmente approssimativa e suscettibile di modifiche derivanti da mutamenti nella denominazione della viabilità" e come, di conseguenza, faccia fede "la planimetria allegata che definisce precisamente l'area";
la soprintendente ha a giudizio dell'interrogante incomprensibilmente ignorato una sentenza del Consiglio di Stato n. 5316 del 27 ottobre 2014 che, soltanto pochi mesi prima, in un caso analogo, aveva sancito la prevalenza della parte normativa del vincolo paesaggistico rispetto alla planimetria, il cui ruolo è meramente riproduttivo;
tale nuovo orientamento della Soprintendenza, contrastante con quello del 2006, è stato condiviso dal TAR con la sentenza n. 9218 dell'8 agosto 2016. Sentenza che, tuttavia, ha lasciato insoluta la difformità tra planimetria e parte normativa del decreto ministeriale 21 ottobre 1995: la prima, infatti, non può assumere arbitrari connotati, che confliggono con la lettera del decreto, ma piuttosto dovrebbe individuare il confine del vincolo individuato dal provvedimento stesso al momento della sua stesura;
è da segnalare, inoltre, la mancanza di trasparenza attribuibile alla Soprintendenza di Roma, che in due diverse occasioni ha negato l'accesso agli atti richiesto dal comitato "No Cemento" e dall'associazione "Italia nostra";
il 20 marzo 2017 il Tribunale ordinario di Roma si esprimerà sulla richiesta di archiviazione richiesta dalla Procura: un'eventualità a cui le comunità locali si sono espresse in senso fortemente avverso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se non intenda intervenire urgentemente, per quanto di sua competenza, promuovendo iniziative volte alla revisione del parere della Soprintendenza, in modo da ripristinare il vincolo esistente sull'area in linea con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5316 e sancendo, in via definitiva, la prevalenza della norma sulla sua rappresentazione grafica, foriera di interpretazioni scorrette e potenzialmente manipolative.
(4-07037)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
sarebbe emerso da un servizio televisivo realizzato da "Le Iene" e trasmesso su Italia1, che alcuni circoli culturali romani avrebbero tra le proprie peculiarità anche la possibilità di praticare sesso *gay* a pagamento;
dallo stesso servizio si evincerebbe che "Anddos", Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale, finanziata dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) della Presidenza del Consiglio dei ministri, per oltre 50.000 euro, avrebbe tra i suoi affiliati alcuni di questi circoli;
se fossero confermate le notizie di stampa in proposito sarebbe un fatto di una gravità assoluta, oltre che di rilevanza penale,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda chiarire immediatamente le vicende esposte;
come reputi l'assegnazione dei suddetti fondi e se non ritenga di verificare le modalità di gestione degli stessi, e se, in passato, siano stati erogati ulteriori contributi ad Anddos o a soggetti con finalità simili, e a quanto ammontino;
se non ritenga doveroso accertare la responsabilità di chi si sarebbe adoperato per una a giudizio dell'interrogante malsana e insensata gestione di denaro pubblico.
(4-07038)

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE, TAVERNA, PUGLIA, MANGILI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il Ministero della salute, tramite la Direzione generale della prevenzione sanitaria e i servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), diretti dal professor Raniero Guerra, nel dicembre 2013, ha autorizzato l'avvio delle procedure per indire un concorso pubblico per soli titoli, per due incarichi di infermiere a rapporto convenzionale per 18 ore settimanali a tempo indeterminato, presso l'ambulatorio SASN di Roma; concorso autorizzato già mesi prima dall'ex direttore Giovanni Leonardi;
successivamente, nel mese di aprile 2015, veniva pubblicato il bando per l'attribuzione di 18 ore ciascuno per l'assunzione di due infermieri; dopo la valutazione delle domande, l'ufficio stilava una graduatoria che puntualmente veniva inviata alla Direzione generale della prevenzione sanitaria, per la prescritta autorizzazione e la conseguente pubblicazione;
la Direzione, nel mese di settembre 2015, revocava la procedura di autorizzazione, dichiarando che, nelle more del riordino complessivo che coinvolge anche gli ambulatori SASN, preso atto dell'attuale carico di lavoro e delle mutate esigenze organizzative del servizio, atteso anche il lasso di tempo intercorso, e considerato che attualmente non si imponeva un ulteriore ampliamento delle ore di servizio infermieristico, per ovvie ragioni di opportunità, disponeva la revoca; dunque il già citato direttore Guerra, pur riconoscendo il carico di lavoro, ha optato per l'annullamento della procedura concorsuale;
il concorso sarebbe stato autorizzato a seguito del collocamento a riposo di personale in servizio presso la sede SASN di Roma: sottinteso quindi, non un ampliamento delle ore di servizio infermieristico, ma un'esigenza reale, senza pesare in nuovi maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;
contestualmente alla revoca da parte di Guerra del concorso di Roma, nello stesso periodo veniva assunto a tempo indeterminato, presso la sede SASN di Genova, il signor Andrea Biondi con un contratto atipico non di ruolo, ma a prestazione convenzionale, a 27 ore settimanali, in quanto posizionatosi ottavo in graduatoria ad un concorso autorizzato nel maggio 2013 e bandito nel mese di aprile 2014; l'assunzione sarebbe avvenuta a settembre 2015;
considerato che, a parere degli interroganti:
nonostante la situazione descritta, già di per sé atipica, in data 23 gennaio 2016 si sarebbe verificato un ulteriore fatto incomprensibile: su autorizzazione del direttore generale Guerra, il signor Andrea

Biondi sarebbe stato trasferito da Genova presso la sede di Civitavecchia (Roma), luogo dove egli dimora;
la procedura di trasferimento a beneficio di Biondi si presume che sia stata totalmente illegittima e contraria alle norme del regolamento recante "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della Salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della Salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", decreto 19 dicembre 2012, n. 255. L'art. 7 non disciplinerebbe un trasferimento diretto, ma solo la mobilità, ma non a domanda diretta, come sarebbe stato autorizzato nel caso di specie;
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
si apprende da fonti di stampa che, all'interno degli uffici SASN, sarebbe stato stipulato un contratto di studio e ricerca autorizzato dal direttore Guerra, ad ottobre 2014, con l'assunzione a ruolo dirigenziale della dottoressa Cinzia Damonte, ex funzionaria dell'Agenzia delle entrate di Genova;
vari organi di stampa nazionali ("il Fatto Quotidiano", "Micromega", "L'Espresso", "la Repubblica" ed "Il Secolo XIX") e il sito *internet* "la Casa della Legalità" riportano diverse vicende che riguardano la Damonte. In particolare nell'indagine, denominata "Maglio 3", del ROS (Raggruppamento operativo speciale) dei Carabinieri, sezione anticrimine di Genova, eseguite nei confronti di un'associazione per delinquere di tipo mafioso presente in Liguria e basso Piemonte, sarebbero emerse alcune frequentazioni poco convenzionali della dottoressa Damonte con il signor Onofrio Garcea, finito in carcere per usura;
in ambito politico regionale ligure, prima di aderire a "Italia dei Valori" (IDV), la Damonte, era in "Sinistra democratica", da cui è fuoriuscita quando una persona a lei molto legata, nonché portavoce del sindaco di Arenzano (Genova) Luigi Gambino, fu espulso dal partito;
inoltre la Damonte sarebbe stata sorpresa insieme al signor Garcea in una nota trattoria di Genova a distribuire i suoi volantini elettorali, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria del 2010, in quanto candidata al Consiglio regionale nelle liste di IDV;
risulta poi agli interroganti che:
secondo quanto riportato nell'informativa "Maglio 3" (procedimento penale n. 2268/10 R.G.N.R) la dottoressa Damonte avrebbe chiesto una sorta di aiuto elettorale, in quanto fidanzata con il signor Paolo Masi, o meglio, usando il nome reale, Pasquale Esposito, arrestato al confine italo-svizzero, mentre tentava di introdurre in Italia un carico di fucili kalashnikov e per questo avrebbe scontato 4 anni di carcere;
i giornalisti de "Il Secolo XIX", Marco Grasso e Matteo Indice, nel libro "A meglio Parola. Liguria terra di 'ndrangheta", hanno evidenziato come la Damonte sarebbe un nastro nascente della politica ligure accompagnata dall'usuraio Garcea, dimostrando quanto sia facile fare amicizia con imprenditori collusi con la 'ndrangheta, pur di ottenere un beneficio;
l'indagine, ancora oggi nel fascicolo del dottor Sergio Lari della Procura di Genova, sarebbe finalizzata (scrivono i Carabinieri) a riconfermare l'esistenza del fenomeno "'ndrangheta in Liguria, con specifico riferimento al capoluogo ligure, tanto da evidenziare la presenza di alcune strutture mafiosi operanti all'interno delle dinamiche criminali della più forte e pericolosa organizzazione delinquenziale presente sul territorio nazionale e con potentissimi collegamenti a livello internazionale. Questa sezione Anticrimine ha in corso, da qualche tempo, una manovra info-investigativa volta a contrastare l'azione di alcune articolazioni criminali mafiose di matrice 'ndranghetista, presenti sul territorio ligure e direttamente collegate con le cosche attive nella terra d'origine. Tale azione, cadenzata da diversi momenti operativi che hanno permesso dii individuare una qualificata presenza mafiosa, ha consentito di acquisire diversi elementi di conoscenza e valutazione sullo specifico fenomeno";
attualmente, il signor Onofrio Garcea è in carcere per usura e la dottoressa Damonte è stata nominata dirigente dell'Ufficio X della Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio adempimenti amministrativo contabili degli uffici di Sanità marittima, area e di frontiera (USMAF) e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante con funzioni di: predisposizione delle

convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e gestione dei relativi rapporti amministrativo-contabili; amministrazione dell'applicativo informatico NSIASN e amministrazione giuridica ed economica del personale a rapporto convenzionale, incluso il contenzioso e i procedimenti disciplinari; gestione dei rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e dei rimborsi ad aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica, sulla base degli indirizzi operativi definiti con provvedimenti del direttore generale e supporto al direttore generale nella gestione degli incarichi ai medici fiduciari e per gli accordi collettivi nazionali del personale sanitario dei SASN;
risulta agli interroganti che, ai fini della trasparenza, il *curriculum vitae* della dirigente Cinzia Damonte non sia pubblicato sul sito del Ministero della salute ed inoltre i costi di trasporto tra Roma e Genova (luogo di residenza) sarebbero a carico del Ministero stesso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se, nei limiti delle proprie competenze, intenda promuovere indagini atte a verificare che la Direzione generale della prevenzione sanitaria abbia agito nel rispetto della normativa vigente circa il trasferimento del signor Andrea Biondi da Genova alla sede di Civitavecchia, e, in un quadro di *spending review*, relativamente alle spese di trasporto che riguardano la dirigente Cinzia Damonte;
se intenda avviare la riapertura del suddetto concorso di Roma per dare seguito alle due assunzioni, al fine di coprire i posti vacanti;
quali azioni di propria competenza intenda intraprendere, affinché vi siano maggiori controlli, sanzioni e regole più restrittive al fine di porre fine a situazioni a giudizio degli interroganti non più sostenibili al cospetto dell'opinione pubblica.
(4-07039)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
lo scorso novembre 2016 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel corso di un'audizione al Senato sullo "Human technopole", (area ex Expo) ha riferito che, a seguito del confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fosse giunto il tempo di stabilire la destinazione dei fondi dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), stimato in circa 400 milioni di euro;
le sollecitazioni a sbloccare i fondi IIT per finanziare la ricerca di base era giunta da larga parte del mondo universitario, nonché da una nota ricercatrice e parlamentare italiana; in particolare, il Ministro dell'istruzione aveva definito l'operazione "non solo possibile ma auspicabile", mentre la docente aveva valutato l'impegno del Ministro come "la possibilità per l'esecutivo di intestarsi il più grande finanziamento alla ricerca di base degli ultimi anni";
già nella relazione sulla gestione finanziaria IIT per l'esercizio 2013 si legge che "le disponibilità liquide (depositate presso la tesoreria della Banca d'Italia) ammontano a 430.106.416 euro", a cui andrebbero aggiunte le immobilizzazioni finanziarie ammontanti a circa 107 milioni di euro;
"Human technopole", definito dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* "un progetto petaloso" per realizzare un centro di ricerca di rilevanza mondiale, dovrebbe ricevere, nel corso dei prossimi 10 anni, ingenti risorse pubbliche;
l'affidamento della gestione del progetto all'IIT di Genova, fondazione di diritto privato, garantirebbe allo stesso ulteriori ingenti risorse, oltre al "tesoretto" già accumulato, tali da consentire un'effettiva redistribuzione degli stanziamenti pubblici in guisa di una vera e propria "Agenzia di finanziamento pubblica";
premesso, inoltre, che:
secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" del 6 febbraio 2017, gli enti di ricerca e le università italiane avrebbero la disponibilità di cospicue risorse regolarmente riportate nei bilanci. Per esempio: l'università di Roma "La Sapienza", 485 milioni di euro; il politecnico di Milano, 359 milioni; l'università di Bologna, 446 milioni; l'università di Pisa, 207 milioni; il CNR, 456 milioni; l'Istituto nazionale di fisica, quasi 352 milioni; l'università statale di Milano, 225 milioni; la scuola superiore

degli studi "Sant'Anna" di Pisa, quasi 44 milioni; l'Agenzia spaziale italiana, 135 milioni; la stazione zoologica "Anton Dohrn", 28,8 milioni;
in generale, quindi, gli istituti di ricerca e gli atenei d'Italia parrebbero aver accumulato, nel tempo, grandi o piccoli "tesoretti";
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
lo stato della ricerca e dell'innovazione, pur registrando qualche timido miglioramento, è in una fase di stallo;
la quota di PIL destinata alla ricerca è nettamente al di sotto della media europea e lontana dagli obiettivi di "Europa 2020" (strategia decennale proposta dalla Commissione europea per una visione di crescita intelligente, sostenibile e solidale);
considerato, inoltre, che:
i fondi eventualmente accumulati dai diversi istituti ed enti di ricerca potrebbero essere utilmente impiegati per mettere a frutto i progetti e le idee di molti studiosi italiani;
negli ambienti universitari si sarebbe aperto un vivace confronto riguardante l'utilizzo degli avanzi annuali di bilancio e per far sì che questi stessi non crescano rimanendo improduttivi;
infine, è essenziale far sì che l'istruzione, la ricerca e la formazione universitaria diventino il volano dello sviluppo economico, oltre che il principale fattore di mobilità sociale del Paese;
preso atto che:
il decreto legislativo n. 218 del 2016, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca", valorizza le professionalità della ricerca, richiamando gli enti a rispettare i principi e le indicazioni della Carta europea dei ricercatori;
tuttavia, tra le altre cose, non stabilisce con chiarezza quali siano i finanziamenti necessari per una regolare programmazione della ricerca;
il Parlamento è, attualmente, chiamato ad esprimere un parere sullo schema di decreto sulla definizione dei criteri di ripartizione della quota del fondo ordinario destinata al finanziamento premiale di specifici progetti;
sarebbe auspicabile a parere dell'interrogante istituire una sorta di "cabina di regia" atta a gestire tutti gli stanziamenti da destinare alla ricerca e alle politiche dell'innovazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto descritto;
quale sia, nel dettaglio, il progetto "Human technopole";
quale sia lo stato di avanzamento del progetto e se siano stati avviati i primi bandi internazionali;
quale sia l'ammontare degli stanziamenti pubblici destinati alla realizzazione del progetto "Human technopole";
quale sia l'ammontare degli stanziamenti destinati, a vario titolo, ai diversi istituti di ricerca o università italiane;
se risultino le modalità di impiego degli stanziamenti pubblici da parte dei diversi istituti o università italiane;
se corrisponda al vero quanto riportato dal "Corriere della Sera" riguardo ai "tesoretti" di IIT e degli altri istituti o enti di ricerca e, in caso affermativo, se risultino quali siano le modalità di impiego degli stessi;
se intendano promuovere la creazione di una struttura *ad hoc* per gestire e assegnare la totalità degli stanziamenti destinati alla ricerca e all'innovazione;
se e con quali procedure intendano rendere fruibili per tutti i ricercatori italiani le risorse disponibili.
(4-07040)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nei giorni scorsi si sono verificati numerosi tafferugli presso l'università di Bologna, in cui la polizia è dovuta intervenire per sgombrare la biblioteca della facoltà di Lettere, occupata da alcuni collettivi di studenti per protestare perché l'ateneo aveva installato alcuni tornelli per controllare gli accessi alle aule;

la contestazione è culminata nell'occupazione della sala studio; lo scontro poi si è spostato nelle strade del capoluogo emiliano;
la decisione dell'università di installare tornelli all'ingresso sarebbe stata assunta a seguito di specifica richiesta dei lavoratori della biblioteca. Il rettore Francesco Ubertini pochi giorni fa aveva spiegato che la decisione era stata assunta a causa della difficilissima situazione presente nell'ateneo in quanto il personale è spaventato, ci sono grosse difficoltà a tenere aperto e gli studenti non si sentono di frequentare la biblioteca in queste condizioni;
la biblioteca di discipline umanistiche ospita continuativamente una trentina di membri di un collettivo (CUA) che la ritengono cosa propria; con questi soggetti non sono stati mai possibile né il dialogo né la mediazione, in quanto pongono in essere prepotenze, violenze e atteggiamenti squadristici, considerando gli spazi un centro sociale e non una biblioteca;
i balordi e gli spacciatori che popolano la zona limitrofa all'università ora si sono spinti anche all'interno, specie dopo la decisione di aprire questa ed altre biblioteche fino alle ore 24.00, una delle iniziative per combattere il degrado della zona, i bagni sono stati trasformati in luoghi di spaccio, nelle aule avvengono furti e addirittura episodi a sfondo sessuale si sono verificati in sala di lettura a danno di studentesse;
questi individui si dichiarano rappresentanti degli studenti, ma in realtà molti universitari hanno preso immediatamente le distanze da queste posizioni e soprattutto da questi metodi violenti, solidarizzando in pieno con il personale della biblioteca;
nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso e arrivino le condanne per questi gravi episodi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere un provvedimento che comporti l'espulsione immediata dall'ateneo per tutti coloro che saranno ritenuti responsabili dei danni, con la trattenuta di tutte le somme a qualsiasi titolo versate a favore dell'università medesima a titolo di risarcimento.
(4-07041)
TOSATO, STEFANI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la decisione di liberalizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, introdotta dall'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si è rivelata nel tempo non adeguata a contrastare gli effetti della crisi che ha colpito il settore del commercio al dettaglio, e più in generale, l'economia italiana;
dal "tavolo etico", convocato presso la Regione Veneto il 23 gennaio 2017, è addirittura emerso come la normativa in questione abbia prodotto una perdita di fatturato per il settore, costringendo diversi esercizi commerciali a cessare la propria attività, con evidenti ricadute sull'occupazione;
gli effetti più evidenti della liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali si sono registrati nei piccoli centri urbani, contribuendo ad accentuare il fenomeno di desertificazione commerciale e di disagio sociale che vivono questi territori, dove peraltro i negozi di vicinato rappresentano un punto di riferimento importante per i cittadini;
il commercio al dettaglio è un settore strategico per l'economia italiana e va pertanto salvaguardato;
le suddette politiche espongono gli esercizi al dettaglio ad una dura concorrenza con la grande distribuzione, che ne indebolisce la rete distributiva, fino a segnarne la sopravvivenza sul mercato;
la problematica assume un particolare rilievo anche sotto il profilo etico-sociale, poiché essa incide negativamente sul modo di vivere delle persone e sul loro stare insieme, producendo effetti disgreganti sugli istituti fondamentali della società, come la famiglia;
inoltre, la disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei negozi è sempre stata collegata alle esigenze del territorio. L'intervento dello Stato ha tolto alle Regioni e ai Comuni la competenza a regolamentare la disciplina nell'ambito della materia residuale del commercio;
da tempo il Parlamento è stato investito della questione, a seguito della presentazione di specifiche proposte legislative,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda favorire, nei limiti della propria competenza, la ripresa del dibattito parlamentare, affinché si giunga quanto prima all'approvazione di un testo

normativo che tuteli, da un lato, gli esercizi commerciali al dettaglio dalla concorrenza della grande distribuzione, scaturita dalla liberalizzazione indiscriminata degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, e, dall'altro, riconosca il ruolo preminente delle Regioni nella legislazione di settore, così come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.
(4-07042)

ARRIGONI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
sarebbe stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di una dipendente del Comune di Calolziocorte (Lecco), che ha dovuto avvalersi di patrocinio legale per difendersi, perché in occasione di un'assemblea pubblica dedicata al piano di riorganizzazione dei plessi scolastici, avrebbe criticato le scelte dell'amministrazione comunale;
in queste riunioni, la dipendente comunale ha partecipato in qualità di genitore e di rappresentante di classe, quindi portatrice di un interesse diffuso, nello specifico quello di evitare di adottare un piano di riorganizzazione che non è stato condiviso né con il corpo docente né con i genitori. I genitori ne sarebbero venuti a conoscenza solo tramite la stampa;
il piano di riorganizzazione, sprovvisto di un piano economico, di fatto creerebbe solo degli spostamenti e perdite di punti di riferimento per i bambini, senza avere dei reali benefici in termini di costi, anzi ipoteticamente si potrebbero avere aggravi di spesa dovuti agli interventi da effettuare per realizzare il piano medesimo;
i bambini che frequentano la scuola primaria di Foppenico, secondo il piano illustrato, verrebbero trasferiti all'interno della scuola secondaria di primo grado: i bambini, al massimo di 10 anni, sarebbero trasferiti in una struttura scolastica insieme a ragazzi che in certi casi possono avere anche 15 anni, visto che presso la scuola superiore di primo grado, anche in questo momento, vi sono ragazzi pluriripetenti, anche con delle problematiche particolari;
non è accettabile nemmeno l'ipotesi, avanzata dall'amministrazione comunale dopo le tante critiche dei genitori e degli insegnanti sull'unione di scuole di gradi differenti, di provvedere alla realizzazione di spazi delimitati dove "rinchiudere" i bambini della primaria per evitare il contatto;
il piano di riorganizzazione dei plessi scolastici di Calolziocorte sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale è stato bocciato in occasione della seduta dello scorso 18 gennaio 2017;
a giudizio dell'interrogante il procedimento disciplinare conseguente a questa legittima attività di critica è di una gravità inaudita e rappresenta un pericoloso precedente per chi dovesse in futuro osare avanzare altre censure nei confronti dell'amministrazione del Comune di Calolziocorte;
ad opinione dell'interrogante il provvedimento è palesemente lesivo della libertà di manifestare il proprio pensiero, che è un diritto costituzionalmente garantito. Sarebbe poi ulteriormente grave, se corrispondesse al vero, come anche notizie di stampa riportano, che il procedimento disciplinare sia partito da una segnalazione da parte di un assessore con delle contestazioni basate unicamente su considerazioni personali e su fatti generici e non circostanziati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano accertare la legittimità del procedimento disciplinare o se lo stesso non si sostanzi piuttosto in un abuso di potere, questo a tutela della dipendente comunale accusata e nell'intento di riportare un clima di serenità tra i dipendenti comunali.
(4-07043)

SCALIA, SPILABOTTE, PEZZOPANE, FRAVEZZI, LANIECE, ORELLANA, DI GIACOMO, FUCKSIA, LIUZZI, ANGIONI, RICCHIUTI, DALLA ZUANNA, GINETTI, LUCHERINI, GIROTTO, AMATI, DI BIAGIO, PAGLIARI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
secondo uno studio realizzato da 15 associazioni dei consumatori nell'ambito del progetto "Bonus a sapersi", nel 2016 su una platea di circa 4 milioni di famiglie potenzialmente beneficiarie dei *bonus* per l'energia elettrica e il gas, ne hanno usufruito circa 2 milioni. Nel dettaglio ne hanno usufruito, su base annua, il 34 per cento degli aventi diritto al *bonus* elettrico e il 27 per cento degli aventi diritto al *bonus* gas;
dalle interviste realizzate nell'ambito del progetto emerge che un gran numero degli intervistati ha i

requisiti per la richiesta del *bonus* ma che non ne è consapevole. In più, emerge che per il 39 per cento degli intervistati l'*iter* per la richiesta sia complesso o molto complesso e per il 47 per cento che le informazioni non siano sufficientemente diffuse o reperibili. Mentre solo il 56 per cento ritiene l'importo del *bonus* adeguato rispetto alle bollette e solo il 52 per cento è convinto che l'attuale soglia reddituale ISEE sia adeguata ad individuare i soggetti che ne avrebbero necessità. Le principali lamentele da parte di chi invece ha ricevuto il *bonus* riguardano: la complessità dell'*iter* per la richiesta (30,3 per cento), l'importo ritenuto inadeguato ai consumi (22,5 per cento), l'*iter* per il rinnovo (11,2 per cento), la mancata erogazione (10,9 per cento);

tali dati confermano quanto la misura, fondamentale se si pensa che oltre un cittadino su 10 che si rivolge alle associazioni dei consumatori ha arretrati nel pagamento delle bollette, andrebbe incentivata a partire da una corretta e capillare informazione ai cittadini,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accrescere fra le famiglie la diffusione di informazioni istituzionali in merito ai *bonus* e se non ritenga utile innalzare la soglia ISEE per accedere al *bonus* dagli attuali 8.107,5 a 11.000 euro.

(4-07044)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03515, della senatrice Serra ed altri, sulle graduatorie per le immatricolazioni a Medicina e Odontoiatria.

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00301, del senatore Barani.

1.5.2.5. Seduta n. 769 (ant.) del 23/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

769a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 808 del 19 aprile 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2583) ***Deputato ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1295) ***PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Relazione orale) **(ore 9,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1295.

Il relatore, senatore Mazzoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, questo disegno di legge di iniziativa parlamentare a prima firma dell'onorevole Sandra Zampa (che ringrazio), già approvato dalla Camera dei deputati, introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di definire una disciplina unitaria organica. La materia infatti è attualmente regolata da disposizioni contenute in diversi provvedimenti ed è quindi una materia che le norme governano in maniera molto frammentata.

I primi tre articoli del disegno di legge in esame definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina che si intende introdurre e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. In particolare, l'articolo 1 circoscrive l'applicazione della legge ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Si stabilisce che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, sono comunque titolari dei diritti in materia di protezione dei minori, a parità di trattamento con i

minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

L'articolo 2 definisce il minore straniero non accompagnato come il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Con l'articolo 3 si introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, è aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che nell'attuale formulazione non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione, ovvero ai minori non accompagnati. In merito al provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni si dispone che possa essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. È inoltre specificato che la decisione del tribunale per i minorenni debba essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

Con l'articolo 4 il testo interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. È questo infatti il periodo in cui i minori fuggono o scompaiono sul territorio. In tale ambito, si svolge l'identificazione del minore, per la quale è introdotto il termine massimo di 10 giorni, e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

Le procedure per l'identificazione del minore e per l'accertamento dell'età sono poi disciplinate nel dettaglio dal successivo articolo 5.

L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, mentre l'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.

L'articolo 11 prevede che, presso ogni tribunale per i minorenni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8 sposta la competenza dell'adozione del provvedimento dalla direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

L'articolo 10 riguarda il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, contemplando due sole tipologie: quello per minore età e quello per motivi familiari.

In materia di accoglienza, l'articolo 12 prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). La capienza del sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale. Conseguentemente, viene modificata la denominazione del programma di accoglienza in «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati». Sono poi individuati alcuni criteri da rispettare nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo. In particolare, si stabilisce che, nella scelta della struttura disponibile, occorre tenere in considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Segnalo, in particolare, una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Gli articoli da 14 a 19 sono finalizzati a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati. Innanzitutto, l'articolo 14 estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In relazione al diritto all'istruzione, è incentivata l'attivazione di specifiche misure, a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni.

Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero. In particolare, l'articolo 15 stabilisce che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata in ogni stato e grado del procedimento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 16 riconosce in capo al minore straniero non accompagnato, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia.

L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, a intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale.

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori.

L'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie e, con una norma di coordinamento finale, l'articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, si al regolamento del comitato per i minori stranieri.

Il disegno di legge in esame nasce da una realtà drammatica: ogni giorno in Italia spariscono 10 minori stranieri non accompagnati. Suscitarono grande scalpore i dati fomiti dal ministro Alfano secondo cui, in un solo anno, erano stati 3.707 i migranti minori scomparsi dai centri di accoglienza in Italia, su 14.243 registrati a seguito degli sbarchi sulle nostre coste. L'esperienza insegna che è proprio nel periodo di prolungamento eccessivo della presenza di minori nelle strutture di prima accoglienza che si verifica la scomparsa di migliaia di minori e il disegno di legge ne riduce opportunamente i tempi. La presenza in Italia dei minori stranieri non accompagnati ha registrato una crescita costante negli ultimi anni: al 30 giugno 2016 erano 12.241, ovvero il 49,3 per cento in più rispetto al 2015, e nel gennaio di quest'anno c'è stato un aumento del 24 per cento rispetto al gennaio dell'anno precedente. Questi minori hanno diritto a una protezione rafforzata, sia in base alla legge nazionale che a quella internazionale e lo Stato italiano nei loro confronti ha una grande responsabilità. La tutela di ogni minorenne è un diritto sancito dalla normativa europea e internazionale, ma la legislazione di riferimento, riguardante l'istituto della tutela in Italia, appare obsoleta, perché non esiste una legge

specifica, ma una serie di norme frammentate. Il livello di protezione che gli attuali servizi di tutela forniscono ai ragazzi e alle ragazze varia tra Regione e Regione: mentre alcune, prima fra tutte la Sicilia, devono far fronte a sbarchi massicci attraverso pratiche di identificazione e di prima accoglienza, molte altre gestiscono solo la seconda accoglienza. In assenza di una normativa chiara e di procedure uniformi, le autorità e le agenzie locali coinvolte nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati applicano modalità non omogenee e di carattere emergenziale.

Ragioni di sicurezza e di incolumità di questi minori devono indurre Governo e Parlamento a fare di più e meglio: la Convenzione di New York, sottoscritta dal nostro Paese, consegna alla nostra responsabilità la messa in sicurezza e l'accoglienza di questi ragazzi. Per farlo occorrono procedure certe e standardizzate, ma soprattutto occorre accorciare i tempi di attesa tra lo sbarco, la nomina di un tutore e l'accoglienza definitiva. È proprio questa la direzione in cui va la proposta di legge in esame, che intende uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età, e che prevede: l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con *standard* qualitativi garantiti e l'attivazione di una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le Regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori; la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che non gravi sui bilanci dei Comuni; la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità (vittime di tratta e di sfruttamento, richiedenti asilo e altri); il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati anche vicini al compimento della maggiore età; il coinvolgimento attivo delle comunità nell'accoglienza e nell'integrazione, sviluppando l'affido familiare come alternativa alla comunità e la figura dei "tutori volontari" in rete con i garanti per l'infanzia e l'adolescenza.

È insomma necessario rendersi conto del fatto che nelle dinamiche della migrazione i minorenni stranieri sono la parte più esposta, perché hanno costitutivamente bisogno di adulti cui affidarsi. Realizzare procedure di tutela che ne tengano conto è indispensabile per poter facilitare un trasferimento legale ed evitare spostamenti irregolari verso i Paesi in cui ci sono familiari o conoscenti che li attendono, ma anche per contrastare l'azione delle reti criminali, prevenendo le condizioni di solitudine, di esclusione sociale e di emarginazione, che sono il più grave fattore di esposizione dei minorenni al rischio.

L'aumento costante del numero dei minori stranieri non accompagnati viene trattato spesso come emergenza all'interno dell'emergenza più vasta del fenomeno migratorio complessivo e, in quanto tale, viene dunque percepito con allarme non per la situazione cui sono costretti molti bambini e ragazzi stranieri soli o lontani dalla famiglia, ma per la popolazione locale. Insomma, questi ragazzi vengono percepiti quasi esclusivamente come un pericolo sociale.

La tutela dei minorenni stranieri si trova proprio nello spazio di questa contrapposizione tra istanze relative all'accoglienza e istanze relative al controllo, come se i minorenni stranieri non accompagnati si trovassero ora in una condizione analoga a quella in cui si trovavano qualche decennio fa i minorenni italiani privi di famiglia. È prioritario quindi superare la logica dell'emergenza e adeguare l'istituto della tutela alle caratteristiche di un fenomeno strutturale come quello della presenza sul nostro territorio nazionale di migliaia di minori stranieri non accompagnati. È doveroso nei loro confronti ed è necessario per alleviare le tensioni che un processo migratorio non governato produce nel tessuto sociale, riconoscendo che tanti giovani che vogliono integrarsi possono costituire una risorsa e non solo un problema e che tanti altri, che intendono migrare in altri Paesi europei, hanno bisogno di essere sostenuti nell'attuazione del loro progetto. La proposta della tutela volontaria affronta questa priorità e ne è uno strumento efficace.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, riassumo gli elementi di novità contenuti nel testo. Oltre alla tutela, risultano particolarmente rilevanti anche la modifica del testo unico sull'immigrazione

nella parte in cui disciplina il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati alla frontiera; l'introduzione di un sistema organico di prima e seconda accoglienza, con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale; l'armonizzazione delle procedure di accertamento dell'età onde evitare esami medici invasivi, laddove inutili, e la previsione di maggiori garanzie procedurali, come ad esempio la presenza di mediatori culturali anche durante l'accertamento; maggiori garanzie per rendere effettivo l'esercizio dei diritti all'istruzione, alla salute e di quelli relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ritengo positivo aver riscontrato un ampio consenso trasversale tra i Gruppi parlamentari su questa proposta di legge, e il mio auspicio - che si aggiunge a quello già espresso da tutte le associazioni che si occupano del problema - è che il testo venga rapidamente approvato, perché si tratta di una legge necessaria e attesa. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Barani)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiedo che non si proceda all'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di una questione pregiudiziale e ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. Nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla questione pregiudiziale.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, avevo chiesto prima di intervenire perché volevo capire le ragioni poste alla base della questione pregiudiziale per poter replicare.

PRESIDENTE. Senatrice, io ho chiesto se qualcuno intendesse intervenire, non ha risposto nessuno e siamo passati alla votazione.

LO MORO *(PD)*. Io ho chiesto di intervenire, non mi avete visto. Mi sembra che stia intervenendo.

PRESIDENTE. Lei ha chiesto di intervenire prima?

LO MORO *(PD)*. Sì.

PRESIDENTE. Se non ho visto, allora, ho sbagliato. Le chiedo scusa e le do la parola.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Siamo in votazione!

PRESIDENTE. Ma se io non ho visto la richiesta di intervento ho sbagliato.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Ha alzato la mano quando abbiamo chiesto la verifica del numero legale.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei dire all'Assemblea e ai colleghi che propongono questa questione pregiudiziale non solo che essa è del tutto infondata, ma che è veramente sorprendente che si faccia una cosa del genere dopo che in Commissione tutti i Gruppi politici hanno tenuto un comportamento responsabile. Stiamo discutendo del destino di migliaia di persone e di minori.

Chiedo quindi all'Assemblea di essere responsabile e ai Gruppi parlamentari di comportarsi di conseguenza e con assoluta responsabilità. Non solo la questione pregiudiziale va respinta, ma bisogna andare avanti rapidamente perché il provvedimento in esame è atteso da tanti anni, da molto tempo e non può attendere oltre.

Chiedo quindi che venga rigettata la questione pregiudiziale e che si proceda senza alcun indugio con i lavori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli colleghi, parlerò poi della responsabilità rispetto a ciò che abbiamo sentito dalla senatrice Lo Moro.

Questa mattina, in prima pagina su «l'Unità», il titolo più importante riguardava "I nuovi seminatori di odio". Ovviamente, noi siamo catalogati con nome e cognome tra i nuovi seminatori di odio. Peccato che su tutta la pagina di quel quotidiano non vi fosse assolutamente un accenno a ciò che sta succedendo nel nostro Paese. Assolutamente nulla. Non esistono gli operai, non esistono i tassisti, non esistono gli artigiani, quelli che si suicidano, non esistono gli ambulanti, non esiste nulla di ciò che è il Paese reale.

Oggi, con questo provvedimento, che dovrebbe essere importante, continuiamo a vivere lo psicodramma di questa sinistra che ormai non sa più quale identità trovare; anzi, non ce l'ha proprio più.

Il dato che emerge dall'articolo "I seminatori di odio", infatti, è che noi ci opporremo alla legge sullo *ius soli* che il reggente dice di voler approvare subito, addirittura ponendo la fiducia. Voi pensate che queste siano le condizioni in cui si possa seriamente parlare dei problemi del Paese, compreso quello oggetto del provvedimento, peraltro malfatto, che oggi avete voluto portare in Aula? *(Applausi del senatore Centinaio)*.

Vi faccio una domanda, colleghi della cosiddetta maggioranza. Se domani su questo provvedimento (per i contenuti, forse, ma anche solo per la situazione generale) fosse avanzata una richiesta referendaria, secondo voi cosa succederebbe rispetto a quelli che sono senza lavoro, agli operai, ai lavoratori dei *call center* e alle relative situazioni? Si arrivasse ad un quesito referendario, secondo voi il risultato quale sarebbe?

Signor Presidente, credo che il Governo, come prima misura, dovrebbe predisporre un decreto per eliminare un giorno dell'anno dal calendario. Voi dovreste fare un decreto per togliere dal calendario il 4 dicembre. In questo modo, oltre ad averlo rimosso dalla vostra testa, potrete rimuoverlo, anche formalmente, da quella degli italiani.

Voi continuate a cercare delle bandierine, e non vi accorgete che il Paese sta guardando ad altri problemi. State cercando di mettere delle bandierine facendo il gioco al rialzo fra di voi: la collega Lo Moro dice che questo provvedimento deve passare assolutamente e il vostro collega Orfini dice che bisogna passare allo *ius soli*.

Ricordo una vecchia espressione. Ma voi siete così sicuri che facendo questa politica e non guardando ai problemi veri stiate facendo davvero qualcosa riconducibile alla sinistra? O il vostro dibattito interno deve trovare sfogo su tali questioni? Dovete mettere due bandierine per dire che vi occupate ancora di certi temi? E degli altri?

La cosa più avvilente, cara collega Lo Moro, non è la responsabilità di parlare di questi temi; lei sa che noi, ed io personalmente, siamo sempre attenti a questi argomenti. La responsabilità sta anche nello sminuire quest'Assemblea così com'è stata sminuita la Commissione, non consentendo nemmeno al relatore di presentare i suoi emendamenti. Questo non è accordo, collega Lo Moro, non è il modo di affrontare il dibattito parlamentare su una tematica come questa: questa non è la responsabilità a cui lei ci richiamava.

Lei sa che ho molta stima sia di lei, sia del collega Mazzoni. Ebbene, se fossi stato il collega Mazzoni non avrei più accettato di essere relatore di questo provvedimento perché se un collega attento e preciso, come il collega Mazzoni, presenta non un emendamento correttivo, ma corposi emendamenti in merito a quello che lui stesso riteneva un provvedimento malfatto, e dalle fregole di qualcuno *(applausi dal Gruppo LN-Aut)* viene costretto a ritirare emendamenti che avrebbero sistemato - non eravamo d'accordo su tutto - almeno in parte alcune cose, significa che c'è ancora la stessa arroganza di quando avevate come segretario Matteo Renzi, perché a voi non interessa parlare dei problemi, ma

piantare bandierine.

Collega Mazzoni, ha tutta la nostra solidarietà.*(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questo, cara collega Lo Moro anzi cari colleghi (non voglio personalizzare, anche perché non si usa), non vuol dire avere senso di responsabilità rispetto a una tematica così grave e importante come quella dei minori non accompagnati; vuol dire semplicemente poter fare domani un altro titolo "Contro i seminatori d'odio abbiamo fatto una legge stupida!", un accessorio che non risolve i problemi.

E poi c'è la presa in giro ultima: i colleghi del centrosinistra del PD vogliono sapere cos'è questo disegno di legge? Un provvedimento in cui il Governo ha imposto le cifre, che non è nemmeno un manifesto e che è finanziato con neanche un milione di euro. È vero o no, relatore Mazzoni, che questo disegno di legge non ha nemmeno i fondi per essere preso in considerazione come un provvedimento serio? Poi, certo, tanto voi siete abituati a fare i "fenomeni" qui per poi scaricare i problemi sui Comuni e sugli enti locali. Poi fate chiamare i sindaci dalle prefetture e imponete le presenze degli immigrati: questa è la vostra capacità di essere Sinistra. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Altro che i veri comunisti di una volta, che erano essi stessi il territorio e sapevano contrapporsi alle idee della Democrazia Cristiana con una filosofia politica che voi avete dimenticato, avete messo in cantina: non sapete più rappresentare nemmeno la vostra società e avete l'ambizione di continuare a raccontarci che voi siete la parte sociale del Paese!

I minori che arriveranno, con quel milione scarso di euro previsti, non troveranno il sistema che proponete, che oltretutto è sbagliato; troveranno le stesse vie che hanno trovato finora, ovvero, con una legge malfatta, continueranno a sparire dei giovani e noi non sapremo mai dove andranno a finire: se finiranno nelle tratte europee degli schiavi del sesso piuttosto che su altre vie, ma forse di peggiore non c'è nulla. O potremmo arrivare addirittura al punto di pensare che serva qualcuno che doni gli organi a qualche privato che sa pagare molto piuttosto che aspettare il suo turno. Dovrebbe essere questa la responsabilità del Partito Democratico e di questa maggioranza? Sono questi i temi? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Voi sapete che abbiamo un problema con questa legge, che è stato evidenziato più volte anche dal presidente Calderoli in Commissione: non siamo in grado di definire l'età di questi giovani. Sottosegretario, lo sa anche lei: è persona per bene, quindi lei fa la sua parte, ma la coscienza a un certo punto deve emergere. Non sappiamo che età abbiano, perché non siamo in grado di definirlo, ma lei sa benissimo come me che nello scorso anno ci sono stati 234 casi, alcuni dei quali (quelli che siamo riusciti a tenere in condizioni di umanità) hanno dichiarato di essere stati contattati prima della partenza o, addirittura, qui in Italia da quelli che si occupano dell'arruolamento per il terrorismo. È una preoccupazione. Voi ce l'avete? Io ce l'ho.

Allo stesso modo non credo che funzioni il sistema che avete proposto. La cosa che mi stupisce è che il relatore abbia voluto apportare delle correzioni e non credo che l'abbia fatto per rovinare il disegno di legge, anche perché, visto che all'esito del *referendum* - mi pare sia stato detto - il Senato esiste ancora, utilizzare anche questa Camera ogni tanto per migliorare alcuni aspetti dei provvedimenti non sarebbe una cattiva idea.

Sapete benissimo pure che le percentuali di ricerca di protezione da parte dei minori non accompagnati rispetto alle aree di provenienza che sono state individuate sono praticamente le stesse che valgono per gli adulti, ma rispetto a quella fascia di età che va dai 16 ai 20 anni, a cui non siamo in grado di dare un'identificazione precisa, come la mettiamo? Perché vengono? Cosa fanno? Vengono perché sono migranti economici e non sono minori? Vengono perché sono stati in qualche modo arruolati all'interno del sistema terroristico internazionale e quindi sono anche pagati per arrivare in un certo modo? È questa la vostra coscienza e la vostra responsabilità?

Le domande dobbiamo farcele anche rispetto ad alcuni aspetti che trovo sinceramente inconcepibili. Mi permetto di leggere un piccolo passaggio del testo del disegno di legge, più precisamente dell'articolo 5, comma 6, ove si dice che l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto «utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta». Va benissimo; ma se fate il combinato disposto con l'articolo 19 del disegno di legge, che interviene sulla verifica del

procedimento (in cui si prevede che siano ammesse a intervenire associazioni di tutela di tutti i tipi), vi rendete conto a cosa esponete gli operatori se non viene specificato cosa vuol dire la frase precedente? Gli stessi operatori dei centri, nel momento in cui dovesse essere rifiutata una domanda, subiranno ogni possibile forma di ritorsione, anche legale, rispetto a una condizione che giuridicamente non esiste, perché non è identificabile.

L'atteggiamento responsabile non consiste nel piantare bandierine, ma nel fare bene le leggi. Oggi state facendo una brutta figura, perché non lo state facendo per i minori che hanno bisogno, ma per il vostro orgoglio di partito e per giustificare una politica che non avete. Ma a voi dei minori non interessa nulla. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puglisi. Ne ha facoltà.

PUGLISI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere al senatore Volpi di smettere di fare operazioni di puro sciacallaggio. Non si contrappongono morti drammatiche di artigiani che si sono suicidati a minori stranieri non accompagnati, perché nulla c'entra questo provvedimento con quello. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Le chiacchiere stanno a zero: il Governo Renzi e oggi il Governo Gentiloni Silveri hanno fatto cose concrete anche per la vita degli artigiani e delle piccole e medie imprese. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Airola e Rizzotti)*.

Abbiamo diminuito IRES e IRI dal 27,5 al 24 per cento. Abbiamo portato i superammortamenti, che con il vostro Governo erano a 12 miliardi, a 72 miliardi, passando quindi al 250 per cento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Soprattutto, questo Governo ha contribuito al fondo confidi per quasi un miliardo. Quindi, le chiacchiere e la demagogia populista stanno a zero.

Andiamo invece a occuparci di questi ragazzi e ragazze che scappano dalle guerre e dalla fame, perché hanno diritto, come i nostri figli e come i suoi figli (senatore Volpi), alla ricerca della felicità.

Secondo le statistiche ufficiali (che peraltro riportano dati purtroppo sottostimati), ogni anno sbarcano sulle nostre coste circa 10.000 minori stranieri non accompagnati. Essi arrivano nel nostro Paese lontani dalla famiglia e senza adulti di riferimento. Nell'ambito delle migrazioni, questo nutrito numero di bambini e bambine rappresenta un gruppo particolarmente vulnerabile. Le persone straniere di minore età hanno infatti alle spalle viaggi che talvolta sono durati anni. Spesso arrivano in Italia dopo aver vissuto violenze di ogni tipo e talvolta oberate da debiti di viaggio da restituire. In queste condizioni esse possono essere facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva, sin dal momento del loro arrivo, una rete coordinata e seria di protezione e sostegno.

Negli ultimi anni il flusso maggiore di persone straniere di minore età non accompagnate proviene principalmente da Paesi quali l'Afghanistan, il Bangladesh, l'Egitto, la Tunisia, la Nigeria, la Somalia, l'Eritrea e, negli ultimi mesi, la Siria. Si tratta soprattutto di adolescenti di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, prevalentemente maschi, ma vi sono anche ragazzi più piccoli (anche di tredici e quattordici anni) e ragazze, provenienti soprattutto dalla Nigeria.

A questo proposito, voglio ricordare che nelle nostre strade sono vittime della tratta e del *racket* della prostituzione circa 100.000 donne, il 25 per cento delle quali minorenni. Collaborando con la Comunità papa Giovanni XXIII, ho recentemente depositato in questo ramo del Parlamento (alla Camera dei deputati un'analoga proposta è stata fatta dall'onorevole Bini) un disegno di legge con cui si propone di fare nel nostro Paese ciò che già si fa in Norvegia e in Svezia, ossia multare i clienti delle prostitute (una legge simile è stata recentemente approvata anche in Francia). Questo è l'unico modo per combattere davvero la tratta, come ci viene indicato anche dall'Europa.

Detto questo, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, aggiornati recentemente e forniti dal Ministero dell'interno alle associazioni raccolte nel progetto Presidium (UNHCR, OIM, Save the Children e Croce Rossa), nei primi otto mesi del 2013 sono giunti via mare in Italia circa 4.000 persone di minore età, per la maggior parte non accompagnate. Da molti anni l'Italia affronta l'accoglienza delle persone straniere di minore età non accompagnate in termini di emergenza, senza una chiara definizione di competenze e responsabilità tra tutti gli attori coinvolti. In Italia esistono

esperienze di eccellenza nell'accoglienza delle persone di minore età migranti, ma nonostante l'impegno di tanti, sia all'interno delle istituzione che nelle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali delle persone straniere di minore età non accompagnate non sono sempre rispettati. Dal diritto al riconoscimento della minore età, a quello ad un'accoglienza decorosa, dal diritto alla nomina di un tutore, alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano.

Tre le associazioni impegnate nella protezione delle persone straniere di minore età non accompagnate vi è Save the Children, che ha contribuito all'elaborazione del disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Sandra Zampa, il cui *iter* di esame presso la Camera dei deputati è iniziato (io ho presentato un disegno di legge analogo al Senato, che è stato abbinato al testo in esame). Le associazioni impegnate nella protezione delle persone straniere di minore età non accompagnate hanno accumulato un'esperienza diretta che ha consentito loro di rilevare fondamentali carenze e disfunzioni nell'accoglienza e nella protezione delle persone straniere di minore età.

A tal proposito, desidero esprimere un ringraziamento per il lavoro fatto dalla Commissione perché, oltre ad avere delle norme che consentiranno al Paese di avere una legislazione avanzata, vi è anche, finalmente, con il contributo del Governo, un'adeguata copertura finanziaria.

La Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che ha continuato a lavorare anche in questa legislatura su questo terreno, aveva già seguito il tema nel 2009, approvando una risoluzione contenente alcuni punti importanti e impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine.

In particolare, l'indagine conoscitiva ha evidenziato una situazione di notevole gravità sociale, relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione l'urgenza d'individuare al più presto strumenti immediati, per garantire un'efficace tutela di queste persone, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli.

La legge che ci apprestiamo ad approvare vuole quindi definire un sistema stabile di accoglienza con regole certe - e dare regole certe significa garantire la sicurezza a tutti i cittadini del nostro Paese, voglio continuare a sottolinearlo - per garantire pari condizioni di accoglienza a tutte le persone minori di età, maggiore stabilità e dunque qualità nella rete di accoglienza, nonché ottimizzazione delle risorse pubbliche, dal momento che è noto che nelle fasi di emergenza cresce anche la spesa e diviene più difficile garantire efficienza e trasparenza.

Sono seri, quindi, i temi di cui questo provvedimento di legge si fa carico: l'uniformità delle procedure d'identificazione e accertamento dell'età; l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e *standard* qualitativi e garantiti; l'attivazione di una banca dati nazionale per governare l'invio delle persone di minore età che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le Regioni, sulla base della disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici; la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza delle persone straniere di minore età non accompagnate, che non gravi sulle spese dei Comuni di rintraccio; la partecipazione attiva e diretta delle persone straniere di minore età non accompagnate a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che rende le persone di minore età soggetti innanzitutto di diritto e di diritto all'ascolto; la promozione della presa in carico di un sostegno continuativo per le persone di minore età in condizioni di particolare vulnerabilità, vittime di tratta e sfruttamento (come ricordavo prima, il 25 per cento delle ragazzine sono vittime di tratta e finiscono sulle strade).

Il disegno di legge prevede inoltre il sostegno in modo organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa, anche in vista del compimento della maggiore età ed il coinvolgimento attivo delle comunità nell'accoglienza e nell'integrazione di questi minori, sviluppando l'affido familiare come alternativa alla comunità e la figura dei tutori volontari in rete con i garanti dell'infanzia.

Voglio ringraziare davvero questo ramo del Parlamento, che finalmente darà al nostro Paese una legge all'altezza dei sogni e delle aspettative di una civiltà che sia davvero umana.

Voglio rendere onore, in questo mio intervento, a tutti quei volontari, uomini e donne, che continuano a salvare vite umane dai mari del nostro Paese *(Applausi dal Gruppo PD)* e a tutti i volontari di quelle associazioni che si fanno carico della qualità della vita di questi bambini e bambine che arrivano nel nostro Paese privi di qualsiasi figura di riferimento. Onore a loro!

Siamo un grande Paese, l'Europa deve guardare all'Italia e al suo modo di operare come grande modello. *(Applausi dal Gruppo PD).*

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero solo rammentare all'Assemblea che, poiché, come diceva la collega Puglisi, abbiamo bisogno di regole certe, questa discussione andrebbe però posposta alle dimissioni di un Sottosegretario, l'onorevole Castiglione, ancora presente nel Governo, che, insieme a Odevaine, gestisce il CARA di Mineo. È inutile, andrebbe posposta la discussione: siete degli ipocriti a venire qua a parlarci di buona accoglienza, regole certe e Paese civile...

PRESIDENTE. Senatore Airola, adesso l'ha detta, questa cosa, e ha fatto il suo richiamo, che però non era sull'ordine dei lavori. Proseguiamo con la discussione, prego.

AIROLA *(M5S)*. Gestiscono l'immigrazione e fanno capo ai vostri partiti. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Siede in quel Governo, signor Presidente, comunque.

Hai capito, mia cara amica? *(Rivolgendosi alla senatrice Puglisi)*. Odevaine è roba vostra! Buzzi e Carminati erano roba vostra! *(Commenti dei senatori Lucherini e Mirabelli).*

C'è anche CL!

MIRABELLI *(PD)*. Tua madre!

AIROLA *(M5S)*. Ha detto tua madre, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Airola, ha fatto il suo intervento che era anche fuori tema, adesso faccia proseguire la discussione. La richiamo all'ordine e pregherei dall'altra parte di non raccogliere...

AIROLA *(M5S)*. Ecco, non raccogliete le provocazioni.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Fermi» di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 10,20)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo voglio dire con estrema chiarezza fin da subito: noi, Forza Italia, siamo tendenzialmente non favorevoli, anzi direi abbastanza contrari a questo provvedimento. Non in nome di un generico "Basta immigrati", che pure, in questa situazione, avrebbe le sue ragioni di essere e neanche per un banale rispetto del nostro ruolo di opposizione: è un provvedimento che non ci convince, pensato male e scritto ancora peggio.

C'è innanzitutto una considerazione generale, da fare.

È indiscutibile che, quando si parla di minori, si debbano garantire modalità adeguate alla situazione di solitudine, di disagio, di necessità del minore stesso. Queste tutele, però, non possono essere disgiunte dall'esame di una serie di problematiche che nel provvedimento non vengono neanche prese in

considerazione, a cominciare dalle parole pronunciate dalla Commissione europea che ha lanciato l'allarme poche settimane fa sui minori assoldati da organizzazioni terroristiche e fatti viaggiare protetti attraverso canali preferenziali, già comunque membri influenzati dalle associazioni terroristiche, a cominciare dall'Isis.

Una tra le prime considerazioni, la più ovvia, è che il flusso migratorio - lo sappiamo benissimo, basta guardare le inchieste pubblicate dalla stampa in questi giorni sulle ONG - è in mano a criminali, a trafficanti di esseri umani che, con questa legge, potranno garantire ai propri clienti minori l'accoglienza nel nostro Paese: non è forse questo un incentivo per questi criminali? Non era possibile prevedere una gradualità dell'obbligo di accoglienza, soprattutto per quelle fasce di ragazzi e ragazze vicini alla maggiore età, che possono essere facilmente preda della criminalità? Da un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione infanzia di cui faccio parte risultò che, dopo tre giorni, la maggior parte dei minori vicini sicuramente alla maggiore età hanno già il telefonino e abiti nuovi e questo dovrebbe far riflettere su chi li fa arrivare. Questo deve essere chiaro: non ci dobbiamo fermare all'immagine del piccolo bimbo salvato da quei veri e propri eroi che sono i nostri uomini e le nostre donne impegnati in mare, per cui il nostro impegno umanitario deve essere totale e senza eccezioni.

Dobbiamo anche sforzarci di prevedere quale possa essere la sorte di quei ragazzi, ormai adolescenti, che potrebbero costituire, grazie anche a questo provvedimento, materiale preziosissimo per i trafficanti, pronti a cederli come manodopera a basso costo alla criminalità organizzata.

C'è un altro elemento generale sul quale vorrei soffermarmi. Non c'è tragedia peggiore di chi è costretto a scappare dalla propria terra, dalla propria famiglia, per fuggire dalla fame, dalla guerra e dalla morte. Tragedia ancora più profonda la vive un bambino, che magari ha visto morire la propria madre o il proprio padre a pochi metri da sé e si ritrova in una terra straniera senza aiuti, affetti né guide. Non si può dimenticare, però, come tanti minori italiani si trovino in condizioni analoghe; ricordiamo i dati sulla povertà: 15 milioni di italiani vivono sulla soglia di povertà e cinque milioni di italiani vivono in stato di povertà. E vi dirò di più: molte famiglie in stato di povertà, che potrebbero chiedere aiuto ai servizi sociali hanno paura di farlo perché alcune assistenti sociali zelanti preferiscono togliere il bambino e metterlo in comunità a 150 euro al giorno, piuttosto che dare la stessa somma ogni settimana alla famiglia, lasciandolo nel proprio contesto sociale. *(Applausi del senatore Malan)*. Evidentemente la famiglia italiana non viene più presa in considerazione, anzi forse in realtà è qualcosa che dà anche fastidio.

Non voglio dire "gli italiani prima", perché sarebbe crudele e sbagliato.

Permettetemi però di dire che i minori bisognosi sono tutti uguali, italiani e stranieri, e in questo provvedimento non ci sono garanzie per gli italiani, ma solo per gli stranieri. Per questo abbiamo proposto la creazione di un'unica banca dati, che serva a monitorare le condizioni, le difficoltà, i dati di tutti i minori senza famiglia, senza distinzioni tra bambini italiani e stranieri.

Oltre a queste due considerazioni generali, ci sono altri aspetti più specifici che creano alcune perplessità. Ove non si possa accertare con documenti la certa minore età, è prevista la possibilità di accertamenti sanitari che permettano di stabilirla con ragionevole certezza. Ecco, noi chiediamo che questa possibilità diventi un obbligo e che un eventuale rifiuto da parte del minore in età incerta faccia venire meno la presunzione della minore età. Invece, all'articolo 5, con riferimento agli accertamenti sanitari, si dice che l'accertamento dell'età «deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona». Ora, io credo che una radiografia del radio o dell'ulna, per stabilire in base al polso presumibilmente l'età, non sia qualcosa che può turbare lo stato psicofisico del minore e del suo mediatore culturale.

Ci sono poi molti dubbi sulla figura del tutore responsabile del minore, tratteggiata in questo provvedimento in maniera del tutto superficiale. Non sono chiari i criteri di scelta del tutore, per esempio. È altrettanto poco chiaro se il tutore debba essere considerato o no pieno responsabile delle

azioni del minore, come un padre di famiglia, se debba, cioè, rispondere in prima persona di eventuali reati commessi dal minore stesso. E non sono io a ricordarlo ma le statistiche, forse anche la situazione di disagio, la mancanza di punti di riferimento per la propria vita e di esempi positivi portano molti di questi minori a delinquere: i dati sui reati commessi dai minori stranieri sono impressionanti. Sin dai centri di prima accoglienza molti di questi minori, che spesso sono giovani adulti, cioè a ridosso tra i diciassette e i diciotto anni, commettono reati odiosi. I casi di questi giorni hanno riguardato, per esempio, le violenze a una volontaria. Per quanto riguarda i delitti contro la persona, nell'anno 2016 si sono registrati 32 omicidi volontari consumati e 54 omicidi volontari tentati. Ci sono, inoltre, delitti deprecabili contro le donne, segno della mancanza di una educazione che porti al rispetto dell'altro sesso e, vorrei dire alle senatrici del Partito Democratico, lo scorso anno sono stati contestati ai minori stranieri ben 268 violenze sessuali e 47 atti di *stalking*. Si dirà che sono delitti che comunque commettono anche i minori italiani, come i minori stranieri, ma avendoli già in casa, non vedo perché dobbiamo prenderci anche gli altri che delinquono.

Certamente il nostro Paese ha subìto una crisi economica di proporzioni enormi, stenta ad agganciare una ripresa e conta - lo ripeto perché dobbiamo saperlo tutti e ricordarlo - 14 milioni di poveri italiani. Non possiamo, quindi, permetterci di incentivare nuovi conflitti sociali. Questa sarebbe una guerra tra poveri, vorrebbe dire incentivare situazioni di degrado nelle città, nelle periferie, vorrebbe dire creare anche da noi le *banlieue*. Il dramma che ha vissuto la Francia si potrebbe ripetere da noi attraverso una mancata integrazioni di giovani, che rimarrebbero ai margini della società diventando facile manovalanza della criminalità e del fanatismo islamico.

Noi riteniamo che, prima di intraprendere nuovi percorsi per una integrazione degli stranieri, a partire dai minori non accompagnati (quelli più soli e più bisognosi di essere guidati), sarebbe meglio individuare i meccanismi per bloccare questi flussi, perché, al contrario, ogni norma di maggior favore può essere interpretata da chi sta all'estero come un invito a venire in Italia, quasi uno *spot* pubblicitario a favore dei mercanti di uomini e di ragazzi. Ci riuscì il presidente Berlusconi, con grandi capacità diplomatiche, dovute al suo personale spessore di uomo del fare e di uomo di Stato.

La strada da intraprendere è quella degli accordi, per trattenere sulle coste africane o nei Paesi più sicuri del Medio Oriente coloro che scappano da situazioni di guerra o di compressione dei diritti umani. L'Europa e soprattutto l'Italia non possono permettersi di accogliere milioni di migranti. Vediamo che i dati degli arrivi del 2017 sono superiori del 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016. Vogliamo dire altro?

Certamente, ogni anno nascono nelle zone più povere del mondo circa 80 milioni di nuovi bambini. Se anche ne accogliessimo in Europa un milione ogni anno non affronteremmo neanche minimamente il problema. Bisogna, quindi, porre le condizioni per far crescere quelle economie e non creare illusioni su viaggi della speranza che spesso portano a conclusioni tragiche in mare e anche nel nostro Paese.

Nel merito del provvedimento, vorrei ricordare come, all'articolo 5, sia prevista una procedura non lunga, di più, a iniziare dai centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge previsti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati. Sappiamo - perché chi parla con i cittadini lo sa - che le cose peggiori che bloccano l'economia di questo Paese sono le lungaggini della magistratura e della giustizia e soprattutto la burocrazia, che in questo provvedimento la fa da regina.

Il tempo che passa per l'identificazione fa sì che i minori diventino largamente maggiorenni, come peraltro sancisce l'articolo 17, comma 1, che stabilisce siano previste «soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

Vogliamo parlare, poi, dell'istituzione di un fondo di garanzia, senza una chiara quantificazione? Tutti sappiamo che nel 2016 lo Stato e i cittadini italiani hanno speso 4 miliardi di euro per il problema dell'immigrazione; non mi sembra difficile quantificare - è sotto gli occhi di tutti - la dotazione di questo ipotetico fondo senza soldi. Non sappiamo quanti soldi vi saranno messi, togliendoli ai cittadini per i loro servizi essenziali.

Il disegno di legge al nostro esame non può avere il nostro consenso e certamente non può vedere il

nostro favore in questo momento storico e non lo vedrà neanche presso i cittadini. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, siamo qui oggi per discutere un disegno di legge davvero molto importante, che non riguarda soltanto i minori, ma la nostra civiltà e la nostra società. Ci sono voluti più di due anni per far arrivare questo provvedimento in Aula e mi auguro che ora la sua approvazione possa essere quanto più condivisa possibile.

Il tema dei minori che giungono in Italia non accompagnati è purtroppo parte del grande problema dei flussi di migranti che ogni giorno, da mesi, giungono sulle nostre coste; un problema che non solo ha profonde ripercussioni sociali e politiche all'interno del nostro Paese, ma soprattutto suscita reazioni emotive in gran parte della popolazione, in parte stimolate dalla solidarietà e dallo spirito di accoglienza, in parte frutto della paura, una paura che vede nel migrante che arriva un rischio di aggressione. Queste due differenti reazioni, presenti purtroppo anche in quest'Aula, rappresentano due modi di sentire e di vedere, antitetici tra loro.

Le storie dei tanti migranti che sbarcano in Italia, che sono entrati nelle nostre vite attraverso le pagine dei giornali e la televisione, ci hanno colpito e commosso. Ma mi auguro, soprattutto, che ci facciano interrogare su quale modello di civiltà vogliamo costruire per i nostri figli.

Tra i tanti che arrivano sulle nostre coste, profughi, richiedenti asilo, migranti, vi sono, prima di qualunque altra cosa, dei minori, dei ragazzi, dei fanciulli soli, senza famiglia, senza adulti di riferimento. Per loro sono state scritte e sottoscritte convenzioni internazionali e, proprio in ragione della loro maggiore vulnerabilità, sono state scritte le norme che oggi ci troviamo a votare in questa sede, per rispondere a bisogni umanitari e alle nostre coscienze, ma anche con l'ambizione di rispettare e applicare i principi proclamati nei trattati che abbiamo sottoscritto. Li abbiamo sottoscritti con l'ambizione di dare all'Italia un sistema stabile ed efficace di protezione, di aiutare i nostri sindaci, tutti i sindaci, di tutti i partiti e di tutte le forze politiche che devono gestire il problema dell'accoglienza, di sostenere il lavoro delle associazioni e delle organizzazioni internazionali, senza cui affonderemmo anche noi in questo mare, che a un tempo stesso è un mare di disperazione e di speranza, di essere all'altezza della generosità di tanti italiani, con la volontà soprattutto di concorrere a costruire una risposta che guardi lontano.

Cito in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che si applica a tutti i minori di 18 anni e che stabilisce che «Gli Stati parte adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari». Ogni Stato membro quindi deve garantire i diritti previsti dalla Convenzione ad ogni fanciullo presente sul suo territorio, indipendentemente dalla sua cittadinanza, dalla sua nazionalità e dalla regolarità o meno del soggiorno. E tra i diritti riconosciuti dalla Convenzione vi è anche il gioco, che viene quindi elevato al rango di diritto che deve essere ricondotto alla persona, a maggior ragione se si tratta di bambini.

Nel solo 2016 più di 25.000 ragazzi e ragazze, anche giovanissimi con meno di 10 anni, sono arrivati da soli via mare in Italia, più del doppio rispetto al 2015, quando erano 12.360; e tantissimi hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nelle mani dei trafficanti, per cercare la felicità e l'unico futuro possibile in Europa. Le strutture temporanee di accoglienza, secondo il Ministero dell'interno, hanno gestito lo scorso anno circa 700 minori al giorno. Sono numeri che danno l'idea di quanto sia complesso il sistema dell'accoglienza che, tenuto conto del numero massiccio di arrivi, ne rende di fatto quasi impossibile l'organizzazione per un solo Paese. Questi ragazzi affrontano viaggi interminabili, superano difficoltà di ogni genere, partono sapendo di dover rimborsare i soldi agli scafisti, con il solo obiettivo di ricongiungersi a familiari o amici, che in molti casi non vivono nemmeno nel nostro Paese; e per questo, spesso, si danno alla fuga. Salvo pochissime eccezioni, infatti, questi ragazzi sono fortemente determinati a raggiungere il più in fretta possibile altri Paesi europei, dove si sono già integrati familiari o amici. Per farlo si rimettono nelle mani dei trafficanti per

attraversare le frontiere, correndo gravi rischi di violenza e sfruttamento. In particolare, molti ragazzi e ragazze provenienti da Eritrea e Siria avrebbero potuto e potrebbero raggiungere legalmente altri Paesi europei attraverso la misura del ricollocamento, che oggi non viene loro garantita. È invece indispensabile assicurare loro una strada legale e protetta per il trasferimento verso altri Paesi dell'Unione europea.

L'obiettivo di questo provvedimento, quindi, è anzitutto quello di armonizzare le procedure di identificazione sul territorio nazionale, rendendole consone all'età del minore. In tal modo, attraverso questo censimento, si potrà giungere alla realizzazione di un'anagrafe che possa poi seguire gli spostamenti dei minori, sia in Italia che in Europa, anche al fine di evitare loro successive identificazioni. Dalla procedura per accertare la minore età agli *standard* dell'accoglienza, dalla promozione dell'affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all'accesso all'istruzione, questo provvedimento contiene tutti i tasselli fondamentali di una buona integrazione, anche nel nostro Paese. Infine, potrà permettere di superare la fase emergenziale di gestione di questo flusso, stabilendo le competenze e le responsabilità degli attori coinvolti.

Nel delicato campo della convivenza, in una società sempre più multietnica, sentirsi discriminati, a qualsiasi titolo, nell'età della costruzione della propria identità personale, non agevola l'integrazione e la coesione sociale, anzi può creare tensioni, contro le quali oggi dobbiamo fare ogni sforzo.

Anche Papa Francesco si è speso molto per spingere l'Italia, e l'Europa, a trovare una soluzione per i tanti bambini che si ritrovano in questa difficile situazione. Bambini che, come dice il Papa nel suo messaggio, sono «tre volte indifesi, perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando forzati a vivere lontani dalla loro terra di origine e separati dagli affetti familiari». E alcuni di questi ragazzi hanno voluto rispondere a queste parole di vicinanza del Pontefice, scrivendogli a loro volta una lettera, proprio negli scorsi giorni, in occasione della 103a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, nella quale affermano, forse con l'ingenuità tipica dei bambini, che non hanno perso le speranze di un futuro migliore. L'iniziativa del Pontefice di dedicare ai minori stranieri non accompagnati la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato è un gesto a cui quest'Assemblea deve dare una risposta forte e univoca, con il fine di tutelare questi ragazzi e dare loro un'accoglienza che sia prima di tutto dignitosa. La nostra risposta migliore, come società progredita, è quella di compiere un grande passo in avanti nel campo dell'integrazione dei giovani e giovanissimi stranieri presenti in Italia.

Onorevoli colleghi, è con passione e convinzione, quindi, che appoggio e sostengo questa norma, con la speranza che venga approvata senza indugi per dare un grande segnale di civiltà di cui la nostra società ha davvero bisogno.

Ho fatto questo intervento cercando di mantenere una linea più morbida rispetto agli interventi che ho ascoltato fino ad ora. Mi riferisco in particolare a quello della senatrice Rizzotti, che mi sembra faccia parte, anche lei, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ma che raramente vedo durante le sedute della Commissione. Vorrei chiedere alla senatrice Rizzotti se è mai intervenuta nei campi di accoglienza, se ha mai visto questi bambini, se li ha mai guardati negli occhi. Se ha mai provato a capire.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Sono stata sei mesi in Etiopia come volontaria!

ALBANO *(PD)*. Benissimo, io non discuto. Parlo al Presidente. Vorrei quindi chiedere alla senatrice Rizzotti se c'è mai stata, se ha mai fatto volontariato, se ha mai dato un bicchiere di acqua a questi bambini, se li ha guardati.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Li ho curati.

ALBANO *(PD)*. Mi fa piacere che lei lo abbia fatto.

PRESIDENTE. Senatrice Albano, si rivolga alla Presidenza altrimenti suscita le risposte.

ALBANO *(PD)*. Sì, Presidente. Per cui dico, a volte, le parole sono...

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Li ho curati sei mesi in Etiopia.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Albano.

ALBANO *(PD)*. Concludo. Ne parleremo in un'altra sede.

Io mi reco tutte le settimane nei centri di accoglienza e le assicuro che faccio davvero un'attività di volontariato. Capisco le motivazioni legate alla prostituzione, ma ci sono anche bambini piccoli e non penso che a tre o quattro anni siano portati alla prostituzione: mi auguro e spero non sia così. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Rizzotti.)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, giunge all'esame del Senato il disegno di legge n. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 26 ottobre (segnalo: con soli 11 voti contrari e ben 333 favorevoli), che introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati.

Ricordo alla collega Rizzotti che il disegno di legge n. 2538, prima di tutto, ha come seconda firmataria l'onorevole Carfagna e inoltre che il suo partito, alla Camera, il 26 ottobre scorso, non ha partecipato al voto: non ha quindi espresso questa grossa contrarietà, che invece stiamo sentendo adesso. Tutto può succedere. *(Commenti della senatrice Rizzotti)*. Le idee cambiano e i partiti mutano il loro parere. Temo però che si stiano forse barattando i principi per qualche calcolo elettoralistico.

Ma andiamo avanti. L'obiettivo del provvedimento in esame è quello di definire una disciplina unitaria e organica in una materia attualmente regolata in disposizioni contenute in diversi provvedimenti, quali gli articoli 32 e 33 del testo unico in materia di immigrazione, il relativo regolamento di attuazione e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999. Le ultimissime disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono ora contenute nel decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha recepito la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Entrambi i rami del Parlamento avevano da tempo evidenziato numerose criticità in merito al quadro normativo vigente in materia, con particolare enfasi sull'esigenza di un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo al contempo alcune azioni strategiche da intraprendere.

Per quanto riguarda le dimensioni del fenomeno trattato, secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile del monitoraggio, i minori non accompagnati presenti e censiti in Italia al 31 dicembre 2016 sono 17.373, nonché 6.561 irreperibili. Per «irreperibili» si intendono i minori stranieri non accompagnati, per i quali è stato segnalato dalle autorità competenti un allontanamento. In effetti, essi erano 11.921 al 31 dicembre 2015: nel corso di un anno sono nettamente aumentati e il *trend* è dunque in crescita. Ciò significa che in Italia, in media, scompaiono circa 10 ragazzi al giorno, come detto già dal relatore: è come se ogni giorno svanisse metà classe di una scuola elementare.

I motivi alla base di queste sparizioni sono diversi. In primo luogo, c'è il protrarsi per tempi eccessivamente lunghi, molto spesso indefiniti, del tempo di permanenza nei centri di prima accoglienza o, addirittura, nei centri dove è attivo l'approccio *hotspot*, in attesa che si liberi un posto in seconda accoglienza. Ricordo che la permanenza massima prevista nei centri *hotspot* va da 48 a 72 ore, pertanto ai ragazzi vengono forniti soltanto un cambio di vestiti e una scheda telefonica da 5 euro: è un po' poco per affrontare settimane e settimane di permanenza in questi centri. In molti casi, per tutto questo tempo indefinito di permanenza, i minori restano all'oscuro dei propri diritti, anche dei più basilari, come la possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale o il diritto di avere un tutore legale. Anche per quel che riguarda l'allontanamento dei minori dalle comunità che li accolgono ci troviamo di fronte a una molteplicità di ragioni, che vanno dalle precarie condizioni all'interno della comunità, al desiderio di raggiungere i propri parenti magari residenti in altre città europee. Tuttavia, per quanto eterogenee possano essere le ragioni del loro allontanamento, il destino che accomuna questi ragazzi non può non destare preoccupazione. Moltissimi di loro finiscono a vivere nelle strade delle principali città italiane, come denunciato in un'inchiesta condotta dal settimanale «l'Espresso» in collaborazione con l'UNICEF, altri sono vittime della tratta di esseri umani e del traffico di organi. Si tratta di una realtà che dovrebbe lasciare sgomenti e far tremare d'indignazione l'intera società civile. Abbiamo tutti delle responsabilità nei confronti di questi minori, caratterizzati tutti da una condizione

di estrema vulnerabilità.

La ragione alla base del mio convinto apprezzamento nei confronti del provvedimento in esame nasce principalmente dal fatto che esso offre risposte concrete a necessità ormai improcrastinabili. Mi riferisco, in primo luogo, all'affermazione del principio in base al quale, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori, a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Tutte le disposizioni previste dal testo del disegno di legge sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Viene inoltre esplicitamente previsto, all'articolo 3, il divieto assoluto di respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. Tale respingimento non può essere disposto, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Vengono inoltre introdotte importanti novità anche nell'ambito delle misure relative alla gestione della prima accoglienza, riducendo sensibilmente i tempi di permanenza in tali strutture. Altrettanto rilevante è il disposto dell'articolo 5, che mira a disciplinare in maniera uniforme, puntuale e garantistica la procedura di identificazione del minore. La lunghezza di tale articolo, che pure è stata criticata nel corso della discussione in Assemblea, è un dato molto relativo: è infatti preferibile avere un testo lungo, ma specifico, puntuale e chiaro. Tale articolo interviene dunque su un ambito particolarmente delicato, perché costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

Non posso non segnalare, infine, le misure contenute negli articoli 7 e 11, atte a migliorare le disposizioni relative alle procedure di affidamento e tutela dei minori non accompagnati, prevedendo, tra l'altro, due misure che ritengo essere di grande importanza, ovvero la promozione della sensibilizzazione e della formazione di affidatari per accogliere i minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza e l'istituzione di un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

Concludo ribadendo un concetto a mio avviso di assoluta rilevanza: posta la necessità di avere norme organiche e puntuali in materia non solo di minori non accompagnati, ma di immigrazione in generale, è assolutamente imprescindibile fornire un supporto concreto e continuativo agli amministratori locali, nell'affrontare una responsabilità grande come questa.

Non possiamo lasciare soli i nostri sindaci, soprattutto quelli di Comuni molto piccoli e sono fermamente convinto che anche in questo contesto l'Europa abbia un ruolo fondamentale, anche perché l'implementazione del modello dell'accoglienza diffusa (a mio parere, l'unico realmente praticabile ed efficace) non si deve unicamente fondare sull'erogazione diretta di fondi (mi riferisco ad esempio ai 500 euro per migrante dell'ultima legge di bilancio), ma anche sulla possibilità per gli amministratori locali di contare su un minimo di flessibilità in materia di bilancio. Solo con un approccio di ragionevole elasticità contabile le piccole realtà locali potranno gestire la procedura di accoglienza in maniera virtuosa e con le necessarie garanzie per i residenti e per i migranti, con specifico riferimento ai minori. Solo così potranno far fronte alle sempre più numerose prestazioni che vengono loro richieste (e il disegno di legge in esame non fa eccezione) anche in termini di integrazione, sensibilizzazione e formazione dei soggetti coinvolti. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'allarme lanciato da Papa Francesco qualche giorno fa, in occasione della giornata contro il traffico di esseri umani, ha riguardato anche i minori stranieri che giungono soli nel nostro Paese. Sono bambini e bambine che, anche se entrati in Italia senza visto e in maniera irregolare, sono titolari di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento con la legge di ratifica della Convenzione di New York del 1989. La tutela dei minori, quindi, per il solo fatto di essere tali, permette loro di ottenere un permesso di

soggiorno per minore età; eppure, giunti nel nostro Paese, per molti inizia un percorso tutt'altro che roseo o promettente: se si resta indenni da esiti infausti nell'attraversare il mar Mediterraneo, approdando in vita per lo più sulle coste dell'Italia meridionale, si può rimanere intrappolati nella rete della criminalità, dove lavoro nero e prostituzione rappresentano una piaga che assume contorni ancora più cupi e drammatici nel caso dei minori.

C'è anche un aspetto psicologico legato alle conseguenze post-traumatiche da *stress*, che non può essere sottaciuto, in quanto le profonde ferite che recano inevitabilmente questi minori lasciano tracce indelebili se non sono opportunamente curate. Anche il fenomeno del traffico d'organi (tema transnazionale, disumano e che si dovrebbe combattere maggiormente con una cooperazione congiunta tra Stati) si innesta, purtroppo, all'interno di tali percorsi migratori irregolari.

È anche per queste ragioni che la legge di cui stiamo discutendo stabilisce particolari forme di tutela di lungo periodo per chi sia stato vittima di tratta, bambini e bambine che sono ancor più deboli tra i deboli. In Italia il primo piano nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati risale al 2014, quando si registrò il primo importante picco di arrivi di minorenni soli, passati dalle circa 800 unità del 2013 al ben più consistente numero di 2.000; poi, però, sono state raggiunte cifre fino a poco tempo fa imprevedibili, a causa dell'aumento vertiginoso dei flussi migratori. Questi numeri, d'altra parte, sono destinati ad aumentare se non si interviene in modo incisivo e risolutivo in quei Paesi dove i genitori, madri e padri, sono costretti a vendere tutti i loro beni per poter dare una possibilità di sopravvivenza ai loro figli: sono madri e padri esattamente come noi, che costringono i loro figli a salire su imbarcazioni fatiscenti, non avendo alcuna certezza, ma solo una vaga speranza di un futuro più giusto e migliore di quello offerto nei loro Paesi d'origine.

Tale questione ha posto all'attenzione dei Governi e dei Parlamenti nazionali e dell'Unione europea l'esigenza di ripensare, in un breve arco temporale, politiche e misure riguardanti accessi e sicurezza. Nel corso di pochi anni, infatti, sono mutate radicalmente e continuamente le esigenze cui far fronte: il nostro Paese, come noto, è risultato essere tra i più esposti. Per tali ragioni si aggiorna continuamente l'ordinamento in materia di immigrazione e sicurezza.

Una legge specifica che riguarda i minori stranieri non accompagnati è al nostro esame oggi, una sulla cittadinanza sarà di prossima discussione e il Consiglio dei ministri ha emanato la scorsa settimana due decreti legge su sicurezza e gestione dell'immigrazione. Le continue emergenze e nuove esigenze che il nostro Paese si trova a fronteggiare non permettono di affrontare fenomeni complessi e sempre mutevoli con strumenti pensati per altre necessità. La legge sui minori stranieri si inserisce in questo contesto: se all'inizio dell'attuale legislatura il tema aveva una certa rilevanza, ora sono i numeri che obbligano a prestare un'attenzione maggiore e specifica.

Come è stato detto, secondo il Ministero del lavoro (con dati aggiornati a fine 2016), i minori presenti e censiti in Italia erano più di 14.000, ma di questi (e questa è la cifra che deve farci tremare, occuparci e preoccuparci per queste persone) quasi 6.500 non sono reperibili. Il rafforzamento di diritti quali quello all'istruzione, con misure a sostegno dell'assolvimento degli obblighi scolastici, o come quelli all'assistenza sanitaria, psicologica e legale non possono, quindi, attendere ulteriormente. E mi piace ricordare che proprio ieri è iniziata la seconda Conferenza organizzata dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Organizzazione internazionale migranti, che dedica alla salute dei migranti particolare attenzione. Gli Stati partecipanti si sono impegnati a portare avanti un programma congiunto per migliorare le condizioni di salute di tutti i migranti e questa non è solo una questione umanitaria - che già non sarebbe poco e sarebbe nostro dovere accogliere tale impegno - ma è anche un problema sanitario universale.

Oltre la bontà delle politiche dell'accoglienza promosse da Comuni, enti locali e territori che si sono dimostrati e si dimostrano accoglienti, e per i quali il supporto dello Stato non può diminuire, c'è la necessità di adottare strumenti e misure più consone ai problemi attuali. Anzitutto, quindi, la legge si pone l'obiettivo di centrare l'attenzione sui minori stranieri non accompagnati per la loro condizione di maggiore vulnerabilità. Il divieto assoluto di respingimento risponde alla logica che il nostro Stato, per qualsiasi ragione possa presumersi, non può mai girarsi dall'altra parte se un minore, già in stato di

oggettiva difficoltà perché da solo e in un luogo sconosciuto, chiede aiuto. Dunque il provvedimento prevede la riforma della prima accoglienza dei minori non accompagnati, che viene svolta in luoghi appositi e con modalità specifiche per l'identificazione e per l'accertamento dell'età. È necessario che il riconoscimento avvenga in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e con strumenti convenienti, tra cui sono fondamentali la presenza di un mediatore culturale e di professionisti multidisciplinari, e che le informazioni siano rese in una lingua comprensibile. Questa nuova norma si basa soprattutto su due punti principali.

In primis - e lo ribadisco, perché anche in questo l'Italia è diversa da Nord a Sud - non creare differenze nel trattamento dei minori presenti nel nostro territorio e, soprattutto, fare quanto più possibile affinché l'interesse superiore del minore, sancito a caratteri cubitali nella Convenzione sui diritti del fanciullo e ripreso dalla legge, trovi modalità concrete di attuazione anche nel caso di stranieri non accompagnati.

In quest'ambito, quindi, si innesta tutta la serie di nuove procedure e adempimenti previsti per questi minori, guardando proprio nella direzione di dare forma alla nozione di superiore interesse. Anche l'idea di non abbandonare un minore al proprio destino, seguendolo in tutte le fasi delle procedure, si propone il fine di non lasciare da soli i minori, in balia di eventi potenzialmente irrimediabili per il loro futuro. Sarà un compito tutt'altro che semplice, ma bisogna pur adeguarsi a numeri -come quelli sui minori scomparsi - aumentati vertiginosamente da un momento all'altro, cercando soluzioni possibili e plausibili.

In materia procedurale il provvedimento prevede, dunque, una riduzione della metà, da 60 a 30 giorni, del tempo massimo in cui i minori stranieri non accompagnati devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. E questa è una differenza fondamentale, perché fino a qualche tempo fa, spesso, questi minori vi restavano per molti più giorni e non sempre in ambienti assolutamente separati dagli adulti. In tale ambito si svolge l'identificazione del minore, per cui si introduce il termine massimo di 10 giorni, e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adatte alla loro età, ogni informazione sui diritti che sono loro riconosciuti e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Ecco, quindi, che la persona è messa al centro, e questo fa una bella differenza.

Il procedimento per l'identificazione del minore e per l'accertamento dell'età viene poi disciplinato nel dettaglio dall'articolo 5 che introduce un nuovo articolo, il 19-*bis*, al decreto legislativo n. 142 del 2015.

La legge, sempre nell'interesse del minore - il principio faro del provvedimento - prevede anche la nascita di un albo volontario di tutori che, in ogni caso, non potranno mai essere, anche solo potenzialmente, in conflitto d'interesse con l'interesse del minore. Ricordo, in quest'ottica, anche l'importanza di un provvedimento, attualmente in discussione in Commissione giustizia al Senato, che stabilisce la procedibilità d'ufficio per il reato di pedofilia se si tratta di minori di età compresa tra i 10 e i 14 anni. La *ratio* di tale proposta, oltre che per i minori italiani potenzialmente coinvolti, inciderebbe moltissimo sulla possibilità di perseguire penalmente chi si macchia di tale orribile crimine, approfittando dello stato di debolezza, solitudine e bisogno di minori stranieri non accompagnati, perché non serve più la denuncia di parte, come oggi, purtroppo è. Siamo ancora fermi a questo punto; io stessa ho presentato un disegno di legge in tal senso, ma già dalla Camera ne era partito un altro: speriamo quindi che si arrivi presto alla risoluzione di questo dramma ulteriore.

Infine, merita un'attenzione particolare il fatto che mentre attualmente la pratica dell'affidamento in famiglia di minori stranieri non è quasi mai percorsa, si prevede ora che gli enti locali promuovano la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare, in via prioritaria. Questa è una delle novità più importanti, perché investe potenzialmente tutte le nostre comunità, aiutando a realizzare un'inclusione vera.

L'evoluzione della nostra società civile e del nostro sistema d'accoglienza passa, quindi, anche dalle modalità con cui sarà declinata una norma del genere, che sul piano programmatico risulta strategica nella definizione di un orizzonte che guarda, *in primis*, ad una convivenza pacifica, alla tutela della

dignità umana e al rispetto dei diritti di bambine e bambini presenti sul nostro territorio.

Ieri il Ministro dell'interno ha ricordato come sarebbe importante approvare la legge per la protezione dei minori non accompagnati, che diventerebbe un punto di riferimento in tema di immigrazione e come, tra l'altro, si sia già provveduto allo stanziamento di risorse. Ritengo che sarebbe altrettanto importante che l'Unione europea condividesse questa visione dell'accoglienza, assumendo finalmente un ruolo di rispetto nei confronti di persone più sfortunate di noi e di Paesi, come il nostro, che si adoperano per fare il meglio che possono. L'Europa che si scandalizza per le nuove politiche americane escludenti e per i muri che contrassegnano la nuova amministrazione USA, che sembra aver dimenticato lo spirito accogliente dei Padri fondatori: ebbene, quest'Europa non si scandalizza di fronte al suo stesso poco interesse per il rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Ben altro è ciò che ogni giorno il nostro Paese fa - lo possiamo dire con orgoglio - operando attraverso uomini e donne, rappresentanti delle Forze dell'ordine, associazioni, volontari, che desidero ringraziare per la loro generosità, per la loro presenza quotidiana, silenziosa e operosa, per essere, insomma, dei veri costruttori di pace. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Anitori e Mazzoni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP (Ncd-CpE))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad affrontare, negli ultimi anni, una serie di ondate migratorie internazionali che stanno mettendo a dura prova la stabilità e l'identità dell'Europa moderna, generando una sensazione di egoismi e di individualismo nazionale, che ci fa sentire un po' sorpresi e spiazzati. Nell'era delle migrazioni di massa, la categoria sociale più vulnerabile e a rischio è rappresentata dai bambini e dagli adolescenti. Mi sembra che partire dalla difesa e dalla tutela dell'infanzia, come fa questo provvedimento, possa essere un buon modo per costruire future strategie e risposte alle ondate migratorie dirette verso l'Europa.

Innanzitutto, uno dei meriti principali dell'articolato è aver definito chi è il minore non accompagnato: la definizione di minore straniero non accompagnato si riferisce, da un lato, al minorenne che non ha la cittadinanza italiana o quella dell'Unione europea, che si trova però nel territorio dell'Unione europea, ma, dall'altra parte, significa mettere in evidenza che questo è un minore privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori e degli altri adulti. Ci troviamo, quindi, davanti a una persona che non è in grado, da sola, di far valere i propri diritti umani fondamentali.

Nell'impianto complessivo di questo provvedimento si può intravedere una sorta di riconoscimento dei diritti universali dei bambini, in quei contesti ad alto rischio in cui può essere difficile per loro rivendicare, con una loro identità, anche ciò a cui per natura hanno diritto, in virtù di un valore insito nella stessa natura umana. Di fatto, nell'insieme, si elabora una sorta di carta dei diritti dei minori non accompagnati che ne rispetta la dignità e facilita un processo di autonomia responsabile. Questo è fondamentale: noi accogliamo questi minori e, nel riconoscimento dei loro diritti, consentiamo loro di diventare degli adulti liberi e responsabili. Proprio il disegno di legge riconosce il diritto a un'accoglienza adeguata alla loro età e alle loro circostanze, cioè ne riconosce la specificità. Per questi ragazzi si prevede un diritto al riconoscimento individuale, un riconoscimento che parte anche dalla loro identità biologica: per questo sono previsti una serie di accertamenti nel rispetto della libertà, dell'autonomia e dell'interesse di questi ragazzi.

Riconosciamo a questi ragazzi il diritto ad una famiglia e, laddove non è possibile (perché in tanto sono minori non accompagnati in quanto la loro famiglia non è in Italia), lo facciamo preferendo per loro famiglie di affido, preferendo per loro un sistema tutoriale diffuso sul territorio, ma un inserimento in un contesto relazionale altamente significativo. Lo facciamo riconoscendo loro il diritto alla salute e quello all'istruzione, che diventa anche un diritto a una formazione sul piano professionale. Sappiamo tutti, infatti, che non c'è libertà senza possibilità di essere autonomi e non c'è possibilità di essere autonomi se non attraverso la possibilità di svolgere un lavoro e di ricavare dal proprio lavoro i mezzi della propria sussistenza. Riconosciamo a questi giovanissimi il diritto a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, compresi quelli che hanno a che vedere con la giustizia. Riconosciamo loro, infine, un diritto a una protezione speciale, perché, come è sottolineato

nella proposta di legge, i ragazzi maggiormente bisognosi di protezione sono quelli che possiamo chiamare minori fragili: quei minori che sono stati al centro di tratte di essere umani, di pratiche di prostituzione e abuso, spesso per la necessità di ottenere i giusti favori e denari per attraversare il territorio di altri Paesi e molto spesso i mari ed arrivare in Italia.

Ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7.000 minori stranieri, soli, lontani dalla famiglia, senza adulti di riferimento. Il numero, come sappiamo, è sottostimato dal momento che considera solo i minori identificati, mentre esiste un numero rilevante di minori non identificati e costretti subito, dopo l'arrivo sul suolo italiano, ad entrare in sistemi paralleli di sfruttamento ed illegalità.

I minori stranieri intraprendono lunghissimi viaggi, attraverso miseria e debolezza, pericoli e sfide. I flussi maggiori dei minori stranieri non accompagnati provengono dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Nigeria, dalla Somalia e dall'Eritrea.

Non dimentichiamo, d'altra parte, che l'Italia è forse l'unico Paese dove possono arrivare, non solo per motivi geografici, ma anche perché è il Paese che più di tutti ha il coraggio e il senso di responsabilità di non voltarsi di fronte ad una tragedia umana che non vogliamo sia affrontata solo con approcci e parametri burocratico-economici.

Tuttavia, dobbiamo superare le criticità che ancora caratterizzano la fase della prima accoglienza, che troppo spesso sfocia in una situazione di limbo, esplosiva dal punto di vista della convivenza sociale. Alla prima forma di accoglienza debbono seguirne altre, più strutturate, più qualificate e, in questo caso, più orientate al riconoscimento dei diritti dei minori.

In Italia esistono esperienze di eccellenza nell'accoglienza dei minori, ma nonostante l'impegno di molti, sia all'interno delle istituzioni che nelle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: mi riferisco, ad esempio, al diritto a un'accoglienza decorosa, al diritto alla nomina di un tutore e alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano.

Mentre il Parlamento stava discutendo di questo disegno di legge, vorrei ricordare che è intervenuta l'approvazione del decreto legislativo n. 142 del 2015: l'articolo 19 di tale provvedimento, attuativo della disciplina europea, è interamente dedicato all'accoglienza dei minori non accompagnati. In particolare, si sancisce il principio fondamentale per cui il minore non accompagnato non può, in alcun caso, essere trattenuto presso i centri di identificazione e di espulsione e i centri governativi di prima accoglienza. In sostanza, l'accoglienza dei minori non accompagnati si fonda, innanzitutto, sull'istituzione di strutture governative *ad hoc* di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e protezione.

Dal dovere politico di dar seguito all'intervento dell'Unione europea nasce la necessità di prevedere una disciplina organica in materia e una sua omogenea applicazione per garantire uguali tutele in tutto il territorio nazionale. Occorre una legge fondata sulle molteplici esperienze delle associazioni impegnate nella protezione dei minori stranieri non accompagnati, che hanno consentito di rilevare fondamentali carenze e disfunzioni nell'accoglienza e nella protezione di questi minori.

Punto fondamentale della nuova disciplina è sicuramente quello di uniformare le procedure di identificazione e accertamento, perché esse sono molto difformi nei diversi centri in Italia, con ciò sottoponendo i ragazzi a un disagio ulteriore. Serve creare, invece, un sistema nazionale di accoglienza. Ad oggi, purtroppo, in assenza di linee guida chiare, così come di una normativa di carattere precettivo sufficientemente strutturata, il destino di questi ragazzi può assumere una direzione diversa a seconda dell'area del nostro Paese dove vanno a finire. Per questo serve, in queste strutture di accoglienza, un numero adeguato di posti con *standard* qualitativi garantiti. E per poter avere un numero adeguato di posti con *standard* qualitativi garantiti è necessario avere una banca dati nazionale: questo è l'unico modo per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate nelle varie Regioni; per questo serve conoscere la disponibilità dei posti, corredata dalle informazioni circa eventuali particolari necessità e bisogni specifici; per questo diventa possibile ottenere un finanziamento attraverso un fondo nazionale che garantisca gli obiettivi

che il disegno di legge in esame si propone di perseguire.

Vorrei sottolineare un altro aspetto molto positivo del provvedimento. Mi riferisco all'approccio, alla *ratio* sulla quale si costruisce un percorso di partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei principi della Convenzione dell'Organizzazione delle nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta del segnale di recuperare, in una prospettiva diversa, la relazione tra migrante minorenne e Paese ospitante, che risponde alle richieste basilari di una persona umana in stato di grave bisogno. In altre parole, il disegno di legge in esame mira a creare quei canali di ascolto in cui anche voci deboli riescono a raggiungere la soglia purché siano percepite e comprese nella loro importanza, ad esempio nei contesti della scuola, dell'accesso alle cure mediche e al sistema giustizia e, infine, dell'introduzione nel sistema famiglia. Per fare questo, noi siamo dalla parte dello sviluppo dell'affido familiare come alternativa alla comunità e per l'evoluzione della figura di tutori volontari, in rete con i garanti per l'infanzia e l'adolescenza. Se c'è una relazione personale forte all'interno di un contesto familiare sarà più facile per questo ragazzo o ragazza sentirsi riconosciuto come persona e non come ospite di una struttura.

In conclusione, vorrei sintetizzare due ulteriori approcci virtuosi che il provvedimento in esame propone per affrontare il dramma dei minori non accompagnati. Il primo è rappresentato dal divieto assoluto di respingimento alla frontiera: si tratta di un'apertura di credito nei confronti del minore, la prima interfaccia nel segno di una risposta di fiducia.

Il secondo approccio riguarda il modo attraverso il quale, da un lato, si privilegia l'individualità e la singolarità del soggetto, e dall'altro, invece, si sottolinea la necessità dell'uniformità e dell'universalità dei criteri a governo delle procedure e delle tutele dei minori stranieri. A noi si chiede di attenerci a un sistema di regole che siano comuni e a loro spetta il diritto all'unicità e alla irripetibilità come persona umana.

È in questa sorta di messa insieme di ciò che è comune, di ciò che ha un valore condiviso, di ciò che è regola condivisa e di ciò che è esigenza personale che si costruisce una legge che, a mio avviso, ha una sua modernità e originalità, che spero non vengano capovolte nella fase di finalizzazione e attuazione.

Infine, appare fondamentale anche il riferimento, nel provvedimento, alle indagini familiari della famiglia del minore, garantendo che queste si possano fare con il consenso dello stesso per ricostruire la propria storia familiare, sapere chi sono i suoi genitori e fratelli, come è costruito il nucleo familiare se, quando e come questo risponde a un suo bisogno e desiderio, cioè al maggior interesse e a una maggiore tutela dell'indagine stessa. Ciò è fondamentale per poter poi procedere alla promozione dell'istituto dell'affidamento familiare. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e del senatore D'Ascola)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, comincerei da un problema: salvare coloro che in questo momento sono bambini-soldato. I dati UNICEF ci parlano di 250 milioni di minori esposti al rischio in zone di guerra.

Sappiamo che il compito degli adulti che vivono su questa terra, indipendentemente dalla Nazione di provenienza, così come quello di tutti gli esseri viventi, è di proteggere i propri cuccioli: lo fanno gli animali, a maggior ragione lo dovrebbero fare gli esseri umani. E allora, su iniziativa dell'UNICEF, a dieci anni dalla firma degli Impegni di Parigi sul reclutamento dei bambini da parte di gruppi e Forze armate, la comunità internazionale (si parla di ottanta Paesi e di venti organizzazioni presenti) si è ritrovata per fare il punto su una piaga che riguarda ancora decine di migliaia di minori. Nell'ultimo decennio, sempre secondo le stime di UNICEF, ricordate poi dal direttore generale Anthony Lake, quasi 65.000 bambini sono stati sottratti dai ranghi di eserciti statali e di gruppi armati non governativi: pensate a una città di buone dimensioni dell'Italia. È un numero che a me fa paura, ma che è ancora insufficiente rispetto ai 250.000 milioni di bambini soldato nel mondo: è una goccia in un oceano, però è la speranza. È quella speranza che vogliamo proiettare sui focolai di guerra che sono in corso, citati in detta Conferenza: per esempio il Sudan, da cui provengono alcuni dei minori non accompagnati, che approdano poi in Italia a seguito di inimmaginabili percorsi di sofferenza,

sfruttamento, violenza, stupri e quant'altro. Dal 2013 sarebbero stati reclutati in Sudan 17.000 bambini, un'altra bella città di buone dimensioni della nostra Italia. Il flagello distrugge in massa l'infanzia anche in Nigeria e in Medio Oriente, soprattutto in Siria e Yemen. Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani, sono più di un migliaio i bambini nei ranghi di Daesh (e sono tutti bambini regalati a Daesh).

Partiamo dai principi enunciati, da cui dovrebbero poi derivare i sistemi di giustizia e giuridici delle Nazioni che si ritengono evolute, che sono stati sottoscritti da 108 Paesi (si contano firme importanti, come quelle di Tunisia, Kazakistan, Myanmar e altri). Diciamo che intervengono sulla questione, su norme giuridiche e con l'obbligo morale di non reclutare i minori. Si tratta di un bel lavoro, perché, a mio avviso, bisogna cominciare ad agire, in parallelo, anche dove ci sono i problemi. Non si deve fare soltanto un'azione da pronto soccorso, quando si verifica l'emergenza e arrivano i bambini, pensando a cosa si deve fare, a come ci si deve comportare, a come si fronteggia la situazione e alle risorse. Questi sono i problemi, li ho sentiti enunciare qui, ma se ne deve andare a cercare l'origine. Bisognerà rafforzare quindi la cooperazione fra gli Stati e ogni tipo di rappresentante delle società civili.

Questo provvedimento, approvato alla Camera, com'è già stato detto, il 26 ottobre 2016, introduce davvero modifiche importanti alla normativa vigente. Forse alcuni colleghi l'hanno letto ma non l'hanno approfondito o forse non hanno voluto vedere: così come ci sono bambini invisibili, ci sono percorsi invisibili all'interno di questo Parlamento.

Abbiamo sentito i numeri, abbiamo visto che nella conclusione del lavoro della Commissione bicamerale per l'infanzia, approvato dopo lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ci sono nodi critici. Accidenti, ci sono assolutamente e questo dovrebbe contribuire a licenziare un provvedimento che riteniamo indispensabile. Indispensabile perché questi bambini non sono invisibili, anche se a noi magari potrebbe, qualche volta, far comodo che lo fossero: se non li vediamo è come se non ci fossero, quindi non è un nostro problema. Se permettete, invece, è un mio problema in quanto adulto, in quanto educatore (visto che sono una maestra), in quanto amministratore (visto che sono stata assessore alle politiche sociali, con compito di tutoraggio e tutela sui bambini).

Siamo molto bravi a piangere e a commuoverci su Aylan e siamo anche molto sinceri quando succede, ma quando arriva il momento di votare facciamo i distinguo e spacchiamo il capello in quattro, diciamo che questo è un provvedimento che va bene ma magari si poteva fare meglio o si poteva dotarlo di maggiori risorse. In questo modo non si comincia mai e questi bambini continuano ad essere lì e per chi? Per le organizzazioni criminali che li utilizzano - e lo sappiamo - nel lavoro. Lo so bene, dal momento che mi occupo anche di questo, nella Commissione di inchiesta che indaga sul fenomeno del caporalato. Li utilizzano per il traffico di organi, li utilizzano per lo spaccio, li utilizzano in tanti modi, facendoli lavorare, come succedeva nel nostro Paese tanti anni fa, in un'epoca lontana (anche se mi dicono che pare ci sia un rigurgito del lavoro minorile e vorrei non ci fosse).

Anche il Parlamento europeo, recentemente, è intervenuto con una risoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri, alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo alcune azioni che sono state adottate (e ringrazio la Commissione, che ha lavorato molto, nella sua interezza, non solo il relatore).

Quel che è accaduto è che lo stesso anno, nel 2013, l'onorevole Zampa del Gruppo del Partito Democratico alla Camera ha presentato una prima proposta di legge, sottoscritta anche da colleghi di altri Gruppi parlamentari, perché sui bambini a mio parere non ci si dovrebbe dividere, ma ci dovrebbe essere una comunione di intenti. Sugli stranieri però forse ci si divide: sono meno bambini di altri? Per me no e neanche per le convenzioni internazionali. Per altri sì, per altri arriva sempre prima qualcos'altro: i nostri bambini, i poveri, i non poveri. No, i bambini arrivano prima di tutto, a prescindere dalla nazione di origine e di provenienza. Questo è il faro della mia formazione personale, politica e culturale. Questo dovrebbe essere il faro dell'essere adulti, che dovrebbe implicare la consapevolezza che dobbiamo investire su di loro. Forse però lo è a giorni alterni, come fosse una corrente intermittente.

È un fenomeno drammatico di proporzioni davvero rilevanti (i numeri sono stati ricordati e non voglio

ripeterli). Sappiamo che la criminalità sfrutta la necessità di migliaia di profughi richiedenti asilo di viaggiare all'interno dell'Unione senza passaporto e senza visto. A questa debolezza dei migranti si somma l'incapacità delle autorità europee, che forse necessiterebbero di un meccanismo di armonizzazione, se non è troppo, delle forme di controllo e di polizia che consentirebbe di ottenere risultati maggiori.

Questo fenomeno crea un giro di affari con un fatturato di milioni di euro. Questa tesi è avvalorata da tutte le associazioni e le organizzazioni non governative, che sono già state citate e che non cito perché ne dimenticherei qualcuna, che si occupano di bambini con tanto amore e tanto zelo.

Nel 2014 un'inchiesta del giornale inglese «The Guardian» riportava che la maggior parte dei minori eritrei che arrivano in Italia rifiutano di essere identificati dalle autorità perché se fossero registrati in Italia il Trattato di Dublino non permetterebbe loro di chiedere l'asilo in altri Paesi dell'Unione. Per questo la maggior parte di loro scappa dei centri di accoglienza e vive per strada, dormendo dove trova posto, magari nelle stazioni ferroviarie o nei parchi.

Altre inchieste hanno denunciato che i minori vengono impiegati nell'agricoltura e nel commercio all'ingrosso di frutta e verdura, che in Italia sfugge al controllo delle autorità. Queste indagini confermano l'allarme lanciato dall'Europol e sottolineano che c'è una responsabilità nel contrastare il fenomeno dello sfruttamento e della riduzione in schiavitù dei minori stranieri in Europa che non può essere affidata solo alle Forze dell'ordine. Non è possibile trovare una risposta concreta allo sfruttamento dei minori se non si offre un'accoglienza adeguata alle migliaia di persone che negli ultimi anni sono arrivate alle nostre frontiere in cerca di una vita migliore.

Il disegno di legge, che è stato migliorato attraverso l'esame dei colleghi della Commissione affari costituzionali, affronta i problemi che ho evidenziato: disciplina le misure di prima accoglienza; prevede l'identificazione dei minori; norma le indagini familiari e il rimpatrio assistito; disciplina l'affidamento e la tutela; stabilisce le norme sui permessi di soggiorno; istituisce il sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati; rafforza i loro diritti e le tutele. L'approvazione del provvedimento consente, quindi, all'Italia di dotarsi di un sistema di accoglienza per i minorenni non accompagnati che superi la gestione emergenziale di questi anni, che può essere definita come un pronto soccorso continuo. Inoltre, esso risponde alle tante richieste poste dalle associazioni e organizzazioni che si occupano di migranti e minori e, da ultimo, alle sollecitazioni sul tema di organizzazioni europee e internazionali.

Noi ci indigniamo quando vediamo determinate scene o vediamo in televisione certi *spot* che utilizzano i bambini, però poi lasciamo - i dati sono stati citati prima anche dalla collega Puglisi - che delle ragazzine di circa tredici anni vengano messe sulla strada e sfruttate dalle organizzazioni criminali. Ciò è molto pericoloso. Il Papa ha parlato ultimamente delle problematiche sui migranti e, allora, vorrei citare le sue parole. Prego chi ancora non l'ha fatto di approfondirle. Ha usato le parole: «accogliere», «proteggere», «promuovere» e «integrare». Bisogna accogliere con spazi adeguati e adottare tutti gli strumenti giuridici internazionali e nazionali; serve promuovere, perché proteggere non basta, e bisogna attuare la cura attraverso giustizia ed equità. Poter emigrare deve essere un diritto. Io posso e devo emigrare e nessuno me lo deve impedire. A casa mia bisogna promuovere delle azioni, come ho detto prima, che mi aiutino a stare bene, ma capite che, quando mio padre è in guerra e io vengo assoldato, tolgo risorse perché in quella società ci siano le braccia necessarie per lavorare, creare occupazione e dare a quel Paese un futuro. Le braccia, infatti, che dovrebbero lavorare, sono sottratte al lavoro nei campi per essere impiegate nelle guerre, che sono tantissime. C'è poi il dovere di giustizia. Non sono più sostenibili le diseguaglianze economiche.

Termino il mio intervento auspicando che ci sia un numero notevole di colleghe e colleghi che voteranno il provvedimento. Oltre alle norme che oggi approviamo, la risposta più efficace è la solidarietà degli italiani che si estrinseca - è già stato detto in modo stupendo - attraverso l'opera della Guardia costiera, dei Carabinieri, delle Forze dell'ordine, della Croce rossa, della Protezione civile e di numerose ONG. Tutti si danno da fare e questo ci viene riconosciuto a livello internazionale. Noi siamo, però, in un mondo unico e globale. Il bene degli altri è il nostro. Garantire un futuro migliore

agli altri vuol dire garantirlo anche a noi. Solo chi vive nel piccolo cortile di casa e chiuso nel proprio mondo non capisce che investire anche sul futuro di questi bambini non italiani, ma del mondo - i nostri figli sono figli del mondo e anche questi lo sono - vuol dire far crescere l'Italia in un prossimo domani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo l'Istituto statale di istruzione superiore «Piero Gobetti-Alessandro Volta» di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, che è presente con i suoi docenti e studenti. Vi ringrazio per la vostra presenza. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 11,31)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, vorrei intanto fare una prima annotazione: la legge - che speriamo diventi presto tale - è attesa da tre anni. È una legge su accoglienza e protezione, è una sistematizzazione normativa, che è stata chiesta da molto tempo da varie associazioni e da tutti gli operatori più attenti.

Per questo motivo, per imprimere un'accelerazione, siamo stati immediatamente disponibili - lo voglio ribadire in questa sede - a ritirare tutti gli emendamenti e subemendamenti da noi presentati ai testi del relatore. Sul testo della Camera abbiamo ovviamente espresso una valutazione positiva, anche se magari avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato. Abbiamo assunto questa decisione proprio per dare una possibilità di accelerazione all'approvazione del provvedimento.

Voglio ricordare cosa è accaduto, perché dobbiamo registrare alcuni elementi nel tentativo di migliorarli. Sul testo approvato dalla Camera è arrivata la relazione tecnica e sono stati chiesti aggiustamenti da parte della Ragioneria generale dello Stato, tradotti in un parere condizionato da parte della 5ª Commissione.

Quanto sto per dire vale per questo disegno di legge, ma anche per molti altri provvedimenti: penso sia arrivato il momento di riallineare i Regolamenti delle Camere. Si è tentato per tre anni di fare una discussione sulla riforma costituzionale per velocizzare il procedimento parlamentare; mi permetto di evidenziare che una cosa così semplice si potrebbe fare anche a fine legislatura. Perché non allineiamo il Regolamento del Senato a quello della Camera, o viceversa, come in questo caso? I pareri della Ragioneria, infatti, alla Camera vengono dati sul testo e non sugli emendamenti, con il risultato che quando il provvedimento arriva in Senato, anche se si vuole fare presto, come in questo caso, abbiamo l'impedimento.

Il risultato è che, appena approvato il testo al Senato, il più rapidamente possibile (oggi peraltro faremo solo la discussione generale e non credo riusciremo ad approvarlo), il provvedimento dovrà tornare alla Camera, non dico vanificando, ma certamente attenuando l'impatto della buona volontà di molte forze dell'opposizione - non solo nostra, ma anche di altre - che hanno concretamente tentato di dare un impulso a questo disegno di legge.

Perché dico che questo provvedimento è assolutamente urgente e, dopo che per molti mesi è rimasto all'esame del Senato, abbiamo deciso di fare in modo che il suo *iter* fosse accelerato? Perché i dati ci devono far riflettere: solo nel 2016 sono arrivati 26.000 minori stranieri, bambini, adolescenti. Badate bene che quelli arrivati già solo nel gennaio del 2017 sono il 24 per cento in più di quelli arrivati nel gennaio dell'anno precedente; c'è quindi una continua tendenza all'aumento. Tra le altre cose, questi dati indicano che, rispetto all'arrivo di tutti gli immigrati, l'impatto dei minori è notevole, anche in termini percentuali.

Un altro fatto che ci deve far riflettere e che il relatore ha fatto bene a ricordare - altrimenti facciamo ragionamenti un po' strani - sono i dati relativi ai minori che scompaiono dopo essere arrivati sul nostro territorio (in parte già arrivano con i trafficanti e sono presi in carico ancora prima di partire). Abbiamo un numero elevato di minori, bambini e ragazze che sono intercettati dalle associazioni criminali (perché di questo stiamo parlando) e quindi sono oggetto di sfruttamento sessuale o utilizzati per lo spaccio o altre attività illegali; e forse c'è anche di peggio dietro alla scomparsa di questi bambini, bambine e ragazzi.

Quindi noi non possiamo più far finta di niente. Ho sentito ragionamenti assolutamente non condivisibili da parte di alcuni colleghi, tra la demagogia e il voler ignorare totalmente il fenomeno. Rivolgo un appello a tutti e dico che non si può più far finta di niente, rimandando la realizzazione di un sistema strutturato ed efficiente per proteggerli, per aumentare il grado delle tutele in modo adeguato e soprattutto per rendere omogenea l'applicazione delle norme stesse. Questi ragazzi sono infatti esposti ad ogni genere di pericoli e di rischi. Credo pertanto che il ritardo accumulato nell'approvare questo provvedimento li abbia esposti ancora di più ad una situazione di pericolo, a causa delle difficoltà di un sistema di accoglienza non adeguato. Noi abbiamo tutti gli elementi: Save the Children, che ha seguito costantemente questo provvedimento, ha fatto un rapporto che ci dice esattamente a cosa sono esposti.

Per questo bisogna far presto. Io spero che la Camera, quando ritornerà il testo, lo approvi in tre ore, in modo tale che si dia finalmente a questo Paese un sistema normativo adeguato, perché quello attuale - torno a ripetere - non funziona. Serve una nuova legge, perché bisogna dare concretezza ad alcune parole che spesso vengono utilizzate, come solidarietà e accoglienza, attraverso un sistema di norme, di tutele e di servizi, un sistema adeguato ed efficiente, che sia in grado di farsi carico e di garantire i diritti di questi ragazzi. Il testo - come abbiamo detto - certamente poteva essere ulteriormente migliorato, ma già durante la discussione e l'*iter* alla Camera sono stati approvati alcuni emendamenti di Sinistra Italiana che hanno contribuito a migliorare il testo stesso, producendo finalmente una normativa unitaria e organica, che rafforza gli strumenti di tutela e assicura omogeneità nell'applicazione.

In sintesi, con le varie norme si dà una nuova definizione di minore straniero non accompagnato, in modo tale da ampliare la nozione stessa anche ai richiedenti asilo. Questo è un elemento assolutamente fondamentale. L'articolo 3, su cui mi voglio soffermare, perché poi lo ritroveremo e probabilmente ne dovremo discutere bene anche quando affronteremo il decreto Minniti, a nostro avviso è molto importante, in quanto da una parte conferma il divieto di espulsione del minore, già previsto nel nostro ordinamento, e dall'altra introduce esplicitamente anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Dico questo perché credo che, successivamente, proprio sulla base di questo articolo dovremo apportare delle modifiche su quel decreto e, quindi, procedere ad un coordinamento di normativa.

Gli altri elementi assolutamente fondamentali di questo provvedimento riguardano le strutture di prima assistenza e di accoglienza. Si dice espressamente che le strutture devono essere esclusivamente destinate a loro, cercando in qualche modo di dare cogenza normativa alla necessità di eliminare le promiscuità. Si tratta di un altro problema che dobbiamo affrontare. È un problema molto serio, che il Sottosegretario conosce, e che produce rischi elevatissimi per i ragazzi.

Nel provvedimento si stabilisce altresì che tutte le operazioni di identificazione devono concludersi entro dieci giorni; ovviamente, dal testo all'operatività, vedremo, ma è una questione fondamentale. Da questo punto di vista, dobbiamo avere un monitoraggio attento delle norme giuste che introduciamo.

L'altra questione fondamentale - ed è per questo che parlavo di omogeneità -riguarda le nuove disposizioni volte a disciplinare, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, le procedure di identificazione del minore, che costituiscono il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età e, soprattutto, per fare in modo che possano essere applicate tutte le misure di protezione in favore dei minori, per dare inizio effettivamente al meccanismo della presa in carico.

Abbiamo poi altri elementi fondamentali; l'elenco degli affidatari, le questioni dell'articolo 8 che

riguardano il rimpatrio assistito e volontario, che attribuiscono l'adozione di provvedimenti al Tribunale per i minori, il sistema informativo nazionale per i minori non accompagnati e, altro elemento che trovo assolutamente importante, l'elenco dei tutori volontari, anch'esso, tra l'altro, affidato ai tribunali ordinari. L'altro elemento che ritengo assolutamente importante è quello che estende il sistema dei diritti, cioè la garanzia piena dell'assistenza sanitaria, del diritto all'istruzione e - aspetto anche questo importantissimo - l'integrazione del sistema dell'affido in modo organico nel sistema dell'accoglienza e della presa in carico.

Vi sono poi anche altre norme importanti e fondamentali, inserite in un sistema strutturato ed organico che dovrebbero, a nostro avviso, produrre effetti positivi soprattutto sulla situazione grave che ci troviamo di fronte. Non ritorno sui dati, sulla sofferenza, ma noi in questo modo diamo la possibilità di offrire un sistema di accoglienza e, soprattutto, di garantire la tutela. Nel nostro Paese arrivano questi ragazzi, questi minori ed è compito fondamentale della Repubblica e dello Stato garantirne pienamente la tutela. Sarà una battaglia dura; sottrarli al sistema in cui entrano ed in cui spesso sono individuati, ancor prima di partire, dalla criminalità organizzata, sarà - ripeto - una battaglia durissima. Credo però che questa legge possa dare una mano a sconfiggere lo sfruttamento da parte delle associazioni criminali e, soprattutto, possa far compiere un passo in avanti al sistema dell'accoglienza, garantendo tutela, assistenza, integrazione e diritti a questi ragazzi.

Non c'è da mettere enfasi: si tratta di introdurre finalmente un sistema adeguato di tutela, per fare semplicemente il nostro dovere e garantire l'applicazione dei principi, dei valori e dei diritti costituzionali per chiunque arrivi nel nostro territorio. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e PD, e del senatore Mazzoni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrara Elena. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, come componente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e della Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza mi sento di esprimere profonda soddisfazione, che vorrei condividere con tutti coloro che hanno voluto con determinazione questa norma, a cominciare dalla prima firmataria Sandra Zampa e dagli onorevoli cofirmatari. Vorrei però anche estenderla, insieme ai ringraziamenti dovuti ai tanti soggetti che hanno partecipato alla sua stesura, quali Save the Children, UNICEF, Terre des hommes, Caritas, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNCHR), l'organizzazione umanitaria Intersos, la Comunità di Sant'Egidio, Defence for children, Emergency, Oxfam Italia, il Consiglio italiano per i rifugiati, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, le associazioni territoriali e la costellazione di associazioni per la difesa dei diritti dei minori e le associazioni di volontariato.

È inderogabile il veloce prosieguo dell'*iter* di questa norma, che dà pari dignità e diritti a bambini, bambine, ragazzi e ragazze che si trovano sul territorio della nostra Nazione e che mette a sistema disposizioni per affrontare un fenomeno, come quello dei minori stranieri non accompagnati, che ha assunto connotazioni inquietanti negli anni, come abbiamo ascoltato questa mattina in Assemblea. Si tratta di una normativa che introduce nuove misure e che fa tesoro di procedure affinate negli anni e che nel testo di legge trovano una precisa e più puntuale regolamentazione.

Il Parlamento italiano aveva già evidenziato alcuni nodi critici e alcune lacune del quadro normativo vigente in materia nel documento conclusivo della Commissione bicamerale per l'infanzia approvato in seguito allo svolgimento di una indagine conoscitiva nel 2009. Anche il Parlamento europeo, più di recente, è intervenuto con la risoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo al contempo alcune azioni strategiche da intraprendere. In 1a Commissione affari costituzionali al Senato, dove è stato esaminato in sede referente il testo, esso è stato abbinato al disegno di legge presentato a prima firma della senatrice Francesca Puglisi, recante misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate, di cui sono stata fin da subito una convinta cofirmataria. Quindi il Parlamento lavora da tempo sulle norme contenute nel testo in esame. Nell'articolato viene affermato il principio in base al quale, a prescindere dall'intenzione di

richiedere la protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Tutte le disposizioni previste dal testo della proposta di legge sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Nel contesto attuale, dove i flussi migratori sono una realtà incontrovertibile era evidente a tutti la necessità di avere una legislazione che, mettendo al centro i diritti dei minori previsti dalla Convenzione ONU, cercasse di assicurare una rete di protezione per minori esposti a rischio di sfruttamento, a pericoli per la loro incolumità e a gravi violazioni dei diritti fondamentali. Il Comitato sui diritti dei fanciulli delle Nazioni Unite, in riferimento al Commento generale n. 6 e il IX *report* sull'attuazione del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) hanno indicato all'Italia la necessità di introdurre una legislazione completa per garantire assistenza e protezione ai miniori stranieri non accompagnati, sottolineando che il nodo da sciogliere fosse la non uniformità delle procedure d'accoglienza nel territorio ed evidenziando l'urgenza di organizzare *standard* di tutela in grado di dare risposte di sistema. Così l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), in tutte le sedi istituzionali ha chiesto che i Comuni potessero essere sostenuti con azioni di sistema nell'adeguare i propri interventi ai bisogni di migranti vulnerabili, in special modo se minori soli, al fine di predisporre e valorizzare le forme di accoglienza e integrazione più rispondenti alle necessità proprie di questa particolare categoria di soggetti deboli.

L'intesa siglata in Conferenza unificata già nel 2014 ha determinato una svolta ai fini di una riconduzione a una *governance* di sistema con la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, impegnando il Ministero dell'interno ad ampliare i posti nel Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per garantire accoglienza a tutti i minori (richiedenti asilo e non) e a predisporre procedure finalizzate all'accoglienza degli stessi. Successivamente, il decreto legislativo n. 142 del 2015 e l'istituzione del Fondo nazionale per i minori non accompagnati hanno rappresentato un ulteriore tassello nella costruzione del sistema. Di fatto, nonostante il significativo impegno di molti enti locali (non più e non solo i Comuni metropolitani), l'aumento costante dei minori stranieri non accompagnati ha creato nelle amministrazioni locali problemi non sottovalutabili nell'accoglienza degli stessi, sia in considerazione della carenza di risorse umane e finanziarie, sia dell'impreparazione dei contesti territoriali.

Durante l'audizione di martedì 21 febbraio presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (due giorni fa) il ministro Minniti si è augurato l'approvazione in tempi brevi del provvedimento in discussione. Venerdì 17 febbraio scorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 13 del 2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Nell'illustrarne il contenuto, il Ministro ha ribadito che l'accoglienza da parte dei Comuni deve imprescindibilmente essere fondata su un principio di volontarietà; del resto sono ben 2.700 i Comuni che finora hanno aderito. Nell'occasione ha anche informato che, d'intesa con il Ministero dell'economia e della finanza, sono già state avviate le procedure sul piano amministrativo affinché le risorse stanziate con la legge di bilancio possano essere prontamente impiegate.

Seppure con differenze sensibili, le amministrazioni locali hanno cercato di fronteggiare il problema dei minori stranieri non accompagnati che richiede, oltre alle adeguate risorse economiche, competenze professionali, procedure e specificità d'accoglienza per tutelare i diritti dei minori e sostenerli con interventi appropriati, con accoglienze residenziali, percorsi di accompagnamento educativo, formativo e di inclusione sociale che richiedono la realizzazione di interventi a rete con tutti gli attori coinvolti. In un sistema ancora non organizzato in modo integrato, in una situazione ancora non completamente strutturata, una percentuale significativa di minori (circa il 28 per cento) risulta irreperibile e quindi maggiormente esposta a rischi di ogni genere: come abbiamo sentito, per i ragazzi è più presente il rischio di essere coinvolti nello spaccio di stupefacenti o nei furti, mentre per le ragazze si evidenzia lo sfruttamento nella prostituzione (sono vittime di tratta), per non parlare di

problemi più gravi come il traffico di organi.

Ai fini del censimento dei minori stranieri presenti in Italia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 dispose che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia alla direzione ministeriale, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. Abbiamo però ben presenti i limiti di queste misure, che vengono oggi superate con le disposizioni contenute nel presente provvedimento a proposito del Sistema informativo e di accoglienza, che è alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione di una soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse. Il mancato ingresso nel sistema di protezione o l'allontanamento dallo stesso per motivi che variano dal desiderio di lavorare e ottenere denaro da inviare alla famiglia di origine, al rifiuto o non accettazione di centri d'accoglienza creano condizioni fortemente critiche, in cui si registra l'instaurarsi di problematiche di disagio ed emarginazione fino alla deriva rappresentata dallo sfruttamento da parte della delinquenza organizzata.

È per contrastare il più possibile questi fenomeni che si è giunti da parte della Camera all'approvazione del presente disegno di legge che, non perseguendo l'obiettivo di costituire una legge speciale, pone in essere disposizioni finalizzate ad applicare il sistema di protezione in vigore in Italia a tutti i minori.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 11,55)**

(*Segue* FERRARA Elena). Il disegno di legge definisce il diritto al riconoscimento della minore età, uniformando le procedure di identificazione e accertamento dell'età; il rafforzamento del diritto all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla formazione professionale; il diritto alla nomina di un tutore per poter garantire loro la possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano; la traduzione in prassi operative uniformi a livello nazionale dei vari passaggi affinché sia predisposto il progetto d'accoglienza. Prevede e istituisce l'attivazione di un sistema informativo nazionale. La continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che gravi il meno possibile sui bilanci dei comuni. La promozione di accoglienza nelle comunità con lo sviluppo dell'affido familiare come alternativa alla comunità. In quest'ultima direzione e nei processi di sviluppo di una comunità accogliente e inclusiva sono invitati ad operare gli enti locali, che possono concretamente promuovere opportunità di accoglienza, anche diffuse, e attivare processi di inclusione sociale che portano la comunità a confrontarsi con esperienze culturali diverse e uguaglianza nella fruizione dei diritti umani.

In relazione al diritto all'istruzione, la norma incentiva l'attivazione di specifiche misure, a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei mediatori culturali.

Le linee guida emanate dal MIUR nel febbraio 2014 dedicano attenzione ai bambini stranieri non accompagnati, per i quali si deve tenere presente la loro storia di sofferenza e aspetti diversi delle competenze, anche di tipo linguistico.

Cito: «Per il loro inserimento si dovrà tener conto che, a causa delle pregresse esperienze di deprivazione e abbandono, anche le competenze nella loro lingua d'origine potranno risultare fortemente limitate rispetto all'età anagrafica dell'alunno, rendendo necessaria l'adozione di strategie compensative personalizzate».

Come componente della Commissione istruzione e cultura, voglio in particolare sottolineare l'importanza del riferimento specifico al momento educativo e della formazione, non solo come fondamentali contesti di inclusione, ma anche nella dimensione di emancipazione sociale dai gravi pericoli in cui i soggetti particolarmente vulnerabili possono incorrere.

La scuola, quindi, ma anche i percorsi di formazione professionale, con inserimento in tirocini lavorativi, rappresentano un'opportunità per i minori stranieri che in tal modo possono trovare spazio nella comunità, maturare un reale inserimento sociale e offrire sostegno alle comunità di origine (come probabilmente si sono impegnati a fare) con la dignità di una remunerazione. È proprio sull'indice della frequenza scolastica che si è impostata la legge dello *ius soli* che mi auguro qui in Senato venga al più presto ripresa. Non è necessario fare forzature? Bene, non facciamole, ma discutiamola e approviamola.

Anche per esperienza legata alla mia precedente attività amministrativa desidero sottolineare, in particolare, la promozione dell'affidamento familiare, che, oltre a rispondere agli obiettivi di integrazione ed inclusione, consente ai bambini ed ai ragazzi di vivere un'esperienza in famiglia. Dopo la scuola, sicuramente viene la famiglia; una famiglia che può rappresentare un riferimento necessario e davvero insostituibile, soprattutto nei casi di minori di tenera età. E noi in Italia di buone pratiche in questo senso ne abbiamo tante.

Pur nella consapevolezza che i problemi relativi ai flussi migratori rappresentano un tema di grande complessità, questa legge potrà sicuramente garantire una maggiore protezione ai minori non accompagnati, sostenere gli enti locali (per cui si limita la quota di compartecipazione al 5 per cento) con disponibilità di risorse e una programmazione di interventi e servizi nell'ambito di una condivisione di funzioni, ruoli e responsabilità da parte degli enti coinvolti quali questura, prefettura, comunità d'accoglienza, Tribunale per i minorenni, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, terzo settore e naturalmente associazioni di volontariato.

Il recente rapporto del Greta, l'organo del Consiglio d'Europa composto da esperti antitratta, riconosce l'importanza di questo nostro provvedimento che razionalizza il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati in tutti i suoi aspetti (e in questo viene riconosciuto il nostro provvedimento) contrastando efficacemente l'insinuarsi della criminalità basata sullo sfruttamento e la tratta di esseri umani. Il rapporto ci esorta a concludere l'*iter* di approvazione.

Chiediamo anche noi però all'Europa di non lasciare l'Italia sola in prima linea a gestire il difficile fenomeno delle migrazioni epocali, che possono essere affrontate in un modo efficace soltanto se l'Europa è unita in un progetto politico di accoglienza e integrazione.

Nessuna bambina e nessun bambino dovrebbero approdare sulle nostre coste e affrontare da soli percorsi di vita incompatibili con una qualsivoglia idea di civiltà: il riconoscimento di uguali diritti per chi ha diritto a tutele rafforzate.

Ringrazio il relatore, senatore Mazzoni, che, come vicepresidente della Commissione diritti umani e come componente della 1a Commissione, ha lavorato con impegno. Ringrazio il Governo e tutti i colleghi che, anche provenienti da culture politiche diverse, si sono adoperati per l'approvazione di questo importante provvedimento che rappresenta un grande passo di civiltà. Che lo si approvi definitivamente al più presto. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mazzoni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, immaginate di scappare da un Paese dove ci sono guerra, violenza, barbarie, per approdare in un altro Paese, di cui, però, non si conosce nulla: la lingua, le strade, le abitudini, le tradizioni, le leggi.

Immaginate di non avere compiuto ancora diciott'anni, di essere fragili, di avere freddo, ma non un freddo dovuto alle condizioni atmosferiche, ma un freddo, un gelo che entra nelle ossa e che si origina dalla paura di avere perso la propria famiglia, le proprie radici, il proprio futuro. Poi, dopo tutto questo, immaginate di essere soli, sperduti. Questa è la situazione in cui si trovano ogni anno migliaia di minori non accompagnati che approdano sul territorio italiano. Sono vittime inconsapevoli delle mutazioni geopolitiche e di conflitti a cui non hanno deciso di partecipare né lontanamente vorrebbero prenderne parte. Per questo scappano e per questa ragione non si può ignorare questo fenomeno.

Nell'ultimo *report* della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Italia sono esattamente

17.245, di cui circa 16.000 di sesso maschile e poco più di un migliaio di sesso femminile. Di questi, il 7,5 per cento ha un'età compresa tra i sette e i quattordici anni, mentre la fascia dai quindici anni fino ai diciassette supera il 90 per cento: cifre terribili. La maggior parte di loro viene dall'Egitto, dal Gambia, dall'Albania, dalla Nigeria, dall'Eritrea. Parliamo di ragazzi che vengono perlopiù accolti in Sicilia (ben il 40 per cento di loro viene ospitato lì), ma anche in Calabria, in Emilia-Romagna e, via via, a calare, nelle restanti Regioni d'Italia. Tuttavia, il dato più agghiacciante è che molti di questi minori, trascorso un certo lasso di tempo, diventano irreperibili, vale a dire invisibili, non tracciabili dalle autorità, risucchiati da un inspiegabile vortice. E quando sopraggiunge l'oblio, non c'è anagrafe o banca-dati che tenga: quel minore non sarà più ritrovato o diventa vittima di una tratta di organi, chiuso in un bordello a mercificare il corpo tra soprusi e angherie, chino su campi sterminati a raccogliere pomodori o angurie. Quel minore, da quel momento in poi, proprio perché sfugge ai censimenti, non esiste più per la società, non esiste più per nessuno, solo per chi intende utilizzarlo o per questo tipo di società. Tutto questo è veramente inaccettabile, drammatico, terrificante.

Esiste una vera e propria rete criminale internazionale che si avvale del traffico dei minori per fini abominevoli, e voi lo sapete. Un fenomeno che interessa sopratutto giovani egiziani, somali ed eritrei.

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di New York del 1989, si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni. Proprio a questo proposito, voglio fare una annotazione: quando si è minorenni non vi possono essere distinzioni di trattamento, e se è vero che vi sono delle diversità fisiche tra un minore che ha otto anni e uno che ne ha sedici, lo stesso non si può dire per la loro condizione. Entrambi, infatti, hanno bisogno nella stessa misura di aiuto e supporto, a partire da un pasto caldo, passando per un'idonea struttura dove alloggiare, per finire a un adeguato percorso di sostegno psicologico.

Arriviamo a oggi, dunque, a questo disegno di legge presentato alla Camera il 4 ottobre 2013, ben quasi quattro anni fa, che ha impiegato più di tre anni per arrivare in quest'Assemblea, proprio a causa di una lunga sosta in Commissione affari costituzionali alla Camera.

È un testo che sin da subito ha sollevato dubbi, tra le altre cose anche per la presenza della clausola di invarianza finanziaria, una questione - rilevata anche dai nostri colleghi alla Camera - su cui permane il solito alone di mistero, perché è difficile pensare che un provvedimento del genere possa essere attuato a costo zero. A questo punto viene da pensare: è l'ennesimo - noi ne siamo certi - provvedimento con cui voi vi lavate la faccia la mattina? L'ennesimo provvedimento con il quale andate avanti per dire: bisogna cominciare da qualche parte, dobbiamo fare qualcosa, allora proviamo a fare questo?

In realtà, questo provvedimento, come altri precedenti anche in altri campi, non porta da alcuna parte: si mettono dei punti fermi (non quelli che servirebbero), ma in realtà non si dice come finanziare gli interventi. Si dice soltanto: bisogna fare questo e bisogna fare quello, ma provvedimenti reali non se ne prendono. Come quello, ad esempio, di togliere dalle strutture di gestione dei CIE, dei CARA e dei CAS persone veramente ignobili: parlo di Sottosegretari e di persone che continuano a presiedere il Consiglio dei ministri. Parlo di persone che permangono nelle strutture dei Ministeri o in Parlamento, pur non avendone alcun diritto e pur continuando a lucrare su determinate situazioni. Voi lo sapete bene, ma non fate nulla per toglierli.

Poco prima il collega Airola ha menzionato il sottosegretario Castiglione che continua a lavorare in una struttura dello Stato che dovrebbe garantire protezione e tutela, ma la stessa persona non fa altro che fregarsene, come ve ne fregate altamente anche voi! *(Applausi del senatore Airola)*.

Torniamo al provvedimento in questione: un comma di qua, un comma di là, una correzione di là ed è giusto il contentino che dobbiamo dare e il compitino che dobbiamo portare a casa, ma lo sapete bene che lasciate sempre il dubbio sulla credibilità. È il dubbio, che poi diventa certezza, di un provvedimento che non verrà mai tradotto nei suoi effetti pratici per il fatto che non esiste il livello finanziario. Dovete darci delle spiegazioni: come li volete proteggere questi minori? Con un abbraccio o un pacca sulla spalla? Con che cosa? *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Oppure volete veramente tutelarli? Se continuate su questa scia vi renderete sempre più complici di tale sistema: un sistema

balordo che vuole fare ma non fa, che dice ma non mette in pratica.

Concludendo, questi fenomeni migratori nell'ultimo decennio sono stati spesso frutto di strumentalizzazioni: sempre le vostre strumentalizzazioni, quelle che con i vostri Governi avete portato avanti e continuate a portare avanti tutt'oggi, salvo poi riempirvi la bocca della solita aria fritta. Infatti in quest'Assemblea stamattina si sono sentite parole, parole e parole: le ennesime parole.

ALBANO *(PD)*. Aspettavamo le tue!

DONNO *(M5S)*. Da questo prendiamo fortemente le distanze.

Noi siamo pronti per i fatti e vogliamo anche chiedervi: credete davvero che queste persone, i minori nello specifico, se avessero scelta, deciderebbero di attraversare mari avversi e frontiere spinose per venire qui in Italia ed essere gestiti da qualcuno che li utilizza per gli scopi più perversi? Davvero credete questo? O vorrebbero trovarsi in un'Italia diversa, far parte di uno Stato e contribuire alla sua economia?

Esacerbare il dibattito politico con una retorica spicciola e offensiva non porta a nulla, se non ad aprire l'ennesimo Vaso di Pandora.

Quindi, la protezione di questi minori deve rimanere una missione condivisa. Va bene l'azione dell'Italia, ma tale missione deve essere condivisa dagli altri Stati europei. Dobbiamo avere aiuto.

Tuttavia, se dall'Italia non parte una vera e propria proposta, come pretendete che l'Europa possa sostenerci? Questo è l'altro dilemma. Dateci una risposta. Siamo sicuri, però, che a voi non interessa e che non ci darete mai una risposta. Voi non volete dare risposte, così come non volete tutelare i minori, sia provenienti dall'estero che italiani. Si è visto cosa avete combinato con il provvedimento sul cyberbullismo. Ripeto, si è visto.

Come dicevo, l'assenza di collaborazione internazionale può determinare il male peggiore, cioè il fallimento dell'obiettivo. Ma il fallimento siete voi, perché non volete assolutamente risolvere i problemi: ne parlate e basta (fatta eccezione per qualche persona veramente sensibile e desiderosa di fare).

A questo punto, prendo in prestito una frase del sociologo Bauman, recentemente scomparso, che a ragione sosteneva che «il viaggiare per profitto viene incoraggiato; il viaggiare per sopravvivenza viene condannato». In questa condanna, in realtà, c'è solo l'imbarazzo politico di trattare in maniera sistematica e ragionata l'argomento.

Concludo dicendo che queste ondate di orrore nascondono forti interessi economici e strategie lucrative con una portata enorme e a farne le spese non possono essere i bambini, i più giovani e, per questo, i più deboli. Quindi, chi sa e, nonostante tutto, fa, è complice - ripeto, è complice - e, come tale, deve essere condannato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli allievi e i docenti dell'Istituto omnicomprensivo statale «Giuseppe Spataro» di Gissi, in provincia di Chieti, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 12,13)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Manzione, il disegno di legge di cui si sta discutendo ampiamente questa mattina, approvato dalla Camera dei deputati, va a tutelare - *repetita iuvant* - i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato per una qualsiasi

causa e non aventi quindi cittadinanza italiana. La maggioranza si è espressa in modo altamente positivo nei confronti del provvedimento.

Una trasversalità positiva ha caratterizzato l'*iter* di esame del disegno di legge per la necessità di salvaguardare il valore della dignità umana e della persona, che è alla base del nostro dettato costituzionale. Il rispetto dei diritti umani insopprimibili si impone in una sede - mi riferisco alla nostra, quella parlamentare - che deve richiamare trasversalmente tutti a doveri fondamentali. La risposta con una legge organica ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati è oggi una responsabilità dovuta nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Recepisco come dato molto importante del provvedimento quanto disposto dall'articolo 3, ovvero il divieto di respingimento alla frontiera di minori che hanno diritto alla massima tutela.

Secondo i recentissimi dati pubblicati dall'UNICEF, nel 2016 sono stati circa 25.800 i minori che hanno raggiunto l'Italia via mare, più del doppio rispetto all'anno precedente. Essi rappresentano il 91 per cento di tutti gli oltre 28.000 minori che hanno raggiunto l'Italia nel 2016. Ho piacere che siano dei giovani e dei ragazzi a sentire questi dati dalle tribune e sarebbe veramente opportuno che la scuola ci riflettesse. Arrivano in gran parte dal mare, da Egitto, Siria, Nigeria, Eritrea e Corno d'Africa, ma non solo; arrivano anche da Afghanistan e Pakistan, veloci come un'onda, e come un'onda scompaiono, spariti ad opera di strutture criminali (sono oltre 6.000 gli irreperibili).

Se poi pensiamo che solo nelle prime due settimane del 2017, nonostante le condizioni climatiche avverse, sono giunti in Italia via mare quasi 800 migranti di ogni età, il triplo rispetto allo scorso anno nello stesso periodo, possiamo immaginare dati ancora crescenti relativi ai minori non accompagnati.

Ritengo fondamentali alcuni punti richiamati dal disegno di legge, quali la previsione di strutture destinate esclusivamente alla prima assistenza e all'accoglienza, che devono trovarsi in condizioni dignitose e in cui i minori debbano essere protetti da situazioni di promiscuità. Le situazioni monitorate dalle prefetture e dai centri di accoglienza, seguite da organizzazioni quali la Caritas, Save the Children e il Consiglio italiano per i rifugiati, raccontano storie disperate di minori che fuggono da miseria, schiavitù, guerre e violenza. Spesso, come ho già detto, spariscono nel nulla, schiavi di altre situazioni drammatiche e di altre schiavitù. Soprattutto le adolescenti minori sono esposte ad alto rischio di sfruttamento e abuso, a cui vengono costrette anche per pagare il costo del viaggio di attraversamento del Mediterraneo.

Situazioni drammatiche accompagnano buona parte dei bambini e dei ragazzi che s'imbarcano verso l'Europa o che vi pervengono anche via terra. Pensiamo alle immagini cui quotidianamente assistiamo sui disastri siriano e libico o sul dramma di Aleppo. Vengono infrante la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, la Carta europea della persona.

L'articolo 6 del disegno di legge, a cui rimando, che si occupa dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati fin dalla struttura di prima accoglienza, rivela e risponde all'assoluta delicatezza del momento del colloquio, che è volto ad approfondire la storia familiare del minore e a far emergere ogni elemento utile alla sua protezione. I commi sono ampiamente tutelanti le esigenze insopprimibili di protezione e prevedono l'intervento di figure professionali quali il mediatore culturale e operatori socio-sanitari formati di alta competenza e sensibilità. La norma chiede dunque l'identificazione del minore quale elemento essenziale per garantirgli la giusta assistenza umanitaria e psicologica, con attenzione al fatto che spesso l'età dichiarata è inferiore a quella reale.

Il disegno di legge presenta altri elementi nuovi e significativi, tra cui quelli enunciati negli articoli 6 e seguenti: sentito il minore nel suo interesse, vi è l'avvio di indagini per individuare familiari idonei a prenderlo in carico prima di qualsiasi collocamento in comunità; altro punto è relativo all'adozione di soluzioni quali il rimpatrio assistito e volontario, solo quando il ricongiungimento con i familiari nel Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore. Il superiore interesse del minore: questo è il concetto, la parola chiave che si ripete. Ciò avviene anche prima del rimpatrio, dunque, quando vengono ascoltati sia il minore sia il tutore. La centralità del disegno di legge in esame, dunque, è il superiore interesse del minore, e non è poco.

In particolare, vi è il diritto del minore alla protezione: per questo è prevista l'istituzione di un'anagrafe, di un sistema informativo nazionale e di una cartella sociale per la registrazione dei dati anagrafici. Viene inoltre specificato il divieto di respingimenti di domande di permesso di soggiorno e di espulsione; viene istituito anche un elenco di tutori volontari, ulteriori figure per la protezione, che va conservato presso il Tribunale dei minori. A questo elenco possono essere iscritti i privati cittadini, selezionati e formati da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, per preservare il nucleo familiare qualora si tratti di fratelli e sorelle. Si tratta quindi di una materia molto complessa.

Anche le strutture residenziali che aspirano ad ospitare minori devono rispondere a *standard* minimi di servizi ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale. Nella scelta del posto in cui collocare il minore si deve tener conto delle esigenze e caratteristiche dello stesso, sempre apprese attraverso il colloquio.

Nel corso degli altri articoli si prevedono misure di integrazione di lungo periodo, percorsi di formazione e inserimento sociale, ed in questo la scuola riveste un ruolo davvero centrale, è veramente protagonista (ne ha parlato diffusamente ed esaurientemente la senatrice Elena Ferrara, pertanto salto i riferimenti che ho fatto su questo articolato). Tutele della salute, quindi, di promozione dell'istruzione, predisposizione di progetti specifici che prevedano, attraverso mediatori culturali, convenzioni volte a promuovere programmi di apprendistato (oggi i ragazzi parlano di alternanza, anche quella doveva essere un momento cruciale), fino all'accompagnamento alla maggiore età.

Queste norme si integrano con quanto disposto dal Testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero, in cui si prevede una specifica funzione delle istituzioni scolastiche. Queste norme si coordinano, appunto, con la normativa del MIUR.

Segnalo l'importanza del progetto Frontiere Minori del FAMI, un progetto nazionale in fase di implementazione, curato da Save the Children e dal Consiglio italiano per i rifugiati. In questo progetto sono stati concordati non solo obiettivi comuni, ma anche varie attività per le quali si stanno avviando fasi organizzative per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non accompagnati. Questi progetti prevedono la formazione di operatori dei centri di accoglienza, dei *tutor*, del personale delle prefetture, del personale delle commissioni territoriali, di mediatori culturali ed altri, quindi di tutte le strutture ed istituzioni che si occupano del tema.

È importante che tutte queste operazioni diventino efficaci e che si evitino sprechi e duplicazioni. Ritengo si debba operare monitorando sull'efficacia delle nascenti progettualità, di quelle già esistenti ma anche di quelle in prospettiva, in modo che favoriscano davvero i luoghi di inclusione e di piena e totale trasparenza, perché non si corra il rischio di alimentare inghiottitoi di autoreferenzialità e di interessi altri: gli interessi devono essere quelli dei minori e basta.

È fondamentale, dunque, che attraverso questo provvedimento si crei una risposta di sistema, quindi un reale rafforzamento di tutele nei confronti dei minori, quindi dei più vulnerabili, di sostegno e di solidarietà trasversale, perché il nostro Paese, l'Italia, sia ancora di più un esempio per gli altri Paesi per le politiche di solidarietà e di accoglienza, non solo per impegno umanitario, ma per un'effettiva ed efficace integrazione.

Vorrei rivolgere un ringraziamento, infine, a quanti, ad ogni livello, operano nel mondo dell'immigrazione ed aiutano con passione, disinteresse ed abnegazione il mondo dei più vulnerabili e dei più fragili. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il disegno di legge nasce da una necessità oggettiva: negli ultimi anni sono arrivate in Italia decine di migliaia di minori non accompagnati. La cifra è molto salita da quando la nostra Marina militare, aiutata da organizzazioni senza scopo di lucro dichiarato, trasporta chiunque si metta in mare dalla Libia e abbia percorso qualche miglio, in modo da arrivare in prossimità - e non sempre oltre i confini - delle acque territoriali. La nostra Marina militare li va a prendere e li porta in Italia. Pertanto, è ovvio che ci sia stato grande aumento.

Come è stato detto in molti interventi precedenti al mio, molti di questi minori arrivati in Italia spariscono. Sono molto verosimili le preoccupazioni di coloro che pensano che, tra questi minori che spariscono, ce ne siano parecchi che fanno una pessima fine. Si parla, addirittura, di traffico di organi. È un'ipotesi indubbiamente possibile perché, quando spariscono, qualunque cosa può accadere. Ipotesi meno agghiaccianti, ma assai preoccupanti e molto più diffuse sono quelle delle manovalanza sfruttata per attività economiche illecite o, addirittura, per la criminalità. Di fronte a questa situazione, è chiaro che bisogna assumere delle misure.

Il grande numero di minori che spariscono dipende anche dalla politica del Governo che, per qualche tempo, ha fatto il furbo non registrando gli immigrati, minori e non, che arrivavano in Italia sperando di potersene liberare e di poterli inviare in altri Paesi europei, aspirazione di molte di queste persone che arrivano dall'Africa. Il tentativo di liberarsi di questo peso è stato fatto in un modo non molto elegante e non con grande rispetto della legalità ed è, per di più, inefficace da quando gli altri Paesi europei ci hanno detto chiaramente che non li vogliono più in parte perché ne hanno già presi parecchi e in parte perché semplicemente non li vogliono. Di fronte a questo fenomeno, viene portato avanti un disegno di legge in cui c'è un'abbondanza e uno sfoggio di generosità e di buone intenzioni davvero straordinarie che partono dal presupposto che tutti i minorenni che arrivano in Italia siano bambini piccolissimi stremati dalla fame, perseguitati e in fuga rocambolesca per salvarsi la vita, nonché anime candidissime che verranno nel nostro Paese ansiose di abbeverarsi alla bontà e alla legalità del nostro Paese. Se questa fosse la realtà, il disegno di legge sarebbe ottimo, con il solo difetto di non aver la copertura necessaria per fare ciò che obbligherà a fare. Infatti, tra le altre cose, è scandaloso che ci sia stato - se c'è stato - il via libera della Commissione bilancio perché ci sono delle spese potenziali difficili da stimare, ma sicuramente altissime che vengono coperte con somme risibili. Ma almeno dal punto di vista degli effetti sarebbe buono: questi bambini, che arrivano in Italia affamati e allo stremo delle forze, verrebbero aiutati. Ciò è doveroso ed è elementare umanità.

Tuttavia il mondo reale non è questo. La mancanza di senso della realtà è un fatto gravissimo in politica: le buone intenzioni non servono a nulla in politica, se non sono contemperate dal senso della realtà. Le maggiori disgrazie sono state causate più spesso da coloro che, con buone intenzioni, non hanno considerato la realtà, arrivando a risultati disastrosi, piuttosto che da coloro che hanno agito per pura e diretta malvagità.

La situazione, infatti, non è quella che viene oniricamente immaginata nello spirito di questo disegno di legge. Già un dato dovrebbe indurre qualche sospetto.

Tra il 2014 e il 2016 sono arrivati in Italia 45.000 minori non accompagnati, o meglio persone che si sono dichiarate minori non accompagnati: 13.000 nel 2014, 12.000 (più o meno lo stesso numero) nel 2015 e, poi, nel 2016 un bel balzo a 20.000; verosimilmente, tutto fa pensare che nel 2017 questo numero sarà ulteriormente superato. Di questi, ben il 53 per cento ha più di diciassette anni.

È curioso che vi sia questo affollamento demografico proprio sui diciassette anni. La cosa dovrebbe creare qualche sospetto. Strano, no? Appena l'8 per cento ha meno di quattordici anni, per cui sono tutti adolescenti, come minimo. E poi vi è questa bolla demografica dei diciassettenni. Il sospetto che molti siano tutt'altro che diciassettenni è molto forte, direi che è una certezza statistica. Se sono minorenni, infatti, hanno una serie di vantaggi.

L'articolo 1 è bellissimo nelle sue buone intenzioni, ma pericolosissimo nella realtà. L'articolo 1 recita: «I minori stranieri non accompagnati - senza specificare per quanto tempo non sono accompagnati - sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea». Più avanti viene specificato che in nessun caso ci può essere il respingimento di un minore non accompagnato. Dunque, chiunque non abbia la barba bianca avrà interesse a dichiararsi minore. Magari la barba, se ce l'ha, la riduce un po', tanto che c'è la battuta: dopo Save the Children, la benemerita associazione (che se si occupasse di più dei bambini che stanno in Africa, piuttosto che di quelli che vengono in Europa, sarebbe meglio, ma che comunque svolge tante attività lodevoli), si è passati a *shave the children*, ossia fai la barba ai bambini affinché sembrino bambini. Magari sono venticinquenni, con la loro bella barba fino all'ombelico, li si rasa e diventano

automaticamente minorenni.

Ciò garantisce una serie di vantaggi per loro, perché ottengono tutti i benefici previsti già prima di questa legge, ben noti, e li rende molto più redditizi per coloro che li accoglieranno: comunque la si veda, quali che siano le stime sul costo degli stranieri che vengono accolti in Italia, è chiaro che i minori, solo per i centri che li accolgono, costano - o rendono, a seconda dei punti di vista - dai 10 ai 15 euro al giorno in più. C'è, quindi, un evidente ulteriore vantaggio. Aggiungiamo che c'è il rischio di applicare un'altra norma delle leggi italiane, che prevede che il minore che viene trovato sul suolo italiano e che non si sa da dove venga può avere addirittura la cittadinanza italiana. È un caso quasi da commedia di Terenzio, quello del bambino che viene trovato, ed è normale che accada così: non è che si chiede il certificato al bambino abbandonato. Ma quando il bambino ha la barba, le cose cambiano. Sul fatto che abbia la barba pazienza, ma ci sono dei dati che dovrebbero richiamare a un senso di realtà: i reati compiuti da minorenni stranieri in Italia sono stati 17.000.

I minori in Italia sono una minoranza di quella minoranza della popolazione residente in Italia che non è cittadina italiana. Eppure si tratta di 17.000 reati, di cui 3.500 reati contro la persona e 32 omicidi volontari. Ho sentito più volte la bellissima espressione «nel superiore interesse del minore non accompagnato». Benissimo, queste 32 persone uccise da questi minori non accompagnati sono per l'appunto state escluse, perché si è pensato esclusivamente all'interesse del minore non accompagnato. Ricordo che si tratta di 32 persone ammazzate da questi minori, accompagnati o non accompagnati. Ci sono poi altri 54 omicidi volontari tentati. Qui si vede probabilmente il problema della giovane età: non tutti gli omicidi riescono, specialmente quando magari l'esperienza è ancora scarsa, però ci si può porre rimedio.

In più, ci sono 1.560 lesioni personali volontarie; notate bene che questi non sono i reati compiuti dai minori stranieri, ma sono i reati dei quali è stata accertata l'identità dell'autore del reato. E noi sappiamo che i reati di cui viene accertata l'identità sono una piccola minoranza di quelli che vengono denunciati. Per cui questi sono proprio i casi in cui li hanno beccati sul fatto. Siccome i reati di cui viene individuato l'autore sono solo una frazione del totale dei reati, queste cifre vanno verosimilmente moltiplicate. Speriamo almeno, per quanto riguarda gli omicidi, che vadano moltiplicate di poco. Questi sono dati del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, non sono invenzioni, non è propaganda, non sono *fake news* e non sono bufale; sono dati ufficiali. E noi parliamo di bambini indifesi, così come vengono trattati da bambini indifesi, o meglio di alcuni di questi naturalmente, perché ci sono tantissimi di questi minori che davvero meritano ogni cura e ogni accoglienza. Dicevamo che ci sono stati 32 omicidi volontari, 54 tentati omicidi, 1.560 lesioni personali volontarie, 10.000 reati contro il patrimonio e l'incolumità pubblica. In più, ci sono state 268 violenze sessuali. Ripeto: 268 violenze sessuali di cui è stato individuato l'autore e l'autore era un minore straniero non accompagnato. I diritti di quelle donne, e anche di qualche uomo, di solito giovanissimi, non contano? L'esclusivo interesse è quello di questi signori che, a qualunque età, si dichiarano diciassettenni, tanto da essere il 53 per cento dei minori? Di quegli altri chi se ne importa. In più, ci sono stati anche 47 reati di *stalking*, che è sicuramente molto meno grave della violenza sessuale, ma sappiamo quali conseguenze possa avere. Trovo ciò particolarmente impressionante, perché lo *stalking* indica un reiterato compiersi di atti ostili nei confronti di persone, di solito donne; questo è qualcosa che va al di là della pulsione passeggera. Addirittura ci sono stati 1.801 reati di minori perpetrati nei centri di prima accoglienza, cioè dove sono direttamente controllati da persone che lo Stato deputa al rispetto della legge, nonché a fare gli interventi che sono necessari.

Allora, di fronte a questi dati ci si appresta ad approvare un disegno di legge (la Camera lo ha già fatto) che è totalmente sbilanciato da una parte. Ciò è stato detto molto bene da alcuni colleghi e colleghe che mi hanno preceduto: è tutto fatto nell'esclusiva tutela di queste persone. Primo problema: l'età. Come ho detto, è comodissimo dichiararsi diciassettenne, anche quando si hanno molti anni in più. In questo disegno di legge non c'è scritto da nessuna parte chi è che deve farsi carico di mettere in dubbio l'età di un signore che magari può avere anche l'apparenza della mia età. Non c'è scritto da nessuna parte. Di conseguenza, ben difficilmente qualcuno se ne assumerà la responsabilità, andrà

incontro a questa grana e si farà passare per xenofobo o per chissà quali altre cose. Dunque nessuno metterà in dubbio l'età. Se magari uno ha un po' troppe rughe e un po' troppa barba, dirà che è un fenomeno di invecchiamento precoce o una malattia rara e che ha bisogno di un'assistenza particolare. Non c'è alcun limite a potersi dichiarare minore non accompagnato e avere tutti i benefici previsti, come dicono certi *club* esclusivi che ti chiedono una grossa somma per farne parte. Questo è un fatto fondamentale. Ci sono degli esami che possono raggiungere un'approssimazione molto precisa, per nulla invasivi perché consistono in una radiografia del polso, che possono essere di grande aiuto per accertare l'età. Nel testo però non c'è alcuna garanzia che questi esami vengano fatti anche perché i soldi non ci sono; non ci sono per fare gli esami, poi però bisognerà trovarli per mantenere queste persone, con le particolari tutele dovute alla loro giovane età. Non c'è alcun limite a quello che può essere fatto, nessuno è responsabile, non c'è alcuno che tuteli l'interesse dello Stato, che è sicuramente anche quello di non farsi carico di persone il cui primo atto quando giungono nel nostro Paese è quello di dichiarare il falso allo scopo di truffare lo Stato. Direi che non mi sembra il massimo per iniziare l'integrazione.

Ci sono poi degli aspetti paradossali. La legge è fatta nell'ottica di salvare il bambino, quel bambino che stava annegando in acqua e stava morendo di fame; tutto è fatto in quest'ottica. Il senso di realtà però dice che non ci sono solo quelli; prima di tutto basta vedere i barconi che di solito hanno a bordo diciassettenni grandi e grossi che hanno assai poco l'aria di aver patito la fame e, ancor meno, ce l'hanno quando arrivano nei centri di prima accoglienza. Nel provvedimento si dice che in nessun caso il minore non accompagnato può essere respinto alla frontiera. Facciamo allora il caso di una gita scolastica da un Paese extracomunitario, in cui uno dei ragazzi abbia smarrito il passaporto; lo si deve portare nel centro di prima accoglienza, non gli si può dire di tornare dai suoi genitori, di prendere il primo aereo e di ritornarsene, ad esempio, a New York. No, lo si deve prendere e portare nel centro di accoglienza. È una roba folle. Una legge ideologica che non tiene conto della realtà. Ma come si fa?

È poi obbligatoria la presenza del mediatore culturale. Ma di quale mediatore culturale c'è bisogno, di nuovo, faccio l'esempio del ragazzo americano che viene in Italia, magari nipote di italiani che parla italiano quanto noi o che, comunque, dovrebbe trovare qualcuno che parla inglese? Si ha bisogno del mediatore culturale? Sappiamo che questo aumenta il giro d'affari del *business* dell'accoglienza, ma qualche limite si dovrebbe porre, magari inserendo la dizione: «dove è necessario».

La cosa curiosa è che, come spesso accade quando non si ha senso della realtà, è che si verifica una sorta di schizofrenia perché, per un verso si dà per scontato che sono tutti bambini che stanno morendo di fame se non arriva il latte materno, per un altro si dice che è obbligatorio il colloquio con lo psicologo, il mediatore culturale. Se si trova per davvero il neonato, deve fare il colloquio con il mediatore culturale e con l'interprete obbligatoriamente? Il buon senso dovrebbe innanzitutto essere messo nelle leggi, perché chiederlo dopo è un problema in quanto vorrà dire che ogni passaggio inutile che viene escogitato in queste Aule comporta - nella migliore delle ipotesi - un ulteriore modulo che deve essere poi compilato da chi invece dovrebbe lavorare e non compilare moduli, con costi e a scapito del servizio che viene fornito.

Proprio oggi un importante quotidiano ha pubblicato la notizia secondo cui alcune Organizzazioni non governative collaborano con gli scafisti per portare persone, maggiorenni e minorenni, in Italia. Avevo presentato un'interrogazione due settimane fa, ma la cosa non è arrivata sulle pagine dei giornali e non ha avuto nemmeno una risposta del Governo.

Concludo dicendo che il nostro Paese ha tutti i problemi che sappiamo; come ha detto bene la senatrice Rizzotti, ci sono bambini italiani che versano in stato di indigenza, la cui famiglia ha difficoltà e paura a rivolgersi ai servizi sociali perché numerosi sono i casi in cui quando la famiglia è indigente, i servizi sociali "rapiscono" i bambini appellandosi al famigerato articolo 403 del codice civile. C'è quindi un'ottima proposta di modifica che, però, non viene mai esaminata perché bisogna esaminare queste cose con priorità. Ebbene, in questa situazione accogliamo e incentiviamo l'arrivo dei minori, che costano 2.200 euro al mese ciascuno: vi risparmio il dettaglio, perché si calcola facilmente. Abbiamo idea di quante famiglie italiane si potrebbero aiutare con questa somma e quante centinaia di bambini -

anziché far pagare 2.000, 3.000 o 4.000 euro agli scafisti per farli per portare sul barcone, fino a quando poi arriva il servizio taxi per portarli in Italia - con la cifra con cui si mantiene una di queste persone potrebbero essere aiutati in Africa e salvati davvero dalle malattie e dalla fame? Sarebbe un salvataggio vero e non un salvataggio finto come quello di cui stiamo parlando. Ebbene, di fronte a tale situazione, propongo di tornare al senso della realtà e di considerare le cose come sono, perché gli italiani, anche se sono poco informati e spesso disinformati, capiscono molto di più di chi magari scrive queste cose. *(Applausi del senatore Caliendo)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

MATTESINI *(PD)*. Signora Presidente, tengo a sottolineare che il Parlamento italiano - visto che quello al nostro esame è un disegno di legge di iniziativa parlamentare - sta dando una grande prova di civiltà. Si tratta infatti di una proposta di legge che porta la prima firma dell'onorevole Zampa e che alla Camera dei deputati è stata sottoscritta, nel testo iniziale, da molte forze politiche, compresa Forza Italia: lo dico in particolare all'onorevole Malan. La seconda firmataria infatti è l'onorevole Carfagna: si mettano dunque d'accordo con se stessi. Voglio dunque ringraziare l'onorevole Carfagna per l'attenzione e la condivisione di questo disegno di legge.

Voglio evidenziare che il provvedimento in esame è importante perché finalmente stiamo riconoscendo i diritti dei minori stranieri non accompagnati che, tra tutti, sono i soggetti più vulnerabili e lo facciamo delineando un sistema nazionale di accoglienza e di protezione. Si tratta di un sistema che armonizza la normativa sulla protezione dei minori e quella sull' immigrazione, dando così origine ad un testo unico e organico, che recepisce pienamente i principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quando si parla di diritto superiore del bambino, non si cita una frase a caso, ma si tratta di un elemento fondamentale. Stigmatizzo dunque chi in modo sciocco e banale tratta questo come se fosse uno dei tanti elementi e non lo considera invece l'elemento fondamentale, che sancisce la soggettività dei minori e il loro diritto fondamentale.

Il disegno di legge in esame, dunque, interviene sugli aspetti fondamentali della vita dei minori migranti, che arrivano da soli in Italia. Con questo provvedimento definiamo un sistema stabile di accoglienza, con regole certe, volte a garantire pari condizioni di accesso a tutte le persone di minore età e con essa si produrrà anche un'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, dal momento che stiamo dando vita ad un sistema. È noto infatti a chi parla di risorse pubbliche - e questo è giusto - che nelle fasi di emergenza e non di strutturazione di un sistema può crescere anche la spesa non controllata. Invece, con un sistema strutturato terremo sotto controllo anche la spesa e daremo maggiore efficienza e migliore accoglienza.

Lo dico in modo molto chiaro: è fondamentale che tutti noi consideriamo, come fa il disegno di legge in esame, che i minori che arrivano in Italia, prima ancora che migranti e profughi, sono minori e in quanto tali devono essere presi in cura e protetti, all'interno anche di politiche di sicurezza: tornerò su questo argomento in seguito.

Quella al nostro esame è la prima legge organica in materia, non solo in Italia, ma anche in Europa, dunque auspico e auspichiamo che l'esempio italiano venga seguito quanto prima dagli altri Paesi europei, anche in applicazione della normativa di Dublino, che ricordo non riguarda i minori. Lo dico in modo molto chiaro ai colleghi degli altri partiti: date una mano al Governo e, sulla questione dell'applicazione della normativa di Dublino, che genera tante difficoltà, ma che non vale per i minori, aiutateci a far sì che l'Europa non alzi muri. Tanti minori arrivano infatti in Italia, ma chiedono solo di transitarvi, per raggiungere i propri familiari o amici che si trovano in altri Paesi.

Ricordo queste cifre: sono più di 21.000 i minori - adolescenti, ma anche neonati e bambini - arrivati da soli in Italia nel 2016.

Nel 2011 fu svolta l'indagine conoscitiva dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui, come è stato detto in precedenza, fanno parte anche tante colleghe e colleghi che sono intervenuti, ma che non sono mai venuti. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - lo dico in modo chiaro - funziona sostanzialmente grazie alla presenza delle colleghe di Camera e Senato del Partito Democratico, perché senza di noi spesso le sue sedute andrebbero deserte *(Applausi*

dal Gruppo PD). Sta quindi ad ognuno non solo raccontare, ma anche dare coerenza con il proprio lavoro e la propria presenza.

Nel 2011 (soltanto sei anni fa), quando dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza fu avviata l'indagine conoscitiva da cui ha preso avvio il percorso che ci ha portato al presente disegno di legge, i minori stranieri non accompagnati erano 3.500, oggi sono 26.000. è dunque nella distanza tra questi due numeri (3.500 e 26.000) che sta il segnale della tendenza della migrazione mondiale: infatti, la quota dei minori nelle migrazioni sta progressivamente aumentando e contemporaneamente, mentre cresce il loro numero, cala la loro età. Tutte le rilevazioni ci dicono proprio questo: percentualmente e progressivamente l'età si fa sempre più bassa. Sono minori che hanno affrontato viaggi spesso drammatici, senza genitori o senza altre figure adulte di riferimento, o che sono rimasti soli durante il tragico viaggio, e una volta giunti in Europa, come ho detto prima, sono i più vulnerabili, facilmente preda di circuiti di sfruttamento e di violenza.

Il fatto è che nella nostra epoca della migrazione c'è una umanità giovane, potremmo dire fanciulla, che mette a dura prova le fondamenta della nostra civiltà. Infatti, rivolgendomi a tutti noi, anche a chi ha banalizzato sui numeri, pensando che i minori arrivano soltanto perché c'è la Marina che accoglie tutti, ricordo che al di là dei dati italiani secondo l'UNICEF nel mondo sono 50 milioni i minori profughi migranti. È un numero enorme sul quale noi dovremmo cominciare a fare i conti. Non è un caso che Papa Francesco nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato ci abbia ricordato come tra i migranti i fanciulli costituiscano il gruppo più vulnerabile; egli ha altresì sottolineato (ancora lui, ma dobbiamo mettercelo in testa anche noi) che non si tratta più di un'emergenza, ma di un fatto epocale, determinato soprattutto dall'inaccettabile livello di diseguaglianza che affligge il mondo e che ha precise responsabilità: la guerra, modelli di sviluppo insostenibili e lo stesso terrorismo. Papa Francesco ha parlato anche di rifugiati climatici e io condivido pienamente questa osservazione che invita la politica, le istituzioni e quindi tutti noi a modificare lo stesso concetto di immigrazione economica, che pure ho sentito utilizzare in modo banale, perché è un concetto che andrà allargato anche per trovare nuove strategie di intervento, per trattenere le persone nei territori in cui sono nati.

Le storie di questi minori sono entrate nelle nostre case e fanno ormai parte della nostra quotidianità. Le loro foto, le loro vicende hanno fatto irruzione dalle pagine dei giornali e dalle televisioni e io credo che non si possano vedere quei corpicini di bambini sulla riva del mare, non si possono vedere bambini di sette o otto anni che scendono da quelle barche, da quei luoghi troppo spesso di morte, tenendo per mano il fratellino o la sorellina più piccola di due o tre anni; non si può vedere questo e rimanere indifferenti. Tutto ciò impone una risposta, non solo a livello di emozioni forti che si consumano poi velocemente, ma di scelte precise e di soluzioni. In questo senso il presente disegno di legge dà una risposta attesa da molto tempo.

Ribadisco che questi minori hanno alle spalle viaggi che talvolta sono durati anni; arrivano in Italia spesso dopo aver vissuto violenze di ogni tipo e talvolta oberati da debiti di viaggio da restituire e in queste condizioni possono essere facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva sin dal momento del loro arrivo (il disegno di legge in esame lo fa) una rete coordinata di protezione e di sostegno e quindi anche di legalità e di messa in sicurezza.

Vorrei dire in modo molto chiaro anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle i quali sostengono che è un disegno di legge privo di finanziamenti, che ad esempio l'articolo 16 è importante perché destina risorse significative per l'assistenza legale a questi minori. Ciò è importantissimo perché questi ragazzi, queste bambine e questi bambini arrivano in Italia potendo essere preda dei sistemi criminali; si tratta, quindi, di un segnale di grande rilievo in quanto invece si vanno a finanziare attività come l'assistenza legale.

Vorrei poi aggiungere che l'articolo 3 stabilisce un principio importantissimo, cioè il divieto di respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro interesse superiore il ricongiungimento familiare. All'articolo 3 si aggiunge l'articolo 5, che è importantissimo e molto dettagliato. Tra l'altro, rispetto alla valutazione della minore età, ringrazio, ancor prima dell'approvazione di questo disegno di legge, il lavoro fatto dal sottosegretario Manzione insieme alla

Commissione per l'aggiornamento delle possibilità per rilevare l'età di un minore non soltanto dalla misurazione del polso. Questo è assolutamente importante. Tra l'altro, tutto il percorso dell'articolo 5 fino ad arrivare a percorsi che possono prevedere insieme all'accoglienza anche valutazioni importanti rispetto al rientro nel proprio territorio sono strumenti assolutamente fondamentali.

Parlando di risorse, insieme all'articolo 16 voglio sottolineare l'articolo 17, quello appunto riguardante la tratta. Sappiamo che quest'ultima coinvolge troppe bambine, troppe giovani, ma anche tante donne.

Al riguardo mi rivolgo anche ai colleghi della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, e in questo caso specificatamente a quelli del Movimento 5 Stelle, perché ho condiviso con la senatrice Bertorotta la relazione finale dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, nella quale emergevano dati terrificanti riguardanti soprattutto bambine e adolescenti nigeriane, utilizzate dai commercianti di sostanze stupefacenti per trasportare nella loro vagina cocaina. E noi sappiamo quanto questo sia un punto fondamentale. È vero che noi non stanziamo risorse, ma anche qui bisogna smettere di pensare per compartimenti stagni, perché ricordo che anche nella legge di stabilità di quest'anno sono state aumentate le risorse per le pari opportunità, comprese quelle per la tratta. Quindi mettete d'accordo il vostro cervello, anziché ragionare per compartimenti stagni. Questo è un punto fondamentale, perché la tratta di esseri umani (in questo caso di bambine e bambini) è una cosa aberrante, che tutti dobbiamo assolutamente contrastare cercando di far conoscere le possibilità che fin qui ci sono e lavorare insieme per raggiungere ulteriori e importanti obiettivi su questo fronte.

Con questa legge sicuramente noi rispondiamo ai bisogni umanitari e anche alle nostre coscienze, ma abbiamo anche l'ambizione di dare all'Italia un sistema stabile e sicuro di protezione e di sostenere il lavoro delle associazioni e delle ONG, senza le quali probabilmente saremmo ancora di più in difficoltà. Soprattutto, vogliamo aiutare, e aiuteremo, i nostri sindaci, tutti i sindaci, quelli che devono gestire il problema dell'accoglienza nel loro territorio. E lo faremo offrendo finalmente ad essi strumenti e risorse per l'accoglienza stessa, perché, fino ad oggi, se un minore sbarca in un qualunque luogo la sua presenza grava su quel territorio, sotto tutti gli aspetti, e, quindi, sul Comune. Capita, è capitato, ma non capiterà più che in tal modo si mettano i bilanci dei Comuni in serie difficoltà.

Con il presente provvedimento, invece, i minori non accompagnati andranno in carica allo SPRAR, il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati. La scelta di avvalersi dello SPRAR è ottima, perché bisogna innanzitutto far funzionare (e questa è buona politica) quello che c'è ed avvalersi di quanto è già costruito. Bisogna infatti essere organici, bisogna comporre il sistema e, allo stesso tempo, importantissima è la scelta di puntare all'accoglienza diffusa, basandosi sui ricongiungimenti familiari, potenziando l'affido e la tutela volontaria.

Questa dovrebbe essere sempre la strada dell'accoglienza, una strada di cooperazione, un'alleanza istituzionale e sociale che - ne sono sicura - darà risultati importanti se sarà attuata rapidamente in termini di inserimento e di efficienza del sistema e quindi rapidamente approvata anche alla Camera.

Accogliere, proteggere e investire sulla cittadinanza, cioè sui diritti e sui doveri, è investire sulla sicurezza e sulla pacifica convivenza. Infatti, nella stesura di questo disegno di legge è stato cercato un equilibrio importante, un'armonia nella sfera dei diritti, in primo luogo dei diritti umani e civili dei minori, ma insieme al diritto della sicurezza delle città e a quello della trasparenza e della legalità.

Anche perché, riteniamo che tenere insieme diritti e sicurezza sia la migliore strada per una condivisione di diritti e di doveri, per una piena coesione sociale e per la legalità.

Come diceva il cardinale Martini, chi è orfano dei diritti difficilmente sarà figlio della casa dei doveri. E con l'approvazione e l'applicazione di questa legge i bisogni delle persone e gli interessi del Paese potranno finalmente trovarsi.

Questo provvedimento è importante perché interviene su tutti gli aspetti della vita dei minori migranti che arrivano da soli in Italia. Interviene su tutti i tasselli fondamentali per una buona accoglienza ed integrazione: dalla procedura per accertare la minore età agli *standard* per l'accoglienza, dalla promozione dell'affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all'accesso all'istruzione.

Anche qui, ci tengo a precisare che oggi non è che non abbiano assistenza questi minori che arrivano,

ma hanno un assistenza sanitaria attivata di volta in volta, a seconda delle situazioni, in parte dal Ministero dell'interno e in parte dal Ministero della salute. Entrano all'interno del sistema unico, automatico, del rapporto con il servizio sanitario e anche qui non ci sono risorse. Ricordo che questo Governo ha incrementato il Fondo nazionale per le politiche sociali di circa due miliardi; quindi, le risorse non sono invariate: abbiamo aumentato il fondo con risorse importanti anche per dare un'assistenza vera, continua e permanente ai minori stranieri.

Un punto fondamentale del provvedimento è dato dai tempi e dal percorso, perché la procedura per stabilire la minore età, e quindi l'identificazione, deve avvenire entro trenta giorni, un tempo breve che metterà a dura prova anche l'organizzazione; un tempo importante per impedire esattamente quello che altri colleghi, a partire dal senatore Malan, dicevano. Più breve è la permanenza nel primo centro di accoglienza, meno i minori saranno preda di organizzazioni criminali o altro.

Il provvedimento ha visto l'attivazione di una sorta di banca-dati nazionale, importante per governare l'invio dei minori nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le Regioni del territorio, sulla base dei bisogni specifici dei minori stessi, che saranno identificati attraverso l'istituzione di quella che viene chiamata cartella sociale, dove viene tracciata la storia del minore, che aiuterà gli operatori in contatto con lo stesso minore a conoscerlo meglio e a individuare la soluzione di lungo periodo migliore per lui. Più ci prenderemo cura di queste persone, più impareranno ad amare e a rispettare il nostro Paese.

Altro elemento assolutamente importante è il diritto all'istruzione e alla salute, su cui non torno, mentre mi soffermo sul diritto all'ascolto e all'assistenza legale nei procedimenti amministrativi e giudiziari che riguardano i minori. In tal senso, ribadisco ancora una volta l'importanza delle risorse che danno la possibilità di accedere all'assistenza legale.

È doveroso ricordare che nel solo 2016 sono scomparsi circa 6.000 minori: una parte di essi è sicuramente scomparsa per potersi ricongiungere con familiari residenti in altri Paesi, ma un'altra parte sostanziale ha pagato l'assenza di un sistema ben organizzato, in cui i minori possono perdersi nel nulla, o meglio cadere nelle mani di associazioni criminali, nel lavoro nero e - a quanto sembra - anche nel commercio degli organi per trapianti. Anche in questo caso è fondamentale un sistema che prevede tempi molto brevi nella prima accoglienza. Ricordo, infatti, che ad oggi, purtroppo, per come non è strutturato il sistema, è proprio in questa fase che i minori spariscono, ragion per cui determinare una temporalità così breve, congiuntamente a un percorso che permetta di monitorare, seguire la vita del minore che arriva, sarà elemento di sicurezza e di legalità.

Ricordiamo che il superiore interesse del minore viene garantito anche attraverso l'attenzione ai ricongiungimenti familiari. Nel disegno di legge si parla anche di ricongiungimenti familiari, attivati attraverso apposite indagini familiari nonché la comunicazione degli esiti dell'indagine sia al minore che al tutore temporaneo. Allora, come ho già detto, visto che per i minori non vale il Trattato di Dublino, è importante, così come prevede questa legge, un accompagnamento a destinazione, senza costringere i minori, disperati, magari legati all'asse di un tir, ad abbandonare il nostro Paese in cerca dei propri familiari.

Altamente importante è il passaggio della competenza per il rimpatrio assistito al tribunale dei minori e non più affidato alla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro. Il tribunale, a tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà istituire un importante elenco di tutori volontari.

Il disegno di legge inoltre promuove lo sviluppo dell'affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture: anche in questo caso non ci sono risorse aggiuntive, ma l'affido familiare ha oggi nelle politiche sociali risorse importanti sulle quali poter investire.

Mi piace sottolineare in modo particolare l'articolo 14 del provvedimento, che reca misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo, che stabiliscono che, quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale dei minori può disporre il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non

oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età. Guardate che questo è un punto importante, perché così si aiuta non solo la singola persona nel suo progetto, visto che chi arriva qui non cerca solo un piatto di pasta, una minestra o un posto letto, ma ha un suo progetto di vita. Questo progetto va rispettato e, così facendo, anche attraverso l'articolo 14, si costruisce un senso di appartenenza alla nostra comunità. Si costruisce un ponte, si aiuta e si sostiene un modo di fare accoglienza, che non assiste impotente all'abbandono o alla disaffezione che potrebbe nascere in questi ragazzi nei confronti del nostro Paese o dell'Europa. E noi sappiamo quanto il senso di appartenenza a una comunità che ci accoglie sia un fatto rilevante e sia il principale antidoto al terrorismo e a quegli atteggiamenti *contra legem*, i cui numeri, in modo non del tutto esatto, ci sono stati riportati prima. Infatti, accogliere non può solo significare garantire un posto dove stare, ma deve significare crescita condivisa e conoscenza, e la rete nel territorio deve dare la concreta possibilità di perseguire un disegno di un progetto di crescita della comunità che accoglie.

L'altro punto importante sono i programmi specifici per i minori vittime di tratta e la disciplina speciale dei permessi di soggiorno, nonché le strutture dedicate di prima accoglienza che rappresentano non solo una scelta di civiltà, ma anche un segnale organizzativo forte, che consentirà - insisto - di sottrarre terreno alla criminalità e a organizzazioni senza scrupoli.

Concludo, fuor da ogni retorica, dicendo che quelle traversate per mare o per terra parlano di un enorme coraggio e di una grande fatica racchiusa in piccoli corpi: corpi giovani, adolescenti stremate che denunciano magari un'età superiore, perché costrette a questo da caporali che ne fanno prostitute; bambini che hanno visto affogare persone, giovani traumatizzati che non sanno neppure che può esistere una vita senza brutalità (noi abbiamo il compito invece di creare per loro una condizione di vita normale), ma narrano anche di potenzialità, di speranza, voglia di farcela e di riuscire. Allora dipende anche da noi se scegliere o no di restituire a ogni bambino il diritto a essere semplicemente un bambino.

Con i muri si erigono altri muri, ma dopo tutti pagheranno e pagheremo il prezzo della tragedia. Accogliere e accompagnare questi ragazzi non porta via il pane alle nostre periferie e sollecitare i conflitti tra poveri produce solo danno e regressione. Dico questo perché quando si mettono in contrasto e in contraddizione i bambini italiani in difficoltà (quei 3 milioni di bambini che sono sotto la soglia di povertà) a questi minori si fa un grave danno anche alla nostra intelligenza. Soprattutto arrechiamo un grave danno nel non riconoscere elementi importantissimi come le scelte fatte da questo Governo: sto pensando al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e al disegno di legge delega per il contrasto alla povertà che dovremo peraltro incardinare in questi giorni.

Vi è poi un articolo importante, l'ultimo della legge, quello sulla cooperazione decentrata, perché ho sottolineato la necessità non solo di accogliere, ma anche di lavorare in questi Paesi. L'articolo 20 recita: «L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine». Voglio dirlo in modo molto chiaro: questo Governo, con la scorsa legge di stabilità e con quella di quest'anno, ha riattivato (quest'anno per 200 milioni) il fondo per la cooperazione internazionale, un fondo completamente azzerato dal governo Berlusconi.

Noi desideriamo chiaramente accogliere e, nel contempo, collaborare con i Paesi da cui i minori provengono, perché nessuno scappa dal proprio Paese perché ci sta bene: scappa per avere una possibilità di vita e tenere insieme queste due attività è particolarmente importante.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Mattesini.

MATTESINI *(PD)*. Ricordo anche, in ultimo, che sotto il governo Prodi, con Napolitano allora ministro dell'interno e Livia Turco ministro per la solidarietà sociale, fu approvato con l'Albania un accordo bilaterale che bloccò quello che era in quegli anni un vero e proprio esodo.

Noi lo abbiamo fatto, lo faremo e spero che la Camera approvi rapidamente questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente (il presidente Calderoli si è impaurito per il mio intervento), colleghi, intervengo su un fatto di ieri che ha fatto scalpore, in quanto Fabrizio D'Alba, direttore generale del San Camillo, ha assunto due ginecologi non obiettori, valutata la necessità di rispondere a un diritto dell'utenza, garantito dal Servizio sanitario, di ricevere un certo tipo di assistenza. Costui ha ritenuto opportuno che ci fosse bisogno di assumere questi due medici per rispondere all'esigenza prevista dalla legge n. 194 del 1978. Questa legge ha trentanove anni e in Italia non siamo ancora riusciti a rispondere in maniera organica, su tutto il territorio, alle necessità cui va incontro questa legge e avvertita da alcune donne.

Quando una donna si sottopone a interruzione volontaria di gravidanza (IVG), non lo fa mai a cuor leggero. Il percorso psichico, fisico, tecnico, amministrativo e sanitario da attraversare non è per niente facile. Ve lo dico da persona che conosce bene il percorso dal punto di vista sia professionale (sono infermiera di sala operatoria e ho anche lavorato presso le sale operatorie della ginecologia), che di vissuto personale.

Io e il senatore Maurizio Romani (all'epoca eravamo ancora nel Gruppo Movimento 5 Stelle, mentre oggi facciamo parte della componente Italia dei valori del Gruppo Misto) presentammo il disegno di legge n. 923, a prima firma del collega (lui è un medico, mentre io infermiera), per un cambiamento delle prerogative all'interno della legge n. 194. È infatti giusto che l'obiezione di coscienza esista, ma bisogna garantire il servizio. Con riferimento a chi lavora in ambito pubblico (penso alle categorie dei ginecologi, anestesisti e infermieri), all'interno delle unità operative può essere previsto che la percentuale di obiettori non superi il 30 per cento del totale, così da garantire il servizio.

In Italia la percentuale di ginecologi obiettori di coscienza è molto alta: al Centro-Nord è intorno al 70 per cento, per arrivare ad essere molto alta al Sud (dall'85 al 90 per cento). Anche la percentuale di anestesisti varia, essendo pari al 50 per cento al Centro-Nord e al 75 per cento al Sud. Per quanto riguarda la classe infermieristica, la percentuale è pari al 50 per cento nel Centro-Nord (la Toscana è molto virtuosa perché ha solo il 27 per cento di obiettori), mentre al Sud oscilla verso il 75 per cento. Quindi, si tratta di numeri molto alti.

Anestesisti e infermieri possono decidere di lavorare da altre parti. Chi obietta e non vuole fare certi tipi di pratiche o partecipare a interventi chirurgici in cui c'è un'interruzione di gravidanza può essere destinato in ambito pubblico ad altre unità operative. Gli ospedali sono grandi e non esiste solamente il reparto di ginecologia. Gli appartenenti a queste categorie possono quindi essere facilmente collocati da altre parti. La questione rimane invece aperta per il ginecologo, che ha una specializzazione in tal senso e, quindi, può essere inserito solamente in quegli ambiti.

Credo sia corretto che le percentuali vengano rispettate in modo da offrire un servizio adeguato in base a quanto stabilito dalla legge e tenendo conto del fatto che il nostro Paese è laico.

Non so quanto l'assunzione operata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini sia effettivamente costituzionale. Il punto è che, comunque, si deve rispondere a un'esigenza sancita in Costituzione dove, accanto all'obiezione di coscienza, è sancito anche il diritto alle cure.

Le donne hanno diritto di essere curate in maniera corretta, perché altrimenti si ritorna (in realtà già ci sono) alla pratica dell'aborto illegale con le mammane, mettendo così a grande rischio la vita delle donne. Credo che questo non sia corretto in uno Stato che vuole proteggere le persone e la sanità e che

vuole offrire le cure nella maniera più adeguata e corretta possibile e nel rispetto della legalità.

Invito a riflettere su quanto accaduto ieri e sulla necessità di prevedere, all'interno dei reparti, una giusta percentuale di obiettori di coscienza, così garantendo un servizio uguale su tutto il territorio nazionale e sottrarre i cittadini a viaggi della speranza.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, qualche giorno fa era arrivata la bella notizia, almeno per me, che il generale Spano, comandante della Brigata Sassari al tempo della missione di pace in Iraq, è stato assolto da ogni addebito di imperizia e imprudenza relativamente alla strage di Nassiriya.

Purtroppo otto giorni dopo è arrivata una brutta notizia. Dal momento che le parti civili hanno fatto ricorso in Cassazione, la vicenda è stata rimandata in appello e il generale Spano è stato condannato a pagare 80.000 euro di spese legali, oltre alla cifra - valuterà la corte di appello quanti milioni di euro - per risarcire i parenti delle vittime di Nassiriya. Ricordo che i parenti di tali vittime sono già state indennizzate dallo Stato, essendo assolutamente necessario e giusto che abbiano un ristoro.

Il problema è che il generale Spano è stato assolto penalmente dieci giorni fa, in quanto si è dimostrato che non si è reso colpevole di imperizia, né di negligenza. I giudici della Cassazione hanno però opinato che avrebbe dovuto collocare un carro armato all'inizio della base. Tuttavia il generale Spano, che oltretutto non comandava la base (che era dei carabinieri), era arrivato in Iraq da appena venti giorni e non aveva carri armati. Infatti, per scelta politica, nelle missioni di pace, i carri armati non erano stati forniti e arriveranno solo un anno dopo. Ha opinato che il Genio sarebbe dovuto intervenire per rafforzare la base, ma aveva solo un reparto del Genio e lo aveva dovuto utilizzare in due basi avanzate.

Insomma, i giudici civili hanno fatto una disanima della situazione creando, come è accaduto per Ustica, una situazione in cui la Cassazione penale ha stabilito che la battaglia aerea non c'è mai stata, il missile è una fandonia da fantascienza ed ha assolto tutti mentre la Cassazione civile ha scritto che probabilmente è stato un missile e dobbiamo pagare 300 milioni di euro di risarcimento. Di nuovo, due organi dello Stato, civile e penale, hanno detto due cose totalmente contrastanti e in più, per questo io sollecito la risposta del Ministro, hanno tolto la capacità operativa alle Forze armate perché con questo precedente qualsiasi comandante che non finisce alla Corte marziale, e cioè risponde di omissione militare, non viene condannato penalmente, ma viene chiamato a rispondere personalmente di una valutazione di opportunità sul campo, cosa che, evidentemente, diventa una tautologia perché tutte le volte che ci sarà una vittima, un morto in azione, qualcuno si domanderà quale responsabilità abbia il comandante per non avere impedito l'accaduto.

È chiaro che qualsiasi ufficiale oggi in missione all'estero, e su questo mi sono confrontato con i capi delle Forze armate al giuramento in Accademia militare qualche giorno fa, sarà immensamente preoccupato per una cosa che non accade in nessuna altra parte del mondo.

Credo allora che il Ministro, davanti una cosa così eclatante - il generale Spano oltretutto è ancora un ufficiale in servizio attivo - debba trovare una risposta innanzi tutto per sapere chi paga perché il militare in missione non può pagare per scelte politiche fatte dal Governo, soprattutto quando mantiene le missioni in una situazione in cui non fornisce materiale bellico in grado di rispondere a determinate provocazioni e attentati. Io chiedo che il Ministro risponda in qualche modo. Ho già presentato un'interpellanza in tal senso. Chiedo che tranquillizzi le Forze armate e dia una risposta all'opinione pubblica e chiedo che si affronti finalmente questa incredibile discrasia tra i giudizi della Cassazione penale e quelli della Cassazione civile perché ci copriamo di ridicolo davanti a tutto il mondo quando, davanti a uno stesso fatto, qualcuno nega che sia mai avvenuto, dopo anni e anni di processo, e la Cassazione civile, invece, sulla base del presupposto di un fatto mai avvenuto, condanna magari lo Stato a pagare centinaia di milioni di euro.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, avrei preferito intervenire il 25 febbraio, il giorno del venticinquesimo anniversario del genocidio di Khojaly, e mi preme ricordare in quest'Aula quanto sia importante dare una giusta valutazione dei fatti, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica della comunità italiana e di evitare crimini di questo genere in futuro. Purtroppo, vi sono conflitti che, nonostante la gravità e la crudeltà con i quali sono perpetrati, restando nelle pagine oscure della storia e sono dimenticati dal grande pubblico. Questo accade anche a proposito di tale genocidio, accaduto in Azerbaigian.

Nella notte tra il 25 e 26 febbraio 1992, la cittadina di Khojaly, nel neo Stato indipendente dell'Azerbaigian, fu teatro di uno dei più gravi e drammatici eventi del conflitto per il Nagorno-Karabakh, tra Armenia e Azerbaigian. La sera del 25 febbraio 1992 l'esercito armeno, con la collaborazione delle truppe russe, iniziò l'attacco contro la città. L'intento era quello di compiere un massacro ed eliminare la popolazione residente nella zona: un vero e proprio genocidio consumato nei confronti della popolazione azera indifesa e in fuga. Molti corpi di uomini, donne e bambini furono mutilati. Khojaly venne saccheggiata e poi rasa al suolo. Il resoconto ufficiale delle vittime del massacro conta 613 persone, tra cui 106 donne, 83 bambini e 70 anziani; 56 persone vennero uccise con particolare crudeltà.

Mi sento in dovere oggi di fare un appello a tutti noi di non dimenticare. Reputo, inoltre, altrettanto importante indirizzare un appello alla comunità internazionale al fine di prendere una chiara posizione per costringere l'Armenia ad abbandonare la posizione negazionista sul genocidio di Khojaly e l'aggressione militare contro l'Azerbaigian. Si tratta di un passo dovuto per i diritti umani e la pacificazione del territorio e di un passo nell'ambito anche della nostra responsabilità.

Per lo svolgimento in Commissione di un'interrogazione

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per dire che ho depositato l'interrogazione 3-03520 rivolta al Ministro del lavoro e al Ministro dello sviluppo economico, per sottolineare la necessità di sapere in maniera compiuta quante risorse aggiuntive straordinarie si intenda impegnare per le politiche attive per i lavoratori dell'area di crisi complessa riconosciuta per parte della Regione Molise e per l'accordo di programma *ex* legge n. 134 del 2012 per i dipendenti GAM, ex Arena.

Nello specifico, è necessario che il Governo dia una risposta prima dell'8 marzo - per questo intervengo oggi - per sapere per ciascuna misura quali siano le risorse effettive predisposte e quali siano gli strumenti di politiche attive del lavoro affinché i lavoratori possano, insieme con i sindacati e le parti sociali, sottoscrivere l'accordo che prevede il rilancio della filiera avicola.

Ricordo che Arena era il terzo polo avicolo italiano dopo AIA e Amadori, e affinché la struttura che oggi è stata, almeno per l'acquisizione dei beni, rilevata da una società collegata al gruppo Amadori, riprenda slancio, e quindi per riattivare l'intera filiera, è necessario che vi sia l'accordo sottoscritto prima dell'8 marzo. Prima di tale data, quindi, il Governo deve dare una risposta all'interrogazione che ho presentato stamattina, affinché vi sia la possibilità da parte delle parti sociali di sottoscrivere l'accordo dopo aver conosciuto esattamente quali siano i termini a favore dei lavoratori di tutti gli strumenti modulari che possono essere messi in campo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già

stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,25)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bilardi, Broglia, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Corsini, Crosio, Dalla Tor, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giannini, Gualdani, Lai, Mancuso, Martini, Mauro Giovanni, Monti, Morgoni, Nencini, Olivero, Pagano, Paglini, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Schifani, Stefani, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, Liuzzi e Piccoli, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Compagna e Fattorini, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE; Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, con lettera in data 22 febbraio 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice D'Onghia sostituita, in qualità di membro del Governo, dal senatore Davico;

11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice D'Onghia sostituita, in qualità di membro del Governo, dal senatore Mario Ferrara.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta n. 355 del 22 febbraio 2017, la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale" (2371) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Buemi Enrico

Istituzione di una zona franca urbana e di una zona economica speciale per i 131 comuni del cratere dopo il terremoto del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016 (2710)

(presentato in data 22/02/2017);

senatore Buemi Enrico

Disposizioni per l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati (2711)

(presentato in data 22/02/2017);

senatori Dalla Tor Mario, Conte Franco, Gualdani Marcello

Estensione dell'Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d'arte (2712)

(presentato in data 22/02/2017);

senatori Lepri Stefano, Dalla Zuanna Gianpiero, Fasiolo Laura, Di Giorgi Rosa Maria, Padua Venera, Tonini Giorgio, Zanoni Magda Angela, Caleo Massimo, Cantini Laura, Moscardelli Claudio, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Romano Lucio, Susta Gianluca, Bertuzzi Maria Teresa, Del Barba Mauro, Collina Stefano, Favero Nicoletta, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Puppato Laura, Scalia Francesco, Santini Giorgio, Fattorini Emma, Pezzopane Stefania, Cociancich Roberto, Russo Francesco, Maran Alessandro, Di Biagio Aldo, Ichino Pietro, Marcucci Andrea, Valdinosi Mara, Pagliari Giorgio

Disposizioni in materia di accoglienza e inserimento di cittadini stranieri aventi o non aventi lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria e agevolazioni per il rimpatrio volontario ed assistito (2713)

(presentato in data 22/02/2017);

senatore Puglia Sergio

Disposizioni per l'incremento del conto pensionistico dei lavoratori dipendenti (2714)
(presentato in data 22/02/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22/02/2017 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Puglisi Francesca
"Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate" (1295)
dep. Zampa Sandra ed altri
"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (2583)
C.1658 approvato dalla Camera dei deputati.

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 16 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla X Commissione (Attività produttive) di quell'Assemblea, nelle sedute dell'8 e 9 febbraio, concernenti:
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705 final)(Atto n. 954);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, e al Consiglio - Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione (COM(2016) 690 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final)(Atto n. 955).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2015 e al primo semestre 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. XCI, n. 8).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 1° febbraio 2017, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Garante del contribuente per la Sicilia.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 956).

Corte dei conti, trasmissione di deliberazioni

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2017, ha inviato la deliberazione n. 2/2017/G - concernente "L'acquisto di beni e servizi da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 957).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Santangelo e la senatrice Bertorotta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07039 del senatore Giarrusso ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 22 febbraio 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 156

BUEMI: sullo sgombero della sede della fondazione "Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani" di Roma (4-05634) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
CENTINAIO: sulla valorizzazione del museo della comunicazione e del multimediale "G. Pelagalli" di Bologna (4-06228) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
FAVERO ed altri: su un grave episodio di violenza sessuale contro donne e bambini in Sudan (4-06403) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
RAZZI: sul rafforzamento dell'insegnamento della lingua italiana agli Italiani residenti all'estero (4-04793) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
SANTANGELO ed altri: sul mantenimento del servizio navale del Corpo di Polizia penitenziaria nelle sedi di Favignana, Nisida e Porto Azzurro (4-05245) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

Mozioni

BIANCONI, DALLA TOR, FORMIGONI, CONTE, MANCUSO, ANITORI, Luciano ROSSI, MARINELLO - Il Senato,

premesso che:

il Parlamento, fin dall'inizio della XVII Legislatura, ha mostrato una particolare attenzione alle problematiche specifiche dei pazienti affetti da malattie rare, approvando alla Camera dei deputati in data 18 marzo 2014 una mozione (1-00382) a sostegno di costoro, che conteneva una serie di impegni, molti dei quali, anche se non tutti, sono stati realizzati. Successivamente, dopo una lunga indagine conoscitiva, il 28 luglio 2015 la XII Commissione permanente (Affari sociali) ha approvato all'unanimità il documento conclusivo. Pochi mesi dopo, in data 29 settembre 2015, c'è stata l'approvazione di una risoluzione che aveva come obiettivo specifico la tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare, grazie anche alla creazione degli ERN, le reti europee di riferimento, che avrebbero permesso di fare un salto di qualità sia alla ricerca che alla assistenza delle persone affette da malattie rare;

contemporaneamente, il Ministero della salute ha approvato il piano nazionale per le malattie rare 2013-2016, lungamente atteso dai malati e dalle loro famiglie, che dovrà essere aggiornato quanto prima, sulla base delle direttive europee. Tale aggiornamento dovrà tenere conto sia degli eventi positivi che hanno caratterizzato questa Legislatura quali la revisione dei LEA, l'approvazione dei provvedimenti legislativi sugli *screening* neonatali allargati e sulla medicina transfrontaliera, sia dei problemi emersi contestualmente in questi anni, quali la riduzione delle risorse dedicate alla ricerca scientifica ovvero le lentezze che hanno caratterizzato la contrattazione dei costi per i farmaci da immettere sul mercato;

per tali ragioni, all'inizio del penultimo anno della XVII legislatura sembra opportuno sottolineare alcuni aspetti fondamentali per continuare nel lungo processo di miglioramento del progetto personalizzato di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare, con riferimento sia alla loro diagnosi, affinché sia sempre più tempestiva e precisa, sia alla loro cura, puntando su di una ricerca farmacologica sempre più avanzata. Ci sono, altresì, proposte di legge che hanno come obiettivo specifico anche l'inserimento mirato in campo lavorativo delle persone affette da malattie rare, perché possano continuare a sentirsi parte attiva del tessuto sociale, anche se alcune delle loro difficoltà possono condizionare lo svolgimento di certe prestazioni lavorative;

già la suddetta mozione del marzo 2014 metteva in evidenza, come elemento fondamentale di questo approccio, l'articolo 3 della Costituzione, dove si afferma che tutti i cittadini, senza distinzioni di alcun tipo, sono uguali davanti alla legge. Un articolo che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli, le barriere architettoniche, ma anche culturali, che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini. Inoltre, l'articolo 32, primo comma, della Costituzione, precisa come il diritto alla salute sia non solo un diritto fondamentale dell'individuo, ma anche un interesse specifico della collettività;

i pazienti affetti da malattie rare intendono partecipare sempre di più in prima persona ai tavoli decisionali in cui si parla di loro e delle loro esigenze, desiderano essere protagonisti a pieno titolo nell'elaborazione di normative, direttive e linee guida. Uno dei recenti *slogan* da loro coniati suona più o meno così: "mai più senza di noi". Intendono, quindi, esercitare il loro diritto all'autodeterminazione, peraltro nella piena convinzione di conoscere molti aspetti che riguardano la loro patologia più e meglio di tanti esperti;

le malattie rare sono state identificate dall'Unione europea come un settore di sanità pubblica per cui è fondamentale la collaborazione tra gli Stati membri; da oltre 20 anni sono oggetto di raccomandazioni comunitarie, che hanno portato ad adottare programmi con obiettivi ampiamente condivisi (decisione n. 1295/1999/CE). Il contesto in cui si collocano attualmente travalica i confini nazionali e abbraccia tutta l'Europa, in una lunga sinergia di progetti come Europlan, Eurordis, Orphanet e, recentemente, anche le suddette reti europee dei centri di eccellenza (ERN). L'Italia, presente fin dall'inizio in moltissimi ambiti della ricerca scientifica nel campo delle malattie rare, ha una riconosciuta *leadership* in diversi campi: genetico, metabolico, farmacologico e assistenziale. Ma è soprattutto nell'organizzazione della rete e dei servizi collegati, compresa l'integrazione tra le associazioni di malati, che finora è riuscita a porsi come punto di riferimento;

in Italia, si stimano approssimativamente circa 2 milioni di malati circa, moltissimi dei quali in età pediatrica; in Europa, le 5.000-8.000 malattie rare esistenti colpiscono complessivamente il 6-8 per cento della popolazione, ossia da 27 a 36 milioni di persone. È come se intere nazioni fossero colpite da tali patologie, molto diverse tra di loro per tipologia e gravità, che nelle forme più gravi appaiono debilitanti e fortemente invalidanti, potenzialmente letali. Eppure, per molte di loro, la diagnosi precoce, fatta attraverso lo *screening* neonatale, potrebbe cambiare radicalmente la qualità di vita e il costo complessivo della malattia, consentendo una prevenzione secondaria efficace;

l'oggettiva rarità di molte malattie non sempre favorisce la ricerca sulle cause e frena gli investimenti in campo sia diagnostico che terapeutico: non solo è difficile ottenere in tempi contenuti una diagnosi esatta, ma soprattutto è difficile ottenere farmaci adeguati per trattare queste patologie: non a caso si parla di farmaci "orfani". La scarsità di pazienti rende a volte difficile condurre ricerche secondo i canoni ordinari e questo riduce l'interesse dei ricercatori, che non sanno come potrebbe essere valutata una loro ricerca svolta al di fuori dei criteri classici della ricerca biomedica;

per ovviare a tali reali difficoltà, che pongono ostacoli seri alla ricerca scientifica, il regolamento (CE) n. 141/2000 stabilisce una serie di criteri per l'assegnazione della qualifica di medicinali orfani nell'Unione e prevede incentivi per stimolare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci per la profilassi, la diagnosi o la terapia delle malattie rare. Le grandi case farmaceutiche sono spesso poco interessate ad affrontare le prime fasi della ricerca in questo campo e sono spesso singoli ricercatori universitari o piccoli gruppi di ricercatori che affrontano, rischiando in proprio, le fasi iniziali dello studio di alcuni farmaci. Tagliare fondi alla ricerca indipendente significa anche bloccare questo processo di creatività intellettuale che finora sta dando ottimi frutti. Non a caso nel 2017, in occasione della X giornata internazionale delle malattie rare, il titolo scelto è: "Con la ricerca le possibilità sono infinite";

risale al 18 maggio 2001 il decreto del Ministro della sanità n. 279 che istituisce la rete nazionale delle malattie rare e prevede l'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie. L'Italia è stata dichiarata nazione *leader* in Europa per l'eccellenza dei suoi ospedali specializzati in malattie rare, come ha decretato il Consiglio degli Stati membri per le reti di riferimento europee il 15 dicembre 2016. È arrivato, quindi, il momento di sostenere fortemente tali strutture, predisponendo risorse adeguate;

è necessario inoltre concentrarsi di volta in volta su gruppi di malattie trascurate in occasione di interventi precedenti, come accade per alcune rare malattie cardiache, che attualmente non ricevono adeguata attenzione e sono assenti dai LEA recentemente modificati, dove invece compaiono molte patologie vascolari, ben diverse dalle patologie cardiache specifiche. Rientrano in questo gruppo di patologie cardiache rare alcune cardiomiopatie spesso di origine congenita; alcune malattie rare del

pericardio e alcune malattie ereditarie associate a morte improvvisa cardiaca giovanile: sono patologie riconosciute a livello europeo, ma non in Italia, per cui si potrebbe creare una vera e propria disparità nell'assistenza di tali malati e potrebbe accadere che il paziente proveniente dall'estero avesse un percorso facilitato rispetto al paziente italiano con la stessa patologia;

c'è poi tutto il campo dei tumori rari, che secondo stime recenti pubblicate dall'AIRTUM, Associazione italiana dei registri tumori, costituiscono nel loro insieme il 15 per cento di tutti i tumori umani. È ovvio che i cittadini italiani affetti da una neoplasia del sangue si troverebbero davanti alla necessità di far fronte in prima persona ai costi di queste procedure, perché non inserite tra i LEA, ed è facile ipotizzare che molti sarebbero costretti a rinunciarvi per motivi economici. Si verrebbe così a creare una situazione di disparità nell'accesso alle cure per una categoria di malattie molto gravi, sulla base della condizione economico-sociale del malato;

appare indispensabile assicurare nell'ambito del prossimo aggiornamento dei LEA una maggiore adeguatezza delle prestazioni erogabili in regime di assistenza specialistica, con particolare riferimento agli ambiti finora trascurati, come l'ematologia, rimediando a quello che è stato certamente un mero errore materiale;

le attività, i servizi e le prestazioni destinati alle persone affette da malattie rare sono parte integrante dei LEA, che lo Stato, attraverso il Servizio sanitario nazionale, è tenuto ad erogare alle persone che sono affette da malattie. I LEA, come è noto, dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini attraverso i sistemi regionali nel rispetto dei criteri di efficacia, qualità ed appropriatezza, sulla base dei principi di equità, universalità di accesso e solidarietà. Tuttavia, gli indicatori di monitoraggio dei LEA evidenziano ancora evidenti differenze fra le diverse regioni, per cui si pone l'esigenza di promuovere costantemente l'equità del sistema, a garanzia del necessario superamento delle disuguaglianze sanitarie, sociali e territoriali;

solo nel 2016, dopo ben 15 anni, è stato possibile pervenire all'aggiornamento dei LEA, con l'inserimento di oltre 110 nuove voci, tra singole malattie rare e gruppi di malattie, nell'elenco delle malattie rare. Inoltre, sulla base della nuova normativa, è previsto che si proceda con cadenza annuale a tale aggiornamento, che riguarderà, evidentemente, anche l'elenco delle malattie rare,

impegna il Governo:

1) ad aggiornare il piano nazionale delle malattie rare, essendo ormai scaduto quello 2013-2016;

2) a promuovere lo sviluppo della rete nazionale delle malattie rare e a potenziare il registro nazionale delle malattie rare, insistendo sull'uso di sistemi di codifica uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo da conoscere con certezza il numero reale di pazienti che ne sono affetti, consentendo l'utilizzo mirato delle risorse pubbliche, grazie alla completezza delle informazioni raccolte e trasmesse tempestivamente all'Istituto superiore di sanità;

3) ad individuare criteri, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze clinico-assistenziali e scientifiche presenti nei centri di riferimento del nostro Paese, per realizzare un monitoraggio efficace degli *standard* di eccellenza, ai vari livelli, scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo;

4) a proporre modelli di integrazione e di collaborazione tra i nodi di eccellenza delle reti e i diversi operatori del Servizio sanitario nazionale, in modo da favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di competenze necessarie per garantire un'attività scientifica e assistenziale sempre più efficace sull'intero territorio nazionale;

5) a definire le malattie rare da sottoporre a *screening* neonatale obbligatorio, sulla base dei più recenti progressi scientifici;

6) a rivedere i criteri che consentono un più ampio e veloce accesso a cure innovative, non ancora approvate in Italia, mantenendo un criterio di equità tra le diverse patologie;

7) ad assumere, sul piano normativo, le decisioni necessarie per rendere vincolante la valutazione dell'EMA (European medicines agency) secondo la quale il farmaco che ha ricevuto la qualifica di "medicinale orfano" può avere una procedura accelerata di autorizzazione, una volta accertata la sicurezza del principio attivo, nel rispetto delle aspettative del paziente, al quale potrebbe essere

somministrato senza aspettare la conclusione dei normali procedimenti autorizzativi;
8) a facilitare l'accesso dei pazienti ai farmaci *off label*, utilizzando il fondo dell'AIFA, anche attraverso un opportuno coinvolgimento dei medici curanti, in modo da garantire ai malati un costante ed efficace interessamento nei loro confronti, pur in assenza, per il momento, di soluzioni certe e definitive;
9) ad adottare misure che consentano di assicurare ai farmaci orfani, analogamente a quanto accade negli USA: una procedura di registrazione accelerata; un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sperimentazione clinica; un periodo di esclusività di mercato di 7 anni;
10) a facilitare la ricerca sul piano farmacologico, attraverso misure di defiscalizzazione sufficientemente attrattive per gli investitori (ad esempio con la formazione di associazione temporanee di imprese) soprattutto per i farmaci orfani, il cui mercato è inevitabilmente limitato;
11) ad assicurare su questi temi una tempestiva e qualificata comunicazione con l'opinione pubblica attraverso i *media,* per evitare il diffondersi di false teorie, di false aspettative e di ingiustificati timori;
12) a creare una mappatura dei centri di riferimento (e delle unità operative che afferiscono ad ognuno), rendendola pubblica non solo sul sito del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, ma anche negli ospedali e negli ambulatori dei pediatri e dei medici di medicina generale, per facilitarne la conoscenza alle persone che vi accedono;
13) a potenziare la capacità di ricerca e di formazione dei suddetti centri, attraverso la partecipazione a progetti di ricerca scientifica dedicati alle malattie rare sia sotto il profilo diagnostico-assistenziale che sotto quello dell'organizzazione dei servizi e dei modelli di presa in carico dei pazienti a livello individuale e familiare;
14) a verificare che, in tutti i tavoli dove si trattano le malattie rare, siano sempre presenti i rappresentanti delle associazioni di malati rari, non solo nel caso in cui si tratti di soggetti che rappresentano una pluralità di associazioni, ma anche quando siano singole associazioni che hanno raggiunto livelli di esperienza e di competenza di riconosciuto valore;
15) a investire sulla sicurezza dei pazienti affetti da malattie rare attraverso: l'elevata e comprovata competenza dei professionisti; linee guida e buone pratiche sul piano clinico-assistenziale di riconosciuta qualità scientifica; la capacità di giungere a diagnosi precoci in modo corretto; l'inserimento dei pazienti in progetti di sperimentazione farmacologica ad elevata probabilità di successo; la presenza di un monitoraggio costante e continuo delle procedure.
(1-00733)
Interrogazioni
LUCIDI, GIARRUSSO, CASTALDI, MORONESE, SANTANGELO, CIAMPOLILLO, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, PAGLINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico l'unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi (UGV), ramo operativo della struttura crisi d'impresa. L'UGV favorisce la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle imprese e deve altresì assolvere una funzione di prevenzione volta ad evitare l'aggravarsi di situazioni di crisi;
sul sito del Ministero sono disponibili 16 verbali relativi al tavolo di crisi per l'azienda gruppo Novelli;
considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:
dal 2013 l'azienda è stata posta in concordato preventivo e, in particolare, in data 29 aprile 2013, il Tribunale di Terni ha ammesso il gruppo Novelli alla procedura di concordato preventivo in continuità, mentre in data 4 novembre 2013 si è proceduto al decreto di omologa del concordato;
dal verbale dell'incontro svolto presso il Ministero il 28 settembre 2016 si evince che una delle parti chiede di sapere se il giudice concordatario fosse aggiornato circa le novità e gli sviluppi delle fasi di cessione dell'azienda, ma nel verbale non vi è però traccia della risposta;
inoltre, nei verbali, a partire dal 2015, non vi è traccia evidente di discussioni, analisi e verifiche compiute in sede istituzionale circa l'attuazione del piano concordato omologato a novembre 2013;
considerato inoltre che nel mese di dicembre 2016, le proprietà del gruppo Novelli sono state trasferite

alla società Alimenti italiani Srl, che, secondo alcune ultime note stampa e comunicati sindacali a valle della riunione presso il Ministero del 13 febbraio 2017, avrebbe affermato che "la mole di investimenti necessari non è attualmente quantificabile a causa della condizione di instabilità economico finanziaria in cui versa il Gruppo. Allo stato attuale (...) l'azienda ha dichiarato di non essere nelle condizioni di fornire un piano industriale per Nuova Panem per ulteriori approfondimenti in corso". Inoltre, "l'azienda ha annunciato che la realizzazione del piano industriale prevede un consistente taglio del costo del lavoro, chiedendo ulteriori sacrifici ai lavoratori", come si legge su "umbria24.", il 13 febbraio 2017,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che i verbali citati andrebbero redatti secondo criteri di maggiore chiarezza e trasparenza;

se siano stati, nel tempo, valutati, analizzati e verificati puntualmente l'attuazione del piano concordato e omologato in data 4 novembre 2013 nonché lo stato di avanzamento dello stesso in conformità con le indicazioni del Tribunale di Terni, e in quali documenti o relazioni sia possibile desumere le eventuali valutazioni fatte e decisioni assunte al riguardo;

se intendano intervenire al fine di esplicitare quali siano state le modalità operative relativamente alle garanzie ottenute, durante il passaggio societario, per il futuro occupazionale dei lavoratori del gruppo Novelli e per il gruppo stesso;

quali iniziative intendano assumere ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori, oltre che per assicurare un futuro produttivo alla società.

(3-03518)

GAETTI, TAVERNA - *Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

- Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito dell'approvazione da parte della Giunta della Regione Lombardia del piano di organizzazione aziendale dell'azienda ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, con la delibera n. 293 del 19 marzo 2013 del direttore generale dottor Luca Filippo Maria Stucchi, si è proceduto alla revisione dell'assetto organizzativo della direzione sanitaria e alla determinazione dell'assetto degli incarichi dirigenziali sia di natura professionale che di posizione organizzativa. Nella stessa delibera si prende atto "che il Dirigente della Struttura Semplice di Medicina Mortuaria e Tanatologia dottor dr. Luigi Gaetti è attualmente in aspettativa per copertura incarico pubblico" e si è "valutato di ricondurre in capo alla Direzione sanitaria il livello gerarchico di responsabilità connesse alle funzioni della Struttura Semplice di Medicina Mortuaria e Tanatologia, attribuendone, ai sensi dell'art 18 del CCNL 2000, Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, la titolarità ad *interim* alla dottoressa Daniela Rastelli";

il conferimento degli incarichi di struttura semplice è demandato alla predeterminazione di criteri generali da parte delle aziende che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale e contrattuale, sono oggetto di concertazione sindacale. In particolare, il comma 7-*quater* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato ed integrato dall'articolo 4, comma 1, lett. *d)*, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, dispone che "L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale";

inoltre, l'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 8 giugno 2000 ribadisce che sono conferibili, su proposta del responsabile della struttura di afferenza, gli incarichi di direzione di

struttura semplice solo ai dirigenti che hanno maturato 5 anni di attività nella disciplina oggetto dell'incarico e che hanno riportato una valutazione positiva da parte del competente collegio tecnico;
il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 17 ottobre 2008, integrato il 6 maggio 2010, all'art. 15, comma 1, e all'art. 10, comma 1, stabilisce che, nel computo dei 5 anni di attività ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del contratto dell'8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. Tale disposizione ha riconosciuto alle aziende la possibilità di conferire incarichi professionali o di struttura semplice non solo ai dirigenti con incarico a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato, purché abbiano svolto tali periodi di servizio in enti o strutture anche diversi tra loro, ma sempre nell'ambito del sistema sanitario nazionale;
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), in diverse note di chiarimento, AIV 56 orientamenti applicativi, AIV 57, AIV 58 e AIV 59, ha più volte ribadito il concetto che "gli incarichi di alta professionalità o di struttura semplice, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, possono essere conferiti solo ai dirigenti medici con cinque anni di anzianità. Tale disposizione ha superato la pregressa disciplina di cui al CCNL 5 dicembre 1996, in base al quale l'attribuzione di tali incarichi era possibile anche con una esperienza professionale inferiore ai cinque anni";
la dottoressa Daniela Rastelli è stata assunta a tempo indeterminato dall'azienda ospedaliera "Carlo Poma" con deliberazione n. 1067 del 16 dicembre 2014, a seguito del concorso bandito in esecuzione all'atto n. 579 del 30 luglio 2014 per la copertura di un posto come dirigente medico nella disciplina di medicina legale, mentre precedentemente, sicuramente a partire dal 16 aprile 2012, come è possibile verificare sul sito dell'azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (ASST), godeva di incarichi a tempo determinato nello stesso ruolo. Il *curriculum* della dottoressa Rastelli pubblicato sul citato sito non permette una ricostruzione temporale della carriera molto accurata, ma si evince che ha ricoperto per la prima volta l'incarico di dirigente medico-legale presso l'Inail prima di esercitare tale ruolo per il sistema sanitario nazionale;
considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:
la sostituzione del primo firmatario del presente atto, in aspettativa dal 10 marzo 2013 per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 29 del 1993, responsabile della struttura semplice di medicina mortuaria e tanatologia, con la dottoressa Rastelli, secondo le informazioni in possesso degli interroganti, sarebbe viziata dalla mancanza di tutti i requisiti necessari per ricoprire tale incarico da parte di quest'ultima ed in particolare le verrebbe contestato il fatto di non aver maturato l'anzianità di servizio, 5 anni come dirigente medico, all'interno di enti o strutture, anche diversi tra loro, ma sempre nell'ambito del SSN così come previsto dalla normativa vigente;
inoltre, in detta delibera si sposta la struttura semplice di medicina mortuaria e tanatologia dalla direzione del servizio di anatomia patologica, ove sembrerebbe che diversi medici, tutti di ruolo, avessero titoli e competenze per sostituire il primo firmatario del presente atto alla direzione sanitaria. Spostamento ribadito anche della delibera n. 589 del 25 giugno 2013;
ai sensi dell'art. 11, comma 8, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "trasparenza, valutazione e merito", i *curricula* dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
a parere degli interroganti, l'ASST di Mantova non dovrebbe pubblicare *curricula* incompleti e così poco aggiornati,
si chiede di sapere se il Ministri in indirizzo intendano attivarsi presso le sedi di competenza affinché:
venga reso noto l'elenco dei dirigenti medici presenti all'interno dell'ASST di Mantova che, alla data

del 19 marzo 2013, avevano conseguito tutti i requisiti, compresi i 5 anni di anzianità maturati all'interno di strutture e enti del SSN, necessari per sostituire il primo firmatario del presente atto; sia verificato se la dottoressa Rastelli abbia avuto tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge per sostituire il primo firmatario del presente atto come responsabile della struttura semplice di medicina mortuaria e tanatologia e, in caso contrario, quale siano le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione dell'azienda ospedaliera "Carlo Poma" ad assegnare l'incarico a un professionista sprovvisto dei titoli necessari; sia appurato se l'*iter* di sostituzione con l'assegnazione *ad interim*, una volta scartata la possibilità di indire un bando di mobilità volontaria da altra azienda, dell'incarico di responsabile della struttura semplice, sia stato rispettato, ed in particolare quale sia stata la proposta del responsabile della struttura di afferenza; se siano stati valutati altri *curricula*, visto che all'interno della struttura sembrerebbe che ci fossero altri dirigenti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
(3-03519)

RUTA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a decorrere dal mese di novembre 2014 viene riconosciuta alla "GAM Srl" (oggi detenuta al 100 per cento dalla Regione Molise) la cassa integrazione, prima per crisi aziendale e, poi, per concordato preventivo;

la vertenza GAM è una vertenza molto complessa, il cui obiettivo primario è quello di dare tutela a tutti i lavoratori dell'azienda e di garantire il rilancio della filiera avicola molisana;

i rapporti di lavoro attualmente in capo a GAM sono circa 280 ed il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria concesso per tutti i lavoratori GAM verrà a scadere a novembre 2017;

la società Agricola Vicentina, controllata del gruppo Amadori ed unica aggiudicataria dei beni della filiera avicola molisana, ha illustrato durante le varie riunioni al Ministero dello sviluppo economico le linee guida del piano industriale, che prevedono un investimento totale di circa 47 milioni di euro per la riconversione e ricostruzione dell'incubatoio, degli allevamenti e del macello, da attuarsi ciascuno con delle tempistiche specifiche;

i tempi di rilancio della filiera avicola molisana, dichiarati nel piano industriale (almeno 36 mesi), non consentono ai lavoratori di avere opportune forme di sostegno al reddito, dopo la fine degli ammortizzatori in essere, con l'aggravante dell'incertezza di poter usufruire della Naspi;

nell'incontro tenutosi nella giornata di mercoledì 15 febbraio 2017, presso il MISE, tra le organizzazioni sindacali, la dirigenza GAM, la Regione Molise, e l'amministratore delegato di Amadori e i vertici della società Agricola Vicentina, non è emersa la possibilità di un rimpiego integrale di tutti i 280 lavoratori, né nell'immediato né in prossimo futuro;

per i lavoratori della GAM di Bojano, rientranti nell'area di crisi complessa riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale 7 agosto 2015, la Regione Molise si è impegnata, visto il piano per le politiche attive del Lavoro: "ad attivare un apposito sistema incentivante, utile a sostenere i percorsi di rinserimento e/o di riqualificazione dei lavoratori e a costruire pacchetti personalizzati modulari di misure i cui strumenti prioritari sono:

1) percorsi volontari di accompagnamento alla pensione o di esodo anticipato incentivato;

2) incentivi da destinare alla creazione di impresa, in forma individuale o associata anche con riferimento all'utilizzo dei beni pubblici disponibili;

3) bonus assunzionali a favore delle imprese che assumono uno o più lavoratori interessati dal processo di crisi;

4) voucher per la formazione individuale e la qualificazione delle competenze dei lavoratori, con il riconoscimento di un'indennità di frequenza";

ad oggi si registra, inoltre, l'avvenuta profilazione da parte dell'Inps dei lavoratori, mentre manca quella ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015, che impedisce ogni negoziazione in sede di predisposizione dell'accordo di programma, *ex* art. 27 della legge n. 134 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012. La celere definizione di tale accordo nazionale è di fondamentale importanza, perché stabilisce i fondi aggiuntivi del Governo sulle politiche attive e quindi, sulla

ricollocazione dei lavoratori, sull'autoimpiego e sull'incentivo all'esodo;
Fai, Flai, Uila e Ugl Agroalimentare, unitamente ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali unitarie, il 18 febbraio 2017 hanno rinnovato l'appello alle istituzioni regionali e nazionali e a tutte le forze politiche, affinché si adoperino fattivamente per ricercare una soluzione che consenta di concludere positivamente la vertenza per ridare certezze e dignità lavorativa ai dipendenti GAM e alle loro famiglie e al contempo rilanciare lo sviluppo economico e produttivo del Molise,
si chiede di sapere:
quante risorse aggiuntive e straordinarie i Ministri in indirizzo intendano impegnare per le politiche attive per i lavoratori dell'area di crisi complessa e per l'accordo di programma *ex lege* n.134/2012 per i dipendenti della Gam;
nello specifico, quali misure intendano adottare per consentire l'accesso ad un ulteriore anno di cassa integrazione straordinaria per l'area di crisi complessa e per acclarare il diritto a fruire del trattamento Naspi per tutti i lavoratori Gam;
quali ulteriori strumenti intendano predisporre per raggiungere l'intera platea dei lavoratori, attraverso un sistema modulare (percorsi volontari di accompagnamento alla pensione o di esodo anticipato incentivato; incentivi da destinare alla creazione di impresa, in forma individuale o associata anche con riferimento all'utilizzo dei beni pubblici disponibili e a percorsi per attività socialmente utili; *bonus* assunzionali a favore delle imprese che assumono uno o più lavoratori interessati dal processo di crisi; *voucher* per la formazione individuale e la qualificazione delle competenze dei lavoratori, con il riconoscimento di un'indennità di frequenza), prima dell'8 marzo, giorno fissato per la sottoscrizione dell'accordo, come stabilito nell'ultimo incontro presso il Ministero dello sviluppo economico.
(3-03520)
COTTI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CASTALDI, GIARRUSSO, GIROTTO, PUGLIA, SERRA - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia* - Premesso che:
le forze armate, dell'ordine e di polizia hanno in dotazione, custodia e uso diverse tipologie di armi d'ordinanza;
specifiche autorizzazioni sono necessarie per la detenzione e porto d'armi;
gli ultimi dati del Ministero dell'interno, riferibili al 2015, riferiscono che in Italia le licenze di porto d'arma in Italia ammontano a oltre 1.300.000, di cui: 19.984 per difesa personale, 44.334 concessi a guardie giurate, 774.679 relativi all'attività venatoria e 470.821 per la pratica sportiva del tiro al volo;
stando alle statistiche il numero di tiratori sportivi sarebbe quadruplicato. Pertanto l'aumentare delle licenze di porto d'arma per uso sportivo dovrebbe corrispondere ad una crescita proporzionale degli iscritti alla Federazione italiana tiro a volo e all'Unione italiana tiro a segno;
a parere degli interroganti sarebbe opportuno comparare il numero delle licenze di porto d'arma con le licenze di caccia e con gli iscritti alle diverse federazioni;
considerato che:
chi trova o eredita armi è tenuto a denunciarle alla Polizia o ai Carabinieri, come chi le compra;
chi detiene armi dovrebbe avere ottenuto un certificato medico di idoneità psicofisica;
dopo i 55-60 anni possono cambiare rapidamente le situazioni vascolari a livello cerebrale e quindi sarebbe appropriato ripetere le visite psicoattitudinali con frequenza, mentre oggi chi viene sorpreso senza certificazione medica non va immediatamente incontro a un sequestro dell'arma, ma gli viene concesso un termine di 30 giorni per regolarizzare la posizione;
la Commissione europea, in una comunicazione al Parlamento nell'ottobre 2013, ha attribuito all'Italia 11,9 armi da fuoco ogni 100 abitanti, collocandola a metà classifica tra i Paesi dell'Unione europea;
un rapporto Eurispes del 2008 ha stimato in circa 4 milioni le famiglie in possesso almeno di una pistola e in 10 milioni le armi legali presenti sul territorio, dove Torino e Milano risultavano essere le città più armate, seguite da Roma e provincia, mentre tra i centri meno abitati spiccava Nuoro;
recenti notizie pubblicate da "Il Giornale" il 9 gennaio 2017, "L'Italia con la pistola. Milano e Torino le più armate - Ecco come gli italiani si armano senza sottoporsi a troppi controlli. Quattro milioni di famiglie hanno una pistola", riferiscono che in Italia solo l'8 per cento di quelli che possiedono un'arma

da fuoco ammette di averla acquistata per difesa personale;
secondo un'indagine di Eurobarometro (servizio della Commissione europea, istituito nel 1973, che misura ed analizza le tendenze dell'opinione pubblica in tutti gli Stati membri), a parte quelli che ne fanno un uso professionale (il 38 per cento), più di uno su due sarebbe provvisto di armi per andare a caccia (il 28 per cento) o perché appassionato di tiro (il 23 per cento), dati che insospettiscono perché sono al di sotto della media europea;
inoltre si apprende che chi non sarebbe riuscito a ottenere il porto d'armi per difesa personale, che viene rilasciato dalla Prefettura solo in caso di dimostrato bisogno o ad alcune categorie professionali ritenute particolarmente a rischio, è comunque riuscito a dotarsi di pistola o fucile per altri scopi;
considerato infine che:
non è possibile reperire informazioni sul numero di armi in Italia smarrite o rubate alle forze armate, dell'ordine e di polizia;
a giudizio degli interroganti il problema della relazione tra numero di armi in rapporto alla popolazione e sul numero di delitti contro le persone, in particolare di omicidi volontari, appare di sicuro interesse per l'opinione pubblica,
si chiede di sapere:
quale sia il numero complessivo di armi concesse in dotazione, custodia e uso alle forze armate, dell'ordine e di polizia, suddivise per categoria;
a quanto ammontino le autorizzazioni specifiche attualmente in essere in Italia per il porto d'arma, suddivise per categorie di utilizzo e di detenzione;
se vi sia stato un incremento in percentuale di autorizzazioni per il porto d'arma per le pratiche sportive e venatorie a partire dal 2014;
quale sia il numero di denunce di ritrovamento armi e di entrata in possesso per eredità, per gli anni 2014, 2015 e 2016;
quale sia il numero di delitti contro le persone, in particolare di omicidi volontari, compiuti con l'uso di armi;
quali siano le 10 città italiane in cui risulta in essere il maggior numero di autorizzazioni al possesso o uso di armi;
quale sia il numero di armi smarrite o rubate alle forze armate, di polizia e dell'ordine e quello dei ritrovamenti;
se non ritengano i Ministri in indirizzo, ognuno in base alle proprie competenze, di rivedere urgentemente la normativa in vigore, soprattutto riguardo alla detenzione di armi e in relazione all'età, prevedendo inoltre il sequestro immediato dell'arma quando venga accertata l'irregolarità, o il venire meno, della validità della certificazione medica di idoneità psicofisica.
(3-03521)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARANI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della legge n. 160 del 1975, in combinato disposto con l'art. 3 della legge n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti di attività commerciali;
tra i requisiti previsti dalla normativa vigente, affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione obbligatoria per i soci di una società in accomandita semplice, figura la necessaria partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, il cui onere probatorio è a carico dell'istituto assicuratore;
nonostante tali previsioni di legge, in data 18 aprile 2002 la signora P.E., socia accomandataria della Icaro sas, pur non svolgendo alcun tipo di attività per la società, formulava all'Inps di La Spezia richiesta di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi commercianti;
in data 14 maggio 2002, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata e firmata dal

dirigente dell'area aziende-gestione commercianti della sede dell'Inps di La Spezia, alla signora veniva comunicato il respingimento della richiesta;
le uniche attività a lei riconducibili riguardano la stipula e il rinnovo di una convenzione ASL pari a meno di un quarto del fatturato della società, a dimostrazione del fatto che non si può definire come "prevalente" la sua partecipazione personale al lavoro aziendale;
a seguito di una serie di verifiche incrociate su elementi di carattere fiscale, che notoriamente non rilevano sul piano previdenziale, l'Inps formulava richiesta di corresponsione dei contributi non versati;
considerato che:
in base a quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, circa i requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa";
la dichiarazione dei redditi, alla luce della sua natura emendabile e ritrattabile, non ha natura probatoria;
l'Inps non ha provveduto ad alcun tipo di accertamento presso i locali nella disponibilità della Icaro sas,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti i fatti esposti e quali iniziative intenda mettere in campo al fine di definire meglio gli obblighi assicurativi e previdenziali in capo agli esercenti di attività commerciali.
(4-07056)

BARANI - *Ai Ministri della salute, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della difesa* -
Premesso che, per quanto risulta all'interrogante::
in data 20 febbraio 2017 il direttore generale dell'Aifa, dottor Melazzini, ha rilasciato un'intervista alla trasmissione televisiva "Uno Mattina" nel corso della quale confermava, di fatto, il costo esoso del farmaco registrato come Sovaldi, commercializzato quale cura contro l'epatite C;
il dottor Melazzini ha dichiarato che i costi del prodotto farmaceutico saranno ridotti a 13.000 euro rispetto agli attuali 78.000 euro;
nonostante tale ridimensionamento il costo resta decisamente eccessivo, considerato che il medesimo farmaco viene commercializzato al costo di 600 euro in Egitto e di 230 dollari in India;
il costo del farmaco è stato, a suo tempo, stabilito dall'Aifa a seguito di una trattativa secretata intercorsa tra l'allora direttore generale, dottor Pani, e la casa farmaceutica produttrice;
secondo quanto reso noto da organi di stampa, in data 3 febbraio 2017, su mandato della Procura di Pavia, l'Aifa è stata oggetto di un sopralluogo da parte dei Carabinieri;
il motivo di tale ispezione, cui ha fatto seguito il sequestro di documentazione, riguarderebbe fatti attinenti al vaccino contro l'epatite C;
i militari dell'Arma si sarebbero trattenuti presso gli uffici dell'Aifa per due giorni per questioni attinenti al prezzo di mercato del farmaco;
l'indagine, secondo quanto risulta, riguarderebbe anche una gara d'appalto di diversi milioni di euro gestita dal dipendente della Consip, ora distaccato all'Aifa, Polifrone, circa una gara che ha visto vincere la società Almaviva;
il 20 febbraio, la Polizia giudiziaria, inviata da altra Procura, si recava nuovamente presso gli uffici dell'Aifa per acquisire documentazione inerente ai concorsi banditi dall'ente;
come dichiarato dal dottor Melazzini nel corso della medesima intervista, il Ministero della salute avrebbe reperito la somma 500.000.000 euro sul fondo per i farmaci innovativi. Tale somma risulta comunque insufficiente a far fronte al fabbisogno di cure di tutti i malati di epatite C;
considerato che, a quanto risulta:

in data 6 maggio 2016, il direttore generale *pro tempore* dell'Aifa, dottor Luca Pani, emetteva la determina n. 664, con la quale conferiva l'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale al dottor Gianluca Polifrone;
in data 27 marzo 2015, il direttore generale *pro tempore* dell'Aifa, con propria determina n. 334, disponeva l'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della dottoressa Caterina Latronico, coniugata con il dottor Polifrone,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative il Ministro della salute intenda mettere in atto al fine di recuperare la differenza che intercorre tra il prezzo iniziale del Sovaldi fissato in 78.000 euro ed il nuovo prezzo, annunciato dal dottor Melazzini, pari a 13.000 euro;
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano opportuno attivarsi al fine di richiamare il dottor Polifrone in servizio presso la Consip;
se il Ministro della salute non ritenga di doversi dimettere dal delicato incarico ricoperto.
(4-07057)

BAROZZINO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che un operaio della Logitec di Melfi, che lavora come esterno alla FCA-Sata di San Nicola di Melfi (Potenza), ha avuto un malore durante l'orario di lavoro; trasportato in infermeria, gli è stato consigliato il ricovero in ospedale, senza poter però usufruire dell'ambulanza di servizio della FCA, perché lavoratore esterno,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare a fronte di un episodio che viola l'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto fondamentale alla salute, che viola il testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), che presenta profili di illiceità sotto il profilo penale e che evidenzia un ulteriore segnale di scelte aziendali che mirano alla drastica riduzione dei diritti dei lavoratori;
se non ritengano di dover convocare i vertici aziendali per esigere un chiarimento sulla vicenda e per verificare se esistano precise direttive in merito all'utilizzo dell'ambulanza riservato solo ai lavoratori interni.
(4-07058)

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
in data 23 gennaio 2017 i vertici dell'Asi (Area di sviluppo industriale) di Viggiano (Potenza) avevano registrato, all'interno dei depuratori di loro competenza, la presenza di sostanze oleose (probabilmente idrocarburi) e avevano allertato non già gli organi inquirenti ma i vertici dell'Eni, che avevano provveduto alla rimozione dei liquami;
il 25 gennaio erano stati nuovamente trovati liquami nel terreno, ma solo dopo una risposta negativa dei vertici dell'Eni i vertici dell'Asi avevano allertato il Noe dei Carabinieri;
il 3 febbraio i Carabinieri del Noe avevano provveduto a sequestrare un pozzetto maleodorante, posto nei pressi dello stabilimento di lavorazione del greggio e non censito, nel quale si notava acqua presumibilmente contaminata da idrocarburi;
solo in data 12 febbraio l'Eni ha comunicato la scoperta, durante verifiche sulla rete fognaria, di tracce di idrocarburi in un altro pozzetto a valle di quello posto precedentemente sotto sequestro dal Noe,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo voglia porre in essere per imporre all'Eni di adottare misure di sicurezza atte ad evitare il ripetersi (frequentissimo) di episodi simili e per verificare la situazione eco-ambientale della valle dell'Agri interessata dalle fuoriuscite di idrocarburi e i conseguenti pericoli che minacciano la salute delle migliaia di cittadini che vi abitano.
(4-07059)

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, DE PIETRO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il *dry needling* è una tecnica medico-riabilitativa utilizzata per il trattamento del dolore miofasciale che utilizza un ago a secco inserito in aree specifiche del muscolo note come *trigger point*. La pratica prevede l'inserimento di aghi di agopuntura in punti dolorosi, oltrepassando la cute e giungendo a volte allo strato muscolare. Una volta inserito, l'ago viene stimolato;

in agopuntura questa pratica è utilizzata e descritta come "pratica in dispersione con manipolazione verticale", e in molti sostengono che il *dry needling* non sia altro che la pratica dell'agopuntura cui è stato dato un altro nome con lo scopo di aggirare la normativa che regolamenta tale materia. Buona parte della letteratura scientifica fa infatti notare come il termine comunemente usato per descrivere il *dry needling* sia infatti "agopuntura", considerata nella sua accezione occidentale;

l'impiego della pratica pone molteplici questioni di carattere diagnostico e procedurale. È necessario infatti porre una precisa diagnosi differenziale fra dolore miofasciale primario e secondario, per non determinare gravi danni al paziente, così come è necessario che si sia in grado di diagnosticare tempestivamente e affrontare con urgenza eventuali eventi avversi, a volte anche gravi, che potrebbero richiedere la conoscenza di manovre di rianimazione o dell'uso dei principali farmaci. Da non sottovalutare infine la capacità di diagnosticare, anche dopo la seduta, la comparsa di eventuali complicanze infettive che devono essere tempestivamente riconosciute e trattate;

il *dry needling* si configura dunque come una terapia invasiva che sfocia nella pratica della clinica medica, per la quale è necessaria un'adeguata formazione specialistica;

il 10 dicembre 2013, su richiesta della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere non favorevole alla pratica autonoma, da parte del fisioterapista, della terapia manuale poiché in Italia tale figura professionale non è supportata da un'adeguata preparazione specialistica, sia per la pratica di terapie che, diverse da quelle manuali proprie di tale figura professionale, sfociano nella pratica clinica medica sia per il riconoscimento e trattamento d'urgenza delle loro possibili complicanze;

il Consiglio superiore di sanità ha però espresso parere favorevole all'esecuzione della pratica, da parte del fisioterapista, condizionata all'indicazione medica e all'esecuzione in struttura ove sia presente medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione, auspicando parallelamente che nella formazione dei fisioterapisti vengano inclusi corsi di specializzazione per l'utilizzo di dispositivi medici e di presidi medici invasisi;

dall'analisi del parere emergono forti perplessità circa la coerenza di quanto esposto nelle premesse dal professor Cerulli con quanto effettivamente espresso dal Consiglio superiore di sanità, che appare agli interroganti evidentemente non rispettata. La professione sanitaria di fisioterapista prevede infatti una discreta autonomia di lavoro che, con il limite evidente delle attività propriamente mediche, è caratterizzata dalla somministrazione di terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali. L'infissione di aghi risulta quindi chiaramente esclusa dalle terapie praticabili da questi professionisti;

considerato che:

per il trattamento del dolore miofasciale possono essere utilizzate con successo, e talvolta con medesima efficacia, molteplici metodiche proprie della fisioterapia che comprendono sia terapie manuali che tecniche di terapia fisica. Risulta quindi incomprensibile la necessità di affidare terapie invasive a figure professionali non specializzate quando si hanno sufficienti strumenti per trattare in maniera efficace le medesime patologie;

il 15 giugno 2016 l'American medical association ha pubblicato un documento nel quale afferma che il personale non medico che voglia praticare le tecniche di *dry needling* dovrebbe essere formato con il medesimo percorso formativo dei medici e degli agopuntori americani che utilizzano tecniche invasive, riconoscendo quindi implicitamente l'equiparazione tra pratica di *dry needling* e agopuntura;

con la sentenza n. 482 del 27 marzo 2003, la Corte di cassazione ha stabilito che un operatore sanitario che pratichi l'attività di agopuntura integri gli estremi di esercizio abusivo di professione medica. A giudizio della Corte l'agopuntura, al pari di omeopatia, omotossicologia, fitoterapia ed altre terapie analoghe, è annoverata tra le terapie non convenzionali che richiedono la specifica conoscenza della scienza medica, e consiste in una terapia invasiva, esposta dunque a tutti i rischi collegati ad interventi

di tale natura;
dall'inizio della XVII Legislatura sono state presentate diverse proposte di legge volte a dare un inquadramento normativo certo alle medicine non convenzionali, con l'obiettivo di fornire una regolamentazione chiara e puntuale delle varie discipline quale garanzia essenziale contro l'esercizio abusivo e quindi a tutela della salute dei pazienti;
l'avvio della discussione sulle citate proposte di legge ha portato, nell'ambito dei lavori della 12a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato, all'elaborazione di un testo base unitario, segno ormai evidente della consapevolezza della necessità di regolamentare la materia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, al fine di promuovere una revisione del parere espresso nel dicembre 2013 dal Consiglio superiore di sanità e al fine di garantire il rispetto delle competenze e della professionalità del personale medico, a garanzia della tutela della salute dei cittadini;
se non ritenga urgente affrontare il tema della regolamentazione delle medicine non convenzionali e complementari, attraverso un riconoscimento che garantisca a medici e pazienti di praticare ed avvalersi di tali discipline in piena sicurezza e certezza normativa.
(4-07060)

VOLPI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nel 2016, secondo la Capitaneria di porto di Cagliari, ammonta a 862 il numero di clandestini sedicenti algerini approdati sulle coste del Sulcis con piccole imbarcazioni provenienti dall'Algeria, quindi direttamente dall'Africa, senza essere stati intercettati in mare aperto dalla Marina militare o dalla Guardia costiera;
gli arrivi di clandestini sulla rotta Algeria-Sulcis non hanno subito interruzioni nei mesi invernali: sono stati 150 i clandestini sbarcati in meno di 24 ore tra il 2 e il 3 dicembre 2016. Gli sbarchi sono proseguiti quasi quotidianamente;
dal 2 gennaio 2017 il flusso di clandestini sulla stessa rotta è ripartito con 46 clandestini fermati a Sant'Antioco e a Porto Pino (Carbonia-Iglesias);
l'ultimo sbarco risale al 18-19 febbraio 2017 allorché, in meno di 24 ore, sono stati registrati 5 sbarchi diretti dall'Algeria per un totale di 50 clandestini. Appare evidente che il fenomeno non accenna ad arrestarsi;
secondo quanto rilevato nella conferenza stampa tenutasi in Questura a Cagliari il 6 dicembre 2016, dei clandestini sbarcati pochi giorni prima (cioè il 2 dicembre 2016) 10 sono stati arrestati dalla Polizia nel giro di 48 ore per violenza sessuale, furto, ricettazione, scippo, violazione del decreto di espulsione, vecchi ordini di carcerazione ancora da eseguire;
la sera del 20 febbraio 2017, degli ultimi clandestini sbarcati tra il 18 e il 19 febbraio, 29 sono stati imbarcati sul traghetto "Janas" della Tirrenia diretto a Napoli con un provvedimento di espulsione del questore di Cagliari. Così riporta "l'Unione Sarda", il principale quotidiano della Sardegna: "il foglio, ricevuto dopo gli sbarchi dei giorni scorsi (con 112 cittadini algerini arrivati sui barchini nelle coste del Sulcis), permette agli stranieri di spostarsi sul territorio per lasciare entro 7 giorni l'Italia. In pratica, il documento viene usato per spostarsi senza problemi (…). L'alternativa sarebbe quella di accompagnare gli irregolari nei centri di identificazione ed espulsione per il successivo rimpatrio, ma le strutture sono al collasso e non ci sono posti";
durante la traversata Cagliari-Napoli i clandestini hanno seminato il panico a bordo, compiendo furti, molestando i passeggeri, cercando di forzare le cabine occupate e devastando le sale e le cabine libere. Come riporta il quotidiano, una volta sbarcati gli algerini sono stati identificati, ma nei loro confronti non è stato preso alcun provvedimento. Ennesimo danno all'immagine turistica della Sardegna che vede anche i traghetti invasi dai clandestini liberi di fare i propri comodi trasformando il viaggio degli altri passeggeri in un'odissea;
parte degli sbarchi sulla rotta Algeria-Sulcis avviene tranquillamente all'interno di zone militari interdette ai civili, da cui i clandestini si allontanano a piedi e indisturbati. Non sempre i barchini

abbandonati vengono ritrovati, non sempre tutte le persone sbarcate vengono rintracciate e questo lascia pensare che i clandestini abbiano la possibilità di sbarcare con armi o droga;
il fatto che la maggior parte dei clandestini fermati nel Sulcis giunga in buone condizioni di salute, per niente infreddoliti nei mesi invernali, nonostante la traversata di 200 chilometri in mare aperto a bordo di barchini, fa sospettare l'esistenza di un'organizzazione criminale ben strutturata con la presenza di una nave di appoggio;
per il momento non sono pervenute reazioni da parte delle istituzioni regionali riguardo al fenomeno degli sbarchi diretti dall'Algeria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda potenziare il pattugliamento aeronavale davanti alle coste del Sulcis per impedire l'approdo diretto di clandestini;
se intenda avviare, qualora non siano già in corso, indagini sull'eventuale presenza di un'organizzazione criminale che gestisce il viaggio dei clandestini;
se intenda attivarsi per stringere al più presto un accordo con l'Algeria, che consenta all'Italia di procedere direttamente al rimpatrio dei clandestini provenienti dalla rotta algerina, evitando che il decreto di espulsione si trasformi in carta straccia.
(4-07061)
DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA, CRIMI, BUCCARELLA, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
come documentato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce, in data 5 agosto 2011, veniva reso noto l'avvio della procedura per l'alienazione della caserma dei Vigili del fuoco di Lecce. All'uopo, veniva specificato che: «il giorno 30 settembre 2011 alle ore 10 con continuazione, (...) si procederà ad asta pubblica, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, per la vendita dell'immobile di proprietà provinciale (Caserma dei Vigili del Fuoco) sito in Lecce, Viale Grassi, angolo s.p. Lecce - San Pietro in Lama con il metodo delle offerte segrete in aumento minimo di € 5.000,00 rispetto al prezzo base pari ad € 1.900.000,00»;
venivano altresì precisate le caratteristiche dell'immobile. Nello specifico, «l'ingresso principale è posto su Viale Grassi. Un primo blocco edilizio, disposto sul lato nord - ovest, è costituito da due distinti corpi di fabbrica di forma rettangolare, interconnessi da un elemento di collegamento verticale, che gli conferisce una caratteristica forma ad "L"; esso si articola su due livelli: al piano terra troviamo, nel corpo di fabbrica disposto a nord, ubicati vari servizi quali: lavanderia, calzolaio, sarto, magazzino, servizi igienici ecc. mentre il piano primo e riservato ad uffici, archivio, segreteria ufficio del comandante, sala di attesa e visita medica ed infermeria oltre a relativi servizi igienici. Il corpo di fabbrica disposto ad ovest è costituito, a piano terra, da un ambiente di circa 500 mq. e riservato ad autorimessa; il piano primo è riservato a camerate e corpo servizi igienici. Posto sul lato ovest, abbiamo un corpo di fabbrica isolato, che si articola su un unico livello, ed è riservato a palestra con annessi servizi igienici ed occupa una superficie coperta di circa 188 mq. Sempre isolato, e posto in posizione centrale rispetto al perimetro sud - ovest, troviamo il castello di manovra che occupa una superficie coperta di circa 100 mq ed una volumetria di 980 mc. Orientato in direzione nord - est troviamo un corpo di fabbrica, dalla caratteristica forma ad "L" che si articola su due livelli con le seguenti destinazioni d'uso: a piano terra, nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale, troviamo il corpo di guardia e una serie di servizi per il ristoro quali: mensa, spaccio, cucina, magazzino, deposito e relativi servizi igienici. Separato da un elemento di collegamento verticale troviamo un locale destinato ad autorimessa, officina e lavaggio automezzi, per una superficie coperta di circa 512 mq. Al piano primo troviamo l'alloggio del comandante con accesso indipendente costituito dai seguenti ambienti: ingresso, studio, n° 5 camere da letto, soggiorno - pranzo, tinello e cucina, servizi igienici ed una terrazza di pertinenza. Sempre a piano primo, e separato dall'elemento di collegamento verticale troviamo un corpo di fabbrica destinato a camerate e relativi servizi igienici»;
sempre nei canali istituzionali della Provincia di Lecce, veniva diffuso che, in data 5 agosto 2013, il Consiglio provinciale affrontava il tema dell'alienazione dell'immobile ospitante la caserma

provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, lungo viale Grassi. Al riguardo, veniva riportato che «il presidente Gabellone nel suo intervento ha ricostruito i contenuti delle comunicazioni avute nel tempo dal Ministero dell'Interno che, dopo un'iniziale offerta d'acquisto di 1 milione e mezzo di euro, è arrivato a offrirne appena 1 milione e 200mila, dilazionati in rate trentennali. "L'immobile e l'area", ha sottolineato il presidente, "se valorizzata, ne vale molti di più. La Provincia non può consentire che vengano irresponsabilmente svenduti, per questo valuta il terreno e il fabbricato almeno 1 milione e 900mila euro". Non ritenendo, dunque, congrua l'offerta del Ministero dell'Interno, il Consiglio provinciale l'ha respinta con 21 voti favorevoli e 3 astenuti (Pd), chiedendo nel deliberato al Comune di Lecce la modifica della destinazione d'uso dell'area, ora destinata solo ed esclusivamente ad ospitare strutture militari"»;

nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del decreto-legge n. 122 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) relativo al triennio 2011 - 2013 redatto dal Servizio edilizia e patrimonio della Provincia di Lecce, in riferimento all'immobile caserma Vigili del fuoco di Lecce, venivano indicate le seguenti cifre: 1.992.000 euro quale valore a base di trattativa; 1.900.000 euro più 200.000 euro (chiesa) quale stima dell'Agenzia del territorio al 31 dicembre 2010; 1.500.000 euro (escluso chiesa) dichiarato congruo da Agenzia del demanio quale prezzo offerto da Ministero dell'interno;

successivamente, con un documento di aggiornamento del 29 novembre 2013, la Provincia di Lecce rendeva noto che il «Consiglio provinciale ha accolto all'unanimità la proposta di acquisto da parte del Ministero dell'Interno della Caserma dei Vigili del Fuoco di Lecce (in viale Grassi) per 1 milione e 500.000 euro»;

considerato che:

con una missiva del 30 giugno 2015, recante ad oggetto "acquisto sede Comando provinciale e situazione lavori di ristrutturazione", la segreteria territoriale di Lecce dei Vigili del fuoco della Uil pubblica amministrazione lamentava la «situazione di degrado logistico e strutturale» nel quale versava lo stabile di viale Grassi. Veniva evidenziata la trascuratezza generale dei luoghi di lavoro con «saracinesche, quasi tutte non funzionanti, prospetti fatiscenti, plafoniere cadenti e non funzionanti nelle autorimesse, docce che non erogano acqua calda, infiltrazioni nei solai»;

in data 14 ottobre 2015, su "ilpaesenuovo" in occasione di una mobilitazione nazionale indetta dai sindacati di categoria, il segretario di Conapo Lecce (sindacato autonomo dei Vigili del fuoco), Giancarlo Capoccia, rilevava la «cronica carenza di mezzi e la struttura obsoleta del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce»;

considerato, inoltre, che in data 17 febbraio 2017, la prima firmataria del presente atto si recava presso il comando dei Vigili del fuoco di Lecce constatando personalmente la situazione di degrado in cui versa attualmente la struttura. Una circostanza fortemente lesiva della sicurezza che, di fatto, ostacola lo svolgimento sereno dell'attività lavorativa da parte del personale presente in sede,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario porre immediata soluzione alla situazione in cui versa l'immobile, nonché sollecitare interventi di natura strutturale volti a sanare un'urgenza non più procrastinabile, specie sotto il profilo della sicurezza;

se non ritenga necessario fare chiarezza circa le procedure connesse alla suddetta struttura, ivi compresa quella di alienazione, appurandone la conformità sotto il profilo finanziario, nonché verificando la corretta erogazione da parte degli organi preposti delle somme a favore del rifacimento dell'immobile.

(4-07062)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da recenti stime, in Italia ci sono 4 milioni di disabili e, stando alle notizie trapelate in questi ultimi giorni sulla stampa, pare che il Governo stia per operare tagli al fondo nazionale per le politiche sociali per circa 200 milioni di euro e 50 milioni di euro per il fondo nazionale per le non autosufficienze;

se corrispondessero a verità queste inaccettabili notizie, secondo le quali ci sarebbe il rischio di una

consistente riduzione delle risorse destinate alla non autosufficienza, si allargherebbe il già grave e profondo *vulnus* che caratterizza la politica sociale nel nostro Paese;
tale decisione sarebbe devastante per il futuro della nostra società mentre l'elaborazione e la realizzazione del piano nazionale per la non autosufficienza, necessario per definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali in modo da uniformare i servizi in tutta Italia, ha estremo bisogno di quelle risorse;
i disabili sono innanzi tutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare; bisogna agire concretamente sul diritto all'assistenza, rimuovendo le discriminazioni soprattutto per facilitare l'accesso al mondo del lavoro,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per scongiurare tali ventilati tagli sia al fondo per le politiche sociali che al fondo nazionale per le non autosufficienze 2017, affinché si garantisca il pieno diritto all'assistenza ed alla dignità per questo consistente numero di cittadini italiani.
(4-07063)

Mauro Maria MARINO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
l'"Associassion Piemontèisa" èuna storica associazione torinese, nata nel 1957, con lo scopo di studiare, diffondere e preservare la cultura popolare e le tradizioni folcloristiche piemontesi, attività fondamentale per preservare la storia e la cultura del nostro Paese;
i decenni di attività dell'associazione hanno reso possibile la creazione di una biblioteca dotata di circa 15.000 volumi sulla storia e le tradizioni piemontesi, di un centro di documentazione demologico tra i più attivi e riconosciuti nel panorama italiano ed europeo;
l'"Associassion Piemontèisa" versa, oggi, in una situazione di estrema difficoltà: prima del Natale 2016 è stato reso infatti esecutivo uno sfratto per morosità dalla sede in via Vanchiglia, a Torino, gestita dall'ATC (Agenzia territoriale per la casa), all'interno di un palazzo storico che necessitò, negli anni '90, di un investimento in restauro, da parte dell'associazione, di oltre 160 milioni di lire. A seguito di tale investimento, non trovando sostegno economico nelle amministrazioni locali e regionali, né la disponibilità dell'ATC a riconoscere le risorse investite, l'associazione ha accumulato un debito di circa 50.000 euro per il mancato pagamento della locazione;
i vertici dell'associazione sono estremamente preoccupati del destino dei volumi contenuti nella biblioteca, nonché del futuro del centro studi demologico, sino ad oggi risorse a disposizione della comunità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se non ritenga di dover intraprendere, in tempi rapidi, le opportune iniziative volte a preservare tale patrimonio culturale, da anni punto di riferimento della comunità piemontese.
(4-07064)

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, MORONESE, SERRA, GIARRUSSO, DONNO - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la "Umbria Olii International" di Campello sul Clitunno (Perugia) è un'azienda specializzata nella raffinazione dei liquidi vegetali;
il 25 novembre 2006, mentre alcuni operai erano al lavoro all'interno dell'opificio di raffinazione, si è verificata l'improvvisa esplosione del "silos 95", a cui, in un devastante effetto domino, è seguita quella degli altri serbatoi, che è costata la vita a tre operai, Giuseppe Coletti, Vladimir Todhe e Tullio Mottini, e all'imprenditore Maurizio Manili, titolare dell'omonima ditta che stava eseguendo insieme ai propri dipendenti una serie di manutenzioni ai *silos*;
dopo un anno e mezzo dall'incidente, a tutti i familiari delle vittime, la Umbria Olii ha chiesto un risarcimento complessivo di circa 35 milioni di euro. Una cifra motivata dal presidente del consiglio di amministrazione della Umbria Olii, Giorgio Del Papa, "per i danni subiti a seguito dell'evento" ("Umbria Olii: una sentenza amara", "Articolo 21" del 9 novembre 2013);
al processo di primo grado presso il Tribunale di Spoleto il presidente della Umbria Olii è stato

ritenuto responsabile dell'incidente e condannato a 7 anni e sei mesi;
il 9 novembre 2013 con la sentenza della Corte d'appello di Perugia, è stata ridotta a 5 anni e 4 mesi la pena inflitta a Giorgio Del Papa, per la concessione delle attenuanti generiche e dell'assegnazione del concorso di colpa nella misura di un terzo per la ditta Manili;
il 3 giugno 2015 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Perugia, ma ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena a seguito della intervenuta prescrizione dell'accusa di incendio colposo. Respinto invece il ricorso della famiglia Manili contro il concorso di colpa riconosciuto dalla Corte d'appello di Perugia, a carico dell'imprenditore morto nell'incidente insieme ai suoi operai;
risulta agli interroganti che ad oggi la Corte di appello di Firenze non si sia ancora pronunciata sul caso in questione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di verificare lo stato del procedimento presso la Corte di Appello di Firenze.
(4-07065)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per lo sport* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in seguito alla vicenda che ha coinvolto l'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) per i finanziamenti elargiti all'Anddos (Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale), si apprende dagli organi di stampa che alcuni dei circoli sotto accusa per pratiche di prostituzione omosessuale risultano associati anche all'Aics (Associazione italiana cultura e sport), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
il presidente dell'Aics, Bruno Molea, avrebbe dichiarato che tra l'Aics e l'Anddos esiste un protocollo d'intesa e che quest'ultima, non essendo una società sportiva, non rientra tra quelle iscritte al registro delle attività sportive del Coni. E soprattutto che non riceve contributi dal Coni attraverso l'Aics,
si chiede di sapere:
quale sia il reale rapporto di collaborazione tra Aics e Anddos;
se corrisponda al vero che, in tutti gli anni di affiliazione, l'Anddos non abbia mai ricevuto contributi destinati alle società sportive;
se non si ritenga di intervenire per risolvere un evidente problema di compatibilità tra un'associazione di promozione sportiva e associazioni iscritte al registro delle società sportive, all'interno delle quali si praticano attività, a giudizio dell'interrogante probabilmente, illegali;
se non si ritenga, qualora emergano ulteriori elementi di imbarazzo per il Coni, di attivarsi al fine di sospendere il riconoscimento e i relativi contributi statali.
(4-07066)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-03521, del senatore Cotti ed altri, sulle licenze di porto d'arma in Italia;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-03518, del senatore Lucidi ed altri, sulla crisi del gruppo Novelli;

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-03520, del senatore Ruta, sul destino dei lavoratori della GAM Srl del Molise;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-03519, dei senatori Gaetti e Taverna, sull'attribuzione di incarichi dirigenziali nell'ambito dell'azienda ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 768ª seduta pubblica del 22 febbraio 2017, a pagina 19, nell'intervento del senatore Romano, alla tredicesima riga, dopo la parola: "MAIE" aggiungere le seguenti: "e dei senatori Marino Luigi, Di Biagio, Fucksia e Susta".

1.5.2.6. Seduta n. 772 (pom.) del 28/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

772a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 830 del 25 maggio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data odierna i senatori Bubbico, Casson, Corsini, Dirindin, Fornaro, Gatti, Gotor, Granaiola, Guerra, Lo Moro, Migliavacca, Pegorer, Ricchiuti e Sonego hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare denominato Articolo 1 - Movimento democratico e progressista, indicando quale Presidente del Gruppo la senatrice Maria Cecilia Guerra. Pertanto i predetti senatori cessano di appartenere al Gruppo del Partito Democratico.

Senatrice Guerra, buon lavoro. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, non ha definito modifiche o integrazioni al calendario vigente.

Preso atto della dichiarazione del Governo, avvenuta in tale sede, circa l'esigenza di rinviare alla prossima settimana per un approfondimento il disegno di legge al primo punto all'ordine del giorno di oggi, dispongo l'inversione al fine di anticipare il seguito dell'esame del disegno di legge sulla protezione dei minori non accompagnati.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2583) ***Deputato ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1295) ***PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Relazione orale) **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1295.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 febbraio il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, anche sul delicato tema dei minori stranieri non accompagnati ogni polemica e ogni distinguo sono ovviamente legittimi, ma dopo aver ascoltato con grande attenzione la discussione generale, sento il dovere di ribadire un concetto che sta alla base stessa di questo disegno di legge e che va oltre la sua vocazione umanitaria: una legge che affronti in modo organico il problema dei minori stranieri non accompagnati è necessaria per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia in diverse sedi istituzionali nel corso degli ultimi decenni. Ho già ricordato nella relazione introduttiva che l'attuale normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia è numerosa e dispersa in una serie di norme di diverso grado (convenzioni, leggi, decreti, regolamenti, circolari). Deriva da due corpi normativi: quello che disciplina la tutela dei minori e quello che regola la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.

Ma prima ancora di menzionare gli accordi internazionali, consiglio di rileggere gli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. Dal quadro complessivo di questi articoli risulta che la Carta costituzionale considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona. Fine a cui, in tutta evidenza, tende questo disegno di legge.

L'Italia ha firmato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 21 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991. Tra i diritti sanciti da questa Convenzione ritengo utile ricordare: il diritto alla considerazione come preminente dell'interesse del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari, il diritto di non discriminazione, il diritto di protezione, il diritto di assistenza, il diritto allo sviluppo, il diritto al rispetto dell'identità culturale e il diritto all'ascolto e alla partecipazione.

Cito poi, per completezza di informazione, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate e rese esecutive con legge n. 64 del 1994, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996 e poi la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003 che richiede tra l'altro agli Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la necessaria tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Ho fatto questa premessa, signor Presidente, per dire che questo provvedimento andrebbe criticato non per i suoi contenuti, ma per il grave ritardo con cui arriva rispetto agli impegni assunti dal nostro Paese e mantenuti finora solo in modo parziale e frammentario.

In questa replica non scenderò sul piano delle polemiche anche aspre che sono state sollevate in discussione generale su un tema sensibile che forse meritava di non sconfinare nei toni sopra le righe ascoltati in alcuni interventi. Ho il dovere però di fare una serie di precisazioni su questioni che ritengo fondamentali. Prima di tutto: non c'è stato alcun commissariamento del relatore da parte del Governo.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 16,41)**

(*Segue* MAZZONI). La scelta di ritirare gli emendamenti presentati, che certo erano stati presentati allo scopo di migliorare l'impianto del testo uscito dalla Camera, è stata fatta nella consapevolezza dell'urgenza di approvare una legge necessaria, posizione condivisa dalla maggioranza dei Gruppi parlamentari, urgenza rafforzata anche dagli alti appelli del Capo dello Stato e del Pontefice in occasione della Giornata del rifugiato e rispondendo ai ripetuti appelli delle associazioni che si occupano dei minori stranieri non accompagnati.

Lo stesso ministro dell'interno Minniti, che pure ha dato una svolta nel senso della fermezza alle politiche italiane sull'immigrazione, nelle sue audizioni in 1a Commissione, nel Comitato Schengen e in Commissione diritti umani ha sottolineato con forza l'importanza di approvare rapidamente questa legge per la tutela dei minori.

Riscontrato un ampio consenso fra le forze di maggioranza e opposizione, si è dunque deciso di licenziare lo stesso testo uscito dalla Camera. Non per abdicare alle prerogative del Senato, ma per assicurare una rapida approvazione di una basilare norma di civiltà. Il testo poi è stato modificato in 1a Commissione approvando cinque emendamenti, *ex* articolo 81 imposti dalla Commissione bilancio. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo concluso la discussione e il relatore sta replicando. Vi pregherei di ridurre il brusio e di iniziare a concentrarci sul nostro lavoro. Capisco il momento, ma vi pregherei di prestare un po' di attenzione.

MAZZONI, *relatore*. Grazie, signora Presidente.

Ciò può apparire paradossale, visto che l'intento era di approvare lo stesso testo della Camera e si supponeva dunque che la Ragioneria generale avesse già dato il suo parere su un disegno di legge uscito da un ramo del Parlamento, ma non credo sia questa la sede per aprire questa polemica. E comunque non è vero che, dopo l'intervento della Ragioneria, i fondi di cui disporrà questa legge siano inferiori al milione di euro. Invito i colleghi che hanno fatto questo rilievo a leggersi la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, e si renderanno conto che: la dotazione complessiva del

capitolo 2352 «Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», iscritto nello stato di previsione del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è pari a 170 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019; che, per quanto riguarda l'articolo 8, nel capitolo «Giustizia minorile e di comunità» è previsto uno stanziamento per il 2017 di 29.920.333 euro; che per quanto concerne i costi connessi all'accoglienza dei minori nello SPRAR, il costo dell'ampliamento (pari a oltre 43 milioni di euro) sarà sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione in bilancio per il 2017 è pari a più di 396 milioni di euro.

Dunque, questa non è una legge bandierina, perché qui nessuno intende piantare bandierine, ma solo dare risposte a un problema sociale di grandissima rilevanza. E spero che gli stessi colleghi che hanno menzionato lo stanziamento inferiore al milione di euro non protestino perché ora i milioni sono troppi. Ritengo sbagliato e fuorviante definire questa legge come «uno *spot* pubblicitario a favore dei trafficanti di uomini» e i diciassettenni che raggiungono le nostre coste tutti come potenziali malviventi. Se il 53 per cento di questi ragazzi ha compiuto i diciassette anni, questo non è certo un valido motivo per non approvare una legge che recepisce la Convenzione ONU di New York, secondo cui un minore resta un minore fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Uno degli obiettivi di questa legge è proprio quello di impedire che questi ragazzi finiscano nella rete della criminalità organizzata e di assicurare un percorso sicuro di integrazione sia a chi vuol restare in Italia, sia ai tanti che intendono raggiungere i propri familiari in altri Paesi europei. Se riusciamo ad evitare che dieci di questi giovani extracomunitari scompaiano ogni giorno sul territorio italiano, avremo reso un servizio sia sociale che in termini di sicurezza per chi li ritiene alla stregua di un pericolo pubblico.

Un'ultima precisazione sulla determinazione dell'età reale dei minori stranieri non accompagnati. Il 6 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento che definisce i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, adottato in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2014. Il regolamento disciplina finalmente in modo più chiaro le procedure per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, anche se restano delle lacune che con questa legge, però, potranno finalmente essere colmate. *(Applausi del senatore Torrisi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, la posizione del Governo è quella di chi caldeggia in maniera significativa l'approvazione di questo testo di legge.

Al di là dei particolarismi di carattere tecnico, esso affronta, come ha già ben sottolineato il relatore, in maniera organica una tematica con la quale - basta guardare i numeri - saremo costretti a confrontarci per i prossimi anni in maniera sempre più significativa. I punti più qualificanti, già ben individuati nel corso della discussione generale, sono essenzialmente quattro. Innanzitutto, si stabilisce una procedura estremamente più accurata rispetto a quella attualmente praticata in ordine alla determinazione dell'età. È notorio che, da un punto di vista tecnico, gli studi più recenti ci dicono come la mera estrazione della radiografia del polso sia uno strumento del tutto inadeguato a stabilire la reale età del minore perché ha un grado di approssimazione con un margine di errore vicino ai due anni e, in secondo luogo, perché è calibrato su strati e fasce della popolazione sulle quali è stato sperimentato fino ad oggi, vale a dire il gruppo anglosassone, tutto il contrario delle persone che oggi sbarcano sul nostro territorio. Noto e rammento che i criteri per addivenire alla determinazione della minore età sono già stati oggetto di attenzione sia da parte del Parlamento che da parte del Governo. Ricorderete tutti che, nell'ambito della delega relativa alla tratta degli esseri umani, era conferita al Governo una delega in ordine alla predisposizione di un regolamento attraverso il quale si potesse addivenire alla determinazione della minore età in termini maggiormente certi rispetto a quelli sino ad oggi praticati. Il Governo ha esercitato la delega che il Parlamento gli ha conferito e è stato approvato un decreto per opera del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto che dice esattamente quanto oggi questa Assemblea si accinge ad approvare e cioè determina esattamente quelle stesse modalità per addivenire alla determinazione della minore età. Il tentativo di distinguere quel regolamento dal testo normativo che

oggi è in discussione, secondo me, è privo di adeguata giustificazione per una ragione molto semplice: quel decreto del Presidente del Consiglio non serve per stabilire se il minore è stato o meno vittima di tratta, ma per stabilire l'età minore della persona che è stata già vittima di tratta. Quindi, riuscirebbe anche difficile, da un punto di vista tecnico e di tenuta complessiva del sistema, spiegare per quale ragione in quei casi si è proceduto con quelle regole e oggi si dovrebbe procedere con regole diverse.

Il secondo punto qualificante, come i signori senatori sanno probabilmente molto meglio di me, attiene alla nomina dei tutori, che oggi è sostanzialmente tardiva e fa carico quasi esclusivamente a rappresentanti esponenziali e politici degli enti locali, normalmente per numeri anche difficilmente accettabili. In sostanza, accade non infrequentemente che un sindaco si ritrovi a essere tutore di un numero spropositato di minori non accompagnati e quindi, in realtà, non ha alcuna possibilità di seguirne le vicende e di curarne gli interessi. La legge, anche da questo punto di vista, cerca di creare un pochino di ordine e, quindi, di rendere maggiormente effettiva la tutela da fornire ai minori attraverso la nomina delle persone che dovrebbero rappresentarli.

Gli altri due punti, molto sinteticamente, riguardano la prevalenza assoluta che il testo normativo dà all'affido familiare. Non si prevedono semplicemente la costituzione e la predisposizione di strutture di accoglienza, che fanno seguito al progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e *status* di rifugiato (SPRAR) per i minori, che già è stato condensato nel Piano nazionale approvato in Conferenza unificata nel luglio 2014. Oltre a fare questo, si specifica come la soluzione dell'affidamento alle strutture sia del tutto residuale; ciò che deve trovare assoluta prevalenza nell'applicazione della legge è l'affido familiare, nella consapevolezza che si tratta di strumenti e di armi che potranno essere utilizzati per meglio tutelare il minore, come prevedono, oltre alla nostra Costituzione, tutte le Convenzioni internazionali che abbiamo sottoscritto in materia.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2583, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, con l'emendamento 1.101 proponiamo di rendere ragionevole l'enunciato dell'articolo 1. Infatti, il comma 1 dell'articolo 1 recita: «I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea». Basta essere o trovarsi, magari transitoriamente o addirittura per caso, come minore straniero non accompagnato e si hanno gli stessi diritti di protezione dei minori italiani o dell'Unione europea. Mi sembrerebbe il minimo inserire le parole che proponiamo e cioè: «nei casi e nelle modalità previsti dalla presente legge», cosa che ragionevolmente si fa quasi sempre, quando si vuol fare una legge sensata.

Si potrebbero dare alcuni casi. Poniamo che arrivi un diciassettenne non accompagnato (magari i genitori ci sono, ma dichiarano di non esserlo, tanto sono senza documenti e il problema è davvero piccolo) e dice apertamente che viene in Italia per immolarsi per la guerra santa e ammazzare un po' di cristiani o di personalità: noi, con questo articolo 1, dobbiamo per forza accoglierlo ed esperire tutte le procedure previste. Oppure, all'estremo opposto, prendiamo il caso di una scolaresca in gita da fuori dell'Unione europea, dunque senza familiari (ci sarà magari un insegnante o un accompagnatore, che è stato pienamente investito e autorizzato dai genitori ad accompagnare i ragazzi): mettiamo che uno dei ragazzi arrivi e non abbia il passaporto: dunque è un minore straniero privo di documenti, non accompagnato. Anziché rimandarlo nel suo Paese con il primo aereo, magari contattando i genitori, bisogna sottoporlo a tutta la procedura - garantista, in generale - prevista da questa legge: portarlo nel centro, identificarlo, vedere quali siano le sue necessità, sottoporlo alle cure di urgenza, come se tutti i casi fossero uguali.

Questa è una legge scritta nel presupposto che tutti i minori non accompagnati che arrivano in Italia siano persone allo stremo delle forze, in imminente pericolo di morte, vittime dei più atroci patimenti.

È ben chiaro che in questi casi i minori devono essere accolti e curati e occorre fare tutto quello che si deve fare, ma con questo articolo si rende obbligatoria questa situazione, con l'aggravante che c'è l'ipotesi per cui queste persone si dichiarino minorenni senza esserlo. Siccome c'è la clausola che dice che, nel dubbio, questi devono essere ritenuti minorenni e il rappresentante del Governo ci ha detto che gli esami clinici non servono, tutti coloro che si dichiarano minorenni dovranno essere accolti in Italia, indipendentemente da qualunque circostanza, addirittura contro il loro volere. Arriviamo davvero a degli eccessi.

Infatti, poi, come a giustificarsi di un comma 1 francamente irragionevole, sia pure partendo da buone intenzioni, il comma 2 spiega le ragioni per le quali si prevede quanto scritto al comma 1: non si dovrebbe scrivere così una legge! Dopo aver scritto un comma 1 irragionevole, al comma 2 si dice che tali disposizioni si applicano ai minori non accompagnati «in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità». Ma dove sta la vulnerabilità di un diciassettenne grande e grosso che arriva qui per sua precisa scelta, magari per delinquere? Dove stava la vulnerabilità di quei minori stranieri che, nel solo anno 2015 (dell'anno passato non abbiamo ancora i dati), hanno compiuto con successo 32 omicidi? Anche quelli devono essere considerati maggiormente vulnerabili, così come gli autori di altri 17.000 reati, i cui autori sono stati identificati? Poi c'è l'infinito e molto più ampio numero dei reati i cui autori non vengono identificati e dei quali quindi non sappiamo se siano stranieri o italiani, minori o maggiorenni. E noi vogliamo far beneficiare tutti quanti delle condizioni previste da questo disegno di legge.

Si tratta di emendamenti di semplice ragionevolezza, che non snaturano il disegno di legge e soprattutto non vanno ad incidere su coloro ai quali il disegno di legge è giustamente rivolto, cioè i minori che sono davvero in situazioni di grave pericolo e che magari arrivano in Italia davvero, in alcuni rari casi, stremati, feriti o in imminente pericolo di vita. Non possiamo trasformare l'eccezionalità e l'emergenza in una regola, specialmente in un momento in cui l'Italia è sottoposta a una pressione migratoria che non ha precedenti nella storia. Forse, se risaliamo al IV-V secolo, troviamo qualcosa di simile, ma i numeri erano sicuramente inferiori, persino all'epoca, anche a causa della popolazione generalmente minore. Spero pertanto che ci sia anche un po' di buonsenso e non solo ideologia in questo provvedimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, formulo un invito al ritiro di tutti gli emendamenti altrimenti il parere è contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 11.102.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Manzione. Comunque ora stiamo esaminando gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, alla luce dei pareri contrari del relatore, dettagliatamente motivati - lo sottolineo, perché qui c'è dell'ironia - ribadisco che l'Assemblea (mi riferisco alla maggioranza, aiutata anche da un importante Gruppo dell'opposizione, che spero poi prenda la parola) sta per approvare un provvedimento in base al quale chiunque dichiari di avere meno di diciotto anni e di non essere presente insieme a dei familiari ha diritto ad essere accolto, coccolato, rifornito di tutto quanto e tenuto a tempo indefinito sul territorio italiano, a spese del contribuente e senza limite alcuno. Ripeto: anche il minore che viene e dichiara apertamente di venire in Italia allo scopo di compiere stragi e anche chi sarebbe ben contento di ritornarsene, perché è arrivato alla frontiera per errore, anche questi vengono obbligatoriamente accolti.

Allora, qui purtroppo stiamo dando al provvedimento un marchio ideologico, utopistico nella migliore delle ipotesi, e - spero senza volerlo - stiamo dando una mano a tutti coloro che si arricchiranno con il *business* dell'accoglienza, che, come ben si è saputo dalle famose intercettazioni riguardanti Mafia Capitale, rende più del *business* della droga. Allora, visto che l'accoglienza dei minori in pericolo è un fatto doveroso, vediamo di renderlo ben strutturato, di renderlo ragionevole e di distinguere l'accoglienza dei minori in pericolo dall'accoglienza indiscriminata di tutti coloro che dichiarano di avere diciotto anni. Anche perché il caso vuole che il 53 per cento dei minori non accompagnati che arrivano in Italia dichiara di avere tra i diciassette e i diciotto anni. Curioso vero? Su 18 classi di età, il 53 per cento ha più di diciassette anni. O si verifica proprio uno strano fenomeno tra i nati nell'anno 1999 o 2000, per cui proprio a quell'età viene voglia o si è selezionati per venire in Italia oppure, molto più verosimilmente, chi ha diciassette anni dichiara di avere diciassette anni, chi ne ha diciotto dichiara di averne diciassette, chi ne ha diciannove *idem*, chi ne ha venti *idem*, e così via, visto che il Governo ha detto che non si può determinare l'età. Poi il Sottosegretario ha detto che vi è un margine di due anni: già mi accontenterei di due anni, così almeno accoglieremmo solo i ventenni e i trentenni li consideriamo maggiorenni. Invece così, andiamo avanti in questo modo. Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità, ma le conseguenze, i 17.000 reati compiuti da minori stranieri nel corso dell'ultimo anno rilevato, non ricadono sulle spalle dei presenti (salvo qualcuno), ma sulle spalle di tutti gli italiani. Questo è un fatto molto grave, ma noi vogliamo tutelare gli stranieri che si dichiarano diciassettenni, anche falsamente, molto più dei cittadini italiani. Questo è quanto si sta facendo.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, abbiamo appena finito di discutere in Commissione affari costituzionali un decreto-legge del Governo che, in qualche modo, si pone l'obiettivo di creare un equilibrio fra l'immigrazione e la sicurezza, ripristinando i CIE e tutta un'altra serie di strutture.

Forse quanto dice il collega Malan non corrisponde a verità? Gradirei avere una risposta anche dai relatori. C'è un grande consenso nel dire che i bambini che per varie ragioni - o perché sopravvivono a un naufragio o perché vengono affidati a terzi - arrivano in Italia debbono essere accolti, ma se è vero che il 53 per cento di quelli che arrivano dichiara di essere diciassettenne (l'età in cui si parte per il servizio militare, l'età della massima forza fisica e prestanza) e può dichiarare di avere diciassette anni anche se ne ha diciotto, diciannove o venti, vorrei sapere come un Governo e un Parlamento responsabile ci tutelano rispetto a chi dichiara il falso.

Oppure vorrei sapere se esiste un automatismo in forza del quale tutti coloro che arrivano in quelle determinate condizioni, senza documenti, perché li buttano via e magari si rifiutano anche di declinare le proprie generalità o di dare le generalità corrette, possono essere accolti. Se poi in quel *range* di età vi è anche una tendenza a commettere reati, il problema diventa ancora più complesso.

Qui nessuno chiede di non approvare norme che tutelino i bambini non accompagnati in Italia, ma non mi risulta che un diciassettenne (lo ripeto: l'età in cui si parte per il servizio militare) sia un bambino. Né mi risulta che chi, anche maggiorenne, utilizza questo strumento per essere accolto in Italia faccia qualcosa di lecito e consentito: l'ordinamento dovrà pur approntare, già nella legge, meccanismi tali da

evitare questo rischio e questo pericolo.

Gradirei sentire dal Governo parole rassicuranti circa la possibilità che non vi siano migliaia di persone di quell'età che arrivano in Italia approfittando di questo varco nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102, identico all'emendamento 1.103.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, al primo comma dell'articolo 1, noi parifichiamo, correttamente, il minore straniero non accompagnato, sotto il profilo della titolarità di diritti in materia di protezione dei minori, ai minori italiani e dell'Unione europea.

Quindi, tutti i diritti che spettano al minore italiano e al minore dell'Unione europea spettano al minore non accompagnato. Mi volete spiegare a cosa serve questo secondo comma? Se il comma verrà messo in votazione, non parteciperò al voto, perché non voglio essere responsabile di una norma che non ha significato. Il secondo comma infatti recita: «Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità». Dunque mi chiedo se abbiamo riconosciuto loro tutti i diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori italiani, secondo quanto previsto dal primo comma, oppure dei diritti vengono riconosciuti in ragione della maggiore vulnerabilità del minore non accompagnato. C'è una contraddizione in termini: se dovessi applicare questa norma, non saprei cosa ha voluto dire il Parlamento.

Credo dunque, colleghi, che sia utile che ciascuno di voi faccia una riflessione: una cosa è il primo comma, su cui siamo tutti d'accordo, che contiene un'affermazione di principio forte sulla parità dei diritti e sul riconoscimento della stessa posizione del minore italiano. Al secondo comma, invece, sembra quasi ci siamo pentiti di riconoscere tutti i diritti di protezione che spettano al minore italiano, dicendo che essi spettano sulla base della maggiore vulnerabilità. Non ho capito perché c'è questa previsione, visto che abbiamo riconosciuti uguali diritti. Vi rendete dunque conto che il secondo comma è completamente contraddittorio rispetto al primo comma? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti, identico all'emendamento 1.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Prendiamo atto che il senatore Sposetti non è riuscito ad esprimere il suo voto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, devo rappresentare anche io lo sconcerto rispetto ad una posizione di contrarietà già preventivamente manifestata da parte del Governo e che nel corso dell'esame dei vari articoli verrà espressa da parte del relatore. Devo infatti segnalare che ci troviamo, come sempre, di fronte al solito provvedimento bandierina. Si è deciso, perché la cosa commuove e suscita la pena di tutti, di approvare una legge che reca «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati». Quando iniziò l'esame del provvedimento, *in*

primis il relatore sottolineò la necessità di apportare delle modifiche, perché il testo non girava e avrebbe avuto dei problemi nella fase della sua applicazione. La stessa posizione è stata espressa anche dal Governo rispetto ad altri particolari, che possiamo definire tecnici. Si può infatti essere favorevoli o contrari dal punto di vista politico, ma una legge deve essere scritta in ogni caso come Dio comanda.

Ad un certo punto, però, questa iniziativa emendativa è stata bloccata dalla volontà di votare il testo approvato dalla Camera dei deputati, comunque fosse, in modo che il provvedimento potesse diventare legge e il relatore ha preannunciato la possibilità del ritiro di tutti i suoi emendamenti, per consentire una rapida approvazione del provvedimento. Come sempre, però, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi e in Commissione bilancio, su iniziativa della Ragioneria dello Stato, è stato rappresentato che il provvedimento - e non gli emendamenti - già esitato da parte della Camera dei deputati, non era coperto in almeno quattro passaggi. A questo punto il buon senso avrebbe consigliato, visto che si devono modificare quattro punti, perché ci sono delle condizioni obbligatorie imposte dalla Commissione bilancio, di introdurre anche le modifiche che il senatore Mazzoni e il Sottosegretario avevano preannunciato. Sembrava la soluzione più normale e di buon senso. E invece no, visto che dobbiamo approvarlo si prendono le sole parti modificate (o di cui la Commissione bilancio richiede la modifica) e tutto il resto non si tocca. Mi si spiega la ragione di questo atteggiamento?

Presidente Tonini, vorrei anche capire e mi chiedo se alla Camera dei deputati riferisca una Ragioneria dello Stato diversa da quella che riferisce al Senato, perché dalla Camera dei deputati arriva un testo senza relazione e qui, di colpo, si scopre che il provvedimento non è coperto. Magari qualcuno vuole portare avanti una bandierina. Tuttavia, come ho detto già in Commissione, se si va a verificare l'entità della copertura del provvedimento (poco più di 950.000 euro), ci si rende conto che questa non è sufficiente neanche per pagare il tessuto di quella bandierina.

Se vogliamo fare qualcosa di serio, visto che il titolo del provvedimento si riferisce a «minori», invito a votare a favore dell'emendamento 2.101 perché, come ha ben ricordato il senatore Malan, la maggior parte delle persone dichiarano di avere diciassette anni. L'emendamento prevede che venga accertata l'età inferiore agli anni diciotto. Esistono infatti degli esami medici e radiologici per poter accertare l'anno di nascita di una persona, così da non farci truffare da chi si propone come diciassettenne e invece viene solo per mangiarci sopra.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, in ulteriore alternativa a quanto è stato appena proposto dal presidente Calderoli (il cui emendamento riscrive l'intero articolo 2 in modo sensato), abbiamo proposto una correzione di portata inferiore, che però ha un suo peso importante. Con l'emendamento 2.102 si propone che la tutela prevista dal provvedimento valga per tutto il tempo in cui il minore è privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti. C'è il problema se la persona sia davvero un minore, ma su questo tema interviene l'emendamento illustrato dal presidente Calderoli. Noi ci occupiamo di un altro fatto.

C'è una questione non molto chiara. Ipotizziamo che arrivi in Italia una persona che dichiara - magari è così - diciassette anni di età. Dalla struttura del testo in esame sembra risultare che anche fra uno, due o tre anni la persona godrà dei benefici previsti perché è arrivata per tempo. Come abbiamo detto prima, per una strana anomalia statistica, nella maggioranza dei casi vengono dichiarati diciassette anni di età. Curiosamente, ci sono più diciassettenni che persone fra zero e quattordici anni. Strano.

Nei resoconti dei recuperi dei barconi leggiamo che spesso, durante la traversata, nasce un bambino. Su tutti i barconi vengono caricati maschi adulti, o apparentemente tali, perché un maschio di quindici, sedici o diciassette anni è sostanzialmente adulto dal punto di vista della struttura fisica. Stranamente, però, nasce spesso un bambino, perché i trafficanti, con cinismo, caricano sulle imbarcazioni, evidentemente contro la loro volontà, delle donne sul punto di partorire, così da poter fornire ai *media* la foto del bambino nato sul barcone. Questa cosa commuove tutti, ma dobbiamo capire che queste donne, per quanto vivano in condizioni difficili nei loro Paesi (ad esempio, in Libia), stanno meglio lì piuttosto che su un barcone inadatto alla navigazione, sovraffollato e senza l'ombra di assistenza medica. Beh, forse, noi dovremmo dirigere i nostri sentimenti contro i criminali che perpetuano queste cose. Tutti gli altri sono diciassettenni.

Allora, almeno dovremmo avere la tutela di dire che queste persone fruiscono degli amplissimi benefici previsti da questa legge fintanto che sono minorenni e fintanto che sono non accompagnati. Infatti si arriva al punto in cui arrivano genitori e figli - più verosimilmente, visto che sono quasi sempre maschi, padre e figlio - che dicono alla frontiera di non conoscersi. Il figlio dice di essere solo ma, una volta acquisiti i benefici, viene fuori il padre che dice di avere ritrovato suo figlio e si assiste ad una scena commovente come in una commedia di Terenzio, dopodiché anche il padre usufruisce dei benefici in quanto padre di un minore non accompagnato che dunque ha gli stessi benefici di un italiano non accompagnato. Praticamente si tratta di una specie di precittadinanza. Chiediamo allora che vengano posti dei limiti perché siamo contenti di questi fortunati ritrovamenti, che talvolta sono davvero l'epilogo di vicende drammatiche, ma a volte sono semplici, piccoli e facilissimi imbrogli consentiti dalla legge. Ebbene, facciamo in modo che, quando sono imbrogli, almeno non vengano premiati ma vengano trattati come tali e cioè che perlomeno non vengano considerati validi ai fini della nostra legge.

Sembra però che l'orientamento della maggioranza parlamentare e del Movimento 5 Stelle, che fino ad ora ha votato in totale adesione ai pareri dati dal Governo, sia diverso. Io penso che l'orientamento dei cittadini italiani sia assolutamente a favore dei bambini in pericolo di vita ma sia anche molto contrario a chi viene nel nostro Paese imbrogliando e strumentalizzando il dolore e il pericolo patito dai veri minori.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto volevo chiederle la cortesia di risolvere un problema: io la sento malissimo. Non so se è solo un problema solo mio, magari legato alla mia età, o un problema di volume ma faccio molta fatica a distinguere quello che dice.

PRESIDENTE. Prego i tecnici di provvedere a risolvere il problema.

Non si butti giù, senatore Volpi. So che ha compiuto gli anni da poco e le facciamo gli auguri per questo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Grazie, Presidente.

Illustro ora il complesso dei nostri emendamenti con i quali abbiamo cercato di risolvere alcune situazioni create da questo articolo, basandoci sulla necessità di accertare la richiesta, l'età e l'impossibilità di un ricongiungimento. Devo dire anch'io che, sinceramente, non mi sarei mai aspettato di dovere lottare su un provvedimento come questo per poter affermare la necessità che questo ramo del Parlamento potesse esprimersi anche in conformità con alcuni suggerimenti dati dal relatore nel sistemare e migliorare questa legge.

Faccio fatica anch'io, mi creda signor Sottosegretario, a capire perché c'è stato questo *stop* complessivo nel momento in cui, comunque, si accettano necessariamente alcuni emendamenti e quindi il provvedimento tornerà alla Camera. E noi non possiamo migliorare la legge; sembra quasi che vi sia una volontà ostativa al fatto che il Senato possa intervenire su questo provvedimento.

A me dispiace che alcuni colleghi, anche se sicuramente alcune sensibilità sono diverse, votino contro gli emendamenti ma vorrei ricordare che questo provvedimento comunque tornerà alla Camera e se vi è la possibilità di migliorarla non allunghiamo certo i tempi per farlo approvando qualche emendamento.

Ciò detto, noi chiediamo - come è stato già chiarito dal presidente Calderoli - di avere la certezza che si tratti di minorenni. Cosa costa inserire nella legge al nostro esame che debbano essere soggetti minori di diciotto anni? Non mi sembra che ciò stravolga la legge. Si tratta semplicemente di una puntualizzazione, altrimenti nasceranno delle speculazioni.

In secondo luogo, gli organismi internazionali non dicono di prendere tutto quello che arriva. Nella stessa Europa si dice di favorire al massimo i ricongiungimenti, ovvero di fare serie ricerche rispetto ai ragazzi che arrivano per vedere se c'è la possibilità di ricongiungerli alle loro famiglie nei Paesi di provenienza. Perché, allora, non vogliamo accettare emendamenti che mirano solo ad avere la certezza che questi ragazzi abbiano avuto tutte le opportunità per essere ricongiunti alle loro famiglie? Perché non vogliamo accettarlo? Ci sembra di buonsenso. Peraltro, anche sull'articolo 2 nutriti emendamenti

del relatore cercavano di riposizionare alcune regole.

Mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza: stiamo discutendo di un provvedimento che parla di diritti; poi, ognuno di noi può avere delle sfumature, può anche avere posizioni politiche diverse, ma perché non migliorarlo? Faccio fatica a capirlo: perché non migliorarlo? Signor Sottosegretario, avrei capito se aveste messo la fiducia: in tal caso il provvedimento sarebbe blindato e non si potrebbe fare niente. Invece, abbiamo un testo che torna alla Camera, con imposizioni "presa in giro"; un disegno di legge senza fondi: 900.000 euro per sostenere tutta l'infrastrutturazione.

Alcuni ordini del giorno della collega Serra affrontano alcune tematiche; poi ne parleremo. L'ha detto lei prima, signor Sottosegretario. Lei ha parlato... *(Il senatore Manconi si siede ai banchi del Governo)*. Presidente Manconi, sto parlando io, mi lasci parlare con il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la prego di seguire la discussione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Lei ha parlato o no di enti locali e del gravame che c'è sugli enti locali?

Signora Presidente, io pretendo che il Governo sia in condizione di ascoltare. Dopodiché, può anche far finta, ma che sia interrotto da colleghi mentre sta parlando un collega dell'opposizione, è una scortesia.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, ho già richiamato il Governo. Chiedo anche al senatore Manconi di consentire al Sottosegretario di stare attento alla discussione.

MANCONI *(PD)*. Non ho aperto bocca!

VOLPI *(LN-Aut)*. Prima parlava degli enti locali; ci sono momenti in cui dovremo e potremo risolvere la situazione degli enti locali. Ne parleremo quando discuteremo gli ordini del giorno della collega Serra.

La mia domanda specifica è: perché non proviamo a risolvere queste criticità? Ci sono degli emendamenti appositi. Non vi stiamo dicendo di approvarli tutti, perché è chiaro che alcuni sono politici ma, come diceva prima il presidente Calderoli, alcuni emendamenti tecnici fanno chiarezza: approviamoli, facciamolo insieme. Poi, dirò comunque che il provvedimento non mi piace, ma almeno avremo risolto alcuni equivoci insieme.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e non nego che, probabilmente, una riscrittura migliorativa del testo, soprattutto sotto il profilo della tecnica legislativa, si sarebbe potuta fare. Tuttavia, leggendo con attenzione l'articolo 1 (primi due commi) e di seguito l'articolo 2, pur ribadendo che si potrebbe anche scrivere meglio - sono d'accordo - mi sembra che la consecutività logica ci sia. Spiego meglio il perché e dico anche qualcosa sul merito degli interventi.

Si dice che le disposizioni del presente disegno di legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità e che minori stranieri non accompagnati sono titolari di diritti, come tutti gli altri minori italiani ed europei. Ora, è vero che il secondo comma specifica che tali disposizioni si applicano ai minori stranieri non accompagnati «in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità», ma è pur vero che si applicano tutte - non solo quelle del primo comma - esclusivamente ai minori.

Si dice di specificare che debbono avere non oltre diciotto anni, ma nell'ordinamento giuridico italiano la parola «minore» significa questo, quindi è già specificato. Tuttavia l'articolo 2 precisa che si applica ai minori che siano però privi di assistenza o di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano; specifica cioè che non si tratta di qualsiasi minore, ma di quanti versano in quelle condizioni.

Negli interventi che mi hanno preceduto è stato detto che in alcuni casi non è facile distinguere l'età di questi minori; sia chiaro però che devono sempre versare in stato di abbandono.

Mi si dice che può capitare che qualcuno lo faccia di proposito per entrare in Italia. È possibile, non lo

escludo. Tuttavia, votando il presente disegno di legge noi accettiamo l'idea che si possa correre quel rischio, semmai aumentando i controlli, ma con la possibilità che quei minori non entrino in Italia clandestinamente.

A quanti mi hanno preceduto dico infatti che non sarà un emendamento a bloccare il flusso di minori che arriva in Europa dal resto del mondo; non sarà qualcosa che ha deciso Trump ad evitare la clandestinità nel mondo. I flussi migratori ci saranno e al 99 per cento sono frutto della disperazione. Chi si mette su un barcone se sta bene a casa propria? *(Applausi delle senatrici Serra e Puppato)*. Chi si mette in viaggio rischiando di morire, se non perché è disperato? Rispetto ad un'avventura del genere, come possiamo immaginare di poterci bloccare perché c'è il rischio che il 10 per cento di quei minori lo faccia in maniera astuta o cinica? Non sono forse da perseguire quelli che li mettono sui barconi? So bene che quel rischio c'è, ma va corso se si salvano delle vite e non lo si può correre dal punto di vista dell'ordinamento giuridico perché nella bilancia si deve scegliere cosa pesa di più.

Va poi fatta un'altra considerazione sui fondi, che si dice siano pochi. Benissimo, questa è un'obiezione che condivido, perché non è che noi ci qualifichiamo poco. Se un minore entra in Italia e noi lo accompagniamo, noi stiamo facendo un'opera di censimento: non lo lasciamo nella clandestinità, stiamo facendo un censimento di quel minore, sappiamo dove va. Tuttavia ciò avviene se abbiamo i fondi, altrimenti entra e poi sparisce anche nei centri di prima accoglienza ed è proprio lì che ciò non deve accadere. È quindi lì che servono più risorse e finanziamenti, affinché quei minori (che abbiano anche diciotto anni e un giorno) entrino, vengano censiti garantendo sicurezza e un percorso possibile, umano, dignitoso, non per delinquere, ma per vivere in maniera dignitosa. Ecco, in quel caso l'obiezione è fondata. Se un emendamento va approvato è quello con cui si afferma che servono molti più fondi. Non sarà infatti l'emendamento di Tizio, Caio o Sempronio a bloccare la clandestinità o i flussi migratori nel mondo, perché la disperazione è ampia e noi dobbiamo rispondere con l'energia, la forza e l'intelligenza di capire che è esattamente opposto il percorso da compiere per garantire sicurezza a noi e dignità a chi viene, disperato proprio come noi siamo andati disperati nel mondo. Siamo andati a morire nelle miniere del mondo e sono pochi i monumenti nel mondo a indicare le miniere in cui sono morti gli italiani minorenni. Noi dobbiamo sapere che questa è storia della civiltà umana a dobbiamo fare un passo in avanti e non un passo indietro.

Al Governo dico di stanziare semmai più fondi per approvare finalmente il disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Mussini e Repetti)*.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore.* Signora Presidente, vorrei solo fare una precisazione poiché da più parti si è detto, anche nell'ultimo intervento, che questo sarebbe un provvedimento bandierina, perché la dotazione sarebbe inferiore ad un milione di euro. Al riguardo preciso che la dotazione complessiva del capitolo 2352, «Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», iscritto nello stato di previsione del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è pari a 170 milioni di euro per gli anni 2017-2018 e 2019 e, per quanto riguarda l'articolo 8, nel capitolo «giustizia minorile e di comunità», è previsto uno stanziamento per il 2017 di quasi 30 milioni di euro.

Infine, per quanto concerne i costi connessi all'accoglienza dei minori nello SPRAR, il costo dell'ampliamento, pari a 43.493.000 euro, sarà sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Quindi, i fondi ci sono e ci tenevo a sottolinearlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non posso non prendere la parola dopo gli interventi del senatore Ruta e del relatore. Al relatore voglio dire: *excusatio non petita, accusatio manifesta*. Può prendere tutti i fondi delle varie leggi di stabilità che ci sono al mondo, ma c'è una relazione tecnica di accompagnamento a questa legge che dice che quello che viene stanziato è meno di un milione di euro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Su tutto il resto possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, ma non si può vendere la pelle dell'orso quando l'orso è in giro per il bosco.

Senatore Ruta, con gli emendamenti 2.100 e 2.101 non ho intenzione di specificare che la minore età è inferiore ad anni diciotto, perché credo che a ciò siamo arrivati tutti. L'intento è di aggiungere la dicitura «di cui sia accertata l'età inferiore di anni diciotto», perché, per quanto mi riguarda, uno può anche dichiarare che ha diciassette anni, ma finché non è stato sottoposto a radiografia del polso sono anche libero di non credergli.

Accanto a questo c'è il fatto che con questo provvedimento si introduce il divieto di respingimento di un minore. Ma il minore è sempre tale perché lo dichiara lui ed è in stato di abbandono perché non accompagnato da nessuno dei suoi genitori, ma con quale strumento (visto che non sono previsti) posso verificare che quello che sta dichiarando il minore è vero e non utilizzi invece questa strada per venire in Italia per altri motivi? Ci rendiamo conto che qui non è prevista neppure la richiesta dello stato di rifugiato?

Noi attribuiamo al minore non accompagnato lo stesso stato del richiedente che ha portato a casa lo *status* di rifugiato. Allora, il minore che viene da zone perseguitate riceve lo stesso trattamento di chi, probabilmente per motivi economici e non sempre condivisibili, viene da altre aree del Paese. Noi così abbiamo posto questi ragazzi, purché minorenni (falsi o veri non importa), tutti allo stesso livello.

Le risorse sono assolutamente insufficienti, anche se non condivido il provvedimento. Quello che mi fa assolutamente rabbia è che sia stata inserita anche la norma di salvaguardia per cui, laddove non bastino le risorse, ce le vanno a mettere gli enti locali e i Comuni. E no, troppo comodo (mi vorrebbe da dire una brutta espressione) andare a fare una cosa con quello degli altri, ma qui dentro c'è scritto proprio questo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei dire al collega Ruta che, se vuole, intervengo anch'io parlando dell'elemento sicuramente drammatico dal punto di vista sociologico delle migrazioni. Condivido molto di ciò che ha detto lei, senatore, perché le storie dei nostri nonni e dei nostri papà molto spesso sono le stesse, ma credo che, proprio per quello che abbiamo vissuto, qui dovremmo fare delle buone leggi.

Mi permetto altresì di dire che buona parte di ciò che è scritto nella «Definizione» di cui all'articolo 2 io la definisco una bandierina. Sa perché, signor Sottosegretario? Perché lei sa meglio di me che quanto è scritto nella «Definizione», è già tutto nella giurisprudenza costituzionale. Queste cose le

abbiamo approfondite parlando anche di altre questioni sollecitate dalla sua maggioranza, ossia dello *ius soli*; queste cose sono già garantite dalla giurisprudenza costituzionale - se lo lasci dire da un geometra - quindi non venga anche lei qui a dirci che è tutto necessario.

Noi appoggeremo e voteremo a favore dell'emendamento 2.101. Credo che il nostro passaggio sia quello di mettere ordine, e ha ragione il presidente Calderoli: voi potete venire qui anche con un elenco di numeri lungo come il famoso rotolone della pubblicità in televisione, ma quello che c'è scritto nella legge e quello che voi del Governo avete preteso di avere nel provvedimento sono 900.000 euro. Quindi, per cortesia, siate almeno onesti intellettualmente e diteci: «Vogliamo fare questa cosa, non ci sono i soldi, non ci interessa, ma vogliamo piantare la bandierina su questo». Altrimenti gli italiani, quelli che vi hanno mandato a casa il 4 dicembre (anche se siete ancora qua), a un certo punto si sentono presi in giro.

Ci sono delle preoccupazioni. Collega Ruta, mi creda, le ho citate nella discussione generale: 236 dichiarazioni di persone, che per fortuna siamo riusciti a tenere all'interno del rapporto con il sistema, hanno dichiarato di essere state contattate dal terrorismo internazionale prima della partenza. Quanto al dato drammatico del fondo di cui stiamo parlando, non sono io a citarlo. Sono usciti oggi i dati: 46 per cento in più di provenienze già da quest'anno. Ci rendiamo conto che prendiamo in giro non noi (tanto fuori di qui molti pensano già bene di noi!) ma i ragazzini, e ognuno di quelli che arriveranno senza averne diritto avrà tolto un posto a quelli che hanno veramente bisogno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, perché precisa che cos'è l'età inferiore, che deve essere accertata, al limite anche con la clausola contenuta in ulteriori articoli di questo disegno di legge, in cui si dice che nel dubbio comunque il soggetto è considerato minorenne. Sarebbe già qualcosa. Però il fatto è che in questo disegno di legge non ci sono neppure gli strumenti per sollevare questo dubbio e soprattutto non c'è nessuno che abbia la responsabilità di porre questo dubbio, perlomeno nei casi evidenti.

Nei moduli in cui il pensionato di tanto in tanto deve autocertificare la propria esistenza in vita, per evitare che ci siano le note truffe avvenute in alcuni casi di anziane persone la cui morte viene tenuta nascosta dai familiari allo scopo di continuare a percepire la pensione, si ricordano le sanzioni in cui si incorre in caso di falsa dichiarazione. In altre parole si dice che se sei morto e dichiari di essere vivo, poi ti puniamo: una cosa quasi divertente. Nel provvedimento in esame invece non c'è neppure questo: lo dichiarano e basta; non c'è nessuna sanzione, perché non c'è da nessuna parte il tentativo di accertare l'età. Inoltre, c'è anche scritto - ci arriveremo nell'esame del testo - che, su semplice richiesta di queste persone, non si può neppure parlare con le autorità diplomatiche del Paese da cui queste persone provengono o dicono di provenire.

Pertanto, se uno dichiara di essere della Tunisia, Paese con cui ci sono buone relazioni diplomatiche e consolari, si potrebbe dire: visto che hai detto che ti chiami in questo modo e che sei di quel Paese, andiamo ad accertarlo; però non si può perché il soggetto ha dei timori. Infatti, nella norma c'è scritto che, in tutti i casi in cui questi dicono di temere delle ritorsioni o dei pericoli per la loro incolumità se le autorità del proprio Paese vengono informate, non si devono informare. Per cui, non abbiamo neanche la possibilità di informarci presso coloro che onestamente dicono di venire dal Paese dal quale realmente provengono. Un italiano beccato senza documenti viene sanzionato, multato e sottoposto a ogni sorta di vessazione, allo straniero gli vengono aperte le porte del nostro Paese, data assistenza e ogni altra facilitazione. Viene trasportato innanzitutto nel nostro Paese perché deve fare circa un centesimo del percorso con l'imbarcazione degli scafisti. Il 99 per cento del percorso viene assicurato dalle navi della nostra Marina, della Guardia costiera o di altre organizzazioni senza scopo di lucro evidente. Il minimo sarebbe chiedere a loro quanto viene chiesto a qualunque italiano e, cioè, di accertare e certificare. Provate a farvi dare qualunque cosa dallo Stato senza avere certificazioni, documenti o doppia certificazione. La legge sull'auto certificazione è stata approvata nel 1968, ma

ancora adesso molti uffici non la accettano. Invece, qui non c'è problema. Se uno dimostra palesemente trentacinque anni e dichiara di averne diciassette, viene in Italia, è mantenuto e potrà andare a scuola a spese del contribuente italiano. Per la scuola le risorse sono sempre le stesse perché, come è stato ben detto, il provvedimento prevede una somma, ma questa è troppo esigua e le spese saranno molto più alte. Tutte le altre spese finiranno a detrimento dell'efficienza di tutti gli altri servizi del nostro Paese sia per gli italiani che per gli stranieri. Quanti casi ciascuno di noi conosce benissimo, perché magari gli è stato chiesto un impossibile intervento, di stranieri perbene, con tutte le carte in regola e con il lavoro regolare nel loro Paese che vogliono venire in Italia per visitare un loro parente e a cui viene negato il visto turistico? Lo sappiamo benissimo. Migliaia di persone che verrebbero a portare soldi nel nostro Paese si vedono negare il visto turistico. Lo sappiamo benissimo; lo sanno tutti e, in particolare, il Governo. Perché devono spendere soldi per venire in aereo? Si prendono un barcone un po' meno scassato degli altri, così non rischiano la vita come la rischiano questi poveracci che vengono in Italia, fanno qualche chilometro, con pochi litri di gasolio (proprio pochi), arrivano vicino, chiamano le ONG, se non le hanno già chiamate prima, come succede di solito, e giungono in Italia senza nessun problema e a carico dello Stato italiano. A quelli che, invece, vogliono venire in Italia regolarmente pagando per visitare i loro parenti regolarmente immigrati viene respinto il visto.

Ebbene, ci sono delle gare ideologiche insensate tra le *ex* componenti del partito di maggioranza, che vogliono essere più a sinistra della sinistra della sinistra, però queste cose le pagano sulla loro pelle gli italiani e i Comuni. *(Applausi del senatore Alicata)*.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, non intervengo per replicare ai discorsi fatti perché è difficile rispondere con calma, ma per dare un senso e riportare l'Assemblea alla realtà di questa norma, che è necessaria.

Tante volte invochiamo norme per definire termini, dare senso e valore a una legislazione. In questo caso è ancora più necessario definire i minori non accompagnati per più di una ragione. La prima è che di minori non accompagnati si parla in una direttiva europea del 2001. In Italia se ne parla in decreti legislativi che hanno dato anche un valore e un senso in parte contrastante. Infatti, in una direttiva si parla dei minori richiedenti asilo, mentre in un'altra dei minori che non hanno richiesto asilo. Con questa norma si fa chiarezza da questo punto di vista, perché si assume il principio che un minore, in quanto tale, deve essere accolto; è ovviamente l'aspetto in positivo di un principio espresso in negativo, cioè l'impossibilità di respingimento. Questo è il valore che stiamo assumendo.

Quando, tra qualche giorno, la Camera ratificherà le poche variazioni approvate, questa legislazione si porrà all'avanguardia a livello europeo. C'è, infatti, una direttiva vecchia di anni e noi siamo in ritardo rispetto al problema dei minori non accompagnati. Pertanto, continuare a discutere in questi termini mi sembra veramente fuori luogo.

Mi sembra anche fuori luogo che i colleghi continuino a richiamare l'attenzione sulla minore età, presunta o reale, quando in questa normativa è disciplinato l'accertamento della minore età. Non stiamo parlando di una norma per la quale può arrivare chiunque, all'arrembaggio. Signori, non basta commuoversi davanti a un bambino morto su una spiaggia: a me fanno impressione le persone che dicono di avere sentimenti davanti a casi rispetto ai quali non avere sentimenti sarebbe disumano e poi, quando si tratta di evitare queste situazioni, si tirano indietro. Certo, stiamo parlando di minori. Se c'è un sospetto che la minore età non sia tale, si applica la procedura disciplinata dall'articolo successivo.

Vorrei aggiungere un'altra riflessione. Come si fa a dire che quando saranno esaurite le somme a disposizione, il peso dell'accoglienza graverà sui Comuni? Ma attualmente è proprio così: i minori vengono sostenuti dai Comuni, per quel poco di tempo che sono affidati loro. La normativa, quindi, da questo punto di vista, è fortemente innovativa, perché lo Stato si assume delle responsabilità, ovviamente mettendo a disposizione risorse, che in quanto tali sono quantificate nei limiti di quanto abbiamo letto in questo provvedimento.

Capisco che si possano avere posizioni ideologiche su questo argomento e che sia un argomento sensibile, ma un dibattito si fa anche sulla base della verità. Non si può, ad esempio, contestare questa definizione, che è assolutamente necessaria, altrimenti, come legislatori italiani, identificheremmo con lo stesso termine due diverse discipline, che sarebbero in contrasto con il dato che stiamo introducendo, ossia che i minori sono tutti uguali: qualsiasi sia la causa, la ragione per cui sono sul territorio italiano, sono soggetti alla protezione di cui stiamo parlando.

Si parla poi dei minori italiani, che non avrebbero la stessa protezione. Ma stiamo parlando di protezione! Immaginate un minore "energumeno", esempio cui fanno riferimento i colleghi per destare antiche e mai sopite paure: che sia un italiano o che sia uno straniero, davanti alla legge italiana avrà lo stesso trattamento. Quando parliamo di vulnerabilità e di accoglienza, parliamo di una fase particolare. È chiaro che quando un minore si appalesa come un delinquente si applicano le relative procedure di legge, ma questo vale per gli italiani e vale per gli stranieri. In questo caso stiamo parlando della protezione, ossia di un soggetto vulnerabile che si trova sul nostro territorio e che noi assumiamo come soggetto destinatario di diritti oltre che di doveri.

Questo è il limite. Le definizioni servono a circoscrivere; il resto sono paure ancestrali che dovremmo abbandonare, perché l'Italia un Paese civile e la società italiana a volte è molto più avanti di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Barozzino)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, sento fare affermazioni che - ci tengo che rimanga nei Resoconti del Senato - non passano inosservate in merito al problema di fondo con cui ci stiamo confrontando. Com'è noto (ci sono scritti che lo dimostrano), sono circa 200 milioni gli africani che, nei prossimi dieci anni, vorrebbero venire in Europa: 200 milioni che hanno questa aspirazione.

Non solo le agenzie internazionali, ma anche chi lavora sul campo, come, ad esempio, i missionari, ci avvertono che dai Paesi africani non emigrano i braccianti e le persone senza speranza, come purtroppo e disgraziatamente accadeva una volta dall'Italia (dall'Italia non se ne sono andati il commerciante o l'artigiano che avevano un'occupazione, ossia la piccola borghesia): dall'Africa, invece, se ne vanno quelli che riescono a mettere insieme 3.000-4.000 euro (che in Africa sono una fortuna), i più intraprendenti, i più giovani, i più attivi. Quindi quelle società vengono depauperate proprio di ciò quella dovrebbe essere la classe dirigente e il motore del loro sviluppo. Questi vengono a cercare fortuna in Occidente, depauperando sempre di più il tessuto sociale di quei Paesi, dove non c'è più quella classe di persone che per istruzione, per rango, per capacità e per intraprendenza sarebbe indispensabile per togliere un miliardo di persone dai livelli di povertà (in Africa stiamo parlando infatti di un miliardo di persone).

Nel momento in cui diamo un messaggio a tutto il mondo e anche all'Africa, tale messaggio avrebbe allora dovuto essere chiaro. I bambini abbandonati sono bambini abbandonati, mentre il diciassettenne, il diciottenne, il diciannovenne o il ventenne non è uno abbandonato, ma è una persona con 3.000 euro in tasca, che ha un'età tale che in tutti Paesi del mondo dovrebbe fare il militare o comunque è nell'età in cui è più capace di intraprendere. È difficile pensare che di un diciassettenne si possa dire che è una persona abbandonata. Con questi limiti e di fronte a una potenzialità di 200 milioni di persone, la domanda allora è: il nostro sistema fino a quanto può reggere? Fino a un milione, a due milioni, a tre milioni, a quattro milioni di persone? E l'Africa quanto può svilupparsi, se le persone più intraprendenti e capaci, invece di collaborare per lo sviluppo economico, sociale e politico del loro Paese, se ne vengono via in Europa? Io credo che questa sia una domanda legittima, che il Senato dovrebbe farsi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi scuseranno le colleghe ex PD se sono un po' ancestrale, ma cosa vuole, collega Lo Moro, capita.

Io credo che ci sia un aspetto veramente controverso: pare proprio che non si possa dibattere, perché, se uno dice una cosa contraria al vostro ragionamento, è razzista o xenofobo; ce l'abbiamo tutte. Noi abbiamo rappresentato delle situazioni ma queste non vi interessano. Ma io vi chiedo allora una cortesia: visto che c'è il Ministro per i rapporti con il Parlamento - lo dico con simpatia - allora mettete la fiducia, perché tanto a voi non interessano i ragionamenti che facciamo; che siano belli o brutti, non vi interessano. Mettete la fiducia, almeno la votate, siete tutti contenti e avete sistemato la situazione.

Collega Lo Moro, lei mi conosce da otto anni; se vuole, guardi che mi metto anch'io a fare quello che fa la polemica e le rispondo su tutto (le rispondo in maniera ovviamente educata, come lo è lei sempre). Però ditecelo, perché, se volete farlo, avete lo strumento. Si alza il Ministro, va in Consiglio dei Ministri, si fa dare la sua deleghina, viene qua e dice: «Signori della minoranza, come per tutte le altre 54 volte, non ce ne frega assolutamente un tubo di quello che dite voi». E mettete la vostra bella fiducina. Però la prego e vi prego, non venite a farci lezioni, perché guardate che i morti, quelli che hanno contato la settimana scorsa (più di 5.000), non ce li abbiamo noi sulla coscienza, ma ce li avete voi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, avrei voluto in realtà intervenire anche sull'emendamento precedente, per ribadire che la mancanza di familiari andrebbe, perlomeno accertata, senza che basti la mera dichiarazione.

Come ho già detto precedentemente, una volta che un minore ha ottenuto lo *status* privilegiato di minore non accompagnato, che comporta gli stessi diritti di un minore italiano, poi, cinque minuti dopo potrebbe miracolosamente incontrare i familiari e riuscire ad estendere anche a loro questi benefici. Quindi, che almeno si accerti questa assoluta mancanza.

Questo per quanto riguarda l'emendamento precedente. Su questo emendamento, il 2.104, mi chiedo se sia possibile che vi siano mille circostanze. Qui i minori devono essere addirittura senza familiari. Ma allora se, per ipotesi, un'intera scuola decide di venire in Italia, basta che non abbia i documenti per essere accolta, ma non turisticamente. Siccome gli studenti sono, chiaramente, tutti privi dei loro genitori, in quanto in un viaggio scolastico, allora li accogliamo tutti.

Ma non è neanche una questione di buon senso, bensì di rendere questo testo decente in vista del fatto che, purtroppo, probabilmente diventerà legge dello Stato, dal momento che continua a ricevere il sostegno della maggioranza e del Movimento 5 Stelle. Almeno, quindi, che si specifichi che questo minore debba essere privo di familiari o di altri adulti per lui responsabili. Questo mi sembrerebbe il minimo.

Vorremmo anche noi avere questa tutela per i nostri figli. Non vorremmo che un nostro figlio, se andasse a fare un viaggio in qualche Paese, dove non è con i genitori ma solo con gli insegnanti, e perdesse il passaporto, diventasse obbligatoriamente un rifugiato in quel Paese.

Bisogna avere un minimo di serietà. Stiamo scrivendo una legge, non è un comizio, non è una delle comparsate televisive dell'ex Presidente del Consiglio dove si sa già che non c'è nulla di vero. Questa è una legge che poi dovrà essere applicata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo solo per verificare, con il relatore e con il Governo, la possibilità di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, sono d'accordo con il senatore Calderoli, ma volevo dire che mentre l'Assemblea, a sostegno di questa sua richiesta, si occupa di minori in astratto, perché è una norma che riguarderà coloro che arriveranno, io mi sono occupato di minori in concreto.

Voglio segnalare all'Assemblea, sostenendo la richiesta del senatore Calderoli e occupandomi di minori, che a pochi metri dall'ingresso del Senato da questa mattina l'emittente televisiva Italia 1, di Mediaset (e quindi so quello che dico), sta utilizzando una bambina di circa otto o dieci anni, autorizzata dai genitori - sciagurati - che fa domande con un iPad in mano. Questa bambina è utilizzata dalla trasmissione «Le Iene» come se fosse ammaestrata, per chiedere (è successo a vari parlamentari) quanti sono i parlamentari o il passato remoto del verbo amare, al fine di dimostrare l'ignoranza di noi tutti come classe politica. Questo avviene abitualmente, chi di noi vuole risponde e chi non vuole non risponde, ma è la prima volta che viene utilizzato un minore, a pochi metri da qui, autorizzato dai genitori. È una vergogna assoluta da parte di Mediaset e di Italia 1! *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (Ncd-CpE), Misto, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, ALA-SCCLP, GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), LN-Aut e CoR)*.

I minori devono andare o a scuola o stare con i genitori! Non a giocare a dieci anni con l'iPad! È uno schifo!

PRESIDENTE. Verificheremo se è un minore in stato di abbandono, senatore Gasparri.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.105, avanzata dal senatore Calderoli.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, il mio parere è favorevole.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, credo che ci sia un equivoco. L'emendamento non potrebbe essere accolto come mozione da parte del Governo...

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Come ordine del giorno!

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. ... e non può essere accolto nemmeno come ordine del giorno. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. Senatore Calderoli, mi avete chiamato in causa diverse volte; esso non può essere accolto come ordine del giorno per le stesse ragioni per le quali il Governo si è opposto alla modifica dell'articolo 2. La modifica proposta è per un verso inutile, per un verso superflua e per un verso contraddittoria con il nostro ordinamento: non con quello che ho stabilito io, ma con quello che ha stabilito questo Parlamento. Tale modifica è inoltre superflua perché, se la norma è destinata a diventare legge, essa opererà all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, dove per maggiorenne si intende la persona che ha raggiunto i diciotto anni di età. Non c'è bisogno di fare

alcuna specificazione, perché esiste già un codice civile che stabilisce chi sono i maggiorenni e chi sono i minorenni.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Non è questo: quello in esame è l'emendamento 2.105!

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo scusa, senatore Malan, la chiedo di farmi ultimare l'intervento.

PRESIDENTE. Senatore Malan, faccia concludere il rappresentante del Governo.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Essa è inoltre fuorviante, perché fa riferimento ad un'età già accertata, che si incarica di accertare l'articolo 5 dello stesso testo normativo. Quella dell'articolo 2 è una norma definitoria, che si riferisce a coloro che vengono accertati minori in base all'articolo 5 e non c'è bisogno di alcuna specificazione. È infine una norma contraddittoria, perché la distinzione tra minori non accompagnati facenti richiesta di asilo e minori non accompagnati non facenti richiesta di asilo l'ha già superata il Parlamento, nella legge finanziaria del 2015. Ricorderete infatti che esistevano due competenze diverse: una del Ministero dell'interno, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo, per i minori richiedenti asilo, e una del Ministero del *welfare* per i minori non accompagnati non richiedenti asilo. Avete ritenuto che la posizione da tutelare fosse quella della minore età e in ragione di questo avete superato quella dicotomia e avete stabilito un'unica competenza in carico al Ministero dell'interno, con riferimento ai minori non accompagnati.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ci stiamo riferendo all'emendamento 2.105?

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signora Presidente, questa proposta è esattamente un riflesso delle modifiche richieste all'articolo 2. Per queste stesse ragioni non può essere accolta in alcun modo, perché le procedure cui si fa riferimento sono già previste dal nostro ordinamento. Quando il minore è stato identificato in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 5, e si scopre che ha genitori residenti in altri Stati, si può già reindirizzare verso i suoi genitori, come del resto prevede il disegno di legge in esame: lo abbiamo detto in premessa, perché il ricongiungimento familiare è il primo obiettivo del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se, alla luce di queste considerazioni, intende rivedere il suo parere.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente mi rimetto all'Assemblea.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, che io possa chiedere la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno è un conto, ma che venga considerata come una dichiarazione di voto non ci sta.

Mi rivolgo al Governo: signor Sottosegretario, lei ha fatto un caldo e accalorato intervento pensando che l'emendamento, come è stato giustamente ricordato dalla Presidenza, fosse il 2.101. Guardi però che nell'emendamento 2.105, al nostro esame, non c'è niente che sia riferito all'età, quindi non lo ha neanche letto. Ho chiesto infatti che un emendamento con cui si chiede di esperire tutte le possibilità per il ricongiungimento del minore venisse trasformato in un ordine del giorno. Se il Governo non ritiene accoglibile l'indicazione che, da parte nostra, debba esserci almeno un tentativo perché si possa realizzare, allora questa è una legge di persecuzione dei minori non accompagnati: è la tratta dei bambini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, conferma la sua valutazione?

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si, confermo. È già previsto.

PRESIDENTE. Il relatore si è rimesso all'Assemblea.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.105, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, vorrei dire al senatore Malan e ad altri colleghi intervenuti che le loro ansie saranno pienamente soddisfatte dal cosiddetto decreto Minniti. Tra un po' - scusate la battuta - avrete tutta la possibilità di rifarvi.

Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea su ciò che stiamo votando esattamente. All'articolo 2 diamo l'esatta definizione del minore straniero non accompagnato e ciò è fondamentale. Abbiamo sentito molte cose che - devo dire con molta onestà - sembrano dettate solo da furore ideologico (questo ve lo vorrei rimandare indietro) e non dal contenuto esatto della norma, anche perché - il Sottosegretario lo ha detto - tutte le procedure previste per il tentativo di identificazione dei minori sono contenute all'articolo 5; nell'articolo 2 stiamo semplicemente dando la giusta definizione e per questo voteremo a suo favore.

Vorrei rapidamente soffermarmi sulla crudezza, purtroppo, della realtà. Abbiamo avuto rappresentazioni di minori e addirittura di donne incinte che vengono fatte salire sui barconi in modo che partoriscano durante la traversata. La realtà che abbiamo di fronte è drammatica. Siamo drammaticamente in ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Tutte le associazioni - a partire da Save the Children - chiedono da tempo di arrivare finalmente all'approvazione del provvedimento, perché mentre noi parliamo i minori arrivano e poi scompaiono, diventando preda della criminalità organizzata. Come ho detto la scorsa settimana nel corso della discussione generale, dobbiamo garantire tutte le tutele e protezioni possibili a bambini, bambine e minori che rischiano davvero e che spesso - ahimè - arrivano nell'ambito della tratta e vengono incanalati nel nostro territorio.

Vi è l'assoluta necessità di non fare delle caricature di ciò che stiamo approvando e di ragionare con serietà, perché questa è la questione che abbiamo di fronte ormai da molto tempo. I dati sono drammatici. Pensate soltanto che nei primi due mesi di quest'anno gli arrivi di minori non accompagnati sono aumentati del 50 per cento rispetto all'anno precedente. Non possiamo continuare a raccontarci le favolette, sostenendo che con queste norme chissà cosa facciamo.

Il problema è casomai un altro e vorrei riproporlo con forza in questa sede: come vedremo più in generale quando esamineremo il cosiddetto decreto Minniti, in questo Paese non esiste alcun canale legale per l'ingresso. È quindi inutile che continuiamo a fare queste caricature. L'unico canale legale - lo dico al senatore Malan che lo dovrebbe conoscere bene - è il corridoio umanitario, utilizzato anche ieri da dei profughi siriani, che è stato attivato dalla Tavola Valdese, dalle Chiese evangeliche e dalla Comunità di Sant'Egidio. Questo è, al momento, l'unico canale legale presente nel nostro Paese e credo che dovremmo riflettere tutti sul fatto che viene promosso volontariamente dalla Chiesa, dalle Chiese evangeliche e dalla Tavola Valdese. Noi, invece, continuiamo di fatto a normare la clandestinità, senza trovare un canale di ingresso legale, soprattutto in casi drammatici come quelli riguardanti i rifugiati e coloro che scappano dalle guerre e dalle tragedie che si verificano in varie parti del mondo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questa volta sarò breve. Sono rimasto basito dalla risposta del Sottosegretario perché ha detto di no ad una cosa che è di una semplicità estrema. Chiedo sempre ai colleghi di zittirmi se faccio polemica. In questo momento non sto facendo polemica: l'ordine del giorno G2.105 impegnava il Governo ad applicare la normativa prevista dopo aver verificato se i ragazzi hanno parenti in qualche altro paese europeo e vi sia la possibilità di un ricongiungimento. Cosa ci ha raccontato signor Sottosegretario? Lei ha detto no ad una cosa che è scritta negli atti europei. L'ordine del giorno proponeva semplicemente di applicare la legge e le protezioni che prevede dopo aver controllato bene che le persone coinvolte non abbiano parenti in Germania, in Danimarca o nel loro Paese perché, in tal caso, dovremmo facilitare il ricongiungimento.

Io penso che siamo al paradosso perché non solo non si vuole parlare del problema ma non ve ne importa nulla. Io sono stupito da questa cosa: sono stupito e sono scioccato e lo dico ai colleghi che hanno sensibilità su questi argomenti.

Mi scusi, relatore, la invito nuovamente, considerata tutta la stima che ho per lei, a sottrarsi da queste figure, perché lei, che è persona intelligente e capace, aveva capito perfettamente cosa diceva l'emendamento che è stato trasformato in ordine del giorno. La prego, glielo dico in amicizia (sa che nutro per lei amicizia e stima): si sottragga perché non è possibile trattare il Parlamento in questo modo. Lei rappresenta la Commissione e dunque i colleghi di maggioranza e di opposizione. Il suo parere autorevole, capace e intelligente ha molto più valore di quello di un Sottosegretario che non sa di cosa sta parlando. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non voterà a favore di questo articolo per il quale erano stati proposti emendamenti di buon senso per renderlo vagamente compatibile con la realtà.

Mi permetto di citare l'intervento della senatrice Lo Moro la quale, con pacatezza, semplicità e sincerità, ha detto chiaramente che questa legge ci pone all'avanguardia in Europa. In altre parole, nessun paese, in Europa, dà queste garanzie totali, indiscriminate - e dunque irragionevoli - a chiunque entri nel territorio.

Non so se gli italiani sono tanto contenti di essere all'avanguardia. Forse si accontenterebbero di essere nella media, di essere tra quei Paesi, cioè tutti tranne l'Italia, che non vanno a prendere gli immigrati a pochi chilometri dalle coste libiche e poi li portano nel proprio territorio, li mantengono e gli danno lo *status* di rifugiati, basta che dichiarino di essere minorenni. Ecco, un'avanguardia di questo tipo davvero non ci interessa. Noi vorremmo essere all'avanguardia nella tutela dei diritti umani in generale, vorremmo essere l'avanguardia nella tutela dei nostri cittadini, nella qualità delle scuole, nella qualità della sanità. E invece no: si gravano le nostre scuole e la nostra sanità - che già hanno tutti i loro problemi - e i Comuni con oneri dovuti alla massa di persone che vengono in Italia dicendo di essere, o anche essendo, diciassettenni. I nostri diciassettenni avranno un bel dichiarare di avere questa età ma non si spenderanno 2.200 euro al mese per loro, come invece si spendono per qualunque straniero che venga in Italia e si dichiari minorenne.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anche nel caso dell'articolo 3 proponiamo alcuni emendamenti per tentare di dare un po' di senso ad un testo ideologico che presuppone che tutti siano onesti, sinceri e benintenzionati. Annuncio una cattiva notizia: se fosse così, non ci sarebbe bisogno di leggi, né di giudici, né di Governi, perché, automaticamente, se tutti fossero così, in Italia come all'estero, non ci sarebbe bisogno di nulla: né delle nostre leggi, né di altro. È proprio perché ci sono persone che non sono sempre oneste, sincere, perfette e pacifiche, che bisogna porre qualche limite.

Tra coloro che sono venuti in Italia come minori non accompagnati ci sono colpevoli accertati di 32 omicidi volontari solo nell'anno 2015: queste probabilmente non sono persone che venivano in Italia benintenzionate; credo che sarebbe stato meglio se fossero ritornati nei loro Paesi, anche se veramente avevano sedici o diciassette anni. Ci sono stati poi 54 tentati omicidi, che non sono andati a buon segno ma che verosimilmente hanno lasciato il segno sulle persone vittime di questi tentativi; 1.560 lesioni personali volontarie perpetrate da stranieri minorenni; 10.000 reati contro il patrimonio e l'incolumità pubblica e 268 violenze sessuali perpetrate da minori stranieri. Direi allora, direi che se per caso non ci si arrivasse - il discorso vale anche per gli italiani, che non sono tutti rispettosi della

legge e qualcuno forse ha bisogno di qualche limite - abbiamo una statistica specifica riguardante gli stranieri minori in Italia. In questo caso invece il presupposto è che siano tutti santerellini, bambini nell'immediato pericolo di vita. Purtroppo, accade anche questo e questi bambini devono essere assolutamente soccorsi, aiutati, accolti; ma non è accettabile che, in ragione di questi minori che meritano l'assistenza e che meritano almeno parte delle previsioni - probabilmente tutte - di questo disegno di legge, si prenda pretesto per estendere queste prerogative a tutti.

Proponiamo perciò con tali emendamenti che venga soppressa la parte in cui si dice che in nessun caso - in nessun caso vuole dire proprio nessuno - può disporsi il respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Proponiamo invece che, per esempio, se questi minori hanno un comportamento violento e formulano minacce oppure affermano il proposito di compiere reati in Italia, possono gentilmente essere respinti, anche se hanno - o dichiarano di avere - diciassette anni; anche qui, salvo il caso che non sia disposto, nel loro superiore interesse, il loro riaffidamento ai familiari.

Qui abbiamo un caso paradossale: arriva un minore alla frontiera, di cui sono individuabili i genitori, ma non possiamo respingerlo; dobbiamo tenercelo, poi fare tutte le trafile, fare un po' di burocrazia. È così che creiamo dal nulla situazioni traumatiche: il bambino viene messo in una compagnia verosimilmente non meravigliosa solo per il fatto che è un minore straniero non accompagnato. Le nostre sono normali proposte di buonsenso.

Ancora, rispetto ai casi eccezionali di respingimento, il provvedimento può essere adottato, non nell'immediato, a condizione che lo stesso non comporti un rischio ? notate bene ? di danni gravi per il minore. Cosa vuol dire rischio? Almeno abbiamo proposto di specificare che si tratti di un «rischio specifico e concreto», perché altrimenti il rischio qual è? Esco di casa, vado per la strada e rischio di essere investito da un'auto. Magari, anche se sto sul marciapiede il rischio c'è; non si può dire che il rischio è zero. Se invece sto in casa il rischio è zero; posso avere altri problemi, ma non correre il rischio di essere investito da un'auto. Ora, i Paesi di provenienza sono certamente meno ordinati del nostro, hanno indici di mortalità, di incidenti stradali, di criminalità superiori al nostro e non è strano che ci sia un'alta percentuale di criminalità anche tra quelli che vengono in Italia; è irragionevole non pensarlo rispetto ad un Paese dove c'è un tasso di criminalità molto più alto che in Italia (qualcuno poteva anche pensarlo; i dati citati dimostrano che non è vero). Quindi, per chi viene da un Paese dove c'è il doppio degli omicidi dell'Italia - che peraltro, quarant'anni o sessant'anni fa aveva molto più del doppio di omicidi di oggi - il rischio c'è, e se ne sta in Italia. Ma scherziamo?

Scriviamo la legge con il buon senso, avendo senso della realtà, perché altrimenti la realtà si farà sentire in modo molto pesante e a carico dei cittadini che ne saranno vittima. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il divieto di respingimento ha un'accezione ideologica. Domando al Ministro, che conosce bene questa materia, se in questo momento lei può respingere un minore: c'è qualche norma che oggi consente di respingere un minore? C'è un'accezione ideologica evidente e palese.

Mi permetto però di dire che in questa fase di illustrazione degli emendamenti vorrei preparare il Sottosegretario, visto che noi abbiamo presentato l'emendamento 3.0.100. Se vuole lo leggo io, altrimenti può leggerlo lei con calma prima che arriviamo a votarlo. L'emendamento propone di inserire all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo le parole: «Per la valutazione dell'interesse superiore del minore», le seguenti: «, da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari». Va bene o è una sciocchezza anche questa? Si fa dunque riferimento a delle linee guida con i Ministeri interessati, e magari si potrebbe prevedere, come abbiamo fatto noi, che queste ricevano almeno un parere dalle Commissioni competenti. È così aberrante, signor relatore? Vuole darci la soddisfazione di essere smentito un'altra volta dal Governo, magari dicendo che è una proposta normale, non dico intelligente perché noi non ci

sentiamo adeguati al vostro confronto. Solo voi, infatti, riuscite a farvi bocciare tutte le leggi dalla Corte costituzionale. Se in questo caso, però, prendeste in considerazione la nostra proposta ci farebbe piacere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, capisco che c'è un certo disinteresse dell'Assemblea e pare che il provvedimento debba passare così com'è, ma vorrei capire le ragioni di un'opposizione a questo emendamento.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,26)**

(*Segue* PALMA). Cosa dice l'emendamento 3.105? L'articolo 3 del provvedimento dispone che nessun minore possa essere respinto alla frontiera, in nessuno caso: siamo d'accordo. Ma nel caso in cui, come specifica l'emendamento 3.105, il minore di età superiore ai quattordici anni, al contatto con l'autorità di polizia alla frontiera, affermi di voler commettere reati in Italia, tenga un atteggiamento violento, ovvero proferisca minaccia, in questo solo e unico caso, in cui il soggetto per il suo comportamento appare pericoloso, è possibile respingerlo alla frontiera?

Vede, senatore Ruta, siamo anche disponibili - come lei ha detto nel suo intervento - a correre il rischio che questa legge comporta sotto il profilo della possibilità dell'entrata di minorenni che minorenni non sono o altro ancora, ma non siamo davvero disposti a correre il rischio che una legge così generica e malfatta consenta a un soggetto, sia pure minorenne, ma che in maniera chiara ed evidente appalesi la sua volontà di commettere reati, o addirittura li commetta nel momento del contatto con l'autorità di polizia, di entrare in questo Paese e che non possa essere respinto.

Credo che la proposta sia ragionevole e a tutta l'Assemblea dico un'altra cosa: voi ritenete che l'emendamento 3.105 non sia sostanzialmente sintonico alla spiegazione che viene data nello stesso provvedimento, all'articolo 1, comma 2, quando si dice che tutte le disposizioni del provvedimento si applicano ai minori non accompagnati per una ragione, ossia perché la loro è una condizione di maggiore vulnerabilità. Sostanzialmente si fa un discorso di carattere generale: i minori non accompagnati sono in condizioni di maggiore vulnerabilità, onde per cui si applicano le disposizioni di questa legge. E quando quel minore alla frontiera minacci, usi comportamenti violenti e manifesti l'intenzione di commettere reati, davvero secondo voi è in condizioni di maggiore vulnerabilità, ovvero

è un'eccezione rispetto alla categoria di appartenenza su cui fa leva la giustificazione della legge?

Pertanto credo che, senza toccare in nulla l'impianto generale del provvedimento, accogliere l'emendamento del senatore Malan e della senatrice Rizzotti, che concorda sul fatto che nessun minore possa essere respinto alla frontiera, salvo che abbia più di quattordici anni, tenga un comportamento violento, minacci o manifesti l'idea di commettere reati in Italia, sarebbe una decisione di buon senso che non tocca per nulla tocca il provvedimento e che, senatore Ruta, ci fa correre un rischio leggermente minore. Posso dirle di più: facendoci correre un rischio leggermente minore, sostanzialmente è in grado di abbattere, anche in modo significativo, le statistiche a cui faceva riferimento prima il senatore Malan. Volendo poi seguire l'intervento di qualcun altro, eviterà a molti, proprio per questo effetto, di usare le cosiddette paure - com'è stato detto - mai sopite per cercare di ostacolare questo provvedimento.

Credo che sia un emendamento di buonsenso e davvero non capisco il parere contrario sia del relatore che del Governo.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti, fino alle parole «*lettera* a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.103.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questo emendamento propone che sia possibile il respingimento alla frontiera nel caso si tratti di persona che affermi il proposito di commettere reati nel nostro Paese, nel nostro Continente. Cito un caso concreto. C'è un giovane che ha raggiunto una certa effimera notorietà qualche tempo fa per aver ucciso una dozzina di persone a Berlino investendole con un veicolo accanto a un mercatino di Natale. Questa persona è arrivata in Germania nel luglio 2015 per poi compiere il suo principale reato a Berlino, poco prima dello scorso Natale. A Berlino già in precedenza spacciava cocaina: messo sotto sorveglianza, ha fatto richiesta formale di asilo politico in Germania, ma è stata respinta. È stata invece decisa la sua espulsione perché trattavasi di un uomo di una trentina d'anni.

La sua storia passa ampiamente anche per il nostro Paese, perché in Italia era già stato condannato a quattro anni di reclusione per aggressione, danni e incendio al centro di accoglienza nel quale era

accolto. Ricordo che 1.801 reati sono stati accertati come compiuti da minori stranieri nei centri di accoglienza. In questi centri, finanziati dal contribuente italiano, ci sono stati, nel solo 2015, 1.801 reati. Questi numeri sono verosimilmente molto aumentati perché, con la politica condotta dal Governo, gli arrivi sono aumentati anch'essi, per cui è normale prevedere che ci sia stato un aumento di pari passo. Ripeto, nel 2015 vi sono stati 1.801 reati.

Il citato signore, che si chiama Anis Amri, era arrivato in Italia all'età di diciotto anni nel 2010, dichiarando di averne diciassette. Lui probabilmente alla frontiera non ha dichiarato che avrebbe voluto compiere reati, ma se anche arrivasse in Italia uno intenzionato a ripetere il suo gesto (molti lo hanno salutato come un eroe della guerra santa), dicendo di avere diciassette anni e magari avendoli veramente, e dicendo - ripeto - di voler fare le stesse cose che ha fatto il signor Amri, non si potrebbe espellerlo. Ci sarebbe uno psicologo che vedrebbe di che cosa ha bisogno e quant'altro, dopodiché l'*iter* sarebbe all'incirca lo stesso.

Nel caso di Amri non è un fatto ipotetico perché si è verificato: ha aggredito, ha spacciato droga e infine ha ucciso 12 persone, probabilmente nell'idea di conquistarsi il paradiso che certi folli ritengono aspetti i criminali che uccidono persone innocenti in nome della propria religione, mentre invece la loro sorte nell'aldilà a mio parere è esattamente opposta, e nell'"aldiqua" dovrebbe essere pesantemente sanzionata e prevenuta dagli Stati, e non facilitata da un'autostrada privilegiata a spese dei contribuenti italiani.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.105, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.106, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.107, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vista l'empatia che si è creata tra la maggioranza bulgara e l'opposizione, l'assoluta mancanza di dialogo e di miglioramento, voteremo contro l'articolo 3, con gioia della maggioranza e del Sottosegretario. *(Il senatore Santangelo fa cenno di verificare la corrispondenza delle tessere con i senatori presenti)*.

PRESIDENTE. La mia tessera è rimasta lì perché sono venuto a presiedere, senatore Santangelo: prego i senatori Segretari di ritirarla e di fare una verifica generale per vedere se ci sono anche altre tessere fuori posto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Senatrice Saggese, voti. È chiaro che la senatrice Segretaria è qui. La ragionevolezza fa parte delle regole.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, immagino che anche su questo emendamento ci sia il parere contrario. Signor Presidente, il relatore e il Governo hanno espresso il parere anche su questo emendamento?

PRESIDENTE. Sì.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo allora che l'emendamento possa essere trasformato e accolto come ordine del giorno, ricordando a tutti i colleghi che chiediamo solo una cosa: la concertazione tra Ministeri diversi e un passaggio che riguardi le linee guida nelle competenti Commissioni parlamentari. Votando contro questa proposta, votiamo contro noi stessi. Non avremo nemmeno la possibilità di vedere le linee guida. Chiedo, ripeto, che venga accolto come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vediamo se il relatore e il Governo hanno un parere diverso rispetto all'ordine del giorno.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere è contrario, ma vorrei spiegare perché non appaia immotivato. Senatore Volpi, non c'è niente di personale.

Nell'emendamento si dice che la valutazione dell'interesse superiore del minore secondo la giunta dovrebbe essere attuata in base a linee guida adottate dal Ministero dell'interno. Questa legge attribuisce la competenza a valutare non solo la minore età, ma anche il bene del minore a giudici come il giudice tutelare o il giudice dei minori e così via. Non è possibile per me addivenire positivamente all'idea che l'interesse superiore del minore sia determinato dal Ministero dell'interno, pur essendo il Ministero al quale appartengo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.0.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancora una volta tentiamo di usare il senso di realtà, ovvero il buonsenso, in una legge che appare voler tenere rigorosamente il buonsenso al di fuori del proprio testo.

L'emendamento 5.104 propone una modifica all'articolo 19-*bis* che si intende inserire dopo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede «un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto (...). Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale». Con l'emendamento propongo di aggiungere «ove l'età lo renda possibile».

Il bambino nato sul barcone, che ha poche ore di vita quando arriva, deve fare il colloquio con il mediatore culturale? È ovvio che non lo farà, ma intanto abbiamo scritto che bisogna farlo. Pertanto, quel poco personale, che lavora già in situazioni di disagio estremo, dovrà, in mancanza del colloquio, compilare un modulo in cui scrive che non è stato possibile effettuare il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, come modificato dalla legge che purtroppo probabilmente diventerà questo testo, a causa del fatto che il bambino aveva poche ore di età. La burocrazia, che tanto si racconta di voler limitare, invece si alimenta, sempre in nome di questo idolo ideologico per cui questi sono tutti bambini bisognosi, ma poi, in certe circostante, ci vuole il mediatore culturale.

Ma, signori, un bambino con quattro ore di vita che colloquio deve fare per raccontare la sua storia al mediatore culturale e all'interprete? Siamo seri!

Naturalmente, poiché il rappresentante del Governo ha anticipato i suoi pareri dicendo che vi è un parere favorevole solo sull'articolo 11, evidentemente esprimerà parere contrario su questo emendamento e credo, con le mie capacità intuitive, che anche il relatore sarà contrario.

Anche questo lo lasciamo. Per carità. Infatti, accogliere qualcosa di buon senso... Attenzione, se si accoglie qualcosa di buon senso, poi emerge maggiormente la follia di tutto il resto. Pertanto facciamo finta che sia tutta una roba folle; dato il periodo in cui siamo, potrei chiamarla una carnevalata, ma purtroppo questa legge durerà tutto l'anno, non sarà in vigore solo a carnevale e ci sarà molto poco da ridere. Infatti, coloro che davvero sono bisognosi di assistenza non la riceveranno o la riceveranno assieme a centinaia di altre persone, alcune come il signor Amri, che, arrivato da minorenne o dichiarato minorenne in Italia, ha compiuto reati in Italia e in Germania, dove ha ammazzato 12 persone. Questa persona probabilmente darebbe dei problemi anche ai suoi compagni di residenza in un centro di accoglienza, tant'è vero che sempre questo signore per l'appunto fu condannato nientemeno che a quattro anni per un reato compiuto lì. Però niente, dobbiamo accoglierli tutti e

trattarli tutti come se fossero delle bravissime persone; follemente, anche i neonati devono essere trattati da diciassettenni. Questa è una cosa veramente straordinaria.

Un altro emendamento cerca di venire incontro al fatto che non è sicuro che queste persone abbiano bisogno di interventi urgenti di primo soccorso. Infatti, molte delle persone che arrivano scoppiano di salute e in tanti casi lo vediamo bene. Arrivano questi ragazzoni pieni di vita e di muscoli. Arrivano con i loro telefonini, fanno il segno della vittoria davanti alla telecamera e telefonano a casa per dire: «È andato tutto bene, venite anche voi». Ma è previsto dalla procedura che si debba dare loro la prima assistenza indispensabile e urgente (figuriamoci la seconda!). Anche lì ci sarà un modulo da compilare: «L'adempimento di cui alla legge (…) non è stato attuato perché, dopo accurati accertamenti, non ce n'era bisogno». Perché non scriverlo? Sul resto tornerò durante il voto sui singoli emendamenti.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo è un articolo che entra nelle fasi procedurali; quindi cominciamo a trattare una questione tecnica, sulla quale, secondo noi, ci sono parti assolutamente emendabili.

Faccio l'esempio del nostro emendamento 5.105. Nell'articolato si parla di una serie di soggetti che dovrebbero essere coadiuvanti nella fase di rapporto con il minore. Noi riteniamo che debba esserci una posizione più terza. Qui si parla anche di associazionismo e io non voglio togliere nulla a chi fa questo lavoro, però secondo noi l'ente che può essere preposto a fare ciò è la ASL (noi abbiamo scritto ASL, anche se probabilmente in alcune Regioni si chiama in modo diverso). L'unità socio-sanitaria territoriale preposta ha infatti tutti gli strumenti per poter fare delle valutazioni tecniche, psicologiche e di supporto (lo dico in maniera un po' fredda, anche se ovviamente non si tratta solo di questo). Questo è un primo passaggio.

Il secondo passaggio si collega a un emendamento del collega Malan. Se io ho il sospetto che il minore non sia poi così minore, ad esempio se ho il sospetto che una persona abbia venti anni e non diciassette o sedici, il nostro emendamento 5.117, a firma mia e del senatore Calderoli, prevede che a questa persona venga chiesto di sottoporsi a determinati controlli fisici piuttosto che di tipo medico. Nel momento in cui tale persona si rifiuta, evidentemente non è un minore. Infatti, se sei un minore (e non stiamo parlando, ovviamente, del bambino che non capisce, ma di persona quasi adulta) capisci anche che è nel tuo interesse sottoporti a una visita di verifica. Quindi, entrando nella procedura, prevediamo una parte terza, invece di inventare troppi attori nella fase di ricezione delle istanze del giovane. In sostanza, prevediamo l'intervento della ASL. Poi, nel momento in cui si osserva che il giovane è grande e grosso e probabilmente non ha sedici anni, gli si chiederà di fare tutti gli accertamenti. Nel momento in cui questi rifiuta di fare l'accertamento, evidentemente lui stesso sta dicendo di non essere minore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti e, nel caso specifico, chiedo anche l'autorizzazione ad aggiungere la firma all'emendamento 5.100.

Signor Presidente, la situazione è già stata decritta in maniera molto compiuta dagli interventi precedenti dei colleghi. Tuttavia bisogna mettere a fuoco la situazione che abbiamo di fronte, perché ancora una volta, in questo modo, la risposta è inadeguata rispetto alla situazione che stiamo vivendo.

Questa legge, e questo articolo in particolare, che dovrebbe provvedere all'identificazione, si inseriscono in un momento storico in cui stanno arrivando decine di migliaia di clandestini, maggiorenni o minorenni. *(Commenti del senatore Calderoli).*

Presidente Calderoli, non si può più dire clandestini? È vero. Bisogna stare attenti anche alle parole, perché se non sono politicamente corrette c'è anche la censura preventiva o, addirittura, la censura giudiziaria. Anche questo, infatti, è lo scenario in cui ci stiamo avventurando nel nostro Paese: vengono censurate le parole.

Attenzione, perché nel momento in cui io dico clandestino, dico consapevole che, dall'altra parte, c'è

qualcuno che non ha rispettato le regole. Se, infatti, una persona si presenta alla frontiera declinando le proprie generalità, questo è un Paese che, per Costituzione, non nega l'asilo a nessuno: per Costituzione! Maggiorenne o minorenne che sia. In realtà, però, siamo in un Paese nel quale oggi volete licenziare, senza approvare neanche un emendamento, un provvedimento di legge che ha come contenuto l'ipocrisia più totale. Ovvero, utilizzate i minori per far vedere che siete attenti a dare reale asilo a chi ne ha bisogno, cioè i più piccoli, coloro che sono più indifesi, perdendo di vista il fatto che questa situazione oggi, purtroppo, è oggetto di *business*, attraverso la tratta. Questo è quanto sta avvenendo da una sponda all'altra del Mediterraneo.

Peraltro, come abbiamo appreso dalle cronache giudiziarie, gli scafisti sono anche coadiuvati, perché percorrono solo poche miglia dalla costa libica, dopodiché arrivano direttamente le navi della Marina militare o, addirittura, di qualche organizzazione non governativa che si affianca. In questo modo le persone vengono trasbordate e portate in Italia. E gli scafisti sono anche organizzati nella loro modalità di sbarco. Quando occorre, purtroppo, sono donne, quando occorre, purtroppo, sono bambini e quando occorre sono maggiorenni.

Mi rivolgo al Governo: prima si ferma l'invasione e poi si gestiscono le frontiere in maniera seria. Questo solo può garantire che non ci sia speculazione e che non si crei la tratta. Voi state infatti strutturalmente inserendo in una legge le modalità con le quali fare la tratta, declinandone le caratteristiche.

È disciplinato il caso di persone che più o meno possono assomigliare a minorenni, magari anche con qualche ruga, o, come ha detto in maniera molto sagace il senatore Malan, con qualche accenno di barba, che non è detto sia un segno dell'età. Magari è sintomo di una disfunzione tipica di qualche Paese strano, non necessariamente africano o asiatico, e questi individui hanno perciò diritto, non solo al mediatore culturale, ma anche ad un approfondimento dello studio genetico che può rivelare una nuova caratteristica umana.

Fuori da queste metafore e da queste descrizioni, colleghi, aiutare i minori è un altro conto. Non so come descriverlo, ma non vedo arrivare nel nostro Paese i minori del Biafra, che quando ero piccolo erano descritti dalla cronaca quotidiana come denutriti, che andavano aiutati e che venivano aiutati. Ricordo ancora oggi che, allora con poche centinaia di lire e oggi con pochi euro, nei Paesi di origine si poteva e si può addirittura educare, istruire e crescere un minorenne. Qui si sta invece definendo strutturalmente che la tratta può essere un utile *business*, per chi utilizza strumentalmente queste persone. Ci si pone infatti nell'ottica di dire che noi accogliamo questi minori, perché sono i più indifesi.

Colleghi, vi invito ad approvare prima un provvedimento con il quale fermare la tratta, dopodiché a dare una mano e aiutare chi ha veramente bisogno. Il provvedimento in esame invece non prevede fondi, definisce delle regole che andranno a gravare sugli enti locali in maniera enorme e scarica essenzialmente sul territorio la gestione di queste problematiche. Questo è ciò che avviene puntualmente: i problemi vengono scaricati sui Comuni e sulle amministrazioni locali.

Mi chiedo dunque quale sia la *ratio* del provvedimento e vi invito a fermarvi, colleghi, perché andrete a compiere un'ulteriore discriminazione tra chi ha diritto e chi non ha diritto, ma viene solo strumentalmente indirizzato in questa tratta, creando tensioni e purtroppo alimentando il *business* anche sul territorio nazionale. Non abbiamo visto ancora la conclusione delle indagini sul CARA di Mineo o sulle associazioni non governative, che purtroppo abbiamo scoperto affiancare gli scafisti nella tratta, ma state già per approvare un nuovo provvedimento che incentiva questi spostamenti. Ciò non va bene: la prima cosa da fare è stabilire che chi non ha diritto non può entrare nel territorio nazionale e che non possono esserci organizzazioni che trasportano impunemente le persone da una parte all'altra del Mediterraneo.

Signor Sottosegretario, signora Ministra, mi indicate quanti sono oggi gli scafisti nelle patrie galere? Sono purtroppo meno del 10 per cento di coloro che vengono fermati: si tratta di dati reali e statistici. A fronte di ciò, il provvedimento al nostro esame apre le frontiere a decine di migliaia di persone. I minori, o meglio quelli che vengono dichiarati tali, lo scorso anno sono stati 14.000, 15.000, 16.000, o

20.000. Questa non è la modalità con cui affrontare tale situazione. Sono 25.000? Diventeranno 30.000, perché state indicando le caratteristiche agli scafisti. Spero che comprendiate questo concetto è che vi fermiate, perché all'orizzonte non abbiamo un termine che ci dica che la tratta sarà fermata. Questo è un provvedimento che, al contrario, la incentiva, perché favorisce il perbenismo del Paese, ovvero quello che arriva a correggere le parole e ad impedire ad un libero cittadino di chiamare «clandestino» colui che tale è.

Chiedo che anche su questo aspetto ci sia davvero una riflessione, perché stiamo andando perfino verso una degenerazione nella libertà dei nostri concittadini di potersi esprimere. Ebbene, voi state aprendo in maniera indiscriminata alla tratta dei minori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire sul complesso degli emendamenti e richiedo l'attenzione non soltanto di tutti i colleghi, ma anche del signor Sottosegretario e della ministra Finocchiaro. L'articolo in esame, infatti, ha un'importanza fondamentale. Non dobbiamo farci condizionare dal furore o dal pregiudizio ideologico, ma dobbiamo accertare, con l'articolo in esame, che vi sia un'effettiva identificazione del minore e che si accerti che sia effettivamente tale. Tutti gli strumenti necessari devono essere effettivamente utilizzati affinché non vi sia un uso strumentale della legge per compiere reati. Che cosa è infatti avvenuto nel nostro Paese?

Signora Ministra, lei sa meglio di me che nell'ultimo anno ci sono stati 240 casi di violenza sessuale ad opera di minori non accompagnati. Lei mi insegna che applicando l'ottavo comma dell'articolo in esame, nonostante rimangano dei dubbi, si presume che il soggetto sia di minore età. Pertanto, il diciassettenne che tale non è si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sociosanitari.

L'emendamento 5.12, presentato dal senatore Malan, stabilisce che in quel caso la presunzione di minore età non si applica. Ripeto, il caso è quello che vede lo svolgimento di accertamenti sanitari per verificare l'età, cui il soggetto rifiuta di sottoporsi. Cosa dovrebbe infatti fare chi diciassettenne non è, ma tale si è dichiarato? È evidente: si rifiuta per restare qualificato come tale, perché se ha commesso un reato sarà giudicato dal tribunale per i minorenni, con le leggi che giustamente noi adottiamo per coloro che minori sono. Se non fate attenzione a questi aspetti, c'è il rischio che la norma venga strumentalizzata da chi vuole sfuggire alla sanzione prevista per comportamenti criminali. Non riesco a comprendere.

Mi aspetto di conoscere i pareri, in particolare sull'emendamento 5.12. Infatti, se la presunzione della minore età si applica anche quando il minore si rifiuta, allora è inutile scrivere i dieci commi dell'articolo 5. Basta dire che chiunque si sia dichiarato minore, tale resta e, per qualsiasi azione dovesse compiere (fossero anche gravi reati), sarà giudicato dal tribunale per i minorenni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Quanto agli ordini del giorno G5.100 e G5.101, sono favorevole al loro accoglimento come raccomandazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo con riferimento a due profili: il primo di carattere sostanziale e il secondo di carattere sostanziale ed economico.

Il carattere sostanziale dell'emendamento 5.100 è che, alla conclusione di tutta la complessa procedura prevista per l'identificazione del minore, lasciamo un tassello vuoto. Una volta che, anche dopo laboriosa ricerca, abbiamo stabilito che il soggetto ha un'età non superiore alla maggiore, non prevediamo poi cosa fare.

Finora abbiamo ascoltato, anche da parte di miei colleghi, una serie di dubbi sull'affidabilità del soggetto dal punto di vista non solo delle dichiarazioni che rilascia, ma anche della sua pericolosità sociale. Vorrei ora svolgere un argomento *a contrariis*. Il minore, soprattutto se di sesso femminile, va tutelato in maniera consona alla sua minore età.

Il minore va tutelato in maniera consona alla sua minore età, soprattutto se di sesso femminile, quindi va stabilito - e questa legge non lo stabilisce - come proteggerlo da una promiscuità che potrebbe essergli dannosa. Ci saranno dei centri di accoglienza *ad hoc*? Ci saranno delle sezioni per tutelare i minori nei centri di accoglienza dalla promiscuità con soggetti irregolarmente arrivati sul nostro territorio che potrebbero nuocergli, considerata la differenza di età? Nulla è chiarito, quindi, a causa di questa carenza molto grave, ritengo questo articolato e in particolare le previsioni contenute nell'articolo 5 assolutamente deficitario di una parte importante dell'oggetto della loro disciplina.

Il secondo punto è relativo alla copertura finanziaria. Non si può dire sbrigativamente (e mi spiace che la 5a Commissione lo abbia fatto con due parole) che tutta la complessa procedura prevista dall'articolo 5 può essere svolta coprendola con la solita formuletta della quale, nel corso di questa legislatura, si è abusato in maniera veramente inverosimile, che recita: «All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Mi rivolgo al Presidente della 5a Commissione: abbiamo censurato emendamenti di gran lunga meno onerosi, anche se con questa formuletta magica apposta, considerandoli invece necessari di copertura, qui, con la stessa formuletta, stiamo giustificando l'eventuale incremento di spesa considerandolo ricomprensibile nelle risorse già disponibili. È vero che stiamo spendendo cifre enormi, incontrollabili e incontrollate - forse volutamente incontrollate - per questa vicenda dell'immigrazione, ma è anche vero che, dal punto di vista della legislazione, bisognerebbe avere un po' di coerenza e dire chiaramente che queste procedure che prevedono tre, quattro o cinque verifiche per ogni soggetto non possono essere portate avanti nei limiti delle risorse disponibili o senza dover ricorrere ad ulteriori stanziamenti.

L'ipocrisia di tutto questo provvedimento si rileva maggiormente proprio da questi particolari, la superficialità con cui questo argomento è stato trattato nell'esame parlamentare si rivela anche in questo particolare. Poi, magari, la 5a Commissione dà parere contrario su un emendamento che dice semplicemente che la prima accoglienza può essere svolta da organizzazioni o enti con comprovata e specifica esperienza o con l'assistenza di un interprete: quindi l'interprete può costare cifre esorbitanti, tanto da non essere ricompreso tra le risorse già disponibili, mentre le organizzazioni - che sappiamo quanto costano e a chi fanno capo, a chi viene facile affidare ulteriori compiti e sempre nuove incombenze remunerate - possono assolvere compiti che, dal punto di vista contabile, possono essere assolti con le risorse già disponibili.

Noi non possiamo che censurare, come più volte detto dai colleghi, il contenuto sostanziale di questo articolo, che è assolutamente carente, anche per la fase successiva l'esame svolto sull'accertamento dell'età del soggetto, come mi sono permesso di spiegare, non tutelandolo proprio laddove viene accertato che sia un minore che quindi non può essere immesso nel trattamento riservato a tutti coloro che sono oggetto di mantenimento nell'ambito della vicenda dell'immigrazione non autorizzata.

È altresì assolutamente chiaro che questo argomento è stato trattato, dal punto di vista della copertura finanziaria, con una superficialità inaccettabile. Questo è un provvedimento che porterà ulteriori oneri rispetto ai costi dell'immigrazione, oneri che non sono stati quantificati né con relazione tecnica (immagino non ci sia stata una relazione tecnica alla base di questo frettoloso parere di nulla osta), né dai proponenti con una loro proposta significativamente congrua per quanto riguarda i costi certi che dovranno essere affrontati.

Per questo motivo e per tutti gli altri illustrati molto saggiamente ed egregiamente dai colleghi del nostro Gruppo, voteremo a favore dell'emendamento 5.100 che prevede la soppressione dell'articolo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo di fronte a una proposta soppressiva e vorrei cercare di sensibilizzare sul perché, parlando di uno dei nostri emendamenti, il 5.105. Vi prego di ascoltarmi, perché non è una fase polemica.

Attualmente l'articolo 5, al comma 1 recita: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori». Ebbene, se riteniamo che questo ulteriore supporto sia necessario, non può essere opzionale, non si può scrivere «ove possibile». E quando non è possibile? *(Applausi del senatore Candiani)*.

È un elemento sperequativo: se un minore, o meglio chi assiste il minore, si trova nella condizione di non avere l'applicabilità di questo suggerimento legislativo si potrebbero aprire anche scenari di contenzioso. O è necessario o non lo è; se è necessario, la nostra proposta è semplice: prevediamo un attore terzo, che è la ASL, che ha tutti gli elementi per poter essere di supporto in questo momento di transizione per il minore e garantiamo a tutti i minori lo stesso servizio. Non mi sembra una proposta polemica, mi sembra di buon senso. Mi sbaglio io? Non credo in questo caso.

Se serve, scrivete dall'ente locale «e da», oppure vuol dire che, al momento del riconoscimento e nell'*iter*, tratterete alcuni minori con maggiori tutele rispetto ad altri, che non tratterete allo stesso modo. O date a tutti la stessa opportunità o la togliete oppure incaricate la ASL, che ha la capacità di dare tutti i servizi possibili. È una pazzia? Non so. Penso sia normale, mi sembra chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Non è approvato.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.104, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4, identico all'emendamento 5.105.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, si sta discutendo di un provvedimento importante e giustamente il senatore Malan ricordava come il buon senso deve farla da padrone in queste materie. Sarebbe quindi opportuno ricordare a tutti, anche a chi ha avuto modo di fare l'assessore ai servizi sociali, o in generale l'amministratore nelle varie amministrazioni, di tutti i colori politici, che quando un minore straniero viene trovato sul territorio di un Comune immediatamente va in carico, dal punto di vista sociale e quindi anche economico, alle amministrazioni comunali, su cui questi costi incidono tantissimo, perché spesso le associazioni e le case famiglie dedite all'accoglienza hanno costi molto elevati, perché in alcuni casi offrono servizi importanti.

Mi sembra quindi che l'emendamento 5.4 vada nel senso corretto: nel caso di minori che vengono presi in carico dalle associazioni e dalle varie istituzioni che si occupano di minori e che presentano conti salatissimi alle amministrazioni locali, si propone che almeno in un primo momento, quando si devono fare una serie di valutazioni, possano essere messi in carico alle ASL territoriali; peraltro, come sappiamo, l'aspetto sanitario è pagato dalle Regioni, mentre quello sociale è già pagato dalle casse dei Comuni, perché alle assemblee dei sindaci l'aspetto sociale viene ovviamente pagato dai Comuni e dalle amministrazioni comunali. Si realizzerebbe quindi un risparmio per le amministrazioni locali senza togliere nulla; si potrebbe valutare chi ha diritto, per quale motivo e poi orientare ogni minore nelle varie case famiglia secondo le specificità che può avere.

Pertanto, ricollegandomi al buon senso che i senatori D'Alì, Malan e altri colleghi di quest'Aula stanno richiamando nei loro interventi, si tratta semplicemente di far risparmiare i Comuni, che prendono in carico totalmente i minori stranieri non accompagnati trovati nei loro territori, anche i Comuni piccoli, in cui l'aspetto sociale influisce per una parte importantissima dell'amministrazione comunale. Non sarà il caso di parlare dei tagli fatti agli enti locali, ma questi minori stranieri non accompagnati influiscono tantissimo.

Inoltre, si garantirebbe a tutti lo stesso trattamento, come ricordato poco fa da un collega di altro Gruppo.

Infine, questi servizi sono già pagati, perché le ASL territoriali per la quota sociale sono già pagate dai Comuni.

Ritengo pertanto che l'emendamento 5.4 del senatore Malan sia ancora una volta assolutamente di buon senso e francamente non capisco perché non si voglia permettere alle opposizioni di dare il loro contributo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 5.105, presentato dai senatori Calderoli e

Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.106.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.106 è consequenziale all'emendamento che ha illustrato prima il collega. Voi non avete voluto prendere nemmeno in considerazione un fatto e mi rivolgo anche al presidente Tonini, non essendo un esperto di finanza e di bilancio: come quantifica lei l'espressione «ove possibile» all'interno di un provvedimento? L'espressione «ove possibile» all'interno di un provvedimento non è quantificabile.

L'emendamento 5.106 chiede di espungere almeno la parte meno sperequativa, perché i ragazzi dovranno subire il fatto che alcune previsioni in alcune zone saranno applicate e in altre no. Sono veramente basito dalla mancanza di buonsenso e dalla pervicacia con cui ci si rifiuta di scrivere norme un minimo *cum grano salis*. Volendo far polemica: avrete la soddisfazione di vedere giovani che avranno un certo tipo di supporto e altri che invece non l'avranno. Andate avanti a votare. Vedrete poi quando si apriranno i contenziosi e ci rimetteranno gli operatori e i sindaci, perché non avranno potuto dare lo stesso tipo di assistenza in posti diversi. Andate avanti! Voi siete degli irresponsabili. Nemmeno le cose ragionevoli volete sentire *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ho già detto in dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 5, è assai singolare dover constatare che non vi è alcuna osservazione della Commissione bilancio sul meccanismo di intervento ai fini dell'accertamento dell'età del minore attraverso tutta una serie di prestazioni e invece si censura, dal punto di vista contabile, il fatto che l'organizzazione, ente o associazione con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, possa essere sostituita da un interprete. Guarda caso, poi, questa associazione, nello stesso testo, la vediamo obbligata a garantire anche la presenza di un mediatore culturale. Quindi, o questa associazione è effettivamente esperta nella cura e nel contatto con il minore, oppure è una di quelle associazioni di cui purtroppo le cronache di questi ultimi tempi hanno riempito i giornali e le televisioni, indicando come queste molto spesso lucrino indebitamente sulla vicenda dell'immigrazione.

Che ci sia un interprete al posto di un'associazione non credo che possa costituire un aumento dei costi. Ripeto: dovrebbe esserci anche una specifica di questi costi, che sicuramente il Governo non ha esibito in sede di esame in Commissione bilancio.

Questo apre a un'altra considerazione dal punto di vista politico: qual è il motivo dell'irrigidimento del Governo su un testo di iniziativa parlamentare? Abbiamo assistito, nel quasi 90 per cento dei casi, a irrigidimenti del Governo su testi di sua iniziativa, per cui sono stati blindati testi, sono state apposte fiducie, è stato negato il dibattito e sono stati dati pareri negativi a fascio d'erba. Adesso, è da un po' di tempo, perché è capitato anche recentemente con un altro provvedimento di iniziativa parlamentare, che il Governo, forse nell'incapacità di elaborarne uno suo, si impossessa di un testo di iniziativa parlamentare e lo blinda senza consentire al Parlamento di emendarlo, discuterne e modificarlo

secondo il comune senso della logica e del buonsenso, come abbiamo più volte illustrato. Questo non è accettabile ed io mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza che, a mio giudizio, sono le prime vittime di queste blindature piuttosto che non quelli dell'opposizione che, si sa, hanno poca possibilità di influenzare i giudizi dell'Assemblea per evidenti motivi numerici.

La maggioranza continua ad essere vincolata a pareri, indotti certamente dal Governo e non nella convinzione del relatore, assolutamente di contrarietà su tutto, giustificati solo dall'immodificabilità del testo. Evidentemente, un testo che ha concordato con qualcuno e che deve rapidamente arrivare a definizione perché esistono forse delle motivazioni di carattere operativo, non nel senso buono, ma nel senso di opportunità o di opportunismi per qualcuno ad utilizzarlo.

Questo è un caso assolutamente specifico: noi continuiamo a privilegiare l'inserimento nella spesa sull'immigrazione di organizzazioni non meglio identificate. Non esiste neanche un albo prescritto per questo tipo di organizzazioni che devono avere una competenza specifica nel trattamento dei minori; non esiste neanche la previsione che si rediga un albo di tecnici specializzati e si rifiuta il fatto che questi interventi, sicuramente a minor costo, questo sì, utilizzando le risorse disponibili, possano essere affrontati dalle ASL territorialmente competenti. Questa è veramente una contraddizione che non può che avere una motivazione sottostante, sulla quale forse è preferibile non indagare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per fare due rapide osservazioni. Credo che il lavoro che fa la Commissione bilancio - e che il senatore D'Alì conosce perché è stato a lungo autorevole membro della nostra Commissione - sia un patrimonio di tutto il Senato, a prescindere da chi *pro tempore* esercita il ruolo di maggioranza o, a maggior ragione, di Presidenza. E dovremmo tutti custodire questo patrimonio comune.

Se noi dovessimo ripetere in Aula l'istruttoria che - come il senatore D'Alì sa - viene fatta in maniera molto pignola in Commissione, ovviamente nessun provvedimento potrebbe mai vedere la luce. Quindi in Commissione viene fatta un'istruttoria, fallibile ed opinabile come tutte le cose umane, ma questa istruttoria termina con il lavoro della Commissione. All'Assemblea resta la facoltà di chiedere la votazione, supportata da adeguato numero di senatori, nonostante il parere contrario della Commissione.

Chiedo anche al senatore Volpi di tenere in considerazione che non può chiedere perché sia stato espresso un determinato parere su un emendamento, perché dovremmo ripetere in Aula, in diretta, il lavoro molto faticoso che facciamo in Commissione e questo è materialmente chiaramente impossibile.

Per quanto riguarda la questione specifica di questo provvedimento, è stato oggetto di un mese di attenzione da parte della nostra Commissione e non abbiamo licenziato il parere di nulla osta fintantoché non siamo entrati in possesso della relazione tecnica predisposta e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato. Quindi sulla correttezza dell'operato della 5a Commissione credo che non si debba avere dubbi.

Naturalmente, questo nulla toglie alla discussione di merito, che è politica sul contenuto e sulla quale ogni senatore e ogni Gruppo ha pieno diritto di dire la propria opinione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, proprio non comprendo la motivazione della contrarietà espressa sull'emendamento 5.106 da parte della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione. Credo che alla base di tutto ci debba essere non solo la copertura economica, ma anche il buon senso.

L'articolo 5 recita: «Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o

all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori un colloquio». Com'è possibile che in una legge si metta la locuzione: «ove possibile»? O c'è un obbligo che intervengano questi soggetti o non c'è un obbligo e, quindi, tanto vale toglierli. Accanto a questo, c'è il mediatore culturale; c'è il tutore, anche provvisorio, se già nominato e noi chiedevamo che vi fosse anche l'interprete. Vorrei partire da zero: nella presunzione che le dichiarazioni del minore siano veritiere e non false, mi spiegate, se il minore non parla italiano, chi fa la dichiarazione di essere un minore non accompagnato e la richiesta di essere riconosciuto come tale?

La copertura c'è per tutto, ma non c'è nel caso dell'interprete. A me sembra una cosa demenziale! Stiamo parlando di persone che non hanno la minima idea della nostra lingua. Si dice che non ci sono le risorse per tradurre le loro richieste, ma chi stabilisce questa presunzione di minore età? Uno sguardo, ove presenti, delle organizzazioni e associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori? Io credo che sia assolutamente obbligatorio mettere l'interprete. L'avrei messo anche all'articolo 1. Ancora di più ritengo che si debba votare l'emendamento 5.106, anche con il parere contrario della Commissione bilancio.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, tutto il Gruppo Lega Nord sottoscrive l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.106, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.107.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole all'emendamento, però faccio un appello, anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle.

Il provvedimento tornerà comunque alla Camera: possiamo aggiustarlo con qualcosa di ragionevole? Non mi sembra una pazzia. Lo sto dicendo ai colleghi della maggioranza: torna alla Camera, perché è già stato modificato e verrà modificato. Possiamo mettere delle cose ragionevoli? Vi sembrano emendamenti politici quelli con cui si chiede di mettere l'interprete o la parità di trattamento per tutti i minori? Ma cosa state facendo? Non vi capisco. Se l'*iter* finisse qua, si potrebbe dire che avete fatto il vostro atto di renziana arroganza e pazienza, ma torna alla Camera! Si può modificare, si può migliorare: è possibile capirla, questa cosa, o non potete nemmeno toccare una virgola? Perché non lo fate? Il mio è un appello. Se volessi fare polemica politica, come prima, tutti conoscono le parti del copione, ma questa non è parte in copione, sono cose vere.

Chiedo scusa al presidente Tonini, perché non volevo assolutamente togliere nulla alla Commissione bilancio. Volevo però semplicemente evidenziare che in un articolato «ove possibile» non è quantificabile e lo sa anche lei. Non voleva essere una critica, perché so il lavoro che fate e ho stima dei colleghi della Commissione di maggioranza e di opposizione. Niente. Ve lo ricordo ancora: questo testo torna alla Camera, si può modificare. Vedete un po' voi.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame tornerà alla Camera e sicuramente è un provvedimento che non è perfetto, ma è perfettibile. Sicuramente i minori non accompagnati non sono semplicemente maschi, ma anche donne che vengono violentate. Sicuramente

i minori più piccoli non sono solo figli di persone che volevano bambini, ma sono anche figli di donne che hanno subìto violenze, perché sono persone che subiscono la tratta. Sicuramente questo disegno di legge non è prefetto.

Molto probabilmente ci sarà la volontà, da parte del Ministro, di stanziare risorse in favore degli enti locali per poter veramente formare le persone. È vero: queste persone non parlano italiano, parlano inglese. La maggior parte di loro parla inglese o francese, mentre la maggior parte dei nostri poliziotti che si occupano di migranti non sa nemmeno capire cosa dicono, benché loro parlino in inglese. Non parlano una lingua qualsiasi, ma l'inglese, che dovrebbe essere la lingua internazionale.

Questo disegno di legge non è eccellente, ma non lo sono nemmeno le discussioni che si stanno facendo in questa sede, parlando di persone che sono comunque scappate da un luogo che è la loro terra. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, Art.1-MDP e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Chi potrebbe mai - qualcuno di voi, forse? - vedere un proprio figlio scappare così, tanto per fare: che senso ha? Non è vero che stanno semplicemente scappando perché vogliono invaderci; siamo stati noi, negli anni, nei secoli, a invadere loro. *(Applausi del senatore Buemi).*

Ho visto persone nel Mali che non hanno potuto curare i propri figli dalla malaria, non ieri o avantieri, ma in questi anni, adesso.

Non li vogliamo? Non vogliamo creare accoglienza? Non importa creare accoglienza tanto per fare; a loro non gliene frega niente stare qui: vogliono semplicemente il diritto alla dignità umana. Non sono negri dell'Africa, negri del Mali, negri del Congo: sono esseri umani. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, Art.1-MDP e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.107, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.6.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ricordava correttamente il senatore Volpi che il provvedimento al nostro esame tornerà alla Camera e non riesco a capire per quale motivo qua dobbiamo fare solo i passacarte.

Nessuno ha messo in discussione principi che sono di tutti e non ho sentito una parola da parte di chi sta spiegando gli emendamenti che possa far pensare che quei principi, che sono stati così ben esposti, siano stati messi in discussione da nessuno intervenuto precedentemente; anzi, mi sembra che questi emendamenti vogliano migliorare il testo proprio con questa *ratio*, proprio pensando che parliamo di persone, di ragazzi, di minori.

È per questo che l'emendamento del senatore Malan su cui sono intervenuto prima, il cui contenuto si ritrova ora negli emendamenti 5.6 e 5.7, ha una *ratio*. Qual è il problema se si scrive: «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età»? Mi pare che si vada incontro al minore: gli si vuole garantire la massima assistenza. Abbiamo chiesto, prima, che lo facciano le ASL e, con l'emendamento 5.7, la richiesta viene confermata, unitamente ad altre strutture.

Occorre considerare anche i costi dello Stato e buttare i denari pubblici è sempre un problema per un bravo amministratore (ma immagino anche per i parlamentari). Si sta dicendo che ci sono già strutture organizzate, specifiche, che - ripeto - vengono pagate per il 30 per cento, cioè per la struttura sociale, dai Comuni, dagli assessorati al bilancio delle varie amministrazioni comunali. Non capisco l'obiezione: si vogliono aggiungere delle tutele nei confronti dei minori e si sta dicendo che le paghino le ASL, perché sono già pagate.

Siccome non siamo passacarte, vi chiedo: ma avete idea, senatori che siete in quest'Aula di quanto

costa quotidianamente a un'amministrazione comunale un minore non accompagnato? Immagino che vi siano ex amministratori locali in quest'Aula! Non si sta parlando di dignità. Si sta dicendo: siccome si offre un servizio e ci sono minori, che magari sono a rischio fuga, che vengono seguiti ventiquattr'ore su ventiquattro, alcune strutture costano 200 o 350 euro al giorno. Guardate, ci sarebbe da chiarire, e credo sarebbe interesse di tutti, laddove ci sono delle cose che non vanno bene e purtroppo ce ne sono di esempi, che abbiamo visto in questi mesi, nel settore dell'accoglienza, di cooperative dedite ad altro piuttosto che all'accoglienza. Allora io dico: se i costi al giorno, sono questi e sono così elevati, perché all'inizio non vogliamo appoggiarci a strutture che già vengono pagate con i soldi dei Comuni, cioè dalle tasse dei cittadini e dai soldi pubblici?

Francamente, mi rifiuto di pensare che questo sia il Senato, perché sennò aveva ragione, prima del *referendum*, chi voleva chiuderlo, e invece ha avuto torto e è stato bocciato dal 60 per cento degli italiani: noi senatori ci rifiutiamo di fare i passacarte. E questi sono emendamenti di buon senso.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, brevissimamente, lei sa e conosce il mio amore per gli animali, quindi si immagini lei se io non amo il canguro.

PRESIDENTE. Anche le tigri.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Non solo le tigri, anche gli orsi, i lupi. Però il canguro è un animale che mi è sempre piaciuto, anche perché ho contribuito alla sua nascita, l'ho sempre fatto crescere e così via. Adesso, che però lei mi venga a dire di votare la prima parte dell'emendamento 5.6, fino a - ritengo - «minore età,», e poi lasciamo nella seconda parte «ad», questo non è un canguro, è un cangurino o un ranocchio. A me sembra umiliante che si utilizzi la prima parte per non votare la parola «ad». Faccia due votazioni, perché altrimenti si rende veramente ridicola la procedura.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.6 verrà posto ai voti fino alle parole «accertare lo stato di salute». Quindi è comprensibilissimo, al di là dei canguri.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Malan, fino alle parole «accertare lo stato di salute».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.108.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, Sinistra Italiana, vista anche la presenza del Governo in Aula, vuole ricordare a questo Governo, che evidentemente fa orecchie da mercante, che la CGIL ha raccolto 3,3 milioni di firme per indire un *referendum* sul *jobs act*, quindi sui *voucher* e sugli appalti. È da più di trenta giorni che la Consulta ha dichiarato ammissibili questi *referendum* e questo Governo ancora non stabilisce la data. Noi proponiamo di stabilire per i *referendum* la stessa data delle elezioni amministrative, facendo così anche risparmiare dei soldi ai cittadini, e ci aspettiamo che il Governo lo faccia subito perché credo che il rispetto sia una cosa fondamentale in ogni democrazia. Continuare a far finta di nulla è veramente deprimente per questo Governo, che di cose deprimenti, per quanto riguarda il mondo del lavoro, ne ha già fatte tante.

La preghiera e l'auspicio è che questo Governo fissi subito la data del *referendum*, perché i lavoratori meritano rispetto da parte di un Governo che sul mondo del lavoro - ripeto - di rispetto ai lavoratori non ne ha dato. Parliamo di cose essenziali. Siccome tutti parlano di democrazia, questa è una forma di democrazia alta, perché viene direttamente dal popolo e merita ancor più rispetto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, il 24 gennaio è iniziato in Commissione giustizia l'esame del disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta sulla comunità Il Forteto. Lo so che posso sembrare stressante, ma credo che l'omertà sia peggiore.

L'Assemblea del Senato ha approvato la dichiarazione d'urgenza per questo disegno di legge. Quindi, io mi aspetto che al massimo la prossima settimana il provvedimento sia licenziato dalla Commissione e giunga in Aula.

Anche perché, indagando un po' sulla questione ho scoperto che nell'anno scolastico 2005-2006 la comunità Il Forteto, ovverosia Rodolfo Fiesoli, ha svolto un programma triennale per insegnare come educare i bambini, facendo partecipare a questo esperimento dodici classi elementari, quattro classi delle scuole medie e tre delle scuole superiori.

Intanto, mi chiedo chi abbia dato a questo soggetto l'autorizzazione per fare questo corso triennale di autoformazione, quando già nel 2000 si sapeva che Rodolfo Fiesoli era condannato per abusi su minori.

Inoltre, e non solo, nel libro che egli scrive su questa autoformazione sono coinvolti anche alcuni collaboratori scientifici dell'università degli studi di Firenze, ossia il professor Paolo Orefice, la dottoressa Maria Rita Mancaniello, la dottoressa Caterina Benelli, la dottoressa Giovanna Del Gobbo e la dottoressa Francesca Marchi. Vorrei poi sottolineare che nel secondo anno di programmazione alcune scuole si sono rifiutate di partecipare.

Quindi, chiedo a chi sta all'esterno di mandarci le informazioni, perché questo scandalo deve finire e quest'Aula deve mettere la parola fine a questa cosa schifosa che è successa a dei bambini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Signor Presidente, lunedì 20 febbraio, il Governo del Sud Sudan ha ufficialmente dichiarato l'emergenza fame che sta colpendo principalmente lo Stato di Unity, nel Nord del Paese.

Le grandi agenzie internazionali delle Nazioni Unite hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui si richiama con forza l'attenzione sulla situazione di emergenza: «100.000 persone stanno rischiando di morire di fame. In questa regione, se non si interviene immediatamente, si teme che circa la metà della popolazione sud sudanese, ossia cinque milioni e mezzo di persone, arrivi, entro luglio, a non avere accesso al cibo».

Sono trascorsi solo sei anni dalla terribile emergenza alimentare che ha colpito la Somalia. Ora un altro Paese africano dichiara ufficialmente la fame. E quello che più dà amarezza e sconforto è che in questo caso l'emergenza è dettata da un contesto di insicurezza, da una guerra civile per cui la gente muore o scappa. Ormai da quasi un secolo, le carestie non sono di tipo maltusiano, non sono cioè causate dal destino cinico e baro. I problemi nascono a causa dell'incapacità umana di organizzare reazioni rapide ed efficaci davanti alle crisi alimentari.

Il dottor Vincenzo Riboni, medico del Cuamm, Medici con l'Africa, una ONLUS di Padova, a Cueibet, nello Stato di Gok, scrive: «Si è notato, in questo periodo, un aumento dei casi di malnutrizione in ospedale, soprattutto nei piccoli sotto i cinque anni. Il fenomeno è legato, in questa area, alle gravi ripercussioni di un'economia inesistente che ha portato al collasso la moneta sud-sudanese, alla povertà e all'arretratezza di questa popolazione. Le ripercussioni di ciò che sta accadendo nelle zone vicine si

percepiscono anche qui, ma saranno ancora più evidenti nei prossimi mesi». Il timore è quindi che l'emergenza dilaghi e non rimanga confinata nello Stato di Unity.

Con questo intervento voglio richiamare l'attenzione del Governo sulla drammatica situazione del Sud Sudan, uno Stato scosso da instabilità, per lo più di origine interetnica, che si stanno ripercuotendo in modo drammatico sulla sopravvivenza della popolazione.

Nell'immediato, l'Italia faccia tutto il possibile affinché la crisi alimentare venga rapidamente superata. Inoltre, il Governo italiano si adoperi con tenacia affinché questo giovane Paese si incammini verso percorsi di pace e di sviluppo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le sarà probabilmente capitato di apprendere dalla cronaca - per la precisione da un servizio televisivo, mentre a questo punto ci saremmo già aspettati almeno una cronaca giudiziaria - alcuni aspetti quanto meno inquietanti. Signor Presidente, mi sto riferendo ai rapporti di chiaro conflitto di interesse che evidentemente esistono in Umbria, ma sono taciuti, in merito alla funzione del Presidente della Regione, Catiuscia Marini, nella sua qualità di vice commissario alla ricostruzione *post* sisma, e alla qualifica dalla stessa rivestita come dirigente in aspettativa nella società Cosp Tecno Service. Signor Presidente, l'altra sera abbiamo potuto apprendere, da un servizio televisivo della trasmissione «Le Iene», che il consorzio nazionale servizi (CNS) nel 2015 si è aggiudicato un appalto per 1,2 miliardi di euro per la costruzione di 18.000 delle famose casette, le stesse che in questi giorni non vengono ancora consegnate. Il Consiglio di Stato negli scorsi giorni ha condannato il CNS per aver manipolato, nel 2012, un appalto. Viene da dire che mancano i requisiti morali per poter partecipare ai successivi appalti, ma questa è un'altra vicenda.

Ciò che certamente balza all'occhio è come sia possibile che la presidente Marini non senta il conflitto di interessi che vige tra la sua figura, in quanto subcommissario alla ricostruzione - lo ribadisco - e la sua qualifica di dipendente di Cosp Tecno Service, subappaltatore del CNS per la costruzione delle casette e, aggiungo, anche come beneficiaria di un finanziamento in campagna elettorale da parte della stessa Cosp Tecno Service. C'è dunque un corto circuito evidente. Il Presidente della Regione prende finanziamenti in campagna elettorale dalla cooperativa di cui è dirigente in aspettativa e si trova poi ad essere anche - in questo caso per destino, ma dovrebbe fare una scelta di opportunità - subcommissario alla ricostruzione. C'è un corto circuito. Chiedo dunque al PD umbro: non sentite la puzza di questo corto circuito, visto che si stanno arrostendo i fili e la corrente sta facendo bruciare tutto?. E per convenienza dico: o lo fate voi, oppure ci penserà la magistratura, ma è opportuno che la presidente Marini si faccia da parte rispetto a questo evidente conflitto di interessi, che sta danneggiando i cittadini umbri, che non hanno un'adeguata *governance* della ricostruzione *post* terremoto.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, se io fossi fuoco, vorrei essere usato per illuminare il buio della caverna storiografica che ha messo un cappio alla gola di molte verità storiche taciute per paura istituzionale.

Se io fossi un ragazzo meridionale, mi interrogherei sul perché il Sud abbia il 50 per cento in meno di lavoro, servizi, infrastrutture, occasioni e speranze, sul perché per lavorare occorre emigrare lontano dalla propria terra e dai propri affetti.

Se fossi maggioranza, mi indignerei nel vedere che, a fronte di 71 progetti infrastrutturali da realizzare entro il 2020, solo due riguardano il Mezzogiorno. Matera è stata eletta capitale europea della cultura e non ha ancora una stazione ferroviaria, mentre da Napoli è ancora impossibile raggiungere in treno Bari senza doverlo cambiare, così come è impossibile che uno dei porti più importanti del mar Mediterraneo, come Gioia Tauro, non sia adeguatamente collegato alla rete ferroviaria.

Se fossi uno scrittore contemporaneo, avrei iniziato così il mio libro: «Non sapevo che durante l'annessione fecero al Sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto. E cancellarono per sempre molti

paesi (come Gaeta, Casalduni, Auletta, Pontelandolfo) in operazioni antiterrorismo, come i *marines* in Iraq. Non sapevo che nelle rappresaglie si concesse libertà di stupro sulle donne meridionali, come nei Balcani durante il conflitto etnico. Ignoravo che i *conquistadores* ebbero diritto di saccheggio nelle città meridionali, come i lanzichenecchi a Roma». Ma lo scrittore Pino Aprile mi ha preceduto.

Se fossi di sinistra, direi che «si trattò di una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l'Italia meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di briganti», ma Gramsci mi ha preceduto.

Se fossi di destra, direi che «la guerra contro il brigantaggio costò più morti di tutti quelli del Risorgimento», ma Montanelli mi ha preceduto.

Se io fossi stato un garibaldino, verrei qui a dirvi che «gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono stati incommensurabili», ma Garibaldi mi ha preceduto.

Se io fossi stato un Presidente della Repubblica, avrei tuonato «è giusto ricordare come sia nata l'Italia unita. Per stare assieme è necessaria questa consapevolezza e sanare antiche ferite. Si può fare ciò solo se ricordiamo pagine di autentica sofferenza come quelle vissute da Gaeta e in modo drammatico anche da altre comunità», ma Giorgio Napolitano mi ha preceduto.

Se io fossi un consigliere regionale, depositerei una mozione per ricordare i «martiri meridionali dimenticati del Risorgimento», ma i colleghi del Movimento 5 Stelle delle Regioni Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo mi hanno preceduto.

Se io fossi qui in Senato, affermerei che il tempo è maturo per fare una riflessione e analizzare cosa accadde alle popolazioni civili meridionali e quanto ancora ci costa il nostro presente. *(Applausi del senatore Candiani)*. Nei testi scolastici si fa appena un accenno a ciò, nonostante oggi abbiamo fonti sufficienti per onorare la verità. Verità, solo questo chiediamo. Come disse un grande uomo: per amore del mio popolo, non tacerò! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, su un tema così rilevante dal punto di vista storico servirebbe un convegno, più che un intervento di fine seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 1° marzo 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 1° marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (**2583**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a

parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
EMENDAMENTI
1.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.101
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:«nei casi e nelle modalità previste dalla presente legge».
1.102
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
1.103
CALDEROLI, VOLPI
Id. em. 1.102
Sopprimere il comma 2.
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
2.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.101
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di cui sia accertata l'età inferiore agli anni diciotto che si trova nel territorio nazionale per aver formalizzato domanda di protezione internazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi dell'ordinamento italiano».
2.102
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «giurisdizione italiana,» inserire le seguenti: «per tutto il tempo in cui è».
2.103

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «privo» con le seguenti parole: «di cui sia preventivamente accertata la mancanza».

2.104

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da «e di rappresentanza» a «italiano» con le seguenti parole: «da parte di familiari o di altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finchè non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile».

2.105

CALDEROLI, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.105

Al comma 1, dopo le parole:«ordinamento italiano» aggiungere le seguenti: «successivamente all'esito negativo delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di origine o in altro paese europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

G2.105 (già em. 2.105)

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2583,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.105.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«*1-bis.* In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

EMENDAMENTI

3.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.102

MALAN, RIZZOTTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettera* a).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3.103

CALDEROLI, VOLPI

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.104

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo in caso di specifica richiesta del minore stesso, sentita, ove possibile e se ritenuto opportuno, la famiglia o la rappresentanza diplomatica del paese di provenienza».

3.105

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo in caso di minore dall'età apparente superiore ai quattordici anni che tenga comportamento violento, ovvero formuli minacce e affermi il proposito di compiere reati».

3.106

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari».

3.107

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «non comporti un rischio» inserire le seguenti: «specifico e concreto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.100

CALDEROLI, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari"».

G3.0.100 (già em. 3.0.100)

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2583,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.100.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

EMENDAMENTI

4.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALAN

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire la parola:* «destinate», *con la seguente:* «riservate» ;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*c)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

d) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

4.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «destinate», con la seguente: «adibite».

4.102

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.103

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

b-ter) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. - *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. - *1.* Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e

familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.100

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.101

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.» sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «del colloquio previsto dal comma 1», *con le seguenti:* «di apposito colloquio».

5.102

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «o all'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «o a qualsivoglia soggetto istituzionale deputato alla sua tutela».

5.103

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «o all'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «deputati alla sua tutela e assistenza».

5.104

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», dopo le parole: «il personale qualificato della strutture di prima accoglienza», inserire le seguenti: «ove l'età del minore lo renda possibile».

5.4

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.» al comma 1, sostituire le parole: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» con le seguenti: «delle Asl territorialmente competenti».

5.105

CALDEROLI, VOLPI

Id. em. 5.4

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis, comma l», sostituire le parole: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» con le seguenti: «delle Asl territorialmente competenti».

5.106

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1 sostituire le parole: «, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni» con «da un interprete».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-*Aut*

5.107

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il», inserire le seguenti: «presunto».

5.6

MALAN

Le parole da: «*Al comma*» a: «di salute» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», inserire le seguenti: «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età,».

5.108

CALDEROLI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», inserire le seguenti: «accertare lo stato di salute del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la effettiva o possibile condizione di minore età, ad».

5.109

CALDEROLI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 19-bis» al comma 1, sostituire le parole: «alla sua protezione» con le seguenti: «anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 o nei paesi di origine».

5.7

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-bis», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al colloquio deve essere garantita la presenza di una unità multi disciplinare costituita presso le ASL e formata da un medico pediatra, uno psicologo dell'età evolutiva, un interprete, un mediatore culturale».

5.111

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» con le seguenti: «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art.19-*bis* comma 9», *sopprimere le parole:* «ove nominato».

5.112

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *comma 9, opprimere le parole:* «ove nominato».

5.110

MALAN, RIZZOTTI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi di

dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» con le seguenti: «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» *inserire le seguenti:* «, ove necessaria,».

5.110 (testo 2)

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» inserire le seguenti: «, ove necessaria,».

5.113

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, secondo periodo in fine, dopo le parole: «autorità diplomatico-consolari» aggiungere le seguenti: «anche al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».

5.114

MALAN, RIZZOTTI

Al comma l, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «di protezione internazionale emerga» inserire la seguente: «anche».

5.115

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, al quarto periodo infine, dopo le parole: «autorità diplomaticoconsolare» aggiungere le seguenti: «e a supporto di tale decisione fornisca validi e fondati motivi».

5.116

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le iniziative di cui al comma 1 ultimo periodo, possono includere, d'intesa con il paese di provenienza, la previsione di non applicare ai cittadini del paese stesso o da esso provenienti, il terzo e il quarto periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, aggiungere al termine del terzo e del quarto periodo le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 3-*bis*».

5.12

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, l'unità multidisciplinare della Asi di cui al comma 1 del presente articolo, chiederà autorizzazione scritta al presunto minore per effettuare una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasi ve, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.117

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, con il consenso del presunto minore verrà disposta una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.16

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

5.118

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

G5.100

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

ai fini dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati le autorità di pubblica sicurezza sono coadiuvate da mediatori culturali e, secondo norma di legge, dal tutore, o tutore provvisorio se già nominato;

in via generale l'articolo 379 del Codice civile stabilisce la gratuità dell'ufficio tutelare, ma anche la possibilità - da parte del giudice tutelare - di assegnare al tutore un'equa indennità;

considerato che:

un'insistita e diffusa assenza di compenso, sotto forma di indennità, rende spesso l'istituto tutelare un obbligo gravoso per coloro che vengono preposti e nominati a tale rilevante ufficio. Ciò naturalmente si riflette inevitabilmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di protezione in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

valutato che:

non è infrequente che i sindaci si vedano costretti farsi carico in via sostitutiva dell'ufficio tutelare per arrivare a colmare ciò che - anche in relazione all'assenza di personale qualificato ed esperto in psicologia che coadiuvi le operazioni di identificazione e accoglienza - si configura come un vero e proprio vulnus nell'iter previsto del provvedimento in oggetto,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i tribunali - anche alla luce dell'importanza e della consistenza dell'impegno richiesto - possano disporre di adeguate risorse finalizzate all'assegnazione ai tutori di un'equa indennità per ottemperare al meglio e in modo conforme ai propri importanti doveri.

G5.101

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

studi recenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno evidenziato come in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui viene annoverata anche l'Italia, nelle procedure di identificazione di minori non accompagnati e di accertamento della relativa età anagrafica, tali valutazioni avvengono prevalentemente attraverso esami di tipo medico che - per natura e somministrazione - assumono carattere invasivo, seppure vengano eseguiti con la necessaria perizia e nel rispetto del minore;

considerato che:

tali prassi di frequente non tengono sufficientemente conto del precario equilibrio psico-fisico del bambino o del ragazzo, inevitabilmente affetto e condizionato da problematiche psicologiche spesso di origine traumatica, a causa del vissuto pregresso;

il personale che conduce i colloqui non è sempre formato adeguatamente sulle tecniche di intervista e ascolto dei minori non accompagnati, anche considerando che le modalità con cui vengono eseguite le indagini sullo sviluppo psico-sociale e cognitivo della persona non appaiono sempre omogenee;

valutato inoltre che:

tutto ciò inevitabilmente si riflette sulle esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità psico-fisica del minore, sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di ottimizzare l'impiego delle misure di protezione previste in materia;

al fine di scongiurare il rischio di aggravare ulteriormente il disagio ed evitare ulteriori traumi psicologici, nelle procedure di identificazione da parte delle autorità a ciò preposte, gli adempimenti in oggetto dovrebbero essere sempre compiuti con l'apporto professionale di uno psicologo dell'età evolutiva appositamente formato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché nelle procedure di identificazione e valutazione dell'età dei minori non accompagnati, anche al fine di non provocare ulteriori traumi alla persona, venga sempre garantita la presenza di psicologi dell'età evolutiva appositamente formati per tale genere di procedure.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2583 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102, 21.100 e 6.102.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.109.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2692:

sull'emendamento 1.102, identico all'emendamento 1.103, il senatore Sposetti avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Consiglio, Cuomo, D'Anna, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Gentile, Longo Eva, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Palermo, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Schifani, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ceroni, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Anna Cinzia Bonfrisco ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti e di aderire al Gruppo Misto.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Bulgarelli Elisa, Mangili Giovanna, Lezzi Barbara, Montevecchi Michela, Nugnes Paola, Paglini Sara, Castaldi Gianluca, Airola Alberto, Lucidi Stefano, Scibona Marco, Cappelletti Enrico, Puglia Sergio, Fattori Elena, Bottici Laura, Donno Daniela, Santangelo Vincenzo, Girotto Gianni Pietro, Buccarella Maurizio, Moronese Vilma, Catalfo Nunzia, Cioffi Andrea, Martelli Carlo, Marton Bruno, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Taverna Paola, Giarrusso Mario Michele

Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio (2715)

(presentato in data 28/2/2017);

senatori Albano Donatella, Favero Nicoletta, D'Adda Erica, Spilabotte Maria, Puppato Laura, Borioli Daniele Gaetano

Disposizioni in materia di polizia mortuaria, per l'abolizione dei diritti comunali nel trasporto funebre (2716)

(presentato in data 23/2/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mauro Mario

Misure urgenti per l'effettiva tutela degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze armate e al Corpo dei vigili del fuoco (2657)

previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 28/02/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ichino Pietro ed altri

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2669)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 28/02/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Consiglio Nunziante, Sen. Divina Sergio
Riconoscimento agli effetti civili di festività religiose soppresse (2671)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/02/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Nesci Dalila ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (2708)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3113 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3675);
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Liuzzi Pietro, Sen. Bruni Francesco
Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale (2632)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Buemi Enrico
Disposizioni in materia di trattenimento in servizio, a domanda, dei magistrati (2645)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Bellot Raffaela ed altri
Introduzione nel codice penale del reato di sciacallaggio (2665)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Maturani Giuseppina ed altri
Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati (2683)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017);
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Mauro Mario ed altri
Riconoscimento del servizio volontario civile prestato nell'organizzazione nordatlantica "Stay Behind Nets" (2650)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/02/2017);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Comaroli Silvana Andreina
Dichiarazione di monumento nazionale del Ponte della Becca in provincia di Pavia (2682)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Angioni Ignazio ed altri
Modifica al comma 2 dell'articolo 126-bis del codice della strada (2678)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria
Istituzione dell'assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS) (2690)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 28/02/2017);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Crosio Jonny ed altri
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti (2680)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Calderoli Roberto
Disposizioni volte a contrastare i precetti religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali, l'ordinamento giuridico, la pubblica sicurezza e il benessere sociale della collettività (2533)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017);
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Gambaro Adele ed altri
Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica (2688)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 28/02/2017);
Commissioni 6° e 10° riunite
Sen. Pezzopane Stefania ed altri
Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016 (2570)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2017, sulla gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XLVI, n. 6).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lo Giudice, Caleo, Bignami, Panizza, Orellana, Broglia, Lai, Scalia, Laniece, Del Barba, Angioni, Puppato, Spilabotte, Romano, Stefano Esposito, Ginetti, Battista, Pagliari, Giacobbe, Astorre, Gotor, Elena Ferrara e Borioli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07005 della senatrice Idem.

Mozioni

VOLPI, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO - Il Senato,

premesso che:

la discriminazione salariale si verifica quando persone con lo stesso livello di istruzione e le stesse esperienze lavorative svolgono lavori simili, ma ricevono uno stipendio diverso. Qualunque sia il ruolo, in Italia sono le donne ad essere penalizzate;

a segnalare questa profonda asimmetria di genere è intervenuto l'Istat in un rapporto che dipinge un mondo del lavoro che parla prevalentemente al maschile, con uomini dagli stipendi maggiori rispetto alle colleghe;

sono, inoltre, sempre le donne a rimanere a casa per motivi legati alla famiglia: succede al 30 per cento delle madri e quasi a una su 4 delle *under* 65 (rispetto al 3 per cento degli uomini);

queste disuguaglianze di genere per l'Istat sono la causa delle disparità di trattamento pensionistico: le donne, infatti, sono la maggioranza dei pensionati (53 per cento) ma assorbono solo il 44 per cento dei 275.079 milioni di euro di spesa pensionistica. In altre parole, assegni "rosa" più bassi: resta sotto i 1.000 euro più della metà delle pensionate (rispetto a un terzo degli uomini) mentre il 15 per cento resta sotto la soglia dei 500 euro al mese;

i problemi di occupazione di molte donne arrivano alla nascita di un figlio, tanto che più della metà delle interruzioni di lavoro avvengono dopo la gravidanza con un *trend* in salita di donne occupate che, in corrispondenza della maternità, hanno lasciato o perso il lavoro. Dati alla mano, si parla di uscite prolungate di almeno 5 anni nel 60 per cento dei casi;

oltre ad avere piu? interruzioni per motivi familiari i percorsi lavorativi delle donne sono piu? spesso caratterizzati da lavori atipici. Solo il 61,5 per cento delle lavoratrici ha avuto un percorso *standard* (contro il 69 per cento dei colleghi), mentre si segnala un aumento del *part time* femminile e delle occupazioni irregolari "rosa";

non conta neppure quanto abbiano studiato: a parità di titolo di studio, il reddito medio di un uomo e di una donna sarà sempre a favore del polo maschile;

considerato che:

le donne entrano con più peso nei consigli di amministrazione delle società quotate ma pagano ancora dazio quando si tratta di monetizzare la loro professionalità in busta paga: in media, in Italia, incassano una retribuzione annua lorda di 26.725 euro, contro i 29.985 euro degli uomini: c'è un divario di 12,2 punti percentuali a favore dei primi e, specularmente, le donne guadagnano il 10,9 per cento in meno dei colleghi maschi;

è il dato medio nazionale italiano rilevato dall'osservatorio "JobPricing" che rilascia il "Gender gap report 2016", la panoramica completa sulle differenze di genere nel mercato del lavoro in Italia;

la questione economica si conferma il "tallone d'Achille" dell'uguaglianza tra i sessi: l'Italia è al 49° posto su 145 Paesi analizzati dal World economic forum nell'indice di disparità di genere, migliorando il 69° posto del 2014; ma per l'aspetto retributivo l'Italia è decisamente agli ultimi posti, anche se in risalita negli anni. Secondo il *report*, le donne sono aumentate sia tra i dirigenti che tra i quadri e sono oggi il 38 per cento degli occupati in posizioni manageriali, anche se continuano ad essere inquadrate in maggioranza come impiegate (58 per cento);

il *gender salary gap* più elevato si trova nel settore dei servizi, nella finanza in particolare, mentre nel settore di architettura e arredamento le donne guadagnano in media più degli uomini;

in questi casi, è tuttavia determinante la composizione occupazionale: la presenza femminile è molto ristretta;
altri dati, elaborati da Manageritalia in collaborazione con AstraRicerche, collocano l'Italia al 41° posto su 145 Paesi (22° in Europa su 45 Paesi) sul fronte delle pari opportunità: gli stereotipi socio-familiari resistono e il 71 per cento degli italiani ritiene che gli uomini siano meno competenti delle donne nello svolgimento dei compiti domestici e il 43 per cento crede che un padre debba anteporre la carriera al doversi occupare dei figli piccoli,
impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti all'effettiva equiparazione del trattamento economico, a parità di mansioni, di uomini e donne nel mercato del lavoro del nostro Paese.
(1-00734)
MARINELLO, CONTE, DI GIACOMO, FORMIGONI, TORRISI, COLUCCI, MANCUSO, AIELLO, BILARDI, Luciano ROSSI - Il Senato,
premesso che:
in applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea, il decreto legislativo n. 215 del 2003 ha dato attuazione nel nostro ordinamento al "principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"; a tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, è stato costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che deve garantire "parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica". L'ufficio, secondo il decreto, deve operare "in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità"; ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, l'UNAR è incardinato presso il Dipartimento per le pari opportunità;
a seguito del programma promosso dal Consiglio d'Europa "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/REC(2010)5, il 30 aprile 2013 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti con delega alle pari opportunità, Elsa Fornero, ha presentato la "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)";
il documento europeo contempla, in particolare, uno specifico punto strategico (4.1. "Asse educazione e istruzione") per proporre nelle scuole iniziative volte a consentire agli alunni l'elaborazione del processo di accettazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere;
la strategia nazionale è stata predisposta e coordinata dall'UNAR, avvalendosi di un gruppo nazionale di lavoro nominato con decreto direttoriale del 20 novembre 2012 e costituito principalmente da 29 associazioni omosessuali. In diversi atti di sindacato ispettivo, sono state a suo tempo osservate sia l'indebita estensione delle attività dell'UNAR, sia l'applicazione esorbitante ed unilaterale del principio di "autonomia", sia la violazione del principio di "imparzialità" da parte dell'UNAR stesso. Come è evidente dalla lettura del decreto, nessuna associazione familiare o associazione professionale dei docenti è stata coinvolta;
a giudizio dei proponenti, queste "alterazioni genetiche" delle finalità originarie dell'UNAR si sono dimostrate prodromiche di quanto accaduto nel corso degli anni tra il 2013 e il 2017. In ciascuno dei casi che seguono, l'UNAR ha talmente debordato dai propri ambiti operativi da assurgere all'evidenza mediatica, generando peraltro inutili polemiche politiche;
il 13 dicembre 2013 l'UNAR ha pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri il decalogo "Comunicare senza pregiudizi. Linee guida per i giornalisti italiani in materia di omofobia e transfobia", un documento senza precedenti, salvo che non si risalga al tempo delle "veline" del Ministero della cultura popolare in epoca fascista (Minculpop), nel quale si proponevano 10 obblighi posti in carico della stampa quando si tratta di argomenti LGBT: ad esempio, quando nelle trasmissioni radiotelevisive si parla di queste tematiche, il contradditorio non è necessario; è vietato parlare di "utero in affitto", espressione "dispregiativa" da sostituire con "gestazione di sostegno"; è vietato parlare di "matrimonio gay" da sostituire con "matrimonio tra persone dello stesso sesso"; è

vietato fotografare l'esibizionismo durante le manifestazioni "*gay pride*"; è necessario usare "particolare attenzione nella titolazione"; per fare un esempio, se un vescovo si dichiara contrario al "matrimonio" omosessuale, il titolo dovrebbe essere "Fedeli scandalizzati dal discorso omofobo del vescovo" e non "Il vescovo ricorda: la Chiesa non accetta il matrimonio omosessuale"; se un transessuale si sente donna il giornalista deve scrivere "la trans" e non "il trans"; questi sono solo alcuni dei "consigli " volti a non urtare le diverse sensibilità presenti nella fasce perbeniste della popolazione italiana;

nei primi mesi del 2014 è esplosa la polemica sulla pubblicazione di tre opuscoli dal titolo "Educare alla diversità a scuola", redatti a cura dell'UNAR, con il consueto gruppo di associazioni omosessuali e la collaborazione dell'istituto "Beck", nel cui sito, nella parte che riguarda l'omofobia, sono contenuti pesanti giudizi sulla religione cattolica e sul ruolo educativo della chiesa nella società. Il 16 febbraio il vice ministro *pro tempore* del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, con delega alle pari opportunità, ha dichiarato che "quel materiale didattico è stato realizzato senza che io ne fossi informata e senza nessun accordo con il MIUR" ed ha aggiunto che è stato l'UNAR ad autorizzare la diffusione dello stesso materiale (con il *logo* del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri) "senza che il direttore De Giorgi me ne desse alcuna informazione, né che io fossi a conoscenza degli esiti della ricerca, di cui del resto ignoravo addirittura l'esistenza". Anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca escludeva di essere stato messo a conoscenza dell'iniziativa UNAR. Dopo le polemiche, gli opuscoli sono stati ritirati. La spesa per la stampa di questi opuscoli, divenuti inutili, è stata di circa 30.000 euro;

a partire dal gennaio 2014, l'UNAR ha avviato una seria di comunicazioni alla stampa, dichiarando che, "nell'ambito delle attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto delle discriminazioni di tipo etnico-razziale o religioso, oppure basate su condizioni personali quali la disabilità, l'orientamento sessuale e identità di genere, l'età o le convinzioni personali, ovvero di genere", si stava effettuando uno *screening* di quanto viene pubblicato dalla stampa (articoli, lettere, opinioni, editoriali, eccetera). Tale attività si risolveva nell'invio di schede, anche queste, ad avviso dei proponenti, modellate sulle "veline" del Minculpop, in cui sinteticamente sono elencati gli articoli in cui si ravvisano rilievi di tipo discriminatorio o comunque non corretti in base alla normativa comunitaria ed italiana vigenti ovvero alle regole deontologiche della professione giornalistica;

il culmine di tale attività si è raggiunto a fine agosto 2015, quando il direttore dell'UNAR Marco De Giorgi, travalicando i suoi poteri, ha inviato all'on. Meloni una lettera di censura, nella quale l'ha invitata a "voler considerare per il futuro l'opportunità di trasmettere alla collettività messaggi di diverso tenore", per aver espresso la propria preoccupazione riguardo al collegamento tra il massiccio afflusso di profughi e clandestini e i pericoli derivanti dalla diffusione del fondamentalismo islamico. Il Governo Renzi ha proceduto finalmente alla rimozione del direttore;

da ultimo, il 19 febbraio 2017, il programma televisivo "Le Iene" ha mostrato con immagini inequivocabili che cosa avviene realmente nei locali dell'Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale (ANDDOS), alla quale con bando UNAR del 4 novembre 2016 sono stati assegnati 55.000 euro su un totale di complessivi 999.274 euro, destinati a una serie di soggetti tra cui diverse associazioni Lgbt, quali Arcigay, Arcigay Roma, Arcilesbica Roma, Lista Lesbica italiana, MIT, Gay Center e altre. Secondo la trasmissione, presso l'ANDDOS avvengono vere e proprie orge e sono proposte prestazioni sessuali singole, multiple e a pagamento. Sempre secondo il citato servizio, Francesco Spano, direttore dell'UNAR, sarebbe socio della stessa associazione, con tessera del 18 marzo 2016, nonché legato alla stessa al punto da presenziare all'inaugurazione della nuova sede il 10 giugno 2016;

il 20 febbraio il direttore dell'UNAR si è dimesso, dichiarando "che si trattava di fondi non ancora erogati": una giustificazione priva di fondamento e che non sta in piedi, poiché già altri fondi sono stati stanziati in precedenza con bandi simili. In quello che si definisce "arcipelago gay" si è gridato al complotto: secondo alcuni si tratta della "soffiata" di altre associazioni omosessuali, escluse dalla ripartizione dei fondi. È appena il caso di osservare che tali goffi tentativi di autodifesa finiscono con

aggravare sia la vicenda, sia l'opinione che i cittadini si fanno del mondo omosessuale;
dalla lettura del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo, risulta chiaro che l'UNAR ha funzioni di supporto per le altre amministrazioni, tramite raccolta di dati, inchieste, segnalazioni ed emissione di pareri, o di promozione dei principi di parità tramite apposite campagne rivolte al pubblico, previa autorizzazione dell'organo politico controllante; non ha invece poteri di intervento diretto attuabili di propria iniziativa: dal 2013 la sfera d'azione e i poteri decisori si sono ampliati al di là del dovuto e si sono instaurate prassi e modalità operative del tutto anomale;
costituisce prova di questa arbitraria autonomia decisionale la vicenda del circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli", che fa parte del "gruppo di lavoro" utilizzato dall'UNAR in più occasioni, e composto da 29 associazioni del mondo omosessuale e che è, con tutta probabilità, finanziato tramite i bandi UNAR. Tale circolo si ispira e prende il nome dal "filosofo" omosessuale Mario Mieli, morto suicida a 30 anni. Costui scriveva nel 1977 nella sua opera principale "Elementi di critica omosessuale": «Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, edu-castra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica… La pederastia, invece "è una freccia di libidine scagliata verso il feto"» (capitolo I, 8). La pedofilia e la pederastia sono intrecciate e dunque parte essenziale del pensiero di Mario Mieli, all'interno di un quadro dove, così come l'omosessualità e gli altri comportamenti, non costituiscono condotte da tollerare o da comprendere, ma un aspetto indispensabile all'emancipazione dell'individuo e della società; se si tolgono questi assunti dall'opera del "filosofo" scomparso a giudizio dei proponenti non resta quasi nulla;
la pericolosità di questa impostazione culturale di base del circolo Mario Mieli è stata fatta presente in più atti di sindacato ispettivo al Governo. Nel rispondere sulla questione (Aula Senato 3 dicembre 2015) all'interpellanza il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci ha dichiarato che: "a prescindere da quanto sostenuto da Mario Mieli in alcuni passaggi delle proprie opere, il circolo culturale si è sempre caratterizzato per attività volta all'affermazione della tutela dei diritti civili, non è mai stato coinvolto in casi di pedofilia, né risulta aver sostenuto la liceità di pratiche di tal genere";
correttamente è stato osservato che, trattandosi non di aforismi sparsi, ma di una costruzione culturale e ideologica complessa e coordinata, gli scritti di Mario Mieli vanno respinti in blocco o altrimenti devono ritenersi accettati in blocco da coloro che vi si ispirano. Esiste un "principio di precauzione" che viene regolarmente utilizzato dai Governi su questioni di tale delicatezza, proprio per evitare che successivamente si debba constatare che l'irreparabile è già accaduto;
peraltro, il circolo Mario Mieli è intervenuto anche in questi giorni dichiarando che: "l'attacco delle Iene (…) è un attacco a ciascuno di noi", e chiedendo contestualmente di non bloccare i fondi UNAR alle associazioni;
nel rispondere ad atti di sindacato ispettivo sull'origine e sull'entità degli oneri per il funzionamento e per l'attività dell'UNAR, il Governo ha risposto che: "le risorse relative al funzionamento dell'UNAR, comprese iniziative di sensibilizzazione, pubblicazioni, indagini e bandi pubblici, sono quantificate in via ordinaria nel limite massimo di spesa annuo di 2.035.357 euro [per il 2014], derivanti dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in ragione dell'esecuzione della direttiva 2000/43/CE" (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto presso l'Aula della Camera il 12 settembre 2014 all'interpellanza 2-00661) e che "La programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (...) pone in particolare risalto il principio del contrasto delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità (…) prevede l'attuazione del principio di contrasto e prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, sia attraverso un approccio di *mainstreaming* trasversale, sia attraverso la previsione di azioni positive di supporto ai cosiddetti *targe*t vulnerabili" (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio, il 24 dicembre 2014, in risposta all'interrogazione 4-02539 del sen. Lo Giudice);

a giudizio dei proponenti, tale "modello di copertura economica", del tutto labile e assolutamente distante da quella che dovrebbe essere una reale autorizzazione di spesa e un'effettiva imputazione contabile, deve ritenersi parte essenziale nelle degenerazioni esposte. Tramite "l'approccio di *mainstreaming* trasversale" e"azioni positive" non meglio definite, l'UNAR ha obiettivamente sperperato risorse che potevano essere meglio utilizzate, confidando nella sua "autonomia di giudizio"; d'altro canto, arginare la degenerazione della spesa a livello centrale, non esclude che tali rischi non continuino a persistere in sede locale. Ne è prova, anche in questo caso, una vicenda assurta all'evidenza mediatica e alla cronaca politica: sul profilo "Facebook" del "Cassero LGBT center" nel marzo 2015 è stata pubblicata, con l'intestazione "Venerdì credici - le foto -notte blasfema e scaramantica", una serie di foto che ritraevano persone in atteggiamenti osceni e pesantemente offensivi della religione cattolica, ben oltre il limite della blasfemia tollerabile e del cattivo gusto. Il centro Cassero era finanziato con soldi pubblici dal Comune di Bologna, di conseguenza i cittadini bolognesi hanno finanziato oscenità e blasfemia. Solo un'inchiesta giudiziaria ed un'azione politica insistente hanno ottenuto che i finanziamenti comunali, per ora, siano cessati. Ma non è detto che non riprendano, se non si introducono norme adeguate per il controllo dei trasferimenti pubblici ad associazioni di siffatta natura;

si osserva che i soggetti autori, a livello sia nazionale che locale, delle imprese evidenziate sono gli stessi che poi chiedono di sopprimere convenzioni o di tagliare i finanziamenti a istituzioni religiose cattoliche, per aver denunciato o ostacolato l'accesso della "teoria del *gender*" nelle nostre scuole, travestita da "lotta al bullismo" o "contrasto al femminicidio" e dichiarata pericolosa dallo stesso papa Francesco o anche solo per aver organizzato degli incontri sulla famiglia tradizionale;

in conclusione, si osserva come un ufficio nazionale antidiscriminazioni debba attentamente e obiettivamente valutare questi comportamenti a 360 gradi e a tutela di tutti; in sostanza, un ufficio antidiscriminazioni non può trasformarsi in un ufficio a tutela degli omosessuali; questa è palesemente una discriminazione inversa. Un ufficio con tali compiti dovrebbe agire ogniqualvolta si ravvisa una discriminazione, a tutela degli interessati, siano essi atei, ebrei, cristiani, musulmani, eterosessuali, omosessuali, bambini, uomini, donne, o delle più disparate etnie presenti al mondo. Analizzando le azioni messe in atto dall'UNAR ci si trova, ad avviso dei proponenti, dinanzi ad una distorsione consapevole delle finalità pubbliche per le quali era stato originariamente costituito,

impegna il Governo:

1) a sospendere i bandi dell'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, per la concessione di finanziamenti a soggetti esterni, nonché qualsiasi altro finanziamento a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, nonché a presentare uno specifico disegno di legge di riforma dell'organismo che dovrà dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

2) ad introdurre disposizioni che vincolino le erogazioni dell'UNAR a rigide procedure di verifica della qualificazione degli organismi finanziati, nonché dei programmi da svolgere e della loro rendicontazione;

3) ad intraprendere un'indagine sulle modalità di spesa dei fondi già erogati dall'UNAR, avviando, ove occorre, le attività di recupero delle somme che non risultino spese per gli obiettivi programmati e le conseguenti azioni per danno erariale;

4) a prevedere che tali procedure e verifiche siano estese alle analoghe attività esercitate dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti territoriali.

(1-00735)

Interrogazioni

PADUA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 17 e 18 febbraio 2017, la ditta di trasporti "Caair" a Vittoria (Ragusa) è stata vittima di un vile attacco incendiario, che impone una riflessione critica ed attenta, oltre a una pronta risposta delle istituzioni, nazionali e locali (l'autista di uno dei 4 *tir* coinvolti nell'episodio è stato dichiarato

fuori pericolo di vita, ma le sue condizioni sono piuttosto gravi);
quanto accaduto rappresenta una vicenda molto grave, che deve spingere ciascun componente della comunità siciliana ed iblea a pretendere che la città e il mercato di Vittoria siano liberi da ogni tipo di condizionamento criminale o mafioso; c'è bisogno che lo Stato e le istituzioni locali intervengano al più presto, e in modo appropriato e coordinato, ripristinare il principio di legalità;
in tale contesto, si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, nell'attesa degli sviluppi delle indagini in corso sull'accaduto, ha predisposto maggiori misure di vigilanza e controllo;
tuttavia, a giudizio dell'interrogante serve un intervento sul mercato di Vittoria più incisivo, non relegato alle possibili azioni intraprese dagli enti locali;
ivi, infatti, i problemi non sono pochi e non possono essere sottaciuti: le vicende criminali susseguitesi negli ultimi anni denotano un palese peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel settore del commercio dell'ortofrutta, che per molto tempo ha rappresentato un avamposto di sviluppo e lavoro per l'intero Mezzogiorno (Vittoria è un mercato multilingue, poliforme e che guarda, per natura, non solo verso l'Italia, ma anche verso il Mediterraneo e il Nordafrica) e che non si può assolutamente permettere che sia interessato da intrusioni di stampo mafioso e criminale**;**
considerato, inoltre, che:
vi sono molti problemi su cui andrebbe posta attenzione come, per esempio, quello della contraffazione dei prodotti, che produce danni enormi, sia ai produttori onesti, che ai consumatori;
c'è anche urgenza, quindi, che lo Stato faccia sentire la propria presenza per combattere le infiltrazioni mafiose (o la concorrenza sleale di prodotti non italiani) e per aiutare coloro che alla fine cedono al ricatto delle mafie, magari 'oppressi' da una filiera articolata e complessa e sotto la scure di crisi economica, 'perpetua' e di un continuo ribasso dei prezzi dei prodotti;
in questo contesto, dove la competizione può spingersi fino all'estremo infrangendo ogni regola, può essere difficile districarsi, soprattutto in momenti di difficoltà economica, come quello odierno: per questo c'è necessità di un intervento strutturale ed organico che, oltre a combattere le infiltrazioni mafiose, valorizzi i produttori seri e onesti, che sono la maggior parte, contrastando con ogni mezzo i casi di un'illegalità che è, purtroppo, sempre più diffusa e che non si può assolutamente permettere che prenda il sopravvento nella filiera produttiva, in quella commerciale e nell'indotto, incuneandosi definitivamente nei gangli del mercato;
per tali ragioni, l'amministrazione centrale dello Stato, gli organi periferici e le amministrazioni territoriali (ma anche la magistratura e la stessa società civile) devono "fare sistema": la comune collaborazione è l'unico mezzo di contrasto, che può essere efficace per non lasciare il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno in mano alla malavita organizzata;
vanno, in conclusione, aiutati i produttori onesti, vessati da anni di crisi e costretti sempre più all'angolo da chi si insinua, con modalità illegali, nei meccanismi di funzionamento e sviluppo del mercato di Vittoria, luogo in cui va ripristinato il rispetto della legalità nelle procedure di commercializzazione dei prodotti e nella formazione dei prezzi, oltrechè nei meccanismi di vendita, distribuzione e trasporto (ma, anche, nella condotta morale di tutti coloro che lavorano per il settore dell'ortofrutta),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, attivarsi al fine di adottare specifiche misure volte a garantire il completo ripristino della legalità all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria e per tutte le attività che gravitano attorno ad esso.
(3-03528)
MALAN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per lo sport e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il 21 e 22 febbraio 2017 il sito "Primaonline" riportava che, a seguito dell'incontro tenutosi tra il ministro Luca Lotti e i rappresentanti delle agenzie di stampa italiane, il Governo avrebbe scelto di istruire un bando di gara europea per la fornitura allo Stato dei servizi di informazione delle agenzie di stampa;

senza un comunicato che l'annunciasse, proprio il 21 febbraio, il sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicava l'avviso di preinformazione della procedura di gara, nel quale si specifica che il bando stesso sarà pubblicato tra il 28 marzo e il 2 maggio prossimi;
se si dovesse percorrere la via della gara, l'ammontare del contratto obbligherebbe a una gara europea, in cui avrebbe gioco facile, ad esempio, "France Presse", monopolista francese, forte di un contributo governativo di 245 milioni, ben più di 12 volte quanto riceve l'Ansa, oppure la spagnola "Efe", altro colosso mondiale, o ancora la "Dpa" tedesca o l'agenzia austriaca "Apa", tutte avrebbero di fronte avversari italiani colpiti da anni di crisi endemica dell'intero settore;
come evidenziato dall'Autorità nazionale anticorruzione nel suo parere di luglio 2016, la particolarità del settore non obbliga alla gara per l'affidamento a più operatori economici, occorrendo, nel caso, un regolamento che preveda lotti separati di aggiudicazione o di utilizzare lo strumento dell'accordo quadro con piu? operatori economici;
secondo stime della FIEG (Federazione italiana editori giornali) le principali agenzie di stampa oggi danno lavoro a 2.350 persone di cui 830 assunti assunti stabilmente; poiché per quasi tutte il contratto di servizio con la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce più del 40 per cento delle entrate annuali, la preoccupazione per la loro situazione lavorativa è molto forte,
si chiede di sapere:
se il Governo abbia valutato le possibili ripercussioni occupazionali e industriali di una gara europea che potrebbe consegnare ad agenzie di stampa francesi o altre non italiane un cospicuo finanziamento pubblico;
per quali ragioni ci sia un tale zelo per la gara d'appalto, a parere dell'interrogante non obbligatoria in questo caso, quando ogni giorno il ritardo, ormai quasi biennale, di pubblicazione del bando, obbligatorio per le norme italiane ed europee per il rinnovo della concessione dell'autostrada Torino-Piacenza comporta un danno per i cittadini di diverse centinaia di migliaia di euro.
(3-03529)
MICHELONI, DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la prima rete europea di notizie per diffusione (via satellite e via cavo) che trasmette in 13 lingue, "Euronews", nata nel 1993 con l'intento di creare un'opinione pubblica europea e scelta dall'Unione europea per supportarla nella missione di pubblico servizio, era sorta su iniziativa di 19 emittenti pubbliche europee, tra cui France Télévisions e la Rai, prime azioniste insieme a TVE e la televisione svizzera;
nel corso dei suoi 25 anni di vita, il canale televisivo d'informazione paneuropeo Euronews è stato finanziato con fondi pubblici, cioè almeno 300 milioni di euro. Una parte di questi sono stati erogati dallo Stato italiano tramite la RAI e tramite il contributo dell'Italia all'Unione europea. Malgrado questo immenso investimento, nell'ultimo decennio gli azionisti pubblici, fra cui la RAI, hanno cominciato a sfilarsi dal questo progetto televisivo ed anche l'Unione europea ha ridotto i suoi contributi;
negli ultimi 2 anni, la struttura di Euronews è profondamente cambiata. Gli azionisti fondatori si sono progressivamente sganciati e si sono avviati ad una partecipazione minoritaria;
il consorzio dell'emittente Euronews (gestito dalla società di diritto francese Euronews SA) ha venduto nel 2015 per 35 milioni di euro il 53 per cento del capitale al gruppo privato Mediaglobe Networks, controllato dal magnate Naguib Sawiris, CEO del gruppo Orascon Telecom Holding, già azionista di Wind;
questa operazione ha suscitato diverse critiche, poiché se ne deduce che l'intera rete di notizie è stata valutata circa 60 milioni di euro, mentre Eurosport (l'equivalente nel settore dello sport) è stata venduta nel 2015 con una stima di 1 miliardo di euro;
rilevato che:
in un contesto molto difficile nel settore dei *media*, con una raccolta pubblicitaria al ribasso e il

disimpegno finanziario dei soci fondatori, si è aperta l'opportunità per l'ingresso della NBC (National broadcasting company), che in queste ore è diventato il secondo azionista privato di Euronews, con il suo 25 per cento di capitale e una spesa di 30 milioni di euro;
per preparare questa cessione, la direzione aziendale ha varato un piano di ristrutturazione del canale paneuropeo, volto a ridurre la forza lavoro giornalistica e a cambiare sostanzialmente il contratto di lavoro. Oltre al già deciso smantellamento dell'*équipe* ucraina, col conseguente licenziamento di quasi tutti i giornalisti ucraini, il piano prevede un forte ridimensionamento dei servizi in lingua iraniana, araba e turca, destinati a scomparire dagli schermi televisivi, oltre a riduzioni di organico per i giornalisti delle altre 9 lingue, redazione italiana inclusa;
considerato che:
tale progetto di ristrutturazione sta vanificando l'intento paneuropeo dei servizi pubblici fondatori, tra i quali la RAI, capofila e guida, con il primo direttore generale e presidente di Euronews, Massimo Fichera (dal 1992 al 1996), colpendo mortalmente la missione di interesse pubblico europeo del canale, su cui peraltro l'Italia ha investito per promuovere il sistema paese, la visione europea dell'Italia e degli altri Paesi *partner* dell'UE e l'italiano come lingua fondamentale dell'Unione europea;
l'*équipe* italiana di Euronews, forte di una ventina di giornalisti, rappresenta la più grande redazione italiana all'estero, importantissima testa di ponte per esprimere e rappresentare all'Europa e ai Paesi riceventi il segnale dell'emittente (si pensi alla Turchia, a tutto il Sud del Mediterraneo e parte del Medio Oriente) cosa sia davvero l'Italia;
sarebbe inammissibile ad avviso degli interroganti, che la RAI e gli altri servizi pubblici *partner* si trasformino in foglie di fico, anche in sede europea, perché alla fine la distribuzione dei fondi pubblici andrà a beneficio di un concorrente extra-europeo (NBC) anziché delle Tv pubbliche e private europee,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, presso la RAI, ancora parte importante, ma oggi evidentemente declinante rispetto alle decisioni strategiche di Euronews, per sapere come intenda tutelare il patrimonio aziendale e i suoi valori, rappresentati anche dai giornalisti italiani di Euronews, che, peraltro, non sono un corpo professionale esterno, ma di fatto una risorsa di cui la RAI deve farsi carico, intanto per impedire la cancellazione inaccettabile di presenze italiane in Euronews, e comunque di una realtà da considerare un valore, che il servizio pubblico italiano deve tutelare nell'interesse suo e del Paese;
se non ritenga di dover intervenire, anche in sede europea, considerato che il maggior singolo finanziatore di Euronews oggi è la Commissione europea, la quale eroga fondi pubblici all'emittente solo in quanto espressione di servizi pubblici dell'Europa.
(3-03531)

STEFANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto direttoriale n. 84 del 2 marzo 2012, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attivava 2 linee di intervento, una rivolta alla presentazione di idee progettuali per le "smart cities and communities" e l'altra per "progetti di innovazione sociale", con l'obiettivo di sostenere le attività di ricerca e innovazione nelle 4 Regioni dell'obiettivo "Convergenza" (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania) e per farle diventare motore dello sviluppo sociale e economico del nostro Paese;
con decreto direttoriale del 5 luglio 2012 (Avviso per la presentazione di idee progettuali per smart cities and communities and social innovation) il Ministero assegnava 655,5 milioni di euro per lo sviluppo di città intelligenti su tutto il territorio nazionale e per progetti di innovazione sociale presentati da giovani di età non superiore ai 30 anni;
il decreto fissava al 7 dicembre 2012 il termine per la presentazione delle idee progettuali *social innovation*;
il decreto direttoriale del 7 dicembre 2012 prorogava il termine al 31 gennaio 2013; termine a sua volta nuovamente prorogato al 28 febbraio 2013 con il decreto direttoriale del 31 gennaio 2013, n. 186, in ragione della difficoltà nell'individuazione di esperti internazionali da coinvolgere nelle attività di

valutazione;
con decreto direttoriale n. 370 del 28 febbraio 2013, il Ministero approvava l'elenco delle idee progettuali che avevano superato la valutazione degli esperti fissando al 5 aprile 2013 il termine ultimo per la presentazione dei progetti esecutivi;
con decreto direttoriale n. 468 del 14 marzo 2013, il Ministero procedeva all'annullamento e alla sostituzione delle graduatorie delle idee progettuali in seguito al riscontro di errori materiali negli atti valutativi rilasciati dagli esperti e fissava pertanto un nuovo termine per la presentazione dei progetti esecutivi al 30 aprile 2013;
con decreto direttoriale n. 2057 del 31 ottobre 2013, il Ministero approvava definitivamente la graduatoria dei progetti esecutivi;
a seguito dell'approvazione della graduatoria, esperti tecnico-scientifici nominati dal Ministero hanno effettuato una serie di incontri con i rappresentanti dei vari progetti approvati per l'acquisizione di ulteriore documentazione per finalizzare la valutazione;
con decreto direttoriale n. 498 del 13 febbraio 2014, il Ministero ha proceduto con l'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti e ha rinviato ad apposti decreti la disposizione dell'impegno finanziario per ciascun progetto approvato;
molti dei giovani che hanno ottenuto il finanziamento, dopo il pagamento dei primi stati di avanzamento lavori (SAL), non hanno più ricevuto finanziamenti a seguito della scelta di bloccare i finanziamenti da parte del Ministero a causa delle evidenze di irregolarità sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato riguardo alla procedura di assegnazione dei fondi. Da un lato, infatti, si palesa il rischio di risultare una forma illegittima di sostegno all'impresa agli occhi dell'Unione europea. Dall'altro, perché, per facilitare le procedure di pagamento, il Ministero aveva avocato a sé la proprietà dei beni mobili ed immobili legati ai progetti, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente che, riguardo all'acquisizione di beni di qualunque tipo, obbliga gli enti pubblici a ricorrere a bando della Consip;
il Ministro in indirizzo recentemente in una nota ha riferito che «a breve i rappresentanti dei vincitori riceveranno una proposta emendativa e nel frattempo sarà istituito un tavolo tecnico per individuare i provvedimenti necessari per una corretta e il più possibile rapida gestione della fase conclusiva del bando»;
trattandosi di progetti di ricerca innovativi, il tempo è un elemento tanto prezioso quanto dirimente, poiché la concorrenza svilisce la validità stessa dei progetti;
il bando impone inoltre di non avere un contratto di lavoro, se non con un numero esiguo di ore, parallelo a quello della sperimentazione, per cui i ricercatori risultati vincenti di questo bando non possono essere assunti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non ritenga di dover sollecitare l'emanazione dei decreti di finanziamento e il relativo stanziamento dell'impegno finanziario per ciascun progetto approvato;
se, e con quale tempistica, intenda comunque risolvere le criticità evidenziate.
(3-03532)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riveste un ruolo fondamentale nel settore delle concessioni autostradali; ad esso spetta il compito di difendere gli interessi dello Stato rispetto alle agguerrite controparti private su partite miliardarie;
l'entità del valore di subentro per le concessioni scadute, ad esempio, ordinariamente di centinaia di milioni di euro, dipende dalle valutazioni di dirigenti e funzionari del Ministero sui lavori effettuati dai concessionari: se rientrano nella manutenzione ordinaria, o comunque nella convenzione, sono solo un onere per questi ultimi, se invece sono considerati straordinari vanno ad incrementare la somma, che a fine concessione sarà loro liquidata; tale valore, ad esempio, è stato determinato nel 2014 in 260

milioni per la A21 Piacenza-Cremona-Brescia e in 410 milioni per l'autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno;

nel corso degli anni, nella gestione delle concessioni autostradali sono emerse, ad avviso dell'interrogante, non poche anomalie nelle quali le strutture del Ministero in indirizzo sono state protagoniste o comunque coinvolte; ad esempio:

le consultazioni con gli interessati che si desumono dai giornali dell'epoca, avvenute dall'inizio di agosto al 13 settembre 2014, al fine di redigere i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (detto "sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, quantomeno al fine di sondarne la disponibilità a nuovi investimenti e arrivare alla stima, contenuta nel comunicato di Palazzo Chigi del 29 agosto 2014 (cioè prima del decreto stesso) in 12 miliardi e 200 milioni di euro; il comunicato, analogo a quello pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e l'intervista del Presidente del Consiglio dei ministri, concessa il 3 settembre a "Il Sole-24 ore", chiarivano che tale disposizione avrebbe consentito di prorogare la scadenza delle concessioni eguagliandola a quella più lontana nel tempo fra quelle delle tratte connesse; su tale disposizione, palesemente contraria alle normative europee, si erano espresse negativamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per bocca del suo presidente, l'Autorità nazionale anticorruzione, e altri organismi; nell'interrogazione 3-01799, pubblicata il 19 marzo 2015 e rimasta senza risposta, si chiedeva chi avesse curato i contatti con i beneficiari del decreto e in che modo tali contatti avessero influenzato la stesura del provvedimento; la proroga di oltre 2 anni concessa alla società A4 per presentare il progetto definitivo dell'autostrada Valdastico Nord, termine inizialmente fissato al 30 giugno 2013 con atto del Governo, sul quale le competenti Commissioni di Senato e Camera furono chiamate ad esprimere un parere, che nel secondo caso è stato peraltro contrario, e poi due volte spostato, alla fine al 31 dicembre 2015, con atti tuttora misteriosi e misteriosamente sottratti al parere parlamentare; con le interrogazioni 3-02216, pubblicata il 23 settembre 2015 e 3-02533, pubblicata il 28 gennaio 2016, si chiedeva chi, come, quando e perché avesse autorizzato tali proroghe; dopo molte sollecitazioni, il 23 giugno 2016, il Governo, per bocca del sottosegretario di Stato, Del Basso De Caro rispondeva, ma al riguardo riferiva soltanto che il termine "era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2015", in accordo con i competenti uffici della Commissione europea, senza dire né quando, né con quale tipo di atto né chi fosse responsabile di tale atto, cioè in pratica non rispondendo;

di fronte al muro di gomma del Governo, per individuare il misterioso responsabile di tale atto, l'interrogante si avvaleva di ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 sull'accesso ai documenti amministrativi; trascorsi inutilmente i 30 giorni stabiliti dalla legge, l'interrogante si è rivolto alla commissione competente in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, con decisione del 16 giugno 2016, negava l'accesso, in quanto lo scrivente non sarebbe titolare del diritto, ai sensi della stessa legge, affermando che «i tradizionali strumenti per l'acquisizione di elementi informativi da parte del Parlamento nei confronti del Governo e dell'amministrazione, sono gli atti di sindacato ispettivo... disciplinati nei regolamenti parlamentari»; entrato in vigore il decreto legislativo n. 97 del 2016, l'interrogante, il 6 luglio, presentava ricorso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di accesso civico, come modificato dal citato decreto n. 97 del 2016; dopo un lungo e grottesco rimpallo di responsabilità, descritto nell'interrogazione 4-06775, pubblicata il 21 dicembre 2016, finora senza risposta, nessun riscontro giungeva da alcuno dei numerosi soggetti interpellati all'interno del labirinto ministeriale;

sempre riguardo alla stessa autostrada, vi è anche la stranezza per cui, nonostante le proroghe misteriosamente concesse, il progetto della Valdastico Nord, in funzione del quale nel 2007 era stata concessa la proroga della concessione, condizione posta dagli organismi europei, non è mai stato presentato, eppure il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto la convenzione valida e non ha neppure aggiornato il piano finanziario, come invece espressamente previsto dalla convenzione del 2007; in sostanza, il concessionario risparmia la spesa per la costruzione della nuova tratta, ma incassa come se la costruisse;

ancora sulla A4 ci sarebbe una ulteriore anomalia, gestita dagli uffici ministeriali: il concessionario della tratta aveva nel 2013 un debito di poste figurative pari a circa 175 milioni di euro; in altre parole, aveva incassato dai pedaggi 175 milioni più di quanto l'equilibrio del piano finanziario prevedesse; anziché procedere a un abbassamento immediato dei pedaggi per restituire agli automobilisti quanto è stato loro sottratto, è stato concesso di spalmare la restituzione fino al 2026, lasciando gran parte di questo cospicuo capitale nelle casse del concessionario, concedendogli un beneficio, a spese degli utenti autostradali, di circa 24 milioni di euro in termini di interessi risparmiati; addirittura, con il 1° gennaio 2017, è stato concesso dal Ministero un aumento delle tariffe dell'1,62 per cento;

considerato infine che a quanto risulta all'interrogante:

sull'autostrada Asti-Cuneo, poi, ci sarebbe una lunga serie di anomalie che risale addirittura agli anni '90, quando ebbe luogo una notevole serie di inadempienze da parte del concessionario, in gran parte non rilevate da chi presso il Ministero doveva vigilare, ma dettagliatamente individuate dal Consiglio di Stato con il parere n. 487 del 10 maggio 2000: richieste di incremento dei finanziamenti pubblici di ben 840 miliardi di lire (a fronte dei 35 previsti nella convenzione), vicende penali in cui sono coinvolti, tra gli altri, soci ed amministratori della Satap, dubbi di legittimità della stessa convenzione aggiuntiva del 1990 con riferimento alla normativa comunitaria e altro ancora; il Consiglio di Stato notava come l'ente concedente, cioè l'Anas, "ha avviato una serie di iniziative, peraltro di segno e contenuto incerto, tese al rinnovo della convenzione (…) anche come strumento transattivo delle controversie in corso, non meglio specificate"; il Consiglio di Stato rilevava altresì che nel 2000 (a dieci anni dalla stipula dell'atto aggiuntivo per la realizzazione dell'opera) la società concessionaria aveva presentato solo 2 progetti esecutivi su 13; per tutte queste inadempienze, il Governo decise di annullare l'atto aggiuntivo del 1990, ma, si suppone per tenersi al riparo da controversie, premiò l'inadempiente concessionario con una proroga di ben 12 anni della lucrosissima autostrada Torino-Piacenza (circa 200 milioni di incassi all'anno), proroga che, peraltro, è ormai quasi scaduta e non si ha notizia dell'avvio della gara per il rinnovo della concessione, che dunque sarà nuovamente prorogata di fatto di almeno un anno e mezzo; incredibilmente, dopo tutte queste vicende, nel 2003, alla stessa società fu concesso di partecipare alla gara per la realizzazione della Asti-Cuneo, nonostante tutte le inadempienze precedenti, nonostante il rapporto fosse stato risolto con i 12 anni della Torino-Piacenza, nonostante i progetti, poi posti a base di gara, fossero stati approntati dalla stessa società, peraltro liquidata per la loro redazione con la bella somma di cento miliardi di lire; la gara, indetta nel 2003, fu assegnata operativamente solo nel 2008, per cause (secondo quanto riferito dall'amministratore delegato della società Asti-Cuneo in audizione al Senato) non riferibili al concessionario; tale ritardo ha contribuito a consentire al concessionario di modificare nella sostanza la convenzione rendendola di fatto enormemente meno onerosa rispetto agli impegni presi in sede di gara; ad esempio, dei 130 milioni che esso in sede di gara si era impegnato a versare, è stato consentito di conferirne solo 32,5; e mentre la parte onerosa dell'assegnazione si trascinava negli anni, l'Anas conferiva efficacemente i lotti già realizzati a spese pubbliche alla società concessionaria (costituita dal socio privato, che gestisce tutto quanto, e dall'Anas), che ne incassa subito i relativi pedaggi, assume parecchio personale e paga per avere a disposizione dal socio privato *software*, locali e attrezzature; partiti finalmente i lavori, i costi e i tempi proposti dal socio privato, sulla base dei quali aveva vinto la gara, andavano alle stelle, senza che il socio pubblico, Anas, ovvero sostanzialmente il Ministero delle infrastrutture e trasporti, mettesse in atto un efficace contenimento; vi sarebbero insomma una serie di decisioni e atteggiamenti anomali a favore del gestore della Asti-Cuneo, peraltro evidenziati nell'interrogazione 3-02828 pubblicata il 4 maggio 2016 e tuttora senza risposa da parte del Governo; la cosa continua anche oggi, quando il socio privato della società concessionaria non viene in nessun modo richiamato o sanzionato, nonostante il ritardo di anni nei lavori previsti, anzi: la mancata indizione della gara per il rinnovo della concessione sulla Torino-Piacenza sta regalando allo stesso soggetto esattamente ciò che aveva richiesto, cioè una proroga di fatto su questa lucrosa tratta, già nelle sue mani a seguito di precedenti anomalie sulla realizzazione dell'Asti-Cuneo;

ultima anomalia, l'incredibile episodio della fissazione di un aumento dei pedaggi sulle autostrade

Ativa per il 2017, nonostante la concessione sia scaduta il 31 agosto, abbia dato luogo a alti utili e un altissimo margine operativo lordo e traffico sia costantemente aumentato negli ultimi anni,
si chiede di sapere:
come valuti il Ministro in indirizzo l'attività di tutela degli interessi dello Stato e degli utenti autostradali realizzata dalla struttura del suo Ministero rispetto alla questione delle concessioni autostradali, e in particolare sulle seguenti questioni:
a) il proseguimento della concessione della Brescia-Padova in mancanza della realizzazione della Valdastico Nord, unico elemento che giustificava la proroga concessa nel 2007, senza la quale sarebbe stata bocciata dalla Commissione europea;
b) l'occultamento del nome, della data e delle circostanze della proroga del termine per la realizzazione dei progetti della stessa Valdastico Nord, sia di fronte alle numerose interrogazioni sia rispetto alle richieste di accesso agli atti amminstrativi e di accesso civico;
c) la concessione di aumenti dei pedaggi in misura spesso assai superiore all'inflazione;
d) la spalmatura decennale del grosso debito di poste figurative accumulatesi per l'autostrada Brescia-Padova;
e) l'azione svolta sulla realizzazione della Asti-Cuneo, la cui realizzazione è lontanissima dalla conclusione, a 27 anni dal primo affidamento dei lavori, mentre i costi a carico dello Stato e dell'utente sono già molto superiori al totale dei preventivi;
f) in particolare, la serie di benefici concessi al socio privato della società concessionaria dell'Asti-Cuneo;
g) l'aumento del pedaggio dell'Ativa per il 2017, nonostante la concessione sia scaduta;
se e come sia stata realizzata presso il Ministero la rotazione degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la cui importanza è stata ribadita dall'ANAC nel piano anticorruzione del 2016, quale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, o se vi siano state figure per anni in posizione, o se vi siano state figure costantemente coinvolte nella gestione dei delicati rapporti cui si accenna nella presente interrogazione.
(3-03533)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BERNINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la danza è da sempre stata considerata "la madre di tutte le arti" grazie al suo ruolo di naturale strumento di comunicazione sin dall'antichità;
l'origine del balletto, così come è conosciuto in tutto il mondo, si deve proprio alle intuizioni che trovarono le prime applicazioni concrete già nel corso del '400 nelle principali corti italiane;
a conferma di una tradizione secolare, la danza ed il balletto hanno visto anche negli ultimi 2 secoli un continuo sviluppo e una generale affermazione della tradizione italiana. Una storia fatta quindi di eccellenze che è straordinariamente proseguita nel '900 con grandi *étoile* italiane, protagoniste a tutte i livelli della danza internazionale, e, ancora adesso, con danzatori che vengono invidiati all'Italia in tutto il mondo;
le 14 fondazioni lirico-sinfoniche si trovano, anche se con significativi distinguo, in una situazione di generale difficoltà economica e, per superare tale fase, appare assolutamente prioritario salvaguardarne l'inestimabile patrimonio culturale rappresentato dagli artisti e dalle maestranze, veri testimoni di una tradizione nazionale che ha sempre dimostrato di sapersi affermare a livello internazionale ai massimi livelli, pur in presenza di oggettive restrizioni finanziarie;
la chiusura del corpo di ballo dell'arena di Verona rappresenta, da un punto di vista non solo cronologico, l'ultima conferma del rischio di una generale agonia dell'intero comparto artistico italiano che non può certamente essere perpetrata nell'indifferenza delle istituzioni competenti;
gli esempi virtuosi non mancano: basti pensare a realtà come quelle in essere a Milano, Roma, Napoli e Palermo, dove c'è un notevole impulso verso le nuove produzioni, si valorizzano i ballerini, si

lanciano messaggi positivi all'intero mondo della danza italiana: dei veri e propri volani di economia virtuosa che non possono essere ignorati;
a fronte dei 4 corpi di ballo ancora in essere in Italia, in Germania se ne contano circa 50, mentre in Francia, considerando tutte le istituzioni attive sul territorio, ne risultano attivi quasi 100;
considerato che:
è la stessa normativa del settore, la legge n. 800 del 1967, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", a stabilire, all'articolo 18, che: "Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiori al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo";
oggi, invece, le fondazioni, che hanno smantellato i propri corpi di ballo, acquistano gli spettacoli di balletto dall'estero avvalendosi di veri e propri "pacchetti" pronti per l'uso; in tal modo si utilizzano le risorse provenienti dal Fondo unico per lo spettacolo per finanziare, senza più alcuna ragione o logica di reciprocità, corpi di ballo russi, francesi, americani e di svariate altre nazionalità;
sulla piattaforma *social* "change.org" tutti i cittadini italiani possono prendere visione di una petizione, redatta e promossa da operatori e artisti affermati del settore a livello nazionale e internazionale, rivolta, oltre che all'attenzione del Ministro in indirizzo, al Presidente della Repubblica, perché "nel più assoluto silenzio stanno chiudendo i Corpi di Ballo delle Fondazioni liriche che, per legge, sono sovvenzionate proprio per tutelare e incentivare la nostra tradizione culturale di Musica, Opera e Balletto";
la petizione, che in pochi giorni ha praticamente quasi raggiunto la significativa cifra di 15.000 adesioni spontanee, pone in evidenza come nel nostro Paese siano circa 1.400.000 (secondo le stime più affidabili) i giovani che praticano, ai vari livelli, la danza;
tenuto inoltre conto del fatto che, tra questi giovani, i migliori aspirano legittimamente ad avere uno sbocco lavorativo in grado di valorizzarne le qualità e le capacità apprese dopo un percorso formativo fatto di anni di studio, impegno e sacrifici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga accettabile la chiusura progressiva dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche, pur in presenza di programmazioni che ne prevedono, o dovrebbero prevederne, la presenza;
se l'utilizzo di corpi di ballo stranieri per far fronte alla programmazione in atto rappresenti realmente un'economia di scala e se, anche sulla base di quest'ultima valutazione, ne ritenga accettabile l'attuale inevitabile aumento;
quali iniziative concrete ritenga di assumere, al fine di invertire una tendenza che rischia di arrecare nel medio periodo un danno insanabile ad una delle tradizioni italiane più qualificanti e più riconosciute a livello mondiale.
(3-03530)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, la "Buona scuola", ha disciplinato, dal comma 33 al 43 dell'articolo 1, i percorsi dell'alternanza scuola-lavoro, "al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti";
le disposizioni prevedono 400 ore da dedicare al progetto per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei, con la possibilità di svolgere tali attività anche durante la sospensione delle attività didattiche;
se, da un lato, risulta intuibile il legame con i percorsi formativi degli istituti tecnici e professionali, lo stesso non può dirsi per ciò che concerne i licei, data la difficoltà a sviluppare progetti coerenti con i programmi;
inoltre, è stata da subito segnalata l'inopportunità di un sistema che affida al solo dirigente scolastico la scelta delle imprese e degli enti pubblici e privati cui affidare lo svolgimento dei percorsi di alternanza,

senza la collaborazione degli altri soggetti che animano il mondo della scuola: genitori, insegnanti, alunni;
la mancata definizione di criteri volti a individuare nel dettaglio le modalità dei percorsi ha lasciato, tra l'altro, un eccessivo margine di manovra sia alle aziende che ai dirigenti: numerosi sono stati i casi di denuncia nel corso dell'ultimo anno circa la scarsa coerenza delle attività con i progetti formativi e le aspettative degli studenti;
particolare preoccupazione ha destato la scelta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di affidare anche all'azienda McDonald's la possibilità di organizzare i percorsi di alternanza. La società, per quanto di indubbio protagonismo in ambito economico, non sembra essere un modello virtuoso verso cui indirizzare gli studenti, essendo stata in qualche occasione al centro di denunce sull'inadeguatezza delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
appare dunque poco chiaro quale tipo di competenze si voglia sviluppare negli studenti: il rischio concreto è che l'alternanza scuola-lavoro si traduca in un periodo di preparazione alla precarietà e allo sfruttamento in cui lo studente, ad una lettura dei dati sulla disoccupazione giovanile, potrebbe trovarsi una volta concluso il percorso scolastico;
un elemento confermato dalle notizie degli ultimi giorni, con la pubblicazione di un elenco dei committenti che risultano aver maggiormente acquistato i *voucher* nel 2016, fornito dall'INPS: McDonald's risulta essere tra le aziende *leader* di questo meccanismo lavorativo, a giudizio dell'interrogante inumano;
i dati sull'utilizzo di *voucher* in Italia sono infatti drammatici: l'Osservatorio sul precariato dell'Inps ha calcolato come il numero di *voucher*, destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, venduti da gennaio a ottobre 2016, si attesti intorno ai 121,5 milioni, con un incremento del 32,5 per cento rispetto i primi 10 mesi del 2015: numeri inaccettabili, che demoliscono definitivamente qualsiasi prospettiva di un lavoro dignitoso, stabile e certo per milioni di cittadini, soprattutto giovani;
è quindi necessario un generico ripensamento sui percorsi di alternanza scuola-lavoro e un immediato intervento sulla questione della partecipazione dell'azienda McDonald's: gli studenti dovrebbero essere preparati a ricercare e pretendere, nel mondo lavorativo, un lavoro in linea con la loro preparazione e personalità, tutelato e con un'adeguata retribuzione, non rassegnandosi a formule di precariato e svalutazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato di quanto riportato;
se non intenda attivarsi per quanto di competenza per promuovere correzioni alle criticità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, come impostati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;
se non intenda altresì intervenire nell'immediato per fare in modo che l'azienda McDonald's, alla luce dei dati sull'utilizzo dei *voucher*, venga esclusa dai percorsi di alternanza scuola-lavoro.
(4-07082)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da 16 anni, nel mese di maggio, nella città di Pisa, ha luogo una manifestazione denominata "Canapisa" che, oltre a propagandare l'uso libero delle sostanze stupefacenti, assume il carattere, a tratti, a parere dell'interrogante, dell'istigazione a delinquere;
tali eventi arrecano, ad avviso dell'interrogante, un grave danno d'immagine ed economico per la città, oltre a disagi per la pubblica circolazione;
nel corso della manifestazione, puntualmente autorizzata, si registrerebbero atti vandalici e diversi giovani verrebbero colti da malori per l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
inoltre, nel corso della sfilata, tra musica ad elevato volume e *slogan* istigatori, si commetterebbero diversi reati ed illeciti;
da notizie in possesso dell'interrogante, le forze dell'ordine sono costrette, miserevolmente, a subire ciò che, istituzionalmente, sarebbero chiamate a reprimere;
a partire dall'edizione 2016, sarebbe stata richiesta agli organizzatori della manifestazione la sottoscrizione di una polizza assicurativa, di modesto valore, per autorizzare la sfilata, che appare a

parere dell'interrogante come una sorta di trattativa tra lo Stato e i manifestanti;
considerato che:
l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo, 4-03996, presentato in data 19 maggio 2015, il quale ha ricevuto risposta il 17 novembre successivo, aveva già denunciato la vergognosa situazione, che si verifica ogni anno, nel corso dello svolgimento della manifestazione e, a tal proposito, il Governo aveva fornito risposte evasive;
l'interrogante, con precedente altro atto di sindacato ispettivo, 4-05847, pubblicato in data 19 maggio 2016, nella seduta n. 631, aveva nuovamente richiamato l'attenzione sui possibili rischi derivanti dalla reiterazione della manifestazione;
confermando i timori già espressi dall'interrogante, nel corso dello scorso anno, 5 persone sono state arrestate, diversi partecipanti sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti e 3 giovani finiti al pronto soccorso;
negli anni precedenti, sono state raccolte, da parte della cittadinanza, migliaia di firme, chiedendo che fosse vietata questa manifestazione per l'uso libero ed indiscriminato di sostanze stupefacenti;
da parte degli organizzatori è stata nuovamente richiesta, alle autorità competenti, l'autorizzazione per il 2017, la 17a edizione, in programma il 20 maggio;
attingendo alle informazioni, fornite dallo stesso comitato organizzatore sul proprio sito *internet*, anche in relazione alla prossima iniziativa, è più che lecito nutrire particolari dubbi circa la reiterazione di possibili condotte, in violazione della legge e in danno dell'ordine pubblico e della quiete sociale;
è prevista, infatti, la presenza di un numero che oscilla da 5.000 a 7.000 partecipanti, provenienti da tutta Italia, ai quali sintomaticamente il comitato organizzatore rivolge raccomandazioni del tipo: «Riduci il danno!… non bere superalcolici ed evita mix rischiosi!!!!!!!!»;
inoltre, la chiusura della manifestazione è prevista per le ore 24:00, di modo che il definitivo deflusso dei partecipanti durerà sino alle prime luci del giorno successivo;
in data 16 e 23 febbraio 2017, il Consiglio comunale di Pisa ha discusso ben 5 ordini del giorno sulla "Street parade" Canapisa e, in occasione dell'assise del 27 febbraio, è stata votata ed approvata una mozione che chiede di attivarsi presso le autorità competenti, perché vengano fatte pressioni sugli organizzatori, affinché già a partire dal 2017 l'evento possa svolgersi o in forme alternative più rispettose della città di Pisa o a rotazione in altri comuni, come richiesto dall'amministrazione comunale,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa alla manifestazione "Canapisa", che ogni anno reca numerosi pericoli di ordine pubblico per cittadini, commercianti e turisti che visitano la città di Pisa;
per quali ragioni potrebbe essere autorizzata anche l'edizione 2017;
se non creda che le motivazioni addotte in passato dal vice Ministro dell'interno, per giustificare l'avvenuta autorizzazione della manifestazione, siano incompatibili con gli interventi effettuati da parte delle forze dell'ordine, confermati dallo stesso e avvenuti negli anni precedenti, cui si è fatto riferimento in premessa;
se non ritenga opportuno applicare il decreto sulla sicurezza urbana, per tutelare un'area su cui insistono musei, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, come, appunto, la città di Pisa.
(4-07083)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03531, dei senatori Micheloni e Di Biagio, sulla rete europea Euronews;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03533, del senatore Malan, sulla gestione delle concessioni autostradali.

1.5.2.7. Seduta n. 773 (ant.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

773a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 1° MARZO 2017
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*. *(Generali applausi all'indirizzo della Presidenza).*

Grazie, grazie a tutti per la fiducia. Sono certa che faremo un buon lavoro insieme.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2583) ***Deputato ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1295) ***PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

*(Relazione orale)***(ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1295.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2583, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che sono stati approvati gli articoli da 1 a 4 e che ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.109.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero innanzitutto porgerle i miei auguri e le mie congratulazioni per il suo nuovo incarico.

L'emendamento 5.109 è uno dei tanti emendamenti che tentano di ricondurre alla ragionevolezza ed al senso della realtà questo provvedimento.

Se si studiasse la storia (uso non a caso il periodo ipotetico), si scoprirebbe che le più grandi disgrazie sono state dovute più spesso alle buone intenzioni applicate in modo sciagurato che alle cattive intenzioni messe direttamente in atto. In questo caso, abbiamo un tipico esempio di buone intenzioni (sicuramente da parte di moltissimi, almeno spero) messe in atto nel modo che abbiamo già illustrato ieri.

Con questo disegno di legge si sta sostanzialmente stabilendo che chiunque venga in Italia (senza documenti, naturalmente) e dichiari di avere meno di diciotto anni potrà rimanere nel nostro Paese quanto vuole e sarà accolto, mantenuto, educato e curato: la cosa è doverosa in alcuni casi, ma è rovinosa se rivolta a tutti.

Ieri abbiamo ricordato che i minori stranieri in Italia si sono resi colpevoli (ricordo che si parla solo di quella piccola percentuale del totale dei reati compiuti nel nostro Paese, i cui autori vengono individuati dalla giustizia) di 17.000 reati, tra i quali 32 omicidi, 268 violenze sessuali, 1.801 reati compiuti persino nei centri di prima accoglienza. Tra i minori, o meglio, tra i falsi minori giunti in Italia, c'era quell'Amri, giunto in Sicilia quando aveva già compiuto diciotto anni che, dichiarando di averne di meno, fu accolto. Fu poi condannato a quattro anni per i reati da lui compiuti nel centro di prima accoglienza, ha compiuto diversi altri reati nel nostro Paese, per poi trasferirsi in Germania nel 2015, dove è stato implicato in traffico di droga. È poi arrivato al culmine della sua carriera di "minore rifugiato indifeso", uccidendo 12 persone a Berlino e sopravvivendo. Successivamente, nel corso di un'operazione di arresto, è stato ucciso dalla nostre Forze dell'ordine.

Ebbene, ci sono gli Amri e ci sono i bambini meritevoli doverosamente di ogni nostra cura; questa legge non fa alcuna distinzione, anzi, la distinzione che fa è che accogliendo indiscriminatamente tutti coloro che arrivano nel nostro Paese con mezzi illegali, toglierà spazio a persone che magari non sono nell'estrema necessità (ma forse sì), a coloro che seguono le norme, a coloro che presentano regolare domanda d'asilo, a coloro che chiedono di venire nel nostro Paese per le ragioni più pacifiche, normali e, addirittura, redditizie per il nostro Paese, mentre lasciamo pieno spazio a coloro che vengono da noi con qualunque intenzione.

Da nessuna parte in questa legge c'è un meccanismo che mette in capo a qualcuno la responsabilità di contrastare e di mettere in dubbio l'affermazione di uno straniero che arriva nel nostro Paese - addirittura un non straniero, basta che dica di esserlo - e dichiari di avere meno di diciotto anni. Non c'è alcuna garanzia. L'unico punto in cui in questo disegno di legge prende in esame tale ipotesi è dove si dice che, ove resta il dubbio, comunque viene considerato minorenne. Pertanto, ovviamente, questo signore dirà di essere minorenne, insisterà, si inventerà una bella data di nascita successiva al marzo del 1994, e il gioco è fatto. Resterà a carico dello Stato italiano; costerà, nella media, per essere prudenti, 2.200 euro al mese il periodo limitato in cui resterà in Italia. Ciò - ripeto - nella migliore delle ipotesi. Tutto questo quando le nostre famiglie, che hanno dei bambini, ricevono dallo Stato meno dell'Iva che pagano sugli articoli che devono acquistare per il loro figlio. E poi si reputa strano, molto strano, il fatto che ci sia denatalità; la famiglia viene "massacrata", non riceve alcun tipo di aiuto, le nascite sono di anno in anno le più basse della storia. Nel 2015 ci sono stati meno nati che in tutto il resto della storia del nostro Paese, dal 1861, non dal 1946. Nel 2016 questo *record* è stato ulteriormente battuto; certo, c'è un'evoluzione sociale, c'è un'evoluzione del modo di vivere la famiglia, ma soprattutto una grandissima incertezza nel futuro. Altri Paesi - Paesi evoluti dell'Europa occidentale e del Nord America - che aiutano la famiglia o, perlomeno, la incentivano, hanno una natalità doppia rispetto alla nostra.

Qui, però, i quattrini per queste persone si trovano. Avete addirittura esteso il cosiddetto *bonus* bebè agli extracomunitari che dunque si prenderanno gran parte della posta perché rientrano nei parametri del basso reddito e così via.

Questo è il provvedimento che stiamo esaminando e su cui la maggioranza governativa viene sostenuta dal Movimento 5 Stelle, disciplinatissimo nel votare esattamente secondo le indicazioni del Governo, evidentemente per sua decisione indipendente (non sto dicendo che è entrato nell'area di Governo, ma che lo sostiene completamente).

Il Gruppo Forza Italia, come la Lega Nord, sta invece lavorando perché il provvedimento in esame mantenga le sue parti logiche per l'accoglienza dei bambini che si trovano in stato di necessità e delle persone realmente perseguitate. Qui, al contrario, si vuole estendere l'accoglienza a chiunque, in anni in cui - lo ripeto - si registrano nel nostro Paese il *record* del calo delle nascite e il *boom* degli ingressi irregolari attraverso l'arrivo di barconi, dove a meritare l'accoglienza sono solo i pochi bambini

presenti, che sono vittime. Con il provvedimento in esame arriveranno ancora più barconi, perché di fatto si incentiva questa modalità.

Qui c'è la strana idea per cui questi signori non saprebbero ciò che stiamo facendo, mentre lo sanno benissimo. Quando parlo di signori mi riferisco agli scafisti e ai trafficanti di merce umana, che incassano soldi dalle persone che vogliono venire in Italia e che fanno in modo che ci siano dei morti (nonostante le nostre navi arrivino quasi sulle coste libiche) affinché si possa così parlare di emergenza e il loro *business* possa proseguire. Si tratta di una cosa indecente, che aumenta il numero dei morti e il peso sul nostro Paese. Continuando così, si finirà per dare un'accoglienza indecente anche a coloro che hanno i titoli per essere accolti.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,58.

(La seduta, sospesa alle ore 9,49, è ripresa alle ore 9,58).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.109, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, naturalmente mi ricollego a quanto il Gruppo di Forza Italia sta facendo rispetto all'articolo 5, che è l'asse portante del provvedimento al nostro esame. Cosa viene richiesto con questo emendamento? Non capisco per quale motivo, in un provvedimento che - ripeto - è già stato modificato e quindi tornerà alla Camera, la maggioranza debba - permettetemi il termine - intestardirsi nel non riconoscere alcuni suggerimenti e indicazioni che sono assolutamente trasparenti, semplici e positivi.

L'emendamento 5.7 - ma poi mi collegherò ad altro - chiede sia garantita la presenza di personale multidisciplinare e qualificato delle aziende ospedaliere quando viene accolto il minore. Più precisamente, non viene detto di non accogliere il minore, ma di accoglierlo garantendo personale multidisciplinare preparato. Noi dovremmo avere una garanzia dal personale che viene assunto, ad esempio, nelle ASL toscane, venete, campane o liguri: noi dobbiamo essere convinti che le nostre aziende ospedaliere e le unità territoriali delle aziende ospedaliere funzionino bene e lavorino bene, altrimenti occorre lavorare anche su questo aspetto.

Noi chiediamo di utilizzare questo personale qualificato e di non lasciare tali attività totalmente nelle mani dei privati, quindi delle cooperative, ossia di chi magari lavora anche benissimo, ma che - come purtroppo in tutte le professioni - mostra anche esempi negativi. Diversamente, viene da pensare male di questo provvedimento; invece noi vogliamo continuare a pensare bene.

Ci si chiede, allora: perché volete usare i professionisti delle cooperative e di queste case di accoglienza invece di ricorrere ai professionisti del pubblico impiego già pagati da tutti gli italiani?

A tutto ciò si aggiungono poi altre questioni: ci sono sì delle differenze culturali tra di noi, ma qui si parla di ricongiungimento familiare. Vogliamo avere la certezza che il minore, o meglio il presunto minore, a cui vogliamo garantire il ricongiungimento familiare non abbia vent'anni? Viaggiamo

sempre dentro i confini della legalità e della legittimità o, poiché la proposta viene da Forza Italia, dal centrodestra, da Gruppi di opposizione riteniamo che debba essere bocciata per forza? È il buon senso che dovrebbe imporre di votare questi emendamenti, permettendoci di dare un contributo ai provvedimenti in esame.

Ci state precludendo la possibilità di dare un contributo, mentre si tratta di emendamenti di buon senso. Perché è sbagliato affermare che nelle nostre aziende ospedaliere e nelle unità sociali e territoriali delle ASL c'è già del personale (psicologi, medici e quant'altro) pagato con denaro pubblico, dalle tasse degli italiani? No, voi volete che questo lavoro lo facciano gli psicologi delle cooperative. Non è logico; non c'è nulla di logico, e ripeto che questo tema non riguarda solo tale aspetto. Potremo scontrarci sul tema del ricongiungimento familiare e ci scontreremo sicuramente sullo *ius soli* su cui abbiamo idee completamente diverse, ma non è accettabile che voi non votiate emendamenti di buon senso. È un muro contro muro che, nei confronti di chi parla del sociale, è culturalmente sbagliato.

Noi continuiamo ad invitare la maggioranza a leggere con attenzione i nostri emendamenti e quelli degli altri Gruppi di opposizione: se lo faceste, vedreste che non c'è assolutamente spirito polemico, bensì spirito costruttivo. Questo provvedimento ha un significato per tutti - quando parliamo di bambini, è evidente che sia così - ma non può essere costruito culturalmente e con l'ideologia, altrimenti diventa un provvedimento diverso. Per questo vi invitiamo a votare ancora una volta i nostri emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, innanzitutto le auguro buon lavoro. Noi sosteniamo questo emendamento, perché di fatto reitera quanto abbiamo già cercato di spiegare. Il senso di questo emendamento, secondo me, è riconducibile ad alcuni concetti: equità rispetto ai ragazzi che chiedono protezione; uniformità perché, come abbiamo spiegato ieri, inevitabilmente inventandosi formule e attori diversi non si ha la terzietà di una ASL; completezza del procedimento grazie ad unità specifiche che hanno tutta la capacità di raggiungere l'obiettivo di verificare la situazione del soggetto, per quanto è possibile, dal punto di vista sociosanitario, psicologico e di sostegno.

Noi pensiamo che questi siano emendamenti di buon senso. In fin dei conti, noi chiediamo unicamente di poter sottrarre a una confusione di attori che non sono terzi l'eventuale valutazione di queste specificità del minore.

Io insisto e insisterò fino in fondo su un aspetto: temo che se non si specificano alcuni passaggi considerando la posizione del minore anche da un punto di vista terzo si apriranno ampi contenziosi. Bisogna garantire a tutti i ragazzi lo stesso tipo di trattamento. Come abbiamo ricordato ieri, non può esistere l'espressione «ove possibile», perché «ove possibile» diventa già un elemento discriminante rispetto al trattamento.

Ma non solo: ci sono responsabilità che purtroppo potrebbero ricadere anche sui tutori temporanei. Infatti, nell'immediatezza del rapporto con il ragazzo c'è la necessità di individuare il tutore temporaneo. In quel momento, un processo di verifica che non fosse uguale per tutti evidentemente avrebbe una ricaduta anche sulla responsabilità stessa del tutore.

Sono quindi tre le problematiche: il trattamento non è uguale per tutti e noi chiediamo che lo sia attraverso le ASL; chiediamo che sia garantita la formula di omogeneità della verifica e, nel caso in cui non si capisse questo passaggio, ci preoccupiamo anche delle ricadute, sia sugli operatori, sia sui ragazzi, sia sui tutori temporanei.

Una volta si diceva che la legge deve essere generale e astratta; dovrebbe esserlo a maggior ragione in questo caso, parlando di diritti. Se così non fosse, noi stessi ci troveremmo a emanare una legge che è discriminatoria: un ragazzo ha la possibilità di ricevere un certo tipo di supporto e un altro no.

Diventa anche difficile accettare - e mi ricollego a quanto contenuto in questo articolo - che tutto possa ricadere sulla capacità e sulla buona volontà dell'ente locale di organizzare la ricezione anche nei

particolari più specifici e tecnici. Ma perché non usare le ASL? Sono già a disposizione.

Non ripeto nemmeno il commento che il collega Marin faceva prima, che è condivisibile ed è ovvio, in merito ai costi. Se dovessi fare un ragionamento legato ai costi, infatti, mi domanderei - come dicevo ieri - come ci possa essere una valutazione degli stessi se i percorsi sono diversi e se solo alcuni presentano opzioni e soggetti che in altri casi non ci sono.

Fare questa operazione di terzietà vuol dire neutralizzare la responsabilità, anche economica, dell'ente locale. L'ASL c'è, esiste, ha la capacità di mettere a disposizione una multidisciplinarietà di professionisti: utilizziamo questo soggetto e risolviamo i problemi di equità, di eventuali contenziosi e di costi.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza del corpo diplomatico della Repubblica della Guinea-Bissau

PRESIDENTE. È presente in tribuna una rappresentanza del corpo diplomatico della Repubblica della Guinea-Bissau, che saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 10,10)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.111.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, voterò certamente a favore dell'emendamento 5.111, di cui sono cofirmataria, che vorrebbe specificare un aspetto che in questo disegno di legge non è abbastanza tenuto in considerazione: l'accertamento dell'età del minore nei casi dubbi. È evidente che i casi dubbi non sono i bambini in piccola età, ma sono ragazzi o adulti che magari si possono rifiutare di sottoporsi agli accertamenti diagnostici. Ora, in questo articolo c'è anche scritto che l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in ambiente idoneo e che non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. Io credo che una panoramica dentale o una radiografia dell'ulna o del radio non possano compromettere lo stato psico-fisico; ma il minore o il suo tutore si possono rifiutare di sottoporsi a questi accertamenti.

Vorrei ricordare all'Assemblea che stiamo per approvare un disegno di legge fatto purtroppo in questo modo, senza accettare alcun miglioramento dettato dal buon senso e dall'applicabilità di questa legge. Siamo certamente favorevoli all'idea di proteggere i minori non accompagnati, ma non in questo modo. Proprio stamattina, il quotidiano «La Stampa», titola: «Unione europea, rimpatri più veloci per i minori». L'articolo dice: «Gli Stati devono aumentare i rimpatri dei migranti che non hanno diritto

all'asilo, anche e soprattutto di minori non accompagnati. La Raccomandazione, che verrà approvata oggi dalla Commissione europea, invita il Parlamento e i Paesi a rimuovere i vincoli che impediscono i rimpatri dei minorenni, perché "il ricongiungimento con la famiglia di origine è nel loro interesse". La bozza del testo (…) chiede ai Governi di intervenire "entro il 1° giugno" per rimuovere tutti gli ostacoli ai rimpatri».

Ora, io credo che non solo stiamo per fare qualcosa che non ci viene richiesta dall'Europa (come tante volte nei provvedimenti ci viene detto), ma che va esattamente contro quella che sarà la direttiva della Commissione europea in vigore dal 1° giugno. Vorrei invitare l'Assemblea a una riflessione su questo punto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questo emendamento è abbastanza singolare (e noi voteremo ovviamente a favore, perché non può che essere così), in quanto dovrebbe essere considerato un elemento positivo di miglioramento del provvedimento. Ricordo al relatore e al Governo che in esso si dice esplicitamente e semplicemente che «il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita».

Ora, è sicuramente opportuno inserire un elemento di responsabilità in un sistema che invece è totalmente deresponsabilizzante. Poi sappiamo come va a finire: è uno scaricabarile. Anzi, come diceva qualcuno che sedeva qua dentro anni fa, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Vede, signora Presidente, correlando l'emendamento all'interno dell'articolo 5 del disegno di legge, possiamo tranquillamente e facilmente evincere che il personale sarà «coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori». Non vorrei mai che ci avventurassimo per l'ennesima volta nei confronti dell'ennesima cooperativa, che magari, come purtroppo stiamo vedendo in queste ore, vince l'appalto con la CONSIP dopo averlo opportunamente aggiustato. Anche qui esprimo le mie preoccupazioni in relazione a quanto sta emergendo dalle indagini in queste ore: prima Romeo arrestato, poi le nuove indagini su Bocchino che si allargano, poi un faccendiere toscano altrettanto indagato e in queste ore perquisito. Non so fino a dove si arriverà, se arriveremo fino a Rignano o ci fermeremo prima.

Ma di sicuro questo descrive un sistema che vogliamo invece sconfitto all'origine. La responsabilità che si asserisce con questo emendamento è fondamentale, perché chi si trova ad aver a che fare con questi minori deve rispondere e deve essere messo nella responsabilità di denunciare se il minore che si trova davanti - come dicevamo già ieri - minore non è. Altrimenti, dite chiaramente che state semplicemente costruendo un meccanismo per garantire nuovo fatturato alle cooperative.

Tanto abbiamo capito che queste vincono gli appalti su CONSIP perché pagano "mazzette" ai dirigenti della CONSIP, come abbiamo visto in queste ore con Romeo e come sta emergendo dalle indagini.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.111, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10, identico all'emendamento 5.112.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, la mia è una breve dichiarazione di voto a favore. Non per una questione di buon senso, ma per fare in modo che questo provvedimento possa funzionare e abbia un qualche senso, si propone, con questo emendamento, che, se c'è un tutore, se c'è chi ha la responsabilità di questo minore, allora va bene così. Altrimenti, il tutore provvisorio coincide con il centro di prima accoglienza. In questo modo si dà un quadro giuridico certo e, di conseguenza, al

comma 9 si sopprimono le parole «ove nominato», perché il tutore c'è.

Questa sarebbe una maggiore garanzia per il rispetto della legge. Dovrebbe essere una maggiore garanzia per i diritti del minore, perché si suppone che questi responsabili dei centri di prima accoglienza non siano dei criminali.

Però è stato espresso parere contrario, e non si capisce bene il perché. Probabilmente proprio per la ragione che ho esposto già ieri, cioè che, essendo questo un emendamento di buon senso, se esso passasse si evidenzierebbe maggiormente la follia di tutto l'impianto. E allora si cerca di mantenere l'uniformità di un disegno di legge totalmente folle, totalmente irrazionale, ma gravemente dannoso per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 5.112, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.110 (testo 2)

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anche questo emendamento, che noi stiamo per votare, parla di responsabilità, come prima diceva il collega Candiani. Noi stiamo cercando di mettere dei punti fermi su delle figure che abbiano alcune responsabilità.

Si dice che il personale «ha il dovere di segnalare». Ma è ovvio che qualcuno deve assumersi l'incarico di identificare con molta chiarezza quale sia il soggetto che, nel dubbio, attiva quella procedura di ulteriore verifica rispetto all'età del minore. Abbiamo detto che più finti minori vi sono, meno sono la qualità e le opzioni per i veri minori che hanno bisogno di accoglienza.

Signora Presidente, mi permetto di fare una osservazione rispetto alla responsabilità. Non voglio fare polemica, ma è una questione che mi ha colpito personalmente. Non riguarda i minori, ma riguarda la responsabilità.

Non so quanti di voi, ma penso molti, siano stati in uno dei grandi centri di accoglienza che si vedono spesso anche nei telegiornali. A me capitò lo scorso anno di visitare un notissimo centro in Sicilia, che, tra l'altro, ora mi sembra che abbia anche qualche piccolo problema di legalità. Signora Presidente, io sono rimasto colpito. Non se vi ricordate il vecchio film «1997: Fuga da New York», con il personaggio di Jena Plissken, con il muro che divide un mondo da un altro.

Io sono entrato, non per clamore ma per un mio desiderio di conoscenza, in un luogo dove c'era assolutamente un altro mondo: un mercatino autonomo, ho avuto conferma dagli operatori che ci sono addirittura spazi con meretrici.

Credo quindi che la responsabilità di chi gestisce strutture di questo genere sia fondamentale e diventa assolutamente essenziale nel momento in cui ci saranno luoghi dedicati a questi minori. Mi chiedo, infatti, se l'idea di deresponsabilizzazione è quella che ho visto in quel centro, che peraltro è una ex base americana, e dunque molto dignitoso, perché è composto di villette che utilizzavano i militari americani di stanza in quell'area; non sto quindi parlando di ambienti fatiscenti, ma il concetto di "senza legge dopo il recinto" deve avere dei responsabili. Immagino che la identificazione della responsabilità, compresa quella di farsi venire il dubbio se il minore è realmente tale, vada concretizzata nell'individuazione di una o più figure che si prendono questa incombenza.

Sentivo alcuni commenti di colleghi rispetto ai quali condividiamo la drammaticità dei toni. Se non è chiaro fino in fondo chi opera, questi bambini (adesso mi riferisco veramente ai piccoli) corrono realmente il rischio di cadere in quei canali drammatici per cui scompaiono. Non mi basta quindi sapere che c'è accoglienza; voglio che chi se ne occupa non faccia documenti falsi. In questo senso le notizie di ieri non sono positive, perché quando siamo addirittura costretti a spostare dei rappresentanti

dai consolati perché facevano soldi con visti falsi non è bello. Almeno per questo dobbiamo avere la garanzia della responsabilità e della qualità degli operatori, altrimenti corriamo il rischio che quei poveri bimbi si disperdano, magari con complicità interne, in situazioni che sarebbero drammatiche per gli adulti, figuriamoci per i ragazzi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei dire alla Presidenza e all'Assemblea che la responsabilità della gestione dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) è prima di tutto specificamente in capo alla prefettura. Se la prefettura non controlla le associazioni a cui dà in mano questi CAS, chiaramente i minori possono essere riconosciuti; tuttavia, se la stessa prefettura e la polizia che si occupano della migrazione non danno ordine di spostare questi minori, non si può fare niente. Non è responsabilità della cooperativa o delle associazioni *(Commenti del senatore Volpi)*; anzi, dobbiamo fare in modo che queste associazioni e cooperative siano assolutamente trasparenti, responsabili e serie, ma con dei controlli che non è necessario inserire nel presente disegno di legge.

In ogni caso, quando si segnala al prefetto la presenza di minori in un CAS dove non devono stare, egli ha la responsabilità di spostarli, come infatti è stato fatto. Noi abbiamo fatto delle segnalazioni in diversi CAS a Sassari e a Cagliari e sono stati spostati e messi in luoghi di protezione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, con l'emendamento 5.110 (testo 2) a prima firma del senatore Malan si chiede solo di aggiungere due parole molto semplici: «ove necessaria». Ci sembra una proposta di buon senso. Se si trattasse solo di questo emendamento, si sarebbe potuto discutere e magari si sarebbe potuto dire che trascuriamo l'aspetto umanitario, ma non è così. L'articolo 5 è infatti un articolo molto corposo, su cui abbiamo presentato una serie di emendamenti, che hanno un significato e una logica. Per questo motivo chiediamo di aggiungere due semplici parole: «ove necessaria». Non riesco davvero a capire in che modo aggiungere questi due semplici termini possa influire negativamente sul provvedimento in esame.

È stato appena ricordato dalla senatrice Rizzotti cosa dice l'Unione europea a proposito dei rimpatri e potremmo aprire una discussione sul fatto che sia più opportuno che un minore stia con i genitori o no. L'Unione europea ci chiede di fare in fretta i rimpatri: mi sembra che il 1° giugno sia la data richiamata nel precedente intervento dalla senatrice del nostro Gruppo. I bambini devono infatti stare con i genitori, se ciò è possibile. Abbiamo dei dubbi su questo? Immagino di no. Stiamo discutendo di un tema molto importante e anche noi dobbiamo procedere passo per passo: io ad esempio vengo a conoscenza di questa decisione dell'Unione europea solo questa mattina. Chiedo ai colleghi se sia importante averla portata alla discussione dell'Assemblea, oppure se dobbiamo far finta che di tutto ciò non esista nulla. Voglio dunque ringraziare la senatrice Rizzotti per aver portato alla discussione dell'Assemblea questa notizia che arriva dall'Europa. Siccome però ciò proviene dal Gruppo di Forza Italia, si sceglie di non parlarne. Mi pare francamente che sia illogico. Vi chiedo dunque di darci la possibilità di contribuire e di dare a tutti la possibilità di aiutare a migliorare un provvedimento che riguarda i bambini. I figli sono di tutti e l'Unione europea ci sta dicendo che sono di tutti, ma anche che devono possibilmente tornare dai propri genitori. Proponiamo dunque di offrire loro l'assistenza umanitaria «ove necessaria», perché ci può anche essere il bambino che scappa dai genitori e può capitare anche nelle nostre famiglie. Il bene di quel figlio è dunque di riportarlo alla sua famiglia o di lasciarlo in una comunità famiglia? Davvero non riesco a capire per quale motivo ci sia una chiusura di questo tipo. Per questo chiediamo di votare una modifica al provvedimento in esame, che tanto tornerà alla Camera dei Deputati e successivamente in Senato e noi, proprio per la responsabilità nei confronti dei minori, diremo esattamente le stesse identiche cose. *(Applausi del senatore Malan)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.110 (testo

2), presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'«Istituto professionale di Stato per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera» di Soverato, in provincia di Catanzaro, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 10,28)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.113.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione davvero inconsueta. La senatrice Rizzotti ci ha fatto notare quanto ha pubblicato oggi un grande quotidiano, ovvero che l'Unione europea chiede rimpatri più veloci per i minori. Dunque la forza "europeista" che propone un emendamento che è precisamente applicativo di tale direttiva - che verrà approvata probabilmente oggi e che dovrà essere operativa entro il prossimo 1° giugno - è la Lega. È curioso che la forza europeista sia la Lega e che i sedicenti europeisti, del Partito Democratico con annessi e connessi, invece votino contro. D'altra parte c'è stato detto ieri che questo disegno di legge è all'avanguardia in Europa, ma a mio avviso lo è nel senso che nessuno è così folle in Europa da approvare un provvedimento di questo genere, perché già oggi abbiamo tutti gli immigrati che arrivano attraverso il Mediterraneo e con il disegno di legge in esame ne stimoleremo altri a venire in Italia, sapendo che qualsiasi cosa facciano, persino se non vogliono, resteranno nel nostro Paese. È una faccenda veramente folle e in questo caso gli europeisti sono quelli che vengono accusati di essere dei pericolosi avversari dell'Unione europea. È infatti la Lega che propone l'emendamento in esame mentre il Partito Democratico e le altre forze, di Governo e non solo, sostengono il provvedimento, che è antieuropeo, ovvero è contrario a quello che l'Unione europea sta chiedendo oggi di fare nei vari Paesi, ovvero di fare rimpatri più veloci.

Poi non è strano, se variamo queste belle leggi "all'avanguardia" che vanno contro quello che l'Unione europea sta decidendo, che gli altri Paesi dell'Unione - per questa e per cento altre buone ragioni - non vogliano neanche lontanamente accogliere gli immigrati che vengono da noi, come uno o due anni fa il presidente Renzi ci aveva fatto credere dicendo che avevamo fatto un accordo secondo il quale sarebbero andati tutti all'estero. Se sono andati in cento.

Hanno ragione questi Paesi: noi facciamo norme che sono l'avanguardia della follia, emaniamo norme in contemporanea con le decisioni dell'Unione europea che vanno contro le decisioni stesse e ovviamente i migranti non vengono accettati. Ce li terremo tutti noi e anzi, magari da altri Paesi europei torneranno nel nostro Paese. Di certo nel nostro Paese è più difficile trovare lavoro, e lo sappiamo benissimo, lo sanno benissimo i giovani italiani il cui tasso di disoccupazione è un *record* anche questo storico, ma avendo assistenza, mantenimento, accoglienza e ben presto cittadinanza è ovvio che vengono da noi. *(Applausi del senatore Marin)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, appare del tutto evidente che il richiamo fatto con

l'emendamento 5.113 alla necessità che venga utilizzata la funzione delle autorità diplomatico-consolari è necessario e fondamentale. Infatti stiamo parlando realmente di un sistema strutturato. Abbiamo capito che dall'altra parte gli scafisti organizzano i viaggi o no? L'avete capito o no? Questi non sono, purtroppo per loro, rifugiati che di loro volontà arrivano attraverso il Mediterraneo; essi vengono caricati sulle barche in funzione delle esigenze del mercato delle cooperative che sta da questa parte, magari le stesse che vincono poi le gare CONSIP, magari le stesse che poi sono inquisite, magari le stesse che poi rispondono ai vari Romeo e quant'altro fino ad arrivare chissà fino a dove, risalendo su per l'Arno. Abbiamo capito che ci sono dei "pizzini" che vengono mandati dall'altra parte con l'indicazione di chi deve essere imbarcato.

Addirittura nel testo del provvedimento avete inserito il fatto che l'intervento del rappresentante diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto di cui al comma 1. È evidente che avete già scritto quale procedura debbono seguire per essere automaticamente riconosciuti come meritevoli della protezione internazionale, addirittura inserendo l'esclusione dell'intervento dell'autorità consolare nel momento in cui, nel colloquio, dovesse emergere che vi è un pericolo o una difficoltà nei rapporti magari politici (stiamo parlando peraltro di minori e vorremmo capire in questo caso a cosa ci riferiamo) e quindi non viene chiamata in causa l'autorità diplomatico-consolare, perché c'è il rischio che la protezione internazionale venga messa in discussione.

Appare tutto molto confuso e l'emendamento porta invece chiarezza perché contiene il seguente chiarimento «anche al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per accertare la presenza di un familiare», quindi una persona prossima «di un adulto per esso responsabile» (stiamo parlando del minore) «di un tutore designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio». Infatti anche questo è un percorso che deve essere compiuto e compreso. Se nel momento in cui si accede alla richiesta di protezione internazionale non è altrettanto chiaro che se alla fine del percorso non c'è il riconoscimento, non si produce dall'altra parte anche un effetto di dissuasione, facendo presente che questo non è un Paese nel quale tutti possono sbarcare, a questo punto ribadisco che state creando semplicemente un'opportunità per chi vuole sfruttare questi poveri minori a proprio vantaggio, ma non certamente un sistema di protezione dei minori stessi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.113, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.114, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.115.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, quest'emendamento prevede di aggiungere, dopo le parole «autorità diplomatico-consolare», le seguenti: «e a supporto di tale decisione fornisca validi e fondati motivi». Anche su questo emendamento vi chiedo su cosa si possa fondare una contestazione. Credo che dovremmo sentirlo che la questione non sta solo nello spiegare perché si dice di no - e non è perché siamo positivi - ma nel fatto che si dovrebbe dire di sì, come è evidente. Se ci mettiamo nelle mani dell'autorità diplomatico-consolare, chiediamo almeno che fornisca fondati motivi alle sue decisioni: oppure vogliamo dire di no, perché ci va bene tutto?

Mi verrebbe da fare un piccolo passaggio politico: proprio in questi giorni e in queste ore la maggioranza si vanta di un accordo che poi vedremo lanciato dal ministro dell'interno Minniti con la

Libia, che tra le altre cose favorisce i rimpatri. Quell'accordo con la Libia lo aveva fatto il Governo Berlusconi, credo che ormai si sia visto: allora sì che i flussi venivano bloccati e gli arrivi erano molti di meno in quegli anni, mentre si sta andando incontro ad un aumento.

Restiamo però sul tema dei minori e non apriamone altri, perché più avanti vedremo anche quel fallimento politico. Oggi stiamo dunque parlando dei minori e vogliamo dire che l'autorità diplomatico-consolare non deve avere fondati motivi per dire di sì. Vi ripeto il mio invito a pensare ai bambini: la *ratio* è che i figli stanno con i genitori e le famiglie, non può essere del tipo "vieni qua, aspetta che lavorano, le case-famiglia e le cooperative", altrimenti viene da pensare male su questo provvedimento e non potete non capire che dev'essere un altro spirito a muoverlo.

Anzi, vogliamo dire anche che le autorità diplomatico-consolari non debbono allegare fondati motivi a supporto delle loro decisioni: non parliamone neanche, allora; qua si toglie cioè la ragione, si dice che comunque va in un certo modo, mentre non può andare comunque così. Se ci mettiamo nelle mani dell'autorità diplomatico-consolare, devono esserci fondati motivi a supporto di qualsiasi decisione, come avviene in tutti i lavori e in tutte le fasi della vita: o si prende una decisione bendati (come le scimmiette che recitano "non vedo, non sento, non parlo") e si va in una strada a caso oppure si chiede all'autorità diplomatico-consolare di fornire validi motivi a supporto delle decisioni che prende. Mi pare talmente evidente, che è ovvio che il Gruppo di Forza Italia voterà sì a un emendamento corretto dei senatori Calderoli e Volpi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.115, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.116.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, innanzi tutto vorrei richiamare l'attenzione - del relatore e del Governo in particolare - su una precisazione: per un errore di scrittura, il testo dell'emendamento in esame fa riferimento al «comma 1», ma si intendeva dire «comma 3». Reciterebbe dunque: «Le iniziative di cui al comma 3, ultimo periodo, possono includere» e spiego cosa significa.

Al comma 3, ultimo periodo, è scritto: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma». Notate bene: non per il rimpatrio, che ci chiede l'Europa, per carità, ma per applicare quello che dice questo stesso disegno di legge.

Poi, però, in questo testo si dice anche che, qualora i minori chiedano di non coinvolgere le autorità diplomatico-consolari, su loro semplice richiesta, queste non vengono coinvolte. Ma allora di quali intese si parla all'ultimo periodo del comma 5?

Nell'ultimo periodo si dice che vi possono essere delle intese con gli Stati interessati per meglio addivenire all'identificazione ed all'acquisizione di tutti i dati utili all'accertamento, ma notate bene che se solitamente i minori non vengono ritenuti capaci di fare alcuna azione (un diciassettenne che magari già guadagna, per gli strani casi della vita, non può aprire un conto in banca) a questi signori diamo addirittura la possibilità di intervenire nei rapporti tra il nostro ed il loro Stato. Se noi volessimo interloquire con il Governo tunisino, con il Governo algerino, con il Governo marocchino o con il Governo di qualsiasi altro Paese da cui vengono queste persone, basterebbe la parola di uno che si dice minorenne perché questa intesa non si attivi. Lo scopo di questo emendamento, quindi, è quello di far sì che all'interno del testo, che resta pur sempre un testo sbagliato, vi sia almeno una coerenza interna. Poiché all'ultimo periodo di questo comma si afferma che si può arrivare a delle intese con il Paese interessato, bisognerebbe almeno aggiungere che la parola di questi giovani (o sedicenti giovani) signori non vale quando c'è un'intesa. Il testo afferma che se c'è un'intesa con la Tunisia in base alla

quale tutti i giovani che vengono, dicono di provenire o si sospetta che provengano da quel Paese possono essere identificati in qualche modo non già per l'espulsione - perché è proibita da questo disegno di legge - ma almeno per sapere chi sono, per sapere se c'è già un altro Amri in erba che coltiviamo nel nostro vivaio, basta la parola di un ragazzetto che viene in Italia senza conoscere la nostra lingua né le nostre leggi (eccetto questa, che conoscerà benissimo, perché è a causa di questa legge che sarà venuto) perché il nostro Paese venga meno ad un accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina. Neanche impegnandoci a lungo si potrebbe riuscire a scrivere una cosa più folle di questa. Non so quale altra mano, al di là di quelle note, vi sia dietro norme così folli.

Facciamo almeno in modo che ci sia questo barlume di sensatezza, per cui la parola di un sedicente diciassettenne non valga più di un accordo fra l'Italia ed un altro Stato sovrano, con il quale, se stipuliamo un accordo, evidentemente avremo dei buoni rapporti.

Le chiedo, signora Presidente, di chiedere al relatore e al Governo, alla luce di questa precisazione su un punto che pure mi pareva evidente, di rivedere il loro parere. Temo che non lo faranno, vista l'ottica sin qui adottata, ma non mettiamo limiti alla Provvidenza. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il senatore Malan ha annunciato il voto favorevole del Gruppo, io invece preannuncio il mio voto di astensione. Vorrei fare un ragionamento un po' più generale, alla luce del testo che già risulta essere passato, salvo poi il voto sull'articolo e sugli altri commi che saranno oggetto di altri emendamenti.

Attualmente è passata una disposizione secondo la quale alla frontiera non può essere respinto in alcun caso un minore. Bene, ipotizziamo che questo minore risulti essere segnalato dalle nostre Forze dell'ordine come un soggetto probabilmente e presumibilmente vicino ad organizzazioni di carattere sovversivo. Ebbene, noi non lo possiamo respingere alla frontiera. Può accadere? Penso di sì. Abbiamo un sistema per superare questa evenienza? Assolutamente no. Poco fa il senatore Malan discuteva di un altro comma, e cioè quello che prevede che su richiesta del minore possano non essere attivati i rapporti con le autorità consolari di altri Paesi. Comprendo perfettamente il senso della norma, che evidentemente è posta a protezione del minore.

Il minore conosce perfettamente la situazione in cui si trova nel Paese d'origine ed è questa la ragione per la quale chiede che non vengano attivati i contatti con le altre autorità. Benissimo. Condivido. Se, però, il minore, per ipotesi, non essendo minorenne o ben sapendo cosa nel suo Paese sanno della sua persona, utilizza questo strumento proprio per non far emergere la sua minore età o il suo coinvolgimento in attività delinquenziali, abbiamo noi una norma che ci consente di deviare dallo schema generale? Non l'abbiamo. *(Applausi del senatore Marin).* L'emendamento 5.116 (testo corretto) tutto sommato, tende a risolvere questo problema.

Faccio un'ultima notazione sul comma successivo; si dice che l'accertamento della minore età avviene attraverso accertamenti socio-sanitari e, poi, in un altro comma si legge che nell'eventualità in cui sussiste dubbio sulla maggiore o minore età del soggetto, si presume la minore età. Molto bene. Mi scusi, signor Sottosegretario, se il minore si opponesse agli accertamenti socio-sanitari, si sottraesse a questi accertamenti, in che modo sarebbe possibile accertare la minore età del soggetto? Lei ritiene che il maggiorenne, che asserisce di essere minorenne, essendo a conoscenza di quella norma in base alla quale in caso di dubbio si presume la minore età, non si sottrarrà agli accertamenti socio-sanitari?

Subito dopo vi è un emendamento, credo sempre del senatore Malan, che dal rifiuto fa scaturire una conseguenza assolutamente nota nel nostro ordinamento, in base alla quale quando qualcuno si sottrae ad un certo tipo di accertamento, quel comportamento viene considerato rilevante sotto il profilo probatorio. Un esempio tra tutti, in una causa di disconoscimento o riconoscimento di paternità, il presunto padre si sottrae al prelievo del sangue per l'accertamento del DNA; nel nostro ordinamento si dice che si può fare, ma la conseguenza è che questo comportamento verrà valutato. E allora mi chiedo, Sottosegretario, a fronte di tutta una serie di problemi che sono stati sollevati su un tema

importante, su cui noi saremmo stati anche sostanzialmente d'accordo, perché vi intestardite a respingere emendamenti di buonsenso che servirebbero semplicemente a chiudere le possibilità strumentali a cui questo provvedimento dà corso? Voi davvero ritenete che un maggiorenne che asserisce di essere un minorenne, e che nel proprio Paese è ben conosciuto come soggetto dedito ad attività sovversive (nel senso che noi conosciamo), si presterà agli accertamenti socio-sanitari? Non chiederà di non contattare le autorità consolari del proprio Paese?

Quindi, in sostanza, io mi astengo sulla votazione di questo emendamento. Rivolgo però un invito sia al Governo che all'Aula; ciò che noi chiediamo non sono argomenti politici; non vi stiamo dicendo di non dare la protezione ai minori stranieri abbandonati, vi stiamo semplicemente dicendo di fare tutto quello che volete fare, ma di inserire, per cortesia, all'interno della norma delle piccole clausole di eccezione che possano impedire a maggiorenni, che assumono di essere minorenni e che sono oggettivamente pericolosi per questo Paese, di fare liberamente ingresso in Italia.

Credo che quando noi vi diciamo che siamo d'accordo sulla regola generale, possiate consentire anche a noi di dare il nostro contributo, riconoscendo che forse qui una piccola eccezione sarebbe utile. Non stiamo chiedendo niente di che, nulla che abbia un sapore ideologico o politicamente rilevante di contrarietà a questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, ho molto apprezzato l'intervento testé svolto, perché chiarisce in parte alcuni dei punti fondanti del provvedimento.

Quanto al primo punto, la *ratio* individuata dal senatore Nitto Palma è esattamente quella che sorregge l'impianto normativo. Non è che non si ricorra alle autorità diplomatiche e consolari per rispondere all'ubbia della persona che è arrivata sul nostro territorio. È infatti evidente che una volta che questa persona è arrivata sul nostro territorio, proprio perché a rischio persecutorio, non si può ricorrere alle informazioni diplomatiche e consolari, altrimenti si mette a rischio la sua incolumità, ma soprattutto quella delle persone a lui vicine (prevedibilmente i familiari) rimaste nel territorio di partenza.

Passo al secondo caso che è stato illustrato. Se la persona versa in determinate condizioni (ad esempio, è un presunto terrorista), smette di essere un minore non accompagnato e viene considerata esattamente per ciò che è. Il nostro ordinamento prevede già tutta una serie di possibilità per reagire all'ingresso di persone sospettate di aver commesso determinati reati o di essere in procinto di farlo.

Quanto al terzo punto, la presunzione non ci piace per un motivo molto semplice. In realtà, le conseguenze sono già previste proprio dall'articolo 5, che vorrei fosse letto nella sua interezza. Dal momento che è tutta la mattina che si parla di cooperative, enti assistenziali ed enti sociali, vorrei ricordare che la responsabilità dell'identificazione è in capo alla pubblica sicurezza, come stabilito chiaramente dall'articolo. Se vi è dubbio a seguito degli accertamenti della pubblica sicurezza, la responsabilità trasla in capo alla procura della Repubblica. Non centrano niente tutte le altre entità di terzo o secondo settore che si sta cercando di infilare dentro la discussione. Qualora il soggetto si rifiuti di sottoporsi agli esami medici cui la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può ricorrere per determinare l'età, se ne trarranno le dovute conseguenze. Ciò è scritto nel comma 5 dell'articolo 5, con il quale si aggiunge l'articolo 19-*bis* al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Peraltro, è questa la ragione per cui ieri ci siamo opposti a tutte le modifiche della norma definitoria contenuta nell'articolo 2. Il decreto legislativo n. 142, infatti, contiene già una definizione di minori non accompagnati che non possiamo stravolgere, se non con il rischio - appunto - di introdurre nel nostro ordinamento due nozioni di minori non accompagnati, così rendendo praticamente impossibile per l'operatore capire quali norme si applicano alla categoria di cui al decreto legislativo n. 142 e quali no. Essendo la questione valutata dall'autorità giudiziaria, si è preferito non introdurre alcun tipo di presunzione. La presunzione finale che varrà è quella della minore età. Lei, senatore Nitto Palma, lo sa molto meglio di me: come costantemente affermato dalla Corte di giustizia europea, dalla Corte costituzionale e da tutti i tribunali d'Italia, nel dubbio la minore età si presume. Il provvedimento non fa altro che prendere atto di una giurisprudenza assolutamente costante.

Per queste ragioni, mi pare che l'orientamento del Governo non possa cambiare.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario di essere entrato nel merito della discussione dando atto dell'intervento del senatore Palma, che credo sia di buon senso e condivisibile da tutta l'Assemblea. Egli, di fatto, ha così anche riaperto la discussione, permettendoci di dialogare su un provvedimento così importante, e di questo lo ringrazio.

Signor Sottosegretario, mi permetta però di dire due cose. La prima è che lei non ha risposto alle osservazioni vere e concrete che il senatore Palma ha fatto, anche alla luce della sua esperienza professionale. Le dico ciò con assolutamente sincerità.

Leggevamo adesso con il senatore Malan il testo del provvedimento e rispetto al dubbio che viene sollevato lei non ha dato risposta. Non voglio entrare nei termini giuridici, anche se per quello che mi riguarda il senatore Palma oggi ci ha offerto una lezione in tal senso (ma se fosse intervenuta la senatrice Finocchiaro, vista la sua esperienza, avrei detto esattamente la stessa cosa). Abbiamo ricevuto un'osservazione intelligente dal senatore Palma, la cui esperienza professionale può essere condivisa da tutti, ma lei, Sottosegretario, è intervenuto - la ringrazio per questo - difendendo il provvedimento, senza però cogliere completamente le osservazioni che il senatore Palma, con la sua esperienza professionale e di vita, le ha rivolto.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione (ma aspetto che il Sottosegretario mi ascolti, per la cortesia che ha già avuto, visto che giustamente ora sta ascoltando un'osservazione del ministro Finocchiaro): rispetto alla necessità del fare i conti con la pratica, lei non avrebbe dovuto rispondere in questi termini al senatore Palma, ma avrebbe dovuto rispondere alla domanda su quanti dei ragazzi che vanno nelle case famiglia (non parlo di un bambino di sette o otto anni, ma dei *borderline* di diciotto anni), secondo la casistica, restano lì dopo la prima settimana. Dopo il primo mese quanti restano lì? Dopo la prima notte quanti restano in quelle case famiglia e quanti invece, proprio per il dubbio avanzato dal senatore Palma (e cioè che forse non hanno diciassette anni), se ne vanno? Dal mio punto di vista se hanno diciassette o due anni, seppure con le differenze che ci sono, sempre minori sono; ma quanti dei *borderline*, rispetto alla cui categoria non volete accettare gli strumenti che vi stiamo suggerendo per fare le giuste ricognizioni, restano nelle case famiglia dopo una settimana e quanti invece scappano e non sappiamo più dove sono? Non stiamo parlando dei bambini.

Ho sentito anche ieri alcune delle osservazioni che sono state sollevate, ad esempio da parte della senatrice Serra, che rispettiamo e condividiamo, perché un conto sono i minori veri, altro conto sono quelli che vengono in Italia grazie a quello che evidentemente è un inganno. È allora nostra prerogativa capire se c'è un inganno e anche difenderci, non solo per i costi economici, ma perché se c'è l'inganno c'è qualcosa che non funziona. Mi viene da pensare a quanti delle decine di migliaia di migranti maggiorenni che arrivano nei centri dopo un anno sono ancora nei centri o sono regolarizzati: meno della metà. E viene usato lo stesso meccanismo, Sottosegretario.

Il senatore Palma nel suo intervento sottolineava che gli emendamenti che abbiamo presentato e che abbiamo votato prima, ad esempio l'emendamento dei senatori Calderoli e Volpi, andavano proprio in questo senso e con questo significato: accoglienza massima, a braccia aperte (chi può dire di no a un bambino?), ma se c'è qualcuno che viene e ci inganna in quanto maggiorenne, perché dobbiamo farci ingannare? Mi pare talmente evidente. Accogliete alcuni dei nostri emendamenti - che sono proposte di buon senso - su questo articolo 5 che è il fulcro di questo provvedimento.

Signor Sottosegretario, la ringrazio per essere intervenuto, ma non ha risposto ai dubbi sugli emendamenti che i Gruppi Forza Italia e Lega Nord stanno presentando. Lei non risponde nel merito. Qui si vuole negare l'evidenza e manca la casistica. Lei doveva dirci: «Guardate, tutti questi che arrivano e compiono, nei successivi tre mesi, diciotto anni sono ancora tutti lì». Anzi: «Gli abbiamo trovato un lavoro, abbiamo dato loro la dignità lavorativa e professionale e siamo felici di questo». Ma se invece la casistica dice che c'è una grossa percentuale di questi migranti che non sono minori, noi le proponiamo di indagare e consentire al nostro Paese di affermare con certezza che sono minori.

Sottosegretario Manzione, la ringrazio per essere intervenuto nel dibattito, ma la sua è una difesa che non tiene e fa pensare a un'ideologia su un provvedimento che poteva essere voluto e votato da tutti, ma che così non può esserlo. *(Applausi del senatore Malan)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario (al momento disattento) per aver sollecitato tutti noi a leggere il provvedimento nel suo insieme. Ebbene, signor Sottosegretario, lo avevo già letto e dopo la sua esortazione l'ho letto ancora una volta: mi pare che non vi siano dubbi che ella incorra in un errore di interpretazione dell'intero testo. Si prevede che la procura della Repubblica disponga accertamenti sanitari per l'individuazione dell'età del minore.

Come leggiamo al comma 4 dell'articolo 5: «Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari…». Ebbene, legga tale disposizione in combinato disposto con il comma 8 dello stesso articolo, come diceva il senatore Palma: «Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge». Ciò vuol dire che, quando permane il dubbio, con questa legge si afferma la presunzione della minore età del soggetto; non soltanto dopo l'accertamento socio-sanitario, ma anche in mancanza di tale accertamento.

Ella, signor Sottosegretario, ha detto: «Attenzione, leggete il testo». E noi lo leggiamo. Lei ha richiamato il comma 5 dell'articolo 5. Tale comma prevede che lo straniero è informato sull'esito degli accertamenti e delle eventuali conseguenze in caso di rifiuto. Ripeto, «è informato» delle eventuali conseguenze del rifiuto. Scusi, signor Sottosegretario, ma quali sarebbero le eventuali conseguenze del rifiuto di cui viene data informazione al minore? Il comma 5 prevede che il minore debba essere informato di eventuali conseguenze: quali sono queste conseguenze? Gliele dico io: sono le conseguenze di una presumibile minore età a seguito di accertamento ovvero di rifiuto dell'accertamento. Tutto qua. E non ritiene lei che questo contrasti anche con il panorama giurisprudenziale del nostro Paese in ordine alle calzanti ipotesi di rifiuto? Mi riferisco all'esempio portato dal presidente Palma in tema di riconoscimento di paternità: il rifiuto di sottoporsi all'esame del DNA costituisce prova di paternità. Le farei un altro esempio: poniamo, in ipotesi di incidente stradale, che il soggetto si rifiuti di sottoporsi agli esami per accertare che non abbia assunto sostanze stupefacenti: noi, in mancanza dell'accertamento, presumiamo l'esatto contrario.

A me dispiace, perché la base del provvedimento è da noi condivisa, tant'è che il senatore Mazzoni ci ha lavorato, e noi lo ringraziamo come Gruppo e lo seguiamo, però su questo punto seguire una direzione di più attento accertamento e più attenta conseguenza del rifiuto dell'accertamento mi pare sia cosa saggia. Ella non può dire che già sono previste le conseguenze del mancato rifiuto, perché, leggendo la norma, le conseguenze del mancato rifiuto sono soltanto quelle di dover informare, come recita il comma 5, il minore attraverso i servizi.

Un altro emendamento, sul quale sarei voluto intervenire (mi riferisco all'emendamento 5.12 del senatore Malan), prevede un doppio binario di accertamento: lo può richiedere il giudice del tribunale per i minorenni ma anche l'autorità amministrativa socio-sanitaria. Ciò serve per alleggerire un poco anche il carico di lavoro dei nostri magistrati e dei nostri tribunali per i minorenni che, di qui a poco per effetto della legge di riforma del codice di procedura civile, saranno soppressi. Con questo provvedimento responsabilizziamo un giudice e un ufficio giudiziario che di qui a poco saranno soppressi e non si capirà più con quale attenzione potranno essere eseguite le disposizioni che qui prevediamo da giudici non specializzati.

Prevedere, allora, il doppio binario, prevedere che l'autorità amministrativa socio?sanitaria possa disporre - quindi ordinare - al soggetto di sottoporsi ad accertamento socio-sanitario mi sembrava un elemento di garanzia, anche per lo stesso minore.

Signor Sottosegretario, la ringrazio e la invito a riflettere su questo punto. Per quanto mi riguarda resto

di questa idea e, se il mio Gruppo riterrà di non votare gli emendamenti che affrontano queste tematiche, io personalmente mi dissocerò da esso e voterò gli emendamenti 5.12 e, a seguire, il 5.117 della Lega Nord, a prima firma del senatore Calderoli. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, auguri e buon lavoro; glieli faccio di cuore, perché l'intervento che ho chiesto di fare si riferisce a una situazione kafkiana: non stiamo svolgendo il compito per cui siamo stati eletti, non si comprende quindi il senso del dibattito.

Mi rivolgo al Sottosegretario, che ho apprezzato nella sua risposta, e al relatore, affinché tengano conto di alcune questioni. Signor Sottosegretario, anche ieri, rispetto all'emendamento del senatore Calderoli che indicava la necessità di privilegiare l'accertamento delle procedure per il ricongiungimento familiare ? o quantomeno di porle sullo stesso piano della protezione ? lei ci ha detto che in Europa non è così. Ma questa mattina leggiamo che la Commissione europea oggi, con una raccomandazione, inviterà gli Stati membri a favorire il ricongiungimento familiare dei minori abbandonati. Questa è la norma oggi; questa è la raccomandazione. Pertanto, il dibattito di ieri è stato falsato rispetto alla nuova realtà odierna.

Lei oggi ci dice che il problema è risolto dal comma 5 dell'articolo 5. Non stiamo discutendo seguendo una logica della ricerca di un successo politico o dell'approvazione di una legge che possa portare un voto, ma dal punto di vista tecnico-giuridico, per capire se la norma è chiara oppure se si presta a equivoci e a essere strumentalizzata. Finché c'è la possibilità di intervenire per una chiarificazione, dal momento che questo disegno di legge tornerà certamente all'esame della Camera, è opportuno che facciamo tutto il possibile per renderlo chiaro.

Lei mi dice che il comma 5 prevede che lo straniero sia informato, altresì, dei possibili risultati attesi dagli esami socio-sanitari, nonché delle conseguenze derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. A parte il fatto che si tratta solo di una segnalazione alla procura della Repubblica per eventuale mendacio e comportamento non corretto, la mia perplessità riguarda l'ottavo comma dello stesso articolo 5, che non si applica. Infatti, questo recita: «Qualora, anche dopo l'accertamento…». Ma allora, il presupposto è che l'accertamento ci sia stato o che sia stato rifiutato? È evidente, da come è scritto il comma 8, che l'accertamento c'è stato: «Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario…». L'accertamento deve infatti risolvere i dubbi sulla minore età. Il comma 8 dice che, se l'accertamento non ha risolto questi dubbi, si applica la presunzione della minore età. Domanda: e se l'accertamento non c'è stato per volontà del minore, qual è la conseguenza? È questo quello che stiamo dicendo. Quantomeno venga chiarito che quella presunzione di minore età trova un limite invalicabile e insuperabile nel comportamento del minore che si sottrae agli accertamenti socio-sanitari.

Ecco, io non vorrei che domani, con un'altra precisazione da altra autorità (com'è avvenuto per l'accertamento che il senatore Calderoli sollecitava ai fini del ricongiungimento familiare), non siamo smentiti tutti. Non c'è un dialogo di contrapposizione, signor Sottosegretario. Caro relatore, non c'è una posizione in contrasto, ma la ricerca di una chiarificazione della norma. Su questo punto io credo che sarebbe opportuno un minimo di riflessione. Essendo stato anche io Sottosegretario al Governo, capisco che a volte si devono assumere delle posizioni; però, quando vi è la possibilità di trovare una soluzione che trova conferma e condivisione da parte dell'intera Assemblea, per quale motivo rifiutare una chiarificazione? Questo non è comprensibile.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sarò breve e mi limiterò solo a una precisazione. Sto cercando di far cambiare idea al sottosegretario Manzione rispetto all'altrui cultura. Le posso assicurare, signor Sottosegretario, che anche i leghisti sanno leggere, e che abbiamo anche noi delle storie personali. Lei non ci può buggerare. Lei ha usato una certa espressione, dicendo che stiamo infilando nella discussione cose che non c'entrano, le cooperative e queste robe qua. Signor Sottosegretario, basta

leggere il provvedimento: ce le avete messe voi. Le faccio notare, signor Sottosegretario, che bastava girare la pagina e leggere il comma 3 dell'articolo 6: «Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza». Scusi, signor Sottosegretario, chi è normalmente il responsabile della struttura di prima accoglienza? Lei faccia la sua parte, la faccia però senza offendere l'intelligenza degli altri. *(Applausi del senatore Calderoli)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per rivolgere al Governo l'invito a un breve periodo di sospensione: il tempo necessario per consentire una riflessione, né più né meno che questo. Il ministro Finocchiaro e il sottosegretario Manzione sono entrambi dei tecnici della materia: nell'articolo 5, noi abbiamo due disposizioni che sono di interesse. La prima è quella che prevede di informare il minore delle conseguenze che derivano dalla sua mancata sottoposizione agli accertamenti socio-sanitari. Quali sono? Non è dato capire. Se la conseguenza è una mera informativa alla procura della Repubblica, comprendete da soli che essa lascia il tempo che trova.

La seconda notazione si trova al comma 8 dell'articolo 5, cui faceva riferimento prima il senatore Caliendo: «Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge». Come diceva giustamente il senatore Caliendo, un conto è se l'accertamento socio-sanitario vi è stato; ma, se non vi è stato per volontà del minore, che succede? Si presume la minore età o no? E, se non la si presume, è questa una conseguenza della mancata sottoposizione cui fa richiamo il comma precedente?

Inviterei pertanto il Governo a prendersi un momento di riflessione e cercare, nei limiti del possibile, di rendere questa disposizione, nel suo complesso, molto meno contraddittoria e di consentire una disciplina più completa, che preveda anche la possibilità di una mancata sottoposizione agli accertamenti socio-sanitari con quello che ne consegue.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Contestualmente, lo invito ad esprimersi sulla richiesta di un accantonamento della parte residua dell'articolo 5, avanzata dal senatore Palma.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, nel dichiararmi contrario a tale richiesta di accantonamento, volevo anche ricordare che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85 dell'Unione europea, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, sotto la rubrica «Garanzie per i minori non accompagnati», al comma 2 prevede: «Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età». È da segnalare che il mancato consenso del minore a questi accertamenti non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda. Questa è una disposizione che già esiste nel nostro ordinamento e che non è assolutamente in contrasto con quanto prevede la nuova legge sui minori stranieri non accompagnati. La presunzione della minore età è una prassi giurisprudenziale consolidata. Su questo articolo tutte le posizioni sono ovviamente legittime, ma partiamo dai dati di fatto e partiamo dalla legislazione già vigente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.116 (testo corretto), presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,20)**

(Applausi dei Gruppi PD e LN-Aut all'indirizzo della vice presidente Di Giorgi).

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chi in Aula ieri è stato attento al dibattito, sa che c'è stato un intervento della senatrice Serra, che io ho molto apprezzato e che ho anche applaudito, perché rappresenta la premessa per l'approvazione di questo emendamento. L'unica conseguenza logica di un'affermazione, che condivido, sulla necessità di tutela e di protezione del minore non accompagnato, sulla necessità di avere la certezza della minore età è infatti quella di indurre le persone a comportarsi correttamente ai fini di quell'accertamento. Questa è la ragione per la quale, signor Sottosegretario, la stiamo supplicando: faccia una riformulazione, dia un'indicazione certa. Non mi basta quanto ha detto il senatore Mazzoni, il quale parla dell'applicazione della norma finale, dell'accoglimento della domanda; siccome il diciassettenne, che tale non è, poi diverrà maggiorenne, sarà difficile accertare dopo quale fosse la situazione all'epoca. Intanto, continuerà ad essere giudicato dal tribunale per i minorenni.

Io non le chiedo di accogliere questo emendamento, che vorrei sottoscrivere, se il presentatore è d'accordo; chiedo però al Governo di proporne una riformulazione, di darci una certezza (tutti noi non vogliamo altro) per cui un minore che non è tale non ha diritto alla protezione; se invece è un minore, tutte le protezioni e tutti i diritti vanno riconosciuti. È questa la logica. Per questo ho richiamato l'intervento della senatrice Serra. Infatti, la passione (che condivido) per il raggiungimento di alcuni risultati non può costituire un paraocchi rispetto a problemi che si pongono di un utilizzo distorto o strumentale di questa norma.

Per questa ragione chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 5.12.

PRESIDENTE. Vedo che il senatore Malan acconsente.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Malan di aggiunge anche la mia firma all'emendamento 5.12.

PRESIDENTE. Vedo che il senatore Malan acconsente anche in questo caso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Vincenzo Cardarelli» di Tarquinia, in provincia di Viterbo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 11,22)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.117.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 5.117 in ordine del giorno e visto che il

Sottosegretario ci ha detto che è già tutto previsto, credo che da parte del Governo non ci sia difficoltà ad accoglierlo. Come lei sa, una volta si diceva che un ordine del giorno non si nega a nessuno: siamo arrivati anche a questo punto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, proprio per dimostrare che non c'è alcuna pregiudizialità, se il senatore Volpi mi spiega in cosa consiste l'ordine del giorno io mi esprimo; altrimenti non capirei.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Sottosegretario mi stupisce, perché è da ieri che glielo spiego. Mi chiedo se è qua con la testa.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, non si permetta.

VOLPI *(LN-Aut)*. Chiedo scusa, ma sono due giorni che glielo spiego. L'ho detto nell'illustrazione del complesso degli emendamenti e l'ho ripetuto prima: se vuole, lo accoglie, altrimenti dirà di no anche a quello.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.117.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio intervento è volto anzitutto a chiedere la sottoscrizione dell'emendamento; tuttavia, essendo stata richiesta dal presentatore la trasformazione in ordine del giorno, intervengo a questo punto in dichiarazione di voto qualora dovesse essere mantenuto. Non abbiamo però capito se questa proposta viene accolta dal Governo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sembra proprio di no, senatore Candiani.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Intervengo in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno G5.117.

Mi rivolgo al Sottosegretario e ovviamente all'Assemblea dicendo che bisogna leggere il testo del disegno di legge e rendersi conto con quanta approssimazione si presenta. Il comma 4 dell'articolo 5 recita come segue: «Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa». Questo è il testo del disegno di legge. L'emendamento, che il senatore Volpi ha chiesto magnanimamente di trasformare in ordine del giorno, prevede semplicemente la sostituzione del comma che ho appena letto con il seguente: «Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, con il consenso del presunto minore verrà disposta una idonea visita socio-sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

Appare evidente anche a chi non vuole guardare la realtà che, se non si mette una condizione per cui colui che chiede di aver accesso al diritto ad essere ospitato nel nostro Paese in quanto minore, dichiarando di essere tale, nel momento in cui, non essendo minore, dichiara il falso, ovvero gli accertamenti producono un effetto non corrispondente a quanto dichiarato, non può accedere ai benefici previsti dalla legge, sono già inserite tutte le scappatoie affinché quel "minore", che tale non è, possa utilizzare la superficialità del dispositivo di legge per rimanere nel nostro territorio, addirittura essendo mantenuto dalla collettività, in quanto minore, pur non essendolo. Proseguendo nella lettura dell'articolo, al comma 6 è indicato quanto segue: «L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente

formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili» - voglio credere che non si usi la sega circolare per vedere la dimensione delle ossa, ma fino a questo c'eravamo arrivati - «e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona». Questo prevede il disegno di legge, che prosegue disponendo che: «Non devono essere eseguiti esami socio?sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona». Vi rendete di cosa è scritto nel testo? L'unico esame che può essere realmente efficace per determinare l'età di una persona che si dichiara minorenne è la radiografia del polso. Alla luce di questa norma, chi mi dà la certezza che nessuno di coloro ai quali sarà richiesta la radiografia del polso potrà eccepire che questi siano trattamento sanitari che possono compromettere il proprio stato psicofisico? Si può infatti eccepire che si ha paura delle radiazioni e quindi non sottoporsi alla radiografia, sollevando questa obiezione e chiedendo di non essere sottoposto a questo esame. Signor Sottosegretario, che cosa accade in questa circostanza? C'è l'impossibilità scientifica di verificare l'età presunta di chi si dichiara minorenne. Se nel testo non si prevede una norma di chiusura, che stabilisca che chi si rifiuta di sottoporsi all'esame non ha diritto ad accedere ai benefici della tutela, ovvero ad essere riconosciuto come minorenne, ebbene, ancora una volta state creando - altro che una groviera con i buchi - una legge che apre portoni interi all'accesso indiscriminato nel nostro Paese.

Andando avanti nel testo, al comma 8 è addirittura indicato che, qualora dopo l'accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, essa si presume ad ogni effetto di legge. Fantastico! In questa norma avete previsto che se non si è disponibili all'accertamento, perché si ritiene che ciò potrebbe entrare in contrasto con la propria condizione psicofisica, non ci si sottopone alle radiografie e che altri accertamenti scientifici non possono essere fatti, perché ovviamente non debbono essere invasivi: ebbene, avete già previsto le modalità che utilizzerà l'avvocato Guariso di turno, l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione di turno o l'Associazione avvocati per niente di turno. Ovviamente, a buon diritto, facendosi pagare anche la parcella dallo Stato, perché il minore che richiede la protezione non è abbiente, arriverà ad esercitare questa carenza di legge a favore di un clandestino a tutti gli effetti, che per di più si dichiara minorenne non essendolo. Fantastico! State facendo un disastro! Accogliere un ordine del giorno su questo aspetto significherebbe almeno dire che abbiamo chiara la necessità di intervenire con dei decreti o con un provvedimento paralegislativo, non dico legislativo visto che non volete accettare emendamenti. Considerate questo aspetto, perché non considerarlo è veramente sconcertante di fronte allo scenario di incapacità a governare la situazione che purtroppo, nel nostro Paese, in tema di immigrazione clandestina è più che evidente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, sembra quasi che in quest'Aula, di fronte alla problematica dei minori, emerga la coda di paglia perché, quando, qualche anno fa, si votò per la cosiddetta nipote di Mubarak, tutti erano convinti che quella donna fosse maggiorenne quando invece era minorenne. Nel provvedimento al nostro esame è già ben spiegato come poter avviare la procedura di controllo. Esiste già un sistema per accertare se la persona in questione è minorenne: questa possibilità c'è. Perché, quindi, ci sembra tanto complesso capire o accettare un sistema pensato in questo modo mentre quando, anni fa, si doveva accertare se la cosiddetta nipote di Mubarak la persona fosse realmente minorenne, non se ne discusse, anzi, si diede per scontato che fosse maggiorenne?

In ogni caso, in questo provvedimento, senatori, è già prevista la necessità di un accertamento. Se il ragazzo è maggiorenne e si rifiuta viene comunque controllato e ci sono le istituzioni per farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prima di intervenire vorrei capire se l'emendamento 5.117 è stato o no trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Glielo confermo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Quindi sostanzialmente sarebbe un invito al Governo a impegnarsi a valutare l'opportunità di disciplinare in maniera più specifica un eventuale rifiuto dello straniero non accompagnato, con le conseguenze in tema di presunzione di minore età. Questo è il senso dell'ordine del giorno, giusto? *(Applausi del senatore Candiani)*.

Davvero non capisco perché il Governo in futuro, secondo la propria discrezionalità e il tempo che intenderà dedicare alla materia, non possa valutare questa opportunità. Evidentemente io, e penso il mio Gruppo, voteremo a favore di questo ordine del giorno. Vorrei però sottolineare due aspetti. Vede, senatrice Serra (non si faccia disturbare dal senatore Caliendo), lei fa un discorso che io condivido: nella legge, presente o futura, sono previste modalità di accertamento della minore età. È vero. Quello che stiamo cercando di capire è: quando gli accertamenti sono resi vani perché il minore si sottrae ad essi, qual è la disciplina da seguire? Lei su questo punto, gentile senatrice Serra, non ha inteso rispondere.

Al relatore, che con una modalità *tranchant* ha espresso un parere contrario su quest'ordine del giorno richiamando l'articolo 19, mi permetto di dire che, come ha evidenziato il senatore Caliendo, l'accoglimento della domanda è cosa diversa dalla presunzione di minore età. Quello che diciamo, senatore Mazzoni, è che, nel caso in cui ci si sottragga agli accertamenti socio-sanitari, non si chiuda la faccenda in ragione di un dubbio, che non vi sia però questa presunzione e che, con le modalità più varie e rispettose del nostro ordinamento, possano proseguire gli accertamenti. Non diciamo nient'altro che questo. Diciamo al minore: se ti sottrai a questi accertamenti, bada bene che nessuno ti presumerà più un minore e continueremo a farli fino a raggiungere la completezza dell'identificazione. È chiaro che, se con i mezzi successivi che verranno esperiti permarrà il dubbio, come riferiva prima il Sottosegretario, quel soggetto verrà ritenuto minore; se invece il dubbio non permarrà, sarà maggiorenne, ma, in ogni caso, la questione non si fermerà lì. Non si fermerà con una presunzione che sostanzialmente è tale da suscitare lentezze, se non disinteresse, in chi deve procedere a questi accertamenti. Tutto qua.

Da ultimo, desidero manifestare la mia stima al senatore Falanga, che, pur facendo parte dello stesso raggruppamento politico del relatore e di un partito che forse troppo spesso vota in maniera similare alla maggioranza, ha avuto il coraggio di esprimere fino in fondo le proprie idee, solo per questa volta simili a quelle portate avanti dal Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, al Sottosegretario mi permetterei di segnalare un aspetto, tralasciando le conseguenze in caso di rifiuto del minore, perché mi pare che sul punto vi sia una chiusura e quando ci sono chiusure è inutile insistere.

La previsione di consentire almeno quello che definisco il doppio binario - ovvero un provvedimento che può essere alternativamente emanato dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o dalle autorità amministrative sociosanitarie - per un verso, darebbe la possibilità di alleggerire il lavoro dei procuratori minorili e del tribunale per i minorenni, dall'altro, attribuirebbe al soggetto più qualificato e più direttamente interessato ovvero più informato, cioè l'autorità di Polizia, come ricordava lei, coadiuvata da soggetti impegnati in questo settore, di emanare un provvedimento di accertamenti ulteriori. Questo nel caso in cui quello che la norma prevede che faccia il tribunale per i minorenni lo possa fare, in via prioritaria o comunque alternativa, anche l'autorità di Polizia, che è la prima ad avere il contatto con il minore.

Questo ovviamente alleggerirebbe il lavoro, signor Sottosegretario, non contrasta con le conclusioni e, tralasciando le conseguenze del rifiuto, può favorire: se il minore infatti presta consenso alla prescrizione dell'autorità amministrativa - e la norma lo prevede - ci evita anche di ricorrere al tribunale per i minorenni.

Se il minore acconsente a sottoporsi all'accertamento, al di là del già previsto colloquio con l'autorità

di Polizia coadiuvata dai soggetti esperti del settore, la procedura di identificazione del minore si definisce prima, viene alleggerita e sveltita. Mi domando se lei, Sottosegretario, non possa prendere in considerazione un ordine del giorno, ovvero una riformulazione dell'emendamento che stiamo esaminando, che escluda l'aspetto delle conseguenze, ma che lasci la possibilità alle autorità di Polizia di procedere, con il consenso del minore, ad accertamenti sociosanitari finalizzati a stabilire l'identità dello stesso. Ci pensi, perché può essere utile a rendere più agevole l'identificazione. Le chiedo di valutare almeno questo.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, credo che molte delle critiche che sono state mosse a questo provvedimento da parte dell'opposizione siano pretestuose e non giustificate, però onestà intellettuale richiede di riconoscere le criticità che effettivamente ci sono e io ritengo che una criticità forte stia proprio nel contenuto di questa discussione.

Dobbiamo fare in modo che il provvedimento che viene emanato a tutela dell'interesse nazionale, ma anche di quello dei minori, sia in grado di svolgere al meglio la sua funzione. Pur appartenendo alla maggioranza, signor Sottosegretario, signora Ministro per i rapporti con il Parlamento, ritengo che l'accoglimento di questo ordine del giorno possa contribuire a far emergere la bontà del provvedimento, sottraendolo anche a critiche che in qualche misura possono essere giustificate. Se non si vuole intervenire con una modifica all'interno di questo provvedimento, la condivisione di questo ordine del giorno consentirebbe per lo meno di valutare in futuri provvedimenti una correzione o una chiarificazione di questo contrasto, che anch'io vedo, nella posizione del maggiorenne che denuncia la posizione di minorenne e quindi volendo eludere le criticità di una posizione che impedirebbe il perseguimento di un suo obiettivo. Credo che l'accoglimento di quest'ordine del giorno chiarirebbe molte situazioni di criticità applicativa della norma.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.117, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 5.118, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Serra, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 sono stati accolti come raccomandazioni. Insiste per la votazione?

SERRA *(M5S)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 sono accolti come raccomandazioni.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per motivare in termini generali il nostro voto contrario all'articolo 5 che, com'è stato detto, è il cuore di questo provvedimento. Gli interventi molteplici del senatore Malan, del senatore Marin, del senatore Palma, del senatore Caliendo e di molti altri colleghi hanno focalizzato singoli aspetti di questo articolo, motivando l'opportunità di modifiche e di integrazioni.

La materia è delicata, perché stiamo parlando dell'accoglienza dei minori. Messa così, sotto un profilo morale o moralistico, sembra quasi difficile non voler accogliere i minori: chi è questo Erode che, ai confini d'Italia o nel Mediterraneo, manda via i bambini? Qua non è che c'è il partito di Erode, da una

parte, e il partito dei giusti, dall'altra; c'è la difficile e complicata gestione di una questione complessa, che non può essere affrontata né in termini demagogici, né in termini puramente emotivi perché, se facessimo un sondaggio chiedendo se si vogliono soccorrere i bambini, chi è che risponderebbe di no? Forse i conduttori del programma «Le Iene» che, come abbiamo detto ieri, li usano per altri scopi.

La senatrice Rizzotti questa mattina ha introdotto un tema che ha suscitato attenzione e riflessione. La ringrazio di questo perché, anche se sono attento lettore di giornali cartacei, mi era sfuggita la menzione del giornale «La Stampa», quotidiano che tratta sempre con grande comprensione e spirito universalistico ed ecumenico i temi dell'immigrazione, che avverte tutti e ci informa, cari colleghi del Governo, di questo orientamento della Commissione europea più restrittivo in materia di arrivo dei minori e non è che alla Commissione europea, a Bruxelles, sia arrivato Erode. Juncker tutto è, tranne che Erode; si può apprezzare o meno, se ne dicono tante su di lui, ma non che sia Erode.

La Commissione europea però, colleghi del Governo, dà un indirizzo esattamente opposto a quello che questa legge sottende: maggiore cautela, maggiore severità, maggiore attenzione. Questo quando le quantità dilagano, quando i numeri deflagrano, quando la gestione di questi traffici si accompagna a fattori di speculazione, di arricchimento (pensiamo ai trafficanti di persone), di collusione con il terrorismo.

L'altro giorno, il presidente Gentiloni Silveri, illustrando la relazione periodica dei massimi organi del terrorismo, non ha parlato dei minori, ma dei flussi migratori. Nella relazione ci sono alcune affermazioni che quando le facciamo noi fanno insorgere le belle anime per dire che noi facciamo di tutta un'erba un fascio. Lo sappiamo che quelli che arrivano con i barconi non sono tutti terroristi, ci mancherebbe pure, abbiamo però sempre denunciato il rischio di infiltrazioni e il rapporto, che è agli atti del Parlamento, lo ha confermato, avvertendo dei rischi che l'Italia corre e che il fatto che finora siamo sfuggiti ad eclatanti vicende terroristiche non elimina questo rischio. Vi chiederete cosa c'entra questo con i minori: c'entra con la gestione complessiva delle politiche dell'immigrazione. Leggo che addirittura il presidente, anzi il reggente o non so che cosa del Partito Democratico, Orfini, tuona dicendo di mettere la fiducia sullo *Ius soli*. Tema connesso *(Commenti del senatore Casini)* Cosa dice, presidente Casini?

PRESIDENTE. Era un'interruzione su altro.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Sono a favore delle interruzioni. Me lo dirà dopo.

Si dice appunto di mettere la fiducia e difatti è un provvedimento che è in agenda dopo di quello che stiamo ora esaminando. Siete liberi di fare quello che volete. Non so se sia il caso di mettere la fiducia, comunque noi voteremo contro nel merito sia quel provvedimento sia quello in esame per la forma che sta assumendo. Noi ci siamo avvicinati con intento dialogante, con emendamenti migliorativi. Mi riferisco ad esempio alla questione che è stata discussa con riferimento all'articolo 5: questa presunzione di minorità, in base alla quale se uno si rifiuta o non c'è accertamento, si presume sia minore. Io non sono medico, ma ricordo che anche nei giorni precedenti la senatrice Rizzotti ha citato la radiografia dell'ulna e metodologie mediche non invasive e non offensive che consentono di accertare l'età in maniera attendibile sotto il profilo medico.

Tutta questa politica non è solidarietà ai minori, ma incoraggiamento all'immigrazione clandestina. Poi vi troverete, colleghi del Partito Democratico, anche il sindaco di un Comune in Provincia di Benevento che ad un certo punto dice: «*de hoc satis*», ora basta! Poi se lo dice il sindaco del beneventano, allora dirottano tutti i rifugiati clandestini dal Comune di Benevento, se lo dice un altro, si fa il processo per l'uso del termine "clandestino". Questo tipo di politica, cari colleghi, non va bene. Questo tipo di atteggiamento è sbagliato.

Noi siamo perché i minori ricevano soccorso, però vogliamo una politica che sia equa e non demagogica, in grado di distinguere caso per caso e che non si presti ad abusi. Negli ultimi giorni si è parlato di Amri, se era minore o non lo era quando è arrivato. I clandestini non sono tutti come Amri. Anche noi vediamo i volti dei bambini poveri, malmessi e bisognosi di solidarietà. Ma il tema è che la solidarietà non può essere infinita, deve avere delle regole e vi devono essere delle modalità di riconoscimento. Siamo in un sistema europeo che cambia orientamento e addirittura l'Unione europea

sembra prevedere la reclusione dei minori. Ma allora chi è arrivato a Bruxelles? Erode? A Bruxelles sono arrivati al punto di immaginare addirittura la reclusione per i minori. Non propongo questo adesso, ma non sbrachiamo questa politica! *(Applausi del senatore Marin)*.

Noi dobbiamo introdurre la cittadinanza facile e adottare questa legge sui minori. Il manifesto è: venite tutti in Italia! Poi, chi mantiene queste persone? Come si fa? Come si affronta quest'emergenza?

Anche sul tema dei soccorsi, Presidente Calderoli, bisognerà aprire una parentesi, visto che tra pochi giorni parleremo delle missioni militari internazionali. La Convenzione di Amburgo stabilisce che bisogna soccorrere tutti coloro che stanno annegando. Ma la Convenzione di Amburgo è stata adottata perché - mi si consenta l'immagine - se il presidente Calderoli va per mare e la barchetta (piccola, immagino) affonda, egli deve essere soccorso. Mica lo possiamo far affogare! La Convenzione di Amburgo non è stata adottata per coloro che organizzano il flusso di clandestini, prendendo soldi, e che poi avvisano l'organizzazione non governativa - e anche in questo caso c'entrano i minori - perché alcune navi delle organizzazioni non governative fanno un'attività strana. Al riguardo Frontex, l'organizzazione europea che si occupa di immigrazione e non gli Erode del centrodestra italiano, ha denunciato che alcune organizzazioni non governative (alcune sigle sono ben note) collaborano. I gommoni partono, ormai vengono comprati in Cina, tanto sono destinati a navigare poco e subito arriva il soccorso. Poi, la segnalazione viene fatta alla Capitaneria di porto italiana così, in base alla Convenzione di Amburgo, il gommone deve essere portato in Italia. L'altro giorno una nave norvegese con 1.000 persone a bordo è sbarcata a Palermo. Mi rivolgo anche al ministro Minniti e al Sottosegretario: si parla di una svolta e dei decreti sulla sicurezza, ma si tratta solo di titoli di giornale, in quanto le cose vanno peggio dell'anno scorso. Ci sono più sbarchi, più arrivi e più disastro. Vogliamo dirlo o no?*(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Consiglio)*.

Noi dialogheremo anche sui decreti sicurezza, presenteremo emendamenti. C'è il decreto sulle procedure di espulsione, noi per primi abbiamo detto che tre gradi di giudizio sono troppi per le richieste di asilo e vedremo, anche in termini di diritto, di fare una riforma che coniughi la maggiore rapidità con l'esigenza di rispettare i principi fondamentali, ma di questo si discuterà nei prossimi giorni. Tuttavia, alla fine, tutta la politica, complessivamente, è catastrofica. Non bastano i titoli dei giornali: la svolta non c'è, perché a gennaio gli sbarchi sono aumentati, ovviamente i minori sono tantissimi e i soldi mancano.

Sottosegretario Manzione, ieri abbiamo riunito alcuni sindaci e parlamentari del nostro partito. I sindaci hanno detto che gli oneri della gestione dei minori cadono interamente a ridosso delle amministrazioni locali, che non ce la fanno più e i Comuni vanno in dissesto. Voi fate demagogia in Parlamento e i sindaci non possono far quadrare i conti a causa dei costi legati all'assistenza dei minori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Questa è la realtà dei fatti. Chi paga alla fine il conto?

Noi non siamo degli Erode. Siamo a favore della solidarietà possibile, perché quella annunciata e promessa a tutti incoraggia i traffici e arricchisce gli scafisti. È chiaro che le 1.000 persone a bordo della nave norvegese non potevano essere portate in Norvegia, che è un po' lontana. A questo ci arrivo, non sono Di Maio e la carta geografica la conosco. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Quelle persone potevano però essere portate a Malta, in Tunisia o da qualche altra parte. *(Commenti della senatrice Serra)*. Mi pare che Di Maio confondesse il Cile con il Venezuela.

Ci sono tutte le motivazioni per votare contro l'articolo 5 e avvisare il Governo e la maggioranza. Non vorrei che la genesi di tanti partiti porti poi a una politica sempre più a sinistra. Su questo vi assegnate già un ruolo di oppositori futuri. Altro che larghe intese, saremo noi ad avere la maggioranza per difendere gli italiani e gestire un'immigrazione controllata, senza quella demagogia che invece voi, anche con questo provvedimento e il suo articolo 5, state profondendo a piene mani. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Bravo!

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, condivido l'intervento del presidente Gasparri, che ha voluto dare una pennellata di contenuti, anche intensi, a ciò di cui si sta discutendo.

Dichiarandomi contrario all'articolo 5, vorrei fare una brevissima riflessione.

Vedete, colleghe e colleghi, penso che non si possa immaginare che solo una parte politica abbia l'esclusiva sul tema dei diritti. L'attuale momento politico generale sta dimostrando come emergano valutazioni che non sono più semplicemente basate sulle storie personali o politiche che ognuno di noi porta all'interno di contenitori, ma c'è una parola che non mi piace: il «*post*». Il postideologico, il postpolitico, come dice il senatore Quagliariello, la postverità.

Voglio proporvi una cosa. Oggi stiamo esaminando un provvedimento da cui mi astraggo un attimo, perché non capisco alcune cose. Abbiamo il dovere, proprio per l'epoca in cui viviamo, di non immaginarci "*post* qualcosa", ma di costruire qualcosa di nuovo che individui le politiche, le strategie e gli elementi sociali e di diritto dei prossimi anni. Nessuno di noi è più uguale a se stesso. Immaginare quindi che un solo partito e un solo Gruppo politico si senta così esclusivo nel rappresentare l'anima dei diritti, vuol dire che non si è capito il momento. Come non si è capito fino in fondo, colleghe e colleghi, che quello che si può dire in termini propagandistici e quello che si dice in termini costruttivi, nella fase di costruzione legislativa, sono due cose diverse. C'è un bellissimo studio sull'intensità del messaggio politico, ovvero su quanto si raccoglie, come consenso, a seconda di quanto si alza il tono o si arriva a toccare certe situazioni.

La mia domanda allora è: perché le barricate su un tema che non è ideologico? I diritti infatti possono essere declinati in modo diverso, ma non necessariamente in modo ideologico. Si deve procedere in modo tale che nessuno possa contribuire con la sua cultura!

Prima il presidente Gasparri (ma ne parlano tutti) ha ricordato che ci troveremo tra poco ad affrontare il provvedimento che per sintesi chiamo il decreto Minniti. Domanderei ai colleghi del centrosinistra, ampio, più pezzi del centrodestra che collaborano, se il decreto Minniti da un punto di vista neoideologico non abbia pezzi di idee di destra. Ve la farete questa domanda? Una volta vi dicevano, come ricordavo nei giorni scorsi, di dire "qualcosa di sinistra". Oggi vi trovate ad affrontare un tema così complesso, come quello della migrazione che, va ricordato ed è stato detto prima, è ben più ampio, anche perché, come sa bene il presidente Casini che se ne occupa quotidianamente, quante crisi ci sono nel mondo che non vengono spesso riconosciute? Me ne vengono in mente due: ci si dimentica della crisi del Centro Africa e ci si dimentica o non si tocca lo Yemen perché forse dà fastidio. È evidente che il problema non è nemmeno riconducibile a un unico continente.

Ebbene, a fronte di queste tematiche nuove e complesse, che rappresentano una congiunzione tra ideologie politiche e territoriali, geopolitica e politiche energetiche, non possiamo non mettere in campo la nostra capacità più alta nell'individuare un punto di incontro sulle parti che riguardano i diritti. *(Applausi del senatore Candiani)*.

La contrapposizione del «no» dimostra che non si è capito il momento storico in cui ci troviamo, in cui probabilmente noi tutti ci troveremmo a non saper rispondere perché non si riesce a fare un lavoro comune. Certamente, Sottosegretario, nel rispetto delle differenze (e ci mancherebbe! Per fortuna non siamo in una dittatura, anche se in qualche momento può sembrarlo). Quello che mi spaventa - e voglio dirlo in maniera semplificata guardando a domani, quando arriveranno altri provvedimenti - è il dubbio se si possa uscire da questa logica per cui chi comanda ha la sua idea ed è l'unica per affrontare questi temi e sia possibile pensare che il domani è di tutti e arrivare a una condivisione su alcune tematiche.

Signor Presidente, penso che abbiamo passato un'epoca in cui, purtroppo, la vita di tutti noi - e non solo da noi, sto parlando a livello globale - è stata condizionata da una perversione. Per quasi un secolo abbiamo tradotto tutto il nostro impulso legislativo, strumentale alla forma di società, derivando da teorie economiche; credo che questo momento, così drammatico per il nostro Pianeta, parlando delle condizioni che ci sono nel mondo, richieda un'inversione di rotta. Dobbiamo ricominciare ad

individuare nelle differenze, che sono quelle delle culture politiche, percorsi che ripartano dalle persone. I sistemi e le teorie del Novecento sono falliti e allora è l'occasione di partire dalle nostre idee, tradotte in forme legislative, condivise e non imposte, richiamando anche i diversi valori storici che abbiamo in noi per aprire una stagione che neutralizzi la parte più istintiva della politica e aiuti a far emergere e creare condizioni vere e positive per il nostro Paese e non solo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e del senatore Quagliariello. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, se possibile, chiederei che tale emendamento venisse votato per parti separate, distinguendo i singoli capoversi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non essendo l'Assemblea contraria, può specificare quali parti intende separare?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la prima parte arriva alla parola «internazionale». La seconda parte include tutto il secondo capoverso. La terza parte inizia con il terzo capoverso. L'ultima il quarto capoverso.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, ritengo che il punto 4 debba essere considerato collegato al punto 3. Quindi si tratterà di tre votazioni.

Procediamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione dell'emendamento venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Naccarato e Candiani, fino alla parola: «internazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della seconda parte dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Naccarato e Candiani, dal numero: «2.» alle parole: «dei minori non accompagnati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della terza parte dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Naccarato e Candiani, dal numero: «3.» fino alla fine dell'emendamento.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, come lei ben sa da oltre quattro anni sono sempre qui a chiederle il voto elettronico; abbia quindi la gentilezza di guardarmi un attimo prima in modo da poterglielo comunicare.

Chiediamo che solo questa votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Se lei non muove il braccino, senatore Santangelo, io non procedo. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento soppressivo 7.100. Sull'ordine del giorno G7.100 esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'articolo 7 riconferma la nostra forte perplessità su tutto l'impianto della legge. Leggo il comma 1-*bis* che si vorrebbe introdurre all'articolo 2 della legge n. 184 del 1983: «Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

A colpo d'occhio viene da dire: molto meglio. Non ci sono costi, che si pongono direttamente in capo alle famiglie che se ne assumono la responsabilità e finisce lì. Ma si chiamano in campo gli enti locali che promuovono la sensibilizzazione e la formazione: relatore, rappresentanti del Governo, con quali risorse? Con quali capacità? Qualcuno di voi ha mai amministrato un Comune? Sapete qual è oggi l'onere che hanno in capo le amministrazioni locali in merito alla gestione dei minori? Non dico dei minori stranieri, ma dei minori in genere. Non riescono neanche a gestire i rapporti tra CPS, azienda ospedaliera, servizi sociosanitari, psicologi e quant'altro e noi mettiamo in capo alle amministrazioni locali anche la promozione della sensibilizzazione e della formazione di affidatari per favorire l'affidamento? Salvo che, ancora una volta, non si voglia con questo intendere che ci saranno delle risorse messe a disposizione per incentivare le cooperative che propongono la formazione. Questo sarebbe un ulteriore sberleffo rispetto ai problemi reali del Paese.

A me sarebbe piaciuto parlare di una legge che affrontasse il problema di tutti i minori non accompagnati e non solo di una categoria di minori, ovvero i minori stranieri. In questo caso, infatti, avremmo bisogno di una legge che finanzi le amministrazioni locali di tutti i Comuni che promuovono la sensibilizzazione per l'affidamento di tutti i minori non accompagnati e abbandonati che si trovano in istituto, non solo quindi dei minori stranieri, come purtroppo la legge sta insinuando e sta inserendo. Questo pone una nuova distinzione - ahimè sì, questa discriminatoria - nei confronti dei minori abbandonati italiani rispetto agli stranieri, che appaiono invece in questo caso degni di maggior attenzione da parte del Governo.

Ci sono quindi due criticità. La prima consiste nel mettere in capo agli enti locali nuove e ulteriori gestioni, quando sono già nell'impossibilità di garantire l'ordinario. La seconda è non affrontare il tema dei minori in quanto tale, ma affrontarlo solo in quanto minori stranieri non accompagnati. Questo lo riteniamo estremamente limitante, anche per un legislatore che vuole spendere questa legge come un ulteriore progresso di tutela nei confronti di coloro che sono deboli, nel caso specifico minori o sedicenti tali.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 7 altri emendamenti oltre quello soppressivo 7.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Serra, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.100?

SERRA *(M5S)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G7.100 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.101.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord chiede di poter sottoscrivere questo emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.101, presentato dai senatori Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.102, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.102.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questo è un emendamento soppressivo del comma 3, perché proprio non si capisce a cosa serva. Il comma 3 recita: «La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione».

Sembrerebbe una frase superflua, perché l'importante è che questi dati ci siano. Tuttavia, poiché questa precisazione è inserita in una legge e un giudice, o chiunque debba applicarla, suppone che quando il legislatore scrive un comma questo significhi qualcosa, detto comma non può significare altro che questo.

Se dai dati anagrafici emerge qualcosa che potrebbe vagamente mettere in pericolo l'accoglimento di tutte le richieste di questo minore (per esempio, un emulo del signor Amri, anche lui giunto in Italia come minore non accompagnato pur essendo maggiorenne), non si può usare questo dato contro di lui. È l'unico significato che questo comma 3 può avere. Quindi, è superfluo, oppure dannoso. Se per caso si riceve qualche dato, naturalmente oggettivo (perché, altrimenti, non lo si inserirebbe in questa sorta di banca dati), che non sia a favore, non se ne tiene conto. Francamente, è troppo persino in un provvedimento di questo genere.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.103 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.103.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intanto non si capisce perché quanto vale per il comma 5 non debba valere per un eventuale comma 4-*bis*, dove io non ho aggiunto la dicitura «senza ulteriori oneri», perché ho visto che il comma 5 recitava: «all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede (magicamente, aggiungo io) nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Ora, poiché il mio è un emendamento che intende aggiungere un comma al medesimo articolo, non si capisce perché non debba essere ritenuto coperto. Pertanto, insisto per la sua votazione e ne spiego anche le ragioni.

L'articolo 9 è intitolato «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale». Poi, però, non si capisce come, e se, questo sistema possa essere consultabile. Del resto abbiamo la cattiva esperienza della cosiddetta banca dati dei minori fuori famiglia italiani, che è un altro gravissimo problema del quale dovremmo occuparci (una vergogna di cui il caso Forteto, sul quale vi è una richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta, è l'esempio più grave, ma non certo l'unico, di orrori che accadono nella gestione dei minori fuori famiglia); questa banca dati, infatti, promessa fin dal 2011, in pratica non esiste.

Vogliamo, almeno per i minori stranieri non accompagnati, avere una banca dati vera, che si può consultare centralmente e dalla quale si riesca a sapere dove sono questi minori?

I dati ufficiali dicono che circa un terzo dei minori che arrivano in Italia poi spariscono. Ma, ovviamente, non è interesse di chi riceve i soldi per accoglierli segnalare la loro sparizione. Poi un bel giorno si scopre che sono spariti. E molti spariscono perché, una volta entrati in Italia, non hanno alcun interesse a stare in queste strutture, ma vogliono andare a delinquere, vogliono andare in un altro Paese o a fare qualunque cosa al di fuori della legge, evidentemente, perché altrimenti resterebbero dove la legge stabilisce che devono stare.

Con questo emendamento si chiedeva che questo cosiddetto sistema informativo servisse a qualcosa. Invece, non serve a nulla, tranne ad avere una cartella che serve solo se aiuta il presunto minore a restare in Italia. In tutti gli altri casi non serve. Ecco perché, ovviamente, voteremo contro l'articolo 9 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.103, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.101.

CANDIANI *(LN-Aut)*.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, tutto il Gruppo della Lega Nord intende sottoscrivere l'emendamento 10.101.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dal

senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.103.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.2 e 11.101. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 11.102, ove accolta la riformulazione volta ad aggiungere, dopo le parole: «Province autonome» dei capoversi a) e b), le parole: «di Trento e di Bolzano».

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fravezzi, accoglie la riformulazione proposta all'emendamento 11.102?

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 11.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.102 (testo corretto), presentato dal senatore Fravezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.103 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancora una volta mi sembra che sia stata attribuita una irragionevole negatività ad una proposta emendativa che mi pare assolutamente logica. Il parere contrario sull'emendamento in esame, infatti, ribadisce tutte le grandi perplessità che abbiamo mostrato nel corso del dibattito sulla possibilità di un utilizzo strumentale della normativa. Il minore che dovesse essere in prossimità del raggiungimento della maggiore età ottiene infatti l'accesso a tutte le procedure di favore contenute nella normativa, ma poi, dopo il compimento della maggiore età, non viene sottoposto alle procedure ordinarie, che sono invece obbligati ad osservare i suoi compagni di avventura, che per loro sventura non abbiano, ad esempio, un'età di diciassette anni e dieci mesi, ma abbiano già compiuto i diciotto anni. È evidente che quella che dovrebbe essere una considerazione che condividiamo, come idea di fondo, perché finalizzata ad un'attenzione alla tutela del minore, non può essere estesa vita natural durante, perché diversamente si creerebbe una palese disparità di trattamento, a seconda della data di nascita, tra persone che si trovano nella medesima condizione.

Vorrei dunque invitare il relatore e il rappresentante del Governo a riflettere sul loro parere contrario, che rivela un possibile utilizzo strumentale della normativa, stante la convinzione del relatore, del

Governo e, devo dire, anche della maggioranza. Continuo però a sperare, in maniera inguaribilmente ottimistica, che la maggioranza si faccia una propria opinione al di là di quella dal relatore e dal rappresentate del Governo e oltre i *Diktat* che arrivano, attraverso i loro pareri. Spero dunque che i colleghi convengano sul fatto che è assolutamente da evitare la possibilità di utilizzare in maniera strumentale, per pochi mesi o per poche settimane, una norma di privilegio, senza che, una volta verificatesi le condizioni socio-anagrafiche di normalità rispetto agli altri i casi, si passi a seguire le procedure ordinarie previste per tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età e che si trovano dunque nella medesima condizione.

Spero dunque che ci sia un ripensamento su questo aspetto e che si riconosca indirettamente la buona fede dell'intento della norma, che è quella di considerare i minori e non solo di dare adito a un possibile utilizzo strumentale della stessa.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore statale «Guglielmo Marconi», di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 12,30)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il chiarimento proposto attraverso l'emendamento 14.101 mi sembra necessario. In realtà se, come è stato detto e acquisito, non c'è possibilità di respingimento per il minore, nelle more del riconoscimento di un titolo di studio si parla di altro.

È evidente che il minore, nel momento in cui passa alla maggiore età, e non proviene da un'area per la quale vi sia necessità di protezione internazionale, non ha più titolo di rimanere sul nostro territorio nazionale. A me questo sembra abbastanza logico. Noi proteggiamo un minore ma, nel momento in cui egli raggiunge la maggiore età, se non proviene da un'area per la quale è prevista la protezione internazionale, dovremmo comunque procedere al rimpatrio. Poi, se ha conseguito il diploma glielo possiamo anche spedire, non è quello il problema, però questa norma è ambigua relativamente all'interpretazione di una permanenza nel territorio nazionale.

Chiedo quindi l'approvazione di questo emendamento, oppure, se c'è contrarietà, almeno l'accoglimento di un ordine del giorno derivato dalla trasformazione dell'emendamento 14.101. Si tratta di un chiarimento, se volete anche banale: quando si è raggiunta la maggiore età, se non si proviene da una di quelle aree per cui è necessario proteggere il soggetto in quanto sono stati attivati i vari livelli di protezione internazionale, costui deve prendere atto della necessità di tornare in patria. Non vorrei che ci fosse - ma sicuramente c'è - speculazione sul riconoscimento del titolo di studio ai fini di una conseguente permanenza sul nostro territorio nazionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Li invito altresì a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione dell'emendamento 14.101 in ordine del giorno, avanzata dal senatore Volpi.

MAZZONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 14.101.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Volpi, stante il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno, mantiene l'emendamento 14.101?

VOLPI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 14.101.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, devo riscontrare che non c'è neanche la volontà di accogliere le cose più semplici e logiche, nemmeno se si tratta di un ordine del giorno. Mi chiedo se questo sarà l'atteggiamento con cui dovremo affrontare anche altri provvedimenti importanti. Non mi sembrava, infatti, che il nostro emendamento fosse polemico o politicamente scorretto.

Presidente, noi non abbiamo intenzione di arrenderci ma è evidente la considerazione politica di non voler accogliere nemmeno le cose più logiche. Noi voteremo a favore dei nostri emendamenti, dopodiché le valutazioni politiche conseguenti le faremo anche nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.100, presentato dai

senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.101.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare per la consueta sensibilità mostrata verso i nostri suggerimenti emendativi.

Naturalmente il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, i componenti del Gruppo della Lega Nord chiedono di aggiungere la propria firma all'emendamento 15.101.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Candiani.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.101, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per formulare una dichiarazione di voto contraria all'articolo 15 per il comma 2-*ter*, che dice che il minore straniero non accompagnato ha diritto non di essere informato o sentito, ma di partecipare, per mezzo di un suo rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. È dunque previsto sia l'avvocato sia l'ascolto personale e bisogna inoltre assicurargli la presenza di un mediatore culturale. Se tutto questo fosse specificato nel senso che in tutti i casi in cui un cittadino italiano ha diritto a partecipare attraverso un suo rappresentante, anche il cittadino straniero ha lo stesso diritto, si potrebbe capire; siccome però questo è già scritto nell'articolo 1, non è superfluo e non è un errore: vuol proprio dire che nei casi in cui - e ce ne sono tantissimi - per una pratica o un procedimento che riguarda un cittadino italiano, questi non ha diritto ad essere sentito personalmente o tutt'al più questo diritto ce l'ha un suo rappresentante, il minore straniero invece ha diritto sia a mandare il suo rappresentante sia a intervenire personalmente, con l'aggiunta del mediatore culturale. Non è facile scrivere e inventarsi cose così insensate, ma voi ci siete riusciti: complimenti alla maggioranza di Governo e al Movimento 5 Stelle, che a sua volta approva tutto ciò.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, devo dirle che i suoi emendamenti, coadiuvati dalla mia misera firma, specialmente nella parte soppressiva, hanno sempre più ragione d'essere. L'unica cosa che possiamo chiedere, infatti, è l'emendamento soppressivo, vista la voglia di collaborare al miglioramento del testo. La ringrazio quindi di averci consentito di votare emendamenti soppressivi su un brutto provvedimento, che tanto la maggioranza non ha alcuna voglia di migliorare. Quindi procediamo tranquillamente, va bene così.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in

esame.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

(Commenti del senatore Candiani). Senatore Candiani, non solo qualcuno non è d'accordo a sottoscrivere, ma vota anche in dissenso, quindi stiamoci attenti.

Passiamo all'emendamento 16.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Calderoli, però, non accetta la firma. *(Ilarità)*.

Senatore Volpi, insiste per la votazione dell'emendamento?

VOLPI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 17 altri emendamenti oltre quello soppressivo 17.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 19.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.102, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.0.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi, fino alle parole «è incrementato di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.0.101.

Passiamo all'emendamento 20.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.102, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Non essendo stati presentati sull'articolo 21 altri emendamenti oltre quello soppressivo 21.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Non essendo stati presentati sull'articolo 22 altri emendamenti oltre quello soppressivo 22.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G22.100.

MAZZONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, ma chiederei ai presentatori di espungere l'ultima frase: «in caso di mancato recepimento di tali proposte, a porre il veto sul progetto di bilancio 2017 dell'Unione europea», solo per il fatto che il bilancio è già stato approvato.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie la proposta di riformulazione?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, la accolgo e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G22.100 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, un autorevole commentatore oggi nelle pagine del «Corriere della Sera» chiede al Governo uno scampolo di normalità governativa, di dotarsi cioè di una vera agenda, particolarmente sulle questioni economiche, e di abbandonare quella sorta di guerra di religione introdotta per tre anni dal Governo precedente, secondo cui il Parlamento poteva votare solo

sì o no a provvedimenti concordati *extramoenia* dalla maggioranza del Governo, peraltro disomogenea. Un altro autorevole commentatore, questa volta sul quotidiano «La Stampa», osserva come la vita si prenda il compito di riempire i vuoti della politica. Per capirci, avete sentito in quest'Assemblea le alte grida contro la maternità surrogata, ma poi due giudici di Trento scoprono che i gemelli hanno il diritto di poter chiamare genitori i due papà, visto che la Costituzione tutela come preminente l'interesse del minore.

A queste raccomandazioni vorrei aggiungerne una terza; a nome di Sinistra Italiana sollecito il Governo Gentiloni Silveri a fissare la data per il *referendum* sui *voucher* e sugli appalti e a non perdere tempo cercando di trovare prima un patto fra la maggioranza, peraltro disomogenea, da presentare poi a scatola chiusa in questo Parlamento. Le ragioni sono semplici. Il *jobs act* è stato un trauma, è stato imposto dal Governo Renzi con la fiducia e non solo c'è stata poi quella forma di sconfessione pubblica del Governo Renzi il 4 dicembre, ma la CGIL ha raccolto milioni di firme contro quella legge che non ha portato nuovi posti di lavoro stabili, ma ha fatto crescere enormemente il precariato. In particolare, il sistema dei *voucher*, secondo uno studio dell'INCA CGIL, fa sì che questi lavoratori a sessantasette anni possono sperare al massimo in una pensione di 200 euro. Milioni di firme raggiunte, la Corte costituzionale ha avallato due su tre di questi *referendum*.

È un diritto dei cittadini poter votare e pertanto invito caldamente il Governo, che mostra anche segni di ragionevolezza, che erano stati sollecitati e sottolineati dai commentatori che citavo prima, a fissare quella data e a non togliere agli italiani, ai cittadini un loro diritto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, è un'abbonata ormai di questa fase.

Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Non ho capito, scusi, Presidente.

PRESIDENTE. È un'abbonata: non salta mai un intervento di fine seduta.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Presidente, colleghi, ieri Tito Boeri, presidente INPS, ad un convegno alla Sapienza, argomentava su pensioni e non solo, ipotizzando che l'APE, l'anticipo pensionistico volontario sarà richiesto per lo più da chi sa che vivrà poco, dicendo che il meccanismo per andare in pensione ideato dal Governo Renzi è più costoso dell'ipotesi di flessibilità in uscita, elaborata a suo tempo dallo stesso INPS. Proprio perché è un prestito a restituzione ventennale, con rate appesantite da interessi e quota assicurativa, in pratica si esce a sessantatré anni e sette mesi e si inizia a pagare a sessantasette e sette mesi, fino a ottantasette e sette mesi. Quanti arriveranno in fondo? Non tutti, lo dice la statistica. Per questo il prestito è assicurato ed esiste un fondo di garanzia statale. Boeri sostiene che essendo l'APE volontaria costosa, è possibile che tenda a selezionare le persone che magari hanno una speranza di vita più breve, ad esempio chi ha problemi di salute. Non so quanto questa APE, questo anticipo pensionistico, sarà gradito e scelto dai lavoratori che si stanno avvicinando all'età pensionabile, ma se anche fosse scelta solo da coloro che sanno di essere prossimi a passare al mondo dei più, diciamo così, non ravvedo problemi per le casse, se anche il prestito non è reversibile come la pensione, e quindi gli eredi non sono chiamati a rifonderlo. Nel caso del prestito, infatti, una volta che la persona muore, gli eredi che percepiranno la pensione non dovranno ripagarlo proprio perché c'è un'assicurazione.

Quindi, mi sento in qualche modo di dover prendere le difese dei pensionandi, di chi ha versato anni di contribuzione per vedersi riconosciuta una retribuzione differita, cioè la pensione. L'anticipo è peraltro anticipato finanziariamente dalle banche, le quali richiedono la sottoscrizione di un'assicurazione per un'eventuale premorienza. Quindi, nel caso in cui il pensionato dovesse decedere *in itinere* al prestito, quindi nei primi massimali tre anni di anticipo o, comunque, negli anni successivi, ma in anticipo alla speranza di vita, che oggi è di circa venti anni dal momento che si va in pensione, le casse di previdenza, nelle quali afferiscono i contributi della pensione, avranno comunque un pareggio, se non una plusvalenza in positivo, in quanto se il soggetto non ha nessuno a cui riversare la pensione, quei

soldi non saranno più erogati. La banca sarà ristorata di quella parte di anticipo che ancora non era stato restituito attraverso la famosa copertura assicurativa di premorienza. Nel caso in cui, invece, la reversibilità della pensione venga data al superstite, sicuramente sarà minore (perché la percentuale che si riversa sul superstite è comunque minore) e, anche in questo caso, le casse non andrebbero in perdita.

Il punto è che tutti - Parlamento e Governo - dovremmo adoperarci per trovare meccanismi sempre più compatibili di flessibilità per l'uscita dal mondo del lavoro che garantiscano una qualità di vita *post* lavorativa adeguata e dignitosa dal punto di vista economico e che non costringano le persone a lavorare fino a un'età che risulti incompatibile con l'attività svolta durante la propria vita lavorativa.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, ieri mattina, raccogliendo il grido di dolore di una famiglia della città vecchia di Bari, mi sono recato personalmente da loro con il Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Bari, Sabino Mangano.

Era in corso la procedura di sfratto tramite la quale una coppia con tre figli minori, di cui uno disabile, era in procinto di essere buttata per strada e abbandonata a se stessa. Il padre dei ragazzi, avendo perso il posto di lavoro da mesi, non è più in grado di pagare il canone di locazione. Egli mi ha personalmente assicurato di essere pronto a svolgere qualsiasi tipo di occupazione pur di poter assicurare una casa e un futuro alla propria famiglia. La figlia di diciassette anni ha gravi problemi di salute. Se dovessero perdere la casa, i genitori verranno separati dai figli. Questo è lo Stato italiano.

Nel frattempo, a Bari il sindaco renzianissimo Decaro, non essendoci nulla da inaugurare o telecamere a disposizione, trascorreva il suo tempo impegnando 40.000 euro per lo svolgimento di un sondaggio sulla percezione di sicurezza dei cittadini baresi. A Roma il suo PD si occupa da mesi di poltrone e congressi. La gente comune, invece, come la famiglia di Bari vecchia, è ridotta alla fame.

Cari colleghi, come ben sapete avendo sempre votato contro la sua calendarizzazione, il Movimento 5 Stelle ha proposto un disegno di legge per l'istituzione del reddito di cittadinanza. Ma voi siete contrari. Se Renzi e il suo PD l'avessero sostenuto, oggi quella famiglia di Bari avrebbe avuto la possibilità di pagare il fitto di casa e sognare un futuro sereno.

Il resto - i viaggi a Los Angeles, le belle parole del premio Oscar come miglior attore non protagonista, Michele Emiliano, sul reddito di dignità, o quelle nuove di Renzi sul lavoro di cittadinanza - sono solo chiacchiere al vento, un'offesa all'intelligenza dei cittadini e una cattiveria verso coloro che hanno veramente bisogno di aiuto. Stiamo parlando di persone che vorrebbero essere aiutate da uno Stato che invece lo vedono rappresentato solo tra le carte dell'ufficiale giudiziario di turno, costretto a sottrarre loro la casa. Si tratta di un bene fondamentale e di un diritto non solo di natura patrimoniale. Infatti, la casa è, prima di tutto, un diritto fondamentale della persona. Di questo la politica dovrebbe occuparsi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

*ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, in quest'Assemblea il senatore Mineo oggi, e ieri il senatore Barozzino (come già aveva fatto in Commissione lavoro nel pomeriggio), hanno parlato di pretesi effetti disastrosi della riforma del lavoro del 2015 e, in particolare, di un aumento gravissimo dell'abuso dei buoni lavoro.

Al riguardo mi sembra doveroso ricordare, al contrario, i soli dati di cui disponiamo. Sul piano dello *stock* occupazionale abbiamo registrato più 628.000 occupati regolari nel 2015 e più 340.000 nel 2016, a fronte di saldi negativi sia nel 2013, sia nel 2014. Di questi (ossia quasi un milione di posti di lavoro in più nel biennio), circa due terzi a tempo indeterminato.

Proporzioni analoghe si registrano sul piano dei flussi delle nuove assunzioni. Dopo quarantacinque anni nel corso dei quali la quota delle assunzioni a tempo indeterminato è andata costantemente riducendosi, fino al livello minimo del 16 per cento nel 2014, per la prima volta si è verificata una

netta, drastica, inversione di tendenza, che ha inciso in modo ben visibile sulla qualità di quel quasi milione di posti di lavoro in più prodotti nel biennio.

Certo, a questo risultato ha contribuito anche la drastica riduzione del cuneo contributivo-fiscale, voluta dal Governo nel 2015 per dare una scossa salutare a un mercato del lavoro che poteva considerarsi letteralmente infartuato. Ma invece che trarre motivo da questo per svalutare la manovra compiuta, dovremmo trarne motivo semmai per proporci l'obiettivo di rendere strutturale, permanente, una riduzione del cuneo fiscale contributivo, che allinei per questo aspetto il nostro Paese ai suoi maggiori *partner* europei.

Quanto all'andamento dei licenziamenti, rispetto al numero delle assunzioni, i recessi dei datori di lavoro scendono dal 6,5 per cento del 2014 al 6,1 per cento del 2015 e al 5,9 del 2016.

Quanto infine alla questione dei buoni-lavoro, osservo soltanto che quei 130 milioni di *voucher* che sono stati comprati e pagati nel corso dell'ultimo anno sono lo 0,2 per cento rispetto ai 45 miliardi di ore di lavoro regolare compiute in Italia da una forza lavoro di 22-23 milioni di persone.

Abusi, certo, ce ne sono stati, ma stiamo bene attenti a non buttare via un bambino grosso e florido con poca acqua sporca. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (**2583**)
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. - *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. - *1.* Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».
2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.109

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 19-bis» al comma 1, sostituire le parole: «alla sua protezione» con le seguenti: «anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 o nei paesi di origine».

5.7
MALAN
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art.19-bis», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al colloquio deve essere garantita la presenza di una unità multi disciplinare costituita presso le ASL e formata da un medico pediatra, uno psicologo dell'età evolutiva, un interprete, un mediatore culturale».
5.111
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» con le seguenti: «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».
5.10
MALAN
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art.19-*bis* comma 9», *sopprimere le parole:* «ove nominato».
5.112
CALDEROLI, VOLPI
Id. em. 5.10
Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *comma 9, opprimere le parole:* «ove nominato».
5.110 (testo 2)
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» inserire le seguenti: «, ove necessaria,».
5.113
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, secondo periodo in fine, dopo le parole: «autorità diplomatico-consolari» aggiungere le seguenti: «anche al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».
5.114
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma l, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «di protezione internazionale emerga» inserire la seguente: «anche».
5.115
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, al quarto periodo infine, dopo le parole: «autorità

diplomatico consolare» aggiungere le seguenti: «e a supporto di tale decisione fornisca validi e fondati motivi».

5.116

MALAN, RIZZOTTI

V. testo corretto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le iniziative di cui al comma 1 ultimo periodo, possono includere, d'intesa con il paese di provenienza, la previsione di non applicare ai cittadini del paese stesso o da esso provenienti, il terzo e il quarto periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, aggiungere al termine del terzo e del quarto periodo le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 3-*bis*».

5.116 (testo corretto)

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le iniziative di cui al comma 3, ultimo periodo, possono includere, d'intesa con il paese di provenienza, la previsione di non applicare ai cittadini del paese stesso o da esso provenienti, il terzo e il quarto periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, aggiungere al termine del terzo e del quarto periodo le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 3-*bis*».

5.12

MALAN, CALIENDO (*), FALANGA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, l'unità multidisciplinare della Asi di cui al comma 1 del presente articolo, chiederà autorizzazione scritta al presunto minore per effettuare una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasi ve, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.117

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.117

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, con il consenso del presunto minore verrà disposta una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.117 (già em. 5.117)

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2583,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.117.

5.16

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

5.118

CALDEROLI, VOLPI

Id. em. 5.16

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

G5.100

SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

ai fini dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati le autorità di pubblica sicurezza sono coadiuvate da mediatori culturali e, secondo norma di legge, dal tutore, o tutore provvisorio se già nominato;

in via generale l'articolo 379 del Codice civile stabilisce la gratuità dell'ufficio tutelare, ma anche la possibilità - da parte del giudice tutelare - di assegnare al tutore un'equa indennità;

considerato che:

un'insistita e diffusa assenza di compenso, sotto forma di indennità, rende spesso l'istituto tutelare un obbligo gravoso per coloro che vengono preposti e nominati a tale rilevante ufficio. Ciò naturalmente si riflette inevitabilmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di protezione in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

valutato che:

non è infrequente che i sindaci si vedano costretti farsi carico in via sostitutiva dell'ufficio tutelare per arrivare a colmare ciò che - anche in relazione all'assenza di personale qualificato ed esperto in psicologia che coadiuvi le operazioni di identificazione e accoglienza - si configura come un vero e proprio vulnus nell'iter previsto del provvedimento in oggetto,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i tribunali - anche alla luce dell'importanza e della consistenza dell'impegno richiesto - possano disporre di adeguate risorse finalizzate all'assegnazione ai tutori di un'equa indennità per ottemperare al meglio e in modo conforme ai propri importanti doveri.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.101

SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

studi recenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno evidenziato come in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui viene annoverata anche l'Italia, nelle procedure di identificazione di minori non accompagnati e di accertamento della relativa età anagrafica, tali valutazioni avvengono prevalentemente attraverso esami di tipo medico che - per natura e somministrazione - assumono carattere invasivo, seppure vengano eseguiti con la necessaria perizia e nel rispetto del minore;

considerato che:

tali prassi di frequente non tengono sufficientemente conto del precario equilibrio psico-fisico del bambino o del ragazzo, inevitabilmente affetto e condizionato da problematiche psicologiche spesso di origine traumatica, a causa del vissuto pregresso;

il personale che conduce i colloqui non è sempre formato adeguatamente sulle tecniche di intervista e ascolto dei minori non accompagnati, anche considerando che le modalità con cui vengono eseguite le indagini sullo sviluppo psico-sociale e cognitivo della persona non appaiono sempre omogenee;

valutato inoltre che:

tutto ciò inevitabilmente si riflette sulle esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità psico-fisica del minore, sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di ottimizzare l'impiego delle misure di protezione previste in materia;

al fine di scongiurare il rischio di aggravare ulteriormente il disagio ed evitare ulteriori traumi psicologici, nelle procedure di identificazione da parte delle autorità a ciò preposte, gli adempimenti in oggetto dovrebbero essere sempre compiuti con l'apporto professionale di uno psicologo dell'età evolutiva appositamente formato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché nelle procedure di identificazione e valutazione dell'età dei minori non accompagnati, anche al fine di non provocare ulteriori traumi alla persona, venga sempre garantita la presenza di psicologi dell'età evolutiva appositamente formati per tale genere di procedure.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità

genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis,* comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».
3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
6.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6.2
NACCARATO, CANDIANI (*)
Respinto. Votato per parti separate.
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6. - *(Indagini familiari). - 1.* All'articolo 19 comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo le parole: "minore non accompagnato" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i richiedenti protezione internazionale» e eliminate le parole: «richiedente protezione internazionale".
2. L'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: "Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, anche sulla base delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale per le politiche migratorie, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati".
3. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-*bis*. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia la richiesta di attivazione delle indagini familiari al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attiva immediatamente le indagini.
7-*ter*. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale è trasmesso immediatamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno".
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
6.101
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 2, capoverso 7-ter, sostituire le parole: «che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis», con le seguenti: «della struttura di prima accoglienza».
6.102

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere svolti» con le seguenti: «sono svolti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Affidamento familiare)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

7.100

CALDEROLI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

G7.100

SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 7, novellando l'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni (recante Diritto del minore ad una famiglia) propone norme per l'affidamento familiare, stabilendo che gli enti locali «promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza»;

considerato che:

in sede di relazione tecnica la verifica positiva del testo in esame è stata condizionata, fra le altre cose, dalla sostituzione della parola: «promuovono» con le parole «possono promuovere», e dall'aggiunta della clausola di invarianza da cui deriva che gli Enti locali debbano provvedere, per ciò che concerne le disposizioni suesposte, nei limiti delle risorse disponibili dei propri bilanci;

valutato che:

stante le difficoltà economico-finanziarie in cui versano gli Enti locali, ciò naturalmente non può non riflettersi fatalmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di affidamento familiare in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché - nel primo provvedimento utile - possano essere reperiti fondi idonei per gli Enti locali da destinare all'affidamento familiare e alle finalità di cui alla presente legge.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Rimpatrio assistito e volontario)

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI

8.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.101

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-*Aut*

8.102

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al» con la seguente: «nel».

8.103

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia» .

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è

trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
9.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.101
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato» con le seguenti: «dell'identità del presunto minore non accompagnato, anche ai fini dell'avvio tempestivo delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo».
9.102
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
9.103
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-*bis*. Presso il ministero dell'interno è istituita e aggiornata una banca dati che includa i dati di tutti i minori stranieri non accompagnati, la struttura dove essi si trovano, le specifiche problematiche eventualmente riscontrate e le spese per la loro accoglienza. Tale banca dati deve essere integrata con quella analoga riguardante i minori italiani fuori famiglia, che deve includere gli stessi dati».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)
1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un

cittadino italiano con lo stesso convivente.

EMENDAMENTI

10.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.101

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine del periodo: «purché di età inferiore ai quattordici anni».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-*Aut*

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Elenco dei tutori volontari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato ancora nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

EMENDAMENTI

11.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

MALAN

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui circondario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.101

CALDEROLI, VOLPI

Id. em. 11.2

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui circondario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.102

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

V. testo corretto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dei garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome»;

b) *dopo le parole:* «tra i garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome».

11.102 (testo corretto)

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dei garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *dopo le parole:* «tra i garanti regionali» *inserire le seguenti:* «e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

11.103

FRAVEZZI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «per i minorenni» con le seguenti: «ordinario».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture

nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

EMENDAMENTI

12.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «I minori non accompagnati» inserire le seguenti: «stranieri richiedenti protezione internazionale».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

EMENDAMENTI

13.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al compimento della maggiore età, allo straniero verranno disposte le misure di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini del rimpatrio nel paese di origine».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Diritto alla salute e all'istruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

EMENDAMENTI

14.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del» e sostituite con le seguenti: «al» e dopo le parole: «percorso di studi» aggiungere le seguenti: «qualora ne ricorrano i requisiti e si trovino con valido titolo nel territorio nazionale».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

EMENDAMENTI

15.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.101
CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI(*)
Respinto
Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «di persone idonee indicate dal minore, nonché».

_____
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-*Aut*
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Diritto all'assistenza legale)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*4-quater.* Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».
EMENDAMENTI
16.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
16.101
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Al comma 1, capoverso «comma 4-quater», dopo la parola: «procedimento» aggiungere le seguenti: «senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Minori vittime di tratta)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter,* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTO
17.100
CALDEROLI, VOLPI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.

_____
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato
(Minori richiedenti protezione internazionale)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».
EMENDAMENTO
18.100
CALDEROLI, VOLPI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.

_____
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 19.
Approvato
(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)
1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
EMENDAMENTI
19.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
19.101
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «illegittimi» aggiungere le seguenti: «presunti a titolo gratuito».
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 20.
Approvato
(Cooperazione internazionale)
1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di

origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

EMENDAMENTI

20.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «interesse dei minori» aggiungere le seguenti: «e il ricongiungimento degli stessi nonché il rimpatrio nei paesi di origine».

20.102

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma precedente, a decorrere dal 1º gennaio 2018, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale denominato Fondo per le politiche di cooperazione e sviluppo a favore dei minori nei Paesi di origine con una dotazione annua di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 20, "2-*bis*, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017".».

Al comma 3, dopo le parole: «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.100

CALDEROLI, VOLPI

Le parole da: «*Dopo*» a: «incrementato di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, quanto a 57 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.101

CALDEROLI, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

20.0.102

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica per le spese sostenute dai comuni che accolgono minori stranieri non accompagnai)

1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative alle prestazioni di servizi e all'acquisto di beni necessarie all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati escluse dal finanziamento proveniente dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*, quanto a 57 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

21.100

CALDEROLI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

22.100

CALDEROLI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

G22.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 22 del presente disegno di legge reca: «Disposizioni di adeguamento» della normativa;

- l'instabilità politica e le innumerevoli crisi dei Paesi del Mediterraneo hanno determinato negli ultimi anni un repentino quanto notevole aumento degli sbarchi di persone sulle coste del nostro Paese, con la presenza di numerosi minori non accompagnati;

- le attuali proposte della Commissione europea per rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino» introducono un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che, tuttavia, riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedono a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati membri;

- si introducono, dunque, nuovi complicati meccanismi burocratici, mantenendo in piedi un sistema che nel tempo si è dimostrato inefficace, costoso e che produce irregolarità;

- il quadro emergente dalle proposte presentate e dagli atti approvati dalle istituzioni europee nell'ultimo anno è desolante e manifesta tutta l'incapacità dell'Unione europea a far fronte ad un numero elevato, ma certo non insostenibile - come invece si vuole spesso rappresentare in maniera drammatica - di arrivi;

- questo fallimento deriva da molteplici fattori, uno dei quali è certamente rappresentato dall'ostinazione con cui gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea continuano a voler disciplinare gli spostamenti di persone in un territorio che si vuole, al tempo stesso, privo di controlli alle frontiere interne;

- occorrerebbe prendere atto del mutamento dei contesti globali e del fatto che molte persone scappano da guerre, carestie, effetti dei cambiamenti climatici, eventi che molto spesso l'occidente - e quindi anche l'Unione europea - ha spesso creato, o quantomeno aggravato anche con la sola inerzia;

- l'Europa continua ad affrontare un fenomeno tanto delicato, quale quello migratorio, fondamentalmente con una mera previsione diretta e indiretta di quote/flussi;

- la questione migratoria non può essere rimessa alla gestione di singoli Paesi «volenterosi», ma deve riguardare tutti le parti coinvolte nell'Unione;

- è assolutamente ingiusto che alcuni Paesi dell'Unione europea, dopo aver assunto impegni chiari e precisi circa l'accoglienza e la ricollocazione dei migranti, pur non avendovi ottemperato, percepiscano e continuino a percepire stanziamenti europei, spesso impiegati per il rilancio del territorio;

- è fondamentale che il nostro Paese si faccia promotore di una posizione forte rispetto alla debolezza/superficialità dell'approccio europeo nei confronti della questione migranti, al fine di promuovere un'efficace riforma del regolamento «Dublino III», demolire il rigido e dannoso sistema quote/flussi e per far sì che i Paesi riluttanti all'accoglienza dei migranti non possano continuare a beneficiare di aiuti europei,

impegna il Governo a proporre una riforma del sistema di asilo europeo e dell'accoglienza, anche con riferimento a quella dei minori, tesa a superare radicalmente l'attuale impostazione - inefficace, costosa e che produce irregolarità - e del regolamento 604/2013 (Dublino III), che pure caratterizza la corrente proposta della Commissione europea, in grado di superare il meccanismo delle quote/flussi; in caso di mancato recepimento di tali proposte, a porre il veto sul progetto di bilancio 2017 dell'Unione europea.

G22.100 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Approvato

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 22 del presente disegno di legge reca: «Disposizioni di adeguamento» della normativa;

- l'instabilità politica e le innumerevoli crisi dei Paesi del Mediterraneo hanno determinato negli ultimi anni un repentino quanto notevole aumento degli sbarchi di persone sulle coste del nostro Paese, con la presenza di numerosi minori non accompagnati;

- le attuali proposte della Commissione europea per rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino» introducono un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che, tuttavia, riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedono a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati membri;

- si introducono, dunque, nuovi complicati meccanismi burocratici, mantenendo in piedi un sistema che nel tempo si è dimostrato inefficace, costoso e che produce irregolarità;

- il quadro emergente dalle proposte presentate e dagli atti approvati dalle istituzioni europee nell'ultimo anno è desolante e manifesta tutta l'incapacità dell'Unione europea a far fronte ad un numero elevato, ma certo non insostenibile - come invece si vuole spesso rappresentare in maniera drammatica - di arrivi;

- questo fallimento deriva da molteplici fattori, uno dei quali è certamente rappresentato dall'ostinazione con cui gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea continuano a voler disciplinare gli spostamenti di persone in un territorio che si vuole, al tempo stesso, privo di controlli alle frontiere interne;

- occorrerebbe prendere atto del mutamento dei contesti globali e del fatto che molte persone scappano da guerre, carestie, effetti dei cambiamenti climatici, eventi che molto spesso l'occidente - e quindi anche l'Unione europea - ha spesso creato, o quantomeno aggravato anche con la sola inerzia;

- l'Europa continua ad affrontare un fenomeno tanto delicato, quale quello migratorio, fondamentalmente con una mera previsione diretta e indiretta di quote/flussi;

- la questione migratoria non può essere rimessa alla gestione di singoli Paesi «volenterosi», ma deve riguardare tutti le parti coinvolte nell'Unione;

- è assolutamente ingiusto che alcuni Paesi dell'Unione europea, dopo aver assunto impegni chiari e precisi circa l'accoglienza e la ricollocazione dei migranti, pur non avendovi ottemperato, percepiscano e continuino a percepire stanziamenti europei, spesso impiegati per il rilancio del territorio;

- è fondamentale che il nostro Paese si faccia promotore di una posizione forte rispetto alla debolezza/superficialità dell'approccio europeo nei confronti della questione migranti, al fine di promuovere un'efficace riforma del regolamento «Dublino III», demolire il rigido e dannoso sistema quote/flussi e per far sì che i Paesi riluttanti all'accoglienza dei migranti non possano continuare a beneficiare di aiuti europei,

impegna il Governo a proporre una riforma del sistema di asilo europeo e dell'accoglienza, anche con riferimento a quella dei minori, tesa a superare radicalmente l'attuale impostazione - inefficace, costosa e che produce irregolarità - e del regolamento 604/2013 (Dublino III), che pure caratterizza la corrente proposta della Commissione europea, in grado di superare il meccanismo delle quote/flussi .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2692:

sull'articolo 6, il senatore Mauro Maria Marino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole,

sull'articolo 15, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Bertorotta, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, D'Anna, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Gambaro, Gentile, Migliavacca, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Palermo, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rubbia, Ruvolo, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ceroni, per partecipare a un incontro internazionale; Carraro, per partecipare a un incontro istituzionale *(dalle ore 10,30)*.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*) e 4, e 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2017 - alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 29 aprile 2017. La 11a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 9 aprile 2017. L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 29 aprile 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (n. 392).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2017 - alla 8a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 29 aprile 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 9 aprile 2017. L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 29 aprile 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 4, e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2017 - alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 29 aprile 2017. La 11a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 9 aprile 2017. L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 29 aprile 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 394).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2017 - alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 29 aprile 2017. La 2a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 9 aprile 2017. L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 29 aprile 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 395).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2017 - alle Commissioni riunite 1a e 4a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 29 aprile 2017. Le Commissioni 2a e 6a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 9 aprile 2017. L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 29 aprile 2017.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (*Doc.* XXXVI-*bis*, n. 4).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Toscana, in merito alla mozione concernente il riconoscimento del genocidio degli Armeni ed ai rapporti con la Turchia. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (n. 109);

dalla regione Toscana, in merito alla mozione concernente la necessità di introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 110).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mussini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07067 del senatore Casson ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00734, del senatore Volpi ed altri, pubblicata il 28 febbraio 2017, deve intendersi riformulata come segue:

VOLPI, STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO - Il Senato,

premesso che:

la discriminazione salariale si verifica quando persone con lo stesso livello di istruzione e le stesse esperienze lavorative svolgono lavori simili ma ricevono uno stipendio diverso;

in molti Paesi, le donne hanno in media uno stipendio orario inferiore a quello dei loro colleghi uomini. Confrontando la media di tutta la popolazione mondiale attiva divisa per genere, si nota che questa differenza salariale varia in maniera significativa, fra il 10 e il 40 per cento. Qualunque sia il ruolo svolto, anche in Italia le donne sono penalizzate;
a segnalare questa profonda disparità di genere è intervenuto l'Istat in diversi rapporti che dipingono il panorama del mercato del lavoro ed evidenziano una netta discriminazione economica di genere; "il Fatto Quotidiano" *online* ha trasformato in grafici i dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica; sono dati confermati anche da quanto riportato da "Il Sole-24 ore" del 2 marzo 2016, secondo cui, a parità di mansioni, uomini e donne non godono della stessa remunerazione;
secondo il "Gender gap report 2016" rilasciato dall'osservatorio "JobPricing", gli uomini guadagnano il 12,2 per cento in più e, all'opposto, le donne guadagnano il 10,9 per cento in meno degli uomini;
rispetto al 2014, il *gap* delle retribuzioni è cresciuto ulteriormente: gli stipendi degli uomini sono saliti dello 0,6 per cento, quelli delle donne hanno subito un taglio dello 0,7 per cento;
nonostante l'elevato grado di scolarizzazione, le donne mantengono nella retribuzione una differenza in negativo che va aumentando con l'ascesa nella gerarchia professionale, fino a toccare i quasi 11.000 euro di differenza tra dirigenti uomini (105.983 euro medi annui) e donne (94.750 euro medi annui);
sono, inoltre, sempre le donne a rimanere a casa per dedicarsi alla famiglia e ai figli: succede al 30 per cento delle madri e quasi a una su 4 delle *under* 65 (rispetto al 3 per cento degli uomini);
sono disuguaglianze di genere che per l'Istat generano le disparità di trattamento pensionistico: le donne, infatti, sono la maggioranza dei pensionati (53 per cento) ma percepiscono solo il 44 per cento dei 275.079 milioni di euro di spesa pensionistica: in altre parole, assegni "rosa" sono più bassi: sono sotto i 1.000 euro più della metà delle pensionate (rispetto a un terzo degli uomini), mentre il 15 per cento resta sotto la soglia dei 500 euro al mese;
i problemi di occupazione di molte donne si accentuano alla nascita di un figlio, con elevati tassi di abbandono e di perdita del lavoro. Dopo la gravidanza si parla di uscite prolungate di almeno 5 anni nel 60 per cento dei casi;
i percorsi lavorativi delle donne sono inoltre caratterizzati da lavori atipici: solo il 61,5 per cento delle lavoratrici ha avuto un percorso *standard* (contro il 69 per cento dei colleghi), mentre si segnala un aumento del *part-time* femminile e delle occupazioni irregolari "rosa";
considerato inoltre che:
secondo quanto rilevato dall'osservatorio JobPricing, le differenze retributive valgono 3.620 euro all'anno: se un uomo guadagna mediamente 29.985 euro lordi, la retribuzione di una donna è invece di 26.725 euro;
questa la panoramica completa sulle differenze di genere nel mercato del lavoro in Italia: l'Italia è al 49° posto su 145 Paesi analizzati dal World economic forum nell'indice di disparità di genere, migliorando il 69° posto del 2014, ma, per l'aspetto retributivo, l'Italia è decisamente agli ultimi posti, anche se in risalita negli anni;
secondo il *report* sul *gender gap* di JobPricing, le donne sono aumentate sia tra i dirigenti che tra i quadri e sono oggi il 38 per cento degli occupati in posizioni manageriali, sebbene la maggioranza continui a svolgere prevalentemente funzioni impiegatizie (58 per cento);
altri dati, elaborati da Manageritalia in collaborazione con AstraRicerche, collocano l'Italia al 41° posto su 145 Paesi (22° in Europa su 45 Paesi) sul fronte delle pari opportunità: gli stereotipi socio-familiari fortemente radicati nel tessuto culturale persistono, il 71 per cento degli italiani ritiene che gli uomini siano meno competenti delle donne nello svolgimento dei compiti domestici e il 43 per cento crede che un uomo debba anteporre la carriera ai doveri e agli impegni familiari,
impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti all'effettiva equiparazione del trattamento economico, a parità di mansioni, di uomini e donne nel mercato del lavoro del nostro Paese.

(1-00734) (Testo 2)

Interpellanze

GIOVANARDI, GASPARRI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

secondo il dizionario Treccani della lingua italiana, è delinquente "una persona che ha commesso un fatto previsto dalla legge, come delitto o in senso più generico, chiunque abbia commesso reato";
nell'ordinamento giuridico italiano, secondo l'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", il ricorso al cosiddetto utero in affitto costituisce un reato punito con la reclusione sino a 2 anni e con la multa sino ad un milione di euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza ed avvalendosi delle prerogative conferitegli dall'ordinamento, per promuovere un'ispezione presso la Corte di appello di Trento, che, davanti ad un comportamento a giudizio degli interpellanti delinquenziale, ha riconosciuto il diritto alla genitorialità di due uomini, che si sono procurati due figli all'estero, con la pratica dell'utero in affitto.
(2-00451)

Interrogazioni

GATTI, GUERRA, DALLA TOR, STEFANO, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, BIGNAMI, MOLINARI, BATTISTA, PETRAGLIA, VACCIANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CASSON, D'ADDA, DIRINDIN, Elena FERRARA, FORNARO, GOTOR, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che:
nell'ex area industriale tra i paesi di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, tutti in provincia di Reggio Calabria, sono presenti attualmente circa 4.000 migranti, per lo più uomini africani impegnati nella raccolta degli agrumi;
ad oggi, le uniche forme di accoglienza per questi lavoratori (soluzioni temporanee che sarebbero dovute servire a tamponare l'emergenza subito dopo la rivolta del 2010) sono il campo di *container* a Rosarno (circa 250 lavoratori) e la tendopoli situata nella seconda zona industriale di San Ferdinando, che ospita, in condizioni di assoluto degrado e in pericolosità, circa 2.000 lavoratori (tra cui anche donne e bambini);
inoltre, nella stessa zona si trovano lavoratori in casolari abbandonati e semi diroccati presenti nelle campagne del territorio e aziende ormai dismesse, che vengono occupate dai lavoratori che sopravvivono senza infissi, senza corrente elettrica, senza servizi igienici e senza acqua;
anche nelle soluzioni alloggiative "ufficiali", la situazione è drammatica: i bagni predisposti in *container* non funzionano e spesso sono delle latrine scavate nella terra; il cibo viene cucinato in fuochi improvvisati o con fornelli a gas in tende e baracche; l'acqua non viene erogata, se non da due precarie piccole fontane a bordo campo; non è organizzato alcun servizio di raccolta della spazzatura, tanto che i cumuli sono divenuti talmente diffusi attorno al campo da lambire anche le baracche. In tali condizioni, sono rilevanti i rischi per la salute e la sicurezza individuali e collettive;
il quadro si fa ancor più drammatico con l'aumento esponenziale, all'interno dell'insediamento, della popolazione femminile: circa una sessantina di donne, molte delle quali probabilmente vittime di fenomeni di tratta a scopo di prostituzione;
in questa situazione estrema, le proteste sono frequenti e hanno spesso un finale drammatico: da ultimo, a giugno 2016, la morte di un ventenne del Mali, durante un intervento dei Carabinieri, su cui si sta ancora indagando;
la preziosa presenza delle forze dell'ordine non sempre riesce a depotenziare situazioni rischiose e a smantellare le forme di illegalità che in questa situazione prosperano;
considerato che:
nelle prime settimane del 2017, la morsa del freddo e del gelo che ha colpito la piana di Gioia Tauro ha reso ancora più critiche e difficili le condizioni di vita di donne, uomini e bambini che occupano tende, baracche e ricoveri di fortuna;
nella notte del 23 gennaio, un incendio è divampato in una baracca all'interno della tendopoli di San Ferdinando, provocando 3 feriti, tra cui una donna in gravi condizioni; sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate da un piccolo fuoco che era stato accesso dai 3 migranti per riscaldarsi;

inoltre, si apprende dalla stampa locale che, appena un mese prima, un altro incendio aveva causato due feriti e una decina di baracche, tra cui una adibita a chiesa evangelica, erano state ridotte in cenere;
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
il 19 febbraio 2016, presso la Prefettura di Reggio Calabria, era stato firmato il "protocollo operativo in materia di accoglienza e integrazione degli immigrati nella piana di Gioia Tauro", che imponeva un intervento immediato e non rinviabile, mirato non solo a superare le condizioni di criticità e degrado dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche a favorire forme di integrazione attraverso la messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;
in particolare, la Regione Calabria, in sinergia con Prefettura e Comuni ed in seguito allo stanziamento di 300.000 euro, avrebbe dovuto ripristinare condizioni minime di vivibilità, attraverso l'acquisto di nuove tende e procedere "progressivamente e tempestivamente" alla messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;
a quasi un anno dalla sua firma, il contenuto del protocollo è rimasto sostanzialmente lettera morta;
il 26 maggio 2016, è stato sottoscritto, a livello nazionale, il protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura "Cura-legalità-uscita dal ghetto", dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle ACLI Terra, dalla Caritas italiana, dalla Croce rossa italiana, da Libera - Associazioni, nomi, numeri contro le mafie, dall'Alleanza delle cooperative italiane, dalla Coldiretti, dalla Confagricoltura, dalla CIA, dalla COPAGRI e dalle organizzazioni sindacali di categoria FLAI Cgil, FAI Cisl e UILA Uil;
in esecuzione dell'articolo 4 del protocollo, è stato attivato un tavolo permanente di coordinamento presieduto dal prefetto di Reggio Calabria, con il compito di monitorare e sollecitare l'attuazione di interventi a favore dei lavoratori agricoli volti a prevenire l'insorgenza di problematiche sanitarie e di ordine pubblico, connesse al lavoro in agricoltura, a promuovere la legalità e la sicurezza nei rapporti di lavoro nel settore, anche mediante la conclusione di appositi accordi, di individuare e diffondere pratiche per la valorizzazione delle aziende impegnate con le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni datoriali, accanto alle istituzioni, nelle attività di prevenzione e contrasto al caporalato, di attivare percorsi di integrazione, anche abitativa, e di inclusione sociale dei lavoratori stranieri;
le parti presenti al tavolo hanno convenuto di individuare iniziative volte a favorire il libero mercato del lavoro nel settore agricolo e a prevenire fenomeni di illegalità nell'intermediazione di manodopera e nel lavoro irregolare, nonché di sottoscrivere una convenzione per definire le funzioni e i compiti di ciascuno;
il 12 dicembre 2016, è stata firmata, presso la Prefettura di Reggio Calabria, la convenzione di cooperazione per il contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e irregolare in agricoltura, che recepisce il contenuto del protocollo nazionale del maggio precedente;
rilevato che:
stime sindacali e delle associazioni di volontariato parlano di circa 4.000 lavoratori africani che stazionano nella zona durante i mesi di raccolta agrumicola e olivicola;
la permanenza di tanti lavoratori in condizioni così estreme pare giustificata dal fatto che la stragrande maggioranza dei presenti trovano comunque lavoro (sembrerebbe che ci sia una presenza di caporalato organizzato), e che la loro presenza è legata a periodi specifici;
gli stessi lavoratori si spostano a ondate regolari su tutto il territorio nazionale per le raccolte di diversi ortaggi e frutta;
il 4 novembre 2016, è entrata in vigore la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", che all'articolo 9, rubricato "Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli", recita: "1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano fornire informazioni su quale sia il livello e la qualità dell'accoglienza nella zona di Rosarno e come intendano affrontare i problemi denunciati in premessa;

quali iniziative intendano mettere in atto per garantire l'applicazione dei diversi protocolli e delle convenzioni relativamente all'accoglienza e all'integrazione, proponendo soluzioni adeguate al numero dei lavoratori presenti, che disegnino un'accoglienza diffusa in tutto il territorio, garantendo al contempo la sperimentazione di un collocamento agricolo improntato alla trasparenza e alla legalità e un sistema di trasporti capace di raccogliere tutti i lavoratori nei diversi punti di accoglienza e di riaccompagnarli alla fine del lavoro; e se, invece, non si consideri la costruzione di una nuova tendopoli, che potrebbe accogliere un numero molto ridotto (450) di lavoratori stagionali, in contraddizione con una politica di accoglienza ed integrazione;

se non ritengano di attivare nell'area tavoli che coinvolgano gli enti locali, le forze sociali e le associazioni di volontariato e tutti gli altri soggetti previsti, per cominciare a sperimentare fattivamente l'accoglienza necessaria, l'individuazione delle strutture e la loro ristrutturazione, il trasporto nei siti di lavoro, partendo dalla consapevolezza che anche i problemi di ordine pubblico (pur presenti nell'area) si prevengono con un'accoglienza ordinata, processi di integrazione e socializzazione dei lavoratori;

se sia stato predisposto il piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, previsto dal già citato articolo 9 della legge n. 199 del 2016.

(3-03534)

PAGLIARI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, CANTINI, CAPACCHIONE, D'ADDA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, GIACOBBE, LUCHERINI, MARGIOTTA, MATTESINI, PEZZOPANE, SANGALLI, SANTINI, SCALIA, SILVESTRO, MOSCARDELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

(3-03535)

(*Già* 4-06862)

MONTEVECCHI, GIROTTO, BUCCARELLA, CASTALDI, MANGILI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, SANTANGELO, DONNO, MORRA, PAGLINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 23 febbraio 2017, intitolato "Bimbi, che belli i pozzi di petrolio!", che la Regione Basilicata avrebbe finanziato un libretto destinato agli alunni delle scuole della stessa regione, in cui si esalta la bellezza del territorio con l'invito a colorare i pozzi petroliferi;

all'interno dell'opuscolo, dopo la divertente descrizione del territorio lucano con i suoi fiumi e laghi, torri e castelli, prati, caprette e cavalli, si decantano le lodi della valle dell'energia, la val d'Agri, prendendo in prestito le parole dell'ufficio *marketing* dell'Eni;

considerato che:

i pozzi petroliferi, contenuti nella sezione "colora anche tu la testa dei pozzi petroliferi" del suddetto opuscolo, sono rappresentati in uno scenario di un bel verde pisello, come se intorno ci fossero prati

sconfinati puliti e incontaminati;
nel medesimo articolo, si legge che nel libro didattico ci sarebbe anche una materia d'inchiesta: "A volte gli abitanti della Basilicata non sono contenti di convivere col petrolio. Chiedi di indicarti il perché";
mentre vengono distribuiti i bucolici opuscoletti, quei pozzi petroliferi sono sospettati di essere i protagonisti della terza infiltrazione nelle acque dell'invaso del Pertusillo, il lago artificiale che fornisce acqua ai lucani e anche ai pugliesi;
considerato che, a parere degli interroganti:
a prescindere da ogni valutazione sulla sostenibilità ambientale delle estrazioni petrolifere e sulle possibili cause di inquinamento delle acque, che saranno affrontate nelle sedi competenti, risulta del tutto inadeguata la diffusione di testi di tale natura nelle sedi scolastiche;
da quanto si apprende, l'opuscolo rappresenterebbe una realtà distorta e per niente obiettiva, compromettendo lo sviluppo del senso critico e della liberà di pensiero degli alunni;
peraltro, una simile pubblicazione, in antitesi con quella che è la realtà delle estrazioni petrolifere, si porrebbe in contrasto con i principi di sviluppo sostenibile e con l'obbligo dell'educazione ambientale nelle scuole,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, nel caso, quali iniziative intenda intraprendere, affinché venga interrotta la distribuzione dell'opuscolo citato e vengano accertate le motivazioni dell'iniziativa, nonché gli eventuali finanziamenti utilizzati per la pubblicazione.
(3-03536)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FUCKSIA, URAS, QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
il 26 febbraio 2014, è stata adottata dal Parlamento europeo e del Consiglio la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, cosiddetta direttiva Barnier, il cui termine di recepimento era previsto entro il 10 aprile 2016;
in relazione al mancato recepimento nei tempi prescritti, il 30 maggio 2016 è stato notificato l'avvio di una procedura di infrazione, di cui è stata data comunicazione alle Camere con lettera del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei del 9 giugno 2016, con riferimento alla quale, con lettera del 30 giugno 2016, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'art. 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
la relazione ministeriale ricorda che il riferimento alla direttiva 2014/26/UE contenuto nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2014 (AS 1758) è stato soppresso nella seduta della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato del 25 marzo 2015, in ragione della necessità di approfondire la portata da attribuire all'art. 5 della direttiva, attraverso il quale il legislatore europeo ha sancito il diritto del titolare dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di sua scelta a gestire i diritti o le categorie di diritti per i territori di sua scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza e stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti, inteso da taluni come indirizzo univoco per l'abolizione dei monopoli legali;
la direttiva è stata poi reinserita nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2015 (AC 3540) e, in relazione ad essa, durante l'esame alla Camera, sono stati individuati specifici criteri di delega. Con riferimento agli stessi criteri, la relazione ricorda che, nella fase precedente la definitiva approvazione da parte del Senato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), il 1° giugno 2016, ha formulato osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la direttiva e con la disciplina inerente alla concorrenza, a garanzia e tutela degli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione

della SIAE;
in particolare, l'Agcm ha rilevato: "che in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'incumbent senza discriminazioni. Il regime di riserva delineato dall'articolo 180 LDA, peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola. È pertanto compito del Legislatore italiano individuare criteri di attuazione della Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti";
l'Autorità ha inoltre rilevato che: "appare evidente che tale riforma debba essere accompagnata da un ripensamento dell'articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l'intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto";
la relazione ministeriale evidenzia che il dibattito sembra aver trovato un punto di equilibrio nell'approvazione al Senato, il 22 giugno 2016, dell'ordine del giorno 0/2345/24/14, che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Agcm osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva, ad istituire procedure appropriate per monitorarne il rispetto, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono;
lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Barnier è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 2016 ed è stato trasmesso alle Camere per il parere su atti governativi in data 16 dicembre 2016;
le Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) del Senato della Repubblica e VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati hanno reso i rispettivi pareri formulando talune osservazioni, tra le quali l'invito esplicito al "Governo a considerare in futuro l'esigenza, sottolineata nel parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e inviata al Parlamento ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all'attuazione della direttiva in titolo, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal governo in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G/2345/24/14";
considerato che:
ad oggi il Governo non ha ancora adottato il decreto di recepimento della direttiva 2014/26/UE, sebbene, sia a livello nazionale che internazionale, siano sorte nuove realtà imprenditoriali e non attive nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e connessi, che necessitano di una regolazione chiara, in considerazione della previsione di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (o LDA);
l'assenza di una chiara normativa di riferimento che disciplini gli obblighi di detti soggetti, così come degli utilizzatori nei confronti dei titolari dei diritti, che scelgano o abbiano scelto di essere rappresentati da soggetti diversi dalla SIAE e non riescano, dopo tale scelta, ad incassare i proventi che

derivino dallo sfruttamento delle loro opere nel territorio italiano, sta avendo rilevanti ripercussioni sul mercato;
è richiesto al momento uno sforzo interpretativo del combinato disposto degli articoli 180, 185, 186 e 187 della LDA, in relazione alle richieste di soggetti mandatari di titolari dei diritti, che operino all'interno del territorio dell'Unione ed ivi compreso il territorio italiano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti ed in special modo degli effetti ostativi che tale incertezza giuridica circa il regime applicabile produce, nelle more del decreto, all'interno del mercato;
se e quali attività di indagine e di verifica, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere per appurare le ragioni della mancata sottoscrizione di accordi di rappresentanza tra SIAE ed altre *collecting society* comunitarie, situazione che sta determinando una grande incertezza per il mercato di riferimento, con ricadute negative innanzitutto per i titolari dei diritti, che rischiano di non vedersi riconosciuti compensi sui propri diritti;
se non ritenga opportuno di dover chiarire agli utilizzatori, tramite l'atto che riterrà più idoneo, la normativa applicabile al caso di titolari dei diritti, che non siano iscritti presso la SIAE e che abbiano deciso di affidare la gestione dei propri diritti ad altri soggetti, che non abbiano sottoscritto con la Società italiana autori ed editori un accordo di rappresentanza.
(4-07084)
DE POLI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'ex industria Tricom/PM Galvanica di Stroppari di Tezze sul Brenta (Vicenza) è responsabile di uno dei più gravi casi di inquinamento da cromo esavalente, agente chimico pericolosissimo per la salute umana e ambientale, avendo costantemente sversato dal 1974 al 2003, nel corso dei suoi circa 30 anni di attività, i suoi reflui industriali nelle rogge attigue, sui terreni circostanti, al di sotto delle sue pavimentazioni industriali;
i metalli pesanti percolati nel terreno sono molteplici (nichel, cianuri, acidi) ma il più letale è il cromo esavalente: dai carotaggi posti in essere dai tecnici Arpav sarebbe emersa la presenza, nel terreno al di sotto del laboratorio galvanico, di un'enorme "pastiglia" di cromo, nichel e altre sostanze che raggiunge i 22-25 metri di altezza: la penetrazione delle materie inquinanti sarebbe tra l'altro facilitata dalla conformazione geologica della zona, caratterizzata dalla presenza di depositi di materiali di origine alluvionale, in prevalenza ghiaiosi e progressivamente più fini, alternati a livelli sabbiosi, scendendo dai monti verso la pianura, il che rende il terreno particolarmente permeabile alle sostanze con cui entra in contatto;
alcuni decessi per neoplasia polmonare di lavoratori impiegati nell'ex stabilimento galvanico, a causa delle inalazioni in percentuale significativa di cromo esavalente e nichel, hanno indotto i parenti delle vittime ad intentare un procedimento penale nei confronti degli amministratori delegati e del dirigente del reparto cromatura, conclusosi con la condanna dei 3 imputati per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime in danno di più persone, per non aver adottato provvedimenti atti ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione di vapori tossici, né misure necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori;
essendo la ditta fallita, il Comune di Tezze sul Brenta è stato costretto a sostituirsi nell'esecuzione e realizzazione del piano della messa in sicurezza d'emergenza dell'area, coadiuvato dalla Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Arpav, provvedendo all'esecuzione di interventi quali la realizzazione di barriera idraulica, la demolizione dell'impianto di depurazione aziendale in quanto contaminato, la bonifica dei suoli sul cortile esterno della galvanica, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati;
nel 2009 è stato siglato un accordo di programma quadro, APQ2, per lavori di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda a Tezze sul Brenta, con un primo stralcio di finanziamento di 5.930.000 euro, di cui 2.000.000 a carico della Regione, 3.000.000 del Ministero dell'ambiente, 750.000 di ATO Brenta e 180.000 della Provincia di Vicenza;

allo stato attuale sono stati spesi circa 3.500.000 euro, si rende quindi urgente e necessaria l'erogazione della somma restante del finanziamento disposto con l'accordo di programma del 2009;
la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) ha istituito un fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, destinato a finanziare anche interventi riguardanti la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'annosa e grave situazione di inquinamento ambientale esistente nel comune di Tezze e se non ritenga indispensabile ed urgente adoperarsi, anche presso le sedi competenti, ai fini dell'integrazione delle risorse finanziarie disponibili a tutela della salute dei cittadini di Tezze e dei comuni limitrofi.
(4-07085)

GIARRUSSO, CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORONESE, BUCCARELLA, LEZZI, PUGLIA, DONNO, PAGLINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'AMT, sigla di Azienda municipale trasporti, era un'azienda a totale gestione pubblica di trasporto del Comune di Catania, che dal 1º agosto 2011 è stata rifondata come AMT, Azienda metropolitana trasporti SpA;
secondo gli elementi informativi che risultano agli interroganti, in data 25 gennaio 2016, a seguito della nota n. 435406 del 31 dicembre 2015, a firma del segretario e direttore generale del Comune di Catania, dottoressa Antonina Liotta, e indirizzata, tra l'altro, all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e alla Corte dei conti, avente per oggetto rilievi sugli atti amministrativi e contabili posti in essere dal commissario liquidatore dell'azienda municipale trasporti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania svolgeva indagini nei confronti del commissario liquidatore dell'azienda municipale trasporti in liquidazione, geometra Giuseppe Idonea, per il reato di abuso d'ufficio, e segnatamente per aver provveduto ad affidare incarichi a 4 professionisti, 2 avvocati e 2 consulenti del lavoro, al fine di impugnare un nutrito ruolo esattoriale ammontante a diverse decine di milioni di euro, provvedendo al pagamento delle rispettive parcelle con i fondi dell'azienda in liquidazione, derivanti da mutuo acceso, *ex* decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;
nell'esposto presentato dalla dottoressa Antonella Liotta, e controfirmato dal sindaco Enzo Bianco, si evidenziavano diverse irregolarità poste in essere, a loro dire, dall'indagato Giuseppe Idonea nella gestione dei fondi assegnati, *ex*decreto-legge n. 35 del 2013, allo scopo di far fronte alla massa debitoria complessiva in carico all'AMT e, segnatamente, si rilevava: il mancato rispetto dei limiti di spesa per incarichi di consulenza di cui alla legge n. 122 del 2010; la violazione del codice dei contratti pubblici e dei principi del Trattato dell'Unione europea in considerazione delle soglie dell'incarico, in riferimento alla soglia dell'incarico, dei principi di concorrenza, trasparenza, adeguata pubblicità e altro; la violazione dell'art. 7, comma 6-*bis* , del decreto legislativo n. 165 del 2001; la violazione dell'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 in ordine alla destinazione delle somme conferite al commissario liquidatore; la violazione dell'art. 10, comma 4, del vigente regolamento sul sistema integrato dei controlli alle società partecipate, in ordine alla mancata dotazione del regolamento degli incarichi e all'omessa pubblicazione del conferimento degli incarichi stessi; la violazione della legge n. 190 del 2012 in materia di obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione delle società partecipate dagli enti locali; la forte sperequazione operata dal commissario liquidatore in favore dei professionisti incaricati senza alcuna garanzia e tutela per la società commissariata e, di conseguenza, per il patrimonio dell'ente proprietario, e cioè del Comune di Catania;
contestualmente, il liquidatore di AMT, nelle more rimosso dall'incarico per essere sostituito da un dipendente comunale, provvedeva a sua volta a denunciare gravissime condotte abusive poste in essere ai suoi danni dal sindaco Enzo Bianco, dal segretario generale Liotta e dall'ex assessore alle partecipate Giuseppe Girlando, volte a costringerlo ad adoperare i fondi dell'azienda in liquidazione

per far fronte alle necessità di cassa del Comune, benché vincolati, *ex*decreto-legge n. 35 del 2013, alla chiusura della liquidazione aziendale;

il disaccordo con l'ex assessore Girlando *in primis* e, successivamente, con il sindaco Bianco, insorge in coincidenza del suo rifiuto (supportato dal parere espresso dal collegio dei revisori) di pagare alla Irisbus, con i fondi vincolati del decreto-legge n. 35 del 2013, un debito precedentemente contratto dal Comune di Catania e non dall'AMT, pari a 337.126,51 euro, tanto che non risultava iscritto al bilancio dell'azienda in liquidazione;

oggetto di disaccordo fu anche la vicenda relativa ad un giudizio sul pignoramento di due unità immobiliari ricadenti nel cosiddetto PUA (piano urbanistico attuativo); invero, il geometra Idonea si è costituito, *sua sponte* e nella qualità di commissario liquidatore, nel procedimento esecutivo immobiliare n. 4001/11, con contestuale opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a tutela del patrimonio immobiliare di AMT Catania in liquidazione, contro Riscossione Sicilia SpA, che agiva per oltre 18.000.000 euro; si tratta di un giudizio esecutivo che aveva ad oggetto un lotto di terreni al patrimonio di AMT, che risultano essere stati iscritti in bilancio per il valore di 9.000 euro, mentre a fronte di un'apposita perizia, effettuata su iniziativa del geometra Idonea, risultano avere un valore di almeno 2.500.000 euro;

si rileva come, sin dalla prima iscrizione ipotecaria, il precedente legale rappresentante dell'azienda non avesse mai disposto alcuna difesa a favore del proprio patrimonio immobiliare, come chiarito in sede di interrogatorio dallo stesso Idonea e confermato in sede di SIT (sommarie informazioni testimoniali) dall'avvocato Marco Petino del Comune di Catania; il geometra Giuseppe Idonea, per mezzo degli incarichi citati, riusciva a fare estinguere la procedura espropriativa e a recuperare i terreni alla AMT in liquidazione;

da quel momento in poi, secondo quanto riferito dal geometra Idonea nella querela, il sindaco, tramite l'assessore Girlando, e lo stesso segretario comunale, avrebbe spinto lo stesso alle dimissioni fino alla di lui revoca, con provvedimento del sindaco, opposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per incompetenza (essendo la rimozione del liquidatore di competenza del Consiglio comunale), ed attualmente in attesa di definizione;

venivano istruiti due distinti procedimenti, rispettivamente il n. 1122/16, a carico del geometra Idonea, e il n. 1882/16 a carico del sindaco Enzo Bianco e dell'ex assessore alle partecipate Giuseppe Girlando;

dall'informativa resa dalla Polizia giudiziaria di Catania delegata alle indagini, emergerebbe come le doglianze relative alla presunta condotta abusiva del geometra Idonea, rappresentate nella nota inviata dal segretario comunale alla Procura presso la Corte dei conti, all'ANAC e alla Procura della Repubblica, non avrebbero ragion d'essere, non essendo stata violata alcuna delle norme indicate dalla dottoressa Liotta e segnatamente: a) la scelta dei professionisti incaricati sarebbe stata effettuata di concerto con il sindaco Bianco, alla luce dell'urgenza che l'impugnativa delle cartelle esattoriali richiedeva ed i compensi sarebbero stati effettivamente concordati con il sindaco nella misura del minimo tabellare previsto dai rispettivi ordini professionali; b) proprio per la natura condivisa della scelta, non risponde al vero la circostanza, rappresentata nell'esposto presentato dal segretario generale e dal sindaco, secondo cui i suddetti incarichi sarebbero dovuti essere oggetto di assegnazione per bando, dietro valutazione dei *curricula*, attesa la loro natura di incarichi *intuitu personae*, e finalizzati allo svolgimento di specifici giudizi, e non incarichi di consulenza, che sottostanno alle norme sulla trasparenza (come rappresentato dall'avvocato capo del Comune di Catania, il quale ha sottolineato come spesso l'incarico di assistenza all'ente, in sede penale venga attribuito all'avvocato personale del sindaco, profilo questo recentemente balzato anche agli onori della cronaca locale); c) il geometra Idonea, al contrario di quanto dichiarato dal segretario generale nell'esposto, avrebbe, sempre di concerto con il sindaco, deciso di affidare in urgenza gli incarichi ai suddetti professionisti, solo dopo avere richiesto l'assistenza dell'avvocatura comunale ed avere ricevuto un rifiuto per ragioni di incompatibilità, essendo la AMT in liquidazione un'ex partecipata del Comune; d) le parcelle, regolarmente vidimate dai consigli dell'ordine di competenza, risultavano tutte entro i limiti tabellari,

benché gli stessi fossero stati aboliti; e) gli incarichi, proprio perché fiduciari e non aventi natura di consulenza generale, non sottostarebbero alle norme sulla trasparenza, come dichiarato dall'avvocato capo del Comune di Catania; f) in ogni caso la AMT in liquidazione non aveva un proprio sito *internet* e, pertanto, la pubblicazione degli incarichi sarebbe stata di competenza del Comune, nella specie dello stesso segretario comunale dottoressa Liotta;

nel luglio 2016, nelle more dello svolgimento delle indagini nei 2 procedimenti connessi, si verifica, puntualmente, quanto paventato da Idonea durante le indagini, e cioè l'appropriazione indebita da parte del Comune di Catania dei fondi, *ex* decreto-legge n. 35 del 2013, giacenti presso le banche di appoggio di AMT in liquidazione;

risulta agli atti che in data 29 luglio 2016 entrambi i conti correnti di AMT, per un ammontare complessivo di oltre 42 milioni di euro, vengono svuotati con bonifici in favore della tesoreria comunale, sulla scorta di una delibera del commissario liquidatore in carica, ragioniere Roberto Giordano, dalla quale emergerebbe che la liquidazione sarebbe "in fase conclusiva";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

non essendovi stata, né vi è allo stato, alcuna chiusura della fase liquidatoria della AMT, tale vicenda balza agli onori della cronaca. La stessa viene portata in Consiglio comunale dal consigliere di opposizione Manlio Messina e comunicata alla Procura presso la Corte dei conti;

la difesa del geometra Idonea comunicava prontamente al pubblico ministero procedente l'episodio, corredato da apposito supporto documentale, e previa audizione innanzi alla Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 391-*bis* del codice di procedura penale, del direttore dell'istituto di credito CARIGE, sede di Catania, presso il quale giacevano parte dei fondi bonificati al Comune di Catania;

recentemente è stato acclarato, con supporto documentale da parte della stampa locale, come tali fondi siano stati utilizzati dal Comune di Catania per far fronte alle proprie gravi esigenze di cassa, nel mese di agosto 2016; il tutto in evidente frode ai creditori di AMT in liquidazione e con il parere (postumo) contrario del collegio dei revisori dei conti del Comune, e nella totale ignoranza del Consiglio comunale;

nonostante tali vicende abbiano confermato la versione dei fatti denunciata dal geometra Idonea e confermata dall'informativa della Polizia giudiziaria n. 73/16 del 18 marzo 2016, con un divario temporale di pochi giorni, in data 8 settembre 2016 (notificata il 23 settembre 2016) il pubblico ministero chiede l'archiviazione del procedimento a carico del sindaco e dell'ex assessore Girlando; in data 10 ottobre 2016 il pubblico ministero formula la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del geometra Idonea e in data 29 ottobre 2016 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania fissa l'udienza preliminare per il 19 gennaio 2017; la difesa di Idonea si oppone all'archiviazione e l'udienza è fissata per il 21 aprile 2017;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

alla luce di quanto esposto, si rileva l'assoluta incoerenza da parte della Procura di Catania nella gestione degli elementi investigativi emersi, evidentemente confortanti e comprovanti la versione dei fatti proposta dal geometra Idonea ed indicativa di un gravissimo comportamento da parte del sindaco, del segretario comunale, dottoressa Antonella Liotta, e dell'assessore *pro tempore* alle partecipate, Giuseppe Girlando, ai danni suoi e della città tutta, come comprovato dalla gravissima distrazione dei fondi di AMT, più che annunciata;

stupisce e sconcerta come, anche in questo caso, le segnalazioni all'autorità giudiziaria, ripetutamente rilevate dagli organi di stampa, e puntualmente documentate in ogni dettaglio, abbiano condotto, in maniera incomprensibile, il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione, pur in presenza di una chiara informativa della Polizia giudiziaria che evidenziava le gravi irregolarità poste in essere dall'amministrazione ai danni di Idonea, e pur dopo aver preso contezza del verificarsi della condotta distrattiva più volte paventata e documentata da Idonea stesso nel corso delle indagini;

lo stupore è ulteriormente accresciuto dalla richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'ex commissario liquidatore, geometra Giuseppe Idonea, fondata sulla violazione di presunti obblighi di trasparenza, esclusi dalla stessa Polizia giudiziaria, e condita da una contestazione di abuso d'ufficio in relazione

alla violazione dell'articolo 97 della Costituzione, destituita di ogni fondamento giuridico dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, già a far data dalla riforma del 1997,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa eventuali violazioni di legge, anche con riferimento all'obbligatorietà dell'azione penale, nonché le condizioni di chiara terzietà e serenità di giudizio dei collegi della Procura stessa.
(4-07086)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende dell'ennesimo incidente avvenuto in uno dei tanti incroci a raso lungo la strada regionale 104 Monselice mare (Padova) e causato, ancora una volta, dall'inadeguatezza della strada, che da Monselice va a Correzzolla, tratto accessibile ad ogni mezzo con un costante susseguirsi di insidie per i ciclisti ed i pedoni per l'attraversamento anche da parte di mezzi lenti come trattori, mentre il tratto che collega Monselice ad Este è dotato di 2 corsie distinte, prive di accessi a raso e con la viabilità interclusa a biciclette e motorini;
negli ultimi anni nell'area industriale di Monselice si sono sviluppati circa 100.000 metri quadrati coperti di centri logistici e produttivi, con conseguente incremento del traffico; inoltre, è attivo il nuovo ospedale ed è prossima l'apertura di un nuovo polo alimentare di 300.000 metri quadri, regolati da uno specifico piano urbanistico, che prevede la costruzione di un enorme complesso articolato con centro di stoccaggio e distribuzione di prodotti agroalimentari, annesse funzioni logistiche, amministrative e gestionali, dove si stima che troveranno lavoro centinaia di persone;
a causa dell'inevitabile futuro aumento del traffico nella zona è prevista la realizzazione di un nuovo casello autostradale, che si collegherà all'intersezione tra la nuova variante strada regionale 10 e l'autostrada A13 e al prolungamento della terza corsia nel tratto tra Monselice e Padova,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la questione e valutare le azioni da intraprendere, nell'interesse dei residenti che da anni vivono una situazione di disagio e preoccupazione, alimentata dall'aumento degli incidenti, anche mortali, e non reputi inoltre opportuno intervenire, nelle sedi competenti, affinché sia bloccato l'attuale stallo e vengano avviate le opere complementari a tutela della sicurezza dei cittadini.
(4-07087)

MONTEVECCHI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito che "le pubbliche amministrazioni (...) possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (...) risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi";
l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha elevato a 65 anni di età il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego, e, a partire dal gennaio 2011, ha previsto che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si ottiene solo dopo trascorso anno dal conseguimento dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia;
considerato che, a parere dell'interrogante:
la norma ha in primo luogo espulso una generazione dal mondo del lavoro, senza creare un ricambio, lasciando agli enti pubblici la possibilità di ricorrere alla "risoluzione forzosa" del rapporto di lavoro per quei dipendenti, che avevano maturato 40 anni di contributi, senza specificarne i criteri applicativi;
tale lacuna ha dato luogo a favoritismi e disparità di trattamento: molti insegnanti sono stati costretti al pensionamento, pur avendo ancora tanto da insegnare; molte collaborazioni esterne al mondo scolastico non sono state più attivabili, a causa del pensionamento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adottare le misure necessarie, volte a verificare se vi siano stati casi di favoritismi nei provveditorati e, nel caso, quali iniziative intendano intraprendere al riguardo.

(4-07088)

CENTINAIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da quanto si apprende dalle indiscrezioni pubblicate sui giornali, il Governo intenderebbe nominare vice presidente della Commissione per le adozioni internazionali un magistrato, il presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, che si sarebbe apertamente espressa in favore della pratica del cosiddetto utero in affitto e per le adozioni da parte di coppie omosessuali;

a giudizio dell'interrogante è irragionevole e inopportuno procedere alla nomina di una persona suscettibile di essere condizionata da una visione ideologica sul tema delle adozioni,

si chiede di sapere se le indiscrezioni giornalistiche trovino un fondo di verità e se non sia corretto pesare le future decisioni, anche tenendo conto della non celata visione ideologica, che renderebbe l'eventuale persona nominata non del tutto imparziale nell'esercizio del proprio mandato.

(4-07089)

STEFANI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la ditta SIR SpA, e che risulta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali (VE/014375) per le categorie 2 bis e 8 (intermediazione e commercio rifiuti), si è insediata in via San Silvestro 18 a Piazzola sul Brenta (Padova) nell'estate 2016;

si tratta di un nuovo insediamento industriale, che rientra nella fattispecie "industria della gomma e delle materie plastiche", che si occupa della fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri, con almeno 25.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate;

la Provincia di Padova ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione unica ambientale n. 709/AUA/2016, in data 18 novembre 2016;

dal sito *web* della ditta si ricava testualmente che "SIR oggi opera su un'area completamente attrezzata di 20.000 metri quadri disponendo di impianti all'avanguardia con capacità produttive fino a 30.000 tonnellate annue, alle quali vanno aggiunte 25.000 tonnellate di prodotti commercializzati";

tale dichiarazione farebbe presumere che la società avrebbe dovuto essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e pertanto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), anziché ad autorizzazione unica ambientale (AUA), trattandosi di nuovo insediamento di industria della fattispecie ricordata;

in data 2 dicembre 2016, la società ha presentato richiesta di attivazione di industria insalubre di prima classe secondo l'elenco, di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994, per quanto le norme statali vigenti (art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) non ammettono attivazioni di nuove industrie insalubri di prima classe in pieno centro abitato, in vicinanza delle case e degli insediamenti residenziali, proprio come nel caso di specie, caratterizzato da abitazioni esistenti in prossimità e a breve distanza, nonché dalla presenza a circa 100 metri, di una casa di riposo, della piscina comunale e talune strutture alberghiere;

in data 31 dicembre 2016, così come riportato da organi di stampa locale ("il Mattino" di Padova) si è sviluppato un incendio che ha interessato materiale plastico presente nell'area esterna dello stabilimento;

risulterebbe all'interrogante come la ditta non avrebbe, sin dal momento nel quale ha iniziato l'attività, ottemperato correttamente alle norme in materia di prevenzione incendi, tanto che alcuni consiglieri di opposizione risulta abbiano presentato un esposto in Procura;

dalle schede dei prodotti "sirplene, sirtene, sirstir", pubblicate sul sito *web* dell'azienda, si deduce che tali materiali necessitano di particolari precauzioni di sicurezza per la manipolazione e l'immagazzinamento, oltre a significative misure di sicurezza in caso di incendio, poiché suscettibili di

produrre miscele esplosive con l'aria e composti potenzialmente dannosi per la salute (etilene, formaldeide, benzene); nelle schede si riporta testualmente "evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio in prevalenza, ma anche prodotti derivanti dalla decomposizione o dall'ossidazione parziale del polimero: idrocarburi alifatici e aromatici, aldeidi, ecc.). Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare luogo a miscele esplosive con l'aria" e che "nel caso di lavorazione ad alte temperature (es. estrusione o stampaggio a iniezione) si possono sviluppare composti potenzialmente dannosi per la salute";

a gennaio 2017 la società avrebbe posto in essere opere di importanti dimensioni, in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia e senza le necessarie autorizzazioni e ciò al fine di ottenere i nulla osta del comando provinciale dei Vigili del fuoco;

in data 23 e 24 gennaio, il dipartimento provinciale ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) di Padova ha svolto accertamenti presso l'impianto, riscontrando che la ditta non avrebbe rispettato le prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

in particolare, occorre ricordare che i controlli ARPAV si sono concentrati sul versante nord del sito, mentre i residenti hanno segnalato la formazione di insolite nubi grigie dovute a scarichi di soluzioni acquose da lavaggio sul lato sud, in corrispondenza del fossato;

il giorno 10 febbraio è stata depositata, da parte di un consigliere comunale, denuncia di abuso edilizio in relazione all'opera, consistente nella torre eseguita in assenza di permesso di costruire;

a tale proposito gli stessi residenti avrebbero espresso forti preoccupazioni circa l'esistenza di ulteriori scarichi attivi e non autorizzati, provenienti dall'impianto verso il fossato presente sul lato sud;

infine, molti residenti denuncerebbero, sin dal momento dell'insediamento, forti emissioni gassose maleodoranti derivanti dalla lavorazione del materiale plastico, che si manifestano frequentemente, anche per l'intera giornata, e si propagano in tutta la zona circostante, provocando irritazioni alla gola;

per queste ragioni, i consiglieri comunali di Piazzola sul Brenta hanno segnalato la situazione descritta al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Venezia, all'amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta e alla Procura della Repubblica, chiedendo di verificare, per quanto di competenza, la regolarità delle autorizzazioni e delle procedure adottate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti;

per quanto di rispettiva competenza, se siano in grado di riferire se, a seguito dell'incendio che ha richiesto l'intervento del comando provinciale dei Vigili del fuoco, siano stati posti in essere tutti i protocolli di sicurezza, inclusi gli eventuali doverosi provvedimenti a carico della ditta interessata di divieto di prosecuzione dell'attività, qualora in assenza delle necessarie certificazioni, nonché quali atti siano intervenuti, al fine di verificare gli effetti di eventuali dispersioni di sostanze tossiche nell'aria e nei corsi d'acqua limitrofi;

se possano confermare o meno la correttezza o meno dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla provincia di Padova, la quale, sulla base di una scarna autocertificazione, avrebbe, a quanto pare, esonerato dalla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità, come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, l'avvio dell'impianto produttivo della ditta;

quali provvedimenti intendano attuare per salvaguardare l'ambiente e la salute delle popolazioni residenti nei territori interessati;

se non reputino opportuno intervenire, anche con opportuni atti ispettivi di competenza, al fine di verificare ed eventualmente impedire l'elusione delle citate norme del testo unico delle leggi sanitarie, nell'interesse della comunità piazzolese, attraverso opere edilizie abusive o eventuali progetti in deroga allo strumento urbanistico generale, attinenti al complesso produttivo, valutando altresì se non sia il caso di intervenire presso le competenti autorità locali, sollecitandole affinché venga garantita e attuata una corretta pianificazione urbanistica dell'area interessata, secondo le direttive del piano strutturale (PAT), mettendo finalmente al centro la tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini residenti, non solo nell'area limitrofa e circostante, ma di tutto il centro abitato.

(4-07090)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
da alcuni giorni diversi automobilisti che transitano lungo la strada statale Aurelia, nel tratto tra Grosseto e Orbetello, segnalano di essere stati fermati dalla Polizia di Stato per i rituali controlli e di essere stati affiancati da persone che, approfittando del fermo e talvolta anche sotto indicazione della Polizia stessa, hanno posto loro dei questionari sull'uso della strada stessa, facendo domande in merito alla tratta percorsa, alla frequenza ed al motivo per cui si utilizza l'Aurelia;
alcuni automobilisti avrebbero affermato che coloro che hanno posto i questionari svolgevano tale attività per conto di SAT SpA, attuale concessionario per la realizzazione dell'autostrada tirrenica;
visto che:
la Polizia di Stato costituisce autorità nazionale di pubblica sicurezza e vigila sul mantenimento dell'ordine pubblico;
è in corso il procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'autostrada tirrenica con valutazione di impatto ambientale, formazione dell'intesa Stato-Regione, in merito alla localizzazione dell'opera e alla dichiarazione di pubblica utilità;
considerato che la funzione della Polizia di Stato è di primaria importanza per il mantenimento dell'ordine pubblico e per garantire la sicurezza, in tutte le sue forme, a tutti i cittadini e tale funzione dovrebbe essere espletata senza impedimenti ed in totale assenza di attività, che nulla hanno a che vedere con il lavoro svolto dalla Polizia stessa,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti chi siano le persone che stanno affiancando la Polizia di Stato lungo il tratto della strada statale Aurelia tra Grosseto e Orbetello, a quale titolo svolgano tale indagine e per conto di quale soggetto;
secondo quale normativa ed in base a quale tipo di accordo la Polizia di Stato collabori con gli intervistatori che sottopongono agli automobilisti il questionario sull'utilizzo della strada statale Aurelia.

(4-07091)
BUEMI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la riforma della geografia giudiziaria, così come attuata dai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, recanti, rispettivamente, disposizioni concernenti la «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148» e la «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», è stata oggetto di un lungo dibattito, tuttora in corso, a causa dei risultati poco coerenti con gli obiettivi prefissi e per l'aggravio di inefficienze e di costi provocati nei territori interessati;
tra gli effetti prodotti dalla riforma vi è l'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina, in Campania, appartenente al distretto di Corte d'appello di Salerno, al Tribunale di Lagonegro, appartenente al distretto della Corte d'appello di Potenza, provincia diversa e addirittura situata in un'altra regione;
il Tribunale di Lagonegro è un ufficio più piccolo per dimensioni, organico, pendenze, arretrato e sopravvenienze e i residenti dei comuni del circondario del soppresso Tribunale di Sala Consilina devono, in conseguenza della riforma, rivolgere le loro istanze in territori non contigui, economicamente e socialmente, in quanto siti in Basilicata;
tenuto conto che, a quanto risulta all'interrogante:
il sito "Ondanews" ha raccolto la testimonianza del presidente vicario della Corte d'appello di Potenza, Vincenzo Autera, che ha illustrato la situazione dell'amministrazione della giustizia in Basilicata, in seguito proprio alla chiusura del Tribunale di Sala Consilina: "Nell'ultimo anno, nel distretto della Corte d'Appello di Potenza, nonostante le notevoli difficoltà che si sono dovute affrontare in sede di riorganizzazione della geografia giudiziaria con la soppressione del Tribunale di Melfi e la fusione del Tribunale di Sala Consilina con quello di Lagonegro la situazione è rimasta invariata. I dati sulla

durata del processo «sono rimasti sostanzialmente invariati» rispetto allo scorso anno: secondo l'Ufficio statistiche della Cassazione, sono necessari 3.598 giorni per i tre gradi del processo civile nel distretto di Potenza (3.449 la media nazionale), mentre continua a essere ottimale la durata media dei procedimenti negli uffici della Procura ordinaria, con 267 giorni per i procedimenti penali. I dati sui tribunali, invece, una persistenza di obiettiva difficoltà a fronteggiare il flusso sopraggiunto, per cui il tempo di definizione dei processi non registra rilevanti miglioramenti con circa mille giorni per dibattimenti penali, e 351 giorni per l'appello";

i numeri evidenziano le incongruenze della riforma, che ha portato alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina: "I numeri confermano anche l'illogicità della riforma che ha portato alla soppressione di Sala Consilina. Infatti se si guardano i dati dei processi penali collegiali di Lagonegro prima dell'arrivo dei fascicoli da Sala Consilina, questi sono pari quasi a zero. Nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2012 i processi iscritti sono circa 40 invece dopo l'accorpamento, dal 2013 ad oggi sono 110. Il 2015 dovrebbe consentire invece di smaltire notevolmente il carico di processi visto che da gennaio l'organico, composto da 19 magistrati è al completo";

considerato che gli avvocati dell'ex foro di Sala Consilina hanno denunciato più volte la situazione insostenibile nella quale si trovano a operare nel Tribunale di Lagonegro, per cui i magistrati sono presenti solo 2 giorni a settimana per l'udienza ed è totalmente assente un'organizzazione di coordinamento del lavoro, sia dei magistrati, che delle cancellerie. Anche la situazione dell'archivio del Tribunale di Sala Consilina è allarmante, poiché i faldoni contenenti i fascicoli, pandette, raccolte risultano gravemente danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua che li rende scoloriti e, spesso, illeggibili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della reale condizione in cui versano i tribunali a livello nazionale e se sia a conoscenza dei dati oggettivi, come quelli esposti;

se, per questi casi, come per il caso del Tribunale di Lagonegro, non ritenga di intervenire, al fine di svolgere una verifica e un monitoraggio più efficace e coerente con la realtà, e di conseguenza intraprendere le azioni più consone per tornare ad offrire servizi giudiziari idonei, con costi e tempi appropriati, ai cittadini e utenti.

(4-07092)

URAS, DE PETRIS, BENCINI, BATTISTA, SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MOLINARI, STEFANO, DE PIETRO, ORELLANA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

INSAR SpA è una società partecipata al 55,39 per cento dalla Regione Sardegna ed al 44,61 per cento da Italia Lavoro SpA (oggi ANPAL - Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro SpA), a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze. La società, a capitale interamente pubblico, svolge, anche ai sensi della legge regionale della Sardegna n. 20 del 2005 (abrogata dall'art. 45 della legge n. 9 del 2016) e su affidamento dei soci, servizi attinenti alle politiche del lavoro. Ha sede a Cagliari, Nuoro e Sassari e ha un organico composto da 20 dipendenti, di cui due dirigenti, due quadri e 16 impiegati;

dall'analisi dei dati relativi all'attività di INSAR emergerebbero elementi allarmanti con riguardo in particolare all'irrituale e costante ricorso a professionalità esterne al proprio organico, senza che lo stesso sia suffragato da esigenze operative e neppure direttamente riconducibile agli obiettivi assegnati dai soci. Inoltre, la metodologia di conferimento degli incarichi non sembra rispettosa dei principi base, che dovrebbero ispirare la spesa del danaro pubblico;

in particolare, infatti, a fronte di 195 incarichi esterni assegnati dal gennaio 2015 al novembre 2016, ben 125 sarebbero stati conferiti in assenza di qualsivoglia procedura comparativa; ossia, nel 64 per cento dei casi, INSAR avrebbe conferito incarichi diretti, convogliando migliaia di euro di soldi pubblici nelle mani di soggetti indicati direttamente dai vertici della società, nel restante 36 per cento dei casi si sarebbe avvalsa di soggetti scelti dalle sue *short list* o sarebbe ricorsa a procedure comparative scarsamente pubblicizzate, riducendo, o annullando di fatto, la possibile partecipazione di

terzi soggetti potenzialmente interessati. Di conseguenza, ha raggiunto, per vie caratterizzate da una minima parvenza di trasparenza, il risultato voluto, aggirando le disposizioni di carattere generale, che regolano l'obbligo dell'utilizzo del procedimento ad evidenza pubblica;

INSAR agisce all'interno di funzioni di competenza dell'Assessorato del lavoro e dell'ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive sul lavoro) che, complessivamente, possono contare su una dotazione organica di oltre 1.050 unità, tanto da richiedere una riflessione sull'utilità di ricorrere sistematicamente alla stipula di convenzioni professionali o assunzioni a termine, a carico di INSAR, che opera come un'agenzia operativa sotto il diretto coordinamento dell'Assessorato del lavoro. Tale riflessione andrebbe anche condotta sotto il profilo della possibile, se non probabile, duplicazione di spesa;

considerato che:

in relazione alle citate circostanze sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo promossi in Parlamento;

in particolare, il 19 aprile 2016, è stata presentata un'interrogazione a risposta scritta (4-05661) diretta ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie a firma dei senatori Uras, De Petris, Cervellini, Bencini, Mussini, Molinari;

in seguito, in data 10 gennaio 2017, è stata altresì presentata un'interpellanza (2-00432) diretta ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie a firma dei senatori Uras, Lai, Stefano, Battista, Candiani, Anitori, Orellana, Molinari, Bencini, De Pietro, Mastrangeli; inoltre, il 17 gennaio 2017, è stata presentata alla Camera dall'onorevole Capelli un'interrogazione a risposta scritta (4-15226) diretta ai medesimi Ministri per le stesse questioni;

nei mesi scorsi la stampa ha dato rilievo alla presunta indagine interna sull'attività INSAR, avviata dal presidente della Regione Sardegna nel maggio 2016, proprio per accertare eventuali modalità irregolari nella gestione dei fondi pubblici assegnati a INSAR per il perseguimento dei fini sociali, indagine della quale, allo stato, non si conoscono gli esiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle a parere degli interroganti irrituali modalità, con le quali vengono conferiti gli incarichi all'interno di INSAR, partecipata dallo Stato;

se siano stati informati, per quanto di competenza, in relazione agli esiti della citata indagine interna avviata dal presidente della Regione Sardegna;

se risulti che siano in corso eventuali interventi da parte dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione);

se siano a conoscenza di una comunicazione ANPAL all'INSAR, sua partecipata, con la richiesta in merito alle modalità di gestione in atto, con particolare riferimento all'attivazione di consulenze e all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, e allo svolgimento di procedure di bando su progetti in materia di politiche attive del lavoro a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

(4-07093)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03536, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla distribuzione di un opuscolo nelle scuole della Basilicata;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03534, del senatore Gatti ed altri, sulla situazione dei lavoratori immigrati nella zona di Rosarno (Reggio Calabria);

3-03535, del senatore Pagliari ed altri, sul ricongiungimento degli oneri contributivi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 747a seduta pubblica del 25 gennaio 2017, a pagina 59,

all'undicesima riga del terzultimo capoverso, eliminare la parola: "Olivero".

1.5.2.8. Seduta n. 774 (pom.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

774a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 1° MARZO 2017
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,34)*.

Sulla scomparsa di Oreste Tofani

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei dedicare un momento al ricordo di un collega parlamentare delle precedenti legislature, Oreste Tofani, scomparso domenica scorsa.

Egli è stato più volte eletto membro del Parlamento sia alla Camera dei deputati che al Senato. Nella passata legislatura ha presieduto, qui in Senato, la Commissione d'inchiesta sulle "morti bianche" e si è a lungo occupato soprattutto di temi sociali e del lavoro. È stato sindacalista della CISNAL e consigliere regionale del Lazio, ed è stato eletto nella XII legislatura alla Camera e nella XIV, XV e XVI legislatura al Senato. Nella scorsa legislatura è stato uno dei Vice Presidenti del Gruppo del Popolo della Libertà. Credo fosse apprezzato da tanti colleghi e da tante persone che lavorano al Senato a vario titolo e che ne hanno conosciuto la dedizione, la rettitudine e l'amore soprattutto per i temi del lavoro e della socialità. È scomparso prematuramente a settant'anni, dopo una vita dedicata alla politica.

Era nato ad Alatri. È stato più volte impegnato sul territorio negli enti locali e con una lunga presenza in Parlamento, prima tra i banchi di Alleanza Nazionale e poi del PdL. Credo che sia giusto che il suo Gruppo ne ricordi l'esempio, ma penso che tutti i colleghi e l'Assemblea si uniscano nel rivolgere ai suoi familiari il cordoglio più sincero e nel ricordarne l'attività che anche qui, a Palazzo Madama, per diverse legislature, l'ha visto sempre attento, impegnato e protagonista di una leale battaglia politica, soprattutto legata ai temi del lavoro, che sono stati centrali nella sua azione di sindacalista, di amministratore e di parlamentare.

Presidente, la ringrazio per avermi concesso la possibilità di ricordare Oreste Tofani.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio del suo Gruppo e della famiglia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CoR)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2583) ***Deputato ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1295) ***PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Relazione orale) **(ore 16,37)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2583

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1295.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2583, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

BRUNI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signora Presidente, quando ci siamo accostati al disegno di legge che riguardava i minori stranieri non accompagnati, il nostro approccio era certamente positivo perché condividevamo la *ratio* del disegno di legge tesa a introdurre una disciplina unitaria e organica in materia di minori

stranieri non accompagnati. Rispetto all'obiettivo iniziale molte delle decisioni e delle modifiche apportate alla Camera non hanno però sortito gli esiti che tutti auspicavamo, soprattutto perché nel disegno di legge non si tiene conto realmente dell'entità del fenomeno che riguarda i minori stranieri non accompagnati che, negli ultimi anni, ha coinvolto oltre 10.000 minori, con un'alta percentuale di irreperibili. Certamente alcune parti del disegno di legge non possono non condividersi. Penso a quanto disposto nell'articolo 4, che riguarda le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, dove si prevede il principio della separazione tra le strutture riservate ad adulti e quelle riservate ai minori, un termine di dieci giorni per lo svolgimento delle operazioni di identificazione e la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine massimo di trattenimento dei minori in questo tipo di strutture.

Si può anche condividere quanto disciplinato all'articolo 5, ove si prevedono espressamente le modalità di svolgimento del colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, se possibile, di organizzazioni, enti e associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela di minori.

Dopodiché, la maggior parte degli articoli del disegno di legge, come abbiamo avuto modo di appurare anche nel corso della discussione generale e soprattutto nel corso dell'esame degli emendamenti, svela più punti critici che non punti di forza o soluzioni vere. Penso alla parte del provvedimento che riguarda l'accertamento dell'età che sarebbe risolto innanzitutto con il documento anagrafico. Sembra una cosa ovvia e non si poteva non inserire questo tipo di previsione, ma è chiaro che questi minori non accompagnati raramente possono avere con sé un documento anagrafico. Dopodiché è prevista l'ipotesi dell'intervento delle rappresentanze consolari e diplomatiche. Vorrei però ricordare che spesso ci troviamo di fronte a minori che emigrano dalla loro terra perché rifugiati e perseguitati; è, quindi, difficile poter fare riferimento alle rappresentanze diplomatiche. Vi è, infine, la questione più rilevante, che abbiamo trattato nel dibattito di stamattina, che riguarda gli accertamenti socio-sanitari. La formula che si è scelta per gli stessi, anche all'esito del dibattito di oggi, è molto sfumata in quanto si stabilisce che essi debbano essere meno invasivi possibili. Ciò dice tutto e niente; sicuramente è una formula prodromica che favorirà certamente contenziosi e una serie di dubbi.

Tutto questo non viene risolto dalla previsione del disegno di legge perché rimane come clausola finale la presunzione della minore età allorquando gli altri criteri non vengano incontro alle esigenze di accertare oggettivamente l'età. Il tutto, peraltro, con clausola di invarianza - stamattina si è discusso molto di questo - perché senza nuove risorse sarà difficile svolgere la fase degli accertamenti socio-sanitari.

Un altro aspetto critico riguarda il fatto che i minori stranieri non accompagnati, dopo la fase delle identificazioni, saranno portati in strutture autorizzate, Regione per Regione, secondo diverse leggi e regolamenti regionali; il che comporterà un trattamento differente nelle varie Regioni d'Italia, e non si avrà certamente l'obiettivo della uniformità di trattamento a livello nazionale.

Sono state poi fatte obiezioni per quanto riguarda la doppia attenzione che si avrà nei confronti del minore straniero non accompagnato attraverso la figura del tutore volontario e le comunità educative affidatarie. Ebbene, mentre per le comunità affidatarie si prevedono specifici obblighi educativi e prestazioni in tal senso, per quanto riguarda il tutore volontario non si prevede una fattispecie *ad hoc* ma si fa un richiamo generico - e non potrebbe non essere così - al codice civile. Tuttavia, non si pongono al centro le esigenze strettamente necessarie per il minore straniero non accompagnato, che non è certo il minore cui aveva pensato il legislatore del codice civile, con tutta una serie di problematiche conseguenti.

Il punto secondo me più critico, che mi farebbe dire che, da quando abbiamo scoperto di essere una terra di immigrazione e non più solo di emigrazione, questi ventisette anni, dalla fine del 1990-1991, sono passati inutilmente, è il fatto che si continui a rimettere ogni questione organizzativa, e quindi finanziaria, ai Comuni, con il mantenimento di quel finanziamento di 45 euro erogato con ritardi cronici insostenibili (con situazioni variegate nelle diverse parti d'Italia, per cui, a seconda del Comune e del piano sociale di zona o del piano d'ambito che riguarda il *welfare*, registriamo settimanalmente

risposte diverse e certamente con la costante dei ritardi e delle disfunzioni da parte della macchina organizzativa del Ministero dell'interno e delle prefetture). Ebbene, non si può continuare a lasciare questa patata bollente nelle mani dei Comuni, che a loro volta disattendono le esigenze e le aspettative delle comunità educative affidatarie, il tutto comportando una disorganizzazione del sistema, mancate risposte e soprattutto generando un disagio ulteriore in relazione al fatto che queste comunità non sono in grado di svolgere innanzi tutto il loro compito educativo e di integrazione in base al quale devono orientare tutta la loro attività.

Per questi motivi mi verrebbe da dire che, anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, tutto l'apparato organizzativo concernente la gestione dei minori stranieri non accompagnati rimane sempre nelle mani di Polizia, Comuni e comunità affidatarie, che non vedranno cambiare realmente le loro sorti e non registreranno alcun progresso nell'organizzazione di tutta questa macchina. Questa sarà certamente un'ulteriore legge che non risolverà i problemi ma sarà, ancora una volta, un'occasione sfumata.

Proprio per questo, come Conservatori Riformisti-Direzione Italia dichiariamo il nostro voto contrario al disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, come sempre bisogna dire: che peccato! Siete riusciti un'altra volta a far fare a quest'Assemblea la figura di un organo che non conta niente.

Voi siete convinti del disegno di legge in discussione? A me piacerebbe passare banco per banco tra i colleghi della maggioranza e domandare a ognuno se è proprio soddisfatto di quello che ha fatto e che sta facendo oggi. Voi avete mortificato l'Assemblea del Senato non accettando nessun tipo di modifica (neanche quelle più ragionevoli) da parte dei parlamentari (che non voglio neanche definire di opposizione). Avete rifiutato anche le idee ragionevoli.

Penso che stiate vivendo un momento veramente straordinario di quello che potrei definire onanismo politico: fate tutto da soli, perché ormai vi siete abituati. Vi siete abituati ai voti di fiducia e a non ascoltare nulla; infatti poi i risultati si vedono: le leggi cancellate dalla Corte costituzionale, il *referendum* perso. Comunque, andate avanti in questo modo. Ricordatevi però che a volte capita che la galleria sia come quella dei cartoni animati, cioè con il buco finto, per cui ci andate a sbattere e vi fate male. Anzi, vi siete già fatti male, ma continuate con pervicacia a comportarvi come il personaggio con il trenino che va contro il muro. Va bene.

Avete fatto questa operazione di grande e alta capacità legislativa, ma in primo luogo non ci mettete i soldi: stiamo parlando di 900.000 euro in totale. Non si raccontino storie: con queste risorse il provvedimento non avrà neanche la possibilità di iniziare a essere messo in campo. In secondo luogo, come sempre scaricate tutto sugli enti locali, senza che essi abbiano un ritorno di risorse per sostenere quello che avete previsto nella normativa, perché tanto gli enti locali sono diventati il vostro sfogatoio. Attraverso le strutture prefettizie voi fate alzare il telefono al prefetto e gli fate dire: «Guarda che ti arrivano i clandestini». Infatti sono i clandestini (non i bimbi) quelli che arrivano senza documenti; è scritto nel vocabolario, peccato che qualche magistrato ritenga che la parola «clandestini» sia da censurare. Chiamate il sindaco.

Succederà anche con i minori. Avete rifiutato la nostra proposta con cui vi suggerivamo di impegnare le ASL per le verifiche, perché bisogna mettere insieme gli attori terzi, le associazioni e tutto il resto. Avete inserito di tutto nel provvedimento, ma ci avete negato la possibilità di avere l'interprete: si spende per tutto ma l'interprete non ci sarà. Avete fatto finta di non capire che ci sono delle ambiguità, con cui voi determinerete disparità tra i minori non accompagnati, creando nell'articolato un sistema per cui alcuni avranno un certo di tipo di assistenza e altri non la avranno.

Meritate di avere un ritorno negativo. Peccato che a rimetterci saranno quei ragazzini che si troveranno in mezzo al vostro perverso sistema di orgoglio politico che non ha voglia di cambiare nulla. A voi interessa piantare una bandiera; peccato che per voi sarà una bandiera a mezz'asta perché ogni giorno,

anche con questi che dovrebbero essere provvedimenti improntati alla sensibilità, all'attenzione e alla partecipazione, voi riuscite a perdere. Non solo riuscite a perdere l'occasione di condividerli, ma perdete anche la dignità politica, come fa chi non vuole ascoltare nulla. Voi non ascoltate, siete disinteressati; non siete nemmeno interessati alle problematiche più evidenti. Ci sono problemi di sicurezza? Non fa niente. C'è il problema di identificare se questi soggetti hanno diciassette o ventidue anni? Non ci interessa.

Abbiamo il problema di dare un percorso di certezze, ma non vi interessa. A voi interesseranno unicamente i titoli dei giornali di domani in cui scrivere che il Senato ha approvato il provvedimento sui minori non accompagnati.

La cosa vergognosa è che avreste potuto benissimo votare a favore degli emendamenti correttivi e migliorativi presentati, perché tanto il disegno di legge in esame tornerà alla Camera dei deputati. Vi rendete conto che l'unico emendamento che avete approvato è quello che prevede garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza nelle Province autonome di Trento e Bolzano? Non vi sentite un po' ridicoli? Dico questo sapendo che, con l'assenso del Governo, il relatore aveva presentato una serie di emendamenti. Quindi, essendo il relatore esponente della raccogliticcia maggioranza, voi vi siete screditati da soli. Il relatore voleva mettere a posto le cose, ma a un certo punto è arrivato l'ordine sovietico di non toccare più nulla, a parte la disposizione sui garanti delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il secondo ordine è stato quello di metterci i numeri. Vi hanno detto: «signori, fate le figurine e domani fate la passeggiatina al telegiornale, tanto i soldi per i minori non ve li diamo». Questo si deve sapere fuori! Fate queste sceneggiate solo per farvi vedere un giorno in più in televisione e domani i minori si ritroveranno con gli stessi problemi.

Il vostro problema è politico. Voi vi raccogliete su questi temi perché se doveste confrontarvi su argomenti come il lavoro, la disoccupazione e i suicidi degli artigiani vi mettereste a litigare, come peraltro state facendo da tanto tempo. Non avete la forza e la capacità di affrontare le problematiche vere e quindi cercate la collinetta dove arroccarvi, dimenticandovi dei problemi del Paese, e questa sera, compiaciuti di questa scellerata e malfatta legge che penalizzerà i ragazzi, vi compiacerete di un grande risultato senza pensare a quello che sta succedendo in questo ormai disgraziato e sfortunato Paese.

Però, vedete, da domani, o al massimo la prossima settimana, avrà inizio nelle Commissioni di merito l'esame del cosiddetto decreto Minniti e questo non vi consentirà di disimpegnarvi sulle cose che avete ancora voluto dire. Noi vogliamo ordine, tranquillità e sicurezza e non è vero che queste esigenze si conciliano con i problemi di quei poveri ragazzi che voi rendete ancora schiavi di un sistema. Il provvedimento non funzionerà e voi sarete responsabili, come per le morti nel Mediterraneo, anche della sorte di quei ragazzi che finiranno sulle rotte della tratta degli schiavi del sesso o degli esseri umani per l'espianto degli organi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Voi, demagoghi dell'ultima fascia dei tempi che sono passati, demagoghi tanto da essere quasi come gli attori della commedia greca, toglietevi la maschera, è ora di fare qualcosa! Non lo potete più fare voi, lo faremo noi fra poco. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, i senatori del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista esprimeranno voto favorevole al provvedimento in esame.

Riteniamo che questo disegno di legge costituisca un ulteriore passo nella sistemazione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, non essendo in realtà il primo passo. Da alcuni anni esiste infatti un'interlocuzione forte tra livelli di Governo, su cui tornerò, perché essa andrebbe potenziata anche al di là di ciò che possiamo fare noi con un intervento normativo. Ricordo anche che si è finalmente ottenuta una maggiore stabilità nel finanziamento dell'accoglienza dei minori stranieri accompagnati, che fino a quattro-cinque anni fa era aleatoria e ricadeva tutta sulle spalle dei Comuni. Passi avanti importanti sul piano legislativo sono stati già compiuti con il decreto legislativo 18 agosto

2015, n. 142, che qui viene ripreso e sistematizzato dal provvedimento in esame.

Anche questo intervento, come è giusto che sia, fa proprio il principio generale del divieto di respingimento e della tutela del minore ispirata al bene superiore del minore, l'elemento centrale in tutte le convenzioni internazionali che si occupano di fanciulli e adolescenti. Vengono introdotte alcune importanti innovazioni, ne richiamo alcune: la tutela del minore viene rafforzata con il ruolo opportunamente assegnato al tribunale per i minorenni; si prevede la formazione degli affidatari; si introduce anche su base nazionale, al di là di quello che è già avvenuto in alcune Regioni, l'elenco dei tutori volontari e se ne prevede la gestione ad opera del tribunale per i minorenni.

È importante altresì l'indicazione prevista nel disegno di legge in esame di rivedere questa normativa, attraverso una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, per precisare meglio elementi che anche nell'attuale formulazione del disegno di legge restano abbastanza generali, e su cui annunciamo sin da oggi il nostro impegno. Ciò al fine di regolamentare in maggior dettaglio il sistema informativo che regola la presenza e gli spostamenti dei minori e consentire una migliore precisazione e differenziazione delle procedure relative al rintraccio dei familiari sul territorio, che non va confuso con le indagini sui familiari nel Paese di origine, come spesso avviene ed è avvenuto anche in questo dibattito.

Il punto che vorrei sottolineare è che il piano dell'accoglienza che viene qui descritto riconferma nelle linee fondamentali quello del 2005 con aspetti ulteriormente positivi. Si prevede in particolare la riduzione del tempo massimo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza, con la conferma in quella fase dell'attuazione del sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, che è uno strumento fondamentale anche perché, come veniva ricordato, nel passaggio dalla prima accoglienza alla seconda abbiamo purtroppo un numero rilevante di minori che diventano irreperibili. Questo è un problema molto serio che va monitorato, perché spesso tali minori, come sappiamo, finiscono nelle mani della tratta e della criminalità organizzata.

Dopo questa prima accoglienza (identificazione, verifica dell'età e altri aspetti già sottolineati), c'è l'accoglienza in strutture di secondo livello in cui è fondamentale che si cerchi di definire, come già è stato fatto in buona parte anche in Conferenza Stato-Regioni, *standard* di assistenza e di accreditamento che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale. Si tratta di un progetto che ci vede assolutamente favorevoli, ma occorre - e voglio sottolinearlo fin da subito - un impegno ulteriore che va oltre il nostro mandato come legislatori.

È vero che si prevede che la permanenza nei centri di prima accoglienza passi da sessanta a trenta giorni, e questo è giusto, ma al tempo stesso dobbiamo ricordare che adesso questa permanenza è mediamente di dieci mesi, quindi è un obiettivo molto ambizioso (lo era già quello dei sessanta giorni), perché manca il potenziamento della rete di seconda assistenza che - lo ricordo - era già previsto dal piano di accoglienza del 2016, che chiedeva un'accelerazione del potenziamento della seconda rete anche attraverso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Questo mi sembra il punto essenziale e ne abbiamo consapevolezza, tant'è che nel decreto enti locali del 2016 si è introdotta una norma, che dovrebbe essere una norma tampone e che spero venga superata quando il sistema che oggi approviamo andrà davvero a regime, che permette, in casi di incapacità della prima accoglienza di sostenere un afflusso molto forte, di affidare ai prefetti la possibilità di ricorrere a strutture ricettive temporanee senza durata di permanenza.

Tale scelta è necessitata da un'emergenza da cui però bisogna uscire, altrimenti creiamo un binario parallelo che non ha le tutele che con questo disegno di legge stiamo mettendo a punto e che affronta un tema che purtroppo dobbiamo finalmente, dopo anni che se ne parla, mettere davvero a regime: quello della equidistribuzione sul territorio di tali minori. Si tratta di 18.000 minori (purtroppo ne restano 12.000 nell'accoglienza) che, di fronte agli 8.000 Comuni italiani, è assolutamente sostenibile purché non se ne abbia una concentrazione di 6.000, 7.000 o 8.000 in una sola Regione.

Questo è ciò che si rischia che avvenga e questo disegno di legge predispone gli elementi per evitarlo. Ci vuole un impegno che richiami il Governo e i governi regionali alle loro responsabilità, affinché si dia effettivamente attuazione a quello che oggi scriviamo, con lungimiranza, sapendo che, in generale,

i temi dell'immigrazione non sono questi. Il problema dell'equa ripartizione, sia dei minori, sia dei maggiorenni, tra Paesi all'interno dell'Unione europea è un tema che deve essere affrontato con serietà. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto).*

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, ciò che mi ha particolarmente impressionato in questo dibattito è che la possibilità di arrivare a un testo ampiamente condiviso, visto che l'obiettivo del disegno di legge sarebbe quello di tutelare i minori non accompagnati che arrivano in Italia, è stata, invece, svuotato dalla pervicace intenzione dei relatori e del Governo di chiudersi nel recinto della maggioranza e del Gruppo Movimento 5 Stelle, rifiutando anche le proposte più logiche e di buonsenso, com'è stato ripetuto più volte, rispetto a un fenomeno che ha implicazioni che vanno ben al di là del bambino abbandonato.

Ricordo, come ho fatto già ieri, che il depauperamento dell'Africa è dovuto principalmente - come sanno le organizzazioni umanitarie e chi, come i vescovi e i missionari, lavora sul campo - dal fatto che dall'Africa se ne vanno le persone più capaci, più prestanti, più economicamente benestanti, che affrontano rischi pur di arrivare a conseguire un miglioramento della loro condizione esistenziale ed economica: non come profughi dalle guerre ma proprio per una questione economica. Così facendo depauperano quei Paesi di una potenziale classe dirigente ed economica, senza la quale la situazione nei Paesi africani si avvita su se stessa, peggiorando sempre le condizioni della popolazione, perché rimangono solo coloro che non sono in grado di progettare un futuro, partendo da una situazione che non era quella dell'Italia e della nostra grande migrazione. Infatti, nella grande migrazione italiana di milioni di persone, furono costretti ad andarsene proprio quelli che non avevano alcuna situazione di mantenimento minimo nel nostro Paese; per nostra fortuna, non se ne andarono la piccola e media borghesia, gli artigiani, i commercianti, chi aveva un pezzo di terra da coltivare: se ne andarono persone che avevano bisogno di cercare fortuna perché in Italia non c'era possibilità di lavoro. In Africa sta succedendo esattamente il rovescio.

Se, per ragioni umanitarie, è logico far fronte al problema dei bambini abbandonati, è stato dimostrato, credo al di là di ogni ragionevole dubbio, che i sedicenni, diciassettenni, diciottenni, diciannovenni, o ventenni che arrivano in Italia non sono bambini abbandonati: sono persone che scientemente vengono in Italia sperando, dichiarandosi minorenni, di godere di una situazione di privilegio, rispetto a tutti gli immigrati maggiorenni.

Sinceramente mi sfugge - ed è stato sottolineato - perché chi ha diciassette anni e undici mesi possa godere di un certo tipo di protezione, che si perpetua anche dopo che avrà compiuto i diciott'anni, e chi arriva avendo diciott'anni e un mese, viceversa, non goda dello stesso trattamento, con una disparità francamente incomprensibile. Il bambino è il bambino, ma diciotto anni è l'età del militare, quella in cui le persone andavano a combattere in tutte le guerre. Chi oggi è impegnato nelle Forze armate nelle missioni all'estero ha giusto quell'età; anzi, in certi Paesi l'arruolamento è anche a diciassette anni e non a diciotto.

La *Weltanschauung* di questo provvedimento è allora totalmente errata ed è in conflitto con l'altro provvedimento del Governo, il decreto?legge, per il quale ringrazio il neoministro Minniti, che ha capito, visto che è uomo di mondo e sa leggere e scrivere, e che sta facendo quello che purtroppo non era stato fatto dal precedente Governo, ossia mettere il limite a una situazione di ordine pubblico che è diventata ingestibile a tutti i livelli e ad una immigrazione incontrollata, che è diventata ingestibile anche per ragioni economiche.

E del resto, quando il collega Malan ha ripetuto più volte il numero degli omicidi, degli stupri, delle situazioni di *stalking*, delle rapine e dei borseggi addebitabili a minorenni abbandonati (certamente non a bambini, ma a persone che, appunto, si avvicinano alla maggiore età), io non ho sentito nessuno né del Governo, né della maggioranza rispondere in maniera civile, pacata ed esaustiva. Pertanto, o i dati che ha dato il collega Malan sono completamente sbagliati oppure, se sono veri, è una bella responsabilità, invece di far fronte a questo fenomeno, accentuarlo attraverso questa legge. Ovunque in

Africa non i migranti, ma quelli che sfruttano i migranti, cioè le organizzazioni di trafficanti di uomini, quelli che fanno miliardi di euro o centinaia di milioni di euro sulla pelle dei migranti, avranno tutte le condizioni per dire alle persone di quell'età di venire in Italia, perché c'è una legge grazie alla quale basta arrivare e dichiararsi minorenni per avere tutta una serie di condizioni di favore. Questo, lungi dal limitare il problema, lo accentuerà, lo moltiplicherà, creerà situazioni di ingestibilità, metterà di nuovo nei guai i sindaci e gli amministratori locali. Anche quella pletora di situazioni che sono inserite nella legge per gestire il fenomeno hanno un senso se applicate ai minori di quattordici anni, mentre non ne hanno alcuno se applicate a persone che stanno per avere la maggiore età.

Allora vorrei sapere: ma non c'è nessuno al Ministero dell'interno? Esso aveva una logica quando c'era il ministro dell'interno Napolitano e discutemmo di queste cose, al tempo della legge Turco-Napolitano: ci si metteva attorno ad un tavolo, si discuteva e si trovavano soluzioni comuni, pur in una dialettica tra maggioranza e opposizione. Io ero all'opposizione, ma ho contribuito a scrivere la legge Turco-Napolitano, che partiva da presupposti logici condivisi. Adesso, sembra quasi che accettare un suggerimento che viene dall'opposizione sia lesa maestà. Ma non è così quando c'è buon senso, quando ci sono condizioni migliorative e quando ci si mette d'accordo sulle finalità a cui arrivare per applicare una certa legge. Invece, quando si fanno le leggi e si dimostra (sono facile profeta: vedremo fra due anni il risultato di questa legge) che il risultato è esattamente l'opposto di quello che si vuole raggiungere, più che dirlo prima, avvertire prima di fare alcune cose che potevano almeno migliorare la legge, che altro si può fare?

Per queste ragioni, in difesa dei bambini abbandonati (quelli veri), in difesa del diritto degli italiani di vivere in una situazione di sicurezza e di non essere messi a rischio nelle loro condizioni di vivibilità, in difesa degli amministratori locali su cui verrà scaricata per l'ennesima volta questa legge, con queste ambiguità, il nostro voto non può che essere un voto contrario. E ci dispiace che sia così. Ma, caro Sottosegretario e cari colleghi, andrete poi voi in giro per l'Italia, davanti alle statistiche sulla criminalità, a dire perché avete fatto questa scelta. Andrete voi a spiegare la differenza fra diciassette anni, undici mesi e ventinove giorni e diciotto anni. Andrete voi a spiegare perché alcune cautele non sono state prese nell'approvare questa legge. Andrete voi a dire dove pigliate le risorse per poi finanziare questi provvedimenti, che purtroppo rischiano di rimanere sulla carta. Quindi a malincuore, ma nella convinzione di dare almeno un contributo di saggezza, dichiaro il voto contrario della componente cui appartengo.

COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, il grande problema dei flussi migratori che quotidianamente viviamo nel nostro Paese conosce un ulteriore problema nel problema, quello dei cosiddetti minori stranieri non accompagnati. Già nel 2015 gli organismi internazionali avevano dato l'allarme, sostenendo che 10.000 minori entrati in Europa in quell'anno erano scomparsi dopo il loro arrivo. Questi 10.000 minori probabilmente sono finiti nelle mani di una rete criminale internazionale; questa è stata l'ipotesi più accreditata, anche dalle *intelligence* europee. Non è infatti una novità, come ampiamente sentito anche in quest'Aula, che la criminalità abbia sfruttato la necessità di migliaia di profughi e richiedenti asilo di viaggiare all'interno dell'Unione senza passaporto e senza visto e abbia trasformato la debolezza dei migranti e l'incapacità delle autorità europee di gestire un fenomeno così ampio e così complesso in un giro di affari con un fatturato di migliaia di euro.

Sembrerebbe che solo in Italia siano migliaia i ragazzi irrintracciabili; i minorenni che, una volta sbarcati sulle coste italiane, sono stati affidati al sistema di prima accoglienza ma poi si sono sottratti volontariamente al controllo delle autorità e hanno fatto perdere le loro tracce.

Già nel 2014, in una inchiesta del quotidiano «The Guardian», veniva denunciato il fatto che la maggior parte dei minori, ad esempio eritrei, che arrivavano in Italia rifiutavano di essere identificati dalle autorità perché, se fossero stati registrati in Italia, con le nostre regole, non avrebbero potuto richiedere l'asilo politico in altri Paesi dell'Unione. Per questo la maggior parte di loro scappa dai centri di accoglienza e vive per strada, dormendo nelle stazioni ferroviarie o nei parchi.

Per quanto riguarda eritrei, siriani e somali si tratta di esperienze di transito, perché sono persone che dichiarano, già all'arrivo in Italia, di non volersi fare identificare in Italia ma di voler raggiungere Paesi del Nord Europa. Il fatto che risultino scomparsi significa che si sono sottratti all'identificazione, oppure sono scappati per raggiungere il Nord Europa.

Ci colpisce molto il caso dei ragazzi eritrei. Si tratta di ragazzi di quindici, sedici o diciassette anni che vogliono evitare il servizio militare obbligatorio nel loro Paese. Dopo la fine della guerra con l'Etiopia, infatti, nell'anno 2000, il Governo eritreo ha esteso il servizio militare di leva obbligatorio in maniera indefinita per tutta la popolazione tra i diciotto e i quarant'anni, facendo dell'Eritrea il secondo Paese più militarizzato al mondo. Sotto la dittatura di Isaias Afewerki, la coscrizione obbligatoria si è trasformata in un sistema di lavori forzati che dura tutta la vita, e questo giustifica perché i ragazzi cerchino di lasciare il Paese, cercando una possibilità di vita migliore, in molti casi senza nemmeno mettere al corrente i genitori del loro progetto di emigrare.

Gli eritrei nel loro viaggio si affidano a una rete di connazionali, che offrono loro sostegno economico e alloggio e in questo senso possono essere indicati come fortunati. Molti altri invece, in particolare i ragazzi che vengono dall'Egitto, sono costretti a ripagare il debito contratto per raggiungere l'Europa via mare, un pedaggio che va dai 1.500 ai 3.500 euro. Per questo, una volta arrivati nei nostri Paesi, finiscono nelle mani della criminalità: per cercare di ripagare questo debito. Nei casi peggiori, i ragazzi possono essere intercettati da trafficanti che, fingendo di promettere loro un alloggio e un lavoro, invece li rapiscono e se le famiglie non possono pagare il riscatto, i minori devono lavorare come spacciatori o prostituirsi, tutte attività redditizie per la malavita e sicuramente volte al ripagamento di questi debiti. Ci rendiamo conto di quale sia la drammaticità di questo fenomeno.

Altre inchieste hanno denunciato che i minori vengono impiegati nell'agricoltura e nel commercio all'ingrosso di frutta e verdura sfuggendo, anche in questo caso, al controllo delle autorità.

Il 2016 ha fatto segnare un *record* di arrivi in Italia per i minori migranti non accompagnati: ne sono sbarcati ben oltre 25.000, secondo il Ministero dell'interno, il doppio rispetto a quanto avvenuto nel 2015. I minori ospitati in strutture di accoglienza nel 2016 sono 17.000, meno di quanti ne sono arrivati, il che significa che c'è una quota parte che sfugge al controllo. L'Egitto e il Gambia sono i primi due Paesi di origine dei minori stranieri ospitati nelle strutture di accoglienza. Tra i richiedenti asilo, 5.228 minori hanno meno di tredici anni e più di 6.000 ragazzi sono invece nella fascia di età tra i quattordici e i diciassette anni. Secondo alcune organizzazioni, come l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, i numeri dei minori stranieri arrivati in Italia sarebbero sottostimati, perché non vengono considerati i minori che arrivano per altre vie, ad esempio dalla Slovenia e non via mare. Questi, infatti, sfuggono al controllo.

Fino a questo momento, quindi, nel nostro Paese i minori stranieri non accompagnati non sono stati protetti da una legge specifica, ma dalla stessa norma che regola i casi di minori abbandonati. Al momento, i minori non accompagnati vengono affidati ai centri di prima accoglienza o agli SPRAR, che spesso non sono bastevoli per il fabbisogno. C'era necessità, quindi, di una norma specifica che affrontasse il problema e oggi siamo chiamati, appunto, a dare una risposta a questo problema. Visto quanto è delicato e complesso il problema, questa norma non fa altro che cercare di dare una risposta, che certamente non sarà perfetta e sarà perfettibile, ma che, quantomeno, è una risposta organica a un problema complesso, esistente e di cui dobbiamo farci carico, volendo sintetizzare il nocciolo della questione.

Infatti, la responsabilità di contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei minori in Europa non può essere affidata solo alle Forze dell'ordine, così come non appare possibile trovare una risposta concreta allo sfruttamento dei minori se non si offre un'accoglienza adeguata alle migliaia di persone che negli ultimi anni sono arrivate sui nostri territori.

Il disegno di legge che abbiamo esaminato oggi si sforza di raccogliere in un unico testo tutto ciò che riguarda i minori stranieri non accompagnati, cercando di dare un'unica risposta complessiva al fenomeno.

Gli elementi su cui la legge si concentra sono sostanzialmente quattro: il primo è l'accoglienza dei

minori non accompagnati in luoghi specifici per la loro identificazione; il secondo è l'accoglienza nel Sistema per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); il terzo consiste in regole più chiare per la nomina dei tutori con l'istituzione dell'albo dei tutori volontari, aspetto assolutamente positivo e necessario; vi è poi l'affidamento e la promozione dell'affidamento in famiglia, punto sicuramente delicatissimo, ma altamente qualificante della norma, i cui effetti saranno valutabili negli anni.

Al momento i minori vengono identificati negli *hotspot*, che non sono strutture adatte a loro; inoltre, per il numero troppo basso di posti disponibili negli SPRAR, spesso i minorenni finiscono nei Centri per l'accoglienza straordinaria (CAS) che non rispettano gli *standard* di accoglienza e in cui i ragazzi in molti casi rimangono fino al compimento della maggiore età. Inoltre, l'accertamento dell'età dei minori in Italia non avviene secondo linee guida omogenee su tutto il territorio nazionale, cioè avviene con metodi diversi: anche questo è un elemento che certamente non va bene.

Un punto qualificante del disegno di legge è costituito certamente dall'articolo 7 riguardante l'affidamento familiare di cui ho detto, secondo il quale gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione per favorire l'affidamento dei minori stranieri non accompagnati alle famiglie. Sappiamo che la pratica dell'affidamento è una strada delicata e quasi mai percorsa nel caso di minori stranieri, mentre secondo noi potrebbe finalmente dare la giusta risposta al problema, essendo forse l'unico modo per far integrare veramente questi ragazzi nel nostro sistema e nella nostra civiltà e renderli partecipi di una qualità della vita migliore, consentendo che non siano abbandonati a loro stessi per divenire poi, quasi certamente, fattori di ampliamento delle varie fasce di illegalità.

Per queste motivazioni riteniamo positivo il disegno di legge al nostro esame e voteremo favorevolmente, perché riteniamo che, seppure non perfetta, ma perfettibile, possa essere una giusta risposta, per alcune note di qualità, a questo drammatico problema.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale superiore industria e artigianato «Filippo Corridoni» di Corridonia, in provincia di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 17,19)

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi, fra le priorità del provvedimento di riforma delle norme in materia di minori stranieri non accompagnati vi è l'obbligo di introdurre una disciplina unitaria in luogo delle disposizioni vigenti contenute in differenti leggi e con norme di diverso grado giuridico e ordinamentale (convenzioni, leggi, decreti, regolamenti, circolari).

L'esigenza di una organica disciplina concorre, coerentemente all'esigenza di merito, ad introdurre tutele rafforzate ed efficaci a tutela del diritto di accoglienza del minore non accompagnato. La necessità di una tutela giuridica maggiore ha la sua motivazione nella particolare criticità rappresentata dai minori stranieri non accompagnati, che sono la frontiera più esposta, in cui più gravi sono gli abusi, del fenomeno migratorio.

Introdurre forme di tutela maggiori non è certamente un problema esclusivamente italiano. Il Parlamento europeo ha da tempo, fin dal 2013, posto il problema ai Paesi membri dell'Unione. Dobbiamo essere consapevoli che l'adeguamento e la riforma delle normative nazionali debba essere coerente e, in primo luogo, debba sollecitare una comune politica migratoria dell'Unione europea.

Il problema dei minori stranieri non accompagnati ha assunto la dimensione di un'emergenza strutturale, in Europa e nel nostro Paese: i minori non accompagnati presenti e censiti in Italia al 30 settembre 2016 sono 14.225, nonché 6.357 irreperibili. Di qui l'esigenza di introdurre, con la nuova normativa, alcuni principi strategici e sovraordinatori. Il principio fondamentale è che i minori siano ritenuti titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. La loro condizione è l'ambito soggettivo di applicazione della legge. Lo è in quanto si consideri il minore straniero non accompagnato come persona in una condizione di vulnerabilità, che ha una sua indisponibile unicità. In altri termini, lo è oggettivamente, al di là del fatto che siano state attivate le procedure previste per il riconoscimento di una protezione internazionale o che sia stata effettuata una domanda di asilo. Ne consegue, per questa ragione, il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, anche nel caso, peraltro prevalente, in cui non siano in possesso di un permesso di ingresso. L'innovazione giuridica è costituita dal fatto che per i minori stranieri si tratta di un divieto che non è, per così dire, negoziabile o condizionato perché in relazione al fatto che possa essere oggetto di persecuzione per «motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali». L'unica deroga che può giustificare il respingimento è legata a ragioni eccezionali di ordine pubblico ed è una deroga soggetta al giudizio di un tribunale dei minori e che non deve comportare «un rischio di danni gravi per il minore». Vi è un interesse supremo, ovvero l'essere minore straniero non accompagnato, che la nuova disciplina stabilisce debba sempre prevalere, con la previsione di specifiche garanzie processuali e procedimentali.

La definizione di minore straniero non accompagnato, che determina l'ambito di applicazione della legge, richiama la giurisprudenza europea e le direttive comunitarie in materia. La legge si applica a colui che è entrato senza essere accompagnato o che è successivamente stato abbandonato da una persona adulta responsabile nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Il provvedimento al nostro esame, in ragione appunto dell'esigenza di introdurre una normativa organica, prevede misure e disposizioni di prima accoglienza, in primo luogo riferite all'identificazione dei minori e all'accertamento della loro età, entro tempi consoni all'urgenza della loro condizione. Si introduce una disciplina uniforme sul territorio nazionale in ordine alla procedura di identificazione del minore e in particolare all'accertamento della minore età, che è evidentemente la ragione sostanziale delle misure di tutela rafforzata introdotte dal provvedimento in esame, che, come abbiamo già osservato, non sono soggette ad altri criteri discrezionali di interpretazione. L'identificazione e l'accertamento della minore età e della storia personale del minore devono avvenire in tempi ragionevoli in base ad una effettiva applicazione della nuova disciplina. L'accertamento dell'identità e dell'età deve avvenire da parte delle autorità di pubblica sicurezza e, nei casi dubbi, prevede il ruolo decisivo del Tribunale dei minori nel disporre eventuali ulteriori accertamenti. Di qui anche la riduzione a trenta giorni del tempo di permanenza del minore nei centri di prima accoglienza, tempo nel quale il minore deve essere informato delle tutele a cui ha diritto e che può richiedere in ambito nazionale e internazionale, così come deve essere assistito sotto il profilo psicologico, culturale o legale.

È bene chiarire e comprendere come il disegno di legge che siamo chiamati a votare non si limiti a disciplinare in modo unitario la fase di prima accoglienza, sia nell'accertamento dell'identità del minore, sia nel prevedere che sia informato delle tutele specifiche cui ha diritto. Parte essenziale della nuova disciplina è anche prevedere modalità di assistenza che debbono favorire il percorso formativo e scolastico del minore. Il rafforzamento delle procedure per il diritto del minore non accompagnato a richiedere la protezione internazionale e la previsione di accordi bilaterali con i Paesi di origine, ad esempio con il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo, sono aspetti di ordine generale che hanno il medesimo obiettivo: armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Per queste ragioni, signor Presidente e colleghi, a nome del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE esprimo il voto favorevole al provvedimento. Lo facciamo con una convinzione ulteriore: che la nuova disciplina in materia di minori stranieri non accompagnati sia di auspicio e sostegno a politiche di

governo dell'immigrazione, in primo luogo del problema dei rifugiati, certamente rigorose e responsabili ma non ispirate agli spettri identitari che dominano la scena europea. L'Europa deve affrontare in modo unitario il problema e in specie delle proprie frontiere esterne se intende difendere il principio e l'area di libera circolazione di Schengen. I minori sono la prima e più drammatica emergenza cui rispondere. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

ANITORI *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP (Ncd-CpE))*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, le vicende drammatiche dei minori stranieri non accompagnati sono purtroppo tra le più dolorose tragedie del mondo contemporaneo: bambine e bambini, ragazze e ragazzi in fuga dai Paesi dove l'umanità è più a rischio, in fuga da Paesi dove la guerra e la violenza sono più feroci, come la Somalia, l'Afghanistan, la Siria, dove la povertà è cosi acuta che non puoi temere nulla di più di quello che vivi, come la Nigeria, l'Eritrea, l'Egitto. Le loro storie sono entrate nelle nostre case e ormai fanno parte della nostra quotidianità.

Questi ragazzi sono profughi, richiedenti asilo o semplici migranti, ma, prima di qualunque altra cosa, sono soprattutto minorenni, ragazzi soli, senza famiglia, senza adulti di riferimento.

Il riconoscimento dei diritti di questi bambini è un atto di civiltà e di giustizia: il nostro punto di riferimento è la Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Noi riteniamo che questi bambini abbiano diritto all'accoglienza, che non è il frutto della nostra bontà o, perlomeno, non sarebbe segno della bontà di un Paese, se non fosse, nello stesso tempo, riconoscimento a chi non ha i mezzi, gli strumenti e le risorse per valersi da solo. Parliamo di diritto alla vita, che è il prerequisito di tutti gli altri diritti, perché se non c'è tutela della vita di questi bambini, non ci sarà mai riconoscimento di nessun altro diritto. Parliamo di un diritto all'accoglienza che è, nello stesso tempo, il diritto ad avere una famiglia che se ne prenda cura in qualche modo, rimodulando e riproponendo gli affetti, i sentimenti, la relazione di cura di quella che avrebbe dovuto essere la propria famiglia.

Questo è uno dei punti qualificanti di questo disegno di legge, è uno di quei punti che dice «no» all'ipertrofia delle istituzioni, che dice «no» a una logica di tipo Statocentrico, che dice «no» a una logica che mette la burocrazia come radice che interpreti quella che è l'esigenza dell'uomo e, quindi, si appella anche a famiglie che siano disposte a prendersi cura di questi bambini, famiglie che non conoscono le violenze che hanno subito questi ragazzi e il dolore che si portano dietro, a cominciare semplicemente dalle fatiche del viaggio o dalla denutrizione.

Molti mesi fa, avevamo già richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica su questo drammatico aspetto del fenomeno migratorio: se i dati sugli arrivi impongono tempi e procedure veloci per proporre soluzioni ai minori migranti, avevamo immaginato una deroga di almeno due anni alla normativa vigente al fine di favorire il collocamento familiare e le adozioni dei minori non accompagnati e orfani provenienti da zone di guerra, assegnando una delega ai prefetti che, in sostituzione del tribunali per i minorenni, potrebbero provvedere all'emissione in tempi più brevi dei decreti di affidamento alle famiglie.

Inoltre, non può esserci un'accoglienza dei minori se questa non si trasforma in un itinerario di accompagnamento perché questi minori diventino maggiorenni. Come sempre accade con i bambini, la nostra responsabilità di adulti nei loro confronti comincia con gli strumenti di formazione e di istruzione, perché li accompagnino a svolgere quello che potrebbe essere, poi, un lavoro professionale che garantisca loro autonomia.

Non è un caso che per loro siano state scritte e sottoscritte convenzioni internazionali e, proprio in ragione della loro maggiore vulnerabilità, siano state scritte queste norme che oggi sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea e che arrivano con l'ambizione di rispondere a bisogni umanitari e alle nostre coscienze, ma anche con l'ambizione di rispettare e applicare i principi proclamati nei Trattati

che noi abbiamo sottoscritto con l'ambizione di dare all'Italia un sistema stabile ed efficace di protezione, di aiutare i nostri sindaci, tutti i sindaci, di tutti i partiti, di tutte le forze politiche, che devono gestire il problema dell'accoglienza, di sostenere il lavoro delle associazioni e delle organizzazioni internazionali.

Con queste disposizioni speriamo di concorrere a costruire una risposta che guardi lontano al futuro: integrare un minorenne, un ragazzo o un bambino è un investimento di civiltà per il Paese. Ne sono giunti nel nostro Paese circa 20.000 dal 1° gennaio 2016; nel 2011, nella prima indagine conoscitiva della Commissione bicamerale per l'infanzia, faceva effetto la cifra di 3.500 minori. Questi due valori, 20.000 e 3.500, ci indicano la tendenza della migrazione: i giovani e i giovanissimi rappresentano nel flusso della migrazione del mondo una quota che è in continua crescita e la loro età si abbassa progressivamente. Molti tra loro non hanno come meta il Paese dove sbarcano, ma vogliono raggiungere altri Paesi d'Europa, magari per unirsi ai familiari. Occorre, dunque, lavorare, come fa questo disegno di legge, anche su questo fronte, mettendo in campo una risposta che preveda un accompagnamento a destinazione, senza costringerli a nuovi viaggi disperati. Dei cosiddetti minori scomparsi, circa 6.000 in questo solo anno, abbiamo ragione di credere che una parte si sia allontanata dal nostro Paese esattamente per questa ragione e in questi modi, mettendo però a rischio nuovamente la propria incolumità e la propria sicurezza, una seconda volta. Senza un sistema di accoglienza ben organizzato, in cui ragazzi e ragazze non possano perdersi nel nulla, non solo non si affronta la questione della loro sicurezza, ma si alimenta soprattutto il mercato dell'illegalità nazionale e internazionale.

Questo disegno di legge è un monito a preservare i fanciulli, in quanto i più vulnerabili tra i migranti, nella consapevolezza che uccidere il diritto al futuro dei bambini significa privare il proprio Paese di un futuro migliore. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpE))*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, dopo questi due giorni di discussione sul disegno di legge sui minori stranieri non accompagnati, mi corre l'obbligo di fare alcune annotazioni rispetto ad alcune parole che si sono sentite in quest'Aula che a volte sono sembrate - lo vorrei dire con chiarezza - anche di puro pregiudizio e altre volte sembravano rappresentare uno scenario catastrofico, con migliaia di maggiorenni che fingono di essere minori per poter entrare indisturbati nel nostro Paese. Questo tipo di operazione, cui assistiamo con una certa frequenza, rischia soltanto - lo dico con altrettanta chiarezza - di alimentare le paure e le insicurezze delle persone, magari per un puro tornaconto elettorale. Fare questo non solo è sbagliato dal punto di vista valoriale dei principi costituzionali di solidarietà, di accoglienza e di umanità, ma è un danno sul piano della sicurezza del Paese e anche degli interessi generali dell'Italia.

Il provvedimento, cui Sinistra italiana, con alcuni emendamenti approvati alla Camera, ha dato il suo contributo, è un passo in avanti, non solo nel migliorare le condizioni di vita dei tanti minori stranieri arrivati in Italia, ma anche perché può fornire importanti strumenti per sottrarre migliaia di ragazzi dalle mani delle associazioni criminali, che sono una delle principali cause della scomparsa e della fuga, ogni anno, di un numero impressionante di ragazze e ragazzi, che sono in questo modo immessi nel giro della prostituzione minorile, dello spiaccio, se non di peggio.

Si attende da molto tempo questa legge su accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati e questo lo dobbiamo stigmatizzare. È proprio per questo motivo che noi, come Sinistra italiana, abbiamo ritirato i nostri emendamenti: per contribuire a dare un'accelerazione all'approvazione del disegno di legge, che ha visto la collaborazione anche di molte associazioni. Vogliamo credere che con questo contributo si sia fatto un lavoro abbastanza buono.

Prima parlavo di tre anni di ritardo nel realizzare un sistema strutturato ed efficiente di protezione e accoglienza, un ritardo che ha creato molti problemi. Ha esposto soggetti vulnerabili, come bambini e bambine, ragazze e ragazzi, a pericoli e a rischi di varia natura. Vorrei ricordare i dati: sono stati 26.000 nel 2016 i minori soli arrivati in Italia e, purtroppo, dobbiamo constatare che sono in continuo

aumento, perché già nei primi due mesi del 2017 registriamo un aumento del 50 per cento rispetto ai due mesi dell'anno scorso. Vengono dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Africa occidentale e centrale; fuggono dalla guerra, spesso dall'ISIS, ma soprattutto dalla povertà e dalla fame, che non sono - vorrei ricordarlo qui, perché ho sentito parole alquanto strane - cause da snobbare, da considerare di secondo piano, perché noi dovremo prepararci sempre di più, purtroppo, a situazioni di questo tipo. Penso, come dico spesso, ai profughi ambientali, che rischiano di aumentare sempre più.

I minori che arrivano sono spesso soli, in alcuni casi perché durante la traversata in mare hanno perso il padre o la madre, in altri perché i pochi soldi, frutto di sacrifici, sono stati investiti, magari affidandoli ai mercanti, per dare al proprio figlio o alla propria figlia la speranza di un futuro migliore. Di molti di questi ragazzi, come dicevo, si sono perse le tracce. I dati ci dicono che sono circa 10.000 i minori scomparsi in Italia a anche nel vagare per l'Europa. Per questo una nuova legge era necessaria e urgente, perché il sistema attuale non è stato in grado di arginare questo fenomeno, non è in grado di funzionare e di assicurare una tutela adeguata, a cui ci richiama la nostra Costituzione.

Questo provvedimento, che speriamo, tornando alla Camera, sia approvato rapidamente, ha il merito di rafforzare gli strumenti di tutela e di assicurare una maggiore omogeneità, cosa assolutamente fondamentale, nella applicazione delle disposizioni in esso contenute e quindi nel sistema di accoglienza. Esso include, nella definizione di minore straniero non accompagnato, anche il minore richiedente asilo, conferma il divieto di respingimento ed espulsione e contemporaneamente - punto molto discusso tra ieri e oggi - stabilisce, a nostro avviso con una certa chiarezza, la procedura unica per l'accertamento della minore età, da cui dipende la possibilità di applicare le misure di protezione. Si stabilisce il dritto a un servizio di prima accoglienza e assistenza in strutture adeguate, esclusivamente dedicate ai minori, eliminando, quindi, il pericolo della promiscuità. Si stabilisce il numero massimo di giorni di permanenza in queste strutture e anche questo è un passo in avanti. Nell'intenzione del testo deve essere assicurata l'assistenza in ogni stato e grado del procedimento, nonché il diritto del minore a partecipare e a essere ascoltato in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano. Si promuove - e di questo sono molto contenta - l'istituto dell'affido familiare, tra l'altro, si istituisce anche l'elenco degli affidatari che sono stati formati, e si regolano le indagini familiari nel Paese d'origine, con tutte le cautele per i Paesi non sicuri, perché questo è l'altro elemento assolutamente cruciale, che peraltro oggi si è molto confuso.

Si ampliano quindi in generale i diritti, anche sul fronte scolastico, formativo e di assistenza sanitaria e, cosa molto importante - un po' trascurata nel dibattito - si prevede per le vittime di tratta anche un programma specifico di assistenza sociale, psicologica e legale.

Certo, il testo poteva assolutamente essere migliorato. Gli emendamenti che avevamo presentato in Commissione tendevano a questo e in tal senso avremmo auspicato una loro approvazione. Abbiamo, però, scelto di ritirarli perché questo disegno di legge non poteva più aspettare. Noi ce la siamo sentita di accogliere l'appello a fare presto, formulato da associazioni come Save the Children e da tutti coloro che si occupano di questi ragazzi.

Per tutti questi motivi, i senatori di Sinistra Italiana voteranno a favore del provvedimento in esame, a dimostrazione del fatto che, quando si lavora con serietà per migliorare le garanzie e le tutele dei più deboli e per ampliare i diritti, noi siamo sempre disponibili a dare il nostro contributo e che se si sceglie la via parlamentare, alla fine si rende un servizio vero al Paese e agli interessi di coloro che ne hanno più bisogno.

Nell'annunciare il nostro voto favorevole, vogliamo richiamare il fatto che spesso, anche in passato, abbiamo approvato provvedimenti e disegni di legge che abbiamo considerato positivi, ma poi è arrivato il momento, purtroppo critico, dell'applicazione di queste disposizioni. Rivolgo perciò un appello al Governo affinché, con l'approvazione rapida che ci auguriamo abbia luogo alla Camera, ci sia altrettanta determinazione e determinatezza per fare in modo che le nuove disposizioni recate da questi articoli di legge trovino davvero una valida applicazione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Mazzoni)*.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, spero che il disegno di legge in esame sul sistema di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati non venga affossato; anzi, mi auguro che possa essere ora approvato in Senato e presto anche dalla Camera.

Sono quasi 26.000 i minori soli arrivati in Italia, quindi è assolutamente necessario un sistema strutturato ed efficace di accoglienza, poiché ad oggi la disperata ricerca di dignità viene barattata da mercanti di uomini senza scrupoli, uomini che disprezzano il rispetto della vita, a cui interessa solo il commercio di disperati, la cui vita viene gestita e controllata anche in Italia attraverso l'avviamento ad attività criminali. Stiamo parlando di reati gravissimi come la tratta di persone, la riduzione e il mantenimento in schiavitù, la prostituzione minorile e il traffico di organi.

La situazione di difficoltà e di incapacità dei Paesi europei di gestire la migrazione, e in particolare quella dei minori, è sotto gli occhi di tutti e forse questa gestione è scelta e voluta, poiché il *business* ha regole proprie che vanno oltre il diritto degli esseri umani, adulti o fanciulli che siano.

È chiaro che, in questa disorganizzazione emergenziale le organizzazioni criminali giocano un ruolo fondamentale nella capacità di agevolare la fuga e nella gestione dei centri di accoglienza e con il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo e con l'inchiesta denominata Mafia Capitale ne abbiamo avuto la palese esplicitazione: quest'ultima è la prova della capacità della criminalità organizzata nell'essere riuscita a gestire il *business*. Nei vari Centri di accoglienza straordinaria (CAS) dislocati in Italia e nei centri di accoglienza per minori abbiamo visto delle emergenze.

Nel 2016 circa 6.500 bambini arrivati in Italia sono diventati irreperibili. In media uno su tre fugge dai centri d'accoglienza nel tentativo disperato di raggiungere i parenti che si trovano in altri Paesi dell'Unione europea. Nei primi dieci mesi dell'anno appena trascorso è stato accertato che l'80 per cento dei minorenni stranieri approdati in Italia ha compiuto un lungo e pericoloso tragitto senza adulti che li accompagnassero. Il Presidente dell'UNICEF Italia ha dichiarato che mai nella storia delle migrazioni avevamo avuto a che fare con un simile fenomeno. In una situazione di così grave criticità, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, per quanto perfettibile, come è stato detto, rappresenta un presupposto necessario e basilare per meglio intervenire su questo disastro umanitario.

Vorrei ribadire che, affinché l'accoglienza dei minori non accompagnati sia realmente tale, è necessario avere strumenti giuridici e tecnici chiari, serve personale formato, servono psicologi specializzati, servono *tutor* che sappiano come e dove agire; in una parola serve preparazione, non solo sorrisi e pacche. È inutile discutere delle occasioni perse, del fatto che forse a questo traguardo si sarebbe potuto e dovuto arrivare da tempo; è necessario ottimizzare al massimo le risorse e gli strumenti di tutela già garantiti dal nostro ordinamento.

Purtroppo, per la Ragioneria generale dello Stato il disegno di legge che ci apprestiamo a votare non potrà recare nuovi oneri e, all'articolo 7, viene ribadito come i Comuni non potranno agire se non nei limiti delle risorse, dando indicazione non vincolante per la promozione, la sensibilizzazione e la formazione delle persone che accompagneranno i minori.

In pratica, nulla potrà essere sviluppato, soprattutto in quei Comuni dove la finanza pubblica è allo stremo.

All'articolo 17 viene garantito per le vittime di tratta un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza psicosociale, sanitaria e legale anche dopo il compimento della maggiore età. Ma anche questo dovrà essere attuato senza maggiori oneri.

Queste sono alcune delle misure predisposte. È stato detto ed è innegabile che si sarebbe potuto fare di più, ma, con l'auspicio di fare meglio, se non possiamo essere soddisfatti, possiamo dire di aver fatto qualche passo in avanti per affrontare questa problematica che richiede rigore, così da giungere al più presto a una soluzione condivisa realmente efficace.

Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle esprimerà comunque voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento che abbiamo esaminato, su cui ci accingiamo a esprimere il voto finale, parte della giusta esigenza di tutelare i minori non accompagnati che arrivano in Italia in condizioni di bisogno, debolezza e vulnerabilità. Si tratta di tutelarne l'incolumità e i diritti una volta che arrivano nel nostro Paese, in particolare sotto un aspetto.

Le statistiche fornite dal Governo ci dicono che dei 25.846 minori non accompagnati giunti in Italia nell'ultimo anno ben 6.561 (cioè più di uno su quattro) erano irreperibili alla fine dell'anno. Quindi, con un tempo di permanenza medio in Italia di sei mesi, uno su quattro è sparito. Come scritto anche oggi da importanti quotidiani, è verosimile che la maggior parte dei giovani che si rendono irreperibili se ne vada per volontà propria: chi vuole andare in qualche altro Paese, chi ricongiungersi ai parenti da qualche parte in Italia o all'estero, chi non sopporta le regole sulla residenza dove devono stare (vedremo anche che hanno altri modi per far capire che non sopportano queste regole), chi si unisce alla piccola malavita. Le sorti sono varie. Come ho detto, il numero è di circa 6.500.

C'è però chi parla anche di attività a loro danno, ossia di una situazione ben diversa da quella che vede l'allontanamento per volontà dei ragazzi. C'è addirittura chi dice che queste persone vengano usate per il traffico di organi. In altre parole, vengono uccise per prelevarne gli organi e venderli in qualche mercato nero. Si tratta di cose orribili che bisogna contrastare con ogni sforzo.

Tuttavia, proprio per tutelare i minori che arrivano in Italia in condizioni difficili e degne di doverosa tutela, non si può equiparare a chi è in queste condizioni chiunque venga nel nostro Paese e dichiari di avere meno di diciotto anni di età. Si tratta di una cosa evidentemente insostenibile. Anche in Italia abbiamo persone che necessitano di assistenza: pensiamo agli invalidi e a chi ha bisogno di un sostegno particolare. Ma cosa succederebbe - in verità è già successo parecchio - se decidessimo che per avere pensioni di invalidità, sostegno, assegni e agevolazioni ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fosse sufficiente l'autodichiarazione? Cosa succederebbe se bastasse dichiarare di essere invalido, o di avere un familiare disabile che ha bisogno di cure? Si concederebbero così permessi di assentarsi dal lavoro, accompagnamento, pensione di invalidità e via dicendo. Cosa succederebbe?

Lo stesso principio - sembra una cosa neanche elementare, ma ovvia e non ci dovrebbe neanche essere bisogno di dirlo - dovrebbe essere applicato a coloro che affermano di essere minori in pericolo. Invece, questo disegno di legge non si occupa minimamente di tale possibilità. Per tale provvedimento tutti coloro che si dichiarano minori e giungono nel nostro Paese devono essere trattati esattamente come un cittadino italiano; poi vedremo che sono trattati decisamente meglio su punti anche molto delicati.

Le conseguenze di tale approccio totalmente irrealistico sono molto gravi, innanzitutto partendo dal punto che ha suscitato l'attenzione di tutti - e tutti hanno sollecitato l'approvazione di un provvedimento su questo particolare problema -, ossia dare soccorso a coloro che ne hanno bisogno. Poiché costoro si trovano mescolati a coloro che non hanno alcun bisogno, evidentemente l'assistenza sarà molto scarsa. Questa legge stanzia pochissimi soldi e solo per l'assistenza legale di queste persone. Preciso che l'assistenza legale viene data anche nel caso tali persone siano accusate di omicidio o di qualunque reato: lo dice chiaramente l'articolo che si occupa di tale aspetto, e già questo dovrebbe farci riflettere un po'.

Inoltre, ci sono tanti altri punti sottolineati dal relatore e da altri. Ad esempio, si sostiene che esiste il fondo per le politiche sociali che stanzia 380 milioni per un aspetto e 188 milioni per un altro. Sì, ma sono fondi già esistenti e - come sanno tutti coloro che se ne occupano, ma anche tutti coloro che, pur non occupandosene minimamente, parlano con un sindaco che gli spieghi la situazione - sono di gran lunga insufficienti già oggi, anche solo per occuparsi degli italiani.

Gli arrivi vengono indubbiamente sollecitati con questo provvedimento, che una senatrice della maggioranza ha definito «all'avanguardia in Europa». In altre parole, nessun altro in Europa è così

folle da garantire in modo così indiscriminato e generoso qualunque cosa a tutti coloro che vengono in Italia dichiarandosi minori. Con i nuovi arrivi tale fondo sarà ulteriormente saccheggiato e sfruttato per dare assistenza sia a chi ne ha bisogno, e su questo siamo d'accordo, sia a chi non solo non ne ha bisogno, ma avrebbe bisogno di ben altro.

Coloro che arrivano nel nostro Paese e si dichiarano minorenni non accompagnati magari hanno i genitori (di solito il padre perché sono quasi tutti i maschi) accanto a loro sul barcone, ma dichiarando di non avere i genitori fruiscono di tali benefici; e non si può neanche minimamente indagare se davvero siano soli o se davvero siano minorenni. Con questo criterio vengono accolte tantissime persone.

Ebbene, se ci fosse qualche dubbio, basterebbe consultare i dati dei Ministeri dell'interno e della giustizia secondo i quali nel 2015 sono stati compiuti 17.000 reati da minori stranieri. Ovviamente i reati sono stati molti di più perché la maggior parte di essi vede l'autore non identificato, e questo vale per i reati in generale, e non credo che proprio i minori stranieri che delinquono si facciano beccare tutte le volte. Ad ogni modo, 17.000 reati sono ascritti personalmente a minori stranieri. Tra questi ci sono 32 omicidi: ogni undici giorni una persona nel nostro Paese viene ammazzata da un minore straniero, al quale però vogliamo dare qualunque privilegio. Magari non si tratta di un minore, ma ha solo dichiarato di esserlo; sta di fatto che utilizza questi benefici.

Di tali omicidi stranamente non si sente parlare, perché non vanno d'accordo con l'agenda dei grandi mezzi di «disinformazione» (che dicono di essere di informazione), e dunque non se ne parla. A questi si aggiungono 54 tentati omicidi, cioè più di uno alla settimana. Nell'ultimo anno ci sono state 268 violenze sessuali compiute da minori stranieri nel nostro Paese. Ogni cinque giorni, quattro vedono una violenza sessuale compiuta da un minore straniero, mentre il quinto giorno no. Ma si rimedierà presto a questo quinto giorno, perché con l'afflusso che ci sarà aumenteranno tali reati. Non è questione di fare differenze: se coloro che già ci sono hanno questo indice di criminalità, è ovvio che gli altri avranno lo stesso indice. Dove stia la possibilità anche lontana e teorica che così non sia, non si capisce. Ogni giorno questi giovani compiono dieci reati contro il patrimonio (accertati, poi ci sono tutti quelli non accertati) e cinque reati proprio nei centri di accoglienza. Come è possibile, di fronte a queste cifre, far finta che queste siano tutte persone assolutamente prive di qualunque pericolosità?

A tutto questo si risponde con una legge in cui si accoglie chiunque; non ci sono limiti, non c'è alcuna persona che abbia la responsabilità di rilevare e sollecitare una perizia nel caso vi siano sospetti fondati che un immigrato abbia più di diciotto anni.

Il Sottosegretario ci ha detto che, se sono terroristi, vengono trattati come tali.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma lo ha detto rispondendo a un passaggio in cui c'è scritto che non possiamo neppure provare ad accertare l'identità di queste persone, magari parlando con le autorità diplomatiche o consolari del loro Paese, perché basta che loro dicano che non gradiscono e non lo si fa.

Signori della maggioranza e del Movimento 5 Stelle, che votate compatti queste cose, i cittadini italiani patiranno le conseguenze - e le stanno già patendo - di questo sciagurato voto. Noi ci proponiamo di porre rimedio, non appena sarà possibile, cambiando queste leggi folli e difendendo gli italiani e gli stranieri bisognosi, non gli stranieri che vengono nel nostro Paese per approfittarne e senza risolvere, anzi aggravando, i problemi dell'Africa dalla quale, in gran parte, provengono. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti della Scuola secondaria di

primo grado «Oddo Bernacchia - Maria Brigida» di Termoli, in provincia di Campobasso, che sono oggi in visita al Senato e che assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 17,57)

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signora Presidente, credo che sarebbe giusto affrontare questo dibattito senza usare toni emotivi. È stata più volte invocata, anche dalle opposizioni, una moderazione e sono d'accordo, perché basterebbero le cifre disponibili per commentare cosa intende fare il disegno di legge. Certo, sorprende non poco sentire coloro che hanno fatto appello a non usare toni emotivi, poi, rappresentare in quest'Assemblea quella che a me sembra più una sceneggiatura di film da Oscar. Abbiamo sentito poc'anzi sostenere addirittura che ogni dodici minuti un minore straniero uccide un italiano. Non so da dove vengano fuori queste cifre: 268 violenze sessuali, ogni giorno dieci reati nei confronti degli italiani; queste sono le cifre riportate poc'anzi.

Vorrei riportare un minimo di razionalità in questo dibattito citando, invece, le cifre ufficiali dell'UNICEF, da cui dobbiamo partire per capire chi sono questi minori non accompagnati. Poco giorni fa, nel febbraio 2017, l'UNICEF ha pubblicato il rapporto «Un viaggio mortale per i bambini» («A deadly journey for children») e, partendo dal presupposto che ci sono 50 milioni di migranti nel mondo, riferisce che ce ne sono 256.000 che hanno attraversato l'anno scorso il deserto della Libia. Di questi, il 9 per cento erano bambini non accompagnati, che hanno subìto violenze, maltrattamenti, la carcerazione nei centri di detenzione istituiti in Libia.

Tra i 181.436 arrivi in Italia, 28.233 erano bambini, nove decimi dei quali non erano accompagnati. 4.759 è il numero dei morti nel Mediterraneo, di cui 700 erano bambini, che qualcuno vuole descrivere come persone che vengono qui a uccidere gli italiani e a fare rapine. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è il percorso che hanno fatto questi bambini. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Io invoco innanzitutto il rispetto, il rispetto, il rispetto per queste persone! Non possiamo insultarle, basta! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

Ci sono 7.700 migranti in Serbia, il 10 per cento dei quali sono bambini. Secondo il rapporto di Migrantes, questi bambini si prostituiscono per 2.000 dinari al giorno (17 dollari) per sopravvivere, non certo per cercare piacere.

Qualcuno ha citato i bambini non accompagnati come se fossero scolaretti in gita, che si sono forse un po' persi o hanno perso i genitori; è stato detto che dobbiamo ricongiungerli ai genitori, prima di accettarli in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questi sono ragazzi, ragazze, bambini o adolescenti, coloro che hanno la fortuna di sopravvivere ai naufragi, costretti a prostituirsi per cercare di sopravvivere, perché non hanno di che vivere e di che mangiare. Questa è la situazione che noi vogliamo affrontare con questo disegno di legge.

Il Papa ha scritto che tra i migranti i bambini costituiscono il gruppo più vulnerabile, perché, mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce. La precarietà li priva di documenti. L'assenza di adulti che li accompagnano impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire. Io credo che oggi tutti i senatori e le senatrici che voteranno a favore di questo provvedimento vogliano alzare la loro voce per far sentire la voce di questi bambini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

In tal modo i minori migranti finiscono facilmente nei livelli più bassi del degrado umano, dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell'abuso è dura da spezzare. In realtà, signora Presidente, si pensa sempre a questi bambini con accezioni negative: sono non adulti, non italiani, non accompagnati. Cioè li definiamo per ciò che non sono. Noi dovremmo guardare a loro come si guarda ad ogni bambino, come si guarda ad ogni giovane e ad ogni persona all'alba della sua vita, cioè come speranze di un mondo nuovo e migliore, come risorse, come persone che, se avessero una *chance*, potrebbero diventare risorse strategiche di una società tollerante,

dialogante, rispettosa e curiosa delle reciproche differenze. Questo richiede un atteggiamento di accoglienza, di accudimento e di protezione di queste vite in erba. Questo è ciò che si propone di realizzare questo disegno di legge.

Ciò corrisponde non soltanto all'interesse dei minori, di questi individui, di queste persone, ma anche ad esigenze di tutela della società, che, creando condizioni di maggiore giustizia ed equità, pone le condizioni per una maggiore legalità e una maggiore sicurezza anche per i nostri cittadini. Chi si oppone alla cultura dell'accoglienza sospinge questi giovani verso una clandestinità più oscura, li consegna nelle mani delle organizzazioni criminali, li obbliga a vivere di espedienti per sopravvivere e alimenta i traffici illeciti. Chi si oppone alla cultura dell'accoglienza, avvalendosi magari di argomenti cavillosi e pretestuosi (come quelli che abbiamo sentito oggi sull'articolo 5, sulle procedure per il riconoscimento della minore età), ebbene costoro, magari cianciando di suggerire un capovolgimento dell'onere della prova sulla presunzione *ex lege* della minore età in caso di dubbio, creano le condizioni per nuove forme di emarginazione, di rabbia e di rivolta.

Abbiamo già visto, nelle periferie di Parigi, nel quartiere di Molenbeek a Bruxelles o nei sobborghi di Londra, dove portano queste politiche miopi ed egoiste. Noi respingiamo con forza tutte le accuse rivolte in modo becero al Partito Democratico nel corso di questo dibattito. Noi rivendichiamo il merito di una politica che, delineando un percorso organico di tutela, tocca tutti i punti critici di questo problema, cioè la procedura per stabilire la minore età, l'attivazione di una banca dati e di una cartella sociale, il diritto all'istruzione e alla salute, il diritto all'ascolto e all'assistenza legale, il diritto al ricongiungimento e le procedure di rimpatrio. La differenza che c'è tra noi e coloro che hanno agitato questi spettri è che noi dietro il volto di un bambino vediamo una speranza di vita, mentre voi dietro il volto di un bambino vedete una minaccia, voi vedete il terrorista Amri. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Malan)*.

Noi vogliamo che i terroristi come Amri vengano fermati, arrestati, condannati, espulsi. Pensiamo però che non sia tollerabile estendere, a causa di Amri, una presunzione di delinquenza a tutti i minori non accompagnati. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è imposto dai nostri principi, dai nostri valori e anche dalla nostra Costituzione. Un respingimento generalizzato non corrisponde a garantire la sicurezza, ma la compromette, perché non ci può essere sicurezza senza giustizia, giustizia tra le genti e tra gli uomini.

Signora Presidente, vado a concludere. Noi dobbiamo approvare questo disegno di legge, ma non dobbiamo dimenticare di dover agire sulle cause. Quindi dobbiamo innanzitutto impegnarci in futuro a non vendere armi alle fazioni in conflitto e cominciare a fare una seria politica di pacificazione nelle aree da cui provengono i rifugiati *(Applausi dal Gruppo PD);* agendo, quindi, non sulle vittime, ma sulle cause reali che obbligano le persone a fuggire abbandonando le loro case. Dovremmo ritornare ai principi ispiratori della legge Turco-Napolitano, cercando di creare dei flussi governati e ordinati di persone che possono venire e ritornare nel loro Paese. Dobbiamo creare dei corridoi umanitari.

Bisogna dire no alla criminalizzazione della clandestinità, perché, tra l'altro, non vi sono mezzi legali per entrare in Italia. Sostenere che tutti i migranti sono dei criminali perché sono clandestini è ipocrita, perché non c'è alternativa a venire in Italia se non tramite mezzi clandestini. E questo noi non possiamo farlo. In definitiva, il modo in cui rispondiamo a questa crisi sarà il riflesso della nostra umanità e dei nostri valori.

Ha detto don Milani: «Voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri e allora - e io faccio mie queste parole, e credo che con me tutto i senatori del Partito Democratico le facciano proprie - io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi, da un lato, e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri».

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico a questo disegno di legge. *(Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni)*.

MARINO Luigi *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARINO Luigi *(AP (Ncd-CpE))*. Signora Presidente, ho votato diversi emendamenti presentati questa mattina e ieri dalle opposizioni, quasi esclusivamente quelli dall'articolo 1 all'articolo 5, perché la sostanza di questo disegno di legge è, in effetti, racchiusa tra questi due articoli.

Il nodo di questo disegno di legge, il contendere di questo disegno di legge, non sono i minori acclarati, come ha detto bene poco fa il senatore Cociancich, verso i quali uno Stato civile, dalle grandi tradizioni solidaristiche, cristiane e laiche, quale è l'Italia, non può non essere generosamente disponibile. Il nodo, invece, è come combattere al meglio la furbizia dell'età, per la quale il maggiorenne diventa, o può diventare con questa legge, un minorenne. Il nodo è come rendere sicura l'identificazione e l'età, dando la certezza del diritto e non, attraverso il diritto, premiare i furbi che sono tanti, troppi e che se vedono davanti a loro una legge permissiva diventano ancora più furbi.

La domanda è la seguente. Non riguarda la tutela dei minori che per me, personalmente, è fuori discussione. La domanda è un'altra. Al netto dei minori acclarati, questa legge è rigorosa? Mette paletti seri e tali da rendere sconveniente compiere un atto furbo ed illegale? La mia risposta è no. Questa legge è una legge dell'apparenza. Questa legge è stata scritta in modo tale da apparire sì rigorosa, ma rigorosa non è. Essa mette invece, nelle mani di registi occulti e abili, la possibilità di evadere proprio la stessa legge, di rendere un maggiorenne minorenne.

All'articolo 5 ho contato sette cancelli che apparentemente sono chiusi da lucchetti. Ma questi lucchetti hanno un meccanismo autosbloccante, per cui l'adulto furbo che si spaccia per minorenne riesce ad arrivare indenne al comma 8 dell'articolo 5. E attraverso il comma 8 dell'articolo 5 facciamo entrare maggiorenni e li facciamo diventare minorenni. Quindi, non dobbiamo poi meravigliarci delle statistiche.

Concludendo, io esprimerò un voto contrario, che tuttavia non è assolutamente un voto contrario allo spirito di questa legge o all'assistenza dei minori. Io esprimo un voto contrario a un pensiero che approccia in modo arrendevole, rassegnato e confuso il fenomeno migratorio.

AUGELLO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AUGELLO *(CoR)*. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione il dibattito, ho votato per diversi emendamenti che sono stati bocciati dalla maggioranza e sono stato a lungo indeciso su cosa votare alla fine di questo dibattito. Poi, l'intervento del collega Cociancich ha aperto la mia coscienza, per cui ho deciso di astenermi (il che vuol dire esprimere un voto contrario in questa circostanza) perché questa retorica, colleghi del Partito Democratico, è insopportabile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Non è più sopportabile che su problemi seri, in un Paese in cui intorno alla questione dell'immigrazione e dei rifugiati succede di tutto, come purtroppo dimostra l'indagine della magistratura, e dove strutture contigue a questo o a quello schieramento politico (certamente non per colpa sua, collega Cociancich), fanno affari su queste storie finché non vanno in galera (perché questo succede), vi sia questa retorica. Non è più sopportabile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vi dovete rassegnare al fatto che qualcuno - come il collega che mi ha preceduto - pretenda che ci sia un minimo di deterrenza e di differenza nel trattamento tra un minore, che minore è e accetta di far verificare la sua condizione di minore per avere l'accoglienza, e quello che minore non è e vuole violare le norme e le leggi per entrare nel nostro Paese, e qualcuno vi chieda e chieda a quest'Assemblea di fare in modo che il primo sia accolto e il secondo non lo sia. Dovete rassegnarvi, perché è un'obiezione ragionevole. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e delle senatrici Bignami e Simeoni)*.

Posso capire le posizioni che tecnicamente sono state espresse sulla difficoltà, rispetto al quadro legislativo e costituzionale che c'è in questo Paese, di far valere questa differenza. È un'obiezione ragionevole, ma non è un'obiezione sostenere che chi chiede di introdurre una differenza tra queste due figure è ciò che lei ha raccontato, collega Cociancich: uno che vuole mangiare i bambini, che, peraltro, anche storicamente, è più attitudine della sua parte che di quella che le si contrappone. *(Applausi dai*

Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut). O, peggio ancora, che sia una persona insensibile o una persona con tendenza a delinquere rispetto alla Costituzione.

Questo tipo di atteggiamenti inducono me a votare l'astensione, perché tecnicamente mi consente di svolgere questo intervento in dissenso ed è un voto contrario, ma attenzione: fuori di qui questi atteggiamenti inducono una parte del Paese a pensare che c'è un dialogo tra sordi tra le istituzioni del Paese, perché questa faccenda non è il romanzo che voi state raccontando con l'*happy end* finale e con gli oppressi e gli oppressori. Questa è una situazione in cui vi è un Paese con 60 milioni di abitanti che è in seria difficoltà ed è in prima linea di fronte alla pressione di milioni e milioni di persone che chiedono di entrare in Europa. Questa è la situazione: con un Governo che non viene a capo della situazione in Libia, che non è in grado di garantire stabilità in quel settore, che non è in grado di avere la solidarietà dell'Unione europea su questa materia e che quindi è estremamente carente per poter dare lezioni di morale agli altri. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

Questa è la situazione e per questo, con tutto il cuore, signora Presidente, mi asterrò.

PRESIDENTE. procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2583, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1295.

Discussione dei disegni di legge:

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)*

(2241) ***BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare***

(2437) ***LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 18,15)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, 2241 e 2437.

La relatrice, senatrice Parente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,15)**

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea è un provvedimento atteso da molto tempo che, finalmente, dà una risposta a questioni annose la cui soluzione non è più procrastinabile. Questa legge è necessaria, perché c'è l'esigenza di dare al Paese un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, ovvero il reddito di inclusione, una misura strutturale, con carattere universale e sottoposta alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE). Si tratta di una misura di contrasto della povertà intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, nonché una misura di contrasto dell'esclusione sociale. La misura deve consistere in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali, mediante un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, e deve essere garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale. Nella definizione del beneficio si terrà conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione dello stato di povertà.

È proprio l'impegno, che si concretizza nel progetto personalizzato, a fare di questa misura uno strumento che supera la visione assistenzialista - radicata troppo spesso, purtroppo, nel nostro Paese - per mettere al centro la persona nel rispetto della sua dignità. Il progetto deve essere predisposto da una *équipe* multidisciplinare, costituita dagli ambiti territoriali, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, sulla base di una valutazione del bisogno, di una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti, di un'attenta definizione degli obiettivi e di un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente.

In questi anni si sono succedute numerose misure di contrasto alla povertà, con carattere sperimentale, provvisorio, localistico o regionale, limitate a determinate zone del Paese. Per quanto importanti, queste misure non hanno risolto il problema della povertà assoluta in Italia, oggi arrivato a livelli insostenibili. Basti pensare che l'ISTAT ha stimato i soggetti in povertà assoluta, nell'ultimo rapporto sulla povertà in Italia del 14 luglio 2016, in circa 4.600.000 unità e in 1.582.000 famiglie. Con questa misura, per la prima volta si istituisce una misura nazionale, per cui una persona in difficoltà che abita in Veneto viene aiutata e supportata nella stessa maniera di una persona in difficoltà in Campania e viceversa.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT in Commissione lavoro, previdenza sociale, il presidente Alleva ha sottolineato che, per quanto concerne il profilo dei poveri assoluti, il cambiamento più evidente ha riguardato la crescente vulnerabilità dei minori, legata alle difficoltà dei giovani adulti, anche al Centro-Nord, nel sostenere il peso economico della prima fase del ciclo di vita familiare.

Il provvedimento tiene quindi insieme la bontà e la necessità di una misura nazionale, che diventa un livello essenziale delle prestazioni, con la previsione di un percorso di prossimità. In Commissione, maggioranza e opposizione hanno svolto una profonda discussione di merito sull'approccio alle politiche di inclusione. Questo è un dibattito che avviene anche a livello internazionale. In Commissione ci si è soffermati, in particolar modo, su un aspetto del provvedimento in esame, ovvero sulla novità consistente nel fatto che il percorso che porta il soggetto fuori dalla povertà è un progetto di inclusione, intesa come una serie di interventi precisi di accompagnamento e di cura delle persone. La fuoriuscita dalla povertà non è solo un fatto di reddito - pure necessario - ma è soprattutto una questione di uscita da un certo tipo di vissuto, che si concretizza troppo spesso in un degrado esistenziale. Quindi, non servono solo risorse, ma occorre aiutare le famiglie a mandare i bambini a scuola e dal pediatra e aiutarle nel superamento di situazioni difficili. Occorre andare avanti, superando questo stato di cose e ciò è possibile grazie all'investimento che il Governo ha fatto con la legge di stabilità per il 2016, che ha stanziato un miliardo di euro a regime, a decorrere dal 2017, da assegnare al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e con la legge di stabilità per il 2017.

Quindi, oggi le risorse del Fondo per la lotta alla povertà sono pari a 1.180 milioni di euro per il 2017 ed a 1.204 milioni a decorrere dal 2018, e la legge prevede, appunto, l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il disegno di legge prevede, altresì, che alla realizzazione dei progetti personalizzati concorrano anche le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020.

Proprio mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - adottato con cadenza triennale - sarà possibile un graduale incremento del beneficio e una estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a cinquantacinque anni in stato di disoccupazione, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per effetto degli interventi di riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

Ed è proprio il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà il secondo punto su cui si basa l'impianto del provvedimento. Il riordino riguarderà le prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto alla povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario. Si tratta, quindi, del riordino delle attuali misure della *social card*, del Sostegno inclusione attiva e dell'ASDI. Per tutte queste prestazioni è previsto il graduale assorbimento nella futura misura unica, prevedendo altresì un periodo transitorio di tutela per i beneficiari della *social card*. Forse può sembrare una cosa scontata, ma vorrei sottolineare l'importanza di questo riordino che supera finalmente la stratificazione delle norme, dando una risposta chiara e trasparente alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Anche per questo motivo la Commissione lavoro del Senato ha approvato il disegno di legge nella versione deliberata dalla Camera, senza apportare ulteriori modifiche. Grazie al lavoro svolto in entrambi i rami del Parlamento e all'accoglimento di numerose istanze dei soggetti auditi - solo nella Commissione lavoro del Senato ci sono state 14 audizioni - il testo oggi all'esame dell'Assemblea è un testo definito e circostanziato nei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per scrivere i decreti legislativi.

In Commissione lavoro sono stati accolti alcuni ordini del giorno, della maggioranza e delle opposizioni, che impegnano il Governo a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di legge delega, alcuni aspetti: un ordine del giorno della maggioranza ha impegnato il Governo a stabilire che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia effettivamente carattere di universalità, prevedendo, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti, lo stanziamento delle risorse necessarie per rendere concretamente realizzabili l'incremento graduale del beneficio, l'estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di adeguati servizi per l'inclusione, nell'ambito di un Piano nazionale di contrasto alla povertà di durata pluriennale; a valutare infine l'opportunità di considerare l'incidenza dei costi dell'abitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio.

Abbiamo approvato, inoltre, un ordine del giorno delle opposizioni, la cui prima firmataria è la senatrice Catalfo, che ha impegnato il Governo a reperire, mediante specifici provvedimenti legislativi, fatte salve le esigenze di finanza pubblica, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.

Un altro ordine del giorno delle opposizioni, il cui primo firmatario è il senatore Barozzino, ha impegnato il Governo a incrementare - cosa fondamentale - i trasferimenti a favore degli enti locali e dei centri per l'impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l'erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.

Sia Alleanza contro la povertà - soggetto importante, nell'interlocuzione con il Senato - con un appello lanciato il 28 dicembre scorso, che la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, hanno sollecitato il Senato a una rapida approvazione della legge delega e a una contestuale predisposizione del Piano nazionale contro la povertà nel quale specificare tutti i passaggi attuativi da compiere per l'introduzione di un reddito di inclusione universale.

Il Governo, in sede predisposizione dei decreti legislativi, dovrà prevedere un collegamento molto forte tra servizi sociali, centri per l'impiego e ruolo dell'ANPAL, garantendo la presenza dei centri per l'impiego nella *équipe* multidisciplinare. Dopo l'approvazione del provvedimento all'esame di questa Assemblea, l'Italia non sarà più l'unico Paese europeo nel quale lo Stato non fornisce un aiuto alle persone in povertà assoluta. Tante famiglie indigenti avranno così la possibilità di ricevere un sostegno pubblico per costruirsi un futuro migliore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE: Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

CATALFO, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia è ancora dotata di un *welfare* caratterizzato da un ritardo strutturale in relazione ai mutamenti che stanno avvenendo nel mercato del lavoro, un *welfare* notevolmente frammentato, con vaste fasce di popolazione ampiamente tutelate e, dall'altra parte, segmenti di popolazione completamente esclusi da qualsiasi tipo di intervento di sostegno al reddito, un *welfare* che non prende in considerazione le recenti trasformazioni sociali e tecnologiche.

Anche il nodo tra disuguaglianza e cattiva flessibilità è determinante. Negli ultimi due decenni la disuguaglianza è aumentata di pari passo con l'aumento della flessibilità del lavoro. In particolare, l'Italia si colloca tra i Paesi con maggiore disuguaglianza e maggiore flessibilità del lavoro.

Un mercato del lavoro realmente inclusivo dovrebbe fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui le imprese decidono di investire e richiedono competenze, creare programmi di reinserimento integrati e seguiti dai centri e dalle agenzie per l'impiego attraverso una ricerca attiva e meccanismi di incentivi del lavoro convergendo verso la media dell'Unione europea, pari al 2,5 per cento. All'interno di tale spesa, inoltre, deve essere aumentato il sostegno al reddito, pari in Italia allo 0,8 per cento del PIL contro una media dell' Unione europea pari all'1,5 per cento.

Il disegno di legge in esame si configura come una misura insufficiente a garantire un livello di vita dignitoso a tutti coloro che oggi vivono in una condizione di povertà e di fatto non si pone l'obiettivo di trovare strumenti realmente universali di lotta alla povertà nel medio e nel lungo periodo.

Per tale motivo è del tutto evidente l'impossibilità di configurare tale misura come un reddito minimo, essendo gli stanziamenti assolutamente insufficienti persino a coprire l'intera platea di persone in condizione di povertà assoluta (4.600.000 cittadini italiani) e, dunque, a maggior ragione, quelle in povertà relativa, compresi disoccupati, inoccupati, giovani NEET e *working poor*.

Inoltre, si rileva che il disegno di legge prevede una delega molto ampia, con principi e criteri direttivi che sarebbe stato opportuno definire in modo più dettagliato e che, purtroppo, il Governo e la maggioranza non ci hanno permesso di modificare in alcun modo, in quanto il disegno di legge di fatto è stato blindato qui in Senato.

È evidente l'eccesso di delega in quanto nel provvedimento non viene individuata con chiarezza la soglia d'intervento; così facendo il Governo avrà piena libertà di stabilire chi è povero e chi non lo è, senza dover necessariamente tener conto di soglie definite *ex ante* come, ad esempio, la soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC). La capienza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale risulta per noi del tutto inadeguata alle esigenze della popolazione. È poco più di un miliardo.

Le misure indicate nel provvedimento all'esame non rispondono in concreto agli obblighi imposti dall'Unione europea che a riguardo, con diverse raccomandazioni e comunicati (già dal 1992), invita gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede la costituzione di un organismo di coordinamento per gli interventi e di monitoraggio sull'attuazione della misura. Ci si chiede, peraltro, perché funzioni di verifica non siano state affidate piuttosto ad organismi già esistenti come l'INAPP, che hanno già dimostrato di

possedere le competenze adeguate per assolvere tali compiti.

Il provvedimento svela inoltre la ormai palese e dichiarata volontà di demandare all'attore privato ampie competenze riguardanti l'assistenza sociale. A tal proposito si ricorda che nella legge n. 328 del 2000 è già contemplato il ruolo del terzo settore sia nel rispetto del principio di sussidiarietà sia nel rispetto delle consuete forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti del terzo settore di cooperare con gli enti territorialmente competenti.

Con altrettanta fermezza sollecitiamo Parlamento e Governo a valutare attentamente l'utilizzo dell'ISEE quale parametro di riferimento per l'accertamento delle condizioni di accesso al beneficio previsto dal disegno di legge in discussione: a più riprese nel corso dell'attuale legislatura, abbiamo segnalato la inadeguatezza del nuovo ISEE a certificare la reale situazione economica delle famiglie. All'esito della prima applicazione, è stato segnalato che il nuovo ISEE ha di fatto escluso dall'accesso a prestazioni agevolate milioni di famiglie che invece ne avrebbero bisogno; famiglie con situazioni di disagio che l'ISEE non è in grado di valutare adeguatamente; famiglie con tanti figli che l'attuale scala di equivalenza dell'ISEE non è in grado di tenere in opportuna considerazione. A tal proposito sollecitiamo il Governo a rivedere le memorie ISTAT depositate sull'Atto Senato 1919 che più si avvicina al disegno di legge delega del Governo.

Ciò che deve essere assolutamente escluso nell'esercizio della delega è che si riduca il numero degli aventi diritto e che si tenda a fare cassa attraverso l'eliminazione di altre misure di protezione sociale (per esempio, assegni familiari, detrazioni per familiari a carico).

Ulteriore preoccupazione desta la grossa mole di lavoro che 1'applicazione della misura implica a carico delle amministrazioni, in particolare quelle comunali, e delle relative risorse per farvi fronte. A questo proposito - lo abbiamo fatto anche in Commissione - invitiamo il Governo a rivedere tutte le criticità che presentò il reddito minimo di inserimento nell'atto della sua sperimentazione.

I Comuni, con le poche risorse a disposizione, dovranno prendere in carico tali situazioni disagiate, creare dei progetti sociali, monitorarli, coordinarli, a fronte dei continui e ingenti tagli registrati negli ultimi anni. Questo è stato fatto presente anche da un esponente non dell'opposizione ma della maggioranza, che è venuto in audizione per portare la parola dei Comuni italiani. A tal proposito, si deve inoltre osservare come il disegno di legge in esame non preveda misure concrete volte a garantire la continuità e il rafforzamento dei servizi sociali e delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego.

II Movimento 5 Stelle sostiene da sempre, come tutti sapete, la necessità di inserire nel nostro ordinamento una misura come il reddito di cittadinanza condizionato alla soglia di povertà e a interventi di politica attiva. Per il Movimento 5 Stelle, quindi, uno strumento che possa dirsi sul piano fattuale veramente efficace deve avere requisiti ben specifici: la misura deve essere condizionata alla soglia di rischio di povertà elaborata da Eurostat, fissata al 60 per cento del reddito disponibile equivalente mediano nazionale; prevenire le situazioni di grave privazione materiale e far uscire le famiglie da tali situazioni. Per contrastare in modo efficace la trappola della povertà, il complesso delle misure di sostegno al reddito deve essere fortemente condizionato dagli investimenti nelle politiche attive del lavoro e in particolare nei servizi sociali e nei servizi per l'impiego pubblici; investimenti mai fatti in questi quattro anni di Governo, malgrado ve ne fosse la possibilità nell'ambito della discussione sul *jobs act.*

Per le persone in età lavorativa è necessario prevedere l'obbligo della partecipazione a reali misure di sostegno per incoraggiare l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro quali: percorsi di formazione e riqualificazione professionale, ricerca attiva del lavoro, percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo. In riferimento agli ultimi due punti, il Movimento 5 Stelle propone anche una seria riforma dei centri per l'impiego nell'ottica di rendere pienamente operativi tali organi statali, già esistenti, ma scarsamente efficienti, e renderli, quindi, finalmente produttivi.

La garanzia di un reddito minimo è compresa nella prima stesura del pilastro dei diritti sociali e, durante la conferenza ad alto livello tenutasi a Bruxelles il 23 gennaio 2017, a conclusione della consultazione pubblica su questo tema, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker,

ha ribadito che misure di reddito minimo dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri. Inoltre, nell'allegato alla comunicazione della Commissione europea sul pilastro europeo dei diritti sociali, si può leggere - cito le testuali parole - che «la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali, però, figurano l'inadeguatezza della prestazione (che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà), una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure». Queste caratteristiche negative, scritte proprio dalla Commissione, sono tutte comprese nel disegno di legge che in questo momento il Governo sta portando all'esame dell'Assemblea. Riprendo le parole della relatrice Parente, per dire che è quindi molto difficile uscire da un certo tipo di vissuto, in quanto vi è proprio un'inadeguatezza della misura in oggetto.

In conclusione, rispetto al tema della povertà, riteniamo che con l'approvazione di un disegno di legge così come configurato, l'Italia rimarrà comunque drammaticamente indietro rispetto al resto d'Europa e rispetto ai principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, continuando ad essere l'unico Paese insieme alla Grecia a non aver mai previsto forme definitive ed efficaci di sostegno del reddito. Il Governo, con tale disegno di legge, continua a considerare la lotta alla povertà in modo marginale, non inserendola in un ragionamento più ampio sulle politiche di redistribuzione, avendo proceduto ancora una volta in un'ottica di *welfare* sempre più spostato sul terreno dell'assistenza e meno su quello dei diritti sociali.

A differenza della misura introdotta dal Governo, la soluzione proposta dal Movimento 5 Stelle nel disegno di legge n. 1148, sull'istituzione del reddito di cittadinanza (che questo Parlamento ha evitato in tutti i modi di discutere), individua in maniera specifica i beneficiari della misura, offrendo ai cittadini italiani sia il sostegno economico, sia la concreta possibilità di tornare a fare parte della società e del mondo del lavoro nel pieno rispetto dei principi solennemente sanciti dalla Carta costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiedo di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

PRESIDENTE. Colleghi, nella discussione sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per oppormi alla questione sospensiva, avanzata dal collega Candiani, perché mi sembra assolutamente inopportuna e impropria visto il tema che stiamo trattando. Credo che in questo momento l'Assemblea aspetti di pronunciarsi, di aprire un dibattito su un argomento che le due relatrici di maggioranza e di minoranza hanno ben introdotto.

Si tratta di un tema che proviene dal Paese, che in questo momento chiede alla politica di approfondire la materia delle politiche attive nei confronti delle situazioni di disagio che, in particolare in alcuni settori e aree dell'Italia, oggi richiedono risposte più pronte e mirate rispetto a bisogni che negli ultimi anni sono profondamente cambiati.

Davvero pregherei il collega di rinunciare alla sospensiva, altrimenti preannuncio il voto contrario del Partito Democratico.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, anche io vorrei intervenire per esprimere la contrarietà del Gruppo sulla questione sospensiva che è stata presentata e di cui non si vede proprio la ragione. Il disegno di legge di cui stiamo parlando è stato trattato in Commissione per un numero rilevante di mesi; c'è stato tutto lo spazio per svolgere un confronto ampio e approfondito, con tutte le audizioni

del caso; gli emendamenti sono stati discussi e noi tutti riteniamo che il tema sia di grandissima rilevanza e urgenza.

Per quanto, come diremo meglio domani, possiamo considerarlo un primo passo molto importante e significativo di un percorso di più ampia portata, si tratta però di un passaggio estremamente urgente. Peraltro, dal momento che interviene su casi particolarmente estremi di bisogno, cioè quelli che interessano i minori, i quali rappresentano la piaga nella piaga della povertà del nostro Paese, credo che non ci sia assolutamente bisogno di una sospensiva, pertanto noi siamo assolutamente contrari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19,01.

(La seduta, sospesa alle ore 18,41, è ripresa alle ore 19,02).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2494 , 2241 e 2437 >(ore 19,02)

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, tenuto conto degli argomenti espressi, sono convinto di ritirare la richiesta di sospensiva. *(Applausi del senatore Calderoli)*.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, senatrici, sono convinta che oggi per tutti noi sia una giornata importante, non solo perché soltanto pochi minuti fa abbiamo approvato una legge importante e giusta per i minori non accompagnati, ma anche perché entriamo nel merito di un disegno di legge delega, molto atteso, molto giusto, molto condiviso, per il quale ci siamo adoperati in Commissione lavoro con i colleghi della Camera, al fine di rispondere a un'esigenza sociale importante.

Oggi, quindi, inizia l'*iter* finale dell'approvazione del disegno di legge delega relativo al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, collegata, come ricordava la relatrice Annamaria Parente, alla manovra di finanza pubblica per il 2016. È un obiettivo di questo Governo, così come lo è stato del Governo Renzi, e di questa maggioranza, contrastare davvero e non a chiacchiere la povertà e l'esclusione sociale. Il nostro faro è l'articolo 3 della Costituzione; è quello il nostro riferimento, troppo spesso dimenticato.

Ringrazio quindi il Ministro, il Governo, il Presidente della Commissione, la relatrice e tutti i colleghi. Ringrazio anche le tante associazioni, in particolare quelle dell'Alleanza contro la povertà, che nelle

audizioni hanno ulteriormente rafforzato la mia convinzione e hanno suggerito ulteriori interventi che sicuramente potremo attuare successivamente.

Il testo rimane quello della Camera perché c'è urgenza; noi non abbiamo perso un solo giorno per corrispondere a questa urgenza e auspico che i decreti delegati e i successivi provvedimenti del Governo mantengano questi tempi brevi.

La mia esperienza nel campo sociale, da amministratrice locale e da operatrice nell'associazionismo, mi porta a un approccio misto, certo emotivo, sensibile, ma anche molto razionale.

Se c'è una questione su cui è fondamentale essere sobri e rispettosi, questo è proprio il campo della povertà. Mandela diceva che sconfiggere la povertà non è un atto di carità, ma è un atto di giustizia. Noi per questo incardiniamo questo provvedimento di legge come un necessario provvedimento di giustizia, appunto in adempimento ad un articolo della Costituzione spesso dimenticato.

A volte, anche in Commissione, questo tema è stato invece un ambito di facili e patetiche invettive o di odiose proposte demagogiche. Noi ci stiamo occupando di estrema povertà da legislatori. Me ne sono occupata, insieme a tanti di voi negli anni, da cittadina con le associazioni, ma soprattutto da amministratrice di una città e di una Provincia in cui, tra il 1990 e il 2000, crollò completamente il sistema industriale, passando da 6.000 occupati a poche centinaia di occupati nel settore industriale. Chi perse il lavoro diventò immediatamente e rapidamente povero. E poi nel 2009, quando il terremoto nella mia città produsse perdita di lavoro, di casa e delle relazioni sociali. Ho avuto l'occasione, nella mia esperienza, di assistere 40.000 persone; di queste moltissime erano entrate nella categoria dell'estrema povertà. E se avessi avuto questo provvedimento, sicuramente avrei potuto fare molto meglio il mio mestiere di amministratrice.

Ho sperimentato anche la prima esperienza del reddito minimo di inserimento, con il decreto legislativo n. 98, che fu sperimentato in 39 Comuni, tra cui la mia città. Un tentativo, quello, atteso e generoso, che però purtroppo disattese le aspettative. Perché? Perché la povertà è un terreno tortuoso, perché la povertà non si soddisfa con le bacchette magiche né con soluzioni facili, perché negli anni il dramma della povertà è cambiato, perché purtroppo della povertà si sono dovuti occupare i Comuni, spesso da soli, insieme semmai al volontariato e al terzo settore. La prima esperienza però, quella del Governo Prodi con il ministro Turco, evidenziò meglio cosa si dovesse fare.

E noi di quello abbiamo fatto tesoro in questa legge delega. Mi riferisco all'importanza dell'accertamento reale del reddito delle persone e alla necessità di adottare misure non sostitutive degli ammortizzatori sociali, ma propriamente indirizzate a combattere la povertà. Questo intervento poi - come ricordava Annamaria Parente - è stato sostituito dalla *social card*, strumento anch'esso parziale. Per dare invece una risposta puntuale ci vorrà, oltre a questo provvedimento, il tempo necessario, la buona cooperazione con gli enti locali e con il volontariato. Forse bisognerà aggiustare il tiro in corso d'opera e dovremo rispondere, come cerchiamo di fare, a due domande di fondo. La povertà è legata soltanto ai processi di impoverimento motivati da questa crisi economica grave o viene anche prima ed ha ragioni sue proprie? È facile dire: piove, Governo ladro, ci sono i poveri ed è causa del Governo, senza interrogarsi invece sulle ragioni profonde. C'è poi il secondo punto. La lotta alla povertà deve essere, come proviamo a fare, un obiettivo generale, che necessita di interventi strutturali che chiamano in causa almeno quattro questioni: gli interventi per la crescita, gli interventi di politica attiva del lavoro, il *welfare* attivo e le politiche generali per la riduzione della povertà, che hanno bisogno anche di più scuola, di più università e di più cultura. Così si combatte la povertà, non dando una mancia, non dando soltanto una mancia.

Forme storiche di povertà, specie nel Mezzogiorno, si sono reiterate ed è quindi più difficile interrogarsi sulle radici profonde, mentre è più facile attribuire delle colpe a qualcuno. La marginalità sociale è una causa di povertà; lo è anche la fragilità della persona. Pensiamo ad esempio alle disabilità, alla salute mentale, alle dipendenze. Pensiamo al circuito vizioso da padre in figlio. Chi ha fatto l'amministratore lo vede. Chi opera nelle associazioni vede che spesso le generazioni, di padre in figlio, mantengono uno stato di estrema povertà.

Noi vogliamo combattere la povertà promuovendo la cittadinanza. E la povertà si deve combattere

anche promuovendo una cittadinanza attiva e creando lavoro. Il lavoro è l'elemento cruciale, ma non esclusivo.

Ecco quindi che qui si intreccia l'articolo 3 della Costituzione, che intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, con l'articolo 1 della Costituzione, perché la Repubblica è fondata sul lavoro: non sul reddito senza lavoro, ma sul lavoro; non sul non lavoro, che è una cosa aberrante e che certo può far gola perché si guadagna magari consenso.

È molto interessante il messaggio mandato dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sui lavori di cittadinanza, più che sul reddito di cittadinanza. E non è solo un problema di risorse, ma una idea di società, un modello che noi vogliamo proporre, là dove le risorse da mettere in campo devono essere utilizzate semmai per le politiche attive del lavoro, per aiutare le famiglie con i figli a carico.

I dati ISTAT, i dati della Caritas che abbiamo sviscerato in Commissione vanno messi alla base di ogni ragionamento. Il rapporto sulla povertà ci inquieta, ma ci indica anche la strada da percorrere, in una condivisione dello strumento che andiamo ad approvare che ci dice qual è la possibilità che noi abbiamo davanti. Anche l'alleanza contro la povertà ci ha suggerito delle chiavi di interpretazione, non solo del fenomeno, ma anche di soluzione dello stesso, suggerendo un piano pluriennale contro la povertà, ma anche dicendoci di non fermare la riforma.

La riforma non sistema tutto, perché la questione della povertà è complessa, ma inizia a farlo, finalmente, come bene diceva prima la nostra relatrice. Questo perché essa inserisce una misura universalistica che non c'era mai stata prima: lo vogliamo dire? Si inserisce finalmente uno strumento che supera tutti i tentativi falliti di questi anni: una misura universalistica, con graduale allargamento della platea. Sono pochi due miliardi, ma intanto ci sono due miliardi. Ci impegniamo, nella prossima legge di stabilità, ad aumentare la postazione.

Politiche del lavoro, poi, tese a contrastare la disoccupazione, in particolare quella giovanile. Proprio oggi sono usciti i bandi per Garanzia giovani e vi sono delle risorse. Bisogna intrecciare i percorsi, così come prevede questa legge delega, e superare i circoli viziosi.

È facile, molto più facile, produrre un approccio moralistico. Ci sono gli avidi banchieri, ci sono i vitalizi (che tra l'altro non ci sono più) e poi c'è il «piove, Governo ladro». È molto più semplice un approccio di questo tipo. Purtroppo, però, la povertà è una emergenza sociale vera, perché in questo Paese essa è aumentata più che in altri. In particolare, l'aumento c'è stato tra il 2008 e il 2013, con lievi correzioni negli ultimi anni.

L'Italia ha tra le più alte percentuale di ragazzi che sono in quella stravagante e grave condizione di non avere né occasione di studio né occasione di lavoro. Questi sono i nuovi poveri, nei confronti dei quali abbiamo fatto un altro intervento.

La delega, che prevede queste ed altre misure su cui bene ha relazionato la senatrice Parente, inserisce quindi una misura universale, il reddito di inclusione, da garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale, utile a contrastare la povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme di beni e servizi.

Una misura unica a livello nazionale, subordinata all'accertamento effettivo dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa, finalizzata all'affrancamento e alla condizione di libertà.

L'ambito della delega è ben definito.

Concludo dicendo che sono convinta sostenitrice di questa delega. Possiamo ulteriormente migliorare e rafforzare questa possibilità che ci siamo dati, finalmente, di varare un intervento organico su un tema di grave peso per la nostra comunità e, soprattutto, per le giovani generazioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, c'è da chiedersi: chi e che cosa è il legislatore? Un astuto arrogante, divisore e menzognero, una volta un leone, un'altra una volpe? Questa è una concezione

molto antica di colui che deve essere il legislatore o il politico di turno. E questo modello ce lo siamo portato appresso e purtroppo ne vediamo ancora degli strascichi. Questo modello è quello che, mischiato all'immoralità, ha distrutto il nostro Paese. Quindi, ogni volta ci chiediamo, Presidente: come mai non cambia nulla? Come mai (parto dagli esempi più banali e semplici) sotto casa mia c'è una buca e il mio Comune dice che non ci sono i soldi e dall'altra parte poi vediamo che in realtà, quando lo Stato vuole, i soldi li trova?

Noi siamo nati per sopravvivenza cittadina. In un certo qual senso, il Movimento 5 Stelle esiste per sopravvivenza, noi siamo nati per questo. Quando ho letto queste misure, o meglio quando ho letto il titolo di queste misure, ero felice che finalmente in Italia si potesse parlare in maniera seria di provvedimenti economici a favore degli ultimi. Poi ho cominciato a leggere quello che avete proposto, perché ovviamente mi sono detto: «Ma figurati se questi ci danno questa soddisfazione!». Che poi, dico io, in politica, quella con la «p» maiuscola, non bisognerebbe semplicemente dare o non dare soddisfazione a una parte politica, ma c'è un popolo da soddisfare: questa è la politica, quella con la «p» maiuscola. Quindi, bisognerebbe mettere da parte gli screzi, soprattutto quando si esaminano provvedimenti che riguardano il Paese, quale può essere il reddito di cittadinanza.

Avete voluto fare una misura tutta vostra per una questione che qualcuno potrebbe definire meramente politica. Magari fosse una questione politica: è una questione meramente tattica e mediatica, perché volevate spostare l'attenzione dal problema del Paese, quello di 10 milioni di poveri, alle televisioni, alle quali direte: «Abbiamo fatto il provvedimento sulla povertà; noi del PD lo abbiamo fatto, perché due miliardi sono pochi, ma lo abbiamo fatto. Poi la prossima volta lo faremo meglio!». È sempre una prossima volta! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti)*. È vero e noi siamo nati per questo: siamo nati per sopravvivere alle vostre prossime volte. Il problema è ora e subito.

Mi sono allora letto il vostro provvedimento. Ve lo leggo, perché è pure simpatico, perché poi è una delega: alla prossima volta, deleghiamo. Ma la delega che andate a fare va a intersecarsi con diversi altri provvedimenti che bisogna adottare e diverse altre interpretazioni che ogni ente è chiamato a esprimere rispetto ai provvedimenti che bisognerebbe adottare. Quindi sapete che cosa succederà? Non si farà niente, ancora una volta. Poi magari, anche se non sarà stato fatto niente, se nella prossima legislatura sarete qui - sperando che non ci sarete più - direte che avete stanziato un miliardo di euro, anche se magari è meno di quello che si stanzia oggi, ovvero una cifra che non è neanche di 2 miliardi di euro, ma di 1,8 miliardi di euro, forse, nel 2019. Direte, inoltre, che la prossima volta farete meglio: c'è sempre una prossima volta.

Voglio ora leggere alcuni passaggi della normativa. Ovviamente, nell'articolo 1, comma 1, andate a citare i principi della nostra Carta costituzionale, contenuti nel secondo comma dell'articolo 3: «Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali...». Che bello! Mi metto quasi a piangere, perché è veramente commovente. Peccato però che sono soltanto parole vuote, perché andando avanti nella lettura si scopre che il provvedimento diventa talmente farraginoso, che non se ne farà nulla. Voglio invece chiarire che il provvedimento sul reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, che proponiamo da due anni e che non avete voluto portare all'attenzione dell'Assemblea, non significa dare soldi all'ozio. Vi starete di certo domandando come sia possibile, visto che in televisione state portando avanti l'idea che il reddito di cittadinanza non si può dare, perché poi le persone stanno a casa e non vanno a lavorare. «Aiuto, c'è il Movimento 5 Stelle!», questo è quello che dite. Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle non è diritto all'ozio, ma comporta degli obblighi: io ti do i soldi, ma tu non stai a casa. Alzati dalla sedia, scendi ogni giorno e ci sarà finalmente l'intervento dello Stato, grazie ai due miliardi di euro che abbiamo messo come posta all'interno del provvedimento sul reddito di cittadinanza. Faremo funzionare lo Stato e i servizi per il lavoro pubblici e ciascuno avrà un suo *tutor*, che aiuterà ogni persona a cercare lavoro. Se in quel periodo, eventualmente, non dovesse esserci un lavoro che si confà a quella persona, la si manda a fare i corsi di formazione gratuiti, offerti dallo Stato. E se casomai non ci fossero corsi di formazione, andrà ad aiutare la propria comunità

cittadina: ci sono sempre delle persone anziane che magari hanno bisogno di qualcuno che va a fare la spesa per loro, oppure il Comune ha bisogno di togliere le erbacce. Quindi il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è uno stimolo al lavoro ed è un modo per ascoltare le persone, che non hanno più lavoro e non possono stare a casa a vegetare. Badate bene: dobbiamo ascoltare queste persone. Colleghi, non credo più neanche a chi mi dice che voi non capite come funziona la società, perché vi siete allontanati. Non è così: voi la società la capite, soltanto che siete sordi!

CARDINALI *(PD)*. Basta!

PUGLIA *(M5S)*. Quindi non accetto più che mi si dica che non avete più i piedi per terra, perché i piedi per terra li avete. Bisogna dunque capire queste persone, perché nel momento in cui si allontanano dal mondo del lavoro vanno in depressione. Si tratta di persone che non hanno più stima verso se stesse e ciò ha ripercussioni anche all'interno delle famiglie. Non possiamo dunque lasciare che queste persone siano sole ed abbandonate, ma con il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle esse avranno uno Stato che le accoglie.

Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è uno stimolo al lavoro, anche per le imprese che vogliono, in realtà, assumere queste persone. Qualcuno potrebbe pensare che un soggetto che prende il reddito di cittadinanza poi va a lavorare in nero. Non è così, o meglio, potrebbe anche farlo ma noi, in primo luogo, introduciamo una sanzione pesante: se hai preso in maniera illegittima il reddito di cittadinanza te lo tolgo a vita. Se non vuoi andare a lavorare, la prima, la seconda e la terza volta - signore mio - la prima volta posso anche capirlo, la seconda anche ma la terza volta, se tu non vai a lavorare nel momento in cui lo Stato ti trova un lavoro, vuol dire che tu non vuoi andare a lavorare, quindi ti tolgo il reddito di cittadinanza. Questo è lo stimolo al lavoro del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, non è reddito all'ozio ma è stimolo al lavoro, a diventare di nuovo cittadino di una società, di uno Stato che ti ascolta. Non è più possibile, infatti, lasciare 10 milioni di italiani in una condizione di silenzio assoluto dello Stato. Presidente, chiudo il mio intervento anche se questa era una premessa.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, le do un minuto per concludere. La premessa potrà svilupparla in altre occasioni.

PUGLIA *(M5S)*. Presidente, vorrei concludere il mio intervento lasciando a quest'Aula un auspicio: so benissimo che non lo farete mai però, quando il Movimento 5 Stelle sarà maggioranza, noi vi chiederemo una mano per risolvere i problemi dell'Italia perché a noi non interessa il colore ma interessano le idee. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento oggi all'esame dell'Aula non è quello del Movimento 5 Stelle di cui ho molto sentito parlare. Entrerò nel merito del provvedimento che realizziamo oggi perché i sogni sono belli, le utopie anche, ma noi del Partito Democratico stiamo con i piedi per terra. Non abbiamo ancora capito dove il Movimento 5 Stelle - di cui ho sentito l'amico e collega Puglia che ha fatto un intervento molto folkloristico, a mio avviso - ritiene che si possano trovare le risorse. Noi discutiamo con le risorse che ci sono con la nostra caratteristica di essere concreti e, per nostra fortuna, il Partito Democratico ha un retroterra di buoni amministratori che arrivano dal mondo reale, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni. Siamo il 40 per cento donne e, oso dire, il 70-80 per cento amministratori che hanno ben amministrato la nostra Italia, le nostre Regioni, i nostri Comuni e dunque sappiamo anche trattare di povertà. Conosciamo molto bene il sistema esistente, quindi a risorse date, con la complessità che c'è, con la frammentazione che c'è, con il fatto che non è passato il *referendum* - e anche questo complica moltissimo le cose, diciamocelo - noi, con questa concretezza, proseguiamo.

Abbiamo previsto il varo di una misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (parlo della delega), il riordino le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. Aggiungo che ai decreti attuativi ci stiamo già pensando, anzi stiamo già agendo perché, vedrete, vi stupiremo con effetti speciali: li vedrete ben presto, molto più presto di quanto voi possiate pensare, perché siamo persone

serie, molto serie e non vendiamo fumo.

AIROLA *(M5S)*. Consip!

FAVERO *(PD)*. Tali norme si inseriscono in un quadro di misure di carattere sociale e assistenziale approvate in seguito alla grave crisi economica iniziata nel 2007. Dall'inizio della crisi, secondo l'ISTAT, le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate del 155 per cento. Nel 2007 erano 1,8 milioni, oggi sono 4,6 milioni. Ma la crisi ha colpito la famiglia (ed è per questo noi ci siamo rivolti alla famiglia nella quale siano presenti dei minori) perché in dieci anni, dal 2005 al 2015, la quota di famiglia in povertà assoluta, misurata guardando i consumi delle famiglie, è raddoppiata. Nelle famiglie con due o più minori l'incremento della povertà è stato circa cinque volte più elevato che nella media nazionale. Sono cadute in povertà non solo famiglie di disoccupati e inoccupati, ma anche famiglie in cui qualcuno lavora, ma porta a casa un solo reddito che non basta a far emergere dalla povertà l'intero nucleo familiare, i cosiddetti *working poor*. Secondo gli ultimi dati ISTAT, si calcola che i nuclei familiari che vivono in condizione di povertà assoluta siano 1.528.000. Sappiamo, inoltre, che un bambino italiano su tre è a rischio di povertà e il disagio sociale ormai è andato oltre i bassi livelli di reddito se è vero che, secondo l'ISTAT, nel 2014 sono state registrate circa 650.000 famiglie in lista di attesa per un alloggio sociale e oltre 50.000 persone senza fissa dimora. È vero, sono stati sottovalutati tanti segnali - come quelli di perdita del lavoro - e abbiamo assistito a politiche di rinvio continuo di interventi adeguati e innovativi - che c'erano ma erano frammentati - di contrasto alla povertà, come quello attualmente in esame.

Al contrario, in maniera a mio parere sbagliata, hanno invece assunto assoluta priorità le politiche di contenimento della spesa. C'è stato un segnale bello forte nel 2008-2009 con la carta acquisti, trasformata nella *social card* nel 2014. Infine, nel 2013 il Ministero del lavoro presenta il sostegno economico per l'inclusione attiva (SIA), che ha seguito un suo *iter* e che è arrivato a dare un aiuto concreto a 70.000 famiglie povere, nelle quali vivono in media due figli minori. È un primo ponte, in attesa di una misura strutturale di carattere universale. A questa misura se ne sono affiancate negli anni molte altre di sostegno al reddito per famiglie il cui ISEE non superasse certe soglie, come il *bonus* di 80 euro per i lavoratori dipendenti, il *bonus* bebè per i nuovi nati e l'Asdi, assegno per la disoccupazione per chi fosse ancora in tale situazione dopo l'utilizzo degli altri ammortizzatori sociali previsti e aderisse a un progetto personalizzato per l'inclusione lavorativa.

Nel frattempo, nella società civile sono sorte e si sono sviluppate significative iniziative di associazioni e enti per un'efficace lotta alla povertà. In particolare, penso all'Alleanza contro la povertà in Italia che, su iniziativa soprattutto delle ACLI e della Caritas, è riuscita ad aggregare molte organizzazioni sociali e sindacali. Infine, anche parecchie Regioni hanno preso loro iniziative nella lotta alla povertà.

Ho ritenuto necessario fare questo quadro per far capire che non siamo partiti da zero sia dal punto di vista delle misure approvate, che delle risorse impiegate. Tramite il quarto rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano elaborato dal comitato tecnico-scientifico di Itinerari previdenziali, presentato recentemente, sappiamo che la spesa totale per la protezione sociale e il relativo finanziamento da entrate contributive e fiscali, sia a livello statale che regionale, dà un quadro d'insieme che evidenzia una spesa davvero elevata, con una forte crescita di quella puramente assistenziale, il cui finanziamento indica un'importante redistribuzione di risorse. Questi fattori possono rappresentare dei punti di vulnerabilità per il nostro sistema di *welfare*. Nel 2015 la spesa totale per pensioni, sanità, politiche attive e passive del lavoro, assistenza sociale è stata di ben 447,3 miliardi, pari al 54,13 per cento dell'intera spesa pubblica, interessi sul debito compresi. In rapporto al PIL, cioè a tutta la ricchezza prodotta nel Paese, la spesa sociale ha pesato per il 27,34 per cento.

Per il 2014 Eurostat ha indicato che la spesa sociale complessiva in Italia è stata pari al 30 per cento del PIL: battuti solo da Danimarca, Francia e Finlandia. Abbiamo addirittura superato la Svezia, Paese cui è riconosciuto da sempre un importante impegno in tali politiche. Secondo l'OCSE, sempre per il 2014, la spesa sociale in percentuale della spesa statale complessiva, ammonta al 55,8 per cento, e siamo superati solo dalla Danimarca.

Alla luce, quindi, delle esperienze maturate e delle sperimentazioni realizzate, dei risultati raggiunti e

da raggiungere, delle proposte elaborate da soggetti istituzionali e associazioni e, infine, dell'importante lavoro svolto da enti territoriali e locali in campo sociale, il Governo Renzi ha deciso di mettere in piedi una misura strutturale e sistematica di contrasto alla povertà, colmando davvero una mancanza del nostro Paese. Va riconosciuto al Governo Renzi di essere stato il primo Esecutivo a fare questo, dopo anni in cui l'interesse sulla questione era venuto colpevolmente meno. Con questo intento, la legge di bilancio del 2016 ha stabilito l'approvazione di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati a intervenire negli ambiti che ho descritto in premessa.

Il provvedimento punta inoltre a sviluppare il Piano nazionale contro la povertà, previsto nella legge di stabilità 2015 - quindi, c'è un percorso - con un ampliamento della platea dei beneficiari del reddito di inclusione sociale (REIS), condizionato all'ISEE e all'adesione a progetti di inclusione sociale e lavorativa, di cui hanno parlato molto bene la mia collega Pezzopane, che mi ha preceduta, e anche la relatrice, che ringrazio ancora. Il REIS sostituirà il SIA e sarà destinato alle famiglie in difficoltà ma anche a quei cinquantacinquenni che perdono il lavoro.

La risorse ammontano a 1,6 miliardi per il 2017, ma a regime saranno 1,8 miliardi per gli anni successivi, arrivando a coprire almeno 400.000 famiglie entro la fine dell'anno. Sappiamo che sicuramente molto c'è ancora da fare: rimangono ancora categorie di persone escluse e aspetti non considerati nel provvedimento.

Abbiamo cercato, poi, di impegnare il Governo con ordini del giorno che sono stati accolti in Commissione, per esempio, per evitare il rischio della cosiddetta trappola della povertà. Ho presentato io stessa un ordine del giorno, che è stato accolto, per evitare che il beneficio previsto diventi un disincentivo all'accettazione di un lavoro da parte di persone con redditi bassi o nulli; ho considerato necessario prevedere l'erogazione di una sua quota, per un periodo di tempo iniziale, qualora i beneficiari accedano al mercato del lavoro, ma non possano permettersi di condurre una vita libera e dignitosa.

In conclusione, colleghe e colleghi carissimi, con l'approvazione - spero rapida - del provvedimento, le nostre istituzioni rimettono ai centro della politica nazionale la questione sociale, dopo anni di disinteresse e riduzione dei fondi. Non abbiamo forse messo 450 milioni in un fondo per la non autosufficienza che era azzerato e lo abbiamo ancora incrementato? Quelli non sono fondi per il sociale, accidenti? Non è forse un impegno che abbiamo preso con le famiglie, soprattutto, e lo abbiamo onorato?

Noi siamo persone - ripeto - serie, serissime e lo dimostriamo qui in Aula così come nelle Commissioni, con il nostro continuo impegno, la nostra presenza, la nostra continua fede. *(Applausi della senatrice Puppato)*. Quindi, abbiamo operato non solo un incremento degli stanziamenti ma anche l'elaborazione di una efficace e innovativa strategia di contrasto alla povertà, basata su un modello solidale (che arriva dai nostri Comuni, dalle nostre Province e Regioni che stiamo ancora governando bene) che possa essere d'esempio per tutti i nostri *partner* europei. *(Applausi dal Gruppo PD e dai banchi del Governo)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, ho apprezzato molto - come penso abbiano apprezzato tutti i presenti - gli appassionati interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare quest'ultimo intervento, quelli della senatrice Pezzopane e della relatrice Parente, che hanno fatto un'ampia disamina del disegno di legge. Mi limiterò, pertanto, ad alcune considerazioni essenziali e sarò concisa.

Certo è che questo disegno di legge è una risposta all'articolo 3 della Costituzione, come ha ben detto la collega Pezzopane: reca norme relative al contrasto della povertà, risponde al bisogno di dare risposte serie all'inserimento e al reinserimento lavorativo e sociale delle persone, e soprattutto ai nuclei familiari in situazioni di povertà ed esclusione sociale.

Il contrasto alla povertà richiede politiche capaci di incidere sulla collaborazione tra Stato, Regioni, Comuni e ambiti territoriali e necessita di una forte integrazione tra gli stessi. Si tratta, come ho detto,

di una risposta a uno dei capisaldi della nostra Costituzione. Il reddito minimo non può dunque esaurire in sé la lotta alla povertà; sono necessari provvedimenti complessi, è necessaria un'altra filosofia inclusiva per raggiungere un risultato di vero contrasto, a garanzia dell'inclusione sociale.

Nella scala di priorità, per determinare beneficiari e benefici nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il disegno di legge individua correttamente la condizione economica del nucleo familiare, che deve essere messo in grado di condurre un livello di vita dignitoso e di disporre dei beni e dei servizi a ciò necessari. Si tratta del cosiddetto - e più volte citato - reddito di inclusione, così come definito dall'articolo 1, comma 1, che indica la misura delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale; prestazioni in prevalenza a sostegno della genitorialità, legate in particolar modo a chi si trova in condizioni di disabilità e di invalidità. Dall'articolato viene data una particolare attenzione alle famiglie con minori o con presenza di disabilità gravi, o con donne in gravidanza, o con persone disoccupate ultracinquantacinquenni, come già è stato detto. In ciò saranno utilizzabili i programmi operativi nazionali o i programmi operativi regionali, previsti dai fondi europei 2014-2020, ma l'elemento centrale della delega è la collaborazione interistituzionale, che prevede l'elaborazione di progetti personalizzati che tengano conto dell'effettivo reddito disponibile, di indicatori della capacità di spesa e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'affrancamento dalla condizione di povertà avverrà attraverso progetti, predisposti in modo sinergico da un'*équipe* multidisciplinare complessa, costituita dagli ambiti territoriali che collaboreranno con i centri per l'impiego, le aziende sanitarie, gli enti di formazione; i progetti riguarderanno la tutela della salute, le politiche abitative e l'istruzione, dopo una valutazione multidimensionale del bisogno. È interessante rilevare che alla progettazione parteciperanno i beneficiari dei progetti (questo è importante); progetti dei quali cui saranno definiti gli obiettivi e monitorati gli esiti. A seguito di questi controlli sarà deciso il rinnovo della progettualità o la sospensione e la decadenza del beneficio.

Ritengo rilevante il fatto che il Governo preveda l'istituzione di un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la definizione di linee guida, per assicurare una maggiore omogeneità a livello nazionale nell'erogazione dei servizi. Un ruolo fondamentale viene attribuito in quest'ottica alle parti sociali, agli organismi del terzo settore, come supporto indispensabile, sia nella formulazione delle ipotesi sia nella produzione di analisi per il contrasto alla povertà. Il terzo settore e il privato sociale sono quindi chiamati a sviluppare progettazioni concrete e garanti delle politiche sociali e dei diritti di tutti i cittadini a star bene, a vivere dignitosamente.

L'obiettivo del disegno di legge delega in esame è quindi un'azione di cambiamento sostanziale delle aspettative e della qualità della vita dei ceti deboli, nell'auspicio di ottenere risultati pari a quelli di altri Paesi in Europa, come la Danimarca, l'Olanda, la Svezia, dove le politiche sociali hanno realizzato, in contesti peraltro molto piccoli e non paragonabili per complessità a quelli del nostro Paese, livelli ottimali di occupazione e di sviluppo.

Si tratta, dunque, di un progetto riformatore, di una *vision* non assistenziale o pietistica, in grado di rilanciare il reddito delle famiglie, e che dopo tanti anni intende promuovere un cambiamento, non certo facile, non certo immediato (nessuno crede nelle fiabe), ma finalmente capace di rispondere, con una nuova attenzione al sociale e dopo anni di disinteresse, a quanto altri Governi non sono stati in grado di realizzare. A tal proposito, faccio riferimento a quanto detto dalla senatrice Favero rispetto all'impegno della spesa sociale del Governo Renzi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, stiamo parlando con enfasi incredibile di questioni che non sono poi così nuove, nel senso che stiamo già affrontando le politiche dell'assistenza. Chi le affronta? Gli enti locali: Comuni, Province e Regioni. Possiamo dare un giudizio. Di che tipo? Egregio? Probabilmente sì, o forse no, in quanto il sistema Italia funziona un po' a macchia di leopardo, con aree geografiche più efficienti e altre magari meno.

Faccio una domanda. Perché cancellare anche quelle politiche assistenziali che hanno dimostrato

efficienza e capacità? Perché fare piazza pulita anche di quelle buone? Abbiamo in mano un provvedimento frutto del Governo Renzi, la cui impostazione filosofica era quella dell'accentramento. Le politiche di assistenza funzionano da qualche parte? Non mi interessa, io voglio accentrare tutto.

Conosciamo la posizione della sinistra sulle questioni sociali: la sinistra odia la ricchezza al punto che l'ha sempre combattuta, mentre noi - viceversa - vorremmo combattere e magari sconfiggere la povertà. Questi sono le due diverse prospettive da cui guardiamo la stessa questione.

Analizziamo però ciò che avete fatto e che sostenete con questo grande, finto entusiasmo. Avete quantificato 600 milioni di euro più altri 200 milioni di euro legati al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, cioè meno di un miliardo di euro. Per il 2017 abbiamo un miliardo di euro a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Ripeto, un miliardo. Perfetto. Anche noi abbiamo a disposizione i numeri. Secondo l'ISTAT, in Italia le famiglie in condizione di povertà assoluta sono pari a 1,5 milioni. Sapete cosa significa il concetto di povertà assoluta. Concentriamoci adesso non sulle famiglie, ma sulle persone: le persone in condizione di povertà assoluta sono 4.400.000. Colleghi, vi invito a impostare sul vostro telefonino l'operazione di divisione di un miliardo di euro per 4.400.000: la soluzione è che a ogni povero assoluto riusciremo a erogare meno di 19 euro al mese, cioè circa 63 centesimi al giorno. Sostenete con un'enfasi esagerata un provvedimento che risolverà il problema di circa 4 milioni di poveri italiani, erogando a ciascuno di loro 63 centesimi di euro al giorno. In tutto il Paese non si riesce a bere neanche un caffè con 63 centesimi di euro.

Al contrario, siete molto, ma molto generosi con l'accoglienza degli stranieri. Questo Governo è riuscito a stanziare 35 euro al giorno per ogni singolo straniero. Ripeto, 35 euro al giorno per l'accoglienza di persone che sono qui magari anche senza titolo (si vedrà se sono rifugiati, clandestini o altro).

Il valore sociale che questa maggioranza, con grande calore e con grande spreco di energie, sta dando al cittadino italiano indigente è di 63 centesimi al giorno. Sono state fatte delle stime: la Conferenza unificata Stato-Regioni stabilisce che per garantire almeno i livelli essenziali di prestazione serviranno almeno 7 miliardi; altri servizi studi delle Regioni, forse molto più approfonditi, stabiliscono che 7 miliardi, in aggiunta al miliardo che c'è, non sono ancora sufficienti per affrontare la questione. Pertanto, se la volete affrontare veramente, ci dovrete dire dove andrete a prendere le risorse aggiuntive. Dalla razionalizzazione delle prestazioni assistenziali? Da lì si ricava poco o nulla; anzi, si farà forse una guerra tra poveri.

Altra nostra critica. La delega partiva da un concetto iniziale di universalismo selettivo. Avete voluto anche togliere il termine «selettivo» e questo significa che si faranno interventi sostanzialmente a pioggia. Quindi il beneficio sarà quasi pari a zero, e inoltre ne beneficeranno anche classi che forse non ne hanno neanche la necessità. Questo porterà alla fine a una sorta di misero reddito di cittadinanza anche a chi non fa nulla. Noi siamo contrari a questo modello secondo il quale il pubblico deve fare tutto anche per chi non si prodiga minimamente per trovarsi un'occupazione e un lavoro. Dopodiché ognuno la può pensare come crede. Abbiamo una versione del Movimento 5 Stelle, in base alla quale lo Stato dovrebbe fare e dare tutto, ed abbiamo una visione più *laissez-faire* e liberista di mercato; noi saremmo per una via di mezzo: l'unica cosa seria è cercare di sviluppare un senso civico dei cittadini dando loro la possibilità oltre che gli strumenti legali per poter essere partecipi della vita del Paese in cui vivono.

L'articolo 36 Costituzione dichiara che «Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Ripeto, ha diritto a una retribuzione proporzionata: si parla di «retribuzione» e non di prebenda senza nessuna contropartita. Anche perché con il reddito minimo non si risolve il problema della povertà; se mai lo si risolve con l'implementazione dei posti di lavoro, dell'occupazione, della ricchezza generale del Paese, ed è lì che noi della Lega Nord, misera forza minimale in Parlamento, vorremmo puntare: vinci e sconfiggi la povertà soltanto se la partita la giochi sul campo della crescita economica.

Muovo un'altra critica. Voi avete inserito come prova dei mezzi il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Anche a tale proposito noi della Lega diciamo che non va bene,

perché tale indicatore non lo legate al reddito, ma al patrimonio. La casa però non dà reddito, ma è frutto dei risparmi di una famiglia; è una virtù e l'aspirazione legittima dei cittadini ad assicurarsi un futuro dignitoso, di accumulare i risparmi nel bene essenziale, ossia il tetto sotto cui vivere. Provate a cibarvi con i mattoni di una casa di proprietà, quelli che non danno reddito; quelli non devono entrare assolutamente nelle valutazioni della ricchezza.

Un'altra questione che ci lascia perplessi è la seguente. È vero, questa è una delega, ma se andate a leggere, essa concede sei mesi al Governo per provvedere. In questi sei mesi bisogna mettere d'accordo ben quattro Ministeri: i Ministeri del lavoro, dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e della salute. Con i tempi che corrono, visto che l'azionista di maggioranza di questo Governo in questo momento pare anche poco affidabile, che c'è un congresso in corso, per cui l'attenzione è tutta su altre questioni, che a questo punto vi sono problemi di tenuta del Governo e che si pone anche la questione delle leggi elettorali, non credo che ci sia molta disponibilità, tempo e attenzione da dedicare ad altre questioni.

La volontà di centralizzare è un'altra differenza rispetto alle nostre proposte in merito all'assistenza. Centralizzare, dice il Governo; regionalizzare, continua a dire la Lega, con tutti gli emendamenti che abbiamo potuto presentare, anche perché non è il sistema federalista in quanto tale che dice che questo è il miglior sistema di amministrare ma, proprio sul banco di prova, più ci si allontana dai problemi e meno si riesce a risolverli.

Non criticateci. Noi avremmo voluto che almeno questa misura fosse destinata esclusivamente ai cittadini italiani, visto che dobbiamo rispondere loro, oppure ai cittadini comunitari oppure a quelli in qualche modo residenti, ma in maniera stabile, in questo Paese. Da quanto? Noi diciamo da dieci anni o almeno da cinque, come ha stabilito la Corte di giustizia europea quando è stato impugnato un provvedimento della Gran Bretagna che limitava l'accesso alle prestazioni sociali a chi non era residente da cinque anni. Applichiamo almeno questo. *(Richiami del Presidente)*. Ho concluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le concedo altri trenta secondi.

DIVINA *(LN-Aut)*. Fatta così, non può stare in piedi. Forse non arriverà neanche a concretizzarsi. Noi riteniamo che impoverisca il Paese, disincentivi l'intrapresa delle persone e non risolva quasi nulla, come non ha risolto nulla l'altra manovra che questa maggioranza ha portato in quest'Aula, i famosi 80 euro, che abbiamo recuperato.

PRESIDENTE. Senatore Divina, ha esaurito il suo tempo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi dia dieci secondi per concludere.

PRESIDENTE. Dieci secondi.

DIVINA *(LN-Aut)*. È proprio di oggi la notizia che due milioni di persone che hanno preso gli 80 euro li devono restituire: manovra farlocca del ciarlatano che governava il Paese quel giorno. Su questa seconda manovra possiamo dire che, come Lega Nord siamo estremamente negativi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, colleghi, McDonald's, Stroili Oro, Adecco, Sisal, Burger King, La Rinascente, Manpower, la Juventus, la Lazio, la Fiorentina, il Chievo: tutte queste aziende impiegano i *voucher* per pagare il proprio personale. Attenzione: non sono lavori occasionali;

è gente che lavora lì ogni giorno, sono commessi, *steward*, *hostess* e vengono pagati come se fossero lavoratori occasionali.

Questo tipo di vita, quella di chi è pagato in questo modo, è una vita «usa e getta»; è una vita che è destinata a una vecchiaia povera, perché si calcolano livelli di pensione intorno ai 200 euro al mese per chi vive di *voucher*.

Il collega Sacconi, il collega Ichino, che difendono questo metodo di pagamento del lavoro, mi chiedo cosa proverebbero se a fine seduta qualcuno li raggiungesse e dicesse loro: «Domani non serve che vieni, al limite ti chiamiamo noi». Questo è il tipo di vita a cui queste persone sono assoggettate.

Lunedì, a Palermo, ho visto alcuni lavoratori, che raccontavano la propria vita precaria, sempre precaria.

Il Governo deve fissare la data di questi *referendum*, i due *referendum* della CGIL rimasti sul lavoro, perché i *voucher* sono una invenzione assolutamente barbara, che deve essere eliminata dalla vita dei lavoratori normali. Se devono essere mantenuti per chi fa un lavoro occasionale, in rare volte nella sua vita, bene; ma non possono essere utilizzati per pagare i lavoratori dipendenti. Questo deve essere chiaro.

Allo stesso modo evidenzio il secondo *referendum*, di cui si parla meno, con cui si chiede di estendere all'ente appaltatore le responsabilità della ditta che appalta i lavori.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. È fondamentale che questo avvenga, perché, ogni volta che si esternalizza un lavoro e ci si sottrae a qualsiasi responsabilità, si prendono dei lavoratori e li si assoggetta all'incognito. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 2 marzo 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,02)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate (**1295**)

ARTICOLI DA 1 A 27

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.

2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 3.

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato,» sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore,».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnate da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.

(Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza)

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».

2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti; «, nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture - Uffici territoriali del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;

c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «*status* di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di minore straniero non accompagnato».

3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.

4. Ai fini della presente legge:

a) per «servizio di prima assistenza» si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;

b) per «struttura di prima accoglienza» si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di

identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.
5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.

Art. 5.

(Obbligo di segnalazione)

1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di frontiera,».

Art. 6.

(Identificazione)

1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dall'articolo 3 della presente legge è inserito il seguente:
«Art. 31-*bis*. -- *(Disposizioni concernenti ti minori stranieri non accompagnati)*. -- *1*. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.
3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.
4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.
5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali

esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multi disciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psicofisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*.

8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.

11. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea *European dactyloscopie* (EURODAC)».

Art. 7.

(Indagini familiari)

1. Dopo l'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 31-*ter*. -- *(Indagini familiari)*. -- *1*. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.

2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.

4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

Art. 8.

(Affidamento)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Art. 9.

(Rimpatrio assistito)

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

2. All'articolo 33 del testo unico, come modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è abrogato.

Art. 10.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriaIe, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età:
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.

Art. 12.

(Tutela)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.
2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 13.

(Sistema nazionale di accoglienza)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».
2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore

interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.

3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.

Art. 14.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosti 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 15.

(Diritto alla salute)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«*b*-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

Art. 16.

(Diritto all'istruzione)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 17.

(Diritto all'ascolto dei minori

nei procedimenti)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 33-*bis*. -- *(Superiore interesse del minore)*. -- *1*. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.

2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 18.

(Diritto all'assistenza legale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 19.

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nel confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-*bis* del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

Art. 20.

(Minori richiedenti protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

c) al comma l dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

Art. 21.

(Minori coinvolti in attività illecite)

1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:
«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».

Art. 22.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 24.

(Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 25.

(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Disposizione finanziaria)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 27.

(Disposizioni di adeguamento)

1. Con regolamento da adottare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535, le modifiche necessarie all'attuazione della presente legge.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2583. Cfr. anche seduta n. 773 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Broglia, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, D'Anna, Del Barba, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Endrizzi, Fattorini, Gambaro, Gentile, Monti, Moscardelli, Nencini, Olivero, Pagano, Palermo, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rubbia, Ruvolo, Sposetti, Stucchi, Susta e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ceroni, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice Bonfrisco cessa di far parte della 8a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa) riunite, i senatori Sangalli e Vattuone hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 22 febbraio 2017 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (*Doc.* XXIV, n. 71-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Mandelli Andrea
Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista (2717)
(presentato in data 01/03/2017);
senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Bruni Francesco, Di Maggio Salvatore Tito, Liuzzi Pietro, Perrone Luigi, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio
Istituzione della "Giornata del Ricordo delle vittime del caporalato" (2718)
(presentato in data 01/03/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 01/03/2017 la 6ª Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Martelli Carlo ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena" (624);
sen. Mussini Maria ed altri
"Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della

Brianza S.p.A." (895);
sen. De Pin Paola ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena" (1020);
sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme
"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato" (2160);
sen. Romani Paolo ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano" (2163);
sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa" (2175);
sen. Marcucci Andrea ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori" (2178)
sen. De Petris Loredana ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa" (2187);
sen. Girotto Gianni Pietro ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza" (2196);
sen. Lucidi Stefano ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia" (2197);
sen. Tosato Paolo ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario" (2202);
sen. De Pin Paola ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia" (2547);
sen. Molinari Francesco ed altri
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca" (2591).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 100).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 marzo 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XXXIII, n. 4).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha inviato --- ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero medesimo al dottor Paolo Onelli.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Negli scorsi mesi di gennaio e febbraio 2017 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'esercizio finanziario 2016, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del CIRA (Centro italiano di ricerche aerospaziali) SCpA, per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 500).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Poli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00733 della senatrice Bianconi ed altri.

Interrogazioni

CRIMI, MORONESE, LUCIDI, CATALFO, CASTALDI, PUGLIA, ENDRIZZI, DONNO, SANTANGELO, MORRA, GIARRUSSO, SCIBONA, BULGARELLI, TAVERNA, PAGLINI, BLUNDO, CIOFFI, CAPPELLETTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che risulta agli interroganti che in data 22 febbraio 2017, con nota indirizzata al Dipartimento Vigili del fuoco del Ministero dell'interno, al capo del Corpo nazionale e alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, per il tramite della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna, i piloti e gli specialisti del reparto volo del Corpo, nucleo elicotteri di Alghero, hanno comunicato le proprie dimissioni dal profilo aeronavigante, al fine di essere reintegrati nel settore operativo dei Vigili del fuoco, motivando tale decisione con la demotivazione creatasi per la situazione di forte disagio in cui versano;

considerato che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco svolge la propria attività con mezzi aerei fin dal 1954, secondo in ordine temporale solo all'Aeronautica militare;

la legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", meglio conosciuta come "riforma Madia", ha conferito al Governo un'ampia delega per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici;

per quanto attiene al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i principi e criteri direttivi della delega hanno indicato, oltre al trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento di incendi con mezzi aerei, l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario e conseguente

revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (art. 8, comma 1, della legge delega);
la riforma rappresenta per il Corpo nazionale una notevole opportunità per aggiornare e valorizzare le proprie funzioni e professionalità, in particolar modo per ciò che attiene alla componente aerea ed al relativo personale, in considerazione proprio delle nuove competenze nel settore dell'antincendio boschivo e del recente trasferimento di gran parte della flotta aerea e del personale aeronavigante del Corpo forestale;
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si trova a gestire una tra le più importanti componenti aeree dello Stato, composta da 6 linee di volo, tra elicotteri ed aerei, per un totale di oltre 75 aeromobili;
considerato inoltre che:
per i Vigili del fuoco, in considerazione della rilevanza e specificità delle funzioni svolte dalla componente aerea del Corpo e delle elevate professionalità del personale pilota e specialista, al quale il Ministero rilascia i brevetti di volo ai sensi della legge n. 521, del 1988, e successive modificazioni, è stata prevista l'istituzione di uno specifico ruolo aeronaviganti;
a tale ruolo, tuttavia, non sarebbe stato corrisposto un adeguato inquadramento giuridico ed economico, contrariamente a quanto previsto per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, a cui si applica la legge n. 78 del 1983 e successive modifiche e integrazioni (in particolare, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosiddetto trascinamento);
al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (dirigente, direttivo ed operativo), infatti, non sarebbero corrisposte l'indennità di aeronavigazione (art. 5 della legge n. 78 del 1983), le indennità supplementari (art. 13) di pronto intervento aereo, di istruttore di volo e di specialità, l'indennità per allievi piloti (art. 14), l'indennità di volo oraria (tabella III), i compensi per collaudi (art. 13). Appare peraltro utile segnalare che al personale degli altri Corpi dello Stato, anche ad ordinamento civile, l'indennità di volo risulterebbe incrementata di un ulteriore emolumento fisso aggiuntivo, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, a cui si applica anche il meccanismo del trascinamento;
emergerebbe pertanto che un'analoga attività lavorativa, che comporta i medesimi rischi e responsabilità, risulta retribuita in misura nettamente inferiore per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
il recente ingresso del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale rende ancor più evidente tale incongruità ed ingiustificabile la coesistenza nella stessa amministrazione di personale con così differente trattamento retributivo;
considerato infine che:
nonostante il trattamento a parere degli interroganti poco favorevole finora ricevuto in via esclusiva, la componente aerea dei Vigili del fuoco ha sempre dimostrato professionalità e massima tempestività negli interventi di soccorso, come puntualmente confermato anche nell'ultimo evento sismico avvenuto nei territori dell'Italia centrale, dove i soli aeromobili dello Stato presenti in aerea operativa, fin dalle primissime ore, erano gli 8 elicotteri del Corpo;
la situazione ha generato nel personale della componente aerea dei Vigili del fuoco quella situazione di forte disagio e demotivazione (sicuramente non positiva per lo svolgimento delle complesse e delicate attività aeronautiche, per il mantenimento licenze di volo e in particolare per gli aspetti sicurezza del volo) che ha determinato nei piloti e specialisti del nucleo elicotteri di Alghero la decisione radicale di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico per essere reintegrati nel settore operativo dei Vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione assunta da piloti e specialisti del nucleo elicotteri di Alghero;
se non reputi opportuno e doveroso che venga riconosciuta anche al personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso inquadramento giuridico, economico e pensionistico del restante personale aeronavigante dello Stato;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, affinché venga garantito il riconoscimento di quanto richiesto, escludendo altresì che sia rinviato alla contrattazione collettiva.
(3-03537)
VACCIANO, SIMEONI, URAS, BIGNAMI, BELLOT - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che da una denuncia apparsa sulle pagine *web* di informazione locale, si apprende che alcuni noti ambientalisti pontini denunciano lo stato di inquinamento del lago di Paola, specchio lacustre che ricade all'interno del parco nazionale del Circeo. Nel comunicato stampa diffuso, si legge che "tra le cause dell'inquinamento del lago di Paola (nel centro di Sabaudia) potrebbe esserci lo scarico abusivo o irregolare di case e fabbricati, il conferimento di fitofarmaci, la presenza di tensioattivi, alghe, nitrati provenienti dalle coltivazioni agricole";
considerato che:
il lago di Paola, anche noto come lago di Sabaudia, è un sito in cui coincidono diversi livelli di tutela: oltre ad essere un'area annoverata tra i siti di interesse comunitario SIC (lago di Sabaudia IT6040013) di rilevanza europea e inclusa tra le "zone umide di interesse internazionale", ai sensi della convenzione di Ramsar (Iran, 1971), l'area lacuale, come detto, rientra nel perimetro del parco nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285, e decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005), il quale a sua volta è stato riconosciuto nella sua interezza come zona di protezione speciale (ZPS) e, dunque, inserita nella rete "Natura 2000". Da ultimo, il parco nazionale del Circeo, lago di Paola incluso, è stato recentemente riconosciuto nella sua totale estensione come area MAB, "Man and biosphere", programma internazionale di protezione e tutela ambientale promosso dall'Unesco;
da ciò deriva che questo lago costiero gode direttamente delle tutele delle seguenti disposizioni normative: decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, esecuzione della convenzione di Ramsar; legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e gli strumenti di pianificazione e di gestione dotati di poteri dispositivi ivi previsti (il piano per il parco; il regolamento del parco; il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; il nulla osta dell'ente parco); decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 92/43/CEE, conosciuta anche come direttiva Habitat, e decreto ministeriale 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
infatti, nella sintesi valutativa pubblicata nel tomo 2 della relazione generale del piano del parco, al capitolo sugli obiettivi del piano (specifici), si fornisce un'ampia descrizione di quella che, in altre pagine del piano, viene definita come "questione specifica del lago di Paola". Si riporta integralmente l'estratto: «Questa situazione richiede di valutare nell'ambito del progetto di conservazione del Lago di Paola uno specifico progetto di riqualificazione ambientale ai fini di limitare tali fenomeni, che pur potendosi in parte considerare naturali, sono certamente in parte derivanti dal deposito di nutrienti derivanti da attività antropiche sul fondo. Innanzitutto va ricordato che per il Lago di Sabaudia (o di Paola) singolarmente (e non in modo unificato con gli altri laghi costieri pontini) è stata emanata una specifica "Dichiarazione del valore internazionale del complesso di zone umide denominate, (…) per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448". (…) "Il complesso di zone umide (…) è dichiarato di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto" per una superficie di ettari 3.344,495. Questa sottolineatura è importante, in quanto significa che gli obiettivi della Convenzione di Ramsar vanno garantiti singolarmente dal Lago di Paola, e non è pensabile, ad esempio, provvedere ad una specie di zonizzazione dei laghi per permettere al Lago di Paola di subire una maggiore antropizzazione assoluta. Pertanto per il lago va garantito un elevato livello di naturalità, sia pure ammettendo la Convenzione di Ramsar un uso limitato e sostenibile delle risorse che non sia

in contraddizione con le finalità di conservazione del sito. Le attività che fino a tempi recenti erano esistenti sul lago, di fatto o di diritto (non necessariamente entrambi), sono il canottaggio sportivo, la piscicoltura estensiva, la molluschicoltura semi-estensiva e un uso come darsena (temporanea) che risulta al momento privo di autorizzazioni valide, e comunque privo di nulla-osta dell'Ente Parco [ad oggi smantellata]. Il PTP vigente (anche come norma di salvaguardia del Parco) vieta la navigazione a motore sul lago, ma un contenzioso tra l'Ente Parco e il Comune di Sabaudia è pendente presso il TSAP. Il primo problema è quello della qualità delle acque del lago, che è molto degradata da una serie di immissioni sia di carattere urbano che agricolo diffuso. La scarsità di apporti di acqua dolce, dovuta alla deviazione di alcuni canali proprio per la loro pessima qualità (problema comune a tutti i laghi pontini) comporta un aumento della salinizzazione delle acque del lago, che facilita la risalita del cuneo salino con i conseguenti problemi derivanti per l'approvvigionamento di acqua dolce per l'agricoltura. Il completamento dell'anello circumlacuale che capterà tutte le emissioni urbane intorno al lago, in corso di realizzazione a cura del Comune di Sabaudia, dovrebbe migliorare la situazione. Resta il problema di definire modalità attraverso le quali si possano aumentare gli apporti di acqua dolce a questo e agli altri laghi. Il sistema di circolazione delle acque del Lago di Sabaudia include una stazione di pompaggio delle acque del mare in loc. Caterattino, e il Canale Romano del Lago di Paola. Attualmente è assente una modellistica sia di tipo fisico-chimico, che di tipo ecologico, che permetta di comprendere le dinamiche attuali e potenziali di circolazione e di funzionamento dell'ecosistema del lago (ma anche degli altri laghi pontini), senza la quale è impossibile effettuare decisioni su qualunque intervento che preveda una modificazione della circolazione delle acque nel lago. Resta il fatto dell'elevata eutrofizzazione ed inquinamento da nitrati dilavati dai campi vicini (che richiede una notevole attenzione anche alle attività agricole e soprattutto serricole nel ristretto bacino idrografico del lago). La piscicoltura estensiva, purché non si "evolva" in una tipologia intensiva (con esclusione quindi di qualunque sistema di gabbioni chiusi nel lago) può essere considerata compatibile, anche se andrebbe monitorata dall'Ente Parco dal punto di vista delle quantità e della qualità del pescato. Per quanto riguarda la molluschicoltura nel lago essa può essere, a certe condizioni, ritenuta compatibile, con una serie di precauzioni di diverso genere, come già espresso in sede di valutazione di incidenza per la riconferma del precedente esistente impianto (che però risultava carente di autorizzazioni amministrative)»;

questo scenario è noto, o dovrebbe esserlo, ai diversi enti di gestione e amministrativi che si interfacciano, o che dovrebbero interfacciarsi, per garantire la migliore sopravvivenza di questo ecosistema lacuale nei confronti del quale sono state intraprese scarse iniziative di contrasto alle attività non autorizzate e all'inquinamento. Proprio l'inquinamento delle acque del lago di Paola è la riprova dell'immobilità dei vari enti locali coinvolti che dagli anni '90 hanno a loro disposizione la legge quadro sulle aree protette che permetterebbe di prendere immediati provvedimenti pratici a favore dei delicati equilibri ambientali ed ecosistemici di tutto il parco del Circeo ma soprattutto del lago, al quale "va garantito un elevato livello di naturalità";

considerato inoltre che:

nella relazione generale al piano del parco, nei sottoparagrafi inerenti all'"Assetto socio-economico del territorio e le dinamiche in atto", si legge: «Le aree agricole utilizzate del Parco Nazionale del Circeo si estendono per una superficie di 1.540 ha, che equivale al 18% della superficie totale del parco (...) il comparto dei seminativi si estende su una superficie di circa 1.230 ha, ricoprendo l'80% della superficie totale agricola ed è preponderante rispetto ai comparti delle colture permanenti (92,04 ha) e prati stabili (215,32 ha). (...) Il settore agricolo è il più importante, insieme a quello turistico, nel determinare l'assetto del territorio del Parco Nazionale del Circeo. Le questioni dell'agricoltura nei rapporti con il Parco sono essenzialmente cinque: la zootecnia, ed in particolare il sistema bufalino, sviluppatosi nell'area dei laghi costieri, espropriati per pubblica utilità nel 1984 e tuttora in uso da parte degli originali agricoltori; l'importante presenza delle strutture serricole sul territorio (nel Parco e intorno), con le conseguenze rilevanti dal punto di vista ambientale che ne derivano; la questione dello sviluppo dell'agricoltura biologica, prevista dalla legge quadro n. 394/91 per le aree protette come

agricoltura di maggiore vocazionalità per il territorio dei Parchi; (...) il settore serricolo va indirizzato verso una maggiore sostenibilità ambientale, spingendo verso le migliori tecnologie disponibili per il massimo risparmio di energia ed acqua, il minor uso possibile di pesticidi e immissione di nutrienti, ed una verifica delle localizzazioni evitando le aree maggiormente sensibili e delicate dal punto di vista ambientale. Va inoltre approfondita la situazione urbanistica delle serre che hanno caratteristiche di edifici edilizi. (...) Ricordiamo che l'attuazione della direttiva nitrati e della direttiva acque dell'Unione Europea (che nulla ha a vedere con il Parco, ma rappresenta una questione generale) può mettere gli agricoltori nella condizione di dover giocoforza discutere gli attuali standard produttivi, è quindi nell'interesse di tutti quello di effettuare questo percorso in modo coordinato e condiviso»;

nel 2016 l'ISPRA ha pubblicato il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque con dati 2013-2014, ossia un'analisi abbastanza dettagliata sulla base delle informazioni trasmesse da Regioni e Province autonome, che attraverso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente effettuano le indagini sul territorio e le analisi di laboratorio. «In Italia in agricoltura si utilizzano ogni anno circa 130.000 tonnellate di prodotti fitosanitari. Ci sono, inoltre, i biocidi impiegati in tanti settori di attività, di cui non si hanno informazioni sulle quantità, manca un'adeguata conoscenza degli scenari d'uso e della distribuzione geografica delle sorgenti di rilascio. Il monitoraggio dei pesticidi nelle acque richiede la predisposizione di una rete che copra gran parte del territorio nazionale, il controllo di un grande numero di sostanze e un continuo aggiornamento reso necessario dall'uso di sostanze nuove». Nella parte dedicata alle tabelle regionali si prende atto della situazione strutturale a livello di pozzi di prelievo, sostanze cercate e trovate nel territorio della regione Lazio: «La rete di monitoraggio, come già segnalato in passato, è molto limitata e non rappresentativa del possibile impatto dei pesticidi nelle acque. I dati si riferiscono solo a 21 pozzi e 5 punti di prelievo per le acque superficiali. In entrambi i casi largamente sotto i valori della media nazionale. Non sono monitorati i principali corpi idrici di superficie e la densità dei punti della rete sotterranea è tra le più basse tra quelle delle regioni che hanno inviato informazioni. Anche il numero delle sostanze cercate (57) è inferiore alla media nazionale e non tiene conto di alcune delle sostanze più frequentemente rinvenute nei corpi idrici delle altre regioni e più spesso responsabili del superamento dei limiti di legge. I dati a disposizione, per quanto limitati, d'altra parte, evidenziano la presenza di una contaminazione importante. Nelle acque superficiali ci sono residui nell'80,0% dei punti e nel 40,4% dei campioni. Sono state rinvenute 12 sostanze; le più frequenti sono terbutilazina, metolaclor e metamitron. Nelle acque sotterranee è stata riscontrata la presenza di residui nel 38,1% dei punti e nell'11,1% dei campioni. Sono state rinvenute 12 sostanze le più frequenti sono: metamitron, oxadixil, terbutilazina e benfuracarb. Il livello di contaminazione è superiore ai limiti di qualità ambientale in 2 punti delle acque superficiali (40,0% del totale) e in 1 punto delle acque sotterranee (4,8% del totale). Il risultato del monitoraggio effettuato non consente di esprimere un giudizio adeguato sullo stato di qualità delle acque della Regione». Viene data anche qualche informazione sulla natura delle sostanze trovate e, ad esempio, la terbutilazina, la quale «è tuttora uno degli erbicidi più utilizzati in Italia (mais, sorgo). È un erbicida selettivo ad azione sistemica che viene assorbito per via radicale. Essendo poco solubile resta localizzato negli strati superficiali. Persiste nel terreno per 4-12 mesi. Nel 2014 la terbutilazina e il suo metabolita terbutilazina-desetil sono i principali contaminanti delle acque superficiali e sotterranee (...). La contaminazione è presente in gran parte del territorio nazionale, ma nelle regioni dell'area padano-veneta la sua diffusione supera largamente la media nazionale, interessando la maggioranza delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali e gran parte di quelle sotterranee. La terbutilazina è stata recentemente classificata dal RAC: tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione ripetuta (cat. 2), tossicità acuta per via orale (cat. 4), pericolo acuto per l'ambiente acquatico (cat. 1) e pericolo cronico per l'ambiente acquatico (cat. 1)»;

è auspicabile che l'agricoltura intesa come comparto si incammini verso un modello sempre più sostenibile, ma pare che non sia ancora una scelta appetibile per la maggior parte delle imprese agricole nonostante il sempre maggiore apprezzamento dei prodotti biologici e biodinamici sul mercato nazionale ed europeo. Modesto è anche lo slancio dimostrato dalle Regioni, che non hanno

provveduto tutte con la dovuta solerzia all'approvazione e attuazione del nuovo piano di azione nazionale (decreto ministeriale 22 gennaio 2014) per l'uso sostenibile dei pesticidi, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, che prevede l'istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;

la Regione Lombardia già nel marzo 2015 ha prodotto un documento recante le "Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", in cui era prevista anche un'apposita sezione rivolta alla tutela dei siti "Natura 2000", ove non si fornisce solo un elenco di buone pratiche o esaustive definizioni bensì una più utile e pratica analisi dei carichi di prodotti fitosanitari nelle aree SIC e ZPS lombarde in cui è praticata l'agricoltura, atteggiamento volto all'operatività che caratterizza l'intera relazione. Relativamente ai SIC e alle ZPS, l'obiettivo delle analisi è la determinazione, in maniera semi-automatica, di un numero di principi attivi significativi per il monitoraggio degli stessi nelle aree protette caratterizzate dalla presenza di corpi idrici, fornendo prospetti di potenziali impatti sull'ambiente acquatico. Nella stesura di queste linee guida sono stati presi in considerazione i principi attivi più utilizzati nelle aree SIC e ZPS e la corrispettiva PNEC (predicted no effect concentration). Proseguendo nella lettura del documento, si incontra anche un paragrafo sulle "Misure di mitigazione per ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo della terbutilazina", ossia mitigazione legata a una limitazione dell'utilizzo della sostanza attiva perché riconosciuta come sostanza dannosa per l'ambiente. Si riporta questo esempio con lo scopo di dimostrare che nelle amministrazioni in cui c'è intenzione di informare e aiutare gli operatori del settore ad adeguarsi alle normative europee e nazionali comunque già in vigore ciò è possibile. Per il Lazio, territorio in cui si rileva la presenza di 77 aree naturali protette con il 13,5 per cento del territorio regionale e 200 tra SIC, zone speciali di conservazione (ZSC) e ZPS che, al netto delle aree naturali protette, corrispondono al 27,9 per cento del territorio regionale, non si ravvisa alcuna particolare indicazione in merito alle aree protette all'interno del PAN della Regione approvato con delibera di Giunta regionale nel novembre 2015. Ad oggi, agli interroganti risulta che non è stato neanche attuato quanto disposto all'art. 12, comma 2, lettera *c)*, della legge quadro n. 394 del 1991, ossia la continuazione di attività agro-silvo-pastorali "secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica" nelle "aree di protezione" ove insistono tutte le coltivazioni che circondano il lago di Paola all'interno del perimetro dell'area protetta;

il 23 ottobre 2015 è stata avviata una procedura di infrazione, n. 2015/2163, nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la mancata designazione delle ZSC e mancata adozione delle misure di conservazione e violazione degli articoli 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE (Eu Pilot 4999/13/ENV). Ciò ha dato luogo alla deliberazione del presidente dell'ente parco nazionale del Circeo, atto n. 7 del 21 dicembre 2016, in merito all'adozione delle misure di conservazione contenute nel piano di gestione della ZPS IT6040015 "parco nazionale del Circeo", nonché dei vari SIC ivi inclusi tra i quali anche quello del lago di Paola. Al momento, è impossibile prendere visione di questi documenti a causa di un errato formato dei *file* pubblicati *on line* sul sito dell'ente parco;

considerato altresì che:

il problema dell'inquinamento del lago di Paola non deriva solamente dall'inquinamento causato dal dilavamento di fitofarmaci o, peggio, di pesticidi dai terreni agricoli, ma anche dagli scarichi di fognature domestiche e probabilmente anche commerciali abusive o non a norma;

è da rilevare che in una delibera del Consiglio comunale di Sabaudia del 19 ottobre 2010, atto n. 65, il sindaco *pro tempore* dichiarava che "l'anello circumlaquale [fognario] è stato completato" ammettendo però che "ci sono ancora situazioni di commistioni di nera o bianca o viceversa, il controllo ce l'ha l'Acqualatina, ho segnalato anche questo, stanno cercando di risolvere il problema, sono partiti nella zona periferica gli Arciglioni, anche lì ho emesso un'ordinanza obbligando i cittadini del luogo di verificare gli allacci e allacciarsi sulla fogna nuova, anche lì c'è una ordinanza, quindi io ho emesso tutto quello che devo fare, certo ci sarà un controllo da fare più forte sul territorio. Le zone dove non sono servite da fogne, c'è un sistema di smaltimento, il sistema della dispersione autorizzato con tanto

di autorizzazione sia da parte del Comune che da parte della Provincia". Difatti, non è dato sapere se "le ville e i comprensori realizzati a partire dagli Anni '50 si sono per lo più dotati di fosse a dispersione, senza allacciarsi alla condotta fognaria realizzata dal Comune", come si domanda un giornalista del "Corriere della Sera" in un recentissimo articolo del 7 febbraio 2017;
considerato infine che:
la questione della pubblica proprietà del lago di Paola è un argomento che ciclicamente sale alle cronache locali come volano di attrazione dell'opinione pubblica ed è sicuramente casuale l'interessamento della politica locale spesso in concomitanza dell'avvicinarsi delle tornate elettorali amministrative. Sta di fatto che la natura privata di questo bene non ostacola la responsabilità massima per la tutela in capo all'ente parco, e quindi non del privato, dell'intero parco del Circeo e, quindi, anche del lago di Paola, come statuito dall'art. 5 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco; infatti, lo Stato, avvalendosi della legge quadro n. 394 del 1991, che prevede la redazione del piano per il parco, del regolamento del parco, del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, del rilascio del nulla osta dell'ente parco, tutti strumenti di pianificazione e di gestione dotati di poteri dispositivi, ha assolto il compito di contemperare gli interessi dei proprietari tendenzialmente volti allo sfruttamento economico del bene a favore della tutela della salute e alla conservazione del patrimonio naturale, in questo caso del lago di Paola;
quindi, gli attuali proprietari del lago dovrebbero relazionarsi con gli enti, più che in qualità di possidenti, come cittadini che tutelano un bene ambientale riconosciuto come patrimonio naturalistico nazionale ed europeo, il quale dovrebbe essere preservato da qualsiasi speculazione economico-turistica che spesso è sinonimo dell'alterazione del delicato equilibrio ecosistemico;
a testimonianza di ciò, la legge n. 394 del 1991, all'art 6, comma 3, ricorda che è vietata qualsiasi azione che "possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga necessario intervenire, come previsto dall'art. 6, comma 3, della legge quadro n. 394, in caso di necessità ed urgenza per prescrivere le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale, coinvolgendo tutti gli enti amministrativi locali coinvolti (Regione, Provincia, sindaci dei Comuni che affacciano sul parco, Arpa Lazio) e il gestore del sistema idrico integrato dell'ATO4 per porre fine all'atteggiamento di inerzia che sta causando gravi danni al lago di Paola e al parco nazionale del Circeo tutto;
se intenda porre in essere misure operative volte all'attuazione dell'art. 12, comma 2, lettera *c)*, della legge quadro, nonché al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, attraverso le reti di monitoraggio delle acque di transizione di competenza dell'Arpa Lazio, e dei reflui, di concerto con il gestore dell'ATO4 e dei Comuni interessati.
(3-03538)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che, a quanto risulta alle interroganti:
lo sportello provinciale autismo di Vicenza, il primo in Italia, è stato pensato fin dal 2007 da alcuni dirigenti, docenti e rappresentanti di associazioni di famiglie dedicate, per rispondere all'incremento sistemico delle diagnosi di disturbo dello spettro autistico nel loro territorio e alla composita educabilità di bambini e ragazzi affetti da tale patologia;
per le scuole, sempre più impegnate a trovare e a dare risposte eque e qualitative a bisogni educativi e formativi diversi e complessi, lo sportello autismo può quindi essere una risposta organizzativa, innovativa, concreta, efficace e di aiuto;
di norma, il servizio, costituito da docenti con specifiche competenze in materia di inclusione di alunni con queste peculiarità di funzionamento e in costante formazione, offre gratuitamente alla propria comunità scolastica diverse tipologie di intervento formativo e didattico. Tra queste, ad esempio, il supporto operativo ai docenti di sezione, *team* o consiglio di classe, la formazione al personale

scolastico, ai compagni delle classi inclusive, alle famiglie e altre funzioni di sostegno;
sempre nella realtà vicentina, la sperimentazione si è ampliata, formalizzando già nell'anno scolastico 2010/2011 un secondo gruppo operativo di supporto alle scuole, il servizio disturbi di comportamento, che, con lo stesso modello organizzativo dello sportello autismo, agisce nelle scuole per aiutare i colleghi impegnati ad accogliere nelle loro sezioni e classi alunni con disturbo di comportamento;
da proposta embrionale e pregevole, lo sportello ha avuto via via il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha infatti favorito l'estensione ad altre realtà dell'iniziativa "sportello autismo" di Vicenza, volta a creare un modello cooperativo di lavoro tra gli insegnanti, con scambio di buone pratiche e consulenze;
questa importante e innovativa formula di aiuto reciproco da docente a docente è stata poi formalizzata dal sottosegretario di Stato per l'istruzione *pro tempore* Davide Faraone, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo del 2 aprile 2015, rendendo nota l'istituzionalizzazione di 13 sportelli autismo e individuando quello di Vicenza come capofila della Regione Veneto;
con il decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, il Ministero ha stanziato fondi specifici per sostenere o attivare in tutti i 107 centri territoriali di supporto d'Italia lo sportello autismo;
nel giro di poco tempo, alcuni uffici scolastici regionali e di ambito, operatori dei centri territoriali per l'inclusione (CTI) e dei centri territoriali di supporto (CTS) si sono messi in linea e hanno iniziato a creare un'importante rete informale di supporto territoriale, incontrandosi e scambiandosi buone prassi, idee e materiali;
alla chiamata del Ministero, dunque, i CTS, i CTI e i docenti operatori motivati si sono organizzati, radunati, attivati, con l'idealità e la professionalità che li contraddistingue. Ma da quell'ormai lontano mese di settembre 2015, i fondi specifici erogati non si sono trasformati in annuali, bensì sono stati annullati;
nel tempo si è quindi attivato un circolo virtuoso, costruito con fatica in termini di pensiero e azione, che ha consentito e consente ai vari centri di fornire risposte efficaci e in costante miglioramento. Si tratta, ad avviso delle interroganti, e in considerazione della rilevanza dei servizi erogati, di una questione meritevole della massima attenzione, al fine di non vanificare il lavoro fin qui svolto,
si chiede di sapere se, da parte del Ministro in indirizzo, vi siano in programma interventi, anche di carattere normativo, volti a garantire un adeguato e continuativo supporto economico a centri territoriali per l'inclusione, centri territoriali di supporto e sportelli autismo.
(3-03539)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI, GIOVANARDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
il giorno 28 febbraio 2017, nei pressi della Camera dei deputati, diversi parlamentari sono stati inseguiti da una *troupe* televisiva che, con l'ausilio di una bambina di circa 10 anni nelle vesti di intervistatrice, cercava di sottoporre domande sull'uso della lingua italiana;
non sfuggirà che, a prescindere dall'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale, rimane alquanto inopportuno l'uso improprio di un minore come intervistatore televisivo;
il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori di cui agli artt. 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, ridenominato "Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori" ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 72 del 2007, è vacante dal mese di agosto 2016,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno impedito la nomina del nuovo comitato di applicazione del codice;
in assenza del comitato, chi vigili sull'applicazione del codice media e minori;
quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare un improprio utilizzo di minori in trasmissioni televisive.
(4-07094)

QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
Sant'Angelo a Scala (Avellino) è un piccolo comune alle falde del monte Partenio di poco più di 700 abitanti, anche se sono poco più di 400 coloro che lo abitano quotidianamente. L'amministrazione comunale ha una struttura minima di 4 dipendenti, tra cui un solo vigile urbano. Non dispone di alcun altro comando di forze dell'ordine;
da qualche mese il paese è stato messo nel mirino dagli operatori dell'accoglienza migranti, una cooperativa, che ha individuato un edificio di 4 appartamenti da adibire all'accoglienza di migranti. La stessa cooperativa avrebbe dato disponibilità direttamente alla Prefettura per l'accoglienza di 32 migranti, senza che l'amministrazione comunale venisse informata né consultata preventivamente;
considerato che:
il Ministero dell'interno nella circolare dell'11 ottobre 2016, recante "Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo Sprar", e diramata ai prefetti e ai presidenti regionali, ha proposto un modello di accoglienza diffusa ove sia possibile una programmazione delle presenze proporzionale alla popolazione residente;
all'interno dello stesso documento (e del precedente atto normativo), il Viminale ha definito il rapporto numerico tra migranti e popolazione residente come "equilibrato e sostenibile" per i Comuni fino a 2.000 abitanti quantificandolo con il tetto massimo di 6 unità;
considerato inoltre che:
l'attivazione del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) richiede la garanzia di numerosi servizi e la disponibilità di numerose figure professionali quali assistenti sociali, legali, interpreti o mediatori, avvocati, psicologi, operatori dell'accoglienza al fine di assicurare agli ospiti delle strutture percorsi di alfabetizzazione, tirocini lavorativi, percorsi di integrazione, laboratori didattici ed altre numerose attività;
tale sforzo organizzativo appare difficilmente sostenibile per i piccolissimi Comuni che possono disporre di un numero limitato di dipendenti da adibire a tali servizi;
in occasione di numerosi vertici in Prefettura il vice sindaco di Sant'Angelo a Scala aveva rinnovato la disponibilità del Comune ad ospitare i migranti qualora il numero di persone in arrivo corrispondesse a due nuclei familiari (quindi addirittura superiore alle 6 unità indicate dal Viminale) e aveva manifestato l'interesse dell'amministrazione all'attivazione del progetto SPRAR in forma unitaria con altri piccoli Comuni vicini, attraverso l'istituzione di un'agenzia unica intercomunale per la gestione dell'accoglienza, che permetterebbe alle amministrazioni con struttura amministrativa limitata di unire gli sforzi organizzativi, rendendo il progetto efficace e sostenibile;
considerato infine che nella mattinata del 21 febbraio 2017 sono arrivati nel comune 20 migranti (da fonti informali altre 9 unità sarebbero attese a breve) e il numero totale di migranti risulterebbe più che triplicato rispetto alle proporzioni ritenute sostenibili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;
se non ritenga utile, considerando che quasi la metà dei Comuni italiani sono sotto i 5.000 abitanti, valutare la possibilità di permettere la partecipazione in forma integrata al progetto SPRAR;
quali misure intenda assumere, al fine di evitare che le amministrazioni comunali siano escluse dalla programmazione della distribuzione dei migranti nei propri territori.
(4-07095)

IURLARO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il 22 novembre 2016, con l'atto di sindacato ispettivo 4-06676 l'interrogante ha rappresentato la disastrosa situazione della qualità (e, di conseguenza, della sicurezza, per i trasporti aerei) nella quale versava Leonardo SpA, l'industria di Stato attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, guidata dall'ingegner Mauro Moretti;
il 31 gennaio 2017 l'ingegner Moretti, a conclusione del lunghissimo processo di primo grado per la

strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, è stato condannato a 7 anni di reclusione, nella sua qualità di ex amministratore delegato di Rfi (Rete ferroviaria italiana), per disastro colposo, incendio colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni gravissime;
lo stesso giorno, il presidente di Leonardo, l'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario, nel corso del quale è stata confermata all'unanimità piena fiducia nell'ingegner Moretti, in quanto "permangono in capo all'amministratore delegato tutti i requisiti previsti dalla vigente disciplina, nonché la piena capacità di esercitare le prerogative connesse all'ufficio di organo delegato";
in vista della sentenza, Moretti, conscio della propria condanna, aveva richiesto ben 3 pareri a 3 diversi studi legali, peraltro con un esborso ingentissimo per l'azienda di Stato dell'aerospazio e della difesa, pur essendo pareri in favore della persona fisica Mauro Moretti;
il 2 febbraio, il dottor Vincenzo Boccia (presidente di Confindustria), addirittura nel corso di un evento pubblico, la fiera "Milano Unica", ha espresso la solidarietà a Moretti, augurandosi che "possa dimostrare la sua estraneità in appello alla strage di Viareggio del 2009, causata dal deragliamento di un vagone che trasportava gpl" e affermando che "sembra un po' eccessivo dare la responsabilità solo ai vertici prescindendo dagli altri soggetti che sono coinvolti nella vicenda";
la delibera del consiglio di amministrazione di Leonardo e la solidarietà di Boccia a sostegno dell'ingegner Moretti destano stupore alla luce sia della condanna a 7 anni, sia di quanto sta seguitando ad accadere all'interno di Leonardo, dove la qualità continua ad essere un tema "non" affrontato, ed i connessi problemi di sicurezza sembra che vengano addirittura occultati;
la contraffazione dei problemi di qualità che affliggono Leonardo è effettuata sistematicamente per ragioni a giudizio dell'interrogante non condivisibili, quali il timore che i mercati finanziari penalizzino il titolo "Leonardo", oppure per impedire che i comportamenti dei vertici e dei *manager* siano valutati non già sulla base delle roboanti quanto fallaci dichiarazioni di non comprovati successi industriali, bensì in maniera oggettiva sulla base dei disastrosi risultati che stanno producendo, continuando a mettere a repentaglio la vita delle migliaia di persone che voleranno sui velivoli prodotti negli stabilimenti del gruppo;
oltre alle gravissime questioni di qualità già denunciate in precedenza dall'interrogante, dal 22 novembre 2016 ad oggi (quindi in solo poco più di due mesi dalla precedente interrogazione), sono emerse addirittura ben altre due rilevantissime questioni, che denotano il perpetrarsi di un atteggiamento sconsiderato da parte di Moretti, del direttore della Divisione aerostrutture, nonché del capo della Qualità della stessa Divisione;
la prima questione riguarda, ancora una volta, il programma ATR: da una misurazione effettuata nel novembre 2016, è emerso che il numero dei difetti medi per ogni velivolo è salito da 3.453 nel 2015 a 3.979 nel 2016, peggiorando la qualità del velivolo ATR del 15 per cento nell'arco di un solo anno;
il medesimo andamento a giudizio dell'interrogante scellerato è stato rilevato anche sui difetti maggiori dell'ATR, che sono passati da 12.926 nel 2015 a 17.176 nel 2016, con un ancor più drastico peggioramento della qualità del velivolo, pari addirittura al 33 per cento;
come evidenziato dal *senior* vice presidente di ATR, Thierry Casale, la gestione qualitativa della fusoliera dell'ATR da parte dell'ingegner Facondo, direttore della Divisione aerostrutture, è gravemente deficitaria e "necessita di una drastica azione di rinforzo" in quanto i francesi dell'ATR, nel controllare il prodotto consegnato da Leonardo, hanno perfino trovato parti di "un sistema critico dell'aereo" montate al contrario;
ATR, infatti, ha scoperto che una parte critica dell'aereo era stata negligentemente montata da Leonardo su un ATR 72 (che è un velivolo più grande, con la capacità di trasportare 72 passeggeri), anziché su un ATR 42 (che trasporta 42 passeggeri). Un gravissimo errore di qualità, questo, che già nel passato ha causato la strage dell'ATR 72 caduto al largo di Palermo il 6 agosto 2005 a causa del montaggio dell'indicatore del carburante di un ATR 42 su un ATR 72 (che comportò il mancato rifornimento di carburante perché l'indicatore segnalava che c'era "il pieno", mentre il serbatoio era quasi vuoto);

la seconda questione riguardante l'ennesima e a giudizio dell'interrogante incredibile e gravissima mancanza di qualità sui velivoli prodotti presso gli stabilimenti della Divisione aerostrutture è stata denunciata il 13 febbraio dal colosso aeronautico canadese Bombardier, per il quale Leonardo fornisce parti delicatissime del nuovo velivolo C-Series;

dopo la pesantissima sanzione di qualità nei confronti di Leonardo Divisione aerostrutture denominata "*probation*", aperta nel luglio 2016 dalla Boeing, il 13 febbraio è stata deliberata e comunicata all'ingegner Facondo un'analoga procedura anche da parte della Bombardier, la quale gli ha notificato di aver inserito Leonardo in una "*black list* " in quanto, appunto, in stato di *probation* per gravissimi problemi qualità;

questa procedura, come già sottolineato in passato, è attivata per gravissimi, continui e costanti problemi di qualità sia del prodotto, sia del processo che porta alla sua produzione e consegna, e pone in essere un vero e proprio commissariamento della Divisione aerostrutture, avendo come effetto immediato l'imposizione da parte del cliente di significativi controlli sull'operato del fornitore, obbligandola ad incrementare con ogni mezzo la qualità del prodotto (con evidente aggravio di costi) ed impedendo alla Divisione medesima di operare, dal punto di vista qualitativo, in autonomia;

la procedura di *probation* da parte della Bombardier è stata attivata in quanto la stessa ha scoperto che le parti prodotte dalla Divisione aerostrutture, i "piani di coda" del velivolo C-Series, presentano numerosissime falle (chiamate delaminazioni in gergo aeronautico), indice che il processo di fabbricazione non è stato eseguito correttamente;

i gravissimi difetti rilevati non sono mai stati individuati dalla qualità dell'ingegner Alessio Facondo;

tali parti sono indispensabili per la sicurezza del velivolo e la loro "delaminazione" significa che non sono sufficientemente robuste per sostenere l'aereo e, quindi, che potrebbero distruggersi durante il volo generando l'ennesima strage, in perfetta continuità con quanto già visto per le Ferrovie dello Stato ai tempi della strage di Viareggio;

soltanto dopo la richiesta di approfondimenti da parte di Bombardier (in particolare, alla richiesta dei *report* dei controlli di qualità dei componenti), è emerso che la Divisione guidata dall'ingegner Facondo ha attestato la qualità del prodotto senza verificare la veridicità dei controlli di qualità effettuati su questi componenti;

Facondo, invece di attivarsi immediatamente per risolvere questo gravissimo problema, sembra che abbia deciso di nascondere alla Bombardier tale fatto;

avrebbe, a quanto risulta, sottaciuto di comunicare informazioni importantissime al cliente Bombardier, al solo fine di contenere i costi del programma C-Series e mettendo a gravissimo rischio l'incolumità dei passeggeri e del personale di terra;

la riduzione dei costi da sostenere per garantire la qualità del velivolo C-Series è messa nero su bianco nel documento "piano industriale 2017-2021 della Divisione aerostrutture", presentato da Facondo a Moretti e da questi approvato;

Facondo, dopo aver ricevuto soltanto pochi mesi fa la notifica più grave che un'azienda aeronautica possa ricevere da un cliente, quella di messa in *probation* da parte del cliente Boeing, ha ricevuto nuovamente la medesima notifica da parte del cliente Bombardier;

si è di fronte ad un altro importantissimo cliente internazionale che bolla l'ingegner Alessio Facondo ed il suo *management* come incapace di gestire secondo le regole aeronautiche il processo di realizzazione delle parti di un velivolo;

è palese, ove mai ci fossero ancora dubbi, che la gestione di temi fondamentali come la qualità e la sicurezza all'interno della Divisione aerostrutture di Leonardo è assolutamente lacunosa;

è, altresì, del tutto evidente che Facondo e Moretti, nonostante i gravissimi problemi di qualità già denunciati dall'interrogante nel novembre 2016, continuino ad essere totalmente indifferenti nei confronti della sicurezza dei mezzi di trasporto e incuranti delle gravissime conseguenze che tale atteggiamento potrebbe comportare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se siano consapevoli del fatto che alla base della sicurezza in aeronautica c'è la qualità del prodotto e che una cattiva qualità del prodotto rischia di immettere sul mercato velivoli che potrebbero subire incidenti gravissimi, con sacrifici di vite umane;
se non ritengano che sia necessario chiarire come mai l'amministratore delegato di Finmeccanica, ingegner Mauro Moretti, faccia mostra di totale disinteresse circa l'entità dei problemi di qualità che affliggono tutti i programmi facenti capo alla Divisione aerostrutture;
se siano consapevoli che il silenzio del Governo su questi temi fondamentali già denunciati pochi mesi fa dall'interrogante, pone in pessima luce il Governo stesso ed in particolare l'azionista di maggioranza;
se non intendano approfondire tali questioni, chiedendo all'ingegner Visconti, al suo capo ingegner Facondo e all'amministratore delegato di Leonardo, ingegner Moretti, come sia possibile che tali gravissimi problemi di qualità possano sfuggire ai controlli di qualità della Divisione aerostrutture;
se non ritengano che questi dirigenti pongano in essere una gestione superficiale, dilettantistica e sconsiderata della qualità in ambito aeronautico;
se non ritengano che sia gravissima la circostanza che siano sempre e soltanto i clienti ad accorgersi dei gravissimi problemi di qualità che affliggono le parti prodotte e comunque sotto la responsabilità della Divisione aerostrutture;
se non ritengano di dover verificare, per quanto di competenza, la sussistenza di elementi gravi di responsabilità in capo all'ingegner Facondo e all'ingegner Moretti, sia alla luce della reiterazione dei gravissimi comportamenti posti in essere, sia alla luce della riduzione dei costi destinati a garantire la qualità dei velivoli, effettuata al fine non condivisibile di far quadrare i conti e di rimanere alla guida di Leonardo;
se non ritengano gravemente lesivo per l'industria nazionale e per l'immagine del nostro Paese il fatto che la Divisione aerostrutture di Leonardo, sotto la gestione dell'ingegner Alessio Facondo, sia andata in *probation* per ben due volte con due importantissimi clienti internazionali;
se non ritengano di dover sanzionare, con l'immediata rimozione e sostituzione dei due *manager*, i gravissimi comportamenti dell'amministratore delegato di Leonardo, Mauro Moretti, e del direttore della Divisione aerostrutture, Alessio Facondo;
se e quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare gli interessi nazionali e quelli di tutti i cittadini che prima o poi voleranno sui velivoli secondo l'interrogante potenzialmente compromessi dall'irresponsabilità di Moretti e di Facondo.
(4-07096)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DIRINDIN - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
venerdì 24 febbraio 2017 un detenuto di 22 anni con disturbi mentali si è impiccato con un lenzuolo legato alla grata del bagno, nel carcere romano di Regina Coeli;
il detenuto in precedenza era ospitato in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) a Ceccano (Frosinone), ma da lì era scappato e le forze dell'ordine lo avevano ripreso e condotto in carcere, a seguito della decisione del magistrato, che aveva optato appunto per la custodia cautelare a Regina Coeli con l'accusa di resistenza e danneggiamento;
lo scorso 16 febbraio il giovane aveva scritto una lettera al fratello, dalla quale emergevano con chiarezza le difficoltà psicologiche di cui soffriva ed il riferimento anche all'ipotesi di suicidarsi;
nelle ultime settimane si sono registrati suicidi anche nelle strutture di Poggioreale a Napoli, Bologna e nelle ultime ore a Caltanissetta;
dal 2000 ad oggi, i detenuti nelle strutture italiane che si sono suicidati sono quasi un migliaio ed i tentativi di suicidio riguardano decine di migliaia di persone;
considerato che:
nonostante i reati contestati al giovane ventiduenne fossero di lieve entità, il giudice ha deciso per un provvedimento di custodia cautelare;
secondo il garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, al ragazzo sarebbero stati contestati "reati

tutto sommati irrilevanti e legati al fatto che era andato via dalla Rems";
Patrizio Gonnella, membro dell'associazione "Antigone", e Stefano Cecconi, sostenitore della campagna "Stop OPG", in merito proprio al ragazzo che si è tolto la vita dopo la fuga dalla Rems, hanno sottolineato che le persone con malattie psichiche, e ancor più i ragazzi, si curano con il sostegno medico, sociale, psicologico dei servizi del territorio e "se un ragazzo va via da una Rems non si deve parlare di evasione";
considerato inoltre che l'obiettivo del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è quello di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone, progetti individuali con misure non detentive, nel solco delle sentenze della Corte costituzionale, n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004, ispirate esplicitamente dalla legge n. 180 del 1978 (riforma Basaglia);
visto inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
il carcere di Regina Coeli ha un sovraffollamento di più 289 detenuti, 911 rispetto ai previsti 622 (da fonte Fns Cisl);
circa un anno fa la Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, aveva sottolineato, dopo aver evidenziato la grande presenza di persone con malattie legate alla sfera psichica, che il rischio di suicidio sui detenuti appena giunti in carcere era al 53 per cento; la Ministra annunciò l'apertura di una "fase di prevenzione";
visti anche i recenti episodi, i risultati di tale "fase preventiva" sono ignoti;
in più occasioni il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) ha denunciato la persistenza di "drammi umani dietro le sbarre" e "la crescente tensione nelle carceri del Paese", evidenziando come i problemi sociali e umani permangono nelle carceri. Sempre il Sappe ha dichiarato che ogni 9 giorni un detenuto si uccide in cella, mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 suicidi in cella sventati dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria;
il presidente della camera penale di Roma, Cesare Placanica, ha ribadito la denuncia di "Condizioni di detenzione inumane. Una violazione continua della dignità personale",
si chiede di sapere:
rispetto al caso specifico del giovane ventiduenne suicida a Regina Coeli, se ai Ministri in indirizzo risulti per quale motivo non sia stata concessa una misura cautelare non detentiva alternativa al carcere e anche alla Rems, onde rispondere meglio alle esigenze, anche di cura, del giovane e comunque per quale motivo il giovane, una volta individuato, non sia stato riportato alla Rems;
ad un anno di distanza, quali provvedimenti preventivi annunciati dalla Ministra della salute siano stati messi in campo e con quali risultati, per evitare, o quanto meno ridurre, il numero dei suicidi nelle strutture detentive italiane;
per quali motivi non si perseguano gli obiettivi della normativa già vigente rispetto al diritto alle cure dei detenuti, troppo spesso negato dalle drammatiche condizioni delle carceri, rafforzando e riqualificando i programmi di tutela della salute mentale in carcere da parte delle Asl; per quale motivo non si istituiscano le sezioni di osservazione psichiatrica e le previste articolazioni psichiatriche con adeguati spazi per le attività di cura e riabilitazione;
per quali motivi non si rafforzino le misure alternative alla detenzione, tanto più per i reati minori, rispetto a persone con problemi di salute mentale, attraverso il potenziamento dei servizi di salute mentale e del *welfare* territoriale;
quali interventi si intenda mettere in campo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri.
(4-07097)
BENCINI, Maurizio ROMANI, URAS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
in seguito all'annullamento da parte del Tar, il 25 gennaio 2017, del regolamento che ha disciplinato la fornitura servizi delle agenzie di stampa per il 2016 (e che avrebbe dovuto disciplinarla anche per il 2017), il Governo sembra aver optato per l'indizione di un bando di gara europeo per l'assegnazione dei contratti di servizio con le agenzie per l'informazione giornalistica primaria italiana, a partire dal

secondo semestre dell'anno 2017;
questa scelta si pone, ad avviso degli interroganti, in contrasto con l'intento del legislatore che ha normato tali servizi (comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), prevedendo che l'acquisto dei servizi delle agenzie di stampa avvenga da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, intento confermato nella recente legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha esteso la facoltà di aggiudicare i servizi delle agenzie di stampa senza obbligo di gara anche agli altri enti locali;
il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, invero, entrato in vigore il 18 aprile 2016 (art. 63, comma 3), lascia discrezionalità al decisore pubblico circa l'assegnazione in licitazione privata di quei contratti di servizio relativi ai prodotti dell'ingegno e al *copyright* che sono tipica espressione dei servizi di produzione intellettuale riconducibili all'attività giornalistica d'informazione primaria ovvero al primo anello della catena del valore di un'informazione libera, democratica e pluralistica, sancita e garantita dalla Costituzione;
una grande problematica legata alla gara europea è la possibilità di accesso di attori stranieri nel settore nevralgico dell'informazione giornalistica primaria: sia quelli destinatari di contratti di servizio con i rispettivi Governi (France Press, che riceve 134 milioni di euro di denaro pubblico), sia quelli inglesi (Reuters) con sede legale in un Paese che presto sarà extracomunitario, sia quelli di proprietà governativa, come la EFE spagnola, sia tutti quelli non comparabili per dimensioni societarie, organizzative, internazionali, alle agenzie di stampa italiane;
l'attività di informazione e rilancio della comunicazione istituzionale e governativa negli altri Paesi europei è affidata alle agenzie di stampa nazionali (France Press, EFE, Reuters, Associated press) a tutela degli interessi strategici degli Stati e dei Governi, pertanto le agenzie italiane non godrebbero del diritto di reciprocità;
questa scelta del Governo, inopportuna sotto tutti i punti di vista descritti, rischia per di più di creare un grave problema occupazionale per 830 giornalisti, più 1.400 giornalisti collaboratori per un totale di 2.230 giornalisti e circa 800 lavoratori del settore poligrafico per un totale occupazione di 3.000 lavoratori occupati,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga fondamentale escludere in via definitiva i contratti di servizio con le agenzie di stampa dai criteri di procedure di gare internazionali senza diritto di reciprocità, con specifico riferimento alla salvaguardia degli interessi nazionali e in difesa dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori giornalisti e poligrafici, della democraticità e del pluralismo dell'informazione sancito dalla Costituzione Italiana e ribadito dal potere legislativo e giudiziario;
se non reputi dannoso per il nostro Paese indire una gara europea che potrebbe consegnare a concorrenti internazionali, che per dimensioni societarie, organizzative e internazionali, non sono comparabili agli attori dell'informazione primaria nazionale, nonché ad operatori di Paesi esteri che non consentono il diritto di reciprocità nel rispetto delle logiche della leale concorrenza, la fetta più grande del finanziamento pubblico nel settore strategico dell'informazione primaria, la cui sicurezza dovrebbe essere difesa negli interessi del Paese;
quali azioni intenda mettere in atto per garantire la sopravvivenza del comparto delle agenzie di stampa nazionali, tutelando in primo luogo i diritti dei lavoratori coinvolti.
(4-07098)
GIACOBBE, PARENTE, MICHELONI, TURANO, GATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-07099)
(*Già* 3-03098)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-02299, della senatrice Granaiola, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03537, del senatore Crimi ed altri, sul trattamento discriminatorio del personale aeronavigante dei Vigili del fuoco rispetto agli altri Corpi dello Stato;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03538, del senatore Vacciano ed altri, sulla salvaguardia del lago di Paola (Latina).

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.